



CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE PER LA REGIONE SICILIANA

RELAZIONE SUL RENDICONTO DELLA REGIONE SICILIANA ESERCIZIO 2021

VOLUME I

Palermo, 25 novembre 2023





CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE PER LA REGIONE SICILIANA

RELAZIONE SUL RENDICONTO DELLA REGIONE SICILIANA ESERCIZIO 2021

VOLUME I

Presidente: Salvatore PILATO

Relatori: Antonio TEA
Giuseppe VELLA

Palermo, 25 novembre 2023

INDICE

PREMESSE GENERALI SUI TEMI E SULLE QUESTIONI FONDAMENTALI.	4
1. IL CICLO DEL BILANCIO.....	15
2. LE RISULTANZE GENERALI DEL RENDICONTO	59
3. IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE.	
PARTE VINCOLATA E DESTINATA.....	168
- 3.1 IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ.....	205
- 3.2 IL FONDO ACCANTONAMENTI RESIDUI PERENTI.....	208
- 3.3 FONDO PERDITE SOCIETÀ PARTECIPATE.....	232
- 3.4 IL FONDO CONTENZIOSO.....	248
- 3.5 I DEBITI FUORI BILANCIO.....	269
4. GESTIONE DELLE ENTRATE.....	290
5. L'ANDAMENTO DELLA SPESA.....	343
6. L'INDEBITAMENTO DELLA REGIONE SICILIANA.....	404
7. SOCIETÀ E ORGANISMI PARTECIPATI.....	432
8. LO STATO PATRIMONIALE.....	497
9. IL CONTO ECONOMICO	586
10. LA LEGISLAZIONE DI SPESA E I MEZZI DI COPERTURA	616

PREMESSE GENERALI SUI TEMI E SULLE QUESTIONI FONDAMENTALI

(Presidente Salvatore Pilato)

1. La nuova ausiliarità delle funzioni di controllo della Corte dei conti nel giudizio di parifica regionale

Nei percorsi normativi e giurisprudenziali connessi al processo di “armonizzazione contabile dei bilanci pubblici” (*v. art. 117 comma 2 lett. e Cost. il quale contiene anche la materia della “perequazione delle risorse finanziarie”*), il giudizio di parificazione regionale ha acquisito progressivamente -nel corso degli anni -con decorrenza dall’entrata in vigore della legge n. 213/2012 di conversione del decreto-legge n. 174/2012 cit. (*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*)-, un ruolo fondamentale per la tutela dell’equilibrio finanziario, della trasparenza dei dati informativi e contabili e dell’efficienza amministrativa nell’andamento gestionale.

Intorno al giudizio di parifica regionale ed all’interno dello stesso confluiscono, tutti gli esiti dei controlli di legittimità-regolarità e dei controlli-referto che la Corte dei conti esercita nei confronti della Regione (*tra i quali, il referto sulla copertura delle leggi di spesa e il referto sul funzionamento dei controlli interni*), con la doppia finalità di verifica/garanzia degli equilibri di bilancio, e del rispetto dei vincoli e dei limiti di spesa -da un lato-, e di valutazione economica dell’entrata e della spesa -dall’altro lato-, per l’incremento dell’efficacia e dell’efficienza nelle attività di gestione delle politiche pubbliche (artt. 81, 97, 117 Cost.).

La natura “ciclica” e “sistemica” del giudizio di parifica regionale, non consente una considerazione “singolare”, “parcellizzata o isolata” delle singole attività di controllo, ed evidenzia la centralità dell’istituto processuale, quale “crocevia” e “momento di sintesi” dell’intero assetto dei controlli che la Corte dei conti regionale svolge in modo coordinato a garanzia dell’equilibrio di bilancio, della sostenibilità del debito e del buon andamento amministrativo, assicurando la “sana gestione finanziaria e contabile” nella grande cornice della Costituzione economica e del diritto euro-unitario.

Pertanto, nel contesto evolutivo, appena delineato, il giudizio di parifica del rendiconto regionale ha progressivamente perfezionato tutti i lineamenti propri, di rilevanza -rispettivamente- istruttoria, procedimentale e processuale, al fine di elevare la qualità degli

esiti mediante il potenziamento dei requisiti di *attualità, concretezza ed effettività* dei controlli di bilancio, nel duplice obiettivo della verifica degli equilibri economico-finanziari e degli interventi correttivi nei settori e nelle aree gestionali viziate da fattori di disfunzione e d'inefficienza.

In particolare, i profili di *effettività* del giudizio di parifica del rendiconto regionale richiedono l'ampliamento *a spettro pieno* delle attività istruttorie sui dati di bilancio e sugli esiti della gestione, l'approfondimento degli accertamenti documentali e informativi in tutti gli ambiti che rivelano tratti di opacità e/o scarsa intelligibilità delle risultanze finanziarie, ed infine l'estensione del contraddittorio con l'amministrazione regionale su tutti i temi e le questioni che possono assumere rilevanza finanziaria e gestionale nelle relazioni strutturali e funzionali tra equilibrio di bilancio ed efficienza amministrativa, in conformità ai nuovi contenuti dell'ausiliarietà ex art. 100 Cost.

Lo sviluppo del sistema dei controlli è stato stimolato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale la quale ha avallato e talvolta direttamente coniato le nuove categorie giuscontabili che saldano le nuove correlazioni tra la dimensione finanziaria e la dimensione amministrativa degli interessi pubblici, con particolare riferimento al controllo dinamico dell'equilibrio tendenziale della gestione finanziaria ed al controllo prospettico dell'indebitamento e dei risultati di bilancio al fine di prevenire le manipolazioni contabili e di garantire l'equità intergenerazionale attraverso la responsabilità di mandato (*v. ex multis C. cost. sentenza 18/2019*).

Dal perfezionamento dei lineamenti che conferiscono effettività al giudizio di parifica emergono i contenuti innovativi dell'ausiliarietà, declinabili nell'*ausiliarietà informativa, valutativa, sollecitatoria e di indirizzo* con effetti sbloccanti degli stati d'inerzia e d'inadempimento gravanti sull'agire e sul decidere amministrativo.

Infatti, cd. la *terza direzione dell'ausiliarietà* si muove *versus civis*, poiché il Cittadino nazionale e comunitario diviene il Soggetto beneficiario delle funzioni della Corte dei conti nell'effettività del soddisfacimento dei diritti fondamentali della Persona, rappresentati dai plessi costituzionali della Salute/Ambiente, Istruzione/Formazione/Lavoro e Mercato/Concorrenza/Impresa, non a caso rappresentativi della sintesi delle n.6 missioni finanziate con le ingenti risorse provenienti dal PNRR.

2. Lo svolgimento delle attività istruttorie sul rendiconto regionale es. fin. 2021 e la rilevanza delle questioni processuali provenienti dai precedenti cicli di bilancio

La Regione siciliana ha depositato in data 28 marzo 2023 il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2021, a seguito dell'approvazione adottata dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 54 del 25 gennaio 2023, successivamente modificata con la deliberazione n. 124 del 21 marzo 2023 a seguito del parere espresso dal Collegio dei revisori, acquisito con prot. 23131 del 7 marzo 2023.

Nei percorsi evolutivi del giudizio di parificazione, il rendiconto es. fin. 2021 costituisce il primo documento contabile preceduto e assistito dalle attività di riscontro e di verifica e dal parere del Collegio dei revisori, nominato per la prima volta con decreto presidenziale n. 59 del 21 febbraio 2022, in conformità alle previsioni dell'art. 6 legge regionale n.1 del 20 gennaio 2021 di attuazione degli artt. 3 e 4 D.lgs. n. 158/2019, in recepimento -con un ritardo di circa sette anni- della disposizione di cui all'art. 72 D. lgs. n. 118/2011, istitutiva dell'Organo di revisione presso la Regione.

Le Sezioni riunite della Corte dei conti per la Regione siciliana hanno avviato le articolate e complesse attività d'accertamento e di verifica istruttoria, disponendo con la deliberazione n. 3/2023/SS.RR./PARI del 19/4/23, l'approvazione del programma istruttorio da svolgere sul rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2021¹.

Nel decorso dei tempi necessari allo svolgimento delle attività istruttorie programmate dalle Sezioni riunite, la Sezione di controllo ha adottato le seguenti deliberazioni, tutte precedute dal contraddittorio preliminare con l'amministrazione regionale, ciascuna delle quali assume una specifica rilevanza nell'ambito del giudizio di parifica del rendiconto es. fin. 2021:

- la deliberazione n. 225/2023 del 31 luglio 2023 di approvazione della "Relazione sulle tipologie delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi della Regione Siciliana approvate nell'anno 2021";

¹ Le materie incluse nel programma delle attività istruttorie approvato dalle Sezioni riunite sono le seguenti: il ciclo del bilancio; le risultanze finanziarie del rendiconto; il risultato di amministrazione (determinazione dell'avanzo/disavanzo, Fondo crediti di dubbia esigibilità, Fondo accantonamento per i residui perenti, Fondo perdita società partecipate, Fondo contenzioso, Parte vincolata e parte destinata del risultato di amministrazione, Fondo rischi derivati, debiti fuori bilancio); la gestione delle entrate e l'andamento della spesa; l'indebitamento; le società e gli organismi partecipati; lo stato patrimoniale e il conto economico; la copertura finanziaria delle leggi di spesa; il sistema sanitario; la spesa per il personale; la spesa pensionistica e previdenziale; la gestione dei fondi comunitari; il sistema dei controlli interni; la finanza locale).

- la deliberazione n.270/2023/GEST del 5 settembre 2023 di approvazione del referto sugli esiti delle operazioni di verifica del rendiconto es. fin. 2021 con gli accertamenti e le conseguenti dichiarazioni di irregolarità del conto del bilancio, nelle partite contabili e con i termini e le precisazioni puntualmente specificate nella relazione allegata ²;
- la deliberazione n.318/2023/FRG dell'11 ottobre 2023 di approvazione del referto sulla relazione annuale del Presidente della Regione siciliana sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell'anno 2021, con l'evidenza delle raccomandazioni, segnalazioni e moniti afferenti in particolare, il controllo di regolarità amministrativo e contabile, i contenuti finanziari del DEFR, il ciclo della performance e la valutazione del personale con incarico dirigenziale, la prevenzione della corruzione e la trasparenza nell'organizzazione dell'amministrazione regionale, il controllo sulla qualità dei servizi e sulla qualità della legislazione e sull'impatto della regolazione, il controllo sugli organismi partecipati, i controlli sulla gestione del servizio sanitario regionale, ed infine i controlli sull'attuazione dei progetti del PNRR.

Nelle adunanze del 10 e 11 ottobre u.s. il Collegio delle Sezioni riunite ha approvato le bozze delle relazioni per il contraddittorio preliminare al giudizio di parificazione che si è svolto nella camera di consiglio del 13 novembre u.s.

Al fine di rappresentare con dati meramente statistici la consistenza dei lavori svolti si evidenziano: n. 22 bozze di relazione inviate per il contraddittorio (con estensione complessiva superiore a 800 pagg.), n. 41 note istruttorie inviate per le operazioni di verifica, n. 70 note istruttorie inviate nella fase preliminare e preparatoria del giudizio di parifica, n. 140 note istruttorie pervenute in riscontro dai dipartimenti regionali, n. 4 memorie oltre note aggiuntive, con numerosi allegati depositati dall'amministrazione regionale per il contraddittorio.

Nel complesso e articolato svolgimento delle attività istruttorie sul rendiconto regionale es. fin. 2021 è opportuno il richiamo delle questioni processuali provenienti dal precedente ciclo di bilancio (es. fin. 2020), con particolare riferimento alle separate ordinanze n. 1 e n. 2, entrambe depositate in data 3 febbraio 2023 con le quali le Sezioni riunite per la Regione

²La deliberazione n. 149/2023 di avvio delle attività per la verifica del Rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2021, ha provveduto a specificare le modalità, i criteri e la metodologia delle operazioni illustrate nella relazione ad essa allegata, approvata previa conferenza tecnica con il Servizio statistica della Regione siciliana, con riferimento alla "popolazione" dei residui attivi e dei residui passivi mediante il campionamento di n. 66 operazioni contabili, per ciascuna categoria, di importo non inferiore al valore di 50.000 (cinquantamila) euro;

siciliana hanno accertato e dichiarato la irregolarità del rendiconto 2020 nelle componenti relative alla parte accantonata ed alla parte vincolata del risultato d'amministrazione con una variazione in negativo di quest'ultimo nella misura di euro (-) 107.065.426,66 (v. tabella pagg. 65-66 decisione n.2/2022), ed hanno sospeso la decisione definitiva del medesimo giudizio di parificazione sollevando, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, le questioni di legittimità costituzionale:

- a)* dell'art. 7 (Ripiano del disavanzo derivante dagli effetti del riaccertamento straordinario) del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, nel testo vigente *ratione temporis*, dell'art. 4, comma 2, (Disavanzo finanziario al 31 dicembre 2018) della legge regionale 28 dicembre 2019, n. 30 e dell'art. 110, commi 3, 6 e 9, (Abrogazioni e modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2020, n. 33, alla legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36 e alla legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1) della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, per gli aspetti concernenti l'esatta quantificazione degli stanziamenti definitivi da iscriversi nel Conto del bilancio dell'esercizio 2020 in relazione al disavanzo finanziario, con riferimento ai parametri costituzionali delle disposizioni ex art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.; artt. 81, 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost., in combinato con gli artt. 3, 5 e 120, secondo comma, Cost.; art. 81, quarto comma, Cost.;
- b)* dell'art. 90, comma 10, (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, come modificato dall'art. 58, comma 2, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, quanto alle spese sostenute nell'esercizio 2020 per il finanziamento annuale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A. Sicilia) a valere sulle risorse del Fondo sanitario regionale, con riferimento ai parametri costituzionali delle seguenti disposizioni ex art. 117, terzo comma; art. 117, secondo comma, lett. e); artt. 81, 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost.

Allo stato degli atti, i giudizi di costituzionalità sono tuttora pendenti su entrambe le questioni sollevate, nei termini descritti con le separate ordinanze cit.

Al fine della ricostruzione del quadro normativo sopravvenuto nell'immediatezza della decisione n.2/22 pronunciata dalle Sezioni riunite per la Regione siciliana sul rendiconto es. fin. 2020, è opportuno menzionare:

- la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 19 “Disposizioni finanziarie discendenti dalla decisione della Corte dei conti del 3 dicembre 2022 sul Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2020. Disposizioni varie” (v. in particolare, art. 1 e 2);
- la legge 29 dicembre 2022, n. 197, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, che nelle disposizioni dell'art. 1, al comma 162 in materia di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria, riconosce in favore della Regione siciliana l'importo di 200 milioni di euro per l'anno 2022; mentre al comma 841 autorizza la Regione siciliana a ripianare in quote costanti, in dieci anni a decorrere dall'esercizio 2023, il disavanzo relativo all'esercizio 2018 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022, con il recepimento contestuale al comma 843 dell'accordo sottoscritto con lo Stato il 14 gennaio 2021, in attuazione dei principi dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, della responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo e della responsabilità intergenerazionale, ai sensi degli articoli 81 e 97 della Costituzione, garantendo il rispetto di specifici parametri di virtuosità, quali la riduzione strutturale della spesa corrente.

3. Alcune considerazioni sulle attività e sugli approfondimenti istruttori esaminati nel contraddittorio preliminare all'udienza pubblica

Dal complesso *iter* istruttorio, sopra descritto in sintesi anche nei temi e nelle questioni di collegamento dei cicli finanziari 2020 e 2021, dalle relazioni di sintesi che seguono alla presente introduzione, le quali confluiranno nella versione definitiva che sarà allegata alla decisione del giudizio, emerge con chiarezza l'estensione e l'approfondimento dei lavori preparatori predisposti dalle Sezioni Riunite con l'analitica e puntuale ricostruzione del ciclo del bilancio per l'es. fin. 2021 nel contesto normativo vigente *ratione temporis*, il quale continua a includere le norme di attuazione dello Statuto in materia di armonizzazione contabile nel testo più volte assoggettato a interventi di modifica (v. art. 7, -prima- in D. Lgs. 27 dicembre 2019, n. 158; -poi- in D. Lgs. 18 gennaio 2021, n. 8), collegate al piano di rientro del rilevante disavanzo di amministrazione proveniente dagli esercizi anteriori, stimato -allo stato degli atti, nello schema di Rendiconto generale, alla fine dell'esercizio 2021- nel valore negativo di euro [-] **6.181.008.406,59** (v. parte disponibile del risultato di amministrazione di - 6

miliardi e 181 milioni di euro in prospetto del risultato di amministrazione, lett. E), con un presunto miglioramento di euro 661.274.025,13 (€ 661,27 milioni) sull'esercizio 2020³.

Dalla menzionata attività istruttoria, alquanto complessa ed articolata nei profili di approfondimento, sono emersi diversi profili migliorativi dell'andamento amministrativo nella gestione di bilancio, in relazione di continuità con il ciclo anteriore (*v. es. contenimento della spesa corrente, riduzione dell'indebitamento, profili di miglioramento dell'entrata e della gestione di cassa*).

Tuttavia, al contempo ed allo stesso modo sono emerse molteplici aree di criticità finanziaria, tutte esaminate -con analitico dettaglio- nel contraddittorio preliminare al giudizio, il quale ha compreso la disamina di diverse questioni interpretative, con ripresa dei dubbi di legittimità costituzionale, che saranno richiamati nel corso della udienza, in riferimento alle diverse formulazioni dell'art. 7 D. Lgv. 158/2019, mutate *ratione temporis* (*v. il regime speciale e derogatorio di ripiano del disavanzo es. fin. 2018 pari a euro 1.026.618.749,46, e delle quote di disavanzo non recuperate negli esercizi precedenti al 2018 pari a euro 916.746.242,27*).

Dunque, se nello schema di rendiconto la gestione di competenza dell'esercizio 2021 (*in analogia alla gestione di competenza 2020*) non genera nuovo disavanzo e registra un risultato positivo di euro (+) 728.499.083,41, dall'analisi complessiva dei dati finanziari permangono i profili di criticità che ricadono sul recupero dell'ingente disavanzo proveniente dagli esercizi anteriori.

Gli esiti del contraddittorio preliminare al giudizio, che si è svolto con l'approfondimento di tutti i profili finanziari dell'esercizio in esame, confermano la permanente sussistenza di aree gestionali sulle quali è necessario accelerare la già avviata e significativa collaborazione istituzionale tra la Corte dei conti e la Regione siciliana, in posizione di reciproca indipendenza discendente dalla diversità delle attribuzioni e delle competenze esercitate (C. cost. 184/2022), con specifico riferimento alle riforme strutturali (*v. rif. dirigenza e società partecipate*) ed alla spesa d'investimento nel contesto previsto dall'Accordo con lo Stato per il piano di rientro dal disavanzo e dal PNRR, il quale comprende il miglioramento dei servizi sanitari regionali a superamento degli evidenti *deficit qualitativi* documentati dal nuovo

³ Nel rendiconto 2020 in euro [-] 6.842.282.431,72 con un presunto miglioramento di euro 576.433.206,51 rispetto al valore di euro [-] 7.418.715.638,23 così quantificato nel rendiconto 2019, a seguito delle rettifiche provenienti dagli effetti conformativi alla decisione n.6/2021/SS.RR./PARI (euro [-] 6.887.404.039 disavanzo originariamente esposto prima delle rettifiche nel rendiconto 2019; euro [-] 7.313.398.073,97 nel rendiconto 2018).

sistema di valutazione (*NGS-Nuovo Sistema di Garanzia*) elaborato dall'Agens per la misurazione dei LEA e dai dati finanziari inerenti alla mobilità sanitaria cd. passiva.

4. Le prospettive sugli esiti dei controlli nei cicli di bilancio successivi all'esercizio 2021 nel quadro del PNRR

Nella decisione sul rendiconto 2019, si indicava il giudizio di parificazione quale *punto di non ritorno* sull'avviamento delle riforme strutturali che le politiche pubbliche devono tempestivamente avviare, nel quale possono essere messi a frutto i complessi ed approfonditi lavori istruttori svolti dalla Sezione regionale di controllo e dalle Sezioni Riunite, nella posizione di ausiliarità prevista in Costituzione (anche *versus civis*).

Nella decisione sul rendiconto 2020 si esprimeva l'auspicio che il giudizio di parificazione del rendiconto della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2020, giunto alla discussione in pubblica udienza con le complessità interpretative ed istruttorie provenienti da un alquanto articolato andamento procedimentale e processuale, possa costituire uno strumento fondamentale per lavorare con la piena e matura *consapevolezza dei problemi strutturali del bilancio regionale* e con la fiducia generata dalla esatta conoscenza delle questioni analiticamente esaminate in istruttoria, divenute materia della decisione sul rendiconto.

Nel giudizio di parifica del rendiconto per l'es. fin. 2021 è fondamentale acquisire l'evidenza degli sforzi compiuti per conseguire un *salto di qualità* nelle attività svolte dalla Sezione regionale di controllo -che di recente ha definito anche un percorso di riorganizzazione interna dei propri uffici- e dalle Sezioni riunite per la Regione siciliana, nel ruolo di ausiliarità informativa, valutativa, sollecitatoria e di indirizzo da adeguare dinamicamente alle esigenze dell'Amministrazione ausiliata.

Non esiste alcuna area finanziaria o settore di gestione rimasto estraneo alle attività di controllo; non esiste area o settore nel quale le attività di controllo siano prive degli approfondimenti dovuti nei profili di criticità finanziaria, organizzativa, gestionale e funzionale, sui quali si è svolto il contraddittorio analitico e dettagliato nei confronti dell'amministrazione regionale, con la fattiva partecipazione dell'ufficio del Pubblico Ministero.

Appare pertanto fondata sullo stato delle attività istruttorie già svolte in pieno contraddittorio con la Regione siciliana, la previsione di un quadro gestionale migliorativo dei risultati da rilevare nei prossimi cicli di bilancio a partire dal prossimo rendiconto

regionale in corso di deposito per l'es. fin. 2022, nei quali l'amministrazione regionale potrà avvalersi non solo delle correzioni e delle rettifiche nelle impostazioni finanziarie, ma soprattutto delle raccomandazioni e dei moniti sollecitatori provenienti dalle attività di controllo, le quali sono state portate ad un livello di espansione e di approfondimento, oltre il quale è difficile andare, salvo gli affinamenti metodologici che rimangono sempre praticabili.

Le prospettive correlate all'incremento e al perfezionamento degli effetti derivanti dall'ausiliarità istituzionale possono essere ricondotte ad un quadro composto da molteplici aspettative.

È prioritaria la necessità di conseguire maggiore chiarezza sulla fonte, sui contenuti e sulla portata dispositiva della disciplina inerente il ripiano del disavanzo regionale e sui criteri finanziari che presidiano il piano di rientro, a superamento dell'incertezza normativa generata dalla successione temporale e dalla concorrenza delle diverse disposizioni normative, regionali e statali sopravvenute nella materia, alle quali -nella medesima successione temporale- corrispondono le modifiche apportate all'Accordo tra Stato e Regione che risultano recepite dalla legislazione sopravveniente (*v. le diverse formulazioni dell'art. 7 cit. adesso in corso di abrogazione; le disposizioni contenute nella legge statale 197/2022 e nel decreto-legge 145/2023; nonché testo Accordo in data 14/1/21- 16/12/22 e 16/11/23*). Dal giudizio di costituzionalità, tuttora pendente sull'art. 7 decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, deriverà un contributo fondamentale nella soluzione della complessa questione interpretativa.

La collaborazione istituzionale in posizione di reciproca indipendenza, discendente dalla diversità delle attribuzioni e delle competenze esercitate (C. cost. 184/2022 cit.) non può rimanere priva di effetti sul versante del miglioramento della qualità della regolazione normativa, poiché nel panorama generale dello stato delle impugnative delle leggi regionali, emerge l'eccessiva presenza di situazioni di devoluzione del sindacato di legittimità alla Corte costituzionale per questioni connesse alla violazione dei principi dell'equilibrio di bilancio, della congruità finanziaria della copertura delle leggi di spesa, nonché della tutela della concorrenza e del mercato, sulle quali lo stesso Giudice costituzionale ha formulato dei moniti espressamente orientati al superamento di tecniche normative frammentarie e contraddittorie, generatrici di una legislazione caotica e di difficile intelligibilità oltre che di

disposizioni “foriere di incertezza nella loro concreta applicazione (C. cost. 76/2023, 147/2023, e da ultimo 165/2023).

Il consolidamento del percorso di ausiliarità istituzionale nella valutazione degli esiti complessi del contraddittorio, sui quali la Regione siciliana ha più volte condiviso le rettifiche finanziarie e le raccomandazioni sollecitatorie del buon andamento, deve manifestarsi nel rapido rafforzamento della capacità amministrativa di programmazione e di gestione della spesa d’investimento, la quale svolge una rilevanza strategica nei processi di sviluppo e crescita previsti dal PNRR per il recupero delle discriminazioni territoriali gravanti sull’area del Mezzogiorno. Sotto il profilo appena menzionato è utile il richiamo dei contenuti del referto sui controlli interni (deliberazione n.318/2023/FRG cit.), i quali comprendono la valutazione del ciclo della performance.

In tale contesto, oltre alle rassicurazioni provenienti dagli esiti del contraddittorio, è opportuno menzionare la positiva esperienza del raccordo con la Cabina di regia regionale per il monitoraggio economico-finanziario dello stato di avanzamento nella utilizzazione delle risorse del PNRR con modalità procedurali *selettive* e non *a tappeto* o *massive*, condivise con la Regione al fine di configurare *controlli di prodotto* in sostituzione dei *controlli di processo*, con lineamenti ispirati ai modelli comunitari di controllo, che continuano a rimanere quali parametri di riferimento anche dopo la improvvisa abrogazione del controllo concomitante sul PNRR e sul PNC (v. decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 in G.U. 22/04/2023, n.95 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74).

Non si può omettere di evidenziare che sul totale degli investimenti previsti nel PNRR per 222,1 mld., da impiegare nel periodo 2021/2026, gli investimenti per il Mezzogiorno (che sono mirati e trasversali a tutte le misure) impegnano il 40% delle risorse totali ed hanno i seguenti obiettivi: un Sud più connesso e collegato, un Sud che garantisce servizi sociali, un Sud che attrae investimenti, un Sud più sostenibile.

Le iniziative adottate dalle Regioni più sviluppate (Nord-est e Nord-Ovest) per l’attuazione dell’autonomia differenziata (art. 116 co. 3 Cost.) e per il maggiore coinvolgimento della Corte dei conti nelle ulteriori forme di collaborazione previste dall’art. 7 comma 7 legge 131/2003 costituiscono un’ulteriore sollecitazione per l’attivazione di percorsi virtuosi nell’area del Mezzogiorno al fine di recupero del gap territoriale con l’incremento dell’efficienza dei servizi pubblici.

Alla programmazione amministrativa e finanziaria della Regione siciliana è rimessa l'adozione delle iniziative necessarie:

- per il superamento della fase delle correzioni e delle rettifiche finanziarie e contabili che segnano il contraddittorio sugli esercizi del 2019, 2020 e 2021, con l'allineamento temporale del giudizio di parifica sull'esercizio finanziario annuale senza ulteriori ritardi amministrativi;

- per l'apertura di una nuova fase di gestione delle politiche pubbliche concentrata sull'incremento dell'efficienza nei risultati programmati.

Nell'ordine delle priorità d'obiettivo emergono le diseguaglianze regionali sull'erogazione dei LEA conseguenti a rilevanti differenze di tipo strutturale, tecnologico e organizzativo che condizionano l'offerta dei n. 21 servizi sanitari regionali.

1. IL CICLO DEL BILANCIO

(Magistrati Tatiana Calvitto, Antonio Tea e Massimo Giuseppe Urso)

SOMMARIO 1.1. Cenni introduttivi: la presentazione del rendiconto generale per l'esercizio 2021. - 1.2. Aggiornamenti in materia di misure emergenziali a sostegno dell'economia e della finanza regionali. 1.3. I principali strumenti di programmazione della Regione siciliana: il Documento di Economia e Finanza Regionale, la legge di stabilità regionale, la legge di approvazione del bilancio di previsione e le successive leggi di variazione. - 1.4. L'andamento reale dell'economia regionale nell'esercizio 2021.

1.1. Cenni introduttivi: la presentazione del rendiconto generale per l'esercizio 2021.

Con nota prot. n. 30968 del 28 marzo 2023, acquisita al protocollo delle Sezioni riunite per la Regione siciliana in data 30 marzo 2023 al n. 18, l'Assessore all'Economia ha trasmesso, *“in attuazione dell'art. 37, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”*⁴, il Rendiconto generale della Regione siciliana, approvato con delibera di Giunta n. 54 del 25 gennaio 2023 e modificato con delibera n. 124 del 21 marzo 2023 a seguito delle osservazioni del Collegio dei Revisori, corredato dei relativi allegati e, per la prima volta, del parere dello stesso Collegio dei Revisori acquisito dall'Amministrazione regionale al prot. n. 23131 del 7 marzo 2023⁵.

L'attività di rendicontazione relativa all'esercizio 2021 risulta contraddistinta, pertanto, al pari di quella concernente i più recenti cicli di bilancio, da un importante disallineamento dalla tempistica cadenzata dal d.lgs. n. 118 del 2011 (secondo il quale *«[L]e regioni approvano il rendiconto entro il 31 luglio dell'anno successivo, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 aprile, per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti»*)⁶.

⁴ La disposizione richiamata riguarda, in realtà, lo Stato. Per la Regione siciliana, il giudizio di parificazione del rendiconto trova fondamento nell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana), a norma del quale *«[L]e Sezioni regionali riunite deliberano sul rendiconto generale della Regione, in conformità degli articoli 40 e 41 del citato testo unico»* (corrispondente al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante *Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti*), mentre per le regioni a statuto ordinario detto giudizio è disciplinato dall'art. 1, comma 5, della legge n. 213 del 2012 di conversione del decreto-legge n. 174 del 2012 (*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*).

⁵ Come meglio specificato nel successivo capitolo 2, dedicato alle risultanze generali del rendiconto, la Regione ha proceduto all'istituzione dell'Organo di revisione con l'articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 2021, mentre ha definito la nomina dei relativi componenti solo nel 2022, con Decreto Presidenziale n. 59/ser1/sg del 21 febbraio 2022, notificato con nota dell'Assessore Economia prot. 1461 del 23/02/2022.

⁶ Cfr. art. 18 del d.lgs. n. 118 del 2011. L'art. 66, comma 1, del medesimo decreto legislativo ribadisce che: *“[I]l rendiconto generale della regione è approvato con legge regionale entro il 31 luglio dell'anno successivo all'esercizio cui questo si riferisce. L'ordinamento contabile regionale disciplina le modalità e i termini per la sua presentazione al consiglio regionale”*.

Si tratta di un ritardo che, del resto, è andato accumulandosi nel tempo in ragione sia di condotte tenute dalla stessa Amministrazione sia di altri fattori, tra cui le complesse e articolate vicende che hanno interessato alcuni giudizi di parificazione (a partire da quello concernente l'esercizio 2017), comportando, a cascata, rallentamenti sugli adempimenti di chiusura delle annualità successive, anche in forza del principio di continuità e consequenzialità dei documenti contabili programmatici e consuntivi⁷.

Allo stato attuale, peraltro, risulta ancora sospeso il giudizio di parificazione del rendiconto del precedente esercizio finanziario (2020), la cui definizione necessita della previa risoluzione delle questioni di costituzionalità sollevate con le ordinanze n. 1/2023/PARI e n. 2/2023/PARI.

In merito, la Relazione al rendiconto specifica che quest'ultimo documento, da un lato, «si adegua tanto ai predetti rilievi mossi dalla Corte dei conti quanto agli elementi per i quali il giudizio di parificazione è stato sospeso, operando al riguardo specifici accantonamenti anche a fronte delle eventuali passività che potrebbero emergere all'esito del giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Corte dei Conti» e, dall'altro, prevede «Nelle more della decisione definitiva della Corte dei conti, all'esito degli accertamenti per i quali il giudizio viene sospeso, [...] che i saldi all'1/1/2021 corrispondono alle risultanze al 31/12/2020 contenute nel Rendiconto generale

⁷ Infatti:

- con riferimento al rendiconto relativo all'esercizio 2018 le Sezioni riunite per la Regione siciliana hanno puntualizzato quanto segue: «Il ciclo del bilancio 2018 è stato fortemente condizionato da due eventi. Dapprima le elezioni regionali del novembre 2017 che hanno ritardato in misura considerevole l'avvio della programmazione finanziaria; successivamente il giudizio di parificazione sul rendiconto 2017, scaturito in contenzioso presso le SS.RR. in sede giurisdizionale in speciale composizione e i cui esiti si sono cristallizzati nella sentenza 1/2019/SSRR. Entrambi gli eventi, non solo per gli effetti dilatori, hanno oggettivamente influito sulla gestione finanziaria 2018. La chiusura del ciclo di bilancio 2018, con il rendiconto generale in esame, non poteva non scontare i significativi effetti di tale anomalo iter. Al riguardo, solo quale esito macroscopico, va evidenziato il ritiro dello schema di rendiconto adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 213 del 10/06/2019 poi sostituito con l'atto oggetto della presente relazione, approvato con successiva deliberazione n. 281 dell'8/8/2019. A ben vedere, le criticità rilevate nel rendiconto ritirato, ed in parte ancora presenti, vengono da molto lontano e stanno emergendo con maggiore chiarezza man mano che i principi dell'armonizzazione assumono carattere di effettività nella contabilità regionale. Tuttavia a ritardi si sono sommati ritardi, obbligando le SS.RR. ad un complesso iter istruttorio e a prolungare oltre il previsto il presente procedimento» (cfr. Relazione sul rendiconto della Regione siciliana es. 2018, approvata con deliberazione n. 6/2019/SS.RR./PARI, Vol. I, pag. 31);

- con riferimento al rendiconto relativo all'esercizio 2019 è stato rappresentato che «L'evidente ritardo temporale -computato sui tempi prescritti dalla disciplina vigente ed in particolare dalla normativa d'armonizzazione contabile e dalle successive disposizioni di proroga dei termini-, nella definizione del giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2019, attribuito dallo Statuto d'autonomia alla competenza delle Sezioni Riunite regionali, rinviene la sua causa preponderante nella decisione della Giunta regionale di procedere al ritiro in autotutela del rendiconto generale, già approvato con deliberazione n. 356 del 13 agosto 2020 ed alla rielaborazione ed approvazione del nuovo rendiconto trasmesso con nota prot. 22259 del 10 marzo 2021, in sostituzione del precedente» (cfr. Relazione sul rendiconto della Regione siciliana es. 2019, approvata con deliberazione n. 6/2021/SS.RR./PARI, Vol. I, pag. 5);

- con riferimento al rendiconto relativo all'esercizio 2020 è stato precisato «sui tempi di definizione del giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2020, attribuito dallo Statuto d'autonomia alla competenza delle Sezioni Riunite regionali, hanno inciso diverse cause di ritardo temporale per la concorrenza di una molteplicità di fattori di rilevanza processuale ed extra-processuale» (cfr. «Sintesi della Relazione sul rendiconto della Regione siciliana es. 2020», pag. 8). Una ricostruzione più dettagliata degli eventi che hanno inciso sui tempi di presentazione del rendiconto e del conseguente giudizio di parificazione è esposta al paragrafo 1.1.1. del capitolo 1, intitolato «(segue): il ritardo nella chiusura del ciclo di bilancio e nell'avvio del giudizio di parificazione», all'interno della Relazione approvata con deliberazione n. 2/2022/PARI.

dell'esercizio finanziario 2020, come approvate con le delibere della Giunta regionale n. 462 del 19/11/2021 e n. 600 del 29/12/2021, in coerenza col principio della continuità del ciclo del bilancio, richiamato anche dalla deliberazione n. 5/SSRRCO/QMIG22».

Va, dunque, riaffermata ancora una volta, in aderenza al principio di ausiliarità che caratterizza l'attività di parificazione svolta dalla Corte dei conti, l'esigenza di compiere ogni sforzo al fine di riportare l'attività di rendicontazione all'interno dei cardini temporali prescritti dall'ordinamento, garantendo così, non soltanto il (fisiologico e virtuoso) riavvicinamento tra le fasi della gestione, del controllo e dell'adozione di eventuali misure correttive⁸, ma anche la piena realizzazione di tutti gli interessi di rilievo costituzionale connessi alla corretta e tempestiva attuazione del ciclo del bilancio, a cominciare da quelli collegati al circuito democratico rappresentativo.

A quest'ultimo proposito, come illustrato nell'ambito del precedente giudizio di parificazione, *«nella giurisprudenza costituzionale è costantemente posto in risalto il vincolo finalistico tra l'indefettibile attività di rendicontazione e il circuito democratico rappresentativo. Difatti, «sia la mancata approvazione dei bilanci sia l'incuria del loro squilibrio strutturale interrompono – in virtù di una presunzione assoluta – il legame fiduciario che caratterizza il mandato elettorale e la rappresentanza democratica degli eletti» (Corte costituzionale, sentenza n. 18 del 2019, § 5.3. del considerato in diritto), in quanto «il bilancio è un “bene pubblico” nel senso che è funzionale a sintetizzare e rendere certe le scelte dell'ente territoriale, sia in ordine all'acquisizione delle entrate, sia alla individuazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche, onere inderogabile per chi è chiamato ad amministrare una determinata collettività ed a sottoporsi al giudizio finale afferente al confronto tra il programmato ed il realizzato» (Corte costituzionale, sentenza n. 184 del 2016, § 3 del considerato in diritto)»⁹.*

Inoltre, nella prospettiva della finanza pubblica allargata e del contesto dei vincoli nazionali e europei, appare evidente come la rappresentazione degli esiti della gestione sia significativa non solo per il singolo ente, ma per l'intero sistema in cui il medesimo è inserito, consentendo sia la verifica dell'effettivo apporto fornito al raggiungimento degli obiettivi di

⁸ Fattore la cui valenza è stata ribadita, con riferimento alle funzioni di controllo previste sui documenti programmatici e consuntivi degli enti locali, anche dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con le deliberazioni 11 giugno 2019, n. 12/INPR e 24 luglio 2019, n. 19/INPR.

⁹ Si veda il paragrafo 1.1. del capitolo 1, intitolato *“Considerazioni introduttive sul giudizio di parificazione concernente l'esercizio finanziario 2020: la presentazione del Rendiconto generale quale momento di realizzazione di interessi costituzionalmente rilevanti”*, all'interno della Relazione approvata con deliberazione n. 2/2022/PARI.

carattere economico-finanziario, che l'acquisizione di dati funzionali all'elaborazione di nuove previsioni e manovre di bilancio.

Il rendiconto, infatti, «costituisce il momento di sintesi in cui devono trovare adeguata rappresentazione gli elementi descrittivi fondamentali che consentano di riscontrare, a livello del singolo ente, il perseguimento dell'equilibrio di bilancio e della sostenibilità del debito, idonei a comporre, in maniera unitaria, il quadro degli interessi finanziari di rilievo nazionale e di carattere eurounitario (artt. 81 e 97 Cost.; legge 24 dicembre 2012, n. 243, Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio).

Il bilancio consuntivo predisposto a livello regionale, dunque, insieme a quelli da redigersi da parte del complesso delle amministrazioni pubbliche, verso cui trovano applicazione le disposizioni in materia di finanza pubblica e la conseguente condivisione delle responsabilità per gli obiettivi definiti con cadenza annuale (art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), determinano la base per la «costruzione dei dati nazionali utili alla programmazione finanziaria dello Stato, alla verifica dell'osservanza degli impegni assunti a livello nazionale ed europeo, alla determinazione delle conseguenti manovre di bilancio» (Corte costituzionale, sentenza n. 250 del 2020, § 3.3.1. del considerato in diritto)¹⁰.

Tutto ciò postula, evidentemente, che i conti pubblici e i saldi espressi all'interno dei suddetti documenti consuntivi siano affidabili, veritieri e formulati nel pieno rispetto dei principi contabili, risultando viceversa inficiata la capacità degli stessi di attestare le reali condizioni economiche e finanziarie degli enti cui si riferiscono.

Pertanto, «atteso il rango degli interessi coinvolti – e, specialmente, la pretesa che gli andamenti di finanza pubblica riflettano la situazione di saldi espressi sul presupposto della serietà – si manifesta con evidenza la necessità che la rappresentazione contabile si svolga in piena adesione ai postulati della veridicità, attendibilità e correttezza (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato n. 4/1, principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, § 1), alla cui definizione contribuiscono, nel loro insieme, le disposizioni normative poste dall'armonizzazione contabile, con la conseguenza che «gli scostamenti dai principi del d.lgs. n. 118 del 2011 in tema di armonizzazione dei conti pubblici non costituiscono solamente un vizio formale dell'esposizione contabile, ma risultano strumentali ad una manovra elusiva della salvaguardia degli equilibri del bilancio regionale presidiati dall'art. 81 Cost.» (Corte costituzionale, sentenza n. 279 del 2016, § 3 del considerato in diritto).

¹⁰ Si veda il paragrafo citato alla precedente nota n. 6.

In definitiva, secondo i più recenti indirizzi giurisprudenziali, l'esame complessivo dei parametri costituzionali vigenti in subiecta materia consente di chiarire che il rendiconto della gestione, indipendentemente dalla compilazione e redazione dei complessi allegati al bilancio, previsti dal d.lgs. n. 118 del 2011, «deve contenere, in coerenza con le risultanze di detti allegati, tre elementi fondamentali: a) il risultato di amministrazione espresso secondo l'art. 42 del decreto in questione; b) il risultato della gestione annuale inerente al rendiconto; c) lo stato dell'indebitamento e delle eventuali passività dell'ente applicate agli esercizi futuri» (Corte costituzionale, sentenza n. 49 del 2018, § 3 del considerato in diritto)»¹¹.

1.2. Aggiornamenti in materia di misure emergenziali a sostegno dell'economia e della finanza regionali.

Gli effetti della crisi pandemica esplosa nel 2020 si sono protratti, sebbene con minore intensità e in un quadro di progressiva ripresa dell'economia, anche nell'esercizio 2021.

È quindi proseguita, anche in tale periodo, sia a livello statale che regionale, l'adozione di interventi e misure volti a sostenere e rafforzare l'azione delle pubbliche amministrazioni, salvaguardare gli equilibri di bilancio e favorire, più in generale, il rilancio dell'intero sistema economico.

Prendendo in esame le principali misure introdotte in questa direzione si osserva quanto segue.

Anzitutto, per quanto concerne il sostegno della finanza regionale, in attuazione dell'accordo sottoscritto in data 5 novembre 2020 tra il Governo e le autonomie speciali, la legge 30 dicembre 2020 n.178, all'articolo 1, comma 805, ha quantificato in 100 milioni di euro il ristoro della perdita di gettito delle regioni a statuto speciale connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza COVID-19 per l'anno 2021, prevedendo una pari riduzione del contributo alla finanza.

In particolare, per la Sicilia ciò ha comportato una prima riduzione del contributo alla finanza pubblica per l'anno 2021 di 30 milioni di euro.

Successivamente, con il decreto-legge n. 41 del 2021, è stato stabilito (art. 23, comma 2, come modificato dall'art. 57, comma 1, del decreto legge 73 del 2021) un incremento di 260 milioni di euro per l'anno 2021 delle risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni delle

¹¹ Si veda, ancora, il paragrafo citato alla precedente nota n. 6.

Regioni e delle Province autonome (istituito dall'articolo 111, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020) destinato a compensare la perdita di entrate tributarie connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a favore delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Anche in questo caso il ristoro delle minori entrate è stato attuato mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica dovuto da ciascun ente, nella misura indicata nella tabella inserita nel testo di legge.

Nello specifico, la Regione Siciliana ha beneficiato di una riduzione del proprio apporto alla finanza pubblica pari a 63 milioni di euro.

Pertanto, come indicato nella Relazione al rendiconto, *«La riduzione complessiva del contributo alla finanza pubblica per l'anno 2021 per la Sicilia è stata [...] pari a -93 milioni di euro e la rideterminazione del concorso alla finanza pubblica, per l'anno 2021, per la Regione Siciliana si è attestata in complessivi 908 milioni di euro»* (cfr. Relazione al rendiconto, pag. 19).

Sul fronte dell'ordinamento contabile¹², il comma 787 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”* ha modificato l'art. 50 del d.lgs. n. 118 del 2011, introducendo la possibilità di approvare la legge di assestamento, nelle more della conclusione del giudizio di parifica del rendiconto da parte della Corte dei conti, anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla Giunta.

La stessa disposizione ha stabilito, inoltre, la possibilità di destinare le somme ricevute in caso di estinzione anticipata di uno strumento finanziario derivato al ripiano del disavanzo 2020 e 2021 correlato all'emergenza COVID-19.

Inoltre, sempre in virtù del protrarsi del contesto epidemiologico, l'art. 26 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 27 aprile 2022, n. 34, ha disposto la proroga al 30 settembre 2022 del termine per la presentazione del rendiconto per l'esercizio 2021, stabilendo che *«i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così differiti, per l'anno 2022:*

¹² Sebbene la fattispecie non riguardi la Regione siciliana, che versa come noto in disavanzo, si rappresenta per mera completezza che l'art. 30, comma 2-bis, del decreto-legge. 41 del 2021 ha esteso all'anno 2021 la possibilità per le regioni e gli enti locali di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza epidemiologica in corso, in deroga alle disposizioni vigenti.

a) il rendiconto relativo all'anno 2021 è approvato da parte del Consiglio entro il 30 settembre 2022, con preventiva approvazione da parte della Giunta entro il 30 giugno 2022;

b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2021 è approvato entro il 30 novembre 2022».

Come già detto, rispetto ai suddetti termini la Regione versa in una condizione di tardività, avendo la Giunta provveduto ad approvare il rendiconto solo nell'esercizio 2023.

In tema, un'altra misura di sostegno è stata adottata con il decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", con riferimento all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione da parte delle regioni e province autonome che si trovino in disavanzo di amministrazione.

L'articolo 56, comma 2, del citato decreto consente infatti ai suddetti enti, per l'anno 2021, di utilizzare le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione, secondo la disciplina prevista dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 145 del 2018, ma senza l'obbligo di scorporare dal disavanzo la quota minima obbligatoria accantonata per il fondo anticipazioni di liquidità.

Nella sostanza la norma amplia la capacità di spesa delle regioni e delle province autonome, di un importo pari alle quote del Fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione.

La Regione siciliana ha potuto, quindi, nel corso 2021, beneficiare di tale maggiore disponibilità finanziaria.

Va considerata, ancora, in ordine al computo del Fondo crediti di dubbia esigibilità, la facoltà accordata dall'art. 107-bis del decreto-legge n. 18 del 2020, come modificato dall'art. 30-bis del decreto-legge n. 41 del 2021, in base alla quale, «A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021».

Sul punto, la Relazione al rendiconto specifica che «L'Amministrazione non si è avvalsa della facoltà prevista dal comma 1, dell'art. 107bis del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020 e s.m.i., che prevedeva la facoltà dell'Ente di calcolare la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021».

Quanto alla liquidità per il pagamento dei debiti commerciali, si rammenta che l'articolo 21 del decreto-legge n. 73 del 2021 ha rifinanziato il Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali (istituito dall'art. 115 del d.l. n. 34 del 2020) con 1 miliardo di euro per il 2021 destinando l'incremento alla Sezione diretta ad assicurare liquidità agli enti locali e alle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari¹³.

Al pari di quanto avvenuto nel 2020, nell'esercizio 2021 la Regione non ha fatto ricorso a tale istituto.

Relativamente alle risorse finanziarie per l'espletamento del servizio sanitario regionale, si segnala che la citata legge 30 dicembre 2020, n. 178¹⁴, ha previsto ulteriori risorse aggiuntive ad incremento del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario corrente per l'anno 2021, assegnando alla Regione siciliana risorse pari a complessivi euro 16.725.461,00 e articolate come segue:

- euro 5.707.544,00, da destinare per le medesime finalità di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (articolo 1, comma 416);

- euro 8.161.421,00 da destinare per l'attuazione del medesimo articolo citato al punto precedente (articolo 1, comma 464);

¹³ L'art. 73, comma 1, del citato decreto-legge n. 73 del 2021 stabilisce che «La dotazione del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", di cui all'articolo 115 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021. L'incremento è attribuito alla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77».

¹⁴ Nel precedente giudizio di parificazione è stato puntualizzato che l'articolo 1, comma 413 della Legge 30 dicembre 2020, n.178 ha previsto ulteriori risorse aggiuntive ad incremento del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario corrente per l'anno 2020 per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, assegnando alla Regione Siciliana risorse per euro 3.273.242,00.

Tali somme «sono state iscritte in bilancio nell'esercizio finanziario 2021 nei capitoli 7769 e 413401, ma distribuite e contabilizzate dalle aziende del SSR nei bilanci d'esercizio 2020» (cfr. Relazione sul rendiconto della Regione siciliana esercizio 2020, approvata con deliberazione n. 2/2022/PARI, Vol. I, pag. 77). La variazione di bilancio necessaria per accertare detto importo in entrata è stata effettuata con DD del Ragioniere Generale della Regione n. 1123 del 2 agosto 2021.

Inoltre, con il Decreto- Legge 22 marzo 2021, n.41 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 all'articolo 24, comma 1, sono state previste risorse aggiuntive, pari a 1000 milioni di euro, quale concorso a titolo definitivo al rimborso delle spese sostenute dalle Regioni e Province autonome nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri beni sanitari inerenti l'emergenza, che per la Regione Sicilia ammontano ad euro 24.413.037,00 (Intesa 98/2021 CSR- DM 16 luglio 2021).

Ai sensi del comma 3 le somme acquisite dalle Regioni e Province autonome a valere sul fondo di cui al comma 1 concorrono alla valutazione dell'equilibrio finanziario per l'anno 2020 dei rispettivi servizi sanitari.

Pertanto, le somme in argomento sono state iscritte in bilancio nell'esercizio finanziario 2021 nei capitoli 7907 e 413418 ma contabilizzate dalle aziende del SSR nell'esercizio 2020.

- euro 2.040.355,00 per le finalità di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (articolo 1, comma 468);

- euro 816.142,00 da destinare per l'attuazione del medesimo articolo citato al punto precedente (articolo 1, comma 469).

Inoltre:

- l'articolo 20, comma 2, lettera c), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, rubricato "*Vaccini e farmaci*" (Allegato B- bis), ha assegnato alla Regione siciliana complessivi euro 28.156.902,00;

- l'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, rubricato "*Alberghi sanitari per l'emergenza da COVID-19*", che ha prorogato le disposizioni di cui all'art 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, autorizzando per l'anno 2021, l'ulteriore spesa di 51,6 milioni di euro, ha assegnato alla Regione Sicilia complessivi euro 4.211.293,00.

Ancora, il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 "*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute i servizi territoriali*", ha previsto ulteriori risorse aggiuntive ad incremento del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario corrente per l'anno 2021 per complessivi euro 60.134.000,00 assegnando alla Regione siciliana la somma complessiva di euro 3.859.008,00 così distinta:

- euro 1.301.872,00 per le finalità del comma 5 dell'articolo 27 "*Esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex COVID*" (Tabella B);

- euro 652.914,00 per le finalità dei commi 1 e 2 dell'articolo 33 "*Servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza e Reclutamento straordinario psicologi*" (Tabella C);

- euro 1.626.734,00 per le finalità dei commi 3 e 5 dell'articolo 33 "*Servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza e Reclutamento straordinario psicologi*" (Tabella D);

- euro 277.488,00 per le finalità dei commi 1 e 2 dell'articolo 50 "*Interventi urgenti per la vigilanza e la sicurezza sui luoghi di lavoro*" (Tabella art. 50).

L'art. 29 del predetto decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ha previsto, poi, un contributo per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato al completamento dei processi di riorganizzazione della rete dei laboratori.

Con il Decreto del Ministero della Salute del 30 dicembre 2021 sono state ripartite le risorse di cui alla richiamata disposizione, dirette a favorire il completamento dei processi di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell'adeguamento agli standard organizzativi e di personale ai processi di incremento dell'efficienza, garantendo la soglia minima di 200.000 esami di laboratorio, o di 5.000 campioni analizzati con tecnologia NGS, assegnando alla Regione Sicilia una quota complessiva di euro 13.871.618,00 di cui euro 9.247.745,00 per l'anno 2021 ed euro 4.623.873,00 per l'anno 2022 (come da allegato 1 parte integrante dell'art.5 del Decreto del Ministero della Salute del 30 dicembre 2021).

Relativamente alle risorse da indirizzare agli operatori economici si rammenta che il più volte menzionato decreto-legge n. 41 del 2021:

- ha rifinanziato (art. 29) il Fondo istituito dal comma 1 dell'art. 200 del decreto-legge n. 34 del 2020 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare le imprese di trasporto pubblico locale e trasporto ferroviario regionale, elencate nel comma 2 dello stesso art. 200, per la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio, con ulteriori 800 milioni di euro per l'anno 2021, delle misure a copertura della riduzione dei ricavi delle imprese di trasporto pubblico locale, in ragione della pandemia di Covid-19;

- ha previsto (art. 26) per l'anno 2021, l'istituzione nello stato di previsione del MEF di un Fondo di 200 milioni di euro da ripartire tra le Regioni e da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati. Con il Decreto MEF - RGS - Prot. 250960 del 20.09.2021 è stato autorizzato in favore della Regione siciliana l'impegno ed il pagamento dell'importo complessivo di euro 24.582.000,00, da destinare alle finalità di cui al Fondo di cui all'art. 26, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 2021, con la seguente ripartizione:

1. Risorse sostegno categorie economiche (incluse attività commerciali o di ristorazione nei centri storici e settore dei matrimoni e degli eventi privati): euro 14.460.000,00;

2. Risorse sostegno imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti: euro 1.446.000,00;
3. Rifinanziamento risorse per sostegno categorie economiche: euro 7.230.000,00;
4. Interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici: euro 1.446.000,00.

1.3. I principali strumenti di programmazione della Regione siciliana: il Documento di Economia e Finanza Regionale, la legge di stabilità regionale, la legge di approvazione del bilancio di previsione e le successive leggi di variazione.

Come è noto, nel sistema contabile e finanziario regionale, il processo di elaborazione programmatica prende avvio con il Documento di Economia e Finanza Regionale.

Ai sensi dell'art. 36, comma 3, del d.lgs. n. 118 del 2011, infatti, «[L]e regioni ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine adottano ogni anno il bilancio di previsione finanziario, le cui previsioni, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, sono elaborate sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel documento di economia e finanza regionale (DEFR), predisposto secondo le modalità previste dal principio contabile applicato della programmazione allegato al presente decreto. Il DEFR è approvato con una delibera del consiglio regionale».

Coerentemente con tale disposto normativo, il paragrafo 4.1 dell'allegato 4/1 al medesimo decreto legislativo riserva al suddetto strumento la posizione iniziale nell'elencazione, declinata in ordine logico e cronologico, degli strumenti della programmazione regionale, prevedendo che «*Gli strumenti di programmazione delle regioni sono i seguenti:*

a) entro il 30 giugno di ciascun anno la Giunta regionale presenta al Consiglio il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) per le conseguenti deliberazioni;

b) la Nota di aggiornamento del DEFR, da presentare al Consiglio entro 30 giorni dalla presentazione della Nota di aggiornamento del DEF nazionale per le conseguenti deliberazioni e comunque non oltre la data di presentazione sul disegno di legge di bilancio;

[...]».

Si tratta, dunque, di un atto di natura generale e programmatica che, ponendosi alla base del ciclo di programmazione regionale, definisce, con un orizzonte di medio termine,

gli obiettivi della manovra di bilancio regionale a supporto del processo di formazione dei documenti contabili previsionali, con finalità di rappresentazione del quadro di riferimento per la definizione dei programmi da realizzare all'interno delle singole missioni e delle correlate risorse disponibili, di orientamento delle successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta, nonché di presupposto dell'attività di controllo strategico (§ 5.2.).

I contenuti e le finalità del documento in esame sono dettagliatamente illustrati dai paragrafi 5.2 e 5.3 del menzionato allegato 4/1 al d.lgs. n. 118 del 2011¹⁵.

Con riferimento al triennio 2021-2023, la Regione ha proceduto all'approvazione del Documento di Economia e Finanza (DEFR) con la Deliberazione di Giunta n. 281 del 1° luglio 2020, mentre la relativa Nota di aggiornamento (NaDEFR) è stata approvata con la Deliberazione di Giunta n. 497 del 5 novembre 2020.

¹⁵ Quanto alle finalità, il paragrafo 5.2 dispone che «Il DEFR definisce gli obiettivi della manovra di bilancio regionale, ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione.

I procedimenti di formazione dei documenti contabili previsionali dell'ente devono necessariamente partire dal DEFR e fare riferimento agli indirizzi generali definiti all'inizio della legislatura regionale.

Il DEFR ha le seguenti finalità:

- rappresentare il quadro di riferimento per la definizione dei programmi da realizzare all'interno delle singole missioni e per la definizione delle risorse disponibili per il finanziamento degli stessi;
- orientare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi all'interno delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione».

Quanto ai contenuti, il paragrafo 5.3 stabilisce che «Il DEFR contiene le linee programmatiche dell'azione di governo regionale per il periodo compreso nel bilancio di previsione, necessarie per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo della Regione.

Ogni Regione definisce i contenuti del DEFR, che dovrà comunque contenere almeno quanto segue:

- le politiche da adottare
- gli obiettivi della manovra di bilancio, tenendo conto degli obiettivi di finanza pubblica,
- il quadro finanziario unitario di tutte le risorse disponibili per il perseguimento degli obiettivi della programmazione unitaria, esplicitandone gli strumenti attuativi per il periodo di riferimento,
- gli indirizzi agli enti strumentali ed alle società controllate e partecipate.

La prima sezione comprende:

- il quadro sintetico del contesto economico e finanziario di riferimento,
- la descrizione degli obiettivi strategici con particolare riferimento agli obiettivi e gli strumenti di politica regionale in campo economico, sociale e territoriale, anche trasversali, articolati secondo la programmazione autonoma delle singole Regioni evidenziando, laddove presenti, gli interventi che impattano sugli enti locali.

La seconda sezione comprende l'analisi sulla situazione finanziaria della Regione ed, in particolare, contiene:

- la costruzione del quadro tendenziale di finanza pubblica della Regione e degli Enti regionali sulla base delle risultanze dell'esercizio precedente;
- la manovra correttiva;
- l'indicazione dell'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, accompagnata anche da un'indicazione di massima delle misure attraverso le quali si prevede di raggiungere i predetti obiettivi;
- gli obiettivi programmatici pluriennali di riduzione del debito, tenendo conto della speciale disciplina relativa al debito pregresso già autorizzato e non contratto secondo la disciplina vigente fino all'entrata in vigore della L. Costituzionale 1/2012 e della relativa legge attuativa, nonché del rientro dell'eventuale nuovo disavanzo.

I contenuti finanziari del DEFR e della Nota di aggiornamento al documento strategico di programmazione, sono condizionati all'avanzamento dell'attuazione del federalismo fiscale e definiti a seguito del parere che la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, di cui all'art. 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, elabora sulle linee guida per la ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica inseriti nel DEF (e nella nota di aggiornamento del DEF) e sulle regole previste per il singolo ente in ragione della categoria di appartenenza trasmesse al governo. In caso di mancata attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42, i documenti di programmazione regionali limitano la loro portata ad un contenuto meramente programmatico e orientato a obiettivi non finanziari, e la nota di aggiornamento al DEFR è presentata contestualmente al disegno della legge di bilancio».

Detti atti risultano entrambi incentrati sugli effetti determinati dalla crisi pandemica sul contesto socio-economico regionale, anche alla luce delle peculiarità di quest'ultimo rispetto a quello nazionale e delle altre regioni del sud Italia (tra le quali, in primo luogo, quella afferente alla condizione di insularità), nonché sulle possibili leve da utilizzare per favorire la ripresa del sistema economico¹⁶.

In tale prospettiva di analisi, sia il DEFR che la relativa Nota di aggiornamento, premettono, da un lato, come le stime e le proiezioni in essi esposte risentano di un quadro macroeconomico altamente variabile e caratterizzato da forti incertezze di fondo, dovute all'impossibilità di prevedere l'evolversi della situazione pandemica e delle connesse misure di contrasto, ed evidenziano, dall'altro, le notevoli difficoltà legate ad una crisi giunta «quando ancora non erano stati superati gli effetti della crisi economica del 2010-12» (cfr. DEFR 2021-2023, pag. 5)¹⁷.

Ciò posto, in ordine alle principali variabili macroeconomiche e finanziarie vengono tracciati gli scenari di seguito sinteticamente esposti.

Con riferimento al PIL regionale¹⁸, i documenti rappresentano, per l'esercizio 2020, un andamento *tendenziale* caratterizzato da una flessione inferiore rispetto a quella nazionale (con una diminuzione indicata in misura pari al -7,8% nel DEFR e al -8,0% nella NaDEFR contro il -8,0% e il -9,0% stimati per l'Italia rispettivamente dal DEF e dalla NaDEF) e ciò in ragione della diversa morfologia del tessuto economico siciliano, posto che «la sospensione ha colpito attività della manifattura, meno presenti in Sicilia rispetto al resto del paese» (cfr. NaDEFR 2021-2023, pag. 30) e prospettano, simmetricamente, per il 2021, un percorso di recupero dell'economia siciliana meno intenso di quello dell'economia nazionale (pari al 3,4% secondo il DEFR e al 5% secondo la NaDEFR contro il 4,7% e il 5,1% stimati per l'Italia rispettivamente dal DEF e dalla NaDEF), come esposto nella tabella sottostante.

Tabella 1.1 – Andamento tendenziale del PIL Sicilia

¹⁶ Riguardo alla condizione di insularità, la NaDEFR riporta, in una apposita appendice, un approfondimento dedicato alla «Stima dei costi dell'insularità per la Sicilia» secondo cui, in sintesi, in base ad un primo criterio, il costo dell'insularità per la Sicilia sarebbe pari a «6,54 miliardi di euro pari al 7,4 per cento del PIL regionale (a valori correnti dell'anno 2018)», mentre, in base ad una seconda impostazione, formulata in termini controfattuali, «l'effetto positivo di una riduzione tale da equiparare i costi di trasporto della Sicilia a quelli medi del Mezzogiorno continentale determina un aumento di PIL complessivo regionale (2018) pari al 6,8 per cento, quantificabile in circa 6,04 miliardi di euro» (cfr. NaDEFR 2021-2023, pag. 130).

¹⁷ Il DEFR 2021-2023 rammenta come l'economia siciliana «già prima dello shock prodotto dalla pandemia da Covid-19, registrava [...] difficoltà di recupero della caduta del PIL subita fra il 2008 e i 2014 (-14,9%), che le più recenti serie dei conti regionali, rilasciate da Istat a maggio 2020, hanno confermato» (cfr. DEFR 2021-2023, pag. 32). Più precisamente, alla luce dei dati esaminati, tra il 2014 il 2019, il recupero di prodotto sarebbe pari ad un solo punto percentuale, contro il 2,8% del Mezzogiorno e il 4,8% dell'Italia (cfr. DEFR 2021-2023, pag. 32).

¹⁸ Si fa qui riferimento al PIL reale.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
STIME NaDEFER	-0,3	0,2	-8,0	5,0	3,5	2,3
STIME DEFER	-0,3	0,1	-7,8	3,4	1,0	0,3
differenziale	0,0	0,1	-0,2	1,6	2,5	2,0

Fonte: Nota di aggiornamento al DEFER – variazioni percentuali annali a prezzi costanti

Per gli anni successivi al 2021 (ossia il 2022 e il 2023) la NaDEFER stima, senza addurre particolari argomentazioni, percentuali di crescita tendenziali addirittura superiori a quelle nazionali (vale a dire il 3,5% nel 2022 e il 3% nel 2023 contro il 3% e l'1,8% calcolati dalla NADEF per l'economia nazionale)¹⁹.

Sul piano *programmatico* (che incorpora l'impatto delle misure e degli interventi adottati sia a livello nazionale che regionale), la crescita del PIL regionale è invece stimata in misura pari al 6,8% nel 2021, al 3,4% nel 2022 e al 2,1% nel 2023, a fronte di tassi pari al 6,0% nel 2021, al 3,8% nel 2022 e al 2,5 per cento nel 2023 previste dalla NaDEF per il PIL nazionale.

Tabella 1.2 – Previsioni di crescita del PIL Sicilia

	2020	2021	2022	2023
PIL SICILIA A PREZZI COSTANTI (TENDENZIALE)	-8,0	5,0	3,5	2,3
PIL SICILIA A PREZZI COSTANTI (PROGRAMMATICO)	-8,0	6,8	3,4	2,1
DEFLATORE DEL PIL (DA DEF NAZIONALE)	1,1	0,8	1,3	1,2
PIL SICILIA A PREZZI CORRENTI (PROGRAMMATICO)	-6,9	7,6	4,7	3,3
PIL VALORE NOMINALE	83.675	90.057	94.262	97.410

Fonte: Nota di aggiornamento al DEFER – valori percentuali e in milioni di euro

In ordine alla quantificazione del “rimbalzo” previsto per il 2021 (6,8%)²⁰ in misura superiore a quello stimato per lo Stato dalla NaDEF (6,0%), la Nota di aggiornamento al DEFER non contiene, invero, delucidazioni o chiarimenti metodologici esaustivi, limitandosi a richiamare gli esiti dell'elaborazione effettuata con il Modello Multisetoriale.

Sul punto, va detto che un maggiore corredo informativo sarebbe stato opportuno, trattandosi di una posizione non solo sostanzialmente diversa da quella inizialmente sostenuta nel DEFER (che si esprimeva in termini di «*maggior tenuità del rimbalzo previsto per*

¹⁹ Va considerato che, oltre tutto, le previsioni della NADEF per l'economia nazionale, relative agli esercizi 2022 e 2023, sono state ritenute ottimistiche dall'Ufficio parlamentare di bilancio il quale, all'interno della Nota esplicativa annessa alla lettera di validazione del Quadro macroeconomico tendenziale della Nota di aggiornamento del DEF 2020, ha specificato che «Con riferimento al biennio 2022-2023, che non è oggetto di validazione da parte dell'UPB, la previsione tendenziale sul PIL (pari rispettivamente a 3,0 per cento e 1,8 per cento) appare ottimistica, collocandosi oltre il limite superiore dell'intervallo di validazione nel 2022 (per oltre mezzo punto percentuale), per poi ritornare appena al di sotto l'anno successivo. Tale risultato deriva da un forte contributo della domanda interna, sia per gli investimenti sia per i consumi. Il tasso di crescita del PIL dell'Italia proiettato al termine dell'orizzonte di previsione appare più elevato delle stime delle principali istituzioni sulla crescita potenziale».

²⁰ È il caso di evidenziare che il DEFER 2022-2024 ha rideterminato tale tasso in misura pari al 6,2%. Al riguardo, si rimanda alla successiva nota n. 19.

il prossimo anno»²¹), ma anche disallineata dalla tendenza storica della variazione del PIL reale della Regione (costantemente inferiore a quella nazionale)²² e, peraltro, neppure attribuibile all'entità del calo pregresso (atteso che, nel caso di specie, tale contrazione risulta più elevata per l'economia nazionale rispetto a quella regionale)²³.

Oltre alle proiezioni di cui sopra, il Documento aggiornato offre, altresì, uno scenario prudenziale basato sull'ipotesi «di prolungata seconda ondata di contagio epidemico e conseguente sospensione o riduzione di attività per molte imprese» (cfr. NaDEFr 2021-2023, pag. 38) contemplante una maggiore flessione nell'anno in corso (-9,5%) e una ripresa più lenta del "PIL tendenziale" nel successivo periodo.

Tabella 1.3 – Previsioni di crescita del PIL Sicilia (ipotesi di rischio)

	2020	2021	2022	2023
PIL SICILIA A PREZZI COSTANTI (TENDENZIALE)	-9,5	1,7	7,0	2,8
PIL SICILIA A PREZZI COSTANTI (PROGRAMMATICO)	-9,5	3,5	6,9	2,6
DEFLATORE DEL PIL (DA DEF NAZIONALE)	1,1	0,8	1,3	1,2
PIL SICILIA A PREZZI CORRENTI (PROGRAMMATICO)	-8,4	4,3	8,2	3,8
PIL VALORE NOMINALE	83.327	85.889	92.906	96.473

Fonte: Nota di aggiornamento al DEFr – valori percentuali e in milioni di euro

²¹ «In termini di effetti economici della crisi per il 2020 a fronte di un -8% di PIL a livello statale in Sicilia la perdita risulta di poco inferiore (-7,8%), anche se tale dato non deve risultare confortante sia per la maggior tenuità del rimbalzo previsto per il prossimo anno +3,4% contro il più consistente 4,7% dell'economia nazionale, ma soprattutto poiché di aggiunge alle perdite dal 2008 (quasi un -15%)» (cfr. DEFr 2021-2023, pag. 5).

²² Come risulta dal seguente prospetto:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	VAR. % CUMUL. 2008-2014	VAR. % CUMUL. 2015-2019
SICILIA	-1,70	-4,40	-0,40	-1,70	-2,40	-2,30	-2,50	0,70	0,30	0,50	-0,30	-0,30	-15,40	0,90
MEZZOGIORNO	-1,80	-4,80	-0,60	0,70	-2,10	-2,70	-0,80	1,40	0,20	0,80	0,30	-0,20	-13,50	2,50
ITALIA	-1,10	-5,50	1,70	0,60	-2,80	-1,70	0,10	0,90	1,10	1,70	0,80	0,20	-8,70	4,70
SCOSTAMENTO ITALIA-SICILIA	-0,60	1,10	-2,10	-2,30	0,40	-0,60	-2,60	-0,20	-0,80	-1,20	-1,10	-0,50	-6,70	-3,80
SCOSTAMENTO SICILIA-MEZZOGIORNO	0,10	0,40	0,20	-1,00	-0,30	0,40	-1,70	-0,70	0,10	-0,30	-0,60	-0,10	-1,90	-1,60

Fonte: Sezione di controllo per la Regione siciliana (del. n. 10/2020/AUD) - valori percentuali

²³ Una notazione simile è stata espressa anche dal Servizio Bilancio dell'ARS nel Documento 3-2021, contenente la Nota di lettura del DEFr 2022-2024, dove, con riferimento alla previsione, per il 2021, di un tasso di crescita nel quadro programmatico pari al 6,2% (rispetto al 6,0% statale) ha osservato: «Le previsioni elaborate dal Governo stimano per la Sicilia un incremento del Pil superiore a quello nazionale per l'intero arco temporale considerato nei documenti programmatici (2022-2024). Tali stime si confrontano con la serie storica della variazione del Pil a prezzi costanti della Regione che, invece, ha mostrato sempre un dato inferiore rispetto a quello nazionale (cfr. tabella 1). Il profilo di crescita programmatico è stato ottenuto tenendo conto degli effetti della spesa per investimenti e per consumi della pubblica amministrazione, come rappresentata nella tabella 11. A questo proposito, occorre evidenziare come la carenza di una nota metodologica a corredo delle previsioni di crescita del Pil programmatico, sostenuta attraverso l'iniezione nel circuito economico delle risorse provenienti dai cicli della programmazione comunitaria e nazionale, non consenta di apprezzare, nel complesso, le modalità di determinazione delle suddette stime nel triennio di riferimento» (cfr. Servizio Bilancio ARS, Documento 3-2021, pag. 7).

Nell'ambito del quadro programmatico, tra le misure finalizzate al sostegno e al rilancio dell'economia²⁴, un particolare risalto viene dedicato alle risorse derivanti dalla riprogrammazione dei Fondi extraregionali (da cui, infatti, è tratta ampia parte delle coperture impiegate dalla legge di stabilità regionale n. 9 del 2020)²⁵ e al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Queste ultime tipologie di fonti rappresentano, al medesimo tempo, le risorse che dovrebbero consentire, invertendo la tendenza declinante degli ultimi anni, di riqualificare e incrementare l'attività di investimento orientandola, con finalità anticiclica, «*verso obiettivi qualitativi di valenza strategica*» (cfr. NaDEFER 2021-2023, pag. 94).

Sotto quest'ultimo profilo, la Nota di aggiornamento espone la seguente articolazione della spesa di sviluppo «*rivista, rispetto al DEFER adottato in luglio, anche alla luce delle norme che la Regione ha predisposto con la Legge 12 maggio 2020, n. 9 [...] con il fine di promuovere azioni di aiuto all'economia, in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato [...] e produrre misure rafforzative delle politiche di contrasto dell'emergenza Covid-19*» (cfr. NaDEFER 2021-2023, pagg. 36 e 37).

Tabella 1.4. Spesa di sviluppo della Regione per gli anni 2020-2023

²⁴ La NaDEFER (alle pagg. 34-36) menziona anche i seguenti interventi: Zone Economiche Speciali (ZES), Fondo Sicilia previsto dall'art. 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, Fondo Centrale di Garanzia di cui all'azione 3.6.1 del PO FESR 2014-2020, Fondi strutturali.

²⁵ In ordine alla manovra attuata con la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 (legge di stabilità 2020-2022) la Nota di aggiornamento precisa che «*Sono stati così previsti interventi di sostegno per amministrazioni pubbliche, famiglie e imprese per un totale di 2,6 miliardi circa, in larga misura afferenti alla riprogrammazione delle risorse extra regionali*».

	TOTALE 2020-2023	2020	2021	2022	2023
PO FESR Sicilia 2014-2020					
IFL	2.904	726,1	726,1	726,1	726,1
Spesa corrente della P.A.	153	38,2	38,2	38,2	38,2
POC Sicilia 2014-2020					
IFL	1.551	310,3	620,5	465,4	155,1
Spesa corrente della P.A.	82	16,3	32,7	24,5	8,2
Patto per la Sicilia - FSC					
IFL	1.094	381,3	131,3	230,2	350,8
Spesa corrente della P.A.	8	3,3	2,1	2,7	0,0
Fondo Sviluppo e Coesione ante 2007					
IFL	504	491,5	7,2	3,5	1,4
Spesa corrente della P.A.	27	25,9	0,4	0,2	0,1
Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013					
IFL	162	75,5	55,8	30,5	0,0
Spesa corrente della P.A.	4	2,2	0,5	1,1	0,0
PAC Piano Giovani					
IFL					
Spesa corrente della P.A.	43	23,0	2,0	18,0	0,0
PAC Nuove Azioni e misure anticicliche					
IFL	65	59,5	5,3	0,1	0,0
Spesa corrente della P.A.	3	3,1	0,3	0,0	0,0
PSR Sicilia 2014-2020					
IFL	635	162,0	157,4	157,7	158,0
Spesa corrente della P.A.	605	154,4	150,0	150,3	150,6
PO FEAMP 2014-2020 (Sicilia)					
IFL	45	7,1	16,0	12,0	10,0
Spesa corrente della P.A.	4	0,3	1,1	1,1	1,0
PO FSE 2014-2020					
IFL	8	3,3	2,2	1,3	0,8
Spesa corrente della P.A.	464	201,7	113,8	98,7	50,2
Totale IFL	7.186	2.329	1.781	1.674	1.402
Totale spesa corrente della P.A.	1.404	474	344	337	248
Totale spese	8.589	2.803	2.125	2.011	1.650

Fonte: Nota di aggiornamento al DEFR – valori in milioni di euro

Le dinamiche dei flussi finanziari sono parimenti descritte nella prospettiva della situazione pandemica, evidenziando, in primo luogo, gli effetti negativi derivanti dalla perdita o dal differimento del gettito tributario conseguenti alle misure adottate per affrontare l'emergenza e rammentando come, proprio al fine di sopperire a tale decremento di entrate, alla Regione siciliana sia stata accordata, per il 2020, una riduzione del contributo alla finanza pubblica pari a 780 milioni euro²⁶.

Con segnato riguardo all'IRPEF e all'IVA, ripartite con il metodo del maturato, la Nota di aggiornamento precisa che, in ragione del meccanismo di attribuzione tramite acconti e conguagli e del connesso sfasamento temporale di circa un biennio per la determinazione degli importi spettanti, gli effetti negativi «saranno chiaramente percepibili nel calcolo delle spettanze per il 2022 e nella determinazione dei conguagli per il 2020».

Le previsioni tendenziali delle entrate (IRPEF, IVA, altre tipologie) sono ricavate «tenendo conto degli effetti negativi di gettito derivanti dall'emergenza economica da Coronavirus,

²⁶ Ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. c), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

effettuando le proiezioni, sulla base dati 2020, rispettivamente, con il PIL reale della NADEF del 5/10/2020 e con il PIL Sicilia del D.E.F.R. approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 281 dell'1 luglio 2020» come di seguito esposto.

Tabella 1.5. Previsioni tendenziali entrate per il periodo 2021-2023

NADEF per IVA e Irpef su stima MEF 2020 e impatto PIL reale 2022 e 2023		
Andamento programmatico entrate correnti di natura tributaria, esclusi Irpef e IVA, IRAP e Add. Reg. IRPEF e maggiorazioni - PIL reale nazionale		
2021	2022	2023
5,1	3,0	1,8
2.172	2.237	2.277
IVA netta maturata - PIL reale nazionale per 2022-2023		
2021	2022	2023
	-9,0	5,1
2.200	2.002	2.104
Irpef netta maturata - PIL reale nazionale per 2022-2023		
2021	2022	2023
	-9,0	5,1
5.797	5.275	5.544
NADEF per IVA e Irpef su stima MEF 2020 e impatto PIL reale 2022 e 2023		
Andamento programmatico entrate correnti di natura tributaria, esclusi Irpef e IVA, IRAP e Add. Reg. IRPEF e maggiorazioni - DEFR PIL Sicilia a prezzi correnti		
2021	2022	2023
3,8	2,2	1,7
2.204	2.253	2.291
IVA netta maturata - PIL reale nazionale per 2022-2023		
2021	2022	2023
	-9,0	5,1
2.200	2.002	2.104
Irpef netta maturata - PIL reale nazionale per 2022-2023		
2021	2022	2023
	-9,0	5,1
5.797	5.275	5.544

Fonte: Nota di aggiornamento al DEFR – valori in milioni di euro

Muovendo dalla cornice macroeconomica sopra delineata, la Regione ha varato la manovra per il triennio 2021-2023 approvando la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021. Legge di stabilità regionale” e la connessa legge regionale 15 aprile 2021, n. 10 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2021-2023”.

Entrambi tali atti riflettono, nei loro contenuti, non solo l’ineludibile esigenza di affrontare le perduranti conseguenze socio-economiche prodotte dalla citata crisi pandemica, ma anche l’innovativa necessità di rispettare gli obblighi di contenimento della spesa imposti dall’Accordo stipulato con lo Stato il 14 gennaio 2021 per il ripiano decennale del disavanzo ai sensi dell’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 158 del 2019²⁷.

²⁷ Per una corretta visione d’insieme, va osservato che, per l’esercizio 2021, se da un lato l’Accordo con lo Stato ha previsto una riduzione strutturale della spesa per un importo pari ad almeno 40 milioni di euro, dall’altro, la modifica apportata dal d.lgs. 18 gennaio 2021, n. 8 del 2021 all’art. 7, del d.lgs. n. 158 del 2019, ha tuttavia consentito alla Regione di evitare lo stanziamento di tutte le quote del disavanzo accertato con il rendiconto 2018 disponendo, in particolare, che «Per far fronte agli effetti negativi derivanti dall’epidemia da Covid-19, le quote di copertura del disavanzo accertato con l’approvazione del rendiconto

Il Piano di rientro dal disavanzo adottato in attuazione del predetto Accordo costituisce, infatti, un allegato del bilancio di previsione 2021-2023²⁸.

Rimandando, per una dettagliata analisi delle singole disposizioni della legge di stabilità, alla *“Relazione sulle tipologie delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi della Regione Siciliana approvate nell’anno 2021”*, approvata dalla Sezione di controllo per la Regione siciliana con la Deliberazione n. 225/2023/RQ del 31 luglio 2023, ci si limita, in questa sede, a evidenziare i seguenti principali profili.

La portata finanziaria complessiva della manovra, enucleabile dal prospetto allegato alla citata legge di stabilità n. 9 del 2021, esplicativo dei relativi effetti finanziari (art. 114), è pari, in termini di maggiori oneri e correlate coperture, a euro 996.302.084,01 per il 2021, euro 2.165.783.644,48 per il 2022 e euro 1.972.388.922,56 per il 2023.

Tabella 1.6. Effetti della manovra finanziaria per il triennio 2021-2023

EFFETTI DELLA MANOVRA FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2021-2023			
(importi in euro)			
OGGETTO	2021	2022	2023
A-RISORSE			
A1. MAGGIORI ENTRATE FINALI			
ARTICOLATO:			
Art. 3, c. 1 lett. c) - Riduzione spese e maggiori entrate per il patrimonio regionale - Cap. 2731	0,00	75.580,48	75.580,48
Art. 11 - Norme per lo svolgimento delle procedure concorsuali - Cap. 7858	0,00	0,00	0,00
Art. 30 - Misure per il contrasto del conferimento dei rifiuti nelle strade extraurbane - Cap. 7856	0,00	0,00	0,00
Art. 51 - Determinazione delle tariffe per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie - Cap. 7861	0,00	0,00	0,00

2018, da ripianare nell'esercizio 2021, sono rinviate, esclusivamente per tale annualità, all'anno successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto».

Nel rinviare alla competente sezione della presente relazione la trattazione della quantificazione delle quote di disavanzo da applicare nell'esercizio 2021, si fa qui osservare solamente che, avvalendosi della possibilità di ripiano di alcune quote del disavanzo su base decennale, la Regione avrebbe dovuto stanziare un ammontare complessivo di quote di disavanzo pari, quantomeno, a 421 milioni di euro circa.

È quindi evidente come, nell'esercizio 2021, il sacrificio di contenimento della spesa imposto dall'Accordo sia stato ampiamente superato dal beneficio del rinvio del recupero di tutte le quote di disavanzo afferenti al rendiconto 2018.

²⁸ Il punto 2 dell'Accordo Stato-Regione prevede che «Con specifico allegato alla legge di bilancio regionale è determinata annualmente la misura puntuale dei singoli interventi per il triennio successivo», mentre ai sensi del punto 3 del medesimo Accordo «Entro il 28 febbraio 2021, la Regione si impegna ad approvare il piano di rientro dal disavanzo in esecuzione del presente Accordo di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 158 del 2019, cui si applicano i principi contabili di cui ai paragrafi 9.2.25 e successivi dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011. La deliberazione dell'Assemblea Regionale Siciliana che approva il piano di rientro, oltre a quanto previsto dal richiamato paragrafo 9.2.25 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011, contiene quanto previsto ai punti 1 e 2. Il piano di rientro dal disavanzo costituisce allegato al bilancio di previsione della Regione per gli esercizi 2021/2023». L'art. 6 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 10 *“Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2021-2023”* dispone, al riguardo, che «Ai sensi del punto 3 dell'Accordo stipulato tra la Regione e lo Stato il 14 gennaio 2021, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, il Piano di rientro dal disavanzo costituisce allegato alla presente legge (allegato 18)».

Art. 70 - Contributi per la redazione degli strumenti territoriali e urbanistici- Istituzione fondo di rotazione per l'urbanistica - Cap. 7862	0,00	0,00	0,00
Art. 71 - Fondo di rotazione in favore dei comuni per gli interventi di demolizione - Cap. 7866	0,00	0,00	0,00
Art. 74 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 novembre 2020, n. 20 - Cap. 7857	0,00	0,00	0,00
Art. 89 - Fondo mutualistico regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione - Cap. 7863	0,00	0,00	0,00
TOTALE A1	0,00	75.580,48	75.580,48
A2. MINORI SPESE FINALI			
Tab. A - Fondo globale di parte corrente (minori oneri rispetto al fondo a legislazione vigente)	0,00	0,00	0,00
Tab. G - Quantificazione oneri leggi precedenti	0,00	0,00	0,00
ARTICOLATO:			
Art. 2, c. 1 - Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa - Cap. 473312 Fondo RIS turismo	826.074,98	1.223.961,11	0,00
Art. 2, c. 2 - Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa - Cap. 51163 Fondo Pensione	108.000.000,00	20.000.000,00	0,00
Art. 2, c. 3 - Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa - Cap. 212039 assegno di sostegno dipendenti enti reg.li in quiescenza	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Art. 2, c. 4 - Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa - Cap. 344127 personale enti reg.li liquidazione area transitoria ad esaurimento presso RESAIS	87.498,44	113.993,54	131.593,86
Art. 2, c. 5 - Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa - Cap. 313325 - 313728 - LSU ASU	1.075.092,64	0,00	0,00
Art. 2, c. 36 - Art. 10, c. 7 - Art. 13 - Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa - Norme in materia di personale - Cap. 215754 Fondo stabilizzazioni	25.418.290,43	25.418.290,43	25.418.290,43
Art. 3, c. 1 lett. a) - Riduzione spese e maggiori entrate per il patrimonio regionale - Cap. 108521	986.423,10	2.959.269,31	4.932.115,52
Art. 4, c. 7 - Disposizioni in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa - Cap. 146515 commissari usi civici	9.172,27	9.172,27	0,00
Art. 15, c. 1 - Utilizzo del personale in comando del Corpo di Vigilanza degli Enti Parco - Cap. 150001	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Art. 22, c. 4 - Disposizioni per il settore della forestazione - Cap. 215746 Fondo forestali	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Art. 24, c. 1 - Disposizioni in materia di associazionismo comunale - Cap. 191301	679.535,19	679.535,19	679.535,19
Art. 25, c. 1 - Riserve sul Fondo Autonomie Locali - Contributi straord. Comuni di Lampedusa, Linosa, Pozzallo, Augusta, Porto Empedocle e Siculiana - Cap. 191301	1.250.000,00	0,00	0,00
Art. 25, c. 2 - Riserve sul Fondo Autonomie Locali - Contributi straord. Comiso società di gestione aeroportuale Soaco s.p.a. - Cap. 191301	2.775.000,00	0,00	0,00
Art. 25, c. 6 - Riserve sul Fondo Autonomie Locali - Cap. 191301 - Contributi straord. comuni vari - 191301	5.000.000,00	0,00	0,00
Art. 25, c. 9 - Riserve sul Fondo Autonomie Locali - Contributi spese comunità alloggio disabili psichici - Cap. 191301	5.000.000,00	0,00	0,00
Art. 25, c. 10 - Riserve sul Fondo Autonomie Locali - Contributi comuni isole minori trasporto via mare- Cap. 191301	6.000.000,00	0,00	0,00
Art. 36 - Norme in materia di stabilizzazione e fuoriuscita personale A.S.U. - Cap. 191301	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Art. 41 - Progetti integrativi, migliorativi ed aggiuntivi a favore degli studenti con disabilità nelle scuole secondarie di secondo grado - Cap. 413374	1.000.000,00	0,00	0,00
Art. 47, c. 6 - Adozione e revisione di norme relative ad istruzione e diritto allo studio - Cap. 191301	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00

Art. 113, c. 1 - Risorse cap. 215772 - Fondo accantonamento per la reiscrizione dei residui perenti di parte corrente - fondi ordinari della Regione	10.000.000,00		
Art. 113, c. 1 - Risorse cap. 215774 - Fondo accantonamento per far fronte agli impegni assunti dalla Regione per la copertura graduale degli oneri del prestito contratto con lo stato ai sensi dell'accordo stipulato in data 31/07/2007, per l'approvazione del piano di rientro del settore sanità	50.000.000,00		
Art. 113, c. 1 - Risorse cap. 215782 - Fondo accantonamento per far fronte alla copertura dei debiti delle aziende sanitarie (gestione stralcio)	5.000.000,00		
Art. 113, c. 2 - Ripristino autorizzazioni di spesa- cap. 215774	0,00	127.848.927,90	127.848.927,90
Art. 113, c. 3 - Risorse cap. 219213 - Accantonamenti tributari quale concorso della regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. (spese obbligatorie)	0,00	923.644.853,32	545.010.543,24
Art. 113, c. 1 e 3 - Riduzioni autorizzazioni di spesa - Minori autorizzazioni di spesa Allegato 2 - Capp. Vari	65.000.000,00	923.644.853,32	545.010.543,24
Fondo 215733	689.734.996,96	116.705.207,61	699.821.792,70
TOTALE A2	996.302.084,01	2.165.708.064,00	1.972.313.342,08
TOTALE MAGGIORI RISORSE (A)	996.302.084,01	2.165.783.644,48	1.972.388.922,56
B-ONERI			
B1. MINORI ENTRATE FINALI			
ARTICOLATO:			
Art. 59 - Agevolazioni fiscali per l'esercizio dell'attività venatoria - Cap. 1601 tasse concessioni esercizio venatorio	2.310.000,00	0,00	0,00
Art. 76 - Semplificazione regime fiscale delle agenzie di viaggio - cap. 1606 tasse concessioni governative	150.000,00	150.000,00	150.000,00
TOTALE B1	2.460.000,00	150.000,00	150.000,00
B2. MAGGIORI SPESE FINALI			
Tab. A - Fondo globale di parte corrente (maggiori oneri rispetto al fondo a legislazione vigente)	7.975.546,20	31.961.638,51	34.077.518,69
Tab. G - Quantificazione oneri leggi precedenti	2.309.164,58	9.440.913,96	9.440.913,96
ARTICOLATO:			
Art. 113 - Riduzioni autorizzazioni di spesa - FONDO ACCANTONAMENTO - cap. 215786	65.000.000,00	923.644.853,32	545.010.543,24
Art. 112, commi 1 e 2 - Rifinanziamento autorizzazioni di spesa - Allegato 1 - Parte A e Parte B	224.574.747,45	253.289.282,40	319.966.492,00
Art. 2, c. 1 - Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa - Cap. 473312 Fondo RIS Turismo	0,00	0,00	250.000,00
Art. 2, c. 6 - Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa - Capp. 183799 - 313727 - PIP	212.760,00	0,00	0,00
Art. 2, c. 7 - Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa - Cap. 842074 - bonifica siti contaminati	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Art. 2, c. 8 - Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa - Cap. 443313 - Ente parco dei Nebrosi personale ex comandato	75.000,00	90.000,00	90.000,00

Art. 2, c. 9 - Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa - Cap. 372556 - servizi informatici anagrafe edilizia scolastica	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Art. 2, c. 10 - Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa - Cap. 372555 - Istruzione e alta formazione AFAM	184.245,14	184.245,14	184.245,14
Art. 2, c. 11 - Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa - Cap. 130025 - funzionamento Autorità del bacino	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Art. 2, c. 12 - Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa - Cap. 377913 - Ecomusei	200.000,00	190.000,00	190.000,00
Art. 2, c. 13 - Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa - Cap. 183350 - cofinanziamento Fondo naz. Non autosufficienze	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Art. 2, c. 14 - Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa - Cap. 212025 - personale comandato	234.604,57	281.526,57	281.526,57
Art. 2, c. 15 - Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa - Cap. 377892 - ricerca scientifica e tecnologica	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Art. 2, c. 16 - Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa - Cap. 373356 - borse di studio area non medica	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Art. 2, c. 17- Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa - Cap. 348123 - Fondo solidarietà Pesca	400.000,00	0,00	0,00
Art. 2, c. 18 - Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa - Cap. 183813 - donne vittime di violenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Art. 2, c. 19 - Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa - Cap. 777311 - restauro interventi conservativi edifici ad uso abitativo	736.980,56	736.980,56	736.980,56
Art. 2, c. 20 - Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa - Cap. 214107 - compartecipazione personale EAS	4.630.281,06	5.652.438,06	5.310.000,00
Art. 2, c. 21- Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa - Cap. 147325 - Istituto vino Olio personale EAS	152.128,98	182.554,98	182.554,98
Art. 2, c. 22 - Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa - Cap. 343315 - IRSAP personale EAS	764.027,00	815.837,48	815.837,48
Art. 2, c. 23 - Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa - Cap. 373347 - ERSU personale EAS	1.667.376,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Art. 2, c. 24 - Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa - Cap. 442555 - manutenzione ordinaria demanio idrico fluviale	1.000.000,00	0,00	0,00
Art. 2, c. 25 - Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa - Cap. 473741 - misure di sostegno disabili relazioni sociali	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Art. 2, c. 26 - Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa - Cap. 108170 - trattamento economico pensionistico personale EAS	1.593.244,00	2.020.000,00	2.020.000,00
Art. 2, c. 27 - Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa - Cap. 273708 - IVA trasporto ferroviario	0,00	0,00	11.153.592,00
Art. 2, c. 28 - Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa - Cap. 273710 - Trasporto pubblico ferroviario quota a carico Regione	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Art. 2, c. 29 e 30 - Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa - Cap. 474102 - aeroporti Trapani Birgi, Comiso e Lampedusa	3.829.770,00	1.829.770,00	1.625.114,44
Art. 2, c. 31 - Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa - Cap. 215768 - trattamento accessorio enti personale in comando	0,00	100.000,00	100.000,00
Art. 2, c. 32 - Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa - Cap. 183808 - Fondo disabilità	44.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00
Art. 2, c. 33 - Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa - Cap. 147326 - ESA	7.329.166,00	8.795.000,00	8.795.000,00
Art. 2, c. 34 - Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa - Cap. 147320 - consorzi bonifica garanzie occupazionali	10.658.333,00	12.790.000,00	12.790.000,00
Art. 2, c. 35 - Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa - Cap. 147303 - bilanci consorzi di bonifica	25.776.856,41	47.924.228,41	47.924.228,41
Art. 2, c. 37 - Poli universitari penitenziari in Sicilia - Cap. 373373	150.000,00	0,00	0,00
Art. 2, c. 39 - Interventi per l'Agenzia comunale per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina A. Ris. Me - Cap. 672407	500.000,00	0,00	0,00
Art. 2, c. 40 - Interventi per il settore della pesca - cap. 346514	5.000,00	0,00	0,00
Art. 2, c. 40 - Interventi per il settore della pesca - cap. 348111	50.000,00	0,00	0,00
Art. 2, c. 41 - Interventi per il trasporto degli studenti in condizioni di disagio socio-economico - Cap. 191331	1.000.000,00	0,00	0,00

Art. 2, c. 42 - Rifinanziamento interventi in favore del percorso Arabo-Normanno - Fondazione Federico II - Cap. 377355	1.000.000,00	0,00	0,00
Art. 2, c. 42 - Rifinanziamento interventi in favore del percorso Arabo-Normanno - Siti UNESCO - Cap. 377356	1.000.000,00	0,00	0,00
Art. 2, c. 43 - Rifinanziamento interventi in favore del Mudeo Mandralisca di Cefalù - Cap. 377727	200.000,00	0,00	0,00
Art. 2, c. 44 - Rifinanziamento interventi in materia di piattaforma integrata regionale dei servizi socio-assistenziali - Cap. 182583	150.000,00	0,00	0,00
Art. 8 - Disposizioni su Riscossione Sicilia S.p.A. - Cap. 219710	18.000.000,00	0,00	0,00
Art. 13 - Stabilizzazione personale ex Dipartimento foreste - Cap. 190001	129.421,44	129.421,44	129.421,44
Art. 14 - Interventi in favore del personale ex Arra - Cap. 108157	497.242,00	497.242,00	497.242,00
Art. 15, c. 1 - Utilizzo del personale in comando del Corpo di Vigilanza degli Enti Parco - Trattamento accessorio - Cap. 150036	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Art. 15, c. 1 - Utilizzo del personale in comando del Corpo di Vigilanza degli Enti Parco - Trattamento fondamentale - Cap. 150037	691.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00
Art. 22, c. 3 - Disposizioni per il settore della forestazione - Cap. 156604 Forestali	20.358.333,00	24.430.000,00	24.430.000,00
Art. 22, c. 3 - Disposizioni per il settore della forestazione - Cap. 150514 Forestali	5.750.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00
Art. 22, c. 3 - Disposizioni per il settore della forestazione - Cap. 215746 Fondo Forestali	30.036.687,00	54.170.000,00	160.170.000,00
Art. 22, c. 4 - Disposizioni per il settore della forestazione - Cap. 150574	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Art. 23, c. 1 - Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni ai Liberi Consorzi e alle Città metropolitane - Cap. 191301 Comuni transf. Correnti	247.500.000,00	330.000.000,00	330.000.000,00
Art. 23, c. 2 - Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni ai Liberi Consorzi e alle Città metropolitane - Cap. 590402 Comuni investimenti	115.000.000,00	115.000.000,00	115.000.000,00
Art. 23, c. 3 - Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni ai Liberi Consorzi e alle Città metropolitane - Cap. 191302 Province	84.158.333,00	101.000.000,00	101.000.000,00
Art. 24, c. 1 - Disposizioni in materia di associazionismo comunale - Cap. 590410	679.535,19	679.535,19	679.535,19
Art. 25, c. 1 - Riserve sul Fondo Autonomie Locali - Contributi straord. Comuni di Lampedusa, Linosa, Pozzallo, Augusta, Porto Empedocle e Siculiana - Cap. 191332	1.250.000,00	0,00	0,00
Art. 25, c. 2 - Riserve sul Fondo Autonomie Locali - Contributi straord. Comiso società di gestione aeroportuale Soaco s.p.a. - Cap. 273311	2.775.000,00	0,00	0,00
Art. 25, c. 6 - Riserve sul Fondo Autonomie Locali - Cap. 191333 - Contributi straord. comuni vari	5.000.000,00	0,00	0,00
Art. 25, c. 9 - Riserve sul Fondo Autonomie Locali - Contributi spese comunità alloggio disabili psichici - Cap. 183363	5.000.000,00	0,00	0,00
Art. 25, c. 10 - Riserve sul Fondo Autonomie Locali - Contributi comuni isole minori trasporto via mare - Cap. 191322	6.000.000,00	0,00	0,00
Art. 27 - Sostegno alle imprese ed alle economie nei comuni dichiarati "zona rossa" - Cap. 191334	1.000.000,00	0,00	0,00
Art. 28 - Interventi in favore dei comuni impegnati nell'accoglienza degli immigrati - Cap. 183378	200.000,00	0,00	0,00
Art. 29 - Contributo straordinario ai comuni colpiti dall'incendio del 03 ottobre 2020 - Cap. 117314	225.000,00	0,00	0,00
Art. 30 - Misure per il contrasto del conferimento dei rifiuti nelle strade extraurbane - Cap. 245709	200.000,00	0,00	0,00
Art. 31 - Interventi in favore dei comuni in condizione di squilibrio strutturale di bilancio - Cap. 191336	2.000.000,00	0,00	0,00
Art. 36 - Norme in materia di stabilizzazione e fuoriuscita personale A.S.U. - Fondo - Cap. 215785	10.000.000,00	54.159.248,56	54.159.248,56

Art. 37 - Integrazioni alla Legge regionale 10 agosto 2012, n. 47 - Attribuzioni all'Autorità Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza ed all'Autorità del Garante delle persone con disabilità - Cap. 215784	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Art. 40, c. 2 - Rideterminazione contributo per le partorienti residenti nelle isole minori - Cao. 413741	800.000,00	0,00	0,00
Art. 41 - Progetti integrativi, migliorativi ed aggiuntivi a favore degli studenti con disabilità nelle scuole secondarie di secondo grado - Cap. 183376	5.000.000,00	0,00	0,00
Art. 42 - Interventi in favore della mobilità per i soggetti portatori di handicap e invalidità civile - Cap. 274108	300.000,00	0,00	0,00
Art. 43 - Azioni per la qualità della vita e l'inclusione sociale di persone disabili ed anziane - Cap. 182584	150.000,00	0,00	0,00
Art. 44 - Contributo straordinario in favore dell'IPAB Giovanni XXIII di Marsala - Cap. 183377	130.000,00	0,00	0,00
Art. 47, c. 6 - Adozione e revisione di norme relative ad istruzione e diritto allo studio - Cap. 373372	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
Art. 48 - Sostegno alla riabilitazione terapeutica degli alunni audio e fonolesi del Convitto Audiofonolesi Siciliano - Cap. 373374	70.000,00	0,00	0,00
Art. 51 - Determinazione delle tariffe per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie - Cap. 416591	0,00	0,00	0,00
Art. 60 - Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 - Cap. 147320	350.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Art. 61 - Interventi in favore del personale dei consorzi di bonifica - Cap. 155825	300.000,00	0,00	0,00
Art. 62 - Interventi in favore dell'Agenzia per la sicurezza e il controllo degli alimenti di Ispica ASCA - Cap. 143332	500.000,00	0,00	0,00
Art. 64 - Interventi per il consorzio agrario provinciale Caltanissetta - Cap. 144142	127.301,43	0,00	0,00
Art. 66, c. 1 - Messa in sicurezza beni demaniali marittimi e Rimozione dei rifiuti abbandonati sul demanio marittimo - Cap. 842076 messa in sicurezza aree demanio marittimo	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Art. 66, c. 3 - Messa in sicurezza beni demaniali marittimi e Rimozione dei rifiuti abbandonati sul demanio marittimo - Cap. 443312 messa in sicurezza aree demanio marittimo	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Art. 67, c. 3 - Interventi per la gestione del porto turistico di Licata - Cap. 442569	10.000,00	10.000,00	0,00
Art. 68, c. 2 - Contributi ai comuni per la redazione dei Piani di Utilizzo del Demanio marittimo - Cap. 443317	300.000,00	0,00	0,00
Art. 70, c. 3 - Contributi per la redazione degli strumenti territoriali e urbanistici. Istituzione fondo di rotazione per l'urbanistica - Cap. 447306	500.000,00	0,00	0,00
Art. 70, c. 4 - Contributi per la redazione degli strumenti territoriali e urbanistici. Istituzione fondo di rotazione per l'urbanistica - Cap. 447305	500.000,00	0,00	0,00
Art. 71 - Fondo di rotazione in favore dei comuni per gli interventi di demolizione - Cap. 843903	500.000,00	0,00	0,00
Art. 73 - Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale - Cap. 442545	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Art. 74 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 - Cap. 377360 Fondo di solidarietà dei parchi archeologici	0,00	0,00	0,00
Art. 78 - Rete dei cammini e dei sentieri siciliani - Cap. 473751	100.000,00	0,00	0,00
Art. 79 - Iniziative a sostegno della Fondazione Taormina arte Sicilia - Cap. 473752	400.000,00	0,00	0,00
Art. 81, c. 1 - Iniziative in favore dello sport e Fondo per le trasferte delle società sportive siciliane - Cap. 473710 società sportive campionati serie A e <B	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Art. 81, c. 2 - Iniziative in favore dello sport e Fondo per le trasferte delle società sportive siciliane - Cap. 473709 - potenziamento attività sportive	4.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Art. 81, c. 3 - Iniziative in favore dello sport e Fondo per le trasferte delle società sportive siciliane - Cap. 473745 - società sportive campionato nazionale paralimpico	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Art. 81, c. 6 - Iniziative in favore dello sport e Fondo per le trasferte delle società sportive siciliane - Cap. 473750 - Fondo	400.000,00	400.000,00	0,00
Art. 83 - Interventi in favore del canale Galermi - Cap. 554341	200.000,00	0,00	0,00
Art. 84 - Rafforzamento dei servizi di vigilanza e manutenzione stradale - cofinanziamento ANAS - Cap. 274109	600.000,00	0,00	0,00
Art. 87 - Interventi per l'acquisto di auto elettriche - Cap. 273713	200.000,00	0,00	0,00
Art. 89 - Fondo mutualistico regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione - Cap. 344131	0,00	0,00	0,00
Art. 90 - Interventi in favore delle imprese dell'Area Industriale di Dittaino, danneggiata dal nubifragio del 23 settembre 2020 - Cap. 344130	300.000,00	0,00	0,00
Art. 113, c. 2 - Ripristino autorizzazioni di spesa - Cap. 214923	0,00	70.166.631,30	68.135.637,64
Art. 113, c. 2 - Ripristino autorizzazioni di spesa - Cap. 900027	0,00	57.682.296,60	59.713.290,26
TOTALE B2	993.842.084,01	2.165.633.644,48	1.972.238.922,56
TOTALE MAGGIORI ONERI (B)	996.302.084,01	2.165.783.644,48	1.972.388.922,56
SALDO NETTO DA COPRIRE (-) O DA IMPIEGARE (C)= (A-B)	0,00	0,00	0,00

Fonte: Prospetto allegato di cui all'art. 114 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 - valori in euro

All'interno del capo I di tale legge, intitolato "Disposizioni finanziarie correlate all'accordo di finanza pubblica Stato-Regione 2021 e norme finanziarie", si rinvencono alcune disposizioni espressamente finalizzate al conseguimento degli obiettivi posti dal predetto Accordo di finanza pubblica Stato - Regione²⁹.

Si tratta di norme che intervengono in settori ordinamentali eterogenei, spaziando da operazioni di ridefinizione dei canoni di locazione sia attivi che passivi (art. 3) a misure di contenimento della spesa anche a carico di società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione ed enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 (art. 4), fino a innovazioni organizzative volte al potenziamento della gestione centralizzata degli acquisti (art. 5).

Tra esse, si segnala, per gli specifici risvolti operativi sull'apparato amministrativo regionale, quella recata dall'art. 1, che affida alla Ragioneria generale il compito di effettuare, dall'anno 2021 all'anno 2029, un monitoraggio periodico delle spese correnti ai fini dell'eventuale attivazione della misura prevista dal comma 4 dell'art. 27 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 (limitazione dell'assunzione degli impegni di spesa

²⁹ In realtà, anche in altri capi della medesima legge si rinvencono norme correlate all'Accordo (ad esempio, l'art. 10, in materia di personale, si trova all'interno del capo II).

corrente) onde assicurare il raggiungimento dell'obbligo del rientro dal disavanzo e di riduzione strutturale della spesa corrente, di cui al citato Accordo.

Quanto alla legittimità dell'impianto normativo in esame, va sottolineato che, a seguito dell'impugnazione del Governo nazionale³⁰, diverse norme sono state dichiarate incostituzionali³¹ (nello specifico, le disposizioni di cui agli artt. 5, comma 1, lettera f), 14, 36, 50 e da 53 a 57).

Inoltre, sempre sul piano della legittimità costituzionale dell'articolato, merita di essere rimarcata l'avvenuta contestazione, da parte della Ragioneria Generale dello Stato, dell'art. 113³², volto a regolamentare il meccanismo, invero sinora sistematicamente adottato dalla Regione siciliana nell'ambito delle proprie leggi di stabilità, di riduzione di alcune spese con contestuale costituzione (in pari misura) di un fondo di accantonamento mediante riduzione di altre autorizzazioni di spesa elencate in apposito allegato (in genere nell'Allegato 2) di tali leggi.

³⁰ Con ricorso iscritto al n. al n. 33 del registro ricorsi 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, n. 32 dell'anno 2021. Le motivazioni dell'impugnazione sono espresse nella delibera del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021 reperibile al seguente link: <https://www.affariregionali.it/banche-dati/dettaglioleggeregionale/?id=46632>

³¹ Il giudizio instaurato con tale impugnazione (riunito con quello, ad esso connesso, relativo alla successiva legge regionale n. 29 del 2021) è stato definito dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 190 del 2022 e n. 84 del 2023.

³² Tale norma prevedeva che:

«1. Nelle more della determinazione, congiunta con lo Stato entro il 31 ottobre 2021, delle somme annualmente iscritte per far fronte alla copertura dei debiti delle aziende sanitarie (gestione stralcio), dell'importo da riscrivere delle somme cancellate per perenzione amministrativa della quota integrativa, a carico della Regione, delle assegnazioni di parte corrente del Fondo sanitario nazionale, nonché degli importi a carico del bilancio regionale della rata per l'anno 2021 del rimborso del prestito contratto con lo Stato ai sensi dell'Accordo stipulato in data 31 luglio 2007, destinato all'estinzione dei debiti finanziari e commerciali delle Aziende del settore sanitario, tenuto conto anche della eventuale definizione delle operazioni di revisione, ristrutturazione e rinegoziazione del prestito stesso, le somme iscritte in bilancio, rispettivamente per gli importi di 5.000 migliaia di euro, di 10.000 migliaia di euro e di 50.000 migliaia di euro, sono ridotte e le relative risorse, per l'importo complessivo di 65.000 migliaia di euro per l'anno 2021, sono accantonate in un apposito fondo in cui sono iscritte le somme derivanti dalle riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui all'Allegato 2 della presente legge.

2. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 le parole "A decorrere dall'esercizio finanziario 2016" sono sostituite dalle parole "Per gli esercizi finanziari 2016-2021" (Missione 13, Programma 4). Ai relativi oneri si provvede mediante le disponibilità della Missione 20 - Programma 3 - Capitolo 215774.

3. In attesa della determinazione del conguaglio definitivo spettante alla Regione, ai sensi dell'articolo 111 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, degli anni 2020 e 2021 da effettuarsi ai sensi rispettivamente del punto 6 dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 20 luglio 2020 e del punto 3 dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 5 novembre 2020, con la conseguente riduzione del concorso della Regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica per un importo complessivo pari ad euro 923.644.853,32 per l'esercizio 2022, ed euro 545.010.543,24 per l'esercizio finanziario 2023, sono accantonate in un apposito Fondo in cui sono iscritte le somme corrispondenti alle riduzioni delle autorizzazioni di spesa indicate nell'Allegato 2, per gli importi nello stesso indicati.

4. Eventuali maggiori risorse riconosciute dallo Stato per il triennio 2021-2023, in assenza di specifica destinazione, sono destinate prioritariamente a compensare le minori entrate del bilancio della Regione a seguito degli effetti finanziari negativi della pandemia da Covid-19.

5. Il Ragioniere generale è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, le variazioni discendenti dall'attuazione del presente articolo.

6. La Giunta regionale, previo parere della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, nel prendere atto della determinazione degli importi di cui ai commi 1 e 2 nel caso in cui le relative risorse risultino inferiori all'ammontare di cui al medesimo comma 1, individua la destinazione del ripristino delle relative autorizzazioni di spesa.».

Nel rinviare, per una ricostruzione più articolata della vicenda, alla menzionata *“Relazione sulle tipologie delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi della Regione Siciliana approvate nell’anno 2021”*, approvata dalla Sezione di controllo per la Regione siciliana con la Deliberazione n. 225/2023/RQ del 31 luglio 2023, si evidenzia qui solamente come, nel caso di specie, sia stata rilevata non soltanto l’assenza di presupposti giuridici idonei a consentire alla Regione di rimodulare in via unilaterale le voci di spesa afferenti alla spesa sanitaria e al concorso alla finanza pubblica, ma anche la determinazione, attraverso tale operazione contabile, di un assetto documentale non conforme al principio di chiarezza e di pubblicità del bilancio nonché l’inidoneità del meccanismo in questione a garantire *«comunque il ripristino degli stanziamenti di bilancio relativi alla spesa sanitaria e al concorso alla finanza pubblica di cui ai medesimi commi e, pertanto, non assicura idonea copertura degli oneri previsti a legislazione vigente, in contrasto con l’articolo 81, terzo comma, della Costituzione»*³³.

Al fine di superare le prospettate censure e evitare l’instaurazione del contenzioso costituzionale, la Regione ha provveduto a modificare l’articolo in esame con l’art. 1 della legge regionale 26 novembre 2021, n. 29 *“Modifiche alla legge regionale 15 aprile 2021, n. 9. Disposizioni varie.”*

Con riferimento al bilancio di previsione, va premesso che, anche per l’esercizio 2021, la Regione ha fatto ricorso all’esercizio provvisorio, giungendo ad approvare il bilancio previsionale per il triennio 2021-2023 soltanto nel mese di aprile, con la richiamata legge regionale 15 aprile 2021, n. 10.

Per l’esattezza, in un primo tempo, è stata approvata la legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1 *“Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2021”*, che ha autorizzato il Governo della Regione a operare in regime di esercizio provvisorio fino all’approvazione del bilancio di previsione, e comunque non oltre il termine del 28 febbraio 2021 e, successivamente, è stata approvata la legge regionale 30 marzo 2021, n. 7 *“Proroga dell’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2021”*, che ha spostato al 30 aprile 2021 il termine ultimo di operatività di tale regime.

³³ In relazione alla natura delle spese interessate dalla descritta operazione di riduzione, la Ragioneria si è espressa nei seguenti termini: *«Presupponendo che gli accantonamenti in parola non riguardino spese di natura obbligatoria, si richiama l’attenzione sulla circostanza che in taluni casi tali accantonamenti sono operati su tipologie di spese (quali i finanziamenti in materia socio assistenziale, trasporto pubblico e contributo di parte corrente a favore dei Comuni) con rilevante impatto a livello economico e sociale»*.

Al tal proposito, riprendendo quanto osservato con la citata *“Relazione sulle tipologie delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi della Regione Siciliana approvate nell’anno 2021”*, approvata dalla Sezione di controllo per la Regione siciliana con la Deliberazione n. 225/2023/RQ del 31 luglio 2023, si evidenzia che il primo dei suddetti provvedimenti normativi non si è limitato al mero fine autorizzatorio, ma ha dettato anche disposizioni aventi finalità e natura differenti, come quelle dirette a variare alcuni stanziamenti di bilancio o a rifinanziare leggi di spesa, mentre il secondo, oltre a porsi in contraddizione con quanto previsto al punto 4 dell’accordo Stato-Regione del 14 gennaio 2021, secondo il quale *«La Regione si impegna a non autorizzare con propria legge l’esercizio provvisorio oltre il 28 febbraio 2021»*, è intervenuto in un frangente nel quale era già decorso il periodo di esercizio provvisorio precedentemente autorizzato con la legge regionale n. 1 del 2021 (il cui termine finale era fissato al 28 febbraio 2021), sicché, una volta sopraggiunta detta scadenza, non avrebbe potuto, a rigore, discorrersi di proroga del medesimo (nonostante i riferimenti testuali alla *«proroga»* dell’esercizio provvisorio inseriti all’interno della rubrica della legge e dell’articolo 1).

La legge regionale n. 10 del 2021, di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, presenta, come la precedente n. 10 del 2020³⁴, concernente l’approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2020-2022, un contenuto non pienamente aderente a quello tipico previsto dall’ordinamento (consistente nell’esposizione, attraverso gli appositi quadri previsionali e i prescritti allegati, dell’ammontare delle grandezze finanziarie destinate a trovare manifestazione, secondo il principio della competenza finanziaria potenziata, durante l’esercizio) annoverando anche, all’art. 1, una norma di carattere sostanziale³⁵ contenente la riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 9 del 2020 dell’importo di euro 503.633.420,63 con conseguente azzeramento del capitolo (articolo 23, tabella A, capitolo 215704)³⁶.

³⁴ Si vedano le considerazioni espresse in proposito nel precedente giudizio di parificazione (Relazione sul rendiconto della Regione siciliana es. 2020 approvata dalla Sezioni Riunite per la Regione siciliana con deliberazione n. 2/2022/PARI, Vol. I, pag. 52).

³⁵ Disposizione che recita: *«L’autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, articolo 23, comma 1 - Tabella A Fondo speciale (Missione 20. Programma 3, capitolo 215704), è ridotta per l’esercizio finanziario 2022 dell’importo di euro 503.633.420,63»*.

³⁶ Relativamente a detta disposizione, il Servizio Studi dell’ARS ha formulato il seguente commento: *«L’articolo 1 riduce, per l’esercizio finanziario 2022, l’autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 9 del 2020 dell’importo di euro 503.633.420,63 con conseguente azzeramento del capitolo (articolo 23, tabella A, capitolo 215704). Si tratta del capitolo relativo al “Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - spese correnti”. Lo stanziamento del predetto capitolo per l’intero triennio 2021-2023 sarebbe pertanto pari a 0 euro. Secondo la relazione, tale riduzione è disposta al fine di consentire la copertura delle spese per il medesimo esercizio del bilancio di previsione, anche in relazione alle minori entrate previste per lo stesso anno. Al riguardo si osserva che il bilancio di previsione, nella configurazione risultante dal decreto legislativo n. 118 del 2011,*

Nel merito, in relazione agli stanziamenti e ai sottostanti criteri di elaborazione, pare opportuno specificare che:

a) il bilancio di previsione 2021-2023 è stato approvato quando ancora non era stato parificato il rendiconto relativo al 2019, con conseguente incertezza sui saldi finali di quest'ultimo esercizio e delle correlate refluenze sui saldi degli esercizi successivi³⁷;

b) in ordine al raccordo delle previsioni di bilancio (sia dal lato dell'entrata che dal lato della spesa) con le linee programmatiche precedentemente approvate, la Nota integrativa si limita ad affermare che «*I documenti contabili relativi al triennio 2021-2023 sono stati elaborati in conformità con le politiche di sviluppo definite dal Governo regionale con il Documento di Economia e Finanza D.E.F.R. 2021-2023, approvato con deliberazione n. 281 del 1 luglio 2020 e la successiva Nota di aggiornamento al D.E.F.R. 2021-2023, approvata con deliberazione n. 497 del 5 novembre 2020*» senza, tuttavia, fornire maggiori dettagli dimostrativi di tale coerenza;

c) per l'esercizio 2021, gli stanziamenti afferenti al disavanzo da recuperare (pari ad almeno 421 milioni di euro), in virtù delle modifiche apportate all'art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019 dal d.lgs. n. 8 del 2021, sono stati azzerati, consentendo alla Regione di fruire di un notevole ampliamento della propria capacità di spesa³⁸.

Ciò posto, il bilancio in esame si articola nelle seguenti principali voci.

costituisce uno strumento "a legislazione vigente", contenente la proiezione contabile del quadro normativo vigente. Si tratta, in sostanza, di un documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nel DEFR. Non dovrebbero trovare accesso, quindi, nella legge di bilancio, norme di carattere sostanziale che risultino correttive della legislazione vigente ovvero rifinanziamenti, rimodulazioni o comunque interventi modificativi di autorizzazioni legislative di spesa, norme che, secondo la legislazione vigente, sono consentite, invece, nell'ambito della legge di stabilità. Si ricorda che analoghe osservazioni erano state formulate nei documenti di commento al Bilancio di previsione della Regione per il triennio 2020-2022, nel quale è contenuta materia di tenore analogo a quella di cui al disegno di legge in esame (con specifico riferimento alle riduzioni, ivi operate, di autorizzazioni di spesa precedenti), non impugnata dal Governo nazionale» (cfr. Servizio Studi ARS, Documento 6-2021, pagg. 4 e 5).

³⁷ Si rammenta che:

a) inizialmente, la Giunta di Governo della Regione Siciliana ha approvato il Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019 con la deliberazione n. 356 del 13 agosto 2020;

b) con la deliberazione n. 136/2020/GEST della Sezione Controllo è stata approvata l'allegata relazione in materia di verifica del Rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2019 e sono stati dichiarati non regolari, quanto al conto del bilancio della Regione siciliana, alcune rilevanti partite e, di conseguenza, è stata dichiarata l'inattendibilità della popolazione dei residui attivi oggetto della verifica, in considerazione dell'irregolarità delle partite sopra citate, che hanno determinato il superamento della soglia di rilevanza pari al 2 per cento, costituita dall'errore massimo tollerabile, determinata in euro 50.379.195, con la deliberazione n. 121/2020/INPR della Sezione di controllo;

c) a seguito di quest'ultima decisione, la Giunta di Governo della Regione Siciliana, con la deliberazione n. 39 del 26 gennaio 2021, ha ritirato il Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2019, al fine di procedere al suo riesame in autotutela;

d) con la deliberazione n. 109 del 4 marzo 2021, la Giunta della Regione Siciliana ha quindi proceduto a riapprovare gli esiti del Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni;

e) con la deliberazione n. 121 del 4 marzo 2021, infine, la Giunta Regionale Siciliana, ha approvato il Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019, in precedenza ritirato in autotutela, trasmettendolo alle Sezioni Riunite per la relativa parifica con nota prot. 22259 del 10 marzo 2021.

³⁸ La Regione ha stanziato unicamente euro 100.000.000,00 (capitolo 0001) per l'ipotesi di un eventuale maggior disavanzo derivante dalla gestione 2020.

Tabella 1.7. Quadro Generale Riassuntivo bilancio 2021-2023

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO*									
ENTRATE	CASSA 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	1.672.457.747,57	-	-	-					
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		2.285.491.357,60 2.285.491.357,60	2.202.468.651,28 2.202.468.651,28	2.121.988.753,18 2.121.988.753,18	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		100.000.000,00	521.889.971,86	521.889.971,86
					Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		339.455.383,23	90.367.704,87	25.884.981,98					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	11.792.500.334,15	11.792.500.334,15	11.136.361.608,24	11.551.461.722,94	Titolo 1 - Spese correnti	16.723.605.436,16	15.029.225.057,51	13.554.605.663,25	13.892.140.644,19
					- di cui fondo pluriennale vincolato		4.957.048,64	603.916,24	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.465.914.310,66	3.467.714.310,66	3.176.709.946,54	3.138.432.952,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	346.881.140,15	339.434.431,15	337.594.140,50	334.600.054,66					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.467.942.942,43	1.589.993.555,84	463.933.422,91	101.840.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.661.482.847,40	2.119.916.327,99	803.156.368,51	425.368.551,13
					- di cui fondo pluriennale vincolato		85.410.656,23	25.281.065,74	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	930.000.000,00	930.000.000,00	930.000.000,00	930.000.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	976.813.871,00	976.813.871,00	988.934.025,90	990.197.016,70
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	18.003.238.727,39	18.119.642.631,80	16.044.599.118,19	16.056.334.729,60	Totale spese finali.....	19.361.902.154,56	18.125.955.256,50	15.346.696.057,66	15.307.706.212,02
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	313.794.320,40	2.518.634.116,13 2.202.468.651,28	2.468.849.444,82 2.121.988.753,18	2.374.612.280,88 2.040.607.026,83
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	390.105.000,00	390.105.000,00	389.105.000,00	358.105.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	390.105.000,00	390.105.000,00	389.105.000,00	358.105.000,00
Totale titoli	18.393.343.727,39	18.509.747.631,80	16.433.704.118,19	16.414.439.729,60	Totale titoli	20.065.801.474,96	21.034.694.372,63	18.204.650.502,48	18.040.423.492,90
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	20.065.801.474,96	21.134.694.372,63	18.726.540.474,34	18.562.313.464,76	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	20.065.801.474,96	21.134.694.372,63	18.726.540.474,34	18.562.313.464,76
Fondo di cassa finale presunto									

Fonte: Quadro Generale Riassuntivo allegato alla legge di bilancio n. 10 del 2021 - valori in euro

Come si vede:

a) l'aggregato relativo alle entrate correnti (Titolo I) si muove in senso decrescente tra il 2021 e il 2022 mentre torna a crescere nel 2023 rispetto all'anno precedente:

2021	2022	2023
11.792.500.334,15	11.136.361.608,24	11.551.461.722,94

b) l'aggregato relativo alla spesa corrente (Titolo I) si muove in senso decrescente tra il 2021 e il 2022 mentre torna a crescere nel 2023 rispetto all'anno precedente:

2021	2022	2023
15.029.225.057,51	13.554.605.663,25	13.892.140.644,19

c) l'aggregato relativo alla spesa in conto capitale (Titolo II) si muove in senso decrescente tra il 2021 e il 2023:

2021	2022	2023
2.119.916.327,99	803.156.368,51	425.368.551,13

Con riferimento alla lett. b), si è già detto come, in forza dell'Accordo Stato-Regione, quest'ultima si sia impegnata a realizzare riduzioni strutturali della spesa corrente.

Con riferimento alla lett. c), deve evidenziarsi come la Regione si sia impegnata a riqualificare la propria spesa per investimenti, incrementando i relativi pagamenti, nel seguente modo:

a) dal 2021 al 2026 attraverso un aumento del 4% dei pagamenti complessivi per investimenti, come previsto dal comma 780 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017;

b) dal 2027 al 2029 mediante un aumento in misura non inferiore al 5% per ciascun anno rispetto a quello precedente, ai sensi dell'Accordo Stato-Regione.

Il legislatore regionale è successivamente intervenuto sull'assetto definito dal combinato disposto della legge di stabilità e della legge di bilancio con una serie di provvedimenti i cui effetti, relativamente all'esercizio 2021, sono riportati nelle sottostanti tabelle.

Tabella 1.8. - L.R. n. 15 del 26/06/2021 "Disposizioni per il settore della forestazione"

Spesa	Stanziamenti iniziali	variazioni 2021 (+)	variazioni 2021 (-)	variazione 2021 netta	Stanziamenti finali
I	1.104.411.081,14	64.731.598,00	64.731.598,00	0,00	1.104.411.081,14
Totali	1.104.411.081,14	64.731.598,00	64.731.598,00	0,00	1.104.411.081,14

Fonte: elaborazione delle Sezioni riunite per la Regione siciliana

Tabella 1.9. - L.R. n. 20 del 29/07/2021 "legge regionale per l'accoglienza e l'inclusione. Modifiche di norme." - DRG n. 1414

Spesa	Stanziamenti iniziali	variazioni 2021 (+)	variazioni 2021 (-)	variazione 2021 netta	Stanziamenti finali
I	22.923.357,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	22.923.357,00
Totali	22.923.357,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	22.923.357,00

Fonte: elaborazione delle Sezioni riunite per la Regione siciliana

Tabella 1.10. - LL.RR. n. 21 del 29/07/2021 "Disposizioni in materia di agroecologia, di tutela della biodiversità e dei prodotti agricoli siciliani e di innovazione tecnologica in agricoltura. Norme in materia di concessioni demaniali marittime." e n. 23 del 06/08/2021 "Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale di Agrigento e di personale di Sicilia Digitale S.p.A. Disposizioni varie." - DRG n. 1253

Spesa	Stanziamenti iniziali	variazioni 2021 (+)	variazioni 2021 (-)	variazione 2021 netta	Stanziamenti finali
I	7.075.546,20	500.000,00	500.000,00	0,00	7.075.546,20
Totali	7.075.546,20	500.000,00	500.000,00	0,00	7.075.546,20

Fonte: elaborazione delle Sezioni riunite per la Regione siciliana

Tabella 1.11. - L.R. n. 22 del 03/08/2021 "Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale di Agrigento e di personale di Sicilia Digitale S.p.A. Disposizioni varie"

Entrata	Stanziamenti iniziali	variazioni 2021 (+)	variazioni 2021 (-)	variazione 2021 netta	Stanziamenti finali
IX	0,00	3.272.753,75	0,00	3.272.753,75	3.272.753,75
Totali	0,00	3.272.753,75	0,00	3.272.753,75	3.272.753,75

Spesa	Stanziamenti iniziali	variazioni 2021 (+)	variazioni 2021 (-)	variazione 2021 netta	Stanziamenti finali
I	521.908.268,27	15.277.753,75	30.277.753,75	-15.000.000,00	506.908.268,27
II	7.800.228,80	15.000.000,00		15.000.000,00	22.800.228,80
VII		3.272.753,75		3.272.753,75	3.272.753,75
Totali	529.708.497,07	33.550.507,50	30.277.753,75	3.272.753,75	532.981.250,82

Fonte: elaborazione delle Sezioni riunite per la Regione siciliana

Tabella 1.12. - L.R. n. 24 del 24/09/2021 "Disposizioni per il settore della forestazione. Disposizioni varie."

Spesa	Stanziamenti iniziali	variazioni 2021 (+)	variazioni 2021 (-)	variazione 2021 netta	Stanziamenti finali
I	158.215.192,18	946.600,92	946.600,92	0,00	158.215.192,18
III	10.000.000,00			0,00	10.000.000,00
Totali	168.215.192,18	946.600,92	946.600,92	0,00	168.215.192,18

Fonte: elaborazione delle Sezioni riunite per la Regione siciliana

Tabella 1.13. - L.R. n. 28 del 19/11/2021 "Norme in materia di funzionamento del Corpo forestale della Regione siciliana."

Spesa	Stanziamenti iniziali	variazioni 2021 (+)	variazioni 2021 (-)	variazione 2021 netta	Stanziamenti finali
I	40.046.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	40.046.000,00
Totali	40.046.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	40.046.000,00

Fonte: elaborazione delle Sezioni riunite per la Regione siciliana

Tabella 1.14. - L.R. n. 29 del 26/11/2021 "Modifiche alla legge regionale 15 aprile 2021, n. 9. Disposizioni varie."

Spesa	Stanziamenti iniziali	variazioni 2021 (+)	variazioni 2021 (-)	variazione 2021 netta	Stanziamenti finali
I	4.580.034.279,31	199.729.495,81	199.381.642,81	347.853,00	4.580.382.132,31
III	3.922.753,75		347.853,00	-347.853,00	3.574.900,75
IV	55.720.381,95	34.866.389,80	34.866.389,80	0,00	55.720.381,95
Totali	4.639.677.415,01	234.595.885,61	234.595.885,61	0,00	4.639.677.415,01

Fonte: elaborazione delle Sezioni riunite per la Regione siciliana

Tabella 1.15. - L.R. n. 30 del 26/11/2021 "Assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e per il triennio 2021/2023"

Spesa	Stanziamenti iniziali	variazioni 2021 (+)	variazioni 2021 (-)	variazione 2021 netta	Stanziamenti finali
Disavanzo	100.000.000,00	52.658.782,13	52.658.782,13	0,00	100.000.000,00
I	13.131.709,57			0,00	13.131.709,57
II	15.060.354,37			0,00	15.060.354,37
Totali	128.192.063,94	52.658.782,13	52.658.782,13	0,00	128.192.063,94

Fonte: elaborazione delle Sezioni riunite per la Regione siciliana

Tabella 1.16. - L.R. n. 35 del 27/12/2021 "Variazioni al bilancio della Regione per il triennio 2021-2023."

Entrata	Stanziamenti iniziali	variazioni 2021 (+)	variazioni 2021 (-)	variazione 2021 netta	Stanziamenti finali
I	5.797.000.000,00	108.881.593,00		108.881.593,00	5.905.881.593,00
III	9.500.000,00	66.800.000,00	4.250.000,00	62.550.000,00	72.050.000,00
Totali	5.806.500.000,00	175.681.593,00	4.250.000,00	171.431.593,00	5.977.931.593,00

Spesa	Stanziamenti iniziali	variazioni 2021 (+)	variazioni 2021 (-)	variazione 2021 netta	Stanziamenti finali
I	1.012.507.349,00	311.318.048,86	136.296.345,75	175.021.703,11	1.187.529.052,11
II	36.157.702,95	15.892.385,96	19.180.349,07	-3.287.963,11	32.869.739,84
III	302.147,00		302.147,00	-302.147,00	0,00
Totali	1.048.967.198,95	327.210.434,82	155.778.841,82	171.431.593,00	1.220.398.791,95

Fonte: elaborazione delle Sezioni riunite per la Regione siciliana

Particolare rilevanza rivestono le leggi regionali 26 novembre 2021, n. 29 "Modifiche alla legge regionale 15 aprile 2021, n. 9. Disposizioni varie.", 26 novembre 2021, n. 30 "Assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e per il triennio 2021/2023" e 15 dicembre 2021, n. 35 "Variazioni al bilancio della Regione per il triennio 2021-2023".

La prima di tali leggi risponde, primariamente, allo scopo di apportare al testo della legge di stabilità le modifiche necessarie a superare le censure mosse dalla Ragioneria generale dello Stato (nei confronti, in particolare, dell'art. 113), adempiendo così agli impegni precedentemente assunti in relazione alla rinuncia statale alla relativa impugnazione³⁹.

In questa direzione, l'art. 1 da un lato sopprime i commi 1, 3, 4, 5 e 6 del riportato art. 113 della legge regionale n. 9 del 2021 e, dall'altro, aggiunge al medesimo articolo i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinqües.

Per effetto della prima parte della disposizione (art. 1, comma 1):

a) vengono meno le riduzioni di spesa effettuate, per l'esercizio 2021, sui capitoli di bilancio n. 215782 (5.000 migliaia relativi alle somme annualmente iscritte per far fronte alla copertura dei debiti delle aziende sanitarie - gestione stralcio sul capitolo), n. 215772 (10.000 migliaia relativi all'importo da riscrivere delle somme cancellate per perenzione amministrativa della quota integrativa, a carico della regione, delle assegnazioni di parte corrente del Fondo sanitario regionale) e n. 215774 (50.000 migliaia relativi agli importi a

³⁹ Infatti, come si evince dalla relazione al disegno di legge, il provvedimento è, in primo luogo, «rivolto a superare le osservazioni poste dalla Ragioneria generale dello Stato in merito all'eventuale impugnativa da parte dello Stato della legge regionale di stabilità per il 2021 ed in coerenza con gli impegni assunti in tal senso dalla Regione».

carico del bilancio regionale della rata per l'anno 2021 del rimborso del prestito contratto con lo Stato a i sensi dell'Accordo stipulato in data 31 luglio 2007);

b) vengono meno le riduzioni di spesa effettuate, per gli esercizi 2022 e 2023, pari rispettivamente a euro 923.644.853,32 ed euro 545.010.543,24, sul capitolo di bilancio n. 219213 (relativo agli "accantonamenti tributari quale concorso della Regione al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica");

c) vengono meno le norme di cui al comma 4 (destinazione di eventuali maggiori risorse riconosciute dallo Stato per il triennio 2021-2023 non vincolate, prioritariamente, a compensare le minori entrate del bilancio della Regione a seguito degli effetti finanziari negativi della pandemia da Covid-1) al comma 5 (autorizzazione al Ragioniere generale della regione ad operare le variazioni previste dall'articolo medesimo) e al comma 6 (individuazione della destinazione, da parte della Giunta, del ripristino delle relative autorizzazioni di spesa nel caso in cui le risorse di cui al comma 1 fossero risultate inferiori ai complessivi 65.000,00 migliaia di euro ivi previsti).

Per effetto della seconda parte della disposizione (art. 1, comma 2) vengono inseriti nel testo dell'art. 113 della legge regionale n. 9 del 2021:

a) il comma 2-*bis* che autorizza la spesa, per il triennio 2021-2023, di 15.000 migliaia di euro per ciascun anno al fine far fronte alla copertura dei debiti delle aziende sanitarie (gestione stralcio). A tal fine, le somme accantonate sul capitolo n. 215782, come ripristinato ai sensi del citato comma 1, vengono riallocate sul capitolo n. 413345 (la norma dispone infatti che a tale spesa «*si provvede mediante riduzione delle disponibilità della Missione 20, Programma 1, capitolo 215782*»);

b) il comma 2-*ter* che garantisce copertura finanziaria alla somma di 40.000 migliaia di euro da riscrivere a titolo di somme cancellate per perenzione amministrativa della quota integrativa, a carico della regione, delle assegnazioni di parte corrente del Fondo sanitario regionale. A tale finalità assolve il capitolo n. 215772 che, come ripristinato ai sensi del citato comma 1, prevede ora uno stanziamento pari a euro 49.700.000,00;

c) il comma 2-*quater* garantisce, per l'esercizio 2021, copertura finanziaria per complessivi 80.000 migliaia di euro, a carico del bilancio regionale, a titolo di rata di rimborso del prestito contratto con lo Stato ai sensi dell'Accordo stipulato in data 31 luglio 2007. In particolare, euro 45.133.610,20 imputati in conto interessi e spese (cap. 214923) e euro 34.866.389,80 imputati in conto capitale (cap. 900027). A tal fine, le somme accantonate

sul capitolo n. 215774, come ripristinato ai sensi del citato comma 1, vengono riallocate sui predetti capitoli n. 214923 e n. 900027 (secondo la norma, infatti, a tale spesa «*si provvede mediante utilizzo delle disponibilità della Missione 20, programma 3, capitolo 215774*»);

d) il comma 2-*quinquies*, che prevede che gli eventuali minori oneri derivanti dalla revisione, ristrutturazione e rinegoziazione con lo Stato del c.d. mutuo sanità (di cui al precedente comma 2-*quater*) siano destinati al miglioramento dell'equilibrio dei saldi di bilancio dei fondi regionali.

Poiché il ripristino delle autorizzazioni di spesa inizialmente ridotte, operato dall'art. 1, avviene con l'utilizzo delle risorse accantonate nel fondo di cui al capitolo n. 215786, vengono contestualmente ridotte, in via definitiva, le autorizzazioni di spesa che detto fondo alimentavano.

Come spiega la relazione al disegno di legge, infatti, «*Con i successivi articoli da 2 a 5, considerato che la copertura finanziaria del disegno di legge in oggetto è garantita altresì dalle risorse del "Fondo 215786" - il cui stanziamento inizialmente con l'ex art 113 corrispondeva all'ammontare delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui all'ex Allegato 2 - si interviene per rendere definitive le riduzioni delle autorizzazioni di spesa già operate con l'ex Allegato 2 e, pertanto, si dispongono le opportune modifiche alle relative autorizzazioni di spesa degli articoli/commi della legge regionale n. 9/2021 interessate dalle predette riduzioni di cui all'ex Allegato 2 garantendo l'iniziale copertura finanziaria prevista dalla legge di stabilità medesima. Nella stessa direzione vengono, inoltre, rideterminati gli importi dell'Allegato 1, la tabella A, la Tabella G della legge regionale n. 9/2021*».

Il resto del provvedimento normativo in discorso si articola, essenzialmente, in una serie eterogenea di autorizzazioni di spesa coperte, per lo più, mediante contestuale riduzione di altre autorizzazioni di spesa.

Sul piano della legittimità costituzionale, va evidenziato che anche tale testo normativo è stato colpito da pronunce che hanno sancito l'illegittimità di talune disposizioni in esso contenute.

In particolare, sono state dichiarate incostituzionali le disposizioni di cui:

- all'art. 4, comma 1, avente ad oggetto la modifica del comma 7 dell'art. 36 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9⁴⁰;

⁴⁰ Dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 84 del 2023.

Per la precisione, la Corte costituzionale, con tale sentenza, ha dichiarato l'illegittimità non solo dell'articolo 36 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, ma anche delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, della legge regionale n. 29 del

2021, 2, comma 5, 3, commi 3 e 4, della legge regionale n. 35 del 2021 e 13, comma 22, della legge regionale n. 13 del 2022 che, in tempi diversi, hanno apportato modifiche al medesimo.

In particolare, la Corte ha rilevato:

a) la violazione della competenza legislativa esclusiva riservata allo Stato in materia di «ordinamento civile» ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), e dell'art. 14, comma 1, lettera q), dello statuto reg. Siciliana da parte degli artt. 36 della legge regionale n. 9 del 2021, 3, commi 3 e 4, della legge regionale n. 35 del 2021, e 13, comma 22, della legge regionale n. 13 del 2022;

b) la violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., da parte degli artt. 36 della legge regionale n. 9 del 2021, 4, comma 1, della legge regionale n. 29 del 2021, 2, comma 5, 3, commi 3 e 4, della legge regionale n. 35 del 2021 e 13, comma 22, della legge regionale n. 13 del 2022. Al riguardo, pare utile riportare per esteso i passaggi argomentativi sottesi alla decisione della Corte: «La stabilizzazione prevista dall'art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021 comporta, infatti, oneri obbligatori per la retribuzione del personale assunto con contratto a tempo indeterminato che si riflettono sull'iscrizione in bilancio delle relative spese per l'intera durata del rapporto lavorativo dei soggetti interessati. Una previsione di risorse finanziarie limitate nel tempo costituisce una lesione dell'equilibrio strutturale del bilancio nel medio e lungo periodo degli enti utilizzatori.

Peraltro, la copertura delle spese del personale a tempo indeterminato è una delle fattispecie tipiche e indefettibili di spesa obbligatoria continuativa e pluriennale in ragione del collegamento con la vita lavorativa del dipendente.

Oltre all'assunzione a tempo indeterminato dei predetti lavoratori l'art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021 e le novelle legislative regionali che incidono su di esso prevedono anche plurimi interventi non chiaramente definiti, né con riferimento al novero dei soggetti coinvolti, né con riguardo alla determinazione dell'entità delle risorse necessarie alla loro concreta attuazione e alla relativa disponibilità nel bilancio.

In particolare, il comma 3 dell'impugnato art. 36 consente ai soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 del medesimo articolo di optare, in alternativa alla partecipazione alle attività socialmente utili per il triennio 2021-2023, per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza a fronte della corresponsione, in rate annuali, di un'indennità onnicomprensiva d'importo corrispondente a cinque anni dell'assegno di utilizzazione in ASU per un periodo non superiore agli anni necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità e per un massimo di cinque anni. In relazione a tale finalità l'art. 3 demanda al Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative di effettuare una ricognizione del personale presente nel più volte citato elenco di cui all'art. 30, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 5 del 2014; ciò comporta che l'entità del personale coinvolto al momento dell'entrata in vigore della legge regionale impugnata non è determinata.

Analoga indeterminatezza dei soggetti e della spesa si rinviene nel comma 4 dell'art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, ove è previsto che i soggetti che abbiano optato per la fuoriuscita dall'elenco di cui all'art. 30 e che non abbiano percepito l'indennità all'uopo prevista, possono, a domanda, chiedere di esservi riammessi al fine della loro stabilizzazione. A ciò si aggiunge la previsione introdotta dall'art. 13, comma 22, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, che modificando il comma 4 dell'art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, introduce tale possibilità anche per i soggetti fuoriusciti «ancorché senza formale atto di dimissioni», con ciò confermando l'incertezza sul numero dei soggetti interessati.

Infine, il comma 10 dell'art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021 prevede che, al fine di incentivare la fuoriuscita dei soggetti attualmente impegnati in attività socialmente utili che abbiano maturato i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale per il pensionamento, il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative eroghi, a domanda, la differenza tra quanto pagato dall'INPS a titolo di assegno sociale e quanto previsto dall'assegno di sussidio per attività socialmente utili sino alla maturazione dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso al trattamento di quiescenza. Anche questa previsione, per come è strutturata, non consente di conoscere previamente quanti beneficeranno dell'erogazione in questione e neppure di quantificare il costo complessivo dell'operazione.

Appare chiaro che il numero dei soggetti interessati dalle plurime misure previste nell'art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, come modificato, risulta indefinito o, perlomeno, non esattamente conosciuto dall'amministrazione regionale; tale indeterminazione si ripercuote, inevitabilmente, sugli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione e sulla relativa copertura. Ciò comporta la violazione del principio dell'obbligo di copertura della spesa di cui all'art. 81, terzo comma Cost., tanto più se si considera che si tratta di spese obbligatorie a carattere pluriennale, che andranno a gravare sulla già difficile situazione finanziaria degli enti territoriali.

Questa Corte è costante nell'affermare che devono essere dichiarate costituzionalmente illegittime quelle leggi in cui «l'individuazione degli interventi e la relativa copertura finanziaria è stata effettuata dal legislatore regionale modo generico e risulta priva di quella chiarezza finanziaria minima richiesta dalla costante giurisprudenza di questa Corte in riferimento all'art. 81 Cost.» (ex multis, sentenza n. 227 del 2019). In proposito, deve essere ribadito che l'equilibrio finanziario «presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse: nel sindacato di costituzionalità copertura finanziaria ed equilibrio integrano una clausola generale in grado di operare pure in assenza di norme interposte quando l'antinomia [con le disposizioni impugnate] coinvolga direttamente il precetto costituzionale' [...]» (sentenza n. 274 del 2017)» (sentenza n. 155 del 2022).

L'art. 81, terzo comma, Cost., per costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, «impone che, ogniqualevolta si introduca una previsione legislativa che possa, anche solo in via ipotetica, determinare nuove spese, occorr[e] sempre indicare i mezzi per farvi fronte» (ex multis, sentenze n. 155 del 2022, n. 163 del 2020 e n. 307 del 2013). È stato, difatti, chiarito che «copertura economica delle spese ed equilibrio del bilancio sono due facce della stessa medaglia, dal momento che l'equilibrio presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse» (sentenza n. 274 del 2017).

In conclusione, le disposizioni regionali in esame sono costituzionalmente illegittime per violazione del principio dell'obbligo di copertura della spesa sancito dall'art. 81, terzo comma, Cost.»;

c) la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., con riguardo alla materia «armonizzazione dei bilanci pubblici», in relazione all'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011 da parte degli artt. 36 della legge regionale n. 9 del 2021, 4, comma 1, della legge regionale n. 29 del 2021, 2, comma 5, 3, commi 3 e 4, della legge regionale n. 35 del 2021 e 13, comma 22, della legge regionale n. 13 del 2022.

- all'art. 14 (rubricato "Interventi per favorire la sicurezza dei luoghi della cultura") ai sensi del quale «1. Per il rilancio dell'economia della Sicilia mediante il ripristino dei flussi turistici post pandemia Covid, al fine di assicurare la fruizione dei luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, lettera e) del CCRL vigente è autorizzata per l'esercizio finanziario 2021 l'ulteriore spesa per il trattamento accessorio del personale a tempo indeterminato utilizzato per interventi di sicurezza e di vigilanza nei luoghi della cultura, pari a complessivi euro 1.061.600,00, di cui euro 193.600,00 quali oneri sociali a carico dell'amministrazione regionale ed euro 68.000,00 quale imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.) da versare (Missione 5, programma 2).

2. Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte mediante corrispondente riduzione della Missione 9, programma 5, capitolo 150032»⁴¹.

Anche in questo caso giova riportare il percorso logico-giuridico delineato dalla Corte: «L'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011 impone al legislatore regionale, con riferimento alle spese obbligatorie e a carattere continuativo, di quantificare «l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione» e di indicarne l'onere a regime.

Nel caso di specie, le disposizioni impugnate violano l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. per contrasto con la norma interposta di cui all'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011, in quanto gli interventi in esse previsti non sono sostenuti da alcun riscontro in ordine all'onere a regime che va a gravare sul bilancio della Regione e, soprattutto, non contengono alcuna valutazione in ordine agli oneri a regime a carico dei bilanci degli enti locali su cui ricadono prevalentemente tali oneri.

Difatti, le assunzioni a tempo indeterminato in argomento comportano inevitabilmente un effetto incrementale permanente delle corrispondenti spese di personale determinando un onere economico particolarmente elevato per gli enti utilizzatori. A fronte di tale onere non risulta disposta una copertura finanziaria integrale in quanto il contributo previsto, ancorché maggiorato per far fronte al trattamento economico fondamentale e accessorio, è concesso entro il limite dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 7 dell'impugnato art. 36 – più volte modificato con le successive leggi regionali oggetto anch'esse del presente giudizio – inidoneo per la copertura delle spese a regime per quanto già detto.»;

d) la violazione dell'art. 97, primo comma, Cost., da parte degli artt. 36 della legge regionale n. 9 del 2021, 4, comma 1, della legge regionale n. 29 del 2021, 2, comma 5, 3, commi 3 e 4, della legge regionale n. 35 del 2021 e 13, comma 22, della legge regionale n. 13 del 2022 in quanto «Come già evidenziato, le disposizioni impugnate presentano i caratteri della incompletezza e indeterminata anche sotto il profilo della dimensione finanziaria degli interventi ivi previsti e della relativa copertura, incidendo negativamente sull'equilibrio di bilancio degli enti utilizzatori e, di conseguenza, sugli equilibri complessivi della finanza pubblica e sulla sostenibilità del debito pubblico, violando in tal modo l'art. 97, primo comma, Cost.

La giurisprudenza costituzionale è costante nell'affermare che l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche è inscindibilmente connesso all'esigenza di garantire l'unità economica della Repubblica, come richiesto dai principi costituzionali e dai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (sentenza n. 82 del 2015).

In tal senso si sono espresse anche le pronunce di questa Corte specificamente inerenti alle autonomie speciali (sentenze n. 54 del 2014, n. 229 del 2011, n. 169 e n. 82 del 2007, n. 417 del 2005 e n. 353 del 2004), nelle quali è stato affermato che i principi recati dalla legislazione statale si applicano anche nei loro confronti poiché «funzionali a prevenire disavanzi di bilancio, a preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e a garantire l'unità economica della Repubblica (sentenza n. 82 del 2015), dato che la finanza delle Regioni a Statuto speciale è parte della finanza pubblica allargata (sentenze n. 80 del 2017)» (sentenza n. 231 del 2017).

Le regioni sono quindi tenute, oltre che a indicare la copertura finanziaria delle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri, anche a utilizzare le metodologie di copertura specificamente previste a tutela dell'unità economica e finanziaria della Repubblica.

La mancata previsione di adeguata copertura finanziaria degli interventi di carattere pluriennale – previsti dall'art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021 e dalle successive leggi regionali che lo hanno modificato, che determinano una spesa obbligatoria e continuativa a carico dei bilanci degli enti utilizzatori pregiudicandone gli equilibri – viola pertanto l'art. 97, primo comma, Cost. che pone il «principio di equilibrio di bilancio delle amministrazioni pubbliche».

⁴¹ La cui illegittimità è stata dichiarata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 190 del 2022, sulla base delle seguenti argomentazioni: «L'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017 prevede che, al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione operi la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione. Il medesimo art. 23 del D.Lgs. n. 75 del 2017 prevede altresì che, "al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale,

La legge regionale 26 novembre 2021, n. 30 “*Assestamento del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e per il triennio 2021/2023*”, è intervenuta al fine di adeguare le previsioni del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023 alle risultanze del Rendiconto generale per l’esercizio 2019, oggetto di parifica da parte delle Sezioni riunite per la Regione siciliana con deliberazione n. 6/2021/SS.RR./PARI del 18 giugno 2021.

Si tratta, come meglio descritto nella Relazione allegata alla deliberazione n. 2/2022/PARI concernente il giudizio di parificazione del rendiconto dell’esercizio 2020 (Vol. I, par 1.8), nonché nella menzionata “*Relazione sulle tipologie delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi della Regione Siciliana approvate nell’anno 2021*”, approvata dalla Sezione di controllo per la Regione siciliana con la Deliberazione n. 225/2023/RQ del 31 luglio 2023, di un percorso di adeguamento non del tutto lineare, dal momento che le pertinenti variazioni avrebbero potuto essere effettuate già con la legge di approvazione del rendiconto.

Ai fini che qui rilevano, si segnalano le modifiche concernenti:

a) la sostituzione del prospetto del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2020 nonché degli elenchi delle risorse accantonate, vincolate e destinate agli investimenti (allegati al bilancio di previsione 2021-2023);

anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016".

La giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017 è norma che pone un limite generale al trattamento economico del personale pubblico e ha natura di principio di coordinamento della finanza pubblica, essendo tale spesa una delle più frequenti e rilevanti cause di disavanzo pubblico (sentenze n. 212 e n. 20 del 2021, n. 191 del 2017, n. 218 del 2015 e n. 215 del 2012).

La Regione non può quindi effettuare integrazioni e incrementi che andrebbero in senso opposto all'armonizzazione che ispira la predetta norma interposta.

La previsione di maggiori oneri da destinare ai trattamenti economici del personale a tempo indeterminato per interventi di sicurezza e di vigilanza nei luoghi della cultura, pertanto, si pone in netto contrasto con gli obiettivi di finanza pubblica, oltre che con lo specifico obiettivo di riduzione della spesa per il personale, che la Regione si è prefissata in accordo con lo Stato, come recepito anche nel "Piano di rientro della Regione Siciliana del disavanzo in attuazione dell'Accordo Stato-Regione sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Siciliana il 14 gennaio 2021" (quest'ultimo denominato "Accordo tra Stato e Regione Siciliana per il Ripiano decennale del disavanzo"). Detto piano costituisce allegato alla legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione, ai sensi dell'art. 6 della L.R. Siciliana n. 10 del 2021, in attuazione dell'art. 7 del D.Lgs. n. 158 del 2019.

L'art. 14 della L.R. Siciliana n. 29 del 2021, autorizzando una spesa che supera il limite stabilito dall'indicato art. 23, comma 2, della normativa statale, si pone quindi in contrasto con le misure volte ad assicurare l'invarianza della spesa di personale e, di conseguenza, con l'art. 117, terzo comma, Cost., in particolare con i principi fondamentali nella materia "coordinamento della finanza pubblica".

La riduzione del trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, rappresenta una delle condizioni contenute nel richiamato piano di rientro. La disposizione regionale, destinando, invece, un maggiore importo per il trattamento accessorio del personale a tempo indeterminato utilizzato per interventi di sicurezza e di vigilanza nei luoghi della cultura, pari a complessivi Euro 1.061.600,00, si pone in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., per violazione dei principi fondamentali nella materia "coordinamento della finanza pubblica", in relazione alle norme interposte.

Alla luce delle esposte argomentazioni, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 14 della L.R. Siciliana n. 29 del 2021»;

b) le variazioni derivanti dall'art. 3, riguardante l'Accordo transattivo tra Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.) e Regione siciliana sottoscritto nel mese di agosto 2021, che, autorizzando una spesa complessiva sul capitolo 546401, nel periodo 2021-2025, pari ad euro 69.140.000,00 (di cui euro 13.500.000,00, per ciascuno degli esercizi finanziari 2021-2024 ed euro 15.140.000,00 nell'esercizio finanziario 2025) determina, per il triennio 2021-2023, maggiori oneri pari alla differenza tra l'autorizzazione da essa prevista (pari a euro 13.500.000,00 per ciascuno di tali esercizi) e quella vigente in base alla legge regionale n. 9 del 2021 (pari a euro 13.500.000,00 per il 2021, euro 1.632.147,40 per il 2022 e euro 8.969.734,30 per il 2023)⁴²;

c) le variazioni derivanti dall'art. 5, comma 2, lett. e1), inerenti all'applicazione del nuovo disavanzo sorto dalla gestione dell'esercizio 2019 (pari a complessivi euro 105.317.564,26), con iscrizione, sul capitolo n. 000016 di nuova istituzione, di due quote di euro 52.658.782,13 a decorrere dall'esercizio 2021 e coperti mediante contestuale riduzione, in pari misura, degli importi iscritti sul capitolo n. 000001 (intitolato "Disavanzo finanziario presunto relativo ai fondi ordinari della Regione").

Tali variazioni si trovano esposte all'interno della Tabella "A" di cui all'art. 7 della legge regionale 26 novembre 2021, n. 30 sotto riportata.

Tabella 1.17. - l.r. 30 del 2021 - Variazioni al bilancio di previsione 2021-2023

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2021-2023																									
MESSENE	PROCEDURA	TIPOLOGIA	AMMINI	RUBRICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	NATURA FONDI	NOTI	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE						VARIAZIONE IN AUMENTO										
									Stanziamiento Attuale 2021	Stanziamiento Attuale 2022	Stanziamiento Attuale 2023	Cassa 2021	2021	2022	2023	Cassa	2021	2022	2023	Cassa	Risultante 2021	Risultante 2022	Risultante 2023	Risultante Cassa	
16	1	2	10	5	546401	SOMMA DA VERSARE ALL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO (E.S.A.) PER L'ATTUAZIONE DEI COMPITI ISTITUZIONALI PER GLI INVESTIMENTI	1B		15.060.354,37	1.632.147,30	8.969.734,30	30.060.354,37					0,00	11.867.852,60	4.530.265,70	0,00	15.060.354,37	13.500.000,00	13.500.000,00	30.060.354,37	
30	3	1	4	2	215754	FONDO PER GARANTIRE I PERCORSI DI STABILIZZAZIONE E LE MISURE DI FUORIUSCITA DEI SOGGETTI TITOLARI DI CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 27/2016	1B		13.131.709,57	201.281.709,57	201.281.709,57	13.131.709,57		0,00	-11.867.852,60	-4.530.265,70	0,00					13.131.709,57	189.413.856,97	196.751.443,87	13.131.709,57
0	0	0	0	0	000016	DISAVANZO FINANZIARIO PER L'ANNO 2019 RELATIVO AI FONDI ORDINARI DELLA REGIONE	1		0,00	0,00	0,00	0,00						52.658.782,13	52.658.782,13	0,00	0,00	52.658.782,13	52.658.782,13	0,00	0,0
0	0	0	0	0	1	DISAVANZO FINANZIARIO PRESUNTO RELATIVO AI FONDI ORDINARI DELLA REGIONE	1		100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00		-52.658.782,13	-52.658.782,13	0,00	0,00					47.341.217,87	47.341.217,87	100.000.000,00	0,0
TOTALE SPESA									128.192.063,94	302.913.856,87	310.251.443,87	43.192.063,94	-52.658.782,13	-64.526.634,73	-4.530.265,70	0,00	52.658.782,13	64.526.634,73	4.530.265,70	0,00	128.192.063,94	302.913.856,97	310.251.443,87	43.192.063,94	

Fonte: Tabella "A" di cui all'art. 7 della legge regionale 26 novembre 2021, n. 30

È il caso di sottolineare come, anche a seguito dell'approvazione della legge in commento, gli stanziamenti inerenti alle quote di disavanzo da recuperare (in disparte quelli relativi al disavanzo sorto nell'esercizio 2019) siano rimasti, in forza dell'applicazione

⁴² Dato che la copertura di tali incrementi di spesa attinge alle disponibilità del capitolo 215754 (concernente "FONDO PER GARANTIRE I PERCORSI DI STABILIZZAZIONE E LE MISURE DI FUORIUSCITA DEI SOGGETTI TITOLARI DI CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 27/2016") sul medesimo sono simmetricamente distribuiti, nell'arco del triennio 2021-2023, decrementi di spesa di pari entità.

dell'art. 7 del d.lgs. 158 del 2019, come modificato dal d.lgs. n. 8 del 2021, quantificati in misura pari a zero, a conferma della notevole portata derogatoria di quest'ultima disposizione, che ha consentito di evitare non solo l'applicazione delle quote da stanziare secondo i rispettivi programmi nel 2021, ma anche di tutte quelle non recuperate nel 2019.

Da ultimo, ulteriori modifiche al quadro previsionale sono state apportate, come anticipato, con la legge regionale 15 dicembre 2021, n. 35 "Variazioni al bilancio della Regione per il triennio 2021-2023".

Nel rimandare, per un commento analitico dell'articolato, alla citata "Relazione sulle tipologie delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi della Regione Siciliana approvate nell'anno 2021", approvata dalla Sezione di controllo per la Regione siciliana con la Deliberazione n. 225/2023/RQ del 31 luglio 2023, si formulano, in questa sede, le seguenti notazioni.

In primo luogo, il provvedimento non appare rispettare il disposto dell'art. 51, comma 6, del d.lgs. n. 118 del 2011, secondo cui le variazioni al bilancio di previsione devono essere effettuate entro il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, fatte salve le eccezioni ivi indicate.

In secondo luogo, sul piano della legittimità costituzionale, deve segnalarsi come anche tale legge non abbia superato indenne il vaglio della Corte costituzionale.

Quest'ultima, infatti, con sentenza n. 84 del 2023, ha dichiarato l'illegittimità delle disposizioni di cui agli artt. 2, comma 5⁴³, e 3, commi 3 e 4⁴⁴.

⁴³ Il cui testo recita(va): «Per le finalità di cui all'articolo 36 della legge regionale n. 9/2021 e successive modifiche, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 della medesima legge è ridotta per l'esercizio finanziario 2021 di 1.000 migliaia di euro ed è incrementata per gli esercizi finanziari 2022 e 2023 rispettivamente di euro 27.798.369,88 e di euro 10.412.140,55 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215785)».

Tale norma è stata ritenuta in contrasto con i parametri di cui agli artt. 81, comma terzo, 117, secondo comma, lettera e), in relazione all'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011 e 97, primo comma, della Costituzione (cfr., Corte cost., sentenza n. 84 del 2023, parr. 9, 10 e 11 del "Considerato in diritto").

⁴⁴ L'art. 3, rubricato "Proseguimento attività socialmente utili. Disposizioni in materia di proroghe di personale precario", detta(va) le seguenti previsioni normative «1. Nelle more della definizione delle procedure per la stabilizzazione dei lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, di cui all'articolo 36 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni, il termine previsto al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni è prorogato al 31 dicembre 2023.

2. Alla spesa derivante dalle disposizioni del comma 1 si provvede ai sensi del comma 7 e con le modalità del comma 9 dell'articolo 36 della legge regionale n. 9/2021 e successive modificazioni.

3. I contratti di lavoro a tempo determinato del personale precario di cui al comma 9 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni inseriti nell'elenco di cui al medesimo articolo sono prorogati al 31 dicembre 2023.

4. Agli oneri discendenti dal comma 3 si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 e successive modificazioni (Missione 20, programma 3, capitolo 215754).

5. Al comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 e successive modificazioni le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2022" e le parole "a decorrere dal 2022" sono sostituite dalle parole "a decorrere dal 2023"», la Corte ha ritenuto le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non conformi ai parametri di cui agli artt. 81, comma terzo, 117, secondo comma, lettera e), in relazione all'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011, 117, secondo comma, lettera l) e 97, primo

Nel merito, gli effetti finanziari complessivamente indotti da detta legge, enucleabili dalle tabelle "A" e "B" allegata alla medesima, sono quelli sotto rappresentati (vedi anche la precedente tabella n. 1.16).

	2021	2022	2023
Risorse impiegate			
<i>Maggiori spese</i>	327.210.434,82	103.107.953,64	103.341.246,94
<i>Minori entrate</i>	4.250.000,00	-	-
Coperture			
<i>Minori spese</i>	155.778.841,82	3.107.953,64	3.341.246,94
<i>Maggiori entrate</i>	175.681.593,00	100.000.000,00	100.000.000,00
Effetto netto	0,00	0,00	0,00

All'esito di tutte le sopra esposte variazioni intervenute durante l'esercizio 2021, l'assetto delle previsioni iniziali è mutato come indicato nei sottostanti prospetti.

Tabella 1.18 - Confronto previsioni iniziali e definitive di entrata e.f. 2021

ENTRATE - E.F. 2021	PREVISIONI COMPETENZA		
	INIZIALI (L.R. N. 10/2021)	DEFINITIVE	VARIAZIONE %
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	11.792.500.334,15	12.016.866.411,15	1,90%
TITOLO II - TRASFERIMENTI CORRENTI	3.467.714.310,66	4.791.372.835,28	38,17%
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	339.434.431,15	420.722.036,21	23,95%
TITOLO IV - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.589.993.555,84	3.488.297.047,51	119,39%
TITOLO V - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	930.000.000,00	1.033.234.603,06	11,10%
TITOLO VI - ACCENSIONE PRESTITI	0,00	1.500.000.000,00	n.r.
TITOLO IX - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARITE DI GIRO	390.105.000,00	3.361.065.116,12	761,58%
TOTALE TITOLI	18.509.747.631,80	26.611.558.049,33	43,77%
ENTRATE - E.F. 2021	PREVISIONI CASSA		
	INIZIALI (L.R. N. 10/2021)	DEFINITIVE	VARIAZIONE %
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	11.792.500.334,15	12.856.465.732,98	9,02%
TITOLO II - TRASFERIMENTI CORRENTI	3.465.914.310,66	6.816.499.819,92	96,67%
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	346.881.140,15	706.373.194,42	103,64%
TITOLO IV - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.467.942.942,43	5.896.556.068,57	301,69%
TITOLO V - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	930.000.000,00	1.067.253.834,79	14,76%
TITOLO VI - ACCENSIONE PRESTITI	0,00	1.500.000.000,00	n.r.
TITOLO IX - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARITE DI GIRO	390.105.000,00	3.361.736.777,39	761,75%
TOTALE TITOLI	18.393.343.727,39	32.204.885.428,07	75,09%

Fonte: elaborazione delle Sezioni riunite per la Regione siciliana

comma, della Costituzione nonché 14, comma 1, lettera q), dello Statuto Regione siciliana (cfr., Corte cost., sentenza n. 84 del 2023, parr. 8, 9, 10 e 11 del "Considerato in diritto").

Tabella 1.19 - Confronto previsioni iniziali e definitive di spesa e.f. 2021

SPESE - E.F. 2021	PREVISIONI COMPETENZA		
	INIZIALI (L.R. N. 10/2021)	DEFINITIVE	VARIAZIONE %
TITOLO I - SPESE CORRENTI	16.402.259.222,40	17.249.860.755,05	5,17%
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	3.745.444.648,99	4.791.503.690,33	27,93%
TITOLO III - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	999.491.031,43	1.101.443.644,54	10,20%
TITOLO IV - RIMBORSO PRESTITI	2.452.252.729,35	3.973.905.921,09	62,05%
TITOLO VII - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	3.541.668.955,69	3.361.065.116,12	-5,10%
TOTALE TITOLI	27.141.116.587,86	30.477.779.127,13	12,29%
SPESE - E.F. 2021	PREVISIONI CASSA		
	INIZIALI (L.R. N. 10/2021)	DEFINITIVE	VARIAZIONE %
TITOLO I - SPESE CORRENTI	18.251.348.208,36	21.315.500.793,97	16,79%
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	6.791.049.563,74	5.512.243.940,56	-18,83%
TITOLO III - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	1.073.647.538,65	1.199.738.106,20	11,74%
TITOLO IV - RIMBORSO PRESTITI	170.195.882,17	1.784.348.692,29	948,41%
TITOLO VII - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	4.421.073.132,66	5.491.785.937,30	24,22%
TOTALE TITOLI	30.707.314.325,58	35.303.617.470,32	14,97%

Fonte: elaborazione delle Sezioni riunite per la Regione siciliana

Il quadro delle previsioni definitive per l'esercizio 2021, raffrontato a quello delle previsioni definitive per il precedente esercizio, evidenzia le seguenti variazioni in valori assoluti e percentuali.

Tabella 1.20. - Confronto previsioni definitive competenza esercizi 2020 e 2021

ENTRATE - PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA	2020	2021	VARIAZIONE %
FPV - SPESE CORRENTI	290.701.488,22	397.858.069,77	36,86%
FPV - SPESE IN CONTO CAPITALE	830.403.276,36	659.268.448,23	-20,61%
UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE	3.055.464.266,50	2.909.094.559,80	-4,79%
<i>di cui Fondo di anticipazione di liquidità</i>	2.360.763.351,58	2.282.056.847,18	
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	11.400.181.668,56	12.016.866.411,15	5,41%
TITOLO II - TRASFERIMENTI CORRENTI	4.626.040.943,10	4.791.372.835,28	3,57%
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	304.592.850,86	420.722.036,21	38,13%
TITOLO IV - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.320.291.933,43	3.488.297.047,51	50,34%
TITOLO V - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	983.661.177,00	1.033.234.603,06	5,04%
TOTALE ENTRATE FINALI	19.634.768.572,95	21.750.492.933,21	10,78%
TITOLO VI - ACCENSIONE PRESTITI	250.000.000,00	1.500.000.000,00	
TITOLO IX - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	3.541.668.955,69	3.361.065.116,12	-5,10%
TOTALE TITOLI	23.426.437.528,64	26.611.558.049,33	13,60%
TOTALE GENERALE ENTRATE	27.603.006.559,72	30.577.779.127,13	10,78%
SPESE - PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA	2020	2021	VARIAZIONE %
DISAVANZO FINANZIARIO	461.889.971,86	100.000.000,00	-78,35%
TITOLO I - SPESE CORRENTI	16.402.259.222,40	17.249.860.755,05	5,17%
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	3.745.444.648,89	4.791.503.690,33	27,93%
TITOLO III - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	999.491.031,43	1.101.443.644,54	10,20%
TOTALE SPESE FINALI	21.147.194.902,72	23.142.808.089,92	9,44%
TITOLO IV - RIMBORSO PRESTITI	2.452.252.729,35	3.973.905.921,09	62,05%
TITOLO VII - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	3.541.668.955,69	3.361.065.116,12	-5,10%
TOTALE TITOLI	27.141.116.587,76	30.477.779.127,13	12,29%
TOTALE GENERALE SPESE	27.603.006.559,62	30.577.779.127,13	10,78%

Fonte: elaborazione delle Sezioni riunite per la Regione siciliana

Le tendenze espresse dai dati sopra riportati appaiono coerenti con l'andamento dell'economia contrassegnato da un forte calo nel 2020 e da un "rimbalzo" nel 2021, come meglio descritto al paragrafo successivo.

1.4. L'andamento reale dell'economia regionale nell'esercizio 2021.

Nel 2021 l'economia, sia a livello mondiale che a livello nazionale e regionale, si è ricollocata su un percorso di ripresa e miglioramento, sebbene con una certa eterogeneità tra i diversi territori e i singoli settori, nonché con talune oscillazioni dovute al perdurare di incertezze e rischi legati all'andamento futuro della pandemia.

Con specifico riferimento alla dimensione siciliana, l'analisi *ex post* dei dati rivela come, in linea di massima, le dinamiche effettive dei principali indicatori macroeconomici abbiano fatto registrare risultati inferiori alle previsioni.

Infatti, a fronte di una stima di crescita del PIL reale quantificata in misura pari al 6,8% per il 2021 (cfr. NaDEFER 2021-2023, pag. 38), l'aumento è stato invece pari al 4,7% (cfr. Relazione al rendiconto generale, pag. 12), con uno scarto negativo di oltre due punti percentuali.

Ciò conferma quanto innanzi osservato (pagg. 14 e 15 e nota n. 19) circa l'eccessivo ottimismo alla base delle previsioni esposte nella NaDEFER 2021-2023.

Sull'argomento, la Relazione al rendiconto indica appunto che «I dati per la Sicilia si attestano su un aumento del PIL pari al 4,7%, inferiore a quello atteso per il Mezzogiorno (6,0%) e per l'Italia (6,7%, in Tab. 1)», come esposto nel prospetto sottostante.

Tabella 1.21. - Variazioni % del PIL a prezzi costanti

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
SICILIA	+0,2	+0,6	-1,0	-0,1	-8,3	+4,7
MEZZOGIORNO	+0,2	+0,8	+0,1	+0,3	-8,7	+6,0
CENTRO NORD	+1,6	+1,9	+1,2	+0,5	-9,2	+6,9
ITALIA	+1,3	+1,7	+0,9	+0,3	-9,0	+6,7

Fonte: Relazione al rendiconto - Tabella 1 - pag. 12.

Quanto alle singole componenti della domanda, la ritrovata fiducia dei consumatori ha contribuito in senso sostanzialmente trasversale a sostenere la ripresa.

Secondo la citata Relazione al rendiconto (pagg. 12-13), infatti, «L'analisi specifica delle componenti della domanda mette in luce che i consumi delle famiglie hanno subito dopo il crollo del 2020 un rimbalzo del 4,9% [...], mentre la spesa delle pubbliche amministrazioni, sottratta ai vincoli del Patto di Stabilità per far fronte all'emergenza, ha avuto invece un ruolo compensativo della

generale caduta della domanda nel corso del 2020 e una ripresa più debole nel 2021 (+1,4%). Gli investimenti che avevano registrato una flessione del 9,7% nel 2020 realizzano a consuntivo 2021 un notevole aumento (+16,1%) sotto l'effetto dei maggiori importi delle gare di edilizia pubblica e del maggior volume delle transazioni immobiliari che danno la misura dell'intensità della ripresa in atto nell'anno [...]. Prendendo in esame l'andamento congiunturale, alcune evidenze empiriche spiegano questi dati macroeconomici. La rilevazione del clima di fiducia dei consumatori, effettuata da Istat per la ripartizione Mezzogiorno, nel 2021 è data in rialzo a partire dal mese di aprile e fino a settembre recuperando i livelli pre-crisi, per poi comunque tornare a flettere nei mesi successivi in concomitanza con la diffusione della quarta ondata pandemica».

Per quanto concerne la domanda estera, l'ammontare delle esportazioni regionali è tornato a crescere nel 2021, trainato soprattutto dal settore dei prodotti petroliferi (+68,9%) e dal settore manifatturiero (+41,3%), registrandosi variazioni negative su base annua solo per le apparecchiature elettriche (-7,6%), la farmaceutica (-4%) e gli altri mezzi di trasporto (-59,5%).

Anche dal lato dell'offerta, nel 2021 si manifestata una ripresa che ha riguardato tutti i settori in maniera diffusa.

Specifica a tal proposito la citata Relazione al rendiconto (pag. 15) che «*il valore aggiunto complessivo è cresciuto del 4,5% rispetto al 2020, recuperando parte della perdita di produzione dell'anno precedente, con buone performance sperimentate dal settore delle costruzioni e da quello industriale*», mentre, sul fronte dell'occupazione «*le diverse dinamiche osservate nei settori produttivi [...] hanno determinato in Sicilia un ammontare complessivo di occupati, nella media del 2021, pari a 1 milione 311 mila unità [...], che comporta un leggero aumento (+0,4%) rispetto alla media del 2020, grazie alla dinamica del settore delle costruzioni, ma non sufficiente a riportare i livelli di occupazione agli anni pre-crisi. I disoccupati, nella media del 2021, si attestano su 302 mila unità, erano 291 mila nell'anno precedente, con il tasso di disoccupazione che sale al 19%, aumentandosi di 1,1 punti percentuali rispetto al 2020 e mantenendo elevato il differenziale con il dato nazionale che si attesta sul 9,7%. Cresce lievemente il tasso di occupazione (+0,1 punti percentuali in un anno, fissandosi sul 41,1%) e il tasso di attività che si attesta sul 50,7% (+0,8%)*».

2. LE RISULTANZE GENERALI DEL RENDICONTO

(Magistrati Tatiana Calvitto, Antonio Tea e Massimo Giuseppe Urso)

Sommario: 2.1. Premessa. – 2.2. Il Conto del bilancio: 2.2.1. Il risultato della gestione di competenza. – 2.2.2. Il risultato della gestione dei residui. – 2.2.3. Il risultato complessivo della gestione. – 2.2.4. Gli equilibri di bilancio. – 2.2.5. La gestione di cassa. – 2.3. L'utilizzo della quota accantonata, vincolata e destinata del risultato di amministrazione per il finanziamento della spesa in corso di esercizio. – 2.4. Il ripiano del disavanzo nell'esercizio 2021: le quote stanziare in base alla speciale disciplina di riferimento. Le sopravvenienze normative in materia. Profili di legittimità costituzionale. – 2.5. La certificazione degli adempimenti ricadenti nell'Accordo sottoscritto con lo Stato il 14 gennaio 2021. – 2.6. Capitolo di spesa n. 476521 (*Spese per l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale*): verifica adeguamento alla Decisione n. 2/2022 delle SS.RR. per la Regione Siciliana ed esame delle spese dell'esercizio 2021.

2.1. Premessa.

Come indicato nel precedente capitolo n. 1 su *Il ciclo di bilancio* (§ 1.1.), lo schema del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2021, oggetto del presente giudizio di parificazione, è stato approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 54 del 25 gennaio 2023 e successivamente rettificato con deliberazione n. 124 del 21 marzo 2023⁴⁵.

Per la prima volta, il consuntivo è corredato del parere del Collegio dei Revisori dei conti, che, nello specifico, è stato reso in data 7 marzo 2023⁴⁶. In attuazione degli artt. 3⁴⁷ e

⁴⁵ La nota di trasmissione n. 30968 del 28 marzo 2023 del Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro – Ragioneria Generale della Regione siciliana è stata acquisita al protocollo delle Sezioni riunite per la Regione siciliana n. 18 del 30 marzo 2023.

⁴⁶ La *Relazione del Collegio dei revisori dei conti sul rendiconto 2021* è stata trasmessa attraverso il portale Contabilità Territoriale – Con.Te e assunta al protocollo n. 5460 del 21 giugno 2023.

⁴⁷ Art. 3 del d.lgs. n. 158 del 2019, *Istituzione del Collegio dei revisori dei conti*: «1. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia, la Regione siciliana istituisce il Collegio dei revisori dei conti quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente, che esprime parere sul disegno di legge di bilancio.

2. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e dell'integrazione tra controlli interni ed esterni, il Collegio esercita le sue funzioni nell'ambito delle necessarie forme di coordinamento e collaborazione con le sezioni regionali della Corte dei conti.

3. Con legge regionale, entro il 31 dicembre 2020, è disciplinato l'istituzione dell'elenco regionale dei revisori dei conti, determinati i compensi dei componenti il Collegio ed eventuali norme integrative sulle funzioni e competenze».

448 del d.lgs. n. 158 del 2019 e dell'art. 6 della legge regionale n. 1 del 2021⁴⁹, istitutivi dell'organo collegiale di revisione contabile per la Regione siciliana, è stato, infatti, adottato il Decreto Presidenziale n. 59 del 21 febbraio 2022 concernente la nomina dei suoi componenti, con conseguente avvio delle funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente regionale, a distanza di oltre sette anni dall'introduzione dell'art. 72 del d.lgs. n. 118 del 2011⁵⁰.

Nel corso della disamina del documento contabile oggetto del presente referto, si opererà riferimento ai contenuti della complessiva attività istruttoria⁵¹ e agli esiti del contraddittorio con l'Amministrazione regionale, da cui emergono le evidenze che saranno di seguito descritte⁵².

⁴⁸ Art. 4 del d.lgs. n. 158 del 2019, *Composizione del Collegio dei revisori dei conti*: «1. Il Collegio dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri, che non possono essere confermati, sorteggiati da un elenco regionale i cui iscritti devono: a) essere persone di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza, esperienza e specifica ed alta qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti; b) possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali; c) avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

2. Nella legge regionale di cui all'articolo 3, comma 3, si prevede l'estrazione, tra gli iscritti all'elenco regionale, di una ulteriore lista ristretta di componenti, in misura pari a tre volte gli eligendi, tra i quali saranno sorteggiati i componenti del Collegio dei revisori.

3. Per la ricomposizione del Collegio dei revisori dei conti, successiva alla prima, si utilizza lo stesso criterio di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo».

⁴⁹ Quanto alle funzioni dell'organo, l'art. 6, comma 3, della legge regionale n. 1 del 2021 statuisce che «[i]l collegio dura in carica cinque anni ed esprime parere sui disegni di legge di bilancio e di rendiconto generale. La Giunta regionale, nel trasmettere all'Assemblea regionale siciliana i relativi disegni di legge, motiva l'eventuale mancato adeguamento al parere espresso dal collegio. In ogni caso, entro il 31 gennaio di ogni anno, il collegio presenta all'Assemblea una relazione sull'attività di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Regione svolta nell'anno precedente».

⁵⁰ L'art. 72 del d.lgs. n. 118 del 2011 è stato introdotto con l'art. 1, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Esso prevede che «[i]l collegio dei revisori dei conti [...] svolge la funzione di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della regione, delle sue articolazioni organizzative dotate di autonomia contabile e di bilancio, compreso il Consiglio regionale, ove non sia presente un proprio organo di revisione. Il collegio svolge i compiti previsti dall'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Restano fermi gli ulteriori adempimenti previsti dal presente articolo. L'ordinamento contabile regionale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate al collegio dei revisori [...]».

⁵¹ Parte delle informazioni riportate nel presente paragrafo sono l'esito della nota istruttoria delle Sezioni riunite n. 66 del 7 giugno 2023 e delle conseguenti risposte del Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro – Ragioneria Generale della Regione siciliana acquisite con le note n. 68407 del 29 giugno 2023 (prot. Cdc n. 118 del 29 giugno 2023), n. 88177 del 14 agosto 2023 (prot. Cdc n. 182 del 16 agosto 2023) e n. 100347 del 20 settembre 2023 (prot. Cdc n. 217 del 20 settembre 2023).

Queste Sezioni riunite hanno altresì rivolto richieste istruttorie a: Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni (I.Ge.P.A.), con nota n. 38 del 22 maggio 2023, ricevendo riscontro con nota n. 175027 del 14 giugno 2023 (prot. Cdc n. 82 del 14 giugno 2023); Unicredit S.p.A., nella qualità di Istituto cassiere della Regione siciliana, con nota n. 68 del 7 giugno 2023, ricevendo riscontro con nota n. 69 del 12 giugno 2023 (prot. Cdc n. 77 del 12 giugno 2023); Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., con nota n. 69 del 7 giugno 2023, ricevendo riscontro con nota n. 2096140 del 14 giugno 2023 (prot. Cdc n. 83 del 15 giugno 2023).

⁵² Ai fini del contraddittorio svoltosi nell'udienza in camera di consiglio del 13 novembre 2023, l'Amministrazione regionale ha depositato memorie conclusive in riferimento al presente capitolo, con note n. 61070 del 9 novembre 2023 (prot. Cdc n. 237 di pari data) del Dipartimento regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e n. 126583 del 10 novembre 2023 (prot. Cdc n. 240 di pari data) del Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro – Ragioneria Generale della Regione siciliana.

2.2. Il Conto del bilancio.

2.2.1. Il risultato della gestione di competenza.

A conclusione dell'esercizio finanziario 2021, la complessiva gestione di competenza del bilancio della Regione siciliana registra un risultato positivo di euro (+) 728.499.083,41, tenuto conto del saldo in avanzo (euro 1.409.013.496,29) tra accertamenti (euro 24.040.704.886,07) e impegni (euro 22.631.691.389,78) e del saldo negativo delle diverse componenti del Fondo Pluriennale Vincolato (euro - 680.514.412,88), in parte entrata (euro 1.057.126.518,00) e in parte spesa (euro 1.737.640.930,88), come da prospetto a seguire.

Tabella 2.1 - Risultato della gestione di competenza e.f. 2021 e confronto triennio 2019/2021

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA		2021	2020	2019
GESTIONE DI COMPETENZA				
Accertamenti di competenza (tit. da 1 a 9)	+	24.040.704.886,07	22.116.919.453,48	21.006.781.099,07
FPV di entrata di parte corrente	+	397.858.069,77	277.771.984,22	355.916.442,67
FPV di entrata in c/to capitale	+	654.758.315,05	839.290.050,13	558.729.299,24
FPV di entrata da attività finanziarie	+	4.510.133,18	4.042.730,23	2.000.000,00
TOTALE ENTRATE	=	25.097.831.404,07	23.238.024.218,06	21.923.426.840,98
Impegni di competenza (tit. da 1 a 7)	-	22.631.691.389,78	20.643.217.610,22	20.444.480.641,04
FPV di spesa di parte corrente	-	422.103.149,22	397.858.069,77	277.771.984,22
FPV di spesa in c/to capitale	-	1.303.272.070,99	654.758.315,05	839.290.050,13
FPV di spesa da attività finanziarie	-	12.265.710,67	4.510.133,18	4.042.730,23
TOTALE SPESE	=	24.369.332.320,66	21.700.344.128,22	21.565.585.405,62
RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA	=	728.499.083,41	1.537.680.089,84	357.841.435,36

Fonte: elaborazione delle Sezioni riunite per la Regione siciliana

Come illustrato nelle successive tabelle n. 2.2 e n. 2.3, il risultato positivo della gestione di competenza 2021 è specialmente da imputare all'effetto combinato:

a) dell'accertamento di maggiori entrate correnti di euro (+) 176.546.562,52 rispetto alle previsioni assestate di bilancio (+1,02%);

b) di economie di spesa corrente pari ad euro (+) 1.065.580.301,39 (-6,18%).

Il beneficio finale dei fattori considerati sulla gestione di parte corrente è, dunque, pari a euro (+) 1.242.126.863,91.

In particolare, il saldo finale delle maggiori entrate correnti, per euro (+) 176.546.562,52, è stato determinato, da un lato, dai maggiori accertamenti di euro (+) 503.750.488,00 registrati in riferimento al Titolo I-Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+3,15%) e al Titolo III-Entrate extratributarie (+29,77%), e, dall'altro, dalle minori entrate di euro (-) 327.203.925,48 iscritte al Titolo II-Trasferimenti correnti (-6,83%).

Tabella 2.2 – Previsioni e Accertamenti della gestione di competenza e.f. 2021

ENTRATE				
TITOLO	PREVISIONI ASSESTATE	ACCERTAMENTI	DIFFERENZA (ACC.-PREV.)	%
	A	B	C=B-A	D=C/A
1	12.016.866.411,15	12.395.380.504,79	378.514.093,64	3,15%
2	4.791.372.835,28	4.464.168.909,80	- 327.203.925,48	-6,83%
3	420.722.036,21	545.958.430,57	125.236.394,36	29,77%
4	3.488.297.047,51	1.595.155.493,06	- 1.893.141.554,45	-54,27%
5	1.033.234.603,06	476.605.507,59	- 556.629.095,47	-53,87%
6	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	0,00%
9	3.361.065.116,12	3.063.436.040,26	- 297.629.075,86	-8,86%
Totale	26.611.558.049,33	24.040.704.886,07	- 2.570.853.163,26	-9,66%

Fonte: elaborazione delle Sezioni riunite per la Regione siciliana

Tabella 2.3 – Previsioni e Impegni + FPV della gestione di competenza e.f. 2021

SPESA					
TITOLO	PREVISIONI ASSESTATE	IMPEGNI	FPV	DIFFERENZA (IMP. +FPV- PREV.)	%
	A	B	C	D=B+C	E=D/A
1	17.249.860.755,05	15.762.177.304,44	422.103.149,22	- 1.065.580.301,39	-6,18%
2	4.791.503.690,33	1.528.592.800,97	1.303.272.070,99	- 1.959.638.818,37	-40,90%
3	1.101.443.644,54	527.774.452,32	12.265.710,67	- 561.403.481,55	-50,97%
4	3.973.905.921,09	1.749.710.791,79	-	- 2.224.195.129,30	-55,97%
7	3.361.065.116,12	3.063.436.040,26	-	- 297.629.075,86	-8,86%
Totale	30.477.779.127,13	22.631.691.389,78	1.737.640.930,88	- 6.108.446.806,47	-20,04%

Fonte: elaborazione delle Sezioni riunite per la Regione siciliana

Rispetto al precedente anno 2020, la cui gestione di competenza ha segnato il positivo risultato finale di euro (+) 1.537.680.089,84, nell'esercizio 2021 si registrano l'espansione delle entrate correnti (+5,68%)⁵³ e, contestualmente, anche un accrescimento della spesa corrente (+4,35%)⁵⁴, circostanze che, in combinato tra loro, hanno prodotto il più contenuto miglioramento dei saldi della gestione corrente, in misura pressoché dimezzata (- 52%).

Nel confronto con il 2020, nel consuntivo dell'esercizio 2021 si rileva la crescita della spesa in conto capitale (+53,81%)⁵⁵.

⁵³ Cfr. tabella n. 2.4. Il risultato percentuale di +5,68% è la variazione della somma algebrica dei primi tre Titoli delle entrate del 2021 (euro 17.405.507.845,16) rispetto ai dati del 2020 (euro 16.469.877.014,39), secondo la seguente formula [(17.405.507.845,16-16.469.877.014,39)/16.469.877.014,39] *100.

⁵⁴ Cfr. variazione della spesa del Titolo 1 in tabella n. 2.5.

⁵⁵ Cfr. variazione della spesa del Titolo 2 in tabella n. 2.5.

Tabella 2.4 - Trend 2019/2021 degli Accertamenti e del FPV di entrata della gestione di competenza

ACCERTAMENTI + FPV DI ENTRATA							
Titolo	2019	2020	2021	DIFFERENZA (2020-2019)	DIFFERENZA (2021-2020)	% (2020-2019)	% (2021-2020)
	A	B	C	D=B-A	E=C-B	F=D/A	G=E/B
FPV	916.645.741,91	1.121.104.764,58	1.057.126.518,00	204.459.022,67	- 63.978.246,58	22,31%	-5,71%
1	11.841.494.290,57	11.850.971.220,43	12.395.380.504,79	9.476.929,86	544.409.284,36	0,08%	4,59%
2	3.717.450.182,97	4.237.967.809,19	4.464.168.909,80	520.517.626,22	226.201.100,61	14,00%	5,34%
3	774.960.116,41	380.937.984,77	545.958.430,57	- 394.022.131,64	165.020.445,80	-50,84%	43,32%
4	1.055.838.609,33	1.531.988.446,21	1.595.155.493,06	476.149.836,88	63.167.046,85	45,10%	4,12%
5	686.207.410,94	726.155.396,40	476.605.507,59	39.947.985,46	- 249.549.888,81	5,82%	-34,37%
6	-	-	1.500.000.000,00	-	1.500.000.000,00	0,00%	100,00%
9	2.930.830.488,85	3.388.898.596,48	3.063.436.040,26	458.068.107,63	- 325.462.556,22	15,63%	-9,60%
Totale	21.923.426.840,98	23.238.024.218,06	25.097.831.404,07	1.314.597.377,08	1.859.807.186,01	6,00%	8,00%

Fonte: elaborazione delle Sezioni riunite per la Regione siciliana

Tabella 2.5 - Trend 2019/2021 degli Impegni e del FPV di spesa della gestione di competenza

IMPEGNI + FPV DI SPESA							
Titolo	2019	2020	2021	DIFFERENZA (2020-2019)	DIFFERENZA (2021-2020)	% (2020-2019)	% (2021-2020)
	A	B	C	D=B-A	E=C-B	F=D/A	G=E/B
1	15.695.347.633,76	15.509.940.298,38	16.184.280.453,66	- 185.407.335,38	674.340.155,28	-1,18%	4,35%
2	2.004.278.784,84	1.841.178.883,50	2.831.864.871,96	- 163.099.901,34	990.685.988,46	-8,14%	53,81%
3	714.754.842,41	790.130.467,69	540.040.162,99	75.375.625,28	- 250.090.304,70	10,55%	-31,65%
4	220.373.655,76	170.195.882,17	1.749.710.791,79	- 50.177.773,59	1.579.514.909,62	-22,77%	928,06%
7	2.930.830.488,85	3.388.898.596,48	3.063.436.040,26	458.068.107,63	- 325.462.556,22	15,63%	-9,60%
Totale	21.565.585.405,62	21.700.344.128,22	24.369.332.320,66	134.758.722,60	2.668.988.192,44	0,62%	12,30%

Fonte: elaborazione delle Sezioni riunite per la Regione siciliana

In merito all'analisi di dettaglio degli accertamenti e degli impegni, si rinvia alla parte del presente referto su *La gestione delle entrate* (capitolo n. 4) e *L'andamento della spesa* (capitolo n. 5).

2.2.2. Il risultato della gestione dei residui.

Il risultato della gestione dei residui segna un avanzo di euro (+) 457.365.682,51, imputabile alla variazione in aumento dei residui attivi per euro (+) 420.525.811,46, alla diminuzione dei residui attivi per euro (-) 72.606.621,18 e alla eliminazione di residui passivi per euro (+) 109.446.492,23 (tabella n. 2.6).

Rispetto al precedente anno 2020, la cui gestione del conto dei residui ha evidenziato un effetto positivo sul risultato di amministrazione di euro 70.387.879,18, nel consuntivo dell'esercizio 2021 si registra, dunque, un ulteriore incremento di euro 386.977.803,33, come rappresentato nella tabella a seguire.

Tabella 2.6 – Saldo della gestione dei residui e.f. 2021

RISULTATO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI		2021	2020	2019
Maggiori residui attivi riaccertati	+	420.525.811,46	139.922.952,82	296.322.782,81
Minori residui attivi riaccertati	-	72.606.621,18	138.153.851,18	306.868.354,91
Minori residui passivi riaccertati	+	109.446.492,23	68.618.777,54	141.768.754,51
SALDO GESTIONE DEI RESIDUI	=	457.365.682,51	70.387.879,18	131.223.182,41
<i>diff. anno_n - anno_{n-1}</i>		<i>386.977.803,33</i>	<i>-60.835.303,23</i>	<i>a.b.</i>

Fonte: elaborazione delle Sezioni riunite per la Regione siciliana

A specificazione dei dati riportati nella tabella n. 2.6, si osserva che l'incremento del conto dei residui attivi, pari a euro 420.525.811,46, investe le *entrate tributarie* (Titolo I) per euro 206.017.726,74, le *entrate da trasferimenti correnti* (Titolo II) per euro 9.535.414,59, le *entrate extratributarie* (Titolo III) per euro 38.573.897,56 e le *entrate in conto capitale* (Titolo IV) per euro 166.398.772,57.

L'eliminazione dei residui attivi, per euro 72.606.621,18, concerne le *entrate da trasferimenti correnti* (Titolo II) per euro 1.226.458,97, le *entrate extratributarie* (Titolo III) per euro 14.405.040,96 e le *entrate in conto capitale* (Titolo IV) per euro 56.975.121,25.

La cancellazione dei residui passivi, pari a euro 109.446.492,23, riguarda le *spese correnti* (Titolo I) per euro 34.268.128,93, le *spese in conto capitale* (Titolo II) per euro 51.690.284,16 e le *spese per incremento di attività finanziarie* (Titolo III) per euro 23.488.079,14.

Ai fini riepilogativi è stato elaborato un prospetto di confronto delle registrazioni contabili relative ai movimenti del conto dei residui tra l'esercizio 2021 e i precedenti esercizi 2019 e 2020 (tabella n. 2.7).

Tabella 2.7 – Trend 2019/2021 delle variazioni dei residui attivi e passivi

TITOLO ENTRATA	2021	2020	2019	2018	diff. 2021-2020	diff. 2020-2019	diff. 2019-2018
	> RES. ATTIVI 2021	> RES. ATTIVI 2020	> RES. ATTIVI 2019	> RES. ATTIVI 2018			
1	206.017.726,74	139.922.952,82	191.996.411,99	263.344.303,17	66.094.773,92	- 52.073.459,17	- 71.347.891,18
2	9.535.414,59		68.739.790,94	-	9.535.414,59	- 68.739.790,94	68.739.790,94
3	38.573.897,56		35.586.436,09	32.209.226,23	38.573.897,56	- 35.586.436,09	3.377.209,86
4	166.398.772,57		-	-	166.398.772,57	-	-
5			-	-	-	-	-
6			-	-	-	-	-
9			143,79	340.895,77	-	143,79	- 340.751,98
TOT. (A)	420.525.811,46	139.922.952,82	296.322.782,81	295.894.425,17	280.602.858,64	- 156.399.829,99	428.357,64
TITOLO ENTRATA	2021	2020	2019	2018	diff. 2021-2020	diff. 2020-2019	diff. 2019-2018
	< RES. ATTIVI 2021	< RES. ATTIVI 2020	< RES. ATTIVI 2019	< RES. ATTIVI 2018			
1			-	-	-	-	-
2	1.226.458,97	3.635.515,40	-	356.402,79	- 2.409.056,43	3.635.515,40	- 356.402,79
3	14.405.040,96	21.053.798,07	-	-	- 6.648.757,11	21.053.798,07	-
4	56.975.121,25	113.080.956,08	253.868.354,91	99.724.119,53	- 56.105.834,83	- 140.787.398,83	154.144.235,38
5		383.581,63	53.000.000,00	-	- 383.581,63	- 52.616.418,37	53.000.000,00
6			-	-	-	-	-
9			-	-	-	-	-
TOT. (B)	72.606.621,18	138.153.851,18	306.868.354,91	100.080.522,32	- 65.547.230,00	- 168.714.503,73	206.787.832,59
SALDO RS							
ATTIVI (C=A+B)	2021	2020	2019	2018	diff. 2021-2020	diff. 2020-2019	diff. 2019-2018
	347.919.190,28	1.769.101,64	- 10.545.572,10	195.813.902,85	346.150.088,64	12.314.673,74	- 206.359.474,95
TITOLO SPESA	2021	2020	2019	2018	diff. 2021-2020	diff. 2020-2019	diff. 2019-2018
	< RES. PASSIVI 2021	< RES. PASSIVI 2020	< RES. PASSIVI 2019	< RES. PASSIVI 2018			
1	34.268.128,93	29.725.079,67	32.232.941,62	18.735.635,37	- 2.507.861,95	- 2.507.861,95	13.497.306,25
2	51.690.284,16	38.890.221,01	109.535.812,89	137.679.980,23	- 70.645.591,88	- 70.645.591,88	- 28.144.167,34
3	23.488.079,14	3.476,86	-	-	3.476,86	3.476,86	-
4			-	-	-	-	-
7			-	-	-	-	-
RS PASSIVI (D)	109.446.492,23	68.618.777,54	141.768.754,51	156.415.615,60	40.827.714,69	- 73.149.976,97	141.768.754,51
SALDO GESTIONE DEI RESIDUI							
SALDO GESTIONE RESIDUI (E=C+D)	2021	2020	2019	2018	diff. 2021-2020	diff. 2020-2019	diff. 2019-2018
	457.365.682,51	70.387.879,18	131.223.182,41	352.229.518,45	386.977.803,33	- 60.835.303,23	- 221.006.336,04

Fonte: elaborazione delle Sezioni riunite per la Regione siciliana

In merito all'analisi di dettaglio dei residui attivi e passivi, si rinvia alla parte del presente referto su *La gestione delle entrate* (capitolo n. 4) e *L'andamento della spesa* (capitolo n. 5).

2.2.3. Il risultato complessivo della gestione.

Gli effetti congiunti delle positive gestioni di competenza (euro 728.499.083,41) e in conto residui (euro 457.365.682,51) esitano nella variazione in aumento del risultato di amministrazione (lett. A) dell'esercizio 2021 per complessivi euro (+) 1.185.864.765,92.

Come sarà esplicitato in riferimento all'analisi sulla gestione della cassa (*infra*, § 2.2.5.), a tale risultato deve essere aggiunto l'importo di euro (+) 2.728.967,76, risultante dal saldo positivo dei crediti (euro 879,30) e dei debiti di tesoreria (euro 2.729.847,06), quale

rettifica extracontabile suggerita dall'organo di revisione al fine di ricondurre, a consuntivo dell'esercizio, la cassa di diritto (euro 4.052.210.989,44) - risultante dalle operazioni registrate sul *Conto del bilancio* - a quello di fatto (euro 4.054.939.957,20), in conseguenza di alcune partite non regolarizzate nelle operazioni di riscossione e pagamento effettuate dall'Istituto cassiere.

In definitiva, dunque, l'incremento finale del Risultato di amministrazione (lett. A) è pari a euro (+) 1.188.593.733,68, coincidente alla differenza tra il risultato dell'esercizio 2021 (euro 3.643.067.710,15) e quello dell'esercizio 2020 (euro 2.454.473.976,47).

Per la sintesi di tali dati, si riporta a seguire un prospetto riepilogativo e di confronto.

Tabella 2.8 - Variazione del risultato di amministrazione nell'e.f. 2021 (lett. A)

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA E DEI RESIDUI		2021	2020
GESTIONE DI COMPETENZA			
Accertamenti di competenza	+	24.040.704.886,07	22.116.919.453,48
Impegni di competenza	-	22.631.691.389,78	20.643.217.610,22
SALDO		1.409.013.496,29	1.473.701.843,26
FPV di Entrata	+	1.057.126.518,00	1.121.104.764,58
FPV di Spesa	-	1.737.640.930,88	1.057.126.518,00
SALDO		-680.514.412,88	
SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA	=	728.499.083,41	1.537.680.089,84
GESTIONE DEI RESIDUI			
Maggiori residui attivi riaccertati	+	420.525.811,46	139.922.952,82
Minori residui attivi riaccertati	-	72.606.621,18	138.153.851,18
Minori residui passivi riaccertati	+	109.446.492,23	68.618.777,54
SALDO GESTIONE DEI RESIDUI	=	457.365.682,51	70.387.879,18
VARIAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (A)			
	+	1.185.864.765,92	1.608.067.969,02
SALDO RETTIFICHE SUI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER DEBITI E CREDITI DI TESORERIA	+	2.728.967,76	
TOTALE VARIAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (A)	+	1.188.593.733,68	

Fonte: elaborazione delle Sezioni riunite per la Regione siciliana

A consuntivo del 2021 si registra, infine, la complessiva variazione in aumento di euro 527.319.708,55 degli accantonamenti e dei vincoli del risultato di amministrazione, rispettivamente per euro 359.325.195,31 (lett. B - *parte accantonata*) ed euro 167.994.513,24 (lett. C - *parte vincolata*).

Nel rinviare alla parte del presente referto concernente *Il Risultato di amministrazione* (capitolo n. 3), in merito, si precisa che:

a) la *quota accantonata* (lett. B) cresce da euro 4.162.951.310,70 a chiusura del 2020 al valore di euro 4.522.276.506,01 a fine esercizio 2021;

b) la *quota vincolata* (lett. C) cresce da euro 5.107.836.331,84 a chiusura del 2020 al valore di euro 5.275.830.845,08 a fine esercizio 2021;

c) la quota destinata agli investimenti permane sull'importo di euro 25.968.765,65.

Come riassunto nel prospetto a seguire (tabella n. 2.9), portando in detrazione la complessiva variazione di euro (-) 527.319.708,55, relativa agli accantonamenti e alle risorse vincolate, al saldo di euro (+) 1.188.593.733,68 (*supra*, tabella n. 2.8), la complessiva gestione finanziaria dell'esercizio 2021 esita nel positivo risultato di euro (+) 661.274.025,13, determinando sotto il profilo strettamente contabile - e con riserva delle valutazioni che saranno svolte nel corso del presente referto all'esito delle puntuali analisi sulle sue diverse componenti (cfr. capitolo n. 3) - la misura del miglioramento del risultato di amministrazione effettivamente disponibile (lett. E, euro -6.181.008.406,59) rispetto al precedente esercizio 2019 (lett. E, euro -6.842.282.431,72).

Tabella 2.9 - Variazione della parte disponibile del risultato di amministrazione nell'e.f. 2021 (lett. E)

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA E DEI RESIDUI		2021	2020
TOTALE VARIAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (A)	+	1.188.593.733,68	1.608.067.969,02
Totale Variazione parte accantonata (B)	-	359.325.195,31	- 23.645.423,65
Totale Variazione parte vincolata (C)	-	167.994.513,24	1.055.280.186,16
Totale Variazione parte destinata agli investimenti (D)	-	-	-
Totale Variazione parte disponibile (E=A-B-C-D)	=	661.274.025,13	576.433.206,51

Fonte: elaborazione delle Sezioni riunite per la Regione siciliana

2.2.4. Gli equilibri di bilancio.

In attuazione della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, con cui è stato introdotto il principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale, gli articoli da 9 a 12 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 pongono la disciplina di riferimento che, ai sensi degli artt. 81, comma 1 e 6, e art. 97, comma 1, Cost., è volta ad assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico.

In particolare, ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 243 del 2012, l'equilibrio dei bilanci delle regioni, sia in fase di previsione che a consuntivo, deve ritenersi

rispettato attraverso il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali (titoli 1, 2, 3, 4 e 5) e le spese finali (titoli 1, 2 e 3), secondo la classificazione disciplinata dai nuovi comuni schemi del bilancio finanziario previsti dal d.lgs. n. 118 del 2011 (art. 11 e allegati nn. 9 e 10), a tale fine considerando – dopo alcuni fondamentali pronunciamenti della Corte costituzionale che ne impongono un’esegesi costituzionalmente orientata – anche le risorse in entrata provenienti dal fondo pluriennale vincolato e dall’utilizzo del risultato di amministrazione⁵⁶.

Nell’esercizio 2021 il prospetto degli equilibri di bilancio da allegare al rendiconto è compilato dagli enti interessati secondo il nuovo schema approvato con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 settembre 2020, attraverso il quale devono determinarsi, a consuntivo, tre saldi, secondo le prescrizioni contenute nel d.lgs. 118 del 2011 (allegato 4/1, § 13.4): *il risultato di competenza (D/1), l’equilibrio di bilancio (D/2) e l’equilibrio complessivo (D/3)*.

L’ordinamento contabile distingue, pertanto, i seguenti tre diversi equilibri di bilancio:

- *l’equilibrio di competenza (D/1)*, che equivale al risultato di competenza non negativo da conseguire ai fini del rispetto dell’art. 9 della legge n. 243 del 2012. Il saldo, dunque, è essenzialmente costituito dalle entrate per gli accertamenti di competenza (Titoli I-II-II-IV-V), comprensive dell’avanzo di amministrazione applicato al bilancio e del fondo pluriennale vincolato in entrata, cui sono detratte le spese per gli impegni di competenza,

⁵⁶ In riferimento all’applicazione dell’avanzo di amministrazione e del FPV, quali entrate rilevanti ai fini della determinazione dell’equilibrio di bilancio disciplinato dall’art. 9, comma 1-bis, della legge n. 243 del 2012, deve ricordarsi quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 247 del 2017. In particolare, la Corte, ai fini della corretta interpretazione dell’art. 1, comma 1, lettera b), primo periodo, della legge 12 agosto 2016, n. 164 (Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243 in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali), ha sostenuto che *«l’interpretazione non può che essere quella secondo cui l’avanzo di amministrazione rimane nella disponibilità dell’ente che lo realizza. E ciò comporta l’infondatezza delle censure in riferimento a tutti i parametri invocati, poiché esse si basano sulla opposta soluzione ermeneutica»* (§ 8 del considerato in diritto). Inoltre, è precisato: *«In definitiva, l’art. 1, comma 1, lettera b), secondo e terzo periodo, della legge n. 164 del 2016, deve essere inteso nel senso che il fondo pluriennale vincolato continua a essere strutturato in modo tale che accertamenti, impegni, obbligazioni attive e passive sono rappresentate e gestite in bilancio secondo i richiamati canoni basilari dell’istituto. L’iscrizione o meno nei titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dell’entrata e nei titoli 1, 2 e 3 della spesa deve essere intesa in senso tecnico-contabile, come criterio matematico armonizzato ai fini del consolidamento dei conti nazionali, mentre devono ritenersi inalterate e intangibili le risorse legittimamente accantonate per la copertura di programmi, impegni e obbligazioni passive concordate negli esercizi anteriori alla scadenza»* (§ 9.6. del considerato in diritto).

Con sentenza n. 101 del 2018, la Corte costituzionale, infine, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), nella parte in cui stabilisce che, a partire dal 2020, ai fini della determinazione dell’equilibrio del bilancio degli enti territoriali, le spese vincolate provenienti dai precedenti esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza e nella parte in cui non prevede che l’inserimento dell’avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato nei bilanci dei medesimi enti territoriali abbia effetti neutrali rispetto alla determinazione dell’equilibrio dell’esercizio di competenza.

gli stanziamenti per l'eventuale disavanzo da ripianare in relazione agli esercizi precedenti e le risorse confluite nel fondo pluriennale di spesa;

- *l'equilibrio di bilancio (D/2)*, consistente nella somma algebrica tra il risultato di competenza e gli stanziamenti definitivi a titolo di accantonamenti e vincoli effettuati nel bilancio di previsione dell'esercizio in considerazione;

- *l'equilibrio complessivo (D/3)*, derivante dalla somma algebrica tra l'equilibrio di bilancio e le variazioni degli accantonamenti effettuata in occasione dell'approvazione del rendiconto. Il saldo svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e le relazioni con il risultato di amministrazione.

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 118 del 2011, l'Amministrazione regionale ha prodotto l'allegato relativo agli *Equilibri di bilancio* dell'esercizio finanziario 2021 (*infra*, tabella n. 2.10), dai cui emergono: il rispetto del vincolo costituito dal *risultato di competenza non negativo (D/1)*, pari a euro (+) 1.335.124.991,93, e il raggiungimento sia dell'*equilibrio di bilancio (D/2)* di euro (+) 965.262.389,53 sia dell'*equilibrio complessivo (D/3)* di (+) 380.003.134,56.

Quanto alla parte corrente del bilancio, il presente consuntivo manifesta:

a) un *risultato di competenza di parte corrente (A/1)* positivo per euro (+) 86.303.679,43;

b) un *equilibrio di bilancio di parte corrente (A/2)* negativo per euro (-) 251.046.214,35.

c) un *equilibrio complessivo di parte corrente (A/3)* negativo per euro (-) 904.127.934,24.

In riferimento alla parte capitale, i dati di rendiconto presentano:

a) un *risultato di competenza di parte capitale (B/1)* positivo per euro (+) 1.248.821.312,50;

b) un *equilibrio di bilancio di parte capitale (B/2)* positivo per euro (+) 1.216.308.603,88.

c) un *equilibrio complessivo di parte capitale (B/3)* positivo per euro (+) 1.284.131.068,80.

Fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza non negativo (D/1), deve ricordarsi l'importanza del perseguimento tendenziale dell'equilibrio di bilancio (D/2), in quanto il saldo registra la fondamentale capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale - oltre che degli impegni e del ripiano del disavanzo - anche dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio⁵⁷.

⁵⁷ Sul punto, si rinvia alle considerazioni della Commissione ARCONET all'esito della riunione in data 11 dicembre 2019 (www.rgs.mef.gov.it).

Tabella 2.10 – Equilibri di bilancio

EQUILIBRI DI BILANCIO		2021
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti e al rimborso di prestiti	(+)	2.603.797.726,14
Ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	100.000.000,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	397.858.069,77
Entrate titoli 1-2-3	(+)	17.405.507.845,16
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	20.000.000,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	69.019.944,49
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	
Spese correnti	(-)	15.762.177.304,44
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	422.103.149,22
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	102.534.105,63
Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	32.776.278,00
Variazioni di attività finanziarie - equilibrio complessivo (se negativo)	(-)	38.109.625,77
Rimborso prestiti	(-)	1.749.710.791,79
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		
Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	2.202.468.651,28
A/1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE	=	86.303.679,43
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	49.700.000,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	287.649.893,78
A/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	=	-251.046.214,35
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	653.081.719,89
A/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO PARTE CORRENTE	=	-904.127.934,24
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	304.571.228,16
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	654.758.315,05
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	1.595.155.493,06
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	16.843,00
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	1.500.000.000,00
Stanziamenti di entrata concernenti le accensioni di prestiti autorizzati e non contratti	(+)	-
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	20.000.000,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	-
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	-
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	-
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	69.019.944,49
Spese in conto capitale	(-)	1.528.592.800,97
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	1.303.272.070,99
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	20.106.133,95
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa)	(-)	-
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	102.534.105,63
Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	32.776.278,00
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti	(-)	
Variazioni di attività finanziarie - equilibrio complessivo (se positivo)	(+)	
B1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE	=	1.248.821.312,50
- Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	13.400.000,00
- Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio	(-)	19.112.708,62
B/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE	=	1.216.308.603,88
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	-67.822.464,92
B/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN C/CAPITALE	=	1.284.131.068,80
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio		
Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	725.605,50
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	4.510.133,18
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	476.605.507,59
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	527.774.452,32
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)	(-)	12.265.710,67
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	16.843,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	20.106.133,95
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa)	(+)	
C/1) Variazioni attività finanziaria - saldo di competenza	=	-38.109.625,77
- Risorse accantonate - attività finanziarie stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	
- Risorse vincolate - attività finanziarie nel bilancio	(-)	
C/2) Variazioni attività finanziaria - equilibrio di bilancio	=	-38.109.625,77
- Variazione accantonamenti - attività finanziarie effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	
C/3) Variazioni attività finanziaria - equilibrio complessivo	=	-38.109.625,77
D/1) RISULTATO DI COMPETENZA (D/1 = A/1 + B/1)	=	1.335.124.991,93
D/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (D/2 = A/2 + B/2)	=	965.262.389,53
D/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (D/3 = A/3 + B/3)	=	380.003.134,56
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio		

Fonte: elaborazione delle Sezioni riunite per la Regione siciliana

In ordine al saldo finale del *Risultato di competenza* (D/1), deve essere rilevata l'incidenza delle irregolarità riscontrate dalla Sezione di controllo per la Regione siciliana con la deliberazione n. 270/2023/GEST, depositata il 14 settembre 2023, concernente gli esiti delle operazioni di verifica sulla legittimità/regolarità di talune partite finanziarie del Rendiconto generale dell'esercizio 2021, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655.

In particolare, il saldo finale del *Risultato di competenza di parte corrente* (A/1), pari a euro **(+) 86.303.679,43**, deve essere decurtato del valore positivo degli accertamenti e di quello negativo degli impegni oggetto della dichiarazione di irregolarità e precisamente:

a) quanto alle entrate di competenza di parte corrente, deve essere sottratto il valore positivo complessivo di euro **69.777.956,27** per le seguenti irregolarità:

1. euro 1.135.820,44, in relazione all'accertamento n. 1318/2021 sul capitolo 7199;
2. euro 68.573.105,83, in relazione all'accertamento n. 43890/2021 sul capitolo 7239;
3. euro 69.030,00, in relazione all'accertamento n. 4508/2021 sul capitolo 1784;

b) quanto alle spese di competenza di parte corrente, deve essere sottratto il valore negativo complessivo di euro **1.329.601,69** per le seguenti irregolarità:

1. euro 55.120,99, in relazione all'impegno n. 5/2021 sul capitolo 373365;
2. euro 114.164,26, in relazione all'impegno n. 45/2021 sul capitolo 215724;
3. euro 684.018,34, in relazione all'impegno n. 14/2021 sul capitolo 313324;
4. euro 399.600,09, in relazione all'impegno n. 1/2021 sul capitolo 443312;
5. euro 76.698,01, in relazione all'impegno n. 74/2021 sul capitolo 150556.

All'esito delle rettifiche, il saldo finale del *Risultato di competenza di parte corrente* (A/1) deve essere rideterminato, pertanto, in euro **(+) 17.855.324,85**.

Il saldo finale del *Risultato di competenza di parte capitale* (B/1), pari a euro **(+) 1.248.821.312,50**, deve essere decurtato del valore positivo degli accertamenti e di quello negativo degli impegni oggetto della dichiarazione di irregolarità e precisamente:

a) quanto alle entrate di competenza di parte capitale, deve essere sottratto il valore positivo complessivo di euro **31.395.158,47** per le seguenti irregolarità:

1. euro 893.600,65, in relazione all'accertamento n. 183/2021 sul capitolo 7489;
2. euro 23.097,92, in relazione all'accertamento n. 853/2021 sul capitolo 7479;
3. euro 270.852,37, in relazione all'accertamento n. 686/2021 sul capitolo 7479;
4. euro 51.626,96, in relazione all'accertamento n. 846/2021 sul capitolo 7479;

5. euro 4.060,13, in relazione all'accertamento n. 1152/2021 sul capitolo 7782;

6. euro 30.151.920,44, in relazione all'accertamento n. 397/2021 sul capitolo 5019;

b) quanto alle spese di competenza di parte capitale, deve essere sottratto il valore negativo complessivo di euro **176.192,78** per l'irregolarità riscontrata in ordine all'impegno n. 2/2021 sul capitolo 516066.

All'esito delle rettifiche, il saldo finale del *Risultato di competenza di parte capitale* (B/1) deve essere rideterminato, pertanto, in euro (+) **1.217.602.346,81**.

In conseguenza dell'epurazione delle poste dichiarate irregolari, non è comunque inficiato il conseguimento del principale vincolo di finanza pubblica nel 2021, costituito dal *Risultato di competenza* non negativo ($D/1=A/1+B/1$), che, nello specifico, deve essere corretto in euro (+) **1.235.457.671,66**, a fronte dell'importo di euro (+) 1.335.124.991,93 annotato nel prospetto degli *Equilibri di bilancio*.

2.2.5. La gestione di cassa.

2.2.5.1. Il *Conto del bilancio* dell'esercizio 2021 registra, nel complesso, riscossioni per euro 24.621.581.709,11 e pagamenti per euro 23.668.102.761,92, comprensivi delle operazioni in conto residui e di quelle concernenti le obbligazioni attive e passive con scadenza nella competenza dell'esercizio, con un risultato di cassa positivo di euro (+) 953.478.947,19.

Il dato dei pagamenti include anche l'importo di euro 25.227.163,04 relativo alle partite sospese per pagamenti originati da azioni esecutive ancora da regolarizzare alla fine dell'esercizio, secondo la procedura puntualmente descritta dall'ordinamento contabile (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/2, § 6.3)⁵⁸, e la somma di euro 2.729.847,06 corrispondente al saldo dei debiti di tesoreria (sul punto, *infra*, nel presente paragrafo).

⁵⁸ Ai sensi del d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/2, § 6.3, è disciplinata la seguente procedura: «Nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, anche i pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive non regolarizzati devono essere imputati all'esercizio in cui sono stati eseguiti. A tal fine, nel corso dell'esercizio in cui i pagamenti sono stati effettuati, l'ente provvede tempestivamente alle eventuali variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione del pagamento effettuato dal tesoriere, in particolare in occasione delle verifiche relative al controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio e della variazione generale di assestamento. Nel caso in cui non sia stato seguito tale principio, e alla fine di ciascun esercizio, risultino pagamenti effettuati dal tesoriere nel corso dell'anno per azioni esecutive, non regolarizzati, in quanto nel bilancio non sono previsti i relativi stanziamenti e impegni, è necessario, nell'ambito delle operazioni di elaborazione del rendiconto, registrare l'impegno ed emettere il relativo mandato a regolarizzazione del sospeso, anche in assenza del relativo stanziamento. In tal modo, nel conto del bilancio, si rende evidente che la spesa è stata effettuata senza la necessaria autorizzazione. Contestualmente all'approvazione del rendiconto, si chiede al Consiglio il riconoscimento del relativo debito fuori bilancio segnalando l'effetto che esso produce sul risultato di amministrazione dell'esercizio e le motivazioni che non hanno consentito la necessaria variazione di bilancio. [...] È del tutto scorretta e, al fine di garantire il rispetto del principio della competenza finanziaria, non può più essere seguita, la prassi che prevede, a seguito del necessario riconoscimento dei "debiti fuori bilancio": a) la richiesta al tesoriere di trasportare i sospesi all'esercizio in corso (successivo a quello in cui il pagamento è stato effettuato), b) l'impegno e l'emissione dell'ordinativo con imputazione all'esercizio in cui il debito è formalmente riconosciuto.

Tabella 2.11 – Totale Riscossioni e Pagamenti e.f. 2021

RISCOSSIONI 2021			
TITOLO	RISCOSSIONI C/RESIDUI	RISCOSSIONI C/COMPETENZA	TOTALE RISCOSSIONI (RES.+COMP.)
	A	B	C=A+B
1	586.849.966,40	12.120.579.837,54	12.707.429.803,94
2	1.487.902.113,05	3.870.600.792,00	5.358.502.905,05
3	53.625.142,42	415.705.668,41	469.330.810,83
4	411.613.700,87	664.554.539,88	1.076.168.240,75
5	301.867,68	445.938.007,59	446.239.875,27
6	-	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
9	671.661,27	3.063.238.412,00	3.063.910.073,27
Totale	2.540.964.451,69	22.080.617.257,42	24.621.581.709,11

PAGAMENTI 2021			
TITOLO	PAGAMENTI C/RESIDUI	PAGAMENTI C/COMPETENZA	TOTALE PAGAMENTI (RES.+COMP.)
	A	B	C=A+B
1	1.274.306.615,07	14.129.168.598,99	15.403.475.214,06
2	437.307.742,84	1.187.801.565,98	1.625.109.308,82
3	5.284.791,51	527.370.420,35	532.655.211,86
4	-	1.749.710.791,79	1.749.710.791,79
7	1.597.319.430,05	2.759.832.805,34	4.357.152.235,39
Totale	3.314.218.579,47	20.353.884.182,45	23.668.102.761,92

Fonte: elaborazione delle Sezioni riunite per la Regione siciliana

Il saldo di cassa del *Conto del bilancio*, pari a euro (+) 953.478.947,19, mostra, dunque, una crescita ulteriore rispetto al dato positivo registrato alla fine dell'esercizio 2020 e corrispondente all'incremento della liquidità di euro (+) 1.669.486.498,25 (*infra*, tabella n. 2.14).

Nel confronto con il precedente esercizio (*infra*, tabella n. 2.12), gli incassi segnano un incremento del 19,67%, pari a euro 4.047.565.675,83, e gli esborsi finanziari crescono del 25,20%, per un valore di euro 4.763.573.226,89.

La dinamica della gestione corrente, in raffronto al 2020, è rappresentata dall'incremento sia delle riscossioni (+ 19,15%)⁵⁹ che dei pagamenti (+ 3,72%)⁶⁰.

Crescono, altresì, i pagamenti di parte capitale (+ 66,26%).

Infatti, tale prassi comporta l'imputazione degli impegni e dei pagamenti ad un esercizio successivo a quello di competenza e, conseguentemente, l'elaborazione dei rendiconti finanziari relativi ai due esercizi considerati "non veri": il rendiconto dell'esercizio in cui il pagamento è stato effettuato non rappresenta tutte le spese di competenza dell'anno, quello successivo rappresenta spese che non sono di competenza dell'esercizio».

⁵⁹ Cfr. tabella n. 2.12. Il risultato percentuale di +19,15% è la variazione della somma algebrica delle riscossioni registrate nei primi tre Titoli delle entrate del 2021 (euro 18.535.263.519,82) rispetto ai dati del 2020 (euro 15.556.803.689,61), secondo la seguente formula $[(18.535.263.519,82-15.556.803.689,61)/15.556.803.689,61]*100$.

⁶⁰ Cfr. variazione dei pagamenti del Titolo 1 in tabella n. 2.12.

Tabella 2.12 – Confronto Riscossioni e Pagamenti 2020-2021

CONFRONTO RISCOSSIONI TOTALI 2020/2021				
Titolo	2020	2021	DIFFERENZA 2021-2020	% diff. 2021- 2020 su 2020
	A	B	C=B-A	D=C/A
1	12.024.538.923,37	12.707.429.803,94	682.890.880,57	5,68%
2	3.142.755.468,60	5.358.502.905,05	2.215.747.436,45	70,50%
3	389.509.297,64	469.330.810,83	79.821.513,19	20,49%
4	888.675.887,37	1.076.168.240,75	187.492.353,38	21,10%
5	728.031.197,44	446.239.875,27	- 281.791.322,17	-38,71%
6	-	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00%
9	3.400.505.258,86	3.063.910.073,27	- 336.595.185,59	-9,90%
Totale	20.574.016.033,28	24.621.581.709,11	4.047.565.675,83	19,67%

CONFRONTO PAGAMENTI TOTALI 2020/2021				
Titolo	2020	2021	DIFFERENZA 2021-2020	% diff. 2021- 2020 su 2020
	A	B	C=B-A	D=C/A
1	14.851.019.410,77	15.403.475.214,06	552.455.803,29	3,72%
2	977.426.811,85	1.625.109.308,82	647.682.496,97	66,26%
3	781.456.763,52	532.655.211,86	- 248.801.551,66	-31,84%
4	157.284.459,69	1.749.710.791,79	1.592.426.332,10	1012,45%
7	2.137.342.089,20	4.357.152.235,39	2.219.810.146,19	103,86%
Totale	18.904.529.535,03	23.668.102.761,92	4.763.573.226,89	25,20%

Fonte: elaborazione delle Sezioni riunite per la Regione siciliana

A chiusura dell'esercizio 2021, si registra, altresì, un'inversione di tendenza circa il trend delle *Partite Sospese da regolarizzare*, aventi a riferimento le Contabilità speciali n. 12 "Commissioni POS Poli Museali", n. 19 "Commissioni conti correnti postali", n. 27 "Pignoramenti" e n. 38 "Ordinativi di pagamento in Conto Sospeso". Nel 2021, infatti, il dato finale di tali partite subisce un incremento di +25,42%, passando, in valore assoluto, da euro 37.243.394,28 dell'esercizio precedente a euro 49.936.773,52.

Si riporta a seguire tabella di dettaglio.

Tabella 2.13 – Partite sospese da regolarizzare alla chiusura dell'e.f. 2021

PARTITE SOPPESE - CONTABILITÀ SPECIALI	2021	2020	2019	2018
CONTABILITÀ 12 - Commissioni POS Poli Museali	12.393,83	7.469,57	23.334,10	28.843,61
CONTABILITÀ 19 - Commissioni conti correnti				5.453,55
CONTABILITÀ 27 - Pignoramenti	16.053.356,38	19.410.107,42	26.826.326,64	28.003.882,86
CONTABILITÀ 38 - Ordinativi di pagamento in Conto Sospeso	33.871.023,31	17.825.817,29	14.834.564,26	26.708.147,34
TOTALE	49.936.773,52	37.243.394,28	41.684.225,00	54.746.331,76

Fonte: elaborazione delle Sezioni riunite per la Regione siciliana

Per effetto di tali movimentazioni generali del *Conto del bilancio* (*supra*, tabella n. 2.11), la disponibilità di cassa, che nel 2018 (euro 314.291.938,09) si era ridotta di oltre il 70% rispetto al 2017 (euro 1.126.277.817,46), si è progressivamente accresciuta del 353,81% nel 2019 (euro 1.426.274.294,67), del 117,26% nel 2020 (euro 3.098.732.042,25) e, infine, del 30,86% nel 2021, attestandosi all'importo di euro 4.054.939.957,19 a chiusura dell'esercizio in esame⁶¹ (*cfr.* tabelle n. 2.14 e n. 2.15; grafico n. 2.1).

Tabella 2.14 – Andamento di Riscossioni e Pagamenti nel periodo 2016-2021

CONFRONTO RISCOSSIONI E PAGAMENTI PERIODO 2016-2021			
ANNO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO
2016	21.051.336.562,51	21.003.418.403,85	47.918.158,66
2017	20.428.736.637,85	20.027.315.429,54	401.421.208,31
2018	19.537.871.208,91	20.349.857.088,28	- 811.985.879,37
2019	21.376.690.049,61	20.264.707.693,03	1.111.982.356,58
2020	20.574.016.033,28	18.904.529.535,03	1.669.486.498,25
2021	24.621.581.709,11	23.668.102.761,92	953.478.947,19

Fonte: elaborazione delle Sezioni riunite per la Regione siciliana

Tabella 2.15 – Variazioni consistenza del fondo di cassa nel periodo 2016-2021

CONSISTENZA FONDO CASSA AL 31/12		
ANNO	SALDO	VAR. % ESERCIZIO PRECEDENTE
2016	724.856.609,15	
2017	1.126.277.817,46	55,38%
2018	314.291.938,09	-72,09%
2019	1.426.274.294,67	353,81%
2020	3.098.732.042,25	117,26%
2021	4.054.939.957,19	30,86%

⁶¹ In merito alla determinazione di tale valore, nel corso del paragrafo saranno rese alcune precisazioni.

Tabella 2.16 – Saldo di cassa presso Istituto cassiere

CONTO DELL'ISTITUTO CASSIERE	
LIQUIDITA' IN GIACENZA	
SALDO C/C UNICREDIT ERARIO	6.518.786,88
SALDO C/C 305982 BANKITALIA ERARIO	2.194.586.415,95
SALDO C/C 306694 BANKITALIA SANITÀ	1.853.834.754,37
TOTALE SALDO DI CASSA AL 31.12.2021	4.054.939.957,20

Fonte: elaborazione delle Sezioni riunite per la Regione siciliana

Come accennato in precedenza, l'organo di revisione ha riscontrato un disallineamento tra la cassa di diritto (euro 4.052.210.989,44), risultante dalle operazioni registrate sul *Conto del bilancio*⁶², e le maggiori disponibilità liquide della cassa di fatto (euro 4.054.939.957,20), per una differenza di euro 2.728.967,76, ascrivibile alle seguenti cause:

- a) pagamenti non andati a buon fine per l'importo di euro 2.729.847,06 (*debiti di tesoreria*), non corrispondenti a prelevamenti di pari importo sul c/c *Bankit Erario*⁶³;
- b) riscossioni derivanti da atti di pignoramento disposti dal cassiere e non regolarizzati dall'Amministrazione regionale per euro 879,30 (*crediti di tesoreria*), corrispondenti a effettivi prelevamenti sulle giacenze presso l'Istituto cassiere.

⁶² L'importo della cassa di diritto di euro 4.052.210.989,44, alla data del 31 dicembre 2021, è così determinato: al fondo di cassa alla data del 1° gennaio 2021 di euro 3.098.732.042,25 deve essere sommata algebricamente la differenza positiva tra gli importi delle riscossioni totali (euro 24.621.581.709,11) e dei pagamenti totali (euro 23.668.102.761,92) risultanti dal *Conto del bilancio*.

⁶³ In merito alla genesi dei pagamenti non andati a buon fine, si riporta l'approfondimento svolto dall'organo di revisione nella *Relazione del Collegio dei revisori dei conti sul rendiconto 2021*, pagina 12: «Tali ultimi debiti di tesoreria sono il risultato della procedura adottata a seguito della circolare della Ragioneria Generale n. 12 del 20 aprile 2015 che prevede che le Amministrazioni di spesa, all'atto della emissione di un mandato per il pagamento di imposte o ritenute, provvedano all'invio su e-mail in uso al Servizio Tesoro (F24EP@regione.sicilia.it) di copia del mod. F24EP per l'inoltro sulla procedura Entratel. Solo ad avvenuto caricamento sulla procedura Entratel viene generata dal sistema dell'Agenzia delle Entrate una quietanza di pagamento con relativo addebito sul c/c *Bankit Erario della Regione Siciliana*. Il Mandato di pagamento viene accreditato dalla Cassa Regionale su un c/c di transito sul quale sempre la Cassa regionale scrittura in addebito le operazioni di pagamento registrate sul c/c *Bankit Erario*. Da ciò si evince che, nella sostanza, i pagamenti sono contabilmente eseguiti ma materialmente non effettuati, né rideterminati come residui passivi. Pertanto, stante l'impossibilità di individuare elementi di riscontro univoco fra mandato e quietanza su Entratel, il Cassiere provvede ad una verifica manuale, per importo e per data, fra addebiti e accrediti veicolati sul c/c di appoggio CS24 — Accantonamenti per F24EP. Detta procedura - peraltro già ritenuta carente dal Servizio bilancio (cfr. nota prot. 13244 del 6/2/2023,) - è stata oggetto di ulteriori istruzioni a mezzo di specifiche note (nota del 12 maggio 2021 e del 26 gennaio 2022) inviate sia ai Dipartimenti Regionali che alle Ragionerie Centrali, affinché si possa provvedere a riscontrare i mandati "di tempo in tempo emessi" e per i quali non risultano prodotti i relativi mod. F24EP. A seguito di tali ulteriori indicazioni il fondo di cassa risulta conforme con quanto indicato dal prospetto "disponibilità liquide" scaricabile dal sito web siope.it e allegato obbligatorio al rendiconto della gestione».

Al fine di ricomporre le discrasie tra la cassa e di diritto, come esplicitato dall'Amministrazione regionale nella *Relazione sulla gestione*⁶⁴ e dall'organo di revisione⁶⁵, nell'impossibilità di modificare le registrazioni contabili effettuate sul *Conto del bilancio* a titolo di *riscossioni e pagamenti*, sono state apportate modifiche extracontabili al valore delle corrispondenti voci all'interno del prospetto del *Risultato di amministrazione*.

In particolare:

a) il valore delle *riscossioni in conto competenza* è stato ridotto dell'importo di euro 879,30 (lett. A);

b) il valore dei *pagamenti in conto residui* è stato ridotto dell'importo di euro 2.729.847,06 (lett. A);

c) tra gli *Altri accantonamenti* (lett. B) è stato registrato l'importo di euro 2.728.967,76, pari alla differenza tra i due saldi di cassa⁶⁶.

2.2.5.3. A seguito di apposita richiesta istruttoria, l'Istituto cassiere riferisce di avere depositato il conto giudiziale concernente l'esercizio 2021 presso la Segreteria della competente Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana in data 10 gennaio 2023⁶⁷. In proposito, l'Amministrazione regionale informa di avere reso – soltanto recentemente – la prevista *parificazione* del documento, come richiesto dall'art. 139, comma 2, del c.g.c.⁶⁸

Per ragioni di completezza in materia di controlli sulle operazioni concernenti la gestione della cassa, deve farsi un breve cenno alla questione affrontata dalla Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana con la deliberazione n. 23 del 16 febbraio 2022.

Preliminarmente alle attività di verifica del Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2020, condotte attraverso la modalità del metodo statistico campionario per il riscontro della veridicità e affidabilità del conto del bilancio, la cui competenza è intestata

⁶⁴ Cfr. allegato n. 26 del *Rendiconto generale*, pagina 70: «*I pagamenti complessivi riportati nella superiore tabella 7) pari a euro 23.640.145.751,82 sommati ai pagamenti per azioni esecutive non regolarizzati al 31 dicembre 2021 per euro 25.227.163,04, di cui dettagliatamente si espone nel successivo paragrafo 7.4 "Partite sospese", sono ridotti dell'importo di euro 2.729.847,06 corrispondente al saldo dei crediti di tesoreria relativi alla contabilità n. 24: tenuto conto di ciò il totale dei pagamenti risulta pari a euro 23.668.102.761,92 come rilevabile dal conto del bilancio.*

I versamenti complessivi pari a euro 24.621.580.829,81 incrementati dell'importo di euro 879,30 corrispondente al saldo dei debiti di tesoreria di cui alla contabilità n. 27 relativa ai pignoramenti non regolarizzati al 31/12/2021, determinano il totale delle riscossioni pari ad euro 24.621.581.709,11, come rilevabile dal conto del bilancio».

⁶⁵ Cfr. *Relazione del Collegio dei revisori dei conti sul rendiconto 2021*, pagine 18 e 19.

⁶⁶ Sul punto, la *Relazione sulla gestione*, allegato n. 26 del *Rendiconto generale*, esplicita a pagina 86: «*Riga 12 – come suggerite dal Collegio dei revisori nel proprio parere sul presente documento contabile è stato aggiunto il presente accantonamento per l'importo di euro 2.728.967,76, esso corrisponde alla somma algebrica delle differenze di tesoreria al 31/12/2021 esposto dal cassiere e precisamente il saldo di euro 2.729.847,06 relativo alla contabilità speciale n. 24 afferente ai sospesi di gestione dei modelli F24EP ed il saldo di euro 879,30 relativo alla contabilità speciale n. 27 afferente i pignoramenti*».

⁶⁷ Nota n. 69 del 12 giugno 2023 di Unicredit S.p.A. (prot. Cdc n. 77 del 12 giugno 2023).

⁶⁸ Nota n. 100347 del 20 settembre 2023 del Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro – Ragioneria Generale della Regione siciliana (prot. Cdc n. 217 del 20 settembre 2023). Il conto giudiziale è stato parificato con il D.D.G. n. 1540 del 15 settembre 2023.

alla Sezione di controllo a norma dell'art. 2, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana), è stata risolta la questione concernente la persistenza - alla luce dell'evoluzione del contesto normativo - di una specifica competenza della predetta Sezione in merito al periodico riscontro delle contabilità mensili di tesoreria per le spese effettuate dalla Regione siciliana.

Il tema controverso verteva su un ambito dell'attività di controllo che la Sezione regionale aveva effettivamente svolto in passato, almeno sino all'esercizio 2018, e necessitava di una specifica pronuncia poiché, nel corso degli esercizi successivi, l'Istituto cassiere UniCredit S.p.A. aveva continuato a trasmettere alla Sezione, con cadenza mensile, attraverso appositi canali informatici, i flussi dei dati relativi alle contabilità mensili dei pagamenti effettuati per le spese di bilancio, redigendo appositi modelli contabili in uso presso il servizio di Tesoreria dello Stato, al fine di ottenere un'apposita *dichiarazione di regolarità* della Sezione che, inserita all'interno di uno schema-tipo recante denominazione di *modello n. 114 Tes.*, costituiva una parte degli allegati a corredo del conto giudiziale da presentare alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, a norma degli artt. 137-150 c.g.c.

Tutti i modelli di rendicontazione periodica delle operazioni di pagamento, dunque, pur trasmessi alla Sezione di controllo dall'esercizio 2018 in avanti, non avevano ricevuto l'attestazione di regolarità da parte di quest'ultima.

All'esito della puntuale ricostruzione ed esegesi del mutato contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento, la Sezione di controllo per la Regione siciliana ha accertato il proprio difetto di attribuzione della funzione di controllo sulle contabilità mensili dei pagamenti effettuati da parte dell'Istituto cassiere per le spese di bilancio della Regione siciliana.

2.2.5.4. Sebbene il valore finale del fondo di cassa dell'esercizio 2021 sia positivo, occorre ricordare che, secondo i pronunciamenti del giudice costituzionale, «[i] *saldi attivi di cassa* [...] *non sono di per sé sintomatici di sana e virtuosa amministrazione, in quanto legati a una serie di variabili negative* [...] *in grado di dissimulare la reale situazione economico-finanziaria dell'ente*» (Corte costituzionale, sentenza n. 101 del 2018, § 6.2.3).

Pertanto, in linea con i precedenti giudizi di parificazione, nel corso dell'istruttoria è stato svolto un approfondimento in merito alla quantificazione della cassa vincolata, comprensiva delle risorse vincolate riferibili a *trasferimenti* (c.d. *fondi extraregionali*, natura

fondi 2-32) e di quelle alimentate da fondi propri per *vincoli attribuiti dall'ente, vincoli derivanti da leggi e principi contabili* e per *altri vincoli (c.d. fondi regionali, natura fondi n. 1)*.

Gli esiti dell'istruttoria sono rappresentati nel prospetto a seguire.

Tabella 2.17 – Cassa vincolata al 31.12.2021

CASSA VINCOLATA E.F. 2021	RISORSE VINCOLATE AL 31.12.2021	RESIDUI PASSIVI CAPITOLI VINCOLATI	FPV CAPITOLI VINCOLATI	RESIDUI ATTIVI CAPITOLI VINCOLATI	TOTALE CASSA VINCOLATA 2021
	A	B	C	D	E=A+B+C-D
(NOTA RAGIONERIA GENERALE N. 68407 DEL 29.6.2023 - ALL. 2)	5.673.698.622,02	2.756.532.397,10	1.314.176.698,40	4.150.164.492,03	5.594.243.225,49

Fonte: elaborazione delle Sezioni riunite per la Regione siciliana

Utilizzando i dati acquisiti direttamente dall'Amministrazione regionale⁶⁹ (tabella n. 2.17), ai fini della determinazione della cassa vincolata rileva, innanzitutto, l'ammontare delle quote vincolate alla fine dell'esercizio (euro 5.673.698.622,02)⁷⁰, costituite da economie riconducibili, in parte, a residui attivi e, in parte, a somme già incassate, che, nel complesso, individuano le risorse ancora da impiegare per spese vincolate.

A tale importo devono, quindi, essere sommati sia i residui passivi (euro 2.756.532.397,10) sia il fondo pluriennale vincolato (euro 1.314.176.698,40), la cui copertura, per pari valore, è assicurata da risorse vincolate già impegnate e che trovano origine in residui attivi e/o entrate riscosse.

A questo importo globale, infine, deve essere detratto il valore complessivo dei residui attivi sui capitoli vincolati (euro 4.150.164.492,03) per quantificare quella parte delle entrate vincolate già incassate che, in parte, confluiscono nelle economie vincolate ancora da impiegare e, in parte, hanno finanziato spese in attesa di essere pagate.

Tale ricostruzione – mutuata dalla metodologia che l'ordinamento contabile ha indicato agli enti locali per la rappresentazione della cassa vincolata al momento dell'introduzione della contabilità armonizzata⁷¹ – sconta, ad ogni modo, qualche margine di incertezza per le ragioni di seguito indicate.

⁶⁹ Nota n. 68407 del 29 giugno 2023 del Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro – Ragioneria Generale della Regione siciliana (prot. Cdc n. 118 del 29 giugno 2023).

⁷⁰ Cfr. il prospetto n. a/2 *Elenco analitico delle risorse vincolate nel Risultato di amministrazione* (allegato n. 38 del *Rendiconto generale 2021*). L'importo di euro 5.673.698.622,02 è comprensivo delle risorse vincolate confluite nella quota accantonata per FCDE e Fondo residui perenti (euro 397.867.776,94).

⁷¹ D.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/2, § 10.6: «Per gli enti locali che hanno partecipato alla sperimentazione prevista dal decreto legislativo n. 118 del 2011 che non hanno più gli impegni tecnici, si deve fare riferimento alla differenza tra i residui attivi riguardanti entrate vincolate al 31 dicembre 2014 e la sommatoria del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 2014 relativo a capitoli vincolati con i residui passivi relativi a capitoli vincolati».

Si perviene, da un lato, ad un dato meramente presunto all'esito di un procedimento induttivo e in assenza di prescrizioni imperative che, analogamente a quanto previsto per gli enti locali⁷², impongano alle Regioni la contabilizzazione nelle scritture finanziarie dei movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate da parte dell'istituto di credito svolgente il servizio di cassa. Con l'unica eccezione rappresentata dai principi contabili concernenti il settore sanitario⁷³ che, ai fini della trasparenza e confrontabilità dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale, disciplinano l'accensione di distinti conti di tesoreria intestati alla sanità (art. 21 del d.lgs. 118 del 2011)⁷⁴.

Dall'altro lato, il dato sulla quantificazione della cassa vincolata è inficiato da talune imprecisioni, in quanto, come indicato all'interno della *Relazione sulla gestione*, anche nell'esercizio in esame è stata riscontrata la sussistenza di registrazioni contabili di quote vincolate del risultato di amministrazione con valore negativo, pari al complessivo importo di euro 6.452.043,52, i cui valori, comunque, sono stati «azzerati nel presente rendiconto al fine di esporre risultanze contabili corrette, conformandosi quindi alle osservazioni più volte mosse dalla Corte dei conti in sede di valutazione dei precedenti Rendiconti generali»⁷⁵.

Ad ogni modo, seguendo il metodo indicato e condiviso con l'Amministrazione, l'importo finale della cassa vincolata di fine esercizio è di euro 5.594.243.225,49, superiore al fondo di cassa effettivo registrato alla fine dell'esercizio. Quest'ultimo, dunque, di per sé considerato, è incapiente rispetto alle passività registrate all'interno della contabilità finanziaria e/o ancora da registrare per spese necessariamente da sostenere (spese vincolate).

In definitiva, la differenza di euro 1.539.303.268,29 (tabella n. 2.18) tra il fondo di cassa finale dell'esercizio (euro 4.054.939.957,20) e la cassa vincolata (euro 5.594.243.225,49)

⁷² D.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/2, § 10 “La contabilizzazione dell'utilizzo degli incassi vincolati degli enti locali” e, tra gli altri, artt. 180, comma 3, lett. d), 185, comma 2, lett. i), 195, e 209, comma 3-bis, TUEL.

⁷³ Per gli aspetti relativi al conto di cassa del settore sanitario si rinvia alla trattazione svolta nella parte del presente referto su *Il sistema sanitario regionale* (capitolo n. 11).

⁷⁴ Sul punto, cfr. anche Commissione ARCONET, resoconto della riunione del 17 novembre 2021, punto n. 2 “Quesiti regionali” (www.rgs.mef.gov.it). Al quesito posto se «[è] obbligo delle Regioni la costituzione del vincolo sulla cassa vincolata in corrispondenza di tutte le risorse vincolate o comunque di ricostituirlo nel caso in cui dovesse risultare inferiore all'Avanzo Vincolato – Residui attivi delle risorse vincolate + Residui passivi delle risorse vincolate?», la Commissione ARCONET così replica: «[...] Nell'ordinamento contabile delle regioni non si rinvencono disposizioni analoghe a quelle sopra richiamate, che consentano, neanche in via interpretativa, di ritenere che la disciplina della cassa vincolata prevista dal TUEL sia applicabile alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano. In particolare, il titolo III del d.lgs. n. 118 del 2011, individua all'art. 54, comma 3, e all'art. 58, comma 3, gli elementi dell'ordinativo di riscossione e del mandato di pagamento senza prevedere l'indicazione dell'eventuale natura vincolata degli incassi e dei pagamenti, che costituisce una condizione necessaria per l'applicazione della disciplina della cassa vincolata da parte del tesoriere. Anche le modalità di contabilizzazione della cassa vincolata definite dal paragrafo n. 10 del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011, sono espressamente riferite agli enti locali [...]».

⁷⁵ Cfr. *Relazione sulla gestione*, allegato n. 26 del *Rendiconto generale*, paragrafo 7.1.3, pagine 88-89. Si rinvia alla parte del presente referto su *Il risultato di amministrazione* (capitolo n. 3).

individua quelle liquidità per spese con vincolo di destinazione che sono state impiegate per differenti finalità e che, negli esercizi successivi, dovranno sostenere sia nuove obbligazioni da contrarre sia obbligazioni già scadute e/o in scadenza.

Tale differenziale si presenta in diminuzione rispetto all'omologo dato di euro 3.032.389.036,06 che, nell'esercizio 2020, ha segnato lo scarto tra il fondo di cassa e la stima della cassa vincolata (tabella n. 2.18).

Tabella 2.18 – Verifica capienza del fondo cassa e.f. 2021 e confronto con e.f. 2020

CAPIENZA DEL FONDO CASSA		2021	2020
FONDO CASSA AL 31.12	A	4.054.939.957,19	3.098.732.042,25
CASSA VINCOLATA AL 31.12	B	5.594.243.225,49	6.131.121.078,31
DIFFERENZA SALDO DI CASSA	C	- 1.539.303.268,30	- 3.032.389.036,06

Fonte: elaborazione delle Sezioni riunite per la Regione siciliana

A fronte di tale verifica sulla consistenza della cassa vincolata, nel corso dell'istruttoria l'Amministrazione ha esplicitato quanto segue: «Come già più volte rappresentato in passato si ribadisce che non sussiste una disciplina specifica per le Regioni, oltre a quella inerente alla cassa per la sanità, di porre un vincolo cogente sui flussi di cassa, a parte la verifica di un'adeguata provvista di liquidità. In occasione delle diverse norme di autorizzazione alle anticipazioni di liquidità la Regione non ha avuto alcuna necessità di acquisire liquidità per far fronte a pagamenti di somme vincolate. Costituire un vincolo sulla liquidità in corrispondenza delle risorse vincolate determinerebbe l'immobilizzazione della liquidità acquisita non esistendo un obbligo di legge [...] Come già rappresentato nei riscontri istruttori relativi al precedente Rendiconto generale dell'esercizio 2020, i valori iscritti nella colonna "Fondo Cassa al 01/01/21" non sono disponibili nel sistema di contabilità della Regione ma sono meramente calcolati mediante apposita formula aritmetica inversa, utilizzando i corrispondenti valori delle colonne successive, specificatamente al solo fine del presente riscontro alla richiesta di Codesta Corte dei conti»⁷⁶.

In disparte gli obblighi di separata e analitica contabilizzazione della cassa del settore sanitario, si osserva che in sede istruttoria è stato prodotto "l'elenco dei mandati di pagamento e delle quietanze emessi nel corso dell'esercizio 2021, con la specifica dei fondi vincolati, non vincolati e del perimetro sanitario", con ciò dimostrando che l'Amministrazione regionale sarebbe nella

⁷⁶ Nota n. 68407 del 29 giugno 2023 del Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro – Ragioneria Generale della Regione siciliana (prot. Cdc n. 118 del 29 giugno 2023).

possibilità di potere comunque ricostruire le singole partite in aumento o in diminuzione della cassa vincolata nel corso della gestione e a consuntivo della medesima.

2.2.5.5. La Sezione delle autonomie, nel tratteggiare le prime linee di orientamento per la parifica dei rendiconti delle regioni, con la deliberazione n. 9 del 2013 ha indicato, tra i campi di indagine rimessi alle Sezioni regionali, anche la verifica di concordanza dei dati risultanti dal documento consuntivo, sia per l'entrata che per la spesa, con quelli presenti nelle scritture del Servizio di ragioneria di ogni Regione (o struttura equivalente), nonché con le registrazioni dei flussi di cassa effettuate dal Tesoriere regionale, riversate nel sistema SIOPE. La riconciliazione con le scritture contabili del Tesoriere/Servizio di ragioneria è, infatti, essenziale ai fini della verifica di eventuali scostamenti di cassa, nonché di possibili disallineamenti nelle scritture contabili, così da evidenziare anomalie nel conto del bilancio e in quello del patrimonio⁷⁷.

Ciò premesso in linea generale, si è riscontrata la concordanza:

a) tra il fondo di cassa riportato nel Risultato di amministrazione (euro 4.054.939.957,20), le giacenze di cassa risultanti dai prospetti delle *“Disponibilità liquide”* di fine esercizio 2021 scaricabili dal sito SIOPE e il conto giudiziale dell'Istituto cassiere depositato presso la competente Sezione giurisdizionale (*supra*, tabella n. 2.16), sia in riferimento alla gestione ordinaria (complessivi euro 2.201.105.202,83, di cui euro 2.194.586.415,95 quale *saldo c/c 305982 Bankitalia Erario* ed euro 6.518.786,88 quale *saldo c/c Unicredit Erario*) sia per quella sanitaria (euro 1.853.834.754,37). Si precisa che l'importo di euro 6.518.786,88 è riconducibile alle giacenze vincolate per pignoramenti sul conto corrente di Tesoreria della gestione ordinaria (indicato con il codice n. 1450 del prospetto delle *“Disponibilità liquide”*);

b) tra i valori finali del totale delle riscossioni (euro 24.621.581.709,11) e dei pagamenti (euro 23.668.102.761,92) registrati nel *Conto del bilancio*, nei prospetti SIOPE allegati al rendiconto⁷⁸ e il predetto conto giudiziale.

⁷⁷ Sezione delle autonomie, deliberazione n. 9/SEZAUT/2013/INPR del 20 marzo 2013: *«In coerenza con l'approccio sperimentale che caratterizza la complessiva attuazione del d.l. n. 174/2012 e in attesa che siano create le condizioni ottimali (giuridiche, organizzative e strumentali) per un esercizio adeguato della funzione, le Sezioni regionali possono, anche mediante le intese sopra accennate, verificare la concordanza dei dati risultanti dal rendiconto, sia per l'entrata che per la spesa, con quelli presenti nelle scritture del Servizio di ragioneria di ogni Regione (o struttura equivalente), nonché con le registrazioni dei flussi di cassa effettuate dal Tesoriere regionale, riversate nel sistema SIOPE, ferma restando la possibilità di attivare ulteriori riscontri sulle scritture contabili del medesimo Tesoriere. Al di là della valutazione della coerenza del rendiconto con gli strumenti della programmazione finanziaria, la riconciliazione con le scritture contabili del Tesoriere/Servizio di ragioneria sarà essenziale ai fini della verifica di eventuali scostamenti di cassa, nonché di possibili disallineamenti nelle scritture contabili, così da evidenziare anomalie nel conto del bilancio e in quello del patrimonio».*

⁷⁸ I prospetti SIOPE sono contenuti nell'allegato n. 28 dello schema di *Rendiconto generale* per l'esercizio 2020. Essi costituiscono un allegato obbligatorio ai sensi dell'art. 11, comma 4, lett. l), del d.lgs. n. 118 del 2011.

Quanto alle difformità tra il *Conto del bilancio* (cassa di diritto) e il conto giudiziale dell'Istituto cassiere (cassa di fatto), che si ripercuotono anche sui prospetti SIOPE concernenti le disponibilità liquide, si rinvia all'analisi indicata nel precedente punto n. 2.2.5.2.

Anche nel 2021 – al pari del precedente esercizio – sono emerse incongruenze tra le riscossioni e i pagamenti del *Conto del bilancio* e i dati ufficiali SIOPE scaricabili dall'omonimo sito istituzionale.

In definitiva, il *Conto del bilancio* e il conto giudiziale registrano, rispettivamente, minori riscossioni per euro 520,35 e maggiori pagamenti per euro 2.893.268,29 rispetto ai prospetti scaricabili dal sito istituzionale SIOPE, come rappresentato nelle tabelle a seguire.

**Tabella 2.19 – Riscossioni -
Riepilogo generale delle differenze (Rendiconto/SIOPE)**

DESCRIZIONE DOCUMENTO	VALORE
RENDICONTO GENERALE ALL. 28 - Prospetto dati SIOPE 2021 - Totale Riscossioni (A)	24.621.581.709,11
SITO SIOPE - Regione siciliana - Prospetto annuale Incassi 2021 (esclusa gestione sanitaria) - Totale (B)	10.914.249.029,17
SITO SIOPE - GESTIONE SANITARIA REGIONE SICILIANA - Prospetto annuale Incassi 2021 - Totale (C)	13.707.333.200,29
TOTALE INCASSI DA SITO SIOPE (D=B+C)	24.621.582.229,46
DIFFERENZA (E=A-D)	-520,35

Fonte: elaborazione delle Sezioni riunite per la Regione siciliana

**Tabella 2.20 – Riscossioni -
Riepilogo generale delle differenze (SIOPE/Conto Cassiere)**

SITO SIOPE (A)		CONTO CASSIERE (B)		DIFFERENZE (C=A-B)
PROSPETTO ANNUALE INCASSI 2021 (ESCLUSA GESTIONE SANITARIA) - TOTALE	10.914.249.029,17	CONTO 001-ERARIO-RISCOSSIONI-TOTALE	10.914.279.979,89	-30.950,72
GESTIONE SANITARIA REGIONE SICILIANA - PROSPETTO ANNUALE INCASSI 2021 - TOTALE	13.707.333.200,29	CONTO 002-SANITA' - RISCOSSIONI-TOTALE	13.707.301.729,22	31.471,07
TOTALE	24.621.582.229,46	TOTALE	24.621.581.709,11	520,35

Fonte: elaborazione delle Sezioni riunite per la Regione siciliana

**Tabella 2.21 - Pagamenti -
Riepilogo generale delle differenze (Rendiconto/SIOPE)**

DESCRIZIONE DOCUMENTO	VALORE
ALL. 28 (Prospetto dati SIOPE 2021) - ALL. 5 (RIEPILOGO GENERALE SPESE PER TITOLI) - Totale PAGAMENTI (A)	23.668.102.761,92
SITO SIOPE - Regione siciliana - Prospetto annuale pagamenti 2021 (esclusa gestione sanitaria) - Totale (B)	9.546.392.481,91
SITO SIOPE - GESTIONE SANITARIA REGIONE SICILIANA - Prospetto annuale pagamenti 2021 - Totale (C)	14.118.817.011,72
TOTALE PAGAMENTI DA SITO SIOPE (D=B+C)	23.665.209.493,63
DIFFERENZA (E=A-D)	2.893.268,29

Fonte: elaborazione delle Sezioni riunite per la Regione siciliana

**Tabella 2.22 - Pagamenti -
Riepilogo generale delle differenze (SIOPE /Conto Cassiere)**

SITO SIOPE (A)		CONTO CASSIERE (B)		DIFFERENZE (C=A-B)
PROSPETTO ANNUALE PAGAMENTI 2021 (ESCLUSA GESTIONE SANITARIA) - TOTALE	9.546.392.481,91	CONTO 001-ERARIO-PAGAMENTI - TOTALE	9.549.285.750,20	-2.893.268,29
GESTIONE SANITARIA REGIONE SICILIANA - PROSPETTO ANNUALE PAGAMENTI 2021 - TOTALE	14.118.817.011,72	CONTO 002-SANITA' - PAGAMENTI -TOTALE	14.118.817.011,72	0,00
TOTALE	23.665.209.493,63	TOTALE	23.668.102.761,92	-2.893.268,29

Fonte: elaborazione delle Sezioni riunite per la Regione siciliana

**Tabella 2.23 - Riscossioni -
Dettaglio delle differenze per titoli (Rendiconto/SIOPE)**

RISCOSSIONI	ALL. 2 - CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO ENTRATE PER TITOLI (A)	SITO SIOPE - FONDI REGIONALI (B)	SITO SIOPE - GESTIONE SANITARIA (C)	TOTALE SITO SIOPE	DIFFERENZE (CONTO DEL BILANCIO/SITO SIOPE)
	A	B	C	D = (B+C)	E = (A-D)
TITOLO 1	12.707.429.803,94	6.843.306.810,40	5.864.122.993,54	12.707.429.803,94	0,00
TITOLO 2	5.358.502.905,05	592.278.094,84	4.766.224.810,21	5.358.502.905,05	0,00
TITOLO 3	469.330.810,83	386.853.830,88	82.130.457,28	468.984.288,16	346.522,67
TITOLO 4	1.076.168.240,75	1.052.273.417,61	23.894.823,14	1.076.168.240,75	0,00
TITOLO 5	446.239.875,27	446.586.918,29		446.586.918,29	-347.043,02
TITOLO 6	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00		1.500.000.000,00	0,00
TITOLO 9	3.063.910.073,27	92.949.957,15	2.970.960.116,12	3.063.910.073,27	0,00
TOTALE	24.621.581.709,11	10.914.249.029,17	13.707.333.200,29	24.621.582.229,46	- 520,35

Fonte: elaborazione delle Sezioni riunite per la Regione siciliana

**Tabella 2.24 - Pagamenti -
Dettaglio delle differenze per titoli (Rendiconto/SIOPE)**

PAGAMENTI	ALL. 5 - CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO SPESE PER TITOLI (A)	SITO SIOPE - FONDI REGIONALI (B)	SITO SIOPE - GESTIONE SANITARIA (C)	TOTALE SITO SIOPE	DIFFERENZE (CONTO DEL BILANCIO/SITO SIOPE)
	A	B	C	D = (B+C)	E = (A-D)
TITOLO 1	15.403.475.214,06	5.548.235.582,21	9.855.615.138,53	15.403.850.720,74	-375.506,68
TITOLO 2	1.625.109.308,82	1.617.459.457,28	7.110.025,38	1.624.569.482,66	539.826,16
TITOLO 3	532.655.211,86	530.892.695,62		530.892.695,62	1.762.516,24
TITOLO 4	1.749.710.791,79	1.728.856.799,64	20.853.992,15	1.749.710.791,79	0,00
TITOLO 7	4.357.152.235,39	120.947.947,16	4.235.237.855,66	4.356.185.802,82	966.432,57
TOTALE	23.668.102.761,92	9.546.392.481,91	14.118.817.011,72	23.665.209.493,63	2.893.268,29

Fonte: elaborazione delle Sezioni riunite per la Regione siciliana

In sede istruttoria, è stato richiesto al competente Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro – Ragioneria Generale della Regione siciliana di riferire in ordine alle menzionate discrasie tra i dati del consuntivo e le informazioni ricavabili dal sito istituzionale SIOPE. Analoga richiesta è stata successivamente indirizzata a Unicredit S.p.A., nella qualità di Istituto cassiere.

Si tratta di informazioni che, invero, dovrebbero trovare esplicitazione all'interno della prevista *Relazione sulla gestione*, considerato che il prospetto dei dati SIOPE costituisce un allegato obbligatorio del rendiconto e che i flussi informativi con la Banca d'Italia sono alimentati, attraverso l'apposito sistema informativo, dai cassieri e tesoriere in nome e per conto delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (comma 6: «*Le amministrazioni pubbliche [...], trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesoriere o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale [...]*»).

Peraltro, occorre soggiungere che, dalla lettura dell'art. 2 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato n. 38666 del 23 dicembre 2009, rubricato *Rendiconto e dati SIOPE*, si ricava l'onere del responsabile finanziario dell'ente – e, dunque, anche delle Regioni – di verificare la concordanza tra i dati SIOPE relativi all'esercizio precedente o la relativa situazione delle disponibilità liquide rispetto alle scritture contabili dell'ente e del cassiere o tesoriere, e, nell'ipotesi di disallineamenti, di predisporre una relazione esplicativa delle cause che hanno determinato tale situazione e delle iniziative adottate per pervenire, nell'anno successivo, ad una corretta attuazione della rilevazione SIOPE (comma 4), con le eccezioni testualmente previste (comma 5). Tale relazione deve essere inviata, altresì, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro 20 giorni dall'approvazione del rendiconto o del bilancio di esercizio.

Ad ogni modo, è stato esplicitato dall'Istituto cassiere⁷⁹ e dall'Amministrazione regionale⁸⁰ che le anomalie in questione hanno tratto origine da errori nel caricamento dei dati sul sistema SIOPE nel corso del 2021, a causa della duplicazione di taluni titoli di riscossione o pagamento, e, attraverso la documentazione resa in istruttoria, sono stati presentati elementi idonei a consentire il riscontro, in definitiva, della correttezza dei flussi di cassa riprodotti nell'allegato n. 28 del *Rendiconto generale (Prospetto dati SIOPE – Entrate e Spese)*.

Quanto agli specifici profili relativi alla consistenza del saldo di cassa del settore sanitario e ai disallineamenti dell'importo delle riscossioni per euro 31.471,07 (*supra*, tabella n. 2.20), si rinvia alla trattazione svolta nell'apposito capitolo del presente referto.

2.2.5.6. In sede istruttoria è stato richiesto l'elenco analitico dei conti correnti postali e l'indicazione del saldo delle somme giacenti alla data del 31 dicembre 2021.

L'Amministrazione regionale ha dichiarato⁸¹ la sussistenza di n. 14 conti correnti postali, di cui:

- n. 9 conti intestati all'Istituto cassiere (nello specifico, uno per ciascun ambito provinciale), sui quali sono confluite entrate di varie tipologie (senza fornire ulteriore e compiuta specificazione), per un saldo complessivo di euro 8.301.367,31;

- n. 5 conti dedicati a specifiche entrate, quali entrate tributarie da riscossione della tassa di circolazione dei veicoli a motore (c.d. tassa automobilistica) ed entrate extratributarie da vendita di beni e servizi e da proventi della gestione dei beni (in particolare, introiti da concessioni governative e regionali, nonché per abbonamenti e pubblicazioni a pagamento sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana), per un importo complessivo di euro 22.131.542,80.

A chiusura dell'esercizio 2021, il saldo finale delle disponibilità liquide presenti sui conti correnti postali è stato, pertanto, pari a euro 30.432.910,11, come da prospetto a seguire.

⁷⁹ Nota di Unicredit S.p.A. n. 69 del 12 giugno 2023 (prot. Cdc n. 77 del 12 giugno 2023).

⁸⁰ Nota del Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro – Ragioneria Generale della Regione siciliana n. 88177 del 14 agosto 2023 (prot. Cdc n. 182 del 16 agosto 2023).

⁸¹ Nota del Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro – Ragioneria Generale della Regione siciliana n. 68407 del 29 giugno 2023 (prot. Cdc n. 118 del 29 giugno 2023).

**Tabella 2.25 – Conti correnti postali:
somme in giacenza alla data del 31 dicembre 2021**

CONTI CORRENTI POSTALI - SALDI AL 31/12/2021	IMPORTO
040-C/CP N.229922 - CASSIERE AG - REGIONE SICILIANA	167.618,44
041-C/CP N.217935 - CASSIERE CL - REGIONE SICILIANA	779.774,05
042-C/CP N.12202958- CASSIERE CT- REGIONE SICILIANA	964.086,40
043-C/CP N.11191947-CASSIERE EN - REGIONE SICILIANA	68.498,52
044-C/CP N.11669983 - CASSIERE ME - REGIONE SICILIANA	410.054,08
045-C/CP N.10694974 - CASSIERE RG - REGIONE SICILIANA	153.040,82
046-C/CP N.11429966 - CASSIERE SR - REGIONE SICILIANA	311.760,53
047-C/CP N.221911 - CASSIERE TP - REGIONE SICILIANA	184.301,29
048-C/CP N.302901 - CASSIERE PA - REGIONE SICILIANA	5.262.233,18
049-C/CP N.784900 - R.S. TASSE AUTOMOBILISTICHE	21.769.951,72
052-C/CP N.17770900 - R.S. TASSE CC. GG. REGIONALI	124.555,55
053-C/CP N.10575900 - R.S. TASSE CC. REG. CACCIA	12.173,28
054-C/CP N.296905 - R.S. GURS - INSERZIONI	150.059,80
056-C/CP N.16628596 - R.S. DIP. TRASPORTI - DIRITTI	74.802,45
TOTALE COMPLESSIVO	30.432.910,11

Fonte: elaborazione delle Sezioni riunite per la Regione siciliana

All'interno dello *Stato Patrimoniale* dell'esercizio 2021, il suddetto importo di euro 30.432.910,11 è stato imputato al punto 2 della voce IV dell'*Attivo* ("*Disponibilità liquide*"), sotto la rubrica "*Altri depositi bancari e postali*", mentre al punto 1.a della medesima voce, nella rubrica intestata al "*Conto di Tesoreria-Istituto Tesoriere*", è stato ascritto l'importo di euro 4.054.939.957, pari al saldo di cassa di fine esercizio del conto di tesoreria, il cui valore trova corrispondenza nel *Fondo di cassa* finale del "*Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione*".

Le registrazioni effettuate secondo i principi contabili della rendicontazione economico-patrimoniale, dunque, diversamente dalle operazioni della gestione finanziaria confluite nel *Conto del bilancio*, e conseguentemente nel *Risultato di Amministrazione* (lett. A), indicano un maggiore valore finale delle *disponibilità liquide*, pari a euro 4.085.372.867,11, comprensivo delle somme in giacenza presso i conti correnti postali.

Come si evince anche dal prospetto delle "*Disponibilità liquide*" di fine esercizio 2021, intestato alla Regione siciliana e scaricabile dal sito SIOPE, l'importo di euro 30.432.910,11 non concorre alla quantificazione della "*cassa finale*" scaturente dalle registrazioni della contabilità finanziaria rilevate in base alle specificazioni dell'apposito modello (in particolare, *Fondo di cassa dell'ente alla fine del periodo di riferimento* - codice n. 1400), in quanto

imputato ad una voce separata del prospetto (ossia, *Fondi dell'ente presso altri istituti di credito* - codice n. 2300).

Dall'esame delle concise informazioni rese dall'Amministrazione regionale in sede istruttoria, emerge che le liquidità in giacenza alla data del 31 dicembre 2021 presso i conti correnti postali n. 784900, n. 17770900, n. 10575900 e n. 296905 (*supra*, tabella n. 2.25), diversi da quelli intestati all'Istituto cassiere, sono state oggetto di versamento nel principale conto di tesoreria nei primi giorni dell'anno 2022, entro il termine di 15 giorni lavorativi prescritto dall'ordinamento contabile⁸².

In particolare, dalla documentazione acquisita emerge quanto segue:

- il versamento della giacenza di euro 21.769.951,72, relativo al CCP n. 784900 - *Tasse automobilistiche*, è stato effettuato con quietanza n. 2270 del 17 gennaio 2022 con riferimento al capitolo n. 1218 (*Tasse automobilistiche*) e registrato quale entrata di competenza dell'esercizio 2022;

- il versamento della giacenza di euro 124.555,55, relativo al CCP n. 17770900 - *Tasse di concessioni governative*, è stato effettuato con quietanza n. 2271 del 17 gennaio 2022 con riferimento al capitolo n. 1606 (*Tasse sulle concessioni governative regionali*) e registrato quale entrata di competenza dell'esercizio 2022;

- il versamento della giacenza di euro 12.173,28, relativo al CCP n. 10575900 - *Tasse di concessioni regionali*, è stato effettuato con quietanza n. 2272 del 17 gennaio 2022 con riferimento al capitolo n. 1601 (*Tasse sulle concessioni regionali in materia di esercizio venatorio*) e registrato quale entrata di competenza dell'esercizio 2022;

- il versamento della giacenza di euro 150.059,80, relativo al CCP n. 296905 - *GURS inserzioni*, è stato effettuato con quietanza n. 2273 del 17 gennaio 2022 con riferimento al capitolo n. 1781 (*Proventi della vendita e degli abbonamenti della Gazzetta Ufficiale della Regione e delle inserzioni a pagamento. Proventi della vendita di pubblicazioni speciali*) e registrato quale entrata di competenza dell'esercizio 2022⁸³.

⁸² Cfr. d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/2, paragrafo 4.1: «Le modalità di attuazione della "riscossione" rispettano i seguenti principi: [...] *obbligo del versamento degli incassi in tesoreria entro termini definiti dal regolamento di contabilità, non superiori ai 15 giorni lavorativi*».

In ordine all'obbligo del tempestivo accentramento delle disponibilità liquide dei conti correnti postali presso il sistema di tesoreria unica, con cadenza almeno quindicinale, si rinvia, altresì, alle istruzioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze contenute nelle circolari n. 33 del 26 novembre 2008 e n. 11 del 24 marzo 2012, entrambe del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, richiamate, più recentemente, nella circolare n. 3/DF del 27 ottobre 2020 del Dipartimento delle Finanze.

⁸³ In merito a quest'ultima quietanza, la data del 17 gennaio 2022 è stata riscontrata dalle Sezioni riunite direttamente attraverso la consultazione del Sistema Informativo Contabile (S.I.C.) della Regione siciliana, mentre, in sede istruttoria, l'Amministrazione ha erroneamente indicato il 14 gennaio 2022.

Una separata analisi merita, invece, la giacenza di euro 74.802,45 presso il conto corrente postale n. 16628596. In proposito l'Amministrazione regionale ha precisato che i «vincoli su pignoramento che gravavano sul suddetto c.c.p. hanno impedito l'immediata chiusura e prelievo delle somme. Nell'anno 2023 si è proceduto ad effettuare la chiusura e, con la quietanza n. 58935 del 19/04/2023 sul capitolo 1983, è stato riversato il saldo positivo [...]».

In relazione ai conti correnti postali intestati al Tesoriere nell'ambito delle diverse sedi provinciali, invece, non si ricavano precise informazioni circa l'assolvimento tempestivo dell'obbligo di riversamento delle giacenze finali dell'esercizio 2021 entro la prescritta cadenza quindicinale, in quanto gli atti acquisiti in istruttoria indicano che «[l]'Istituto cassiere, dopo avere effettuato mensilmente il prelievo delle disponibilità, emette per ogni somma incassata singola quietanza imputandola al capitolo di entrata in relazione alle informazioni descritte nella causale da parte del debitore».

Dal complesso delle deduzioni dell'Amministrazione riversate in atti, emerge la questione dell'imputazione delle liquidità in giacenza presso i conti correnti postali, al momento della chiusura dell'esercizio, alla competenza di un esercizio successivo (nel caso di specie, l'anno 2022) a quello in cui è avvenuta l'effettiva riscossione delle diverse entrate cui sono intestati i depositi (ossia, l'anno 2021), in conseguenza dell'effettivo riversamento delle somme nel conto di Tesoreria. In particolare, si pone il tema della possibile divergenza tra la rappresentazione contabile dei fatti gestionali e il postulato della *veridicità* (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato n. 1, principio generale n. 5).

In proposito, appaiono ricorrere alcune lacune e ambiguità all'interno della formulazione dei principi contabili (nel testo vigente per l'intero esercizio 2021), in quanto se, in linea generale, l'ordinamento contabile precisa che «[l]'entrata è riscossa a seguito del materiale introito delle somme corrisposte dai debitori agli incaricati ad esigere, interni o esterni» (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/2, paragrafo 4.1 "La riscossione ed il versamento delle entrate", primo capoverso), nella medesima sede si espone anche che «[l]e modalità di attuazione della "riscossione" rispettano i seguenti principi: [...] obbligo del versamento degli incassi in tesoreria entro termini definiti dal regolamento di contabilità, non superiori ai 15 giorni lavorativi» (ibidem, paragrafo 4.1, quattordicesimo capoverso). In riferimento alle entrate tributarie, inoltre, è specificato che «[l]e entrate tributarie riscosse e versate nei conti di tesoreria centrale intestati alle Regioni sono considerate incassate quando sono versate nei conti correnti bancari delle Regioni» (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/2, paragrafo 3.7.4.).

La complessiva lettura di tali prescrizioni implica, in definitiva, una sovrapposizione – ai fini della rilevazione e dell'imputazione in contabilità finanziaria dei fatti di gestione – tra la fase della riscossione dell'entrata, conseguente al materiale pagamento del debitore al soggetto preposto dall'ente, e il momento del successivo riversamento nel conto di tesoreria, da parte di quest'ultimo, delle risorse incassate presso i differenti depositi.

Come si evince dai termini del recente dibattito svoltosi in seno alla Commissione ARCONET⁸⁴, l'analisi della concreta applicazione dei principi contabili da parte degli enti territoriali ha fatto emergere alcune prassi («Com'è noto, le scritture contabili degli enti territoriali considerano "incassate" solo le somme versate nel conto di tesoreria principale e rilevano gli incassi effettuati su altri conti correnti solo a seguito del riversamento della liquidità nel conto di tesoreria principale»⁸⁵), a fronte delle quali è sorta l'esigenza di una maggiore esplicitazione delle prescrizioni cui attenersi nella predisposizione delle scritture contabili.

Con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 luglio 2023⁸⁶, pertanto, è stato introdotto un aggiornamento dei principi contabili che, a decorrere dall'esercizio 2023, indicano le modalità di effettuazione delle registrazioni contabili concernenti il prelevamento delle somme in giacenza presso i depositi postali alla data del 31 dicembre, enunciando – con inequivoca formulazione testuale – il criterio dell'imputazione delle entrate all'esercizio nel quale è avvenuto il materiale introito delle somme, indipendentemente dalla circostanza che l'operazione di riversamento abbia avuto manifestazione nell'anno successivo.

In particolare, in base all'art. 2, comma 1, lett. a), recante l'aggiornamento del paragrafo 3.2 dell'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011, è adesso previsto quanto segue: *«L'accertamento per cassa è effettuato sulla base di tutte le entrate effettivamente riscosse, sia nel conto di tesoreria principale, sia nei conti correnti bancari e postali intestati all'ente dedicati alla riscossione di specifiche entrate.*

Nel corso della gestione le entrate riscosse nei conti bancari e postali possono essere accertate per cassa anche in occasione del periodico riversamento nel conto di tesoreria principale. In ogni caso, al fine di garantire la completa registrazione delle entrate di competenza dell'esercizio, le entrate giacenti nei

⁸⁴ Cfr. Commissione ARCONET, resoconto della riunione del 14 dicembre 2022, punto n. 3 “*Approfondimenti riguardanti la rappresentazione nello Stato Patrimoniale delle disponibilità liquide diverse da quelle relative al conto di tesoreria principale, ai fini dell'aggiornamento dell'allegato 4/3*” (www.rgs.mef.gov.it), cui hanno fatto seguito, in ordine al medesimo argomento, le riunioni del 10 maggio 2023 e del 14 giugno 2023.

⁸⁵ In particolare, Commissione ARCONET, citato resoconto della riunione del 14 dicembre 2022, pagine 3 e 4.

⁸⁶ Il D.M. 25 luglio 2023 è stato pubblicato nella G.U.R.I., Serie Generale, n. 181 del 4 agosto 2023.

conti postali e bancari intestati all'ente alla data del 31 dicembre che non sono già state accertate per competenza, devono essere accertate per cassa, con imputazione all'esercizio in cui sono state riscosse, anche se saranno riversate al conto di tesoreria nell'esercizio successivo. Si tratta pertanto delle entrate riscosse nei conti postali e bancari intestati all'ente alla data del 31 dicembre, successivamente all'ultimo riversamento al conto di tesoreria effettuato nell'anno, che saranno riversate al conto di tesoreria all'inizio del nuovo esercizio. La reversale di incasso di tali entrate è emessa nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 4.3».

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), recante l'introduzione del nuovo paragrafo 4.3 dell'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011, è così disposto: «Dopo l'ultimo riversamento al conto di tesoreria effettuato alla fine dell'esercizio, le eventuali somme incassate alla data del 31 dicembre nei conti bancari e postali intestati agli enti dedicati alla riscossione di specifiche entrate, costituiscono disponibilità liquide dell'ente alla fine dell'esercizio.

Il crescente utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico e digitale dei debiti nei confronti delle PA ha determinato un aumento di tali disponibilità liquide presso i conti bancari e postali alla data del 31 dicembre [...]».

2.3. L'utilizzo della quota accantonata, vincolata e destinata del risultato di amministrazione per il finanziamento della spesa in corso di esercizio.

2.3.1. Pare necessario soffermarsi, preliminarmente, sui limiti al finanziamento della spesa mediante l'applicazione in bilancio del risultato di amministrazione del precedente esercizio, da parte degli enti territoriali che versino in una situazione di disavanzo, trattandosi di un ambito normato da una disciplina specifica con effetti a partire solo dall'esercizio 2019.

Prima di tale momento, la questione era stata oggetto di pronunciamenti da parte di alcune Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, espressi sia in sede di giudizio di parificazione dei rendiconti delle Amministrazioni regionali⁸⁷, sia nell'esercizio delle funzioni di controllo di legittimità-regolarità finanziaria sugli enti locali⁸⁸, oltre che in sede consultiva⁸⁹.

⁸⁷ Cfr. Sezione regionale di controllo per il Piemonte, decisioni di parificazione n. 134/2017/PARI, Volume I, paragrafo 7, pagina 103 ss., n. 87/2018/PARI e n. 58/2019/PARI; Sezione regionale di controllo per la Campania, decisione di parificazione n. 110/2018/PARI, Allegato A, paragrafo 4, pagina 68 e ss.

⁸⁸ Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazioni nn. 238/2017/PRP, n. 249/2018/PRSP e n. 52/2018/PRSP.

⁸⁹ Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 127/2018/PAR.

In assenza di norme specifiche, tali orientamenti hanno preso le mosse dal precetto dell'equilibrio di bilancio e dalla clausola generale della copertura finanziaria delle spese (art. 81 e 97 Cost.), osservando che il nuovo sistema della contabilità armonizzata, improntato ad una maggiore prudenza, richiede che in ogni esercizio debba svolgersi un puntuale riscontro sull'effettività delle coperture giuridiche della spesa attraverso una verifica in termini di sostenibilità finanziaria⁹⁰, in quanto, al fine di rispondere ai canoni dell'art. 81, quarto comma, Cost. (oggi, comma terzo), la copertura delle spese deve presentarsi credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale⁹¹.

A fronte delle nuove modalità di determinazione delle diverse componenti del risultato di amministrazione, il giudice costituzionale ha, dunque, affermato che *«i vincoli di destinazione delle risorse confluenti a fine esercizio nel risultato di amministrazione permangono anche se quest'ultimo non è capiente a sufficienza o è negativo: in questi casi l'ente deve ottemperare a tali vincoli attraverso il reperimento delle risorse necessarie per finanziare gli obiettivi, cui sono dirette le entrate vincolate rifluite nel risultato di amministrazione negativo o incapiente»*⁹².

Sulla base di tali coordinate ermeneutiche costituzionali, la Sezione regionale di controllo per il Piemonte (decisione n. 134/2017/PARI) ha, per prima, ritenuto *«non corretto l'utilizzo, come strumento di copertura di spese di competenza, dei vincoli nel risultato di amministrazione qualora questo sia negativo»*⁹³, seguita dalla Sezione di controllo per la Campania che ha affermato che *«nel caso di risultato di amministrazione negativo l'Ente dovrà, anziché [applicare direttamente le quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione], reperire ex novo le risorse necessarie a sostenere le spese cui erano originariamente destinate le entrate vincolate/accantonate nel risultato di amministrazione e nel successivo bilancio preventivo occorrerà trovare le risorse necessarie a finanziare le connesse spese, altrimenti prive di copertura effettiva»*, poiché, *«ove il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le*

⁹⁰ La Corte costituzionale ha, infatti, sostenuto che *«copertura economica delle spese ed equilibrio del bilancio sono due facce della stessa medaglia, dal momento che l'equilibrio presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse: nel sindacato di costituzionalità copertura finanziaria ed equilibrio integrano una clausola generale in grado di operare pure in assenza di norme interposte quando l'antinomia [con le disposizioni impugnate] coinvolga direttamente il precetto costituzionale: infatti la forza espansiva dell'art. 81, quarto [oggi terzo] comma, Cost., presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile»* (Corte costituzionale, sentenza n. 274 del 2017, § 4 del *considerato in diritto*).

⁹¹ *Ex plurimis*, sentenze della Corte costituzionale n. 106 e n. 68 del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010, n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966.

⁹² Corte costituzionale, sentenze n. 70 del 2012 (§ 2.3. del *considerato in diritto*) e n. 89 del 2017 (§ 5.1. del *considerato in diritto*).

⁹³ Nel caso di specie, la presenza di un disavanzo di riga A del risultato di amministrazione è stata la ragione che ha determinato la Sezione regionale di controllo per il Piemonte alla dichiarazione di «non parifica» delle poste corrispondenti agli impegni e alle quote del FPV di spesa finanziate con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione, all'esito dei giudizi di parificazione dei rendiconti generali degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018.

quote vincolate, destinate ed accantonate, le quote vincolate del risultato di amministrazione sono esse stesse un debito da onorare e non certamente una copertura» (Sezione regionale di controllo per la Campania deliberazione n. 127/2018/PAR).

Come motivato dalla Sezione di controllo per la regione Campania in sede di giudizio di parificazione dei rendiconti 2015 e 2016 (decisione n. 110/2018/PARI) attraverso una minuziosa analisi sistematica del contesto normativo, il complesso dei diversi fondi (accantonati, vincolati e destinati) elaborato dal nuovo ordinamento contabile armonizzato impone di misurare l'ampiezza dello spazio effettivamente sussistente per la copertura della spesa, prima obbligatoria e poi libera, nel momento in cui questa diventa esigibile, in quanto si onera l'Ente di accertare, già in fase di programmazione, che le provviste accantonate, vincolate e destinate, siano ancora sussistenti, in termini di crediti e cassa (quale misura del risparmio conseguito negli esercizi precedenti e individuato dalla riga A del risultato di amministrazione), al momento della scadenza dell'obbligazione giuridica passiva registrata nelle scritture contabili, onde prevenire la formazione di nuovi e ulteriori disavanzi accertabili soltanto a consuntivo, precludendo la possibilità di autorizzare la stessa se le quote applicate, anche vincolate, non corrispondano più ad una provvista finanziaria attuale, in quanto già erose nel corso delle diverse gestioni⁹⁴.

Le conclusioni cui sono pervenute le citate Sezioni regionali di controllo hanno trovato avallo anche nella giurisprudenza delle Sezioni Riunite in speciale composizione⁹⁵.

⁹⁴ Con decisione n. 110/2018/PARI, la Sezione regionale di controllo per la Regione Campania, in assenza di una normativa specifica aveva elaborato i seguenti criteri - poi superati dalla normativa sopravvenuta - per l'applicazione dell'avanzo accantonato, vincolato e destinato: a) laddove l'Ente non presenti un disavanzo di riga A del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente (in tale circostanza, infatti, sarebbe certificata inesorabilmente l'assoluta carenza di risorse finanziarie, in termini di crediti e cassa, per il finanziamento di nuove spese, sebbene vincolate), ma, tuttavia, sia sussistente un'incapienza di riga E, lo spazio finanziario entro il quale potere procedere all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione deve intendersi determinato dalla somma algebrica tra l'avanzo presente nella riga A del risultato di amministrazione e la quota del disavanzo concretamente applicato dal bilancio di previsione; b) tale montante complessivamente determinato (ossia, la somma algebrica tra l'avanzo di riga A + il disavanzo applicato) potrebbe essere applicato nella sua integralità (e sino a concorrenza) a finanziamento di spesa di investimento. Per il finanziamento della spesa corrente, invece, esso dovrebbe essere utilizzato al netto del fondo anticipazioni di liquidità (FAL), detratta la quota di ammortamento del FAL medesimo prevista per l'anno in programmazione. In caso di spesa diversa da quella di investimento, infatti, occorre evitare che il miglioramento del risultato di amministrazione di riga A conseguente alla cancellazione dei residui passivi per il pagamento dei debiti pregressi, avvenuta attraverso l'anticipazione di liquidità, possa dare luogo all'espansione della capacità di spesa corrente dell'Ente, in elusione ai principi cristallizzati nella giurisprudenza costituzionale in materia di necessaria neutralizzazione del FAL per non incorrere nel divieto di cui all'art. 119, comma 6, Cost. (Corte costituzionale, sentenza n. 181 del 2015 e n. 89 del 2017); c) la provvista finanziaria vincolata data dal montante SCP+DA non deve invece essere abbattuta del FCDE, la cui natura prudenziale concorre alla determinazione del risultato di amministrazione ("Riga E") in chiave depressiva, concorrendo a definire la misura del disavanzo da applicare (DA). Ciò in quanto, in assenza di una disciplina espressa, il FCDE non deve concorrere a nettare il SCP. Con una diversa interpretazione rigoristica, si correrebbe infatti il rischio di generare una privazione ed un'inefficienza certa (la non effettuazione di una spesa dovuta e obbligatoria) a fronte di un rischio di non realizzazione solo eventuale ed incerto (FCDE).

⁹⁵ Le Sezioni riunite in speciale composizione, con la sentenza n. 24/2018/EL, hanno osservato che «[q]ueste Sezioni riunite ritengono di condividere l'orientamento ermeneutico della Sezione regionale (cfr. in termini SRC Piemonte 23/2017; SRC Campania 249/2017/PAR; SRC Liguria 103/2018/PRSP) in quanto coerente con i principi informatori del nuovo sistema contabile ed in linea con le coordinate offerte dalla giurisprudenza costituzionale con le sentenze n. 70 e n. 192 del 2017. D'altro canto, la riflessione in atto

Il dibattito in seno alla Commissione ARCONET, scaturito nel corso del 2018 dalle diverse deliberazioni della Corte dei conti sul punto, ha trovato successivamente esito nell'introduzione dell'art. 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e nella modifica dei principi contabili con effetti a decorrere dal 2019 (in particolare, d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/2, §§ 9.2.15 e 9.2.16)⁹⁶.

Tutte le norme indicate, dunque, tracciano le principali coordinate in merito alla misura dell'utilizzo del risultato di amministrazione negli enti in disavanzo, circostanza che ricorre nel caso della Regione siciliana.

2.3.2. Si riproducono, a seguire, il contenuto dei citati commi 897 e 898. Ai sensi del comma 897: *«Ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione [...]».*

Il comma 898 prosegue: *«Nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di*

presso la Commissione Arconet per l'adozione di un intervento normativo [...] costituisce, a parere di questo Collegio, conferma della fondatezza dell'assunto».

⁹⁶ Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° marzo 2019 ha – tra le altre – apportato modifiche al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui al d.lgs. n. 118 del 2011, allegato n. 4/2, nei termini a seguire:

- punto 9.2.15: *«L'utilizzo delle quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione da parte degli enti in disavanzo (che presentano un importo negativo della lettera E del prospetto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente), è consentito per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A del medesimo prospetto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. Per gli anni 2019 e 2020 le regioni a statuto ordinario utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza operare la nettingazione del fondo anticipazione di liquidità».*

- punto 9.2.16: *«Nel caso in cui l'importo della lettera A dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e per il fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione».*

amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione [...]».

A integrazione della disciplina generale, occorre precisare che, a seguito dell'emergenza da COVID-19, è stata introdotta nell'ordinamento contabile un'eccezionale norma derogatoria che ha consentito l'ampliamento degli spazi finanziari per l'utilizzo del risultato di amministrazione nel 2021. Trattasi, in particolare, dell'art. 56, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021, che così dispone: «In considerazione del protrarsi dell'emergenza COVID-19, per l'anno 2021 le Regioni e le Province autonome in disavanzo di amministrazione utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione liquidità [...]».

2.3.3. Si riproduce a seguire il quadro riassuntivo delle grandezze finanziarie concernenti l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione a chiusura del 2021.

Tabella 2.26 - Riepilogo utilizzo dell'avanzo finanziario (al netto del FAL)

CAP.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CONTO DEL BILANCIO - ENTRATE - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (AL NETTO DEL FAL)
2	UTILIZZO QUOTA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE RELATIVO AI FONDI NON REGIONALI - PARTE CORRENTE.	158.782.097,07
8	UTILIZZO QUOTA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE RELATIVO AI FONDI NON REGIONALI - PARTE CONTO CAPITALE.	286.317.360,20
	SUB TOTALE 1 - FONDI NON REGIONALI	445.099.457,27
7	UTILIZZO QUOTA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE RELATIVO AI FONDI REGIONALI - PARTE CORRENTE.	162.958.781,89
9	UTILIZZO QUOTA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE RELATIVO AI FONDI REGIONALI - PARTE CAPITALE.	18.253.867,96
	SUB TOTALE 2 - FONDI REGIONALI	181.212.649,85
	FONDI NON REGIONALI + FONDI REGIONALI (SUB TOTALI 1 +2)	626.312.107,12
11	UTILIZZO QUOTA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	725.605,50
	TOTALI	627.037.712,62

Fonte: elaborazione delle Sezioni riunite per la Regione siciliana

Nel corso del 2021, l'applicazione delle quote vincolate e accantonate è avvenuta unicamente per mezzo di atti adottati in via amministrativa dal responsabile del servizio finanziario oppure dai dirigenti preposti alla gestione dei singoli capitoli del bilancio, mentre, in merito, non ricorrono norme di legge regionale (approvazione del bilancio o di variazione o di assestamento) né deliberazioni dell'organo esecutivo.

I provvedimenti amministrativi con cui sono state disposte le variazioni di bilancio per l'utilizzo del risultato di amministrazione (tabella n. 2.26) sono ascrivibili alle diverse

fattispecie individuate da speciali norme dell'ordinamento contabile della Regione siciliana⁹⁷.

Con riguardo all'effettivo rispetto del limite normativo concernente l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, la *Relazione sulla gestione*, dopo avere riepilogato la generale disciplina sostanziale sull'utilizzo del risultato di amministrazione e la speciale normativa emergenziale per la gestione finanziaria dell'esercizio 2021, come più sopra illustrata, evidenzia quanto a seguire: «Le risultanze del Rendiconto Generale per l'anno 2020 indicano un avanzo complessivo (lettera A) di euro 2.454.473.976,47 ed il Fondo crediti di dubbia esigibilità è pari a 577.554.583,43, mentre il disavanzo da recuperare iscritto nel bilancio di previsione dell'esercizio 2021 è pari ad euro 100.000.000 (capitolo 1 euro 47.341.217,87 e capitolo 16 euro 52.658.782,13). Pertanto, in virtù della normativa applicabile per il 2021, come testé richiamata, è consentito applicare quote dell'avanzo dell'esercizio 2020 al bilancio di previsione 2021 nel limite massimo di euro 1.976.919.393,04 (2.454.473.976,47 - 577.554.583,43 + 100.000.000,00). Dal presente Rendiconto Generale 2021 risulta che sono state applicate quote di avanzo complessivamente pari a euro 627.037.712,62 secondo il seguente dettaglio [...]. Pertanto, il limite imposto dalla normativa riguardante la quota dell'avanzo da applicare nel 2021 è stato rispettato»⁹⁸.

In riferimento al calcolo effettuato dall'Amministrazione nell'operare la verifica del limite all'utilizzo dell'avanzo, occorre osservare che, nel passaggio della *Relazione* appena riportato, è stato erroneamente preso a riferimento il valore dell'accantonamento per residui perenti relativo all'esercizio 2020 (euro 577.554.583,43) in luogo del corretto valore del FCDE del medesimo anno (euro 169.266.275,71). Il refuso, tuttavia, non inficia le conclusioni finali sul rispetto del limite in esame.

Si riproduce, a seguire, lo schema di verifica elaborato da queste Sezioni riunite.

⁹⁷ A norma dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, a decorrere dal 1° gennaio 2015 la Regione applica le disposizioni del d.lgs. n. 118 del 2011, con alcune eccezioni previste dai successivi commi della disposizione. In particolare, il comma 7 ha previsto che, nel corso dell'esercizio finanziario 2015, continui a darsi applicazione delle «*disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio*».

Tale regime transitorio è stato prorogato dall'art. 2, comma 7, della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale, secondo le previsioni dell'art. 79 del d.lgs. n. 118 del 2011.

Con la deliberazione n. 52 del 13 febbraio 2020, la Giunta regionale ha accertato la persistenza dei presupposti del regime transitorio disciplinato dalla legge regionale n. 32 del 2015.

Successivamente è intervenuta la legge regionale 5 marzo 2020, n. 7 (Disposizioni in materia di variazioni di bilancio) che all'art. 1 così dispone: «*Nelle more dell'adeguamento del proprio ordinamento contabile ai principi statali di armonizzazione contabile, la Regione continua ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 lettere a) e b) e 13 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni*».

Le diverse norme disciplinanti le variazioni del bilancio a mezzo di provvedimenti amministrativi sono elencate nella circolare del Dipartimento del Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale n. 14 del 18 ottobre 2022.

⁹⁸ Cfr. *Relazione sulla gestione*, allegato n. 26 del *Rendiconto generale*, paragrafo 7.2, pagine 95-96.

Tabella 2.27 – Verifica limiti sull'utilizzo del risultato di amministrazione

UTILIZZO QUOTE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (LEGGE 145/2018, CO. 897-898)	(+) / (-)	VALORE
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E.F. 2020 - PARTE A (a)		2.454.473.976,47
FCDE - ACCANTONAMENTO E.F. 2020 (b)	(-)	169.266.275,71
FAL - ACCANTONAMENTO E.F. 2020 (NON VALORIZZAZIONE DEL DATO EX ART 56 DL 73/2021 (c))	(-)	
TOTALE VALORE DI RIFERIMENTO (d=a-b-c)		2.285.207.700,76
VERIFICA COMMA 898 (d>0)		SI
STANZIAMENTI DI SPESA PER RIPIANO DISAVANZO (VARIAZIONI EFFETTUATE NELL'ANNO 2021 - L.R. 9/2021) (e)	(+)	100.000.000,00
PREVISIONI DI ENTRATA RELATIVE AD UTILIZZO DI QUOTE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E.F. 2020 (f)	(-)	627.037.712,62
DIFFERENZA (g = d+e-f)		1.758.169.988,14
RISPETTO LIMITE		SI

Fonte: elaborazione delle Sezioni riunite per la Regione siciliana

Conclusivamente sul punto, presi in esame i valori effettivamente registrati nel consuntivo finanziario, appare rispettato il limite per l'utilizzo del risultato di amministrazione ai fini del finanziamento della spesa nel corso della gestione dell'esercizio 2021.

Dalla lettura degli allegati a corredo del consuntivo in esame, non si presentano intelleggibili le ragioni delle discrasie tra l'importo totale delle iscrizioni nei diversi capitoli di entrata del *Conto del bilancio*, ascrivibili all'utilizzo del risultato di amministrazione, pari - come già evidenziato - a euro 627.037.712,62 (tabella n. 2.26), e la somma delle voci concernenti l'applicazione al bilancio dell'esercizio 2021 delle quote accantonate (euro 209.445.863,76) e vincolate (euro 461.849.218,69), pari complessivamente a euro 671.295.082,45, i cui valori sono ricavabili dalla colonna *b* di entrambi gli allegati *a/1 - Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione* e *a/2 - Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione*.

L'importo dell'applicazione dell'avanzo accantonato e vincolato riportato nei richiamati allegati è, dunque, maggiore di quello risultante dalle registrazioni del *Conto del bilancio*, generando una differenza di euro 44.257.369,83.

Con memoria depositata ai fini del contraddittorio svoltosi nell'udienza in camera di consiglio del 13 novembre 2023⁹⁹, l'Amministrazione regionale ha concordato sulla rilevata

⁹⁹ Nota n. 126583 del 10 novembre 2023 (prot. Cdc n. 240 del 10 novembre 2023) del Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro - Ragioneria Generale della Regione siciliana.

discrasia espositiva, affermando: «*Si condividono le osservazioni di codesta Corte e ci si conformerà ad esse nei prossimi documenti di consuntivo, nella considerazione di dover implementare sia il sistema contabile sia una maggiore articolazione dei provvedimenti di applicazione delle quote relative all'utilizzo dell'avanzo rispetto a quanto sin qui operato*».

2.3.4. Nel corso dell'istruttoria sono state richieste informazioni di dettaglio circa la sussistenza di variazioni di bilancio intervenute dopo la data del 31 dicembre 2021, ad esercizio finanziario ormai concluso, a mezzo di provvedimenti legislativi oppure amministrativi (dell'esecutivo regionale o del responsabile del servizio finanziario o dei singoli dirigenti responsabili del capitolo), con richiesta di analitica indicazione della fonte della variazione, della ragione giustificativa, e dei capitoli di entrata/spesa interessati.

Sul punto, l'Amministrazione regionale ha esplicitato che, dopo la chiusura dell'anno 2021, non sono stati approvati provvedimenti legislativi di variazione del bilancio in relazione all'esercizio oggetto di rendicontazione, ma che, tuttavia, sono state apportate variazioni in via amministrativa con i seguenti atti:

a) decreto del Ragioniere Generale n. 183 del 17 marzo 2022, successivamente rettificato con il decreto del Ragioniere Generale n. 2186 del 20 dicembre 2022;

b) decreto del Ragioniere Generale n. 916 del 30 giugno 2022.

Quanto alle motivazioni sottostanti alle operazioni effettuate – tutte consistenti in variazioni in diminuzione delle previsioni di entrata e di spesa¹⁰⁰, salva un'eccezione¹⁰¹ – l'Amministrazione ha affermato che le modifiche si sono rese necessarie al fine di ridurre l'ammontare delle quote del risultato di amministrazione non effettivamente impiegate ai fini della copertura di spese nel corso del 2021, in conseguenza della mancata adozione di corrispondenti impegni nel medesimo esercizio o in quelli successivi¹⁰².

¹⁰⁰ Le variazioni in questione sono distintamente riportate all'interno dell'allegato n. 25 del *Rendiconto generale*, denominato *Variazioni dell'Entrata e della Spesa*.

¹⁰¹ Solo in un caso, il decreto n. 183 del 17 marzo 2022 apporta una variazione incrementativa della previsione di entrata sul capitolo n. 7 (*Utilizzo quota del risultato di amministrazione relativo ai fondi regionali - parte corrente*) dell'importo di euro 780,06, con corrispondente variazione in aumento dello stanziamento di spesa sul capitolo n. 142549 (*Pagamento utenze e canoni degli uffici del servizio fitosanitario regionale*) per pari importo. Ad ogni modo, lo stanziamento finale di competenza del capitolo di spesa è stato pari a euro 6.280,06 e sono stati registrati impegni per euro 4.719,94. In definitiva, gli impegni di competenza non hanno superato il tetto dello stanziamento alla data del 31 dicembre 2021 (euro 5.500,00), al netto della successiva variazione effettuata nel 2022 (euro 780,06).

¹⁰² Sul punto, il Dipartimento regionale ha, infatti, precisato: «*I decreti n. 183/2022 e n. 2186/2022 apportano le riduzioni dell'avanzo applicato e del Fondo Pluriennale Vincolato applicato, a fronte di talune variazioni di bilancio disposte nel corso dell'esercizio finanziario 2021, anche per gli esercizi successivi, le cui correlate somme iscritte nella spesa risultano, in tutto o in parte, non utilizzate, mediante impegni o prenotazioni, per gli esercizi 2021 e seguenti. Il decreto n. 916/2022 rettifica il decreto n. 888/2021 in quanto per mero errore non erano state ridotte per gli esercizi 2021 e 2022 sul capitolo di spesa 525105 le somme non impegnate ma iscritte con l'utilizzo dell'avanzo*» (nota n. 68407 del 29 giugno 2023, acquisita al prot. Cdc n. 118 del 29 giugno 2023).

Si riassumono nel prospetto a seguire gli importi complessivi delle variazioni in base ai singoli provvedimenti.

Tabella 2.28 - Variazioni di bilancio relative all'anno finanziario 2021 effettuate con provvedimenti amministrativi dopo la chiusura dell'esercizio

PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI VARIAZIONE	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2021		VARIAZIONI IN AUMENTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2021	
	PREVISIONI DI ENTRATA	STANZIAMENTI DI SPESA	PREVISIONI DI ENTRATA	STANZIAMENTI DI SPESA
DECRETO RAGIONIERE GENERALE 183 DEL 17-3-2022	-456.766.630,48	-456.766.630,48	780,06	780,06
DECRETO RAGIONIERE GENERALE 916 DEL 30-6-2022	-4.831.572,28	-4.831.572,28	-	-
DECRETO RAGIONIERE GENERALE 2186 DEL 20-12-2022	-237.996,39	-237.996,39	-	-
TOTALE	-461.836.199,15	-461.836.199,15	780,06	780,06

Fonte: elaborazione delle Sezioni riunite per la Regione siciliana

In merito alla fattispecie in esame, ai fini del contraddittorio svoltosi nell'udienza in camera di consiglio del 13 novembre 2023, è stata sottoposta all'attenzione dell'Amministrazione regionale la presunta irregolarità degli atti amministrativi di variazione del bilancio per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, è stata richiamata la giurisprudenza della Corte costituzionale¹⁰³ che, anche con riferimento al bilancio della stessa Regione siciliana¹⁰⁴, ha ribadito la centralità del principio contabile di *annualità* del bilancio da cui discende il corollario della sua immodificabilità superato il termine ultimo dell'anno finanziario. È stato, infatti, affermato che «[d]opo il termine dell'esercizio non è più consentito modificare provvedimenti o fatti gestori in parte entrata e in parte spesa in quanto ciò collide con gli inderogabili principi di *annualità* e *intangibilità del bilancio*» (sentenza n. 165 del 2023, paragrafo n. 3.4. del *considerato in diritto*).

In secondo luogo, queste Sezioni riunite hanno paventato che i provvedimenti amministrativi in questione, adottati dal Ragioniere generale, avrebbero potuto presentarsi come un espediente per consentire, nel corso del 2022, l'utilizzo del risultato presunto di amministrazione del 2021 a fini di copertura della spesa a valere sull'esercizio in gestione o di quelli successivi, senza investire l'organo avente competenza in materia di

¹⁰³ Cfr. Corte costituzionale, sentenze n. 51, 114, 118 e 128 del 2023.

¹⁰⁴ Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 165 del 2023.

aggiornamento del prospetto concernente il risultato presunto di amministrazione e gli allegati tecnici descrittivi della consistenza delle quote vincolate e accantonate, da individuare precipuamente nella Giunta regionale (art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011 e allegato 4/2, paragrafo 9.2.) nel momento successivo all'approvazione del bilancio di previsione e in attesa dell'approvazione del consuntivo¹⁰⁵ oppure durante l'arco temporale in cui ricorre l'autorizzazione all'esercizio provvisorio¹⁰⁶.

Sul punto, infatti, è stato ricordato che le quote presunte del risultato di amministrazione applicate al bilancio e non effettivamente utilizzate, anche qualora abbiano dato luogo alla costituzione del FPV e sia mancata l'assunzione degli impegni pluriennali¹⁰⁷, confluiscono tra le economie al momento della chiusura dell'esercizio e sono imputate alle quote libere oppure alla parte accantonata, vincolata o destinata agli investimenti in base alla propria specifica disciplina sostanziale (art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011 e allegato 4/2, paragrafo 9.2.).

Con memorie riversate agli atti del giudizio¹⁰⁸, l'Amministrazione ha escluso che gli atti in questione siano stati invasivi della competenza della Giunta regionale in quanto il prospetto sul risultato presunto, con annesso aggiornamento delle quote vincolate, è stato approvato, nell'anno successivo all'esercizio di riferimento, sulla base degli effettivi valori che, a chiusura delle scritture contabili, hanno riguardato la registrazione di impegni di competenza e di impegni ricadenti negli esercizi successivi, confluiti nel FPV di spesa.

Sotto tale profilo, la deduzione difensiva è convincente.

Si osserva, tuttavia, che non può considerarsi legittima la prassi di procedere, ad esercizio ormai concluso, a variazioni degli stanziamenti del *Conto del bilancio*, autorizzati in parte entrata e in parte spesa, al fine di adeguare ai minori utilizzi effettivi sia il valore delle

¹⁰⁵ In base al d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/2, paragrafo 9.2.5: «Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all'approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate. [...] Le eventuali variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, possono essere effettuate solo dopo l'approvazione da parte della Giunta del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto».

¹⁰⁶ In base al d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/2, paragrafo 8.11: «Nel corso dell'esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, è consentito l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione contabile la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente».

¹⁰⁷ A norma del d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/2, paragrafo 9.2.3: «Se nel corso dell'esercizio in cui il fondo pluriennale vincolato è stato stanziato i relativi impegni pluriennali non sono stati formalmente assunti, il fondo pluriennale non risulta costituito e le risorse tornano a costituire il risultato di amministrazione al 31 dicembre, applicabile all'esercizio successivo secondo le modalità previste nel presente principio».

¹⁰⁸ Nota n. 126583 del 10 novembre 2023 (prot. Cdc n. 240 del 10 novembre 2023) del Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro – Ragioneria Generale della Regione siciliana.

quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione applicate al bilancio di previsione sia il FPV di entrata iscritto negli esercizi successivi.

Nel ribadire l'intangibilità del *Conto del bilancio* in tutte le sue parti, incluse le previsioni definitive di entrata e di spesa, secondo la già citata giurisprudenza, queste Sezioni riunite rilevano che, in disparte le fattispecie in cui l'ordinamento consente espressamente di modificare/integrare gli atti di gestione che sono alla base delle registrazioni contabili compiute in un determinato esercizio concluso (si pensi, a titolo esemplificativo, alle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui), è noto che, in conformità al postulato dell'*annualità* (come declinato dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 165 del 2023), è previsto, in generale, dall'art. 51 del d.lgs. n. 118 del 2011 (da intendersi quale norma interposta dell'art. 81, comma 4, Cost.) che le variazioni debbano essere autorizzate «[n]el corso dell'esercizio» e che «[n]essuna variazione al bilancio può essere approvata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce», fatte salve le eccezioni espressamente indicate dalla medesima disposizione (comma 6).

D'altronde, la Regione medesima, all'interno delle proprie memorie, ha riconosciuto che, in applicazione dei principi contabili sopra richiamati, le quote del risultato di amministrazione, accantonate, vincolate e destinate, applicate al bilancio e non impiegate per il finanziamento di nuova spesa, confluiscono naturalmente nel risultato di amministrazione di fine esercizio. Pertanto, è sempre possibile, a consuntivo della gestione, estrapolare i dati degli utilizzi effettivi delle predette quote per le necessarie variazioni che devono investire il FPV di entrata negli esercizi successivi a quello da rendicontare.

Ai medesimi dati finali, inoltre, l'Amministrazione può fare riferimento anche al fine di verificare il rispetto degli spazi finanziari concessi dall'ordinamento nell'utilizzo del risultato di amministrazione. Sotto quest'ultimo profilo, deve, infatti, essere considerato che, fermo restando l'obbligo di vigilare sull'impiego del risultato di amministrazione nel corso della gestione, devono, in ogni caso, essere interpretate in senso sostanziale, e non puramente formale, quelle norme che, a tutela degli equilibri di bilancio, prevedono limiti all'applicazione dell'avanzo, cosicché queste ultime potrebbero intendersi realmente violate, a consuntivo della gestione, solo nella circostanza in cui siano state finanziate in concreto nuove spese oltre i valori consentiti.

Peraltro, la prospettazione dell'Amministrazione regionale non supera il vaglio di ragionevolezza se sottoposta ad una "*prova di resistenza*": si osserva, infatti, che, anche

laddove non fossero state operate le suddette variazioni in diminuzione delle previsioni di entrata e di spesa concernenti l'utilizzo dell'avanzo, gli spazi finanziari concessi dalle norme imperative in materia non sarebbero stati travalicati, atteso l'ampio margine residuo di risultato di amministrazione del precedente esercizio non impiegato a chiusura del 2021 (*supra*, tabella n. 2.27).

Si rileva, infine, che la modificazione successiva delle autorizzazioni di entrata e di spesa altera la veridicità tra ciò che è stato "programmato" in corso di gestione e ciò è stato "realizzato" a chiusura della medesima.

2.4. Il ripiano del disavanzo nell'esercizio 2021: le quote stanziare in base alla speciale disciplina di riferimento. Le sopravvenienze normative in materia. Profili di legittimità costituzionale.

2.4.1. In conformità all'essenza del giudizio di parificazione, riconosciuto dalla consolidata giurisprudenza costituzionale quale «risultato dell'esercizio di una funzione di controllo-garanzia, a esito dicotomico (*parifica/non parifica*), [...] in vista dell'obiettivo di assicurare la conformità dei fatti di gestione rappresentati nel rendiconto al diritto del bilancio e, in specie, ai principi della legalità costituzionale in tema di finanza pubblica», al fine «di mettere a disposizione anche dell'ente controllato dati contabili corretti che riflettono le condizioni del bilancio a una certa data e incidono sul suo ciclo» (Corte costituzionale, sentenza n. 184 del 2022, § 5.2 del *considerato in diritto*), le Sezioni riunite sono tenute a sottoporre a verifica il perseguimento degli obiettivi intermedi di recupero del disavanzo di amministrazione, la cui rappresentazione contabile trova sintesi nel principale saldo registrato a consuntivo della gestione annuale, ossia il risultato di amministrazione (prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione in allegato al Rendiconto, totale parte disponibile - lett. E; d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/1, § 13.7. e allegato 4/2, § 9.2.20).

In linea generale, deve essere oggetto di riscontro l'eventuale miglioramento totale o parziale del risultato di amministrazione rispetto a quello registrato a chiusura dell'anno antecedente, secondo la metodologia imposta dall'ordinamento contabile, che, con riferimento a ciascuna singola componente del disavanzo proveniente dal precedente esercizio e in rapporto agli stanziamenti da iscriversi nel *Conto del bilancio*, richiede di

confrontare gli importi da ripianare in attuazione delle rispettive discipline concernenti i singoli piani di rientro (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/1, § 13.10.3).

A seguito di tali accertamenti di legittimità/regularità, ove il miglioramento imposto dalle norme sul recupero del disavanzo non dovesse effettivamente realizzarsi, in tutto o in parte, la successiva approvazione del rendiconto da parte dell'organo legislativo – a valle degli esiti del giudizio di parificazione – produrrebbe, in linea generale, obblighi immediatamente conformativi a carico dell'esercizio in corso di gestione, secondo il principio di continuità tra gli esercizi finanziari pubblici, in quanto *«le quote del disavanzo applicate al bilancio e non recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento a tale esercizio»* (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/2, § 9.2.26).

Qualora, invece, il disavanzo di amministrazione ripianato nel corso di un esercizio dovesse presentare un importo superiore a quello applicato al bilancio, ne conseguirebbe l'anticipo delle attività previste nel piano di rientro, con generale obbligo di ascrivere *«il maggiore ripiano del disavanzo alle componenti del disavanzo di amministrazione in ordine di anzianità di formazione del disavanzo stesso, nei limiti delle quote previste nell'esercizio successivo e seguenti e restano ferme le modalità di ripiano previste nei piani di rientro, che termineranno prima del previsto»* (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/2, § 9.2.30).

Nell'ipotesi in cui sussistano norme autorizzative sulle specifiche modalità di ripiano di singole quote del disavanzo di amministrazione, la relazione sulla gestione deve descrivere le diverse partizioni del disavanzo e la composizione delle relative frazioni di ripiano applicate al bilancio dell'esercizio rendicontato, ponendo, altresì, in evidenza quelle che gravano sugli esercizi considerati nel bilancio di previsione del triennio successivo (e degli ulteriori periodi finanziari), secondo la rappresentazione sintetica contenuta in appositi prospetti che l'Ente è tenuto a redigere (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/1, § 13.10.3). Secondo le prescrizioni dell'ordinamento contabile, la colonna del prospetto relativa all'esercizio successivo a quello oggetto di rendicontazione, deve, infatti, dare evidenza della *«quota del disavanzo non ripianata nell'esercizio precedente, secondo le modalità previste dalle norme»*.

La corretta redazione di tali prospetti, in definitiva, pone in rapporto di continuità l'esercizio rendicontato rispetto a quelli in corso di gestione e ai successivi periodi finanziari, sotto il profilo della programmazione degli obblighi di rientro dal disavanzo.

Le verifiche sugli obblighi intermedi del ripiano del disavanzo di amministrazione, dunque, sono preordinate a garantire il «*principio di continuità degli esercizi finanziari pubblici [che] è uno dei parametri teleologicamente collegati al principio dell'equilibrio pluriennale del bilancio di cui all'art. 81 Cost., in quanto collega gli esercizi sopravvenienti nel tempo in modo ordinato e concatenato, consentendo di inquadrare in modo strutturale e pluriennale la stabilità dei bilanci preventivi e successivi. Esso esige che ogni rendiconto sia geneticamente collegato alle risultanze dell'esercizio precedente, dalle quali prende le mosse per la determinazione delle proprie*» (Corte costituzionale, sentenza n. 49 del 2018, § 2 del *considerato in diritto*).

2.4.2. La *Relazione sulla gestione* per l'esercizio 2021¹⁰⁹ indica il pieno raggiungimento degli obiettivi intermedi di ripiano del disavanzo, prendendo a riferimento le quote stanziare nel bilancio di previsione per ciascuna delle sue diverse componenti (euro 52.658.782,13) e raffrontandole con l'importo del miglioramento (euro 661.274.025,13) della parte disponibile del risultato di amministrazione a chiusura dell'esercizio in esame (euro - 6.181.008.406,59) rispetto al precedente esercizio 2020 (euro -6.842.282.431,72).

Si riproduce la rappresentazione sintetica della parte disponibile del risultato di amministrazione contenuta nella citata *Relazione sulla gestione*, secondo il modello che gli enti territoriali sono tenuti a redigere al fine di descrivere le diverse partizioni del disavanzo e la composizione delle relative frazioni di ripiano applicate al bilancio dell'esercizio rendicontato, secondo le prescrizioni dell'ordinamento contabile (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/1, § 13.10.3).

**Tabella 2.29 – Relazione sulla gestione e.f. 2021:
verifica ripiano delle componenti del disavanzo**

ANALISI DEL DISAVANZO	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO 2021				
	ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL 31/12/2020 (A)	DISAVANZO AL 31/12/2021 (B)	DISAVANZO RIPIANATO NELL'ESERCIZIO 2021 (C) = (A) - (B)	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO 2021 (D)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO 2021 (E) = (D) - (C)
DISAVANZO AL 31.12.2014	1.084.219.612,40	475.604.369,40	608.615.243,00	0,00	0,00
DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI	4.547.810.150,74	4.547.810.150,74	0,00	0,00	0,00
DISAVANZO DERIVANTE DALL'ANNO 2017	180.978.229,81	180.978.229,81	0,00	0,00	0,00
DISAVANZO DERIVANTE DALL'ANNO 2018	923.956.874,51	923.956.874,51	0,00	0,00	0,00
DISAVANZO DERIVANTE DALL'ANNO 2019	105.317.564,26	52.658.782,13	52.658.782,13	52.658.782,13	0,00
TOTALE	6.842.282.431,72	6.181.008.406,59	661.274.025,13	52.658.782,13	0,00

Fonte: elaborazione delle Sezioni riunite per la Regione siciliana su dati in allegato n. 26 del Rendiconto, pagina 91-92

¹⁰⁹ Cfr. allegato n. 26 del *Rendiconto generale*, pagine 90-94.

2.4.3. Il prospetto a seguire (tabella n. 2.30) indica l'evoluzione diacronica della parte disponibile del risultato di amministrazione della Regione siciliana nel periodo 2015-2021, quale dato cristallizzato nelle pertinenti leggi di approvazione del rendiconto di ciascun esercizio, con l'avvertenza che, con riferimento al 2020, il documento consuntivo non è stato ancora esitato dall'Assemblea regionale a mezzo del previsto atto normativo, in ragione della sospensione del precedente giudizio di parificazione con le ordinanze n. 1/2023/PARI e n. 2/2023/PARI di queste Sezioni riunite e della pendenza, alla data odierna, dei relativi giudizi incidentali presso la Corte costituzionale.

Ad ogni modo, all'esito delle singole irregolarità contabili accertate nel corso del giudizio di parificazione dell'esercizio 2020 con la decisione n. 2/2022/PARI, le Sezioni Riunite hanno effettuato, in quella sede, una ricognizione sintetica delle ricadute prospettabili sul risultato di amministrazione, giungendo alla conclusione che *«per effetto delle sole correzioni relative alla parte accantonata (lett. B) e vincolata (lett. C), e salvi gli adeguamenti a carico dell'Amministrazione conseguenti al recepimento delle statuizioni contenute nella delibera n. 113/2022/GEST nonché gli ulteriori eventuali adeguamenti che si renderanno necessari alla conclusione del presente giudizio di parificazione, a seguito della definizione degli incidenti di costituzionalità nel medesimo attivati, la parte libera del risultato di amministrazione (lett. E) subisce un peggioramento pari almeno a euro 107.065.426,66»*¹¹⁰.

Come da tabella a seguire, deve, pertanto, essere rettificato l'importo di euro (-) 6.842.282.431,72 della parte disponibile del risultato di amministrazione - quale risultante dal precedente rendiconto dell'esercizio 2020 approvato, allo stato attuale, solo dall'organo esecutivo - portando in aggiunta il valore del peggioramento di euro 107.065.426,66 accertato nella predetta pronuncia, così da pervenire al risultato finale di una quota di disavanzo pari a euro (-) 6.949.347.858,38.

¹¹⁰ Sezioni riunite per la Regione siciliana, decisione n. 2/2022/PARI, paragrafo n. 6, pagine 64-66.

Tabella 2.30 – Andamento della parte disponibile del risultato di amministrazione contabile (lett. E) nel periodo 2015/2021

TREND PARTE DISPONIBILE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (LETT. E)	RENDICONTO DELLA GESTIONE						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020*	2021
PARTE DISPONIBILE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (LETT. E)	-6.192.510.889,71	-6.099.560.466,09	-6.286.779.324,42	-7.313.398.073,97	-7.418.715.638,23	-6.949.347.858,38	-6.181.008.406,59
diff. (anno x - anno x-1)	anno base	92.950.423,62	-187.218.858,33	-1.026.618.749,55	-105.317.564,26	469.367.779,85	768.339.451,79
diff. (anno x - anno 2015)	anno base	92.950.423,62	-94.268.434,71	-1.120.887.184,26	-1.226.204.748,52	-756.836.968,67	11.502.483,12

* il risultato di amministrazione di euro -6.842.282.431,72 deve essere peggiorato di ulteriori euro -107.065.426,66 come stabilito nella deliberazione 2/2022/PARI

Fonte: elaborazione delle Sezioni riunite per la Regione siciliana

2.4.4. Il *Conto del bilancio dell'esercizio 2021*, oggetto del presente giudizio di parificazione, registra stanziamenti definitivi per il *Disavanzo finanziario* complessivamente pari a **euro 100.000.000,00**, in riferimento ai seguenti capitoli di spesa:

a) **euro 47.341.217,87** sul capitolo n. 1 (*Disavanzo finanziario presunto relativo ai fondi ordinari della Regione*);

b) **euro 0** sul capitolo n. 4 (*Disavanzo finanziario per l'anno 2014, relativo ai fondi ordinari della Regione, da riassorbire in venti esercizi finanziari a partire dal 2015*), in relazione al disavanzo registrato alla fine dell'esercizio 2014;

c) **euro 0** sul capitolo n. 6 (*Disavanzo complessivo alla data del 1° gennaio 2015 determinato per effetto del riaccertamento straordinario dei residui da riassorbire in trenta esercizi finanziari a partire dal 2015*), in relazione al disavanzo da *extradeficit* conseguente al riaccertamento straordinario dei residui;

d) **euro 0** sul capitolo n. 14 (*Ripiano disavanzo ai sensi del comma 874 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145*), in relazione al disavanzo ordinario della gestione dell'esercizio 2017;

e) **euro 0** sul capitolo n. 15 (*Disavanzo finanziario per l'anno 2018 relativo ai fondi ordinari della Regione, da riassorbire in dieci esercizi finanziari a partire dal 2019*), in relazione al disavanzo ordinario della gestione dell'esercizio 2018;

f) **euro 52.658.782,13** sul capitolo n. 16 (*Disavanzo finanziario per l'anno 2019 relativo ai fondi ordinari della Regione*), in relazione al disavanzo ordinario della gestione dell'esercizio 2019.

Tabella 2.31 – Stanziamenti per la copertura del disavanzo di amministrazione nell'esercizio 2021: previsione definitive di competenza del Conto del bilancio

COMPONENTI DISAVANZO	CAP.	STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO 2021
DISAVANZO FINANZIARIO RELATIVO AI FONDI ORDINARI DELLA REGIONE (stanziamento volto al recupero del disavanzo presunto derivante dalla gestione del 2020)	1	47.341.217,87
DISAVANZO 2014 E RETRO	4	0,00
DISAVANZO 2015 DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	6	0,00
RIPIANO DISAVANZO AI SENSI DEL COMMA 874 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 (DISAVANZO 2017)	14	0,00
DISAVANZO FINANZIARIO PER L'ANNO 2018	15	0,00
DISAVANZO FINANZIARIO PER L'ANNO 2019	16	52.658.782,13
TOTALE		100.000.000,00

Fonte: elaborazione delle Sezioni riunite per la Regione siciliana su dati del *Conto del bilancio*

2.4.5. La disciplina sostanziale di riferimento, sottostante agli obblighi di recupero del disavanzo nell'esercizio 2021, risiede nelle prescrizioni contenute, *ratione temporis*, nell'art. 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli), come modificato dal decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8, e nell'art. 5 della legge regionale 26 novembre 2021, n. 30 (Assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e per il triennio 2021/2023).

Come si vedrà successivamente (*infra*, § 2.5.), le disposizioni in questione erano integrate dalle prescrizioni dell'Accordo sottoscritto in data 14 gennaio 2021 dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione siciliana, entro il termine perentorio fissato dalle modifiche introdotte nel 2021 (ossia, il 31 gennaio 2021).

In particolare, a seguito delle variazioni apportate con la novella entrata in vigore il 6 febbraio 2021, l'art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019 assumeva la seguente formulazione: «1. In sede di prima applicazione delle presenti norme di attuazione, ferma restando la competenza statale esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci, **il disavanzo e le quote di disavanzo non recuperate, relative al rendiconto 2018, saranno ripianate in dieci esercizi. In ogni caso l'applicazione del presente comma non può avere effetto sulla gestione dei pagamenti. Per far fronte agli effetti negativi derivanti dall'epidemia da Covid-19, le quote di copertura del**

disavanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2018, da ripianare nell'esercizio 2021, sono rinviate, esclusivamente per tale annualità, all'anno successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto.

2. Anche al fine di tenere conto di quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, il termine di dieci anni di cui al comma 1 è ridotto a tre anni secondo quanto previsto, rispetto alle tempistiche di rientro indicate al comma 1 con riferimento allo stato di emergenza dell'epidemia da COVID-19, qualora, entro il 31 gennaio 2021, la Regione e lo Stato non sottoscrivano un accordo contenente specifici impegni di rientro dal disavanzo. Tali impegni, in attuazione dei principi dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, di responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo e di responsabilità intergenerazionale, ai sensi degli articoli 81 e 97 della Costituzione, devono garantire il rispetto di specifici parametri di virtuosità, quali la riduzione strutturale della spesa corrente, con effetti a decorrere dall'esercizio finanziario 2021. La Regione si impegna, altresì, a concordare con lo Stato appositi interventi di riforma per le finalità di cui al presente comma».

Tale speciale disciplina era declinata dall'art. 5, comma 2¹¹¹, della legge regionale n. 30 del 2021, che, anche per tenere conto degli effetti del giudizio di parificazione

¹¹¹ L'art. 5 della legge regionale n. 30 del 2021 disciplina, nei termini a seguire, la composizione e il ripiano del disavanzo di amministrazione: «1. Il saldo finanziario negativo al 31 dicembre 2019 - Totale Disavanzo (Parte disponibile) di cui all'articolo 4, pari ad euro 7.418.715.638,23, è composto dalle seguenti quote:

a) euro 1.338.315.181,92 relativo al residuo al 31 dicembre 2019 del disavanzo dell'esercizio 2014 di cui alla Delib. G.R. n. 229 del 14 settembre 2015;

b) euro 4.761.245.284,17 relativo al residuo al 31 dicembre 2019 del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui;

c) euro 187.218.858,42 relativo al residuo al 31 dicembre 2019 del disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2017;

d) euro 1.026.618.749,46 relativo al residuo al 31 dicembre 2019 del disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2018;

e) euro 105.317.564,26 relativo al disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019.

2. A parziale modifica del piano di rientro di cui all'articolo 4, comma 2 della legge regionale 28 dicembre 2019, n. 30 e successive modificazioni il saldo finanziario negativo di euro 7.418.715.638,23, di cui al comma 1, è ripianato come segue:

a) per euro 1.338.315.181,92:

a1) con le quote dell'esercizio 2020 di cui all'articolo 4, comma 2 della legge regionale, n. 30/2019 e successive modificazioni, pari ad euro 57.131.972,20 ed euro 42.420.362,67;

a2) in 13 quote costanti di euro 57.131.972,20 a decorrere dall'esercizio finanziario 2022 relative al residuo al 31 dicembre 2019 del disavanzo dell'esercizio 2014 di cui alla Delib. G.R. n. 229 del 14 settembre 2015 da ripianare ai sensi del comma 886 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ed una quota di euro 114.263.944,43 per l'esercizio 2035 relativa alla quota di cui agli obblighi di copertura a carico dell'esercizio 2021 derivanti dal disavanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2018 rinviata all'anno successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto ai sensi del secondo periodo del comma 1, dell'articolo 7, del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e successive modificazioni;

a.3) in 2 quote di euro 42.420.362,67 a decorrere dall'esercizio finanziario 2022 e una quota di euro 14.140.120,89 per l'esercizio 2024 relative alle quote non recuperate al 31 dicembre 2018 del disavanzo dell'esercizio 2014 di cui alla Delib. G.R. n. 229 del 14 settembre 2015 da ripianare ai sensi del comma 1, dell'articolo 7, del decreto legislativo n. 158/2019 e successive modificazioni, nonché una quota di euro 282.802.417,79 per l'esercizio 2025 relativa alla quota di cui agli obblighi di copertura a carico dell'esercizio 2021 derivanti dal disavanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2018 rinviata all'anno successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto, ai sensi del secondo periodo del comma 1, dell'articolo 7, del decreto legislativo n. 158/2019 e successive modificazioni;

b) per euro 4.761.245.284,17:

b1) con le quote dell'esercizio 2020 di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale n. 30/2019 e successive modificazioni pari ad euro 164.180.871,87 ed euro 49.254.261,56;

dell'esercizio 2019 (cfr. Sezioni riunite per la regione siciliana, decisione n. 6/2021/PARI del 2 luglio 2021), rivisitava l'articolazione del piano di rientro del disavanzo per ciascuna componente del saldo finanziario negativo al 31 dicembre 2019 (pari a complessivi euro - 7.418.715.638,23), secondo le modalità di recupero schematicamente rappresentate nella tabella a seguire.

b2) in 23 quote costanti di euro 164.180.871,87 a decorrere dall'esercizio finanziario 2022 relative al residuo al 31 dicembre 2019 del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui da ripianare ai sensi dell'articolo 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni ed una quota di euro 328.361.743,69 per l'esercizio 2045 relativa alla quota di cui agli obblighi di copertura a carico dell'esercizio 2021 derivanti dal disavanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2018 rinviata all'anno successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto, ai sensi del secondo periodo del comma 1, dell'articolo 7, del decreto legislativo n. 158/2019 e successive modificazioni;

b3) in 2 quote di euro 49.254.261,56 a decorrere dall'esercizio finanziario 2022 e una quota di euro 16.418.087,19 per l'esercizio 2024 relative alle quote non recuperate al 31 dicembre 2018 da ripianare ai sensi del comma 1, dell'articolo 7, del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e successive modificazioni, nonché una quota di euro 328.361.743,73 per l'esercizio 2025 relativa alla quota di cui agli obblighi di copertura a carico dell'esercizio 2021 derivanti dal disavanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2018 rinviata all'anno successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto, ai sensi del secondo periodo del comma 1, dell'articolo 7, del decreto legislativo n. 158/2019 e successive modificazioni;

c) per euro 187.218.858,42:

c1) con la quota dell'esercizio 2020 di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale n. 30/2019 e successive modificazioni pari ad euro 6.240.628,61;

c2) in 27 quote costanti di euro 6.240.628,61 a decorrere dall'esercizio finanziario 2022 relative al disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2017 da ripianare ai sensi del comma 874 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018, ed una quota di euro 12.481.257,34 per l'esercizio 2049 relativa alla quota di cui agli obblighi di copertura a carico dell'esercizio 2021 derivanti dal disavanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2018 rinviata all'anno successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto, ai sensi del secondo periodo del comma 1, dell'articolo 7, del decreto legislativo n. 158/2019 e successive modificazioni;

d) per euro 1.026.018.749,46:

d1) con la quota dell'esercizio 2020 di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale n. 30/2019 e successive modificazioni pari ad euro 102.661.874,95;

d2) in 2 quote di euro 102.661.874,95 a decorrere dall'esercizio 2022 e una quota di euro 34.220.624,98 per l'esercizio 2024 relative al disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2018 da ripianare ai sensi del comma 1, dell'articolo 7, del decreto legislativo n. 158/2019 e successive modificazioni, nonché una quota di euro 684.412.499,63 per l'esercizio 2025 relativa alla quota di cui agli obblighi di copertura a carico dell'esercizio 2021 derivanti dal disavanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2018 rinviata all'anno successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto, ai sensi del secondo periodo del comma 1, dell'articolo 7, del decreto legislativo n. 158/2019 e successive modificazioni;

e) per euro 105.317.564,26:

e1) in 2 quote di euro 52.658.782,13 a decorrere dall'esercizio 2021 relative al disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019 da ripianare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione non oltre la durata della legislatura regionale, ai sensi del comma 12, dell'articolo 42, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni.

3. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, per gli esercizi finanziari 2021 e successivi cessano di avere vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale n. 30/2019 e successive modificazioni».

**Tabella 2.32 – Ripiano del disavanzo accertato nell’e.f. 2019
ai sensi dell’art. 5 della l.r. n. 30 del 2021**

RIPIANO DEL DISAVANZO ART. 5 L.R. 30/2021												
ART. 5, COMMA 1	LETT. A) DISAVANZO AL 31.12.2014 - DELIBERA G.R. 229 DEL 14 SETTEMBRE 2015			LETT. B) DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI			LETT. C) DISAVANZO DERIVANTE DALLA GESTIONE E.F. 2017		LETT. D) DISAVANZO DERIVANTE DALLA GESTIONE E.F. 2018		LETT. E) DISAVANZO DERIVANTE DALLA GESTIONE E.F. 2019	T O T A L E
	1.338.315.181,92			4.761.245.284,17			187.218.858,42		1.026.618.749,46		105.317.564,26	
ART. 5, COMMA 2	A1) RIPIANO 2 QUOTE NELL'ESERCIZI O 2020 (ART. 4, C. 2, L.R. N. 30/2019)	A2) RIPIANO IN 14 QUOTE (L. N. 145/2018, ART. 1, CO. 886; D.LGS. N. 158/2019, ART. 7, CO. 1)	A3) RIPIANO IN 4 QUOTE (D.LGS. N. 158/2019, ART. 1, CO. 1)	B1) RIPIANO 2 QUOTE NELL'ESERCIZI O 2020 (ART. 4, C. 2, L.R. N. 30/2019)	B2) RIPIANO IN 24 QUOTE (L. N. 118/2011, ART. 3, CO. 6; D.LGS. N. 158/2019, ART. 7, CO. 1)	B3) RIPIANO IN 4 QUOTE (D.LGS. N. 158/2019, ART. 1, CO. 1)	C1) RIPIANO 1 QUOTA NELL'ESERCIZI O 2020 (ART. 4, C. 2, L.R. N. 30/2019)	C2) RIPIANO IN 28 QUOTE (ART. 4, C. 2, L.R. N. 30/2019; D.LGS. N. 158/2019, ART. 7, CO. 1)	D1) RIPIANO 1 QUOTA NELL'ESERCIZI O 2020 (ART. 4, C. 2, L.R. N. 30/2019)	D2) RIPIANO IN 4 QUOTE (D.LGS. N. 158/2019, ART. 7, CO. 1)	E1) RIPIANO 2 QUOTE (ART. 42, CO. 12, D.LGS. N. 118/2011)	P E R A N N O
ANNO/D URATA	1	14	4	1	24	4	1	28	1	4	2	
2020	99.552.334,87			213.435.133,43			6.240.628,61		102.661.874,95			421.889.971,86
2021											52.658.782,13	52.658.782,13
2022		57.131.972,20	42.420.362,67		164.180.871,87	49.254.261,56		6.240.628,61		102.661.874,95	52.658.782,13	474.548.753,99
2023		57.131.972,20	42.420.362,67		164.180.871,87	49.254.261,56		6.240.628,61		102.661.874,95		421.889.971,86
2024		57.131.972,20	14.140.120,89		164.180.871,87	16.418.087,19		6.240.628,61		34.220.624,98		292.332.305,74
2025		57.131.972,20	282.802.417,79		164.180.871,87	328.361.743,73		6.240.628,61		684.412.499,63		1.523.130.133,83
2026		57.131.972,20			164.180.871,87			6.240.628,61				227.553.472,68
2027		57.131.972,20			164.180.871,87			6.240.628,61				227.553.472,68
2028		57.131.972,20			164.180.871,87			6.240.628,61				227.553.472,68
2029		57.131.972,20			164.180.871,87			6.240.628,61				227.553.472,68
2030		57.131.972,20			164.180.871,87			6.240.628,61				227.553.472,68
2031		57.131.972,20			164.180.871,87			6.240.628,61				227.553.472,68
2032		57.131.972,20			164.180.871,87			6.240.628,61				227.553.472,68
2033		57.131.972,20			164.180.871,87			6.240.628,61				227.553.472,68
2034		57.131.972,20			164.180.871,87			6.240.628,61				227.553.472,68
2035		114.263.944,43			164.180.871,87			6.240.628,61				284.685.444,91
2036					164.180.871,87			6.240.628,61				170.421.500,48
2037					164.180.871,87			6.240.628,61				170.421.500,48
2038					164.180.871,87			6.240.628,61				170.421.500,48
2039					164.180.871,87			6.240.628,61				170.421.500,48
2040					164.180.871,87			6.240.628,61				170.421.500,48
2041					164.180.871,87			6.240.628,61				170.421.500,48
2042					164.180.871,87			6.240.628,61				170.421.500,48
2043					164.180.871,87			6.240.628,61				170.421.500,48
2044					164.180.871,87			6.240.628,61				170.421.500,48
2045					328.361.743,69			6.240.628,61				334.602.372,30
2046								6.240.628,61				6.240.628,61
2047								6.240.628,61				6.240.628,61
2048								6.240.628,61				6.240.628,61
2049								12.481.257,34				12.481.257,34
												7.418.715.638,23

Fonte: elaborazione delle Sezioni riunite per la Regione siciliana sulla base dello studio dell'ARS – Servizio Bilancio - Documento n. 1/2021 – Nota di lettura al disegno di legge n. 1082 - Assestamento del Bilancio di previsione per esercizio finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023

2.4.6. La speciale disciplina in esame contemplava, innanzitutto, il ripiano, nel limite di dieci esercizi, de «il disavanzo e le quote di disavanzo non recuperate, relative al rendiconto 2018» (art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 158 del 2019) e, specificamente, concerneva una quota di **euro 1.943.364.991,75** del complessivo disavanzo di amministrazione registrato alla data del 31 dicembre 2019 (euro -7.418.715.638,23, art. 5, comma 1, della legge regionale n. 30 del 2021), quale accertato con la decisione che definiva il giudizio di parificazione del rendiconto per l'esercizio 2018 (cfr. Sezioni riunite per la Regione siciliana, deliberazione n. 6/2019/SSRR/PARI del 13 dicembre 2019), non recuperato – neppure in parte – a chiusura

dell'esercizio 2019, atteso l'emergere di un'ulteriore quota del disavanzo ordinario derivante dalla gestione del 2019, pari a euro 105.317.564,26 (Sezioni riunite per la Regione siciliana, deliberazione n. 6/2021/SSRR/PARI del 2 luglio 2021).

Tale componente del complessivo disavanzo assumeva la seguente articolazione:

a) quota di euro **916.746.242,29** («quote di disavanzo non recuperate, relative al rendiconto 2018»), di cui, ai sensi della legge regionale n. 30 del 2021 (*supra*, tabella n. 2.32):

1) euro **424.203.626,69**, a titolo di quote da disavanzo *ante* armonizzazione contabile non recuperate alla data del 31 dicembre 2018, di cui *una quota* di euro **42.420.362,67** imputata all'esercizio 2020 (art. 5, comma 2, lett. a.1), *due quote* di euro **42.420.362,67** imputate agli esercizi 2022 e 2023 (art. 5, comma 2, lett. a.3), *una quota* di euro **14.140.120,89** imputata all'esercizio 2024 (art. 5, comma 2, lett. a.3) e *una quota* di euro **282.802.417,79** imputata all'esercizio 2025 (art. 5, comma 2, lett. a.3);

2) euro **492.542.615,60**, a titolo di quote da disavanzo straordinario (*extradeficit*) non recuperate alla data del 31 dicembre 2018, di cui *una quota* di euro **49.254.261,56** imputata all'esercizio 2020 (art. 5, comma 2, lett. b.1), *due quote* di euro **49.254.261,56** imputate agli esercizi 2022 e 2023 (art. 5, comma 2, lett. b.3), *una quota* di euro **16.418.087,19** imputata all'esercizio 2024 (art. 5, comma 2, lett. b.3) e *una quota* di euro **328.361.743,73** imputata all'esercizio 2025 (art. 5, comma 2, lett. b.3);

b) quota di euro **1.026.618.749,46**, a titolo di disavanzo ordinario accertato con il rendiconto 2018 e formatosi in quest'ultimo esercizio (art. 5, comma 2, lett. d), di cui *una quota* di euro **102.661.874,95** imputata all'esercizio 2020 (art. 5, comma 2, lett. d.1), *due quote* di euro **102.661.874,95** imputate agli esercizi 2022 e 2023 (art. 5, comma 2, lett. d.2), *una quota* di euro **34.220.624,98** imputata all'esercizio 2024 (art. 5, comma 2, lett. d.2) e *una quota* di euro **684.412.499,63** imputata all'esercizio 2025 (art. 5, comma 2, lett. d.2).

È possibile osservare, dunque, che la speciale disciplina posta dall'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 158 del 2019 e dall'art. 5 della legge regionale 30 del 2021 escludeva che, a carico del bilancio dell'esercizio 2021, ricadessero stanziamenti di spesa per il ripiano delle «quote di disavanzo non recuperate, relative al rendiconto 2018», con ribaltamento dei correlati oneri finanziari sugli esercizi successivi, secondo il quadro già illustrato (*supra*, tabella n. 2.32), in deroga alle generali disposizioni dell'ordinamento contabile (art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011 e allegato 4/2, §§ 9.2.20-9.2.30).

2.4.7. La speciale disciplina in esame consentiva che il bilancio dell'esercizio 2021 beneficiasse anche dell'esonero dagli stanziamenti di competenza concernenti il recupero delle altre componenti del complessivo disavanzo, in ordine alle quali, come è noto, è già prevista una disciplina statale *ad hoc* per il ripiano pluriennale a quote costanti, di cui fruiscono la generalità delle Regioni e degli enti locali in regime di disavanzo.

Essa, infine, concedeva di derogare all'obbligo del ribaltamento delle correlate quote non ripianate alla data del 31 dicembre 2019, secondo le generali previsioni dell'ordinamento contabile (art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011 e allegato 4/2, §§ 9.2.20-9.2.30), con ulteriore alleggerimento degli obblighi di stanziamento del disavanzo nel 2021.

Nello specifico, in base alla legge regionale n. 30 del 2021 (*supra*, tabella n. 2.32):

1) non era imputata al 2021 la quota di competenza di euro **57.131.972,20** per il disavanzo accertato alla data del 31 dicembre 2014. Il residuale ripiano pluriennale (entro le venti annualità) del «*disavanzo dell'esercizio 2014 di cui alla Delib.G.R. n. 229 del 14 settembre 2015 da ripianare ai sensi del comma 886 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145*» era, infatti, programmato «*in 13 quote costanti di euro 57.131.972,20 a decorrere dall'esercizio finanziario 2022*» (**art. 5, comma 2, lett. a.2**). Per effetto del nuovo testo dell'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 158 del 2019, inoltre, erano **ribaltate sull'esercizio 2035 sia la quota ricadente nella competenza del 2021 sia la quota non ripianata alla data del 31 dicembre 2019 da stanziarsi nel 2021**, in ragione della previsione del ripiano di «*una quota di euro 114.263.944,43 per l'esercizio 2035 relativa alla quota di cui agli obblighi di copertura a carico dell'esercizio 2021 derivanti dal disavanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2018 rinviata all'anno successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto ai sensi del secondo periodo del comma 1, dell'articolo 7, del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e successive modificazioni*» (**art. 5, comma 2, lett. a.2**);

2) non era imputata al 2021 la quota di competenza di euro **164.180.871,87** per il disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, accertato alla data del 1° gennaio 2015. Il residuale ripiano pluriennale (entro le trenta annualità) del «*disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui da ripianare ai sensi dell'articolo 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni*» era, infatti, programmato «*in 23 quote costanti di euro 164.180.871,87 a decorrere dall'esercizio finanziario 2022*» (**art. 5, comma 2, lett. b.2**). Per effetto del nuovo testo dell'art. 7, comma 1, del d.lgs.

n. 158 del 2019, inoltre, erano **ribaltate sull'esercizio 2045 sia la quota ricadente nella competenza del 2021 sia la quota non ripianata alla data del 31 dicembre 2019 da stanziarsi nel 2021**, in ragione della previsione del ripiano di «una quota di euro 328.361.743,69 per l'esercizio 2045 relativa alla quota di cui agli obblighi di copertura a carico dell'esercizio 2021 derivanti dal disavanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2018 rinviata all'anno successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto, ai sensi del secondo periodo del comma 1, dell'articolo 7, del decreto legislativo n. 158/2019 e successive modificazioni» (**art. 5, comma 2, lett. b.2**);

3) non era imputata al 2021 la quota di competenza di euro **6.240.628,61** per il disavanzo ordinario della gestione del 2017. Il residuale ripiano pluriennale (entro le trenta annualità) del «disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2017 da ripianare ai sensi del comma 874 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018» era, infatti, programmato «in 27 quote costanti di euro 6.240.628,61 a decorrere dall'esercizio finanziario 2022» (**art. 5, comma 2, lett. c.2**). Per effetto del nuovo testo dell'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 158 del 2019, inoltre, erano **ribaltate sull'esercizio 2049 sia la quota ricadente nella competenza del 2021 sia la quota non ripianata alla data del 31 dicembre 2019 da stanziarsi nel 2021**, in ragione della previsione del ripiano di «una quota di euro 12.481.257,34 per l'esercizio 2049 relativa alla quota di cui agli obblighi di copertura a carico dell'esercizio 2021 derivanti dal disavanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2018 rinviata all'anno successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto, ai sensi del secondo periodo del comma 1, dell'articolo 7, del decreto legislativo n. 158/2019 e successive modificazioni» (**art. 5, comma 2, lett. c.2**).

Con riferimento all'esercizio oggetto del presente giudizio, si è, dunque, in presenza di una disciplina unica nel suo genere ove si consideri che, nel corso dell'emergenza sanitaria da COVID-19, la normativa statale aveva previsto un sostegno finanziario agli enti territoriali dell'intero territorio nazionale – Regione Siciliana inclusa – essenzialmente rivolto ad attenuare le conseguenze della perdita di gettito delle entrate, degli oneri del debito finanziario e della crisi della liquidità di cassa, introducendo, altresì, anche proroghe dei termini relativi ad alcuni adempimenti contabili e norme in deroga alle disposizioni in materia di armonizzazione contabile, senza mai dispensare, tuttavia, con disposizioni a carattere generale, Comuni, Regioni e Province autonome, che sono parti integranti della finanza pubblica allargata, dall'obbligo di comprimere la spesa per adempiere ai fondamentali obblighi di recupero del disavanzo pregresso.

2.4.8. È nota la pendenza del giudizio incidentale sulla legittimità costituzionale dell'art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019, nella versione vigente *ratione temporis* anteriormente alla novella del 2021, promosso nel corso del giudizio di parificazione sul *Rendiconto generale* per l'esercizio 2020 che è stato sospeso in attesa della pronuncia del giudice costituzionale.

In quella sede sono stati manifestati dubbi circa la violazione della competenza esclusiva del legislatore statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e in ordine alla lesione dei valori costituzionali dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria, nonché degli interdipendenti principi di copertura pluriennale della spesa, di responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo e di equità intergenerazionale. È stato, inoltre, ravvisato un irragionevole trattamento di maggior favore, per l'allontanamento dall'uniforme paradigma statale che declina l'unità finanziaria ed economica della Repubblica sottesa alla disciplina della finanza pubblica.

I parametri costituzionali asseritamente violati sono stati individuati nelle seguenti disposizioni: art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.; artt. 81, 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost., in combinato con gli artt. 3, 5 e 120, secondo comma, Cost.

Quanto ai profili di rilevanza della questione, le Sezioni riunite hanno posto all'attenzione del giudice costituzionale che, ove non fosse stata approvata la speciale disciplina di attuazione dello Statuto, gli stanziamenti da effettuare nell'esercizio 2020 avrebbero dovuto rispettare gli obblighi di programmazione imposti dalla disciplina statale - ossia dall'art. 42, comma 12, primo e terzo periodo, del d.lgs. n. 118 del 2011 - con la conseguenza che questi ultimi sarebbero stati, complessivamente, differenti e superiori a quelli iscritti nel *Conto del bilancio* oggetto del giudizio di parificazione.

In conseguenza, qualora le norme sospettate di incostituzionalità dovessero essere espunte dall'ordinamento giuridico, la posta di disavanzo iscritto in spesa nel bilancio dell'esercizio 2020 si appaleserebbe illegittima in quanto gravemente sottostimata, con la immediata conseguenza della compromissione del principale saldo di bilancio, ovvero il risultato di amministrazione di fine esercizio, nella misura in cui quest'ultimo non ha registrato, in termini di recupero del *deficit*, il miglioramento imposto dalla disciplina statale, con potenziale travolgimento dell'intera programmazione e della correlata rendicontazione.

2.4.9. Seguendo, dunque, il percorso logico-giuridico e la metodologia già impiegata nel precedente giudizio di parificazione, occorre porre a confronto gli effettivi stanziamenti

del *Conto del bilancio* dell'esercizio 2021, in base al percorso di rientro delineato dalla norma di attuazione dello Statuto, con gli obblighi di compressione della spesa che avrebbero dovuto discendere dall'applicazione della normativa statale di riferimento.

In particolare:

1) in relazione al disavanzo accertato alla data del 31 dicembre 2014, nell'esercizio 2021 avrebbero dovuto essere stanziati complessivamente euro **496.047.208,43**, di cui euro **57.131.972,20** quale quota di competenza del ripiano pluriennale previsto dalla pertinente disciplina statale (art. 9, comma 5, del decreto-legge 13 giugno 2015, n. 78; art. 1, commi 779, 780 e 782 della legge 27 dicembre 2017, n. 205; art. 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2018, n. 145), euro **381.783.264,03** quale ribaltamento delle quote non recuperate alla data del 31 dicembre 2018 ed euro **57.131.972,20** quale ribaltamento delle quote non recuperate alla data del 31 dicembre 2019, in entrambe i casi ai sensi dell'art. 42, comma 12, primo periodo, del d.lgs. n. 118 del 2021;

2) in relazione al disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, nell'esercizio 2021 avrebbero dovuto essere stanziati complessivamente euro **771.650.097,78**, di cui euro **164.180.871,87** quale quota di competenza del ripiano pluriennale previsto dalla pertinente disciplina statale (articolo 3, comma 16, del d.lgs. n. 118 del 2011), euro **443.288.354,04** quale ribaltamento delle quote non recuperate alla data del 31 dicembre 2018 ed euro **164.180.871,87** quale ribaltamento delle quote non recuperate alla data del 31 dicembre 2019, in entrambe i casi ai sensi dell'art. 42, comma 12, primo periodo, del d.lgs. n. 118 del 2021;

3) in relazione al disavanzo ordinario della gestione del 2017, nell'esercizio 2021 avrebbero dovuto essere stanziati complessivamente euro **12.481.257,22**, di cui euro **6.240.628,61** quale quota di competenza del ripiano pluriennale previsto dalla pertinente disciplina statale (art. 1, comma 874, della legge n. 145 del 2018) ed euro **6.240.628,61** quale ribaltamento della quota non recuperata alla data del 31 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 42, comma 12, primo periodo, del d.lgs. n. 118 del 2021;

4) in relazione al disavanzo ordinario della gestione del 2018, nell'esercizio 2021 avrebbero dovuto essere stanziati complessivamente euro **923.956.874,51**, di cui euro **342.206.249,82** quale quota di competenza del ripiano triennale consentito dall'art. 42, comma 12, terzo periodo, del d.lgs. n. 118 del 2021, euro **479.088.749,74** quale quota di competenza del 2020, non stanziata nel medesimo esercizio, da traslare all'esercizio successivo ai sensi dell'art. 42, comma 12, primo periodo, del d.lgs. n. 118 del 2021, ed euro

102.661.874,95 quale ribaltamento della quota non recuperata alla data del 31 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 42, comma 12, primo periodo, del d.lgs. n. 118 del 2021;

5) in relazione al disavanzo ordinario della gestione del 2019, ricadeva sul 2021 lo stanziamento della quota di competenza di euro **52.658.782,13**, in aderenza alla citata decisione n. 6/2021/PARI che ha stabilito la facoltà del ripiano previsto dall'art. 42, comma 12, terzo periodo, del d.lgs. n. 118 del 2021.

Si offre, in proposito, una rappresentazione sintetica degli effetti delle norme in questione.

Tabella 2.33 – Anno 2021: proiezione degli stanziamenti definitivi in applicazione della normativa statale di riferimento e raffronto con l'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 158/2019

COMPONENTI DEL DISAVANZO	CONFRONTO STANZIAMENTI DI BILANCIO		
	STANZIAMENTI DI BILANCIO E.F. 2021 (A)	IPOTESI ASSENZA DELL'ART. 7 DEL D.LGS. N. 158/2019 - STIMA STANZIAMENTI DI BILANCIO 2021 (B)	DIFFERENZA (C) = (A) - (B)
DISAVANZO FINANZIARIO PRESUNTO RELATIVO AI FONDI ORDINARI DELLA REGIONE	47.341.217,87	0,00	47.341.217,87
DISAVANZO AL 31.12.2014	0,00	496.047.208,43	-496.047.208,43
<i>quota di competenza del 2021</i>	0,00	57.131.972,20	-57.131.972,20
<i>quote non recuperate al 31 dicembre 2018</i>	0,00	381.783.264,03	-381.783.264,03
<i>quota di competenza del 2019 non recuperata al termine dell'esercizio</i>	0,00	57.131.972,20	-57.131.972,20
DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI	0,00	771.650.097,78	-771.650.097,78
<i>quota di competenza del 2021</i>	0,00	164.180.871,87	-164.180.871,87
<i>quote non recuperate al 31 dicembre 2018</i>	0,00	443.288.354,04	-443.288.354,04
<i>quota di competenza del 2019 non recuperata al termine dell'esercizio</i>	0,00	164.180.871,87	-164.180.871,87
DISAVANZO DERIVANTE DALL'ANNO 2017	0,00	12.481.257,22	-12.481.257,22
<i>quota di competenza del 2021</i>	0,00	6.240.628,61	-6.240.628,61
<i>quota di competenza del 2019 non recuperata al termine dell'esercizio</i>	0,00	6.240.628,61	-6.240.628,61
DISAVANZO DERIVANTE DALL'ANNO 2018	0,00	923.956.874,51	-923.956.874,51
<i>quota di competenza del 2021</i>	0,00	342.206.249,82	-342.206.249,82
<i>quota non stanziata nell'esercizio 2020</i>	0,00	479.088.749,74	-479.088.749,74
<i>quota di competenza del 2019 non recuperata al termine dell'esercizio</i>	0,00	102.661.874,95	-102.661.874,95
DISAVANZO DERIVANTE DALL'ANNO 2019	52.658.782,13	52.658.782,13	0,00
TOTALE	100.000.000,00	2.256.794.220,07	-2.156.794.220,07

Fonte: elaborazione delle Sezioni riunite per la Regione siciliana

Può osservarsi che, in base ai precetti contenuti nella citata disciplina statale di riferimento, gli stanziamenti obbligatori di spesa, da quantificare in euro **2.256.794.220,07**,

si sarebbero presentati, all'evidenza, diversi e più consistenti rispetto agli stanziamenti registrati nel *Conto del bilancio* oggetto del presente giudizio di parificazione, pari a euro **100.000.000,00**, per effetto della disciplina sostanziale di ripiano seguita dalla Regione siciliana nell'applicazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019 e dell'art. 5 della legge regionale n. 30 del 2021.

2.4.10. Occorre soffermarsi sulle sopravvenienze normative specificamente rivolte alla materia del ripiano del disavanzo della Regione siciliana negli esercizi successivi al 2021.

2.4.10.1. Innanzitutto, il legislatore interveniva nuovamente – con il procedimento previsto per l'attuazione dello Statuto – sulla speciale disciplina di ripiano del disavanzo, innestando sul percorso di rientro decennale un'ulteriore previsione eccezionale e in deroga che, con riferimento all'esercizio 2022, consentiva di alleggerire l'ammontare finale degli stanziamenti delle quote di competenza.

L'art. 1 del decreto legislativo 9 giugno 2022, n. 87, infatti, introduceva nell'art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019 il seguente comma 2-bis: *«Per l'anno 2022 la copertura della somma di 211 milioni di euro, pari alla metà dell'importo relativo alle quote ordinarie di copertura del disavanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2018 che dovrebbe essere recuperato nel 2022, è rinviata al secondo esercizio successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto; il predetto rinvio è subordinato al rispetto da parte della Regione Siciliana dell'Accordo sottoscritto con lo Stato in data 14 gennaio 2021 per il ripiano decennale del disavanzo. In caso di mancato rispetto in un anno degli impegni del citato Accordo del 14 gennaio 2021, ivi compresi gli obblighi di certificazione di cui al punto 5 del medesimo Accordo, la quota di ripiano 2022 oggetto di rinvio è interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione in aggiunta alle quote ordinarie del recupero del disavanzo».*

2.4.10.2. Successivamente al deposito del dispositivo con cui le Sezioni riunite hanno sospeso il giudizio di parificazione in ordine al rendiconto dell'esercizio finanziario 2020, all'esito dell'udienza pubblica del 3 dicembre 2022, la materia del disavanzo della Regione siciliana è stata novellata dal legislatore statale nel corso del 2023 con due provvedimenti normativi.

Dapprima è entrato in vigore, dal 1° gennaio 2023, l'art. 1, commi da 841 a 845, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha disposto nei termini a seguire:

«841. La Regione siciliana è **autorizzata** a ripianare in quote costanti, **in dieci anni a decorrere dall'esercizio 2023**, il disavanzo relativo all'esercizio 2018 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022.

842. Nelle more dell'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2022, le quote del disavanzo da ripianare ai sensi del comma 841 sono determinate con riferimento al disavanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2018. A seguito del definitivo accertamento del disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2022, la legge della Regione siciliana di approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2022 ridetermina le quote costanti del disavanzo relativo all'esercizio 2018 da recuperare annualmente entro l'esercizio 2032.

843. La Regione siciliana rimane impegnata al rispetto delle previsioni di cui ai punti 1, 2 e 5 dell'accordo sottoscritto con lo Stato il 14 gennaio 2021, in attuazione dei principi dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, della responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo e della responsabilità intergenerazionale, ai sensi degli articoli 81 e 97 della Costituzione, garantendo il rispetto di specifici parametri di virtuosità, quali la riduzione strutturale della spesa corrente.

844. In caso di mancata attuazione degli obiettivi di riduzione strutturale complessivi previsti ai punti 1 e 2 dell'accordo di cui al comma 843, nonché in caso di mancata trasmissione della certificazione prevista dal medesimo accordo, viene meno il regime di ripiano pluriennale del disavanzo di cui al comma 841.

845. In attuazione dell'accordo di cui al comma 843, le riduzioni strutturali degli impegni correnti sono realizzate attraverso provvedimenti amministrativi o normativi che determinano una riduzione permanente della spesa corrente. A decorrere dall'anno 2023, le riduzioni permanenti degli impegni di spesa corrente sono recepite nel bilancio di previsione mediante corrispondenti riduzioni pluriennali degli stanziamenti di bilancio e delle autorizzazioni di spesa» (enfasi aggiunta).

In una prima fase del 2023, pertanto, le norme in esame avevano disposto un nuovo percorso di rientro decennale, a quote costanti, del «disavanzo relativo all'esercizio 2018 e [del]le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022» a decorrere dall'esercizio 2023 e sulla base degli impegni già definiti con lo Stato nell'Accordo sottoscritto il 14 gennaio 2021.

Nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2022 con legge regionale (e, dunque, solo previo svolgimento del relativo giudizio di parificazione e, logicamente, anche di quelli ancora in corso) – momento a partire dal quale potranno effettivamente cristallizzarsi la quantificazione della parte disponibile del risultato

di amministrazione, la sussistenza di eventuali miglioramenti/peggioramenti del disavanzo e l'esatta ripartizione del medesimo nelle sue diverse componenti - è stato autorizzato, *medio tempore*, un percorso di rientro basato sulle risultanze temporanee dei rendiconti disponibili e dei dati del bilancio pre-consuntivo, al fine di permettere la necessaria programmazione finanziaria in riferimento agli esercizi in corso di gestione.

Per tale ragione, con deliberazione n. 67 del 10 febbraio 2023, la Giunta regionale ha approvato il "*Piano di rientro dal disavanzo presunto al 31 dicembre 2022*", i cui contenuti sono stati trasfusi nell'allegato n. 18 approvato con l'art. 3, comma 1, lett. r), della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 3 (Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2023-2025)¹¹².

Al contempo, con l'art. 53 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2023-2025), è stato disposto che «*[p]er effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 841 e 842, alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, per gli esercizi finanziari 2023 e successivi, cessano di avere vigore le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 6 novembre 2021, n. 30*».

A decorrere dal 1° gennaio 2023, dunque, il momentaneo percorso di rientro dal complessivo disavanzo è stato calibrato sulle quantificazioni e sulle scadenze temporali indicate nel prospetto a seguire.

¹¹² Cfr. G.U.R.I. n. 9 del 1° marzo 2023, pagine 416 e ss. e, specialmente, pagine 515 e ss.

Tabella 2.34 – Piano di rientro del disavanzo dall’anno 2023 ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 67 del 10 febbraio 2023

RIPIANO DEL DISAVANZO - DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 67 DEL 10 FEBBRAIO 2023								
ANNO/ DURATA RESIDUA	DISAVANZO AL 31.12.2014 - DELIBERA G.R. 229 DEL 14 SETTEMBRE 2015		DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI		DISAVANZO DERIVANTE DALLA GESTIONE E.F. 2017	DISAVANZO DERIVANTE DALLA GESTIONE E.F. 2018	DISAVANZO DERIVANTE DALLA GESTIONE E.F. 2019	T O T A L E P E R A N N O
	607.399.281,46	4.104.521.796,74		162.256.343,86	1.026.618.749,50	16.608.466,99		
	A1) RIPIANO EX L. N. 145/2018, ART. 1, CO. 886	A2) RIPIANO IN 10 ANNI QUOTE NON RECUPERATE AL 31.12.2018 (L. N. 197/2022, ART. 1, CO. 841-845)	B1) RIPIANO EX D.LGS. N. 118/2011, ART. 3, CO. 6	B2) RIPIANO IN 10 ANNI QUOTE NON RECUPERATE AL 31.12.2018 (L. N. 197/2022, ART. 1, CO. 841-845)	C) RIPIANO EX L. N. 145/2018, ART. 1, CO. 874	D) RIPIANO IN 10 ANNI QUOTE NON RECUPERATE AL 31.12.2018 (L. N. 197/2022, ART. 1, CO. 841-845)	E) RIPIANO EX ART. 42, CO. 12, D.LGS. N. 118/2011	
	4	10	22	10	26	10	1	
2023	57.131.952,42	42.420.362,67	164.180.871,87	49.254.261,56	6.240.628,61	102.661.874,95	16.608.466,99	438.498.419,07
2024	57.131.952,42	42.420.362,67	164.180.871,87	49.254.261,56	6.240.628,61	102.661.874,95		421.889.952,08
2025	57.131.952,42	42.420.362,67	164.180.871,87	49.254.261,56	6.240.628,61	102.661.874,95		421.889.952,08
2026	11.799.797,50	42.420.362,67	164.180.871,87	49.254.261,56	6.240.628,61	102.661.874,95		376.557.797,16
2027		42.420.362,67	164.180.871,87	49.254.261,56	6.240.628,61	102.661.874,95		364.757.999,66
2028		42.420.362,67	164.180.871,87	49.254.261,56	6.240.628,61	102.661.874,95		364.757.999,66
2029		42.420.362,67	164.180.871,87	49.254.261,56	6.240.628,61	102.661.874,95		364.757.999,66
2030		42.420.362,67	164.180.871,87	49.254.261,56	6.240.628,61	102.661.874,95		364.757.999,66
2031		42.420.362,67	164.180.871,87	49.254.261,56	6.240.628,61	102.661.874,95		364.757.999,66
2032		42.420.362,67	164.180.871,87	49.254.261,56	6.240.628,61	102.661.874,95		364.757.999,66
2033			164.180.871,87		6.240.628,61			170.421.500,48
2034			164.180.871,87		6.240.628,61			170.421.500,48
2035			164.180.871,87		6.240.628,61			170.421.500,48
2036			164.180.871,87		6.240.628,61			170.421.500,48
2037			164.180.871,87		6.240.628,61			170.421.500,48
2038			164.180.871,87		6.240.628,61			170.421.500,48
2039			164.180.871,87		6.240.628,61			170.421.500,48
2040			164.180.871,87		6.240.628,61			170.421.500,48
2041			164.180.871,87		6.240.628,61			170.421.500,48
2042			164.180.871,87		6.240.628,61			170.421.500,48
2043			164.180.871,87		6.240.628,61			170.421.500,48
2044			164.180.871,87		6.240.628,61			170.421.500,48
2045					6.240.628,61			6.240.628,61
2046					6.240.628,61			6.240.628,61
2047					6.240.628,61			6.240.628,61
2048					6.240.628,61			6.240.628,61
	183.195.654,76	424.203.626,70	3.611.979.181,14	492.542.615,60	162.256.343,86	1.026.618.749,50	16.608.466,99	5.917.404.638,55

Fonte: elaborazione delle Sezioni riunite per la Regione siciliana

Infine, è attualmente in corso il procedimento legislativo di abrogazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019, a seguito dell’approvazione del relativo schema normativo nell’apposita seduta - in data 8 agosto 2023 - della Commissione mista paritetica prevista dall’art. 43 dello Statuto della Regione siciliana.

2.4.10.3. Il quadro degli impegni cui è subordinata la speciale disciplina di ripiano del disavanzo posta dal legislatore statale è stato, da ultimo, oggetto di rivisitazione in conseguenza dell’Accordo sottoscritto in data 16 ottobre 2023 tra il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Presidente della Regione siciliana, in sostituzione del precedente Accordo

del 14 gennaio 2021¹¹³, il cui recepimento normativo – secondo gli obblighi posti dalle parti¹¹⁴ – è contenuto nell’art. 9, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, in vigore dal 19 ottobre 2023¹¹⁵.

La disposizione in questione interviene direttamente sul testo del citato art. 1, commi da 841 a 845, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in sostituzione/modifica dei commi 841, 842 e 843 e con efficacia abrogativa dei commi 844 e 845¹¹⁶.

In pendenza dei termini per la conversione in legge da parte del Parlamento, nella versione coordinata del testo attualmente vigente, il disavanzo della Regione siciliana è sottoposto al seguente regime:

«841. In attuazione dei principi dell’equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, della responsabilità nell’esercizio del mandato elettivo e della responsabilità intergenerazionale, ai sensi degli [articoli 81 e 97 della Costituzione](#), a decorrere dall’esercizio 2023, la Regione siciliana è autorizzata a ripianare entro il limite massimo di otto anni il disavanzo relativo all’esercizio 2018 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022, secondo le modalità definite con l’accordo tra il Ministro dell’economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana sottoscritto in data 16 ottobre 2023.

842. Nelle more dell’approvazione del rendiconto relativo all’esercizio 2022, le quote del disavanzo da ripianare ai sensi del comma 841 sono determinate con riferimento al disavanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto relativo all’esercizio 2018. A seguito del definitivo accertamento del disavanzo di amministrazione relativo all’esercizio

¹¹³ Il testo dell’Accordo Stato-Regione siciliana del 16 ottobre 2023 è riprodotto in allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 399 del 16 ottobre 2023.

¹¹⁴ Il punto n. 11 dell’Accordo Stato-Regione siciliana del 16 ottobre 2023 contempla, infatti, la seguente prescrizione: «*Il presente accordo sarà recepito in specifiche disposizioni legislative*».

¹¹⁵ Il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante *Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili*, è stato pubblicato nella G.U.R.I. n. 244 del 18 ottobre 2023.

¹¹⁶ L’art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 145 del 2023 così prevede: «*All’[articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197](#), sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) *il comma 841 è sostituito dal seguente: «841. In attuazione dei principi dell’equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, della responsabilità nell’esercizio del mandato elettivo e della responsabilità intergenerazionale, ai sensi degli [articoli 81 e 97 della Costituzione](#), a decorrere dall’esercizio 2023, la Regione siciliana è autorizzata a ripianare entro il limite massimo di otto anni il disavanzo relativo all’esercizio 2018 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022, secondo le modalità definite con l’accordo tra il Ministro dell’economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana sottoscritto in data 16 ottobre 2023»;*
- b) *al comma 842, le parole: «ridetermina le quote costanti del disavanzo relativo all’esercizio 2018 da recuperare annualmente entro l’esercizio 2032» sono sostituite dalle seguenti: «ridetermina le quote costanti del disavanzo relativo all’esercizio 2018 da recuperare annualmente entro l’esercizio 2030»;*
- c) *il comma 843 è sostituito dal seguente: «843. In caso di mancato rispetto da parte della Regione degli specifici impegni derivanti dall’accordo di cui al comma 841, viene meno il regime di ripiano pluriennale secondo le modalità individuate dal medesimo accordo e trova applicazione il regime ordinario di ripiano previsto dall’[articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) dall’esercizio in cui è accertato il mancato rispetto degli impegni assunti ovvero dall’esercizio immediatamente successivo se l’accertamento interviene dopo il termine previsto per la deliberazione delle necessarie variazioni di bilancio».*
- d) *i commi 844 e 845 sono abrogati».*

2022, la legge della Regione siciliana di approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2022 ridetermina le quote costanti del disavanzo relativo all'esercizio 2018 da recuperare annualmente entro l'esercizio 2030.

843. *In caso di mancato rispetto da parte della Regione degli specifici impegni derivanti dall'accordo di cui al comma 841, viene meno il regime di ripiano pluriennale secondo le modalità individuate dal medesimo accordo e trova applicazione il regime ordinario di ripiano previsto dall'[articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) dall'esercizio in cui è accertato il mancato rispetto degli impegni assunti ovvero dall'esercizio immediatamente successivo se l'accertamento interviene dopo il termine previsto per la deliberazione delle necessarie variazioni di bilancio».*

Inoltre, al fine di rispettare gli impegni assunti – attraverso il nuovo Accordo – in merito alle modalità di finanziamento della spesa sanitaria, è stato posto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 145 del 2023, che testualmente prescrive: *«In attuazione del punto 9 dell'Accordo in materia di finanza pubblica, sottoscritto in data 16 ottobre 2023 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana, è riconosciuto in favore della Regione siciliana l'importo di 300 milioni di euro per l'anno 2023 a titolo di concorso all'onere derivante dall'innalzamento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria al 49,11 per cento di cui all'[articolo 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#). All'onere derivante dal presente comma, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23».*

Con riguardo agli specifici obblighi concernenti il recupero del disavanzo dal 2023, la disciplina congiunta dei novellati commi da 841 a 843 della legge n. 197 del 2022 e delle prescrizioni contenute nell'Accordo sottoscritto il 16 dicembre 2023¹¹⁷ si impernia, in estrema sintesi, sulle seguenti innovazioni:

¹¹⁷ Si riproduce a seguire la parte precettiva del testo dell'Accordo Stato-Regione siciliana del 16 ottobre 2023: «[...] Il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana

CONVENGONO

1) *Per ciascuno degli anni 2023 e successivi sino al completamento del ripiano del disavanzo oggetto del presente Accordo, la Regione si impegna ad incrementare il ripiano annuale del disavanzo previsto dall'[articolo 1, comma 841, della legge n. 197 del 2022](#) di un importo almeno pari a euro 70 milioni annui. La quota di ripiano annuale così rideterminata è applicata a ciascun esercizio del bilancio di previsione. Qualora, in un esercizio, il ripiano annuale del disavanzo risulti superiore a quello stabilito nel presente punto, la maggiore riduzione del disavanzo ottenuta verrà detratta dall'obiettivo di riduzione del disavanzo degli esercizi successivi secondo le modalità previste dai paragrafi 9.2.30 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011. Qualora il ripiano annuale del disavanzo risulti inferiore a quello stabilito nel presente punto per un ammontare non superiore al 20 per cento di quello programmato, il minore disavanzo ripianato deve essere recuperato nell'esercizio successivo.*

2) *La Regione si impegna ad approvare il piano di rientro del disavanzo accertato con il rendiconto 2018 attuativo del presente accordo, cui si applicano i principi contabili di cui ai paragrafi 9.2.25 e successivi dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, fermo restando l'impegno di ripianare annualmente il disavanzo incrementato secondo le modalità indicate al punto 1).*

- il periodo temporale di rientro dal disavanzo è ridotto da dieci a otto anni, a decorrere dal 2023 e sino al 2030 (quale effetto delle modifiche intervenute sui commi 841 e 842);
- è soppresso l'obbligo di operare riduzioni strutturali degli impegni di spesa corrente, attraverso provvedimenti amministrativi o normativi idonei ad incidere in maniera

3) Per ciascuno degli anni 2023 e successivi, sino al completamento del ripiano del disavanzo oggetto del presente Accordo, la Regione si impegna a non ridurre, rispetto ai risultati dell'ultimo rendiconto approvato dalla Giunta regionale alla data di sottoscrizione del presente accordo, l'ammontare degli impegni e dei pagamenti riguardanti le seguenti voci dell'allegato n. 6/1 al decreto legislativo n. 118 del 2011:

U.1.04.01.02.002 "Trasferimenti correnti a Province";

U.1.04.01.02.003 "Trasferimenti correnti a Comuni";

U.1.04.01.02.004 "Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale";

U.1.04.02.02.999 "Altri assegni e sussidi assistenziali".

4) La verifica del rispetto degli impegni di cui ai punti 1) e 3) è effettuata attraverso l'esame dei dati di rendiconto trasmessi alla BDAP ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011 a decorrere dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2023. Nelle more dell'approvazione definitiva del rendiconto, e comunque entro il 30 giugno di ciascun anno, è effettuata una preliminare verifica dei risultati conseguiti sulla base del rendiconto approvato dalla Giunta o, in assenza dell'approvazione del rendiconto da parte della Giunta, sulla base dei dati di preconsuntivo.

5) Fermo restando quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 1, commi 779 e successivi, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - che prevede, a fronte del beneficio del ripiano ventennale del disavanzo 2014, l'obbligo per la Regione di incrementare i pagamenti per investimenti dal 2019 al 2026 con percentuali crescenti rispetto al valore registrato nel 2017 - la Regione si impegna anche per gli anni dal 2027 al 2030 a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo aumento dei pagamenti complessivi per gli investimenti in misura non inferiore al 2 per cento per ciascun anno rispetto all'esercizio 2026.

6) La verifica del rispetto di cui al punto 5), con riferimento agli esercizi 2019 - 2030, è effettuata confrontando, rispettivamente, la sommatoria dei pagamenti risultanti dal rendiconto trasmesso alla BDAP per "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" (Macroaggregato U.2.02 dell'Allegato n. 6/1 al decreto legislativo n. 118/2011 - Piano dei conti finanziario) e per "Contributi agli investimenti diretti e indiretti" (Macroaggregato U.2.03 dell'Allegato n. 6/1 al decreto legislativo n. 118 del 2011 - Piano dei conti finanziario), con la corrispondente sommatoria dell'anno base di riferimento. Resta fermo il rispetto dell'articolo 1, comma 781, della medesima legge n. 205 del 2017, ai sensi del quale le regioni di cui al comma 779 certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al comma 780 entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

7) In caso di mancata attuazione degli impegni di cui ai punti 1), 2), 3) e 8), lettera b), nonché in caso di mancata attuazione dell'impegno di cui al punto 5) per due esercizi nel periodo oggetto del presente accordo, viene meno il regime di ripiano pluriennale del disavanzo di cui all'articolo 1, comma 841, della legge n. 197 del 2022 e trova applicazione il regime ordinario di ripiano previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo n. 118 del 2011. Con riferimento ai rendiconti degli esercizi 2023-2030, la facoltà di ripiano pluriennale del disavanzo di cui all'articolo 1, comma 841, della legge n. 197 del 2022, viene meno anche a seguito della mancata trasmissione alla BDAP:

a) entro il 31 maggio di ciascun anno del rendiconto dell'esercizio precedente approvato dalla Giunta o, nelle more dell'approvazione del rendiconto da parte della Giunta, del preconsuntivo;

b) entro 30 giorni dalla definitiva approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

8) Con particolare riguardo all'impegno:

a) di cui al punto 1), si tiene conto della flessibilità prevista dal paragrafo 9.2.30 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011;

b) di cui al punto 5), in caso di mancata realizzazione dell'obiettivo di incremento dei pagamenti per investimenti per un solo esercizio nel periodo oggetto del presente accordo, la Regione è tenuta per l'annualità successiva ad incrementare del 100 per cento l'importo di 70 milioni di euro previsto al punto 1).

9) In attuazione dell'Accordo tra il Presidente della Regione siciliana e il Ministro dell'Economia e delle finanze sottoscritto in data 16 dicembre 2022, il Governo riconosce alla Regione euro 300 milioni nell'esercizio 2023. Per gli esercizi successivi, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il Governo si impegna ad individuare con la prossima legge di bilancio le coperture necessarie a concorrere progressivamente all'onere derivante dall'innalzamento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria dal 42,50 al 49,11 per cento.

10) Fermo restando il contenimento della spesa di personale, al netto dei rinnovi contrattuali nei limiti previsti per il medesimo periodo a livello nazionale, incluso il trattamento accessorio, le assunzioni di personale del comparto non dirigenziale sono effettuate sulla base della regola del turn over al centoventicinque per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente per il triennio 2023-2025, e al cento per cento a decorrere dall'anno 2026. Per il personale con qualifica dirigenziale le assunzioni sono effettuate sulla base della regola del turn over al centoventicinque per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente per il biennio 2023-2024, e al cento per cento a decorrere dall'anno 2025.

11) Il presente accordo sarà recepito in specifiche disposizioni legislative».

permanente sulla dimensione quantitativa e qualitativa delle pertinenti allocazioni di bilancio e secondo le prescrizioni contenute nel precedente Accordo del 14 gennaio 2021 (a seguito della sostituzione del comma 843 e dell'abrogazione dei commi 844 e 845);

- in luogo dei parametri di virtuosità individuati nel precedente Accordo del 14 gennaio 2021 (*infra*, § 2.5.), è adesso richiesto di incrementare la quota di ripiano del disavanzo annuale dell'importo di euro 70 milioni (punti nn. 1 e 2 dell'Accordo del 16 ottobre 2023), lasciando sostanzialmente all'autonomia della Regione siciliana le decisioni circa le corrispondenti riduzioni di spesa corrente, con l'obbligo, tuttavia, di mantenere inalterato l'ammontare degli impegni e dei pagamenti concernenti specifiche articolazioni del Macroaggregato 1.04 del Titolo I della spesa. Nello specifico, si tratta di spese per "Trasferimenti correnti a Province", "Trasferimenti correnti a Comuni", "Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale" e "Altri assegni e sussidi assistenziali" (punto n. 3 dell'Accordo del 16 ottobre 2023);
- è mantenuto l'obbligo dell'incremento annuale dei pagamenti per spesa di investimento, ma, al contempo, è esteso il profilo temporale di scadenza del preciso impegno (sino al 2030) ed è diminuita la percentuale crescente dei pagamenti per il periodo successivo al 2026 (dal 5% al 2%), introducendo, altresì, specificazioni procedurali sulla verifica *ex post* dell'obiettivo raggiunto (punti nn. 5 e 6 dell'Accordo del 16 ottobre 2023).
- sono modificati i precedenti impegni circa l'assunzione del personale e sono individuate specifiche regole sul *turn over*.

Il diverso quadro normativo, infine, renderà necessario intervenire sulla quantificazione e sulle scadenze temporali delle quote di disavanzo da stanziare nel bilancio di previsione della Regione siciliana negli esercizi dal 2023 al 2030, novellando il percorso di rientro provvisoriamente individuato dalla citata deliberazione della Giunta regionale n. 67 del 10 febbraio 2023 (come, peraltro, testualmente previsto dal punto n. 2 dell'Accordo del 16 ottobre 2023, oltre che dal novellato comma 842).

2.4.11. All'esito di tale *excursus*, queste Sezioni riunite osservano che, anche nel presente giudizio di parificazione, assumono rilevanza i dubbi di legittimità costituzionale circa la derogatoria disciplina sul ripiano del disavanzo della Regione siciliana contenuta nelle citate norme di attuazione dello Statuto, considerato, infatti, che, nell'esercizio 2021,

ha trovato applicazione l'art. 7, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 158 del 2019 nella versione risultante a seguito delle modifiche apportate dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. 18 gennaio 2021, n. 8 – come inequivocabilmente attestato dall'esiguità degli stanziamenti relativi al disavanzo da recuperare inseriti in bilancio – e che tale previsione, espressamente volta a informare la programmazione finanziaria dell'esercizio 2021, sembra presentare profili di dubbia costituzionalità, in buona parte coincidenti con quelli riscontrati rispetto al medesimo art. 7, del d.lgs. n. 158 del 2019, già rimesso, nella sua formulazione originaria, al vaglio della Corte costituzionale con l'ordinanza n. 1/2023/PARI.

A seguito di una eventuale pronuncia di illegittimità del giudice costituzionale, infatti, gli stanziamenti relativi al disavanzo iscritti nel bilancio dell'esercizio 2021 sarebbero da considerare illegittimi poiché gravemente sottostimati, in ragione degli effetti irreversibilmente prodotti dalle disposizioni in questione sulla programmazione e sulla gestione finanziaria ormai conclusa, tenuto conto che, in base al postulato contabile dell'*annualità*, le previsioni finanziarie del conto del bilancio di ciascun esercizio non potrebbero che essere regolate dalla normativa al tempo vigente. Ne conseguirebbero, da un lato, la compromissione del principale saldo di bilancio, ovvero il risultato di amministrazione di fine esercizio, nella misura in cui quest'ultimo non ha registrato nel 2021, in termini di recupero del *deficit*, il miglioramento imposto dalla disciplina statale vigente al tempo, e, dall'altro, il potenziale travolgimento dell'intera programmazione e della correlata rendicontazione.

Occorre ricordare, sul punto, che la Corte costituzionale ha recentemente affermato: *«È evidente che predeterminare in questo modo, peraltro palesemente riduttivo, i disavanzi precedentemente emersi, comporta una alterazione degli equilibri, che finiscono per collidere frontalmente con gli obiettivi di finanza pubblica, e con la corretta determinazione delle risultanze gestionali oggetto del sindacato di legittimità-regolarità della Corte dei conti. Tutto ciò comporta, inoltre, il travolgimento dell'intera programmazione e della correlata rendicontazione, elementi necessari per custodire dinamicamente l'equilibrio in tutte le fasi del ciclo di bilancio»* (sentenza n. 235 del 2021, § 6 del *considerato in diritto*).

Si tratta di un aspetto che – tra gli altri – connota, in generale, l'essenza della funzione del giudizio di parificazione ai sensi dell'art. 39 del regio decreto n. 1214 del 1934, dovendo quest'ultimo riscontrare anche l'effettiva legittimità della *gestione annuale inerente al rendiconto* (Corte costituzionale, sentenza n. 49 del 2018, § 3 del *considerato in diritto*),

attraverso l'accertamento della sussistenza della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria (art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012), in quanto «*il bilancio è un "bene pubblico" nel senso che è funzionale a sintetizzare e rendere certe le scelte dell'ente territoriale, sia in ordine all'acquisizione delle entrate, sia alla individuazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche, onere inderogabile per chi è chiamato ad amministrare una determinata collettività ed a sottoporsi al giudizio finale afferente al confronto tra il programmato ed il realizzato*» (Corte costituzionale, sentenza n. 184 del 2016, § 3 del *considerato in diritto*).

La rimozione dall'ordinamento giuridico delle norme sospettate di illegittimità costituzionale, di cui queste Sezioni riunite devono fare applicazione ai fini degli accertamenti oggetto del presente giudizio, rileva, nell'ipotesi di accoglimento della presente questione, sotto il profilo del percorso argomentativo idoneo a sostenere la decisione del processo principale in termini di parifica/non parifica dei capitoli di spesa pertinenti agli stanziamenti definitivi del disavanzo e di tutte le singole partizioni del documento consuntivo in esame su cui ricadono i conseguenti effetti.

Sul punto, si rinvia agli orientamenti della Corte costituzionale, che, con la recente sentenza n. 215 del 2021, ha affermato: «*In punto di rilevanza, per costante orientamento di questa Corte, essenziale e sufficiente a conferire rilevanza alla questione prospettata è «che il giudice debba effettivamente applicare la disposizione della cui legittimità costituzionale dubita nel procedimento pendente avanti a sé (sentenza n. 253 del 2019) e che la pronuncia della Corte "influi[sca] sull'esercizio della funzione giurisdizionale, quantomeno sotto il profilo del percorso argomentativo che sostiene la decisione del processo principale (tra le molte, sentenza n. 28 del 2010)" (sentenza n. 20 del 2016)» (sentenza n. 84 del 2021). È inoltre necessario che il rimettente illustri le ragioni che «determinano la pregiudizialità della questione sollevata rispetto alla definizione del processo principale» (sentenza n. 105 del 2018)» (§ 5.1. del *considerato in diritto*).*

Si osserva, altresì, che la rilevanza della questione deve essere valutata nella prospettiva della esatta quantificazione degli obblighi di recupero del disavanzo a carico degli esercizi successivi a quello oggetto di rendicontazione, in rapporto a ciascuna delle distinte componenti del disavanzo complessivo.

Come indicato, infatti, in termini generali (*supra*, § 2.4.1.), la corretta redazione dell'obbligatorio prospetto sintetico da allegare al documento consuntivo (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/1, § 13.10.3), al quale è ascritta la fondamentale funzione di imputare a specifiche componenti del disavanzo l'importo del miglioramento totale o parziale del

risultato di amministrazione rispetto a quello registrato a chiusura dell'anno antecedente, secondo la metodologia imposta dall'ordinamento contabile (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/1, § 9.2.25-9.2.30) - basata sull'applicazione del generale criterio dell'anzianità di formazione della componente e del raffronto con la quota che avrebbe dovuto essere a carico dell'esercizio (in merito, d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/1, § 9.2.30) - poggia sull'imprescindibile presupposto che, solo muovendo dall'esatto quadro di riferimento normativo, che avrebbe dovuto essere concretamente attuato nell'esercizio di riferimento, potrà aversi esatta cognizione degli importi che dovranno interessare i futuri stanziamenti di bilancio per ciascuna partizione del disavanzo.

Giova ripetere sul punto che, solo la corretta redazione di tale prospetto relativo ai miglioramenti/peggioramenti del disavanzo e alla distinta composizione in singole quote (prospetto che deve confluire nella legge di approvazione del rendiconto) consentirà di porre in rapporto di continuità l'esercizio rendicontato rispetto a quelli in corso di gestione e ai successivi periodi finanziari, sotto il profilo della programmazione del recupero di ogni specifica partizione del complessivo disavanzo che, come è noto, è soggetta ad un proprio autonomo regime giuridico.

Ai fini di una maggiore comprensione, si pone la seguente esemplificazione pratica. L'Amministrazione regionale, nel redigere il prospetto sul recupero del disavanzo in allegato al *Rendiconto* dell'esercizio 2021 (*supra*, tabella n. 2.29), ha imputato l'importo del miglioramento del risultato di amministrazione (lett. E), pari a euro 661.274.025,13, dapprima, per euro 52.658.782,13 (pari al corrispondente stanziamento di bilancio) alla quota di disavanzo più recente, ossia quella della gestione del 2019, da recuperare secondo la disciplina vigente nell'esercizio 2021 (art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019 e art. 5, comma 2, della legge regionale n. 30 del 2021), per poi ascrivere, in ordine di anzianità di formazione, l'ulteriore miglioramento di euro 608.615.243,00 alla componente più remota del disavanzo, ossia il disavanzo registrato a chiusura del 2014.

Ove, diversamente, a valle dell'incidente di costituzionalità, dovesse essere pronunciata l'illegittimità dello speciale regime di ripiano del disavanzo posto dalla norma di attuazione dello Statuto e dalle discendenti disposizioni della legge regionale, l'importo dei miglioramenti del risultato di amministrazione (lett. E), registrati a chiusura di ciascuno degli esercizi incisi dalle norme sospettate di illegittimità costituzionale, dovrebbe essere raffrontato agli stanziamenti imposti dalla diversa disciplina statale vigente *ratione temporis*,

per ognuna delle specifiche quote di disavanzo indicate nella superiore tabella n. 2.33, con conseguente rideterminazione del prospetto in allegato al *Rendiconto*.

La rilevanza della questione di legittimità costituzionale della disciplina in vigore nell'esercizio oggetto di parificazione non è destinata a mutare nel rinnovato quadro normativo delineatosi a partire dal 2023, in quanto è funzionale a perimetrare con precisione la dimensione finanziaria delle singole partizioni del disavanzo residuo a chiusura del 2021 e a proiettare ciascuna componente, dapprima nell'esercizio 2022, e, di conseguenza, anche nel futuro piano di rientro che la Regione siciliana dovrà seguire a decorrere dal 2023, in conformità al regime normativo adesso delineato dall'art. 1, commi 841-843 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, all'esito delle modifiche introdotte dall'art. 9, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145.

2.5. La certificazione degli adempimenti ricadenti nell'Accordo sottoscritto con lo Stato il 14 gennaio 2021.

2.5.1. Come indicato in precedenza (*supra*, § 2.4.5), in base alle prescrizioni poste dall'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 158 del 2019, quale normativa applicata *ratione temporis* all'esercizio in esame, la dilazione temporale per il ripiano decennale del disavanzo della Regione siciliana era subordinata al rispetto dell'obbligo della riduzione strutturale - e, dunque, permanente - della spesa corrente, da realizzare attraverso provvedimenti legislativi e/o amministrativi regionali concernenti interventi di riforma concordati con lo Stato, con effetti finanziari a decorrere dall'esercizio 2021.

I contenuti specifici degli obiettivi da conseguire con cadenza annuale confluivano nell'Accordo siglato, in data 14 gennaio 2021, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione siciliana.

In base al *punto 1* dell'Accordo¹¹⁸, la riduzione strutturale della spesa avrebbe dovuto essere, dapprima, programmata nel bilancio di previsione e, poi, accertata a consuntivo di

¹¹⁸ Il punto 1 dell'Accordo Stato-Regione siciliana del 14 gennaio 2021 prevedeva: «La Regione si impegna a realizzare per gli anni dal 2021 al 2029 riduzioni strutturali degli impegni di spesa corrente, rispetto a quelli risultanti dal consuntivo 2018, in misura non inferiore alla riduzione totale della spesa corrente indicata per ciascun anno nella tabella allegata. Qualora in un anno la riduzione sia maggiore rispetto a quella indicata nella predetta tabella, la parte eccedente può essere portata in diminuzione della riduzione dell'anno successivo, mentre qualora in un anno la riduzione sia inferiore rispetto a quella indicata nella predetta tabella, per un ammontare non superiore al 10% di quella programmata, tale mancata riduzione viene recuperata nel triennio successivo in quote costanti. La riduzione di cui al presente accordo avviene a parità di funzioni attribuite alla Regione e al netto delle seguenti esclusioni:

- spesa per la sanità;
- spese correttive e compensative delle entrate relative alle regolazioni contabili esclusivamente riferibili alle partecipazioni statutarie;
- concorso alla finanza pubblica previsto dalla legislazione vigente al 31 dicembre di ciascun anno;

ciascuno esercizio su cui ricadeva il ripiano decennale, sulla base delle misure percentuali e dei valori assoluti indicati in apposita tabella (*infra*, tabella n. 2.35), prendendo a riferimento gli impegni di spesa registrati nel Rendiconto dell'esercizio finanziario 2018.

Ove, a chiusura di un esercizio, il traguardo raggiunto si fosse presentato maggiore dell'obiettivo prefissato, l'eccedenza avrebbe potuto essere portata a decremento della riduzione della spesa prevista per l'anno successivo; diversamente, qualora si fosse verificato uno scostamento tra la prevista diminuzione e gli impegni di spesa effettivi, per un ammontare comunque non superiore al 10% dell'obiettivo programmato, la mancata riduzione avrebbe dovuto essere recuperata nel triennio successivo in quote costanti.

L'obbligo di compressione della spesa corrente espressamente escludeva: a) la «*spesa per la sanità*»; b) le «*spese correttive e compensative delle entrate relative alle regolazioni contabili esclusivamente riferibili alle partecipazioni statutarie*»; c) il «*concorso alla finanza pubblica previsto dalla legislazione vigente al 31 dicembre di ciascun anno*»; d) le «*spese correnti finanziate con risorse trasferite vincolate*».

Il punto 2 dell'Accordo elencava gli interventi di riforma da realizzare ai fini del conseguimento del permanente taglio della spesa corrente di bilancio¹¹⁹ (*infra*, tabella n. 2.35).

- *spese correnti finanziate con risorse trasferite vincolate*».

¹¹⁹ Il punto 2 dell'Accordo Stato-Regione siciliana del 14 gennaio 2021 prevedeva: «*In attuazione del punto 1, la Regione si impegna ad adottare interventi di riduzione della spesa corrente attraverso provvedimenti legislativi e/o amministrativi regionali e a realizzare, in particolare, i seguenti interventi i cui effetti annuali sul ripiano del disavanzo sono indicati nella tabella allegata. Con specifico allegato alla legge di bilancio regionale è determinata annualmente la misura puntuale dei singoli interventi per il triennio successivo. In particolare, gli interventi riguardano:*

a) *la completa attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano delle partecipazioni societarie adottato ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica; l'integrale attuazione delle prescrizioni in materia di gestione del personale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016;*

b) *il completamento e la definitiva chiusura delle procedure di liquidazione coatta delle società partecipate e degli enti in via di dismissione;*

c) *il tempestivo adeguamento alla emananda decisione della Corte costituzionale in materia di riduzione dei vitalizi dei consiglieri regionali e la progressiva riduzione dei trasferimenti all'ARS;*

d) *il recepimento della normativa statale e delle correlate direttive in materia di applicazione del lavoro agile al personale regionale e degli enti strumentali; il contenimento dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, nei limiti di quanto previsto per le amministrazioni pubbliche dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonché una più efficace utilizzazione Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Siciliana di tali risorse finalizzata al miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi erogati alla collettività;*

e) *la riorganizzazione e lo snellimento della struttura amministrativa della Regione, al fine di ottenere una riduzione significativa degli uffici di livello dirigenziale e, in misura proporzionale, delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e del comparto, nonché dei contingenti di personale assegnati ad attività strumentali; il rafforzamento della gestione unitaria dei servizi strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni; il riordino degli uffici e organismi al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni; il contenimento della spesa del personale in servizio, al netto delle spese per i rinnovi contrattuali nei limiti minimi di quelli previsti per il medesimo periodo a livello nazionale, e del personale in quiescenza. Ai fini del computo dei risparmi di spesa derivanti dalle cessazioni dal servizio del personale destinabili alle nuove assunzioni, sono esclusi, a decorrere dal 2021 e fino al 2029, i risparmi per cessazioni del personale al quale si applica il c.d. contratto 1 cessato dal servizio nel medesimo periodo. Dalle risorse assunzionali relative al personale dirigenziale è altresì detratto, per il triennio 2021/2023, l'importo dei trasferimenti al Fondo di quiescenza per il pagamento dell'indennità di buonuscita del personale dirigenziale cessato nel medesimo periodo, con conseguente sospensione del reclutamento di profili dirigenziali per il medesimo triennio;*

-
- f) la riforma dei consorzi di bonifica e degli altri enti del GAP e la riforma dei forestali;
- g) la razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi occupati dagli uffici pubblici, al fine di conseguire una riduzione di spesa per locazioni passive della Regione e degli enti e società ricompresi nel GAP, fermo restando che ai fini del punto 1 rilevano le riduzioni degli impegni di spesa corrente del consuntivo della Regione;
- h) la valorizzazione delle entrate (ricognizione del patrimonio, canoni di concessione, locazioni ed altro) dei beni regionali e del GAP;
- i) la riduzione dei centri di costo attraverso l'applicazione delle misure in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e la riduzione della spesa mediante ribassi d'asta a seguito delle procedure di evidenza pubblica espletate dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;
- j) il recepimento dei principi in materia di dirigenza pubblica, già applicati in via ordinaria dalle comparabili amministrazioni pubbliche per funzioni espletate di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e s.m.i., al fine di semplificare ed efficientare le modalità di attribuzione degli incarichi, eliminare le distinzioni tra la prima e la seconda fascia dei dirigenti di ruolo, superare la terza fascia dirigenziale avente natura transitoria con l'inquadramento nell'istituenda unica fascia dirigenziale, agli esiti di una procedura selettiva per titoli ed esami, e di rendere rilevanti gli esiti della valutazione ai fini del percorso di carriera e della corresponsione del trattamento economico, con espresso divieto a regime di inquadramenti automatici o per mezzo di concorsi riservati per l'accesso alla dirigenza e come obiettivo prioritario la riduzione del numero complessivo delle posizioni dirigenziali di ogni livello;
- k) la riduzione dell'indebitamento complessivo, al fine di contenere gli oneri finanziari, compresi quelli derivanti dai contratti derivati;
- l) le semplificazioni amministrative, la digitalizzazione e dematerializzazione degli atti, la riduzione della produzione e conservazione dei documenti cartacei entro il 2022;
- m) la riduzione dei compensi degli organi di amministrazione e controllo e della dirigenza, nonché delle spese per consulenze ed incarichi professionali degli enti e società ricompresi nel GAP, fermo restando che ai fini del punto 1 rilevano le riduzioni degli impegni di spesa corrente del consuntivo della Regione; la riduzione dei trasferimenti correnti agli enti pubblici e alle società del GAP;
- n) l'incremento degli investimenti attraverso l'utilizzo dei fondi nazionali e comunitari. Fermo restando, per ciascuno degli anni fino al 2026, quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 1, commi 779 e succ., della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la Regione si impegna anche per gli anni dal 2027 al 2029 a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo aumento dei pagamenti complessivi per gli investimenti in misura non inferiore al 5 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente;
- o) ulteriori misure di contenimento e di riqualificazione della spesa, individuate dalla Regione in piena autonomia, dando priorità a quelle indicate nel presente Accordo».

**Tabella 2.35 – Accordo Stato-Regione del 14 gennaio 2021:
misure di riduzione della spesa**

INTERVENTI PREVISTI NELL'ACCORDO	RIDUZIONE STRUTTURALE DELLA SPESA CORRENTE DESTINATA AL RIPIANO DEL DISAVANZO									
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	TOTALE
A) MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE										
B) DEFINITIVA CHIUSURA DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE COATTA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E DEGLI ENTI IN DISMISSIONE										
C) RIDUZIONE DEI VITALIZI DEI CONSIGLIERI REGIONALI E RIDUZIONE TRAFERIMENTI ALL'ARS	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
D) INCREMENTO DEL LAVORO AGILE E RIDUZIONE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE, ANCHE DI LIVELLO DIRIGENZIALE										
E) RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE										
F) RIFORMA CONSORZI DI BONIFICA E ALTRI ENTI GAP E RIFORMA FORESTALI										
G) RIDUZIONE DI SPESA PER LOCAZIONI PASSIVE	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
I) MISURE IN MATERIA DI AGGREGAZIONE E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE (ART. 37 D.LGS. N. 50/2016)										
J) RECEPIMENTO DEI PRINCIPI IN MATERIA DI DIRIGENZA PUBBLICA										
K) RIDUZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI, COMPRESI QUELLI DEI CONTRATTI DERIVATI										
L) SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE, DIGITALIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ATTI										
M) RIDUZIONE TRASFERIMENTI A ENTI E SOCIETÀ GAP ANCHE MEDIANTE RIDUZIONE COMPENSI ORGANI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO E DIRIGENZA	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
O) ALTRE RIDUZIONI DELLA SPESA CORRENTE INDIVIDUATE DALLA REGIONE										
TOTALE	40	80	125	175	225	245	265	285	300	1740

Fonte: elaborazione delle Sezioni riunite per la Regione siciliana su tabella allegata alla l.r. n. 10/2021 (G.U.R.S. n. 17 del 21 aprile 2021, pagina 404)

Ai sensi del *punto 6* dell'Accordo¹²⁰, alla mancata attuazione degli obiettivi individuati dai precedenti punti 1 e 2, con riserva della flessibilità ivi prevista, conseguivano la decadenza dal beneficio del regime di ripiano pluriennale del disavanzo e l'applicazione dell'ordinaria disciplina contenuta nell'art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011. I medesimi effetti erano determinati anche dall'inadempimento dell'obbligo della trasmissione della certificazione prevista dal *punto 5*.

2.5.2. In particolare, il *punto 5* dell'Accordo imponeva alla Regione siciliana di presentare, entro la scadenza del 30 aprile di ciascun esercizio successivo a quello di riferimento, una certificazione circa gli effetti finanziari che le prefissate riduzioni di spesa

¹²⁰ Punto 6 dell'Accordo Stato-Regione siciliana del 14 gennaio 2021: «In caso di mancata attuazione degli impegni di cui ai punti 1 e 2, tenendo conto della flessibilità ivi prevista, viene meno il regime di ripiano pluriennale del disavanzo di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 158 del 2019 e trova applicazione il regime ordinario previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La facoltà di ripiano pluriennale del disavanzo di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 158 del 2019 viene meno anche a seguito della mancata trasmissione della certificazione».

hanno prodotto sul bilancio, da predisporre sulla base dei dati di preconsuntivo. Essa avrebbe dovuto, dapprima, essere verificata da un apposito Tavolo tecnico, a composizione mista Stato-Regione, e, successivamente, essere aggiornata e ritrasmessa a seguito dell'approvazione della legge regionale concernente il rendiconto dell'esercizio concluso¹²¹.

Il prefato Tavolo tecnico di verifica è stato costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto ministeriale n. 27214 del 21 febbraio 2022, con contestuale nomina dei suoi componenti.

In sede istruttoria è stata acquisita, presso il predetto Ministero, la documentazione riguardante i lavori svolti dal nuovo organo tra il 22 marzo e il 27 aprile 2022, all'esito di cinque incontri vertenti sull'analisi dei dati finanziari dell'esercizio 2021¹²².

Dalla lettura dei suddetti atti emerge che la verifica finale ha fissato i seguenti punti:

a) con riferimento all'obiettivo di tipo quantitativo determinato dal *punto 1* dell'Accordo, a fronte della necessaria contrazione permanente degli impegni complessivi di spesa corrente, determinata in 40 milioni di euro per l'anno 2021 (al netto delle spese espressamente escluse), il conseguimento della riduzione strutturale delle spese correnti ammonta al maggiore valore di euro 56.525.874,63 (*infra*, tabella n. 2.36). L'Amministrazione regionale aveva presentato, invece, l'attestazione per l'ammontare di euro 218.374.787,80¹²³;

b) in relazione al *punto 2* dell'Accordo, è stato asseverato il raggiungimento dei sub-obbiettivi a carattere qualitativo, distinti nelle tre diverse aree di intervento e riforma determinate dall'Accordo (*infra*, tabella n. 2.36);

c) in ragione del meccanismo di flessibilità previsto dal *punto 1* dell'Accordo, è stata dichiarata la facoltà di portare in compensazione dell'obiettivo dell'anno 2022 la differenza positiva tra il risparmio atteso in quest'ultimo esercizio (euro 80 milioni) e quello già anticipatamente realizzato nel 2021. Nel 2022, dunque, dovrà essere conseguito un risparmio strutturale di euro 23,5 milioni (80 mln - 56,5 mln = 23,5 mln).

¹²¹ Punto 5 dell'Accordo Stato-Regione siciliana del 14 gennaio 2021: «Entro il 30 aprile di ciascun anno, la Regione trasmette una certificazione per la verifica dei punti 1 e 2 dell'Accordo ad un apposito tavolo Stato-Regione, istituito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, composto da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, Dipartimento per le politiche di coesione, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e della Regione. La certificazione è predisposta sulla base di dati di preconsuntivo ed è aggiornata e ritrasmessa a seguito dell'approvazione della legge regionale del rendiconto dell'esercizio di riferimento. Il tavolo effettua, peraltro, il monitoraggio degli investimenti sia statali che regionali e dell'utilizzo delle risorse dell'Unione europea nel territorio della Regione, anche al fine di verificarne le finalità, con particolare riferimento alle erogazioni in termini di cassa».

¹²² Nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni (I.Ge.P.A.) n. 175027 del 14 giugno 2023 (prot. Cdc n. 82 del 14 giugno 2023).

¹²³ Cfr. *Relazione sulla gestione 2021*, allegato n. 26, pagine 21-22.

In definitiva, allo stato dei dati finanziari del documento preconsuntivo dell'esercizio 2021, il Tavolo tecnico ha attestato il rispetto degli impegni assunti dalla Regione siciliana con il predetto Accordo nel primo anno del piano di rientro, e, pertanto, la possibilità di continuare a fruire del regime agevolato di ripiano del disavanzo, secondo la speciale disciplina posta dall'art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019.

Si riproduce un prospetto sintetico dei valori finanziari della certificazione provvisoria.

**Tabella 2.36 – Accordo Stato-Regione del 14 gennaio 2021:
misure di riduzione accertate dal Tavolo tecnico**

INTERVENTI PREVISTI NELL'ACCORDO STATO - REGIONE	IMPEGNATO 2018 (a)	PRECONSUNTIVO 2021 (b)	RIDUZIONI DA PRECONSUNTIVO (c) = (b) - (a)	DI CUI DA RIDUZIONE STRUTTURALE	OBIETTIVO RIDUZIONI
A) MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	-	-	-	-	-
B) DEFINITIVA CHIUSURA DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE COATTA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E DEGLI ENTI IN DISMISSIONE	24.140.606,28	13.822.687,78	- 10.317.918,50	- 10.317.918,50	-
C) RIDUZIONE DEI VITALIZI DEI CONSIGLIERI REGIONALI E RIDUZIONE TRAFERIMENTI ALL'ARS	139.000.000,00	136.000.000,00	- 3.000.000,00	- 3.000.000,00	-
D) INCREMENTO DEL LAVORO AGILE E RIDUZIONE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE, ANCHE DI LIVELLO DIRIGENZIALE	70.461.683,41	51.663.011,25	- 18.798.672,16	- 3.841.000,00	-
TOTALE GRUPPO 1	233.602.289,69	201.485.699,03	- 32.116.590,66	- 17.158.918,50	- 8.000.000,00
E) RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE	1.300.761.839,85	1.268.411.786,44	- 32.350.053,41	- 16.186.287,00	-
F) RIFORMA CONSORZI DI BONIFICA E ALTRI ENTI GAP E RIFORMA FORESTALI	292.097.244,68	279.323.083,14	- 12.774.161,54	-	-
G) RIDUZIONE DI SPESA PER LOCAZIONI PASSIVE	41.105.784,61	38.926.180,48	- 2.179.604,13	- 2.179.604,13	-
I) MISURE IN MATERIA DI AGGREGAZIONE E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE (ART. 37 D.LGS. N. 50/2016)	-	-	-	-	-
J) RECEPIMENTO DEI PRINCIPI IN MATERIA DI DIRIGENZA PUBBLICA	-	-	-	-	-
TOTALE GRUPPO 2	1.633.964.869,14	1.586.661.050,06	- 47.303.819,08	- 18.365.891,13	- 16.000.000,00
K) RIDUZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI, COMPRESI QUELLI DEI CONTRATTI DERIVATI	270.194.327,87	249.504.790,51	-20.689.537,36	-20.689.537,36	-
L) SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE, DIGITALIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ATTI	738.911,48	427.383,84	-311.527,64	-311.527,64	-
M) RIDUZIONE TRASFERIMENTI A ENTI E SOCIETÀ GAP ANCHE MEDIANTE RIDUZIONE COMPENSI ORGANI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO E DIRIGENZA	243.151.719,41	201.596.727,66	-41.554.991,75	-	-
O) ALTRE RIDUZIONI DELLA SPESA CORRENTE INDIVIDUATE DALLA REGIONE	1.666.865.733,45	1.590.467.412,14	-76.398.321,31	-	-
TOTALE GRUPPO 3	2.180.950.692,21	2.041.996.314,15	- 138.954.378,06	- 21.001.065,00	- 16.000.000,00
TOTALE GENERALE	4.048.517.851,04	3.830.143.063,24	- 218.374.787,80	- 56.525.874,63	- 40.000.000,00

Fonte: elaborazione delle Sezioni riunite per la Regione siciliana su tabella in nota del MEF-RGS prot. n. 170203 del 16/06/2022

2.5.3. Nella trattazione a seguire sarà data illustrazione degli aspetti di rilievo emergenti dalla documentazione a corredo della certificazione provvisoria, con analisi dei

singoli valori finanziari e delle ragioni sottese all'asseverazione del requisito di strutturabilità riconosciuto da parte del Tavolo tecnico in ordine al decremento della spesa.

2.5.3.1. È stato imputato al punto 2, lettera b), dell'Accordo, relativo alla *Definitiva chiusura delle procedure di liquidazione coatta delle società partecipate e degli enti in via di dismissione*, un risparmio strutturale di **euro 10.317.918,50** (*supra*, tabella n. 2.36).

L'importo in esame corrisponde alla differenza tra gli impegni del consuntivo dell'anno 2018, pari a euro 24.140.606,28, e la corrispondente spesa di euro 13.822.687,78 del preconsuntivo dell'esercizio 2021, in relazione ai seguenti capitoli: 213314¹²⁴, 214107¹²⁵, 214110¹²⁶, 215721¹²⁷, 215724¹²⁸ e 344123¹²⁹.

I maggiori risparmi di spesa sono ascrivibili, in particolare, ai capitoli n. 214110 e n. 344123, tenuto conto, nel primo caso, del venire meno della garanzia *ex lege* a carico della Regione siciliana per i debiti dell'Ente Acquedotto Siciliano in liquidazione nei confronti di Siciliacque S.p.A., maturati in relazione all'approvvigionamento idrico per la residua attività operativa svolta dall'ente in attesa della piena operatività degli ambiti territoriali ottimali (art. 23, comma 2, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15), e, nel secondo caso, della chiusura della liquidazione dell'Ente Fiera di Messina, con conseguente cessazione del contributo finalizzato alle spese della procedura gravanti sul bilancio regionale.

Dall'analisi del *Rendiconto generale* oggetto del giudizio di parificazione, si osserva che trovano conferma i medesimi risparmi di spesa sui capitoli oggetto di verifica da parte del Tavolo tecnico.

2.5.3.2. In relazione al punto 2, lettera c), dell'Accordo, relativo a *Il tempestivo adeguamento alla emananda decisione della Corte costituzionale in materia di riduzione dei vitalizi*

¹²⁴ Nel 2021 sono stati registrati impegni per euro 5.700.000,00, a fronte di euro 7.000.000,00 nel 2018, sul capitolo n. 213314 rubricato *Trasferimento in favore dell'Ente Acquedotti Siciliani per far fronte agli oneri derivanti dalla messa in liquidazione nonché per la residua gestione idrica rimasta a carico dell'ente stesso*.

¹²⁵ Nel 2021 sono stati registrati impegni per euro 6.935.804,13, a fronte di euro 6.084.934,11 nel 2018, sul capitolo n. 214107 rubricato *Spese, a titolo di compartecipazione, per il personale in servizio dell'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione ivi compresi gli eventuali oneri convenzionali, da trasferire alla RESAIS S.p.A., all'Ente di Sviluppo Agricolo e ad altri enti regionali per le finalità di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16*.

¹²⁶ Il capitolo non è più presente nel Rendiconto generale del 2021. Nel 2018 sono stati registrati impegni per euro 10.869.558,59 sul capitolo n. 214110, rubricato *Oneri derivanti dalla garanzia prestata dalla Regione in forza del comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, quale saldo delle somme riconosciute dall'Ente Acquedotti Siciliani alla Siciliacque S.p.A. per il servizio di fornitura idrica prestato e fatturato ad EAS per il periodo dal terzo trimestre 2014 al quarto trimestre 2016*.

¹²⁷ Nel 2021 sono stati registrati impegni per euro 30.000,00, a fronte di euro 0 nel 2018, sul capitolo n. 215721 rubricato *Spese per i servizi di advisory tecnico-finanziari per agevolare il processo di dismissione delle partecipazioni azionarie*.

¹²⁸ Nel 2021 sono stati registrati impegni per euro 1.156.883,65, a fronte di euro 86.113,58 nel 2018, sul capitolo n. 215724 rubricato *Spese per le procedure di liquidazione di enti ed aziende regionali e società partecipate, nonché per le procedure di liquidazione coatta amministrativa*.

¹²⁹ Nel 2021 sono stati registrati impegni per euro 0, a fronte di euro 100.000,00 nel 2018, sul capitolo n. 344123 rubricato *Contributo all'Ente autonomo Fiera di Messina per il completamento delle procedure di liquidazione*.

dei consiglieri regionali e la progressiva riduzione dei trasferimenti all'ARS, è stato accertato un risparmio strutturale di **euro 3.000.000,00** (*supra*, tabella n. 2.36).

Dall'analisi del *Rendiconto generale* oggetto del giudizio di parificazione, si osserva che trovano conferma i medesimi risparmi di spesa accertati dal Tavolo tecnico, considerato che nel 2021 sono stati registrati trasferimenti in uscita per euro 136.000.000,00 sul capitolo n. 109301, rubricato *Spese per l'Assemblea regionale*, a fronte della spesa di euro 139.000.000,00 sostenuta nell'esercizio 2018.

In merito alla permanente riduzione della spesa corrente, maggiori approfondimenti sono ricavabili dalla versione aggiornata del *Piano di rientro* presente tra i documenti in allegato alla legge regionale 22 febbraio 2023, n. 3 (Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2023-2025)¹³⁰, in cui si evidenzia che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 44 del 23 marzo 2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della nuova disciplina sui trattamenti previdenziali e sugli assegni vitalizi erogati dall'Assemblea Regionale Siciliana, posta dall'articolo 1, commi 12 e 13, della legge regionale 28 novembre 2019, n. 19, limitatamente al termine di cinque anni previsto per la sua transeunte applicazione.

La pronuncia, in particolare, ha riscontrato la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. in relazione ai principi fondamentali della legislazione statale in materia di «*coordinamento della finanza pubblica*» contenuti nell'art. 1, commi da 965 a 967, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), i quali hanno imposto alle Regioni la riduzione permanente - e, perciò, a regime - del trattamento previdenziale già goduto dai Presidenti, assessori e consiglieri regionali cessati dalle rispettive cariche. In conseguenza della decisione, pertanto, dalle predette disposizioni regionali è stato espunto il riferimento alla temporanea riduzione, per un periodo di cinque anni, degli assegni vitalizi a favore dei deputati dell'Assemblea Regionale Siciliana.

Alla luce della declaratoria di incostituzionalità, l'Assemblea, in esecuzione della delibera adottata dal Consiglio di Presidenza nella seduta n. 33 del 26 maggio 2021, ha provveduto all'adeguamento della normativa interna di attuazione delle citate disposizioni

¹³⁰ Cfr. G.U.R.S. n. 9 del 1° marzo 2023, *Supplemento ordinario*, pagine 431 e ss. In particolare, pagine 454-455.

legislative regionali con l'adozione del D.P.A. n. 158 del 22 giugno 2021, abrogando il precedente D.P.A. n. 752 del 28 dicembre 2019.

2.5.3.3. In merito al punto 2, lettera d), dell'Accordo, relativo al *Recepimento della normativa statale e delle correlate direttive in materia di applicazione del lavoro agile al personale regionale e degli enti strumentali e al contenimento dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale*, il Tavolo tecnico, dal raffronto tra gli esercizi 2018 e 2021, ha riconosciuto un taglio strutturale della spesa di **euro 3.841.000,00** (*supra*, tabella n. 2.36) conseguente all'adozione di specifici interventi normativi circa il trattamento accessorio del personale dirigenziale della Regione siciliana.

Nel rinviare – per approfondimenti sul punto – al *Rapporto di certificazione* approvato dalla Sezione di controllo per la Regione siciliana con la deliberazione n. 152/2023/CCR del 25 maggio 2023, si osserva che il legislatore regionale è intervenuto a disciplinare la materia con una disposizione *ad hoc*, ossia l'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 13 del 2022, la quale testualmente prevede: «A decorrere dall'anno 2022, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 49, commi 3 e 4, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9¹³¹ e successive modificazioni e dall'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3¹³² e successive modificazioni e dalla Delib.G.R. n. 108 del 10 marzo 2022 nonché al fine di dare attuazione al punto 2, lettere d) ed e) dell'«Accordo tra Stato e Regione Siciliana per il ripiano decennale del disavanzo» sottoscritto in data 14 gennaio 2021, in materia di contenimento del trattamento economico accessorio, il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione, parte variabile e di risultato del personale dell'area della dirigenza dell'amministrazione regionale è ridotto di un importo pari ad euro 3.841.000,00 (Missione 1, Programma 10, capitolo 212019) rispetto all'ammontare del fondo medesimo del 2021 come formalmente quantificato e costituito dall'amministrazione regionale. Le economie di pari importo registrate nel fondo di cui al primo periodo e relative all'anno 2021, costituiscono in via definitiva e strutturale risparmi a beneficio del bilancio regionale».

¹³¹ L'art. 49, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, prevede: «Alla data di entrata in vigore della presente legge la dotazione organica del comparto della dirigenza della Regione di cui all'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è rideterminata in numero di 1.736 unità. Per il quinquennio 2016-2020 tale dotazione organica è annualmente ridotta in numero pari ai soggetti comunque cessati dal servizio nell'anno precedente».

¹³² L'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, dispone: «Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, è disposto con cadenza biennale, per il quadriennio 2017-2020, l'accorpamento per materie omogenee di strutture dirigenziali in numero corrispondente a quello delle strutture dirigenziali rimaste vacanti nel biennio precedente, a seguito dei pensionamenti di cui all'articolo 52 della legge regionale n. 9/2015».

La norma in questione ha introdotto una disciplina imperativa di contenimento della spesa del *Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione, parte variabile e di risultato*, comportante una decurtazione unilaterale, di euro 3.841.000,00, della quantificazione operata dal Dipartimento regionale della Funzione Pubblica con decreto del Dirigente generale n. 1361 del 12 maggio 2021, corrispondente, in origine, a euro 29.572.932,32.

Per gli effetti, il *Fondo* è adesso da quantificarsi, annualmente, nella misura di euro 25.731.932,32 e a tale importo, conseguentemente, è stato commisurato il pertinente stanziamento di spesa sul bilancio di previsione per il periodo 2023-2025, approvato con la citata legge regionale n. 3 del 2023¹³³.

In ragione della quantificazione in misura fissa e determinata della spesa, la disposizione in esame è destinata ad imprimere un vincolo permanente anche sui bilanci di previsione degli esercizi successivi al triennio in atto.

2.5.3.4. Quanto al punto 2, lettera e), dell'Accordo, relativo alla *Riorganizzazione e lo snellimento della struttura amministrativa della Regione*, è stato attestato dal Tavolo Tecnico il taglio strutturale della spesa di **euro 16.186.287,00** nel 2021 (*supra*, tabella n. 2.36), quale differenza tra le minori spese del personale in servizio e i maggiori esborsi per i trattamenti previdenziali a carico del bilancio, all'esito dell'attuazione dei provvedimenti in ordine alla modifica degli assetti organizzativi della Regione siciliana.

Come precisato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in risposta alle richieste istruttorie di queste Sezioni riunite¹³⁴, dal punto di vista del contenimento della spesa del personale in servizio, al netto delle spese per i rinnovi contrattuali (nei limiti minimi previsti per il medesimo periodo a livello nazionale) e di quelle per il personale in quiescenza, il serrato confronto tra i componenti dell'organo collegiale ha fatto emergere la seguente situazione:

a) la diminuzione della spesa di personale per stipendi (dirigenti e comparto a tempo indeterminato + unità a tempo determinato) e per oneri riflessi a carico dell'amministrazione (contributi previdenziali + IRAP) pari all'importo di **euro 92.376.592**;

¹³³ In particolare, la Nota integrativa del Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2023-2025 specifica: «Per quanto concerne il Fondo destinato al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti preliminarmente la stima del fabbisogno che per il triennio 2023/2025 risulta essere pari ad € 25.731.932,32» (pagina 15).

¹³⁴ Nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni (I.Ge.P.A.) n. 175027 del 14 giugno 2023 (prot. Cdc n. 82 del 14 giugno 2023).

b) l'incremento della spesa pensionistica a carico del bilancio regionale (assegni, sussidi ed assegnazioni vitalizie, indennità di buonuscita da erogare tramite Fondo pensioni Sicilia) per **euro 76.190.305**.

Il saldo tra i due valori, pertanto, ha determinato il risparmio strutturale di spesa di **euro 16.186.287,00** nel 2021.

In proposito, il Tavolo tecnico ha preso atto che, con il decreto del Presidente della Regione siciliana del 5 aprile 2022, n. 9, concernente il *Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3*¹³⁵, è stata posta in essere una riduzione, per accorpamento, delle strutture organizzative sotto la direzione di personale con qualifica dirigenziale. Il decremento è stato di n. 395 minori unità in valori assoluti, pari alla contrazione del 31,91%. Con il decreto del Presidente della Regione siciliana del 3 marzo 2022, n. 608, inoltre, la dotazione organica del personale dirigenziale è stata fissata in n. 847 unità.

Come precisato dal Ministero, tutti i «risparmi della spesa corrente che deriveranno dall'attuazione della predetta riorganizzazione e razionalizzazione della struttura amministrativa, potranno essere quantificati, oggettivamente verificati, ed avere effetto dal punto di vista della loro strutturalità a regime, solamente a decorrere dalle future annualità».

Nel frattempo, si sono susseguiti nuovi provvedimenti di riforma della struttura organizzativa, come rilevato nel citato *Rapporto di certificazione* della Sezione regionale di controllo (deliberazione n. 152 del 2023).

Deve, in proposito, darsi menzione del decreto del Presidente della Regione n. 254 del 26 gennaio 2023 con cui, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 46 del 20 gennaio 2023, è stata approvata, per l'anno 2023, la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale della dirigenza e del comparto non dirigenziale dell'Amministrazione regionale, individuando, per la prima, un contingente pari a n. 800 unità (di cui 4 di seconda fascia e 796 di terza fascia), in attuazione dell'art. 10, comma 1, della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale)¹³⁶.

¹³⁵ In Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (G.U.R.S.) del 1° giugno 2022, n. 25.

¹³⁶ In Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (G.U.R.S.) del 21 aprile 2021, n. 17. In particolare, l'art. 10, comma 1, della legge regionale n. 9 del 2021 dispone: «La dotazione organica del personale dell'amministrazione regionale, rideterminata per il 2021 in applicazione delle disposizioni dei commi 3 e 4 dell'articolo 49 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, è ulteriormente ridotta, per il triennio 2022-2024, con le seguenti modalità:

Alla data del 31 dicembre 2022, la consistenza del personale con qualifica dirigenziale è ulteriormente scesa a n. 766 unità in servizio¹³⁷.

2.5.3.5. Circa il punto 2, lettera g), dell'Accordo, relativo alla *Razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi occupati dagli uffici pubblici, al fine di conseguire una riduzione di spesa per locazioni passive della Regione e degli enti e società ricompresi nel GAP*, è stata accertata la contrazione strutturale della spesa corrente di **euro 2.179.604,13** (*supra*, tabella n. 2.36).

L'ambito di riferimento del risparmio concerne la permanente riduzione del 5% dei canoni per locazioni passive, di cui è onerata l'amministrazione regionale, disposta con l'art. 3, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 9 del 2021, a valere sugli stanziamenti del capitolo n. 108521¹³⁸, i cui impegni nel 2021 sono stati di euro 38.886.750,01 rispetto al dato del consuntivo del 2018 di euro 41.073.102,51, con una differenza positiva di euro 2.186.352,5.

Da tale importo, tuttavia, è stata scomputata la cifra di euro 6.748,37 in considerazione dell'incremento della spesa sul capitolo n. 104544 per gli immobili individuati quali siti presidenziali¹³⁹, in quanto – ha riscontrato il Tavolo tecnico – nel 2021 sono stati registrati impegni per euro 39.430,47, in misura maggiore all'importo di euro 32.682,10 dell'esercizio 2018.

Dall'analisi del *Rendiconto generale* oggetto del giudizio di parificazione, si osserva che trovano conferma i medesimi risparmi di spesa sui capitoli oggetto di verifica da parte del Tavolo tecnico.

2.5.3.6. È stato asseverato un consistente risparmio di spesa, pari a **euro 20.689.537,36**, in riferimento al punto 2, lettera k), dell'Accordo, concernente la *Riduzione dell'indebitamento complessivo, al fine di contenere gli oneri finanziari, compresi quelli derivanti dai contratti derivati* (*supra*, tabella n. 2.36).

Come indicato dal Tavolo tecnico e in base alle informazioni ricavabili dai citati allegati al bilancio di previsione per il triennio 2023-2025¹⁴⁰, ai fini della verifica della riduzione strutturale della spesa, sono stati considerati:

a) [...];

b) per la dirigenza, la relativa dotazione organica è ridotta, annualmente, del 70 per cento dei soggetti comunque cessati dal servizio nell'anno precedente».

¹³⁷ Cfr. Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale, decreto del Dirigente Generale n. 7 del 5 gennaio 2023.

¹³⁸ Il capitolo di spesa n. 108521 è rubricato *Spese per fitto o leasing di locali, oneri accessori e condominiali per immobili di proprietà privata e regionale utilizzati per uffici della Regione e di quelli adibiti a sede del Consiglio di giustizia amministrativa e delle Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana, nonché per immobili utilizzati per alloggi alle forze dell'ordine*.

¹³⁹ Il capitolo di spesa n. 104544 è rubricato *Spese per gli oneri accessori relativi agli immobili individuati quali siti presidenziali*.

¹⁴⁰ Cfr. G.U.R.S. n. 9 del 1° marzo 2023, *Supplemento ordinario*, pagina 431 e ss. In particolare, pagine 471-474.

a) l'estinzione anticipata, in data 7 maggio 2021, del prestito di euro 1.500.000.000,00 acceso dalla Regione siciliana con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per il *Piano di rientro del settore Sanità*, il cui debito è stato rifinanziato da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. applicando il tasso fisso del 1,578% in luogo del 3,521% fissato dal Ministero, con conseguente contrazione dell'ammontare degli interessi passivi a carico degli esercizi futuri;

b) la chiusura anticipata, in data 8 ottobre 2021, di tutti i contratti derivati in essere, a seguito della stipula, in pari data, degli atti di transazione con i cinque istituti di credito che erano, contemporaneamente, sia parti ricorrenti nei contenziosi attivati presso la High Court of Justice di Londra sia parti convenute nel giudizio instaurato dalla Regione Siciliana presso il Tribunale Civile di Palermo.

Per la quantificazione dell'effetto finale, sono stati considerati solo gli oneri finanziari al netto degli interessi di mora (riguardanti il debito commerciale e non il debito finanziario), nonché le entrate conseguite dall'estinzione dei rapporti¹⁴¹.

Per l'analisi di dettaglio della tematica in questione, si rinvia alla parte del presente referto su *L'indebitamento della Regione siciliana* (capitolo n. 6).

2.5.3.7. In riferimento al punto 2, lettera l), dell'Accordo, relativo a *Semplificazioni amministrative, digitalizzazione e dematerializzazione degli atti, riduzione della produzione e conservazione dei documenti cartacei entro il 2022*, il Tavolo tecnico ha attestato una riduzione strutturale della spesa del 2021 pari a **euro 311.527,64** (*supra*, tabella n. 2.36).

2.5.3.8. Il Tavolo tecnico, infine, ha ricusato la certificazione di ampia parte dei risparmi di spesa proposti dalla Regione siciliana, per i motivi a seguire:

a) in relazione al punto n. 2, lettera f), dell'Accordo, *Riforma dei consorzi di bonifica e degli altri enti del GAP e la riforma dei forestali*, non è stata ammessa la certificazione di euro 12.774.161,54 presentata dalla Regione siciliana, sulla base della considerazione che la contrazione della spesa non ha rivestito natura strutturale bensì è stata originata da contingenti politiche di bilancio (quali, corresponsabilizzazione dei Consorzi di bonifica verso una maggiore autonomia finanziaria, contenimento della spesa, ricorso a progetti finanziati da fondi extraregionali per le attività legate alla tutela forestale). Al momento dello svolgimento dei lavori del Tavolo tecnico, infatti, era pendente l'iter legislativo per l'approvazione della riforma del settore forestale e dei consorzi di bonifica;

¹⁴¹ A conclusione del rapporto con un istituto di credito, infatti, la Regione siciliana ha accertato e riscosso l'entrata di euro 19.510.153,54 sul capitolo n. 2620, rubricato *Entrate derivanti dalla dismissione dei contratti derivati da destinare a copertura degli oneri discendenti dalla dismissione dei medesimi contratti derivati in essere e/o alla riduzione del debito*.

b) con riferimento al punto 2, lettera m), dell'Accordo, *Riduzione dei compensi degli organi di amministrazione e controllo e della dirigenza, nonché delle spese per consulenze ed incarichi professionali degli enti e società ricompresi nel GAP; riduzione dei trasferimenti correnti agli enti pubblici e alle società del GAP*, è stata esclusa dalla certificazione la spesa di euro 41.554.991,75.

Quanto al taglio dei trasferimenti di risorse e contributi finalizzati al funzionamento generale degli enti strumentali della Regione Siciliana, il Tavolo tecnico ha rappresentato l'assenza di dettagliati elementi informativi sulle obbligazioni assunte dalla Regione verso i propri organismi e sui sottostanti atti di spesa, ponendo, altresì, all'attenzione che dovrebbero essere attentamente vagliate quelle voci di costo per spese del personale difficilmente comprimibili (disciplinate, peraltro, dai medesimi contratti collettivi regionali di lavoro concernenti il personale dirigenziale e non).

In merito ai trasferimenti nei confronti delle società a partecipazione pubblica, il medesimo organo collegiale ha evidenziato che i risparmi di spesa potranno essere valutati subordinatamente all'effettiva attuazione dei piani di risanamento in corso (in particolare, in relazione a Sicilia Digitale S.p.A. e Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.C.p.A.).

Sull'argomento in questione, si rinvia alla parte del presente referto su *Società e Organismi partecipati* (capitolo n. 7).

c) con riferimento, infine, al punto 2, dell'Accordo lettera o), *Ulteriori misure di contenimento e di riqualificazione della spesa, individuate dalla Regione in piena autonomia, dando priorità a quelle indicate nel presente Accordo*, il Tavolo tecnico è pervenuto alla conclusione che gli ulteriori risparmi di spesa decisi dalla Regione siciliana nel pieno esercizio della propria autonomia finanziaria debbano discendere, innanzitutto, da specifici e individuati provvedimenti amministrativi e/o legislativi e non da situazioni occasionali oppure da contingenti scelte di politiche di bilancio, e che, inoltre, il contenimento strutturale della spesa debba volgere all'efficienza e non possa comportare un deterioramento del livello delle prestazioni rivolte ai cittadini.

In conseguenza, il Tavolo tecnico ha respinto la proposta di asseverare risparmi di spesa per euro 76.398.321,31 ascrivibili ad eterogenee voci di parte corrente, il cui decremento è stato considerato, in parte, privo del requisito della strutturalità e, in altra parte, scaturente da una sostanziale dequalificazione della spesa corrente, in ragione delle ricadute negative sulla qualità generale dei servizi.

Sono state escluse dalla certificazione, pertanto, spese quali: restituzione somme per *split payment*; spese regionali per elezioni amministrative e regionali; indennità ed interessi di mora; rimborso di imposte; decrementi dei fondi regionali destinati alla disabilità e alla non autosufficienza (pari a circa 65 milioni di euro sul capitolo n. 183308); riduzione dei trasferimenti di parte corrente agli enti locali (pari a circa 69 milioni di euro in relazione ai capitoli n. 243311, 191301 e 191302).

2.5.3.9. A mezzo della documentazione prodotta ai fini del contraddittorio svoltosi nell'udienza in camera di consiglio del 13 novembre 2023¹⁴², l'Amministrazione regionale ha rappresentato che, con nota n. 38198 del 18 aprile 2023, indirizzata al Dipartimento della Ragioneria dello Stato - Ispettorato generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni (I.Ge.P.A.), è stata posta all'attenzione una diversa metodologia di analisi con riferimento a taluni risparmi strutturali di spesa esclusi dalla certificazione provvisoria, imperniata su specifici elementi fattuali e normativi. Ad ogni modo - sottolinea conclusivamente sul punto l'Amministrazione regionale - le successive interlocuzioni con lo Stato, culminate nel nuovo Accordo del 16 ottobre 2023, hanno reso superflua ogni insistenza sul diverso esito delle conclusioni del Tavolo tecnico, posto che, a decorrere dall'esercizio 2023, il conseguimento di risparmi strutturali di spesa non costituisce condizione per fruire dello speciale regime di ripiano del disavanzo (*supra*, § 2.4.10.3.).

2.5.3.10. Sebbene non sia stato oggetto di approfondimento da parte del Tavolo tecnico, si rileva che il punto 2, lett. n), dell'Accordo del 14 gennaio 2021 disponeva «*l'incremento degli investimenti attraverso l'utilizzo dei fondi nazionali e comunitari. Fermo restando, per ciascuno degli anni **fino al 2026**, quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 1, commi 779 e succ., della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la Regione si impegna anche per gli anni **dal 2027 al 2029** a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo aumento dei pagamenti complessivi per gli investimenti in misura non inferiore al 5 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente*» (enfasi aggiunta).

L'esplicito rimando alle predette prescrizioni normative da parte dell'Accordo ha posto, dunque, un preciso vincolo per la fruizione dello speciale regime di rientro dal disavanzo autorizzato dall'art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019.

¹⁴² Nota n. 126583 del 10 novembre 2023 (prot. Cdc n. 240 del 10 novembre 2023) del Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro - Ragioneria Generale della Regione siciliana.

In base alla normativa richiamata, nel 2021 la Regione siciliana era, innanzitutto, tenuta al rispetto dell'obbligo della riqualificazione della spesa come disciplinato dall'art. 1, commi da 883 a 886, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in recepimento del punto 9 dell'Accordo firmato il 19 dicembre 2018 tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Regione siciliana. In particolare, il comma 884 prescrive: «*La Regione siciliana provvede a riqualificare la propria spesa dal 2019 al 2025 attraverso il progressivo aumento della spesa per investimenti incrementando i relativi impegni verso l'economia in misura non inferiore al 2 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente*» (enfasi aggiunta).

Sul punto, la *Relazione sulla gestione*¹⁴³ illustra il pieno conseguimento dell'obiettivo, attraverso il confronto tra gli impegni di spesa per investimenti (Titolo II - *Spese in conto capitale*) di euro 1.528.592.800,97 nell'esercizio 2021 e il dato consuntivo di euro 1.186.420.568,45 nel 2020, corrispondente all'incremento, in valore percentuale, di +28,84%.

Invero, ai fini della valutazione dell'incremento delle spese di investimento rispetto al precedente esercizio, come prescritto dalla disposizione in esame, occorre più correttamente porre a raffronto non già gli impegni dell'intero Titolo II bensì solo quelli registrati in relazione ai Macroaggregati 2.02 - *Investimenti fissi lordi e acquisto terreni* e 2.03 - *Contributi agli investimenti*. In particolare, nell'esercizio 2021 essi ammontano, rispettivamente, a euro 291.269.752,15 ed euro 1.133.623.677,50, per un totale di euro 1.424.893.429,65, rispetto ai dati dell'esercizio 2020, pari a euro 212.420.806,76 ed euro 813.570.991,78, per un totale di euro 1.025.991.798,54. L'incremento finale è, dunque, corrispondente al + 38,88%.

Con riferimento all'art. 1, commi 779 e 780, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, richiamato nel testo dell'art. 1, comma 886, della legge n. 145 del 2018¹⁴⁴, nel 2021 la Regione siciliana era, altresì, soggetta all'incremento dei pagamenti per spesa di investimento nella misura del 4% rispetto al valore dei medesimi nell'anno base 2017, al fine di fruire del regime agevolato di ripiano del disavanzo registrato alla data del 31 dicembre 2014, in quote costanti di anni venti, oltre che in adempimento all'Accordo del 14 gennaio 2021 nei termini anzidetti.

¹⁴³ Cfr. allegato n. 26 del *Rendiconto generale*, pagine 22-26.

¹⁴⁴ A norma dell'art. 1, comma 886, della legge n. 145 del 2018, si dispone: «*La Regione siciliana può applicare i [commi da 779 a 781 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), a condizione che nel 2018 abbia incrementato gli impegni delle spese per investimento dell'esercizio 2018 in misura non inferiore al 2 per cento rispetto al corrispondente valore del 2017. Nelle more dell'approvazione del rendiconto 2018, la condizione è verificata provvisoriamente rispetto ai dati risultanti dal rendiconto per l'esercizio 2018 approvato dalla Giunta regionale per la preventiva approvazione per consentirne la parifica e riconfermata con i dati del rendiconto parificato*».

In base al comma 779, infatti, «[i]l ripiano del disavanzo al 31 dicembre 2014, disciplinato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, può essere rideterminato in quote costanti, in non oltre venti esercizi, per le regioni che si impegnano a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti [...]». Per il successivo comma 780 «[l]e regioni di cui al comma 779, per gli anni dal 2018 al 2026, **incrementano i pagamenti complessivi per investimenti** in misura non inferiore al valore dei medesimi pagamenti per l'anno 2017 rideterminato annualmente **applicando all'anno base 2017 la percentuale del 2 per cento per l'anno 2018, del 2,5 per cento per l'anno 2019, del 3 per cento per l'anno 2020 e del 4 per cento per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026** [...]» (enfasi aggiunta).

Come da informazioni rese all'interno della *Relazione sulla gestione*¹⁴⁵, la Regione siciliana ha presentato apposita comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo le prescrizioni poste dall'art. 1, comma 781, della legge n. 205 del 2017¹⁴⁶, attestando il rispetto dell'incremento del 4% dei pagamenti per investimenti.

In merito, deve osservarsi quanto a seguire:

- a fronte del dato dei pagamenti nell'esercizio 2021, oggetto della certificazione presentata al MEF per euro 1.489.005.970,58, all'interno del *Conto del bilancio* sono stati, invero, registrati pagamenti in conto competenza e in conto residui in misura inferiore, per complessivi euro 1.479.615.103,87, con riferimento ai Macroaggregati 2.02 - *Investimenti fissi lordi e acquisto terreni* e 2.03 - *Contributi agli investimenti*¹⁴⁷;

- in relazione al valore dei pagamenti concernenti il consuntivo 2017 (anno base), oggetto della certificazione presentata al MEF per euro 800.971.172,71, nel *Conto del bilancio* sono stati registrati, diversamente, pagamenti in conto competenza e in conto residui in misura superiore, per complessivi euro 926.249.127,67, con imputazione ai medesimi aggregati della spesa di parte capitale¹⁴⁸.

¹⁴⁵ Cfr. allegato n. 26 del *Rendiconto generale*, pagine 22-26.

¹⁴⁶ L'art. 1, comma 781, della legge n. 205 del 2017 così dispone: «Le regioni di cui al comma 779 certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al comma 780 entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui all'[articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232](#)».

¹⁴⁷ Nello specifico, in riferimento all'anno 2021: a) Macroaggregato 2.02 - *Investimenti fissi lordi e acquisto terreni*, pagamenti di competenza per euro 232.248.379,68 e pagamenti in conto residui per euro 38.758.796,14, per un totale di euro 271.007.175,82; b) Macroaggregato 2.03 - *Contributi agli investimenti*, pagamenti di competenza per euro 887.996.994,14 e pagamenti in conto residui per euro 320.610.933,91, per un totale di euro 1.208.607.928,05.

¹⁴⁸ Nello specifico, in riferimento all'anno 2017: a) Macroaggregato 2.02 - *Investimenti fissi lordi e acquisto terreni*, pagamenti di competenza per euro 137.044.070,89 e pagamenti in conto residui per euro 39.043.593,33, per un totale di euro 176.087.664,22; b)

Dal confronto tra i rispettivi importi dei pagamenti per spese di investimento, registrati nel *Conto del bilancio* nell'esercizio 2017 (euro 926.249.127,67) e nel 2021 (euro 1.479.615.103,87), si perviene, comunque, al conseguimento dell'obiettivo imposto dal quadro normativo di riferimento, atteso l'incremento di euro 553.365.976,20 in valori assoluti, pari al valore percentuale di +59,74%.

In ogni caso, occorre soffermarsi sulle ragioni alla base dell'esposizione dei diversi valori all'interno del modello presentato dalla Regione siciliana rispetto ai documenti della rendicontazione finanziaria.

Al riguardo, la discrasia tra gli importi dei pagamenti per spese di investimento comunicati al MEF ai fini della certificazione (rispettivamente, euro 1.489.005.970,58 nel 2021 ed euro 800.971.172,71 nel 2017) e quelli registrati in riferimento ai Macroaggregati 2.02 e 2.03 (rispettivamente, euro 1.479.615.103,87 nel 2021 ed euro 926.249.127,67 nel 2017) prende origine dalla circostanza illustrata nella *Relazione sulla gestione* nei termini a seguire: «[G]li importi relativi ai dati di consuntivo 2017 e di preconsuntivo 2021 per la Regione Siciliana sono stati determinati tenendo conto dell'esistenza della Tesoreria unica regionale, abrogata nel corso dell'esercizio finanziario 2018. Ciò ha determinato la necessità che i pagamenti effettuati nei sottoconti di tesoreria risultanti dal Rendiconto 2017 dovessero essere depurati delle somme giacenti nei sottoconti di tesoreria al 31 dicembre 2017; mentre i pagamenti del 2021 dovessero essere incrementati dei pagamenti effettuati nel 2021 in corrispondenza di quelli afferenti i sottoconti di tesoreria generati dai capitoli di spesa relativi ai Macroaggregati 2.02 e 2.03».

Ai fini della certificazione, in concreto, la Regione siciliana ha detratto dai pagamenti per spese di investimento del 2017 la complessiva cifra di 125.277.954,96, corrispondente alle somme giacenti nei sottoconti di tesoreria alla data del 31 dicembre 2017, e ha, invece, incrementato il valore dei pagamenti del 2021 dell'importo di euro 9.390.866,71 per le spese d'investimento movimentate sui capitoli n. 900708 e n. 900709, istituiti, in partita di giro, a seguito dell'abrogazione della Tesoreria Unica regionale in corrispondenza delle spese che, nel 2017, erano state imputate a capitoli di parte capitale afferenti ai Macroaggregati 2.02 e 2.03.

L'operazione in questione si presenta, di per sé, non irragionevole ove si consideri che, vigente la Tesoreria Unica Regionale, alle somme in giacenza presso i sottoconti di

Macroaggregato 2.03 - *Contributi agli investimenti*, pagamenti di competenza per euro 549.417.957,54 e pagamenti in conto residui per euro 200.743.505,91, per un totale di euro 750.161.463,45.

tesoreria, intestati ai diversi enti beneficiari di trasferimenti o assegnazioni a carico del bilancio regionale (Comuni, Province, Enti ed Aziende del settore pubblico regionale), corrispondevano pagamenti registrati, nei diversi esercizi, sul *Conto del bilancio* sino a tutto il 2017, e che gli effetti di tali atti della gestione finanziaria sono stati posti nel nulla a seguito dell'abrogazione della Tesoreria Unica regionale da parte dell'art. 21 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8¹⁴⁹.

All'esito della novella del legislatore regionale, infatti, nell'esercizio 2018 le predette risorse liquide in giacenza erano riversate integralmente in appositi capitoli di entrata del bilancio della Regione a destinazione vincolata¹⁵⁰, al fine della reiscrizione dei corrispondenti impegni su ben individuati capitoli di spesa corrente e di parte capitale istituiti tra le partite di giro¹⁵¹. I pagamenti erano espressamente subordinati

¹⁴⁹ Ai sensi dell'art. 21 della legge regionale n. 8 del 2018, rubricato *Sottoconti di Tesoreria*, nella versione vigente, è prescritto: «1. L'articolo 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche e integrazioni è abrogato.

2. Per effetto dell'abrogazione di cui al comma 1, tutte le somme relative alle assegnazioni o trasferimenti di parte corrente ed in conto capitale accreditate in favore di comuni, province, enti ed aziende del settore pubblico regionale negli appositi sottoconti di Tesoreria unica regionale sono eliminate dai pertinenti sottoconti con decreto del Ragioniere generale della Regione da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ai fini della relativa notifica agli enti interessati. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione dell'esercizio finanziario 2018.

3. Le predette somme sono versate in appositi capitoli di entrata del bilancio della Regione a destinazione vincolata.

4. All'eventuale pagamento delle spese relative alle somme eliminate ai sensi del comma 2, corrispondenti ad assegnazioni o trasferimenti senza vincolo di specifica destinazione, si provvede, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, nel caso in cui sussista l'obbligo nei confronti dei titolari degli originari sottoconti di tesoreria unica regionale, previa istanza documentata alle competenti amministrazioni regionali che hanno dato luogo alle originarie assegnazioni o trasferimenti, da presentarsi entro il 30 novembre 2021.

5. Per le somme eliminate ai sensi del comma 2, corrispondenti ad assegnazioni o trasferimenti con vincolo di specifica destinazione, non si applicano i termini previsti dal comma 4 e all'eventuale pagamento delle relative spese si provvede con le modalità di cui al comma 4 o, qualora l'amministrazione competente dimostri che non sussista più l'obbligo nei confronti dei titolari degli originari sottoconti di tesoreria unica regionale, nel rispetto del vincolo di destinazione delle somme.

6. Con provvedimento del Ragioniere generale, su istanza dell'amministrazione competente, si provvede all'iscrizione delle relative somme sui pertinenti capitoli di spesa.

6-bis. Con le medesime modalità di cui al comma 6 e fino all'importo massimo di 100 migliaia di euro per l'anno 2020 sono iscritte nel bilancio regionale le somme introitate all'erario regionale relative a contributi straordinari erogati agli enti locali e non attivati o definiti per cause non imputabili agli stessi. Ai relativi oneri si provvede a valere sui trasferimenti regionali di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

7. Il comma 7-bis dell'articolo 1 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5 è abrogato.

8. Le disponibilità residue dei sottoconti di tesoreria intestati ai commissari liquidatori degli enti in liquidazione sono versate in entrata del bilancio dell'ente medesimo».

¹⁵⁰ In particolare, a seguito della chiusura dei sottoconti di tesoreria, nell'esercizio 2018 sono stati accertati e riscossi in entrata complessivamente euro 448.992.805,46, e, in particolare:

a) euro 186.082.461,24 sul capitolo n. 7588 (Restituzione delle somme accreditate nei sottoconti di tesoreria unica regionale eliminati per effetto dell'articolo 21 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 da destinare ai pertinenti capitoli di spesa corrente);

b) euro 63.099.889,26 sul capitolo n. 7589 (Restituzione delle somme accreditate nei sottoconti di tesoreria unica regionale eliminati per effetto dell'articolo 21 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 da destinare ai pertinenti capitoli in conto capitale);

c) euro 119.180.445,82 sul capitolo n. 7590 (Restituzione delle somme accreditate nei sottoconti di tesoreria unica regionale eliminati per effetto dell'articolo 21 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 da destinare ai pertinenti capitoli di spesa corrente - Fondi extraregionali);

d) euro 80.630.009,14 sul capitolo n. 7591 (Restituzione delle somme accreditate nei sottoconti di tesoreria unica regionale eliminati per effetto dell'articolo 21 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 da destinare ai pertinenti capitoli in conto capitale - Fondi extraregionali).

¹⁵¹ In parte spesa, nel 2018 sono state impegnate spese per complessivi euro 448.992.805,46, corrispondenti a:

a) euro 186.082.461,24 sul capitolo n. 900706 (Uscite di parte corrente relative alle somme recuperate per effetto dell'eliminazione dei sottoconti di tesoreria ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 - Fondi ordinari della regione);

all'individuazione, in concreto, dei presupposti sostanziali per il perfezionamento delle obbligazioni giuridiche passive nei confronti degli enti cui, in precedenza, erano stati intestati i conti estinti.

Sul punto, tuttavia, si osserva che tale operazione di scomputo delle risorse confluite nei sottoconti di tesoreria dai pagamenti sostenuti nel 2017 appare esclusa dal tenore letterale del punto n. 6 del recente Accordo del 16 ottobre 2023, concernente le modalità procedurali di verifica *ex post* degli impegni relativi all'incremento dei pagamenti per spese di investimento nel periodo 2019-2030.

2.6. Capitolo di spesa n. 476521 (*Spese per l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale*): verifica adeguamento alla Decisione n. 2/2022 delle SS.RR. per la Regione Siciliana ed esame delle spese dell'esercizio 2021.

Queste Sezioni Riunite hanno esaminato, in sede di parifica del rendiconto dell'esercizio 2020 della Regione siciliana, il capitolo di spesa n. 476521, con particolare riferimento alle spese sostenute in applicazione dell'art. 13 della legge regionale n. 13 del 2019, dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte costituzionale n. 16 del 2021, anche sulla scorta della deliberazione n. 113/2022/GEST della Sezione di controllo per la Regione Siciliana, emanata all'esito della verifica del rendiconto generale della Regione siciliana per il medesimo esercizio finanziario, ex art. 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 655 del 1948, sostituito (con la medesima disposizione normativa) dall'art. 2 del d.lgs. n. 200 del 1999.

A seguito del contraddittorio instaurato nell'ambito dell'udienza di preparifica nel giudizio sul rendiconto 2020, l'Amministrazione regionale (Assessorato dell'Economia, Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione), con la memoria prot. 122080 del 10.11.2022, prot. Cdc n. 224 dell'11.11.2022, richiamando quanto evidenziato dal Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti

b) euro 119.180.445,82 sul capitolo n. 900707 (*Uscite di parte corrente relative alle somme recuperate per effetto dell'eliminazione dei sottoconti di tesoreria ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 - Fondi extraregionali*);

c) euro 63.099.889,26 sul capitolo n. 900708 (*Uscite in conto capitale relative alle somme recuperate per effetto dell'eliminazione dei sottoconti di tesoreria ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 - Fondi ordinari della regione*);

d) euro 80.630.009,14 sul capitolo n. 900709 (*Uscite in conto capitale relative alle somme recuperate per effetto dell'eliminazione dei sottoconti di tesoreria ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 - Fondi extraregionali*);

con nota prot. n. 58514 del 27/10/2022, ha rappresentato quanto segue:

- che la Regione siciliana, amministrazione *«committente dei servizi di trasporto pubblico extraurbano, ha provveduto con nota n. 44615 del 1 agosto 2022 inviata a tutte le aziende esercenti detti servizi in regime di proroga ex art. 13 L.r.1312019, a formulare atto formale di costituzione in mora ed interruzione della prescrizione per tutte le somme eccedenti l'indennizzo ex art. 2041 CC da riconoscersi per le prestazioni dei servizi di trasporto da esse rese nel periodo 3 dicembre 2019- 13 agosto 2022 già impropriamente erogate a titolo di corrispettivo. Peraltro, con il predetto atto di costituzione in mora, ai fini della quantificazione dell'indennizzo spettante ex art. 2041 CC, è stato richiesto alle aziende di rendicontare i costi di produzione inerenti ai servizi di trasporto effettivamente resi nel periodo indicato mediante presentazione del conto economico finale, da redigersi secondo il Prospetto 4 della delibera Art 4912015 ed asseverato dall'organo interno aziendale di revisione contabile»*; in sostanza, la Regione siciliana ha accettato e recepito quanto accertato dalla Sezione di controllo di questa Corte nella citata deliberazione n. 113/2022/GEST, riservandosi di quantificare con certezza l'ammontare dell'eventuale utile di impresa e delle somme eccedenti l'indennizzo ex art. 2041 cod. civ. da recuperare all'esito della ricognizione in fatto dei dati contabili relativi alle singole imprese esercenti il servizio di trasporto e trattenendo in autotutela *«quale idonea garanzia degli interessi restitutori, il 10% dell'importo imponibile dalle stesse fatturato, e le somme relative ai saldi del 4% ancora da erogarsi relative ai servizi resi negli anni 2020 e 2021, nonché l'ulteriore indennizzo da erogarsi per i servizi de facto resi successivamente al 30 giugno 2022»*.
- Nella citata memoria la Regione rappresenta che, sul capitolo in esame (n. 476521), sono state impegnate anche le somme a favore degli enti locali siciliani, pari a euro 87.886.731,87, relative alla materia del trasporto locale (evidentemente per gli affidamenti di competenza dei medesimi enti locali), facendo presente che, con nota circolare n. 45921 del 9.8.2022 ha comunicato agli enti locali beneficiari la deliberazione della Sezione di controllo 113/2022/GEST *«al fine di poter consentire alle Amministrazioni comunali, soggetti istituzionalmente responsabili degli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico urbano, di potere analogamente valutare i riflessi dell'eventuale applicazione dell'art. 13 della L.r.1312019 e dell'art. 92, c.4 ter della L.2712020 nei rapporti da esse instaurati con le imprese, che anche per l'eventuale aspetto restitutorio nei confronti di questa Amministrazione inerente i trasferimenti finanziari effettuati a far data dal 3*

dicembre 2019, qualora eccedenti i limiti dell'indennizzo da Esse erogabile ai sensi dell'art. 2041 CC ai vettori comunali, nel caso in cui i relativi affidamenti comunali siano avvenuti anch'essi ai sensi delle normative sopra richiamate, come stigmatizzate dalla Corte dei Conti».

L'Amministrazione regionale riferisce, altresì, di avere «richiesto alle Amministrazioni comunali di riferire puntualmente in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 2041 CC e, in tale caso, di quantificare a far data dal 3 dicembre 2019 le somme riconoscibili ex art. 2041 alle imprese da esse incaricate dei servizi, provvedendo a versare in entrata nel bilancio della Regione gli importi dei trasferimenti percepiti ai sensi dell'art. 27 della l.r. 1912005, eccedenti i limiti degli indennizzi ex art. 2041 riconoscibili», rappresentando come «la suddetta nota n 45921 del 9.8.2022 ha anche efficacia di atto formale di costituzione in mora e di interruzione della prescrizione in ordine alla restituzione delle somme eccedenti tale indennizzo, trasferite ai sensi dell'art. 27 L.r. 1912005».

La Regione precisa, inoltre, che «successivamente a tale atto, sono pervenuti i riscontri delle Amministrazioni dei Comuni di Palermo, Catania e Messina che hanno rappresentato che la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma da esse attivato è stata esente dall'applicazione dell'art. 13 della L.r 1312019 e dell'art. 92, c.4ter, della L. 2712020, in quanto effettuata mediante società in house providing, forma assentita espressamente dal Reg. 137012007. Nella considerazione che l'ammontare dei trasferimenti effettuati per l'anno 2020 in favore dei Comuni di Palermo, Catania e Messina si è attestato a complessivi € 66.461.802,86, ne discende che il valore dell'importo di € 161.163.169,26 inizialmente comunicato con nota n. 33807 del 1 giugno 2022, e dichiarato dalla Corte dei Conti non parificabile, possa essere diminuito della corrispondente somma di € 66.461.802,86, in quanto non inficiata dalla irregolare applicazione delle normative avanti richiamate».

In conclusione, queste Sezioni Riunite hanno sul punto statuito nella Decisione n. 2/2022/PARI sul rendiconto 2020 che:

1. Sul tema dell'indennizzo eventualmente spettante ex art. 2041 c.c. alle imprese esercenti il servizio di trasporto urbano, sarà cura dell'Amministrazione regionale procedere alla quantificazione dello stesso, dando evidenza delle ragioni giuridiche ed economiche a supporto.
2. Sulla legittimità-regolarità degli impegni assunti, queste SS.RR. hanno dichiarato la mancata parifica degli impegni collegati sia alla corresponsione di somme agli operatori economici affidatari del servizio (controparti

contrattuali della Regione) che alla erogazione di trasferimenti alle Amministrazioni comunali per l'assolvimento del servizio di trasporto pubblico di loro competenza. In entrambi i casi, infatti, come riconosce la stessa Regione, la spesa costituisce attuazione dell'art. 13 della legge regionale n. 13 del 2019, dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 16 del 2021, essendo direttamente conseguente alla proroga dei rapporti contrattuali disposta da tale legge. Appare, pertanto, condivisibile che la misura correttiva (creazione di un fondo nel rendiconto relativo all'esercizio 2021, deputato all'accantonamento delle somme indebitamente corrisposte e svincolabile solo in misura corrispondente al loro progressivo recupero) si riferisca tanto ai pagamenti quanto ai trasferimenti agli enti locali. Questi ultimi, ai sensi del comma 6, dell'art. 27, della legge regionale n. 19 del 2005, sono fondi vincolati al «pagamento dei corrispettivi relativi ai contratti di affidamento provvisorio dei servizi di competenza comunale compresi nel decreto del Dirigente generale n. 1058/2004» e, dunque, nella particolare vicenda, la parte eccedente i limiti delle somme effettivamente dovute dai committenti pubblici per i servizi resi non può che configurarsi come una spesa non giustificata a carico del bilancio regionale.

3. Sulla questione delle somme impegnate a favore dei Comuni di Catania, Palermo e Messina il Collegio ha ritenuto che, seppure in presenza di dati e informazioni non sempre concordanti e chiari (soprattutto per quanto concerne il Comune di Palermo), potessero essere accolte le deduzioni della Regione.

Queste Sezioni Riunite hanno, pertanto, statuito in merito al capitolo n. 476521:

- la parifica con riserva della somma di euro 66.461.802,85, demandando la verifica concreta dei presupposti (affidamenti di servizi di trasporto pubblico locale ai Comuni di Palermo, Catania e Messina con le modalità dell'*in house providing*) alla Regione Siciliana;
- la mancata parifica della somma di euro 94.701.366,41.

Occorre, pertanto, procedere in questa sede all'esame di due profili: la verifica dell'adeguamento alla Decisione n. 2/2022 di queste SS.RR. e l'analisi della spesa sul capitolo 476521 nell'esercizio 2021.

A tal fine, con nota prot. Cdc n. 39 del 22 maggio 2023, l'Amministrazione regionale è stata invitata a:

- a. Precisare le modalità di attuazione della Decisione resa da queste SS.RR. nell'ambito del giudizio di parificazione del rendiconto 2020; in particolare, in relazione a quanto dichiarato in sede di Relazione al Rendiconto in esame dalla Regione, si è chiesto di chiarire come si è arrivati all'accantonamento di euro 1.415.208,66, precisando:
 - sulla scorta di quali considerazioni e atti si è giunti alla conclusione che *«...le corresponsioni erogate negli anni 2019, 2020 e 2021 alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico extraurbano che hanno presentato la rendicontazione, in costanza di attuazione della proroga di cui all'art. 13 della L.R. n. 13/2019 non hanno generato utile di impresa, eccedente l'indennizzo spettante ai sensi dell'art. 2041 c.c. e, pertanto, non si ritiene necessario effettuare alcun accantonamento»*;
 - come è stato calcolato *«in via del tutto prudenziale e cautelativa»* l'accantonamento di euro 1.053.042,79 nel R.A. 2021, in ordine *«agli impegni ed ai connessi pagamenti effettuati nell'anno 2020 sempre in costanza dell'attuazione dell'art. 13 della L.r. n. 13/2019 nei confronti delle altre imprese esercenti i servizi di trasporto pubblico extraurbano su committenza della Regione, che non hanno ancora provveduto a presentare il richiesto conto economico riclassificato»*;
 - come si è giunti alla stima *«del potenziale utile di impresa netto/margine operativo netto»* di euro 362.165,87, relativo *«agli impegni ed ai trasferimenti operati a favore delle Amministrazioni Comunali ex art. 27 della L.r. n. 19/2005, nelle more di un puntuale riscontro ad opera dei Comuni che hanno beneficiato dei trasferimenti finanziari in regime di proroga ex art. 13 della L. r. n. 13/2019»* e di specificare le modalità contabili con cui codesta Amministrazione ha proceduto ad "accantonare" la somma nell'avanzo di amministrazione 2021.
- b. Indicare analiticamente le movimentazioni contabili sul capitolo di spesa n. 476521 in materia di trasporto pubblico locale, distinguendo: a. i corrispettivi direttamente liquidati a ditte private e il titolo giuridico che li giustifica; b. i

trasferimenti erogati agli enti locali per la medesima ragione giuridica; c. le spese (impegni e pagamenti) sostenute in applicazione dell'art. 13 legge regionale n. 13 del 2019, dichiarato incostituzionale con sentenza C. Cost. n. 16 del 2021.

2.6.a. Per quanto concerne le modalità di attuazione della Decisione resa da queste SS.RR. nell'ambito del giudizio di parificazione del rendiconto 2020, la Regione sostiene che «... le corrisposizioni erogate negli anni 2019, 2020 e 2021 alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico extraurbano che hanno presentato la rendicontazione, in costanza di attuazione della proroga di cui all'art. 13 della L.R. n. 13/2019 non hanno generato utile di impresa, eccedente l'indennizzo spettante ai sensi dell'art. 2041 c.c. e, pertanto, non si ritiene necessario effettuare alcun accantonamento».

Il Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti ha prodotto una nota del 27/10/2022 (prot. 58514), indirizzata alla Ragioneria Generale della Regione, dalla quale emerge che:

- *l'«Amministrazione regionale, committente dei servizi di trasporto pubblico extraurbano, ha provveduto con nota n. 44615 del 1 agosto 2022 inviata a tutte le aziende esercenti detti servizi in regime di proroga ex art. 13 L.r.13/2019, a formulare atto formale di costituzione in mora ed interruzione della prescrizione per tutte le somme eccedenti l'indennizzo ex art. 2041 CC da riconoscersi per le prestazioni dei servizi di trasporto da esse rese nel periodo 3 dicembre 2019/30 agosto 2022 già impropriamente erogate a titolo di corrispettivo»;*
- *«con il predetto atto di costituzione in mora, ai fini della quantificazione dell'indennizzo spettante ex art. 2041 CC, è stato richiesto alle aziende di rendicontare i costi di produzione inerenti ai servizi di trasporto effettivamente resi nel periodo indicato mediante presentazione del conto economico finale, da redigersi secondo il Prospetto 4 della delibera Art 49/2015 ed asseverato dall'organo interno aziendale di revisione contabile»;*
- *«in via cautelativa, nell'ambito delle erogazioni parziali effettuate a titolo di indennizzo ex art. 2041 CC per i servizi già resi de facto dalle Aziende nel periodo 1 aprile -30 giugno 2022, questo Dipartimento ha provveduto a trattenere in autotutela, quale idonea garanzia degli interessi restitutori, il 10% dell'importo imponibile dalle stesse fatturato, e le somme relative ai saldi del 4% ancora da erogarsi relative ai servizi resi negli anni 2020 e 2021, nonché l'ulteriore indennizzo da erogarsi per i servizi de facto resi successivamente al 30 giugno 2022».*

Al fine di consentire la verifica di quanto dichiarato, la Regione ha trasmesso un prospetto (all. 1 – Rendicontazione servizi extraurbani), il quale contiene i corrispettivi spettanti alle imprese esercenti i servizi di trasporto extraurbano che hanno accettato di effettuare la cd. rendicontazione a cui fa riferimento la citata nota prot. 58514/2022, dal 3.12.2019 al 31.12.2021 (nel 2021 per un totale di € 20.801.245,91), con la quantificazione di quanto riconoscibile alle medesime imprese nel 2020 *ex art. 2041 c.c.*, pari sostanzialmente ai corrispettivi maturati (€ 19.592.362,38 + iva al 10% a fronte di corrispettivi per € 20.863.837,4 – non è precisato per quest’ultimi se iva compresa). Al fine di supportare tale decisione, la Regione allega la documentazione trasmessa dalle singole aziende, esaminata a campione, dal quale emerge che le stesse hanno attestato, attraverso la predisposizione del cd. “conto economico riclassificato”, sottoscritto da un revisore contabile, l’assenza di utili derivanti dall’attività d’impresa. Pertanto, su questa componente della spesa del 2020, rendicontata da una parte delle aziende, la Regione non ha effettuato accantonamenti, sostenendo che le imprese avrebbero dimostrato l’assenza di utili, operando sostanzialmente in perdita nell’ambito dell’attività di servizio pubblico di cui sono concessionarie.

In merito alla questione dell’utile d’impresa, già nella citata nota prot. 58514/2022 la Regione evidenziava, da una parte, che *«tale utile di impresa (WACC), come quantificato dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti per il settore del trasporto pubblico su strada, si attesta per il periodo 12 marzo 2020-12 marzo 2021 pari al 6,15% come valore WACC nominale pre-tax, mentre il WACC reale è pari al 5,31%»*, pur dando atto che *«l’impatto finanziario massimo dello stesso da accantonarsi nel risultato di amministrazione del rendiconto relativo all’esercizio 2021 possa essere notevolmente inferiore a quello astrattamente riconoscibile o, addirittura, non conseguito, con risultati in perdita come appresso ipotizzabili, anche alla luce della crisi gestionale derivante dall’emergenza Covid 19 che ha fortemente colpito il settore dei trasporti»*.

La Regione ha proceduto ad accantonare nel Fondo Rischi del Rendiconto 2021 la somma di euro 1.415.208,66¹⁵². Nonostante, nella nota più volte citata del 2022, la Regione

¹⁵² Cfr. Nota prot. 42563 del 02.10.2023 dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti Servizio 1 – Autotrasporto Persone Trasporto Regionale Aereo e Marittimo, indirizzata alla Ragioneria Generale della Regione e trasmessa a queste SS.RR. in sede di contraddittorio pre-parifica: *«Con nota 71256 del 29 dicembre 2022, in conseguenza dell’incostituzionalità dell’art. 13 della legge regionale n. 13/2019, ed alla ravvisata necessità di istituire prudenzialmente degli accantonamenti per potenziali passività del Risultato di Amministrazione per l’esercizio finanziario 2021 che potessero derivare da eventuali recuperi per somme erogate ed eccedenti l’indennizzo spettante alle aziende esercenti il TPL ai sensi dell’art.2041 CC, è stato quantificato in € 1.415.208,66 l’importo da accantonare. Per le medesime motivazioni e secondo i criteri già evidenziati nella sopracitata nota n. 71256 anche per l’esercizio finanziario 2022 è stato determinato l’importo prudenzialmente da accantonare che ammonta complessivamente ad € 929.914,38 (...)*».

facesse riferimento a un utile presunto del 5,31%, nel riscontrare la richiesta di queste SS.RR. sul criterio di calcolo dell'accantonamento di euro 1.053.042,79 nel R.A. 2021, la medesima Regione ha trasmesso un prospetto (all. 2 - "Accantonamento servizi extraurbani 2020 non rendicontati"), nel quale sono elencati i servizi privi di rendicontazione, con un accantonamento che appariva pari al cd. "Margine operativo netto" dell'1,3%. Sul punto, in sede di contraddittorio pre-parifica¹⁵³, la Regione ha precisato che: «L'accantonamento che questa Amministrazione ha operato per gli anni 2020 e 2021 per ciascuna azienda esercente il TPL è pari al saldo del 4%, ad oggi non erogato, calcolato sul corrispettivo annuo. A questo si aggiunge l'1,3% accantonato nel fondo rischi istituito, di cui ai prospetti allegati alla nota n. 71256 del 29.12.2022 e con le modalità di calcolo specificate a pag. 4 della stessa nota. Inoltre a seguito della Delibera n. 113 del 15 giugno 2022 relativa all'irregolarità della spesa effettuata in vigenza dell'art. 13 della l.r. n. 13/2019 questa Amministrazione ha provveduto ad accantonare sul rateo 01.04.22/30.06.22 il 10% dell'imponibile fatturato da ciascuna azienda; L'accantonamento totale in atto è pari al 5,31% oltre il citato 10% dell'imponibile del 2° trimestre 2022. Infine nell'esercizio in corso questa Amministrazione, in aggiunta al 5,31 sopra citato, ha erogato le compensazioni finanziarie al netto dell'adeguamento istat pari all'8,1%».

In merito all'importo accantonato per passività potenziali del Risultato di Amministrazione nell'apposito Fondo istituito "Fondo rischi da recuperi degli effetti finanziari dell'art. 13 della legge regionale n.13 del 2019" (rimborsi presso gli operatori del servizio di TPL) la Regione, sempre in sede di contraddittorio pre-parifica, ha rappresentato: «Nel citato Fondo è stato accantonato solo l'1,3% nella considerazione che le erogazioni alle aziende non sono state interamente effettuate come descritto al punto 1) nelle more delle rendicontazioni che le aziende tuttora inadempienti e/o i Comuni devono produrre».

In ordine ai trasferimenti agli enti locali in materia di TPL, nella nota prot. 58514/2022 la Regione ha rappresentato che:

- «con nota circolare n 45921 del 9.8.2022 questo Dipartimento ha ritenuto di dovere rendere loro noto il citato pronunciamento reso dalla Corte dei Conti. E ciò sia al fine di poter consentire alle Amministrazioni comunali, soggetti istituzionalmente responsabili degli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico urbano, di potere analogamente valutare i riflessi dell'eventuale applicazione dell'art. 13 della L.r.13/2019 e dell'art. 92, c.4 ter della L.27/2020

¹⁵³ Nota prot. 61070 del 09.11.2023 (prot. Cdc n. 237 di pari data) dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti Servizio 1 – Autotrasporto Persone Trasporto Regionale Aereo e Marittimo.

nei rapporti da esse instaurati con le imprese, che anche per l'eventuale aspetto restitutorio nei confronti di questa Amministrazione inerente i trasferimenti finanziari effettuati a far data dal 3 dicembre 2019, qualora eccedenti i limiti dell'indennizzo da Esse erogabile ai sensi dell'art. 2041 CC ai vettori comunali, nel caso in cui i relativi affidamenti comunali siano avvenuti anch'essi ai sensi delle normative sopra richiamate, come stigmatizzate dalla Corte dei Conti»;

- *«Pertanto, è stato richiesto alle Amministrazioni comunali di riferire puntualmente in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 2041 CC e, in tale caso, di quantificare a far data dal 3 dicembre 2019 le somme riconoscibili ex art. 2041 alle imprese da esse incaricate dei servizi, provvedendo a versare in entrata nel bilancio della Regione gli importi dei trasferimenti percepiti ai sensi dell'art. 27 della l.r. 19/2005, eccedenti i limiti degli indennizzi ex art. 2041 riconoscibili. La suddetta nota n 45921 del 9.8.2022 ha anche efficacia di atto formale di costituzione in mora e di interruzione della prescrizione (...).».*

Sui criteri di stima «del potenziale utile di impresa netto/margine operativo netto» di euro 362.165,87, la Regione ha trasmesso un prospetto (all. 3 - "Accantonamento trasferimenti 2020 servizi tpl urbani"), nel quale sono elencati i trasferimenti dell'anno 2020 agli enti locali per i servizi in esame e i cd. "ricavi da traffico aziendale" e il calcolo della somma da accantonare, pari all'1,30% del totale. Sul punto si rinvia ai chiarimenti forniti in sede di contraddittorio pre-parifica e già richiamati.

A seguito di ulteriore richiesta istruttoria, con nota prot. 40130 del 18/09/2023 la Regione ha chiarito quanto segue:

- *«alla data odierna alcune Aziende e Amministrazioni Comunali non hanno rendicontato per il periodo 3.12.2019 sino al 31.08.2022 o comunque sino alla data di imposizione dei servizi»;*
- *«Questa Amministrazione con note n. 39868/39875/39884/39888/39889/39893 del 14.09.2023 e n. 40039/40040/40041/40043 del 15.09.2023 ha sollecitato l'invio del conto economico sino al 31/08/2022 alle predette aziende inadempienti, mentre con circolare n. 27127 del 21/06/2023 ha sollecitato le Amministrazioni Comunali ad adempiere agli obblighi di rendicontazione»;*
- *«Per quanto concerne le ulteriori rendicontazioni pervenute successivamente alla data del report di cui alla sopracitata nota n.71576/22, si allega prospetto dal quale si evince che l'importo di € 2.116.685,71, da sommare all'importo di € 21.551.599,00 già rendicontato, rientra nei limiti dell'indennizzo consentito ai sensi dell'art. 2041 CC e che lo stesso possa*

essere detratto dall'importo complessivo di € 94.701.366,41 dichiarato non regolare nella Decisione della Corte dei Conti sulla parifica del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2020. Per quanto concerne i trasferimenti ai Comuni l'importo riconoscibile ex art. 2041 CC ammonta ad € 8.323.003,90. Alla luce di quanto sopra esposto l'importo complessivo € 31.991.288,61 (€ 21.551.599,00+2.116685,71+8.323.003,90) rientrante nei limiti dell'indennizzo dell'art. 2041 CC, può detrarsi dalla somma complessiva di € 94 701.366,41».

Queste SS.RR. ritengono che il metodo utilizzato dalla Regione susciti perplessità, con particolare riferimento, da una parte, all'assenza di utile di tutte le aziende che hanno rendicontato, risultando inverosimile l'esercizio di attività in perdita per un periodo prolungato (pena l'espulsione dal mercato), anche considerando gli effetti del covid sul 2020 e sul 2021¹⁵⁴. Occorre rilevare che l'intervento pubblico¹⁵⁵ ha permesso di coprire le perdite registrate negli anni 2020 e 2021, sterilizzando, almeno in parte, gli effetti della pandemia¹⁵⁶, senza considerare le misure di natura fiscale (abbuono saldo IRAP 2019 e primo acconto IRAP 2020, sospensione temporanea ammortamenti, detassazione dei contributi e delle indennità COVID-19 e altre misure¹⁵⁷). Non è possibile effettuare in questa sede un esame approfondito per singola azienda, ma si rileva che il metodo adottato dalla Regione per quantificare gli utili di impresa appare sbilanciato a favore dei soggetti privati, senza che emerga alcuna verifica in contraddittorio dei dati dichiarati dai rappresentanti delle aziende stesse e da professionisti di loro fiducia. Sul punto, in sede di contraddittorio pre-parifica¹⁵⁸, la Regione ha rappresentato che: *«Con nota n. 44615 del 1 agosto 2022 e successivi solleciti inviati a tutte le aziende questa Amministrazione ha invitato le stesse a produrre i conti economici finali secondo il prospetto 4 della Delibera ART 49/2015. Sono stati trasmessi i conti economici da parte*

154 Cfr. i dati riportati nello studio di ASSTRA e INTESA SANPAOLO su "Le performance delle imprese di trasporto pubblico locale 2022": *«Con la diffusione della pandemia, il trasporto pubblico locale e la mobilità nel suo complesso sono stati completamente stravolti. L'indagine Audimob dell'ISFORT ha evidenziato infatti, tra il 2019 e il 2020, una diminuzione del 21% degli spostamenti con l'auto e un crollo del 58% degli spostamenti con mezzi pubblici. Nel 2021, in Italia, nonostante la campagna vaccinale, non vi è stata una ripresa uniforme della mobilità ai livelli pre-Covid. (...) Anche per il 2021, l'impatto del Covid-19 e delle misure di contenimento adottate dal Governo (es. riduzioni capienza massima dei mezzi) hanno determinato una significativa riduzione della domanda di mobilità, del tutto assimilabile alla riduzione dei passeggeri registrata nel 2020, anche considerando che la pandemia ha riguardato l'intero anno 2021. La riduzione dei passeggeri nel 2021, rispetto al 2019, è stata in media pari a -42%».*

155 Si vedano gli articoli 200 del d.l. n. 34 del 2020, 44 del d.l. n. 104 del 2020, 22-ter del d.l. n. 137 del 2020 e 29 del d.l. n. 41 del 2021; con il comma 816 dell'articolo 1 della legge n. 178/2020 è stato istituito il fondo per il finanziamento dei "Servizi aggiuntivi Covid-19" per il 2021, rifinanziato con l'art. 51 del D.L. n. 73 del 2021.

156 Cfr. il citato studio di ASSTRA e INTESA SANPAOLO su "Le performance delle imprese di trasporto pubblico locale 2022": *«L'intervento da parte del Governo ha permesso la completa copertura delle perdite registrate nell'anno 2020 e la parziale copertura nel 2021, grazie ai ristori erogati e alla garanzia del pagamento integrale dei corrispettivi da contratto di servizio senza l'applicazione delle decurtazioni e penali per la riduzione di percorrenze chilometriche. (...) le imprese del settore registrano un miglioramento dei margini operativi lordi e una sostanziale tenuta dell'equilibrio economico finanziario, grazie ai ristori introdotti e alla salvaguardia dei corrispettivi dei contratti di servizio, che non hanno subito decurtazioni legate alla parziale riduzione delle percorrenze chilometriche. Tali misure hanno mitigato gli effetti del calo della domanda sui bilanci delle aziende. Al risultato concorre anche la positiva dinamica dei costi operativi. Il margine operativo lordo nel 2020 si attesta, quindi, al 7,5% del valore della produzione (nel 2019 era pari a 6,7%). (...) Nel 2021, a fronte della solo parziale ripresa della domanda, le imprese hanno potuto contare su sopravvenienze attive attribuibili ai ristori introdotti nel 2020 e liquidati (in parte) nel 2021, sulle quote di ristori che compensano parzialmente i mancati ricavi da traffico 2021 e sui finanziamenti per i servizi aggiuntivi legati al Covid. (...) Trasversalmente su tutto il campione si rileva un progressivo miglioramento dei margini tra il 2018 e il 2020. I ristori introdotti e la salvaguardia dei corrispettivi dei contratti di servizio, che non hanno subito decurtazioni legate alla parziale riduzione delle percorrenze chilometriche hanno pertanto garantito alle aziende la tenuta dei margini».*

157 Cfr. il citato studio di ASSTRA e INTESA SANPAOLO su "Le performance delle imprese di trasporto pubblico locale 2022".

158 Nota prot. 61070 del 09.11.2023 (prot. Cdc n. 237 di pari data) dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità.

della quasi totalità delle aziende ad eccezione delle aziende: A.S.T. Spa., Imakara Autoservizi s.n.c. e Campagna e Ciccolo s.r.l.. La situazione è rappresentata nei prospetti relativi alle somme riconoscibili ai sensi dell'art. 2041 CC per il 2020 e 2021 in esito ai citati conti economici. Dagli esiti è emerso che una sola azienda, al momento, ha conseguito utile nel periodo 3.12.2019/31.08.2022 che sarà recuperato mediante compensazione. Le somme riconoscibili ammonterebbero in atto ad € 50.992.627,30 per l'esercizio 2020 a fronte di impegni per un totale di 70.981.566,56. Mentre per l'esercizio 2021 le somme riconoscibili ammonterebbero ad € 50.595.970,54 a fronte di impegni per un totale di € 70.768.621,86. Inoltre, come prima accennato, questa Amministrazione attiverà nel più breve tempo possibile dei controlli a campione al fine di verificare la correttezza delle rendicontazioni delle aziende. La predetta verifica nella considerazione che questa Amministrazione non ha le professionalità necessarie sarà affidata a revisori contabili iscritti al relativo albo come per legge, ovvero a società esterna competente in materia. I controlli saranno estesi anche agli Enti Locali. Sarà cura di questa Amministrazione comunicare gli esiti dei controlli a codesta ecc.ma Corte. In caso di verifiche negative si attiveranno le procedure del caso».

In sostanza la Regione conferma di non avere effettuato alcun controllo sulle dichiarazioni delle aziende e degli enti locali propedeutiche alla quantificazione del fondo rischi, pur riservandosi di effettuarli *ex post*.

2.6.b. In ordine a quanto richiesto al punto b., la Regione si è limitata a trasmettere la nota prot. n. 58514 del 27/10/2022 del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti Servizio 1 - Autotrasporto Persone Trasporto Regionale Aereo e Marittimo, elaborata nell'ambito del contraddittorio relativo a quanto emerso in sede di verifica e parifica sul rendiconto dell'esercizio 2020, con contenuti già esaminati nell'ambito della parifica del precedente esercizio.

È stata, altresì, trasmessa la nota prot. n. 71576 del 29/12/2022, indirizzata al Dipartimento Regionale del Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale, Servizio 4, che richiama le attività svolte dalla Regione a seguito delle risultanze della verifica e della parifica 2020; le citate note si riferiscono quasi esclusivamente all'esercizio 2020.

Viene, altresì, trasmesso un prospetto contenente gli importi degli impegni, dei pagamenti e dell'accantonamento del 4%, relativi ai servizi resi nel 2021 dalle aziende di trasporto (i cui dati sono riassunti nella tabella 2.38), che non contiene (nonostante fosse stato richiesto) il titolo giuridico che giustifica i trasferimenti, cioè l'indicazione del fondamento giuridico degli affidamenti (art. 13 della l.r. n. 13/2019, art. 92, comma 4 ter,

della legge n. 27/2020 o altro titolo).

Infine, è stato inviato a queste SS.RR., nella prima fase istruttoria, un ulteriore prospetto, contenente gli importi delle somme impegnate e pagate nel 2021 agli enti locali (i cui dati sono riassunti nella tabella 2.38).

Per il capitolo di spesa n. 476521, dai riscontri effettuati sul sistema SIC/Regione è emerso che, nell'esercizio 2021:

a) sono stati assunti, sul capitolo citato, impegni per complessivi euro 161.715.638,71, di cui provenienti dalla perenzione euro 271.118,42;

b) sono stati effettuati pagamenti e trasferimenti per complessivi euro 152.660.595,53.

Tabella 2.37 - Impegni e pagamenti da S.I.C.

TIPOLOGIA	IMPEGNI	PAGAMENTI
<i>Aziende</i>	75.376.909,69	68.856.976,48
<i>Comuni</i>	86.338.729,02	83.803.619,05
TOTALE	161.715.638,71	152.660.595,53

Fonte: sistema sic contabilità regione

I dati rappresentati nella tabella n. 2.37 non trovano riscontro con quanto trasmesso con le note prot. n. 36245 dell'11/08/2023 (prot. Cdc n. 179 di pari data) e prot. 43966 del 10/10/2023 (prot. Cdc 227 dell'11/10/2023), dal Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti - Servizio 1 - Autotrasporto persone, che riporta quanto segue:

Tabella 2.38 – Impegni e pagamenti comunicati dal Dipartimento Infrastrutture

	Importo 2021	Trimestralità 2021	Saldo 4% da pagare
Totale trasferimenti enti locali	87.264.914,51**	20.943.579,48	3.490.596,58
Aziende	Corrispettivi 2021	Importo pagamenti	Saldo 4% da pagare
Totale corrispettivi	70.768.621,86	67.937.876,98*	2.830.744,87
Totale complessivo	158.033.536,37	88.881.456,46	6.321.341,45

Fonte: Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti

*di cui: € 8.934.296,15 ex art. 13 l.r. n. 13/2019 (01/01-17/02 2021) ed € 59.003.580,83 ex art. 92 c. 4 ter d.l. n. 18/2020 (nota prot. 43966 del 10/10/2023).

**di cui € 2.651.493,27 ex art. 13 l.r. n. 13/2019 (01/01-17/02 2021) ed € 18.351.003,78 ex art. 92 c. 4 ter d.l. n. 18/2020 = tot. € 21.002.497,05 (nota prot. 43966 del 10/10/2023).

Il punto è rimasto non chiarito anche in sede di contraddittorio pre-parifica.

Nonostante espressa richiesta del magistrato istruttore (nota prot. 192 dell'11/09/2023), la Regione non aveva inizialmente chiarito nella prima fase istruttoria il titolo giuridico degli impegni e dei pagamenti effettuati, in conto competenza, alle aziende di trasporto nel 2021 e cioè se in virtù di affidamenti ex art. 13 della legge regionale n. 13 del 2019, dichiarato incostituzionale con sentenza n. 16 del 2021 (e per quali importi), oppure ex art. 92, comma 4 ter, della legge n. 27/2020, che è stato utilizzato per effettuare affidamenti diretti senza gara oppure ancora ad altro titolo. Non era stato, altresì, chiarito il titolo giuridico dei trasferimenti (gravanti sul capitolo in esame) agli enti locali per il trasporto extraurbano nel 2021, secondo la medesima richiesta di cui al punto precedente.

È stato, altresì, chiesto di specificare i capitoli di bilancio su cui i medesimi impegni sono stati registrati, ma la nota citata non è stata riscontrata.

Con nota prot. 43966 del 10/10/2023, il Dipartimento regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha rappresentato sul punto del fondamento giuridico degli affidamenti relativi al 2021 quanto segue:

«In applicazione dell'art. 13 della l.r. n. 13/2019 con provvedimento n. 59666 del 29 dicembre 2019 sono stati prorogati i contratti in essere stipulati ai sensi dell'art. 27 della l.r. n. 19/05, previo parere n. 3478/2020 dell'Ufficio Legislativo e Legale.

A seguito della sentenza n.16 dell'11 febbraio 2021 della Corte Costituzionale con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale del sopracitato art. 13 della l.r. n. 13/2019, al fine di

assicurare la continuità dei servizi di trasporto, questo Dipartimento con nota n. 8256 del 15 febbraio 2021 ha manifestato l'intendimento di volersi avvalere della facoltà di cui all'art. 92 c.4ter del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con legge n. 27/2020 alle aziende esercenti il tpl invitandole a fornire esplicita adesione alla proroga dei contratti già in essere prime della Sentenza n.16/2021.

A seguito della citata nota n. 8256 del 15 febbraio 2021 indirizzata a tutte le aziende e ai Comuni, con provvedimento per ogni azienda esercente il TPL extraurbano, è stata approvata la proroga ai sensi dell'art. 92 c.4 ter del D.L. n. 18/2020 convertito con legge n. 27/2020 mentre per i Comuni sono state trasferite le somme nella considerazione che le determinazioni in ordine alla prosecuzione ed alle modalità di gestione dei servizi afferiscono unicamente alla competenza degli enti locali.

A seguito della delibera della Corte dei Conti n. 113/GEST del 15 giugno 2022 con la quale è stata dichiarata irregolare la spesa effettuata in applicazione del sopracitato art. 13 l.r. n. 13/19 ma anche dell'art. 92 c.4 del D.L. n.18/2020, con nota n. 44615 del 1 agosto 2022 alle aziende esercenti i servizi di TPL ai sensi della proroga di cui all'art. 13 l.r. n. 13/2019 è stato formulato atto di costituzione in mora ed interruzione dei termini di prescrizione per le somme eccedenti l'indennizzo previsto all'art. 2041 del codice civile, per le prestazioni già rese nel periodo successivo al 3 dicembre 2019».

La Regione ha, pertanto, confermato di avere effettuato nel 2021 gli affidamenti ex art. 13 della l.r. n. 13/2019 e, dopo la dichiarazione di incostituzionalità di tale norma, ex art. 92 c. 4 del d.l. n.18/2020, per un totale di:

- euro 67.937.876,98, di cui: € 8.934.296,15 ex art. 13 l.r. n. 13/2019 (01/01-17/02/2021) ed € 59.003.580,83 ex art. 92 c. 4 ter d.l. n. 18/2020 per quanto riguarda le aziende;
- euro 21.002.497,05, di cui € 2.651.493,27 ex art. 13 l.r. n. 13/2019 (01/01-17/02/2021) ed € 18.351.003,78 ex art. 92 c. 4 ter d.l. n. 18/2020 per i trasferimenti agli enti locali; sul punto occorre precisare che, con la nota prot. 43966 del 10/10/2023, la Regione ha scorporato gli importi dei trasferimenti ai comuni di Catania, Messina (gommato e tram) e Palermo (gommato e tram), per un totale di euro 66.262.417,46, verosimilmente (anche se non precisato) per i motivi emersi in sede di parifica 2020 e cioè che si tratta di somme utilizzate dai citati comuni per gli affidamenti *in house* (sul punto si rimanda alla Relazione allegata alla decisione di queste SS.RR. n. 2/2022).

Per quanto riguarda il fondamento normativo degli affidamenti concessori, nella deliberazione della Sezione di controllo per la Regione Siciliana n. 113/2022/GEST, resa in sede di verifica del rendiconto 2020 della Regione, si dà atto di quanto segue:

«Con nota prot. 55849/2022 la Regione rappresenta quanto segue:

– “nel caso che ci occupa, infatti, come sopra anticipato e verosimilmente non noto alla Corte dei Conti, i rapporti contrattuali instaurati in base al disposto dell'art. 13 della L.r 13/2019 dichiarato incostituzionale, che hanno dato luogo alla spesa di € 12.720.930,35 asserita irregolare, hanno cessato la loro vigenza alla data del 15 febbraio 2021. In tale data l'Amministrazione regionale committente ha manifestato alle aziende di trasporto la propria determinazione negoziale alla prosecuzione dei contratti di esercizio in attuazione della diversa disposizione normativa espressamente prevista dall'Autorità statale ai sensi dell'art. 92, c.4 ter, del D.L. 17.3.2020 n. 18, convertito con L. 24.4.2020 n. 27, cui ha fatto seguito in data pressoché coeva la corrispondente accettazione ricettizia da parte delle aziende interessate, con conseguente novazione del titolo e fonte giuridica fondante la prosecuzione dei vigenti contratti di trasporto”(…).

In concreto, infatti, l'Amministrazione ha dato attuazione all'art. 13 della L.13/2019, limitatamente al periodo 3 dicembre 2019 – 15 febbraio 2021. Il riferimento a questa data discende dalla circostanza che, con lettera circolare del 15 dicembre 2021, in esito ad una direttiva assessoriale che teneva conto della crisi che aveva colpito il settore durante l'emergenza Covid-19, è stato comunicato a tutte le aziende esercenti il trasporto pubblico locale su gomma, l'intendimento dell'Amministrazione di novare i contratti in essere attraverso l'applicazione della norma specifica contenuta nell'art. 92 co. 4 ter del decreto legislativo c.d. Cura Italia (...).

Le argomentazioni addotte dalla Regione non consentono al Collegio di superare le conclusioni a cui è giunto il magistrato istruttore, da integrare come segue:

– la Regione sostiene che il rapporto giuridico contrattuale con le imprese esercenti il servizio pubblico locale di trasporto di persone, avrebbe cessato di avere effetti giuridici dal 15 febbraio 2021, data a decorrere dalla quale la Regione medesima avrebbe “manifestato alle aziende di trasporto la propria determinazione negoziale alla prosecuzione dei contratti di esercizio” in applicazione della disciplina emergenziale e derogatoria prevista dall'art. 92, comma 4 ter, della legge n. 27/2020, a cui avrebbe “fatto seguito in data pressoché coeva la corrispondente accettazione ricettizia da parte delle aziende interessate, con conseguente novazione del titolo e fonte giuridica fondante la prosecuzione dei vigenti contratti di trasporto”;

– la citata disposizione statale così recita: “Fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19, tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza; restano escluse le procedure di evidenza pubblica relative ai servizi di trasporto pubblico locale già definite con l'aggiudicazione

alla data del 23 febbraio 2020”;

– in ordine a quanto rappresentato dalla Regione, il Collegio rileva che l’art. 92, comma 4 ter, utilizzato dalla Regione al fine di dimostrare la legittimità della proroga e l’assenza di elusione del giudicato costituzionale, si riferisce solo alle procedure di affidamento in corso, cioè a procedure di evidenza pubblica in corso di svolgimento, presupposto non sussistente per il contratto de quo, frutto di una proroga ex lege disposta in virtù di una norma regionale dichiarata incostituzionale; al riguardo la stessa Regione fa presente di aver proceduto alla pubblicazione dell’avviso di preinformazione relativo alla procedura aperta per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico extraurbano passeggeri su autobus solo nel mese di dicembre 2020 (per la precisione, nella Gazzetta della Comunità 2020/S 248-618879 del 21 dicembre 2020), con conseguente impossibilità di reputare tale procedura “in corso” alla data del 23 febbraio 2020 (data di entrata in vigore del richiamato decreto-legge n. 18 del 2020 poi convertito in legge); peraltro, la Sezione osserva che anche la giurisprudenza amministrativa, esaminando analoga fattispecie, ha avuto modo di escludere la sussistenza dei presupposti di applicazione della norma proprio in ragione della riscontrata assenza di procedure pendenti alla data del 23 febbraio 2020 (cfr. TAR Bolzano, sentenza n. 43/2021, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6268/2021);

– altresì, la Sezione non ritiene fondata la tesi dell’amministrazione regionale, dedotta sull’operazione di asserita “novazione del titolo e fonte giuridica fondante la prosecuzione dei vigenti contratti di trasporto” nei termini prospettati dalla Regione. Quest’ultima sostiene che «i rapporti contrattuali instaurati in base al disposto dell’art. 13 della L.r 13/2019 dichiarato incostituzionale [...] hanno cessato la loro vigenza alla data del 15 febbraio 2021» e ciò in virtù della manifestazione alle aziende di trasporto della propria «determinazione negoziale alla prosecuzione dei contratti di esercizio in attuazione della diversa disposizione normativa espressamente prevista dall’Autorità statale ai sensi dell’art. 92, c. 4 ter, del D.L. 17.3.2020 n. 18, convertito con L. 24.4.2020 n. 27, cui ha fatto seguito in data pressoché coeva la corrispondente accettazione ricettizia da parte delle aziende interessate»;

– come chiarito dal Consiglio di Stato in relazione ad analoghe fattispecie di proroghe ex lege di rapporti concessori (Adunanza Plenaria – Sentenze 9 novembre 2021, n. 17 e n. 18), in tali casi «La proroga del termine avviene [...] automaticamente, in via generalizzata ed ex lege, senza l’intermediazione di alcun potere amministrativo. Si tratta, in buona sostanza, di una legge-provvedimento che non dispone in via generale e astratta, ma, intervenendo su un numero delimitato di situazioni concrete, recepisce e “legifica”, prorogandone il termine, le concessioni demaniali già rilasciate. Ed invero, se una legge proroga la durata di un provvedimento amministrativo, quel contenuto continua ad essere vigente in forza e per effetto della legge e, quindi, assurge

necessariamente a fonte regolatrice del rapporto rispetto al quale l'atto amministrativo che (eventualmente) intervenga ha natura meramente ricognitiva dell'effetto prodotto dalla norma legislativa di rango primario. Si è verificata, quindi, e in mancanza di una riserva di amministrazione costituzionalmente garantita, una novazione sostanziale della fonte di regolazione del rapporto, che ora trova appunto la sua base, in particolare per ciò che concerne la durata del rapporto, nella legge e non più nel provvedimento»;

- applicando al caso di specie i medesimi criteri, è irragionevole e/o contraddittorio sostenere che, una volta legificati i termini di durata delle concessioni (contratti di TPL), l'Amministrazione possa comunque incidere su tale profilo attraverso propri atti di natura amministrativa (o negoziale);*
- in disparte, pertanto, l'inapplicabilità della disposizione nazionale richiamata dalla Regione (...).*

Anche l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 18 luglio 2023¹⁵⁹, ha deliberato di formulare alcune osservazioni, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/1990, con specifico riferimento alle criticità concorrenziali che derivano dalla mancata previsione e adozione di procedure a evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma nell'ambito del territorio della regione Sicilia, sposando le conclusioni a cui era giunta la Sezione di controllo per la Regione Sicilia di questa Corte sopra richiamate.

In particolare, l'A.G.C.M. ha sostenuto quanto segue:

«Nell'ambito dell'attività di monitoraggio degli affidamenti dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, svolta anche in virtù dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 201/2022, l'Autorità ha avuto modo di rilevare come in Sicilia viga, dal 2005, un sistema cristallizzato di proroghe dei contratti di affidamento provvisorio, stipulati con le stesse imprese già concessionarie dei servizi ai sensi della legge n. 1822/1939 e della legge regionale n. 10/1964. Tali contratti sono stati più volte prorogati, da ultimo fino al 31 agosto 2024, "nelle more degli affidamenti con gara".

Ciò, nonostante siano medio tempore intervenute delle censure di illegittimità sia da parte della Corte costituzionale che della Corte dei conti. In particolare, a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'articolo 13, legge regionale n. 13/2019, i contratti di servizio interessati sono di fatto cessati in quanto nulli, come evidenziato anche dalla Corte dei conti nel rilevare l'inapplicabilità dell'opzione di proroga ai sensi dell'articolo 92, comma 4-ter, decreto-legge n. 18 del 17/03/2020, esercitata dalla Regione Siciliana. Conseguentemente, anche l'ultima proroga disposta, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 per ragioni di emergenza di

159 ASI1902 - REGIONE SICILIANA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA, Bollettino dell'Autorità n. 30 del 7 agosto 2023.

fronte al rischio di interruzione del servizio, posando su contratti di fatto caducati, è da ritenersi illegittima.

L'Autorità ha più volte segnalato, anche alla stessa Regione Siciliana, la problematicità delle attività amministrative riguardanti la gestione dei servizi pubblici locali - in specie, del trasporto pubblico locale (di seguito, "TPL") - che, lungi dall'interpretare in senso pro-concorrenziale gli obblighi normativi imposti dalle norme di liberalizzazione avvicendatesi nel tempo, si sono estrinsecate nella proroga degli affidamenti e dei contratti di servizio in essere.

L'Autorità ha già in passato evidenziato come in Italia sia particolarmente preoccupante "l'uso estensivo dello strumento della proroga" degli affidamenti dei servizi di TPL su gomma, anche ben oltre le condizioni concesse dal Regolamento (CE) n. 1370/2007. L'Autorità ha chiarito che, in settori "caratterizzati da una lunga durata degli affidamenti come quello del TPL (anche dieci o più anni, con possibilità di rinnovo) lo strumento della proroga dovrebbe essere confinato a situazioni eccezionali non altrimenti gestibili", altrimenti "si prolungano nel tempo, ben oltre la durata dei contratti, gestioni inefficienti e c'è il rischio che aziende con una situazione economico-finanziaria compromessa diventino ancora meno appetibili sul mercato".

In virtù di quanto sopra osservato, si ritiene che la Regione Siciliana abbia illegittimamente prorogato l'affidamento dei servizi di TPL, senza attivarsi tempestivamente e diligentemente per far fronte all'esigenza di affidare i servizi in conformità alla disciplina vigente. L'ente disponeva - nel lungo periodo di decorrenza delle proroghe in questione - di tutto il tempo necessario a svolgere le attività di competenza necessarie a consentire un affidamento del servizio tramite una modalità conforme alla normativa vigente e necessariamente idonea a garantire adeguati livelli di efficienza e opportuni benefici per la collettività (in particolare, l'individuazione dei livelli minimi delle prestazioni, le attività di pianificazione e programmazione, nonché lo stanziamento dei fondi necessari). Risulta, invece, a questa Autorità che la Regione si sia limitata a pubblicare, sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE del 21 dicembre 2020, l'Avviso di pre-informazione relativo alla "Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico extraurbano passeggeri su autobus nel territorio della Regione Sicilia", la cui data prevista d'inizio era fissata al 1° gennaio 2022; tuttavia, nulla è stato compiuto a tal riguardo, ma, anzi, è stata disposta l'ennesima proroga dei servizi in questione, da ultimo, fino al 31 agosto 2024.

Con riguardo all'illegittimità di proroghe di questo tipo, deve ricordarsi quanto più volte affermato dalla Corte costituzionale che, nel sottolineare come non sia consentito al legislatore regionale stabilire il rinnovo o la proroga automatica alla scadenza di concessioni di servizio di trasporto pubblico, in contrasto con i principi di temporaneità delle concessioni stesse e di apertura

del mercato alla concorrenza, ha sottolineato che le proroghe dettano “vincoli all’entrata e incidono sullo svolgersi della concorrenza nel settore del trasporto pubblico locale, determinando una potenziale disparità di trattamento tra operatori economici”. Gli stessi principi sono stati enunciati anche dal Consiglio di Stato nei medesimi termini.

In conclusione, si ritiene che il sistema di proroghe degli affidamenti dei servizi di TPL adottato da codesta Regione risulti illegittimo in quanto privo di copertura normativa. Anche l’ultima proroga, disposta per ragioni di emergenza di fronte al rischio di interruzione del servizio ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, Regolamento (CE) n. 1370/2007, posando su contratti di fatto caducati, è da ritenersi illegittima.

Le proroghe in questione configurano, altresì, una restrizione alla libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di cui agli articoli 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), in quanto idonee a ritardare e ostacolare ingiustificatamente l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale nel territorio della Regione Siciliana tramite una procedura conforme alla normativa vigente e ai principi concorrenziali in essa contenuti idonea a garantire, a beneficio degli utenti, che il servizio sia espletato con alti livelli di qualità, sicurezza e alle migliori condizioni economiche.

È appena il caso di osservare, inoltre, che dal 31 dicembre 2022 - data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 201/2022 - l’articolo 32, comma 2, dello stesso, prevede che, ai fini della scelta delle modalità di gestione e affidamento del servizio di TPL, si applicano, oltre alla normativa europea di settore, le disposizioni di cui agli articoli 14, commi 2 e 3, e 17 del medesimo decreto legislativo n. 201/2022, che impongono l’obbligo di relazione sulla forma di affidamento scelta, di motivazione qualificata in caso di affidamento in house e di adozione e allegazione del PEF. L’Autorità auspica pertanto che codesta Regione si adoperi tempestivamente per avviare e concludere il prima possibile le gare per l’affidamento dei servizi di TPL, invitando l’Amministrazione medesima a comunicare, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della presente segnalazione, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte».

Sul punto, in sede di contraddittorio pre-parifica¹⁶⁰, la Regione si limita ad affermare: « 4) prosecuzione dei servizi. A seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 13/2019 avvenuta con Sentenza n. 16 dell’11 febbraio 2021, questa Amministrazione si è trovata nella necessità di dovere assicurare alla collettività un servizio essenziale quale è il Trasporto Pubblico Locale. Pertanto, al fine di non incorrere in disordini di natura sociale, ma anche conseguenze

¹⁶⁰ Nota prot. 61070 del 09.11.2023 (prot. Cdc n. 237 di pari data) dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità.

negative di natura economica, si è avvertita la necessità di garantire gli spostamenti della popolazione di una intera Regione per ragioni di lavoro, studio, salute, turismo ecc... e pertanto ha ritenuto di avvalersi delle disposizioni e misure emergenziali di cui all'art. 5 del Regolamento (CE) 1370/2007 senza perdere di vista la necessità degli affidamenti mediante gare (...). 5) iniziative correttive. Questa Amministrazione, in attuazione della l.r. n. 16 dell'11 agosto 2017 art. 14, ha avviato le procedure per l'individuazione della rete dei servizi minimi del TPL extraurbano regionale secondo le indicazioni del piano integrato delle infrastrutture e della mobilità (P.I.I.M.) attualmente vigente, sulla base del precedente studio effettuato e concluso nell'anno 2019. In data 6 luglio 2023 la bozza dei servizi minimi predisposta dalle società T Bridge e Paragon, incaricate da questo Dipartimento, è stata presentata in ottemperanza alla citata legge regionale n. 16/2017, agli stakeholders interessati tra cui le associazioni di categorie delle aziende di TPL, le associazioni dei consumatori, l'ANCI Sicilia e le organizzazioni sindacali dei lavoratori. A seguito delle osservazioni formulate dagli stakeholders, le citate società incaricate stanno procedendo alla rimodulazione della bozza dei servizi minimi. Inoltre ai fini dell'indizione delle gare per l'affidamento dei servizi, sono stati chiesti agli attuali esercenti il TPL extraurbano i dati economico-finanziari per la redazione da parte di questa Amministrazione del PEF -piano economico finanziario. Tale documento è fondamentale ed obbligatorio per l'indizione delle gare. La rete dei servizi minimi definitiva sarà sottoposta all'approvazione della Giunta di Governo regionale, nel più breve tempo possibile, onde definire gli affidamenti entro e non oltre il prossimo 31 agosto 2024».

Infine, sempre in sede di contraddittorio pre-parifica, la Regione, in ordine agli impegni effettuati nel 2021 sul capitolo in esame, precisa: «Le spese relative al pagamento dei servizi di trasporto pubblico locale sono effettuate a valere sullo stanziamento del capitolo di spesa 476521 "Spese per l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale" del Bilancio della Regione Siciliana. Per quanto attiene gli impegni di competenza dell'esercizio 2021 in favore delle aziende e dei Comuni per i servizi resi nell'esercizio 2021 si confermano gli impegni già comunicati con gli allegati inclusi nella nota n. 36245 dell'11 agosto 2023. Si precisa che su questo capitolo ricadono pure gli impegni effettuati per le finalità degli artt. 85 e 86 della legge regionale n. 9/2021 rispettivamente per l'importo di € 700.000,00 quale Sostegno economico in favore delle coop. TAXI e per l'importo di € 200.000,00 in favore delle aziende di tpl quale rimborso dei biglietti emessi per il Trasporto gratuito forze dell'ordine. Inoltre gli impegni degli anni 2019 e 2020 che in sede di riaccertamento sono stati reimputati all'esercizio successivo nonchè il contributo di esercizio ai sensi della legge regionale n. 68/83 e n. 19/05 in favore del Comune di Agira, dell'A.S.M. Taormina, del Comune di Ustica, del S.M.A.- Comune di Marsala e di Funierice Service s.r.l. impegnato con D.D.S.

n. 293 del 15 febbraio 2021 di € 1.733.214,09».

Premesso quanto sopra, si accerta la illegittimità-irregolarità dell'importo di euro 88.940.374,03, corrispondente agli impegni registrati sul capitolo n. 476521 per gli affidamenti alle aziende e i trasferimenti agli enti locali ex art. 13 l.r. n. 13/2019 (01/01-17/02/2021) ed ex art. 92 c. 4 ter d.l. n. 18/2020, da considerare illegittimi per le motivazioni sopra esposte, per cui non rilevano le precisazioni relative agli impegni effettuati nel 2021 a diverso titolo, che sono da intendersi parificati.

Sotto tale ultimo profilo, in particolare, deve accertarsi la regolarità degli impegni registrati sul capitolo n. 476521, per un totale di euro 66.262.417,46, a titolo di trasferimenti destinati ai Comuni di Catania, Messina e Palermo, in ragione della differente base normativa per la quale gli enti locali in questione hanno svolto il servizio pubblico locale di trasporto, nella considerazione che l'affidamento *in house* costituisce un modello organizzativo in armonia con il diritto eurounitario e nazionale di riferimento (sul punto si rimanda alla Relazione allegata alla decisione di queste SS.RR. n. 2/2022)

3. IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE.

PARTE VINCOLATA E DESTINATA

(Magistrati Tatiana Calvitto, Antonio Tea e Massimo Giuseppe Urso)

Sommario: 3.1. Premessa: il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione. – 3.2. La parte destinata agli investimenti del risultato di amministrazione. – 3.3. La parte vincolata del risultato di amministrazione. – 3.3.1. La quota per vincoli derivanti da legge e da principi contabili. – 3.3.2. La parte vincolata per trasferimenti. – 3.3.3. La quota per vincoli formalmente attribuiti dall'ente. – 3.3.4. Gli altri vincoli. – 3.3.5. Analisi di specifiche poste contabili.

3.1. Premessa: il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione.

Al rendiconto generale trasmesso ai fini del presente giudizio di parificazione è stato allegato¹⁶¹ il seguente prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione:

Tabella 3.1 – Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE				
		GESTIONE		TOTALE
		RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo cassa al 1° gennaio				3.098.732.042,25
RISCOSSIONI	(+)	2.540.964.451,69	22.080.616.378,12	24.621.580.829,81
PAGAMENTI	(-)	3.311.488.732,41	20.328.657.019,41	23.640.145.751,82
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			4.080.167.120,24
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			25.227.163,04
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			4.054.939.957,20
RESIDUI ATTIVI	(+)	3.452.887.228,61	1.960.087.628,65	5.412.974.857,26
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.809.398.966,10	2.277.807.207,33	4.087.206.173,43
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			422.103.149,22
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			1.303.272.070,99
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN ATTIVITA' FINANZIARIE	(-)			12.265.710,67
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A)⁽²⁾	(=)			3.643.067.710,15
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021				
Parte accantonata ⁽³⁾				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021 (4)				298.539.607,10
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (5)				536.738.701,24
Fondo anticipazioni liquidità				2.202.468.651,28
Fondo perdite società partecipate				17.447.339,12
Fondo contenzioso				470.712.149,05
Altri accantonamenti				996.370.058,22
			Totale parte accantonata (B)	4.522.276.506,01
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				20.500.542,78
Vincoli derivanti da trasferimenti				3.999.974.778,48
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				475.355.523,82
Altri vincoli				780.000.000,00
			Totale parte vincolata (C)	5.275.830.845,08
Parte destinata agli investimenti				
			Totale parte destinata agli investimenti (D)	25.968.765,65
			Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	- 6.181.008.406,59
			F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto(6)	-
			Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)	-

Fonte: Allegato 08-a) al rendiconto trasmesso dalla Regione con nota prot. n. 30968 del 28 marzo 2023

In ordine ai valori riportati all'interno del superiore prospetto si evidenzia, richiamando quanto già esposto al precedente capitolo 2, che i dati relativi ai pagamenti e alle riscossioni divergono da quelli risultanti dal conto del bilancio (pari, rispettivamente, a

¹⁶¹ Allegato 08-a) al rendiconto trasmesso dalla Regione con nota prot. n. 30968 del 28 marzo 2023, acquisita al protocollo delle Sezioni riunite per la Regione siciliana in data 30 marzo 2023 al n. 18.

euro 23.668.102.761,92 e euro 24.621.581.709,11) in ragione delle rettifiche apportate extracontabilmente al risultato di amministrazione al fine di risolvere il disallineamento tra la cassa di diritto e quella di fatto.

3.2. La parte destinata agli investimenti del risultato di amministrazione.

I fondi destinati agli investimenti sono alimentati dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese a fine esercizio e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto¹⁶².

Tali risorse possono essere destinate a spesa investimento o, solo nel caso in cui l'Ente registri somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, all'estinzione anticipata dei prestiti. Non possono, invece, essere destinate a copertura di disavanzo, a meno che questo non sia derivante da insussistenze dell'attivo inerenti entrate in conto capitale e comunque fino a concorrenza di esse.

La Regione, nella sua Relazione al rendiconto specifica che «*si tratta di entrate libere accertate cui l'amministrazione regionale ha attribuito un vincolo a partire dal risultato di amministrazione dell'esercizio 2015*».

La quota del risultato di amministrazione 2021 destinata agli investimenti al 31 dicembre 2021 è stata determinata in euro 25.968.765,65¹⁶³.

Tale componente di avanzo non ha subito variazione rispetto al Rendiconto di Gestione 2020.

Al riguardo, si osserva che, sebbene quest'ultimo documento non sia ancora stato approvato con legge regionale, essendo tuttora pendente il relativo giudizio di parificazione, l'aggregato in questione non rientra tra quelli nei cui confronti sono stati sollevati rilievi.

L'elenco analitico dei capitoli che hanno determinato la generazione di tale tipologia di avanzo è stato riportato nell'allegato a/3 del Rendiconto generale.

¹⁶² L'art. 42, comma 4, del d.lgs. n. 118 del 2011 recita: «*I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione, per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti*».

¹⁶³ Valore cui si addiuvano sottraendo dall'ammontare di euro 27.055.578,65 (indicato nell'allegato a/3 come "TOTALE GENERALE") l'importo di euro 1.086.813,00 (indicato nell'allegato a/3 come "Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione riguardante le risorse destinate agli investimenti (g)").

Come precisato dalla Regione all'interno della Relazione al rendiconto, le somme esposte nel predetto allegato sono state «ottenute conformandosi, già dal Rendiconto 2020, ai rilievi mossi dalla Corte dei conti in sede di giudizio di Parificazione del Rendiconto generale della Regione dell'esercizio 2019».

3.3. La parte vincolata del risultato di amministrazione.

L'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 118 del 2011, identifica la natura delle entrate e delle corrispondenti economie di bilancio che costituiscono la parte vincolata del risultato di amministrazione¹⁶⁴.

La parte vincolata del risultato di amministrazione dell'esercizio 2021 della Regione siciliana ammonta complessivamente ad euro 5.275.830.845,08, ripartiti tra:

- vincoli derivanti da leggi e da principi contabili euro 20.500.542,78;
- vincoli derivanti da trasferimenti euro 3.999.974.778,48;
- vincoli formalmente attribuiti dall'ente euro 475.355.523,82;
- altri vincoli euro 780.000.000,00.

Il valore risulta in aumento se raffrontato con quello di euro 5.107.836.331,84 riportato nel rendiconto del precedente esercizio, rispetto al quale si rilevano maggiori differenze tra le singole tipologie di vincoli, in particolare di quelli derivanti da "trasferimenti" incrementati di euro 101.974.278,72 e di quelli derivanti da "vincoli formalmente attribuiti dall'ente" di euro 66.020.234,52, mentre risulta invariata la voce relativa agli "altri vincoli", pari a euro 780.000.000,00, corrispondente alle maggiori risorse derivanti dalla riduzione del contributo alla finanza pubblica a carico del bilancio della Regione siciliana nell'esercizio 2020 (capitolo di spesa n. 219213), disposta dall'art. 111, comma 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, all'esito delle modifiche apportate dall'art. 41, comma 1, lett. c, del

¹⁶⁴ L'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 118 del 2011, recita: «Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui la regione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. È possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se la regione non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione, per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse».

decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126¹⁶⁵.

Tabella 3.3.1 – Andamento 2020/2021 della parte vincolata del risultato di amministrazione lett. C)

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021	Schema Rendiconto 2021	Schema Rendiconto 2020	diff. 2021 - 2020
	DGR n.54 del 25.01.2023	DGR n.462 del 19.11.2021	
Parte vincolata			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (DERIVATI)	20.500.542,78	20.500.542,78	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui			0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	3.999.974.778,48	3.898.000.499,76	101.974.278,72
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	475.355.523,82	409.335.289,30	66.020.234,52
Altri vincoli	780.000.000,00	780.000.000,00	0,00
Totale parte vincolata - Lett. C)	5.275.830.845,08	5.107.836.331,84	167.994.513,24

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Regione

L'elenco analitico delle risorse che hanno determinato la generazione di tale posta contabile è stato riportato nell'Allegato 38 - "Allegato a/2) Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione"¹⁶⁶ trasmesso unitamente al rendiconto generale oggetto del presente giudizio di parificazione.

In vita del contraddittorio è stato segnalato come l'allegato in questione non risultasse pienamente conforme alle indicazioni redazionali recate dal paragrafo 13.7.2 dell'Allegato 4/1 al d.lgs. n. 118 del 2011, come aggiornato dal DM del 1 agosto 2019.

Molti capitoli di entrata, infatti, appaiono esposti senza una specifica correlazione a uno o più capitoli di spesa (e viceversa), restituendo così un quadro informativo inidoneo ad una sistematica ricostruzione delle relazioni intercorrenti tra gli aggregati contabili di natura vincolata.

Sul punto l'Amministrazione, con la memoria prot. n. 126583 del 10 novembre 2023 (acquisita in pari data con prot. Cdc n. 240) ha precisato che «In relazione all'osservazione mossa si rappresenta di avere operato conformemente alle indicazioni del paragrafo 13.7.2 dell'Allegato 4/1 al D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i per i capitoli di spesa non indicati nell'allegato in quanto la spesa finanziata dalle entrate vincolate non è stata stanziata in bilancio (come ad esempio capitoli di entrata per recuperi e rimborsi); invece, per il caso specifico in cui la spesa è cofinanziata da risorse regionali

¹⁶⁵ Vedi pag. 89 della relazione della Giunta Regionale al rendiconto generale dell'esercizio 2021.

¹⁶⁶ Da integrare con le informazioni di dettaglio contenute nell'Allegato n. 36 - "ALLEGATO 7 - parte dell'Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate. ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE DA TRASFERIMENTI". Vedi infra par. 3.3.2

non esiste uno specifico capitolo di entrata regionale da potere indicare; per gli altri casi ci si adopererà per i successivi rendiconti per conformarsi alle raccomandazioni di Codesta Corte».

Il citato paragrafo n. 13.7.2 dell'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118 del 2011 stabilisce, inoltre, che gli enti territoriali sono tenuti alla determinazione dell'ammontare delle entrate vincolate al netto di quelle che sono oggetto di accantonamenti.

Ciò, al fine di evitare che talune entrate, le quali debbono trovare collocazione contabile nell'allegato riferito ai fondi vincolati, siano doppiamente considerate nell'ambito del risultato di amministrazione in quanto confluite anche tra le poste accantonate (in particolare nel FCDE e nel fondo residui perenti), peggiorando in tal senso l'importo del risultato effettivo.

In ordine a quest'ultimo profilo, l'analisi condotta in sede istruttoria ha consentito di rilevare talune incongruenze nel procedimento di quantificazione della parte vincolata al netto degli accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Nel dettaglio, si è avuto modo di riscontrare che gli importi degli accantonamenti al FCDE sono stati sottratti anche da quei capitoli/aggregati contabili di natura vincolata che non espongono alcun avanzo (oppure un avanzo non capiente), generando così valori negativi portati in detrazione dall'ammontare complessivo della parte vincolata.

Al fine dell'esame in contraddittorio è stato evidenziato come attraverso tale operazione fosse stato effettuato un indebito abbattimento della parte vincolata (con conseguente indebito miglioramento del risultato di amministrazione).

Infatti, la sottrazione degli accantonamenti afferenti a residui attivi non produttivi di avanzo (ovvero alimentanti avanzo non capiente) dall'ammontare complessivo dell'avanzo vincolato altro non è che la sottrazione, *pro quota*, degli stessi accantonamenti da tutte le altre posizioni che concorrono, con il proprio differenziale positivo tra accertamenti e impegni, alla formazione della parte vincolata.

Dunque, in difformità da quanto stabilito dai principi contabili, da ciascuna di queste ultime posizioni di natura vincolata (in avanzo) è stato detratto un valore maggiore di quello dei rispettivi accantonamenti a FCDE, alterando la quantificazione della parte vincolata.

La situazione descritta è rappresentata nei seguenti prospetti.

Tabella 3.3.2 - Calcolo quote avanzo vincolato al netto del FCDE (fondi extraregionali)

Capitolo	Giro	Titolo	Natura_Fondi	Vincolati	Residui	Perc_Sval_Media	FCDE	Fondi ExtraRegionali	Quote avanzo al netto del FCDE
3904	102	3	2	V	1.170.655,12	100	1.170.655,12		
1813	102	3	2	V	287,61	100	287,61		
7151	102	3	2	V	283,99	100	283,99		
7199	102	3	2	V	33.516.360,10	92,69	31.066.314,18		
7214	102	3	2	V	623.982,18	89,35	557.528,08		
7257	102	3	2	V	823.049,73	80,77	664.777,27		
7272	102	3	2	V	767.085,18	100	767.085,18		
7288	102	3	2	V	673.738,84	92,36	622.265,19	41.753.835,06	-417.275,54
7302	102	3	2	V	2.102.221,68	97,7	2.053.870,58		
7387	102	3	2	V	934.012,31	87,9	820.996,82		
7392	102	3	2	V	20.600,10	100	20.600,10		
7427	102	3	2	V	4.391.210,58	99,71	4.378.476,07		
7436	102	3	2	V	39,11	66,67	26,07		
7437	102	3	2	V	2.050,00	100	2.050,00		
7626	102	3	2	V	57.714,21	79,52	45.894,34		
7710	861	3	21	V	851.813,07	15,69	133.649,47	2.043.844,80	1.910.195,33
7831	555	5	21	V	26.100.000,00	100	26.100.000,00	518.040.163,02	487.372.663,02
7832	555	5	21	V	4.567.500,00	100	4.567.500,00		
					76.602.603,81	1.602,36	72.972.260,07	561.837.842,88	488.865.582,81

Fonte: allegato n. 13 alla nota della Ragioneria Generale della Regione prot. n. 55264 del 31 maggio 2023 (prot. Cdc n. 52 di pari data)

Tabella 3.3.3 - Calcolo quote avanzo vincolato al netto del FCDE (fondi regionali)

Capitolo	Giro	Titolo	Natura_Fondi	Vincolati	Residui	Quota	FCDE	Fondi Regionali Vincolati	Quote avanzo al netto del FCDE
7194	6	3	1	V	7.405.083,52	91,88	6.803.790,74	0	-6.803.790,74
1901	29	3	1	V	579.309,12	84,78	491.138,27	5.043.366,88	4.552.228,61
1987	30	3	1	V	12.138.468,95	87,04	10.565.323,37	30.686.376,15	20.121.052,78
7209	33	3	1	V	158.186,07	88,84	140.532,50	0	-140.532,50
7252	38	3	1	V	224.353,84	80,77	181.210,60	378.402,61	197.192,01
7267	43	3	1	V	24.606,54	100	24.606,54	0	-24.606,54
7283	48	3	1	V	285.407,45	92,69	264.544,17	658.139,16	393.594,99
7297	50	3	1	V	27.003,52	99,95	26.990,02	22.954,02	-4.036,00
1811	51	3	1	V	860.572,76	99,24	854.032,41	6.176.433,67	5.322.401,26
3931	56	3	1	V	5.404,00	97,72	5.280,79	0	-5.280,79
1801	62	3	1	V	226.124,30	76,42	172.804,19	2.139.930,45	1.967.126,26
3695	68	2	1	V	60.627,77	100	60.627,77	0	-60.627,77
7372	70	3	1	V	105.746,25	88,23	93.299,92	0	-93.299,92
1923	77	3	1	V	72.183,64	99,67	71.945,43	100.547,71	28.602,28
7412	80	3	1	V	913.842,59	99,88	912.745,98	32.502,51	-880.243,47
1803	82	3	1	V	10.000,00	100	10.000,00	6.301,83	-3.698,17
7447	87	3	1	V	338.614,70	100	338.614,70	368.460,93	29.846,23
7414	216	3	1	V	63.578,79	86,99	55.307,19	127.157,58	71.850,39
7857	224	3	1	V	1.088.043,54	79,52	865.212,22	1.486.187,14	620.974,92
7489	232	4	1	V	956.735,65	100	956.735,65	1.233.451,57	276.715,92
					25.543.893,00	1.853,62	22.894.742,46	48.460.212,21	25.565.469,75

Fonte: allegato n. 13 alla nota della Ragioneria Generale della Regione prot. n. 55264 del 31 maggio 2023 (prot. Cdc n. 52 di pari data)

L'ammontare complessivo dei valori negativi sottratti alla parte vincolata è pari a euro 8.433.391,44.

L'Amministrazione, a tal riguardo, con la memoria prot. n. 124852 del 8 novembre 2023 (acquisita con prot. Cdc n. 236 del 9 novembre 2023), ha replicato nei termini che seguono: «Come precisato nella fase istruttoria per la parifica del precedente Rendiconto generale per l'esercizio 2020, si ritiene che la fattispecie evidenziata da Codesta Corte dei conti sia fisiologica e l'operato dell'Amministrazione sia corretto. Infatti, la base di calcolo del FCDE sono i crediti (residui attivi) ed il calcolo dell'accantonamento viene effettuato secondo le norme di legge ed il relativo processo è

appositamente declinato nella relazione sulla gestione; mentre, l'avanzo di amministrazione vincolato si determina quale differenza tra gli accertamenti (indipendentemente dalle riscossioni) e gli impegni (indipendentemente dai pagamenti). Può accadere che per un "giro", a fronte di un avanzo vincolato esiguo (in quanto storicamente gli impegni sono prossimi agli accertamenti), vi siano consistenti residui attivi e, pertanto, applicando alla massa dei residui attivi una percentuale di mancata riscossione storica significativa, si determini conseguentemente un FCDE che supera l'avanzo vincolato. Inoltre, si ritiene che le passività potenziali per mancata riscossione definitiva di crediti vanno riferite in maniera probabilistica all'intera massa dei residui attivi, cosicché la mancata riscossione di alcuni crediti in misura superiore alla percentuale ad essi specificamente riferita, o su residui attivi comunque non considerati nell'algoritmo di legge, venga normalmente compensata dai casi in cui la mancata riscossione non raggiunge la relativa percentuale specifica; in tal senso il FCDE deve essere considerato un accantonamento relativo all'intera massa dei crediti, in quanto la considerazione dei singoli capi o dei singoli capitoli attiene meramente alle modalità di calcolo».

Ad avviso del Collegio le argomentazioni addotte non risultano persuasive.

Il rilievo, infatti, non concerne la metodologia di calcolo del FCDE (che, per l'esercizio 2021, non viene contestata), bensì l'operazione di scomputo delle quote accantonate a tale titolo dalla parte vincolata.

L'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 118 del 2011, dispone, a tal proposito, che «L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione, per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, e' sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse».

Dalla riportata previsione normativa si desume che, per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al FCDE, il vincolo è sospeso "per l'importo dell'accantonamento".

La metodologia adottata dall'Amministrazione, per contro, come sopra dimostrato attraverso le tabelle 3.3.2 e 3.3.3, determina, per una molteplicità di entrate vincolate, la sospensione del vincolo per un importo superiore a quello del relativo accantonamento a FCDE in quanto alle stesse viene sottratto non solo quest'ultimo importo, ma anche quello degli accantonamenti a FCDE relativi ad altre entrate di natura vincolata (che non espongono alcun avanzo oppure un avanzo non capiente).

Tale circostanza, come già detto, genera una rappresentazione sottodimensionata della parte vincolata che implica, al medesimo tempo:

- a) una non corretta determinazione del risultato di amministrazione in difformità dal principio di veridicità ed attendibilità del bilancio;
- b) un (indebito) alleggerimento degli obblighi di recupero del disavanzo;
- c) un fattore di rischio per gli equilibri di bilancio.

L'approccio contabile in questione non appare conforme neppure alla *ratio* sottostante alla regola dell'esposizione della parte vincolata al netto degli accantonamenti che, in base al paragrafo n. 13.7.2 dell'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118 del 2011, è quella di «evitare che le medesime entrate siano considerate nel risultato di amministrazione, sia tra le quote accantonate sia tra le quote vincolate, peggiorando l'importo della lettera E».

Questa finalità, infatti, è adeguatamente e sufficientemente assicurata nel momento in cui gli accantonamenti vengono portati in detrazione, dalle entrate vincolate, fino a capienza dei rispettivi valori di avanzo (cioè, al massimo, fino all'eventuale azzeramento dell'avanzo).

Laddove, invece, come nel caso di specie, le quote degli accantonamenti eccedenti i valori di avanzo generati dalle correlate entrate vengano dedotti dalle restanti entrate vincolate, non si evita il "peggioramento" della lettera E in linea con i dettami del principio contabile, ma si realizza un indebito "miglioramento" dello stesso saldo finale.

Peraltro, l'affermazione per la quale «Può accadere che per un "giro", a fronte di un avanzo vincolato esiguo (in quanto storicamente gli impegni sono prossimi agli accertamenti), vi siano consistenti residui attivi e, pertanto, applicando alla massa dei residui attivi una percentuale di mancata riscossione storica significativa, si determini conseguentemente un FCDE che supera l'avanzo vincolato» suscita interrogativi sulle modalità di gestione del ciclo della spesa se si considera che la funzione del FCDE sarebbe proprio quella di "sterilizzare" la spesa impedendo che le risorse che hanno poca probabilità di giungere a riscossione vengano utilizzate per finanziare le uscite, così che non è chiaro come si concili un livello di impegni prossimo a quello degli accertamenti a fronte di un FCDE di importo elevato in ragione di una "percentuale di mancata riscossione storica significativa".

Per le ragioni sopra esposte il saldo di lett. C e quello di lett. E del risultato di amministrazione andranno entrambi ricalcolati in aumento del medesimo importo pari a euro 8.433.391,44.

3.3.1. La quota per vincoli derivanti da legge e da principi contabili

Secondo quanto riferito nella Relazione al rendiconto, «La quota per vincoli derivanti da legge e da principi contabili ammonta ad euro 20.500.542,78, già vincolata negli esercizi precedenti, e corrisponde alla copertura dei rischi derivanti del peggioramento dell'indice di rating regionale stabilito nei contratti, in relazione ai contratti swap ancora in essere stipulati dall'Amministrazione regionale».

Al riguardo si rimanda, per ogni approfondimento, al capitolo concernente l'indebitamento della Regione siciliana.

3.3.2. La parte vincolata per trasferimenti.

L'importo inserito nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, alla voce "Vincoli derivanti da trasferimenti", risulta pari a euro 3.999.974.778,48.

Si tratta di una cifra a cui si addivene sottraendo dall'ammontare complessivo dell'avanzo dei Fondi extra-regionali, pari a euro 6.575.067.261,48, le componenti relative al Fondo di anticipazione liquidità (per euro 2.202.468.651,28) e le quote accantonate al Fondo crediti di dubbia esigibilità (per euro 72.972.260,07) e al Fondo residui perenti (per euro 299.651.571,65), come rappresentato nelle seguenti tabelle.

Tabella 3.3.2.1 - Determinazione del valore finale dei vincoli da trasferimenti

Descrizione		Importi
Avanzo d'Amministrazione Fonfi extra regionali	+	6.575.067.261,48
Fondo Anticipazione di Liquidità (FAL)	-	2.202.468.651,28
Avanzo di Amministrazione al netto del Fal	=	4.372.598.610,20
quota accantonata nell'FCDE	-	72.972.260,07
quota accantonata residui perenti	-	299.651.571,65
Totale vincoli da trasferimento	=	3.999.974.778,48

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Regione

Tabella 3.3.2.2 - Vincoli derivanti da trasferimenti

Esposizione nel Risultato di Amministrazione 2021 (All.8) delle risorse aventi vincolo da Trasferimenti	
Parte accantonata (B)	372.623.831,72
di cui: a FCDE	72.972.260,07
a Fondo Residui Perenti	299.651.571,65
Parte vincolata (C)	3.999.974.778,48
TOTALE (B) + (C)	4.372.598.610,20

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Regione

L'aggregato in esame (al lordo dalla parte confluita nei predetti fondi) è dettagliato negli allegati n. 36 e n. 38 del rendiconto.

Sul punto, in aggiunta a quanto rilevato nel precedente paragrafo 3.3, si osserva come la modalità espositiva realizzata attraverso questi ultimi allegati presenti, con riferimento alla componente relativa ai "Vincoli derivanti da Trasferimenti", alcune specifiche criticità.

Tale voce, che nell'allegato n. 38 è indicata solo nel suo ammontare totale, trova infatti una rappresentazione più analitica nell'allegato n. 36.

Quest'ultimo documento, tuttavia, da un lato non riporta la descrizione dei capitoli elencati (e si rammenta che, ai sensi del paragrafo 13.7.2 dell'Allegato 4/1 al d.lgs. n. 118 del 2011, come aggiornato dal DM del 1 agosto 2019, il prospetto dovrebbe riportare sia il capitolo di entrata del bilancio gestionale/PEG di imputazione dell'entrata vincolata e la relativa descrizione, sia il capitolo di spesa del bilancio gestionale/PEG di imputazione delle spese finanziate da entrate vincolate e la relativa descrizione) e, dall'altro, espone molti capitoli di entrata codificati con la sigla "xxxx", il che impedisce una compiuta ricostruzione dei raggruppamenti contabili da cui traggono origine le singole quote di avanzo.

In merito, nell'ambito del contraddittorio la Regione ha precisato che «Riguardo al difetto delle modalità espositive evidenziate per l'allegato 36, nel prendere atto, ci si adopererà per i successivi rendiconti per conformarsi alle raccomandazioni di Codesta Corte in merito alla descrizione dei capitoli» (nota prot. n. 126583 del 10 novembre 2023 acquisita in pari data con prot. Cdc n. 240).

Ciò posto, nell'ambito dei precedenti cicli di controllo è ripetutamente emersa la questione concernente l'alterazione del calcolo della posta relativa ai "Vincoli derivanti da

trasferimenti” determinata dalla presenza dei c.d. “*vincoli negativi*”, ossia di valori negativi esposti all’interno dei prospetti analitici allegati al rendiconto (all. a/2)¹⁶⁷.

Diversamente dagli esercizi precedenti, in questa occasione la voce in esame è stata quantificata, in conformità alle indicazioni espresse dalla Corte nel corso del tempo, senza includere nel calcolo alcun valore negativo.

Infatti, la Relazione al rendiconto evidenzia, sul punto, che «*[L]e quote dell’avanzo vincolato derivanti da trasferimenti, a differenza dei Rendiconti degli esercizi precedenti, non espongono valori negativi. Infatti, a seguito degli approfondimenti avviati iniziati nell’anno 2018 e proseguiti con assiduità fino alla redazione del presente Rendiconto, sono stati ricostruiti correttamente i flussi finanziari afferenti ciascuna quota che compone analiticamente l’avanzo vincolato da trasferimenti, raccordando puntualmente per ciascun raggruppamento di risorse vincolate gli impegni storicamente assunti con i correlati accertamenti di entrate vincolate; si è quindi giunti a depurare quasi tutte le quote esposte in passato con valori negativi.*

A conclusione del lavoro testé descritto, residuavano quote negative di avanzo vincolato da trasferimenti pari a complessivi 6.452.043,53 euro [...].

Detti valori negativi sono stati azzerati nel presente rendiconto al fine di esporre risultanze contabili corrette, conformandosi quindi alle osservazioni più volte mosse dalla Corte dei conti in sede di valutazione dei precedenti Rendiconti generali; di seguito l’elenco analitico».

3.3.3. La quota per vincoli formalmente attribuiti dall’ente

All’interno del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione la voce relativa ai “*Vincoli formalmente attribuiti dall’ente*” è quantificata in euro 475.355.523,82.

Essa corrisponde, secondo la Relazione al rendiconto, «*ai maggiori accertamenti di entrate regionali vincolate destinate ai sensi della legislazione vigente alle finalità di cui capitoli di spesa corrispondenti, nonché a spese vincolate in base alla propria natura (cofinanziamenti, quote vincolate del risultato non utilizzate e capitoli del personale), al netto delle corrispondenti quote accantonate, di cui l’allegato a/2 riporta apposito dettaglio*» ed è ottenuta sottraendo dall’ammontare di euro 500.599.469,04 (indicato nell’allegato a/2 come “*TOTALE Vincoli formalmente attribuiti*

¹⁶⁷ Si veda:

- con riferimento all’esercizio 2018, la Relazione approvata con deliberazione n. 6/2019/SS.RR/PARI, pag. 62;
- con riferimento all’esercizio 2019, la Relazione approvata con deliberazione n. 6/2021/SS.RR/PARI, Vol. I, pag. 218;
- con riferimento all’esercizio 2020, la Relazione approvata con deliberazione n. 2/2022/PARI, Vol. I, pagg. 284 e ss..

dall'Ente”) l'importo di euro 25.243.945,22 (indicato nell'allegato a/2 come “Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)”).

Con riferimento a quest'ultimo valore (riguardante l'ammontare degli accantonamenti portati in deduzione), sono emerse talune apparenti incongruenze che hanno reso necessario effettuare appositi approfondimenti in sede istruttoria.

In particolare, si è avuto modo di rilevare come l'importo di euro 25.243.945,22 non corrispondesse alla somma delle quote accantonate al F.C.D.E. (pari a euro 22.894.742,46, come da Relazione al rendiconto - pagg. 73-74) e delle quote accantonate al Fondo perenzioni (pari a euro 3.436.015,76 come da Relazione al rendiconto - pag. 75).

La somma di queste due componenti è pari, infatti, a euro 26.330.758,22.

Ove si fosse sottratto quest'ultimo importo dall'ammontare di euro 500.599.469,04 (indicato nell'allegato a/2 come “TOTALE Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente”) la voce relativa ai “Vincoli formalmente attribuiti dall'ente” avrebbe dovuto essere quantificata, all'interno del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, non già in euro 475.355.523,82, bensì in euro 474.268.710,82 (con una differenza di euro 1.086.813,00), come esposto nel seguente prospetto.

Tabella 3.3.2 - Ammontare delle entrate vincolate al netto di quelle oggetto di accantonamenti

Parte vincolata	(A) Risorse vincolate al 31/12/2021 All. 38	(B) entrate vincolate oggetto di accantonamento nell'FCDE	(C) Entrate vincolate oggetto di accantonamento del fondo residui perenti	(D) Diff. = A - B - C	(E) Risorse accantonate nel R.A. All. 8	(F) Diff E - D
vincoli derivanti da leggi e principi contabili	20.500.542,78	0,00	0,00	20.500.542,78	20.500.542,78	0,00
vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vincoli derivanti da trasferimenti	4.372.598.610,20	72.972.260,07	299.651.571,65	3.999.974.778,48	3.999.974.778,48	0,00
vincoli formalmente attribuiti dall'ente	500.599.469,04	22.894.742,46	3.436.015,76	474.268.710,82	475.355.523,82	1.086.813,00
altri vincoli	780.000.000,00			780.000.000,00	780.000.000,00	0,00
totale parte vincolata	5.673.698.622,02	95.867.002,53	303.087.587,41	5.274.744.032,08	5.275.830.845,08	1.086.813,00

Dagli approfondimenti espletati, è emerso, tuttavia, che la suddetta differenza (pari a euro 1.086.813,00) rappresenta la quota accantonata al Fondo perenzioni già detratta dalla parte destinata agli investimenti (si veda il precedente paragrafo 3.2), con la conseguenza che la sua sottrazione anche dalla voce relativa ai “Vincoli formalmente attribuiti dall'ente” avrebbe costituito una duplicazione.

Appare, quindi, congruo che detta componente non sia stata presa in considerazione nel conteggio della posta in esame.

3.3.4. Gli altri vincoli.

L'ultima componente della parte vincolata presa in esame è quella relativa agli "Altri vincoli", di ammontare pari a euro 780.000.000,00.

Si tratta di un vincolo che la Regione ha posto, sin dal rendiconto relativo all'esercizio 2020, in attuazione del comma 823 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente, tra l'altro, le modalità di utilizzo delle risorse del fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Nella Relazione al rendiconto (pag. 89) è precisato che *"Il comma 823 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, tra l'altro, prevede che le risorse di cui all'art. 111, comma 1, del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020, sono vincolate alla finalità di ristorare nel biennio 2020-2021 la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, per la Regione Siciliana tali risorse ammontano a 780 milioni di euro, che, in virtù del comma 2 bis del medesimo art. 111 del citato D.L. n. 34/2020, vengono assegnate sotto forma di riduzione del contributo alla finanza pubblica di cui all'accordo tra il Governo e la Regione Siciliana in materia di finanza pubblica, siglato dal Ministro dell'economia e delle Finanze e dal Presidente della Regione Siciliana in data 19/12/2018, già fissato in 1.001 milioni di euro.*

Le richiamate disposizioni legislative prevedono, altresì, che le eventuali risorse in eccesso saranno riversate in entrata del bilancio dello Stato".

Nell'ambito del precedente giudizio di parificazione l'Amministrazione aveva precisato come la scelta di apporre il vincolo a tutta la somma concessa dallo Stato fosse dipesa dalla mancata conclusione dei lavori di monitoraggio da parte del Tavolo tecnico di cui al comma 2 del medesimo art. 111, finalizzati ad individuare l'entità delle effettive minori entrate realizzate (*«è stato necessario procedere al vincolo delle somme attribuite alla Regione per l'anno 2020 ai sensi del comma 2 bis del predetto art. 111 in attesa della conclusione del monitoraggio degli effetti dell'emergenza Covid-19 con riferimento alla tenuta delle entrate da parte del tavolo tecnico di cui al comma 2 del medesimo art. 111 che determinerà l'entità delle effettive*

minori entrate. Poiché le determinazioni del tavolo non sono ancora definitive e sono tuttora in corso si è reso necessario apporre il vincolo a tutta la somma attribuita alla Regione»¹⁶⁸).

L'Amministrazione aveva altresì chiarito che «[L]e interlocuzioni tra il MEF e la Regione con la trasmissione dei primi dati relativi ai tributi oggetto di compartecipazione statutaria di spettanza della Regione per gli anni dal 2017 al 2020 in possesso degli uffici finanziari dello Stato sono state avviate solo in data 12/04/2022, con la predetta trasmissione e la convocazione della prima riunione in data 22/04/2022, benché siano state sollecitate più volte da parte di questa amministrazione, ma il MEF ha sempre rappresentato la difficoltà a reperire tutti i predetti dati. Infatti, risultava necessario che fossero messe a disposizione tutte le informazioni relative ai dati delle entrate determinate con il criterio del maturato, oggetto di riscossione diretta, al lordo e al netto delle riserve, ai dati delle riscossioni tramite F24 e F23, nonché alle regolazioni contabili comunicate da Ufficio Centrale Bilancio (UCB) relative alle entrate oggetto di riscossione diretta al netto di IVA, IRPEF e CAP 1218. In data 14/06/2022 e 16/06/2022 sono stati trasmessi dal MEF i dati riepilogativi delle Regioni a Statuto speciale per quanto riguarda l'esame delle entrate. Tuttavia, per potere giungere alla determinazione della somma spettante alla Regione Siciliana ai sensi dell'articolo 111 e dell'eventuale somma da restituire, oltre l'esame delle entrate tributarie, è stato necessario completare l'esame della riduzione delle spese conseguenti al periodo della pandemia COVID-19 e, pertanto, in data 16/06/2022 il MEF, con apposita mail, ha trasmesso alle Regioni a statuto speciale i dati relativi alle minori spese estrapolati dalle banche dati del MEF (SOSE), popolate con i dati trasmessi dalle singole regioni, le cui riduzioni, sulla base dei codici finanziari, il medesimo MEF ha ritenuto determinate dalla suddetta pandemia, chiedendo a ciascuna Regione di effettuare delle verifiche. Questa Regione, a seguito dell'esame effettuato, con mail dell'8/07/2022 ha ritrasmesso i dati al MEF con le proprie osservazioni in ordine alle minori spese che non dovrebbero essere considerate conseguenti alla pandemia COVID-19, ma ancora non risulta pervenuto alcun riscontro, a comprova della complessità degli accertamenti istruttori da definire»¹⁶⁹.

In merito all'avanzamento dei lavori del citato Tavolo tecnico, la Relazione al rendiconto per l'esercizio 2021 (pag. 17) riferisce che «[N]el corso della riunione del Tavolo con le Regioni a Statuto speciale, svoltasi in data 16/06/2022, tenuto conto delle diversità metodologiche concernenti, rispettivamente, le entrate devolute e quelle "proprie" (Irap e Addizionale regionale Irpef) si è convenuto, fermo restando la regolazione complessiva nel 2023, di condividere la quantificazione delle minori entrate devolute riconosciute per l'esercizio 2020 a causa della pandemia COVID-19 e, sulla base

¹⁶⁸ Cfr. nota prot. n. 62101 del 23 giugno 2022 acquisita con prot. Cdc n. 97 di pari data.

¹⁶⁹ Cfr. nota prot. n. 77117 del 28 luglio 2022 acquisita con prot. Cdc n. 134 del 29 luglio 2022.

della tabella trasmessa, l'importo di euro 375.823.190,00 quale ristoro immediatamente riconoscibile in favore di questa Regione ai sensi dell'articolo 111 del D.L. n.34/2020, rinviando a successive riunioni la definizione delle minori entrate devolute del 2021 e delle minori entrate proprie 2020 e 2021».

Se ne trae, quindi, come, pur nel protrarsi degli accertamenti del Tavolo tecnico, una quantificazione condivisa dell'ammontare minimo riconoscibile alla Regione siciliana, quale perdita di gettito subita nel corso del 2020 (pari a euro 375.823.190,00), sia stata raggiunta nella prima metà dell'esercizio 2022¹⁷⁰.

Ciò risulta anche dalla relazione tecnica al disegno di legge recante " *Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022 n.13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n.14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2022/2024*", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 343 del 9 luglio 2022 (poi tradottosi nella legge regionale 10 agosto 2022, n. 16), nella quale si afferma che «*Per quanto concerne la possibilità di utilizzare l'importo di euro 375.823.190,00 si evidenzia che nel corso della riunione convocata dal MEF, unitamente alle Regioni a statuto speciale, in seno al tavolo di confronto relativo alla stima delle minori entrate Covid 2020/2021, si è condiviso che tale importo costituisca la base minima riconoscibile alla Regione siciliana per l'anno 2020, e che pertanto limitatamente a tale importo può esserne consentita l'utilizzabilità in ragione degli accantonamenti operati dalla Regione in sede di rendiconto 2020. Con nota prot. n. 63496 del 28 giugno 2022 si è quindi formalizzato al MEF che, al fine di far fronte ai fabbisogni finanziari per l'anno 2022, tale importo verrà inserito nella manovra di bilancio volta al ripristino dei blocchi di spesa inseriti prudenzialmente in seno al bilancio ed alla legge di stabilità 2022/2024 [...] Poiché nel risultato di amministrazione per l'esercizio 2020 e in quello presunto del 2021 (Allegato 8) alla Legge regionale 25/05/2022, n.14 la somma riconosciuta alla Regione Siciliana di euro 780 milioni è stata interamente vincolata tramite interlocuzioni con la Ragioneria Generale dello Stato si è addivenuti alla possibilità di utilizzare tali somme nell'esercizio 2022*».

In vista del contraddittorio è stato evidenziato come, alla luce di quanto sopra rappresentato, la scelta di mantenere il vincolo sull'intera somma concessa dallo Stato nel 2020, sotto forma di riduzione del contributo alla finanza pubblica (ossia euro

¹⁷⁰ Del resto, ai sensi dell'art. 111, comma 2-*quater*, del decreto-legge n. 34 del 2020, «*Nell'anno 2022, è determinato, per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, l'importo delle effettive minori entrate delle spettanze quantificate per l'esercizio 2020 rispetto alla media delle spettanze quantificate per gli esercizi 2017-2018-2019, ai sensi dei rispettivi statuti, tenendo conto delle maggiori e minori spese per l'emergenza COVID-19, dei ristori di cui all'articolo 24, comma 4, e delle modifiche degli ordinamenti finanziari nel periodo intervenute*».

780.000.000,00), all'interno del risultato di amministrazione relativo all'esercizio 2021, non apparisse giustificata né conforme alle pertinenti previsioni legislative e ai principi contabili.

Infatti, se ciò poteva ritenersi in qualche modo ammissibile con riferimento al rendiconto dell'esercizio 2020, in considerazione dei relativi tempi di approvazione e trasmissione alla Corte dei conti (ricadenti in un arco temporale antecedente all'avvio dei lavori volti alla quantificazione dell'effettiva perdita di gettito), le medesime argomentazioni non avrebbero potuto valere nei confronti del documento consuntivo in esame, la cui approvazione da parte della Giunta regionale è intervenuta nel gennaio 2023, allorquando risultava già ampiamente verificato il suddetto dato concernente la perdita di gettito quantificabile in un ammontare pari, quantomeno, a euro 375.823.190,00.

Si è altresì segnalato come:

a) a fronte di quest'ultima rilevazione, la Regione avrebbe dovuto procedere alla eliminazione del vincolo per il corrispondente importo, avendo appurato l'insussistenza, *in parte qua*, del titolo normativamente previsto per la relativa apposizione.

Al riguardo, l'art. 1, comma 823, del decreto-legge n. 178 del 2020, dispone, infatti, che *«Le risorse [...] del fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 [...]. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».*

Secondo il richiamato dettato normativo, l'apposizione del vincolo va riservata alle *«risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio»*, cioè alle risorse che, risultando eccedenti rispetto alla *«finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, devono essere *«versate all'entrata del bilancio dello Stato»*;

b) una volta acquisita la certezza che l'importo di euro 375.823.190,00 era stato *«utilizzato»* nel senso previsto dalla norma e che, dunque, non avrebbe dovuto essere restituito allo Stato (in quanto non eccedente, secondo gli approfondimenti effettuati dal

tavolo tecnico, l'effettiva perdita di gettito subita), esso avrebbe dovuto essere liberato dal vincolo a beneficio del saldo finale di lett. E del risultato di amministrazione e del correlato percorso di rientro dal disavanzo.

Siffatta operazione di svincolo avrebbe potuto e dovuto essere effettuata, a ben vedere, ancor prima che in sede di predisposizione del rendiconto per l'esercizio 2021, nel corso dell'esercizio 2022, adeguando il risultato presunto dell'esercizio 2021 mentre, durante l'esercizio 2022, la quota vincolata presente nel risultato presunto dell'esercizio 2021, anziché essere ridotta per la parte da non restituire allo Stato, è stata utilizzata (indebitamente) quale forma di copertura finanziaria nell'ambito della legge regionale n. 16 del 2022;

c) l'assoggettamento a vincolo dell'intero importo di euro 780 milioni all'interno del rendiconto (riconducibile, presumibilmente, all'intento di consolidare, in via definitiva, la presenza, al termine dell'esercizio 2021, di quell'avanzo vincolato precedentemente esposto solo in via presuntiva e parzialmente impiegato nell'anno 2022) avrebbe dovuto intendersi, per l'importo di euro 375.823.190,00, in assenza dei presupposti per l'applicabilità della previsione statale di cui al citato art. 1, comma 823, del decreto-legge n. 178 del 2020, come un'autonoma attribuzione di un vincolo di destinazione da parte della Regione, in contrasto con l'art. 42, comma 5, lettera d), del d.lgs. n. 118 del 2011, ai sensi del quale «[è] possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se la regione non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio».

Una attribuzione non conforme ai principi contabili anche sotto il profilo della sua assoluta genericità, non essendo stabilita alcuna finalizzazione specifica di dette risorse, laddove l'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011 prevede che per vincoli formalmente attribuiti dall'ente *“si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2 concernente la contabilità finanziaria, derivanti da «entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione [...]»”* (enfasi aggiunta).

Si è quindi esposto come tali ragioni fossero potenzialmente ostative alla parificazione della voce *“Altri vincoli”*, esposta nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, per l'importo di euro 375.823.190,00 nonché, conseguentemente, alla parificazione del saldo finale di parte libera (lett. E) nella misura in cui non aveva registrato il miglioramento che sarebbe dovuto derivare dall'eliminazione del predetto vincolo.

Oltre a ciò, sono state poste in risalto le motivazioni che rendevano contestabile l'utilizzo della quota in questione quale forma di copertura finanziaria delle spese disposte dalla legge regionale n. 16 del 2022.

In particolare, dopo aver ricordato come la tabella "A" allegata a quest'ultimo provvedimento normativo annoverasse, tra le altre, la variazione in incremento, per l'esercizio 2022, del capitolo di entrata n. 0007, rubricato "utilizzo quota del risultato di amministrazione relativo ai fondi regionali - parte corrente", per un importo pari a euro 375.823.190,00, sono state formulate le seguenti osservazioni: «In primo luogo, ove volesse sostenersi che si tratta dell'applicazione di avanzo vincolato (presunto) derivante da un vincolo apposto e mantenuto al fine di ottemperare al disposto di cui all'art. 1, comma 823, del decreto-legge n. 178 del 2020, dovrebbe inevitabilmente constatarsi come dette risorse siano state destinate a finalità differenti da quella prescritta dal citato disposto normativo.

Come affermato dalla Corte costituzionale, infatti, «[L]e risorse previste dal citato art. 111 rappresentano [...] una misura straordinaria, finalizzata a ripristinare l'equilibrio dei bilanci degli enti territoriali che, nel periodo della pandemia, si erano visti diminuire le entrate fiscali a causa del blocco delle attività commerciali e industriali e incrementare le spese di carattere sociale e sanitario. Proprio in ragione di ciò, tali risorse non possono essere impiegate per sostenere oneri ulteriori e diversi, che finiscono per ampliare la spesa corrente e incrementare il disavanzo» (cfr. Corte cost., sentenza n. 165 del 2023).

Se l'operazione fosse inquadrata, invece, come applicazione di avanzo vincolato (presunto) discendente da uno o più vincoli apposti autonomamente dalla Regione, oltre alla impossibilità di individuare con esattezza lo spettro di tali ipotetiche finalizzazioni (stante la mancanza di atti aventi ad oggetto la formale attribuzione di specifiche destinazioni), verrebbe a configurarsi, come anticipato, il contrasto con l'art. 42, comma 5, lettera d), del d.lgs. n. 118 del 2011, che impedisce ad enti con un piano di rientro dal disavanzo in corso di attribuire un vincolo di destinazione ad alcune entrate straordinarie non aventi natura ricorrente.

Nel caso in cui, infine, volesse prospettarsi come dette risorse (pari, si ricorda, a euro 375.823.190,00), a seguito della rilevazione del tavolo tecnico, non risultassero più assoggettate ad alcun vincolo, dovrebbe trarsi la conclusione che le stesse non avrebbero potuto essere gestite contabilmente come una quota di avanzo vincolato e utilizzate direttamente come mezzo finanziario per la copertura di spese, ma avrebbero dovuto confluire nella parte libera del risultato di amministrazione, a beneficio di un più rapido avanzamento nel recupero del disavanzo.

Il meccanismo sopra descritto, per contro, ha consentito di aggirare tutti questi necessari passaggi contabili e ha messo la Regione in condizione di fruire indebitamente di una maggiore capacità di spesa: considerando, infatti, l'entità del disavanzo a suo carico, ove si fosse correttamente proceduto alla sola eliminazione del vincolo, il risultato di amministrazione sarebbe migliorato, ma non sarebbe emerso alcun avanzo disponibile da destinare alla copertura di ulteriori spese».

L'Amministrazione, con la memoria prot. n. 126583 del 10 novembre 2023 (prot. Cdc n. 240 di pari data), si è difesa deducendo quanto segue: «La Regione ha emanato la legge regionale n. 16 del 10 agosto 2022 utilizzando la somma vincolata in questione basandosi sul contenuto della nota prot. n. 186985 del 4 luglio 2022, che si allega (all. 4), nella quale il MEF ha affermato che: "Si fa riferimento alla nota n. 63649 del 28 giugno 2022, con la quale codesta Regione Siciliana, facendo seguito alla riunione del 16 giugno u.s. del tavolo tecnico di cui all'articolo 111 del decreto legge n. 34 del 2020 – finalizzata a determinare la metodologia di verifica dell'entità delle minori entrate delle Autonomie speciali correlate all'emergenza da COVID-19 relative agli esercizi 2020 e 2021 rispetto alla media del triennio 2017-2019 - ha comunicato che provvederà all'utilizzo dell'importo di circa 375,8 milioni di euro, immediatamente riconoscibile come ristoro in favore della medesima Regione ai sensi del citato articolo 111 del DL n. 34/2020, per fare fronte alle esigenze del bilancio 2022 (che la nota indica nell'anno 2002, presumibilmente per mero errore materiale). Al riguardo, non si ravvisano elementi ostativi alla richiesta regionale, atteso che la stessa risulta coerente con le proposte assentite nel corso della richiamata riunione, ferma restando la determinazione definitiva nell'anno 2023 dell'entità delle minori entrate dell'esercizio finanziario 2020. Con l'occasione, si ritiene necessario precisare che le predette risorse potranno essere destinate al ripristino delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 18, comma 1, della legge regionale n. 13 del 2022 (legge di stabilità regionale 2022-2024) al netto degli importi necessari ad assicurare la restituzione allo Stato di somme dovute (split payment ed altro) in attuazione all'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 14 del 2022 (bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022-2024):" Tale orientamento del MEF, che costituisce l'autorità preposta al coordinamento del tavolo tecnico e alla vigilanza sia sulla quantificazione dei ristori riconoscibili alla Regione che al loro corretto utilizzo, è confermato dalla successiva nota prot. 68051 dell'11 aprile 2023, che si allega (all. 5), con la quale, a seguito di specifica richiesta, viene autorizzato l'utilizzo di ulteriori somme rese disponibili dall'aggiornamento delle verifiche del Tavolo tecnico che avevano rideterminato le minori entrate COVID per la Regione siciliana in euro 468.049.689,34. Va d'altro canto evidenziato che le minori entrate determinate in bilancio dagli effetti della pandemia, per il meccanismo che il computo delle entrate devolute relative ad IRPEF ed IVA, riverbera gli effetti finanziari sul bilancio regionale

nel biennio successivo, comportano un impatto negativo sulle entrate erariali indistinte attribuite alla Regione da parte dello Stato nell'esercizio 2022 per quelle riscosse nell'anno 2020 e nell'esercizio 2023 per quelle riferibili all'anno 2021: per tali ragioni l'autorizzazione all'utilizzo delle risorse da parte del MEF si ritiene coerente con le peculiarità che caratterizzano il sistema di finanziamento delle entrate devolute a livello regionale. La scelta di mantenere il vincolo sull'intera somma attribuita dallo Stato quali ristoro per le minori entrate COVID si fonda su una valutazione prudenziale legata all'andamento dei lavori del tavolo tecnico, coordinato dal MEF, ai sensi dell'art. 111 del decreto legge n. 34 del 2020, la cui attività non si è ancora esaurita, tanto che sono ancora in corso riunioni, volte a completare le verifiche e gli aggiornamenti dei dati contabili analitici, onde pervenire all'esatto computo dei ristori spettanti alla Regione. A comprova di ciò si allega la mail del 6 novembre 2023 con la quale viene trasmessa ulteriore documentazione aggiornata, ai fini della riapertura dei lavori del predetto tavolo tecnico (all. 6)».

La posizione sopra trascritta non appare suscettibile di condivisione.

Anzi tutto, la preventiva "autorizzazione" della Ragioneria Generale dello Stato non costituisce una circostanza vevole, di per sé, a ritenere legittima la suddetta operazione, posto che, a tali fini, assume rilevanza unicamente la valutazione della sua conformità all'ordinamento contabile.

Non sposta tale conclusione l'argomento secondo cui tale "autorizzazione" sarebbe coerente "con le peculiarità che caratterizzano il sistema di finanziamento delle entrate devolute a livello regionale", in base alle quali gli effetti finanziari relativi al mancato gettito delle entrate devolute relative ad IRPEF ed IVA si manifestano sul bilancio regionale nel biennio successivo.

In realtà, come già evidenziato in precedenza, in virtù dell'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il bilancio regionale dell'esercizio 2020 ha beneficiato, attraverso la riduzione della spesa relativa al contributo alla finanza pubblica, di uno spazio finanziario di euro 780.000.000,00¹⁷¹.

¹⁷¹ Invero, l'art. 42, comma 3, del d.l. n. 104 del 2020 ha disposto un'ulteriore riduzione di tale contribuzione per l'importo di euro 13.369.920, così che, in definitiva, per l'esercizio 2020, a fronte dell'ammontare di 1.001 milioni di euro inizialmente previsto dall'art. 1, comma 881, della legge n. 145 del 2018, il contributo alla finanza pubblica a carico della Regione siciliana si è attestato sul minore importo di euro 207.630.080,00, come risulta dal conto del bilancio del rendiconto dell'esercizio 2020, che mostra, sul capitolo 219213 "ACCANTONAMENTI TRIBUTARI QUALE CONCORSO DELLA REGIONE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA. (SPESE OBBLIGATORIE)", un totale impegnato pari appunto a euro 207.630.080,00.

Tali risorse, in misura pari quantomeno a euro 375.823.190,00, sono state effettivamente utilizzate, sempre nell'esercizio 2020, per le finalità previste dalla norma (ossia il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19), atteso che, come attestato dal tavolo tecnico di cui al richiamato articolo 111 del decreto-legge n. 34 del 2020, l'importo di euro 375.823.190,00 costituisce una perdita di gettito che si è effettivamente verificata nell'esercizio 2020¹⁷².

Ciò posto, non pare convincente l'affermazione secondo cui *«La scelta di mantenere il vincolo sull'intera somma attribuita dallo Stato quali ristoro per le minori entrate COVID si fonda su una valutazione prudenziale legata all'andamento dei lavori del tavolo tecnico, coordinato dal MEF, ai sensi dell'art. 111 del decreto legge n. 34 del 2020, la cui attività non si è ancora esaurita, tanto che sono ancora in corso riunioni, volte a completare le verifiche e gli aggiornamenti dei dati contabili analitici, onde pervenire all'esatto computo dei ristori spettanti alla Regione»*¹⁷³.

Si è visto, infatti, che, a prescindere dal fatto che i lavori finalizzati alla quantificazione dell'effettiva perdita di gettito sono tuttora in corso, già nel mese di giugno 2022 il tavolo tecnico era giunto alla determinazione che, per l'esercizio 2020, la perdita di gettito fosse pari, quantomeno, a euro 375.823.190,00.

Non solo.

È la stessa Regione ad aver prodotto documentazione e compiuto atti che smentiscono la prospettiva della necessità del mantenimento del vincolo per l'eventualità della restituzione allo Stato del citato importo.

Infatti:

¹⁷² La stessa Regione, in sede di relazione al rendiconto per l'esercizio 2020 (pagg. 17-18), aveva rappresentato come lo sfasamento temporale riguardante i tributi compartecipati non fosse comunque in grado di impedire completamente il manifestarsi di effetti negativi dovuti alla contrazione del gettito: *«Al riguardo, il Dipartimento Finanze e Credito nel mese di giugno 2020 aveva stimato provvisoriamente, sulla base dei dati di gettito fiscale e delle previsioni disponibili del Pil che il minor gettito riferibile all'esercizio 2020 avrebbe potuto attestarsi in un range fra -678 mln di euro e -882 mln di euro.*

Invero, per i tributi compartecipati, tenuto conto dello sfasamento temporale dovuto ai parametri utilizzati per il calcolo delle spettanze dell'IRPEF e dell'IVA ripartite col metodo del maturato, e del meccanismo di attribuzione tramite acconti e conguagli, a loro volta sfasati di circa un biennio, è stato considerato che gli effetti di gettito negativi dell'emergenza Coronavirus sarebbero stati chiaramente percepibili nel calcolo delle spettanze per il 2022 e nella determinazione dei conguagli per il 2020.

Con ciò non si poteva escludere, tuttavia, che alcuni effetti negativi di gettito derivanti dalla riduzione delle basi imponibili a causa dell'emergenza sanitaria sarebbero ricaduti nell'anno 2020, tenuto conto delle misure del differimento delle scadenze fiscali e della sospensione della riscossione delle cartelle esattoriali, trovando evidenza nei versamenti diretti non F24, afferenti ai predetti tributi, destinati a essere scomputati in sede di determinazione dei conguagli.

Diversamente per i tributi devoluti col criterio del riscosso gli effetti negativi del gettito delle misure legislative dell'emergenza sanitaria (sospensione giochi in aggiunta a quelle di cui sopra), si era detto che sarebbero stati immediatamente percepibili nel 2020».

¹⁷³ Concetto ribadito con la memoria prot. n. 132204 del 21 novembre 2023 (acquisita in pari data con prot. Cdc n. 251), nei seguenti termini: *«Ad integrazione di quanto già dedotto a pagina 13 della Memoria prot. n. 126583 del 10/11/2023, si rappresenta che dai contatti preparatori alla prosecuzione delle riunioni relative al tavolo tecnico coordinato dal MEF ai sensi dell'art. 111 del D.L. n. 34/2020, è emerso che, rispetto alle somme attualmente riconosciute alle regioni, saranno oggetto di esame ulteriori modifiche delle assegnazioni che potranno incidere significativamente rispetto alle risultanze finanziarie sin qui condivise.*

Ciò conferma la correttezza della scelta operata dall'Amministrazione regionale di mantenere il vincolo sulle somme attribuite dallo Stato quale ristoro per le minori entrate COVID, in attesa che vengano definitivamente determinati gli importi riconoscibili».

a) la nota prot. n. 68051 dell'11 aprile 2023 della Ragioneria Generale dello Stato (allegato n. 5 alla memoria prot. n. 126583 del 10 novembre 2023, acquisita in pari data con prot. Cdc n. 240) attesta che le minori entrate del 2020 da COVID-19 ammontano a una cifra ben superiore a euro 375.823.190,00 e cioè a euro 478.156.309,88;

b) l'avanzo vincolato (presunto) è già stato destinato, nel corso dell'esercizio 2022, ad altre finalità di spesa (con la legge regionale n. 16 del 2022).

Sotto quest'ultimo profilo, si osserva che la Regione, avvalendosi di fondi vincolati per finalità diverse da quelle contemplate dalla norma (in quanto non coincidenti né con il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, né con la restituzione al bilancio dello Stato) ha compiuto, di fatto, una "riprogrammazione"¹⁷⁴ di economie vincolate contraria ai precetti contabili e ai principi più volte enunciati dalla Corte costituzionale, con riferimento a fattispecie simili (o analoghe nella sostanza), soprattutto nei confronti di quegli enti impegnati nel rientro dal disavanzo, come risulta dai pronunciamenti di seguito riportati:

- sentenza n. 192/2012: *«questa Corte ha già avuto modo di affermare che la copertura delle spese, per rispondere ai canoni dell'art. 81, quarto comma, Cost., deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale (sentenze n. 106 e n. 68 del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010, n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966). In particolare, è stato precisato (sentenza n. 70 del 2012) che la copertura ricavata da risultati di amministrazione degli esercizi precedenti deve trovare analitico e congruente riscontro negli esiti dell'ultimo esercizio antecedente a quello cui si riferisce la risorsa utilizzata per detta copertura. Ciò con riferimento al documento formale – il bilancio consuntivo – che riassume l'andamento del predetto esercizio. Solo nel caso in cui l'esito consista in un avanzo di amministrazione, è possibile introdurre le risorse liberate da detto risultato positivo, ai fini di un loro impiego nell'esercizio successivo.*

L'unica eccezione a questo principio riguarda la utilizzazione di fondi vincolati rimasti inutilizzati al termine degli esercizi precedenti, quando permangano le finalità perseguite attraverso il loro originario stanziamento. È stato affermato in quella sede che «i vincoli di destinazione delle risorse confluenti a fine esercizio nel risultato di amministrazione permangono anche se quest'ultimo non è capiente a sufficienza o è negativo: in questi casi l'ente deve ottemperare a tali vincoli attraverso il reperimento delle risorse necessarie per finanziare gli obiettivi, cui sono dirette le entrate vincolate

¹⁷⁴ Il termine "riprogrammazione" è usato in questa sede allo scopo di evidenziare come la Regione, con l'operazione in questione, abbia destinato determinate somme a finalità diverse da quelle originarie.

rifluite nel risultato di amministrazione negativo o incapiente». Tuttavia, la deroga al principio generale può essere adottata soltanto in relazione alla permanenza delle finalità originarie e non con riguardo ai nuovi obiettivi enunciati in sede di reiscrizione delle somme nell'esercizio di competenza. Infatti, l'eccezione al principio di correlazione al risultato positivo di amministrazione è giustificata dalla «clausola generale in materia contabile che garantisce l'esatto impiego delle risorse stanziare per specifiche finalità di legge» (sentenza n. 70 del 2012).

Al di fuori di questa fattispecie, il principio di tutela degli equilibri di bilancio contenuto nell'art. 81, quarto comma, Cost., impedisce di estrapolare dalle risultanze degli esercizi precedenti singole partite ai fini della loro applicazione al bilancio successivo. Si tratta di una regola posta a presidio della sana gestione finanziaria, dal momento che la sottrazione di componenti attive dall'aggregato complessivo (il quale determina il risultato di amministrazione), effettuata senza la previa verifica di sussistenza dell'avanzo, può aggravare gli eventuali saldi negativi del conto consuntivo. Essa viene infatti a ridurre il saldo economico (risultante dall'aggregato complessivo costituito dai residui attivi, dai residui passivi e dal fondo di cassa) in misura pari alla risorsa sottratta per la reiscrizione nell'esercizio successivo.

Questa pratica, sostanzialmente elusiva della salvaguardia degli equilibri complessivi di bilancio, è stata nel caso di specie posta in essere dalla Regione Abruzzo attraverso l'applicazione all'esercizio 2011 del valore positivo costituito – nel caso dell'art. 15-bis, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 1 del 2011, come introdotto dall'art. 3 della legge regionale n. 35 del 2011 – dalle economie di spesa derivanti dall'attuazione della convenzione «denominata Agensud 78/88», reiscritte per l'importo di euro 1.600.000,00 sul capitolo di spesa 242422, U.P.B. 06.02.004, e – per quanto riguarda l'art. 3, comma 2, lettere b) e c), della legge regionale n. 35 del 2011, come sostituito dall'art. 2 della legge regionale n. 39 del 2011 – dalle economie realizzate sul fondo unico per le agevolazioni alle imprese (lettera b) per un importo pari a euro 1.200.000,00 e quelle (lettera c) derivanti dai risparmi di spesa accertati inerenti all'intervento straordinario nel Mezzogiorno, per un importo pari a euro 1.600.000,00. Quanto alle espressioni «riprogrammazione delle economie di spesa» e «economie vincolate», utilizzate nelle fattispecie in esame, occorre sottolineare come il concetto di economia di spesa collida intrinsecamente con quello di programmazione e come quello di vincolo sia relativo e circoscritto – come già rilevato – alle finalità per le quali viene creato l'originario stanziamento negli esercizi pregressi. Infatti, quando si siano verificate economie di spesa, gli esiti contabili non possono fuoriuscire dalle due ipotesi alternative di permanenza del vincolo specifico, cui collegare la relativa reiscrizione, oppure di sopravvenienza attiva vera e propria, che si riversa – quale

componente positiva – nella aggregazione complessiva degli elementi che determinano il risultato di amministrazione, nel caso in cui l’obiettivo sotteso al vincolo sia stato realizzato».

- sentenza n. 241/2013: «Questa Corte ha già avuto modo di affermare, proprio nei confronti della Regione Abruzzo, che «il principio di tutela degli equilibri di bilancio contenuto nell’art. 81, quarto comma, Cost. impedisce di estrapolare dalle risultanze degli esercizi precedenti singole partite ai fini della loro applicazione al bilancio successivo» (sentenza n. 192 del 2012). In quella sede è stato precisato che questa regola è «posta a presidio della sana gestione finanziaria, dal momento che la sottrazione di componenti attive [quali le economie di spesa] dall’aggregato complessivo il quale determina il risultato di amministrazione» rende incerto e mutevole il risultato stesso, con ciò pregiudicando intrinsecamente la stabilità del bilancio. Indipendentemente dalla fondatezza dell’eccezione formulata dalla Regione circa l’assenza di una situazione debitoria nei confronti dello Stato per la restituzione di anticipazioni destinate al pagamento della spesa sanitaria ed indipendentemente dal fatto che la stessa Regione Abruzzo risulta tuttora assoggettata alla disciplina del piano di rientro sanitario (questioni afferenti al secondo profilo d’impugnazione), non può essere condivisa la tesi della resistente secondo cui la norma contestata disporrebbe «una legittima riprogrammazione di una propria economia di bilancio». È proprio la riprogrammazione in esame ad essere lesiva del precetto costituzionale invocato. Infatti, l’economia di bilancio relativo ad esercizi precedenti, ed in particolare quella di stanziamento, è intrinsecamente incompatibile con il concetto di riprogrammazione. Peraltro, rispetto alla fattispecie di cui alla citata sentenza n. 192 del 2012, il vizio della disposizione impugnata appare ancor più evidente. Se nel caso allora deciso è stata oggetto di censura la riprogrammazione di un’economia vincolata per insussistenza del vincolo stesso, per quello in esame è proprio la norma impugnata a definire la risorsa impiegata quale «economia di stanziamento», cioè mera differenza tra somme stanziare e somme impegnate, valore intrinsecamente irriducibile al concetto di vincolo idoneo a legittimare, ove ne sussistano i presupposti, l’eventuale trasferimento. Inoltre, l’art. 7, comma 4, della legge censurata entra in collisione anche con un principio desumibile dall’art. 81, quarto comma, Cost., quello dell’unità di bilancio. Esso è esplicitato dall’art. 24, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e prescrive che il bilancio non può essere articolato in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura di determinate e specifiche spese, salvi i casi di espresso vincolo disposti dalla legge per alcune tipologie di entrate (tributi di scopo, mutui destinati all’investimento, fondi strutturali di provenienza comunitaria, etc.). Se tale principio risulta indefettibile nell’ambito del singolo esercizio di competenza, a maggior ragione esso preclude che economie di spesa di esercizi precedenti possano essere trasferite a quello successivo attraverso una sorta di vincolo postumo, privo di qualsiasi

fondamento normativo. In ordine al concetto di economia di spesa è stato inoltre rilevato come lo stesso «collida intrinsecamente con quello di programmazione» e come lo stesso costituisca «sopravvenienza attiva vera e propria, che si riversa [deve riversarsi] – quale componente positiva – nella aggregazione complessiva degli elementi che determinano il risultato di amministrazione» (sentenza n. 192 del 2012)».

- sentenza n. 89/2017: «5.– Occorre innanzitutto chiarire in punto di diritto due profili controversi sui quali si basa la difesa della Regione: a) se sia possibile considerare vincolato un fondo proveniente dalle economie realizzate su progressi programmi (a suo tempo specificamente finanziati) attraverso la nuova attribuzione di un diverso vincolo creato da una nuova disposizione regionale; [...].

5.1.– In ordine al punto a), è costante l'orientamento di questa Corte secondo cui «“i vincoli di destinazione delle risorse confluenti a fine esercizio nel risultato di amministrazione permangono anche se quest'ultimo non è capiente a sufficienza o è negativo: in questi casi l'ente deve ottemperare a tali vincoli attraverso il reperimento delle risorse necessarie per finanziare gli obiettivi, cui sono dirette le entrate vincolate rifluite nel risultato di amministrazione negativo o incapiente”. Tuttavia, la deroga al principio generale può essere adottata soltanto in relazione alla permanenza delle finalità originarie e non con riguardo ai nuovi obiettivi enunciati in sede di reinscrizione delle somme nell'esercizio di competenza. Infatti, l'eccezione al principio di correlazione al risultato positivo di amministrazione è giustificata dalla “clausola generale in materia contabile che garantisce l'esatto impiego delle risorse stanziare per specifiche finalità di legge”» (sentenza n. 192 del 2012, riferita ad analoga fattispecie della Regione Abruzzo; nello stesso senso, sentenza n. 70 del 2012).

Quanto alla deroga al principio generale per cui le economie finiscono per confluire, incrementandone la componente attiva, nel risultato complessivo dell'esercizio, la Corte ha ulteriormente chiarito che – come conferma l'articolazione del principio contabile contenuto nell'allegato 4/2, punto 9.2 (rubricato «Il risultato di amministrazione»), del d.lgs. n. 118 del 2011 – le economie, in quanto tali, non possono essere rappresentate nella parte passiva del bilancio e nelle componenti negative che determinano il risultato di amministrazione, il quale, al contrario, si deve giovare – per tale naturale effetto matematico – di un miglioramento di dimensione pari all'economia realizzata. Solo in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo cui è sotteso il vincolo – e solo ai fini del suo ulteriore perseguimento – è consentito mantenere (ove a ciò non osti ulteriormente l'obbligo di restituzione dei fondi non tempestivamente impiegati, erogati all'ente pubblico per il raggiungimento di uno scopo infungibile ed immodificabile, come ad esempio accade per alcuni fondi

europci) le somme residue – a suo tempo riscosse o comunque accertate nelle forme di legge – quale quota vincolata del risultato d'amministrazione.

La devoluzione delle economie al nuovo obiettivo è consentita solo quando la legge istitutiva dell'originario vincolo oppure il principio contabile di cui all'allegato 4/2, punto 9.2, del d.lgs. n. 118 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni prevedono tale possibilità (per l'interpretazione costituzionalmente orientata di detto principio, sentenza n. 184 del 2016).

Il richiamato principio contabile si connota inoltre dell'ulteriore regola generale secondo cui le attività confluite nel risultato di amministrazione possono essere impiegate nell'esercizio successivo solo «se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, [ed] ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio» (allegato 4/2, punto 9.2).

Da ciò deriva che non può considerarsi vincolato un fondo prelevato da una pregressa iniziativa ormai conclusa e "riprogrammato" in esercizi successivi per nuovi e diversi obiettivi.

La logica di queste regole, immanenti all'ordinamento finanziario ed opportunamente esplicitate nell'evocato principio contabile, trova fondamento proprio negli artt. 81, terzo comma (già quarto comma), e 97, primo comma, Cost., come introdotto dalla legge cost. n. 1 del 2012, poiché sia le ipotesi normative consentite dalla norma interposta, sia quelle vietate sono collegate alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Ulteriormente esemplificando, se nell'ambito di un bilancio "sano" la confluenza delle economie in un avanzo di amministrazione consente di destinare quest'ultimo a nuovi obiettivi, la presenza di disavanzi di amministrazione provenienti dagli esercizi precedenti e/o di risultati in pendenza di accertamento, preclude, al contrario, la creazione surrettizia (nel caso di specie attraverso la "riprogrammazione") di un nuovo scopo, poiché tale operazione normativa finisce per aggravare lo squilibrio potenziale o già accertato.

In definitiva, «il principio di tutela degli equilibri di bilancio contenuto nell'art. 81, quarto [ora terzo] comma, Cost., impedisce di estrapolare dalle risultanze degli esercizi precedenti singole partite ai fini della loro applicazione al bilancio successivo. Si tratta di una regola posta a presidio della sana gestione finanziaria, dal momento che la sottrazione di componenti attive dall'aggregato complessivo (il quale determina il risultato di amministrazione), effettuata senza la previa verifica di sussistenza dell'avanzo, può aggravare gli eventuali saldi negativi del conto consuntivo. Essa viene infatti a ridurre il saldo economico (risultante dall'aggregato complessivo costituito dai residui attivi, dai residui passivi e dal fondo di cassa) in misura pari alla risorsa sottratta per la reiscrizione nell'esercizio successivo» (sentenza n. 192 del 2012)».

- sentenza n. 49/2018: «Analogo rilievo investe la pretesa di iscrivere le economie vincolate senza la previa dimostrazione della loro inerenza alla disponibilità di cespiti effettivi e alla persistenza dello specifico vincolo legislativo alla loro utilizzazione. Infatti, l'impiego di partite di spesa confluite in economie di precedenti esercizi «è impossibile senza l'accertamento delle risorse dedicate e la sussistenza di impegni od obbligazioni passive afferenti alla specifica utilizzazione di tali risorse. [...] Dunque, la irrituale "riprogrammazione" [...] viene concretamente a collidere con il principio di equilibrio del bilancio, incrementando indebitamente la spesa e, conseguentemente, i preesistenti squilibri» (sentenza n. 89 del 2017). Più in generale, in tema di fondi vincolati, è stato precisato che «[p]er vincoli formalmente attribuiti dall'ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2 [del d.lgs. n. 118 del 2011], derivanti da "entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. È possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi [e] ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio [...]". Infatti, la facoltà di imprimere uno specifico vincolo deriva dalla classificazione normativa (entrate straordinarie non aventi natura ricorrente) e dall'ulteriore requisito dell'assenza di disavanzi da ripianare. In definitiva, l'analitica classificazione delle somme vincolate non inficia il principio per cui, quand'anche non direttamente dipendente dalla legge, il vincolo deve trovare diretto presupposto nella stessa. È anche evidente come proprio la stessa perimetrazione della fattispecie derogatoria risponda all'obiettivo di non alterare l'equilibrio del bilancio» (sentenza n. 279 del 2016)».

In conclusione:

- le risorse pari a euro 375.823.190,00 sono state utilizzate, nell'esercizio 2020, per le finalità previste dall'art. 1, comma 823, del decreto-legge n. 178 del 2020;

- non ricorrono i presupposti normativi per il loro mantenimento nella parte vincolata nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 atteso che tale inclusione, ai sensi del predetto art. 1, comma 823, del decreto-legge n. 178 del 2020, è riservata unicamente alle risorse "non utilizzate" al termine dell'esercizio (ossia quelle eccedenti la perdita di gettito effettivamente verificatasi nell'esercizio) che devono essere restituite allo Stato;

- non può invocarsi, a sostegno della necessità del mantenimento del vincolo per l'eventualità della restituzione allo Stato, il principio di prudenza, considerato che tale prospettiva è smentita, per un verso, dalla circostanza che l'organismo tecnico deputato a quantificare l'effettiva perdita di gettito intervenuta negli esercizi 2020 e 2021 ha appurato,

già nel corso del 2022, e successivamente confermato, nel 2023, la loro effettiva utilizzazione nell'esercizio 2020 e, per altro verso, dal fatto che l'avanzo vincolato (presunto) è già stato destinato, con la legge regionale n. 16 del 2022, ad altre finalità di spesa;

- ove il mantenimento del vincolo in questione volesse intendersi come l'effetto della autonoma apposizione di uno o più vincoli da parte della Regione, oltre alla impossibilità di individuare con esattezza lo spettro di tali ipotetiche finalizzazioni (stante la mancanza di atti aventi ad oggetto la formale attribuzione di specifiche destinazioni), verrebbe a configurarsi, come anticipato, il contrasto con l'art. 42, comma 5, lettera d), del d.lgs. n. 118 del 2011, che impedisce ad enti con un piano di rientro dal disavanzo in corso di attribuire un vincolo di destinazione ad alcune entrate straordinarie non aventi natura ricorrente;

- la mancata eliminazione del vincolo risulta, nel caso di specie, strumentale ad un impiego non coerente con le finalità indicate dal più volte citato art. 1, comma 823, del decreto-legge n. 178 del 2020 e, quindi, al compimento di una indebita "riprogrammazione" a copertura di altre spese (legge regionale n. 16 del 2022), con riflessi negativi sul risultato di amministrazione e sul percorso di rientro dal disavanzo.

La Corte costituzionale, al riguardo, ha specificato che «*[L]e risorse previste dal citato art. 111 rappresentano [...] una misura straordinaria, finalizzata a ripristinare l'equilibrio dei bilanci degli enti territoriali che, nel periodo della pandemia, si erano visti diminuire le entrate fiscali a causa del blocco delle attività commerciali e industriali e incrementare le spese di carattere sociale e sanitario. Proprio in ragione di ciò, tali risorse non possono essere impiegate per sostenere oneri ulteriori e diversi, che finiscono per ampliare la spesa corrente e incrementare il disavanzo*» (cfr. Corte cost., sentenza n. 165 del 2023).

Per tali ragioni, il mantenimento del vincolo non può ritenersi regolare.

3.3.5. Analisi di specifiche poste contabili

In sede istruttoria è stato approfondito il tema della sussistenza dei presupposti giuridici per il mantenimento dei residui attivi di considerevole importo, accertati in data anteriore al quinquennio e iscritti su capitoli vincolati e non vincolati a chiusura dell'e.f. 2021.

In particolare, sono stati presi in esame i residui attivi di importo superiore ad euro 1.000.000,00 provenienti dagli esercizi 2016 e precedenti.

Il punto 9.1. del principio contabile 4.2. allegato al d.lgs. 118/2011, prevede che *“[T]rascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione”*.

Il principio in esame non prevede automaticamente la cancellazione dei residui attivi trascorsi tre anni, ma richiede, per quelli più risalenti nel tempo, una attenta valutazione da parte dell'Ente, di cui occorre dare evidenza.

Tali residui, infatti, incidendo sull'attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione dell'avanzo effettivo, richiedono, in sede di riaccertamento ordinario, un'adeguata analisi che, oltre alla verifica del titolo giuridico del credito, l'esistenza del debitore e la quantificazione del credito, verifichi l'effettiva riscuotibilità del credito e le ragioni per le quali non è stato riscosso in precedenza.

La giurisprudenza contabile ha chiarito che *«[...]per lo stralcio del residuo dal conto del bilancio (con corrispondente abbattimento della quota di accantonamento a FCDE in contabilità finanziaria: v. §§ 3.3. e § dell'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011), è invece sufficiente un mero giudizio prognostico in ordine alle probabilità concrete di riscossione, a prescindere dalla validità o meno del titolo giuridico costitutivo dell'obbligazione sottostante. Detto altrimenti e riassumendo: il progressivo accrescersi della mole dei residui attivi e la bassa capacità di riscuoterli, lasciano presagire, da un lato, la presenza di un disavanzo latente di dimensioni molto più ampie di quelle formalmente registrate in bilancio»* (Sezione regionale di controllo per le Marche, del. n. 49/2021).

Ed ancora, le Sezioni di controllo di questa Corte richiedono agli enti *«di procedere, in sede di riaccertamento ordinario, ad uno scrupoloso monitoraggio e ricognizione dei residui attivi e passivi in conformità ai canoni di prudenza e veridicità e tramite una puntuale aderenza ai principi contabili di cui al punto 9 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, approfondendo le ragioni di effettiva conservabilità, nel conto del bilancio, dei crediti maggiormente risalenti e dei relativi titoli giuridici a fondamento; ciò anche alla luce dell'incidenza dei residui attivi sul risultato di amministrazione in ragione della situazione di cassa comunale. Si richiama, in proposito, quanto ancora recentemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. delibera Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 94/2020/PRSP) circa l'importanza del riaccertamento dei residui ai fini di una corretta quantificazione del risultato di amministrazione, osservando come “la presenza di residui attivi*

inesigibili/insussistenti rende, evidentemente, inattendibile il risultato di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto"» (Sezione di controllo per il Lazio, del. n. 28/2022).

Queste SS.RR. procedono a un esame a campione dei seguenti n. 12 residui attivi vincolati, non rientranti nel perimetro sanitario e nei fondi comunitari (per quest'ultimi, in merito all'analisi di dettaglio, si rinvia alla parte relativa del presente referto, capitolo n. 8 e capitolo n. 9), con la precisazione che, pur non essendovi in questa sede alcuna preclusione allo svolgimento di un controllo approfondito in ordine alla legittimità degli stessi, si è ritenuto di effettuare una analisi orientata al riscontro della sussistenza, *prima facie*, delle condizioni per la relativa conservazione in bilancio e alla ricerca di eventuali evidenti profili di anomalia, restando salva, in ogni caso la possibilità di svolgere successivamente, sulle medesime partite contabili, senza alcun pregiudizio o limitazione, ulteriori attività di controllo.

Tabella 3.3.5.1 - Residui attivi vincolati ante 2016

n.ro	Anno	Assessorato-denominazione	Dipartimento - denominazione	Titolo	Tipologia	Categoria	Natura Fondi Vincolati	Capitolo	Descrizione	Anno Provenienza	Accertamento	Tipo Prov.	Prov. nr.	Provvediment o data	Causale Accertamento	Residuo attivo da riscuotere
1	2021	PRESIDENZA	PROGRAMMAZIONE	4	200	1	16	5003	ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI SALVAGUARDIA DI PROGETTI AVVIATI SUL PROGRAMMA OPERATIVO (P.O.) FESR SICILIA 2007-2013 - PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC).	2016	91	DD	157	12/05/2014	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	31.720.217,08
2	2021	PRESIDENZA	PROGRAMMAZIONE	4	200	1	24	7006	ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER IL RAFFORZAMENTO DEGLI INTERVENTI DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA. PIANO DI AZIONE E COESIONE 2014-2020 (PAC)	2016	20	DD	303	26/08/2016	finanziamento progetti inferiori a 5 milioni di euro prototipi di 31.12.2016	70.035.290,30
3	2021	PRESIDENZA	PROGRAMMAZIONE	4	200	1	18	5005	ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DELLE "NOLVE AZIONI (ALTRE AZIONI A GESTIONE REGIONALE) - PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC).	2016	92	DD	425	07/09/2018	PROGRAMMA "PATTO REGIONALE" - PK ATT 557700 - DIP ENERGIA	9.762.048,88
4	2021	PRESIDENZA	PROGRAMMAZIONE	4	200	1	2	4756	ASSEGNAZIONI DELLO STATO, A CARICO DEL FONDO INVESTIMENTI OCCUPAZIONE (F.O.), PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PRESENTATI DALLA REGIONE. (INTERVENTI DELLO STATO).	2006	26665	DD	537	14/05/2007		1.243.060,39
5	2021	PRESIDENZA	PROGRAMMAZIONE	4	200	1	5	5018	ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI CON LE RISORSE DEL FONDO DI COESIONE A TITOLARIETA' REGIONALE 2007-2013 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI - OBIETTIVI DI SERVIZIO.	2016	10	DD	132	22/04/2016		7.968.323,68
6	2021	PRESIDENZA	PROGRAMMAZIONE	4	200	1	5	5018	ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI CON LE RISORSE DEL FONDO DI COESIONE A TITOLARIETA' REGIONALE 2007-2013 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI - OBIETTIVI DI SERVIZIO.	2016	275	DD	107	07/05/2015	RIACCERTAMENTO ORDINARIO	3.822.882,02
7	2021	PRESIDENZA	PROGRAMMAZIONE	4	200	1	5	5018	ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI CON LE RISORSE DEL FONDO DI COESIONE A TITOLARIETA' REGIONALE 2007-2013 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI - OBIETTIVI DI SERVIZIO.	2016	98	DD	107	07/05/2015	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	1.146.463,20
8	2021	PRESIDENZA	PROGRAMMAZIONE	4	200	1	24	7006	ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER IL RAFFORZAMENTO DEGLI INTERVENTI DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA. PIANO DI AZIONE E COESIONE 2014-2020 (PAC)	2016	1	DD	112	11/04/2016	quota ex 2016 come da cron.ma. dip.it attività Produttive(polo Termini Imerese)inocque e rifiuti(depurazione acque reflue)	22.123.000,00
9	2021	PRESIDENZA	PROGRAMMAZIONE	4	200	1	24	7006	ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER IL RAFFORZAMENTO DEGLI INTERVENTI DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA. PIANO DI AZIONE E COESIONE 2014-2020 (PAC)	2016	36	DD	438	17/10/2016	interventi PAC progetti costo totale pari o superiore a 5 milioni di € Dip. Infrastrutture, Energia e Pianificazione Strategica	11.043.879,96
10	2021	ATTIVITA' PRODUTTIVE	ATTIVITA' PRODUTTIVE	3	500	2	2	7199	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASATE IN ECCESSO DA IMPRESE RELATIVE AD ASSEGNAZIONI EXTRAREGIONALI	2013	50560	RS	3469	30/12/2013	Dipartimento Turismo da. 377 del 11/03/2013 - Ditta T. Haldang Sr l.	1.110.260,00
11	2021	ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E DIRITTO ALLO STUDIO	4	300	10	24	7031	ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER IL RAFFORZAMENTO DEGLI INTERVENTI DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA. PIANO DI AZIONE E COESIONE 2014-2020 (PAC) - COMPLETAMENTI FSE 2007-2013	2016	150	DD	7482	05/12/2016	PER IL FINANZIAMENTO DEI COMPLETAMENTI DEI PROGETTI FSE SICILIA 2007/2013 ridotti con il DPG 1383/2017 di € 8.283.857,84	2.738.875,73
12	2021	TERRITORIO E AMBIENTE	AMBIENTE	4	200	1	2	4919	ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI IN MATERIA AMBIENTALE.	2016	773	DD	265	14/05/2002	RIACCERTAMENTO ORDINARIO	6.943.097,69
TOTALE																169.657.418,93

I residui attivi in esame, il cui importo complessivo è pari ad euro 169.657.418,93, ad eccezione del residuo del Dipartimento attività produttive classificato al titolo III "Entrate extratributarie" - tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti", sono riferiti ad entrate del titolo IV "Entrate in conto/capitale" - tipologia 200 "contributi agli investimenti".

Riguardo alla composizione per anno di formazione, si evidenzia una notevole incidenza dei residui provenienti da accertamenti assunti nel 2016, mentre i residui attivi più risalenti nel tempo riguardano due accertamenti provenienti dall'esercizio 2006 e 2013.

In sede istruttoria è stato chiesto a ciascuno dei Dipartimenti in elenco, in relazione alle partite finanziarie di propria pertinenza, di trasmettere la seguente documentazione:

- il provvedimento con cui è stato effettuato l'accertamento del credito;
- la documentazione amministrativa a corredo del suddetto provvedimento di accertamento, da cui emergano, in particolare, i seguenti requisiti indicati all'ordinamento contabile (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato n. 4/2, *principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*): a) la ragione del credito; b) il titolo giuridico che supporta il credito; c) l'individuazione del soggetto debitore; d) l'ammontare del credito; e) la relativa scadenza;
- l'atto (c.d. "scheda") con cui il responsabile del capitolo di entrata ha motivato le ragioni di mantenimento del residuo a chiusura dell'e.f. 2021, quale attività propedeutica alle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui (secondo le istruzioni del Dipartimento del Bilancio e del Tesoro - Ragioneria generale, circolari n. 1 del 7 febbraio 2022 e n. 5 del 20 aprile 2022);
- in relazione ai *trasferimenti a rendicontazione*, il cronoprogramma delle correlate spese, con indicazione di tutti i capitoli sui quali sono state impegnate e pagate le erogazioni finanziarie che sono oggetto di rendicontazione;
- una breve relazione esplicativa sui motivi per cui si ritenga che il residuo attivo, ancorché risalente, non sia di dubbia o difficile esazione né assolutamente inesigibile.

Gli esiti dell'istruttoria sono rappresentati a seguire:

ASSESSORATO PRESIDENZA DELLA REGIONE - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROGRAMMAZIONE

Per tutti e nove i residui del Dipartimento Programmazione, ricorre la fattispecie dei "*trasferimenti a rendicontazione*" (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato n. 4/2, *principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*, paragrafi n. 3.6, lett. c), e n. 3.12)¹⁷⁵.

¹⁷⁵ In base all'ordinamento contabile, per i "*trasferimenti a rendicontazione*" è richiesta una **correlazione tra accertamenti e impegni delle risorse vincolate nell'esercizio di competenza**, in quanto, per i contributi erogati annualmente a favore di un'amministrazione sulla base della rendicontazione delle spese sostenute, l'ente beneficiario accerta l'entrata a seguito della formale deliberazione dell'ente erogante con imputazione agli esercizi in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del cronoprogramma). Il diritto alla riscossione del contributo (esigibilità) sorge solo a seguito dell'esecuzione effettiva della spesa, con riferimento alla quale deve essere resa la rendicontazione. Pertanto, l'ente beneficiario ha titolo ad accertare le entrate con imputazione ai medesimi esercizi in cui sono stati registrati gli impegni.

In particolare, a norma del d.lgs. n. 118 del 2011, allegato n. 4/2, § 3.12: «*Le entrate UE sono accertate, distintamente per la quota finanziata direttamente dalla UE e per la quota di cofinanziamento nazionale (statale, attraverso i fondi di rotazione, regionale o di altre amministrazioni pubbliche), a seguito dell'approvazione, da parte della Commissione europea, del piano economico-finanziario e imputate negli esercizi in cui l'Ente ha programmato di eseguire la spesa. Infatti, l'esigibilità del credito dipende dall'esecuzione della spesa finanziata con i fondi comunitari (UE e nazionali). L'eventuale erogazione di acconti è accertata nell'esercizio in cui è incassato l'acconto. Le entrate derivanti dai finanziamenti UE utilizzate per il finanziamento di spese correnti sono classificate tra i Trasferimenti*

I seguenti n. 2 residui attivi sono stati esaminati e considerati regolari in occasione delle precedenti attività di verifica degli esercizi 2018, 2019 e 2020, quest'ultima approvata con la deliberazione n. 113/2022/GEST:

1. Residuo attivo di euro 31.720.217,08 relativo all'atto di **accertamento n. 91** di cui al D.D n. 157 del 12/05/2014 relativo al capitolo 5003 (*Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del piano di salvaguardia di progetti avviati sul programma operativo (P.O.) FESR Sicilia 2007-2013 - piano di azione e coesione (PAC)*).

Si tratta, *ictu oculi*, di un residuo relativo ad un programma in corso di realizzazione per il quale sono state rendicontate le spese e riscosse le somme dallo Stato. La movimentazione del residuo si rileva anche nel corso dell'esercizio 2021, dove è stato riscosso per un importo di euro 73.831.300,33 e mantenuto per euro 31.720.217,08.

2. Residuo attivo di importo pari a euro 70.035.290,30 relativo all'atto di **accertamento n. 20** di cui al D.D n. 303 del 26/08/2016. - Capitolo 7006 (*Assegnazioni dello Stato per il rafforzamento degli interventi della programmazione comunitaria. piano di azione e coesione 2014-2020 (PAC)*).

Per questo residuo le ultime movimentazioni (riscossioni) risalgono al 2018, ma esiste la correlazione con i capitoli di spesa.

3. Residuo attivo di euro 9.762.048,88 relativo all'atto di **accertamento n. 92** di cui al D.D n. 425 del 12/05/2014 del capitolo 5005 (*Assegnazioni dello Stato per la realizzazione delle "nuove azioni" (altre azioni a gestione regionale) - piano di azione e coesione (PAC)*).

Il residuo in oggetto proviene da un accertamento dell'esercizio 2014 di euro 376.150.000,00, re-imputato all'esercizio 2016 per una quota pari ad euro 24.816.000,00; per tale residuo, la circostanza della riscossione induce a ritenere che il programma è in corso di realizzazione e le spese rendicontate. In sede di riaccertamento ordinario 2020, a fronte di tale residuo è stato riscosso l'importo di euro 13.296.927,83, eliminato l'importo di euro 1.757.023,29 e mantenuta a residuo la somma di euro 9.762.048,88.

correnti, comprese le quote dei Fondi UE destinati agli investimenti utilizzate per finanziare spese correnti (nel rispetto dei regolamenti comunitari). Trattandosi di finanziamenti a rendicontazione, l'importo delle entrate da accertare tra i trasferimenti correnti è determinato in considerazione dell'ammontare dell'impegno delle correlate spese correnti».

Inoltre, il § 3.6., lett. c), dispone: «[L]’ente beneficiario ha titolo ad accertare le entrate, con imputazione ai medesimi esercizi cui sono stati registrati gli impegni. Nel corso della gestione, l’attuazione della spesa potrebbe avere un andamento differente rispetto a quello previsto. Di tali eventuali differenze, l’Ente beneficiario provvede a dare tempestiva comunicazione all’Ente erogante in occasione delle rendicontazioni, aggiornando il programma o cronoprogramma della spesa. A seguito di tali aggiornamenti, entrambi gli enti provvedono alle necessarie variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione e alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni agli esercizi in cui le entrate e le spese sono esigibili».

La circostanza della riscossione non si rileva invece nei residui che susseguono, mantenuti per lo stesso importo nei riaccertamenti ordinari dei residui attivi fino all'esercizio 2021, in corrispondenza degli impegni contabili adottati. Se sul piano della correttezza contabile è fatta salva la fattispecie dei "trasferimenti a rendicontazione" (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato n. 4/2, *principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*, paragrafi n. 3.6, lett. c), e n. 3.12, la mancanza di un ragionevole equilibrio tra entrate ancora da riscuotere e spese in gran misura effettuate richiede la massima cura nel soggetto incaricato dell'entrata (dirigente - responsabile) che deve attivarsi nell'azione di riscossione:

4. residuo attivo di euro 1.243.060,39 relativo **all'accertamento n. 26665** di cui al D.D. n. 537 del 14/05/2007 - capitolo n. 4756 (*Assegnazioni dello Stato, a carico del fondo investimenti occupazione (F.I.O.), per il finanziamento di progetti presentati dalla regione. (interventi dello Stato)*).

Sulla base di quanto comunicato dalla Ragioneria Generale "il permanere del residuo credito nei confronti dello Stato attiene ad opere e/o altri interventi la cui conclusione comportava la relativa rendicontazione nei confronti dello Stato da parte dei competenti Dipartimenti" e che in assenza di nuovi elementi ha prudenzialmente mantenuto negli anni.

5. Residuo attivo di euro 7.968.323,68 relativo all'atto di **accertamento n. 10** di cui al D.D. n. 132 del 22/04/2016. - Capitolo 5018 (*Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di coesione a titolarità regionale 2007-2013 e successive modifiche e integrazioni - obiettivi di servizio*).

In sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi per il 2016 è stato mantenuto l'accertamento di euro 7.968.323,68, in corrispondenza degli impegni contabili adottati e mantenuti nel medesimo esercizio dai seguenti dipartimenti:

- Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, "Interventi per il miglioramento dell'edilizia scolastica", capitolo di spesa 772419 importo impegni adottati e mantenuti a residui passivi euro 7.610.893,92 (Pagamenti euro 6.961.166,93 + Residui mantenuti euro 649.726,99);
- Dipartimento regionale Acque e Rifiuti, "Servizio idrico integrato", capitolo di spesa 642443 importo impegni adottati e mantenuti a residui passivi euro 357.429,76.

Tale importo è stato mantenuto nei riaccertamenti dei residui attivi per gli esercizi 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, senza movimentazioni.

6. Il residuo attivo di euro 3.822.822,02, relativo all'atto di **accertamento n. 275** di cui al D.D n. 107 del 07/05/2015 e il residuo di euro 1.146.463,20 relativo all'atto di **accertamento n. 98** di cui al D.D n. 107 del 07/05/2015, entrambi del capitolo n. 5018. Sulla base degli impegni contabili assunti sui capitoli di spesa per complessivi euro 129.392.155,96 per l'annualità 2014 è stata accertata la complessiva somma di euro 26.1904.580,84 sul capitolo di entrata 5018 a valere sull'esercizio finanziario 2014.

In sede di riaccertamento straordinario dei residui attivi sul capitolo 5018 il residuo attivo di euro 26.194.590,84 è stato accertato sulla base dei cronoprogrammi presentati dal Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali nel seguente modo:

- Euro 4.000.000, sono stati re-imputati al 2015;
- Euro 20.000.000,00 sono stati re-imputati al 2016;
- Euro 2.194.580,84 sono stati re-imputati al 2017.

In sede di riaccertamento ordinario 2015 il residuo attivo di euro 4.000.000,00 è stato re-imputato all'esercizio 2016 per euro 3.822.882,02 e mantenuto nello stesso importo, in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi per il 2016, in considerazione del pagamento effettuato di euro 4.969.345,22. Per la differenza di euro 1.146.463,20, avvenuta nel 2016 sul capitolo 582414, è stato mantenuto il residuo attivo di euro 1.146.463,20 e la differenza di euro 18.853.536,80 re-imputata all'esercizio 2017.

Tali importi sono stati mantenuti nei riaccertamenti dei residui attivi per gli esercizi 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, senza movimentazioni.

7. Il Residuo attivo di importo pari a euro 22.123.000,00 relativo all'atto di **accertamento n. 1** di cui al D.D n. 112 datato 11/04/2016. - Capitolo 7006 (Assegnazioni dello Stato per il rafforzamento degli interventi della programmazione comunitaria. piano di azione e coesione 2014-2020 (PAC)).

In sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi per il 2016 a fronte del residuo attivo di euro 175.761.454,92, è stato mantenuto un importo di euro 22.123.000,00 corrispondente ai pagamenti di pari importo che il Dipartimento Attività Produttive ha effettuato nell'ambito dell'intervento di "*Riqualificazione e reindustrializzazione del Polo industriale di Termini Imerese*".

L'importo di euro 22.123.000,00 è stato mantenuto a residuo negli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, senza movimentazioni.

8. Il residuo attivo di euro 11.043.879,96 relativo all'atto di **accertamento n. 36** di cui al D.D n. 438 del 17/10/2016.

Mantenuto con il riaccertamento ordinario dei residui 2016 e 2017 per euro 14.417.573,38, nell'esercizio finanziario 2018 è stato ridotto ad euro 11.043.879,96 e riportato per lo stesso importo a residuo negli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021.

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Il residuo attivo di importo pari a euro 1.110.280,00, derivante dall'accertamento n. 50560 del 2013 è relativo alla restituzione di un contributo concesso in via provvisoria e poi revocato per il quale a tutt'oggi risulta in essere un contenzioso presso il TAR.

Il capitolo in esame (n. 7199) prudenzialmente è stato sterilizzato nel Fondo crediti di dubbia esigibilità nella misura del 92,69%, anche se occorre considerare quanto prescritto dal principio contabile sopra richiamato in ordine alla necessaria valutazione di opportunità, trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, da parte del responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata, di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Residuo attivo di euro 2.738.875,73 relativo all'atto di accertamento n. 150 di cui al DD n. 7482 del 05/12/2016 - Capitolo 7031 (*Assegnazioni dello Stato per il rafforzamento degli interventi della programmazione comunitaria. piano di azione e coesione 2014-2020 (PAC) - completamenti FSE 2007-2013*).

Proveniente da un accertamento dell'esercizio 2016 inizialmente di euro 20.000.000, è stato ridotto nell'esercizio 2017, in base agli impegni assunti, ad euro 11.716.142,16. In base alle corrispondenti spese, nel 2018 viene mantenuto per euro 6.719.624,85 e re-imputato

all'esercizio 2019 per euro 4.996.517,31; nel 2019 e 2020 è stato mantenuto per euro 2.738.875,73.

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL' AMBIENTE

Capitolo 4919 (*Assegnazioni dello Stato per l'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia ambientale*) - Residuo attivo di importo pari a euro 6.943.097,69 relativo all'atto di accertamento n. 773 di cui al DD n. 265 del 14/05/2002.

La genesi del residuo in esame è rappresentata nella nota del dipartimento dell'Ambiente prot. 29181 del 10/05/2018 come segue:

«Con D.P.C.M. del 13 novembre 2000 sono state ripartite alle Regioni le risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia ambientale, individuate con D.P.C.M. del 12 ottobre 2000. (...) alla Regione Siciliana sono state originariamente Lire 63.443.711.766. (...) Le somme residuali, ammontanti a Lire 13.443.711.776, pari a € 6.943.097,70 sono state accertate con D.D.G. n 265 del 14 maggio 2002 e destinate, con D.A. n. 713 del 10 settembre 2022, alla predisposizione e attuazione del piano di risanamento ambientale dell'area a elevato rischio di crisi ambientale del comprensorio del Mela».

A seguito di numerose richieste della Regione di trasferire le somme, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare richiama sempre la sua nota prot. 2830 del 13/07/2018, nella quale la tesi del Ministero è così esposta:

«si precisa che, di fatto, le risorse ministeriali destinate al c.d. federalismo amministrativo sono state utilizzate con due soli D.P.C.M. attuativi dell'articolo 10 del D.Lgs n. 112/1998, il primo nell'esercizio 2006, con il quale sono state trasferiti € 9.366.365,50 a favore delle Province Autonome di Trento e Bolzano,-ed il secondo nell'esercizio 2008, con il quale sono stati trasferiti € 1 1.182 .967 ,00 a favore della Regione Sardegna. Il restante stanziamento è stato utilizzato a copertura di interventi emergenziali previsti da numerose Ordinanze di Protezione Civile.(...) Già nel 2001 il Ministero ha, infatti, trasferito alla Regione Siciliana complessivi € 25.822.844,95, in esecuzione dell'Ordinanza di Protezione Civile n. 3136 del 25 maggio 2001. Anche il residuo importo di € 6.943.097,70 potrà quindi essere trasferito dal Dicastero scrivente alla Regione Siciliana se e in quanto previsto da una Ordinanza di Protezione Civile a copertura di specifici interventi emergenziali. La richiesta della Regione dovrebbe, quindi, essere ancorata a specifiche situazioni emergenziali ed essere valutata congiuntamente al Dipartimento per la Protezione Civile, al fine di

istruire, qualora ne ricorrano i presupposti, una apposita Ordinanza che autorizzi il trasferimento dei fondi».

Il Collegio dei revisori, a seguito delle verifiche e dei controlli effettuati in merito al riaccertamento dei residui attivi per l'anno 2021, a riguardo, ha ritenuto di individuare il centro di responsabilità competente che *“individui le possibili ipotesi di intervento che, nell'ambito del quadro normativo vigente, conducano alla definizione della questione evitando così l'impossibilità di utilizzo delle somme”*.

In sede di contraddittorio pre-parifica¹⁷⁶, la Regione conferma la linea tenuta in sede di accertamento dei residui, evidenziando che *<<con la nota prot. n. 2830 del 13.07.2023 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (penultimo capoverso) riconosce il credito di € 6.943.097,70 ponendo solo un vincolo sulle modalità di trasferimento: ancorando tali trasferimenti ad Ordinanze di Protezione Civile a copertura di specifici interventi emergenziali ancorché il D.P.C.M. 13 novembre 2000 dispone la ripartizione per l'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia ambientale individuate con D.P.C.M. del 12. ottobre 2000. Pertanto. si ritiene doversi mantenere il predetto residuo attribuendo, seguendo le indicazioni del Ministero per il trasferimento delle risorse, il relativo capitolo al CDR pertinente.>>*.

Queste SS.RR., tuttavia, ritengono che il residuo in esame vada dichiarato irregolare, in quanto risale di fatto al 2002 e sono state rese argomentazioni e integrazioni documentali che non si ritengono sufficienti a dimostrare i presupposti della sua iscrizione e del suo mantenimento in bilancio.

¹⁷⁶ Nota del Dipartimento regionale dell'Ambiente prot. 82054 del 09.11.2023, richiamata nella nota della Regioneria generale della Regione prot. 126583 del 10.11.2023 (prot. Cdc n. 240 di pari data).

3.1 IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ. (Magistrato Adriana La Porta)

Il “Fondo crediti di dubbia esigibilità” (FCDE) accantonato nel risultato di amministrazione, è disciplinato dall’art. 46 del D.lgs. n.118 del 2011, che ne prevede la rappresentazione sia in fase di previsione che di rendiconto, e nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011).

Quanto alla *ratio* dell’istituto del FCDE, esso deve intendersi come un “fondo rischi” volto ad evitare, in aderenza al principio di prudenza, che all’interno del bilancio spese certe trovino copertura in entrate di incerta realizzazione.

L’istituto del FCDE è disciplinato al punto 3.3 dell’Allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 mentre le relative modalità di calcolo sono esplicitate nell’esempio n. 5 in appendice al p.c.a. concernente la contabilità finanziaria sopra citato, di cui costituisce parte integrante. Nell’ambito dello stesso sono indicate le fasi e le modalità di quantificazione del FCDE nei due momenti distinti:

1. del calcolo della quota da accantonare nel bilancio di previsione, che prende a riferimento, per il calcolo della percentuale media di svalutazione delle entrate di dubbia o difficile esazione, gli accertamenti e le relative riscossioni di competenza dei cinque esercizi precedenti rispetto a quello cui il bilancio fa riferimento;
2. della verifica di congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in occasione della redazione del rendiconto, che prende a riferimento, ai fini del calcolo della percentuale media di svalutazione delle entrate di dubbia o difficile esazione, i residui iniziali e gli incassi in conto residui degli ultimi cinque esercizi. La percentuale media così determinata viene, poi applicata, all’importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell’esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti, ai fini della quantificazione del FCDE da accantonare nel risultato di amministrazione a fine esercizio.

Il FCDE al 31.12.2021 è stato quantificato in euro 298.539.607,10, in aumento rispetto all’importo quantificato nell’esercizio 2020 (euro 169.266.275,21) e all’importo rideterminato a seguito della decisione di queste Sezioni Riunite n. 2/2022/PARI, pari ad euro

172.389.447,04, e risulta composto da un FCDE in c/capitale pari ad euro 1.101.544,97 e un FCDE di parte corrente pari ad euro 297.438.062,13.

Il FCDE di parte capitale, pari ad euro 1.101.544,97, in aumento rispetto al corrispondente importo accantonato nell'esercizio 2020 (€ 121.678,07), rappresenta lo 0,04 per cento dei residui complessivi in c/capitale (€ 2.904.611.472,29) nell'ambito dei quali i residui attivi oggetto di svalutazione sono pari ad euro 1.114.405,42 (di cui euro 121.678,07 rappresentano il 98,85%).

Il FCDE di parte corrente, pari ad euro 297.438.062,13, invece, rappresenta l'11,86 per cento del totale dei residui attivi di parte corrente (€ 2.508.165.756,72) nell'ambito dei quali i residui attivi oggetto di svalutazione ammontano ad euro 320.501.861,77 (di cui euro 297.438.062,13 rappresentano il 92,8% circa).

L'importo complessivo accantonato nel risultato di amministrazione a titolo di FCDE rappresenta, invece, il 5,5 per cento circa dell'importo complessivo dei residui attivi (€ 5.412.777.229,00) e il 92,82 per cento dei residui attivi oggetto di svalutazione (€ 321.616.267,19).

Tabella 1 - Residui attivi per titolo e tipologia oggetto di accantonamento al FCDE

Titolo	Totale residui attivi per titolo	Tipologia considerata nel calcolo FCDE	Totale Residui attivi per tipologia	Totale Residui attivi per tipologia oggetto di svalutazione	FCDE accantonamento	% di accantonamento nel FCDE	% di accantonamento nel FCDE rispetto al Titolo di appartenenza
1	842.449.342,42	-	-	-	-		
2	1.150.599.592,47	103	24.524.786,89	60.627,77	60.627,77		
3	450.740.742,70	100	11.689.503,56	11.689.503,56	10.742.000,37		
3		200	48.497.819,53	48.497.819,53	46.021.130,75		
3		300	3.922.644,60	3.922.644,60	3.782.631,39		
3		400	9.550.000,00	9.550.000,00	9.550.000,00		
3		500	377.080.775,01	216.113.766,31	196.614.171,85		
4	2.904.611.472,29	400	157.669,77	157.669,77	144.809,32		
4		500	956.735,65	956.735,65	956.735,65		
5	64.376.079,12	400	30.667.500,00	30.667.500,00	30.667.500,00		
Totale	5.412.777.229,00		507047435	321.616.267,19	298.539.607,10	92,82%	5,52%
di cui parte capitale	2.904.611.472,29		1.114.405,42	1.114.405,42	1.101.544,97	98,85%	0,038%
di cui parte corrente	2.508.165.756,71		505.933.029,59	320.501.861,77	297.438.062,13	92,80%	11,86%

Fonte: Elaborazioni CDC su dati forniti dalla Regione siciliana

Sulla scorta degli elementi acquisiti in sede istruttoria, il metodo di calcolo adottato nel Rendiconto generale per l'esercizio 2021, approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 54 del 25 gennaio 2023 e successivamente modificato dalla Deliberazione n. 124 del 21 marzo 2023, risulta corretto in quanto il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione 2021 è stato determinato applicando all'ammontare dei residui attivi la media dell'incidenza degli accertamenti non riscossi sui ruoli o sugli altri strumenti coattivi negli ultimi cinque esercizi (quinquennio 2017-2021), in aderenza alla Sentenza n.

20/2021/DELIC delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione e non calcolando la percentuale di riscossione in tutti quei casi in cui le riscossioni totali sono risultate maggiori dei residui iniziali o, pur risultano inferiori, sono risultate afferenti ad un residuo riaccertato non contemplato nell'importo iniziale, in ossequio ai rilievi mossi dalla Corte dei conti in sede di giudizio di parificazione del Rendiconto generale dell'esercizio 2020.

Permangono, tuttavia, ancora le criticità in merito all'applicazione del principio dell'accertamento per cassa di talune entrate, in violazione del principio della competenza finanziaria potenziata introdotto dal D.Lgs. n. 118/2011 che impone la rilevazione contabile degli accertamenti in funzione della loro esigibilità.

Sono emerse, infine, ulteriori criticità che, pur non investendo le modalità di quantificazione del FCDE e il suo corretto accantonamento a fine esercizio, incidono tuttavia direttamente sulla quantificazione della quota vincolata del risultato di amministrazione, per l'esercizio finanziario 2021 cui si fa un esplicito rinvio.

Per la parte di interesse nella presente trattazione, la quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità nell'esercizio finanziario 2021, determinata in euro 298.539.607,48, è stata effettuata in aderenza alle osservazioni formulate da queste Sezioni Riunite in sede di giudizio di parificazione sul Rendiconto 2020 e può, pertanto, ritenersi regolare per l'anno in corso.

3.3 IL FONDO ACCANTONAMENTI RESIDUI PERENTI (Magistrati Giuseppe Vella e Giuseppe Di Prima)

SOMMARIO: 3.3.1 Premessa; 3.3.2 Analisi dello stock dei residui perenti al 31/12/2021; 3.3.3 L'accantonamento residui perenti nel risultato di amministrazione e la relativa alimentazione nel bilancio di previsione; 3.3.4 Le operazioni di reiscrizione e riproduzione dei residui passivi perenti e la relativa copertura finanziaria nel rendiconto 2021.

3.3.1 Premessa

Ai fini della parificazione del rendiconto della Regione siciliana per l'esercizio 2021, è stato preso in considerazione l'istituto della perenzione amministrativa, di cui all'art. 60, co. 3, del D.lgs. 118/2011, principalmente sotto il profilo della qualità e quantità dell'accantonamento riposto nel risultato di amministrazione al 31.12. 2021.

Alla luce dello schema di rendiconto, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 54 del 25.01.2023, successivamente modificato con deliberazione n. 124 del 21.03.2023, è stata formulata la richiesta di chiarimenti con nota prot. C.d.c. SSRR_SIC n. 32 del 15.05.2023.

La Regione ha fornito repliche con la nota prot. n. 61956 del 16.06.2023, acquisita al protocollo C.d.c. SSRR_SIC n. 86 del 16.06.2023, e successive integrazioni: nota prot. n. 87684 del 11.08.2023, acquisita al protocollo C.d.c. SSRR_SIC n. 180 del 11.08.2023, nota 39895 del 14.09.2023, acquisita al prot. C.d.c. n. SSRR_SIC n. 200 del 14.09.2023.

La disamina ha tenuto in considerazione i dati esposti nella sezione della relazione al rendiconto (allegato n. 26), dedicata all'analisi del risultato di amministrazione e dei relativi vincoli ed accantonamenti, e alla relativa appendice, appuntandosi sui seguenti profili:

- lo *stock* dei residui perenti al 31 dicembre 2021 e le relative variazioni;
- la quantificazione dell'accantonamento nel fondo dedicato e l'utilizzazione effettuata in corso d'anno, ai sensi del citato art. 60, co. 3, del D. Lgs. 118/2011;
- la relazione fra accantonamento residui perenti ed altri accantonamenti e vincoli apposti al risultato di amministrazione;
- le iniziative dell'ente in merito ai rilievi mossi in sede di parificazione del rendiconto 2020, di cui alla decisione, e allegata relazione, delle Sezioni Riunite per la Regione siciliana n. 2/2022/PARI;

- approfondimenti in merito alla natura e origine delle partite riferite all'Assessorato all'istruzione ed alla formazione professionale.

3.3.2 Analisi dello *stock* dei residui perenti al 31/12/2021

Con riferimento all'evoluzione che ha caratterizzato l'istituto della perenzione amministrativa, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 118/2011, si richiamano le approfondite argomentazioni recate nell'apposita sezione delle precedenti decisioni di parifica.¹⁷⁷

Vale la pena, tuttavia, rammentare che, in analogia all'ordinamento contabile dello Stato e delle altre Regioni, l'art. 12, co. 2 e 3, della L. r. n. 47/1977, prima dell'introduzione della contabilità armonizzata, di cui al citato D.lgs. 118/2011, disponeva il mantenimento dei residui passivi nel conto del bilancio per un periodo limitato, successivo alla data di perfezionamento del relativo impegno.

Trascorso il periodo, i residui erano dichiarati perenti, stralciati dal conto del bilancio e mantenuti nel conto del patrimonio quali debiti patrimoniali, per essere "*reiscritti*", ossia reimpegnati e, contestualmente, pagati al sopravvenire dei presupposti giuridici (obbligazione venuta a scadenza per effetto della relativa liquidità ed esigibilità da parte del creditore).

Dal punto di vista finanziario, l'istituto della perenzione determinava un miglioramento momentaneo del risultato di amministrazione, conseguenza della traslazione temporale degli oneri sottesi alle singole partite, con impatto negativo sui risultati negli esercizi di reiscrizione, re-impegno e contestuale pagamento.

La copertura finanziaria delle reiscrizioni era assicurata dagli stanziamenti di capitoli di spesa accesi a fondi di riserva, non impegnabili, da cui le somme necessarie venivano prelevate mediante specifiche variazioni di bilancio.

L'ordinamento contabile della Regione Sicilia, oltre all'istituto dei residui perenti, prevedeva anche le "*riproduzioni*", inerenti ai residui perenti erroneamente stralciati dal conto del patrimonio, disciplinati, quanto a impegno e pagamento, come le perenzioni, nelle ipotesi in cui in un secondo tempo venivano accertati i presupposti per la liquidazione e il pagamento.

¹⁷⁷ Si veda in particolare il volume I paragrafo 3.3 della relazione allegata alla citata decisione 6/2021/SS.RR./PARI relativa all'esame rendiconto 2020.

L'istituto delle *riproduzioni*, oggetto di specifici rilievi da parte di queste SS.RR.¹⁷⁸, è stato abolito dalla L.R. 1/2021, per le cancellazioni successive all'esercizio 2018.

In regime di contabilità armonizzata la perenzione assume natura transeunte fino allo smaltimento dello *stock* dei relativi residui, il cui importo complessivo è mantenuto fra i debiti nel passivo dello stato patrimoniale.

L'art. 60 del D. Lgs. 118/2011 ha imposto la ricostituzione della relativa copertura finanziaria mediante un accantonamento progressivo nel risultato di amministrazione, con decorrenza dall'esercizio 2014, e tale disposizione, come del resto tutte le altre concernenti la contabilità armonizzata, sono state recepite dalla Regione siciliana con l'art. 11 della l. r. n. 3/2015.

In atto, gli indirizzi gestionali in materia di reiscrizioni e *riproduzioni* di somme perenti sono contenuti dalla circolare della Ragioneria Generale della Regione prot. n. 8322/19.2.2018.

La tabella seguente analizza l'andamento dello *stock* dei residui perenti dal 31/12/2014, ultimo anno di applicazione dell'istituto della perenzione, in progressiva riduzione per effetto delle operazioni di reiscrizione, riproduzione e motivata cancellazione di partite.

Gli importi sono distinti in funzione della fonte di finanziamento¹⁷⁹:

Tabella n. 1: Andamento dello *stock* dei residui perenti 2014-2021

Anno rendiconto	Residui perenti al 31/12	Fondi regionali	Fondi extraregionali
2014	€ 3.728.978.007,11	€ 1.244.008.233,95	€ 2.619.866.613,08
2015	€ 2.657.665.330,01	€ 1.087.979.653,30	€ 1.847.263.451,44
2016	€ 1.909.785.306,12	€ 935.032.066,59	€ 974.753.239,53
2017	€ 1.484.832.718,45	€ 835.043.833,35	€ 649.788.885,10
2018	€ 1.341.461.215,73	€ 798.629.822,26	€ 542.831.393,47
2019	€ 1.211.015.302,50	€ 769.092.581,77	€ 441.922.720,74
2020	€ 910.396.916,74	€ 555.746.096,74	€ 354.650.820,00
2021	€ 791.795.019,70	€ 492.143.448,05	€ 299.651.571,65

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati rendiconto 2021 forniti dalla Ragioneria Generale della Regione

Con il metodo della scomposizione funzionale, nella successiva tabella viene rappresentato lo *stock* dei residui perenti da fondi regionali:

¹⁷⁸ In merito la decisione 6/2021/SS.RR/PARI ha dichiarato irregolare la copertura finanziaria mediante utilizzo del fondo residui perenti per il finanziamento delle riproduzioni "È stato, altresì, individuato un irregolare utilizzo del fondo in esame, poiché sono state finanziate riproduzioni per € 7.287.014,35 rivenienti da residui perenti stralciati, originariamente sostenuti da fondi regionali, che correttamente avrebbero dovuto trovare copertura nelle risorse di competenza".

¹⁷⁹ Il dettaglio dei singoli residui perenti al 31 dicembre 2021 è esposto nella Tabella n. 10 allegata alla relazione sul rendiconto.

Tabella n. 2: Struttura stock dei residui perenti finanziati in origine con fondi regionali

Composizione fondi regionali	31/12/2021
Fondi regionali vincolati	€ 44.736.181,70
Fondi regionali destinati agli investimenti	€ 1.086.813,00
Fondi regionali liberi	€ 447.407.266,35
TOTALE FONDI REGIONALI	€ 493.230.261,05

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati rendiconto 2021 forniti dalla Ragioneria Generale della Regione

La diminuzione dello *stock* dei residui perenti rispetto all'esercizio 2020, pari a complessivi € **118.601.857,04**, e della corrispondente voce dello stato patrimoniale, è determinata sia dalle operazioni di reiscrizione nel conto del bilancio, per effetto delle richieste dei creditori muniti di idoneo titolo giuridico, che dalle cancellazioni delle poste per il venir meno dei relativi presupposti.

Nell'esercizio 2021, le variazioni in diminuzione, derivanti dalle reiscrizioni, risultano pari ad € **67.431.198,38**.

Secondo le argomentazioni fornite dalla Ragioneria Generale della Regione, l'importo corrisponde alle esigenze manifestate dai singoli uffici, fatta eccezione per **n. 8** istanze di reiscrizione ricevute dalla Ragioneria Centrale delle Infrastrutture, le quali sono rimaste inevase per le motivazioni riportate nell'elenco trasmesso all'allegato 2) alla nota prot. 61956/2023.

In merito alla richiesta prot. 63426 del 26/11/2021, citata nel predetto allegato, la stessa risulta rigettata per effetto della seguente motivazione: *“la somma richiesta, relativa al capitolo 672008 (Fondi 1), risultava eliminata ai sensi dell'art. 2 l.r. 1 del 24/01/2020”*.

Al riguardo, l'Ente non ha fornito, con il predetto riscontro istruttorio, le necessarie delucidazioni, con particolare riferimento all'ordine di grandezza della richiesta di reiscrizione, non rinvenibile in allegato.

In sede di contraddittorio, con memoria assunta al prot. C.d.c. n. 236 del 09.11.2023, la Regione ha dichiarato che la Ragioneria Centrale per l'Assessorato delle Infrastrutture ha verificato che la somma perenta di cui alla richiesta protocollo 63426 del 26/11/2021 era pari a € **1.174,04**. Sul punto, veniva allegata la citata nota dell'Assessorato, avente prot. n. 63426 del 26.11.2021, da cui si evince che tale somma era destinata a liquidare la parcella

trasmessa dal collaudatore, incaricato per i lavori di completamento e messa in sicurezza della banchina del Porto di Sciacca.

Inoltre, veniva allegato il *report* relativo alle 8 richieste inevase, completo di motivazioni e note di rigetto, per un ammontare complessivo pari a **€ 278.310,14**.

Infine, l'Ente ha inoltrato l'elenco somme perenti complessivamente reiscritte nel 2021, per un ammontare pari a **€ 8.536.148,85**, con la specifica delle richieste delle singole somme perenti, reiscritte con decreti variazione di bilancio e relativi beneficiari.

Al riguardo, queste Sezioni riunite prendono atto di quanto dichiarato dalla Regione e della documentazione trasmessa dall'Ente.

Come precedentemente accennato, alla riduzione dello *stock* dei residui hanno contribuito anche le operazioni di cancellazione definitiva delle partite dalle scritture contabili, basate sull'accertamento della carenza dei presupposti giuridici, registrate durante l'esercizio ovvero rilevate in sede di monitoraggio annuale, mediante il quale l'ente opera una revisione massiva di tutte le partite.

Per l'esercizio 2021, tale operazione di "*riaccertamento*" generale è stata condotta, ai sensi dell'art. 3 della L. r. 20 gennaio 2022 n. 1, con decreto del Ragioniere Generale n. 216 del 29.3.2022, successivamente integrato con i decreti n. 1627 del 26.10.2022 e n. 2132 del 9.12.2022, mediante il quale sono state definitivamente eliminate dalle scritture contabili della Regione:

- **€ 36.071.589,13** di somme perenti relative ad impegni assunti fino all'esercizio 2011, non reiscritte entro il 31 dicembre 2021, per le quali non risulta documentata, da parte dei dirigenti competenti, l'interruzione dei termini di prescrizione (art. 3 co.1);
- **€ 5.544.888,59** di somme perenti relative ad impegni assunti a partire dall'esercizio 2011, non reiscritte entro il 31 dicembre 2021, cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti. (articolo 3 co. 2).

Agli esiti, detta operazione di "*riaccertamento*", ha comportato l'eliminazione di oltre **€ 41,6 milioni** di partite, pari al **4,57%** dello *stock* dei residui perenti al 31 dicembre 2020.

Inoltre, sono stati stralciati, nel corso del 2021, ulteriori **€ 9.554.220,94**, pari all'1% dello *stock* iniziale, per effetto di revoche disposte con singoli provvedimenti dirigenziali.

Ribadendo le argomentazioni esposte nei precedenti giudizi di parifica, si nota che le ricorrenti cancellazioni, *in primis* quelle massive, coinvolgono importi di notevole misura, creando dubbi di conformità con il regime del D.lgs. 118/2011, poiché indicative di un

aggregato che, nonostante il tempo trascorso dall'adozione del citato decreto, include partite prive dei presupposti giuridici tipici delle posizioni debitorie, come definiti dai nuovi principi contabili.

Le prossime tabelle riassumono le cause della riduzione totale dello *stock* dei residui perenti fra gli esercizi 2020 e 2021, e la distribuzione delle reiscrizioni e riproduzioni per Assessorato:

Tabella n. 3: Analisi delle variazioni dello *stock* dei residui perenti esercizio 2021

Natura fondi	Natura spesa	Natura Vincolo	Residui perenti al 31/12/2020	Variazioni in diminuzione			Residui perenti al 31/12/2021
				da reiscrizione	da revoca e altre operazioni di monitoraggio	altre operazioni - Monitoraggio	
Fondi regionali	Corrente	Vincolati	1.634.055,25	193.595,34	341.706,11		1.098.753,81
		Destinati					
		Liberi	364.994.575,80	45.412.401,84	1.917.837,83		317.664.336,13
	Capitale	Vincolati	47.020.712,20		2.911.027,00		44.109.685,20
		Destinati	1.086.813,00				1.086.813,00
		Liberi	141.009.940,50	6.105.140,44	6.720.940,15		128.183.859,91
Totale fondi regionali			555.746.096,75	51.711.137,62	11.891.511,08		492.143.448,05
Fondi extraregionali	Corrente	Fondi Statali	53.812.495,14	2.152.502,51	5.345.567,41		46.314.425,23
		Fondi comunitari					
	Capitale	Fondi Statali					
		Fondi comunitari	300.838.324,86	13.567.558,25	33.933.620,18		253.337.146,43
	Totale fondi extraregionali			354.650.820,00	15.720.060,76	39.279.187,59	
Totale			910.396.916,75	67.431.198,38	51.170.698,67		791.795.019,70

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati rendiconto 2021 forniti dalla Ragioneria Generale della Regione

Tabella n. 4: Analisi delle reiscrizioni e delle riproduzioni dei residui perenti esercizio 2021 per Assessorato

REISCRIZIONI E RIPRODUZIONI DEI RESIDUI PERENTI AL 31.12.2021 PER AMMINISTRAZIONE										
COD	AMMINISTRAZIONE	REISCRIZIONI RESIDUI PERENTI				RIPRODUZIONI RESIDUI PERENTI				Totale complessivo al 31/12/2021
		FONDI EXTRA-REGIONALI	FONDI REGIONALI LIBERI	FONDI REGIONALI VINCOLATI	FONDI REGIONALI DESTINATI	FONDI EXTRA-REGIONALI	FONDI REGIONALI LIBERI	FONDI REGIONALI VINCOLATI	FONDI REGIONALI DESTINATI	
1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	€ 2.067.845,48	€ 160.094,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.227.939,86
2	ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	€ 828.223,31	€ 3.667.431,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.495.654,95
3	ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA	€ 192.507,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 110.388,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 302.895,97
4	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	€ 844.746,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.070,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 853.816,82
6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	€ 0,00	€ 2.646,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.288,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.935,68
7	ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 94.025,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 103.025,57
8	ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'	€ 8.265.166,85	€ 271.118,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.519.855,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.056.141,01
9	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	€ 2.225.663,24	€ 6.563.490,72	€ 138.550,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.072,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.961.777,24
10	ASSESSORATO REGIONALE DELLA AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	€ 297.576,83	€ 81.362,32	€ 46.044,58	€ 0,00	€ 29.304,69	€ 31.838,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 486.127,23
11	ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE	€ 600.710,10	€ 40.597.014,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 41.197.724,76
12	ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	€ 397.620,49	€ 155,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 397.775,89
13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	€ 0,00	€ 174.228,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 74,95	€ 0,00	€ 174.302,95
TOTALE		€ 15.720.060,76	€ 51.517.542,28	€ 193.595,34	€ 0,00	€ 38.374,89	€ 3.812.469,71	€ 74,95	€ 0,00	€ 71.282.117,93

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati rendiconto 2021 forniti dalla Ragioneria Generale della Regione

Le principali variazioni, imputabili alla reiscrizione dei residui perenti, originariamente finanziati con fondi regionali liberi, riguardano oneri dell'Assessorato alla Salute.

In particolare, risulta reiscritta la somma di € 40.000.000,00, sul capitolo 413302, relativa alle somme ancora dovute alle aziende del S.S.R. a valere sul fondo sanitario 2012, di cui all'impegno n. 66/2012, assunto con DD 12/11/2012, sul quale, al 31.12.2021, residua l'importo di € 173.351.607,00.

In merito, si vedano le considerazioni esposte di seguito, nonché quanto evidenziato in sede di parifica dei rendiconti 2019 e 2020 (capitolo Sistema Sanitario Regionale), a cui si fa rinvio. La tabella di seguito esposta evidenzia la composizione dello *stock* dei residui perenti per titolo e anno d'impegno.

Tabella n.5: Composizione residui perenti per anno di impegno

Anno_Impegno	31/12/2021		
	Tit. 1	Tit. 2	Totale
1993			
1994			
1995		€ 390.238,28	€ 390.238,28
1996			
1997		€ 8.241.509,73	€ 8.241.509,73
1998			
1999		€ 302.423,17	€ 302.423,17
2000		€ 17.325.745,66	€ 17.325.745,66
2001		€ 397.033,43	€ 397.033,43
2002	€ 203.741,45	€ 16.660.174,20	€ 16.863.915,65
2003		€ 9.616.824,77	€ 9.616.824,77
2004	€ 5.531.832,16	€ 33.744.308,92	€ 39.276.141,08
2005	€ 15.268.234,82	€ 35.907.886,33	€ 51.176.121,15
2006	€ 7.596.682,62	€ 11.313.314,77	€ 18.909.997,39
2007	€ 14.913.155,96	€ 42.165.279,25	€ 57.078.435,21
2008	€ 5.767.216,31	€ 54.308.554,26	€ 60.075.770,57
2009	€ 24.924.290,14	€ 34.949.615,03	€ 59.873.905,17
2010	€ 28.172.906,14	€ 32.073.937,08	€ 60.246.843,22
2011	€ 38.112.654,57	€ 114.168.959,50	€ 152.281.614,07
2012	€ 195.539.891,06	€ 15.151.700,16	€ 210.691.591,22
2013	€ 29.046.909,93		€ 29.046.909,93
TOTALE	€ 365.077.515,16	€ 426.717.504,54	€ 791.795.019,70
% totale	46%	54%	
di cui 2009 e retro	€ 74.205.153,46	€ 265.322.907,80	€ 339.528.061,26
% totale	20%	62%	43%

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati rendiconto 2021 forniti dalla Ragioneria Generale della Regione

Risulta ancora elevata la presenza di partite remote, impegnate in esercizi anteriori al 2010, per oltre **€ 339,5 milioni**, pari al **43%** del totale, di cui circa **€ 145,45 milioni** facenti capo alla competenza dell'Assessorato alla Salute.

Come per gli esercizi precedenti, si osserva il perdurare di una elevata quantità di residui perenti da spesa corrente, che non appaiono conformi con i tempi imposti dalla contabilità armonizzata al requisito dell'“*esigibilità*” dell'obbligazione, lasciando, di conseguenza, presumere la sussistenza di circostanze idonee a precludere definitivamente la liquidazione. Per quanto riguarda la misura di residui perenti ascrivibile ad ogni singolo Assessorato, lo scrutinio dei dati consegna, al 31.12.2021, la situazione appresso schematizzata:

Tabella n. 6: Distribuzione per Assessorati dello stock dei residui perenti

COD	Amministrazione	FONDI EXTRA-REGIONALI	FONDI REGIONALI LIBERI	FONDI REGIONALI VINCOLATI	FONDI REGIONALI DESTINATI	Totale 31/12/2021	incidenza
1	PRESIDENZA DELLA REGIONE	€ 2.139.696,24	€ 64.430,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.204.126,97	0,28%
2	ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	€ 22.818.310,81	€ 92.467.148,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 115.285.459,60	14,56%
3	ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA	€ 1.715.860,79	€ 1.272.436,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.988.297,30	0,38%
4	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA	€ 36.845.772,66	€ 45.946.683,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 82.792.456,59	10,46%
5	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	€ 8.330.603,72	€ 55.133,15	€ 0,00	€ 1.086.813,00	€ 9.472.549,87	1,20%
6	ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	€ 14.546.975,01	€ 709.478,95		€ 0,00	€ 15.256.453,96	1,93%
7	ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA	€ 0,00	€ 76.488,34	€ 368.853,77	€ 0,00	€ 445.342,11	0,06%
8	ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'	€ 47.537.706,83	€ 42.686.536,89	€ 416.249,51	€ 0,00	€ 90.640.493,23	11,45%
9	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	€ 30.316.830,58	€ 30.436.971,48	€ 41.960.472,16	€ 0,00	€ 102.714.274,22	12,97%
10	ASSESSORATO REGIONALE DELLA AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	€ 8.200.867,81	€ 1.282.339,51	€ 279.805,12	€ 0,00	€ 9.763.012,44	1,23%
11	ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE	€ 115.526.580,50	€ 230.671.241,60	€ 84.617,50	€ 0,00	€ 346.282.439,60	43,73%
12	ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	€ 8.080.033,51	€ 1.498.366,97	€ 539.370,64	€ 0,00	€ 10.117.771,12	1,28%
13	ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	€ 3.592.333,19	€ 240.009,50		€ 0,00	€ 3.832.342,69	0,48%
	TOTALE	€ 299.651.571,65	€ 447.407.266,35	€ 43.649.368,70	€ 1.086.813,00	€ 791.795.019,70	100,00%

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati rendiconto 2021 forniti dalla Ragioneria Generale della Regione

Si osserva, senza mutamenti rispetto a quanto accertato nelle precedenti parificazioni, che la concentrazione maggiore di residui perenti (**43%** del totale) è ascrivibile alla competenza dell'Assessorato alla Salute, per un importo pari a **€ 346,28 milioni**, di cui **€ 239,46 milioni** per spesa corrente, quasi integralmente finanziata con fondi regionali (**229,77 milioni di euro**), principalmente ascrivibile al residuo del fondo sanitario 2012, come sopra evidenziato.

In fase istruttoria, è stata richiesto all'Ente di fornire una relazione specifica in merito ai residui afferenti alla Sanità.

La richiesta è stata riscontrata con le note del Dipartimento Pianificazione Strategica, prot. n. 32583 del 09/06/2023, e del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, prot. n. 21111 del 14/06/2023 (All. G ed H alla nota prot. n. 61956/2023).

Si evidenzia come il riscontro fornito dal Dipartimento Pianificazione Strategica non contiene la relazione richiesta in merito alle singole partite, ma risulta trasmesso soltanto un elenco dei residui perenti di competenza al 31.12.2021.

Oltre all'importo riferito al fondo sanitario 2012 (173,35 €/mln sul cap. 413302), dall'elenco rappresentato emergerebbe:

- un importo di oltre **39,49 milioni** di euro relativo a somme per contenzioso da definire, ai sensi dell'intervenuto art. 49 della L.R. 9/2021, nei confronti della Fondazione "Istituto G. Giglio Cefalù";¹⁸⁰
- un importo di **€ 10,08 €/mln** relativi al "Fondo rischi per autoassicurazione" (cap. 413302);
- un importo di **6,54 €/mln** relativo ai progetti obiettivo (cap. 413322).

In merito alla transazione con la Fondazione Giglio, dalla memoria, prot. C.d.c. n. 236 del 09.11.2023, inviata dalla Regione in vista del contraddittorio preliminare, è emerso che si è provveduto alla parziale copertura dell'accordo transattivo, tramite riprogrammazione dei residui perenti concernenti le prestazioni erogate dalla struttura Casa di cura Villa Maria Eleonora.

Sembrerebbe, quindi, che sia stato utilizzato un residuo perente, riferito ad un soggetto giuridico (Casa villa Maria Eleonora) e avente una specifica finalità, per scopi e destinatari diversi.

180 Art. 49 L.r. 9/2021:

"Fondazione "Istituto G. Giglio di Cefalù.

1. *Al fine di riconciliare le reciproche posizioni di credito e di debito tra la Regione, l'Azienda sanitaria provinciale di Palermo e la Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù (già Fondazione "Istituto San Raffaele Giglio di Cefalù"), l'Assessorato regionale della salute è autorizzato a procedere al ripianamento delle perdite di esercizio, maturate dalla Fondazione nel periodo della sperimentazione gestionale ex articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nel limite massimo di euro 36.400.493,69, da erogare in cinque annualità di pari importo negli esercizi finanziari 2021-2025, previa definizione di un apposito accordo finalizzato alla definitiva chiusura delle posizioni pregresse.*

2. *Ai relativi oneri si provvede a valere sugli impegni assunti dall'Assessorato regionale della salute nei confronti della medesima sperimentazione gestionale per le prestazioni erogate nel periodo 2003-2009, oggetto di contestazione e in atto contabilizzate tra le passività del bilancio della gestione sanitaria accentrata.*

Queste Sezioni riunite si riservano un apposito approfondimento in sede del prossimo giudizio di parificazione.

Sono state, inoltre, richieste circostanziate informazioni in merito ai residui perenti afferenti all'Assessorato all'istruzione ed alla formazione professionale, pari a circa **102,7 milioni** di euro, in relazione alle quali l'Ente, in sede di riscontro istruttorio, non ha fornito specifico riscontro.

Al riguardo, in sede di contraddittorio, con la citata memoria, avente prot. C.d.c. n. 236 del 09.11.2023, la Regione ha dichiarato che lo stock dei residui perenti risulta così composto:

- **€ 173.351.607,00** per quota di fondo sanitario 2012 da erogare alle Aziende del SSR. Nello specifico, la Regione precisa che *“al 31/12/2020 tra i residui perenti del bilancio regionale sul capitolo 413302, risultava l'importo di euro 213.351.607,00 (577.488.027,00 - 364.136.420,00). Ai sensi dell'art.113 della legge regionale 15 aprile 2021, n.9 e s.m.i., si è provveduto mediante reiscrizione, nel Bilancio della Regione dell'esercizio finanziario 2021, a riconoscere alle Aziende del SSR l'ulteriore quota di euro 40.000.000,00, di cui all'impegno n.66/2012 assunto sul cap. 413302, giusto DRS n.1343 del 14/12/2021, che si allega. Tale operazione ha rideterminato il residuo perente in euro 173.351.607,00 “;*
- *“l'importo di **39,49 milioni** di euro è relativo quanto ad euro **36.400.493,69** al contenzioso con la Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù per prestazioni non riconosciute nel periodo 2003-2009 e quanto a euro **3.088.160,97** quale accantonamento prudenziale per alcuni contenziosi con la casa di cura La Maddalena”.*

In particolare, *“la determinazione della massa debitoria maturata nei confronti della Fondazione Giglio quantificata in euro 36.400.493,69, è richiamata nell'Accordo transattivo siglato dalle parti il 20 dicembre 2022, per effetto di quanto previsto al comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale 15 aprile 2021, n.9, ed approvato con DDG n.1389 del 30/12/2022 successivamente modificato con Addendum firmato digitalmente il 24 gennaio 2023 dal Commissario Straordinario dell'ASP di Palermo ed il 25 gennaio 2023 dal Dirigente Generale pro tempore dell'Assessorato Salute Dipartimento Pianificazione Strategica e dal Presidente della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù, approvato con DDG n.64 del 31 gennaio 2023”;*

- *l'importo di euro **3.088.160,9** riguarda accantonamenti prudenziali per alcuni contenziosi con la casa di cura La Maddalena sull'attività resa nel periodo 2003-2010 quale struttura a gestione diretta, ancora non definiti ed in attesa della decisione in appello. Nell'anno 2021 si è provveduto mediante reiscrizione nel Bilancio della Regione a riconoscere euro 48.014,66*

alla Casa di Cura "La Maddalena" di Palermo, giusto DDG n.560 del 18/06/2021 che si allega, per effetto della Sentenza della Corte di Appello di Palermo n.84/2021 depositata in cancelleria il 22/01/2021 che, a parziale riforma della Sentenza in primo grado n.6182/2015, ha condannato l'Assessorato al riconoscimento della suddetta somma;

- L'importo **di 10,03 €/mln** è riferito per euro 10.000.000,00 alla copertura diretta dei rischi (autoassicurazione). Tale somma è stata accantonata nell'esercizio 2013 per i danni".

Sul punto, va evidenziato che la Regione non ha fornito ulteriori dettagli in relazione a tale contratto di "autoassicurazione", della cui ammissibilità, peraltro, potrebbe dubitarsi;

- "La somma pari ad **€ 9.650.597,62** corrisponde a somme che saranno riprogrammate alla luce di quanto stabilito dal comma 557 dell'art.1 della Legge n.190/2014 che recita: "omissis..., eventuali risparmi nella gestione del Servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono nella disponibilità delle regioni stesse per finalità sanitarie";
- euro **6.540.851,48** riguarda quote di progetti obiettivo per attuazioni di progettualità degli anni 2011-2012 e 2013 prevalentemente ascrivibili al Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico".

Sul punto, la Regione non ha fornito ulteriori dettagli su tali progetti.

Quanto alle residue somme, la Regione ha trasmesso documentazione del Dipartimento Attività Sanitarie e del Dipartimento regionale per la Pianificazione Strategica, di cui queste Sezioni riunite prendono atto.

Preme, inoltre, rilevare che la Relazione al rendiconto evidenzia una ripartizione tra fondi regionali liberi e fondi regionali vincolati, non coerente con quella dell'appendice alla stessa relazione.

Al riguardo, si segnala che, l'appendice alla Relazione al rendiconto, riporta, per quanto concerne le perenzioni, la seguente situazione:

RIEPILOGO COMPOSIZIONE PERENZIONI AL 31/12/2021		Allegato
Fondi extraregionali (Natura Fondi >1)	299.651.571,65	a/2
Fondi regionali vincolati (Natura fondi 1V)	2.323.052,45	a/2
Fondi regionali destinati agli investimenti (Natura Fondi 1V)	1.086.813,00	a/3
Fondi regionali liberi (Natura Fondi 1)	488.733.582,60	
Totale complessivo	791.795.019,70	

La Relazione al rendiconto evidenzia, invece, una ripartizione tra fondi regionali liberi e fondi regionali vincolati non coerente con quella della appendice sopra riportata.

Infatti, a pag. 76 della citata Relazione, viene indicata la seguente articolazione:

Tabella 19 - Dettaglio Fondo perenzioni 2021

Voce	a) Perenzioni al 31/12/2021	b) Limite fondo = a * 70%	c) Fondo al 31/12/2020	d) Incremento Fondo 2021 = c * 20%	e) Fondo al 31/12/2021 = c + d
A) Fondi regionali non vincolati					
A.1) Parte corrente	317.533.532,27	222.273.472,59	151.553.082,72	30.310.616,54	181.863.699,26
A.2) Conto capitale	129.873.734,08	90.911.613,60	43.156.178,81	8.631.235,76	51.787.414,57
A.3) Totale fondi regionali non vincolati = A.1 + A.2	447.407.266,35	313.185.086,19	194.709.261,53	38.941.852,30	233.651.113,83
B) Fondi regionali vincolati					
B.1) Parte corrente	1.229.557,67	860.690,37	30.306,06	6.061,21	36.367,27
B.2) Conto capitale	43.506.624,03	30.454.636,82	2.833.040,41	566.608,08	3.399.648,49
B.3) Totale fondi regionali vincolati = B.1 + B.2	44.736.181,70	31.315.327,19	2.863.346,47	572.669,29	3.436.015,76
C) Totale fondi regionali					
C.1) Parte corrente = A.1 + B.1	318.763.089,94	223.134.162,96	151.583.388,78	30.316.677,75	181.900.066,53
C.2) Conto capitale = A.2 + B.2	173.380.358,11	121.366.250,42	45.989.219,22	9.197.843,84	55.187.063,06
C.3) Totale fondi regionali = C.1 + C.2	492.143.448,05	344.500.413,38	197.572.608,00	39.514.521,59	237.087.129,59

Voce	a) Perenzioni al 31/12/2021	b) Limite fondo = a * 70%	c) Fondo al 31/12/2020	d) Incremento Fondo 2021 = c * 20%	e) Fondo al 31/12/2021 = c + d
D) Fondi non regionali					
D.1) Parte corrente	46.314.425,22	32.420.097,65	49.835.807,85	-3.521.382,78	46.314.425,07
D.2) Conto capitale	253.337.146,43	177.336.002,50	330.146.167,58	-76.809.021,00	253.337.146,58
D.3) Totale fondi non regionali = D.1 + D.2	299.651.571,65	209.756.100,15	379.981.975,43	-80.330.403,78	299.651.571,65
E) Fondi vincolati					
E.1) Parte corrente	47.543.982,89	33.280.788,02	49.866.113,91	-3.515.321,57	46.350.792,34
E.2) Conto capitale	296.843.770,46	207.790.639,32	332.979.207,99	-76.242.412,92	256.736.795,07
E.3) Totale fondi vincolati = E.1 + E.2	344.387.753,35	241.071.427,34	382.845.321,90	-79.757.734,49	303.087.587,41
Totale (Regionali + non regionali)	791.795.019,70	554.256.513,53	577.554.583,43	-40.815.882,19	536.738.701,24
Totale (Vincolati + non vincolati)	791.795.019,70	554.256.513,53	577.554.583,43	-40.815.882,19	536.738.701,24

Emergono, quindi, con riferimento alle perenzioni al 31/12/2021, le seguenti differenze:

	Relazione	Appendice alla Relazione	differenza
Fondi regionali vincolati	44.736.181,70	3.409.865,45(*)	42.413.129,25
Fondi regionali liberi	447.407.266,35	488.733.582,60	41.326.316,25

Totale	492.143.448,05	492.143.448,05	
--------	----------------	----------------	--

(*) valore dato da euro 2.323.052,45 + euro 1.086.813,00

In sede di contraddittorio, la Regione ha dichiarato che, per meri refusi, entrambe le tabelle in esame fossero in parte inesatte e ha indicato la ripartizione corretta, che si riporta di seguito:

Riepilogo Composizione PERENZIONI AL 31/12/2021		Allegato
Fondi extraregionali	€ 299.651.571,65	a/2
Fondi regionali vincolati	€ 2.323.052,45	a/2
Fondi regionali vincolati	€ 41.969.146,05	*
Fondi regionali investimenti	€ 1.086.813,00	a/3
Fondi regionali liberi	€ 446.764.436,55	
TOTALE	€ 791.795.019,70	

*Capitoli Vincolati non ricompresi nell'allegato a/2

3.3.3 L'accantonamento residui perenti nel risultato di amministrazione e la relativa alimentazione nel bilancio di previsione

L'art. 60 del D.lgs. 118/2011, nell'abrogare l'istituto della perenzione, ha dettato le disposizioni per la relativa gestione residuale¹⁸¹.

Lo scopo del meccanismo predisposto è quello della ricostruzione della provvista finanziaria necessaria per il finanziamento degli impegni derivanti dalle reiscrizioni dei residui perenti nei bilanci futuri, al verificarsi dei presupposti di legge, mediante progressivi accantonamenti nel risultato di amministrazione.

Tali accantonamenti, da effettuare nella misura prevista, sono volti ad alimentare l'apposito fondo deputato alla copertura finanziaria delle future reiscrizioni dei residui perenti (stanziamenti di bilancio, impegni e contestuali pagamenti), mediante applicazione della corrispondente quota di avanzo accantonato.

L'importo complessivamente accantonato nel risultato di amministrazione al 31.12.2021, ai sensi dell'art. 60, co. 3, prospettato nello schema di rendiconto in scrutinio, è di €.

¹⁸¹ Art. 60 D.lgs. 118/2011: "la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione amministrativa [...] l'istituto si applica per l'ultima volta in occasione della predisposizione del rendiconto 2014. A tal fine, una quota del risultato di amministrazione al 31.12.2014 è accantonata per garantire la copertura delle reiscrizioni dei residui perenti, per un importo almeno pari all'incidenza delle richieste di reiscrizione dei residui perenti degli ultimi 3 esercizi rispetto all'ammontare dei residui perenti e comunque incrementando annualmente l'entità dell'accantonamento di almeno il 20 %, fino al 70% dell'ammontare dei residui perenti"

536.738.701,24, mentre, al 31.12.2020, la quota del risultato di amministrazione accantonata in relazione ai residui perenti risultava pari ad **€ 577.554.583,42**.

Come rilevato da questa Corte, in sede di parifica del rendiconto relativo all'esercizio 2020, tale accantonamento risultava erroneamente calcolato, in quanto la porzione relativa alle risorse extraregionali risultava esuberante rispetto alla massa delle corrispondenti perenzioni.

Pertanto, nella relazione sul rendiconto 2021, la Regione ha chiarito che *“ tale accantonamento è stato riportato alla massa delle perenzioni al 31 dicembre 2021, che durante l'esercizio si è ulteriormente ridotta ad euro 299.651.571,65; quindi, l'accantonamento al Fondo perenzioni per le risorse extraregionali è stato ridotto rispetto all'esercizio 2020 complessivamente di euro 80.330.403,78 (euro 379.981.975,43 – euro 299.651.571,65) ”*.

Tale importo è portato integralmente in detrazione dalle somme vincolate di cui all'allegato a/2 al rendiconto, trovando copertura nel corrispondente avanzo vincolato, come rappresentato dall'amministrazione nella nota 61956/2023.¹⁸²

In relazione ai fondi regionali, invece, il Fondo perenzioni accantonato nel rendiconto 2020 (pari a **euro 197.572.608,00**) è stato incrementato del **20%** (euro 39.514.521,59), giungendo così a euro **237.087.129,59**, pari al **48,17%** dell'importo complessivo dei corrispondenti residui perenti.

Al riguardo, occorre segnalare che, nel rendiconto 2020, fra gli altri accantonamenti del risultato di amministrazione, risultava accantonato l'importo di **€ 40.000.000,00**, finalizzato alla reiscrizione dei residui perenti rivenienti dal fondo sanitario 2012 (impegno di perenzione 66/2012), come espressamente richiesto dal tavolo tecnico e dal comitato per la verifica dei L.E.A. al 31/12/2021.

Tale importo risulta liquidato nel corso del 2021 e la corrispondente voce dell'allegato a/1 al rendiconto risulta azzerata, per effetto dell'intervenuto art. 1, comma 2-ter, della L.R. 29/2021, per il quale: *“La Regione garantisce la copertura finanziaria dell'importo di 40.000 migliaia di euro da riscrivere delle somme cancellate per perenzione amministrativa della quota integrativa, a carico della Regione, delle assegnazioni di parte corrente del Fondo sanitario nazionale nell'ambito delle risorse iscritte in bilancio alla Missione 20, programma 1, capitolo 215772”*.

¹⁸² A pag. 2 della nota prot. n. 61956/2023 della Ragioneria Generale della Regione emerge come *“Rispetto ad altre osservazioni di cui alla parifica del Rendiconto Generale per l'esercizio 2020, il presente Rendiconto non riporta quote negative dell'avanzo vincolato; inoltre, i residui perenti relativi a risorse vincolate extraregionali sono integralmente coperti solo dagli specifici accantonamenti di cui all'allegato a/1”*.

Il capitolo *de quo*, denominato “Fondo accantonamento per la reiscrizione dei residui perenti di parte corrente – fondi ordinari della regione”, al 31/12/2021, riporta uno stanziamento assestato di € **49.700.000,00**.

A fronte di tale importo, da non impegnare, non risultano incrementi del corrispondente accantonamento che, come predetto, risulta azzerato.

Per tale via sembrerebbero disattesi i corrispondenti impegni assunti nei confronti del tavolo tecnico.

Tuttavia, come rappresentato a pag. 6 della nota della Regione, prot. n. 61956/2023, *“a tale titolo sono state liquidate negli esercizi finanziari 2022 e 2023 rispettivamente euro 40.000.000,00 e 47.280.098,74 e la relativa copertura finanziaria è stata l’applicazione dell’avanzo accantonato per residui perenti”*.

Con nota avente prot. n. 32 del 12.05.2023, questa Corte richiedeva chiarimenti, tra l’altro, relativamente alla copertura finanziaria, nel bilancio di previsione 2021/2023, degli incrementi subiti dal fondo dal 31/12/2020 al 31/12/2021, ai sensi dell’art. 60, co. 3, del D.lgs. n. 118/2011, indicando gli importi eventualmente stanziati e relativi capitoli di spesa e fonti di finanziamento.

A pag. 6 della nota prot. n. 61956/2023, la Regione precisa che: *“Nel bilancio di previsione 2021-2023 è stato previsto un incremento dello stanziamento del capitolo 215772 “Fondo accantonamento per la reiscrizione dei residui perenti di parte corrente – fondi ordinari della regione” di euro 40 milioni annui per il triennio 2021/2023. Si specifica che per l’esercizio finanziario 2021 allo stanziamento di bilancio iniziale di euro 39.700.000,00 autorizzato con legge regionale 15 aprile 2021, n. 10, sono stati aggiunti euro 10.000.000,00 con legge regionale del 26/11/2021, n. 29 con una variazione compensativa dal capitolo 215786; sul capitolo 613961 “Fondo accantonamento per la reiscrizione dei residui perenti di conto capitale – fondi ordinari della regione” è stato autorizzato uno stanziamento di bilancio iniziale di euro 13.400.000,00”*.

Come rilevato nelle precedenti relazioni di parifica, non risulta del tutto chiaro come l’ente abbia determinato la misura dello stanziamento imputato alla spesa corrente rispetto alla spesa in conto capitale, con quale meccanismo tiene distinta la relativa origine all’interno del fondo, e, infine, in che misura la gestione *de qua* abbia concorso al conseguimento degli equilibri di bilancio.

Sul punto, in sede di contraddittorio, la Regione ha dichiarato quanto segue:

“L’ammontare degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione 2021 sui capitoli n. 215772 (€ 9.700.000,00) per la parte corrente e n. 613961 (€ 13.400.000,00) per la parte in conto capitale sono stati determinati sulla base dell’andamento storico delle reiscrizioni e delle riproduzioni di resi dui perenti eliminati registrato nel bilancio regionale, distintamente per parte corrente e conto capitale. A questi, relativamente al fondo di parte corrente, va aggiunto l’importo di € 40.000.000,00 iscritto, altresì, tra le voci degli “Altri accantonamenti” inclusi nel Risultato presunto di amministrazione dell’esercizio finanziario 2021 destinato alla reiscrizione sul capitolo 413302 relativa alle somme ancora dovute alle aziende del SSR a valere sul fondo sanitario 2012 di cui all’impegno di perenzione n. 66/2012 assunto con DD 12/11/2012.

Gli equilibri di bilancio in sede previsionale vengono influenzati dalle previsioni distinte per titolo sui due fondi destinati a garanzia delle reiscrizioni delle partite perenti nel corso dell’esercizio. A consuntivo di contro gli equilibri vengono determinati dagli effettivi impegni assunti a seguito delle reiscrizioni in parola”.

Questa Corte prende atto delle osservazioni dell’Ente, ribadendo, tuttavia, la necessità di adottare modelli gestionali e compilativi idonei ad assicurare una rappresentazione contabile del Fondo residui perenti più trasparente possibile, che garantisca un’immediata percezione della distinzione tra la misura dello stanziamento imputato alla spesa corrente rispetto alla spesa in conto capitale.

Dalle superiori considerazioni si deduce, inoltre, che per l’esercizio 2021, l’importo stanziato finalizzato alla copertura della reiscrizione dei residui perenti relativi alla reiscrizione del fondo sanitario 2012 è, indistintamente, confluito nella quota disponibile del risultato di amministrazione.

Gli stanziamenti di bilancio hanno alimentato, esclusivamente, l’incremento dell’accantonamento residui perenti nel risultato di amministrazione per l’importo del 20%. Tale ultimo importo è stato utilizzato per la relativa copertura finanziaria quantomeno per l’esercizio 2022.

Di seguito, la composizione dell’accantonamento residui perenti al 31/12/2021 a raffronto con l’esercizio 2020, rilevata dagli atti dell’Ente.

Tabella n. 7: Composizione dell'accantonamento residui perenti nel risultato di amministrazione

Accantonamento residui perenti	Rendiconto 2020 relazione al rendiconto	Rendiconto 2021 Relazione al rendiconto pag 74-75
Totale accantonamento Fondi regionali	€ 197.572.608,00	€ 237.087.129,59
Accantonamento fondi extraregionali	€ 379.981.975,43	€ 299.651.571,65
TOTALE FONDO ACCANTONAMENTO RESIDUI PERENTI	€ 577.554.583,43	€ 536.738.701,24
ALTRI ACCANTONAMENTI-Maggior accantonamento per reiscrizione perenzioni fondi regionali	€ 40.000.000,00	
TOTALE	€ 617.554.583,43	€ 536.738.701,24

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati rendiconto 2021 forniti dalla Ragioneria Generale della Regione

Come per gli esercizi precedenti, la Regione non ha tenuto conto nella rappresentazione della dinamica del fondo afferente ai residui perenti finanziati da fondi regionali del relativo utilizzo per le reiscrizioni e riproduzioni intervenute nell'esercizio 2020, per un totale rispettivamente di € 51.711.137,62 ed € 3.812.544,66.

La tabella che segue ricostruisce la dinamica evolutiva dell'accantonamento residui perenti nel risultato di amministrazione riferito ai fondi regionali, dall'avvio della contabilità armonizzata.

Tabella n. 8: Consistenza e grado di copertura del fondo per le reiscrizioni dei residui perenti da fondi regionali 2015-2021

Esercizio finanziario	Consistenza dei Residui perenti da fondi regionali al 31.12	Consistenza del fondo reiscrizione residui perenti da fondi regionali	Grado di copertura	Variazione annuale
	(a)	(b) (*)	(c) = (b/a)	(bn-bn-1)/bn-1
2015	€ 1.087.979.653,30	€ 79.400.000,00	7,30%	
2016	€ 935.032.066,59	€ 95.280.000,00	10,19%	20,00%
2017	€ 835.043.833,35	€ 114.336.000,00	13,69%	20,00%
2018	€ 798.629.822,26	€ 140.984.400,86	17,65%	23,31%
2019	€ 769.092.581,77	€ 210.342.052,86	27,35%	49,20%
2020	€ 555.730.555,01	€ 237.572.608,00	42,75%	12,95%
2021	€ 536.738.701,24	€ 237.087.129,59	44,17%	-0,20%

(*) per il 2019 e 2020 comprende anche accantonamento sanità per reiscrizione fondo sanitario 2012.

L'importo dell'accantonamento al 31.12.2020, nettizzato dello specifico accantonamento di 40 milioni di euro, risulta pari ad € 197.572.608,00

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati rendiconto 2021 forniti dalla ragioneria generale della Regione

Al 31.12.2021, a 7 anni dall'entrata in vigore della riforma, esso garantisce una copertura pari al **44,17%** dei corrispondenti residui perenti ancora lontana dal limite del **70%** previsto dalla norma di riferimento.

L'incremento della percentuale di copertura non è, infatti, significativo rispetto al valore registrato nel 2020 (42,75%), per effetto delle dinamiche sopra descritte, comprendenti l'effetto deflattivo dell'importante volume di cancellazioni dei residui perenti finanziati da fondi regionali (circa 51,17 milioni di euro pari a circa il 9% del valore iniziale dello *stock*).

Al riguardo, in sede di contraddittorio, la Regione ha dichiarato che il rapporto tra la misura dello *stock* e l'accantonamento è maggiore rispetto a quello calcolato da questa Corte e riportato nella superiore tabella, in quanto si attesta attorno al 48% circa e non al 44%.

L'ammontare, infatti, riportato in tabella comprende sia le risorse regionali che quelle di fonte esterna.

Inoltre, l'Ente segnala che *“nella serie storica più prossima (esercizi 2020, 2021 e 2022) la percentuale delle reiscrizioni operate in ciascun esercizio rispetto allo stock delle somme in perenzione esistente all'inizio di ciascun esercizio si è mossa in un piccolo intervallo intorno al 9 % ed è risultata in media pari all'8,83%”*.

A parere dell'Ente, tale andamento *“appare prudenzialmente congruo a dare copertura alle probabilità di reiscrizione delle somme in perenzione anche nel medio/lungo periodo, fermo restando che esso continuerà ad essere incrementato annualmente secondo le regole generali”*.

Preso atto di quanto dichiarato dalla Regione, non può, comunque, negarsi che la consistenza complessiva del fondo, inerente allo *stock* delle somme in perenzione, sia di fonte regionale che extraregionale, risulta ancora lontano, nonostante il notevole periodo decorso, dal parametro legislativo, il quale non lascia margini residui di discrezionalità in capo all'amministrazione regionale.

Queste Sezioni riunite, pur riconoscendo che la Regione si è adeguata, in merito ai fondi extraregionali, a quanto rilevato da questa Corte, in sede di parifica del rendiconto relativo all'esercizio 2020, invita, comunque, l'Amministrazione a provvedere nel prossimo rendiconto ad adeguare l'importo del fondo *de quo*, complessivamente inteso, nella misura stabilita dall'art. 60 del D.lgs. 118/2011.

3.3.4 Le operazioni di reiscrizione e riproduzione dei residui passivi perenti e la relativa copertura finanziaria nel rendiconto 2021.

La tabella che segue mette in risalto gli impegni assunti sul conto del bilancio 2021 originati dalle operazioni di reiscrizione e riproduzione.

Tabella n. 9: Reiscrizioni e riproduzione dei residui perenti nell'esercizio finanziario 2021

IMPEGNI	TOTALE RENDICONTO 2020	FONDI EXTRA-REGIONALI 2021	FONDI REGIONALI LIBERI 2021	FONDI REGIONALI VINCOLATI 2021	TOTALE IMPEGNI RENDICONTO 2021
REISCRIZIONI RESIDUI PERENTI	€ 94.536.405,08	€ 15.720.060,76	€ 51.517.542,28	€ 193.595,34	€ 67.431.198,38
RIPRODUZIONI RESIDUI PERENTI	€ 531.879,69	€ 38.374,89	€ 3.812.469,71	€ 74,95	€ 3.850.919,55
TOTALE	€ 95.068.284,77	€ 15.758.435,65	€ 55.330.011,99	€ 193.670,29	€ 71.282.117,93

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati rendiconto 2021 forniti dalla ragioneria generale della Regione

Gli impegni complessivamente assunti nel rendiconto 2021, originati da reiscrizioni di somme in perenzione e da riproduzioni di somme perenti espunte dal conto del patrimonio negli esercizi pregressi, ammontano ad € **71.282.117,93**, di cui circa € **67,4 milioni** per reiscrizioni e € **3,85 milioni** per effetto della riproduzione di residui perenti cancellati dalla contabilità negli esercizi precedenti, con ciò potendosi rilevare un incremento del fenomeno delle riproduzioni rispetto alla riduzione registrata nell'esercizio pregresso.

Sul punto, con nota avente prot. n. 32 del 12.05.2023, questa Corte aveva espressamente richiesto di trasmettere un elenco analitico delle reiscrizioni e delle riproduzioni dei residui perenti, relative all'esercizio 2021, indicando le fonti di finanziamento utilizzate, nonché di fornire una relazione circostanziata in merito alle riproduzioni ed alle relative motivazioni analitiche, con particolare riferimento alle reiscrizioni delle somme riferite alla competenza dell'Assessorato alla Salute.

Con la nota avente prot. n. 87684 del 11.08.2023, la Regione ha evidenziato di essersi attivata al fine di soddisfare le suddette richieste, invitando i Dipartimenti competenti a fornire la documentazione necessaria, con nota prot. n. 61917 del 15/06/2023, e trasmetteva la documentazione allo stato a sua disposizione.

Con nota integrativa avente prot. n. 100337 del 20.09.2023, la Ragioneria Generale della Regione trasmetteva i riscontri forniti *medio tempore* dai competenti Uffici degli Assessorati interessati: dall'esame degli allegati emerge che si tratta, per lo più, di note di corrispondenza tra Uffici regionali.

Nello specifico, vanno menzionate:

- la nota del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, avente Prot. Servizio 7/n. 0036562, del 29.08.2023, in cui si legge che *“si riscontra la nota prot. n.87559 del 11/08/2023 di codesto Dipartimento, alla richiamata nota prot. n. 61192 del 14/06/2023 (note non pervenute a questa Corte, n.d.r.), per comunicare che la scrivente Amministrazione ha riportato in diminuzione da revoca la somma di euro 115.065,00 come indicato in tabella excel “colonna T” allegata alla nota, in quanto attività progettuale già conclusa e quindi non più supportata da alcuna obbligazione giuridica”*;
- la nota dell'Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale (UFFICIO SPECIALE Per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio interventi a valere su PROF e OIF), avente prot. n. 8366 del 06.09.2023, con cui è stato fornito riscontro in relazione alle reiscrizioni relative ai capitoli 374101, 372522, 71790, 71797;
- la nota del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, avente prot. 42326 del 8.09.2023, con cui sono stati forniti chiarimenti in ordine alla reiscrizione della somma pari ad €. 56.338,33, sul capitolo 377713, relativa al pagamento del saldo del contributo spettante alla Parrocchia San Francesco D'Assisi, (TP), a fronte di un totale pari a € 112.676,65 per il restauro dell'organo antico. In merito, dalla consultazione del capitolo, emerge che la perenzione al 01.01.2021 era pari ad € 96.677,69, rilevandosi una discrasia rispetto a quanto comunicato, in sede di riscontro, dalla Regione.

In relazione a tale ultimo punto, in sede di contraddittorio, la Regione non ha fornito alcuna delucidazione, sicché non è chiaro per quali fini sia stata iscritta al capitolo 377713 la somma pari alla differenza tra l'importo totale di €. 96.677,69 e l'importo da corrispondere alla Parrocchia, pari ad €. 56.338,33.

Non è stata, inoltre, prodotta, nemmeno in sede di contraddittorio, tutta la documentazione inerente all'Assessorato della Salute, cui è riferibile la reiscrizione di una cifra complessiva pari a circa **41 milioni di euro**.

Per quanto attiene all'Assessorato all'Istruzione, cui è riferibile la reiscrizione di una cifra complessiva pari a circa **8,9 milioni di euro**, in sede di contraddittorio, la Regione ha prodotto documentazione a supporto di tali operazioni di reiscrizione.

In riferimento all'Assessorato delle Infrastrutture, con nota avente prot. 39895 del 14.09.2023, l'Ente ha fornito alcune precisazioni in relazione alla riproduzione dei residui perenti inerenti somme impegnate nell'anno 2007 sul capitolo di spesa 476521.

Nel dettaglio, è stato evidenziato che, con l. r. 22 dicembre 2005, n. 19, le concessioni in essere, aventi ad oggetto trasporto pubblico locale di persone, sono state trasformate in contratti di affidamento provvisorio, prevedendo, altresì, una clausola, secondo cui *“la regione, fino alla stipula dei contratti di affidamento provvisorio, continua a corrispondere, a ciascuna impresa di trasporto pubblico, il contributo di esercizio, secondo le modalità di cui gli articoli 4 e 10 della legge regionale 14 giugno 1983 n. 68, e successive modifiche ed integrazioni compresi, a partire dall'esercizio finanziario 2006, gli adeguamenti ISTAT di cui al paragrafo 7 (del medesimo comma), salvo conguaglio”*.

Orbene, veniva rappresentato che *“in favore delle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico di linea in forza delle richiamate disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del nuovo regime previsto dall'art. 27 della citata l.r. 19/2005, è rimasta insoluta l'erogazione della rata di saldo per il periodo di esercizio ai sensi della l.r. n. 68/1983 dell'annualità 2007”*.

Pertanto, tali somme sono state impegnate con D.D.S. n. 874 del 25/10/2007 e, successivamente, sono risultate eliminate con l. r. n. 26/2012, ma è rimasto vigente l'obbligo di pagamento da parte della Regione di quanto dovuto alle aziende che avevano provveduto ad interrompere i termini di prescrizione.

Infine, nel 2021, numerose aziende hanno sollecitato il pagamento della rata di saldo del contributo di esercizio per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2007 e la data di stipula del contratto di affidamento temporaneo.

Di conseguenza, l'Assessorato dell'Economia ha apportato la variazione di bilancio per l'importo complessivo di **€ 4.620.319,57** (la cui composizione è dettagliata a pag. 2 della nota in esame), salvo poi procedere all'impegno di una cifra inferiore, in quanto, a seguito di apposita istruttoria svolta dall'Ente, non è stata rinvenuta la documentazione necessaria a supportare i crediti pari ad **€ 1.038.043,63**.

È stata così giustificata la riproduzione di una cifra pari a circa **3,5 milioni di euro**.

In sede di contraddittorio, la Regione, come già evidenziato, ha, inoltre, prodotto documenti giustificativi a supporto della reiscrizione della somma pari a circa **8,5 milioni di euro**.

In merito alla copertura finanziaria di reiscrizioni e riproduzioni, in sede di parifica del rendiconto relativo all'esercizio 2020, questa Corte aveva stigmatizzato l'utilizzo di capitoli promiscui per lo stanziamento dell'avanzo applicato al bilancio di previsione.

Nel dettaglio, si evidenziava che tale circostanza ostacola la ricostruzione/riconciliazione lineare dei dati forniti dalla Regione, sottolineando l'opportunità che i bilanci di futura predisposizione siano elaborati utilizzando capitoli specifici.

Sempre con riferimento all'esatta utilizzazione della provvista finanziaria accantonata, si rilevava che l'accantonamento non era riferito alle singole partite ma aveva natura "forfetaria": tale circostanza non garantiva il rispetto del principio di prudenza relativamente al finanziamento integrale delle reiscrizioni, poiché si omette di valutare la consistenza del fondo rispetto al limite previsto dalla legge ovvero il 70% dello *stock*.

Pertanto, con la nota istruttoria del 12.05.2023, sopra citata, questa Corte aveva chiesto all'Ente di specificare se si fosse adeguato alle osservazioni svolte in sede di parifica del rendiconto 2020.

Al riguardo, la Regione, con la citata nota del 11.08.2023, ha affermato che: *"con riferimento all'adeguamento alle osservazioni effettuate da Codesta Corte dei Conti in sede di parifica del Rendiconto Generale 2020 afferenti all'utilizzo di "capitoli promiscui", si rappresenta che in merito alla copertura finanziaria, a partire dall'esercizio 2018, sulla base della disciplina contenuta nella circolare 8322 del 19/02/2018, è stata adottata una diversa procedura rispetto al passato: "non sono state più appostate somme specifiche nei fondi di riserva e si è proceduto all'iscrizione delle somme perenti mediante la contabilizzazione diretta dell'avanzo nei capitoli 2, 7, 8 e 9. Ciò nella considerazione che le somme destinate alla loro copertura sono già accantonate nel risultato d'amministrazione, secondo quanto disposto dal 3° comma dell'art. 60 del D. Lgs n. 118/2011". Tali capitoli nel bilancio di previsione sono distinti per titolo (spese correnti e spese in conto capitale) e per natura fondi (fondi regionali e fondi extraregionali). Da ciò ne deriva che l'individuazione dell'appostazione dell'accantonamento specifico nel risultato di amministrazione per ogni fattispecie di spesa reiscritta, può essere dedotta attraverso la verifica dell'allocazione di ciascun capitolo di spesa sul quale viene effettuata la reiscrizione nello specifico allegato al risultato di amministrazione ed, in particolare, nei vincoli derivanti da leggi e da principi contabili, nei Vincoli derivanti da trasferimenti, nei Vincoli formalmente attribuiti dall'ente di cui all'Allegato 16 - Risultato di*

Amministrazione – quote vincolate e nelle risorse destinate agli investimenti di cui all’Allegato 17 – Elenco risorse destinate agli investimenti. Parimenti, per le somme riprodotte in bilancio l’individuazione dell’apposizione dell’accantonamento specifico nel risultato di amministrazione per ogni fattispecie di spesa iscritta può essere dedotta attraverso la verifica dell’allocazione di ciascun capitolo di spesa sul quale viene effettuata la riproduzione nello specifico allegato al Risultato di amministrazione ed, in particolare, nei vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili, nei Vincoli derivanti da trasferimenti, nei Vincoli formalmente attribuiti dall’ente e negli Altri Vincoli di cui all’Allegato 16 – Risultato di Amministrazione – quote vincolate e nelle risorse destinate agli investimenti di cui all’Allegato 17 – Elenco risorse destinate agli investimenti”

Si riassumono, a seguire, le operazioni dell’esercizio 2021 sulla copertura finanziaria degli impegni da reiscrizione residui perenti sui capitoli pertinenti e le riproduzioni mediante l’utilizzo del corrispondente avanzo vincolato ed accantonato al 31.12.2021 (Tabella 10), in rapporto all’utilizzo delle corrispondenti quote accantonate vincolate e destinate del risultato di amministrazione (Tabella 11):

Tabella n.10: Copertura finanziaria per capitoli delle reiscrizioni e riproduzioni dei residui perenti nel rendiconto 2021

Capitolo utilizzo avanzo	Descrizione	Natura fondi	vincolato	Stanziamiento iniziale esercizio 2021	Stanziamiento assestato esercizio 2021	Applicazione per reiscrizioni da fondi regionali	Applicazione per Riproduzioni da fondi regionali	Applicazione per Reiscrizioni da fondi extra regionali	Applicazione per Riproduzioni da fondi extra regionali	totale complessivo
2	UTILIZZO QUOTA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE RELATIVO AI FONDI NON REGIONALI - PARTE CORRENTE.	1	Si	0	158.782.097,07	0	0	2.152.502,51	26.863,50	2.179.366,01
7	UTILIZZO QUOTA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE RELATIVO AI FONDI REGIONALI - PARTE CORRENTE.	1	No	0	162.958.781,89	45.605.997,18	3.755.468,16	0	0	49.361.465,34
8	UTILIZZO QUOTA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE RELATIVO AI FONDI NON REGIONALI - PARTE CONTO CAPITALE.	2	Si	3.434.510,42	286.317.360,20	0	0	13.567.558,25	11.511,39	13.579.069,64
9	Utilizzo quota del risultato di amministrazione relativo ai fondi regionali - parte conto capitale	2	No	0	18.253.867,96	6.105.140,44	57.076,50	0	0	6.162.216,94
				3434510,42	626.312.107,12	57.076,50	3812544,66	15.720.060,76	38.374,89	71.282.117,93

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati rendiconto 2021 forniti dalla ragioneria generale della Regione

Tabella n.11: Copertura finanziaria delle reiscrizioni e riproduzioni dei residui perenti nelle quote accantonate, vincolate e destinate risultato di amministrazione rendiconto 2021

DETTAGLIO UTILIZZO AVANZO	FONDI REGIONALI		FONDI EXTRAREGIONALI	
	Reiscrizione Residui perenti	Riproduzione Residui perenti	Reiscrizione Residui perenti	Riproduzione Residui perenti
Fondi accantonati				
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021	6.105.140,44	57.076,50	13.567.558,25	11.511,39
Fondo contezioso al 31/12/2021				
Altri accantonamenti al 31/12/2021				
Fondi vincolati				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili al 31/12/2021				
Vincoli da trasferimenti al 31/12/2021				
Vincoli da contrazione di mutui al 31/12/2021				
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente al 31/12/2021				
Altri vincoli al 31/12/2021				
Risorse destinate agli investimenti al 31/12/2021				
TOTALE	6.105.140,44	57.076,50	13.567.558,25	11.511,39

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati rendiconto 2021 forniti dalla ragioneria generale della Regione

3.4 FONDO PERDITE SOCIETÀ PARTECIPATE. (Magistrato Giuseppe Vella)

3.4.1 Inquadramento generale

La previsione in ordine all'accantonamento al fondo perdite società partecipate discende dalla legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 551 e 552, Legge. n. 147/2013), norma che trovava applicazione con riferimento a tutti gli organismi, a partire dall'esercizio 2015.

La disciplina *de qua* è stata poi riprodotta nell'art. 21 del D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*.

Il predetto decreto dedica, infatti, l'art. 21 alle norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali ed è a tale disciplina che l'ente deve riferirsi per determinare correttamente il previsto accantonamento al fondo perdite società partecipate.

L'articolo in esame, testualmente, recita *«Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. (...) L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipanti ripianino in tutto o in parte le perdite conseguenti negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione»*.

Il medesimo articolo 21, al comma 2, dispone che gli accantonamenti e le valutazioni di cui al comma 1 trovano applicazione dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017, il legislatore ha previsto un periodo transitorio in cui l'accantonamento è via via crescente. A tal fine, il predetto comma 2 del testo unico, prevede che *«... a) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016; qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);*

b) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente».

Le quote accantonate per perdite società partecipate possono ritornare nella disponibilità dell'ente solamente:

- se le perdite che hanno richiesto l'accantonamento sono state ripianate dall'ente;
- in caso di dismissione delle partecipazioni della società da parte dell'ente;
- se la partecipata è posta in liquidazione.

Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti, l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

Solo in tali ipotesi, essendo venuti meno i presupposti dell'accantonamento, è consentito all'ente di svincolare il fondo, liberando risorse nel risultato di amministrazione.

Sulle finalità e modalità di utilizzo del fondo in esame, la giurisprudenza contabile ha avuto modo di chiarire che *"1) è obbligatorio accantonare nel risultato di amministrazione un fondo perdite per le società partecipate pari all'ammontare delle perdite registrate negli anni precedenti (con un aumento del fondo di esercizio in esercizio, pari alle perdite registrate e non ripianate); 2) non è ammissibile, discrezionalmente, che la Regione elimini o non preveda l'accantonamento del risultato di amministrazione di un fondo per un ammontare pari alle perdite registrate (e non ripianate); 3) tale fondo serve per consentire alla Regione di intervenire nel ripiano delle perdite qualora ciò risulti necessario per la salvaguardia della società partecipata e degli interessi pubblici che la stessa cura per conto della Regione; 4) per la copertura delle perdite è necessario un piano di risanamento che garantisca il riequilibrio finanziario della società partecipata ed il raggiungimento dei fini pubblici; 5) l'obbligo di accantonamento non comporta né un obbligo di copertura della perdita e né un obbligo di farsi carico delle posizioni debitorie della società partecipata, non venendo meno la regola, riferita alle società partecipate, dell'autonomia patrimoniale perfetta, non essendo ipotizzabile una responsabilità verso terzi per attività di direzione e coordinamento"* (così la relazione annessa alla deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Calabria n. 141/2021/PARI, nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 2020).

Escluso qualsivoglia automatismo, fra l'accantonamento in esame e l'eventuale intervento dell'amministrazione pubblica in favore delle proprie partecipate in difficoltà, occorre, conclusivamente, rimarcare che la costituzione di tale fondo non obbliga in alcun modo l'amministrazione regionale ad intervenire in soccorso finanziario delle partecipate che registrano perdite di esercizio, e che ogni intervento di copertura di perdite o di ricapitalizzazione rimane subordinato agli usuali e stringenti limiti previsti dalla normativa (art. 14, comma 5, del D.lgs. n. 175 del 2016, che riprende, confermandola, la pregressa disciplina di cui all'articolo 6, comma 19, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122) e meglio enucleati dalla copiosa giurisprudenza contabile sul punto.

3.4.2 L'attività istruttoria

Il fondo perdite società partecipate, alla data del 31 dicembre 2021, è stato quantificato dall'Amministrazione regionale in euro **17.447.339,12**.

Sulla scorta del meccanismo di calcolo previsto dall'art.21 del D.lgs. 175/2016, dei dati di cui alla delibera n. 2/2022/SSRRSC/PARI, nonché delle perdite che le società partecipate hanno registrato nei bilanci d'esercizio al 31.12.2020, queste Sezioni Riunite sono, invece, pervenute ad un importo pari ad euro **18.325.846,18**, la cui ricostruzione analitica è riportata nella tabella che segue (colonna D).

FONDO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE 2020				FONDO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE 2021			
SOCIETA'	% di poss.	FONDO PERDITE SOC. PART. RENDICONTO 2020 appr. Delib. 462 del 19.11.2021 all.8	FONDO PERDITE SOC. PART. - <u>rideterminazioni e Sezioni riunite</u>	FONDO PERDITE SOC. PART. RENDICONTO 2021 appr. Delib. 54 del 25.01.2023 all.8, modificata con Delib. 124 del 21.03.23	FONDO PERDITE SOC. PART. - <u>rideterminazioni e Sezioni riunite</u> Prot. Cdc 45/2023	Discrasia	
		(A)	(B)	(C)	(D)	(C) - (D)	
1	AST Spa	100	4.208.409,00	8.235.698,50	7.896.043,00	8.235.698,50	-339.655,50
2	AIRGEST Spa	99,95	4.575.505,00	4.575.505,00	5.024.131,00	4.575.505,07	448.625,93
3	PARCO TEC. SCIENTIFICO Scpa	87,9	380.714,00	N.D.	130.979,00	317.767,29	-186.788,29
4	MAAS Scpa	95,33	1.812.171,00	5.177.695,15	3.483.592,00	5.177.695,15	-1.694.103,15
5	SICILIA DIGITALE Spa	100	1.408.329,00	1.408.329,00	0,00	0,00	0,00
6	INTERPORTI Spa	89,71	1.006.779,00	1.006.779,00	899.252,00	0,00	899.252,00
7	Resais Spa	100	13.342,00	13.342,00	13.342,00	13.342,00	0,00
8	Consorzio di ricerca per l'innovazione tecnologica, Sicilia Trasporti Navali, Commerciali e da Diporto S.C.aR.L. ¹⁸³	7,20				5.838,18	-5.838,18
			13.405.249,00	20.417.348,65	17.447.339,00	18.325.846,18	- 878.507,18

Alla luce di tale discrasia, è stata, quindi, indirizzata alla Regione la richiesta di chiarimenti, nota prot. n. 45 del 29 maggio 2023, che ha trovato riscontro nella comunicazione prot. n. 60029 del 12 giugno 2023, acquisita al prot. Cdc n. 79 del 13 giugno 2023.

In vista dell'adunanza per il contraddittorio preliminare, la Regione ha fatto pervenire apposita memoria, prot. 124852 del 8 novembre 2023 (acquisita al prot. Cdc. 236 del 9 novembre 2023).

¹⁸³ Nella nota istruttoria, prot. Cdc 45/2023, era stato, erroneamente, indicato il "Consorzio di ricerca per l'innovazione tecnologica, Sicilia AgroBio e Pesca ecocompatibile SCaRL" e la rispettiva percentuale di partecipazione del 7,05%. Pertanto era stata applicata la predetta percentuale di partecipazione, alle perdite 2020 del "Consorzio di ricerca per l'innovazione tecnologica, Sicilia Trasporti Navali, Commerciali e da Diporto S.C.aR.L." pervenendo ad un accantonamento pari a 5.838,18, che, essendo errato, è stato rettificato come si evince dalle conclusioni della presente relazione.

3.4.3. Il fondo perdite società partecipate nel bilancio regionale

Si rappresentano di seguito i risultati dell'analisi condotta sulla base del suddetto riscontro fornito dalla Regione, con riferimento alle seguenti società:

1. **AST S.p.A.:** L'Amministrazione regionale accantona, a titolo di fondo perdite della società, un importo pari ad euro **7.896.043,00**, già contestato da queste Sezioni Riunite in sede di parifica del rendiconto dell'esercizio 2020. Si rammenta, infatti, quanto affermato dalle Sezioni Riunite nella delibera n. 2/2022/PARI: <<... il valore dell'attuale accantonamento relativo ad A.S.T. S.p.A., pari a euro 4.208.409,00, non si presenta in linea con l'importo da accantonare, pari a euro 8.235.698,50, in rapporto ai risultati economici negativi non immediatamente ripianati, in base al calcolo a seguire:

RISULTATO D'ESERCIZIO	AST SPA (part. 100%)	
Anno	Risultato dell'esercizio	Importo da accantonare
2019	947.202,00 ¹⁸⁴	
2018	- 3.279.253,00	3.279.253,00
2017	- 851.122,00	851.122,00
2016	44.129,00	652.363,25
2015	- 122.223,00	1.515.207,50
2014	151.724,00	1.937.752,75
2011-2013	- 2.785.969,00	
Totale accantonamento al 31.12.2020		8.235.698,50

La questione, che ha formato oggetto di contraddittorio, ha condotto l'Amministrazione all'ammissione del sottodimensionamento dell'accantonamento, sebbene, essa dichiari che il suo valore finale debba essere, piuttosto, quantificato in euro **7.896.043,00**, al netto dell'utile di euro **339.594,00** conseguito nell'esercizio 2019.

La tesi, tuttavia, è da ritenere priva di fondamento per le motivazioni a seguire.

Un'interpretazione sistematica della vigente normativa e delle sue recenti evoluzioni (v. artt. 21 TUSP, 2425 c.c., legge stabilità 2014 n. 147/2013-art.1, commi 550 e segg.) permette, infatti, di rinvenire fondate ragioni per sostenere che l'accantonamento non può essere decurtato degli eventuali utili conseguiti, finché esso non raggiunga un importo pari alle

¹⁸⁴ In questa sede si evidenzia che l'importo dell'utile d'esercizio 2019, quantificato in euro 947.202 nel bilancio approvato con Assemblea dei soci del 10.08.2020 e inserito nella relazione di parifica sul rendiconto della Regione siciliana per l'esercizio 2020, è stato rettificato in euro 339.594 come si evince dal Verbale dell'Assemblea dei soci del 13 luglio 2021.

perdite della società. Sotto tale profilo, deve essere rilevato che, ad un esame del risultato dell'esercizio 2019, le perdite portate a nuovo, pari ad euro 14.404.668,00 (inclusive di quelle risalenti al periodo anteriore al 2014), anche se considerate al netto dell'utile 2019, sono comunque superiori all'importo dell'accantonamento di euro 8.235.695,50 stimato da queste Sezioni riunite >>.

Applicando, anche al rendiconto 2021, la tesi già sostenuta dalle Sezioni Riunite in sede di parifica del rendiconto 2020, alla quale l'Amministrazione regionale né si è conformata, né, tantomeno, ha contestato, se ne ricava che l'Amministrazione regionale avrebbe dovuto accantonare, anche nel rendiconto 2021, l'importo pari ad euro **8.235.695,50**, atteso che, sebbene la società abbia chiuso il bilancio d'esercizio 2020 con un utile pari ad euro **936.777,00** le perdite portate a nuovo, pari ad euro **14.065.074**, desunte dalla voce "patrimonio netto" dello stato patrimoniale dello stesso bilancio d'esercizio 2020, anche se considerate al netto dell'utile d'esercizio 2020, sono, comunque, superiori all'importo dell'accantonamento stimato dalle Sezioni Riunite e rappresentato nella tabella a seguire.

RISULTATO D'ESERCIZIO	AST SPA part. 100%	
<i>Anno</i>	<i>Risultato dell'esercizio</i>	<i>Importo da accantonare</i>
2020	936.777,00	
2019	339.594 ¹⁸⁵	

¹⁸⁵ Con la nota istruttoria prot. Cdc 45 del 29 maggio 2023 si chiedevano, altresì, chiarimenti in merito alle ragioni della divergenza tra i dati del bilancio d'esercizio 2019, ricavati dal bilancio d'esercizio a stati comparati 2020 (fonte "Telemaco"), dal quale emerge **un utile 2019 di euro 339.594,00** e i dati ricavati dal bilancio dell'esercizio 2019, approvato dall'Assemblea dei Soci in data 10 agosto 2020 (fonte "Telemaco"), che riportano, invece, **un utile 2019 pari a euro 947.202,00**.

L'Amministrazione regionale, con la nota prot. n. 60029 del 12 giugno 2023, acquisita al prot. Cdc n. 79 del 13 giugno 2023, asseriva, in primo luogo, che il corretto valore del risultato d'esercizio 2019 della AST S.p.A. è pari ad euro 339.594, per le ragioni di seguito rappresentate: «*In merito al risultato di esercizio del bilancio 2019, si rappresenta che nell'Assemblea dei soci del 10 agosto 2020 è stato approvato il bilancio chiuso al 31/12/2019 con un utile pari ad € 936.777. Successivamente, è stata convocata l'Assemblea dei soci del 13 luglio 2021 per l'approvazione del bilancio rimodulato dalla Direzione Amministrativa di AST a seguito di successivi accertamenti, comunicando al Revisore Legale dei Conti che per un errore di registrazione contabile gli uffici contabili avevano nel corso dell'anno 2020 contabilizzato due volte i ricavi relativi al saldo dei contratti con la Regione per il servizio extraurbano.*

Il Revisore Legale riscontrando effettivamente un mancato storno nel conto fatture da emettere nell'anno 2019, rinvenendo un'ipotesi di errore significativo che ha un impatto rilevante sul bilancio di esercizio, ha proposto la rielaborazione e la riapprovazione del bilancio 2019, condivisa dal Collegio Sindacale chiuso con un utile pari ad € 339.594.

Si allegano i verbali assemblea dei soci del 10/08/2020 e del 13/07/2021>>.

Il bilancio rettificato è stato trasmesso al Registro Imprese.

2018	- 3.279.253,00	3.279.253,00
2017	- 851.122,00	851.122,00
2016	44.129,00	652.363,25
2015	-122.223,00	1.515.207,50
2014	151.724,00	1.937.752,75
2011-2013	-2.785.969,00	
Totale accantonamento al 31.12.2021		8.235.698,50

Sulla scorta di quanto esposto, considerata la divergenza tra l'accantonamento effettuato dall'Amministrazione regionale, pari ad euro **7.896.043,00**, e la quantificazione delle Sezioni Riunite, pari ad euro **8.235.698,50**, sono stati chiesti documentati chiarimenti (cfr. nota prot. Cdc 45 del 29 maggio 2023).

In sede di riscontro istruttorio, la Regione confermava di essere pervenuta ad un accantonamento, pari ad **euro 7.896.043**, <<considerando la decurtazione dalle perdite portate a nuovo della somma di **euro 339.594 (utile 2019)**>>. Quanto affermato dalla Regione non è conforme alla ricostruzione di queste Sezioni riunite, innanzitutto in quanto l'importo pari ad euro **7.896.043** non corrisponde alla differenza tra le perdite portate a nuovo che, dal bilancio d'esercizio 2019 riapprovato, ammontano ad euro **14.404.668**, e l'utile 2019, pari ad euro **339.594**. Invero, l'amministrazione regionale è pervenuta all'importo di **7.896.043** decurtando l'importo dell'utile 2019 (euro 339.594), dal valore di euro **8.235.637**, molto prossimo all'accantonamento al FPSP stimato dalle Sezioni Riunite sulle perdite fino al 2018 e pari ad euro **8.235.698,50**.

Come più volte rappresentato, l'accantonamento pari ad euro **8.235.698,50** sulle perdite fino al 2018, **calcolato in maniera agevolata, in applicazione del disposto dall'art.21 comma 2 del D.Lgs. 175/2016**, non può essere decurtato degli utili conseguiti dalla società negli esercizi successivi (2019 e 2020), poiché le perdite complessive portate a nuovo, desunte dalla voce "*patrimonio netto*" dello stato patrimoniale dei bilanci d'esercizio, sia 2019, che 2020, sono di gran lunga superiori all'ammontare dell'accantonamento stimato.

In particolare, le perdite risultanti dalla voce "*patrimonio netto*" dello stato patrimoniale del bilancio 2020, anche se considerate al netto dell'utile d'esercizio, sono pari ad euro

13.128.297¹⁸⁶. Quest'ultimo importo è di molto superiore all'importo dell'accantonamento stimato in euro 8.235.698,50 che, di conseguenza, non deve subire decurtazioni, anzi dovrebbe essere adeguato stante che risulta, oramai, superata la fase transitoria e di prima applicazione prevista dall'art.21, comma 2, del D.lgs. n.175.

Tale aspetto è stato oggetto di approfondimento in contraddittorio con l'Amministrazione regionale, che con memoria, prot. 124852 del 8 novembre 2023, e in sede di adunanza del 13.11.2023, ha ritenuto condivisibili le osservazioni espresse da queste Sezioni riunite implicando, pertanto, la necessità di adeguare il fondo perdite, con riferimento alla società AST S.p.A., all'importo di **€8.235.698,50**.

Si evidenzia, inoltre, che sia nel verbale dell'assemblea dei soci che approva il bilancio d'esercizio 2019 nella sua prima versione del 10 agosto 2020, sia nel verbale del 13 luglio 2021 che lo riapprova a seguito delle rettifiche, viene fatto constatare che <<..in mancanza di un formale documento riconciliativo dei rapporti di credito e debito fra le Società e la Regione Siciliana, i crediti appostati in bilancio non costituiscono riconoscimento di debito a nessun titolo>>.

- 2. AIRGEST Spa:** si osserva che, dal bilancio d'esercizio al 31.12.2020, emerge una perdita d'esercizio pari ad euro **4.577.336** e l'assenza di perdite derivanti da esercizi precedenti. Con il Verbale di Assemblea ordinaria del 5 maggio 2021, avente ad oggetto anche l'approvazione del bilancio d'esercizio 2020, l'Assemblea << ... *approva il progetto di bilancio d'esercizio 2020 rinviando a nuovo la perdita di esercizio maturata pari a (€ 4.577.336), nel rispetto del termine previsto dall'art. 2446, comma 2, c.c.*>>. Sulla scorta di quanto esposto, l'Amministrazione regionale avrebbe dovuto accantonare nel rendiconto 2021 un importo pari ad euro **4.575.505,00**, corrispondente al 99,96% delle perdite d'esercizio 2020 portate a nuovo. Posto che l'importo accantonato è pari ad **euro 5.024.131**, superiore per **euro 448.626,00** rispetto alla stima di queste Sezioni Riunite, si chiedevano documentati chiarimenti. L'Amministrazione regionale, con la nota prot. n. 60029 del 12 giugno 2023, acquisita al prot. Cdc n. 79 del 13 giugno 2023, asseriva che <<L'importo di euro 5.024.131, calcolato alla data del mese di dicembre 2022 è stato accantonato, considerando l'ulteriore perdita al 31/12/2020 pari ad euro

¹⁸⁶ Si perviene a detto importo ipotizzando che l'utile 2020 sia destinato interamente a copertura perdita ed è ottenuto come differenza tra le perdite portate a nuovo, risultanti alla voce "patrimonio netto" dello stato patrimoniale del bilancio d'esercizio di A.S.T. Spa 2020, pari ad euro 14.065.074, e l'utile d'esercizio 2020, pari ad euro 936.777.

1.092.958, nonché la perdita dell'anno 2021 pari ad euro 3.931.173. Si allegano i Bilanci anno 2019 e anno 2020 e i verbali dell'assemblea dei soci del 06/07/2020 e del 12/11/2020 (all. 4, 5, 6 e 7).>>

Non risulta specificato nel riscontro istruttorio a cosa si riferisca *“l'ulteriore perdita al 31/12/2020 pari ad euro 1.092.958”*, atteso che, la perdita 2020, come detto, ammonta da euro **4.577.336**, interamente portata a nuovo con il Verbale di Assemblea ordinaria del 5 maggio 2021.

Occorre evidenziare, inoltre, che, se da un lato, l'Assemblea Straordinaria in data 12 novembre 2020 ha deliberato di aumentare il capitale sociale in modo da *«garantire anche la copertura delle perdite maturande per l'esercizio 2020 ... nonché la ricostituzione di un adeguato capitale sociale conforme anche a quanto previsto dal D.M. 521/97 e comunque all'art 2327 del codice civile»*, dall'altro, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio 2020, la Società ha disatteso detto obiettivo considerato che, come detto, non ha provveduto alla copertura della perdita dell'esercizio 2020 in sede di approvazione del bilancio d'esercizio; ciò si evince anche dal bilancio d'esercizio 2021 dal quale emerge che la perdita 2020, pari ad euro **4.577.336**, figura, per l'intero importo, tra le perdite portate a nuovo della voce *“patrimonio netto”* dello stato patrimoniale.

Tale aspetto è stato oggetto di approfondimento in contraddittorio con l'Amministrazione regionale, che con memoria, prot. 124852 del 8 novembre 2023, e in sede di adunanza del 13.11.2023, ha ritenuto condivisibili le osservazioni espresse da queste Sezioni riunite implicando, pertanto, la necessità di adeguare il fondo perdite, con riferimento alla società Airgest spa, all'importo di euro **4.575.505,07**.

Considerando, inoltre, le perdite 2021, all'importo di euro **4.575.505,00**, corrispondente al **99,96%** delle perdite d'esercizio 2020 portate a nuovo, si aggiungerebbe anche l'importo di euro **3.931.172,90**, pari al **99,96%** delle perdite d'esercizio 2021, anch'esse portate a nuovo.

In relazione alla perdita di competenza dell'esercizio 2021, preme, inoltre, precisare che, a rigore, secondo le previsioni dell'art.21 del D.Lgs. 175/2016, tale somma dovrà essere accantonata nel rendiconto della Regione Siciliana per l'esercizio 2022 e non, dunque, conteggiata nel rendiconto dell'anno 2021, così come riferito in sede di riscontro istruttorio.

3. PARCO TECNOLOGICO SCIENTIFICO Scpa: si osserva che, dal bilancio d'esercizio al 31.12.2020, emerge una perdita d'esercizio pari ad euro **361.510,00** e l'assenza di perdite derivanti da esercizi precedenti. Con il Verbale di Assemblea ordinaria del 29 giugno 2021, avente ad oggetto anche l'approvazione del bilancio d'esercizio 2020, l'Assemblea << ... delibera all'unanimità di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2020 con una perdita totale di esercizio di euro 361.510,00 ... e di accogliere la proposta del Consiglio di Amministrazione di coprire tale perdita riportandola a nuovo>>. Sulla scorta di quanto esposto, queste Sezioni Riunite, stimavano l'accantonamento 2021, pari ad euro **317.767,29**, corrispondente al **87,9%** delle perdite d'esercizio 2020 portate a nuovo. Posto che l'Amministrazione regionale ha accantonato un importo pari ad euro **130.979**, inferiore per euro **186.788,29** rispetto all'accantonamento stimato dalle Sezioni riunite, sono stati chiesti documentati chiarimenti.

L'Amministrazione regionale, con la nota prot. n. 60029 del 12 giugno 2023, acquisita al prot. Cdc n. 79 del 13 giugno 2023, ha rappresentato che << La somma di € 319.177 accantonata per le perdite 2020 è stata calcolata, considerando la somma complessiva della perdita di € 361.510, in proporzione alla quota di partecipazione della Regione che nel 2020 corrispondeva all'88,29% a seguito della ricapitalizzazione 2020.

L'importo di € 130.979 accantonato al 31/12/2021 corrisponde alle perdite 2021 di € 136.139 riferite alla quota di partecipazione della Regione che nel 2021 corrispondeva al 96,21% a seguito ricapitalizzazione anno 2021. Si allegano verbali di assemblea straordinaria del 16/12/2020 e del 16/09/2021 (all. 8 e 9).>>

Preliminarmente si evidenzia che, secondo quanto disposto dall'art. 21 del D.lgs. 175/2016, il fondo perdite società partecipate deve essere accantonato nell'anno successivo a quello in cui si manifestano le perdite, pertanto, considerato che il rendiconto oggetto di parifica è relativo all'esercizio 2021, l'Amministrazione regionale avrebbe dovuto calcolare il FPSP sulla scorta delle perdite che la società hanno subito nell'anno 2020. Dalla Relazione al rendiconto 2021 (pagina 346) emerge una percentuale di partecipazione dell'Amministrazione regionale nella predetta società pari al **88,29%**, diversa rispetto a quella considerata in sede istruttoria da queste Sezioni Riunite per la stima del FPSP. Pertanto, l'accantonamento stimato dalle Sezioni Riunite-deve essere rettificato.

Più precisamente, l'accantonamento avrebbe dovuto essere pari ad euro **319.177**, corrispondente al **88,29%** delle perdite risultanti dal bilancio d'esercizio 2020 e portate a nuovo.

Pur tuttavia, la Regione ha accantonato nel rendiconto 2021, un importo pari ad **euro 130.979**, con l'argomentazione esposta in precedenza, che è opportuno ripetere, secondo cui *“L'importo di € 130.979 accantonato al 31/12/2021 corrisponde alle perdite 2021 di € 136.139 riferite alla quota di partecipazione della Regione che nel 2021 corrispondeva al 96,21% a seguito ricapitalizzazione anno 2021.”*

Anche volendo tenere conto della ricapitalizzazione avvenuta nell'esercizio 2021, dalla lettura del bilancio d'esercizio 2021, emerge, una perdita d'esercizio 2021, pari ad euro **136.139,00** ed ulteriori perdite portate a nuovo per euro **92.973,00**. Ne consegue che il FPSP, calcolato sulle perdite 2021, avrebbe dovuto essere pari ad euro **220.428,66** corrispondente al **96,21%** del totale perdite pari ad euro **229.112**.

Tale aspetto è stato oggetto di approfondimento in contraddittorio con l'Amministrazione regionale, che con memoria, prot. 124852 del 8 novembre 2023, e in sede di adunanza del 13.11.2023, ha ritenuto condivisibili le osservazioni espresse da queste Sezioni riunite implicando, pertanto, la necessità di adeguare il fondo perdite, con riferimento alla società Parco Tecnologico Scientifico Scpa, all'importo di **euro 319.177,00**.

- 4. MAAS Scpa:** L'Amministrazione regionale accantona, per le perdite della società in discorso, un importo pari ad euro **3.483.592**, ottenuto partendo dall'importo di euro **3.485.248**, al quale l'Amministrazione regionale è prevenuta nel corso del contraddittorio svolto in sede di parifica del rendiconto dell'esercizio 2020 ed oggetto di contestazione da parte delle Sezioni Riunite, al netto di euro **1.656,00**, corrispondente all'utile che la società ha conseguito nell'esercizio 2020. Sul punto si rammenta, infatti, che nella delibera n. 2/2022/PARI, le Sezioni Riunite hanno affermato *<<... l'importo dell'accantonamento avrebbe dovuto essere determinato in euro 5.177.695,15, anziché in euro 1.812.171,00, al fine di considerare la somma dei risultati economici negativi non immediatamente ripianati, come da calcolo a seguire:*

RISULTATO D'ESERCIZIO	MAAS Scpa		95,33%
Anno	Risultato dell'esercizio	Calcolo accantonamento	Importo da accantonare
2019	- 1.199.333,00	1.199.333,00	1.143.324,15
2018	1.890.081,00		-
2017	- 1.590.521,00	1.590.521,00	1.516.243,67
2016	- 1.168.040,00	1.553.574,42	1.481.022,49
2015	3.019.928,00		-
2014	68.693,00	1.087.910,25	1.037.104,84
2011-2013	- 1.542.137,67		-
Totale accantonamento al 31.12.2020		5.431.338,67	5.177.695,15

*In sede di contraddittorio, l'Amministrazione regionale ha esposto un diverso metodo di determinazione dell'accantonamento, affermando che, partendo dal valore dell'accantonamento calcolato alla data del 31 dicembre 2019 con riferimento alle perdite registrate sino al 2017, pari a euro 4.232.005,67, deve prendersi in considerazione, da un lato, l'effetto migliorativo dell'utile di euro 1.890.081,00 registrato nel 2018, e dall'altro, la perdita di euro 1.143.324,00 accertata nel 2019 (il cui valore è rapportato alla quota di partecipazione del 95,33%). In definitiva, nell'opinione dell'Amministrazione regionale, alla data del 31 dicembre 2020 l'accantonamento totale dovrebbe assestarsi sull'importo di euro **3.485.248,67**. Tale calcolo, tuttavia, non si dimostra persuasivo.*

Infatti, ragionando sui fondamenti logici delle disposizioni citate (v. retro), si deve ragionevolmente ritenere che l'accantonamento di euro 4.232.005,67, quantificato sulla base delle perdite sino al 2017, non può essere decurtato degli utili conseguiti nel 2018, in quanto, di per sé, già inferiore all'importo delle perdite portate a nuovo di euro 6.419.917 (che diventano 4.529.836,00 se considerate al netto dell'utile d'esercizio 2018 di euro 1.890.081,00).

Pertanto, alla data del 31 dicembre 2019, l'importo dell'accantonamento di euro 4.232.005,67, ricalcolato in proporzione alla percentuale di partecipazione (95,33%), deve intendersi pari a euro 4.034.371,01. A quest'ultimo importo deve aggiungersi il valore di euro 1.143.324,15 per la perdita subita dalla società nell'esercizio 2019, calcolata in proporzione alla quota di partecipazione regionale, raggiungendo, dunque, l'importo finale di euro 5.177.695,15 alla data del 31 dicembre 2020.>>

Applicando, anche al rendiconto 2021, la tesi già sostenuta dalle Sezioni riunite in sede di parifica del rendiconto 2020, tesi alla quale l'Amministrazione regionale, né si è conformata, né tantomeno ha contestato, se ne ricava che l'Amministrazione regionale avrebbe dovuto accantonare l'importo pari ad euro **5.177.695,15** anche nel rendiconto 2021, atteso che, sebbene la società abbia chiuso il bilancio d'esercizio 2020 con un utile pari ad euro **1.656,00**, le perdite da esercizi precedenti portate a nuovo risultanti dallo stesso bilancio d'esercizio 2020, pari ad **euro 5.729.166**, anche se considerate al netto dell'utile 2020 e ricalcolate in proporzione alla quota di partecipazione regionale (**95,33%**), sono, comunque, superiori all'importo dell'accantonamento stimato dalle Sezioni riunite e rappresentato nella tabella a seguire.

RISULTATO D'ESERCIZIO	MAAS Scpa		95,33%
Anno	Risultato dell'esercizio	Calcolo accantonamento	Importo da accantonare
2020	1.656,00		
2019	-1.199.333,00	1.199.333,00	1.143.324,15
2018	1.890.081,00		0,00
2017	-1.590.521,00	1.590.521,00	1.516.243,67
2016	-1.168.040,00	1.553.574,42	1.481.022,49
2015	3.019.928,00		0,00
2014	68.693,00	1.087.910,25	1.037.104,84
2011-2013	-1.542.137,67		0,00
Totale accantonamento al 31.12.2021		5.431.338,67	5.177.695,15

Sulla scorta di quanto esposto, considerata la divergenza tra l'accantonamento operato dall'Amministrazione regionale, pari ad euro **3.483.592**, e la quantificazione delle Sezioni riunite, pari ad euro **5.177.695,15**, sono stati chiesti documentati chiarimenti (*cfr.* nota prot. Cdc 45 del 29 maggio 2023).

L'Amministrazione regionale, con la nota prot. n. 60029 del 12 giugno 2023, acquisita al prot. Cdc n. 79 del 13 giugno 2023, asseriva quanto segue: «*La somma accantonata al 31/12/2019, a seguito dell'applicazione dell'art. 21 del D. Lgs n. 175/2016, così come indicato da Codesta Corte dei Conti nel rendiconto 2020 è di € 4.232.005, si allega prospetto (all. 10). Il suddetto importo è stato decurtato dell'utile del 2018 pari ad € 1.890.081 (atteso che nel prospetto concordato con codesta Corte dei conti, non era stata considerata l'incidenza del*

suddetto utile). A tal proposito si allega il verbale di assemblea dei soci del 07/09/2020 (all. 11) e la relazione degli amministratori dell'1/07/2020 (all. 12) dai quali emerge che la società ha disposto la destinazione del suddetto utile a parziale deconto delle perdite pregresse.

Pertanto, le perdite non ripianate al 2019 sono pari ad € 2.341.925, somma riferita alla quota di partecipazione del 95,33%.

La perdita del 2019 è pari ad € 1.143.324 (riferita alla quota di partecipazione del 95,33%) e l'utile del 2020 è pari ad € 1.656.

Ricalcolando l'importo dell'accantonamento di € 4.232.005 in proporzione alla quota posseduta 95,33% si perviene alla somma complessiva di € 4.034.371, pertanto, le perdite non ripianate al 2020 sono pari € 3.285.958.»

Le controdeduzioni sul punto chiariscono, in primo luogo, che l'Amministrazione regionale scomputa gli utili conseguiti dalla società negli esercizi 2018 e 2020 dal fondo perdite società partecipate e non dalle perdite risultanti dal bilancio d'esercizio della società.

Invero, come già più volte rappresentato, l'accantonamento pari ad euro, **5.177.695,15**, calcolato in maniera agevolata, in applicazione del disposto dall'art.21 comma 2 del D.Lgs. 175/2016, non può essere decurtato degli utili conseguiti dalla società negli esercizi successivi (2018 e 2020), poiché le perdite complessive desunte dalla voce "patrimonio netto" dello stato patrimoniale del bilancio 2020, sono di gran lunga superiori all'ammontare dell'accantonamento stimato.

In particolare, le perdite risultanti dalla voce "patrimonio netto" dello stato patrimoniale del bilancio 2020, anche se considerate al netto dell'utile d'esercizio, sono pari ad euro **5.727.510**¹⁸⁷, che ricalcolato in proporzione alla percentuale di partecipazione del **95,33%**, diventa euro **5.460.035,28**. Quest'ultimo importo è superiore all'importo dell'accantonamento stimato in euro **5.177.695,15** che, di conseguenza, non deve subire decurtazioni, anzi dovrebbe essere adeguato stante che risulta, oramai, superata la fase transitoria e di prima applicazione prevista dall'art.21, comma 2, del D.lgs. n.175.

Tale aspetto è stato oggetto di approfondimento in contraddittorio con l'Amministrazione regionale, che con memoria, prot. 124852 del 8 novembre 2023, e

¹⁸⁷ Si perviene a detto importo ipotizzando che l'utile 2020 sia destinato interamente a copertura perdita ed è ottenuto come differenza tra le perdite portate a nuove, risultanti alla voce "patrimonio netto" dello stato patrimoniale del bilancio d'esercizio 2020, pari ad euro 5.729.166, e l'utile d'esercizio 2020, pari ad euro 1.656.

in sede di adunanza del 13.11.2023, ha ritenuto condivisibili le osservazioni espresse da queste Sezioni riunite implicando, pertanto, la necessità di adeguare il fondo perdite, con riferimento alla società MAAS Scpa, all'importo di **euro 5.177.695,15**.

5. **INTERPORTI Spa**: si osserva che, dal bilancio d'esercizio al 31.12.2020, emerge un utile d'esercizio pari ad **euro 107.528,00** e perdite derivanti da esercizi precedenti portate a nuovo per euro **61.303,00**. Con il Verbale di Assemblea ordinaria del 28 luglio 2021, avente ad oggetto anche l'approvazione del bilancio d'esercizio 2020, l'Assemblea, all'unanimità, «... *delibera - di approvare il bilancio d'esercizio 2020 e le sue relazioni; - di destinare l'utile d'esercizio di € 107.528 come appresso riportate: a) € 5.376 alla riserva legale; b) € 61.303 a copertura delle perdite dell'esercizio precedente; c) € 40.849 al nuovo.*» Posto che l'Amministrazione regionale ha accantonato un importo pari ad euro 899.252, si chiedono documentati chiarimenti (cfr. nota prot. Cdc 45 del 29 maggio 2023).

L'Amministrazione regionale, con la nota prot. n. 60029 del 12 giugno 2023, acquisita al prot. Cdc n. 79 del 13 giugno 2023, asseriva quanto segue: «*Per quanto riguarda i chiarimenti sull'accantonamento nel fondo perdite di € 899.252, si rappresenta che per mera svista non si è tenuto conto che nella seduta assembleare del 30/04/2020 i soci hanno deliberato la riduzione del capitale sociale per perdite in ottemperanza dell'art. 2446 del c.c. a seguito del risultato negativo al 31/12/2019 pari ad € 1.071.103.*

Considerato che il capitale sociale della società era pari ad € 2.556.456 e ricorrendo la fattispecie dell'art. 2446 del c.c., il capitale sociale della società Interporti è stato ridotto ad € 1.495.499. Si allega il verbale dell'assemblea del 30/04/2020 (all. 13).»

Le controdeduzioni dell'Amministrazione regionale non aggiungono alcun elemento nuovo, pertanto, atteso che con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2020 tutte le perdite sono state ripianate, l'accantonamento effettuato appare sovrastimato per l'intero importo.

Tale aspetto è stato oggetto di approfondimento in contraddittorio con l'Amministrazione regionale, che con memoria, prot.124852 del 8 novembre 2023, e in sede di adunanza del 13.11.2023, ha ritenuto condivisibili le osservazioni espresse da queste Sezioni riunite implicando, pertanto, la necessità di adeguare il fondo perdite partecipate.

6. CONSORZIO DI RICERCA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, SICILIA TRASPORTI NAVALI, COMMERCIALI E DA DIPORTO S.C.AR.L.: si osserva che, dal bilancio d'esercizio al 31.12.2020, emerge un utile d'esercizio pari ad euro **29.440,00** e perdite derivanti da esercizi precedenti per euro **110.779**. Con il Verbale di Assemblea ordinaria del 25 giugno 2021, avente ad oggetto anche l'approvazione del bilancio d'esercizio 2020, è stato deliberato di *"approvare il Bilancio 2020 e di destinare il risultato d'esercizio pari ad euro 29.440,00 come segue:*

- *Il 5% pari ad euro 1.472,00 a riserva legale;*
- *La rimanente parte pari ad euro 27.968,00 a copertura parziale delle perdite degli esercizi precedenti e rinviare a nuovo la residua non coperta di euro 82.811."*

Sulla scorta di quanto esposto, l'Amministrazione regionale avrebbe dovuto accantonare nel rendiconto 2021 un importo pari ad euro **5.962,39**, corrispondente al **7,2%** delle perdite portate a nuovo pari ad euro **82.811,00**.

Tale aspetto è stato oggetto di approfondimento in contraddittorio con l'Amministrazione regionale, che con memoria, prot. 124852 del 8 novembre 2023, e in sede di adunanza del 13.11.2023, ha ritenuto condivisibili le osservazioni espresse da queste Sezioni riunite implicando, pertanto, la necessità di adeguare il fondo perdite, con riferimento al Consorzio di ricerca per l'innovazione tecnologica, Sicilia trasporti navali, commerciali e da diporto S.C.Ar.L, all'importo di **euro 5.962,39**.

3.4.4 Conclusioni

In conclusione, accostando le informazioni fornite dalla Regione alle precedenti riflessioni, emergono le differenze di seguito schematizzate tra l'importo dell'accantonamento esposto nello schema di rendiconto 2021 e quello stimato da queste Sezioni riunite sulla scorta dei bilanci d'esercizio 2020 delle società partecipate:

	SOCIETA'	% di poss.	FONDO PERDITE SOC. PART. RENDICONTO 2020 appr. Delib. 462 del 19.11.2021 all.8	FONDO PERDITE SOC. PART. - rideterminazione Sezione Riunite	% di poss. ¹⁸⁸	FONDO PERDITE SOC. PART. RENDICONTO 2021 appr. Delib. 54 del 25.01.2023 all.8, modificata con Delib. 124 del 21.03.23	FONDO PERDITE SOC. PART. - rideterminazione Sezione Riunite	Discrasia
			(A)	(B)		(C)	(D)	(C) - (D)
1	AST Spa	100	4.208.409,00	8.235.698,50	100	7.896.043,00	8.235.698,50	-339.655,50
2	AIRGEST Spa	99,95	4.575.505,00	4.575.505,00	99,96	5.024.131,00	4.575.505,07	448.625,93
3	PARCO TEC. SCIENTIFICO Scpa	87,9	380.714,00	N.D.	88,29	130.979,00	319.177,00	-188.198,00
4	MAAS Scpa	95,33	1.812.171,00	5.177.695,15	95,33	3.483.592,00	5.177.695,15	-1.694.103,15
5	SICILIA DIGITALE Spa	100	1.408.329,00	1.408.329,00	100	0,00	0,00	0,00
6	INTERPORTI Spa	89,71	1.006.779,00	1.006.779,00	89,71	899.252,00	0,00	899.252,00
7	Resais Spa	100	13.342,00	13.342,00	100	13.342,00	13.342,00	0,00
8	Consorzio di ricerca per l'innovazione tecnologica, Sicilia Trasporti Navali, Commerciali e da Diporto S.C.aR.L	7,20			7,20		5.962,39	-5.962,39
			13.405.249,00	20.417.348,65		17.447.339,00	18.327.380,11	- 880.041,11

Purtuttavia, le osservazioni formulate dalla Corte sulla quantificazione del fondo di cui sopra, fondamentalmente scaturenti dalla diversa metodologia di calcolo utilizzato dalla Regione rispetto a quanto affermato da queste Sezione Riunite, per ultimo con delibera n.2/2022/PARI, sono state ritenute, in sede di contraddittorio, condivisibili dalla Regione che ha manifestato, pertanto, la volontà di provvedere all'adeguamento del fondo al valore complessivo di € 18.327.380,11.

3.5 IL FONDO CONTENZIOSO (Magistrato Giuseppe Colavecchio)

¹⁸⁸ Le percentuali di partecipazione al 31.12.2021 sono state desunte dalla Relazione al Rendiconto 2021, pagina 346.

SOMMARIO: 1 - Istruttoria. 2 - Normativa. 3 - Ammontare del Fondo contenzioso accantonato nel risultato di amministrazione. 4 - Criticità sul Fondo contenzioso. 5 - L'organo di revisione. 6 - Esame del capitolo 215740 rubricato "Fondo rischi contenzioso spese legali". 7 - Conclusioni.

- 1. Istruttoria

La presente relazione ha ad oggetto l'esame del Fondo contenzioso di cui al Rendiconto generale della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2021, approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 54 del 25 gennaio 2023, ed è stata preceduta da richieste istruttorie indirizzate alla Presidenza della Regione Siciliana (Ufficio di gabinetto e Segreteria generale), all'Assessorato regionale dell'economia (Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale), nonché all'organo di revisione (Collegio dei revisori dei conti).

La prima richiesta istruttoria, di cui alla nota prot. C.d.c. n. 47 del 30/5/2023, è stata, parzialmente, riscontrata dalla Ragioneria generale con la nota prot. n. 72644 del 10/7/2023, acquisita al prot. C.d.c. n. 137 dell'11/7/2023; è stato, dunque, necessario sollecitare l'Amministrazione, con la nota prot. C.d.C. n. 149 del 24/7/2023, a dare integrale esecuzione alla precedente nota istruttoria.

Con la seconda richiesta istruttoria, di cui alla nota prot. C.d.C. n. 156 del 28/7/2023, da un lato, sono stati chiesti ulteriori chiarimenti all'Amministrazione regionale, dall'altro, è stato, nuovamente sollecitato, il pieno riscontro della richiesta istruttoria prot. C.d.C. n. 47 del 30/5/2023.

Con la terza richiesta istruttoria, di cui alla nota prot. C.d.C. n. 157 del 28/7/2023, sono stati chiesti chiarimenti al Collegio dei revisori dei conti che sono stati forniti con nota prot. n. 1528 del 2/8/2023, acquisita al prot. C.d.C. n. 166 del 4/8/2023.

Con nota prot. C.d.C. n. 187 del 31/8/2023 è stata, nuovamente, sollecitata l'Amministrazione regionale a fornire i riscontri di cui alla nota prot. C.d.c. n. 47 del 30/5/2023 e alla nota prot. C.d.C. n. 156 del 28/7/2023.

L'Amministrazione regionale ha fornito i chiarimenti con la nota prot. n. 98281 del 15/9/2023, acquisita al prot. C.d.C. n. 204 del 15/9/2023, con la nota prot. n. 100352 del

20/9/2023, acquista al prot. C.d.C. n. 216 del 15/9/2023, e con la nota prot. n. 104396 del 28/9/2023, acquista al prot. C.d.C. n. 222 del 28/9/2023.

La Ragioneria generale ha, altresì, depositato per l'adunanza del 13/11/2023, convocata per il contraddittorio preliminare, la memoria prot. n. 126583 del 10/11/2023, acquista al prot. C.d.C. n. 204 del 10/11/2023.

- 2. Normativa

2.1. Il principio 9.2 dell'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, prevede:

“La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

- 1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);*
- 2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le Regioni, fino al loro smaltimento);*
- 3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).*

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo”.

Il riferimento normativo per la costituzione e la quantificazione del Fondo contenzioso è costituito dal sottoparagrafo lett. h) del paragrafo 5.2. dell'allegato 4/2 al suddetto decreto legislativo n. 118 del 2011, che prevede:

“Nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.

In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio).

In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.

In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione). E' parimenti possibile ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi contenzioso in corso d'anno, qualora nel corso dell'esercizio il contenzioso, per il quale sono stati già effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, si riduca per effetto della conclusione dello stesso contenzioso (ad es. sentenza, estinzione del giudizio, transazione, ecc.) che consentano la riduzione dell'accantonamento previsto per lo specifico rischio di soccombenza.

L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti".

I citati principi si applicano anche alla Regione Siciliana in forza dell'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3.

2.2. Da quanto sopra esposto emerge che gli accantonamenti delle risorse per il pagamento degli oneri derivanti da una futura sentenza, per i quali non è possibile alcun impegno, devono necessariamente essere già effettuati al momento dell'insorgenza del giudizio e, ovviamente, prima della sentenza di condanna che, soprattutto nel settore civilistico, essendo *de iure* esecutiva, non rientra tra le passività potenziali, ma tra i debiti certi da riconoscere fuori bilancio; in quest'ultima ipotesi è onere dell'amministrazione

procedere all'immediato riconoscimento del debito e ad impegnare le relative somme, al fine di evitare la lievitazione della spesa per oneri accessori e/o procedure esecutive (*ex multis* Corte dei conti, Sezione controllo Sicilia, deliberazione n. 71/2022/PRSP), con conseguente pari riduzione dell'accantonamento nel fondo.

Le somme qualora non utilizzate a fine esercizio costituiscono economie da confluire nel risultato di amministrazione, nella parte accantonata (risparmio forzoso), con lo scopo prudenziale di limitare la capacità di spesa dell'ente per fronteggiare il rischio di reperire risorse a seguito della pronuncia di sentenza esecutiva, e ciò a tutela degli equilibri di bilancio nell'anno in cui si verifichi l'eventuale soccombenza; se, poi, il rischio non si è verificato perché il contenzioso si è concluso (per esempio con sentenza definitiva) positivamente per l'ente è possibile liberare le relative risorse dalla parte accantonata del risultato di amministrazione.

2.3. La corretta quantificazione del citato Fondo presuppone, ovviamente, una attenta mappatura del rischio di soccombenza connesso alle cause pendenti (*ex multis* Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 27 del 2019) e, pertanto, è necessario che siano rigorosamente rispettati gli standard nazionali e internazionali in materia di contabilità (in particolare IAS 37 e OIC 31); tali standard instaurano una stretta connessione fra la valutazione del rischio di verificazione dell'evento negativo (soccombenza), classificabile in probabile, possibile e remoto, e la quantificazione dell'accantonamento, pari ad una percentuale dell'ammontare della lite, ponderato con il rischio di verificazione della condanna; il rischio di soccombenza deve essere, ovviamente, parametrato al valore complessivo di ogni singola lite, includendo non solo il capitale richiesto ma anche, per esempio, gli interessi legali, la rivalutazione monetaria, le spese legali e dei consulenti tecnici etc...

La non adeguata previsione degli accantonamenti imposti *ex lege*, effettuata in violazione dei principi contabili sopra esposti, priva di attendibilità il risultato di amministrazione, impedendo la corretta rappresentazione dell'effettivo avanzo o disavanzo dell'ente.

2.4. In tale contesto, un ruolo centrale è svolto dall'organo di revisione che deve valutare, sulla base del contenzioso pendente, se gli accantonamenti posti in essere dall'Amministrazione per la costituzione e l'aggiornamento del Fondo contenzioso siano congrui o meno; l'organo di revisore, dunque, non deve limitarsi ad esprimere un parere (come ad esempio è previsto sul bilancio di previsione, sul rendiconto o in tema di

riconoscimento di debiti fuori bilancio), ma deve effettuare una specifica attestazione sulla congruità dell'accantonamento e una verifica sulla regolarità del *quantum* accantonato (*ex multis* Sezione controllo Emilia Romagna n. 229 del 2021); in altre parole, incombe su tale organo accertare, sulla base del singolo contenzioso, che le percentuali di soccombenza indicate dall'Amministrazione siano congrue e che rispettino gli standard internazionali.

2.5. Orbene, il citato Fondo andava costituito in occasione della prima applicazione della summenzionata normativa da parte della Regione Siciliana (esercizio finanziario 2015 - cfr. nota integrativa al bilancio di previsione 2021/2023, allegato 1) e, successivamente, costantemente aggiornato in relazione all'andamento di ogni singola lite; poi, per ciascun anno seguente sarebbe stato necessario procedere alla valutazione del grado di rischio del nuovo contenzioso al fine di stabilire sia l'importo da accantonare per l'anno in corso che quello da frazionare in più anni per i contenziosi di rilevante ammontare; nel contempo, sarebbe stato necessario eliminare e/o ridurre gli accantonamenti effettuati per le cause il cui rischio non si fosse manifestato o si fosse manifestato per un importo inferiore a quanto accantonato; infine, il Fondo così definitivamente accantonato nel risultato di amministrazione avrebbe dovuto essere utilizzato al manifestarsi dell'evento, ovvero al momento dell'insorgenza dell'obbligazione giuridica passiva, con l'emissione, su apposito capitolo e conseguente decurtazione del Fondo, del provvedimento di impegno di spesa, previa la procedura di riconoscimento del debito.

- 3. Ammontare del Fondo contenzioso accantonato nel risultato di amministrazione

3.1. L'ammontare del contenzioso in essere all'1/1/2021 è pari ad euro 960.675.332,17, come risulta dalla tabella 12, "*prospetto contenziosi*", dell'appendice alla relazione sul Rendiconto, e il Fondo contenzioso, come evincibile dalla citata tabella, nonché dal prospetto "*Allegato a/1 Risultato di amministrazione - quote accantonate*" - voce "*Fondo rischi contenzioso spese legali - cap. 215740*", è stato quantificato in euro 470.712.149,05.

3.2. Il contenzioso sorto nel corso dell'anno 2020 è stato quantificato in euro 254.642.354,02, con un rischio di soccombenza stimato pari ad euro 120.527.324,73 (cfr. nota prot. n. 72644 del 10/7/2023 della Ragioneria generale).

Deve osservarsi che l'esito dell'istruttoria condotta sul Rendiconto per l'anno 2020 aveva evidenziato, sulla base di quanto comunicato dalla Regione, un contenzioso, sorto nell'anno 2020, pari ad euro 233.993.177,32, con un rischio di soccombenza stimato in euro 100.961.185,00, come evincibile dall'allegato 4-bis alla nota prot. n. 59086 del 17/6/2022 della Ragioneria generale, ammontare del contenzioso, poi, corretto con la decisione da queste Sezioni riunite n. 2/2022/SS.RR/PARI in euro 234.060.805,04.

La Ragioneria generale, nella memoria prot. n. 126583 del 10/11/2023, ha chiarito che tale discrasia *“è dovuta al fatto che anche nel corso dell'esercizio 2021 i Dipartimenti e gli Uffici equiparati hanno provveduto ad inserire nella Banca dati alcuni contenziosi relativi all'anno 2020 e retro: pertanto i relativi accantonamenti caricati sono stati considerati ai fini della determinazione del Fondo contenzioso 2021”*

3.3. Il contenzioso sorto nel corso dell'anno 2021 è stato quantificato in euro 196.657.837,47, con un rischio di soccombenza stimato pari ad euro 109.244.367,15, come evincibile dalla nota prot. n. 72644 del 10/7/2023, e relativi allegati, della Ragioneria generale, il cui ammontare non figura del Rendiconto 2021.

La Regione, nella memoria prot. n. 126583 del 10/11/2023, ha chiarito che: *«in applicazione dell'obbligo sancito nel principio 9.2. dell'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 “fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio)”. i contenziosi sorti nel corso dell'anno 2021, il cui rischio di soccombenza quantificato dalle rispettive Amministrazioni alla data di estrapolazione del 20/12/2022, ammontava ad euro 109,244.367,15, trovano copertura nello stanziamento esercizio 2023 [rectius 2022] del Bilancio di previsione 2022/2024 capitolo 21540. Lo stanziamento iniziale del capitolo 215740 di euro 76.223.668,00, nel corso dell'esercizio 2022 è stato integrato di euro 23.863.598,09 con legge regionale n. 16 del 10 agosto 2022 e di euro 44.202.557,19 con legge regionale n. 18 del 13 dicembre 2022».*

In materia, non può che richiamarsi la sentenza n. 31/2019/EL delle Sezioni riunite in speciale composizione di questa Corte, ove si legge: *«Di regola, invece, l'accantonamento (per l'importo totale) va effettuato nel primo anno successivo a quello dell'insorgenza del nuovo contenzioso e ciò viene ribadito dal principio contabile [n.d.r. allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, paragrafo 5.2 lettera h)] in due occasioni: sia quando viene disciplinata la fase di*

prima applicazione dei principi applicati ("fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio)", sia quando viene dettata la disciplina a regime ("gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio"))».

Orbene, il bilancio di previsione a copertura del rischio di soccombenza delle liti sorte nel 2021 deve essere, secondo quanto sancito nella citata sentenza delle Sezioni riunite, quello afferente all'anno 2022 e non all'anno 2023 (probabilmente vi è un refuso nella memoria della Regione) e, in ogni caso, gli stanziamenti del bilancio di previsione sul capitolo 215740 (euro 76.223.668,00 + euro 23.863.598,09), nonostante l'implementazione, non coprono interamente il rischio di soccombenza del contenzioso in questione (euro 109.244.367,15); aggiungasi che il citato capitolo 215740 presenta alcune criticità, come in prosieguo si esporrà nel paragrafo 6).

3.4. Nella tabella che segue si riporta, per il triennio 2019/2021, l'ammontare del contenzioso, con la quantificazione del relativo Fondo nei Rendiconti 2019, 2020 e 2021:

	2019	2020	2021
CONTENZIOSO	558.327.207,29	689.095.509,41	960.675.332,17
Fondo contenzioso	558.327.207,29	268.567.875,51	470.712.149,05
Copertura	100%	38,97%	49,00%

Fonte: Elaborazione della Sezione sui dati risultanti dalle decisioni di parifica 2019 e 2020 e dai dati trasmessi dalla Regione per il 2021.

- 4. Criticità sul Fondo contenzioso

4.1. E' necessario premettere che tutto il contenzioso regionale è di importo molto rilevante ed è gestito sia dall'Avvocatura dello Stato, sia direttamente dai diversi Dipartimenti e Uffici equiparati che fanno capo agli Assessorati, questi ultimi dotati di autonoma personalità giuridica, con conseguenti difficoltà, soprattutto di ordine pratico, nonostante la collaborazione fornita dall'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana, ad adottare criteri omogenei per la sua quantificazione e la stima del relativo rischio di soccombenza, con difformità dei risultati a tal fine ottenuti; sotto tale aspetto bisogna dare

atto che la piena operatività della banca dati del contenzioso, di cui si argomenterà in prosieguo, ha certamente consentito una maggiore razionalizzazione nella gestione del contenzioso in questione, anche se al momento non ha risolto diverse problematiche.

Ciò posto, i principi da seguire per una corretta quantificazione del Fondo contenzioso enucleati nella decisione n. 6/2021/SS.RR./PARI di queste Sezioni riunite, avente ad oggetto il Rendiconto per l'anno 2019, e ribaditi nella decisione n. 2/2022/SS.RR./PARI sempre di queste Sezioni riunite, avente ad oggetto il Rendiconto per l'anno 2020, sono stati recepiti dalla Ragioneria generale, Servizio 1- bilancio e programmazione, che, con circolare prot. n. 87750 del 13/8/2021 indirizzata a tutti i Dipartimenti e gli Uffici equiparati, ha fornito le direttive per l'elaborazione dei prospetti sulla cui base procedere all'accantonamento per il Fondo rischi contenzioso nel Rendiconto 2021.

Nonostante le succitate direttive, criticità sono state riscontrate, a seguito dell'istruttoria condotta da queste Sezioni riunite, che pongono l'operato dell'Amministrazione ancora non in linea con il paradigma normativo e contabile in precedenza tratteggiato nel paragrafo 2.).

4.2. La banca dati informatizzata del contenzioso, strumento per una ottimale gestione di quest'ultimo secondo criteri omogenei, di cui si è dotata l'Amministrazione regionale, è entrata a pieno esercizio, anche se alcune funzioni sono in fase di implementazione; con riferimento al Rendiconto 2021, non risulta ancora operativo l'applicativo che consente di aggiornare, in via automatica, *“gli impegni e i pagamenti con il sistema operativo regionale esistente utilizzato per la contabilizzazione degli impegni e dei pagamenti”*; parimenti, non risulta ancora operativo il sistema SCORE *“al fine di aggiornare automaticamente le sentenze per le quali si è proceduto al riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi della lett. a) dell'art. 73 del D.Lgs n. 118/2011 con gli archivi della banca dati del contenzioso”* (cfr. nota prot. n. 72644 dell'11/7/2023 della Ragioneria generale).

Nonostante l'istituzione della banca dati permangono rilevanti criticità:

- i Dipartimenti e gli Uffici equiparati hanno inserito nella banca dati, per la prima volta nel 2021, anche contenziosi sorti in anni precedenti, come riferito dalla stessa Ragioneria nella memoria prot. n. 126583 del 10/11/2023, come già esposto nel paragrafo 3.3., al pari di quanto avvenuto in occasione dei Rendiconti per gli anni 2019 e 2020;

- i Dipartimenti e gli Uffici equiparati hanno agito, talvolta, in modo incoerente poiché hanno inserito o mantenuto nella banca, a titolo meramente esemplificativo, anche contenziosi conclusi, ove sono stati già disposti i pagamenti, contenziosi duplicati o riguardanti ricorsi dichiarati perenti.

Quanto sopra dimostra, da un lato, come ancora oggi non vi sia alcuna certezza sull'ammontare del contenzioso regionale, dall'altro, la non efficiente organizzazione dei Dipartimenti ed Uffici equiparati nella gestione dello stesso

4.3. Queste Sezioni riunite, con la nota istruttoria prot. C.d.c. n. 47 del 30/5/2023, hanno chiesto di conoscere: a) se i Dipartimenti e gli Uffici equiparati avessero utilizzato per la stima del rischio di soccombenza, valutato in euro 470.712.149,05 sul totale dei contenziosi quantificati in euro 960.675.332,17 (tabella 12 dell'appendice alla relazione sul Rendiconto), gli standard nazionali e internazionali in materia di contabilità (in particolare IAS 37 e OIC 31) e in caso di risposta negativa di spiegarne le ragioni; b) se il rischio di soccombenza fosse stato stimato con riferimento a ciascuna lite o, invece, al complesso del contenzioso pendente tramite un abbattimento generalizzato del valore delle controversie; c) se il rischio di soccombenza fosse stato o meno calcolato sul valore della lite, tenuto conto anche degli accessori (interessi e rivalutazione), delle spese di causa per onorari, I.V.A. e C.P.A., di consulenza tecnica etc...; d) chi avesse provveduto, all'interno di ciascun Dipartimento od Ufficio speciale, alla stima del rischio di soccombenza (il dirigente, il funzionario, il legale che difende l'amministrazione etc...) e con quali modalità.

La Ragioneria generale, in allegato, alla nota prot. n. 98281 del 15/9/2023, ha trasmesso un prospetto riassuntivo, non completo, delle singole risposte fornite dai diversi Dipartimenti ed Uffici speciali, nonché direttamente le note di risposta di questi ultimi; alcune risposte sono state trasmesse anche in allegato alla nota prot. n. 98281 del 15/9/2023, alla nota prot. n. 100352 del 20/9/2023, nonché alla nota prot. n. 104396 del 28/9/2023.

Da tale corposa documentazione, nonché dalla nota prot. n. 1528 del 3/8/2023 del Collegio dei revisori, si evince quanto segue:

a) sulla quantificazione del rischio di soccombenza;

- alcuni Dipartimenti ed Uffici equiparati non hanno provveduto (o vi hanno provveduto solo in parte) alla stima del rischio di soccombenza secondo gli standard nazionali e

internazionali in materia di contabilità (IAS 37 e OIC 31), come ad esempio il Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, il Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti, il Dipartimento della programmazione, il Dipartimento degli affari extraregionali, il Dipartimento delle attività produttive, il Dipartimento del Territorio e dell'Ambiente, il Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, il Dipartimento regionale tecnico, il Dipartimento delle attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, il Dipartimento corpo forestale;

c) sulla quantificazione delle liti su cui calcolare il rischio di soccombenza;

- i Dipartimenti e gli Uffici speciali hanno agito in modo eterogeneo poiché hanno tenuto conto, talvolta, del solo valore capitale della lite, altre della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, altre ancora hanno incluso le spese legali, ma non quelle di consulenza tecnica etc...;

d) sul responsabile che ha provveduto alla stima del rischio di soccombenza;

- i Dipartimenti e gli Uffici speciali hanno comunicato che i dirigenti dei singoli servizi, i dirigenti generali, i funzionari responsabili, il titolare dell'Ufficio legislativo e legale hanno provveduto alla stima del rischio di soccombenza.

4.4. I Dipartimenti ed Uffici speciali nei prospetti utilizzati per la quantificazione del Fondo contenzioso non hanno provveduto sempre ad indicare l'importo di ciascuna lite poiché per alcune di queste lo hanno ritenuto di valore indeterminabile.

In particolare, la percentuale delle liti non quantificate, con riferimento al contenzioso al 31/12/2020 stimato in euro 960.675.332,17, è pari al 22,23% del totale delle liti (nel Rendiconto 2020 era pari al 9,24%); non risultano quantificate 1.244 liti su un totale di 5.595 (cfr. file "All. 1 ISTR_CDC_47", allegato alla nota della Ragioneria generale prot. n. n. 72644 del 10/7/2023).

Le ragioni che hanno indotto i Dipartimenti e gli Uffici ad operare in tal modo sono essenzialmente legate alla circostanza che nell'atto introduttivo del giudizio l'attore ha chiesto l'annullamento di un provvedimento, senza addurre richieste economiche, oppure non ha quantificato le proprie pretese; sul punto, è necessario differenziare le controversie in cui, in caso di soccombenza, l'Amministrazione non deve provvedere ad alcun esborso economico, tranne al pagamento delle spese legali, spese queste ultime che, comunque,

devono essere accantonate sulla base dei principi generali (come, per esempio, nel caso di annullamento di un provvedimento che ha negato l'accesso agli atti amministrativi), da quelle in cui, invece, per conformarsi al giudicato sfavorevole deve sopportare esborsi economici (come, per esempio, nel caso di cause di lavoro per diverso inquadramento o per lo svolgimento di mansioni superiori) che, se non prudenzialmente accantonati, possono comportare squilibri di bilancio nell'anno in cui tale infausto evento si verifichi; per queste ultime fattispecie è sempre necessario procedere, prudenzialmente, ad una valutazione verosimile e non arbitraria delle possibili conseguenze economiche da sostenere, in quanto altrimenti il Fondo contenzioso risulterebbe sottostimato.

In ogni caso, la valutazione del rischio di soccombenza deve sempre comprendere le spese legali.

4.5. Nel Fondo contenzioso sono state inserite non solo le liti pendenti, per le quali può stimarsi il rischio di soccombenza, ma anche controversie già definite con sentenze esecutive per le quali non è stata adottata la procedura di cui all'art. 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011; da tali sentenze discende l'obbligo dell'Amministrazione, proprio sulla base dell'accantonamento effettuato, di adottare l'impegno di spesa ai fini del successivo pagamento, e ciò allo scopo di evitare procedure esecutive con aggravio di inutili costi sulle casse pubbliche; hanno operato in tal modo, ad esempio, l'Autorità di bacino, il Dipartimento delle attività produttive, il Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana, l'Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana, il Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti, il Dipartimento dell'agricoltura, il Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, il Dipartimento della pianificazione strategica e il Dipartimento dell'ambiente.

Non è possibile evincere, però, se le sentenze che hanno definito i giudizi siano anche passate in giudicato o se avverso le stesse sia stato proposto appello, non essendo stati forniti chiarimenti al riguardo; in tal caso, è necessario ricordare, che a fronte di tali sentenze sussiste l'obbligo dell'Amministrazione di adeguarsi, con la conseguenza che l'accantonamento, nelle more, deve non può che essere pari al 100% del condannatorio.

Queste Sezioni riunite, in vista dell'adunanza per il contraddittorio preventivo, hanno posto in evidenza che quanto sopra accertato sembrava confliggere con il contenuto della relazione al Rendiconto 2021 (allegato n. 26, pag. 81 e seguenti), ove si legge: *“Come per il precedente Rendiconto generale 2020, si è ritenuto di esporre più opportunamente in altra voce di*

accantonamento gli importi relativi ai debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. n. 118/2021 e s.m.i. ma poi non impegnati e ai debiti fuori bilancio emersi ex citato art. 73 e non ancora riconosciuti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2021; tale accantonamento è inserito tra gli Altri accantonamenti".

La Ragioneria generale, nella memoria prot. n. 126583 del 10/11/2023, ha riferito che le fattispecie segnalate sono diverse da quelle inserire nella voce "Altri accantonamenti", pari all'importo di euro 112.225.280,73; tuttavia, sulla base dello stato degli atti, non risultano dipanati i dubbi e verranno effettuati ulteriori approfondimenti in vista dell'esame del Rendiconto 2022.

4.6. In conclusione, è necessario ribadire che il Fondo contenzioso deve coprire il 100% del rischio di soccombenza, ove questo sia correttamente stimato sulla base degli standard nazionali e internazionali a seguito di una reale mappatura delle liti pendenti, mappatura che deve essere oggetto di costante aggiornamento e di concreta verifica da parte dell'organo di revisione, organo che assume un ruolo centrale nel valutare la correttezza dell'operato dell'Amministrazione.

5. L'organo di revisione

5.1. Gli accantonamenti effettuati per il Fondo contenzioso sono stati, per la prima volta, sottoposti alla verifica di un apposito organo, così come richiesto dal sottoparagrafo lett. h) del paragrafo 5.2. dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, poiché i componenti del Collegio dei revisori dei conti della Regione Siciliana, istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, e dell'articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1, sono stati nominati con il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 59 del 21/2/2022.

Dalle risposte fornite dall'organo di revisione (nota prot. n. 1528 del 3/8/2023) a seguito della richiesta di appositi chiarimenti (nota prot. 157 del 28/7/2023) non si evince, però, con chiarezza che tipo di verifica sia stata effettuata sugli accantonamenti operati per il Fondo contenzioso, se conforme o meno a quanto esposto nel paragrafo 2.4.); tali dubbi non risultano chiariti neanche nella memoria prot. n. 126583 del 10/11/2023 della Ragioneria generale, né tantomeno dall'esame dei verbali del 17 e 26 gennaio 2023, ivi richiamati.

In particolare, sembrerebbe che l'organo di revisione si sia limitato ad interloquire con i Dipartimenti e gli Uffici regionali a questi equiparati, chiedendo chiarimenti circa i criteri utilizzati per gli accantonamenti al Fondo oppure spiegazioni nel caso di notevoli scostamenti tra l'ammontare delle liti dichiarate e l'accantonamento effettuato; in altri termini, non sembrerebbe che sia stato operato un controllo di merito sulla congruità degli accantonamenti per le singole liti, con riferimento all'osservanza degli standard internazionali, neanche su un campione altamente significativo.

5.2. Una specifica attenzione, con riferimento all'operato dell'organo di revisione, deve essere posta sull'allegato 1 (ISTR_CDC_47_punti_7_8_12.xls) alla nota prot. n. 72644 del 10/7/2023 della Ragioneria generale, contenente un prospetto con i contenziosi pendenti, ove si evince che per 90 liti, per un importo complessivo dichiarato pari ad euro 171.111.437,73, non è stato effettuato alcun accantonamento al Fondo contenzioso poiché il rischio di soccombenza è stato valutato "zero".

In tale contesto, un ruolo centrale avrebbe dovuto essere svolto dal Collegio dei revisori nel verificare il merito dell'operato dell'Amministrazione, stante la rilevante percentuale delle liti e l'importo complessivo delle stesse.

5.2.1. Queste Sezioni riunite, con la nota istruttoria prot. C.d.C. n. 156 del 28/7/2023, hanno chiesto alla Ragioneria generale, che a sua volta ha interpellato i Dipartimenti e gli Uffici equiparati, se l'indicazione del rischio di soccombenza con percentuale pari a "zero" fosse stata frutto di attenta e ponderata valutazione oppure se il sistema operativo, in assenza di compilazione dei relativi campi, avesse applicato di *default* la citata percentuale (rischio paventato dall'Ufficio legislativo e legale nella nota prot. n. 15041 del 21/6/2021, tanto che aveva sollecitato la massima attenzione degli Uffici).

Dai riscontri pervenuti, in allegato alle note della Ragioneria generale prot. n. 98281 del 15/9/2023, prot. n. 100352 del 20/9/2023 e prot. n. 104396 del 28/9/2023, si evince che solo per un Dipartimento il rischio soccombenza pari a "zero" è stato inserito di *default* dal sistema, mentre gli altri Uffici hanno operato una ponderata valutazione.

Di seguito si riporta, a titolo esemplificativo, il contenuto dei riscontri pervenuti a giustificazione del rischio di soccombenza pari a "zero":

- il Dipartimento dei Beni culturali e dell'identità siciliana non ha compilato i campi e, pertanto, il sistema ha inserito di *default* la percentuale "zero", con il conseguente impegno del citato Dipartimento a correggere l'errore, applicando una "percentuale di soccombenza pari

al 50%" sulle liti (cfr. nota prot. n. 39872 del 21/8/2023, dalla cui lettura, però, non è stato possibile risalire ai contenziosi coinvolti);

- il Dipartimento Bilancio e tesoro ha inserito contenziosi conclusi per i quali è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, *“avendo l'amministrazione corrisposto quanto dovuto a valere sugli impegni a suo tempo assunti”*, con compensazione delle spese, con conseguente assunzione dell'onere da parte del citato Dipartimento di aggiornamento *“del fondo rischi”* (cfr. nota prot. n. 8049 del 23/8/2023);

- il Segretariato generale, servizio 3, ha comunicato che il rischio zero è derivato dal pagamento della somma oggetto del giudizio, che allo stato si trova in fase di appello (cfr. nota prot. n. 32307 del 10/8/2023);

- il Dipartimento della funzione pubblica ha comunicato che c'è stata una sentenza favorevole (prot. n. 71852 del 17/8/2023)

- il Servizio 1 *“Autorizzazioni e valutazioni ambientali”* dell'Assessorato territorio ed ambiente ha comunicato che ha rilevato *“errori materiali”* per i quali procederà alla correzione (cfr. nota prot. n. 67354 del 12/9/2023);

- l'Area 2 Demanio marittimo dell'Assessorato territorio ed ambiente, Dipartimento e ambiente, ha comunicato che ci sono state sentenze favorevoli e che sarebbero stati corretti i dati (cfr. nota prot. n. 63423 del 22/8/2023).

La Ragioneria generale, nella nota prot. n. 98281 del 15/9/2023, riscontrando la nota istruttoria prot. C.d.C. n. 156 del 28/7/2023, ha dato atto che *“Dai riscontri pervenuti è emerso che in alcuni casi, a seguito delle verifiche effettuate è stato opportuno operare delle correzioni, delle quali l'Amministrazione regionale terrà conto nella Redazione del prossimo Rendiconto”*, senza specificare il tipo di correzioni da apportare e la quantificazione delle stesse; nella memoria prot. n. 126583 del 10/11/2023 con riferimento al contenzioso del Dipartimento dei beni Culturali e dell'Identità Siciliana ha quantificato il rischio di soccombenza, relativamente alle spese legali, in euro 13.000,00, specificando *“è opportuno fare rilevare che i ricorsi in materia di tutela del paesaggio e monumentale, sebbene molto numerosi, comportano in caso di soccombenza della P.A. soltanto il pagamento delle spese legali”*.

5.2.2. Queste Sezioni riunite, poi, sempre con la nota istruttoria prot. C.d.C. n. 156 del 28/7/2023, hanno chiesto alla Ragioneria generale di comunicare quali concrete valutazioni fossero state effettuate dai Dipartimenti e dagli Uffici, esplicitandole in apposita relazione,

circa la stima del rischio di soccombenza pari a “zero” sui seguenti contenziosi di importo rilevante, superiore a euro 1.000.000,00:

Dipartimento di Riferimento : UFFICIO SPECIALE PER LA CHIUSURA DELLE LIQUIDAZIONI												
ID	Numero R.G.	Prot. Notifica	Data Prot. Notifica	Anno contenzioso	Autorità giudiziaria	Ricorrenti	Ricorrenti C.F.	Convenuti	Importo Pretesa	Importo Pretesa Impegnato	Spese Legali	TOTALI CONTENZIOSI
3413	-	594	09-03-2020	2020	TRIBUNALE DI CATANIA	OIKOS	04390280875	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA - 80012000826	7.124.806,42	0,00	0,00	7.124.806,42
3409	-	592	09-03-2020	2020	TRIBUNALE DI CATANIA	OIKOS	04390280875	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA - 80012000826	2.776.481,15	0,00	0,00	2.776.481,15
3405	-	1309	27-02-2020	2020	TRIBUNALE DI CATANIA	OIKOS	04390280875	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA - 80012000826	2.423.542,90	0,00	0,00	2.423.542,90

Dipartimento di Riferimento : DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DEL DIRITTO ALLO STUDIO												
ID	Numero R.G.	Prot. Notifica	Data Prot. Notifica	Anno contenzioso	Autorità giudiziaria	Ricorrenti	Ricorrenti C.F.	Convenuti	Importo Pretesa	Importo Pretesa Impegnato	Spese Legali	TOTALI CONTENZIOSI
5076	2552		14-06-2016	2018	CORTE D'APPELLO DI PALERMO	RO.MA. SOC. COOP.	05130290827	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE - 80012000826	1.114.945,02	0,00	2.000,00	1.116.945,02

Dipartimento di Riferimento : AUTORITÀ REGIONALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA												
ID	Numero R.G.	Prot. Notifica	Data Prot. Notifica	Anno contenzioso	Autorità giudiziaria	Ricorrenti	Ricorrenti C.F.	Convenuti	Importo Pretesa	Importo Pretesa Impegnato	Spese Legali	TOTALI CONTENZIOSI
2580	3775	2016	18/02/2016	2016	TRIBUNALE DI PALERMO	SICILIA E SERVIZI VENTURE	000000000822	SICILIA DIGITALE SPA (GIA' SICILIA E SERVIZI SPA) - 05468260822	81.157.058,34	30.000.000,00	0,00	51.157.058,34
2571	12448	2014	25-09-2014	2014	TRIBUNALE DI PALERMO	SICILIA DIGITALE SPA (GIA' SICILIA E SERVIZI SPA)	05468260822	SICILIA E SERVIZI VENTURE - 000000000822	30.051.530,90	0,00	35.000,00	30.086.530,90

Dipartimento di Riferimento : DIPARTIMENTO REGIONALE DELL' AGRICOLTURA												
ID	Numero R.G.	Prot. Notifica	Data Prot. Notifica	Anno contenzioso	Autorità giudiziaria	Ricorrenti	Ricorrenti C.F.	Convenuti	Importo Pretesa	Importo Pretesa Impegnato	Spese Legali	TOTALI CONTENZIOSI
7590	-		19-11-2018	2018	TAR DI PALERMO	GINA RIGGIO	RGGGN161 R67Z401O	DIPARTIMENTO REGIONALE DELL' AGRICOLTURA - 80012000826	1.193.124,66	0,00	0,00	1.193.124,66
7442	1333		20-12-2022	2018	TAR DI CATANIA	LA MORA SICILIANA S.P.A.	02829150834	DIPARTIMENTO REGIONALE DELL' AGRICOLTURA - 80012000826	1.130.851,43	0,00	0,00	1.130.851,43
7394	4959		20-12-2022	2018	TAR DI PALERMO	SOCIETA' AGRICOLA EURO AGRITALIA S.R.L.	01135680880	DIPARTIMENTO REGIONALE DELL' AGRICOLTURA - 80012000826	1.848.217,52	0,00	0,00	1.848.217,52
7361	895	63479	16-11-2018	2018	TAR DI PALERMO	GIANLUCA TRANCHIDA	TRNGLC92 D19G273K	DIPARTIMENTO REGIONALE DELL' AGRICOLTURA - 80012000826	1.581.244,29	0,00	0,00	1.581.244,29
7301	-	60721	02-11-2018	2018	TAR DI CATANIA	SOCIETA' FACTORY FARMS	01709800898	DIPARTIMENTO REGIONALE DELL' AGRICOLTURA - 80012000826	2.920.562,87	0,00	0,00	2.920.562,87
7292	-	6712	30-11-2018	2018	TAR DI PALERMO	SOCIETA' VALLE VERDE	04564050872	DIPARTIMENTO REGIONALE DELL' AGRICOLTURA - 80012000826	2.116.227,42	0,00	0,00	2.116.227,42
6250	2433	12606	07-11-2018	2018	TAR DI PALERMO	ALFIO DI GIORGIO	DGRLFA68 T28E532Y	ASSESSORATO REGIONALE DELL' AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA - 80012000826	1.193.867,31	0,00	0,00	1.193.867,31
7321	208	66438	21-10-2021	2020	CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	GIOVANNINOCE	NCOGN66E02M100Q	DIPARTIMENTO REGIONALE DELL' AGRICOLTURA - 80012000826	1.455.181,40	0,00	0,00	1.455.181,40

Dipartimento di Riferimento : DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PESCA MEDITERRANEA												
ID	Numero R.G.	Prot. Notifica	Data Prot. Notifica	Anno contenzioso	Autorità giudiziaria	Ricorrenti	Ricorrenti C.F.	Convenuti	Importo Pretesa	Importo Pretesa Impegnato	Spese Legali	TOTALI CONTENZIOSI
5641	1286	7221	10-09-2020	2020	TAR DI PALERMO	EY ADVISORY	1,322E+10	DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PESCA MEDITERRANEA - 80012000826	1.200.000,00	0,00	20.000,00	1.220.000,00

Dipartimento di Riferimento : DIPARTIMENTO REGIONALE PIANIFICAZIONE STRATEGICA - 1° parte												
ID	Numero R.G.	Prot. Notifica	Data Prot. Notifica	Anno contenzioso	Autorità giudiziaria	Ricorrenti	Ricorrenti C.F.	Convenuti	Importo Pretesa	Importo Pretesa Impegnato	Spese Legali	TOTALI CONTENZIOSI
5709	8103	279	07-01-2020	2020	TAR DI PALERMO	ISTITUTO ORTOPE DICO VILLA SALUS INNOCE NZO GALATIOTO	01552710897	ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE - 80012000826 AZIENDA SANITARIA PROVINCIAL E DI SIRACUSA - 01661590891	1.704.333,25	0,00	0,00	1.704.333,25
4671	83	4609	30-01-2020	2020	TAR DI CATANIA	CENTRO CLINICO DIAGNOSTICO G.B.MOR GAGNI SRL	00248620874	AZIENDA SANITARIA PROVINCIAL E DI CATANIA - 04721260877 ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE - 80012000826	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
4668	-	30967	09-07-2020	2020	TAR DI CATANIA	CENTRO CLINICO DIAGNOSTICO G.B.MOR GAGNI SRL	00248620874	AZIENDA SANITARIA PROVINCIAL E DI CATANIA - 04721260877 ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE - 80012000826	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
131	1540	46556	03-11-2020	2020	TAR DI CATANIA	LIFE CURE SRL	01140460294	AZIENDA SANITARIA PROVINCIAL E DI SIRACUSA - 01661590891 ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE - 80012000826	6.132.000,00	0,00	0,00	6.132.000,00
94	-	5855	05-02-2020	2020	TAR DI PALERMO	CASA DI CURA S. ANNA DI ERICE	01726680810	ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE - 80012000826 AZIENDA SANITARIA PROVINCIAL E DI TRAPANI - 01466200811	6.019.000,00	0,00	5.000,00	6.024.000,00
5004	-	25303	29-05-2019	2019	TAR DI CATANIA	PRIVATE HOSPITAL ARGENTOSO SRL	05181800870	ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE - 80012000826	4.612.000,00	0,00	0,00	4.612.000,00
1866	429	13604	14-02-2019	2019	TRIBUNALE DI CATANIA	I.O.M. ISTITUTO ONCOLOGICO DEL MEDITERRANEO SPA	02744310877	ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE - 80012000826 AZIENDA SANITARIA PROVINCIAL E DI CATANIA - 04721260877	2.750.134,31	0,00	0,00	2.750.134,31
5289	2583	78190	09-02-2019	2019	TAR DI PALERMO	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AD MAIORA	2,653E+09	ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE - 80012000826 AZIENDA SANITARIA PROVINCIAL E DI TRAPANI - 01466200811	1.762.800,00	0,00	0,00	1.762.800,00

Dipartimento di Riferimento : DIPARTIMENTO REGIONALE PIANIFICAZIONE STRATEGICA - 2° parte												
ID	Numero R.G.	Prot. Notifica	Data Prot. Notifica	Anno contenzioso	Autorità giudiziaria	Ricorrenti	Ricorrenti C.F.	Convenuti	Importo Pretesa	Importo Pretesa Impegnato	Spese Legali	TOTALI CONTENZIOSI
5645	202	8601	30-01-2019	2019	TAR DI PALERMO	SOCIETA' POLISPO RTIVA PALERMO CENTRO MEDICO MANTIA S.R.L. DR. LEONE FILIPPO MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA S.R.L. AMBULATORIO DI FISIOKINESITERAPIA DON GIUSEPPE LEONE & C. S.A.S. CENTRO ORTOPEDICO	00423550821 03990940821 02218160816 02396850840 04753400821 04707420826 05156240821 00581730827 02110730849 04657950822 02610580827 04677110829 00303840821 00287870877 02508070824	ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE - 80012000826 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO - 05841760829	3.336.300,00	0,00	0,00	3.336.300,00
5529	262	9866	04-02-2019	2019	TAR DI PALERMO	SINDACATO BRANCIA VISITA S.B.V. DIAGNOSTICA CARDIOVASCOLARE GIBIINO SRL CHECKUP CATANIA PROF. GIOVANNI DIENI S.R.L. CUORE SANO DELLA DOTT.SSA ROSALIA MANTIA DIAGNOSTICA GINECOLOGICA	97058790581 03816600872 03833210879 03887750879 04992970873 00839780871 03830870873 02394470849 02374900849 02149330835 03980310878 04358320879 04118010877 03784340873 03614820870	ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE - 80012000826 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA - 04721260877	1.598.650,00	0,00	40.000,00	1.638.650,00
5416	343	18310	28-02-2019	2019	TAR DI PALERMO	ADIP ASSOCIAZIONE DIALISI PRIVATA IPPOCRATE S.R.L. STUDIO MEDICO DI NEFROLOGIA E DIALISI S.R.L. CENTRO EMODIALISI IPPOCRATE S.R.L. DIALISI ARETUS EA S.R.L. EURODIAL S.R.L. KAMARIANA MEDICA S.R.L. AMBULATORIO DI	97186370827 00604960880 02245440843 01703970846 04345730966 03500570878 00852771088 04258640871 00233100841 02143980874 02030820878 03396490876 03396480877 03396470878 00808920888	ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE - 80012000826	10.410.930,00	0,00	0,00	10.410.930,00

I Dipartimenti hanno fornito a queste Sezioni riunite i riscontri richiesti e, però, anche in questo caso non sembra che il Collegio dei revisori abbia verificato, concretamente, con riferimento a ciascuna delle liti sopra elencate, la correttezza dell'operato

dell'Amministrazione; aggiungasi che, dai riscontri forniti dai Dipartimenti e dagli Uffici (allegato n. 3 alla nota prot. n. 98281 del 15/9/2023 della ragioneria generale) alla nota istruttoria di queste Sezioni riunite prot. C.d.C. n. 156 del 28/7/2023 sono emerse alcune criticità.

In particolare, a titolo meramente esemplificativo, l'Assessorato regionale dell'agricoltura, nella nota prot. n. 153882 del 9/8/2023, ha riferito, nell'elencare le partite n. 7590, n. 7442, n. 7394, n. 7361, n. 7301, n. 7292, n. 6250 e n. 7321, che *"buona parte dei contenziosi [...] non gravano direttamente sul Bilancio Regionale in quanto le somme vanno imputate al PSR e/o all'OCM, fondi non regionali, fatte salve le spese legali che in caso di soccombenza restano a carico della Regione"*, senza specificare se i citati fondi siano o meno nell'immediata disponibilità della Regione e pertanto, tali da giustificare il mancato accantonamento, né tali chiarimenti sono giunti con la memoria prot. n. 126583 del 13/11/2023, né con l'allegato 3 ivi richiamato; inoltre, sempre dalla citata nota prot. n. 153882 del 9/8/2023 si evince che il T.A.R., in alcuni casi, ha già emesso sentenza, ma non è dato saperne l'esito, e l'accantonamento per spese legali è avvenuto solo per la partita n. 6250.

- 6. Esame del capitolo 215740 rubricato *"Fondo rischi contenzioso spese legali"*

6.1. La Regione Siciliana, in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, ha istituito, come anche si legge nella nota integrativa al bilancio di previsione 2021/2023 (pagina 13), a partire dal bilancio per l'esercizio 2015, un fondo vincolato, *"capitolo 215740"* rubricato *"Fondo rischi contenzioso spese legali"*, *"previsto al punto 2.2. dell'Allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2001 e destinato a fronteggiare gli oneri derivanti da contenziosi legali"*.

6.2. Nel suddetto bilancio di previsione 2021/2023 il citato *"Fondo vincolato, capitolo 215740"* è stato quantificato in euro 95.000.000,00 per il 2021 e in euro 90.000.000,00 per ciascuno anno 2022 e 2023 (cfr. nota integrativa bilancio di previsione 2021/2023 - pag. 13).

6.3. Nella relazione al Rendiconto 2021 (pag. 74) si legge: *"Il prospetto Allegato a/1 Risultato di amministrazione - quote accantonate evidenzia alla voce Fondo rischi contenzioso spese legali - cap. 215740 che l'accantonamento all'1/1/2021 pari ad euro 264.426.196,86; secondo gli elementi inseriti nella Banca dati informatizzata dalle Amministrazioni attive sui contenziosi esistenti al*

31.12.2020, l'importo dell'accantonamento al 31/12/2021 [rectius 31/12/2020] è stato determinato in euro 470.712.149,05, con un incremento di euro 206.285.952,19 rispetto al dato precedente. Il pertinente capitolo 215740 nel bilancio di previsione dell'esercizio 2021 reca una dotazione complessiva pari a euro 95.000.000,00, che è stata utilizzata durante l'esercizio per euro 42.794.516,25 e, pertanto, lo stanziamento non utilizzato è di euro 52.205.483,75. Di seguito si elencano gli utilizzi effettuati nell'esercizio 2021 dello stanziamento del capitolo 215740, che ammontano complessivamente a euro 42.794.516,25: [...]”.

6.4. Da quanto sopra esposto si evince che sul capitolo in questione n. 215740 hanno trovato copertura non solo le spese derivanti da sentenze esecutive, da decreti ingiuntivi etc ..., ovverosia riguardanti debiti non più potenziali ma certi e afferenti a giudizi conclusi anche in anni antecedenti il 2021, ma parimenti spese non attinenti al contenzioso (per esempio quelle di cui alle leggi regionali del 3 agosto 2021, n. 22, e del 27 dicembre 2020, n. 35).

L'istituzione del capitolo n. 215740, al di là di quanto contenuto nella nota integrativa al bilancio di previsione 2020/2022, dunque, è poco attinente con il Fondo contenzioso; questo, infatti, secondo i principi contabili sopra esposti, è creato per operare gli accantonamenti riguardanti i contenziosi pendenti, accantonamenti da far confluire, a fine esercizio, nella parte accantonata del risultato di amministrazione, per evitare che venute in essere le sentenze esecutive si creino squilibri di bilancio dovuti al mancato reperimento delle risorse.

- 7. Conclusioni

L'esito dell'attività istruttoria condotta, nonostante il percorso intrapreso dall'Amministrazione per una migliore gestione del contenzioso, ha palesato diverse criticità dettagliatamente in precedenza esposte riguardanti la parte vincolata del risultato di amministrazione relativa al Fondo contenzioso esposta nel rendiconto 2021 per euro 470.712.149,05, che non ne consentono la parifica.

3.6 I DEBITI FUORI BILANCIO (Magistrato Massimo Giuseppe Urso)

SOMMARIO: 1. Premessa - 1.1 Debiti fuori bilancio di esercizi pregressi - 1.2 Debiti fuori bilancio relativi all'esercizio finanziario 2021 - 1.3 Debiti fuori bilancio lett. a) anno 2021 - 1.3.a. Debiti fuori bilancio 2021 lett. a) riconosciuti - 1.3.b. Debiti fuori bilancio 2021 lett. a) non riconosciuti - 1.4 Debiti fuori bilancio lett. e) anno 2021 - 1.5 Accantonamento per debiti fuori bilancio - 1.6 Conclusione

1. Premessa

Queste Sezioni Riunite hanno dedicato un approfondimento al fenomeno dei debiti fuori bilancio (in proseguo DFB) della Regione siciliana afferenti all'esercizio 2021, dal punto di vista dell'impatto di quelli non riconosciuti o riconosciuti tardivamente sul risultato di amministrazione, nonché per quanto concerne le criticità gestionali legate principalmente ai ritardi nel riconoscimento e ai relativi oneri indebiti per interessi e rivalutazione.

1.1 Debiti fuori bilancio di esercizi pregressi

Si procede, preliminarmente, ad esaminare i DFB relativi ad esercizi precedenti (2018, 2019 e 2020) e non ancora riconosciuti nel 2021, esposti nella tabella che segue.

Tabella n. 1 - Debiti fuori bilancio di esercizi pregressi NON riconosciuti

Esercizio di maturazione	Tipologia ex art. 73 D. Lgs. n. 118/2011	Modalità di riconoscimento e disegno di legge (DDL)	Importo
2018	Lett. "e" *	DDL n. 605/2019	90.335.586,53
I semestre 2019	Lett. "e" *	DDL n. 645/2019	6.368.463,59
II semestre 2019	Lett. "e" *	DDL n. 746/2020	4.683.763,06
2020 - mese di marzo	Lett. "e" *	DDL n. 804/2020	1.295,00
2020 - mese di maggio	Lett. "e" *	DDL n. 875/2020	9.546,82
2020 - mese di giugno	Lett. "e" *	DDL n. 876/2020	58.024,82
2020 - mese di luglio	Lett. "e" *	DDL n. 880/2020	374.609,83
2020 - mese di agosto	Lett. "e" *	DDL n. 889/2020	3.354,78
2020 - III quadrimestre	Lett. "e" *	DDL n. 1030/2021	282.614,98
TOTALE			102.117.259,41

Fonte: Elaborazione Sezioni Riunite Corte dei conti su dati della Regione Siciliana

* art. 73, c. 1, lett. "e" (acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa) d.lgs. n. 118/2011.

Emerge in modo palese che si tratta esclusivamente di DFB lett. e) ovvero di obbligazioni pecuniarie maturate senza la previa adozione dei procedimenti correlati alla regolare assunzione dell'impegno di spesa.

A seguito di specifica attività istruttoria condotta da queste Sezioni Riunite l'Amministrazione regionale ha rappresentato che tutti i DFB relativi ad esercizi precedenti (2018, 2019 e 2020) sono stati oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale e, in particolare, per quanto riguarda i periodi: 2° semestre 2019 e (marzo-maggio-giugno-luglio-agosto-III quadrimestre) 2020, le relative partite debitorie sono state approvate (rispettivamente con le Delibere di Giunta nn. 157/2020; 293/2020; 489/2020; 491/2020; 509/2020; 527/2020; 258/2021), ma non si è ancora concluso l'iter parlamentare previsto dal comma 1 dell'art. 73 del D. Lgs. n. 118/2011¹⁸⁹.

Tabella n. 2 - Debiti fuori bilancio di esercizi precedenti riconosciuti e NON impegnati

Esercizio	Amministrazione	Importo DFB	Importo impegnato	Somme non impegnate
		(a)	(b)	(c= a-b)
2020	Dip. Protezione Civile	605,33	0,00	605,33
2020	Corpo forestale	25.533,53	7.621,00	17.912,53
TOTALE		26.138,86	7.621,00	18.517,86

Fonte: Elaborazione Sezioni Riunite Corte dei conti su dati della Regione Siciliana

Nell'ambito dell'attività istruttoria condotta è stato chiesto all'Amministrazione regionale di relazionare sulle ragioni dell'esistenza di DFB riconosciuti e non impegnati, ovvero parzialmente impegnati. Preliminarmente si specifica che, relativamente all'esercizio 2020, si tratta di n. 13 DFB relativi al Corpo forestale e di n. 1 DFB afferente al Dipartimento regionale della Protezione civile. Con riferimento ai DFB del Corpo forestale è stato segnalato che, nella quasi totalità dei casi, "a seguito dell'intervento di

¹⁸⁹ Art. 73, comma 1, D. Lgs. n. 118/2011 "Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive; b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b); d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa."

pignoramenti nel corso della procedura di riconoscimento del debito, gli uffici competenti non hanno assunto gli impegni per evitare il rischio di duplicazione dei pagamenti”.

In merito al DFB del Dipartimento regionale della Protezione civile nella nota di risposta è stato rappresentato che: *“Non si conoscono le motivazioni per le quali non è stato assunto l’impegno di spesa.”*

1.2 Debiti fuori bilancio relativi all’esercizio finanziario 2021.

La seguente tabella n. 3 evidenzia tutti i DFB gestiti nell’esercizio 2021: emersi, riconosciuti e non riconosciuti.

Tabella n. 3 – Debiti fuori bilancio – gestione 2021

Periodo di riferimento	Tipologia ex art. 73 D. Lgs. n. 118/2011	Esercizio di riconoscimento	Estremi Delibera di Giunta	Estremi Disegno di legge (DDL)	Importo
Settembre 2020	Let. "a"*	2021	257 del 17/06/2021	DDL n. 1029/2021	20.818,80
Settembre 2020	Let. "e"***	Non riconosciuti	258 del 17/06/2021	DDL n. 1030/2021	145.734,19
Ottobre 2020	Let. "a"*	2021	257 del 17/06/2021	DDL n. 1029/2021	63.696,75
Ottobre 2020	Let. "e"***	Non riconosciuti	258 del 17/06/2021	DDL n. 1030/2021	27.728,33
Novembre 2020	Let. "a"*	2021	257 del 17/06/2021	DDL n. 1029/2021	1.488,63
Novembre 2020	Let. "a"*	2021	257 del 17/06/2021	DDL n. 1029/2021	13.513,76
Novembre 2020	Let. "e"***	Non riconosciuti	258 del 17/06/2021	DDL n. 1030/2021	104.470,95
Dicembre 2020	Let. "a"*	2021	257 del 17/06/2021	DDL n. 1029/2021	658.462,73
Dicembre 2020	Let. "e"***	Non riconosciuti	258 del 17/06/2021	DDL n. 1030/2021	4.681,51
Gennaio 2021	Let. "a"*	2021	108 del 04/03/2021	DDL n. 973/2021	667.063,45
Febbraio 2021	Let. "a"*	2021	149 del 15/04/2021	DDL n. 984/2021	5.830.156,32
Febbraio 2021	Let. "e"***	Non riconosciuti	150 del 15/04/2021	DDL n. 985/2021	58.272,61
Marzo 2021	Let. "a"*	2021	280 del 01/07/2021	DDL n. 1045/2021	1.186.105,67
Marzo 2021 •	Let. "e"***	2023	281 del 01/07/2021	DDL n. 78/2022	2.516,46
Aprile 2021	Let. "a"*	2021	310 del 29/07/2021	DDL n. 1059/2021	1.096.454,31
Aprile 2021 •	Let. "e"***	2023	311 del 29/07/2021	DDL n. 79/2022	21.701,62
Maggio 2021	Let. "a"*	2021	349 del 07/09/2021	DDL n. 1061/2021	1.155.852,76
Maggio 2021 •	Let. "e"***	2023	350 del 07/09/2021	DDL n. 80/2022	236,66
Giugno 2021	Let. "a"*	2021	351 del 07/09/2021	DDL n. 1063/2021	3.669.739,34
Giugno 2021 •	Let. "e"***	2023	352 del 07/09/2021	DDL n. 81/2022	13.622,82
Luglio 2021	Let. "a"*	2021	353 del 07/09/2021	DDL n. 1077/2021	765.167,58
Agosto 2021	Let. "a"*	2021	421 del 14/10/2021	DDL n. 1094/2021	351.977,55
Agosto 2021 •	Let. "e"***	2023	422 del 14/10/2021	DDL n. 82/2022	3.955,39
Settembre 2021	Let. "a"*	2021	450 del 05/11/2021	DDL n. 1113/2021	10.381.473,90
Settembre 2021	Let. "e"***	Non riconosciuti	451 del 05/11/2021	DDL n. 1114/2021	392.215,49
Ottobre 2021	Let. "a"*	2022	218 del 20/04/2022	DDL n. 1225/2022	8.066.941,66
Ottobre 2021	Let. "e"***	Non riconosciuti	219 del 20/04/2022	DDL n. 1226/2022	32.896,07
Novembre 2021	Let. "a"*	2022	218 del 20/04/2022	DDL n. 1225/2022	486.405,52
Novembre 2021	Let. "e"***	Non riconosciuti	219 del 20/04/2022	DDL n. 1226/2022	110.144,86
Dicembre 2021	Let. "a"*	2022	218 del 20/04/2022	DDL n. 1225/2022	396.051,47
Dicembre 2021	Let. "a"*	2022	218 del 20/04/2022	DDL n. 1225/2022	316.238,62
Dicembre 2021	Let. "e"***	Non riconosciuti	219 del 20/04/2022	DDL n. 1226/2022	77.772,13
TOTALE					36.123.557,91

Fonte: Elaborazione Sezioni Riunite Corte dei conti su dati della Regione Siciliana.

• DFB riconosciuti nell'esercizio 2023.

*art. 73, comma 1, lett. "a" (sentenze esecutive) d.lgs. n. 118/2011 .

** art. 73, c. 1, lett. "e" (acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa) d.lgs. n. 118/2011

Nell'ambito dell'attività istruttoria, l'Amministrazione regionale ha rappresentato che, in relazione al DFB lett. a) del periodo di novembre 2020, di importo pari a euro 1.448,63, non si è proceduto ad effettuare la relativa variazione di bilancio <<in quanto la scheda è stata ripresentata nel 2021 come lettera "E">>.

L'Amministrazione regionale ha, inoltre, rappresentato che in relazione al DFB lett. a) del periodo di dicembre 2021, l'importo di euro 316.238,62 è stato inserito nel DDL n. 1225/2022 solo ai fini del riconoscimento formale del debito fuori bilancio <<in quanto la partita debitoria è coperta dall'impegno n.1 del 29/12/2021 sul cap.412525>>.

Per quanto concerne la gestione dei DFB del 2021, si rappresenta, in via preliminare, che la Regione, al fine di accelerare il riconoscimento delle partite, ha proseguito la pratica virtuosa, avviata nel precedente esercizio, di procedere alla presentazione di disegni di legge con cadenza periodica mensile, fatta eccezione dell'ultimo trimestre dell'anno. L'adozione di tale tempistica risponde all'esigenza di emanare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, laddove sussistano i presupposti previsti dall'ordinamento, allo scopo di evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente, come eventuali interessi o spese di giustizia.

Tale tempistica procedurale dispiega appieno il suo effetto, nell'ottica del perseguimento della buona amministrazione e della migliore applicazione dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, soltanto in relazione ai DFB lett. a), poiché in base alla "procedura automatica" di riconoscimento di cui all'art. 73, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011 (modifica intervenuta con l'art. 38-ter del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 convertito dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019)¹⁹⁰, trascorsi 30 giorni dall'invio all'ARS dei relativi DDL la legittimità di tali debiti si intende riconosciuta.

¹⁹⁰ Il comma 4 dell'art. 73 del D.Lgs. n. 118/2011 nella nuova formulazione, in vigore dal 30 giugno 2019, prevede che "Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Tabella n. 4 – Debiti fuori bilancio riconosciuti nell'esercizio 2021

Periodo di riferimento	Tipologia ex art. 73 D. Lgs. n. 118/2011	Esercizio di riconoscimento	Estremi Delibera di Giunta	Estremi Disegno di legge (DDL)	Importo
Settembre 2020	Let. "a"*	2021	257 del 17/06/2021	DDL n. 1029/2021	20.818,80
Ottobre 2020	Let. "a"*	2021	257 del 17/06/2021	DDL n. 1029/2021	63.696,75
Novembre 2020	Let. "a"*	2021	257 del 17/06/2021	DDL n. 1029/2021	1.488,63
Novembre 2020	Let. "a"*	2021	257 del 17/06/2021	DDL n. 1029/2021	13.513,76
Dicembre 2020	Let. "a"*	2021	257 del 17/06/2021	DDL n. 1029/2021	658.462,73
Gennaio 2021	Let. "a"*	2021	108 del 04/03/2021	DDL n. 973/2021	667.063,45
Febbraio 2021	Let. "a"*	2021	149 del 15/04/2021	DDL n. 984/2021	5.830.156,32
Marzo 2021	Let. "a"*	2021	280 del 01/07/2021	DDL n. 1045/2021	1.186.105,67
Aprile 2021	Let. "a"*	2021	310 del 29/07/2021	DDL n. 1059/2021	1.096.454,31
Maggio 2021	Let. "a"*	2021	349 del 07/09/2021	DDL n. 1061/2021	1.155.852,76
Giugno 2021	Let. "a"*	2021	351 del 07/09/2021	DDL n. 1063/2021	3.669.739,34
Luglio 2021	Let. "a"*	2021	353 del 07/09/2021	DDL n. 1077/2021	765.167,58
Agosto 2021	Let. "a"*	2021	421 del 14/10/2021	DDL n. 1094/2021	351.977,55
Settembre 2021	Let. "a"*	2021	450 del 05/11/2021	DDL n. 1113/2021	10.381.473,90
TOTALE					25.861.971,55

Fonte: Elaborazione Sezioni Riunite Corte dei conti su dati della Regione Siciliana.

Deve rilevarsi che l'importo complessivo di DFB riconosciuti nell'esercizio 2021, pari a euro 25.861.971,55, è riconducibile esclusivamente a DFB relativi alla lett. a). Considerato, pertanto, l'automatismo introdotto dalla modifica al comma 4 dell'art. 73 del d. lgs. n. 118/2011, si registra una sostanziale "inerzia" dell'ARS in materia di riconoscimento di debiti fuori bilancio, a cui l'Assemblea legislativo ha inteso porre rimedio nel 2023, approvando alcune leggi regionali di riconoscimento di DFB lett. e. All'onere relativo al riconoscimento dei DFB indicati nella Tabella n. 4 è stata data quasi integrale copertura (€ 25.454.159,79) con il capitolo 215740 "Fondo rischi contenzioso spese legali".

La seguente tabella n. 5 offre, in forma aggregata, i dati afferenti ai DFB maturati nel 2021 ma non riconosciuti entro la fine dell'esercizio.

Tabella n. 5 - Debiti fuori bilancio dell'esercizio 2021 - NON riconosciuti nel 2021

Periodo di maturazione	Tipologia ex art. 73 D. Lgs. n. 118/2011	Estremi Delibera di Giunta	Estremi disegno di legge (DDL)	Importo
2021 - mese di febbraio	Let. "e" *	150 del 15-04-2021	DDL n. 985/2021	58.272,61
2021 - mese di marzo •	Let. "e" *	281 del 1-07-2021	DDL n. 1046/2021	2.516,46
2021 - mese di aprile •	Let. "e" *	311 del 29-07-2021	DDL n. 1060/2021	23.190,25
2021 - mese di maggio •	Let. "e" *	350 del 7-09-2021	DDL n. 1062/2021	236,66
2021 - mese di giugno •	Let. "e" *	352 del 7-09-2021	DDL n. 1064/2021	13.622,82
2021 - mese di agosto •	Let. "e" *	422 del 14-10-2021	DDL n. 1095/2021	3.955,39
2021 - mese di settembre	Let. "e" *	451 del 5-11-2021	DDL n. 1114/2021	392.215,49
2021 - IV trimestre	Let. "e" *	219 del 20-04-2022	DDL n. 1226/2022	220.813,06
TOTALE DFB lett. e) non riconosciuti				714.822,74
2021 - IV trimestre	Let. "a" *	218 del 20-04-2022	DDL n. 1225/2022	9.265.637,27
TOTALE DFB - lett. a) + lett. e) - NON RICONOSCIUTI				9.980.460,01

Fonte: Elaborazione Sezioni Riunite Corte dei conti su dati della Regione Siciliana.

• I DFB relativi ai mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e agosto 2021 sono stati riconosciuti nel 2023; In riferimento ai DFB del mese di aprile è stato riconosciuto l'importo di 21.701,62 euro.

* I DFB relativi al quarto trimestre 2021 lett. "a" sono stati riconosciuti nel 2022 ex art. 73, comma 4, del d. lgs. n. 118/2011.

Tabella n. 6 - DFB maturati nel 2020-2021 NON Riconosciuti nel 2021 - per Amministrazione

Assessorato regionale	Tipologia ex art. 73 D. Lgs. n. 118/2011	Sorte capitale	Interessi e rivalutazione	Spese legali	Altri oneri	Importo totale	Incidenza interessi e rivalutazione sul totale
Agricoltura	Let. "e" *	95.907,27				95.907,27	0%
Autonomie locali e della Funzione Pubblica	Let. "e" *	272.033,08			1.298,85	273.331,93	0%
Beni Culturali e dell'Identità Siciliana	Let. "e" *	236.051,66				236.051,66	0%
Economia	Let. "e" *	246.089,68		300,00		246.389,68	0%
Energia e dei servizi di pubblica utilità	Let. "e" *	91.250,16				91.250,16	0%
Famiglia, politiche sociali e lavoro	Let. "e" *	416.197,90		28.168,62		444.366,52	0%
Infrastrutture e mobilità	Let. "e" *	3.242.372,68	794.502,00			4.036.874,68	20%
Istruzione e formazione	Let. "e" *	10.671,78				10.671,78	0%
Presidenza	Let. "e" *	280.669,29			5.226,78	285.896,07	0%
Salute	Let. "e" *	1.389,81				1.389,81	0%
Territorio e ambiente	Let. "e" *	404.131,30	1.103,23		667,94	405.902,47	0%
Agricoltura	Let. "a" **	37.635,25				37.635,25	0%
Attività Produttive	Let. "a" **	5.538,73	86.088,81	970.610,05		1.062.237,59	8%
Autonomie locali e della Funzione Pubblica	Let. "a" **	76.599,63	10.257,68	3.793,71	35.918,58	126.569,60	8%
Beni Culturali e dell'Identità Siciliana	Let. "a" **	36.386,59				36.386,59	0%
Economia	Let. "a" **	5.827.262,91	882.526,98	61.547,40		6.771.337,29	13%
Energia e dei servizi di pubblica utilità	Let. "a" **	22.838,28	272,50	93.947,52		117.058,30	0%
Famiglia, politiche sociali e lavoro	Let. "a" **		222.266,62	261.300,40		483.567,02	46%
Infrastrutture e mobilità	Let. "a" **	53.142,08		9.006,61		62.148,69	0%
Presidenza	Let. "a" **		76.606,02	11.789,39		88.395,41	87%
Salute	Let. "a" **	316.238,62		26.549,90		342.788,52	0%
Territorio e ambiente	Let. "a" **	57.792,19	5.510,38	48.409,64		111.712,21	5%
Turismo	Let. "a" **	4.505,64	6.881,23	14.413,93		25.800,80	27%
<i>Totale</i>		11.734.704,53	2.086.015,45	1.529.837,17	43.112,15	15.393.669,30	13,55%

I DFB lett. a) sono stati riconosciuti nel 2022.

1.3. Debiti fuori bilancio lett. a) anno 2021.

Allo scopo di offrire un quadro delle due principali tipologie di DFB, si procederà ad una disamina disgiunta della gestione dei DFB lett. a) e dei DFB lett. e).

In particolare, le tabelle che seguono aggregano i dati dei DFB lett. a) per Amministrazione di riferimento e per singola componente della posta debitoria, distinguendo tra i DFB che sono stati riconosciuti nel corso dell'esercizio 2021 e quelli per i quali il riconoscimento è intervenuto nell'esercizio successivo.

1.3.a. Debiti fuori bilancio 2021 lett. a) riconosciuti.

Tabella n. 7 - DFB esercizio 2021 – Lett. a) Riconosciuti – per Amministrazione

Assessorato regionale	Sorte capitale	Interessi e rivalutazione	Spese legali	Altri oneri - Altri servizi	Importo totale	Incidenza interessi e rivalutazione sul totale	Capitolo di copertura
Agricoltura	936.070,71	251.584,78	98.193,51	-	1.285.849,00	19,6%	215740
Attività produttive	8.422.483,21	464.084,96	1.014.985,45	-	9.901.553,62	4,7%	215740
Autonomie locali e Funzione pubblica	1.496.642,26	134.445,99	104.269,21	423.086,65	2.158.444,11	6,2%	215740
Beni culturali e dell'identità siciliana	265.789,85	41.293,38	319.593,17	-	626.676,40	6,6%	215740 376530
Economia	5.827.262,91	882.526,98	61.547,40	-	6.771.337,29	13,0%	215740
Energia e dei servizi di pubblica utilità	151.074,26	1.515,79	109.135,57	568,48	262.294,10	0,6%	215740
Famiglia, politiche sociali e lavoro	867.292,80	222.266,62	781.086,17	-	1.870.645,59	11,9%	215740 312506 312517 313727
Infrastrutture e mobilità	2.869.779,43	349.633,60	386.001,50	-	3.605.414,53	9,7%	215740
Istruzione e formazione	125.697,73	1.127,94	190.895,76	-	317.721,43	0,4%	215740
Presidenza	5.051.715,35	179.311,15	574.052,15	-	5.805.078,65	3,1%	215740
Salute	751.359,19	671.301,86	57.321,70	30,00	1.480.012,75	45,4%	215740 412525
Territorio e ambiente	308.349,59	51.148,70	642.629,86	8.620,28	1.010.748,43	5,1%	150505 150514 215740
Turismo	9.307,47	7.436,85	15.088,60	-	31.832,92	23,4%	215740
Totale	27.082.824,76	3.257.678,60	4.354.800,05	432.305,41	35.127.608,82	9,3%	

Fonte: Elaborazione Sezioni Riunite Corte dei conti su dati della Regione Siciliana.

Procedendo ad una disamina delle singole poste debitorie lett. a) riconosciute ed in particolare dalla disamina dei seguenti DDL:

- n. 973 – riconoscimento DFB mese di gennaio 2021;
- n. 984 – riconoscimento DFB mese di febbraio 2021;
- n. 1045 – riconoscimento DFB 2020 mese di marzo 2021;
- n. 1059 – riconoscimento DFB 2020 mese di aprile 2021;

- n. 1061 – riconoscimento DFB 2020 mese di maggio 2021;
- n. 1063 – riconoscimento DFB 2020 mese di giugno 2021;
- n. 1077 – riconoscimento DFB 2020 mese di luglio 2021;
- n. 1094 – riconoscimento DFB 2020 mese di agosto 2021;
- n. 1113 – riconoscimento DFB 2020 mese di settembre 2021;

emerge che la mole di debiti più cospicua è quella relativa all'Assessorato Attività Produttive. Invece, la percentuale di incidenza degli interessi e della rivalutazione sulla spesa totale notevolmente superiore alle altre (pari al 45,4%) si registra per i DFB dell'Assessorato Salute.

Dall'esame delle voci di spesa aggregate emerge che:

- le spese sostenute dalla Regione per interessi e rivalutazione ammontano complessivamente ad euro 3.257.678,60, che rappresentano il 9,3% dell'importo totale;
- le spese legali riconosciute alle controparti all'esito dei giudizi che hanno visto soccombente la Regione mostrano un importo abbastanza elevato, pari ad euro 4.354.800,05.

Per la quasi totalità dei DFB lett. a) del 2021 che sono stati riconosciuti il capitolo di copertura è il 215740 "Fondo rischi contenzioso spese legali", dal quale, attraverso variazioni di bilancio, vengono opportunamente rimpinguati i singoli capitoli su cui viene imputata la spesa.

1.3.b. Debiti fuori bilancio lett. a) non riconosciuti.

In relazione ai DFB dell'esercizio 2021 lett. a) non riconosciuti, per un valore di euro 9.265.637,27, raggruppati per Amministrazione di riferimento nella seguente tabella, occorre precisare che le partite debitorie sono relative al periodo ottobre/dicembre 2021, sono state approvate con Delibera di Giunta regionale n. 218 del 20 aprile 2022 e, quindi, sono state tutte riconosciute nel 2022 ex art. 73, comma 4, del d. lgs. n. 118/2011.

Tabella n. 8 - DFB esercizio 2021 – lett. a) NON Riconosciuti nel 2021 – per Amministrazione

Assessorato regionale	Sorte capitale	Interessi e rivalutazione	Spese legali	Altri oneri	Importo totale
Agricoltura	37.635,25				37.635,25
Attività produttive	5.538,73	86.088,81	970.610,05		1.062.237,59
Autonomie locali e Funzione pubblica	76.599,63	10.257,68	3.793,71	35.918,58	126.569,60
Beni culturali e dell'identità siciliana			36.386,59		36.386,59
Economia	5.827.262,91	882.526,98	61.547,40		6.771.337,29
Energia e dei servizi di pubblica utilità	22.838,28	272,50	93.947,52		117.058,30
Famiglia, politiche sociali e lavoro		222.266,62	261.300,40		483.567,02
Infrastrutture e mobilità	53.142,08		9.006,61		62.148,69
Presidenza		76.606,02	11.789,39		88.395,41
Salute	316.238,62		26.549,90		342.788,52
Territorio e ambiente	57.792,19	5.510,38	48.409,64		111.712,21
Turismo	4.505,64	6.881,23	14.413,93		25.800,80
Totale	6.401.553,33	1.290.410,22	1.537.755,14	35.918,58	9.265.637,27

Fonte: Elaborazione Sezioni Riunite Corte dei conti su dati della Regione Siciliana.

In ordine alla fonte di copertura, l'importo complessivo dei DFB dell'esercizio 2021 – lett. a) non riconosciuti è ricompreso nell'apposito accantonamento, effettuato dall'amministrazione regionale (di cui si tratterà nel prosieguo al par. 1.5).

1.4 Debiti fuori bilancio lett. e) anno 2021.

In via preliminare, occorre rilevare che nell'esercizio 2021 non sono stati riconosciuti DFB lett. e), sorti nel corso dell'esercizio o relativi ad esercizi precedenti.

Nella tabella che segue sono indicati soltanto i DFB maturati nell'esercizio 2021 e non riconosciuti nel corso del medesimo esercizio.

Nella tabella n. 11, invece, viene presa in considerazione l'intera mole di DFB lett. e) emersi, facenti capo a tutti i rami dell'Amministrazione regionale, suddivisi per Assessorato competente.

Tabella n. 9 - DFB esercizio 2021 – lett. e) NON riconosciuti

Periodo di maturazione	Estremi Delibera di Giunta	Estremi Disegno di legge (DDL)	Importo
2021 - mese di febbraio	150 del 15-04-2021	DDL n. 985/2021	58.272,61
2021 - mese di settembre	451 del 5-11-2021	DDL n. 1114/2021	392.215,49
2021 - IV trimestre	219 del 20-04-2022	DDL n. 1226/2022	220.813,06
TOTALE DFB lett. e) non riconosciuti			671.301,16

Fonte: Elaborazione Sezioni Riunite Corte dei conti su dati della Regione Siciliana.

Con n. 5 provvedimenti legislativi approvati nel mese di ottobre 2023 l'A.R.S. ha proceduto al riconoscimento della legittimità di parte dei D.F.B. relativi all'esercizio 2021 ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e). Trattasi di partite debitorie che erano emerse nel corso del 2021, i relativi DDL erano stati approvati dalla Giunta regionale nel corso dell'esercizio ma non era intervenuto il riconoscimento da parte dell'A.R.S.

In particolare, come esemplificato nella tabella che segue, sono stati riconosciuti (individuandone contestualmente la fonte di copertura) i D.F.B. relativi ai mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e agosto 2021. Dal raffronto tra i D.D.L. approvati nel 2021 e quelli riprodotti nel mese di novembre 2022 (all'avvio della XVIII legislatura) emerge che gli importi dei D.F.B. sono stati integralmente riconosciuti ad eccezione di quelli relativi al mese di aprile 2021: infatti, l'importo delle poste debitorie emerse nel 2021 era pari a 23.190,25 euro mentre, invece, l'importo dei debiti riconosciuti dall'ARS ammonta a 21.701,62 euro. Dalla disamina dei documenti dei lavori parlamentari emerge che nella prima stesura del DDL n. 79 (assegnato per l'esame in Commissione il 28 novembre 2022) i DFB del mese di aprile 2021 erano quantificati in euro 23.190,25, mentre nel testo esitato dalla Commissione per l'esame in Aula (in data 11 ottobre 2023) l'importo di tali debiti da riconoscere era circoscritto all'importo di 21.701,62 euro facenti capo all'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità risultava, pertanto, espunto l'importo di 1.488,63 euro relativo all'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione, ma non è stato possibile evincere i motivi del mancato riconoscimento della componente di euro 1.488,63.

Queste SS.RR. danno atto che, seppure tardivamente, è stato avviato il procedimento finalizzato alla riconduzione all'interno del bilancio della Regione di un fenomeno che nasce come ipotesi patologica (acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa); tuttavia è necessario evidenziare che sussistono ancora DFB lett. e) risalenti a numerosi esercizi precedenti: 2018, 2019 e 2020 che, complessivamente,

ammontano al cospicuo importo di 102.117.259,41 euro per i quali nonostante l'approvazione da parte della Giunta regionale di n. 9 DDL (n. 2 nel 2019 relativi a DFB del 2018 e del I semestre 2019; n. 6 DDL nel 2020 relativi a DFB emersi nel corso del 2020 e n. 1 nel 2021 relativi a DFB del III quadrimestre 2020) non si è ancora provveduto al loro riconoscimento.

L'inerzia dell'organo legislativo, deputato al riconoscimento, procrastina la "regolarizzazione" finanziaria di anomalie gestionali che continuano a produrre spesa senza alcun vantaggio o utilità per l'amministrazione, peraltro, tale *modus operandi* determina degli effetti distorsivi: infatti, sottrae le passività dall'esercizio in cui i debiti avrebbero dovuto essere riconosciuti e pagati e sposta su esercizi successivi l'onere finanziario ad essi connesso. Si dà atto che dal mese di ottobre 2023 l'A.R.S., come già riportato, ha avviato il procedimento finalizzato al riconoscimento di tali DFB, come da tabella che segue.

Tabella n. 10 - DFB esercizio 2021 - lett. e) riconosciuti nel 2023

N.ro DDL Anno 2022 - XVIII legislatura	TITOLO	Legge regionale di approvazione		Importo DFB riconosciuti nel 2023	N.ro DDL Anno 2021 - XVII legislatura	Importo DFB emersi nel 2021
		N.ro	Data			
78	Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. <i>D.F.B. 2021. Mese di marzo</i>	15	12 ottobre 2023	2.516,46	1046	2.516,46
82	Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. <i>D.F.B. 2021. Mese di agosto</i>	16	12 ottobre 2023	3.955,39	1095	3.955,39
80	Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. <i>D.F.B. 2021. Mese di maggio</i>	17	12 ottobre 2023	236,66	1062	236,66
79	Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. <i>D.F.B. 2021. Mese di aprile</i>	19	20 ottobre 2023	21.701,62	1060	23.190,25
81	Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. <i>D.F.B. 2021. Mese di giugno</i>	20	20 ottobre 2023	13.622,82	1064	13.622,82

Fonte: Elaborazione Sezioni Riunite Corte dei conti

Tabella n. 11 - Totali DFB maturati lett. e) NON Riconosciuti nel 2021- Per Amministrazione

Assessorato regionale	Sorte capitale	Altri oneri	Interessi e Rivalutazione	Spese legali	Importo totale
Agricoltura	95.907,27				95.907,27
Autonomie locali e Funzione pubblica	272.033,08	1.298,85			273.331,93
Beni culturali e dell'identità siciliana	236.051,66				236.051,66
Economia	246.089,68			300,00	246.389,68
Energia e dei servizi di pubblica utilità	91.250,16				91.250,16
Famiglia, politiche sociali e lavoro	416.197,90			28.168,62	444.366,52
Infrastrutture e mobilità	3.242.372,68		794.502,00		4.036.874,68
Istruzione e formazione	10.671,78				10.671,78
Presidenza	280.669,29	5.226,78			285.896,07
Salute	1.389,81				1.389,81
Territorio e ambiente	404.131,30	667,94	1.103,23		405.902,47
Totale	5.296.764,61	7.193,57	795.605,23	28.468,62	6.128.032,03

Fonte: Elaborazione Sezioni Riunite Corte dei conti su dati della Regione Siciliana.

Come emerge dalla tabella che precede, l'importo pari a euro 795.605,23 è ascrivibile ad interessi e rivalutazione, costituendo circa il 13% della spesa complessiva. In merito alla spesa da sostenere per il pagamento di interessi di mora e alla sua concreta riconducibilità al bilancio regionale attraverso la procedura di riconoscimento dei DFB sorgono numerose perplessità. Infatti, pur considerando che l'art. 73, comma 1 lett. e), del D.Lgs n. 118/2011 non prevede, come invece accade nella medesima normativa applicabile agli enti locali¹⁹¹, che sia stata accertata e dimostrata l'effettiva utilità che l'Ente ha tratto dalla prestazione altrui in termini di misurazione dell'utilità ricavata dalla prestazione di beni o servizi eseguita dal terzo creditore, è innegabile che le spese relative a oneri per interessi moratori, in quanto conseguenti al ritardato pagamento sono, certamente, prive di una qualunque utilità per l'amministrazione regionale ma appaiono, piuttosto, riconducibili al danno ingiusto che resta a carico del funzionario pubblico che ha concorso a cagionarlo.

Dalla disamina delle singole poste debitorie e in relazione all'amministrazione di riferimento, emerge che in quasi tutti gli Assessorati sono presenti DFB relativi al pagamento di spese per missioni e varie forniture relative anche ad anni precedenti.

Con riferimento alla consistenza dei debiti, invece, si possono segnalare:

¹⁹¹ art. 194 TUEL - Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio – comma 1 lett. e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

- Assessorato Economia - Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali: il debito più cospicuo, pari a € 145.156,78, è riferito ad una fornitura HW di Sistema, peraltro già inserito nel DDL n. 746/2020;
- Assessorato Energia - Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti: la posta debitoria più ingente (euro 66.828,57) è relativa alla fornitura idrica degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 delle case di guardia di alcune dighe;
- Assessorato Famiglia
 - Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali: DFB di euro 96.466,50, relativo ad un contributo ex art. 128 della L.r. n.11/2020 ad una ONLUS;
 - Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative: DFB di euro 28.168,62 per il pagamento di parcelle alle Avvocature. Entrambi i DFB risultavano già inseriti nel DDL n. 746/2020;
- Assessorato Autonomie locali e della funzione Pubblica - Dipartimento della funzione pubblica e del personale: DFB per complessivi euro 266.766,08, relativi a servizi di telefonia fissa e consumi di energia elettrica negli uffici;
- Assessorato Infrastrutture e mobilità - Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti: DFB pari a euro 762.692,98 adeguamento Istat sul corrispettivo contrattuale 2018-TPL regionale e DFB pari a euro 794.502,00 per interessi moratori al 31/03/2019 per tardato pagamento fatture Contratto di servizio 2017/2026, a causa di riduzione dotazione finanziaria IVA (l.r. 8/2018); entrambi i DFB risultavano già inseriti nel DDL n. 746/2020;
- Assessorato Territorio e ambiente - Dipartimento dell'ambiente: la posta debitoria più cospicua (euro 369.873,92) è relativa alla Liquidazione compensi per attività svolta nel 2018 dai componenti della Commissione Tecnica Specialistica finalizzata al supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni ambientali di competenza regionale; la predetta posta debitoria era già inserita nel DDL n. 880/2020. Appare evidente l'esigenza di rimarcare i DFB di cui alla lett. "e" sono sintomatici del fatto che in alcuni settori dell'Amministrazione non sono seguite correttamente le procedure per l'acquisto di beni e servizi. Peraltro, il protrarsi della situazione di inerzia su DFB risalenti anche ad annualità risalenti al 2018 e, in alcuni casi, ancora antecedenti, non fa altro che amplificare gli effetti negativi dell'anomalia gestionale che ha generato

il debito fuori bilancio e cioè l'acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

1.5 Accantonamento per debiti fuori bilancio.

Per quanto concerne i rilevanti profili derivanti dai riflessi sul risultato di amministrazione del mancato riconoscimento dei DFB, nella Relazione allegata alla decisione di Parifica del Rendiconto della Regione Siciliana del 2019 (in prosieguo Relazione 2019) queste SS.RR. accertavano l'obbligo per la Regione siciliana, nelle more del riconoscimento e della copertura di tali DFB, di provvedere ad accantonare le relative somme in un apposito Fondo rischi.

In relazione alle fonti di copertura dei DFB, dalla disamina della Relazione al Rendiconto generale della Regione emerge che: *<<...si è ritenuto di esporre più opportunamente in altra voce di accantonamento gli importi relativi ai debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ma poi non impegnati e ai debiti fuori bilancio emersi ex citato art. 73 ma non ancora riconosciuti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2021; tale accantonamento è inserito tra gli "Altri accantonamenti">>.*

Occorre, in questa sede, ribadire che la previsione di un fondo per spese impreviste non esonera l'ente dal riconoscimento del debito fuori bilancio, trattandosi di un fondo "non impegnabile", idoneo a garantire adeguata copertura finanziaria della spesa da sostenere, ma non certamente finalizzato a derogare alle regole di corretta assunzione del relativo impegno di spesa (Sez. controllo Sicilia, deliberazione n. 165/2022/PAR). Solo l'attivazione ed il completamento della procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio consente di ricondurre un'obbligazione giuridicamente perfezionata ed esistente all'interno della sfera patrimoniale dell'ente e del ciclo di bilancio.

Passando alla disamina delle singole voci di dettaglio ricomprese negli altri accantonamenti, e precisamente alla Riga 6 della Tabella n. 22¹⁹² è inserito *<<...l'accantonamento di euro 112.225.280,73 relativo ai debiti fuori bilancio emersi secondo le procedure di cui all'art. 73 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., per i quali l'iter del riconoscimento di legittimità non si è concluso presso l'Assemblea Regionale Siciliana entro l'anno 2021, nonché ai debiti fuori bilancio riconosciuti ed iscritti in bilancio a seguito del completamento dell'iter di*

¹⁹² Relazione al Rendiconto generale della Regione siciliana, pag. 82 e ss.

cui al citato art. 73, ma a fronte dei quali non sono stati assunti entro l'esercizio finanziario 2021 i necessari impegni di spesa per il soddisfo dei creditori>>.

Nell'Appendice alla citata Relazione, in particolare nella tabella n.13, viene riportato il dettaglio delle singole componenti che confluiscono nella voce in questione.

Dall'esame del dettaglio emerge che l'importo complessivo di euro 112.225.280,73, disarticolato nelle singole componenti (di seguito indicate con A e B), risulta così costituito:

- A.** € 112.097.719,42, relativi a DFB emersi ex art. 73 D.lgv. 118/2011, ma non ancora riconosciuti dall'A.R.S. entro l'anno (cfr. tabella n. 11), di cui
- ✓ € 102.117.259,41 costituiscono l'importo complessivo dei DFB lett. e) riconducibili agli anni 2018, 2019 e 2020 non ancora riconosciuti;
 - ✓ € 714.822,74 sono relativi a DFB lett. e) emersi nel 2021 anch'essi non riconosciuti;
 - ✓ € 9.265.637,27 inerenti a DFB lett. a) emersi nel IV trimestre 2021 e riconosciuti nel 2022 (invece che nell'anno di emersione) ex art. 73, comma 4;

Tabella n. 12 - Dettaglio componenti sub A del Fondo - DFB non riconosciuti

Esercizio di maturazione	Tipologia ex art. 73 D. Lgs. n. 118/2011	Esercizio di riconoscimento	Modalità di riconoscimento e disegno di legge (DDL)	Importo
2018	Let. "e" *	Non riconosciuti	DDL n. 605/2019	90.335.586,53
1° semestre 2019	Let. "e" *	Non riconosciuti	DDL n. 645/2019	6.368.463,59
2° semestre 2019	Let. "e" *	Non riconosciuti	DDL n. 746/2020	4.683.763,06
2020 (marzo-maggio-giugno-luglio-agosto-III quadrimestre)	Let. "e"	Non riconosciuti	DDL n. 804-875-876-880-889-1030 del 2020	729.446,23
SUBTOTALE				102.117.259,41
2021 (febbraio-marzo-aprile-maggio-giugno-agosto-settembre-IV trimestre)	Let. "e"	Non riconosciuti	DDL n. 985-1046-1060-1062-1064-1095-1114 del 2021 DDL n.1226 del 2022	714.822,74
2021 - IV trimestre	Let. "a" *	Riconosciuti nel 2022	DDL n. 1225/2022	9.265.637,27
TOTALE ACCANTONAMENTO				112.097.719,42

Fonte: Elaborazione Sezioni Riunite Corte dei conti su dati della Regione Siciliana

B. € 127.561,31 relativi a DFB riconosciuti ma non impegnati (ovvero impegnati solo parzialmente) entro il 2021. In questa categoria rientrano:

- ✓ n. 13 DFB dell'esercizio 2020 relativi al Corpo Forestale, il cui importo complessivo ammonta a € 25.533,53;

- ✓ n. 1 DFB dell'esercizio 2020, relativo al Dipartimento della Protezione Civile, di importo pari a € 605,33;
- ✓ n. 11 DFB dell'esercizio 2021, relativi al Corpo Forestale, il cui importo complessivo ammonta a € 92.801,07;
- ✓ n. 5 DFB dell'esercizio 2021, relativi ad altri rami dell'Amministrazione regionale, di importo pari a euro 16.906,92.

Per n. 12 delle predette poste debitorie sono stati assunti impegni parziali pari a € 8.285,54, per cui è stato necessario accantonare l'importo complessivo delle somme residue da impegnare (€ 127.561,31).

Tabella n. 13 - Dettaglio componenti sub B del Fondo - DFB riconosciuti e NON impegnati

Esercizio	Amministrazione	Importo DFB	Importo impegnato	Somme non impegnate
		(a)	(b)	(c= a-b)
2020	Assessorato Presidenza Dip. Protezione Civile	605,33	0,00	605,33
2020	Ass.Territorio e Ambiente Corpo forestale	25.533,53	7.621,00	17.912,53
SUBTOTALE 2020		26.138,86	7.621,00	18.517,86
2021	Assessorato Presidenza Dip. Protezione Civile	1.460,32	0,00	1.460,32
2021	Assessorato Beni culturali	3.345,89	0,00	3.345,89
2021	Assessorato Agricoltura Dip. Sviluppo rurale e territoriale	10.000,00	0,00	10.000,00
2021	Ass.Territorio e Ambiente Corpo forestale	92.801,07	664,54	92.136,53
2021	Ass.Territorio e Ambiente Dipartimento Ambiente	2.100,71	0,00	2.100,71
SUBTOTALE 2021		109.707,99	664,54	109.043,45
TOTALE ACCANTONAMENTO		135.846,85	8.285,54	127.561,31

Fonte: Elaborazione Sezioni Riunite Corte dei conti su dati della Regione Siciliana.

Nell'ambito dell'attività istruttoria condotta è stato chiesto all'Amministrazione regionale di relazionare sulle ragioni dell'esistenza di DFB riconosciuti e non impegnati, ovvero parzialmente impegnati.

Dall'esame dei riscontri pervenuti è emerso che:

- ✓ In relazione al Dipartimento regionale della Protezione civile, nella nota di risposta è stato rappresentato che, riguardo al DFB del 2020: *“Non si conoscono le motivazioni per le quali non è stato assunto l'impegno di spesa”*; con riferimento agli ulteriori DFB, invece, è stato riferito che: *“... non è stato assunto impegno di spesa in quanto, prima dell'avvenuta variazione di bilancio, si è proceduto ad impegnare sul capitolo 116507 la complessiva somma di € 3.183,43 con DDG. N. 252 DEL 02/07/21 a seguito di atto di precetto e di rinuncia alla propria parte dei compensi da parte dell'Avv. Vacante Manuela in favore dell'Avv. Caterina Tortorici. La somma è stata liquidata con mandato 6/2021”*.
- ✓ Con riferimento ai DFB del Corpo forestale, il Dirigente del Servizio 3 – Comando Corpo Forestale - ha segnalato che, nella quasi totalità dei casi, *“a seguito dell'intervento di pignoramenti nel corso della procedura di riconoscimento del debito, gli uffici competenti non hanno assunto gli impegni per evitare il rischio di duplicazione dei pagamenti”*; inoltre, vengono segnalati ulteriori problematiche: *“un altro elemento critico è dato dalla grave*

carezza organica da cui è affetto il Comando. Altresì non può sottacersi un'altra disfunzione: la farraginosità dell'iter del riconoscimento della legittimità del debito ex articolo 73 lett.A del D.Lgs.n.118/2011 per tal motivo si trasmette un diagramma di flusso procedimentale che rende esplicito, come di fatto, l'attività sia suddivisa in diciassette fasi di cui solo sette gestite dallo scrivente servizio con l'intervento nella procedura non solo degli uffici del comando che svolgono un'attività endoprocedimentale ma anche altri organismi e dipartimenti tanto che tale sequela di atti a genesi plurima potrebbe destare qualche perplessità in ordine alla sua conformità con il principio dell'unicità del procedimento amministrativo".

- ✓ In merito al Dipartimento dello Sviluppo rurale e territoriale è stato comunicato che: *"...la suddetta variazione di bilancio è stata richiesta dal dirigente responsabile protempore del Servizio 3 Gestione faunistica (...) con scheda di partita debitoria n. 12/2020 firmata dallo stesso e dal Dirigente generale protempore in data 17/12/2020. Riportava un importo complessivo di circa € 414.000,00 (tra cui i detti 10.000 sul cap. 155317) ed è stata inoltrata alla competente Ragioneria con nota prot. n. 132219/S3/SVIRT del 17/12/2020; la detta somma di € 10.000,00 non è stata impegnata e liquidata e alcuna richiesta è giunta all'Area 2 "AFFARI LEGALI, TRASPARENZA E CONTENZIOSO", titolare del cap. 155317. Con decreto del (...) dirigente del Servizio 3 protempore, n. 1493 del 06/10/2021, a seguito di accordo extragiudiziale con controparte, al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta sono stati liquidati € 332.919,94 e l'Ente non ha richiesto le somme relative alle spese per liti pari all'importo di € 10.000,00 di cui alla variazione 6282 in questione".*
- ✓ Con riferimento al Dipartimento Ambiente, nella nota di riscontro è stato rappresentato che il DFB è relativo agli interessi di mora sul compenso spettante al Commissario della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, istituita presso l'Assessorato regionale per il Territorio e l'Ambiente; tale compenso non aveva potuto essere erogato tempestivamente a seguito di un rilievo, da parte della Ragioneria Centrale A.R.T.A., nel quale veniva comunicato che" *... per poter procedere al pagamento del compenso spettante, occorre la presentazione del certificato di regolarità "Inarcassa"in mancanza della documentazione richiesta, non si è potuto procedere alla liquidazione del compenso".* A seguito di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Palermo, dietro presentazione di ricorso da parte dell'interessato, il Servizio competente ha provveduto al pagamento della sorte capitale. L'amministrazione ha comunicato, altresì, che: *"Per gli interessi di mora, ammontanti ad € 2.100,71 questo Servizio 1 ha chiesto*

con scheda debitoria n.30 del 19/4/2021 il riconoscimento del debito fuori bilancio, debito riconosciuto con variazione n.6881- Fondo 21570 – Delibera di Giunta 310 del 29/7/2021 - D.D.L.n.1059 del 3/9/2021. La predetta somma pur essendo stata riconosciuta con i predetti atti, per mero errore, non è stata impegnata entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2021”.

- ✓ Nella fase istruttoria non risultava riscontrata la richiesta di informazioni da parte dell'Assessorato Beni culturali; con la memoria prot. 124852 del 8/11/2023, la Regione riferisce quanto rappresentato dal Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana con nota prot. n. 53348 dell'8/11/2023: <<il debito de quo è risultato regolarizzato con D.D.A. n. 371 del 15.02.2022 e relativi mandati 131 e 133 sul capitolo 888803, regolarizzazione contabile mandati in conto sospeso ORD. TESORO NN. 417/21 e 418/21>>; il riscontro, tuttavia, appare lacunoso.

1.6 Conclusioni

In conclusione, queste SS.RR. apprezzano la sistematicità e periodicità della procedura adottata dall'Assessorato regionale dell'Economia e dalla Ragioneria generale della Regione in materia di procedimento di riconoscimento dei DFB, considerato che la predisposizione di DDL mensili viene incontro alle esigenze di tempestività nella emersione degli stessi.

Tuttavia, pur nel rispetto del principio della separazione dei poteri, queste SS.RR. hanno più volte segnalato l'obbligo, in sede di referto, di evidenziare le conseguenze giuridiche dell'inerzia dell'A.R.S. nel riconoscimento di tali DFB, in particolare naturalmente di quelli di cui alla lett. e), che non godono della procedura semplificata di silenzio - assenso prevista dall'art. 73 del d. lgs. n. 118/2011 per i debiti derivanti da sentenze esecutive.

In questa sede appare utile e opportuno un richiamo al tema della c.d. “responsabilità del legislatore” che presenta, in questa sede, profili di peculiare rilevanza considerato che il riconoscimento da parte del legislatore rappresenta un passaggio ineliminabile per ricondurre all'interno del bilancio regionale delle posizioni debitorie che sono già sorte in modo patologico e, la protratta inerzia di fatto procrastina *sine die* la “regolarizzazione” finanziaria di anomalie gestionali che continuano a produrre spesa senza alcun vantaggio o utilità per l'amministrazione. Peraltro, profilo di non secondaria importanza, il mancato o tardivo riconoscimento di DFB sposta su esercizi

successivi l'onere finanziario ad essi connesso, sottraendo le relative passività dall'esercizio in cui avrebbero dovuto essere riconosciuti e pagati.

Sul punto, come già rappresentato, si segnala una inversione di tendenza a decorrere dal mese di ottobre 2023, in quanto l'A.R.S. ha approvato le leggi regionali sopra indicate (cfr. tabella 10). Con la memoria prot. 124852 del 8/11/2023, infine, la Regione comunica che <<La prossima settimana saranno all'esame dell'ARS ulteriori DDL relativi sia agli esercizi pregressi che a quello corrente>>

4 GESTIONE DELLE ENTRATE (MAGISTRATO EMANUELE MIO)

SOMMARIO: - 4.1 Analisi degli andamenti complessivi delle entrate. - 4.1.1. Confronto tra previsioni definitive di entrata e accertamenti. - 4.1.2 Andamento delle entrate esercizi 2019-2021. - 4.1.3. Andamento delle entrate tributarie. - 4.1.4 Andamento delle altre entrate regionali. - 4.2 Concorso alla finanza pubblica. - 4.3 Considerazioni di sintesi. - 4.4. I residui attivi.

4.1 Analisi degli andamenti complessivi delle entrate.

4.1 Confronto tra previsioni definitive di entrata e accertamenti.

Le previsioni definitive di entrata per l'esercizio 2021, che risultano dal rendiconto, ammontano a complessivi 30.578 milioni di euro: al netto dell'avanzo di amministrazione presunto al 1° gennaio 2021, pari a 3.966 milioni, il totale generale delle entrate risulta determinato in 26.612 milioni di euro.

Pertanto, nell'esercizio 2021, le previsioni definitive di entrata - al netto dell'avanzo - registrano, complessivamente, un incremento di 3.186 milioni rispetto a quelle relative all'esercizio 2020, attestate in 23.426 milioni, anche il totale degli accertamenti nel 2021 pari a 24.041 milioni - a fronte dei 22.117 dell'esercizio precedente - registra un incremento di 1.924 milioni di euro.

Tabella 4.1 Previsioni e accertamenti delle entrate di competenza (al netto dell'avanzo finanziario) triennio 2019-2021. *(in milioni di euro)*

	<i>Previsioni definitive (a)</i>	<i>Totale accertamenti al 31 dicembre (b)</i>	<i>Variazioni assolute</i>	<i>Capacità di realizzazione (b/a)</i>	<i>Totale riscossioni di competenza</i>
2019	23.651	21.007	-2.644	88,82	19.855
2020	23.426	22.117	-1.309	94,41	19.379
2021	26.612	24.041	-2.571	90,33	22.081

Fonte: elaborazione SS.RR Corte dei conti per la Regione Siciliana su dati di rendiconto.

Gli accertamenti di competenza evidenziano, rispetto alle previsioni definitive, uno scostamento del 9,67 per cento, confermando un dato tendenziale positivo nei primi due

esercizi del triennio in osservazione; mentre nell'ultimo esercizio l'indice di realizzazione delle entrate, rispetto alle previsioni, si attesta al 90,33 per cento, in lieve peggioramento rispetto all'esercizio precedente (94,41%).

La tabella seguente illustra l'andamento dei dati previsionali definitivi, per titoli, rispetto agli accertamenti al 31 dicembre 2021.

Tabella 4.2 Previsioni generali dell'Entrata.

(in milioni di euro)

ENTRATE	Previsioni definitive	Totale accertamenti	Maggiori o minori entrate	Var. %	Riscossioni di competenza
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	3.966	0	-3.966	0	0
Titolo 1 entrate correnti tributarie, contributive e perequative	12.017	12.395	378	3,15	12.121
Titolo 2 Trasferimenti correnti	4.791	4.464	-327	-6,83	3.871
Titolo 3 Entrate extratributarie	421	546	125	29,69	416
TOTALE ENTRATE CORRENTI TITOLI 1-2-3	17.229	17.405	176	1,02	16.408
Titolo 4 Entrate in conto capitale	3.488	1.595	-1.893	-54,27	664
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.033	477	-557	-53,92	446
Titolo 6 Accensione di prestiti	1.500	1.500	0	0	1.500
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	3.361	3.063	-298	-8,87	3.063
TOTALE TITOLI (Al netto dell'avanzo)	26.611	24.040	-2.571	-9,66	22.081
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	30.578	24.040	-6.537	-21,38	22.081

Il dato finale tiene conto degli arrotondamenti complessivi degli importi espressi in euro.

Fonte: elaborazione SS.RR Corte dei conti per la Regione Siciliana su dati di rendiconto.

Rispetto alle previsioni definitive di entrata, al netto dell'avanzo finanziario, lo scostamento in negativo degli accertamenti è pari a 2.571 milioni (-9,66%).

Le riscossioni di competenza, rispetto agli accertamenti, registrano uno scostamento in termini assoluti di 1.959 milioni di euro. Se poi si pongono a confronto i dati delle previsioni definitive con le riscossioni di competenza il divario è di 8.497 milioni.

Con riferimento alle entrate correnti del Titolo 1, a partire dall'esercizio finanziario 2017 i dati contabili del bilancio di previsione sono ancorati alle stime degli accertamenti elaborate dagli uffici del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in coerenza con le previsioni di crescita dell'economia del Paese e ciò per effetto delle disposizioni del decreto

legislativo 11 dicembre 2016, n. 251,¹⁹³ che hanno introdotto il metodo di calcolo del gettito delle entrate tributarie spettanti alla Regione siciliana sulla base del “maturato fiscale” e non del “riscosso”.

Lo scostamento tra le previsioni definitive e gli accertamenti registrato con riferimento ai tributi devoluti (+378 milioni) e, più in generale, alle entrate correnti (+176 milioni) di cui le entrate tributarie rappresentano il 71,2 per cento, appare coerente con i risultati registrati in ambito statale¹⁹⁴, le cui previsioni definitive sono risultate sottostimate rispetto agli accertamenti delle entrate tributarie che, nel complesso, sono cresciute del 3,15 per cento.

Non appare coerente con il quadro previsionale, invece, l’elevato divario (-1.893 milioni) tra le previsioni definitive e gli accertamenti delle entrate in conto capitale, forbice che evidenzia un notevole peggioramento rispetto allo scostamento già evidenziato nell’esercizio 2020 (-788 milioni) considerato che questa tipologia è ancorata - per la quasi totalità - a trasferimenti dello Stato e dell’Unione europea; per questi ultimi, che seguono il regime contabile dei “fondi a rendicontazione”, l’accertamento dell’entrata è disposto solo a fronte dell’impegno della correlativa spesa, secondo cronoprogrammi che - all’evidenza - appaiono fin troppo ottimistici in fase previsionale o che, comunque, non tengono conto dei molteplici fattori (risorse umane, organizzazione, carenze strumentali) che influenzano la reale capacità dell’amministrazione di procedere agli impegni di risorse in conto capitale nei tempi programmati.

Non può sottacersi, tuttavia, che anche l’andamento della spesa ed il rispetto dei relativi cronoprogrammi, nel corso degli esercizi 2020 e 2021 ha risentito delle conseguenze della pandemia che ha comportato, nel complesso, un rallentamento della macchina amministrativa connesso all’emergenza sanitaria ed alle restrizioni della mobilità.

4.2.2 Andamento delle entrate esercizi 2019-2021.

¹⁹³ Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 251, rubricato “Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana – modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 recante “Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria”.

¹⁹⁴ Cfr. Corte dei conti – Sezioni riunite in sede di controllo – Giudizio di parificazione del Rendiconto generale dello Stato per l’es. 2021- Tomo I, p.12 con riferimento alle entrate dello Stato “Nel 2020, l’emergenza pandemica da Covid-19 ha condizionato profondamente l’andamento delle entrate finali dello Stato, come conseguenza della forte contrazione dell’attività economica ed in ragione delle misure e dei provvedimenti normativi adottati in corso d’anno per farvi fronte.

Nel 2021, invece, l’aggregato ha registrato un consistente aumento, in termini di accertamenti, riscossioni e versamenti, sia rispetto al 2020 sia avendo riguardo al 2019, seppure - in questo caso - in misura meno significativa. Tale variazione positiva è dovuta, in parte, al miglioramento del quadro economico e, in parte, si pone come effetto riflesso delle misure emergenziali adottate nel 2020.”

La seguente tabella pone a raffronto l'andamento degli accertamenti, per titoli di entrata, nel triennio 2019-2021:

Tabella 4.3 Andamento delle entrate triennio 2019-2021.

(in milioni di euro)

ENTRATE	Totale accertamenti es.2019	Totale accertamenti es. 2020	Variazione % 2019/2020	Totale accertamenti es. 2021	Variazione % 2020/2021
Titolo 1 entrate correnti tributarie, contributive e perequative	11.841	11.851	+0,08	12.395	4,59
Titolo 2 Trasferimenti correnti	3.717	4.238	+14,02	4.464	5,33
ENTRATE FINALI	15.558	16.089	+3,41	16.857	4,77
Titolo 3 Entrate extratributarie	775	381	-49,16	546	43,31
TOTALE ENTRATE CORRENTI TITOLI 1-2-3	16.333	16.470	+0,84	17.405	5,68
Titolo 4 Entrate in conto capitale	1056	1.532	+45,08	1.595	4,11
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	686	726	+5,83	477	-34,3
TOTALE ENTRATE FINALI	18.076	18.728	+3,61	19.477	3,99
Titolo 6 Accensione di prestiti	0	0	0	1.500	
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	2.931	3.389	+15,63	3.063	-9,62
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	21.007	22.117	0,05	24.040	8,69

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati di rendiconto.

Come si evince dall'esposizione dei dati aggregati per titoli, nel corso dell'esercizio 2021 il totale generale dell'entrata registra, complessivamente, un incremento dell'8,69 per cento rispetto all'esercizio 2020. Tale variazione positiva è dovuta, in parte, al miglioramento del quadro economico e, in parte all'attenuazione delle misure e dei provvedimenti normativi legati all'emergenza pandemica da COVID-19, adottati nell'esercizio 2020 che hanno comportato una forte contrazione dell'attività economica.

Se si esclude il gettito contabilizzato al titolo 9, che afferisce alle *partite di giro*, ovvero ad entrate che si compensano interamente nella spesa ed al titolo 6 (accensione *di prestiti*, che presenta movimentazioni finanziarie per € 1.500 milioni), il maggiore incremento (+5,68) si registra, nel complesso, nelle Entrate correnti (Titolo 1-2-3), trainate prevalentemente dalle entrate extratributarie e dai trasferimenti correnti, e nelle Entrate in conto capitale al Titolo 4.

Si può affermare, in definitiva, che nel 2021 il gettito derivante dalle entrate tributarie registra un +4,59 per cento, rispetto allo 0,08 del 2020, trainando l'incremento delle entrate

correnti insieme alle entrate extratributarie che, con l'allentamento delle misure restrittive mostrano risultati in netto miglioramento; sul totale delle entrate incide, anche, l'incremento del Titolo 4, relativo alle entrate in conto capitale (1.595 milioni), che consolida il *trend* positivo nel triennio di osservazione.

Appare significativa la circostanza che in sede previsionale la Regione avesse programmato una forte accelerazione della spesa in conto capitale, che avrebbe consentito l'accertamento delle corrispondenti entrate ma alla fine dell'esercizio si registrano minori entrate per 1.893 milioni; stesso problema è già stato evidenziato nell'esercizio precedente: indice che, il complesso sistema amministrativo regionale, ma anche e soprattutto a livello delle amministrazioni locali beneficiarie dei fondi extraregionali, non è stato in grado di accelerare i processi di spesa e rendicontazione delle risorse impiegate, aggravato nell'esercizio 2020/2021 dagli effetti della pandemia.

Sul versante delle riscossioni hanno inciso già nel 2020 le misure di differimento delle scadenze fiscali e della sospensione della riscossione delle cartelle esattoriali, che trovano evidenza nei versamenti diretti non a mezzo F24, destinati ad essere scomputati in sede di determinazione dei conguagli.

I risultati esposti nella seguente tabella illustrano, distinti per titoli, che nell'esercizio 2021 gli incassi di competenza ammontano a complessivi 22.080 milioni (19.379 del 2020), mentre quelli sui residui a soli 2.842 milioni (1.194 milioni nel 2020); la capacità di realizzazione in termini di incassi rispetto agli accertamenti di competenza si attesta al 91,8 per cento ed è assicurata, prevalentemente dalle entrate dei Titoli 1-2-3 e dalle riscossioni delle entrate in conto capitale del Titolo 4.

Tabella 4.4 Andamento delle riscossioni es. 2021.

(in milioni di euro)

	Accertamenti 2021 A)	Riscossioni in conto competenza B)	Riscossioni in conto residui	Riscossioni totali	Indice realizzazio ne B)/A)
Titolo 1 entrate correnti tributarie, contributive e perequative	12.395	12.120	587*	12.707	97,78
Titolo 2 Trasferimenti correnti	4.464	3.870	1.488*	5.359*	86,69
Titolo 3 Entrate extratributarie	546	416	53	469	76,19
TOTALE ENTRATE CORRENTI TITOLI 1-2-3	17.405	16.406	2.128	18.535	94,26
Titolo 4	1.595	665	412	1076	41,69

Entrate in conto capitale					
Titolo 5					
Entrate da riduz. di attività finanziarie	477	446	302	748	93,5
Titolo 6	1.500	1.500	0	1.500	100
Accensione di prestiti					
Titolo 9	3.063	3.063	0	3.064*	100
Entrate per conto terzi e partite di giro					
TOTALE TITOLI DELL'ENTRATA	24.040	22.080	2.842	24.923	91,85

*il dato finale tiene conto degli arrotondamenti complessivi degli importi espressi in milioni di euro.

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati di rendiconto.

A partire dal 1° gennaio 2017, il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto in data 9 giugno 2016 ha disposto per gli enti territoriali l'adeguamento della codifica SIOPE al nuovo piano dei conti integrato, al fine di evitare incongruenze e differenze negli schemi contabili tra dati di cassa in rendiconto e dati di cassa acquisiti dalla Banca d'Italia.

Nella seguente tabella sono posti a confronto i dati degli accertamenti e degli incassi complessivi al 31 dicembre 2021 (competenza e residui), i prospetti SIOPE (all.28 al rendiconto) e i dati presenti nella banca-dati istituzionale SIOPE: è stata rilevata la mancata concordanza per l'importo di euro 520,35: sul punto Unicredit - Cassa Centrale Regione Sicilia- con nota prot. n. 45 del 6 ottobre 2022 ha precisato che il disallineamento è stato determinato da un'anomalia informatica relativa all'annullamento di una quietanza non segnalato.

Tabella n.4.5 Analisi di coerenza degli incassi complessivi.

(in euro)

Dati da Rendiconto 2021			Dati SIOPE 2021 allegati al rendiconto (da all. 28)	differenze	Dati SIOPE 2020 (da file scaricati da sito www.siope.it)		
Esercizio 2021	Accertamenti	Riscossioni totali	Riscossioni		Totale incassi	Incassi fondi regionali	Incassi fondi gestione sanitaria
A	B	C	D	E=D-F	F=G+H	G	H
Titolo 1	12.395.380.504,79	12.707.429.803,94	12.707.429.803,94	0	12.707.429.803,94	6.843.306.810,40	5.864.122.993,54
Titolo 2	4.464.168.909,80	5.358.502.905,05	5.358.502.905,05	0	5.358.502.905,05	592.278.094,84	4.766.224.810,21
Titolo 3	545.958.430,57	469.330.810,83	469.330.810,83	346.522,67	468.984.288,16	386.853.830,88	82.130.457,28
Titolo 4	1.595.155.493,06	1.076.168.240,75	1.076.168.240,75	0	1.076.168.240,75	1.052.273.417,61	23.894.823,14
Titolo 5	476.605.507,59	446.239.875,27	446.239.875,27	-347.043,02	446.586.918,29	446.586.918,29	----
Titolo 6	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	---
Titolo 9	3.063.436.040,26	3.063.910.073,27	3.063.910.073,27	0	3.063.910.073,27	92.949.957,15	2.970.960.116,12
Totali	24.040.704.886,07	24.621.581.709,11	24.621.581.709,11	--520,35	24.621.582.229,46	10.914.249.029,17	13.707.333.200,29

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati di rendiconto e SIOPE

Si fa presente che nella Regione siciliana il servizio di Tesoreria è gestito dal Dipartimento tesoro, mentre il servizio di cassa è affidato all'istituto bancario Unicredit S.p.a. Il confronto tra i dati degli incassi risultanti dal rendiconto si presentano coerenti con quelli del conto riassuntivo del tesoro e con i prospetti SIOPE allegati al rendiconto (All.28).

Il conto giudiziale del Cassiere per l'esercizio 2021 è stato presentato in data 25 gennaio 2023 alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, ai fini del discarico del contabile. Il predetto conto è stato trasmesso dalla Ragioneria generale in data 20 settembre 2023 con nota prot. n. 100361 unitamente al decreto di parifica DDG n. 1540 del 15/09/2023 (prot. Cdc n. 218 del 20/09/2023). La gestione del bilancio risultante dal frontespizio del conto giudiziale presenta i seguenti dati:

Tabella n.4.6

Gestione Bilancio es. 2021	Riscossioni da conto giudiziale	Riscossioni da sito SIOPE da www.siope.it	Pagamenti
001-Erario	Euro 8.962.557.368,03	10.914.249.029,17	Euro 6.945.319.565,78
002-Regione Sicilia Sanità-FSN	Euro 13.707.301.729,22	13.707.333.200,29	Euro 11.959.205.969,25
Totale	Euro 24.621.581.709,11	24.621.582.229,46	Euro 18.904.525.535,03

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati di rendiconto e SIOPE

4.2.3 Andamento delle entrate tributarie¹⁹⁵

Nell'esercizio 2021 gli accertamenti delle "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" (contabilizzati al Titolo 1) ammontano a complessivi euro 12.395 milioni e registrano un sostanziale incremento (4,59%) rispetto agli 11.841 milioni di euro dell'esercizio 2020.

Le entrate correnti (contabilizzate ai Titoli 1-2-3), con accertamenti per complessivi euro 17.405 milioni, segnano un incremento (5,68%) rispetto ai 16.470 milioni di euro dell'esercizio 2020, e rispetto ai 16.333 milioni di euro dell'esercizio 2019.

Tabella 4.7 Confronto dell'andamento delle entrate tributarie (es.2019-2021).

(in milioni di euro)

	Entrate tributarie (Titolo I)	Entrate correnti (Titolo 1-2-3)	Totale generale (Titoli 1-2-3-4-5-6-7-9)
2019	11.841	16.333	21.007
2020	11.851	16470	22.117
2021	12.395	17.405	24.041

Fonte: Elaborazione Corte dei conti - Sezioni riunite per la Regione siciliana, su dati del rendiconto generale.

¹⁹⁵ Si riporta l'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (in Gazz. Uff., 18 settembre, n. 235). - Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria.

Ai sensi del primo comma dell'articolo 36 dello Statuto della Regione Siciliana, spettano alla Regione, oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate:

a) i 5,61 decimi per l'anno 2016, i 6,74 decimi per l'anno 2017 e, a decorrere dall'anno 2018, i 7,10 decimi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) afferente all'ambito regionale compresa quella affluita, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, ad uffici situati fuori del territorio della Regione; la quota relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche, spettante alla Regione e' convenzionalmente costituita:

1) dall'imposta netta risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti di imposta, nonché' dalle certificazioni sostitutive presentate dai contribuenti e per conto dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;

2) dall'imposta sui redditi a tassazione separata delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;

3) dalle somme riscosse a seguito delle attività di accertamento e di controllo effettuate dalle amministrazioni finanziarie statali e regionali nei confronti dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;

a-bis) i 3,64 decimi a decorrere dall'anno 2017 del gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) afferente l'ambito regionale, determinata applicando annualmente al gettito nazionale IVA complessivo affluito al bilancio dello Stato, esclusa l'IVA all'importazione, al netto dei rimborsi, delle compensazioni e della quota riservata all'Unione europea a titolo di risorse proprie IVA, l'incidenza della spesa per consumi finali delle famiglie in Sicilia rispetto a quella nazionale, così come risultante dai dati rilevati dall'ISTAT nell'ultimo anno disponibile (1) .

b) i dieci decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime (2).

Ai sensi del secondo comma dell'art. 36 dello Statuto [1] competono allo Stato le entrate derivanti:

a) dalle imposte di produzione;

b) dal monopolio dei tabacchi;

c) dal lotto e dalle lotterie a carattere nazionale.

Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati previa intesa con la Regione, sono determinate le modalità attuative del primo comma per quanto riguarda l'attribuzione a titolo di acconto e successivo congruaggio della compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche e della compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto (3).

Le entrate previste nelle lettere precedenti sono indicate nelle annesse tabelle A), B) e C), che fanno parte integrante del presente decreto.

Tabella 4.8 Incidenza delle entrate tributarie esercizi 2019 - 2021.

(in milioni di euro)

	Entrate tributarie (Titolo I) (a)	Entrate correnti (Titolo 1-2-3) (b)	Incidenza % (a) su (b)	Totale generale (Titoli 1-2-3-4-5-6-7- 9) c)	Incidenza % (a) su (c)
2019	11.841	16.333	72,5 %	21.007	56,3 %
2020	11.851	16470	71,9 %	22.117	53,5%
2021	12.395	17.405	71,2%	24.041	51,5%

Fonte: Elaborazione Corte dei conti - Sezioni riunite per la Regione siciliana, su dati del rendiconto generale.

Il confronto con gli esercizi precedenti rivela un incremento dell'incidenza delle entrate tributarie sulle entrate correnti soltanto nell'ultimo esercizio, mentre negli esercizi precedenti si registra un andamento diverso (dovuto anche all'incremento delle entrate da trasferimenti correnti); analogamente, il rapporto con il totale generale delle entrate, che si attesta al 51,5 per cento evidenzia una flessione rispetto all'esercizio 2020 di 2 punti percentuali, e di 4,8 punti con l'esercizio 2019.

L'andamento delle entrate tributarie nell'esercizio 2021 che emerge dai dati di rendiconto, tuttavia, riflette il *trend* di graduale miglioramento del gettito registrato nel resto del Paese, dovuto anche al ritorno alla normalità dopo gli effetti della pandemia.

In ambito statale¹⁹⁶, gli accertamenti delle imposte dirette sono in aumento del 5,5 per cento rispetto al 2020 (la sola IRPEF, che costituisce il 72,8 per cento delle imposte dirette, registra una variazione in aumento del 4,5%) e quelli delle imposte indirette del 17,3 per cento (17,2 in termini di versamenti): l'IVA, che assorbe il 66 per cento del gettito delle imposte indirette, registra un incremento del 19,9 per cento degli accertamenti rispetto al 2020, quale conseguenza del miglioramento congiunturale derivante dalla parziale uscita dall'emergenza. Complessivamente nel 2021, emerge un aumento delle entrate tributarie (imposte dirette ed indirette) sia in termini di accertamenti che di riscossioni e di versamenti; si contrappone soltanto il calo delle sole imposte IRES ed quelle sui giochi. Le imposte indirette (Iva, Registro, Sostitutive, Bollo, Accise su oli minerali, generi Monopolio, Lotto, Giochi e altre indirette) registrano, in totale, il segno positivo rispetto all'esercizio precedente.

¹⁹⁶ Cfr. Corte dei conti – Sezioni riunite - *Relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 2021* – *Le entrate dello Stato. Volume I, Tomo I, p.35.*

La tabella seguente, elaborata sui dati di rendiconto, illustra l'andamento delle entrate tributarie, distinte per tipologia, negli esercizi 2020 e 2021.

Tabella 4.9 Andamento delle entrate tributarie, contributive e perequative es.2020 -2021.

(in milioni di euro)

TIPOLOGIA		Anno 2020	Anno 2021	Var. ass.	Var. %
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	Accertamenti di competenza	Accertamenti di competenza		2021/2020
Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati					
17	Addizionale IRPEF non sanità	0,011	0,021	0,010	90,91
20	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità	108,370	111,882	3,512	3,24
44	Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili	0	0	0	0
47	Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca	2,648	1,392	-1.256	-47,43
48	Tasse sulle concessioni regionali	3,161	3,488	0,327	10,34
50	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	261,296	251,062	-10,234	-3,92
55	Tassa di abilitazione all'esercizio professionale	0,069	0,034	-0,035	--50,72
59	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	9,880	7,645	-2,235	-22,62
98	Altre imposte sostitutive n.a.c	0,5	0,5		
99	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	177,330	146,963	-30,367	-17,12
	Totale Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	563,264	522,987	-40,278	-7,15
Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità					
1	Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità	1.020,261	1.142,620	122,359	11,99
2	Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità derivante da manovra fiscale regionale	2,676	0	-2,676	0
4	Addizionale IRPEF - Sanità	521,389	489,554	-31,835	-6,11
5	Addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionale	0	0	0	0
	Totale Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	1.544,326	1.632,174	87,848	5,69
Tipologia 103: Tributi devoluti alle autonomie speciali					
1	Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF)	5.718,734	6.119,436	400,70	7,01
2	Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG)	464,049	556,042	91,99	19,82
9	Imposta patrimoniale su immobili esteri	0,534	0,630	0,10	18,72
11	Imposta valore attività finanziarie estero	0,735	0,665	0	-9,52
21	IVA a Regioni sugli scambi interni	2.395,307	2.269,113	-126,20	-5,27
32	Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio	0	0	0	0
33	Imposta di registro	186,373	245,324	58,95	31,63
34	Imposta di bollo	181,342	198,127	16,79	9,26
35	Imposta ipotecaria	75,931	96,022	20,09	26,46
36	Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse	5,858	20,239	14,38	245,49
37	Proventi da lotto, lotterie e altri giochi	16,543	39,028	22,49	135,92
38	Imposta sugli intrattenimenti	0,246	0,203	-0,04	-17,48

58	Canone radiotelevisivo	0	0	0	0
74	Imposte sulle successioni e donazioni	11,261	23,881	12,62	112,07
95	Altre accise n.a.c.	176,592	173,823	-2,77	-1,57
97	Altre ritenute n.a.c.	108,968	122,182	13,21	12,13
98	Altre imposte sostitutive n.a.c.	263,527	282,974	19,45	7,38
99	Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c.	137,379	92,529	44,85	-32,65
	Totale Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	9.743,379	10.240,218	496,83	5,10
	TOTALE TITOLO 1	11.850,494	12.395,379	544,40	4,60

Fonte: Elaborazione Corte dei conti - Sezioni riunite per la Regione siciliana, su dati del rendiconto generale.

Tipologia 103 - L'IRPEF (cap.1023) con un gettito di 6.119 milioni assicura al bilancio il 49,3 per cento delle entrate tributarie e registra un aumento (7,01 %) rispetto ai 5.858 milioni di euro dell'esercizio 2020.

In ordine a tale tributo, il nuovo sistema di attribuzione del gettito fiscale (pari ai 7,10 decimi), si definisce entro il biennio successivo¹⁹⁷, in quanto l'erogazione del conguaglio da parte della Struttura di gestione è effettuata e comunicata alla Regione dopo i controlli delle relative dichiarazioni dei contribuenti. Nell'esercizio 2021, pertanto, è contabilizzato il conguaglio per l'anno 2019.

La stima dell'acconto IRPEF comunicata dal Ministero dell'Economia ammonta¹⁹⁸, per l'esercizio 2021, a euro 5.930.975.136, mentre il conguaglio per l'esercizio 2019 - di segno positivo - ammonta a euro 82.447.148¹⁹⁹; risulta, peraltro, alla data della presente relazione disponibile anche il conguaglio per l'esercizio 2021²⁰⁰, che è negativo ed ammonta a -12.333.951 euro.

Detto sistema ha riflessi ai fini delle previsioni di bilancio, in quanto in applicazione dei principi contabili applicati, di cui ai punti 3.7.8. e 3.7.10 dell'allegato 4/2 del Dlgs. n. 118 del 2011, l'accertamento sia dell'acconto che del conguaglio va effettuato per cassa e quindi è contabilizzato nell'esercizio finanziario del relativo versamento e non già in quello di

¹⁹⁷ Ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 "a decorrere dall'anno 2018, i 7,10 decimi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) afferente all'ambito regionale compresa quella afflitta, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, ad uffici situati fuori del territorio della Regione; la quota relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche, spettante alla Regione e' convenzionalmente costituita:

1) dall'imposta netta risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti di imposta, nonche' dalle certificazioni sostitutive presentate dai contribuenti e per conto dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;
2) dall'imposta sui redditi a tassazione separata delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;
3) dalle somme riscosse a seguito delle attività di accertamento e di controllo effettuate dalle amministrazioni finanziarie statali e regionali nei confronti dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale"

¹⁹⁸ Cfr. nota del Dipartimento Finanze del 7 giugno 2022 prot. 195615

¹⁹⁹ Cfr. nota del Dipartimento Finanze del 22 maggio 2023 prot. 29080

²⁰⁰ Cfr. nota del Dipartimento Finanze del 15 giugno 2023 prot.29827

competenza giuridica cui i tributi si riferiscono; diversamente avviene in ambito statale, in cui gli accertamenti sono quantificati sulla base di stime effettuate dal MEF secondo il criterio della competenza giuridica.

Proseguendo con l'analisi delle altre più rilevanti entrate tributarie, l'IRES (capitolo 1024), con un gettito di 556 milioni, registra un incremento del 19,82 per cento rispetto al 2020.

Tra le imposte indirette, l'IVA assorbe il 20,2 per cento delle entrate tributarie, con accertamenti per complessivi 2.269 milioni e presenta una contrazione significativa (5,27%) rispetto 2.395 milioni del 2020.

Com'è noto il Decreto legislativo 25 gennaio 2018, n. 16 ha stabilito che la compartecipazione all'IVA (cap. 1203) spettante alla Regione siciliana sia calcolata in decimi del "maturato fiscale" in luogo del "riscosso". In particolare, al primo comma, dopo la lettera a) ha aggiunto al art. 2, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 la seguente lettera "a-bis) *i 3,64 decimi a decorrere dall'anno 2017 del gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) afferente all'ambito regionale, determinata applicando annualmente al gettito nazionale IVA complessivo affluito al bilancio dello Stato, esclusa l'IVA all'importazione, al netto dei rimborsi, delle compensazioni e della quota riservata all'Unione Europea a titolo di risorse proprie IVA, l'incidenza della spesa per consumi finali delle famiglie in Sicilia rispetto a quella nazionale, così come risultante dai dati rilevati dall'ISTAT nell'ultimo anno disponibile.*"

Il D.M. 25 gennaio 2019 che determina le modalità di attribuzione alla Regione siciliana, tramite acconti e conguagli, del gettito IVA maturato di spettanza, già al netto delle compensazioni dei relativi crediti, con decorrenza dall'esercizio finanziario 2019, all'art. 2 (Quantificazione del gettito IVA spettante alla Regione Siciliana), comma 1, stabilisce che "Il gettito IVA maturato nel territorio della Regione Siciliana, per ciascun anno d'imposta, è determinato applicando annualmente al gettito nazionale IVA complessivo affluito al bilancio dello Stato, esclusa l'IVA all'importazione, al netto dei rimborsi, delle compensazioni e della quota riservata all'Unione europea a titolo di risorse proprie IVA"

Inoltre, l'art. 4, comma 1 del menzionato D.M prevede che: "Per ciascun anno, sulla base dell'ammontare spettante alla Regione siciliana, considerando quanto corrisposto a titolo di acconto dalla struttura di gestione ed i versamenti accreditati direttamente alla Regione, in quel determinato anno, dagli agenti della riscossione e da altri debitori, con imputazione al capitolo 1203 dell'entrata del bilancio regionale, il Dipartimento delle finanze quantifica e comunica alla Regione, alla struttura

di gestione e al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato l'ammontare del conguaglio a credito o a debito della Regione ".

L'ammontare dell'IVA comunicato al MEF dalla Struttura di gestione dell' Agenzia delle entrate²⁰¹, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2 del D.M. del 25 gennaio 2019, ammonta, per il 2021, a euro 2.269.946.386, cui è seguito nello stesso anno un conguaglio negativo nei confronti della Regione pari a € - 77.107.724,00 per l'anno finanziario 2019²⁰². Anche per l'Iva è disponibile il dato relativo al conguaglio 2021²⁰³ che è positivo ed ammonta a 142.410.186,00 euro.

Il gettito affluito al capitolo di entrata 1203 (2.269.113.766) è stato inferiore di 833.000 euro rispetto a quello stimato dal MEF.

Alla luce di quanto espresso sopra anche per l'esercizio finanziario 2021 i dati di bilancio, pertanto, non appaiono confermare l'idoneità dei decimi, individuati nelle disposizioni di attuazione per il calcolo delle imposte (IRPEF ed IVA) spettanti alla Regione, ad assicurare - come previsto nello Statuto siciliano - un livello di entrate sufficiente per l'espletamento di tutte le funzioni esercitate in virtù dell'autonomia speciale, specie in considerazione dell'entità del concorso alla finanza pubblica che, pur ridotto significativamente nel 2020 a 207,6 milioni, assorbe risorse finanziarie per 908 milioni nel 2021 e ne assorbirà 800,8 milioni a decorrere dall'anno 2022.

L'imposta di registro presenta una crescita (31,63%) con accertamenti per 245 milioni a fronte dei 186 milioni del 2020; parimenti il gettito dell'imposta di bollo mostra il segno positivo con una crescita (9,26%) pari a 198 milioni di euro a fronte dei 181 dello scorso esercizio.

Tuttavia, nonostante il gettito dal 2019 abbia subito un forte incremento, si deve sottolineare che su detto tributo incidono in modo distorsivo le disposizioni sul "bollo virtuale", analogamente a quanto avvenuto per l'IRPEF con lo spostamento del luogo di riscossione; infatti, il versamento tramite F24 viene operato presso la sede legale dell'impresa che, nel caso degli istituti di credito (grandi contribuenti per detto tributo), è quasi sempre ubicata fuori dalla Sicilia. A tal fine, si sottolinea, anche quest'anno, che tra i contenuti dell'Accordo Stato-Regione del 16.12.2021 è previsto che: *"il Governo e la Regione*

²⁰¹ Cfr. nota MEF- Dipartimento finanze- prot. 195615 del 7 giugno 2022.

²⁰² Cfr nota MEF- Dipartimento finanze- prot. 29827 del 15 giugno 2021.

²⁰³ Cfr nota MEF- Dipartimento finanze- prot. 28774 del 22 maggio 2023.

convengono di istituire appositi tavoli tecnici congiunti per individuare nuove modalità di attribuzione del gettito dell'imposta di bollo al fine di verificare l'adozione del metodo di riparto del maturato e di garantire la neutralità finanziaria nel passaggio dal versamento mediante F 23 al versamento mediante F 24 tenendo conto dell'andamento del gettito breve individuazione della copertura finanziaria ove necessaria", ma la Regione ha comunicato²⁰⁴ che i lavori del Tavolo sono stati chiusi senza esito alcuno.

Nella tipologia 103, le *accise sull'energia elettrica* (cap.1411), con accertamenti per 173 milioni segnano una diminuzione rispetto ai 177 milioni del 2020; incrementato è il gettito delle *altre imposte sostitutive*: queste ultime, con accertamenti per 283 milioni, registrano una crescita del 7,38 per cento rispetto ai 264 milioni del 2020, ascrivibile prevalentemente al gettito derivante dall'*imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche dovuta dai soggetti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali* (cap.1193) per 128 milioni, nonché agli effetti positivi dell'introduzione del regime dell'*imposta di registro e di bollo sui contratti di locazione, c.d. "cedolare secca"* (cap.1053) per 99,5 milioni, in aumento rispetto ai 88,3 milioni del 2020; 3 milioni sono dovuti all'*imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie, catastali e delle tasse sulle concessioni governative* (cap.1206), che rimane costante rispetto all'esercizio 2020.

Nella stessa categoria, maggiori entrate rispetto alle previsioni sono state assicurate dalle *"imposte sostitutive delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentari"* (cap.1062), con accertamenti per 13,2 milioni, in aumento rispetto ai 12,6 milioni di euro del 2020, mentre 4,3 milioni di euro sono ascrivibili agli accertamenti del cap. 1063 *"imposte sostitutive delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili"*.

Nella categoria degli *altri tributi devoluti alle autonomie speciali*, i proventi delle *entrate eventuali e diverse concernenti le imposte sul patrimonio e sul reddito* (cap.1200) assicurano entrate per 3,3 milioni, in notevole diminuzione se paragonati ai 50,5 milioni del 2020 ed alle previsioni di gettito attestate a 59 milioni; le *tasse sulle concessioni governative escluse quelle per porto d'armi* (cap.1217) registrano accertamenti per 22,1 milioni, i *diritti catastali e di scritturato* (cap.1243) per 40,6 milioni e da *altre tasse e imposte indirette sugli affari* (cap.1400) per 17,9 milioni, in sensibile decremento rispetto ai 24,8 milioni del 2020; a questi si

204 Cfr. nota dell'Assessorato Economia prot. 35749 del 23 giugno 2023.

aggiungono 1,1 milioni di *imposte derivanti dalla definizione di controversie tributarie* (cap.1171) e 2,4 milioni per *tasse di pubblico insegnamento* (cap.1227).

Infine, nell'apposita categoria si conferma l'andamento sempre decrescente del gettito complessivo del *canone radiotelevisivo* (cap.1216), con accertamenti per 202 euro a fronte del gettito di euro 278 nel 2020 e 5.899 di euro del 2019, in relazione, peraltro, a previsioni di entrata per euro 1.000.

Tipologia 102 "*Tributi destinati al finanziamento della sanità*" - L'IRAP (cap.1608), con accertamenti per complessivi 1.143 milioni di euro, si presenta in aumento (12%) rispetto al gettito del 2020, confermando un 'inversione di tendenza rispetto ai precedenti esercizi. Tutte le entrate della tipologia 102 (capitoli 1608 e 1615, rispettivamente, *IRAP sanità* e *IRAP derivante da manovra fiscale regionale*, oltre ai capitoli 1609 e 1616, rispettivamente *Addizionale regionale all'IRPEF* e *Addizionale all'IRPEF derivante da manovra fiscale regionale*) assicurano un gettito destinato interamente alla spesa sanitaria pari a 1.632 milioni di euro - di cui riscossi 1.417 milioni - e registrano un miglioramento del 5,7 per cento rispetto ai 1.544 milioni del 2020. Tale incremento è da ascrivere alla maggiorazione dell'addizionale all'IRPEF²⁰⁵ che hanno spiegato effetto sin dall'esercizio 2019. Nella conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni del 17 dicembre 2020 si è preso atto della necessità di rivedere al ribasso la stima del gettito Irap per l'esercizio 2021 sui capitoli 1615 e 1616 "manovre fiscali"²⁰⁶.

In tema di Irap e di addizionale regionale all'Irpef, per l'anno 2021, si evidenzia che la Ragioneria generale dello Stato²⁰⁷ ha comunicato alla Regione di aver disposto il prelevamento di euro 158.715.306 destinato al ripiano delle anticipazioni di tesoreria concesse nell'anno 2017 per il finanziamento della spesa sanitaria. Sempre nell'esercizio che qui ci occupa, su indicazioni della Ragioneria trasmesse con nota dell'11 novembre 2021 è stato disposto il prelevamento della somma di €189.242.302, destinato al ripiano delle anticipazioni di tesoreria concesse nell'anno 2020, di cui: 51.647.440 a titolo di Irap privata ed € 95.445.377 a titolo di Irap pubblica ed euro 42.149.484 a titolo di addizionale regionale all'Irpef; l'operazione contabile è stata rappresentata in bilancio con emissione di mandati

²⁰⁵ Cfr. L.r.19 maggio 2017, n.8, art.3, comma 16 e successive modificazioni ed integrazioni: "*A decorrere dall'anno 2018 è confermato l'azzeramento della maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive. Sempre a decorrere dall'anno 2018 la maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF è ridotta dallo 0,5 per cento allo 0,27 per cento*".

²⁰⁶ Con DDS n. 554 del 2020 è stato ridotto l'accertamento di 1.128.261.341 per l'importo di 108 milioni.

²⁰⁷ Cfr. nota Mef prot. 47344 del 20 maggio 2021.

speciali a valere sul capitolo di spesa 215217 “rimborso anticipazioni sanità” mediante commutazione in entrata per complessivi euro 147.092.818 al capitolo 1608 “Irap” ed euro 42.149.484 al capitolo 1609 “Addizionale regionale all’Irpef – sanità”, compresa nell’accertamento già effettuato con il decreto n. 554 del 26 maggio 2020.

Del finanziamento della spesa sanitaria si tratterà in apposito capitolo della presente relazione.

Tipologia 101 - Le tasse ed altri proventi assimilati della tipologia 101 assicurano un gettito di 523 milioni di euro, che registra un ulteriore decremento (-7,1 %) rispetto ai 563 milioni del 2020; hanno inciso sul dato globale i minori accertamenti della *tassa di abilitazione all’esercizio professionale* (cap.7003) che registra un decremento del 51 per cento²⁰⁸, la *tassa sulle concessioni per la caccia e per la pesca* con -47%, il *Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi* (cap.1607) che evidenzia -22,6%, nonché la *tassa automobilistica* (cap. 1218) con un -3,9%, che, analogamente agli ultimi esercizi, evidenzia un *trend* negativo, seppure più attenuato rispetto all’esercizio precedente, considerato l’allentamento delle misure pandemiche.

Infine, tra le “*Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.*”, 147 milioni di euro sono assicurati dal *prelievo erariale sugli apparecchi e congegni di gioco* (cap. 1614), in significativa flessione del 17 per cento rispetto ai 177 milioni di euro del 2020, dovuta in parte alle misure emergenziali della sospensione dei giochi e dei termini di versamento.

Con riferimento alla contabilizzazione delle entrate tributarie si osserva che la Regione ha precisato in sede istruttoria²⁰⁹ che “*non si è potuto procedere a regolare contabilmente sulla competenza dell’esercizio 2021 i volumi delle compensazioni fiscali originate nel medesimo esercizio dai rimborsi delle imposte versate in eccesso dai contribuenti (al netto dei suddetti “fondi di bilancio”), a valere sui citati capitoli di spesa 219202 e 219205 quantificati, rispettivamente, in €.72.841.720,80 per i tributi ricadenti nell’imposizione diretta e in €.394.003,54 per i tributi ricadenti nell’imposizione indiretta.*

Invero, posto che la dotazione residuale del capitolo di spesa 219202 era di €.24.309.250,00 a fronte di compensazioni fiscali da regolarizzare pari a €.72.841.720,80, è stata richiesta una variazione di bilancio di €.48.532.470,80 in termini di competenza e di cassa, con nota prot n.2838 del 09.02.2022,

²⁰⁸ Cfr. Relazione al rendiconto dell’esercizio 2020, p.53: l’amministrazione riferisce che sui capitoli di spesa 1614 e 1218 si sono verificate, altresì, anomalie informatiche che hanno influenzato le operazioni di quietanzamento delle entrate affluite sui detti capitoli.

²⁰⁹ Cfr. nota dell’Assessorato Economia prot. 35749 cit..

sollecitata con note prot. n. 8246 del 4/4/2022, prot.15494 del 14.06.2022, prot 31968 del 04.10.2022 e prot. n.11140 del 23.02.2023.

Con nota prot.n. 111805 del 21.10.2022 il Servizio S04 del Dipartimento Bilancio ha rappresentato l'impossibilità di provvedere alla variazione di bilancio richiesta per l'esercizio finanziario 2021 in quanto gli importi richiesti non avevano trovato capienza nelle disponibilità del capitolo 215744" Fondo di riserva per le spese obbligatorie dipendenti dalla legislazione in vigore".

Inoltre, sempre nella stessa nota è altresì esplicitato quanto segue "Con riguardo ai capitoli 1200 e 1400. Nei capitoli in esame affluiscono, rispettivamente, le entrate eventuali diverse nonché le somme necessarie per esporre al lordo in bilancio i minori versamenti effettuati dai contribuenti grazie all'utilizzo di crediti da compensare fiscalmente nell'ambito dei versamenti unificati F24 che si andranno a regolare contabilmente sui medesimi capitoli relativi ai tributi ripartiti col criterio con il criterio del riscosso

Ciò in quanto le compensazioni non possono essere più imputate ai capitolo ed articoli del bilancio regionale, in stretta conformità alle modalità tecniche indicate nell'allegato 2 del D.M. 15/10/1998, nell'ordine indicativamente stabilito dallo stesso e che, al fine di addivenire ad una riconciliazione contabile, dette poste compensative non possono che essere imputate in entrata, rispettivamente, al capitolo 1200 capo 6° e al capitolo 1400 capo 8° del bilancio regionale.

Come già precedentemente relazionato le regolazioni contabili, esercizio finanziario 2021, non sono state effettuate a seguito della nota prot. n. 111805 del 21.10.2022 del Servizio S04 del Dipartimento Bilancio con la quale lo stesso ha rappresentato l'impossibilità di provvedere alla necessaria variazione di bilancio richiesta per l'esercizio finanziario 2021 in quanto gli importi richiesti non hanno trovato capienza nelle disponibilità del capitolo 215744" Fondo di riserva per le spese obbligatorie dipendenti dalla legislazione in vigore". Di conseguenza gli importi non impegnati sul capitolo di spesa 219202 di €.72.841.720,80 per i tributi ricadenti nell'imposizione diretta e sul capitolo di spesa 219205 di €.394.003,54 per i tributi ricadenti nell'imposizione indiretta non sono stati versati in entrata sui capitoli 1200 e 1400 del bilancio regionale."

Tale mancata contabilizzazione, pur non incidendo sui saldi di bilancio, costituisce irregolarità contabile anche ai sensi dell'art. 36, della legge regionale della regione Siciliana n. 8 del 2000 che prevede che "Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare al bilancio della Regione siciliana nonché al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali, con propri decreti, le seguenti variazioni di bilancio in aggiunta a quelle previste dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196 ... (omissis) lett i) per consentire la regolazione contabile dei tributi di spettanza regionale riscossi con le modalità di cui al decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, di altri tributi riscossi al netto di compensi, rimborsi, compensazioni ed altre partite negative, nonché delle compensazioni di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Dette variazioni e le conseguenti scritturazioni contabili sono effettuate, anche nell'anno successivo a quello in cui i tributi sono riscossi o le compensazioni operate, entro trenta giorni dal ricevimento dei dati dalle pertinenti amministrazioni statali e, comunque, entro la data del 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza”.

5.2.4 Andamento delle altre entrate regionali.

Nella seguente tabella si illustra l'andamento delle entrate correnti del titolo 2 posto a raffronto con gli accertamenti dell'esercizio 2020.

Tabella n. 4.10 - Titolo 2.

(in milioni di euro)

TIPOLOGIA		Anno 2020	Anno 2021	Var. ass.	Var. %
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	Accertamenti di competenza	Accertamenti di competenza		
Tipologia 101: trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche					
1	Trasferimenti correnti da amm.ni centrali	3.993	4.116	123	1,03
2	Trasferimenti correnti da amministrazioni locali	0	0	0	0
3	Trasferimenti correnti da enti di previdenza	2	0	-2	0
04	Trasferimenti correnti org.interni e u.l. dell'amm.	19	15	-4	-21
	Totale Tipologia 101:	4.014	4131	117	2,91
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da famiglie					
1	Trasferimenti correnti da famiglie	7	6	-1	-14
	Totale Tipologia 102:	7	6	-1	-14
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da imprese					
1	Sponsorizzazioni da imprese	0	0	0	0
2	Altri trasferimenti correnti da imprese	87	160	73	84
	Totale Tipologia 103:	87	160	73	84
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da istituz.soc. private					
1	Trasferimenti correnti da istituz.soc. private	0	0	0	0
	Totale Tipologia 104:	0	0	0	0
Tipologia 105: Trasn. correnti da U.E e resto del mondo					
1	Trasferimenti correnti da U.E	129	166	37	28
	Totale Tipologia 105:	129	166	37	28
TOTALE TITOLO 2		4.237	4.463	226	5,3

Fonte: dati da rendiconto generale es. 2020 e 2021.

Il Titolo 2 del rendiconto che riguarda i “Trasferimenti correnti” registra, complessivamente, accertamenti per 4.463 milioni di euro, in crescita del 5,3 per cento rispetto ai 4.237 milioni dell'esercizio 2020.

Di detto importo, 4.116 milioni di euro riguardano assegnazioni delle amministrazioni statali (tipologia 101) e 166 milioni trasferimenti correnti dell'Unione europea (tipologia 105); la residua parte riguarda trasferimenti da famiglie e imprese.

Tra i primi, la quota più consistente (73%) è assorbita dai trasferimenti per il Fondo Sanitario Nazionale (cap.3415), con accertamenti per complessivi 3.008 milioni (di cui riscossi soli 2.880 milioni), migliora la capacità di riscossione rispetto all'esercizio 2020.

Sempre alla gestione della spesa sanitaria fanno capo i seguenti trasferimenti: complessivi 144 milioni per assegnazioni del F.S.N. vincolate (cap.3684 e cap.3685), in aumento rispetto ai 95 milioni dell'esercizio 2020; 36,6 milioni quale quota vincolata per il rimborso alle regioni della spesa per l'acquisto di farmaci innovativi (cap.3365) a fronte dei 34 milioni dell'esercizio precedente; sul capitolo 3466 "Assegnazioni per l'attuazione dei L.E.A. con riguardo alle persone non autosufficienti", le assegnazioni sono pari a 43 milioni di euro, lo scorso esercizio si era evidenziata la totale assenza di accertamenti. Altre assegnazioni di minore entità riguardano programmi specifici attinenti alla sanità.

Nella stessa tipologia 101, tra i trasferimenti statali, 111,5 milioni riguardano assegnazioni per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione a F.S. S.p.a. (cap.3693), interamente riscossi nell'esercizio; 7,7 milioni riguardano il P.O.R. Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (cap.7001), non riscossi; 61,2 milioni afferiscono ad interventi e servizi nell'ambito delle politiche sociali (cap.3608), in notevole aumento rispetto ai 28 milioni dell'esercizio 2020; complessivi 81,3 milioni di euro (cap.3427 e cap.3433) di assegnazioni dello Stato per spese correnti da effettuare nel territorio della Regione, in sensibile crescita rispetto ai 36,1 milioni dell'esercizio 2020; 16,5 milioni (cap.3549) per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado; altre assegnazioni di importi minori intorno al milione di euro.

Tra i Trasferimenti dall'Unione Europea (tipologia 105), dei complessivi 166 milioni accertati, 83,9 milioni riguardano le assegnazioni correnti del P.O.R Sicilia per il fondo sociale europeo 2014-2020 (cap.3356) e 78,9 milioni le assegnazioni correnti del P.O.R. Sicilia per il F.E.S.R. 2014-2020 (cap.7000); i rimanenti 3,2 milioni e mezzo sono ripartiti tra interventi di minore rilievo finanziario.

Nella seguente tabella si illustra l'andamento delle entrate correnti del titolo 3 posto a raffronto con gli accertamenti dell'esercizio 2020.

Tabella 4.11 - Titolo 3.

(in milioni di euro)

TIPOLOGIA		Anno 2020	Anno 2021	Var. ass.	Var. %
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	Accertamenti di competenza	Accertamenti di competenza		
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi					
1	Vendita di beni	1,0	1,3	0,3	30
2	Entrate da vendita ed erogazione di servizi	105,7	98,7	-7	-6,7

3	Proventi della gestione dei beni	24,1	21,2	-3	-12
	Totale Tipologia 100	130,9	121,2	-9,7	11,3
Tipologia 200: Proventi da controllo e repressione illeciti					
1	Entrate da controllo e repressione illeciti	0	0	0	0
2	Entrate da famiglie repressione illeciti	122,8	123,3	0,5	0,4
3	Entrate da imprese repressione illeciti	12,7	18,7	6	47,2
	Totale Tipologia 200	135,5	142,0	6,5	47,6
Tipologia 300: Interessi attivi					
2	Interessi attivi da titoli e fin. m/l termine	0	0	0	0
3	Altri interessi attivi	1,2	22,8	21,6	19
	Totale Tipologia 300	1,2	22,8	21,6	19
Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale					
3	Entrate da distribuzione di utili e avanzi	0	0	0	0
99	Altre entrate da redditi di capitale	0	0	0	0
	Totale Tipologia 400	0	0	0	0
Tipologia 500: Rimborsi ed altre entrate correnti					
2	Rimborsi in entrata	101,6	174,5	72,9	71,75
99	Altre entrate correnti n.a.c.	11,4	84,9	73,5	7,44
	Totale Tipologia 500	113,1	259,5	146,4	79,19
TOTALE TITOLO		380,9	545,9	164,8	157,09

Fonte: dati da rendiconto generale es. 2020 e 2021.

Il Titolo 3, “Entrate extratributarie”, comprende entrate di modesta entità – in termini di valori assoluti – e registra accertamenti per complessivi 546 milioni di euro in sensibile incremento rispetto ai 381 milioni dell’esercizio 2020, ancora distanti dal gettito dell’esercizio 2019 (775 milioni di euro).

In detto titolo rientrano entrate amministrate direttamente dalla Regione e, in tal senso, l’analisi del loro andamento riflette la capacità degli uffici regionali di gestire in maniera più o meno efficiente le entrate proprie: tuttavia, l’inversione di tendenza rispetto al gettito del 2020 (in controtendenza rispetto all’andamento storico delle suddette entrate) può certamente ascriversi al generale rallentamento che ha interessato la riscossione nel periodo dell’emergenza pandemica ed il miglioramento nell’esercizio 2021 lo conferma.

La tipologia 100, relativa alla “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni regionali”, registra complessivi accertamenti per 121 milioni, a fronte dei 131 milioni del 2020; di questi, 98,7milioni di euro provengono dalla *vendita o erogazione di servizi (cat.3.01.02)*, e 21 milioni dalla *vendita di beni (cat.3.01.03)*; il residuo milione di euro afferisce alla vendita di beni e servizi di minore entità.

Tra gli introiti derivanti dalla *vendita o erogazione di servizi* 69 milioni derivano dalla definizione della mobilità sanitaria attiva (cap.3358).

La “*vendita di biglietti d’ingresso per l’accesso ai monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici e mostre della Regione nonché dai canoni dei servizi aggiuntivi*” (cap.1901-cap.7568-cap.7566)

registra accertamenti per 2,3 milioni, in ulteriore flessione rispetto ai 2,5 dell'esercizio 2020 e ai 9,3 milioni dell'esercizio 2019 ed al *trend* storico (11,3 milioni di euro nel 2018 e 10,8 milioni nel 2017).

Detto decremento, tuttavia, come illustrato dall'amministrazione in sede istruttoria²¹⁰ è da ascrivere direttamente alle conseguenze delle restrizioni alla mobilità per l'emergenza pandemica che hanno comportato la totale chiusura dei siti museali, archeologici e delle gallerie regionali a far data dal 6 novembre 2020 fino al 14 febbraio del 2021. Peraltro, la riapertura dei siti è avvenuta in tempi differenti, tenuto conto della necessità degli adeguamenti alle misure sanitarie di sicurezza; in ogni caso, lo scarso afflusso di visitatori dovuto all'emergenza sanitaria ha comportato un notevole calo degli introiti da biglietteria. L'amministrazione ha riferito inoltre, che nel corso dell'esercizio 2021, anche se solo al termine dell'esercizio tra novembre e dicembre, due parchi archeologici, il Parco archeologico e paesaggistico di Catania e della valle dell'Acì ed il Parco archeologico di Morgantina e della Villa del Casale, hanno conseguito l'autonomia e, pertanto, le entrate riferibili alla vendita dei biglietti non confluiscono più al cap.1901 bensì nei rispettivi bilanci autonomi dei parchi medesimi.

Infine, nella tipologia 100 meritano alcune osservazioni i "*Proventi derivanti dalla gestione dei beni*" (cat.3.01.03), che, registrando accertamenti per complessivi 21 milioni, continua il trend negativo rispetto agli introiti degli esercizi 2019/2020, con accertamenti per rispettivi 32,8 milioni e 24 milioni.

Tra questi, si segnala che gli introiti relativi al capitolo 2612, relativo ai "*Diritti erariali sui permessi di ricerca mineraria e sulle concessioni di coltivazione di miniere e cave, canoni sui permessi di ricerca mineraria e sulle relative concessioni*", registra accertamenti per soli 570 mila euro; a partire dall'esercizio 2019 sono contabilizzati al capitolo 7584, di nuova istituzione, le entrate relative ad "*Aliquote in valore del prodotto (royalties) dovute dai concessionari di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e di gas diversi dagli idrocarburi ottenuti nel territorio della regione*", in cui risultano accertamenti, quasi interamente riscossi, pari a 5 milioni di euro, notevolmente inferiori alle previsioni pari ad 8 milioni, che la Regione ha giustificato²¹¹ con l'estrema difficoltà in fase previsionale di determinare un valore di stima, considerate le forti

²¹⁰ Cfr. nota prot.31077 del 23 giugno 2023 del Dipartimento dei BB.CC. e dell'Identità siciliana.

²¹¹ Vedasi nota prot.n. 19381del 16/6/2023.

oscillazioni che hanno caratterizzato il mercato del greggio nonché, la notevole contrazione della domanda dei suddetti prodotti legata alla situazione pandemica.

Sempre con riferimento alla tipologia 100, cat.3.01.03, in ordine al capitolo 2610, non risultano somme accertate nell'esercizio 2021. La Regione in sede istruttoria²¹² ha precisato che la Giunta regionale non ha ancora approvato le tariffe per il periodo 2020-2023 per la vendita dell'acqua all'ingrosso da parte di Siciliacque spa insieme al relativo canone di concessione.

Con riferimento alla mancata approvazione delle tariffe per il periodo 2020-2023 si rinvia al relazione sulle società ed organismi partecipati.

Sempre nel medesimo ambito di attività, il capitolo 1815 relativo ai "*canoni di produzione per l'attività di estrazione da giacimenti minerari*" reca accertamenti per 1 milione di euro (di cui non riscossi solamente euro 151.099), mostrando un andamento costante rispetto agli accertamenti del 2020 dello stesso ammontare, mentre mostra una flessione rispetto agli altri esercizi 2019 (1,4 milioni di euro) e del 2018 (2 milioni).

Alla tipologia 100 fanno capo anche gli introiti derivanti dai "*Proventi da concessioni ed indennizzi per utilizzazione di beni demaniali marittimi*", iscritti al capitolo 2871, con accertamenti per complessivi 6,8 milioni di euro (di cui riscossi 6,2 milioni). Peraltro, la legge di stabilità regionale n. 9 del 12 maggio 2020 all'art. 3, comma 3, ha previsto *l'esenzione per i canoni per le concessioni demaniali marittime per l'anno 2020* e la riduzione del 50 per cento per l'anno 2021.

In via istruttoria²¹³, si è chiesto all'Amministrazione di fornire una dettagliata relazione in ordine allo stato di attuazione della legge 17 marzo 2016 n. 3 (art. 29-42)

L'Amministrazione ha trasmesso²¹⁴ l'aggiornamento sullo stato della redazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo (PUDM).

Sul punto si osserva che la Corte costituzionale con la recente sentenza n. 108 del 5 maggio 2022 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Siciliana 21 luglio 2021, n. 17 (Termine ultimo per la presentazione delle istanze di proroga delle concessioni demaniali marittime).

²¹² Vedasi nota prot. n.28401 del 14/06/2023.

²¹³ Cfr. nota prot.n.61 del 5 giugno 2023 delle Sezioni riunite della Corte dei conti della Regione Siciliana.

²¹⁴ Cfr. nota port. 43639 del 13 giugno 2023.

L'art. 68, commi 1 e 2, della L.r. 15 aprile 2021, n. 9 ha previsto contributi ai Comuni per la redazione dei Piani di utilizzo del demanio marittimo, autorizzando, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa complessiva di 300 migliaia di euro.

Nonostante ciò, allo stato attuale, dei 122 comuni costieri solo 54 Comuni hanno presentato un PUDM conforme alle prescrizioni del DA152/2019 ed hanno ricevuto una prevalutazione positiva. Di questi soltanto 27 hanno adottato preliminarmente il PDUM con Delibera del Consiglio comunale ; n.3 Comuni hanno chiesto notizie agli uffici del D.R.A circa la redazione dei piani e sono in attesa di notizie; n. 25 Comuni non hanno mai presentato il PDUM e sono stati già commissariati in precedenza ed adesso che sono scaduti i mandati dei Commissari ad Acta sono in attesa con le procedure in corso; n. 6 hanno la pre- valutazione in corso; n. 7 Comuni hanno presentato un PUDM non conforme alle prescrizioni del D.A. 152/2019 ed è stato chiesto un adeguamento ;n. 24 Comuni hanno pre- valutazione sospesa in quanto il D.R.A. è in attesa delle integrazioni /modifiche richieste; n. 3 Comuni sono esenti dall'obbligo di pianificare sul demanio marittimo.

La tipologia 200 relativa ai *“Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti”* registra accertamenti per complessivi 142 milioni di euro di cui 123,3 da famiglie e 18,6 da imprese: il gettito di tali proventi registra un incremento rispetto a quello contabilizzato nell'esercizio 2020, pari a 135,5 milioni di euro, di cui 128,8 provenienti da illeciti da famiglie e 6,7 da imprese; ma ancora lontani dai valori degli esercizi pre-pandemia.

La tipologia 300 comprende entrate per *interessi attivi* con accertamenti per 22,8 milioni di euro; la tipologia 400 (*“altre entrate da redditi di capitale”*) registra accertamenti per soli 404.683,05 euro.

La tipologia 500 *“rimborsi ed altre entrate correnti”*, che riguarda recuperi e rimborsi da enti e soggetti vari, registra accertamenti per complessivi 259,5 milioni di euro, in sensibile incremento rispetto ai 113 milioni di euro del 2020. Di tale importo, 174 milioni sono costituiti dalla categoria *“ rimborsi, recuperi e restituzioni”*, tra cui si segnalano i capitoli con maggior gettito : cap.7361 *“recuperi e rimborsi di somme non dovute o incassate per eccesso da famiglie”* con accertamenti per 3,5 milioni di euro; cap.4207, con accertamenti per 22,7 milioni (di cui riscossi 21,9 milioni) afferiscono ai rimborsi delle anticipazioni concesse ai comuni ai sensi della L.R. n.6 del 2009 e altri 19,5 milioni di euro (di cui riscossi 4,6 milioni) riguardano

il recupero delle anticipazioni concesse ai comuni per i debiti connessi alla gestione integrata dei rifiuti (cap.5414).

I rimanenti riguardano recuperi o rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni centrali e locali relative ad assegnazioni extraregionali o alla quota di co-finanziamento regionale; trattasi di somme recuperate dall'amministrazione regionale per riduzioni dei finanziamenti concessi a valere sui fondi extraregionali o co-finanziati con i fondi regionali a seguito di rendicontazione della spesa dichiarata (anche in parte) non ammissibile a contributo.

Nell'ambito della stessa tipologia di entrata, accertamenti per soli 1 milione di euro riguardano il capitolo 3711, relativo al "recupero di crediti verso funzionari e contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne della Corte dei conti e non iscritti nei campioni demaniali", con residui attivi da riscuotere degli anni precedenti per complessivi 900 mila euro.

Come già rilevato nello scorso anno, nella maggior parte dei capitoli della tipologia 500 "rimborsi ed altre entrate correnti" i dati di bilancio confermano una più corretta applicazione del principio contabile della competenza finanziaria potenziata, in quanto gli accertamenti presentano importi differenti da quelli delle riscossioni, segno di una più attenta gestione dei crediti da recuperare da amministrazioni o da privati ed un progressivo superamento della consuetudine di accertare "per cassa" i crediti ricompresi nella suddetta tipologia.

Nella seguente tabella si illustra l'andamento delle entrate in conto capitale del titolo 4 posto a raffronto con gli accertamenti dell'esercizio 2019.

Tabella 4.12- Titolo 4.

(in milioni di euro)

TIPOLOGIA		Anno 2020	Anno 2021	Var. ass.	Var. %
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	Accertamenti di competenza	Accertamenti di competenza		2020/2021
Tipologia 200: Contributi agli investimenti					
1	Contributi agli investimenti da amm.pubbliche	754,6	845,3	90,7	12,2
2	Contributi agli investimenti da famiglie	0	0	0	0
3	Contributi agli investimenti da imprese	0	0	0	0
4	Contributi agli investimenti da istit. soc. priv.	0	0	0	0
5	Contributi agli investimenti dall'U.E	742,7	654,7	-88	-11,85
6	Contributi agli investimenti rimborso prestiti P.A.	20	20	20	100
	Totale tipologia 200	1517,3	1.520,0	2,7	0,18
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale					
1	Trasf. in c/cap. per debiti dell'amm. da P.A.	0	0	0	0
5	Trasf. In c/cap. da imprese per canc. Debiti P.A.	0	0	0	0
10	Altri trasf. in c./cap da P.A.	4,3	44,0	39,7	0,09
12	Altri trasf. in c./cap. da imprese	0	14,0	14	0
14	Altri trasf. in c./cap. da U.E.	9,2	11,1	1,9	0,82
	Totale Tipologia 300	13,5	69,1	55,6	0,19
Tipologia 400: Entrate da alienazione beni mat. e immat.					

1	Alienazione di beni materiali	0,7	4,3	3,6	0,16
2	Cessione di terreni e beni materiali	0,3	0,5	0,2	0,6
	Totale Tipologia 400	1,0	4,8	-2,7	0,21
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale					
3	Entrate in c. /cap. da rimborsi, recuperi e restituz.	0	0	0	0
4	Altre entrate in c. /cap. n.a.c.	0	1,1	1,1	100
	Totale Tipologia 500	0	1,1	1,1	100
TOTALE TITOLO 4		1.531,9*	1.595,0	476,1	0,96

*il totale tiene conto degli arrotondamenti.

Fonte: dati da rendiconto generale es. 2020 e 2021.

Il Titolo 4, relativo alle "Entrate in conto capitale", con accertamenti per complessivi 1.595 milioni di euro registra un incremento dell'0,9 per cento rispetto ai 1.532 milioni di euro dell'esercizio 2020, in miglioramento notevole rispetto ai dati del 2019 che registrano accertamenti in detto titolo di entrata pari a 669 milioni di euro.

La tabella seguente evidenzia, per il quadriennio 2018-2021, l'andamento degli accertamenti e delle riscossioni (di competenza), distinti per tipologia di entrata, che attraverso la rappresentazione in milioni di euro (analogamente a quanto esposto per le entrate) consente un'immediata percezione dell'esiguità delle risorse finanziarie che dovrebbero sostenere gli investimenti nell'ottica della riqualificazione della spesa, che è uno dei temi presi in esame dall'Accordo Stato-Regione del 22 dicembre 2018, nonché di quello più recente del 14 gennaio 2021.

Tabella 4.13 - Andamento delle entrate in conto capitale esercizi 2018-2021.

(in milioni di euro)

ENTRATE TITOLO 4								
	Esercizio 2018		Esercizio 2019		Esercizio 2020		Esercizio 2021	
	Accertato	Riscosso	Accertato	Riscosso	Accertato	Riscosso.	Accertato	Riscosso
Tipologia 200 – Contributi agli investimenti	636	200	956	665	1517	715	1.520	601
Tipologia 300- Altri investimenti in conto capitale	18	5	93	53	14	3	69	58
Tipologia 400 – Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1	1	3,7	3,6	1	1	5	5
Tipologia 500 – Altre entrate in conto Capitale	14	14	2,1	0,4	0	0	1	0
Totale Titolo 4	1.069	416	669	220	1.056	722	1.595	664

Fonte: rielaborazione Sezioni Riunite della Corte dei conti sui dati dei rendiconti generali es.2018-2021

In particolare, la tipologia 200 “*Contributi agli investimenti*” assorbe la maggior parte delle risorse in conto capitale, con accertamenti per complessivi 1.520 milioni di euro, in lieve aumento, a fronte dei 1517 milioni dell’esercizio 2020; le entrate di detta tipologia segnano un deciso aumento soprattutto rispetto agli esercizi pregressi, con 956 milioni di euro del 2019 e 636 milioni del 2018, lasciando presagire un’inversione di tendenza rispetto al passato.

Sul versante delle riscossioni, in detta tipologia, nel 2021 si registrano 664 milioni di euro, in diminuzione rispetto all’esercizio 2020 (con riscossioni per complessivi 722 milioni) ma che, tuttavia, sono ancora esigue in termini assoluti rispetto agli accertamenti, a conferma delle criticità nella riscossione delle entrate della suddetta tipologia.

Dell’andamento dei programmi comunitari si tratterà diffusamente nell’apposito capitolo dedicato ai fondi comunitari nei quali sarà analizzato l’andamento della spesa e al quale, pertanto, si rinvia.

In conclusione, i dati di rendiconto del titolo 4 confermano una netta ripresa in termini di accertamenti, conseguente ad una maggiore velocizzazione degli impegni di spesa che, per i fondi c.d. a rendicontazione, costituiscono il presupposto per l’accertamento della correlativa entrata. Tale ripresa appare ancor più significativa in considerazione della situazione pandemica che ha contribuito al rallentamento delle attività tanto amministrative che delle imprese destinatarie delle risorse statali e comunitarie.

Il Titolo 5 “*Entrate da riduzione di attività finanziarie*” registra accertamenti per 477 milioni (interamente riscossi) di cui 443 milioni dovuti ai prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla tesoreria unica, 30,6 milioni da entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso imprese e per 2,9 milioni a riscossioni di crediti a breve termine.

Il Titolo 6 “*Accensione prestiti*”, registra movimentazioni contabili per € 1,5 milioni.

Infine, il Titolo 9 “*Entrate per conto terzi e partite di giro*”, con accertamenti per complessivi 3.063 milioni di euro quasi totalmente riscossi registra un decremento rispetto ai 3.389 milioni di euro dell’esercizio 2020.

Infine, per la ritenuta da scissione contabile dell’IVA sono contabilizzati accertamenti per 73,6 milioni di euro (cap.7500) mentre 15,9 milioni riguardano contributi di quiescenza a carico del personale regionale (cap.3402).

4.2. Concorso alla finanza pubblica.

La trattazione del tema degli intervenuti accordi tra Stato-Regione è già stata svolta nella relazione relativa alle precedenti parifiche del rendiconto della Regione Siciliana, cui si rinvia.

La legge di bilancio 2019²¹⁵ (legge n. 145 del 2018) ha determinato il contributo della Regione alla finanza pubblica a partire dall'anno 2018 ed ha disciplinato le possibilità e le modalità per lo Stato di modificare unilateralmente il contributo richiesto alla Regione²¹⁶.

In particolare, il comma 881 ha determinato l'ammontare del contributo in 1.304,945 milioni di euro per l'anno 2018 e in 1.001 milioni annui a decorrere dal 2019 (poi ridotto per l'anno 2019 a seguito dell'accordo del 15 maggio 2019²¹⁷).

Per gli anni 2020 e 2021, a seguito della pandemia, vi sono poi stati degli ulteriori interventi normativi correttivi di rideterminazione di detto contributo.

Per l'anno 2020 il decreto-legge 14 agosto 2020 n.104²¹⁸, all'articolo 42, comma 3, ha disposto, in attuazione di quanto previsto dal comma 2 e dall'articolo 111, comma 2-bis, del decreto- legge 19 maggio, n.34²¹⁹, la rideterminazione del concorso alla finanza pubblica in euro 207.630.080,00.

Per l'anno 2021:

a) la legge 30 dicembre 2020 n.178, all'articolo 1, comma 805, ha disposto, in attuazione dell'accordo sottoscritto in data 5 novembre 2020 tra il Governo e le autonomie speciali, al fine del ristoro per la perdita di gettito connessa agli effetti negativi derivanti dall'emergenza da COVID-19, la riduzione del contributo alla finanza pubblica per la Regione siciliana di euro 30.000.000,00;

²¹⁵ Detta legge, ai commi 880-886-bis, dà attuazione all'accordo tra il Governo e la Regione siciliana sottoscritto il 19 dicembre 2018.

²¹⁶ Lo Stato, ai sensi del comma 882 della legge 145 del 2018 può modificare il contributo richiesto, solo se la variazione è limitata nel tempo, è adottata in presenza di "eccezionali esigenze di finanza pubblica" e l'ammontare dell'aumento non supera del 10 per cento l'importo del contributo. Qualora, per assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico, sia necessario un ulteriore aumento, senza l'accordo con la regione, l'aumento complessivo non può comunque superare il 20 per cento del contributo. A norma del comma 886-bis, della predetta legge di bilancio 2019 le somme di pertinenza della regione sono versate all'erario entro il 30 aprile di ciascun anno; in mancanza di tali versamenti, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti, a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione.

²¹⁷ Il 15 maggio 2019 è stato sottoscritto un accordo integrativo del precedente in relazione al sostegno agli enti di area vasta della regione: liberi consorzi e città metropolitane. I contenuti dell'accordo sono stati recepiti dall'art. 38-quater del decreto legge n. 34 del 2019, che dispone in deroga alla legislazione contabile per consentire agli enti di area vasta di utilizzare le risorse pubbliche e integra le norme della legge di bilancio 2019 sul concorso alla finanza pubblica della regione, al fine ridurre il contributo regionale alla finanza pubblica

²¹⁸ convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 ottobre 2020 n.126.

²¹⁹ convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77.

b) il decreto-legge 25 maggio 2021 n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n.106, all'articolo 57, comma 1, ha disposto, con riguardo al riparto del contributo di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021 n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n.69, una riduzione del contributo alla finanza pubblica per l'anno 2021 per la Regione siciliana di euro 63.000.000,00.

Per l'anno 2021 l'accantonamento, quindi, è stato determinato in complessivi 908 milioni di euro.

A decorrere dall'anno 2022, in attuazione dell'accordo bilaterale con la Regione Siciliana, sottoscritto in data 16 dicembre 2021, la legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 30 dicembre 2021) ha provveduto a rimodulare la misura del concorso della Regione alla finanza pubblica.

Il comma 545 della legge di bilancio 2022 ha determinato detto contributo in 800,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022²²⁰.

Detta legge ha altresì attribuito alla Regione un contributo di 100 milioni annui da destinare alla compensazione degli svantaggi strutturali legati alla condizione di insularità (comma 546) ed estendere l'ambito di utilizzo del contributo erogato dallo Stato ai liberi consorzi ed alle città metropolitane siciliane (comma 547).

Le modalità di copertura degli accantonamenti tributari a titolo di concorso al risanamento della finanza pubblica per l'esercizio finanziario 2018, a carico della Regione siciliana, sono state determinate sommando ai singoli contributi previsti dalle norme precedenti l'ulteriore quota prevista dall'art. 1, comma 689, della legge 28 dicembre 2015, n.208; pertanto, nel 2018, ai sensi dell'art.1, comma 881, della Legge n. 145 del 2018 (Bilancio dello Stato per il 2019) è stato previsto un accantonamento, a titolo di concorso alla finanza pubblica, pari a euro 1.304.944.947,29, mentre per ciascuno degli anni 2019 e 2020, l'accantonamento è stato ridotto a 1.000.882.217²²¹. Detta legge è stata poi integrata dalla

²²⁰ Il contributo della regione è determinato fermo restando quanto stabilito dalle norme della legge di bilancio 2021 (legge 178 del 2020), ai commi 850, 851 e 852, sul contributo alla finanza pubblica richiesto all'intero comparto delle regioni e delle province autonome, per ciascun anno dal 2023 al 2025, in considerazione dei risparmi di spesa conseguenti la razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi e determinato in 196 milioni di euro annui complessivi che dovrà essere ripartito tra le regioni entro il 31 maggio 2022.

²²¹ Cfr. L.30 dicembre 2018, n.145, art.1, comma 881. In conformità a quanto risultante dall'Accordo del 22 dicembre 2018, il comma 881 riduce gli accantonamenti per concorso alla finanza pubblica per gli anni 2019 e 2020 a 1 miliardo di euro.

normativa sopra citata che ha rideterminato gli importi per gli anni successivi il contributo così come sopra precisato.

Tabella 4.14 - Accantonamenti tributari nel periodo 2018-2021: concorso alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare.

ACCANTONAMENTI TRIBUTARI	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Legge n. 145/2018, art.1, comma 881				1.001.000.000	1.001.000.000	1.001.000.000
Legge n. 145/2018, art.1, comma 881-ter				-10.000.000		
Decreto legge 14 agosto 2020 n.104, art.42, comma 3.					-750.000.00 - 13.369.920	
Legge 30 dicembre 2020 n.178, articolo 1, comma 805						-30.000.000
Decreto legge 25 maggio 2021 n.73, articolo 57, comma 1.						- 63.000.000
TOTALE BILANCIO	1.208.707.306	1.301.544.947	1.304.944.947	991.000.000	207.630.080	908.000.00
COPERTURA FINANZIARIA	Accantonamenti tributari		Capitolo 219213			

Fonte: Elaborazione Corte dei conti - Sezioni riunite per la Regione siciliana, su dati del Dipartimento Bilancio e Finanze.

Con riferimento al contributo alla finanza pubblica per l'anno 2021, il Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito con nota prot. 35749 del 23 giugno 2023 ha precisato quanto segue. "Sotto il profilo amministrativo-contabile, con nota prot n.297772 del 10 dicembre 2021, acquisita al protocollo di questo Dipartimento n.23157 del 14/12/2021, la Ragioneria Generale dello Stato ha comunicato l'importo del contributo alla finanza pubblica per l'anno 2021, quale accantonamento tributario da recuperare a carico della Regione Siciliana, pari a 825.552.852,00, al netto dell'importo già trattenuto a valere sul conguaglio IRPEF anno 2019, pari ad euro 82.447.148,00, per complessivi 908 milioni di euro, demandando all'Agenzia delle Entrate-Struttura di Gestione il recupero degli accantonamenti tributari previsti per il concorso alla finanza pubblica per l'anno 2021 a carico della Regione Siciliana, poiché a tale data non risultavano effettuati versamenti al bilancio dello Stato, a tale titolo, da parte della Regione stessa.

Con nota prot. n.41020 del 9/02/2022, acquisita al protocollo in entrata di questo Dipartimento n.2784 del 9/02/2022, l'Agenzia delle Entrate-Ufficio Struttura di Gestione ha trasmesso il rendiconto definitivo che riporta, tra l'altro, le quote degli "Accantonamenti tributari quale concorso della regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica" recuperati nel 2021 pari ad euro 810.330.329,43, suddivise per capitolo/articolo di imputazione.

Con successiva email la Struttura di Gestione ha chiarito, tra l'altro, che l'importo totale di euro 810.330.329,43 relativo agli accantonamenti 2021 recuperati quale concorso alla finanza pubblica, comunicato nella bozza di rendiconto inviata con email del 17.01.2022, diverge dall'importo di euro 825.552.852,00, comunicato dalla Ragioneria Generale dello Stato, perché il recupero delle somme è stato completato nel mese di gennaio 2022, e pertanto la differenza tra i due importi pari ad euro 15.222.522,57 sarà inserita come recupero nel rendiconto dell'anno 2022.

Con DRS n.77 del 18/02/2022, si è proceduto alla regolazione contabile dell'importo di euro 810.330.329,43 per l'esercizio 2021, a valere sul capitolo di spesa 219213 "Accantonamenti tributari quale concorso della regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica" e con successivo DRS n.102 del 03/03/2022 si è proceduto alla regolazione contabile della differenza per euro 15.222.522,57.

5.3 Considerazioni di sintesi.

Nell'esercizio 2021, le previsioni definitive di entrata - al netto dell'avanzo -registrano, complessivamente, un incremento di 3.186 milioni rispetto a quelle relative all'esercizio 2020, attestate in 23.426 milioni, anche il totale degli accertamenti nel 2021 pari a 24.041 milioni - a fronte dei 22.117 dell'esercizio precedente - registra un incremento di 1.924 milioni di euro.

Gli accertamenti di competenza evidenziano, rispetto alle previsioni definitive, uno scostamento del 9,67 per cento, confermando un dato tendenziale positivo nei primi due esercizi del triennio in osservazione; mentre nell'ultimo esercizio l'indice di realizzazione delle entrate, rispetto alle previsioni, si attesta al 90,33 per cento, in lieve peggioramento rispetto all'esercizio precedente (94,41%).

Gli accertamenti di competenza evidenziano, rispetto alle previsioni definitive, uno scostamento del 9,67 per cento, confermando un dato tendenziale positivo nei primi due esercizi del triennio in osservazione; mentre nell'ultimo esercizio l'indice di realizzazione delle entrate, rispetto alle previsioni, si attesta al 90,33 per cento, in lieve peggioramento rispetto all'esercizio precedente (94,41%).

Lo scostamento tra le previsioni definitive e gli accertamenti registrato con riferimento ai tributi devoluti (+378 milioni) e, più in generale, alle entrate correnti (+176 milioni) di cui le entrate tributarie rappresentano il 71,2 per cento, appare coerente con i risultati registrati in ambito statale, le cui previsioni definitive sono risultate sottostimate rispetto agli accertamenti delle entrate tributarie che, nel complesso, sono cresciute del 3,15 per cento.

Non appare coerente con il quadro previsionale, invece, l'elevato divario (-1.893 milioni) tra le previsioni definitive e gli accertamenti delle entrate in conto capitale, forbice che evidenzia un notevole peggioramento rispetto allo scostamento già evidenziato nell'esercizio 2020 (-788 milioni) considerato che questa tipologia è ancorata - per la quasi totalità - a trasferimenti dello Stato e dell'Unione europea; per questi ultimi, che seguono il regime contabile dei "fondi a rendicontazione", l'accertamento dell'entrata è disposto solo a fronte dell'impegno della correlativa spesa, secondo cronoprogrammi che - all'evidenza - appaiono fin troppo ottimistici in fase previsionale o che, comunque, non tengono conto dei molteplici fattori (risorse umane, organizzazione, carenze strumentali) che influenzano la reale capacità dell'amministrazione di procedere agli impegni di risorse in conto capitale nei tempi programmati. Non può sottacersi, tuttavia, che anche l'andamento della spesa ed il rispetto dei relativi cronoprogrammi, nel corso degli esercizi 2020 e 2021 ha risentito delle conseguenze della pandemia che ha comportato, nel complesso, un rallentamento della macchina amministrativa connesso all'emergenza sanitaria ed alle restrizioni della mobilità.

Come si evince dall'esposizione dei dati aggregati per titoli, nel corso dell'esercizio 2021 il totale generale dell'entrata registra, complessivamente, un incremento dell'8,69 per cento rispetto all'esercizio 2020. Tale variazione positiva è dovuta, in parte, al miglioramento del quadro economico e, in parte all'attenuazione delle misure e dei provvedimenti normativi legati all'emergenza pandemica da COVID-19, adottati nell'esercizio 2020 che hanno comportato una forte contrazione dell'attività economica.

Se si esclude il gettito contabilizzato al titolo 9, che afferisce alle *partite di giro*, ovvero ad entrate che si compensano interamente nella spesa ed al titolo 6 (accensione *di prestiti*, che presenta movimentazioni finanziarie per € 1.500 milioni), il maggiore incremento (+5,68) si registra, nel complesso, nelle Entrate correnti (Titolo 1-2-3), trainate prevalentemente dalle entrate extratributarie, dai trasferimenti correnti e dalle Entrate in conto capitale al titolo 4.

Si può affermare, in definitiva, che nel 2021 il gettito devoluto delle entrate tributarie registra un +4,59 per cento, rispetto allo 0,08 del 2020 trainando l'incremento delle entrate correnti insieme alle entrate extratributarie che, con l'allentamento delle misure restrittive mostrano risultati in netto miglioramento; sul totale delle entrate incide, anche, l'incremento del titolo 4, relativo alle entrate in conto capitale (1.595 milioni), che consolida il trend positivo nel triennio di osservazione.

Con riferimento al Titolo I si osserva che la stima dell'acconto IRPEF comunicata dal Ministero dell'Economia ammonta, per l'esercizio 2021, a euro 5.930.975.136, mentre il conguaglio per l'esercizio 2019 - di segno positivo - ammonta a euro 82.447.148; risulta, peraltro, alla data della presente relazione disponibile anche il conguaglio per l'esercizio 2021, che è negativo ed ammonta a -12.333.951 euro.

L'ammontare dell'IVA comunicato al MEF dalla Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2 del D.M. del 25 gennaio 2019, ammonta, per il 2021, a euro 2.269.946.386. cui è seguito nello stesso anno un conguaglio negativo nei confronti della Regione pari a € - 77.107.724,00 per l'anno finanziario 2019.

Anche per l'Iva è disponibile il dato relativo al conguaglio 2021 che è positivo ed ammonta a 142.410.186,00 euro.

L'imposta di registro presenta una crescita (31,63%) con accertamenti per 245 milioni a fronte dei 186 milioni del 2020, parimenti il gettito dell'*imposta di bollo* mostra il segno positivo con una crescita (9,26%) è pari a 198 milioni di euro a fronte dei 181 dello scorso esercizio.

Tuttavia, nonostante il gettito dal 2019 abbia subito un forte incremento, si deve sottolineare che su detto tributo incidono in modo distorsivo le disposizioni sul "bollo virtuale", analogamente a quanto avvenuto per l'IRPEF con lo spostamento del luogo di riscossione; infatti, il versamento tramite F24 viene operato presso la sede legale dell'impresa che, nel caso degli istituti di credito (grandi contribuenti per detto tributo), è quasi sempre ubicata fuori dalla Sicilia. A tal fine, si sottolinea anche quest'anno, che tra i contenuti dell'Accordo Stato-Regione del 16.12.2021 è previsto che: *"il Governo e la Regione convengono di istituire appositi tavoli tecnici congiunti per individuare nuove modalità di attribuzione del gettito dell'imposta di bollo al fine di verificare l'adozione del metodo di riparto del maturato e di garantire la neutralità finanziaria nel passaggio dal versamento mediante F 23 al versamento mediante F 24 tenendo conto dell'andamento del gettito breve individuazione della copertura finanziaria ove necessaria"* ma la Regione ha comunicato che i lavori del Tavolo sono stati chiusi senza esito alcuno.

Con riferimento alla contabilizzazione delle entrate tributarie si osserva che la Regione ha precisato in sede istruttoria che *"non si è potuto procedere a regolare contabilmente sulla competenza dell'esercizio 2021 i volumi delle compensazioni fiscali originate nel medesimo esercizio dai rimborsi delle imposte versate in eccesso dai contribuenti (al netto dei suddetti "fondi di*

bilancio”), a valere sui citati capitoli di spesa **219202 e 219205** quantificati, rispettivamente, **in €.72.841.720,80** per i tributi ricadenti nell’imposizione diretta e in **€.394.003,54** per i tributi ricadenti nell’imposizione indiretta.

Invero, posto che la dotazione residuale del capitolo di spesa 219202 era di €.24.309.250,00 a fronte di compensazioni fiscali da regolarizzare pari a €.72.841.720,80, è stata richiesta una variazione di bilancio di €.48.532.470,80 in termini di competenza e di cassa, con nota prot n.2838 del 09.02.2022, sollecitata con note prot. n. 8246 del 4/4/2022, prot.15494 del 14.06.2022, prot 31968 del 04.10.2022 e prot. n.11140 del 23.02.2023.

Con nota prot.n. 111805 del 21.10.2022 il Servizio S04 del Dipartimento Bilancio ha rappresentato l'impossibilità di provvedere alla variazione di bilancio richiesta per l'esercizio finanziario 2021 in quanto gli importi richiesti non avevano trovato capienza nelle disponibilità del capitolo 215744" Fondo di riserva per le spese obbligatorie dipendenti dalla legislazione in vigore".

Tale mancata contabilizzazione, pur non incidendo sui saldi di bilancio, costituisce irregolarità contabile anche ai sensi dell'art. 36, della legge regionale della regione Siciliana n. 8 del 2000 che prevede che “Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare al bilancio della Regione siciliana nonché al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali, con propri decreti, le seguenti variazioni di bilancio in aggiunta a quelle previste dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196 ... (omissis) lett i) per consentire la regolazione contabile dei tributi di spettanza regionale riscossi con le modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, di altri tributi riscossi al netto di compensi, rimborsi, compensazioni ed altre partite negative, nonché delle compensazioni di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Dette variazioni e le conseguenti scritturazioni contabili sono effettuate, anche nell'anno successivo a quello in cui i tributi sono riscossi o le compensazioni operate, entro trenta giorni dal ricevimento dei dati dalle pertinenti amministrazioni statali e, comunque, entro la data del 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza “.

Il Titolo 2 del rendiconto che riguarda i “Trasferimenti correnti” registra, complessivamente, accertamenti per 4.463 milioni di euro, in crescita del 5,3 per cento rispetto ai 4.237 milioni dell’esercizio 2020.

Il Titolo 3, “Entrate extratributarie”, comprende entrate di modesta entità – in termini di valori assoluti – e registra accertamenti per complessivi 546 milioni di euro in sensibile incremento rispetto ai 381 milioni dell’esercizio 2020, ancora distanti dal gettito dell’esercizio 2019 (775 milioni di euro).

Il Titolo 4, relativo alle *“Entrate in conto capitale”*, con accertamenti per complessivi 1.595 milioni di euro registra un incremento dell’0,9 per cento rispetto ai 1.532 milioni di euro dell’esercizio 2020, in miglioramento notevole rispetto ai dati del 2019 che registrano accertamenti in detto titolo di entrata pari a 669 milioni di euro.

Il Titolo 5 *“Entrate da riduzione di attività finanziarie”* registra accertamenti per 477 milioni (interamente riscossi) di cui 443 milioni dovuti ai prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla tesoreria unica, 30,6 milioni da entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso imprese e per 2,9 milioni a riscossioni di crediti a breve termine.

Il Titolo 6 *“Accensione prestiti”*, registra movimentazioni contabili per € 1,5 milioni.

Infine, il Titolo 9 *“Entrate per conto terzi e partite di giro”*, con accertamenti per complessivi 3.063 milioni di euro quasi totalmente riscossi registra un decremento rispetto ai 3.389 milioni di euro dell’esercizio 2020.

Alla luce di quanto espresso sopra anche per l’esercizio finanziario 2021 i dati di bilancio, pertanto, non appaiono confermare l’idoneità dei decimi individuati nelle disposizioni di attuazione per il calcolo delle imposte (IRPEF ed IVA) spettanti alla Regione, ad assicurare – come previsto nello Statuto siciliano – un livello di entrate sufficiente per l’espletamento di tutte le funzioni esercitate in virtù dell’autonomia speciale, specie in considerazione dell’entità del concorso alla finanza pubblica che, pur ridotto significativamente nel 2020 a 207,6 milioni, assorbe risorse finanziarie per 908 milioni nel 2021 e ne assorbirà 800,8 milioni a decorrere dall’anno 2022.

Anche per l’esercizio finanziario 2021 si rileva che la capacità espansiva delle entrate nel bilancio regionale da una parte deve essere ancorata all’incremento del gettito tributario assicurato dalle modifiche del sistema di devoluzione delle entrate; dall’altra, occorre intervenire in modo più efficace sulla gestione delle risorse in conto capitale, puntando su una riorganizzazione degli uffici e dei sistemi di gestione della spesa comunitaria, in cronico ritardo rispetto alla programmazione, con conseguente mancato introito in termini di entrate di fondi extraregionali.

Con riferimento ai residui attivi con la deliberazione n. 540 del 23 novembre 2022, la Giunta regionale, su proposta della Ragioneria generale, ha approvato il riaccertamento ordinario dei residui che, sul versante delle entrate, ha sottoposto al riaccertamento residui attivi per complessivi euro 6.226.046.070,16, al netto di euro 1.556.726.103,65 relativi a residui sui capitoli di entrata inclusi nel perimetro sanitario (che non sono soggetti a

riaccertamento ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. n.118 del 2011), di euro 2.457.164,85 di *residui da versare* e di euro 187.853,16 relativi ad accertamenti correlati a pagamenti non andati a buon fine, per un totale di residui attivi al 31 dicembre 2020, prima delle suddette operazioni di riaccertamento, pari ad euro 7.785.426.966,92.

Dopo le predette verifiche i residui da mantenere sono stati determinati in euro 3.853.593.960,50; quelli da eliminare definitivamente in euro 603.744.536,47 e quelli da re-imputare agli esercizi 2022-2023-2024 in complessivi euro 1.767.634.815,07.

L'operazione di riaccertamento ordinario ha comportato una massiccia reimputazione di residui attivi agli esercizi successivi, per complessivi euro 1.767.634.815,07, in netto aumento rispetto al dato del precedente esercizio, pari ad euro 1.339.663.215,87, di cui la maggior parte (euro 1.588.037.951,69) nell'esercizio 2022, euro 157.557.158,18 nel 2023, euro 18.576.040,26 nel 2024 ed euro 3.463.664,94 negli esercizi successivi. Il fenomeno, come già rimarcato, evidenzia una non corretta programmazione dell'entrata, secondo i principi contabili applicati alla contabilità finanziaria che, per i fondi c.d. "a rendicontazione" è il riflesso di una non corretta programmazione della spesa correlata, ovvero in un rallentamento della stessa, come è emerso ampiamente, altresì, in sede di verifica.

A seguito dell'esame della documentazione pervenuta a seguito dell'istruttoria concernente i residui attivi di più antica formazione, si raccomanda all'Amministrazione una più attenta ed accurata gestione di detti residui.

4.4 Residui attivi.

Con la deliberazione n. 540 del 23 novembre 2022, la Giunta regionale, su proposta della Ragioneria generale, ha approvato il riaccertamento ordinario dei residui che, sul versante delle entrate, ha sottoposto al riaccertamento residui attivi per complessivi euro 6.226.046.070,16, al netto di euro 1.556.726.103,65 relativi a residui sui capitoli di entrata inclusi nel perimetro sanitario (che non sono soggetti a riaccertamento ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. n.118 del 2011), di euro 2.457.164,85 di residui da versare e di euro 187.853,16 relativi ad accertamenti correlati a pagamenti non andati a buon fine, per un totale di residui attivi al 31 dicembre 2021, prima delle suddette operazioni di riaccertamento, pari ad euro 7.785.426.966,92.

Dopo le predette verifiche i residui da mantenere sono stati determinati in euro 3.853.593.960,50; quelli da eliminare definitivamente in euro 603.744.536,47 e quelli da re-imputare agli esercizi 2022-2023-2024 in complessivi euro 1.767.634.815,07.

Pertanto, all'esito delle suddette operazioni di riaccertamento, la situazione dei residui attivi appare come dalla seguente tabella:

Tabella n. 4.15 – Totale residui attivi.

(in euro)

DESCRIZIONE		RESIDUI ATTIVI
<i>Residui attivi al 31 dicembre 2021 prima del riaccertamento</i>	+	7.785.426.966,92
<i>Residui perimetro sanitario-non soggetti a riaccertamento</i>	-	1.556.726.103,65
<i>Residui attivi per partite di giro</i>	-	197.628,26
<i>Residui da versare</i>	-	2.457.164,85
RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2021 OGGETTO DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO		6.226.046.070,16
Di cui:		
<i>Residui da mantenere</i>		+ 3.853.593.960,50
<i>Residui da reimputare agli esercizi in cui sono esigibili</i>		- 1.767.634.815,07
<i>Residui da eliminare</i>		- 603.744.536,47
<i>Residui da stralciare</i>		-1.072.758,12
<i>Residui – Titolo 9 – Capitolo 7557- accertamenti correlati a pagamenti non andati a buon fine</i>		- 187.853,16
TOTALE RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2021		5.412.974.857,26

Dalla precedente tabella emerge che l'operazione di riaccertamento ordinario ha comportato una massiccia reimputazione di residui attivi agli esercizi successivi, per complessivi euro 1.767.634.815,07, in netto aumento rispetto al dato del precedente esercizio, pari ad euro 1.339.663.215,87, di cui la maggior parte (euro 1.588.037.951,69) nell'esercizio 2022, euro 157.557.158,18 nel 2023, euro 18.576.040,26 nel 2024 ed euro 3.463.664,94 negli esercizi successivi. Il fenomeno, come già rimarcato, evidenzia una non corretta programmazione dell'entrata, secondo i principi contabili applicati alla contabilità finanziaria che, per i fondi c.d. "a rendicontazione" è il riflesso di una non corretta programmazione della spesa correlata, ovvero in un rallentamento della stessa, come è emerso ampiamente, altresì, in sede di verifica.

Dall'analisi delle reimputazioni per titoli di entrata – che trovano evidenza nell'allegato 2 della deliberazione di Giunta regionale n. 540 del 2022 citata, emerge il seguente prospetto:

Tabella n. 4.16 Reimputazioni dei residui.

(in euro)

	Somme da reimputare	Reimputazioni es. 2022	Reimputazioni es. 2023	Reimputazioni es. 2024	Reimputazioni oltre
Titoli 1-2-3	452.731.876,51	437.674.566,11	7.463.640,95	4.130.159,47	3.463.509,98
Titolo 4	1.306.391,868,79	1.141.852.315,81	150.093.517,23	14.445.880,79	154,96
Titolo 5	8.511.069,77	8.511.069,77	0,00	0,00	0,00
Totale	1.767.634.815,07	1.588.037.951,69	157.557.158,18	18.576.040,26	3.463.664,94

Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati deliberazione G.R. n. 540/2022

Dalle operazioni di reimputazione si evince che quasi il 90% riguarda lo spostamento dell'esigibilità all'esercizio 2022: di questo importo (euro 1.588.037.951,69) il dato più significativo (72%), come registrato nello scorso esercizio, riguarda il Titolo 4, ovvero le entrate in conto capitale e, segnatamente, tutti quei fondi a rendicontazione relativi ai programmi su finanziamenti U.E e P.A.C., per complessivi 1.141.852.315,81: il fenomeno, se per un verso conferma il rallentamento della spesa dei citati programmi, come già segnalato nelle precedenti relazioni, per l'esercizio 2021, tuttavia, trova una ragionevole causa negli effetti finali delle misure di emergenza da Covid-19, che hanno comportato una restrizione della mobilità ed un complessivo rallentamento della macchina amministrativa. Infatti, già nella precedente programmazione operata con il riaccertamento 2020, si prevedeva che il *gap* tra cronoprogrammi di spesa e correlative entrate doveva essere colmato entro il 2021.

Complessivamente, i residui di nuova formazione presentano un lieve decremento: dal conto del bilancio al 1° gennaio 2021 i residui attivi da riscuotere ammontavano a 5.646 milioni di euro, mentre a fine esercizio la consistenza degli stessi è pari a 5.413 milioni; dai dati di rendiconto emerge, altresì, che 1.960 milioni costituiscono residui di nuova formazione, mentre i restanti 3.453 milioni si riferiscono ai residui degli anni precedenti.

Tabella 4.17 – Gestione dei residui di vecchia formazione.

(in euro)

Descrizione entrate	Importo residui attivi all'1.1.2021 (vecchia formazione)	Riscossioni in conto residui	Riaccertamento residui	Residui attivi vecchia formazione al 31.12.2021
<i>Titolo 1 - Entrate tributarie, contributive, perequative</i>	948.480.915	586.849.966	206.017.727	567.648.676
<i>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</i>	2.036.624.632	1.487.902.113	8.308.956	557.031.475
<i>Titolo 3 - Entrate extratributarie</i>	349.944.266	53.625.142	24.168.857	320.487.981
Totale residui Entrate correnti	3.335.049.813	2.128.377.221	238.495.540	1.445.168.132
<i>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</i>	2.276.200.569	411.613.701	109.423.651	1.974.010.519
<i>Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	34.010.447	301.868	0	33.708.579
<i>Titolo 6 - Accensione prestiti</i>	0	0	0	0
<i>Titolo 9- Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	671.661	671.661	0	0
Totale residui al 31 dicembre 2021	5.645.932.490	2.540.964.452	347.919.190	3.452.887.228

Fonte: elaborazione Corte dei conti- Sezioni riunite per la Regione siciliana, su dati del Rendiconto generale della Regione siciliana.

Si evidenzia che il conto del bilancio espone, sotto la voce "riaccertamenti residui" l'importo finale di segno positivo pari ad euro 347.919.190, in aumento dell'importo totale dei residui al 1° gennaio 2021, pari ad euro 5.645.932.490. Esso deriva dal risultato della somma algebrica delle variazioni positive e negative occorse durante l'esercizio 2021.

Tabella 4.18 - Composizione totale dei residui.

(in euro)

Descrizione entrate	Residui attivi vecchia formazione al 31.12.2021	Residui attivi di nuova formazione	Totale residui attivi al 31 dicembre 2021
<i>Titolo 1 - Entrate tributarie, contributive, perequative</i>	567.648.675	274.800.667	842.449.342
<i>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</i>	557.031.475	593.568.117	1.150.599.592
<i>Titolo 3 - Entrate extratributarie</i>	320.487.981	130.252.762	450.740.743
Totale residui Entrate correnti	1.445.168.131	998.621.546	2.443.789.677
<i>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</i>	1.974.010.519	930.600.953	2.904.611.472
<i>Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	33.708.579	30.667.500	64.376.079
<i>Titolo 6 - Accensione prestiti</i>	0	0	0

Titolo 9- Entrate per conto terzi e partite di giro	0	197.628	197.628
Totale residui al 31 dicembre 2020	3.452.887.229	1.960.087.627	5.412.974.856

Fonte: elaborazione Corte dei conti- Sezioni riunite per la Regione siciliana, su dati del Rendiconto generale della Regione siciliana

La tabella precedente illustra i residui attivi dell'esercizio 2021, distintamente per titoli di entrata, prendendo in esame i residui iniziali, la contabilizzazione dei residui di competenza dell'esercizio e il dato complessivo.

I residui di nuova formazione, pari a 1.960 milioni di euro, appaiono in diminuzione rispetto all'esercizio 2020, con residui di competenza pari a 2.737 milioni di euro, con un decremento pari a 777 milioni di euro.

L'analisi per titolo mostra, al Titolo 1 - "Entrate tributarie, contributive, perequative" - residui per complessivi 842 milioni, di cui 275 milioni di nuova formazione.

Si precisa che l'art. 20 del decreto legislativo 118 del 2011, che ha innovato la disciplina contabile delle Regioni, impone a queste ultime l'adozione di provvedimenti formali di accertamento preventivo del gettito IRAP, addizionale all'IRPEF e delle manovre fiscali regionali vincolati al perimetro sanitario, per gli importi individuati dalla Conferenza Stato-Regioni, dalla deliberazione del CIPE, concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario nazionale, nonché dalle stime che il MEF - Dipartimento Finanze formula annualmente, vincolando le regioni.

Alle erogazioni del presente titolo è stato esteso il sistema di tesoreria unica, che si sostanzia nell'accredito del saldo IRAP ed addizionale IRPEF dell'anno corrente nei primi due mesi dell'anno successivo, generando, in tal modo, residui di nuova formazione.

Si tratta, pertanto, di residui attivi il cui accertamento non è assoggettato al criterio di cassa, come per le altre entrate tributarie dello stesso titolo, ma al diverso sistema di devoluzione dell'IRAP e dell'addizionale regionale IRPEF attribuiti alla Regione quali tributi propri, al capitolo 7003 (IRAP non Sanità: residui: 60 milioni) od in relazione alle modalità di erogazione delle risorse relative al settore sanitario (tipologia 102), per complessive 782 milioni, di cui 215 milioni di nuova formazione, suddivisi tra il capitolo 1608 (IRAP Sanità) per 161 milioni ed il capitolo 1609 (Addizionale IRPEF Sanità) per 54 milioni.

In merito alla tipologia 103, che comprende le entrate devolute - accertate secondo il criterio della cassa non si sono formati residui attivi.

I residui del Titolo 2 - "Trasferimenti correnti" - ammontano a 1151 milioni di euro (di cui 594 milioni di nuova formazione) e riguardano per oltre il 50% il cap. 3415 (Fondo

sanitario regionale destinato al finanziamento delle spese correnti), pari a 308 milioni, di cui 128 milioni di nuova formazione; inoltre, correlata all'emergenza epidemiologica da COVID sono le voci di cui al capitolo 8039 (PON Governance e capacità istituzionale 2014 - 2020 Asse 5 REACT EU - FSE - Regioni del Mezzogiorno - Spese sanitarie COVID 19), non presente nel rendiconto 2020, con un ammontare di residui di nuova formazione pari ad € 123 milioni, al capitolo 8041 (Assegnazioni Stato a titolo di contributo alle ulteriori spese sanitarie collegate all'emergenza COVID-19, anch'esso di nuova istituzione, con un importo di residui di nuova formazione pari ad € 48 milioni ed al capitolo 7838 (Assegnazioni dello Stato sulle risorse del Piano Sviluppo e Coesione - Sezione Speciale 1 - provenienti dalla riprogrammazione delle risorse FSC per il contrasto effetti COVID - Fondo), che riporta un ammontare di residui di nuova formazione di 23 milioni, in netto calo rispetto ai 148 milioni del 2020. I rimanenti capitoli, che per il loro peso hanno inciso sulla formazione dei nuovi residui attivi, riguardano le assegnazioni correnti dell'Unione Europea per la realizzazione del PORS per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020, pari a 61 milioni (capitolo 3356) ed il capitolo 7000 (Assegnazioni correnti dell'Unione Europea per la realizzazione del Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Europeo di sviluppo regionale 2014 - 2020) per un ammontare di € 41 milioni.

Altri rilevanti capitoli, ai fini della composizione dei residui attivi di nuova formazione, riguardano le "Assegnazioni dello Stato per il rafforzamento del capitale umano e miglioramento della qualità e dell'efficacia dei sistemi formativi e di istruzione" (capitolo 7552) per 22 milioni e le "Assegnazioni dello Stato per la promozione dell'occupazione e dell'inclusione sociale. Piano di azione e coesione - Programma Operativo Complementare 2014/2020" (capitolo 7562) per 9 milioni. Essi riguardano fondi che fisiologicamente vengono accreditati nell'esercizio successivo a quelli in cui sono accertati, quali crediti in scadenza, a causa della lentezza nei trasferimenti da parte delle Istituzioni.

Infine, ulteriori voci rilevanti ai fini della formazione dei residui di nuova formazione sono relative al capitolo 3357 (Assegnazioni correnti dello Stato per la realizzazione del Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2014-2020) per un ammontare di 14 milioni ed al capitolo 3684 (Fondo Sanitario Nazionale destinato al finanziamento delle spese correnti - quote a destinazione vincolata) per € 24 milioni.

In relazione ai residui del Titolo 3 - "*Entrate extratributarie*" ammontanti a 451 milioni, di cui 130 milioni di nuova formazione, in aumento rispetto ai 61 milioni di nuova

formazione del 2020, per la gran rilevanza sono costituiti da recuperi e rimborsi da soggetti vari, proventi da erogazioni di servizi, canoni, sanzioni ed interessi attivi.

Il Titolo 4 - *“Entrate in conto capitale”* evidenzia cifre di notevole entità, con un ammontare di residui attivi pari a 2.905 milioni, con un *trend* in aumento rispetto agli esercizi 2020 e 2019, in cui erano pari rispettivamente a € 2.276 milioni e € 1.746 milioni; di essi 931 milioni sono di nuova formazione. Notevole incidenza sulle suddette cifre è da attribuire alle voci della tipologia 200 *“Contributi agli investimenti”*, per un totale di 2.836 milioni, di cui 919 milioni di nuova formazione e riguardano principalmente assegnazioni in conto capitale da parte dello Stato e dell’Unione europea. All’interno della stessa tipologia, è da evidenziare il peso del capitolo 5019 (Assegnazione dell’Unione Europea per la realizzazione del Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Europeo di Sviluppo regionale 2014-2020), per un totale di € 402 milioni, di cui € 295 milioni di nuova formazione; ancora, importante rilievo assumono i capitoli: 5003 (Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del piano di salvaguardia di progetti avviati sul programma operativo FERS Sicilia 2007-2013 Piano di Azione e Coesione), per un totale di 201 milioni, di cui 11 milioni di nuova formazione; 5008 (Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del Piano Straordinario per il lavoro in Sicilia - Opportunità Giovani) per un totale di 239 milioni, di cui 233 di vecchia formazione; 4867 (Assegnazioni dello Stato per interventi in favore delle aree sottoutilizzate) per un totale di € 306 milioni, di cui € 205 milioni di nuova formazione; 4722 (Assegnazioni dello Stato per interventi di edilizia sanitaria ed ospedaliera) per un importo complessivo di € 117 milioni, di cui 92 milioni di vecchia formazione; 5020 (Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020), per un totale complessivo di € 131 milioni, di cui € 63 milioni di nuova formazione. Correlata alla situazione emergenziale da COVID è pure l’istituzione del capitolo 7839 (Assegnazioni dello Stato sulle risorse del Piano Sviluppo e Coesione - Sezione Speciale 1 - proveniente dalla riprogrammazione delle risorse FSC per il contrasto effetti COVID) per un totale di 104 milioni.

Una minore entità dei residui di vecchia e nuova formazione è riconducibile alla tipologia 300 (Altri trasferimenti in conto capitale) per un totale di 68 milioni, di cui 11 milioni di nuova formazione.

La massiccia presenza dei residui di vecchia formazione è originata dalla notevole presenza di programmi di investimenti finanziati con risorse dello Stato, complementari ed a

salvaguardia dei fondi dell'Unione Europea, risalenti al 2013, allorquando non erano in vigore nella Regione siciliana le regole di contabilizzazione introdotte con il decreto legislativo n. 118 del 2011. A tal proposito, tuttavia, occorre rilevare che la Ragioneria generale con due distinte circolari, rispettivamente, nel 2014 e nel 2018, aveva già fornito ai vari Dipartimenti apposite istruzioni per la contabilizzazione delle risorse extraregionali, segnatamente per i fondi c.d. "a rendicontazione".

In sostanza, l'origine dei residui attivi di vecchia formazione è da ricondurre all'accertamento complessivo dei programmi di spesa, la cui approvazione con apposita delibera di Giunta regionale costituisce la relativa "copertura finanziaria" degli impegni contabili assunti per tutto il periodo dei suddetti programmi; in tal modo, l'entrata della Regione, costituita dai rimborsi dello Stato e dell'Unione europea, avviene successivamente al pagamento e alla correlata certificazione finanziaria.

Ciò posto, la ricezione da parte della Regione del principio contabile della c.d. "competenza finanziaria potenziata" sin dall'esercizio 2016 avrebbe sortito l'eliminazione nei vari esercizi di tutti i residui attivi non supportati dai corrispondenti impegni di spesa, essendo "fondi a rendicontazione", per i quali la contabilizzazione dell'entrata avviene dopo e non prima del corrispondente impegno di spesa.

Tutto ciò sulla base del dettato del principio n. 3.6 dell'allegato 4/2 del d. lgs. 118/2011, che, a fronte di trasferimenti erogati "a rendicontazione" da soggetti che non adottano il principio della competenza finanziaria potenziata, testualmente dispone: *"..l'entrata è imputata agli esercizi in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa."*

Il Titolo 5 - "Entrate da riduzione di attività finanziarie", il cui totale è pari ad € 64 milioni, quasi raddoppiato rispetto ai 34 milioni dell'esercizio precedente, di cui 31 milioni di nuova formazione; questi ultimi derivanti esclusivamente dal capitolo 7831 (Assegnazione dell'Unione Europea per la realizzazione del Programma Operativo Regionale Sicilia per il PO FESR 2014-2020 Azione 3.6.2 - Riduzione di altre attività finanziarie da altre imprese) per € 26 milioni e dal capitolo 7832 (Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del Programma Operativo Regionale Sicilia per il FESR 2014-2020 - Azione 3.6.2 - Riduzione di altre attività finanziarie da altre imprese) per € 5 milioni.

La massiccia presenza dei residui di vecchia formazione è originata dalla notevole presenza di programmi di investimenti finanziati con risorse dello Stato, complementari ed a salvaguardia dei fondi dell'Unione Europea, risalenti al 2013, allorquando non erano in vigore nella Regione siciliana le regole di contabilizzazione introdotte con il decreto legislativo n. 118 del 2011. A tal proposito, tuttavia, occorre rilevare che la Ragioneria generale con due distinte circolari, rispettivamente, nel 2014 e nel 2018, aveva già fornito ai vari Dipartimenti apposite istruzioni per la contabilizzazione delle risorse extraregionali, segnatamente per i fondi c.d. "a rendicontazione".

In sostanza, l'origine dei residui attivi di vecchia formazione è da ricondurre all'accertamento complessivo dei programmi di spesa, la cui approvazione con apposita delibera di Giunta regionale costituisce la relativa "copertura finanziaria" degli impegni contabili assunti per tutto il periodo dei suddetti programmi; in tal modo, l'entrata della Regione, costituita dai rimborsi dello Stato e dell'Unione europea, avviene successivamente al pagamento e alla correlata certificazione finanziaria.

Ciò posto, la ricezione da parte della Regione del principio contabile della c.d. "competenza finanziaria potenziata" sin dall'esercizio 2016 avrebbe sortito l'eliminazione nei vari esercizi di tutti i residui attivi non supportati dai corrispondenti impegni di spesa, essendo "fondi a rendicontazione", per i quali la contabilizzazione dell'entrata avviene dopo e non prima del corrispondente impegno di spesa.

Tutto ciò sulla base del dettato del principio n. 3.6 dell'allegato 4/2 del d. lgs. 118/2011, che, a fronte di trasferimenti erogati "a rendicontazione" da soggetti che non adottano il principio della competenza finanziaria potenziata, testualmente dispone: *"..l'entrata è imputata agli esercizi in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa."*

Anche in sede di verifica del rendiconto dell'esercizio 2021, la Sezione del controllo, con la delibera n. 270/2023/GEST del 14.09.2023, ai fini di appurare la correttezza del mantenimento dei residui attivi, confrontando il credito da riscuotere con i relativi impegni di spesa del programma per avere la certezza dell'imputazione delle somme agli esercizi finanziari in base al criterio dell'esigibilità, ha potuto constatare la suddetta rilevanza e per alcuni di essi l'irregolarità.

In particolare, per la mole dei residui attivi derivanti dalla programmazione anteriforma ex D. Lgs. 118/2011, è stata riscontrata l'irregolarità del capitolo 5019 (*Assegnazioni dell'Unione per la realizzazione del Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014 - 2020*) per € 30.151.920,44, in quanto priva di giustificazione la correlazione con spese sostenute negli esercizi 2019 e 2020, nella considerazione che, in base ai menzionati principi contabili, per i "trasferimenti a rendicontazione" è richiesta una corrispondenza tra accertamenti ed impegni nell'esercizio di competenza.

L'irregolarità ha riguardato, altresì, il capitolo 7489 (*Contributo dovuto dai titolari di concessione mineraria per idrocarburi liquidi e gassosi in attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 3 luglio 2000, n.14 e del disciplinare tipo di cui ai decreti dell'assessore all'industria*) per un importo di € 893.600,65, la cui entrata è imputata agli esercizi in cui si prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del cronoprogramma), in quanto il diritto a riscuotere il contributo sorge a seguito della realizzazione della spesa (trasferimenti a rendicontazione). In tal caso, è stata rilevata l'inesatta applicazione del principio contabile relativo ai trasferimenti a rendicontazione, non essendo legittimo l'imputazione di entrate sulla competenza dell'esercizio 2021, derivanti da spese impegnate negli esercizi 2017 e 2018 e pagate negli esercizi 2017, 2018 e 2019. Inoltre, nella fattispecie, non sono state dimostrate, con apposita documentazione, le condizioni relative al ricevimento della comunicazione di avvenuto completamento delle varie fasi dei lavori per la realizzazione dell'intero progetto.

Con nota prot. 124852 del 8.11.2023 l'Amministrazione ha specificato quanto segue: *"Si riporta di seguito quanto rappresentato dal Dipartimento regionale della Protezione Civile con nota prot. n. 48339 del 06/11/2023: con riferimento al residuo attivo relativo al capitolo 7489 (Contributo dovuto dai titolari di concessione mineraria per idrocarburi liquidi e gassosi in attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 3 luglio 2000, n.14 e del disciplinare tipo di cui ai decreti dell'assessore all'industria) per un importo di € 893.600,65, non sono emersi ulteriori utili elementi rispetto a quanto già comunicato alla Corte dei Conti -Sezione di Controllo con nota prot. n. 29390/2023 e in contraddittorio in sede di adunanza in data 31 luglio 2023. Da ultimo, con nota prot. n. 33953/2023 indirizzata al Servizio S.04 di codesto Dipartimento, si è confermata l'imputazione di tale entrata come residuo da riscuotere, a fronte di pagamenti già effettuati per pari importo."*

Da quanto esposto, quindi, occorre ribadire ed evidenziare, anche per il rendiconto 2021, l'obbligo per il puntuale rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, che assicura trasparenza dei dati contabili, corroborati dagli atti di gestione.

In sede di attività istruttoria sul rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2021, a seguito dell'esame della documentazione trasmessa, sono emerse delle criticità relative ai residui attivi da eliminare e stralciati in ordine all'applicazione del criterio della vetustà. Sono state trasmesse, pertanto, delle note esplicative sia al Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro, in data 05.06.2023, che ai cinque Assessorati, in data 19.06.2023 (Agricoltura, Famiglia e Lavoro, Territorio ed ambiente, Economia, Energia), i cui capitoli apparivano ledere il suddetto principio, evidenziando *“la sussistenza di residui attivi di data remota di significativo importo, accertati in data anteriore al quinquennio ed iscritti su capitoli vincolati a chiusura dell'es. fin. 2021”*, chiedendo pertanto, *“la trasmissione dei provvedimenti idonei a giustificare la sussistenza di tutti i presupposti necessari alla conservazione di ciascun residuo, con tutti gli atti correlati.”*

Il successivo riscontro, dapprima del Dipartimento Regionale del Bilancio, è avvenuto con nota del 26.06.2023, con cui l'Amministrazione regionale, in merito al quesito relativo alla trasmissione della tabella dei residui attivi da eliminare suddivisi per anno, pari ad € 603.744.536,47, ha allegato un elenco da cui si evince che l'eliminazione ha interessato residui attivi degli anni 2019-2021, contrariamente ai residui stralciati, che hanno riguardato il quinquennio 2013 - 2018. Per essi, la stessa così ha risposto: *“Al fine di individuare i residui attivi stralciati l'Amministrazione ha applicato le disposizioni di cui al punto 9.1 dell'allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i., che stabiliscono che, qualora un credito di dubbia e difficile esigibilità sia scaduto da almeno tre anni, può essere stralciato dal conto del bilancio secondo l'apprezzamento del dirigente responsabile della gestione dell'entrata. Più precisamente, il nuovo applicativo, SCORE, utilizzato per la prima volta per il riaccertamento ordinario dei residui attivi al 31/12/2021, ha selezionato i residui attivi scaduti da almeno tre anni e li ha sottoposti alle valutazioni ed alle determinazioni dei dirigenti competenti per l'eventuale stralcio; i dirigenti hanno assunto le proprie determinazioni utilizzando il nuovo applicativo, ove hanno anche annotato le relative motivazioni dello stralcio.”* Al fine di controllare l'operato dei dirigenti, però, non state trasmesse le relative determinazioni per esaminare le argomentazioni alla base dello stralcio o mantenimento dei residui.

In merito, invece, ai riscontri dei predetti assessorati, si riferisce che:

- a) l'Assessorato al Territorio ed Ambiente, in relazione al capitolo 2871 (*Proventi da concessioni ed indennizzi per utilizzazione di beni materiali marittimi*) per un importo di € 182.028,11, con nota del 20.07.2023 evidenzia che: *“dal tabulato ricevuto dal Servizio 3 della Ragioneria generale del Dipartimento Bilancio risulta che l'importo non riguarda un singolo accertamento, ma, risulta invece essere, la somma algebrica degli importi rimasti da versare di 21 accertamenti (differenze tra accertato/riscosso e il versato); inoltre l'anno di formazione dell'accertamento non risulta essere in data anteriore al quinquennio”,...*;
- b) l'Assessorato all'Economia, in relazione al capitolo 7557 (*Entrate a seguito di spese non andate a buon fine*) per un importo pari ad € 149.461,37, con nota del 06.07.2023 afferma che trattasi di: *“partite di giro associate al capitolo di spesa 900705 (spese non andate a buon fine). Secondo le direttive impartite con le circolari n. 7 del 01/03/2018 e n. 2 del 21/01/2019 di questa Ragioneria Generale i pagamenti effettuati dai vari rami dell'Amministrazione regionale che non sono andati a buon fine vengono introitati dall'Istituto Cassiere nel suddetto capitolo di entrata; successivamente il sistema informativo contabile SIC genera automaticamente il corrispondente impegno di pari importo sul capitolo di spesa 900705. Tale residuo si riferisce a pagamenti non andati a buon fine avvenuti in prossimità di fine esercizio 2021; le relative quietanze risultano emesse nel 2022 in c/residui”*. Viene allegato, altresì, l'elenco completo degli accertamenti non riscossi nel 2021 sul capitolo 7557, riferiti ai pagamenti non andati a buon fine;
- c) l'Assessorato alla Famiglia e Lavoro, con riferimento al capitolo 1784 (*Sanzioni amministrative irrogate dagli Ispettori Provinciali del Lavoro a seguito di attività ispettiva*) per un importo di € 273.804,59, con nota del 30 giugno 2023 riferiva che: *“Tali residui risultano riscossi, ma non versati in quanto gli Ispettorati territoriali del Lavoro, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2021 erano in possesso dei bonifici di pagamento effettuati dai debitori; tuttavia, le correlate quietanze risultano emesse dall'Istituto Cassiere Unicredit, nell'esercizio finanziario 2021, in conto residui. Gli stessi residui attivi “da versare” a fine esercizio 2021, infatti, risultano regolarmente versati nell'esercizio finanziario 2022”*. Alla suddetta nota viene allegato l'elenco degli accertamenti che hanno determinato la formazione dello stesso residuo

attivo, non versato al 31/12/2021, con l'indicazione del provvedimento amministrativo di contabilizzazione dell'accertamento;

- d) per l'Assessorato all'Agricoltura, in merito al capitolo 7361 (*Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute od incassate in eccesso da famiglie*), per un importo di € 1.603.386,80 dalla nota di riscontro, trasmessa in data 01.09.2023, si evince che: " Nel corso degli anni 2010 e 2012 questa Amministrazione ha corrisposto ai lavoratori forestali emolumenti a titolo di arretrati contrattuali, discendenti dall'applicazione del CCNL 2006 – 2009. La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 355/2016, ha sancito che le differenze retributive derivanti dall'applicazione del CCNL idraulico-forestale ed idraulico-agrario 2006/2009 non sono dovute, per cui il Dipartimento, al fine di avere maggiore chiarezza sulla questione, ha richiesto parere all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, la quale ha confermato l'indebita corresponsione. A partire dal 2020 sono iniziate le procedure per il recupero delle suddette somme: gli Uffici interessati hanno provveduto in merito incontrando non poche difficoltà procedurali nonché resistenze e rifiuti di pagamento da parte degli operai che hanno ricevuto le previste diffide al pagamento aventi valori di messa in mora ed interruttivi della prescrizione decennale. In base ai dati in possesso la quota recuperata sfiora il 90%, mentre quella di difficile esazione ammonta circa al 10% per le difficoltà riscontrate nei confronti dei lavoratori già pensionati e/o deceduti, per i quali si sta comunque procedendo al recupero – se necessario coattivo.";
- e) per l'Assessorato all'Energia i capitoli oggetto di apposita indagine istruttoria sono stati i seguenti:
- Capitolo 1815 (*Proventi derivanti da canoni di produzione per l'attività di estrazione da giacimenti minerari di cava commisurati alla quantità di minerale estratto. Debitori vari per canoni di produzione 2014, attività di cava esercenti provincia Palermo e Trapani*), per il quale, con nota del 26.07.2023, il Dipartimento Regionale dell'Energia – Servizio 7 – Distretto Minerario di Palermo, dopo aver puntualizzato di avere provveduto al riesame del DDG n. 253 del 14.04.2016, da cui risultavano da versare euro 343.204,19, ed al ricalcolo degli importi dovuti dai 126 esercenti di attività di cava per l'anno di produzione 2014, comunica che l'importo da versare è pari ad € 269.314,87 e che provvederà alla stesura dei decreti di accertamento correttivi. Con nota

126383 del 10.11.2023 l'Amministrazione ha, altresì, precisato che [...] *la riscossione coattiva non procede spedita -non va quasi mai oltre il 10% - e, come emerso, negli anni 2020/2022 è proprio assente.* "Volendo riassumere, in media ogni anno l'Amministrazione regionale incamera il 40-45% delle entrate previste attraverso versamenti che le ditte eseguono in adempimento ad un preciso obbligo di legge (art.83 della legge regionale n. 9 del 7/5/2015 e ss.mm.). Per il recupero delle somme non versate, nel periodo 2014-2022 nessuna iniziativa di rilievo è stata intrapresa per il recupero coattivo delle somme dovute dagli esercenti. Alla luce di quanto accertato il sottoscritto, sulla scorta dei dati elaborati dall'ing. Pignatone Salvatore, ha proceduto alla notifica a tutti gli esercenti morosi del decreto con il quale sono state ingiunte le somme dovute a titolo di canoni pregressi, comprensivi di interessi per ritardato pagamento. [...] Pertanto, trascorsi i termini per la proposizione, a cura dell'esercente intimato, di eventuale opposizione al decreto ingiuntivo, si procederà alla iscrizione a ruolo delle somme afferenti i canoni arretrati. Non appare superfluo evidenziare che già ad un mese dall'avvio delle procedure per il recupero forzoso dei canoni, gli effetti di tale iniziativa si cominciano a percepire; dalla piattaforma score, infatti, si possono già riscontrare rivedimenti operosi (per un totale di 72.000,00 circa) effettuati da esercenti ai quali è già stato notificato il DDG ingiuntivo, per cui è lecito aspettarsi che tale tendenza possa ulteriormente svilupparsi. [...] si comunica che i decreti di accertamento correttivi, con i quali si è proceduto al ricalcolo degli importi dovuti dai 126 esercenti di attività di cava per l'annodi produzione 2014, sono stati già predisposti e potranno essere firmati dall'ing. Salvatore Pignatone dopo l'avvenuta presa di servizio come Dirigente del Servizio VII prevista per il 16/11/2023. **Tale residuo risulta, pertanto, irregolare per l'importo di euro 73.889,32.**

- Capitolo 2614 (Proventi delle miniere e delle sorgenti di acque minerali e termali. Terme Acqua Pia – Conc. Acque calde – Diritto Imbottigliamento e maggiorazioni), pari ad € 41.106,00, per il quale il Dirigente del Dipartimento Regionale dell'Energia con nota del 06.07.2023 ha trasmesso il provvedimento di accertamento del credito, la documentazione amministrativa a corredo del provvedimento di accertamento e l'accordo di rateizzazione dei canoni, a supporto del mantenimento del residuo attivo.

Nessun riferimento, invece, al residuo attivo del medesimo capitolo, relativo al diritto annuo della Reale srl - Conc. Gerasia d.a. 1278/1999 pari ad € 86.446,24 neppure a seguito delle note della Regione prot. 124852 del 8 novembre 2023 e 126583 del 10.11.2023. Il residuo è, pertanto, irregolare.

- Capitolo 5414 (*Recupero delle anticipazioni con cesse ai sensi dell'art. 19, comma 2 bis della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 dei debiti connessi alla gestione integrata dei rifiuti. Adrano (CT) per anticipazione concessa DDG 1823/2013 2^ di 10 rate giusto piano rientro Drg 2356/2013*), pari ad € 1.162.595,92, per il quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con nota del 04.07.2023 ha specificato che: *“Trattasi di un'anticipazione concessa al Comune di Adrano con DDG 1823/2013 ai sensi dell'art. 19 della l.r. 8 aprile 2010 n. 9 riguardante i debiti connessi alla gestione integrata dei rifiuti. Con il riaccertamento ordinario dei residui attivi per l'anno 2021 è stata riaccertata, per l'anno 2014, la 2^ quota del piano rientro decennale, di cui al Drg 2356 del 4/10/2013, non ancora versato dal Comune. Si rappresenta che sia nel 2018 che nel 2022 lo stesso Comune è stato diffidato da questo Dipartimento alla restituzione delle somme in argomento. Ancorché trattasi di residuo attivo di data remota, per le motivazioni di cui sopra ad oggi non è ritenuto di dubbia o difficile esazione, o inesigibile.”* Alla medesima nota sono allegati i decreti di approvazione accordo programmatico, di concessione dell'anticipazione di cassa e di accertamento del credito con la scheda di riaccertamento esercizio finanziario 2021;
- Capitolo 5414 (*Recupero delle anticipazioni concesse ai sensi dell'art. 19, comma 2 bis della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 dei debiti connessi alla gestione integrata dei rifiuti. Baucina per anticipazione concessa DDG 2477/2013 per 2^ quota piano di rientro Drg 3376/2013*), pari ad € 66.837,44, per il quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con nota del 04.07.2023 ha specificato che: *“Trattasi di un'anticipazione concessa al Comune di Baucina Adrano con D.D.G. 2477 del 23/12/2013 ai sensi dell'art. 19 della l.r. 8 aprile 2010 n.9 riguardante i debiti connessi alla gestione integrata dei rifiuti. - Con il riaccertamento ordinario dei residui attivi per l'anno 2021 è stata riaccertata, per l'anno 2014, la 2° quota del piano rientro decennale, di cui al Drg. 3376 del 19/12/2013, per l'importo di € 66.837,44 non ancora versato da parte del Comune. Si rappresenta che questo*

Dipartimento sta provvedendo ad un supplemento di verifica circa gli atti e le attività poste in essere per il recupero del credito vantato nei confronti del Comune. Ancorché trattasi di residuo attivo di data remota, per le motivazioni di cui sopra ad oggi non è ritenuto di dubbia o difficile esazione, o inesigibile.” Alla medesima nota sono allegati i decreti di approvazione accordo programmatico, di concessione dell’anticipazione di cassa e di accertamento del credito con la scheda di riaccertamento esercizio finanziario 2021;

- Capitolo 5414 (*Recupero delle anticipazioni con cesse ai sensi dell’art. 19, comma 2 bis della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 dei debiti connessi alla gestione integrata dei rifiuti. ATO ME 2*), pari ad € 2.664.767,30, per il quale il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti con nota del 04.07.2023 ha specificato che: *“L’accertamento in argomento riguarda il recupero della somma pagata a valere sul capitolo 243311 come terzo pignorato giusto D.D.G. n. 1220 del 01.08.2014. Con il riaccertamento ordinario dei residui attivi per l’anno 2021 è stata riaccertata, per l’anno 2015 la somma di € 2.664.767,30. Si rappresenta che questo Dipartimento sta provvedendo ad un supplemento di verifica circa gli atti e le attività poste in essere per il recupero del credito vantato nei confronti del Comune. Ancorché trattasi di residuo attivo di data remota, per le motivazioni di cui sopra ad oggi non è ritenuto di dubbia o difficile esazione, o inesigibile.”* Alla medesima nota sono allegati i decreti di approvazione accordo programmatico, di concessione dell’anticipazione di cassa e di accertamento del credito con la scheda di riaccertamento esercizio finanziario 2021; tale residuo è irregolare perché risulta carente del titolo giuridico a fondamento del credito.
- Capitolo 5414 (*Recupero delle anticipazioni concesse ai sensi dell’art. 19, comma 2 bis della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 dei debiti connessi alla gestione integrata dei rifiuti. Adrano (CT) per anticipazione concessa DDG 1823/2013 3[^] di 10 rate giusto piano rientro Drg 2356/2013*), pari ad € 1.162.595,92, per il quale il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti con nota del 04.07.2023 ha specificato che: *“Trattasi di un’anticipazione concessa al Comune di Adrano con DDG 1823/2013 ai sensi dell’art. 19 della l.r. 8 aprile 2010 n. 9 riguardante i debiti connessi alla gestione integrata dei rifiuti. Con il riaccertamento ordinario dei residui attivi per l’anno 2021 è stata riaccertata, per l’anno 2014, la 3[^] quota del piano*

rientro decennale, di cui al Drg 2356 del 4/10/2013, non ancora versato dal Comune. Si rappresenta che sia nel 2018 che nel 2022 lo stesso Comune è stato diffidato da questo Dipartimento alla restituzione delle somme in argomento. Ancorché trattasi di residuo attivo di data remota, per le motivazioni di cui sopra ad oggi non è ritenuto di dubbia o difficile esazione, o inesigibile.” Alla medesima nota sono allegati i decreti di approvazione accordo programmatico, di concessione dell’anticipazione di cassa e di accertamento del credito con la scheda di riaccertamento esercizio finanziario 2021.

In sintesi, in merito al predetto capitolo 5414, il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, evidenzia le difficoltà dei Comuni di versare sul corrispondente capitolo di entrata della Regione 5414 le rate in già in scadenza; nel contempo, prospetta un tavolo tecnico con il Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali e con la Ragioneria Generale della Regione per il recupero delle rate insolute tramite trattenute a valere sulle risorse da trasferire ai Comuni;

Con nota prot. 124852 del 8.11.2023 l’Amministrazione ha ribadito che: *“relativamente al capitolo di entrata 5414 “Recupero delle anticipazioni concesse ai sensi dell’art. 19 comma 2 bis della L.R. 8 aprile 2010 n.9 dei debiti connessi alla gestione integrata dei rifiuti”, trattasi delle quote che i Comuni devono rimborsare a seguito delle anticipazioni concesse in forza della L.R. n. 9/2010 e s.m.i. per il ripiano dei debiti relativi alla gestione integrata dei RSU. In tale contesto sono note le difficoltà dei Comuni di versare sul corrispondente capitolo di entrata della Regione 5414 le rate in già in scadenza e pertanto lo scrivente Dipartimento si sta impegnando per avviare un tavolo tecnico, giusta nota prot. n. 41583 del 14.09.2023, con il Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali e con la Ragioneria Generale della Regione per il recupero delle rate insolute con trattenute a valere sulle risorse da trasferire ai Comuni”*. Il Collegio prende atto dell’iniziativa e si riserva di valutare tali posizioni creditorie nei successivi cicli di controllo.

- Capitolo 7247 (*Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese. Ditta Archimede S.r.l. – DDS 1138 del 22/07/2014*), pari ad € 262.119,33, per il quale il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti con nota del 04.07.2023 ha specificato che: *“L’accertamento in argomento*

riguarda la revoca di un contributo concesso alla ditta Archimede s.r.l. dal Dipartimento Regionale dell'Industria con D.R.S n. 3022 del 21.12.2005. Con il D.D.G. n. 1138 del 22/07/2014 veniva revocato il contributo concesso alla ditta Archimede s.r.l., avviando contestualmente la procedura di recupero delle somme. Con il riaccertamento ordinario dei residui attivi per l'anno 2021 è stata riaccertata, per l'anno 2014, la somma di € 262.119,33 non ancora versata da parte della Ditta Archimede s.r.l.. Su tali atti la ditta Archimede s.r.l. ha attivato un ricorso la cui fase di appello è ancora in corso. Per quanto sopra il residuo in oggetto è stato mantenuto nelle more della definizione del procedimento giudiziario al termine del quale, questa Amministrazione, precederà alle consequenziali attività di competenza. L'udienza è stata fissata per il 28/11/2024 – Precisazioni delle conclusioni della fase di appello.”

A seguito dell'esame della documentazione pervenuta in forza dell'istruttoria concernente i residui attivi di più antica formazione, si raccomanda all'Amministrazione una più attenta ed accurata gestione di detti residui per la rilevanza che assumono nella determinazione del risultato di amministrazione.

Dall'analisi comparativa temporale dell'ultimo quinquennio risultano i dati espressi nelle seguenti tabelle.

Tabella 4.19 - Andamento dei residui attivi quinquennio 2017 - 2021.

(in milioni di euro)


	2017	2018	2019	2020	2021
Residui attivi al 1° gennaio	4.196	3.472	4.482	4.101	5646
Nuova formazione	1.719	1.716	1.152	2.738	1960
Variazioni	- 243	196	-11	2	348
Riscossioni	-2.200	- 902	- 1522	-1.195	- 2541
Residui attivi al 31 dicembre	4.196	3.472	4.482	4.101	5.646
Di cui					
Correnti	1.992	2.232	2.232	1.011	2444
Conto capitale	1.391	1.822	33	170	2905
debito	115	428	463	14	64
Riscossioni/stock	52%	26%	34%	29%	45%

Fonte: elaborazione Corte dei conti- Sezioni riunite per la Regione siciliana, su dati dei Rendiconti generali della Regione siciliana

Dalla rielaborazione grafica del periodo 2017-2021 emerge che il valore del rapporto riscossioni/stock di residui si attesta, in media, al 37 per cento, leggermente più alto rispetto al 30-35 per cento dell'intervallo temporale 2016-2020, influenzato dalla più elevata percentuale del rapporto Riscossioni/stock dell'esercizio 2021, pari al 45 per cento.

Fonte: elaborazione Corte dei conti- Sezioni riunite per la Regione siciliana, su dati dei Rendiconti generali della Regione siciliana

Dalla rielaborazione grafica del periodo 2016-2020 emerge che il valore del rapporto riscossioni/stock di residui si attesta, in media, al 30-35 per cento, con un picco nel 2017 pari al 52 per cento.



Fonte: relazione al Rendiconto generale della Regione siciliana.

5 L'ANDAMENTO DELLA SPESA

(MAGISTRATO MASSIMO GIUSEPPE URSO)

SOMMARIO: 5.1 La gestione di competenza. – 5.2 Il Fondo Pluriennale Vincolato – 5.3 Le partite sospese e i pignoramenti. 5.4. Analisi della spesa per missioni. 5.5. La gestione dei residui. 5.6 La tempestività dei pagamenti e gli obblighi di pubblicazione.

5.1 LA - GESTIONE DI COMPETENZA.

Le dinamiche di lungo termine della spesa dimostrano un sempre più marcato orientamento alla gestione corrente e la conferma di una bassa propensione agli investimenti, confermato dal DEFR (Documento di Economia e Finanza Regionale) 2021/2023, approvato dall'Assemblea Regionale Siciliana (in proseguo ARS), nel quale vengono prospettate le imprescindibili misure di investimento per la modernizzazione infrastrutturale, che ormai rinvengono risorse limitate nel bilancio regionale pluriennale e che devono puntare alla creazione di sinergie tra i fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) ed i fondi extraregionali (FSC, POC). Nel medesimo documento, infatti, la Regione individua quale priorità ed obiettivo primario la crescita degli investimenti, affermando chiaramente che *“Appare finalmente chiaro nel dibattito pubblico che il divario Nord-Sud abbia assunto proporzioni inaccettabili al quale può farsi fronte soltanto attraverso uno straordinario piano di investimenti”*.

L'analisi decennale dei dati di rendiconto conferma che, a partire dal 2012, la spesa corrente si è stabilizzata nel periodo 2011/2020, mentre la spesa in conto capitale, che ha subito un drastico ridimensionamento nel periodo 2011-2018, con il suo minimo nel 2018, registra un incremento nel periodo successivo (2019/2021) e, in particolare, nell'esercizio 2021, che segna un + 27,94% rispetto al 2020. In particolare, gli stanziamenti definitivi relativi alle spese correnti sono passati da 16.431 milioni di euro del 2012 (pari al 62,36 % della spesa totale ²²²) a 17.250 milioni di euro del 2021 (56,60% della spesa totale), con un incremento del 4,99%, mentre quelli per spese in conto capitale si sono ridotti da 9.691 milioni di euro del 2012 (36,78% della spesa totale) a 4.792 milioni di euro del 2021 (15, 27% della spesa totale), con un decremento del 50,55%.

²²² La spesa totale, con riferimento agli stanziamenti definitivi, è da intendersi sempre al netto del disavanzo finanziario.

Tabella 5.1 - Stanziamenti definitivi di spesa per titoli 2012-2021- valori assoluti

TITOLI	STANZIAMENTI DEFINITIVI									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 - Spese correnti	16.431	18.561	17.451	15.419	16.727	17.499	16.258	16.668	16.402	17.250
2 - Spese in conto capitale	9.691	10.611	8.887	5.186	4.269	4.222	3.103	3.134	3.745	4.792
Totale generale	26.349	29.432	27.578	26.473	27.569	28.248	28.924	27.103	27.141	30.478


Fonte: Elaborazione Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione siciliana, su dati dei rendiconti generali. Valori in milioni di euro. Il totale generale della spesa è al netto del disavanzo finanziario e delle partite di giro/servizi per conto terzi.

Tabella 5.2 - Stanziamenti definitivi di spesa per titoli 2012-2021- valori percentuali

TITOLI	STANZIAMENTI DEFINITIVI									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 - Spese correnti	62,36	63,07	63,28	58,24	60,67	61,95	56,21	61,50	60,43	56,60
2 - Spese in conto capitale	36,78	36,05	32,23	19,59	15,48	14,95	10,73	11,56	13,80	15,72
Totale generale	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fonte: Elaborazione Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione siciliana, su dati dei rendiconti generali. Valori in milioni di euro. Il totale generale della spesa è al netto del disavanzo finanziario.

Grafico n. 5.1 - Stanziamenti definitivi 2012-2021



Fonte: Elaborazione Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione siciliana, su dati dei rendiconti generali.

Analogo andamento registrano gli impegni, che passano, con riferimento alle spese correnti, da 15.447 milioni di euro del 2012 (pari al 83,33% della spesa totale) a 15.762 milioni di euro del 2021 (69,55% della spesa totale), con un incremento del 2,04%, mentre quelli per spese in conto capitale si sono ridotti da 2.878 milioni di euro del 2012 (15,53% della spesa totale) a 1.528 milioni di euro del 2021 (6,757% della spesa totale), con un decremento del 46,91%.

Tabella 5.3 - Impegni di spesa per titoli 2012-2021- valori assoluti

TITOLI	IMPEGNI									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 - Spese correnti	15.447	16.419	16.478	14.435	15.711	15.250	15.222	15.418	15.112	15.762
2 - Spese in conto capitale	2.878	1.783	3.189	1.800	1.452	1.038	1.127	1.165	1.186	1.528
Totale generale	18.536	18.449	19.909	19.432	21.052	19.583	20.780	20.444	20.643	22.631


Fonte: Elaborazione Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione siciliana, su dati dei rendiconti generali.
Valori in milioni di euro.

Tabella 5.4 - Impegni di spesa per titoli 2012-2021- valori percentuali

TITOLI	IMPEGNI									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 - Spese correnti	83,33	89,00	82,77	74,28	74,63	77,88	73,25	75,42	73,21	69,65
2 - Spese in conto capitale	15,53	9,66	16,02	9,26	6,90	5,30	5,42	5,70	5,75	6,75
Totale generale	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fonte: Elaborazione Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione siciliana, su dati dei rendiconti generali.
ti dei rendiconti generali.

Grafico 5.2 - Impegni di spesa per titoli 2012-2021



Fonte: Elaborazione Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione siciliana, su dati dei rendiconti generali.

Per quanto riguarda i pagamenti, si osserva una crescita per le spese correnti, che passano da 10.176 milioni di euro del 2012 (pari all'87,52% della spesa totale) a 14.129 milioni di euro del 2021 (69,42% della spesa totale), con un incremento del 38,45%, mentre le spese in conto capitale si riducono da 1.240 milioni di euro del 2012 (pari al 5,84% della spesa totale) a 1.188 milioni di euro del 2021 (5,83% della spesa totale), con un decremento del 4,19%; infine, si rileva che nel 2021 c'è stato un incremento dei pagamenti, rispetto all'esercizio precedente (2020), del 79,05%.

Le dinamiche appena descritte caratterizzano anche l'ultimo triennio.

Tabella 5.5 - Pagamenti per titoli 2012-2021-valori assoluti

TITOLI	PAGAMENTI COMPETENZA									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 - Spese correnti	10.176	11.997	11.513	12.731	14.525	14.110	14.171	14.143	13.691	14.129
2 - Spese in conto capitale	1.240	912	1.001	1.420	1.001	795	744	650	664	1.188
Totale generale	11.627	13.156	12.757	17.053	19.149	17.970	18.414	18.407	17.225	20.353


Fonte: Elaborazione Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione siciliana, su dati dei rendiconti generali. Valori in milioni di euro.

Tabella 5.6 - Pagamenti per titoli 2012-2021-valori percentuali

TITOLI	PAGAMENTI									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 - Spese correnti	87,52	91,19	90,25	74,66	75,85	78,52	76,96	76,83	79,49	69,42
2 - Spese in conto capitale	10,66	6,93	7,85	8,33	5,23	4,43	4,04	3,53	3,85	5,84
Totale generale	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fonte: Elaborazione Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione siciliana, su dati dei rendiconti generali.

Grafico 5.3 - Pagamenti per titoli 2012-2021-



Fonte: Elaborazione Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione siciliana, su dati dei rendiconti generali.

5.1.1. Gli stanziamenti definitivi.

Prendendo a riferimento il valore totale degli stanziamenti definitivi delle spese di competenza, pari nel 2021 a 30.337 milioni di euro, si registra, rispetto all'esercizio precedente (27.141 milioni di euro), un incremento pari al 12,30%.

Le spese correnti sono incrementate, rispetto all'esercizio 2020, del 5,17%, passando da 16.402 milioni di euro del 2020 a 17.250 milioni di euro del 2021, mentre le spese in conto capitale sono aumentate del 27,94%, passando da 3.745 milioni di euro del 2020 a 4.792 milioni di euro del 2021.

Si riportano a seguire due tabelle.

Tabella 5.7 - Stanziamenti definitivi 2019-2020-2021

TITOLI	STANZIAMENTI DEFINITIVI						
	2019	2020	scostamento 2020-2019	VAR %	2021	scostamento 2021-2020	VAR %
1 - spesa corrente	16.668	16.402	-266	-1,59%	17.250	848	5,17%
2 - spesa c/capitale	3.134	3.745	611	19,51%	4.792	1.047	27,94
Totale generale	27.103	27.141	38	0,14%	30.478	3.337	12,30

Fonte: Elaborazione Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione siciliana, su dati dei rendiconti generali.
Valori in milioni di euro.

Tabella 5.8 - Stanziamenti definitivi di spesa suddivisi per titoli- esercizi 2019-2020-2021

TITOLI	STANZIAMENTI DEFINITIVI						
	2019	2020	scostamento 2020-2019	VAR %	2021	scostamento 2021-2020	VAR %
1 - Spese correnti	16.668	16.402	-266	-1,59%	17.250	848	5,17%
2 - Spese in conto capitale	3.134	3.745	611	19,51%	4.792	1.047	27,94%
3 - Spese per incremento attività	961	999	38	3,95%	1.101	102	10,21%
4 - Rimborso Prestiti	2.581	2.452	-129	-5,00%	3.974	1.522	62,07%
5 chiusura anticipazioni	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
7 Servizi conto terzi	3.759	3.542	-217	-5,77%	3.361	-181	-5,11%
Totale generale	27.103	27.141	38	0,14%	30.478	3.337	12,30%

Fonte: Elaborazione Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione siciliana, su dati dei rendiconti generali.
Valori in milioni di euro.

Rispetto alle previsioni finali di competenza, pari a 30.478 milioni di euro (al netto della quota di disavanzo di amministrazione), nel 2021 sono state impegnate spese per 22.632 milioni di euro, imputate allo stesso esercizio; è stato, altresì, costituito il Fondo Pluriennale Vincolato- FPV (impegni finanziati con risorse generate nel 2021, ma imputati agli esercizi successivi) per 1.738 milioni di euro.

Le economie di competenza, date dalla differenza tra le previsioni di spesa, gli impegni totali ed il FPV, risultano, pertanto, essere pari a 6.108 milioni di euro (20,04%, nel 2020 era stato del 20,05%).

Si conferma da parte della Regione siciliana l'elevato grado di mancato utilizzo degli stanziamenti di spesa, come autorizzati dalla legge di bilancio regionale, pari al 20,04%.

Si riportano a seguire le tabelle di riferimento.

Tabella 5.9 - Variazione degli impegni - 2019-2020-2021

TITOLI	IMPEGNI						
	2019	2020	scostamento 2020-2019	VAR %	2021	scostamento 2021-2020	VAR %
1 - spesa corrente	15.418	15.112	-306	-1,98%	15.762	650	4,30%
2 - spesa c/capitale	1.165	1.186	21	1,80%	1.529	343	28,92
Totale generale	20.444	20.643	199	0,97%	22.632	1.989	9,64

Fonte: Elaborazione Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione siciliana, su dati dei rendiconti generali.
Valori in milioni di euro.

Tabella 5.10 - Variazione del Fondo Pluriennale vincolato - 2019-2020-2021

TITOLI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO						
	2019	2020	scostamento 2020-2019	VAR %	2021	scostamento 2021-2020	VAR %
1 - spesa corrente	278	398	120	43,17%	422	24	6,03%
2 - spesa c/capitale	839	655	-184	-21,93%	1.303	648	98,93
Totale generale	1.121	1.057	-64	-5,71%	1.738	681	64,43

Fonte: Elaborazione Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione siciliana, su dati dei rendiconti generali.
Valori in milioni di euro.

Tabella 5.11 - Economie da stanziamenti di competenza - 2019-2020-2021

TITOLI	ECONOMIE DI COMPETENZA						
	2019	2020	scostamento 2020-2019	VAR %	2021	scostamento 2021-2020	VAR %
1 - spesa corrente	972	892	-80	-8,20%	1.066	174	19,47%
2 - spesa c/capitale	1.130	1.904	774	68,53%	1.960	56	2,92
Totale generale	5.538	5.441	-97	-1,76%	6.108	667	12,26

Fonte: Elaborazione Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione siciliana, su dati dei rendiconti generali.
Valori in milioni di euro.

5.1.2 Le spese impegnate.

La capacità complessiva ad impegnare del 2021 è stata del 79,96%, dato che conferma i valori rilevati per gli esercizi precedenti, pari rispettivamente al 79,95% per il 2020 e 79,57% per il 2019.

Anche sotto questo profilo emergono sostanziali differenze tra spesa corrente e spesa in conto capitale, in quanto la prima registra costantemente nel triennio un tasso di attivazione che si attesta intorno al dato medio del 94,18% (media triennio 2019/2021), mentre la spesa in conto capitale registra una alternanza di andamento, che si aggira al dato medio del 57,40% (media triennio 2019/2021).

In costante aumento la capacità di spesa, in valore assoluto, degli impegni di competenza, che passano da 20.444 milioni di euro del 2019 ai 20.643 milioni di euro del 2020, ai 22.631 milioni di euro del 2021, con un incremento dello 0,97% del 2020 sul 2019 e del 9,63% del 2021 sul 2020.

Si riportano a seguire le tabelle contenenti i dati di dettaglio.

Tabella 5.12 - Capacità di impegno - esercizi 2019-2020-2021

ESERCIZIO	PREVISIONI DEF. DI COMPETENZA	IMPEGNI	FPV	ECONOMIE IN CONTO COMPETENZA	VAR. % (I+FPV)/CP
2019	27.103	20.444	1.121	5538	79,57%
2020	27.141	20.643	1.057	5441	79,95%
2021	30.478	22.631	1.738	6109	79,96%

Fonte: Elaborazione Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione siciliana, su dati dei rendiconti generali. Valori in milioni di euro. N.B. Le previsioni definitive di spesa sono calcolate al lordo delle voci del bilancio di previsione che per natura non possono essere oggetto di impegno.

Tabella 5.13 - Capacità di impegno Spesa corrente - esercizi 2019-2020-2021

ESERCIZIO	PREVISIONI DEF. DI COMPETENZA	IMPEGNI	FPV	ECONOMIE IN CONTO COMPETENZA	VAR. % (I+FPV)/CP
2019	16.668	15.418	278	972	94,17%
2020	16.402	15.112	398	892	94,56%
2021	17.250	15.762	422	1066	93,82%

Fonte: Elaborazione Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione siciliana, su dati dei rendiconti generali. Valori in milioni di euro.

Tabella 5.14 - Capacità di impegno Spesa conto capitale - esercizi 2019-2020-2021

ESERCIZIO	PREVISIONI DEF. DI COMPETENZA	IMPEGNI	FPV	ECONOMIE IN CONTO COMPETENZA	VAR. % (I+FPV)/CP
2019	3.134	1.165	839	1130	63,94%
2020	3.745	1.186	655	1904	49,16%
2021	4.792	1.528	1303	1961	59,08%

Fonte: Elaborazione Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione siciliana, su dati dei rendiconti generali. Valori in milioni di euro.

Le spese in conto capitale, invece, passano da 1.186 milioni di euro nel 2020 a 1.528 milioni di euro nel 2021, con un incremento del 28,84%, che consente il raggiungimento dell'obiettivo di finanza pubblica di incremento degli impegni della spesa per investimenti di almeno il 2% rispetto all'esercizio precedente, fissato nell'Accordo sottoscritto con il MEF il 19.12.2018 e trasfuso nell'art. 1, commi da 883 a 886, della legge 30.12.2018 n. 145 con cui la Regione si impegna a riqualificare la propria spesa dal 2019 al 2025 attraverso il progressivo aumento della spesa per investimenti in ciascun anno rispetto all'anno precedente²²³.

La Regione, nella Relazione al rendiconto in esame, dichiara che <<dal presente rendiconto emerge che gli impegni di spesa per investimenti (Titolo 2 - Spese in conto capitale) sono passati da 1.186.120 mgl. di euro nell'esercizio 2020 a 1.528.592 mgl. di euro nel 2021, con un aumento della spesa pari a 342.172 mgl. di euro, che in termini percentuali vale il 28,84%; risulta, quindi, che l'obiettivo posto è stato ampiamente raggiunto rispetto all'incremento minimo del 2% pari a 23.728 mgl di euro>>. Per gli approfondimenti sul punto si rinvia al capitolo 2 su "Le risultanze generali del rendiconto per l'esercizio finanziario 2021".

Gli impegni registrano una diminuzione in valore assoluto di 259,35 milioni di euro (- 1,48%) rispetto al dato del precedente esercizio.

Tabella 5.15 - Variazione degli impegni - esercizi 2019-2020-2021

²²³ La citata legge di bilancio statale n. 145/2018 ha ridotto ha modificato l'obiettivo, considerato che il precedente Accordo del 20 giugno 2016, integrato dal successivo Accordo del 12 luglio 2017, prevedeva un impegno assunto dalla Regione Siciliana di ridurre la spesa corrente, per gli anni dal 2017 al 2020, in misura non inferiore al 3 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente.

TITOLI	VARIAZIONE DEGLI IMPEGNI						
	2019	2020	scostamento 2020-2019	VAR %	2021	scostamento 2021-2020	VAR %
Totale impegni	20.444	20.643	199	0,97%	22.631	1.988	9,63%
Impegni c/corrente	15.418	15.112	-305	-1,98%	15.762	650	4,30%
Impegni c/capitale	1.186	1.528	342	28,79%	1.528	0	0,00%

Fonte: Elaborazione Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione siciliana, su dati dei rendiconti generali.
Valori in milioni di euro.

In attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, la Regione Siciliana ha sottoscritto, in data 14.1.2021, un Accordo con lo Stato impegnandosi a realizzare, per gli anni dal 2021 al 2029, riduzioni strutturali degli impegni di spesa corrente rispetto a quelli risultanti dal Rendiconto generale dell'esercizio 2018. Il punto è stato approfondito nel citato capitolo su "Le risultanze generali del rendiconto per l'esercizio finanziario 2021".

Nella tabella seguente sono, invece, rappresentati gli impegni del biennio 2020-2021, mentre nel grafico 5.4 la composizione della spesa distinta per titoli per l'esercizio 2021.

Tabella 5.16 - Composizione della spesa per titoli (impegni) - biennio 2020/2021

TITOLI	IMPEGNI				
	2020	INCIDENZA %	2021	INCIDENZA %	Variazioni 2021-2020
1 - Spese correnti	15.112	73,21%	15.762	69,65%	4,30%
2 - Spese in conto capitale	1.186	5,75%	1.528	6,75%	28,79%
3 - Spese per incremento attività finanziarie	785	3,80%	528	2,33%	-32,74%
4 - Rimborso Prestiti	170	0,82%	1.750	7,73%	929,41%
5 chiusura anticipazioni	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
<i>Totale al netto dei servizi conto terzi</i>	<i>17.254</i>	<i>83,58%</i>	<i>19.568</i>	<i>94,79%</i>	<i>13,41%</i>
7 Servizi conto terzi	3.389	16,42%	3.063	13,53%	-9,62%
Totale generale	20.643	100,00%	22.631	100,00%	9,63%

Fonte: Elaborazione Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione siciliana, su dati dei rendiconti generali.
Valori in milioni di euro.

Grafico 5.4 - Composizione della spesa 2021 per titoli (impegni)



Fonte: Elaborazione Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione siciliana, su dati del rendiconto generale per

l'esercizio 2020.

Gli impegni per spese correnti, pari a 15.762 milioni di euro nel 2021, costituiscono l'69,65% del totale generale della spesa, con un incremento rispetto all'esercizio precedente del 4,30%; gli impegni per spese in conto capitale sono pari a 1.528, milioni di euro nel 2021, corrispondenti al 6,75% del totale generale della spesa, con un incremento rispetto all'esercizio precedente del 28,79%; gli impegni per spese per incremento di attività finanziarie sono pari a 528 milioni di euro nel 2021, corrispondenti al 2,33% del totale generale della spesa, con un decremento rispetto all'esercizio precedente del 32,74%; mentre gli impegni per rimborso prestiti ammontano a 1.750 milioni di euro, segnando un'incidenza del 2,33% sul totale generale della spesa, con un notevole incremento rispetto all'esercizio precedente del 929,41%.

5.1.3 Le spese pagate.

A fronte delle spese complessive impegnate nell'esercizio, pari a euro 22.631 milioni di euro, i pagamenti in conto competenza ammontano a 20.353 milioni di

euro (con un indice di pagamento pari all'89,93%) e hanno registrato un incremento del 6,49% rispetto all'esercizio 2020 (83,44%).

La tabella che segue illustra la composizione dei pagamenti in conto competenza tra titoli nel biennio 2020-2021, mentre le tabelle da 5.18 a 5.20 espongono l'incidenza dei pagamenti in conto competenza rispetto agli impegni, nel triennio 2019-2021.

Tabella 5.17 - Composizione della spesa per titoli (pagamenti conto competenza) - biennio 2020/2021

TITOLI	PAGAMENTI				
	2020	INCIDENZA %	2021	INCIDENZA %	Variazioni 2021-2020
1 - Spese correnti	13.691	79,49%	14.129	69,42%	3,20%
2 - Spese in conto capitale	664	3,85%	1.188	5,84%	79,01%
3 - Spese per incremento attività finanziarie	782	4,54%	527	2,59%	-32,61%
4 - Rimborso Prestiti	157	0,91%	1.750	8,60%	1014,65%
5 chiusura anticipazioni	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
<i>Totale al netto dei servizi conto terzi</i>	<i>15.294</i>	<i>88,79%</i>	<i>17.594</i>	<i>86,44%</i>	<i>15,04%</i>
7 Servizi conto terzi	1.931	11,21%	2.759	13,56%	42,88%
Totale generale	17.225	100,00%	20.353	100,00%	18,16%

Fonte: Elaborazione Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione siciliana, su dati del rendiconto generale per l'esercizio 2019. Valori in milioni di euro.

Tabella 5.18 - Incidenza percentuale dei pagamenti in conto competenza sugli impegni
- esercizi 2019-2020-2021

Esercizio	Impegni (I)	Pagamenti (P)	Incidenza % (P/I)	Residui in c/to CO (R=I-P)	Incidenza % (R/I)
2019	20.444	18.407	90,04%	2.036	9,96%
2020	20.643	17.225	83,44%	3.417	16,56%
Variazione % 2020-2019	0,97%	-6,42%		67,84%	
2021	22.631	20.353	89,93%	2.278	10,07%
Variazione % 2021-2020	9,63%	18,16%		-33,34%	

Fonte: Elaborazione Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione siciliana, su dati dei rendiconti generali. Valori in milioni di euro. Valori al netto dei servizi in conto terzi.

Tabella 5.19 - Spesa corrente- Incidenza percentuale dei pagamenti in conto competenza sugli impegni - esercizi 2019-2020-2021

Esercizio	Impegni (I)	Pagamenti (P)	Incidenza % (P/I)
2019	15.418	14.143	91,73%
2020	15.112	13.691	90,60%
Variazione % 2020-2019	-1,98%	-3,19%	
2021	15.762	14.129	89,64%
Variazione % 2021-2020	4,30%	3,20%	

Fonte: Elaborazione Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione siciliana, su dati dei rendiconti generali.

Tabella 5.20 -Spesa conto capitale- Incidenza percentuale dei pagamenti in conto competenza sugli impegni - esercizi 2019-2020-2021

Esercizio	Impegni (I)	Pagamenti (P)	Incidenza % (P/I)
2019	1.165	650	55,79%
2020	1.186	664	55,94%
Variazione % 2020-2019	1,84%	2,11%	
2021	1.528	1.188	77,75%
Variazione % 2021-2020	28,79%	79,01%	

Fonte: Elaborazione Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione siciliana, su dati dei rendiconti generali.

Com'è evidente, nell'esercizio 2021 il rapporto pagamenti/impegni di competenza è stato pari all'89,64%, in riduzione rispetto ai dati 2020 (90,60%) e 2019 (91,73%).

Mentre un andamento inverso hanno avuto i pagamenti/impegni in conto capitale, che nel triennio 2019/2021 è stato il seguente 55,79%, 55,94% e 77,75%.

Nella Decisione n. 2/2022/PARI, in sede di parifica del Rendiconto 2020, queste SS.RR. hanno rilevato che *<<la ridotta capacità di provvedere allo smaltimento delle somme impegnate fa emergere una rilevante criticità gestionale, con gli intuibili riflessi negativi sulla situazione finanziaria dei creditori, sull'economia siciliana, sullo sviluppo delle infrastrutture e sullo stato di salute degli enti locali siciliani, spesso soggetti attuatori degli investimenti stessi. Il tema meriterebbe, per queste Sezioni Riunite, uno specifico approfondimento gestionale>>*. Tale fenomeno si evidenzia maggiormente per i pagamenti di competenza per le spese in conto capitale, anche se si deve dare atto di un andamento in miglioramento nel 2021 esposto nella tabella 5.20.

Occorre dare atto che collegio dei revisori dei conti della Regione, in occasione di verifiche propedeutiche all'esame del rendiconto, ha effettuato controlli su 265 mandati, estratti con il metodo del campionamento casuale, dai quali sono emerse diverse criticità, tra le quali: *<<- Rimborsi spese per missioni del personale dipendente le cui autorizzazioni, sono state espresse in data successiva all'espletamento delle missioni, con la dicitura "in sanatoria".*

- Impegni che risultano assunti in data successiva alla sottoscrizione del contratto e, quindi, al sorgere dell'obbligazione giuridica.

- Mandati emessi in assenza della certificazione da effettuarsi ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, seppure è stato appurato che la richiesta è stata avanzata all'Agenzia dell'Entrate e Riscossione in data successiva e che la stessa ha avuto esito negativo>>²²⁴.

5.1.4 Analisi della spesa corrente.

Nella tabella seguente sono riassunti i dati contabili relativi alle spese correnti riportati nel rendiconto in esame.

²²⁴ Relazione del Collegio dei revisori dei conti della Regione siciliana sul rendiconto 2021.

Tabella 5.21 - Prospetto riassuntivo della spesa corrente- esercizio 2021

Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		pagamenti in c/residui		Riaccertamenti residui (R)				Residui pass. Da es. precd. (EP= RS-PR+R)	
Prev. def.ve di comp. (CP)		pagamenti in c/competenza		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP= Cp-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
PREV. Def. Di comp. (CP)		totale pagamenti (TO-PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (fpv)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
RS	2.152	PR	1.274	R	-35			EP	843
CP	17.250	PC	14.129	I	15.762	ECP	1.066	EC	1.633
CS	21.315	TP	15.403	FPV	422			TR	2.476

Fonte: Elaborazione Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione siciliana, su dati del rendiconto generale. Valori in milioni di euro.

A fronte di una previsione definitiva di 17.250 milioni di euro, le spese correnti impegnate nell'esercizio sono ammontate a 15.762 milioni di euro.

I pagamenti in conto competenza, pari a 14.129 milioni di euro, esprimono una velocità di pagamento complessiva del 89,64%.

Il Fondo pluriennale vincolato (FPV) di parte corrente, comprensivo degli impegni reimputati ad esercizi successivi a quello rendicontato, ammonta a 422 mln. di euro con un aumento rispetto all'esercizio precedente (398 mln. di euro) del 6,03%.

La tabella seguente illustra la scomposizione della spesa corrente nei macroaggregati definiti dai criteri di classificazione del sistema contabile armonizzato.

Tabella 5.22 - Impegni e pagamenti della spesa di parte corrente per macroaggregati esercizio 2021

Titolo-Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Impegni (I)	Incidenza %	Pagamenti (P)	Incidenza %
1.01	Redditi da lavoro dipendente	610	3,87%	593	4,20%
1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	64	0,41%	54	0,38%
1.03	Acquisto di beni e servizi	1507	9,56%	1282	9,07%
1.04	Trasferimenti correnti	12967	82,27%	11657	82,50%
1.05	Trasferimenti di tributi	0	0,00%	0	0,00%
1.07	Interessi passivi	273	1,73%	273	1,93%
1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	296	1,88%	229	1,62%
1.10	Altre spese correnti	44	0,28%	41	0,29%
Totale generale		15762	100,00%	14129	100,00%

Fonte: Elaborazione Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione siciliana, su dati del rendiconto generale per l'esercizio 2021. Valori in milioni di euro.

Tra gli macroaggregati, quelli di maggiore rilievo sono i trasferimenti correnti.

Le somme complessivamente impegnate nel 2021 ammontano a 12.967 milioni di euro, che rappresentano l' 82,27% del totale impegnato a titolo I (spesa corrente); mentre i pagamenti di competenza, relativi allo stesso macroaggregato, sono pari a 11.657 milioni di euro, con un'incidenza del 82,50% del totale dei pagamenti 2021 dello stesso titoli di spesa.

Con riferimento ai redditi da lavoro dipendente, in relazione alla quale, dal confronto 2020 e 2021, emerge una riduzione di importi impegnati di 68 milioni di euro, si registrano:

- impegni per 610 milioni di euro, pari al 3,87% del totale del titolo I;
- pagamenti per 593 milioni di euro, pari al 4,20% dei pagamenti del titolo I.

La tabella seguente illustra l'evoluzione dei macroaggregati della spesa corrente nel triennio 2019-2021 .

Tabella 5.23 - Impegni di spesa di parte corrente suddiviso per macroaggregati triennio 2019-2021

Titolo-Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Impegni 2019	Variazione 2020-2019	Impegni 2020	Variazione 2021-2020	Impegni 2021	Variazione % 2021-2020
1.01	Redditi da lavoro dipendente	739	-62	678	-67	610	-9,95%
1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	69	-1	68	-3	64	-4,86%
1.03	Acquisto di beni e servizi	1504	105	1609	-102	1507	-6,34%
1.04	Trasferimenti correnti	12106	-147	11959	1008	12967	8,43%
1.05	Trasferimenti di tributi	0	0	0	0	0	0,00%
1.07	Interessi passivi	220	66	286	-13	273	-4,41%
1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	730	-277	452	-156	296	-34,49%
1.10	Altre spese correnti	50	11	61	-17	44	-27,15%
Totale generale		15418	-305	15112	650	15762	4,30%

Fonte: Elaborazione Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione siciliana, su dati dei rendiconti generali.

Valori in milioni di euro.

Al fine di un'analisi della rigidità della spesa corrente regionale, anche per il 2021 trova conferma la preponderanza, sia in termini di stanziamenti definiti che di impegni e pagamenti, dei seguenti tre ambiti di spesa:

a) sanitaria - missione 13 "tutela salute": 10.198 milioni di euro per stanziamenti, 10.195 per impegni e 9.039 milioni di euro per i pagamenti;

b) accantonamenti tributari per il concorso della Regione al raggiungimento degli obiettivi statali di finanza pubblica: 908 milioni di euro (207.630.080,00 nel 2020);-l'importo 2021 (908 mln. di euro) è stato ridotto di 93 mln. di euro rispetto al dato 2020 (1.001 mln. di euro) a seguito di interventi normativi nazionali in tema di "Emergenza COVID-19" e precisamente: 30 mln. di euro ex art. 1, comma 805, della legge 30.12.2020, n.178 e 63 mln. di euro ex art.57, comma 1, dalla legge 23 luglio 2021 n.106, che ha convertito con modificazioni il D.L. 25.05.2021 n.73;

c) redditi di lavoro dipendente: 610 milioni di euro per impegni (677,63 nel 2020) e 593 milioni di euro per pagamenti (626,48 nel 2020).

5.1.5 Analisi della spesa in conto capitale.

Dell'evoluzione a medio lungo termine della spesa in conto capitale si è già scritto. Nella tabella seguente sono sintetizzati i dati contabili relativi alla spesa in conto capitale nell'esercizio 2021.

Tabella 5.24 - Prospetto riassuntivo della spesa c/capitale- esercizio 2021

Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		pagamenti in c/residui		Riaccertamenti residui (R)				Residui pass. Da es. prec. (EP= RS-PR+R)	
Prev. def.ve di comp. (CP)		pagamenti in c/competenza		Impegni (I)		Economic di competenza (ECP= Cp-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
PREV. Def. Di comp. (CP)		totale pagamenti (TO-PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (fpv)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
RS	885	PR	437	R	-52			EP	396
CP	4.791	PC	1.188	I	1.529	ECP	1.959	EC	341
CS	5.512	TP	1.625	FPV	1.303			TR	737

Fonte: Elaborazione Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione siciliana, su dati del rendiconto generale. Valori in milioni di euro.

A fronte di una previsione definitiva di 4.791 milioni di euro, le spese in c/capitale impegnate nell'esercizio sono ammontate a 1.529 milioni di euro, pari al solo 31,91%.

I pagamenti in conto competenza, pari a 1.188 milioni di euro, esprimono una velocità complessiva del 77,70%.

Se sul fronte dei pagamenti si è registrato un dato migliorativo del rapporto pagamenti/impegni, nella fase gestionale antecedente si registra, invece, una ridotta capacità di impegno, atteso che solo il 31,91% degli stanziamenti definitivi di competenza viene impegnato, anche in questo caso evidenziando un modesto incremento del dato degli impegni, legato all'impegno assunto in sede di Accordo con lo Stato del 19.12.2018.

Il Fondo pluriennale vincolato (FPV), comprensivo degli impegni reimputati ad esercizi successivi a quello rendicontato, ammonta a 1.303 mln. di euro con un aumento rispetto all'esercizio precedente (655 mln. di euro) del 98,93%.

I residui passivi iniziali, pari a 885 milioni, hanno registrato pagamenti per 437 milioni di euro, con un tasso di smaltimento del 49,38% (43,88% nel 2020), valore che, sebbene superiore all'esercizio precedente, risulta ancora basso.

In sede di riaccertamento sono stati cancellati residui passivi di provenienza ante 2021 per 52 milioni di euro, sicché quelli finali, al netto dei pagamenti effettuati, risultano pari a 396 milioni di euro (nel 2020 erano 362).

Il totale pagamenti in conto capitale (competenza più residui) è stato di 1.625 milioni di euro, dato in netto aumento rispetto all'esercizio precedente (885,07 milioni di euro).

La tabella seguente propone la scomposizione delle spese in conto capitale nei macroaggregati, per i quali valgono le stesse considerazioni circa la scarsa rappresentatività delle serie storiche espresse per le spese correnti.

Tabella 5.25 - Analisi degli impegni e dei pagamenti delle spese in conto capitale per macroaggregati esercizio 2021

Titolo-Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Impegni (I)	Incidenza %	Pagamenti (P)	Incidenza %
2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	291	1,85%	232	1,64%
2.03	Contributi agli investimenti	1134	7,19%	888	6,28%
2.04	Altri trasferimenti in conto capitale	103	0,65%	66	0,47%
2.05	Altre spese in conto capitale	1	0,01%	1	0,01%
Totale generale		1529	9,70%	1188	8,41%

Fonte: Elaborazione Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione siciliana, su dati del rendiconto generale. Valori in milioni di euro.

L'andamento 2019/2021 degli impegni di spesa in conto capitale è riportato nella tabella a seguire.

Tabella 5.26 - Impegni di spesa in conto capitale suddivisi per macroaggregati triennio 2019-2021

Titolo-Macroaggregato	Descrizione Macroaggregato	Impegni 2019	Variazione 2020-2019	Impegni 2020	Variazione 2021-2020	Impegni 2021	Variazione % 2021-
2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	166	47	212	79	291	37,12%
2.03	Contributi agli investimenti	862	-49	814	320	1134	39,34%
2.04	Altri trasferimenti in conto capitale	97	-25	72	31	103	42,45%
2.05	Altre spese in conto capitale	40	48	88	-87	1	-98,68%
Totale generale		1165	21	1186	342	1529	0,00%

Fonte: Elaborazione Corte dei conti, SS.RR. per la Regione siciliana, su dati del rendiconto generale. Valori in mil.

5.2 Il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV).

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui effettuato nell'esercizio finanziario 2015, la regione ha costituito il Fondo pluriennale vincolato (FPV), che ha trovata la prima evidenza contabile nel relativo rendiconto. Nella contabilità delle entrate del 2021 tale fondo si è assestato, nelle previsioni definitive, in complessivi 1.738 milioni di euro (1.057 milioni di euro nel 2020), di cui 422 milioni di euro per spese correntie (398 nel 2020), 1.303 milioni di euro per spese in conto capitale (655 nel 2020) e 4,5 milioni di euro per spese in attività finanziarie (12 nel 2020).

Il relativo prospetto concernente "la composizione del fondo pluriennale vincolato per missioni e programmi", allegato al rendiconto, dà conto della gestione del medesimo fondo sul lato della spesa durante l'esercizio 2021 e le relative risultanze vengono sintetizzate nella seguente tabella.

Tabella 5.27 - Gestione del FPV – esercizio 2021

Fondo Pluriennale Vincolato al 31.12.2021	
Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2020 (A) di cui:	1.057,13
<i>DI PARTE CORRENTE</i>	397,86
<i>IN C/CAPITALE</i>	654,76
<i>INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE</i>	4,51
Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato B	871,89
Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno)	0,00
Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi al 2021	0,00
Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 rinviata all'esercizio 2021 e successivi	185,23
Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	1.390,18
Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	123,45
Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	38,77
Fondo Pluriennale Vincolato al 2021 di cui	1.737,64
<i>DI PARTE CORRENTE</i>	422,10
<i>IN C/CAPITALE</i>	1.303,27
<i>INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE</i>	12,27

Fonte: Elaborazione Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione siciliana, su dati del rendiconto generale dell'esercizio

finanziario 2021. Valori in milioni di euro.

L'esame della movimentazione del FPV è particolarmente importante, al fine di trarre indicazioni sulle politiche di programmazione della Regione e di valutare l'andamento della spesa per investimenti (cfr. Corte dei conti, sezione Autonomie, del. n. 7/2020).

Nella fattispecie, l'incremento degli stanziamenti al FPV, da 1.057 milioni di euro del 2020 a 1.738 milioni di euro del 2021, è la risultante della seguente sua evoluzione registratasi nell'esercizio 2021:

- (+) 1.057 milioni di euro, quale FPV al 1/1/2021;
- (-) 872 milioni di euro, quali *"Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato"*;
- (+) 1.390 milioni di euro, quali *"Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato"*;
- (+) 124 milioni di euro, quali *"Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato"*;
- (+) 39 milioni di euro, *"Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato"*;
- (=) 1.738 milioni di euro, quali *"Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021"*.

L'incremento del FPV è stato 64,33%, con la seguente sua scomposizione per titoli di spesa:

Tabella 5.28 - Composizione del FPV e variazione rispetto esercizio precedente

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	2021	2020	Variazione % 2021-2020
<i>DI PARTE CORRENTE</i>	422	398	6,03%
<i>IN C/CAPITALE</i>	1303	655	98,93%
<i>INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE</i>	12	4	200,00%
TOTALE	1737	1057	64,33%

Fonte: Elaborazione Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione siciliana, su dati del rendiconto generale. Valori in milioni di euro.

5.3 LE PARTITE SOSPESE E I PIGNORAMENTI.

Per quanto riguarda le partite sospese, i pagamenti effettuati dal cassiere nell'esercizio 2021 per le fattispecie in esame ammontano, come di seguito specificato, complessivamente a euro 49.936.773,52 (37.243.394,28 nel 2020), ripartiti come indicato nella successiva Tabella 5.29.

Tabella 5.29 - Partite sospese da regolarizzare nel corso del 2021 e confronto con l'esercizio precedente

DESCRIZIONE	2021	2020	Variazione % 2021-2020
CONTABILITA' 12 (Commissioni POS Poli Museali)	12.393,83	7.469,57	4.924,26
CONTABILITA' 27 (Pignoramenti)	16.053.356,38	19.410.107,42	- 3.356.751,04
CONTABILITA' 38 (Ordinativi i di pagamento in Conto Sospeso)	33.871.023,31	17.825.817,29	16.045.206,02
TOTALE	49.936.773,52	37.243.394,28	12.693.379,24

Fonte: Relazione al Rendiconto generale della Regione.

5.3.1 La contabilità 38.

Come chiarito dalla Regione, la contabilità 38 si riferisce agli “speciali ordini di pagamento all’Istituto cassiere, emessi dalle varie Amministrazioni regionali in conto sospeso per il soddisfo del creditore istante”, a seguito di notifica di un provvedimento esecutivo e in assenza di fondi sul pertinente capitolo di spesa.

La rilevanza del fenomeno emerge dall’analisi della tabella seguente.

Tabella 5.30 – Contabilità 38, annualità 2021 e confronto con l'esercizio precedente

Contabilità 38 - Speciali ordini di pagamento in conto sospeso	2021	2020	Variazione % 2021-2020
1. Presidenza	6.528.497,85	3.528.892,70	2.999.605,15
2. Attività Produttive	10.313.134,71	46.778,27	10.266.356,44
3. Beni culturali e Identità siciliana	832.699,44	266.982,51	565.716,93
4. Economia	539.716,49	83.289,72	456.426,77
5. Energia e Servizi pubblica utilità	132.081,28	83.250,83	48.830,45
6. Famiglia, Politiche sociali e Lavoro	681.377,80	239.130,41	442.247,39
7. Autonomie Locali e Funzione pubblica	2.893.387,42	1.360.765,33	1.532.622,09
8. Infrastrutture e Mobilità	2.938.834,55	10.214.866,49	- 7.276.031,94
9. Istruzione e Formazione	2.726.120,83	78.714,16	2.647.406,67
10. Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca Mediterranea	973.587,65	203.165,34	770.422,31
11. Salute	4.314.403,22	753.609,43	3.560.793,79
11. Territorio e ambiente	927.997,31	132.131,36	795.865,95
12. Turismo, Sport e Spettacolo	69.184,76	834.240,74	- 765.055,98
TOTALE	33.871.023,31	17.825.817,29	16.045.206,02

Fonte: Relazione al Rendiconto Generale della Regione. Valori in unità di euro.

Nella Relazione allegata alla decisione n. 6/2021 di queste SS.RR. sul rendiconto regionale 2019 (alla quale si rinvia per gli approfondimenti giurisprudenziali), in ordine al fondamento di tale prassi, è stata data ampia evidenza al fatto che: *“le partite sospese di cui alla contabilità 38 vengono utilizzate per procedere a pagamenti in conto sospeso in mancanza di fondi sul capitolo di spesa in caso di notifica di un provvedimento giurisdizionale esecutivo e che successivamente la regolarizzazione di tali pagamenti avviene, di norma, entro l'esercizio o, qualora il Dipartimento regionale competente non possa effettuare la regolarizzazione entro l'esercizio a causa del mancato reperimento dei fondi, tale partita non regolarizzata viene considerata un debito fuori bilancio e viene regolarizzata l'anno successivo, ma con imputazione sull'esercizio precedente. Il dirigente competente, pertanto, sulla scorta di valutazioni non note a queste Sezioni Riunite, procede talvolta al pagamento per cassa (in assenza di stanziamento e impegno) di quanto dovuto al creditore seguito della notifica del titolo esecutivo, senza attendere il riconoscimento del relativo debito fuori bilancio da parte dell'A.R.S. e la relativa individuazione della fonte di copertura ivi contenuta; in caso di mancata regolarizzazione nell'esercizio di pagamento, il riconoscimento avverrà a fine dell', mediante apposito DDL, unitamente all'approvazione del rendiconto dell'esercizio”.*

Per quanto concerne il 2021, la Regione rappresenta nella Relazione al Rendiconto generale che “le predette partite” sono “oggetto di apposito disegno di legge”, ma il medesimo non è stato rinvenuto sul sito regionale, né risulta approvata la relativa legge regionale, come è avvenuto in relazione all’esercizio 2019 con la legge regionale n. 25 del 30 settembre 2021, avente ad oggetto “Disposizioni contabili ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 - Allegato 4/2, paragrafo 6.3”, che si riferisce all’intero debito derivante da tutte le partite sospese; con la memoria resa in sede di contraddittorio pre-parifica (prot. 124852 dell’8.11.2023, prot. Cdc n. 236 del 9.11.2023) la Regione conferma che << il disegno di legge concernente le disposizioni del paragrafo 6.3 dell’allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i. non è stato predisposto e si rassicura che si provvederà quanto prima>>.

In merito alla valorizzazione nel prospetto dimostrativo del Risultato di amministrazione, nella Relazione al Rendiconto, la Regione precisa che l’importo complessivo delle partite sospese, pari a euro 49.936.773,52, risulta regolarizzato per euro 24.709.610,48 <<mediante l’utilizzo dei capitoli di spesa del bilancio pertinenti con i relativi stanziamenti>>, mentre per la restante parte di euro 25.227.163,04 <<mediante l’utilizzo dei capitoli di spesa che la registrazione dell’impegno e del pagamento relativo alle partite non regolarizzate al 31/12/2021 da effettuarsi “in assenza di stanziamento” (cap. da 888801 a 888813 e 881111 di parte corrente e cap. 999902 e 999908 in conto capitale)>>. Quest’ultima somma è effettivamente inserita nel Prospetto dimostrativo del Risultato di Amministrazione nella voce “pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre”.

Anche se l’importo di euro 25.227.163,04, relativo alla parte delle partite sospese dell’esercizio 2021 pagate “in assenza di stanziamento” è correttamente valorizzato nel prospetto dimostrativo del Risultato di amministrazione, sotto la onnicomprensiva voce “pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre”, per cui tale voce non sembra inficiare la regolarità dello stesso, queste Sezioni Riunite confermano quanto già segnalato all’A.R.S. in sede di parifica del Rendiconto dell’esercizio 2019 della Regione sulla “non condivisibile prassi, che appare sprovvista di supporto normativo (...) in considerazione del fatto che l’iter seguito dall’Amministrazione regionale, pur giustificato dal comprensibile intento di evitare il

maturare di ulteriori esborsi per l'erario regionale a titolo di interessi e rivalutazione monetaria, risulta lesivo delle prerogative dell'organo legislativo regionale, individuato dal legislatore quale unica istituzione deputata al riconoscimento di queste sopravvenienze passive, secondo una ben precisa scansione temporale delle fasi", in quanto, "fatta eccezione per i pignoramenti (oggetto della contabilità 27), la procedura seguita dalla Regione, quantomeno nell'ambito della contabilità 38, non appare compatibile con l'ordinamento contabile per le seguenti ragioni:

- *l'art. 14, comma 2, del D.L. n. 669/1996 si riferisce solo alle amministrazioni dello Stato, come confermato dalla giurisprudenza richiamata;*
- *l'art. 66 della L.R. n. 10/1999 è da intendere implicitamente abrogato, in virtù del combinato disposto degli artt. 11 della L.R. n. 37/015 e 1 del D. Lgs. n. 118/2011, in quanto incompatibile con la procedura prevista dal medesimo decreto;*
- *la procedura di liquidazione delle spese, in caso di sentenze esecutive, è regolamentata per le Regioni dall'art. 73 del citato D. Lgs. n. 118/2011 e dal par. 6.3 dell'all. 4/2, i quali prevedono:*
 - 1) *che sia il Consiglio regionale (in Sicilia l'A.R.S.) a riconoscere con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive (art. 73, c. 1, lett. a);*
 - 2) *qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti... (art. 73 c. 3);*
 - 3) *al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), l'A.R.S. provvede entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta (art. 73 c. 4), con una procedura di silenzio-assenso dettata proprio per evitare danni erariali e che non avrebbe giustificazione logica se fosse possibile pagare prima della conclusione di tale propedeutica fase;*
 - 4) *solo al tesoriere (e solo nei casi previsti dalla legge) è consentito di procedere al pagamento in presenza di azioni esecutive (pignoramenti), senza attendere il mandato e il riconoscimento del debito fuori bilancio, per l'evidente e lapalissiano motivo che l'istituto bancario non può sottrarsi, né frapporre ostacoli, a un ordine giurisdizionale, fermo restando che tali*

pagamenti vanno regolarizzati secondo le regole contenute nel cit. par. 6.3."

La correttezza delle conclusioni di queste SS.RR. di cui alla citata decisione n. 6/2021 sono state confermate dalla Regione stessa, la quale, con la circolare n. 2 del 09 febbraio 2022, avente ad oggetto "Art. 73 D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio -Sostituzione delle circolari n. 18/2016 del 01/07/2016, n. 21/2016 del 20/09/2016, n. 6/2018 del 14/02/2018. Art. 66 L.R. 27 aprile 1999, n. 10 Esecuzioni forzate nei confronti dell'Amministrazione regionale - Sostituzione circolari n. 21/1999 del 16/12/1999, n. 6/2003 del 14/02/2003, n. 11/2003 del 27/03/2003, n.9/2021 del 16/06/2021", ha sostanzialmente recepito il *decisum* di questa Corte, disponendo che a partire dall'esercizio 2022 <<non si potrà più procedere all'emissione di "speciali ordini di pagamento" da regolare in conto sospeso>> ed ha presentato, <<per ragioni di chiarezza nel quadro normativo (...) apposita norma di abrogazione delle disposizioni di cui all'articolo 66 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10>>, modificando, dal punto di vista amministrativo e contabile, i procedimenti amministrativi finalizzati al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, recepimento di cui questa Corte dà favorevolmente atto, per la tempestività e la completezza dell'intervento interno, auspicando un chiarimento normativo.

Con la citata memoria resa in sede di contraddittorio pre-parifica la Regione conferma che <<a seguito della circolare n. 2/2022 e della pertinente modifica legislativa, richiamate da Codesta Corte dei conti, l'esercizio 2021 è l'ultimo anno in cui era consentito emettere mandati in conto sospeso>>.

Come già riportato sopra, il collegio dei revisori dei conti della Regione, in occasione di verifiche propedeutiche all'esame del rendiconto, ha effettuato controlli su 265 mandati, estratti con il metodo del campionamento casuale, dai quali è emerso che : <<Numerose regolarizzazioni contabili effettuate nel 2022, a valere sul 2021, sono relative a pagamenti effettuati in assenza di preventivo impegno. I pagamenti hanno generato partite "in sospeso" e in conseguenza debiti fuori bilancio. Le criticità rilevate si riferiscono alla mancata specificazione, in seno al successivo DDA di regolarizzazione contabile, dell'eventuale avvenuto riconoscimento dei debiti fuori bilancio o, in caso contrario, la mancanza

dell'indicazione che il debito verrà riconosciuto in data successiva al citato DDA, secondo le procedure previste dal principio contabile applicato 4/2 punto 6.3.>>.

5.3.2.I pignoramenti.

In ordine alle partite contabili sospese per espropriazioni forzate presso terzi, pari a euro 16.053.356,38, in diminuzione rispetto al dato del 2020 (pari ad euro 19.410.107,42), oggetto della contabilità 27, la tabella seguente illustra la ripartizione per singole amministrazioni.

Tabella 5.31 - Pignoramenti, annualità 2021 e confronto con l'esercizio precedente

Contabilità 27 - Pignoramenti	2021	2020	Variazione % 2021-2020
1. Presidenza	3.430.254,41	373.212,19	3.057.042,22
2. Attività Produttive	255.981,88	248.336,61	7.645,27
3. Beni culturali e Identità siciliana	1.687.287,64	72.780,48	1.614.507,16
4. Economia	222.133,18	4.396.038,43	- 4.173.905,25
5. Energia e Servizi pubblica utilità	11.669,66	151.163,86	- 139.494,20
6. Famiglia, Politiche sociali e Lavoro	617.387,29	3.007.338,35	- 2.389.951,06
7. Autonomie Locali e Funzione pubblica	75.603,02	98.641,64	- 23.038,62
8. Infrastrutture e Mobilità	2.271.081,53	1.234.558,34	1.036.523,19
9. Istruzione e Formazione	5.085.969,18	6.373.576,63	- 1.287.607,45
10. Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca Mediterranea	937.488,74	804.165,04	133.323,70
11. Salute	77.374,70	8.357,71	69.016,99
11. Territorio e ambiente	1.379.056,04	2.641.938,14	- 1.262.882,10
12. Turismo, Sport e Spettacolo	1.189,81	0,00	1.189,81
TOTALE	16.052.477,08	19.410.107,42	- 3.357.630,34

Fonte: Elaborazione Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione siciliana. Valori in unità di euro

Nella Relazione al Rendiconto in esame la Regione attesta che <<Ogni Amministrazione regionale ha regolarizzato del tutto le partite contabili sospese relative alla contabilità 27 di rispettiva competenza>>, indicando analiticamente il provvedimento e il capitolo.

Con una prima nota istruttoria prot. Cdc n. 34 del 16 maggio 2023, si è chiesto di produrre un prospetto relativo ai pignoramenti giudiziali subiti nel 2021 dalla Regione Siciliana, accompagnato da una relazione descrittiva, precisando: a) dati creditore precedente; b) il

titolo giuridico (dati provvedimento giurisdizionale e data avvio procedura esecutiva); c) la sorte capitale e l'aggravio di costi per l'Ente per interessi, rivalutazione e spese legali; d) il settore amministrativo competente; e) se sono stati quietanzati dal Tesoriere; f) gli atti di imputazione della spesa e di individuazione della copertura (con indicazione del capitolo).

Con nota prot. 53399 del 25 maggio 2023, la Regione ha prodotto un file contenente i dati sui pignoramenti forniti dall'Istituto cassiere Unicredit S.p.A., contenente <<le singole quote pagate con ordinativi di contabilità speciale 27 in ottemperanza ad ordinanze di assegnazione su pignoramenti presso terzi>>.

Con una seconda nota istruttoria prot. Cdc n. 94 del 20/06/2023, il Magistrato istruttore ha richiesto :

1. all'Assessorato dell'economia, di volere riferire circa le discrasie, totali e parziali, rilevate dal confronto dei valori riportati nell'allegato della nota prot. n. 53399 del 25/05/2023 con quelli di cui alla tabella esposta a pag. 101 della Relazione della Giunta (Allegato n.26), secondo la seguente tabella di confronto:

STRUTTURA	CONTABILITA' SPECIALE						Totali	Allegato 26 Relaz.Giunta (pag. 101)	diff.
	00027	10027	20027	30027	40027	50027			
Agricoltura	927.245,41	10.243,33					937.488,74	937.488,74	-
Attività produttive	255.981,88						255.981,88	255.981,88	-
Beni culturali	1.687.241,44	46,20					1.687.287,64	1.687.287,64	-
Economia	222.133,18						222.133,18	222.133,18	-
Energia	11.669,66						11.669,66	11.669,66	-
Famiglia	586.062,13	9.380,64					595.442,77	617.387,29	- 21.944,52
Funz.pubblica e Auton. locali	75.603,02						75.603,02	75.603,02	-
Infrastrutture	2.277.992,61						2.277.992,61	2.271.081,53	6.911,08
Istruzione	4.888.413,07	116.975,64	76.641,00	18.972,91			5.101.002,62	5.085.969,18	15.033,44
Presidenza	2.785.500,00	606.074,90		39.558,81			3.431.133,71	3.430.254,41	879,30
Salute	76.946,43	420,15	8,12				77.374,70	77.374,70	-
Territorio	1.360.569,66	6.212,76	11.337,62	392,80	195,64	347,56	1.379.056,04	1.379.056,04	-
Turismo	1.189,81						1.189,81	1.189,81	-
Totali	15.156.548,30	749.353,62	87.986,74	58.924,52	195,64	347,56	16.053.356,38	16.052.477,08	879,30

Si è chiesto, altresì, di fornire anche spiegazioni circa il significato delle codifiche utilizzate (10027, 20027, 30027, 40027 e 50027).

2. A ciascun Assessorato - Dipartimento, di produrre una relazione relativa al campionamento di ventuno pignoramenti di importo superiore a euro 115.000,00 (nella precedente parifica si è proceduto a un esame di tredici pignoramenti di importo superiore a € 195.000,00), con i seguenti dati e informazioni: a) titolo (sentenza, lodo, ecc.), con indicazione dell'anno di pubblicazione; b) creditore istante; c) anno di avvio della procedura esecutiva o di ottemperanza (notifica del precetto o del ricorso per ottemperanza); d) sorte capitale e aggravio di costi per la Regione a titolo di interessi, rivalutazione e spese legali; e) Amministrazione attiva responsabile del procedimento di spesa; f) se la somma pignorata è stata pagata dall'Istituto Cassiere e regolarizzata dalla Regione; g) gli atti di imputazione della spesa e di individuazione della copertura (con indicazione del capitolo).

In merito a quanto richiesto al punto 1 della seconda nota istruttoria, la Regione con la nota prot. 71285 del 06/07/2023 rappresenta quanto segue: <<Il file allegato alla nota di questa Ragioneria generale prot. n. 53399 del 25/05/2023 contiene i dati relativi alle somme pagate dalla Cassa Regionale Unicredit nell'esercizio finanziario 2021, in ottemperanza ad ordinanze di assegnazione su pignoramenti subiti dalla Regione (contabilità speciale 27), come attribuiti ai vari rami dell'Amministrazione regionale dall'Istituto Cassiere secondo la documentazione in suo possesso. Nell'allegato 26 alla Relazione della Giunta gli importi complessivi dei mandati emessi da ogni Assessorato per la regolarizzazione delle medesime partite sospese, invece, vengono riportati secondo le effettive corrette competenze. Può verificarsi, e si è verificato, che alcuni pignoramenti prima erroneamente attribuiti dal Cassiere ad un Assessorato siano successivamente risultati di effettiva competenza di altri rami dell'Amministrazione regionale. In particolare, le somme pagate dalla Cassa Regionale attribuite inizialmente agli Assessorati regionali Infrastrutture e Istruzione, rispettivamente per € 6.911,08 ed € 15.033,44, sono state regolarizzate successivamente dal competente Assessorato Famiglia. Invece, la discrasia di € 879,30 si riferisce, come già riportato nella Relazione sulla gestione (pag. 101), ad una partita sospesa non ancora regolarizzata. Infine, si chiarisce che le codifiche 10027, 20027, 30027, 40027 e 50027 vengono utilizzate dalla Cassa Regionale al fine di distinguere tra loro eventuali successivi pagamenti effettuati da un ufficio

provinciale nello stesso anno e riferiti ad uno stesso pignoramento, che viene identificato univocamente con un numero cronologico>>>.

I pignoramenti campionati da queste SS.RR. (di importo superiore a euro 115.000,00), subìti dalla Regione nell'esercizio 2021, sono elencati nella tabella che segue.

Tabella 5.32. Pignoramenti campionati

N.	Amministrazione attiva responsabile del procedimento	Titolo esecutivo	Anno di avvio della procedura esecutiva	Importo del pignoramento
1	Assessorato Regionale dell'Economia	Sent. Trib. Catania n. 164 del 18/01/2012	2019	137.747,96
2	Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità	*	*	120.000,00
3	Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità	Ord. Trib. Palermo 2021	2021	516.814,27
4	Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità	Ord. Trib. Palermo 2021	2021	220.000,00
5	Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità	Ord. Trib. Palermo n. 1306/2019	2020	319.734,49
6	Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro	D.I. n. 4012/2019 Trib. di Palermo	2019	194.720,95
7	Assessorato Regionale del territorio e dell'ambiente	Sent. n. 26/2019 Trib. delle acque pubbliche per la Sicilia	2020	119.258,70
8	Assessorato Regionale dell'agricoltura	Sent. Trib. Palermo n. 4702/2019	2020	400.619,41
9	Presidenza della Regione	Sent. n. 863/2020 TRib. Sup. Acque	2020	125.241,40
10	Presidenza della Regione	Sent. n. 89/2020 Trib. Sup. Acque	2020	140.276,31
11	Presidenza della Regione	Sent. n. 89/2020 Trib. Sup. Acque	2020	140.276,31
12	Presidenza della Regione	Sent. n. 1023/2019	2019	541.444,06
13	Presidenza della Regione	Sent. n. 89/2020 Trib. Sup. Acque	2020	2.079.348,71

14	Assessorato Regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana	Sent. n. 1001/2018 Corte d'App. Palermo	2020	147.426,76
15	Assessorato Regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana	Sent. n. 1001/2018 Corte d'App. Palermo	2020	147.089,57
16	Assessorato Regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana	Sent. n. 1001/2018 Corte d'App. Palermo	2020	147.091,96
17	Assessorato Regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana	Sent. n. 1001/2018 Corte d'App. Palermo	2020	147.427,81
18	Assessorato Regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana	Sent. n. 1001/2018 Corte d'App. Palermo	2020	148.168,17
19	Assessorato Regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana	D.I. Trib. Palermo n. 3136/2018	2019	209.281,72
20	Assessorato Regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana	Sent. Trib. Palermo n. 223/2020	2020	526.298,23
21	Assessorato Regionale delle attività produttive	Sent. n. 2714/2018 Trib. di Palermo	2019	198.114,47

Fonte: Rielaborazione a cura delle Sezioni Riunite per la Regione Siciliana.

* *Informazione non fornita.*

Dall'esame della casistica campionata emerge che:

- a. il pignoramento di importo più elevato è stato subito dalla Presidenza della Regione per euro 2.079.348,71;
- b. n. 18 procedimenti giudiziari si sono conclusi prima dell'esercizio 2021;

Si riportano i dati relativi a quattro casi campionati, emblematici delle cause dei pignoramenti:

1. Assessorato regionale dell'Economia – pignoramento di euro 137.747,96 da parte della Curatela del fallimento F.lli Costanzo S.p.A. (n. 1 tabella n. 5.32); dalle informazioni fornite dal Dipartimento Regionale delle finanze del credito – Servizio 7 – Locazioni e patrimonio disponibile (nota prot. 36799 del 28/06/2023) emerge che il titolo giuridico risale al 2012 (sentenza del Tribunale di Catania n. 164 del 18/01/2012) e la procedura esecutiva ha avuto inizio nel 2019 con la notifica dell'atto

di precetto, nonché che è stata pagata la somma di euro 4.362,60 a titolo di interessi (€ 488,51), altra voce non meglio specificata (€ 26,29) e spese legali (€ 3.847,80);

2. Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità – n. 4 pignoramenti attivati da alcune società esercenti il servizio di trasporto pubblico di persone nel territorio regionale (numeri 2, 3, 4 e 5 della tabella 5.32); con nota prot. 33860 del 28/07/2023, il Dipartimento delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, Servizio 1 – Autotrasporto Persone – Trasporto regionale aereo e marittimo i pignoramenti in esame *<<scaturiscono dalla mancata erogazione nei tempi previsti dei fondi che lo Stato trasferisce alla Regione quali risorse finanziarie destinate atte ad assicurare la copertura degli oneri, derivanti dal rinnovo del primo e secondo biennio economico del C.C.N. 2004-2007, relativo agli addetti del settore del Trasporto Pubblico Locale e fanno riferimento alle LL. 58/2005 e 296/06>>*. Secondo la prospettazione della Regione i ritardi nella liquidazione delle somme ai creditori sarebbero da imputare ai tempi del procedimento amministrativo, che vedrebbe coinvolto anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; l'iter di svilupperebbe secondo le seguenti fasi: a. invio da parte della Regione allo Stato di *<< una mera proposta di riparto e di assegnazione delle somme per le aziende operanti nel settore del T.P.L. Regionale>>*; b. adozione da parte del Ministero di un *<<decreto di riparto o di autorizzazione al pagamento>>*; c. fase finale di competenza della Regione *<< (Accertamento somma, Iscrizione e Variazione in bilancio, Impegno e Liquidazione) che spesso comporta lo slittamento del pagamento dei contributi di che trattasi alle Aziende di T.P.L. anche di alcuni mesi dal decreto emesso dal ministero a causa dei vari passaggi e relativi visti>>*. Infine, secondo la Regione, *<< Tali proposte non sono di per sé suscettibili a far sorgere alcuna pretesa creditoria in capo alle aziende stesse, ma diventano delle obbligazioni giuridicamente vincolanti nel momento in cui il Ministero approva ed adotta con decreto di riparto o di autorizzazione al pagamento le somme vantate da ciascuna azienda>>*.

A ben vedere, l'art. 1 del d.l. n. 16/2005, convertito con l. n. 58/2005, prevede che *<<Al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, è autorizzata la spesa di 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005>>* (comma 2, primo periodo) e che *<< Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate alle regioni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,*

d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 novembre 2004 presso le aziende di trasporto pubblico locale (...)>> (comma 3, primo periodo).

Ebbene, la prospettazione della Regione suscita notevoli perplessità giuscontabili, in quanto la disposizione sopra riportata fa esclusivamente riferimento alla fonte di finanziamento esterno delle spese per rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, voce che incide sulle spese del personale delle aziende indipendentemente da qualsivoglia provvedimento amministrativo, come dimostrato dal fatto che il Giudice ordinario ha riconosciuto nelle fattispecie prese in esame il diritto delle società ad ottenere tale voce senza preoccuparsi degli aspetti amministrativi. La Regione avrebbe dovuto, pertanto, provvedere alla provvista, procedendo successivamente a regolarizzare contabilmente tale spesa dopo aver ottenuto il trasferimento da parte del Ministero.

3. Assessorato Regionale del territorio e dell'Ambiente - Pignoramento di euro 119.258,70; dall'esame della documentazione trasmessa dalla Regione emerge che la sorte capitale era pari ad euro 95.647,76, riconosciuta dalla citata sentenza n. 26/2019 del Tribunale Superiore delle acque pubbliche per la Sicilia, e che l'aggravio di euro 23.610,94 è dovuto a interessi, CTU e spese legali del primo giudizio e del procedimento esecutivo.
4. Presidenza della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale di protezione civile - Pignoramento di euro 541.444,06; dalla documentazione trasmessa dalla Regione è possibile evincere una lievitazione della spesa da euro 534.020,48 circa ad euro 602.429,17.
5. Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana - Pignoramento di euro 526.298,23; con nota prot. 31834 del 28/06/2023 il Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana ha specificato le voci come segue:
 - a. sorte capitale € 221.616,00: costi di ripristino immobile, comprensivi di rivalutazione dalla data domanda - 27/05/2016;
 - b. € 176.802,74: risarcimento danni da indisponibilità dell'immobile per il tempo necessario al suo ripristino;

- c. € 87.652,12: IVA;
- d. € 2.493,69: interessi legali alla data del precetto;
- e. € 37.656,68: spese legali, comprese quelle del precetto.

Indipendentemente dalle cause concrete che hanno generato i ritardi nell'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, non sempre dovuti a mera inerzia degli uffici regionali, emergono comunque importanti disfunzioni gestionali.

Su tale fenomeno queste Sezioni Riunite non possono che richiamare quanto già evidenziato in seno alle Relazioni sui Rendiconti della Regione Siciliana degli esercizi precedenti, nelle quali si rappresenta che *<<il tempestivo pagamento dei debiti derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi (...) eviterebbe all'Amministrazione regionale di dovere subire pignoramenti e spese di esecuzione>>*. L'Amministrazione regionale è stata, pertanto, più volte invitata a migliorare, dal punto di vista gestionale, i tempi di soddisfacimento delle pretese dei creditori fondate su titoli esecutivi, al fine di evitare illeciti esborsi di denaro derivanti dalle spese legali delle procedure esecutive, da rivalutazione e interessi, provvedendo a reperire le somme e avviare la fase di liquidazione fin dalla pubblicazione della sentenza esecutiva, senza attendere la notifica del precetto e, soprattutto, evitando di subire il procedimento di esecuzione, con le relative spese, ma con risultati non sempre ottimali.

In particolare, si evidenzia come dall'attività istruttoria emerga che:

- a. la Regione non ha dato seguito al rilievo contenuto nella Relazione allegata alla Decisione di queste Sezioni Riunite sul rendiconto 2020 in ordine all'assenza di un ufficio regionale in possesso dei documenti e delle informazioni relative ai pignoramenti subiti dalla Regione, che dovrebbe essere individuato nella Ragioneria generale, in coordinamento con l'Ufficio legislativo e legale e con i singoli Dipartimenti regionali, responsabili dei procedimenti di spesa;
- b. nell'ambito dell'attività istruttoria non sono stati riscontrati casi in cui i Dipartimenti dei singoli Assessorati non sono a conoscenza del pignoramento di loro competenza e non sono in grado di reperire la relativa documentazione (come riscontrato nell'ambito della parifica sul rendiconto dell'esercizio precedente);
- c. la Regione continua a subire pignoramenti (anche di elevato importo), nonostante il conto del bilancio nell'esercizio in esame presenti un risultato di cassa positivo e in netta crescita rispetto agli esercizi 2019 e 2020 (sul punto si rinvia agli

approfondimenti sulla gestione di cassa contenuti nel capitolo su *“Le Risultanze generali del rendiconto per l’esercizio finanziario 2021”*), espressione di gravi inefficienze gestionali e organizzative.

Infine, per quanto riguarda l’importo finale dei pignoramenti subiti dalla Regione nell’esercizio 2021, emerge una discrasia tra il valore di euro 16.053.356,38, risultante dal prospetto predisposto dall’Istituto Cassiere e prodotto dalla Ragioneria Generale in sede di riscontro istruttorio e l’importo di euro 16.052.477,08 indicato nella Relazione al Rendiconto in esame, somma corrispondente ai pignoramenti regolarizzati sui capitoli in assenza del relativo stanziamento, con una differenza di maggiori pignoramenti pari a euro 879,30 (il punto è stato approfondito nel capitolo 2 su *“Le risultanze generali del rendiconto per l’esercizio finanziario 2021”*, par. 2.2.5).

5.4 ANALISI DELLA SPESA PER MISSIONI.

La classificazione della spesa per missioni e programmi, che dovrebbe consentire di collegare la funzione di rendicontazione al ciclo di programmazione dell’Ente, risulta nel caso della Regione siciliana di ridotta utilità, attesa l’inadeguata rappresentazione di obiettivi e politiche pubbliche nei documenti di programmazione regionale, come più volterappresentato da queste Sezioni Riunite in sede di Relazione sul rendiconto e di referto all’Assemblea sul DEFR.

La facoltà di non disaggregare le spese di personale per le singole missioni e i programmi, utilizzando in maniera strumentale il programma *“Risorse umane”*, all’interno della missione *“Servizi istituzionali, generali e di gestione”*, per la contabilizzazione dell’intero aggregato (art. 14, comma 3 bis, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i.) era esercitabile solo per i primi due esercizi finanziari a decorrere dall’entrata in vigore del predetto decreto legislativo, pertanto fino al 2017, di conseguenza l’analisi della spesa per missioni non è coerente con le disposizioni previste dalla normativa in materia di armonizzazione contabile.

Come già segnalato nelle precedenti relazioni, appare evidente che le singole Missioni esposte in rendiconto, le quali, secondo i principi della nuova disciplina contabile armonizzata, dovrebbero offrire il quadro delle risorse non solo

finanziarie e strumentali, ma anche umane, utilizzate per perseguire le funzioni principali e gli obiettivi strategici della Regione, in conseguenza di tale deroga finiscono invece per esporre, solamente dati parziali, non fornendo, pertanto, gli elementi informativi che la normativa armonizzata si prefiggeva.

Come si evince dalla tabella che segue, infatti, le risorse finanziarie, gestite nell'ambito delle singole missioni, vengono esposte nell'apposito allegato al rendiconto, in valori al netto delle spese del personale applicato alla specifica funzione, atteso che tali oneri risultano integralmente imputati alla Missione 1.

Per effetto di tale classificazione, come già segnalato nelle parifiche degli scorsi esercizi, si rappresenta l'elevata incidenza della Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) sul totale generale, a livello di stanziamenti definitivi (20,88%, in riduzione rispetto al dato del 2020, pari al 21,92%), di impegni (14,38%, in diminuzione anche in questo caso raffrontando il dato con quello del 2020 del 15,31%) e di pagamenti (15,50%, più basso rispetto al 16,18% del 2020), inferiore soltanto alla Missione 13 (Tutela della salute), i cui dati per le tre fasi della spesa indicate, infatti, sono pari rispettivamente al 38,81% (36,61% nel 2020), al 51,98% (48,06% nel 2020) e al 51,91% (52,84% nel 2020).

L'insieme delle risorse delle due missioni incidono per il 59,69% (58,53 nel 2020) sul totale degli stanziamenti definitivi, per il 66,36% (63,67% nel 2020) su quello degli impegni e per il 67,41% (69,02% nel 2020) sul totale dei pagamenti, rappresentando di conseguenza i principali fattori strutturali della rigidità dei conti pubblici regionali.

Limitandosi all'analisi delle risorse (impegnato) destinate alle singole Missioni, si riporta a seguire una tabella di raffronto degli incrementi o decrementi registratesi nel periodo 2020/2021.

Tabella 5.33 – Variazioni incrementative/decrementative delle risorse (impegnato) destinate alle singole Missioni

MISSIONI		IMPEGNATO	
		2020	2021
		VAR.% 2020-2019	VAR.% 2021-2020
1	Servizi istituzionali e generali, di gestione	-20,80	2,93
4	Istruzione e diritto allo studio	8,15	11,50
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	15,76	17,70
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	190,23	-39,24
7	Turismo	-15,37	178,70
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1,41	52,09
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	-28,95	38,30
10	Trasporti e diritto alla mobilità	12,36	30,21
11	Soccorso civile	115,45	-57,94
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	22,39	15,61
13	Tutela della salute	2,54	18,58
14	Sviluppo economico e competitività	99,76	-38,74
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	-28,05	-22,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	-7,15	-2,18
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	12,34	28,38
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	2,14	2,41
19	Relazioni internazionali	9,61	-5,94

Fonte: Rielaborazione a cura delle Sezioni Riunite per la Regione Siciliana.

I maggiori incrementi di risorse (impegnato) destinate nel 2021 alle singole Missioni, rispetto al 2020, hanno interessato le seguenti Missioni:

- Missione 7 “Turismo”, con il 178,70%;
- Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, con il 52,09%;
- Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, con il 38,30%;
- Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, con il 30,21%;
- Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, con il 28,38%.

Mentre, i maggiori decrementi di risorse (impegnato) destinate nel 2021 alle singole Missioni, rispetto al 2020, hanno interessato le seguenti Missioni:

- Missione 11 “Soccorso civile”, con il 57,94%;
- Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, con il 39,24%;

- Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, con il 38,74%.

Si riportano a seguire ulteriori tabelle di confronto sui dati dei rendiconti di gestione 2019-2021, ripartire per missioni.

Tabella 5.34 - Conto del bilancio - Riepilogo generale delle spese per missioni - confronto esercizi 2019-2020-2021 dei residui passivi iniziali, previsioni definitive di competenza e di cassa

MISSIONI	RESIDUI PASSIVI AL 1/1 (RS)										
	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)										
	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)										
		2019			2020			2021			
	IMPORTI	INCIDENZA %	IND.	IMPORTI	INCIDENZA %	IND.	IMPORTI	INCIDENZA %	VAR.% 2021-2020	IND.	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	499,72	1,81	53	461,89	1,70	92	100,00	0,33	-78,35	22
1 Servizi istituzionali e generali, di gestione	RS	61,38	1,74	104	93,51	2,62	152	192,56	3,68	105,92	206
	CP	7.027,44	25,46	98	5.948,28	21,92	85	6.384,86	20,88	7,34	107
	CS	4.715,18	16,30	99	3.761,47	12,25	80	4.362,82	12,36	15,99	116
4 Istruzione e diritto allo studio	RS	7,64	0,22	371	11,99	0,34	157	12,37	0,24	3,20	103
	CP	331,74	1,20	100	439,26	1,62	4	497,39	1,63	13,23	113
	CS	330,85	1,14	106	447,28	1,46	133	492,21	1,39	10,05	110
5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	RS	23,29	0,66	88	20,91	0,59	1920	28,64	0,55	36,95	137
	CP	157,89	0,57	120	249,47	0,92	13	284,05	0,93	13,86	114
	CS	165,27	0,57	1	275,15	0,90	151	330,25	0,94	20,02	120
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	39,86	1,13	289	8,80	0,25	690	13,96	0,27	58,56	159
	CP	13,99	0,05	41	35,37	0,13	63	29,65	0,10	-16,16	84
	CS	53,85	0,19	247	44,06	0,14	66	43,53	0,12	-1,22	99
7 Turismo	RS	13,49	0,38	259	8,67	0,24	327	6,70	0,13	-22,70	77
	CP	37,68	0,14	88	56,05	0,21	23	126,19	0,41	125,15	225
	CS	51,08	0,18	122	61,82	0,20	110	126,27	0,36	104,25	204
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	38,63	1,10	100	60,09	1,69	160	54,21	1,04	-9,80	90
	CP	378,38	1,37	120	386,01	1,42	16	454,24	1,49	17,68	118
	CS	389,75	1,35	144	380,88	1,24	99	644,78	1,83	69,29	169
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	125,34	3,56	84	187,30	5,26	304	173,81	3,32	-7,20	93
	CP	787,01	2,85	83	769,71	2,84	24	1.094,85	3,58	42,24	142
	CS	914,18	3,16	109	953,08	3,10	84	1.228,02	3,48	28,85	129
10 Trasporti e diritto alla mobilità	RS	298,81	8,48	93	250,69	7,04	319	329,43	6,30	31,41	131
	CP	970,40	3,52	96	1.226,88	4,52	26	1.825,20	5,97	48,77	149
	CS	12.717,17	43,97	1018	1.388,78	4,52	10	2.122,74	6,01	52,85	153
11 Soccorso civile	RS	21,91	0,62	81	15,52	0,44	6339	38,05	0,73	145,10	245
	CP	157,02	0,57	108	168,19	0,62	10	123,97	0,41	-26,29	74
	CS	175,64	0,61	153	174,62	0,57	96	139,03	0,39	-20,38	80

Fonte: Elaborazione Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione siciliana, su dati del rendiconto generale dell'esercizio

finanziario 2021. Valori in milioni di euro.

segue Tabella 5.34 - Conto del bilancio - Riepilogo generale delle spese per missioni - confronto esercizi 2019-2020-2021 dei residui passivi iniziali, previsioni definitive di competenza e di cassa

MISSIONI	RESIDUI PASSIVI AL 1/1 (RS)										
	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)										
	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)										
		2019			2020			2021			
	IMPORTI	INCIDENZA %	IND.	IMPORTI	INCIDENZA %	IND.	IMPORTI	INCIDENZA %	VAR.% 2021-2020	IND.	
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	42,56	1,21	132	42,97	1,21	101	89,87	1,72	109,13	209
	CP	478,45	1,73	84	521,31	1,92	109	666,16	2,18	27,78	128
	CS	535,97	1,85	89	604,35	1,97	113	760,82	2,16	25,89	126
13 Tutela della salute	RS	1.298,31	36,84	98	1.508,57	42,34	116	1.405,33	26,85	-6,84	93
	CP	9.762,51	35,37	103	9.936,52	36,61	102	11.867,36	38,81	19,43	119
	CS	10.991,88	38,01	102	11.436,98	37,25	104	13.171,44	37,31	15,17	115
14 Sviluppo economico e competitività	RS	189,82	5,39	1174	130,40	3,66	69	174,43	3,33	33,77	134
	CP	569,06	2,06	107	754,87	2,78	133	723,67	2,37	-4,13	96
	CS	749,94	2,59	199	3.428,31	11,16	457	895,43	2,54	-73,88	26
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	RS	44,15	1,25	67	120,33	3,38	273	158,25	3,02	31,51	132
	CP	503,23	1,82	126	490,49	1,81	97	398,95	1,30	-18,66	81
	CS	585,02	2,02	141	616,26	2,01	105	550,92	1,56	-10,60	89
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	RS	67,98	1,93	169	68,19	1,91	100	92,06	1,76	35,01	135
	CP	471,47	1,71	108	422,70	1,56	90	430,47	1,41	1,84	102
	CS	534,44	1,85	136	488,90	1,59	91	532,55	1,51	8,93	109
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	RS	3,38	0,10	90	10,75	0,30	318	27,40	0,52	154,78	255
	CP	64,99	0,24	134	125,52	0,46	193	144,36	0,47	15,01	115
	CS	55,44	0,19	104	131,61	0,43	237	171,79	0,49	30,54	131
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	RS	12,50	0,35	15	144,49	4,06	1156	291,50	5,57	101,75	202
	CP	998,07	3,62	108	1.438,51	5,30	144	1.158,82	3,79	-19,44	81
	CS	940,50	3,25	0	1.583,00	5,16	168	1.445,99	4,10	-8,65	91
19 Relazioni internazionali	RS	0,08	0,00	400	0,00	0,00	5	0,02	0,00	409,71	510
	CP	0,80	0,00	86	0,88	0,00	110	0,90	0,00	1,68	102
	CS	0,80	0,00	0	0,89	0,00	111	0,93	0,00	4,76	105
20 Fondi e accantonamenti	RS	0,00	0,00	0	0,00	0,00	N.D.	0,00	0,00	N.D.	N.D.
	CP	257,62	0,93	121	217,08	0,80	84	410,48	1,34	89,09	189
	CS	1.376,13	4,76	0	96,08	0,31	7	2.266,94	6,42	2.259,45	2359

Fonte: Elaborazione Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione siciliana, su dati del rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2021. Valori in milioni di euro.

segue Tabella 5.34 - Conto del bilancio - Riepilogo generale delle spese per missioni - confronto esercizi 2019-2020-2021 dei residui passivi iniziali, previsioni definitive di competenza e di cassa

MISSIONI	RESIDUI PASSIVI AL 1/1 (RS)										
	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)										
	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)										
		2019			2020			2021			
	IMPORTI	INCIDENZA %	IND.	IMPORTI	INCIDENZA %	IND.	IMPORTI	INCIDENZA %	VAR.% 2021-2020	IND.	
50 Debito pubblico	RS	0,00	0,00	N.D.	0,00	0,00	N.D.	13,52	0,26	N.D.	N.D.
	CP	376,53	1,36	97	412,34	1,52	110	495,13	1,62	20,08	120
	CS	376,69	1,30	98	412,73	1,34	110	525,37	1,49	27,29	127
60 Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	0,00	0	0,00	0,00	N.D.	0,00	0,00	N.D.	N.D.
	CP	0,00	0,00	0	0,00	0,00	N.D.	0,00	0,00	N.D.	N.D.
	CS	0,00	0,00	0	0,00	0,00	N.D.	0,00	0,00	N.D.	N.D.
99 Servizi per conto terzi	RS	1.235,33	35,05	292	879,40	24,68	71	2.130,96	40,72	142,32	242
	CP	3.749,22	13,58	64	3.541,67	13,05	94	3.361,07	10,99	-5,10	95
	CS	4.759,82	16,46	76	4.421,07	14,40	93	5.491,79	15,56	24,22	124
TOTALE MISSIONI	RS	3.254,55	92,34	138	3.562,99	100,00	109	5.233,06	100,00	46,87	147
	CP	27.103,44	98,19	94	27.141,12	100,00	100	30.477,78	99,67	12,29	112
	CS	28.919,62	100,00	97	30.707,31	100,00	106	35.303,62	100,00	14,97	115
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	3.524,55	100,00	134	3.562,99	100,00	101	5.233,06	100,00	46,87	147
	CP	27.603,16	100,00	92	27.603,01	101,70	100	30.577,78	100,00	10,78	111
	CS	28.919,62	100,00	98	30.707,31	100,00	106	35.303,62	100,00	14,97	115

Fonte: Elaborazione Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione siciliana, su dati del rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2021. Valori in milioni di euro

Tabella 5.35 - Conto del bilancio - riepilogo generale delle spese per missioni - confronto esercizi 2019-2020-2021 dei pagamenti, in conto residuo, competenza e totali

MISSIONI	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)										
	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)										
	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)										
		2019			2020			2021			
	IMPORTI	INCIDENZ A %	IND.	IMPORTI	INCIDENZ A %	IND.	IMPORTI	INCIDENZ A %	VAR.% 2021-2020	IND.	
1 Servizi istituzionali e generali, di gestione	PR	48,79	2,63	115	81,55	4,86	167	174,15	5,25	113,54	214
	PC	3.903,28	21,20	109	2.977,87	16,18	76	3.153,89	15,50	5,91	106
	TP	3.952,08	19,50	110	3.059,43	15,10	77	3.328,04	14,06	8,78	109
4 Istruzione e diritto allo studio	PR	2,78	0,15	403	5,66	0,00	0	5,95	0,18	5,01	105
	PC	167,37	0,91	83	182,95	0,03	3	163,14	0,80	-10,83	89
	TP	170,15	0,84	84	188,61	0,90	108	169,08	0,71	-10,35	90
5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	PR	14,95	0,81	96	12,88	10,16	1262	19,14	0,58	48,59	149
	PC	61,27	0,33	116	65,42	0,07	21	71,49	0,35	9,28	109
	TP	76,22	0,38	111	78,31	0,32	86	90,64	0,38	15,75	116
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	PR	10,39	0,56	426	7,27	4,22	754	11,93	0,36	64,12	164
	PC	0,09	0,00	4	11,21	0,04	8078	6,44	0,03	-42,51	57
	TP	11,33	0,06	241	18,48	0,06	99	18,38	0,08	-0,56	99
7 Turismo	PR	3,90	0,21	114	5,13	1,00	474	4,74	0,14	-7,63	92
	PC	10,83	0,06	82	8,32	0,03	47	27,34	0,13	228,54	329
	TP	14,75	0,07	88	13,45	0,04	56	32,07	0,14	138,50	238
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	PR	5,65	0,30	70	27,15	0,72	238	25,47	0,77	-6,18	94
	PC	75,03	0,41	91	79,59	0,15	36	117,73	0,58	47,93	148
	TP	80,67	0,40	89	106,74	0,39	99	143,21	0,61	34,16	134
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	PR	43,29	2,33	142	38,75	5,75	247	44,61	1,35	15,10	115
	PC	241,20	1,31	106	204,61	0,21	16	265,25	1,30	29,64	130
	TP	284,49	1,40	110	243,37	1,01	72	309,86	1,31	27,32	127
10 Trasporti e diritto alla mobilità	PR	221,15	11,91	126	125,86	13,11	110	166,49	5,02	32,28	132
	PC	447,34	2,43	106	518,36	0,68	28	794,29	3,90	53,23	153
	TP	668,49	3,30	112	644,22	2,56	78	960,78	4,06	49,14	149
11 Soccorso civile	PR	9,58	0,52	53	4,07	34,70	6725	18,37	0,55	350,88	451
	PC	36,36	0,20	125	59,25	0,02	11	23,02	0,11	-61,15	39
	TP	45,94	0,23	98	63,33	0,29	129	41,39	0,17	-34,65	65

Fonte: Elaborazione Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione siciliana, su dati del rendiconto generale dell'esercizio

finanziario 2021. Valori in milioni di euro.

segue Tabella 5.35 - Conto del bilancio - riepilogo generale delle spese per missioni - confronto esercizi 2019-2020-2021 dei pagamenti, in conto residuo, competenza e totali

MISSIONI	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)										
	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)										
	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)										
		2019			2020			2021			
	IMPORTI	INCIDENZ A %	IND.	IMPORTI	INCIDENZ A %	IND.	IMPORTI	INCIDENZ A %	VAR. % 2021-2020	IND.	
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	PR	27,09	1,46	106	21,51	1,28	79	49,87	1,50	131,90	232
	PC	313,26	1,70	91	342,35	1,99	109	413,85	2,03	20,89	121
	TP	340,35	1,68	92	363,85	1,92	107	463,73	1,96	27,45	127
13 Tutela della salute	PR	713,97	38,45	88	919,20	54,74	129	822,38	24,81	-10,53	89
	PC	8.737,65	47,47	101	9.102,38	52,84	104	10.566,45	51,91	16,08	116
	TP	9.451,61	46,64	100	10.021,58	53,01	106	11.388,83	48,12	13,64	114
14 Sviluppo economico e competitività	PR	71,75	3,86	3570	31,61	1,88	44	65,75	1,98	107,98	208
	PC	121,47	0,66	152	262,45	1,52	216	158,36	0,78	-39,66	60
	TP	193,22	0,95	235	294,06	1,56	152	224,11	0,95	-23,79	76
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	PR	15,65	0,84	259	37,45	2,23	239	37,43	1,13	-0,07	100
	PC	190,03	1,03	176	128,53	0,75	68	125,90	0,62	-2,05	98
	TP	205,68	1,01	180	165,98	0,88	81	163,32	0,69	-1,60	98
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	PR	55,83	3,01	225	26,18	1,56	47	70,07	2,11	167,63	268
	PC	308,43	1,68	122	282,81	1,64	92	303,12	1,49	7,18	107
	TP	364,26	1,80	132	308,99	1,63	85	373,19	1,58	20,78	121
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	PR	1,89	0,10	450	2,10	0,12	111	12,62	0,38	502,30	602
	PC	12,65	0,07	39	4,48	0,03	35	13,10	0,06	192,62	293
	TP	14,53	0,07	44	6,57	0,03	45	25,72	0,11	291,40	391
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	PR	7,23	0,39	10	126,97	7,56	1756	187,91	5,67	48,00	148
	PC	815,10	4,43	94	696,80	4,05	85	916,66	4,50	31,55	132
	TP	822,33	4,06	87	823,77	4,36	100	1.104,57	4,67	34,09	134
19 Relazioni internazionali	PR	0,01	0,00	100	0,00	0,00	33	0,02	0,00	520,41	620
	PC	0,67	0,00	91	0,71	0,00	107	0,66	0,00	-7,01	93
	TP	0,76	0,00	100	0,72	0,00	94	0,68	0,00	-4,59	95
20 Fondi e accantonamenti	PR	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	N.D.	N.D.
	PC	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	N.D.	N.D.
	TP	0,00	0,00	100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	N.D.	N.D.

Fonte: Elaborazione Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione siciliana, su dati del rendiconto generale dell'esercizio

finanziario 2021. Valori in milioni di euro.

segue Tabella 5.35 - Conto del bilancio - riepilogo generale delle spese per missioni - confronto esercizi 2019-2020-2021 dei pagamenti, in conto residuo, competenza e totali

MISSIONI	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)										
	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)										
	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)										
		2019			2020			2021			
	IMPORTI	INCIDENZ A %	IND.	IMPORTI	INCIDENZ A %	IND.	IMPORTI	INCIDENZ A %	VAR.% 2021-2020	IND.	
50 Debito pubblico	PR	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	N.D.	N.D.
	PC	280,71	1,52	73	366,00	2,12	130	473,35	2,33	29,33	129
	TP	280,71	1,39	73	366,00	1,94	130	473,35	2,00	29,33	129
60 Anticipazioni finanziarie	PR	0,00	0,00	N.D.	0,00	0,00	N.D.	0,00	0,00	N.D.	N.D.
	PC	0,00	0,00	N.D.	0,00	0,00	N.D.	0,00	0,00	N.D.	N.D.
	TP	0,00	0,00	N.D.	0,00	0,00	N.D.	0,00	0,00	N.D.	N.D.
99 Servizi per conto terzi	PR	602,83	32,47	N.D.	205,95	12,26	34	1.597,32	48,20	675,59	776
	PC	2.683,93	14,58	86	1.931,39	11,21	72	2.759,83	13,56	42,89	143
	TP	3.286,75	16,22	103	2.137,34	11,31	65	4.357,15	18,41	103,86	204
TOTALE MISSIONI	PR	1.856,75	100,00	141	1.679,31	100,00	90	3.314,22	100,00	97,36	197
	PC	18.407,52	100,00	100	17.225,22	100,00	94	20.353,88	100,00	18,16	118
	TP	20.264,27	100,00	103	18.904,53	100,00	93	23.668,10	100,00	25,20	125

Fonte: Elaborazione Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione siciliana, su dati del rendiconto generale dell'esercizio

finanziario 2021. Valori in milioni di euro.

Tabella 5.36 - Conto del bilancio - riepilogo generale delle spese per missioni - confronto esercizi 2019-2020-2021 riaccertamento residui, impegni e fondo pluriennale vincolato

MISSIONI	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)										
	IMPEGNI (I)										
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)										
		2018			2019			2020			
	IMPORTI	INC. %	IND.	IMPORTI	INC. %	IND.	IMPORTI	INC. %	VAR. %	IND.	
1 Servizi istituzionali e generali, di gestione	R	-8,10	5,18	100	-6,90	5,03	85	-2,69	3,92	-61,01	39
	I	3.618,61	17,41	100	3.991,19	19,52	110	3.161,16	15,31	-20,80	79
	FPV	108,90	11,88	100	103,26	9,21	95	165,37	15,64	60,15	160
4 Istruzione e diritto allo studio	R	-0,31	0,20	100	-0,45	0,33	145	-0,23	0,33	-49,80	50
	I	208,18	1,00	100	174,96	0,86	84	189,22	0,92	8,15	108
	FPV	91,21	9,95	100	103,07	9,19	113	113,88	10,77	10,48	110
5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	R	1,97	-1,26	100	-1,29	0,94	-65	-0,94	1,37	-27,26	73
	I	67,33	0,32	100	75,13	0,37	112	86,97	0,42	15,76	116
	FPV	32,58	3,55	100	30,10	2,68	92	32,92	3,11	9,37	109
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	R	-1,47	0,94	100	-28,03	20,43	N.D.	-0,48	0,71	-98,27	2
	I	32,24	0,16	100	8,31	0,04	26	24,12	0,12	190,23	290
	FPV	0,40	0,04	100	0,05	0,00	13	0,29	0,03	488,18	588
7 Turismo	R	-0,22	0,14	100	-5,96	4,34	2709	-1,97	2,87	-67,00	33
	I	25,18	0,12	100	15,89	0,08	63	13,45	0,07	-15,37	85
	FPV	8,06	0,88	100	7,56	0,67	94	9,74	0,92	28,86	129
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	R	-3,49	2,23	100	-18,36	13,38	526	-4,77	6,95	-74,01	26
	I	94,19	0,45	100	104,16	0,51	111	105,62	0,51	1,41	101
	FPV	87,19	9,51	100	96,18	8,58	110	94,12	8,90	-2,14	98
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	R	-85,58	54,71	100	-12,52	9,12	15	-25,17	36,68	101,04	201
	I	319,36	1,54	100	358,98	1,76	112	255,05	1,24	-28,95	71
	FPV	123,36	13,46	100	116,72	10,41	95	170,19	16,10	45,81	146
10 Trasporti e diritto alla mobilità	R	-5,47	3,50	100	-28,72	20,93	525	-6,32	9,21	-77,99	22
	I	578,66	2,78	100	649,08	3,17	112	729,28	3,53	12,36	112
	FPV	177,60	19,37	100	216,38	19,30	122	195,16	18,46	-9,81	90

11 Soccorso civile	R	-1,46	0,93	100	-1,04	0,76	71	-1,45	2,11	39,14	139
	I	43,35	0,21	100	40,52	0,20	93	87,30	0,42	115,45	215
	FPV	58,64	6,40	100	67,66	6,04	115	52,56	4,97	-22,32	78

Fonte: Elaborazione Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione siciliana, su dati del rendiconto generale dell'esercizio

finanziario 2021. Valori in milioni di euro.

Segue Tabella 5.36 - Conto del bilancio - riepilogo generale delle spese per missioni - confronto esercizi 2019-2020-2021 riaccertamento residui, impegni e fondo pluriennale vincolato

MISSIONI	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)										
	IMPEGNI (I)										
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)										
		2018			2019			2020			
		IMPORTI	INC. %	IND.	IMPORTI	INC. %	IND.	IMPORTI	INC. %	VAR. %	IND.
1 Servizi istituzionali e generali, di gestione	R	-8,10	5,18	100	-6,90	5,03	85	-2,69	3,92	-61,01	39
	I	3.618,61	17,41	100	3.991,19	19,52	110	3.161,16	15,31	-20,80	79
	FPV	108,90	11,88	100	103,26	9,21	95	165,37	15,64	60,15	160
4 Istruzione e dirittoallo studio	R	-0,31	0,20	100	-0,45	0,33	145	-0,23	0,33	-49,80	50
	I	208,18	1,00	100	174,96	0,86	84	189,22	0,92	8,15	108
	FPV	91,21	9,95	100	103,07	9,19	113	113,88	10,77	10,48	110
5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	R	1,97	-1,26	100	-1,29	0,94	-65	-0,94	1,37	-27,26	73
	I	67,33	0,32	100	75,13	0,37	112	86,97	0,42	15,76	116
	FPV	32,58	3,55	100	30,10	2,68	92	32,92	3,11	9,37	109
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	R	-1,47	0,94	100	-28,03	20,43	N.D.	-0,48	0,71	-98,27	2
	I	32,24	0,16	100	8,31	0,04	26	24,12	0,12	190,23	290
	FPV	0,40	0,04	100	0,05	0,00	13	0,29	0,03	488,18	588
7 Turismo	R	-0,22	0,14	100	-5,96	4,34	2709	-1,97	2,87	-67,00	33
	I	25,18	0,12	100	15,89	0,08	63	13,45	0,07	-15,37	85
	FPV	8,06	0,88	100	7,56	0,67	94	9,74	0,92	28,86	129
8 Assetto del territorioe edilizia abitativa	R	-3,49	2,23	100	-18,36	13,38	526	-4,77	6,95	-74,01	26
	I	94,19	0,45	100	104,16	0,51	111	105,62	0,51	1,41	101
	FPV	87,19	9,51	100	96,18	8,58	110	94,12	8,90	-2,14	98
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	R	-85,58	54,71	100	-12,52	9,12	15	-25,17	36,68	101,04	201
	I	319,36	1,54	100	358,98	1,76	112	255,05	1,24	-28,95	71
	FPV	123,36	13,46	100	116,72	10,41	95	170,19	16,10	45,81	146
10 Trasporti e dirittoalla mobilità	R	-5,47	3,50	100	-28,72	20,93	525	-6,32	9,21	-77,99	22
	I	578,66	2,78	100	649,08	3,17	112	729,28	3,53	12,36	112
	FPV	177,60	19,37	100	216,38	19,30	122	195,16	18,46	-9,81	90
11 Soccorso civile	R	-1,46	0,93	100	-1,04	0,76	71	-1,45	2,11	39,14	139
	I	43,35	0,21	100	40,52	0,20	93	87,30	0,42	115,45	215
	FPV	58,64	6,40	100	67,66	6,04	115	52,56	4,97	-22,32	78

Fonte: Elaborazione Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione siciliana, su dati del rendiconto generale dell'esercizio

finanziario 2021. Valori in milioni di euro.

Segue Tabella 5.36 - Conto del bilancio - riepilogo generale delle spese per missioni - confronto esercizi 2019-2020-2021 riaccertamento residui, impegni e fondo pluriennale vincolato

MISSIONI	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)										
	IMPEGNI (I)										
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)										
		2019			2020			2021			
	IMPORTI	INCIDENZA %	IND.	IMPORTI	INCIDENZA %	IND.	IMPORTI	INCIDENZA %	VAR. % 2021-2020	IND.	
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	R	-1,03	0,75	178	-1,64	2,39	159	-5,76	5,27	251,18	351
	I	336,95	1,65	88	412,39	2,00	122	476,78	2,11	15,61	116
	FPV	54,28	4,84	78	35,02	3,31	65	34,82	2,00	-0,57	99
13 Tutela della salute	R	-8,82	6,43	251	-3,12	4,55	35	-0,14	0,13	-95,43	5
	I	9.675,53	47,33	103	9.921,46	48,06	103	11.765,08	51,98	18,58	119
	FPV	4,89	0,44	73	0,54	0,05	11	97,49	5,61	17.931,32	18031
14 Sviluppo economico e competitività	R	-21,35	15,56	3444	-4,46	6,50	21	-28,16	25,73	531,08	631
	I	171,48	0,84	67	342,56	1,66	200	209,86	0,93	-38,74	61
	FPV	195,10	17,40	568	34,40	3,25	18	330,90	19,04	862,03	962
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	R	-5,61	4,09	15	-2,95	4,30	53	-2,54	2,32	-13,94	86
	I	287,48	1,41	220	206,84	1,00	72	161,33	0,71	-22,00	78
	FPV	18,00	1,61	59	50,53	4,78	281	52,81	3,04	4,51	105
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	R	-1,59	1,16	30	-7,02	10,23	441	-5,66	5,17	-19,37	81
	I	366,06	1,79	118	339,88	1,65	93	332,46	1,47	-2,18	98
	FPV	53,68	4,79	129	33,51	3,17	62	27,33	1,57	-18,44	82
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	R	-7,18	5,23	N.D.	-1,41	2,05	N.D.	-0,41	0,38	-70,54	29
	I	21,92	0,11	67	24,62	0,12	112	31,61	0,14	28,38	128
	FPV	16,18	1,44	5579	17,99	1,70	111	21,09	1,21	17,29	117
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	R	-0,08	0,06	16	-4,00	5,83	N.D.	-5,64	5,15	41,04	141
	I	954,39	4,67	109	974,78	4,72	102	998,23	4,41	2,41	102
	FPV	38,02	3,39	80	50,91	4,82	134	39,91	2,30	-21,61	78
19 Relazioni internazionali	R	-0,01	0,01	100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-94,00	6
	I	0,67	0,00	89	0,73	0,00	110	0,69	0,00	-5,94	94
	FPV	0,01	0,00	N.D.	0,00	0,00	N.D.	0,00	0,00	-100,00	0
20 Fondi e accantonamenti	R	0,00	0,00	100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	N.D.	N.D.
	I	0,00	0,00	100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	N.D.	N.D.
	FPV	0,00	0,00	100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	N.D.	N.D.

Fonte: Elaborazione Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione siciliana, su dati del rendiconto generale dell'esercizio

finanziario 2021. Valori in milioni di euro.

Segue Tabella 5.36 - Conto del bilancio - riepilogo generale delle spese per missioni - confronto esercizi 2019-2020-2021 riaccertamento residui, impegni e fondo pluriennale vincolato

MISSIONI	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)										
	IMPEGNI (I)										
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)										
		2019			2020			2021			
		IMPORTI	INCIDENZA %	IND.	IMPORTI	INCIDENZA %	IND.	IMPORTI	INCIDENZA %	VAR.% 2021-2020	IND.
50 Debito pubblico	R	0,00	0,00	0	0,00	0,00	N.D.	-0,61	0,55	N.D.	N.D.
	I	280,93	1,37	73	378,88	1,84	135	473,35	2,09	24,94	125
	FPV	0,00	0,00	0	0,00	0,00	N.D.	0,00	0,00	N.D.	N.D.
60 Anticipazioni finanziarie	R	0,00	0,00	0	0,00	0,00	N.D.	0,00	0,00	N.D.	N.D.
	I	0,00	0,00	0	0,00	0,00	N.D.	0,00	0,00	N.D.	N.D.
	FPV	0,00	0,00	0	0,00	0,00	N.D.	0,00	0,00	N.D.	N.D.
99 Servizi per conto terzi	R	0,00	0,00	0	0,00	0,00	N.D.	0,00	0,00	N.D.	N.D.
	I	2.930,84	14,34	73	3.388,90	16,42	116	3.063,44	13,54	-9,60	90
	FPV	0,00	0,00	0	0,00	0,00	N.D.	0,00	0,00	N.D.	N.D.
TOTALE MISSIONI	R	-141,77	103,31	91	-68,62	100,00	48	-109,45	100,00	59,50	159
	I	20.444,50	100,00	98	20.643,22	100,00	101	22.631,69	100,00	9,63	110
	FPV	1.121,10	100,00	122	1.057,13	100,00	94	1.737,64	100,00	64,37	164

Fonte: Elaborazione Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione siciliana, su dati del rendiconto generale dell'esercizio

finanziario 2021. Valori in milioni di euro.

5.5 LA GESTIONE DEI RESIDUI.

L'andamento decennale della gestione dei residui conferma il ridimensionamento dei residui passivi finali. Tale comportamento era stato già evidenziato nella decisione di parifica sul rendiconto 2020, sia con riferimento all'inizio del periodo preso in esame (2010), sia con riferimento all'esercizio di massimo storico (2012) in cui tali partite, complessivamente considerate, avevano raggiunto il valore di 8.271 milioni di euro.

Al 31/12/2021 il valore dei residui passivi, pari a euro 3.250 milioni di euro (3.102 nel 2020), sebbene in aumento del rispetto all'esercizio precedente del 4,77%, conferma nel complesso l'inversione di tendenza rispetto al *trend* crescente del triennio 2017-2019, ma anche il preoccupante incremento, del 15,07%, dei residui passivi allocati alla spesa corrente.

Tabella 5.37 – Residui passivi al 31/12, al netto del titolo 7 (uscite per conto terzi e p.g.) – andamento 2012-2021

	RESIDUI AL 31/12										VAR.%
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021-2020
1 - Spese correnti	5.290	4.437	4.987	2.154	1.790	1.732	1.622	1.920	2.152	2.476	15,07%
2 - Spese in conto capitale	2.981	1.900	2.888	522	561	476	619	715	885	737	-16,73%
Totale generale	8.271	6.337	7.875	3.139	2.989	2.631	3.525	3.563	3.102	3.250	4,77%

Fonte: Elaborazione Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione siciliana. Valori in milioni di euro.

I residui passivi all'inizio dell'esercizio 2021 ammontavano a 5.233 milioni di euro (3.562,99 nel 2020) e risultavano essere distribuiti tra:

- spese correnti, per 2.152 milioni di euro (1.920 nel 2020);
- spese in conto capitale, per 885 milioni di euro (715 nel 2020);
- spese per incremento attività finanziarie, per 52 milioni di euro (48 nel 2020);
- spese per rimborso di prestiti, per 13 milioni di euro (13 nel 2020);
- spese per uscite per conto terzi e partite di giro, per 2.131 milioni di euro (879

nel 2020).

Nel corso della gestione, a valere su tali poste, sono stati effettuati pagamenti per 3.314 milioni di euro (1.679 nel 2020), di cui 1.274 milioni di parte corrente (1.160 nel 2020), 437 milioni in conto capitale (313,76 nel 2020), zero per rimborso di prestiti (zero nel 2020) e 1.597 per milioni di euro per uscite per conto terzi e partite di giro (205,95 nel 2020).

I residui di nuova formazione ammontano, invece, a 1.633 milioni quelli derivanti da spese correnti (1.420,65 nel 2020), a 341 milioni per spese in conto capitale (523 nel 2020), a 0,4 milioni di euro per incremento attività finanziarie (4,17 nel 2020), a zero per rimborso di prestiti (13 nel 2020) ed a 304 per uscite per conto terzi e partite di giro (1.457 nel 2020).

L'Amministrazione regionale ha posto in essere, nel corso dell'esercizio, le operazioni di riaccertamento ordinario dei residui, previste dall'art. 3, comma 4, del d. lgs. n. 118 del 2011, verificando, ad esclusione di quelli relativi al perimetro sanitario, le ragioni del loro mantenimento in rendiconto.

La Ragioneria Generale, con le Circolari n. 1 del 1 del 7 febbraio 2022, n. 5 del 20 aprile 2022 e n. 8 del 17 giugno 2022, ha avviato le attività finalizzate al riaccertamento dei residui.

Sulla base delle attività via via svolte, ha proceduto, secondo le disposizioni del punto 9.1 dell'allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., a riaccertamenti parziali dei residui passivi al 31.12.2021 con i decreti del Ragioniere generale di seguito elencati:

- n. 196 del 22 marzo 2022;
- n. 203 del 25 marzo 2022;
- n. 456 del 29 aprile 2022;
- n. 541 del 7 giugno 2022;
- n.861 del 29 giugno 2022 (modificativo del DDG 541/2022);
- n.1204 dell'8 agosto 2022;
- n. 1240 dell'8 agosto 2022;
- n.1287 del 5 settembre 2022;
- n. 1345 del 13 settembre 2022;
- n. 1389 del 21 settembre 2022;
- n. 1638 del 27 ottobre 2022 (modificativo dei DDG nn. 541/2022, 861/2022, 1204/2022, 1240/2022, 1287/2022 e 1389/2022).

Con deliberazioni della Giunta regionale n. 540 del 23 novembre 2022 e n. 598 del 16 dicembre 2022 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2021.

Il prospetto sottostante (tabella 5.38) sintetizza i dati contabili del riaccertamento ordinario ed espone anche i residui attivi e passivi corrispondenti ai pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio 2021, per i quali l'Istituto cassiere ha comunicato il mancato buon esito del pagamento e che sono stati contabilizzati tra le partite di giro in entrata (capitolo 7557) e nella spesa (capitolo 900705), in applicazione di quanto disposto dall'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

Ad esito del descritto procedimento, i residui passivi al 31/12/2021 sono stati quantificati complessivamente in 4.087,21 milioni di euro (4.079,81 nel 2020), al netto dei capitoli di spesa inclusi nel perimetro sanitario pari a euro 2.466,91 milioni di euro, contro i 3.387,69 milioni di euro dell'inizio dell'anno (- 27,18%).

Tabella 5.38 - Risultanze riaccertamento ordinario residui

Descrizione		Importo
Residui passivi al 31/12/2021 prima del Riaccertamento	a	6.979,55
Residui passivi perimetro sanitario	b	2.466,91
Residui passivi partite di giro	c	116,71
Residui sottoposti al Riaccertamento	d=a-b-e	4.395,93
di cui:		
- da mantenere	e	1.503,59
- Residui da reimputare	f	2.735,47
- Residui da eliminare	g	156,87
Residui pagamenti non andati a buon fine - Titolo 7 -Capitolo 900705	h	2,73
Residui sottoposti al riaccertamento al 31/12/2021	i=b+c+e	4.087,21

Fonte: Elaborazione Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione siciliana. Valori in milioni di euro.

I residui passivi sottoposti a riaccertamento ordinario ammontavano a complessivi euro 4.395,93 milioni (6.226,05 nel 2020), atteso che la procedura in questione non prende in considerazione, come previsto dall'art.3, comma 4, del d. lgs. n.118 del 2011, l'importo dei residui passivi del perimetro sanitario, pari ad euro 2.466,90 milioni (3.387,69 nel 2020).

A conclusione della verifica, l'Amministrazione ha quantificato in 1.503,59 milioni di euro gli importi dei residui passivi da mantenere (dato in diminuzione rispetto al 2020, in cui erapari a euro 1.845,37 milioni), quelli da eliminare definitivamente sono stati individuati in 156,87 milioni euro (207,25 nel 2020), mentre i residui passivi da reimputare agli esercizi successivi al 2021 ammontano a 2.753,47 milioni euro (2.027,20 nel 2020), di cui:

- 2.536,15 milioni di euro al 2022;
- 187,96, milioni di euro al 2023;
- 11,36, milioni di euro al 2024

Come certificato dall'Organo di revisione, a fronte della reimputazione agli esercizi successivi al 2021, sono stati istituiti i fondi pluriennali vincolati della spesa di pariimporto.

Passando ad analizzare i residui passivi, la loro evoluzione nell'annualità 2021 è stata la seguente:

Tabella 5.39 – Evoluzione residui passivi

DENOMINAZIONE TITOLI	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)	Pagamenti in conto residui (PR)	Riaccertamento Residui (R)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP= RS-PR+R)	Residui passivi da esercizi di competenza (EC= I-PC)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	VAR.% 2021-2020
1 - Spese correnti	2.151,77	1.274,31	-34,27	843,20	1.633,01	2.476,21	15,08%
2 - Spese in conto capitale	885,07	437,31	-51,69	396,07	340,79	736,86	-16,75%
3 - Spese per incremento attività finanziarie	52,35	5,28	-23,49	23,57	0,40	23,98	-54,19%
4 - Rimborso Prestiti	12,91	0,00	0,00	12,91	0,00	12,91	0,00%
Totale al netto dei servizi conto terzi	3.102,10	1.716,90	-109,45	1.275,76	1.974,20	3.249,96	4,77%
7 Servizi conto terzi	2.130,96	1.597,32	0,00	533,64	303,60	837,24	-60,71%
Totale generale	5.233,06	3.314,22	-109,45	1.809,40	2.277,81	4.087,21	-21,90%

Fonte: Elaborazione Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione siciliana. Valori in milioni di euro.

Dall'esame dei dati esposti nella superiore tabella emerge, senza considerare il titolo 7 (servizi conto terzi), un incremento complessivo dei residui passivi nell'esercizio 2021 del 4,77%, che passano da 3.102,10 milioni di euro di inizio anno a 3.248,96 milioni di euro di fine anno.

Tale incremento è dovuto all'aumento dei residui di nuova formazione di parte corrente, che passano da euro 2.151,77 milioni di euro di inizio anno a 2.476,21 milioni di euro di fine anno.

Da evidenziare la riduzione del 21,90% dei residui passivi relativi ai servizi per conto terzi, che passano da 2.130,96 milioni di euro di inizio esercizio a 837,24 milioni di euro a fine esercizio.

Anche sul fronte dei pagamenti si è rilevato un loro incremento, sia a competenza che a residuo, nell'esercizio 2021, come mostrato dalle tabelle a seguire:

Tabella 5.40 – Pagamenti in conto residui – Trend 2012-2021

	PAGAMENTI CONTO RESIDUI										VAR.% 2021-2020
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 - Spese correnti	3.807	4.358	4.195	3.724	1.509	1.248	1.141	945	1.160	1.274	9,87%
2 - Spese in conto capitale	955	963	511	489	253	249	103	309	314	437	39,28%
Totale generale	4.762	5.321	4.706	4.557	1.854	1.942	1.316	1.254	1.473	1.717	16,54%

Fonte: Elaborazione Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione siciliana. Valori in milioni di euro.

Tabella 5.41 - Pagamenti totali (conto competenza e conto residui) - trend 2012-2021

	PAGAMENTI TOTALI										VAR. %
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021-2020
1 - Spese correnti	13.983	16.355	15.708	16.455	16.034	15.358	15.313	15.087	14.851	15.403	3,72%
2 - Spese in conto capitale	2.195	1.875	1.513	1.909	1.254	1.044	847	959	977	1.625	66,25%
Totale generale	16.389	18.477	17.463	21.610	21.003	19.911	19.730	16.977	16.768	19.311	15,17%

Fonte: Elaborazione Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione siciliana. Valori in milioni di euro.

Per una più ampia analisi in termini temporali, si riportano a seguire le tabelle di confronto sui dati dei rendiconti di gestione 2019-2021, ripartite per missioni.

Tabella 5.42 - Conto del bilancio - Riepilogo generale delle spese per missioni - confronto esercizi 2019-2020-2021 residui passivi da esercizi precedenti, residui passivi da esercizio corrente e totale dei residui da riportare

MISSIONI		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)										
		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)										
		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)										
			2019			2020			2021			
	IMPORTI	INCIDENZA %	IND.	IMPORTI	INCIDENZA %	IND.	IMPORTI	INCIDENZA %	VAR. % 2021-2020	IND.		
1	Servizi istituzionali e generali, di gestione	EP	5,68	0,37	61	9,29	0,51	164	11,94	0,66	28,60	129
		EC	87,91	4,32	41	216,84	4,58	247	99,77	4,38	-53,99	46
		TR	93,59	2,62	41	226,13	3,45	242	111,71	2,73	-50,60	49
4	Istruzione e diritto allo studio	EP	4,40	0,29	72	6,10	0,34	139	5,80	0,32	-4,89	95
		EC	7,59	0,37	6	123,91	2,62	1634	47,84	2,10	-61,39	39
		TR	11,99	0,34	9	130,01	1,98	1085	53,64	1,31	-58,74	41
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	EP	7,06	0,46	100	7,09	0,39	100	7,85	0,43	10,68	111
		EC	13,85	0,68	20	70,85	1,50	511	30,87	1,36	-56,42	44
		TR	20,91	0,59	27	77,94	1,19	373	38,72	0,95	-50,32	50
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	EP	1,44	0,09	137	1,05	0,06	73	1,87	0,10	78,28	178
		EC	7,37	0,36	33	22,50	0,48	306	8,21	0,36	-63,51	36
		TR	8,80	0,25	37	23,55	0,36	268	10,08	0,25	-57,20	43
7	Turismo	EP	3,61	0,24	230	1,57	0,09	44	1,60	0,09	1,98	102
		EC	5,06	0,25	66	7,67	0,16	152	10,14	0,45	32,17	132
		TR	8,67	0,24	94	9,24	0,14	107	11,74	0,29	27,04	127
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	EP	14,62	0,96	52	28,17	1,55	193	26,27	1,45	-6,74	93
		EC	29,13	1,43	14	208,92	4,42	717	42,92	1,88	-79,46	21
		TR	43,75	1,23	18	237,09	3,62	542	69,18	1,69	-70,82	29
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	EP	69,52	4,54	56	123,38	6,78	177	113,44	6,27	-8,05	92
		EC	117,78	5,78	31	385,66	8,15	327	87,49	3,84	-77,32	23
		TR	187,30	5,25	37	509,03	7,77	272	200,93	4,92	-60,53	39
10	Trasporti e diritto alla mobilità	EP	48,95	3,20	41	118,51	6,52	242	140,23	7,75	18,33	118
		EC	201,74	9,90	36	553,14	11,69	274	155,34	6,82	-71,92	28
		TR	250,69	7,03	37	671,65	10,25	268	295,57	7,23	-55,99	44
11	Soccorso civile	EP	11,30	0,74	113	10,00	0,55	89	9,37	0,52	-6,36	94
		EC	4,16	0,20	7	62,71	1,33	1506	13,70	0,60	-78,16	22
		TR	15,46	0,43	21	72,72	1,11	470	23,07	0,56	-68,28	32

Fonte: Elaborazione Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione siciliana, su dati del rendiconto generale dell'esercizio

finanziario 2021. Valori in milioni di euro.

Segue Tabella 5.42 - Conto del bilancio - riepilogo generale delle spese per missioni - confronto esercizi 2019-2020-2021 residui passivi da esercizi precedenti, residui passivi da esercizio corrente e totale dei residui da riportare

MISSIONI	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)										
	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)										
	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)										
		2019			2020			2021			
	IMPORTI	INCIDENZA %	IND.	IMPORTI	INCIDENZA %	IND.	IMPORTI	INCIDENZA %	VAR. % 2021-2020	IND.	
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	EP	14,45	0,94	73	19,82	1,09	137	34,23	1,89	72,68	173
	EC	23,69	1,16	25	95,02	2,01	401	62,92	2,76	-33,78	66
	TR	38,14	1,07	33	114,85	1,75	301	97,16	2,38	-15,40	85
13 Tutela della salute	EP	575,51	37,60	98	586,25	32,23	102	582,81	32,21	-0,59	99
	EC	937,89	46,04	113	828,63	17,51	88	1.198,62	52,62	44,65	145
	TR	1.513,40	42,42	107	1.414,88	21,60	93	1.781,43	43,59	25,91	126
14 Sviluppo economico e competitività	EP	96,72	6,32	99	97,92	5,38	101	80,52	4,45	-17,78	82
	EC	50,01	2,46	16	319,71	6,76	639	51,50	2,26	-83,89	16
	TR	146,74	4,11	35	417,63	6,38	285	132,01	3,23	-68,39	32
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	EP	27,38	1,79	34	79,93	4,39	292	118,28	6,54	47,98	148
	EC	97,46	4,78	80	122,38	2,59	126	35,43	1,56	-71,05	29
	TR	124,84	3,50	62	202,31	3,09	162	153,71	3,76	-24,02	76
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	EP	10,59	0,69	30	34,99	1,92	330	16,34	0,90	-53,31	47
	EC	57,66	2,83	57	100,50	2,12	174	29,34	1,29	-70,80	29
	TR	68,25	1,91	50	135,49	2,07	199	45,68	1,12	-66,29	34
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	EP	1,48	0,10	20	7,25	0,40	489	14,36	0,79	98,07	198
	EC	9,27	0,46	11	83,66	1,77	902	18,52	0,81	-77,87	22
	TR	10,75	0,30	12	90,91	1,39	845	32,88	0,80	-63,83	36
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	EP	5,19	0,34	38	13,52	0,74	260	97,95	5,41	624,54	725
	EC	139,29	6,84	236	58,94	1,25	42	81,57	3,58	38,39	138
	TR	144,49	4,05	199	72,46	1,11	50	179,51	4,39	147,75	248
19 Relazioni internazionali	EP	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1222	0,00	0,00	35,22	135
	EC	0,00	0,00	20	0,02	0,00	496	0,03	0,00	30,90	131
	TR	0,00	0,00	20	0,02	0,00	510	0,03	0,00	31,09	131
20 Fondi e accantonamenti	EP	0,00	0,00	N.D.	0,00	0,00	N.D.	0,00	0,00	N.D.	N.D.
	EC	0,00	0,00	N.D.	0,00	0,00	N.D.	0,00	0,00	N.D.	N.D.
	TR	0,00	0,00	N.D.	0,00	0,00	N.D.	0,00	0,00	N.D.	N.D.

Fonte: Elaborazione Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione siciliana, su dati del rendiconto generale dell'esercizio

finanziario 2021. Valori in milioni di euro.

Segue Tabella 5.42 - Conto del bilancio - riepilogo generale delle spese per missioni - confronto esercizi 2019-2020-2021 residui passivi da esercizi precedenti, residui passivi da esercizio corrente e totale dei residui da riportare

MISSIONI	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)										
	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)										
	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)										
		2019			2020			2021			
	IMPORTI	INCIDENZA %	IND.	IMPORTI	INCIDENZA %	IND.	IMPORTI	INCIDENZA %	VAR.% 2021-2020	IND.	
50 Debito pubblico	EP	0,17	0,01	43	0,39	0,02	235	12,91	0,71	N.D.	N.D.
	EC	0,22	0,01	2	13,13	0,28	5898	0,00	0,00	-100,00	0
	TR	0,39	0,01	3	13,52	0,21	3484	12,91	0,32	N.D.	N.D.
60 Anticipazioni finanziarie	EP	0,00	0,00	N.D.	0,00	0,00	N.D.	0,00	0,00	N.D.	N.D.
	EC	0,00	0,00	N.D.	0,00	0,00	N.D.	0,00	0,00	N.D.	N.D.
	TR	0,00	0,00	N.D.	0,00	0,00	N.D.	0,00	0,00	N.D.	N.D.
99 Servizi per conto terzi	EP	632,50	41,32	94	673,46	37,03	106	533,64	29,49	N.D.	N.D.
	EC	246,90	12,12	17	1.457,27	30,80	590	303,60	13,33	-79,17	21
	TR	879,40	24,65	41	2.130,72	32,53	242	837,24	20,48	N.D.	N.D.
TOTALE MISSIONI	EP	1.530,57	100,00	84	1.818,68	100,00	119	1.809,40	100,00	-0,51	99
	EC	2.036,99	100,00	43	4.731,48	100,00	232	2.277,81	100,00	-51,86	48
	TR	3.567,56	100,00	54	6.550,16	100,00	184	4.087,21	100,00	-37,60	62

Fonte: Elaborazione SS.RR. per la Regione siciliana, su dati del rendiconto 2021. Valori in milioni di euro.

5.6. LA TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI E GLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE.

Il tema dei tempi di pagamento delle Amministrazioni pubbliche è al centro dell'attenzione da parte del legislatore nazionale e comunitario.

Come rilevato dalla Magistratura contabile "il problema è stato, anche in precedenza, affrontato con decisione non solo per le sue molteplici implicazioni (l'esigenza di mettere ordine nei conti pubblici attenuando il fenomeno dei ritardi, l'impossibilità di incrementare l'indebitamento delle Amministrazioni pubbliche e, non da ultimo, la necessità, particolarmente sentita in periodi di crisi, come quello attuale, di elidere o quantomeno ridurre gli oneri aggiuntivi a carico delle imprese derivanti dai ritardi di pagamento), ma anche per dare adempimento ad obblighi di derivazione comunitaria" (Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, Relazione sul Rendiconto Generale dello Stato 2019, approvata con deliberazione N. 10/SSRRCO/PARI/20 del 24 giugno 2020).

Nella decisione n. 6/2021/PARI di queste SS.RR., in sede di parifica del rendiconto 2019 della Regione Siciliana è stata richiamata la normativa di riferimento, alla quale si rinvia.

Alla luce dei citati richiami normativi e giurisprudenziali, anche comunitari, queste Sezioni Riunite, coerentemente con l'attenzione riservata sul tema anche dalla Sezione di controllo per la Regione siciliana in seno ai controlli esercitati sugli enti locali ex art. 148 bis TUEL e ex art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266/2005, ritengono di attribuire un valore centrale al rispetto dei tempi di pagamento dei debiti da parte della Regione Siciliana, in quanto un miglioramento degli stessi può fare la differenza per la sopravvivenza di un'impresa e può rappresentare un importantissimo e mai sufficientemente valorizzato fattore di sostegno e sviluppo per l'imprenditoria e l'economia siciliana.

Passando alla verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione e all'analisi dell'andamento dei tempi di pagamento e del volume dei debiti, la Regione siciliana ha adempiuto all'obbligo di pubblicazione degli indici trimestrali e di quello annuale di tempestività dei pagamenti sul sito dell'Ente, nella sezione "pagamenti dell'amministrazione" dell'area Amministrazione trasparente.

L'andamento dei tempi di pagamento è rappresentato dalla seguente tabella 5.37, precisando che, se l'indicatore risulta negativo (- x), significa che le fatture sono state pagate in media (secondo i criteri di calcolo del D.P.C.M. sopra richiamato, che fa riferimento alla media ponderata) prima della scadenza delle stesse.

Tabella 5.43

	2018	2019	2020	2021
Indicatore 1° trimestre	-2,05	30,25	-11,15	-6,02
Indicatore 2° trimestre	12,43	45,02	-10,69	18,85
Indicatore 3° trimestre	33,19	27,52	-9,08	-3,89
Indicatore 4° trimestre	40,7	9,67	-2,84	-7,52
Indicatore annuale	29,76	17,82	-6,13	-3,38*

Fonte: Regione Sicilia, Amministrazione Trasparente.

Il dato tratto da Amministrazione trasparente è confermato dall'Attestazione dei tempi di pagamento (art. 41, comma 1 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66) allegata al rendiconto, nella quale risulta che per l'anno 2021 l'indicatore di tempestività dei pagamenti risulta pari a -4,86 (nel 2020 era -6,13), dato elaborato dal portale del MEF Piattaforma dei Crediti Commerciali ed estratto in data 04/08/2022, anche se su Amministrazione trasparente è pubblicato il dato inserito nella tabella 5.43. Sul punto, con la citata memoria resa in sede di contraddittorio pre-parifica la Regione precisa che << la discrasia deriva dalla circostanza che i dati sono stati estratti in tempi diversi; in particolare il dato pubblicato su "Amministrazione trasparente" è stato estratto in data 20/01/2022, mentre quello allegato al Rendiconto è stato estratto in data 04/08/2022. Pertanto, nell'arco temporale sopra rappresentato il sistema del MEF - Piattaforma dei Crediti Commerciali consente alle amministrazioni registrate di effettuare allineamenti di pagamenti, che non sono stati caricati al sistema per il verificarsi di eventuali anomalie, ovvero previa analisi del dettaglio dell'Indice di Tempestività dell'Amministrazione (riportante i tempi di anticipo o ritardo rispetto alla scadenza di ciascuna fattura) di inserire opportune sospensioni dei tempi di pagamenti (giustificate) a posteriori rispetto ai pagamenti. Ne consegue che il sistema effettua il ricalcolo dell'IPT a seguito degli inserimenti dei pagamenti e delle sospensioni, che è pertanto un valore in continuo divenire>>.

Come si evince dall'esame dei dati riportati nella tabella 5.44, nel 2021, emerge un

complessivo miglioramento degli indici annuali e trimestrali rispetto al dato del 2019, indipendentemente dal dato da prendere a raffronto (-3,38 pubblicato su Amministrazione trasparente o - 4,86 attestato dalla Ragioneria generale nell'allegato 27 alla Relazione al Rendiconto in esame).

Appare utile, altresì, effettuare una comparazione tra i tempi di pagamento delle altre Regioni italiane, reperiti dai siti regionali e rappresentati nella tabella che segue .

Tabella 5.44 - Indicatore tempestività pagamenti Regioni - Gestione ordinaria.

	Indicatore annuale complessivo 2021*
Regione Siciliana	-4,86
Regione Abruzzo	62**
Regione Basilicata	39,57**
Regione Calabria	6,08**
Regione Campania	14,82
Regione Emilia-Romagna	- 15,27
Regione Friuli V.G.	- 17,74**
Regione Lazio	- 14,71**
Regione Liguria	- 12,69
Regione Lombardia	- 13,36**
Regione Marche	-24,71
Regione Molise	- 2,77
Regione Piemonte	- 19,35
Regione Puglia	- 7,09
Regione Sardegna	- 18,39**
Regione Toscana	- 27,03
Regione Trentino- Alto Adige	- 21,15**
Regione Umbria	- 17,54
Regione Valle d'Aosta	- 3,19**
Regione Veneto	- 13,39

Fonte: Siti delle Regioni italiane - Amministrazione Trasparente.

* Indicatore ordinario che non tiene conto delle transazioni riferibili alla Gestione Sanitaria Accentrata, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del d.P.C.M. del 22.09.2014.

** La Regione non precisa se tiene conto delle transazioni riferibili alla Gestione Sanitaria Accentrata.

Dal raffronto con le altre Regioni emerge un dato sostanzialmente positivo e in netto miglioramento per la Regione Siciliana rispetto ai tempi delle Regioni del Sud Italia, ma allo stesso tempo rileva un cospicuo ritardo in raffronto ai dati delle Regioni centro-settentrionali, i cui indici, nella quasi totalità, riportano oltre al segno negativo valori elevati, con conseguente dimostrazione della capacità di questi Enti a pagare le fatture (secondo la media ponderata) prima della scadenza di legge.

Queste Sezioni Riunite avevano rilevato, altresì, in sede di parifica sul rendiconto 2019, che l'Amministrazione regionale non aveva elaborato l'indicatore di tempestività dei pagamenti con riferimento all'intero bilancio regionale, alla Gestione Sanitaria Accentrata e alla componente non sanitaria, come previsto dall'art. 9, comma 7, del citato d.P.C.M. del 22.9.2019 e avevano invitato la Regione a scorporare il dato secondo il seguente prospetto:

- indicatore gestione ordinaria; - indicatore gestione sanitaria accentrata; - indicatore complessivo.

Si rileva, in particolare, che sul sito Amministrazione trasparente risultano pubblicati esclusivamente i dati complessivi del 2021 (indici annuale e trimestrali complessivi), senza alcuno scorporo dei dati della gestione ordinaria e della GSA, anche se in una pagina del sito regionale del Dipartimento per la pianificazione strategica, denominata "Indice tempestività pagamenti Gestione sanitaria accentrata", risultano pubblicati i seguenti dati inseriti in un file denominato "indicatore tempestività pagamenti G.S.A. - 4° trimestre 2021":

Tabella 5.45

	2021*	2021
Indicatore 1° trimestre	-37,38	- 27,72
Indicatore 2° trimestre	-24,4	- 19,62
Indicatore 3° trimestre	-11,76	-9, 21
Indicatore 4° trimestre	-20,63	- 20,52
Indicatore annuale	-19,69	- 17,17

- *Indicatore di tempestività dei pagamenti per fatture con emissione 2021

Sul punto, con la citata memoria resa in sede di contraddittorio pre-parifica la Regione rappresenta che <<per la pubblicazione dell’ITP nella Sezione Amministrazione trasparente, l’Amministrazione regionale si avvale del dato rilevabile dal Portale del MEF – Area RGS – già PCC, il quale fornisce il dato riferito all’intero bilancio regionale, che rappresenta la media ponderata dei tempi di pagamento per debiti commerciali>>.

L’Amministrazione regionale ha, altresì, adempiuto all’obbligo, previsto dall’art. 41 del d.l. n. 66/2014, convertito con l. n. 89/2014, di allegare alla relazione relativa al consuntivo 2020 il prospetto attestante l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231. Tuttavia, la citata norma prevede anche che: “In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti”.

La Regione attesta che l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati *in ritardo* nel 2021, cioè dopo la scadenza dei termini previsti dalla citata normativa, ammonta ad euro 264.779.516,37 (262.763.663,66 nel 2020) rispetto alla totalità dei pagamenti effettuati, pari a euro 1.150.253.518,59 (984.164.202,65 nel 2020) e rappresentativi del 23,01% (26,70% del 2020). Tali risultanze denotano un miglioramento rispetto all’esercizio precedente del 3,68%.

Nella medesima attestazione, come per il 2020, la Regione dichiara che “Le misure adottate per il miglioramento dei tempi di pagamento si sono concretizzate, già dall’anno 2017, in un’attività periodica di monitoraggio e di impulso verso tutti i Centri responsabili della spesa. Tale attività ha in concreto prodotto il miglioramento del dato relativo all’indice

di tempestività dei pagamenti e quello relativo ai pagamenti effettuati dopo la scadenza. Tale affermazione è avvalorata dal confronto dei dati relativi all'ultimo triennio; il portale del MEF PCC nell'anno 2018 ha registrato un indice di tempestività”.

Il dato dei pagamenti tardivi non appare particolarmente lusinghiero, in quanto comunque consistente rispetto al totale dei pagamenti effettuati nell'esercizio e le misure a cui fa riferimento la Regione appaiono insufficienti a fronte di una massa di pagamenti tardivi notevole, per cui, pur dando atto dei risultati positivi, il vertice politico e gestionale è invitato ad adottare misure più stringenti, di tipo strutturale, avvalendosi dei sistemi di controllo interno, al fine di migliorare ulteriormente questi dati, avvicinandosi agli standard delle regioni benchmark.

Queste SS.RR., in sede di Relazione sul Rendiconto 2020, avevano suggerito di prevedere meccanismi premiali in sede di obiettivi dirigenziali o di contratto decentrato, al fine di stimolare processi virtuosi, a favore dei Dipartimenti e del personale che meglio risponda rispetto a questo obiettivo, che dovrebbero assumere un ruolo centrale nelle politiche pubbliche regionali, in considerazione dei riflessi positivi nei confronti dell'economia locale. Nella memoria inviata in vista dell'udienza di pre-parifica²²⁵, la Regione rappresenta che <<Con nota prot. n. 92 del 03/01/2020, la Presidenza della Regione ha notificato agli Assessori regionali la Direttiva relativa agli indirizzi per la programmazione strategica e per la formulazione delle direttive generali degli assessori per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2020. Tra gli indirizzi programmatici prioritari il punto A) denominato “la Regione come motore di crescita e di sviluppo” prevede tra l'altro “(...) A tal fine si conferma, anche per l'anno 2020, l'obbligatorio inserimento in tutte le direttive generali di un obiettivo operativo finalizzato al rispetto dei termini dei provvedimenti amministrativi (...) per i soli Dipartimenti ed Uffici equiparati tra le cui competenze rientri il pagamento di transazioni commerciali dovrà altresì essere individuato uno specifico obiettivo operativo finalizzato alla riduzione, in termini significativi, dei relativi termini di pagamento e alla definizione delle attività di contabilizzazione delle stesse sulla PCC. (...) È appena il caso di evidenziare che l'indicatore da utilizzare non potrà che essere costituito da una significativa riduzione, se non dall'azzeramento, del tempo medio di ritardo registrato per ciascun Dipartimento”>>.

²²⁵ Nota prot. 122080 del 10.11.2022.

6 L'INDEBITAMENTO DELLA REGIONE SICILIANA

(Magistrato Antonio Tea)


SOMMARIO: 6.1 Il debito di finanziamento della Regione siciliana - 6.2 Le anticipazioni di liquidità - 6.3 L'evoluzione e la struttura del debito al netto delle anticipazioni di liquidità - 6.4 Le anticipazioni di cassa - 6.5 L'osservanza del limite d'indebitamento - 6.6 Il rating della Regione siciliana - 6.7 La ristrutturazione del debito e i contratti "derivati" - 6.7.1 L'estinzione anticipata dei contratti "derivati"

6.1 Il debito di finanziamento della Regione siciliana

Per il sesto anno consecutivo il debito di finanziamento della Regione siciliana registra un decremento, effetto del mancato ricorso al mercato a fronte di rimborsi per quote capitale, pari a 161 milioni di euro.

L'indebitamento al 31 dicembre 2021 - pari a complessivi 6.884 milioni di euro (cfr. tab. 11.1) - segna una diminuzione sia rispetto all'esercizio precedente del 3,49 per cento sia in raffronto al 2017 in ordine al quale si registra un decremento del 11,47 per cento.

Grafico 11.1 - Evoluzione del debito di finanziamento della Regione siciliana 2017-2021



Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione siciliana su dati Assessorato regionale dell'economia

Secondo quanto riferito dalla Regione in sede istruttoria, nel corso del 2021 non sono state effettuate nuove operazioni di indebitamento.

È stata, tuttavia, realizzata, con la Cassa Depositi e Prestiti, un'operazione di rifinanziamento ai sensi dell'art. 41 della Legge n. 448/2001 finalizzata ad acquisire la provvista finanziaria necessaria all'estinzione anticipata del prestito contratto con il MEF per il Piano di rientro del settore Sanità, da restituire al nuovo creditore a condizioni più favorevoli.

Tale operazione risulta così descritta dall'Amministrazione nel proprio riscontro istruttorio prot. n. 60758 del 13 giugno 2023 (prot. Cdc n. 81 del 14 giugno 2023): «*La Legge Regionale 15 aprile 2021, n. 9 articolo 4 comma 5, ha autorizzato l'Assessore regionale per l'Economia, previa delibera di Giunta regionale e previo parere della Commissione Bilancio dell'Assemblea Regionale Siciliana, a definire operazioni di revisione, ristrutturazione e rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario in essere al 31 dicembre 2020, anche mediante rifinanziamento con altri istituti, nel rispetto della normativa sulle procedure ad evidenza pubblica e dei seguenti limiti:*

a) riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico del bilancio regionale ai sensi dell'art. 41 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni;

b) preclusione di allungamento del piano di ammortamento;

c) provvista finanziaria da acquisire per il rifinanziamento dei prestiti da estinguere di importo non superiore al debito residuo del prestito originario, senza che ciò comporti un aumento del debito nominale residuo della Regione Siciliana di spese straordinarie quali spese istruttorie o penali previste dall'originario contratto di finanziamento per l'estinzione anticipata.

In data 7 maggio 2021, la Regione ha, quindi, realizzato l'estinzione anticipata parziale di € 1.500.000.000,00 del Prestito MEF per il Piano di rientro del settore Sanità, mediante rifinanziamento concesso da CDP per la parziale conversione dello stesso ai sensi dell'art. 41 della Legge n. 448/2001, mantenendo la medesima durata del Prestito MEF, realizzando un tasso d'interesse fisso all'1,272%, più basso rispetto a quello praticato dal MEF al 3,521%, e rimodulando il rimborso della quota capitale per il primo anno al 50% della stessa prevista dal piano di ammortamento MEF precedente. Tale operazione finanziaria ha determinato un risparmio di spesa per l'anno 2021 in linea capitale di € 19.877.895,43 ed in linea interessi di € 17.541.770,95, per complessivi € 37.419.666,38, utili per la realizzazione del contenimento degli oneri finanziari regionali previsto dall'Accordo Stato – Regione Siciliana, sottoscritto in data 14 gennaio 2021 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Regione Siciliana. Per i restanti €

586.385.057,75 del debito residuo nei confronti del MEF si è proceduto a replicare l'operazione finanziaria in data 27 gennaio 2022, atteso il limite massimo di € 1.500.000.000,00 annuo consentito a CDP per l'affidamento della propria clientela. La stipula del nuovo Prestito 2022 con CDP, che si è quindi adesso interamente sostituito al creditore originario MEF dopo l'analoga operazione finanziaria di € 1,5 miliardi contratta in data 7 maggio 2021, ha realizzato a favore della Regione Siciliana una consistente economia di spesa sugli interessi passivi, atteso che CDP ha applicato al nuovo prestito il tasso fisso dell'1,578% in luogo del 3,521% applicato dal MEF. In dettaglio la nuova operazione di conversione ha consentito una riduzione degli interessi da corrispondere in valore assoluto e fino a scadenza di € 154.634.613,00, evidenziando, altresì, una riduzione del valore finanziario del Prestito MEF oggetto di conversione di € 121.599.201,00».

Gli effetti della suddetta manovra del valore di euro 1.500.000.000,00 (estinzione parziale del prestito contratto con il MEF) sono visibili all'interno della Tabella 11.2, ove, all'interno della prima sezione concernente il debito della Regione, può notarsi che la quota capitale rimborsata nell'esercizio 2021 ascende, infatti, a euro 1.661.135.075,41 (data appunto dalla somma di euro 1.500.000.000,00 ed euro 161.135.075,47).

Quanto ai risparmi conseguiti (pari, nell'esercizio 2021, a complessivi euro 37.419.666,38) si rimanda alla successiva tabella n. 11.5.

La tabella di seguito esposta illustra le componenti del debito di finanziamento²²⁶.

Tabella 6.1- Debiti di finanziamento della Regione siciliana 2017-2021

QUADRO RIASSUNTIVO INDEBITAMENTO					
TIPOLOGIA	2017	2018	2019	2020	2021
Mutui a carico Regione	5.158.894.806,19	4.976.900.421,18	4.841.711.918,26	4.770.755.564,20	4.609.620.488,73
Mutui a carico Stato	128.085.126,25	121.306.278,82	114.269.988,97	106.966.476,70	99.385.590,43
Anticipazioni D.L. n. 35	2.490.211.084,53	2.412.928.118,13	2.334.779.255,09	2.255.754.661,72	2.175.844.391,07
Totale	7.777.191.016,97	7.511.134.818,13	7.290.761.162,32	7.133.476.702,62	6.884.850.470,23

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezioni Riunite per la Regione siciliana su dati Assessorato regionale dell'economia

²²⁶ Nell'allegato n 31 - Nota integrativa finale al rendiconto della Regione siciliana per l'esercizio 2021 - a pag. 3, dall'esame dello Stato Patrimoniale - passivo emerge un totale dei debiti pari ad € **6.887.019.588,00**, risultante dalla somma degli importi relativi ai debiti verso altre amministrazioni pubbliche (€ 2.762.229.448) e ai debiti verso altri finanziatori (€ 4.124.790.140), che diverge dai dati rinvenuti negli altri allegati al rendiconto pari a € **6.884.850.470,23**, con una differenza di € **2.169.117,77**. La riferita discrasia è riconducibile ad un debito residuo relativo alla stipula di tre mutui originariamente contratti dal Commissario delegato all'Emergenza Bonifiche e Tutela delle acque in Sicilia, con oneri diretti a carico dello Stato a valere sull'apposita contabilità generale, poi transitati, in seguito alla chiusura della gestione emergenziale, sulla contabilità del bilancio regionale.

Il 66,95% del debito regionale è rappresentato da mutui a carico della Regione, mentre le anticipazioni di liquidità corrispondono al 31,60% e la quota dei prestiti a carico dello Stato, in costante diminuzione, è ormai soltanto l'1,44% del valore complessivo.

Nel 2021 rispetto all'esercizio 2020 si registra, in continuità con la tendenza registrata lo scorso esercizio (in cui si era rilevato un lieve accrescimento della spesa per il servizio del debito pari al 0,54 %), un notevole incremento della **spesa per il servizio del debito**, considerato che la rata di ammortamento risulta pari a euro 1.965 milioni di euro (mentre quella riferita all'esercizio 2020 ammontava a euro 396 milioni di euro) riferibile principalmente all'aumento della quota capitale che da euro 157 milioni nel 2020 ascende nel 2021 a 1.749 milioni di euro.

Come anticipato, le ragioni di tale incremento sono da ricondurre all'operazione finanziaria di estinzione anticipata del prestito MEF sopra descritta.

La quota interesse subisce un decremento del 9,13%, atteso che da un totale di 238 milioni diminuisce sino al valore corrispondente a circa 217 milioni di euro.

Tabella 6.2 - Servizio del debito di finanziamento della Regione siciliana²²⁷, anni 2017-2021 e prev. 2022 -24 + 2023 -25

REGIONE							
	2017	2018	2019	2020	2021	Previsioni 2022-2024	Previsioni 2023-2025
QUOTA CAPITALE	€ 177.832.528,17	€ 181.994.385,09	€ 135.188.502,85	€ 70.956.354,06	€ 1.661.135.075,41	€ 779.249.348,59	€ 162.340.829,46
QUOTA INTERESSI	€ 310.906.228,34	€ 201.342.591,63	€ 141.708.760,49	€ 208.081.804,42	€ 187.474.274,19	€ 159.985.044,20	€ 154.492.453,22
RATA DI AMMORTAMENTO	€ 488.738.756,51	€ 383.336.976,72	€ 276.897.263,34	€ 279.038.158,48	€ 1.848.609.349,60	€ 939.234.392,79	€ 316.833.282,68
ANTICIPAZIONI LIQUIDITA' di cui al d.l. n. 35/2013							
	2017	2018	2019	2020	2021	Previsioni 2022-2024	Previsioni 2023-2025
QUOTA CAPITALE	€ 76.426.791,43	€ 77.282.966,40	€ 78.148.863,04	€ 79.024.593,36	€ 79.910.270,65	€ 80.806.009,58	€ 81.711.926,14
QUOTA INTERESSI	€ 28.778.282,83	€ 27.922.107,87	€ 27.056.211,23	€ 26.180.480,93	€ 25.294.803,61	€ 24.399.064,68	€ 23.493.148,13
RATA DI AMMORTAMENTO	€ 105.205.074,26	€ 105.205.074,27	€ 105.205.074,27	€ 105.205.074,29	€ 105.205.074,26	€ 105.205.074,26	€ 105.205.074,27
STATO							
	2017	2018	2019	2020	2021	Previsioni 2022-2024	Previsioni 2023-2025
QUOTA CAPITALE	€ 6.530.826,87	€ 6.778.847,41	€ 7.036.289,87	€ 7.303.512,27	€ 7.580.886,27	€ 7.868.797,64	€ 8.167.646,78
QUOTA INTERESSI	€ 10.076.753,96	€ 4.759.929,11	€ 4.502.486,65	€ 4.235.264,25	€ 3.957.890,25	€ 3.669.978,88	€ 3.371.129,74
RATA DI AMMORTAMENTO	€ 16.607.580,83	€ 11.538.776,52	€ 11.538.776,52	€ 11.538.776,52	€ 11.538.776,52	€ 11.538.776,52	€ 11.538.776,52
QUADRO RIASSUNTIVO SERVIZIO DEL DEBITO DI FINANZIAMENTO							
	2017	2018	2019	2020	2021	Previsioni 2022-2024	Previsioni 2023-2025
QUOTA CAPITALE	€ 260.790.146,47	€ 266.056.198,90	€ 220.373.655,76	€ 157.284.459,69	€ 1.748.626.232,33	€ 867.924.155,81	€ 252.220.402,38
QUOTA INTERESSI	€ 349.761.265,13	€ 234.024.628,61	€ 173.267.458,37	€ 238.497.549,60	€ 216.726.968,05	€ 188.054.087,76	€ 181.356.731,09
RATA DI AMMORTAMENTO	€ 610.551.411,60	€ 500.080.827,51	€ 393.641.114,13	€ 395.782.009,29	€ 1.965.353.200,38	€ 1.055.978.243,57	€ 433.577.133,47

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione siciliana su dati Assessorato regionale dell'economia

²²⁷ I dati 2017-2021 rappresentano impegni a consuntivo, mentre quelli relativi al 2022-2024 e al 2023-2025 previsioni di bilancio.

Come riferito nei precedenti referti, al termine del 2018, sono state effettuate con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., ai sensi dell'art. 1, comma 867, della legge n. 205/2017, ulteriori operazioni di rinegoziazione di prestiti in essere con lo stesso istituto²²⁸ che hanno generato, nel biennio 2019-2020, un impatto finanziario, in termini di minori spese, pari complessivamente a euro 142.957.192,62 (di cui euro 106.091.473,47 nel 2019 ed euro 36.865.719,15 nel 2020).

Per quanto concerne l'esercizio 2021, si è consolidato il seguente effetto:

Tabella 6.3 - Impatto finanziario delle rinegoziazioni del 2018 sull'esercizio 2021

Impatto finanziario della rinegoziazione nell'esercizio 2021				
		Quota CAPITALE	Quota INTERESSI	RATA
2021	ANTE rinegoziazione	55.147.154,92	105.359.078,61	160.506.233,53
	POST rinegoziazione	40.722.497,78	123.520.494,88	164.242.992,66
	RISORSE DISPONIBILI	14.424.657,14	-18.161.416,27	-3.736.759,13

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione siciliana su dati Assessorato regionale dell'economia

Il profilo concernente la destinazione dei risparmi derivanti da tali operazioni di rinegoziazione è stato ampiamente trattato nelle precedenti parifiche²²⁹.

In questa sede si rammenta solamente che, secondo l'assetto originario, essi avrebbero dovuto essere finalizzati, in primo luogo, alla dismissione dei contratti derivati in essere e, solo in via eventuale e secondaria, ad investimenti, mentre tale vincolo è venuto meno nell'esercizio 2020 a seguito di appositi Atti aggiuntivi ai Contratti di Rinegoziazione stipulati tra le parti (Regione siciliana e Cassa depositi e prestiti S.p.A).

Nel rimandare ai successivi approfondimenti per quanto concerne la tematica dei contratti derivati, si riportano, di seguito, alcuni prospetti utili a porre in luce gli effetti differenziali discendenti dalla riconfigurazione del piano di ammortamento in base alle richiamate rinegoziazioni.

²²⁸ Sono state riviste, in totale, nove posizioni. Per maggiori dettagli si fa rinvio alla Relazione sul rendiconto della Regione siciliana es. 2019 annessa alla deliberazione n. 6/2021/SS.RR./PARI (Volume II, pag. 234).


²²⁹ Cfr. Relazione sul rendiconto della Regione siciliana es. 2020 approvata con deliberazione n. 2/2022/SS.RR./PARI (Volume I, pag. 393).

Tabella 6.4 - Differenze ANTE e POST ristrutturazione

DIFFERENZE RINEGOZIAZIONE 2018			
SCADENZA	CAPITALE	INTERESSE	RATA
2019	-51.095.869,74 €	-54.995.603,73 €	-106.091.473,47 €
2020	-53.069.568,25 €	16.203.849,10 €	-36.865.719,15 €
2021	-14.424.657,14 €	18.161.416,27 €	3.736.759,13 €
2022	-14.706.567,89 €	18.788.271,09 €	4.081.703,20 €
2023	-15.010.364,47 €	19.437.011,73 €	4.426.647,26 €
2024	-15.337.569,62 €	6.332.998,91 €	-9.004.570,71 €
2025	-15.689.808,03 €	7.030.181,38 €	-8.659.626,65 €
2026	-16.068.813,28 €	7.754.130,70 €	-8.314.682,58 €
2027	-16.476.434,67 €	8.506.696,16 €	-7.969.738,51 €
2028	-16.914.645,26 €	9.289.850,83 €	-7.624.794,43 €
2029	-17.385.549,76 €	10.105.699,40 €	-7.279.850,36 €
2030	-17.891.393,38 €	10.956.487,08 €	-6.934.906,30 €
2031	-18.434.570,98 €	11.844.608,76 €	-6.589.962,22 €
2032	-19.017.637,21 €	12.772.619,05 €	-6.245.018,16 €
2033	-19.643.316,71 €	13.743.242,62 €	-5.900.074,09 €
2034	-20.314.515,56 €	14.759.385,53 €	-5.555.130,03 €
2035	-21.034.333,17 €	15.824.147,20 €	-5.210.185,97 €
2036	-21.806.075,08 €	16.940.833,19 €	-4.865.241,89 €
2037	-22.633.266,44 €	18.112.968,62 €	-4.520.297,82 €
2038	-23.519.666,86 €	19.344.313,10 €	-4.175.353,76 €
2039	-24.469.285,25 €	20.638.875,56 €	-3.830.409,69 €
2040	-25.486.396,89 €	22.000.931,27 €	-3.485.465,62 €
2041	-26.575.560,48 €	23.435.038,94 €	-3.140.521,54 €
2042	-27.741.637,34 €	24.946.059,86 €	-2.795.577,48 €
2043	-28.989.810,83 €	26.539.177,42 €	-2.450.633,41 €
2044	€ 28.888.245,07	€ 28.219.920,24	€ 57.108.165,31
2045	€ 120.869.791,79	€ 24.818.484,26	€ 145.688.276,05
2046	€ 130.627.492,56	€ 18.720.958,25	€ 149.348.450,81
2047	€ 138.247.834,53	€ 12.218.996,09	€ 150.466.830,62
2048	€ 145.103.950,34	€ 5.362.880,28	€ 150.466.830,62
TOTALE	€ 0,00	€ 407.814.429,16	€ 407.814.429,16

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione siciliana su dati Assessorato regionale dell'economia

Grafico 6.2 - Differenze ANTE e POST ristrutturazione



Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione siciliana su dati Assessorato regionale dell'economia

Con segnato riferimento all'esercizio 2021, la Regione ha precisato, in sede istruttoria, che nel corso di tale anno, oltre all'operazione di rifinanziamento sopra illustrata con la Cassa Depositi e Prestiti (funzionale, come già detto, all'estinzione anticipata del Prestito contratto con il MEF per il Piano di rientro del settore Sanità), «non sono state effettuate operazioni di razionalizzazione o rinegoziazioni».



Quanto all'unico intervento attuato, gli impatti finanziari sono esposti nel seguente prospetto.

Tabella 6.5 – Impatti finanziari dell'operazione finalizzata all'estinzione anticipata del Prestito contratto con il MEF per il Piano di rientro del settore Sanità

Data	Mutuo MEF Sanità PdA ante Rifinanz. AL TASSO 3,521%			1° Rifinanz. CDP di € 1,5 miliardi al tasso 1,272%			2° Rifinanz. CDP di € 586.385.057,75 al tasso 1,578%			DIFFERENZE		
	Quota capitale	Quota interessi	Rata complessiva	Quota capitale	Quota interessi	Rata complessiva	Quota capitale	Quota interessi	Rata complessiva	Quota capitale	Quota interessi	Rata complessiva
30/06/2021				€ 9.938.947,71	€ 2.438.000,00	€ 12.376.947,71	0	0	0			
31/12/2021	€ 39.755.790,86	€ 29.456.559,24	€ 69.212.350,10	€ 9.938.947,71	€ 9.476.788,29	€ 19.415.736,00	0	0	0	€ 19.877.895,44	€ 17.541.770,95	€ 37.419.666,39
30/06/2022				€ 27.800.445,18	€ 9.413.576,59	€ 37.214.021,77	€ 11.374.713,75	€ 3.855.481,75	€ 15.230.195,50			
31/12/2022	€ 57.682.296,60	€ 70.166.631,31	€ 127.848.927,91	€ 27.977.256,02	€ 9.236.765,75	€ 37.214.021,77	€ 10.693.363,89	€ 4.536.831,61	€ 15.230.195,50	-€ 20.163.482,24	€ 43.123.975,61	€ 22.960.493,37
30/06/2023				€ 28.155.191,36	€ 9.058.830,41	€ 37.214.021,77	€ 10.777.734,53	€ 4.452.460,97	€ 15.230.195,50			
31/12/2023	€ 59.713.290,26	€ 68.135.637,65	€ 127.848.927,91	€ 28.334.258,38	€ 8.879.763,39	€ 37.214.021,77	€ 10.862.770,85	€ 4.367.424,65	€ 15.230.195,50	-€ 18.416.664,86	€ 41.377.158,23	€ 22.960.493,37
30/06/2024				€ 28.514.464,26	€ 8.699.557,51	€ 37.214.021,77	€ 10.948.478,11	€ 4.281.717,39	€ 15.230.195,50			
31/12/2024	€ 61.815.795,21	€ 66.033.132,70	€ 127.848.927,91	€ 28.695.816,26	€ 8.518.205,51	€ 37.214.021,77	€ 11.034.861,61	€ 4.195.333,89	€ 15.230.195,50	-€ 17.377.825,03	€ 40.338.318,40	€ 22.960.493,37
30/06/2025				€ 28.878.321,65	€ 8.335.700,12	€ 37.214.021,77	€ 11.121.926,66	€ 4.108.268,84	€ 15.230.195,50			
31/12/2025	€ 63.992.329,36	€ 63.856.598,55	€ 127.848.927,91	€ 29.061.987,77	€ 8.152.034,00	€ 37.214.021,77	€ 11.209.678,67	€ 4.020.516,83	€ 15.230.195,50	-€ 16.279.585,39	€ 39.240.078,76	€ 22.960.493,37
30/06/2026				€ 29.246.822,02	€ 7.967.199,75	€ 37.214.021,77	€ 11.298.123,03	€ 3.932.072,47	€ 15.230.195,50			
31/12/2026	€ 66.245.499,27	€ 61.603.428,63	€ 127.848.927,90	€ 29.432.831,80	€ 7.781.189,97	€ 37.214.021,77	€ 11.387.265,22	€ 3.842.930,28	€ 15.230.195,50	-€ 15.119.542,80	€ 38.080.036,16	€ 22.960.493,36
30/06/2027				€ 29.620.024,62	€ 7.593.997,15	€ 37.214.021,77	€ 11.477.110,74	€ 3.753.084,76	€ 15.230.195,50			
31/12/2027	€ 68.578.003,30	€ 59.270.924,60	€ 127.848.927,90	€ 29.808.407,97	€ 7.405.613,80	€ 37.214.021,77	€ 11.567.665,15	€ 3.662.530,35	€ 15.230.195,50	-€ 13.895.205,18	€ 36.855.698,54	€ 22.960.493,36
30/06/2028				€ 29.997.989,45	€ 7.216.032,32	€ 37.214.021,77	€ 11.658.934,03	€ 3.571.261,47	€ 15.230.195,50			
31/12/2028	€ 70.992.634,80	€ 56.856.293,10	€ 127.848.927,90	€ 30.188.776,66	€ 7.025.245,11	€ 37.214.021,77	€ 11.750.923,02	€ 3.479.272,48	€ 15.230.195,50	-€ 12.603.988,36	€ 35.564.481,72	€ 22.960.493,36
30/06/2029				€ 30.380.777,28	€ 6.833.244,49	€ 37.214.021,77	€ 11.843.637,80	€ 3.386.557,70	€ 15.230.195,50			
31/12/2029	€ 73.492.285,47	€ 54.356.642,43	€ 127.848.927,90	€ 30.573.999,02	€ 6.640.022,75	€ 37.214.021,77	€ 11.937.084,10	€ 3.293.111,40	€ 15.230.195,50	-€ 11.243.212,73	€ 34.203.706,09	€ 22.960.493,36
30/06/2030				€ 30.768.449,66	€ 6.445.572,11	€ 37.214.021,77	€ 12.031.267,69	€ 3.198.927,81	€ 15.230.195,50			
31/12/2030	€ 76.079.948,84	€ 51.768.979,06	€ 127.848.927,90	€ 30.964.137,00	€ 6.249.884,77	€ 37.214.021,77	€ 12.126.194,40	€ 3.104.001,10	€ 15.230.195,50	-€ 9.810.099,91	€ 32.770.593,27	€ 22.960.493,36
30/06/2031				€ 31.161.068,91	€ 6.052.952,86	€ 37.214.021,77	€ 12.221.870,07	€ 3.008.325,43	€ 15.230.195,50			
31/12/2031	€ 78.758.723,84	€ 49.090.204,06	€ 127.848.927,90	€ 31.359.253,31	€ 5.854.768,46	€ 37.214.021,77	€ 12.318.300,62	€ 2.911.894,88	€ 15.230.195,50	-€ 8.301.769,07	€ 31.262.262,43	€ 22.960.493,36
30/06/2032				€ 31.558.698,16	€ 5.655.323,61	€ 37.214.021,77	€ 12.415.492,02	€ 2.814.703,48	€ 15.230.195,50			
31/12/2032	€ 81.531.818,51	€ 46.317.109,40	€ 127.848.927,91	€ 31.759.411,48	€ 5.454.610,29	€ 37.214.021,77	€ 12.513.450,25	€ 2.716.745,25	€ 15.230.195,50	-€ 6.715.233,40	€ 29.675.726,77	€ 22.960.493,37
30/06/2033				€ 31.961.401,33	€ 5.252.620,44	€ 37.214.021,77	€ 12.612.181,37	€ 2.618.014,13	€ 15.230.195,50			
31/12/2033	€ 84.402.553,84	€ 43.446.374,07	€ 127.848.927,91	€ 32.164.675,85	€ 5.049.345,92	€ 37.214.021,77	€ 12.711.691,48	€ 2.518.504,02	€ 15.230.195,50	-€ 5.047.396,19	€ 28.007.889,56	€ 22.960.493,37
30/06/2034				€ 32.369.243,18	€ 4.844.778,59	€ 37.214.021,77	€ 12.811.986,73	€ 2.418.208,77	€ 15.230.195,50			
31/12/2034	€ 87.374.367,76	€ 40.474.560,15	€ 127.848.927,91	€ 32.575.111,57	€ 4.638.910,20	€ 37.214.021,77	€ 12.913.073,30	€ 2.317.122,20	€ 15.230.195,50	-€ 3.295.047,02	€ 26.255.540,39	€ 22.960.493,37
30/06/2035				€ 32.782.289,28	€ 4.431.732,49	€ 37.214.021,77	€ 13.014.957,45	€ 2.215.238,05	€ 15.230.195,50			
31/12/2035	€ 90.450.819,25	€ 37.398.108,66	€ 127.848.927,91	€ 32.990.784,64	€ 4.223.237,13	€ 37.214.021,77	€ 13.117.645,47	€ 2.112.550,03	€ 15.230.195,50	-€ 1.454.857,59	€ 24.415.350,96	€ 22.960.493,37
30/06/2036				€ 33.200.606,03	€ 4.013.415,74	€ 37.214.021,77	€ 13.221.143,69	€ 2.009.051,81	€ 15.230.195,50			
31/12/2036	€ 93.635.592,59	€ 34.213.335,31	€ 127.848.927,90	€ 33.411.761,89	€ 3.802.259,88	€ 37.214.021,77	€ 13.325.458,51	€ 1.904.736,99	€ 15.230.195,50	€ 476.622,47	€ 22.483.870,89	€ 22.960.493,36
30/06/2037				€ 33.624.260,69	€ 3.589.761,08	€ 37.214.021,77	€ 13.430.596,38	€ 1.799.599,12	€ 15.230.195,50			
31/12/2037	€ 96.932.501,81	€ 30.916.426,10	€ 127.848.927,91	€ 33.838.110,99	€ 3.375.910,78	€ 37.214.021,77	€ 13.536.563,79	€ 1.693.631,71	€ 15.230.195,50	€ 2.502.969,96	€ 20.457.523,41	€ 22.960.493,37
30/06/2038				€ 34.053.321,38	€ 3.160.700,39	€ 37.214.021,77	€ 13.643.367,27	€ 1.586.828,23	€ 15.230.195,50			
31/12/2038	€ 100.345.495,20	€ 27.503.432,71	€ 127.848.927,91	€ 34.269.900,50	€ 2.944.121,27	€ 37.214.021,77	€ 13.751.013,44	€ 1.479.182,06	€ 15.230.195,50	€ 4.627.892,61	€ 18.332.600,76	€ 22.960.493,37
30/06/2039				€ 34.487.857,07	€ 2.726.164,70	€ 37.214.021,77	€ 13.859.508,94	€ 1.370.686,56	€ 15.230.195,50			
31/12/2039	€ 103.878.660,08	€ 23.970.267,82	€ 127.848.927,90	€ 34.707.199,84	€ 2.506.821,93	€ 37.214.021,77	€ 13.968.860,46	€ 1.261.335,04	€ 15.230.195,50	€ 6.855.233,77	€ 16.105.259,59	€ 22.960.493,36
30/06/2040				€ 34.927.937,63	€ 2.286.084,14	€ 37.214.021,77	€ 14.079.074,77	€ 1.151.120,73	€ 15.230.195,50			
31/12/2040	€ 107.536.227,70	€ 20.312.700,20	€ 127.848.927,90	€ 35.150.079,31	€ 2.063.942,46	€ 37.214.021,77	€ 14.190.158,67	€ 1.040.036,83	€ 15.230.195,50	€ 9.188.977,32	€ 13.771.516,04	€ 22.960.493,36
30/06/2041				€ 35.373.633,82	€ 1.840.387,95	€ 37.214.021,77	€ 14.302.119,02	€ 928.076,48	€ 15.230.195,50			
31/12/2041	€ 111.322.578,28	€ 16.526.349,62	€ 127.848.927,90	€ 35.598.610,13	€ 1.615.411,64	€ 37.214.021,77	€ 14.414.962,74	€ 815.232,76	€ 15.230.195,50	€ 11.633.252,57	€ 11.327.240,79	€ 22.960.493,36
30/06/2042				€ 35.825.017,29	€ 1.389.004,48	€ 37.214.021,77	€ 14.528.696,80	€ 701.498,70	€ 15.230.195,50			
31/12/2042	€ 115.242.246,26	€ 12.606.681,64	€ 127.848.927,90	€ 36.052.864,40	€ 1.161.157,37	€ 37.214.021,77	€ 14.643.328,22	€ 586.867,28	€ 15.230.195,50	€ 14.192.339,55	€ 8.768.153,81	€ 22.960.493,36
30/06/2043				€ 36.282.160,61	€ 931.861,16	€ 37.214.021,77	€ 14.758.864,08	€ 471.331,42	€ 15.230.195,50			
31/12/2043	€ 119.299.925,75	€ 8.549.002,15	€ 127.848.927,90	€ 36.512.915,16	€ 701.106,61	€ 37.214.021,77	€ 14.875.311,51	€ 354.883,99	€ 15.230.195,50	€ 16.870.674,39	€ 6.089.818,97	€ 22.960.493,36
30/06/2044				€ 36.745.137,30	€ 468.884,47	€ 37.214.021,77	€ 14.992.677,72	€ 237.517,78	€ 15.230.195,50			
31/12/2044	€ 123.500.476,14	€ 4.348.451,76	€ 127.848.927,90	€ 36.978.836,47	€ 235.185,30	€ 37.214.021,77	€ 15.110.969,73	€ 119.225,77	€ 15.230.195,50	€ 19.672.854,92	€ 3.287.638,44	€ 22.960.493,36
15/12/2045	€ 53.825.196,77	€ 0,00	€ 53.825.196,77							€ 53.825.196,77	€ 0,00	€ 53.825.196,77
total	€ 2.086.385.057,75	€ 977.177.830,92	€ 3.063.562.888,67	€ 1.500.000.000,00	€ 243.637.685,13	€ 1.743.637.685,13	€ 586.385.057,75	€ 114.203.935,25	€ 700.588.993,00	€ 0,00	€ 619.336.210,54	€ 619.336.210,54



Fonte: nota prot. n. 84683 del 4 agosto 2023 della Ragioneria Generale della Regione (prot. Cdc n. 170 di pari data)

Grafici 6.3 - 6.4 Servizio del debito di finanziamento complessivo e a carico della Regione siciliana anni 2016-2021



Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione siciliana su dati Assessorato regionale dell'economia

Grafici 6.5 - 6.6 Servizio del debito di finanziamento a carico Stato e per Anticipazioni di liquidità anni 2016-2021



Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione siciliana su dati Assessorato regionale dell'economia

6.2 Le anticipazioni di liquidità

Tra il 2014 e il 2015 la Regione siciliana ha fatto ricorso ad anticipazioni di liquidità ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 per complessivi euro 2.666.968.706 il cui debito residuo risulta pari, a chiusura dell'esercizio 2021, a euro 2.175.844.391,08 (tabella 11.5).

Le predette operazioni hanno comportato l'assunzione di considerevoli oneri di ammortamento a carico bilancio della Regione che nell'esercizio 2021, come per il quadriennio precedente, hanno inciso per 105,2 milioni di euro (cfr. tab. 11.2).

Tabella 6.6 - Anticipazioni di liquidità di cui al d.l. n. 35/2015 - Debito residuo al 31/12/2021

	IMPORTO NOMINALE	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		DEBITO RESIDUO	DEBITO RESIDUO	DEBITO RESIDUO	DEBITO RESIDUO	DEBITO RESIDUO	DEBITO RESIDUO	DEBITO RESIDUO
Contratto stipulato in data 27.06.2014 ex art. 3 D.L. 35/2013 - Debiti sanitari	606.097.000,00	589.590.443,03	572.860.057,15	555.902.807,24	538.715.617,02	521.295.368,50	503.638.901,41	485.743.012,63
Contratto stipulato in data 28.11.2014 ex art. 2 D.L. 35/2013 - Debiti non sanitari	284.871.706,41	276.627.660,36	268.304.801,23	259.902.375,57	251.419.622,72	242.855.774,75	234.210.056,39	225.481.684,97
Contratto stipulato in data 04.06.2015 ex art. 3 D.L. 35/2013 e art. 34 D.L. 66/2014 - Debiti sanitari	1.776.000.000,00	1.776.000.000,00	1.725.473.017,58	1.674.405.901,72	1.622.792.878,38	1.570.628.111,83	1.517.905.703,92	1.464.619.693,48
TOTALE	2.666.968.706,41	2.642.218.103,39	2.566.637.875,96	2.490.211.084,53	2.412.928.118,12	2.334.779.253,08	2.255.754.661,72	2.175.844.391,08

Fonte: Regione siciliana - Assessorato regionale dell'economia

6.3 L'evoluzione e la struttura del debito al netto dell'anticipazione di liquidità

Il debito residuo della Regione siciliana al netto dell'anticipazione di liquidità, è pari, al 31 dicembre 2021, a circa 4.610 milioni di euro²³⁰.

Lo stock del debito complessivo si attesta su un livello lievemente inferiore (- 3,38%) a quello del 2020, in cui era pari a 4.770 milioni di euro.

Con riferimento alla struttura del debito, su un ammontare complessivo di 4.709 milioni di euro²³¹, 4.610 milioni di euro riguardano mutui interamente a proprio carico (per una quota pari al 97,89%), mentre la restante parte, 99 milioni di euro (quota pari al 2,11%) è il

²³⁰ Tale importo è riferito all'ammontare complessivo a carico della Regione.

²³¹ Dato che comprende sia le posizioni a carico della Regione e che quelle a carico dello Stato.

residuo di due mutui a tasso fisso, formalmente a carico della Regione, contratti nel 2007 e nel 2008 con Cassa depositi e prestiti S.p.A., ma derivanti dall'attualizzazione dei limiti poliennali d'impegno stanziati dallo Stato a titolo di contributo ex art. 38 dello Statuto regionale.

Le posizioni in ammortamento interamente a carico della Regione per 4.610 milioni di euro in relazione ai diversi creditori, sono così distribuite: mutui con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per 3.817 milioni di euro (82,80 %), con la Banca europea degli investimenti per 206 milioni di euro (4,48%) e infine con il Ministero dell'economia e delle finanze, pari a 586 milioni di euro (12,72 %).

Tale articolazione debitoria presenta, rispetto a quella dell'esercizio precedente²³², alcuni mutamenti riconducibili, anch'essi, alla più volte citata operazione di rifinanziamento effettuata con Cassa depositi e Prestiti.

L'esposizione verso quest'ultimo creditore è passata, infatti, in termini percentuali sul totale, dal 51,25% al 82,80%, mentre quella verso il MEF è passata dal 44,07% al 12,72%.

Il debito interamente a carico della Regione risulta, al netto delle anticipazioni di liquidità, per il 97,02 per cento a tasso fisso.

Grafici 6.7 - Composizione dei mutui di finanziamento a carico Regione



Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione siciliana su dati Assessorato regionale dell'economia

²³² Al 31 dicembre del 2020 il quadro debitorio era così articolato: «mutui con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per 2.445 milioni di euro (51,25 %), con la Banca europea degli investimenti per 223 milioni di euro (4,68%) e infine con il Ministero dell'economia e delle finanze, pari a 2.102 milioni di euro (44,07 %)» (Cfr. Relazione sul rendiconto della Regione siciliana es. 2020 approvata con deliberazione n. 2/2022/SS.RR./PARI, Volume I, pag. 400).

Tabella 6.7 - Residuo debito anni 2017-2021 - dati in euro

Mutui e Prestiti Obbligazionari a carico del Bilancio regionale					
	2017	2018	2019	2020	2021
	DEBITO RESIDUO	DEBITO RESIDUO	DEBITO RESIDUO	DEBITO RESIDUO	DEBITO RESIDUO
INVESTIMENTI 2001	103.291.379,73	77.468.534,77	51.645.689,81	38.734.267,33	12.911.422,48
INVESTIMENTI 2002	103.291.500,00	82.633.200,00	61.974.900,00	41.316.600,00	20.658.300,00
INVESTIMENTI 2003	123.949.800,00	103.291.500,00	82.633.200,00	61.974.900,00	41.316.600,00
MUTUO ACQUISTO IMMOBILE PER SEDE ISTITUZIONALE VIA MAGLIOCCO PALERMO 20 ANNI	4.026.331,32	3.582.482,07	3.122.826,67	2.646.802,24	2.153.825,86
MUTUO COFINANZIAMENTO POR 2000- 2006 25 ANNI	134.548.749,69	127.081.035,51	119.278.456,04	111.125.995,43	102.607.964,37
MUTUO COFINANZIAMENTO POR 2000- 2006 25 ANNI	135.228.975,01	127.835.742,17	120.146.838,81	112.150.440,55	103.834.249,95
MUTUO Piano di rientro del debito della Sanità 30 ANNI	2.204.570.133,78	2.154.344.120,30	2.102.349.648,85	2.102.349.648,85	586.385.057,75
MUTUO INVESTIMENTI 2010 30 ANNI	601.969.853,06	589.983.274,27	589.983.274,27	589.983.274,27	579.293.832,64
MUTUO INVESTIMENTI 2010 30 ANNI	149.297.096,96	146.077.460,84	146.077.460,84	146.077.460,84	143.229.064,64
MUTUO INVESTIMENTI 2011 30 ANNI	622.767.135,77	613.272.987,47	613.272.987,47	613.272.987,47	604.603.756,78
MUTUO INVESTIMENTI 2011 (EX PAR FAS € 303,366 MLN) 29,5 ANNI	277.017.571,54	272.513.732,22	272.513.732,22	272.513.732,22	268.422.751,78
MUTUO INVESTIMENTI EE.LL. ANNO 2013 28,5 ANNI	143.267.975,27	140.137.351,62	140.137.351,62	140.137.351,62	137.291.256,91
MUTUO INVESTIMENTI ANNO 2013 28,5 ANNI	222.042.062,12	217.190.104,60	217.190.104,60	217.190.104,60	212.779.120,66
MUTUO INVESTIMENTI EE.LL. ANNO 2014 29,5 ANNI	132.711.864,40	127.796.610,16	127.796.610,16	127.796.610,16	124.935.174,74
MUTUO INVESTIMENTI EE.LL. ANNO 2015 29,5 ANNI	135.169.491,52	130.254.237,28	130.254.237,28	130.254.237,28	127.290.116,67
MUTUO INVESTIMENTI EE.LL. ANNO 2016 29,5 ANNI	62.796.610,16	60.593.220,32	60.593.220,32	60.593.220,32	59.251.406,18
MUTUO ACQUISTO PISCINE MOLINELLI TERME DI SCIACCA CDP 2021 - RIFINANZIAMENTO MUTUI EX ART. 41 L. 448/2001 € 1.500.000.000,00	-	-	-	-	1.480.122.104,58
TOTALE SEZIONE I	5.158.894.806,19	4.976.900.421,18	4.841.711.918,26	4.770.755.564,20	4.609.620.488,73
Mutui e Prestiti Obbligazionari a carico del Bilancio regionale con rimborsi dello Stato					
	2017	2018	2019	2020	2021
	DEBITO RESIDUO	DEBITO RESIDUO	DEBITO RESIDUO	DEBITO RESIDUO	DEBITO RESIDUO
ATTUALIZZAZIONE LIMITE DI IMPEGNO EX ART. 38 DELLO STATUTO REGIONALE ANNO 2007	60.555.586,31	57.183.559,10	53.685.715,88	50.057.362,19	46.293.628,47
ATTUALIZZAZIONE LIMITE DI IMPEGNO EX ART. 38 DELLO STATUTO REGIONALE ANNO 2008	67.529.539,94	64.122.719,72	60.584.273,09	56.909.114,51	53.091.961,96
TOTALE SEZIONE II	128.085.126,25	121.306.278,82	114.269.988,97	106.966.476,70	99.385.590,43
REGIONE + STATO	5.286.979.932,44	5.098.206.700,00	4.955.981.907,23	4.877.722.040,90	4.709.006.079,16
ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' EX D.L. 35/2013	2.490.211.084,53	2.412.928.118,13	2.334.779.255,09	2.255.754.661,72	2.175.844.391,07
TOTALE GENERALE	7.777.191.016,97	7.511.134.818,13	7.290.761.162,32	7.133.476.702,62	6.884.850.470,23

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione siciliana su dati Assessorato regionale dell'economia

Tabella 6.8 - Situazione al 31/12/2021 debito a carico della Regione siciliana - dati in euro

SITUAZIONE AL 31/12/2020 DEBITO REGIONE SICILIANA A CARICO REGIONE												
N	Anno contratto	Anno erogazione	TIPOLOGIA CAUSALE DURATA	SWAP CONTROPARTE	CONTROPARTE ORIGINARIA	SCADENZA	TASSO	PARAMETRO	IMPORTO NOMINALE	INTERESSI	CAPITALE	DEBITO RESIDUO
1	2001	2001	MUTUO INVESTIMENTI 2001 20 ANNI	SI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	30/06/2022	VARIABLE	EURIBOR 6 Mesi	516.456.899,09	-	25.822.844,85	12.911.422,48
2	2002	2002	MUTUO INVESTIMENTI 2002 20 ANNI	SI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2022	VARIABLE	EURIBOR 6 Mesi + 0,106%	413.166.000,00	-	20.658.300,00	20.658.300,00
3	2003	2003	MUTUO INVESTIMENTI 2003 20 ANNI	SI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2023	VARIABLE	EURIBOR 6 Mesi + 0,110%	413.166.000,00	-	20.658.300,00	41.316.600,00
4	2005	2005	MUTUO ACQUISTO IMMOBILE PER SEDE ISTITUZIONALE VIA MAGLIOCCO PALERMO 20 ANNI	NO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2025	FISSO	3,530%	8.300.000,00	89.119,66	492.976,38	2.153.825,86
5	2006	2006	MUTUO COFINANZIAMENTO POR 2000-2006 25 ANNI	NO	BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI	15/06/2031	FISSO	4,435%	200.000.000,00	4.835.029,89	8.518.031,05	102.607.964,37
6	2006	2006	MUTUO COFINANZIAMENTO POR 2000-2006 25 ANNI	NO	BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI	15/12/2031	FISSO	3,96%	200.000.000,00	4.359.634,23	8.316.190,55	103.834.249,95
7	2008	2008	MUTUO Piano di rientro del debito della Sanità 30 ANNI Rinegoziato al 15/12/45	NO	Ministero dell'economia e delle finanze	15/12/2045	FISSO	3,5210%	2.640.805.129,75	42.671.986,72	1.515.964.591,10	586.385.057,75
8	2010	2010	MUTUO INVESTIMENTI 2010 30 ANNI Rinegoziato al 31/12/48	NO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2048	FISSO	4,588%	696.000.000,00	30.330.769,17	10.689.441,63	579.293.832,64
9	2010	2011	MUTUO INVESTIMENTI 2010 30 ANNI Rinegoziato al 31/12/48	NO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI MULTISPOT	31/12/2048	FISSO	4,126%	166.500.000,00	6.751.469,30	2.848.396,20	143.229.064,64
10	2011	2011	MUTUO INVESTIMENTI 2011 30 ANNI Rinegoziato al 31/12/48	NO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2048	FISSO	6,103%	651.424.000,00	41.976.273,73	8.669.230,69	604.603.756,78
11	2011	2012	MUTUO INVESTIMENTI 2011 (EX PAR FAS € 303,366 MLN) 29,5 ANNI Rinegoziato al 31/12/48	NO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI MULTISPOT	31/12/2048	FISSO	5,742%	296.333.828,00	17.545.810,88	4.090.980,44	268.422.751,78
12	2013	2014	MUTUO INVESTIMENTI EELL ANNO 2013 28,5 ANNI Rinegoziato al 31/12/48	NO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI MULTISPOT	31/12/2048	FISSO	3,867%	146.283.800,00	6.069.249,13	2.846.094,71	137.291.256,91
13	2013	2014	MUTUO INVESTIMENTI ANNO 2013 28,5 ANNI Rinegoziato al 31/12/48	NO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI MULTISPOT	31/12/2048	FISSO	3,867%	226.716.100,00	9.406.349,12	4.410.983,94	212.779.120,66
14	2015	2015	MUTUO INVESTIMENTI EELL ANNO 2014 29,5 ANNI	NO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2048	FISSO	3,237%	145.000.000,00	4.630.903,04	2.861.435,42	124.935.174,74
15	2015	2015	MUTUO INVESTIMENTI EELL ANNO 2015 29,5 ANNI	NO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2048	FISSO	3,131%	145.000.000,00	4.565.021,23	2.964.120,61	127.290.116,67
16	2016	2016	MUTUO INVESTIMENTI EELL ANNO 2016 29,5 ANNI	NO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2048	FISSO	3,309%	65.000.000,00	2.244.649,28	1.341.814,14	59.251.406,18
17	2016	2017	MUTUO ACQUISTO PISCINE MOLINELLI TERME DI SCIACCA	NO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	30/06/2046	FISSO	3,186%	3.000.000,00	83.220,52	103.448,28	2.534.482,74
18	2021	2021	CDP 2021 - RIFINANZIAMENTO MUTUI EX ART. 41 L. 448/2001 € 1.500.000.000,00	NO	RIFINANZIAMENTO MUTUO MEF ANNO 2021	31/12/2044	FISSO	1,272%	1.500.000.000,00	11.914.788,29	19.877.895,42	1.480.122.104,58
												4.609.620.488,73

Fonte: Regione siciliana - Assessorato regionale dell'economia

Tabella 6.9 - Debito della regione siciliana con rimborso totale a carico dello Stato al 31/12/2021

SITUAZIONE AL 31/12/2021 DEBITO REGIONE CON RIMBORSI A CARICO DELLO STATO											
	TIPOLOGIA	CAUSALE	CONTROPARTE	SCADENZA	TASSO	PARAMETRO	IMPORTO NOMINALE	INTERESSI	CAPITALE	RATA	DEBITO RESIDUO
1	MUTUO	Attualizzazi one limite di impegno ex	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2031	FISSO	3,6970%	110.578.549,15	1.816.152,94	3.763.733,72	5.579.886,66	46.293.628,47
2	MUTUO	Attualizzazi one limite di impegno ex art. 38 dello statuto regionale anno 2008	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2032	FISSO	3,8270%	110.314.421,98	2.141.737,31	3.817.152,55	5.958.889,86	53.091.961,96
	TOTALI							3.957.890,25	7.580.886,27	11.538.776,52	99.385.590,43

Fonte: Regione siciliana - Assessorato regionale dell'economia

La tabella n. 6.10 espone, per il periodo 2017/2021, l'importo dei mutui autorizzati per legge, quello dei finanziamenti effettivamente contratti, l'importo accertato in entrata, la parte riscossa e l'eventuale differenza attivata in esercizi successivi.

Tabella 6.10 - Mutui autorizzati con leggi regionali anni 2017-2021 - dati in euro

Anno	Autorizzato	Contratto	Accertato	Riscosso	Differenza
2017	€ 43.011.244	€ 27.334.384		€ 3.000.000,00 in c/residui anno 2016 e € 223.140,00 eliminati	€ 27.334.383,51 per contratto revocato nel 2018 e € 15.676.860 non più contratto e poi autorizzato nel 2018
	L.R. 24/2016 - art. 8 co. 9				
	L.R. 16/2017 - art. 19 co. 2				
2018	€ 18.676.860				€ 18.676.860 (di cui € 15.676,860 rinviati al 2019 ex L.R. 1/2019 art. 8 co. 14)
	L.R. 8/2018 - art. 27 co. 6 L.R. 8/2018 - art. 36				
2019	€ 15.676.860,00				Non più contratto. Utilizzati risparmi da rinegoziazione da C.D.P. per € 10.500.000,00
	L.R. 1/2019 - art. 8 co. 14				
2020					
2021	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	
	L. n. 448/2001 art. 41				
	L. R. n. 9/2001 art. 4 co. 5				

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione siciliana su dati Assessorato regionale dell'economia

La tabella 6.11 evidenzia la struttura dello stock di debito regionale sotto il profilo della vita residua.

**Tabella 6.11 - Classificazione del debito residuo a carico della regione al 31.12.2021
dati in euro**

Periodo	Debito con vita residua fino a 5 anni	Debito con vita residua fino 10 anni	Debito con vita residua fino 15 anni	Debito con vita residua fino 30 anni	Debito complessivo della Regione
2021	77.040.148,34	206.442.214,32		4.326.138.126,07	4.609.620.488,73

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione siciliana

6.4 Le anticipazioni di cassa

Anche nell'anno 2021 la Regione non ha usufruito di anticipazioni concesse dall'istituto tesoriere Unicredit S.p.a..

6.5 L'osservanza del limite d'indebitamento

Ai sensi dell'art. 62, comma 6, del decreto legislativo n. 118/2011²³³, il livello massimo di spesa annuale per quote di ammortamento relative al debito finanziario non può essere superiore al 20 per cento del totale delle entrate tributarie al netto dei tributi destinati al finanziamento della sanità.

Dal Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento della Regione siciliana per l'anno 2021 si evince il rispetto della sopra citata norma, atteso che, su un valore di euro 6.100.467.248,87, si determina un livello massimo di spesa per mutui/obbligazioni pari ad euro 1.220.093.449,77 (corrispondente al 20%), da cui, detraendo l'ammontare delle rate di ammortamento per mutui/obbligazioni in essere per euro 465.353.200,38 e sommando i contributi erariali sulle sopra citate rate unitamente alle quote riguardanti i debiti espressamente esclusi dal limite di indebitamento, si perviene ad un ammontare disponibile per nuove rate pari a euro 859.945.323,65²³⁴ (tabella 11.11).

²³³ L' art. 62, comma 6, del decreto legislativo n. 118/2011 testualmente recita: <<Le regioni possono autorizzare nuovo debito solo se l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di debito in estinzione nell'esercizio considerato, al netto dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente esclusi dalla legge, non supera il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate del titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" al netto di quelle della tipologia "Tributi destinati al finanziamento della sanità" ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio di previsione della regione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2-bis, della legge n. 183 del 2011. Nelle entrate di cui al periodo precedente, sono comprese le risorse del fondo di cui all'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alimentato dalle partecipazioni al gettito derivante dalle accise. Concorrono al limite di indebitamento le rate sulle garanzie prestate dalla regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, salvo quelle per le quali la regione ha accantonato l'intero importo del debito garantito>>.

²³⁴ Tali valori non tengono conto del *netting* negativo dei contratti derivati.

Tabella 6.12 - Limite quantitativo all'indebitamento ex art. 62, comma 6, del d. lgs. n. 118/2011

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME		
DELLE PROVINCE AUTONOME		Dati Rendiconto 2021
Dati stanziamento bilancio <i>esercizio finanziario 2021</i>		
ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE (<i>esercizio finanziario 2021</i>), art. 62, c. 6 del D.Lgs. 118/2011		
A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	€ 11.794.960.334,15	€ 12.395.380.504,79
B) Tributi destinati al finanziamento della sanità	€ 6.166.546.831,80	€ 6.294.913.255,92
C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B)	€ 5.628.413.502,35	€ 6.100.467.248,87
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI		
D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)	€ 1.125.682.700,47	€ 1.220.093.449,77
E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12 esercizio precedente	€ 502.772.866,76	€ 465.353.200,38
F) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso	€ 0,00	€ 0,00
G) Ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale	€ 0,00	€ 0,00
H) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame	€ 0,00	€ 0,00
I) Contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento	€ 0,00	€ 0,00
L) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di	€ 105.205.074,26	€ 105.205.074,26
M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M = D-E-F-G-	€ 728.114.907,97	€ 859.945.323,65
TOTALE DEBITO		
Debito contratto al 31/12 es. prec. (al netto di tre Anticipazioni di liquidità ex artt. 2 e 3 D.L. 3	€ 4.877.722.040,90	€ 4.877.722.040,90
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	€ 0,00	€ 0,00
Debito autorizzato dalla Legge in esame	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE DEBITO DELLA REGIONE	€ 4.877.722.040,90	€ 4.877.722.040,90
DEBITO POTENZIALE		
Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	€ 12.375.360,34	€ 12.375.360,34
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	€ 0,00	€ 0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	€ 12.375.360,34	€ 12.375.360,34

Fonte: Regione siciliana - Assessorato regionale dell'economia

Sotto il profilo sostanziale, va segnalato, a partire dal 2016, il lento ma costante declino del valore dell'indebitamento sia in termini assoluti che in termini relativi e sotto

quest'ultimo profilo dati indicativi sono forniti dal rapporto tra debito e PIL regionale, nonché da quello tra debito e popolazione residente.

**Tabella 6.13 - Incidenza del debito sul PIL nazionale e regionale anni 2017-2021
dati in milioni di euro**

	2017	2018	2019	2020	2021
Stock Debito (mln €)	5.286,9	5.098,2	4.956,0	4.878,0	4.610,0
P.I.L. Italia (mln €)	1.736.592,8	1.766.168,2	1.787.664,1	1.653.577,2	1.782.050,4
P.I.L. Sicilia (mln €)	87.952,4	88.626,8	89.689,3	83.065,0	88.370,1
% su P.I.L. Italia	0,30%	0,29%	0,28%	0,29%	0,26%
% su P.I.L. Sicilia	6,01%	5,75%	5,53%	5,87%	5,33%

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione siciliana su dati Assessorato regionale dell'economia

Tabella 6.14 - Debito regionale pro capite 2017-2021 - dati in milioni di euro

	2017	2018	2019	2020	2021
Debito (mln)	7.777	7.511	7.290	7.133	6.884
Abitanti al primo gennaio	5.026.989	5.026.989	4.908.548	4.875.290	4.833.705
Debito regionale pro capite	1.547	1.494	1.485	1.463	1.424
Var. percentuale Debito pro-capite anno precedente	-2,64%	-3,42%	-0,60%	-1,49%	-2,66%

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione siciliana su dati Assessorato regionale dell'economia

Il dato della durata media del debito al 31 dicembre 2021 secondo quanto riferito dalla Regione è pari a 12 anni e 3 mesi comprese le anticipazioni di liquidità, mentre la durata media residua è pari a 21 anni e 6 mesi.

6.6 Il *rating* della Regione siciliana

Il merito di credito continua a collocarsi in un'area che oscilla, in relazione alle singole valutazioni, tra il livello speculativo²³⁵ - Moody's - e quello appena superiore²³⁶ - S&P e Fitch - con un giudizio per queste ultime agenzie rispettivamente di uno e due *notch*²³⁷ superiori al "non investment grade"²³⁸.

Per l'esercizio 2021 i giudizi delle Agenzie Moody's e S&P sono rimasti invariati rispetto all'esercizio precedente, mentre l'Agenzia Fitch ha modificato la propria valutazione da "BBB-" a "BBB".

Tabella 6.15 - Il rating assegnato alla Regione siciliana anni 2016-2021

	Moody's	Standard e Poor's	Fitch Ratings
2016	Ba1	BBB-	BBB
	(Outlook stabile)	(Outlook stabile)	(Outlook stabile)
2017	Ba1	BBB-	BBB
	(Outlook negativo)	(outlook positivo)	(Outlook stabile)
2018	Ba1	BBB-	BBB
	(Outlook stabile)	(outlook positivo)	(Outlook negativo)
2019	Ba1	BBB-	BBB
	(Outlook stabile)	(Outlook stabile)	(Outlook negativo)
2020	Ba1	BBB-	BBB-
	(Outlook stabile)	(Outlook stabile)	(Outlook Stabile)
2021	Ba1	BBB-	BBB
	(Outlook stabile)	(Outlook stabile)	(Outlook Stabile)

Fonte: Regione siciliana – Assessorato regionale dell'economia

Nel tempo, i giudizi espressi dalle tre agenzie hanno preso a riferimento fattori economici e finanziari, valutando negativamente l'andamento dell'economia e le refluenze che tale andamento ha sulle entrate regionali, specie in considerazione dell'elevata rigidità della spesa, e positivamente gli effetti sul bilancio regionale dell'accordo di chiusura del contenzioso Stato-Regione.

Fattori di rischio sono considerati la gestione di cassa, con i suoi flussi irregolari, il crescente servizio del debito e la spesa pensionistica, nonché la debolezza dell'economia e lo stretto legame con il *rating* della Repubblica italiana.

²³⁵ Non-investment grade speculative.

²³⁶ Lower medium grade.

²³⁷ Unità di misura della scala di rating.

²³⁸ Area di non investimento o speculativa; classe di rating assegnata a titoli di qualità bassa.

Nel periodo caratterizzato dall'emergenza sanitaria legata al diffondersi del virus Covid-19, le agenzie hanno ritenuto di esprimere valutazioni in linea con quelle dei precedenti esercizi finanziari in ragione, principalmente, del supporto finanziario offerto dal Governo centrale, che dovrebbe consentire a tutti gli enti regionali (tanto più a quelli a Statuto speciale, dotati di maggiore flessibilità e autonomia) di limitare gli impatti economici negativi derivanti dalla pandemia.

Nelle precedenti occasioni si è evidenziato come il giudizio in analisi fosse importante non solo ai fini dell'accesso al mercato finanziario, ma anche in relazione ai contratti derivati in essere, soprattutto in considerazione della clausola di risoluzione, denominata "*Additional Termination Event*", contenuta in taluni di essi (in particolare, quelli sottoscritti con le controparti Nomura, BNL e Deutsche Bank) attivabile, tra l'altro, al verificarsi di un "*credit downgrade*²³⁹" da parte di S&P o di Moody's tale da portare il rating della Regione rispettivamente sotto BBB o Baa2, ovvero nel caso di collocazione della stessa Regione al sotto del livello "*investment grade*".

Da tale presupposto muovevano le preoccupazioni circa la necessità di accantonare sufficienti risorse per fronteggiare i rischi connessi alla risoluzione anticipata dei contratti derivati (rischi che apparivano concreti quantomeno rispetto ai contratti stipulati con le banche BNL e Deutsche Bank ²⁴⁰ le quali - tra il 2012 e il 2013, a fronte del verificarsi degli eventi dedotti nelle anzidette clausole, si erano formalmente²⁴¹ riservate di comunicare la chiusura anticipata dei contratti).

L'esigenza di disporre di sufficienti accantonamenti per il caso di chiusura anticipata dei derivati è rimasta attuale per buona parte del 2021, atteso che solo nel mese di ottobre di tale esercizio si è giunti alla definizione dei rapporti contrattuali mediante la stipula di atti transattivi, come di seguito meglio illustrato.

A tal proposito, la successiva tabella n. 11.20 mette in evidenza il valore costantemente negativo del *mark to market* fino al momento della chiusura dei derivati realizzata in via transattiva (euro - 63.136.411,60 al 8 ottobre 2021).

²³⁹ Retrocessione del merito di credito.

²⁴⁰ Oltre a RBS che ha già risolto consensualmente il contratto per le medesime ragioni.

²⁴¹ Deutsche Bank con nota del 6 settembre 2012 e BNL con nota del 24 luglio 2013.

6.7 La ristrutturazione del debito e i contratti “derivati”

I mutui stipulati dalla Regione tra il 2001 e il 2003 con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.²⁴² sono stati oggetto, nel corso del 2005, di sei contratti “derivati” (poi divenuti cinque dopo la chiusura del rapporto con Royal Bank of Scotland), poi ristrutturati nel 2006, che ne hanno modificato il tasso e il profilo di ammortamento.

L’intera operazione è stata esaminata da queste Sezioni riunite in sede di relazione al rendiconto 2016.

Tabella 6.16 - Gli swap della Regione siciliana – dati in euro

Quadro riassuntivo operazioni SWAP						
Denominazione operazione	Tipologia strumento	Controparte	Data Stipula	Scadenza	Nozionale nominale	Nozionale swappato
Investimenti 2001	Mutuo	NOMURA	26/06/2006	31/12/2021	516.456.899	419.689.170
Investimenti 2002	Mutuo	Merril Lynch International Dac bank	26/06/2006	31/12/2022	413.166.000	238.271.291
Investimenti 2002	Mutuo	BNL	26/06/2006	31/12/2022	413.166.000	116.132.856
Investimenti 2003	Mutuo	Deutsche Bank	28/06/2006	31/12/2023	413.166.000	146.617.808
Investimenti 2003	Mutuo	UniCredit	26/06/2006	31/12/2023	413.166.000	115.365.565

Fonte: Regione siciliana - Assessorato regionale dell’economia

Nel corso del 2021 la Regione ha sostenuto, in esecuzione di tali contratti, un esborso aggiuntivo, rispetto ai mutui originari, di circa 22 milioni di euro, di cui 5,6 attribuibili a maggiori interessi, mentre il *netting*²⁴³ del periodo 2013-2021 (capitale e interessi) è asceso a circa 323 milioni di euro.

Come specificato dalla Regione in sede istruttoria, «*i flussi relativi all’anno 2021 [...] riguardano soltanto la scadenza semestrale di giugno 2021, atteso che tutti i contratti derivati sono stati anticipatamente estinti in data 8 ottobre 2021*».

²⁴² Si tratta di tre mutui ventennali dell’importo complessivo di 1.343 milioni di euro, a tasso variabile, con parametro Euribor e spread tra zero e 18 punti base.

²⁴³ Compensazione concordata di obbligazioni reciproche da parte di soggetti partecipanti a un sistema di liquidazione e regolamento.

Tabella 6.17 - Evoluzione del *netting* degli *swap* (capitale e interessi) anni 2013-2021

Evoluzione del <i>netting</i> degli <i>swap</i> (Differenziale flussi in entrata e uscita per capitale e interessi)	
Capitolo di spesa del bilancio regionale n. 214907	
Anno finanziario	Impegno di spesa e pagamento
2013	30.819.364,92
2014	31.935.301,88
2015	34.679.529,23
2016	37.289.653,75
2017	39.015.302,69
2018	40.779.924,73
2019	42.651.805,94
2020	44.188.972,32
2021	22.526.861,12
Totale 2013-2021	323.886.716,58

Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione siciliana su dati Assessorato regionale dell'economia

Grafico 6.8 - Evoluzione del *netting* degli *swap* anni 2013 - 2021



Fonte: elaborazione Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione siciliana su dati Assessorato regionale dell'economia

In termini di soli maggiori interessi nel periodo di vita di tali “derivati” (2005-2021), la Regione ha sostenuto, rispetto a quanto dovuto alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., spese per circa 365 milioni di euro.

Tabella 6.18 - Differenziale interessi operazioni swap anni 2005 - 2021

Scambio dei flussi per quote interessi a seguito di operazioni di swap			
Cassa Depositi e Prestiti 2021-2022-2023	Regione riceve	Regione paga	Differenza
TOTALE anno 2005	27.546.978,86	18.372.678,25	9.174.300,61
TOTALE anno 2006	32.612.115,32	25.815.342,27	6.796.773,05
TOTALE anno 2007	43.614.685,21	35.884.337,15	7.730.348,06
TOTALE anno 2008	48.749.817,90	43.006.616,99	5.743.200,91
TOTALE anno 2009	27.993.940,41	48.035.025,50	-20.041.085,09
TOTALE anno 2010	9.335.265,61	51.655.523,03	-42.320.257,42
TOTALE anno 2011	10.489.004,38	53.771.951,32	-43.282.946,93
TOTALE anno 2012	10.608.132,81	51.381.398,98	-40.773.266,17
TOTALE anno 2013	2.527.762,16	44.135.031,69	-41.607.269,53
TOTALE anno 2014	2.478.411,27	40.958.233,51	-38.479.822,24
TOTALE anno 2015	1.035.327,81	37.508.040,47	-36.472.712,66
TOTALE anno 2016	218.042,13	34.141.862,43	-33.923.820,30
TOTALE anno 2017	-	29.945.471,54	-29.945.471,54
TOTALE anno 2018	-	25.679.778,33	-25.679.778,33
TOTALE anno 2019	-	20.950.181,93	-20.950.181,93
TOTALE anno 2020	6.552,28	15.625.497,86	-15.618.945,58
TOTALE anno 2021		5.622.526,35	-5.622.526,35
TOTALE COMPLESSIVO dal 2005 al 2021	217.216.036,16	582.489.497,60	-365.273.461,44

Fonte: Regione siciliana - Assessorato regionale dell'economia

Nell'anno 2021, le uscite per maggiori interessi sono state pari a euro 5.622.526,35, come da prospetto seguente:

Tabella 6.19 - Differenziale interessi operazioni swap anno 2021

2021			
Denominazione operazione	Regione riceve	Regione paga	Differenza
Cassa Depositi e Prestiti 2021		1.402.039,14	-1.402.039,14
Cassa Depositi e Prestiti 2022		2.097.168,00	-2.097.168,00
Cassa Depositi e Prestiti 2023		2.123.319,21	-2.123.319,21
TOTALE anno 2021		5.622.526,35	-5.622.526,35

Fonte: Regione siciliana - Assessorato regionale dell'economia

È il caso di sottolineare che, comunque, la prospettiva della prosecuzione di tale flusso di esborsi (sia a titolo di interessi che a titolo di quote capitale) fino al termine finale dei contratti derivati è venuta meno con l'estinzione anticipata degli stessi intervenuta nel corso dell'anno 2021.

Quanto al *mark to market* dei derivati²⁴⁴, si osserva che esso, in base all'andamento dei tassi attesi, si è attestato, al 30 giugno 2020, ad un valore negativo pari a euro 63.100.786,69e, da ultimo (rilevazione al 8 ottobre 2021), ad un valore negativo pari a euro 63.136.411,60.

²⁴⁴ Valore di mercato.

Tabella 6.20 - Mark to market dei derivati al 8 ottobre 2021

Operazione sottostante	Controparte SWAP	30/06/2020	31/12/2020	30/06/2021	08/10/2021
Mutuo CDP scadenza 2021	NOMURA	-27.850.470,00	-18.723.556,00	-9.401.956,00	-9.389.846,60
Mutuo CDP scadenza 2022	BNL	-13.305.629,08	-10.770.986,18	-8.131.065,87	-8.119.000,00
	Merril Lynch	-27.361.875,35	-22.125.152,41	-16.695.404,48	-16.652.446,00
	TOTALE 2022	-40.667.504,43	-32.896.138,59	-24.826.470,35	-24.771.446,00
Mutuo CDP scadenza 2023	Deutsche	-22.288.394,46	-19.309.628,29	-16.157.862,76	-16.284.119,00
	UniCredit	-17.533.709,02	-15.193.768,25	-12.714.497,58	-12.691.000,00
	TOTALE 2023	-39.822.103,48	-34.503.396,54	-28.872.360,34	-28.975.119,00
TOTALE COMPLESSIVO		-108.340.077,91	-86.123.091,13	-63.100.786,69	-63.136.411,60

Fonte: Regione siciliana - Assessorato regionale dell'economia

6.7.1 L'estinzione anticipata dei contratti "derivati"

Come sopra accennato, l'intera vicenda dei contratti derivati stipulati dalla Regione siciliana ha trovato finalmente, nell'esercizio 2021, una risoluzione definitiva.

In particolare, nel mese di ottobre 2021, la Regione ha stipulato con ciascuna delle controparti bancarie appositi atti di transazione che hanno determinato la cessazione anticipata dei rapporti contrattuali in essere (oltre che del contenzioso *medio tempore* insorto tra le stesse parti).

In sede istruttoria, l'Amministrazione ha evidenziato gli effetti positivi discendenti da tale operazione nei seguenti termini: «A fronte di un Mid Market negativo all'08.10.2021 di complessivi € 63.136.411,46, la Regione Siciliana con un esborso netto di € 13.586.411,46 (pagamenti per € 33.096.565 a valere sul capitolo di spesa 214920 ed introito per € 19.510.153,54 quietanzato al capitolo d'entrata 2620) ha realizzato un risparmio di € 49.550.000,00, frutto delle trattative condotte con le 5 banche controparti. Al pagamento di € 33.096.565 si è fatto totalmente fronte con le economie vincolate discendenti dai fondi istituiti per la chiusura anticipata dei derivati. Si fornisce il dettaglio dei singoli pagamenti e della riscossione realizzati nell'ottobre 2021 per l'estinzione anticipata dei derivati, fornendo altresì per ognuno di essi i riferimenti contabili che sono compendiate nel Rendiconto Generale per l'esercizio 2021:

- **Nomura International plc**, riscossione di € 19.510.153,54 a valere sul capitolo d'entrata 2620, accertamento n. 30088/2021, Quietanza n. 84332 del 13.10.2021, codice gestionale E.3.03.03.01.002 "Entrate per chiusura anticipata di operazioni in essere";

- **Banca Nazionale del Lavoro**, pagamento di € 4.619.000,00 a valere sul capitolo di spesa 214920, impegno n. 1/2021, Mandato di pagamento n. 1 del 14.10.2021, codice gestionale U.1.07.06.01.002 "Importi per chiusura anticipata di operazioni in essere";

- **Bank of America Europe**, pagamento di € 8.702.446,00 a valere sul capitolo di spesa 214920, impegno n. 2/2021, Mandato di pagamento n. 2 del 14.10.2021, codice gestionale U.1.07.06.01.002 "Importi per chiusura anticipata di operazioni in essere";

- **Deutsche Bank**, pagamento di € 11.884.119,00 a valere sul capitolo di spesa 214920, impegno n. 3/2021, Mandato di pagamento n. 3 del 14.10.2021, codice gestionale U.1.07.06.01.002 "Importi per chiusura anticipata di operazioni in essere";

- **Unicredit S.p.A.**, pagamento di € 7.891.000,00 a valere sul capitolo di spesa 214920, impegno n. 4/2021, Mandato di pagamento n. 4 del 14.10.2021, codice gestionale U.1.07.06.01.002 "Importi per chiusura anticipata di operazioni in essere".

Si rappresenta, altresì, che con la chiusura dei derivati si sono realizzate economie per cancellazione di residui passivi sul capitolo di spesa 214907 per interessi "negativi" non più dovuti alle controparti per complessivi € 605.382,33 (residui anni 2018-2020), nonché riduzione di impegni 2021 per complessivi € 213.664,60 relativi sempre ad interessi "negativi" reclamati dalle controparti per il primo semestre 2021 e anch'essi non più dovuti in quanto rientrati negli accordi transattivi. Devono, peraltro, essere richiamati i benefici effetti che l'estinzione anticipata a seguito degli atti transattivi ha prodotto in relazione al venire meno degli accantonamenti al Fondo rischi su derivati e Fondo rischi per contenziosi, quest'ultimo connesso alle rilevanti spese legali da sostenere presso la giurisdizione inglese per i contenziosi che in essa erano incardinati».

In sintesi, può dirsi che la definizione in via transattiva ha dispiegato effetti apprezzabili in almeno quattro direzioni:

a) sotto il profilo del *mark to market*, a fronte di un *Mid Market* negativo quantificato al 8 ottobre 2021, in euro 63.136.411,46, la Regione Siciliana ha sostenuto un esborso netto di euro 13.586.411,46 (pagamenti per euro 33.096.565 a valere sul capitolo di spesa 214920 ed introito per euro 19.510.153,54 quietanzato al capitolo d'entrata 2620²⁴⁵), con una minore spesa di euro 49.550.000,00.

Peraltro la Regione ha precisato, sul punto, che «Al pagamento di € 33.096.565 si è fatto totalmente fronte con le economie vincolate discendenti dai fondi istituiti per la chiusura anticipata dei derivati», confermando così l'importanza della disponibilità di somme accantonate in misura sufficiente a tale scopo (si veda il precedente par. 11.6);

b) sotto il profilo del recupero di risorse, la chiusura dei rapporti contrattuali ha permesso di realizzare economie sia mediante la cancellazione di residui passivi e la

²⁴⁵ La Regione ha fatto presente che «Tali risorse non sono state destinate ad alcuna delle finalità specificamente previste dal comma 2, dell'art. 3, della L.R. 9/2013 e, pertanto, sono confluite nel risultato di amministrazione vincolato al 31/12/2021».

riduzione di impegni sul capitolo di spesa 214907 (relativo ai c.d. "interessi negativi")²⁴⁶, sia attraverso la riduzione delle somme accantonate sui Fondi relativi ai rischi su derivati²⁴⁷ e al contenzioso (in relazione alle vertenze incardinate presso la High Court of Justice di Londra);

c) nella prospettiva degli esercizi futuri, è venuta meno la fonte contrattuale che avrebbe presumibilmente generato, fino alla scadenza naturale, ulteriori ingenti esborsi a carico delle finanze regionali;

d) sul versante del contenzioso da gestire, la soluzione transattiva ha consentito di porre termine a tutte le cause pendenti innanzi alla giurisdizione inglese²⁴⁸.

²⁴⁶ Sugli "interessi negativi" veda la successiva nota n. 23.

²⁴⁷ Con riferimento all'entità di detta riduzione, si osserva che, dall'allegato a.2 (elenco analitico delle risorse vincolate) del rendiconto per l'esercizio 2021, risultano allocati euro 109.504.086,53 sul capitolo 214920 "oneri discendenti dalla chiusura anticipata dei contratti derivati in essere" (a fronte di euro 129.056.432,68 al 31 dicembre 2020) e euro 20.500.542,78 sul capitolo 215759, denominato "fondo passività potenziali per il rischio derivante dai contratti derivati" (cifra identica a quella sussistente al 31 dicembre 2020).

Al riguardo, in riscontro ad apposita richiesta istruttoria, l'Amministrazione, con nota prot. n. 102209 del 25 settembre 2023, acquisita in pari data con prot. Cdc n. 221, ha chiarito, con riferimento al capitolo 214920, che «venuta meno la sussistenza dei contratti derivati a seguito della loro chiusura, tuttavia sopravvivono gli ulteriori vincoli di destinazione alla riduzione del debito e/o a spese di investimento normativamente previsti, che giustifica il mantenimento del vincolo nell'ambito del Risultato di Amministrazione al 31.12.2021 nel Rendiconto Generale della Regione (Allegato n. 38-a2)», dando altresì atto che «l'attuale denominazione del capitolo 214920, alla luce della dismissione dei derivati, può apparire fuorviante e necessita di una modifica» e, con riferimento al capitolo 215759, che «venuta meno la sussistenza dei contratti derivati a seguito della loro estinzione anticipata dell'8 ottobre 2021, tuttavia sopravvive l'ulteriore vincolo di destinazione alla riduzione del debito normativamente previsto, che giustifica il mantenimento del vincolo nell'ambito del Risultato di Amministrazione al 31.12.2021 nel Rendiconto Generale della Regione (Allegato n. 38-a2)» dando atto della circostanza che «l'attuale denominazione del capitolo 215759, alla luce della dismissione dei derivati, può ormai apparire fuorviante e necessita di una modifica».

²⁴⁸ Si rammenta che, nel corso dell'esercizio 2020, tre controparti bancarie (Deutsche Bank, Bank of America Merrill Lynch e Unicredit S.p.A.) hanno, separatamente, notificato alla Regione Siciliana l'attivazione di un contenzioso presso la High Court of Justice di Londra al fine di:

a) chiedere al Giudice inglese adito di confermare la legittimità del Contratto stipulato con la Regione;

b) contestare il mancato pagamento da parte della Regione degli "interessi negativi", cioè di interessi attivi a favore della Regione che, a causa del tasso Euribor a 6 mesi che dall'anno 2017 si è attestato a valori di mercato inferiori allo 0%, modificano il loro segno algebrico diventando, quindi, interessi passivi per la Regione, meccanismo finanziario sempre contestato dalla Regione a tutte le controparti bancarie sin dal 2017.

7 SOCIETÀ E ORGANISMI PARTECIPATI.

(MAGISTRATO GIUSEPPE VELLA)

SOMMARIO: 7.1. Inquadramento generale; 7.1.1. Disciplina regionale; 7.2 L'attività istruttoria 7.3 Ambito di indagine; 7.3.1 Società partecipate; 7.3.2 Società in perdita; 7.3.3 Siciliacque S.p.A.; 7.3.4 Altri enti, società ed organismi partecipati comunque denominati; 7.4 Rapporti credito/debito tra la Regione e gli Organismi partecipati; 7.5 Sistema informativo in ordine alla rilevazione dei rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra Regione e le sue società partecipate; 7.6 Revisione ordinaria delle partecipazioni dirette e indirette; 7.7 Organi societari, personale e consulenze; 7.7.1 Composizione organi e compensi amministratori; 7.7.2 Il personale; 7.7.3 Le consulenze.

7.1 Inquadramento generale

In attuazione della legge delega di cui alla legge n.124/2015, è stato adottato il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, cd. TUSP), mediante il quale il legislatore ha codificato, recependo, con norme di rango primario, i principi di elaborazione giurisprudenziale e ha introdotto, nel contempo, alcuni innovativi istituti.

La principale finalità del TUSP, orientato a razionalizzare il fenomeno delle partecipazioni pubbliche, è resa palese dalla lettura dell'art.1, comma 2, secondo il quale le disposizioni del TUSP *“sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica”*.

Il perimetro di azione del D.lgs. n.175/2016 risulta estremamente ampio, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.

Considerando, infatti, il primo profilo, cioè quello oggettivo, la *vis expansiva* si estende a tutte le diverse modalità tecnico-giuridiche attraverso le quali le PP.AA. possono utilizzare lo strumento societario, ricomprendendovi sia il caso in cui esse assumano, in qualità di “parte”, un preciso ruolo in contratti societari stipulati ai sensi e per gli effetti dell'art.2247 c.c. ovvero in società di diritto speciale, ancorché costituite *ex lege*, sia il caso in cui esse, pur non acquisendo la qualità di socio, assumano, comunque, la titolarità di strumenti finanziari partecipativi, atti ad attribuire precisi diritti amministrativi.

Il profilo soggettivo attiene, invece, all'individuazione del perimetro delle PP.AA. che rientrano nel campo di applicazione del TUSP.

In tale ambito, si annoverano non solo le PP.AA. di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs 165/2001 e s.m.i., ma, ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera a), del TUSP anche *“i loro consorzi o associazione per qualsiasi fini istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuali”*.

Se questo è il quadro generale sulle modalità di intervento della P.A. in campo produttivo, ai diversi livelli di governo, attraverso lo strumento dell'impresa pubblica in forma societaria, a fini di questo giudizio di parificazione è necessario analizzare come tali norme trovino applicazione nella Regione siciliana.

7.1.1. Disciplina regionale

Il quadro normativo regionale in tema di controllo delle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione si compone, in primo luogo, dall'art. 33 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9, il quale, al comma 6, affida il controllo analogo sulle società *in house* al dipartimento regionale bilancio e tesoro - ragioneria generale, tenuto a stabilirne le modalità; spetta all'Assessorato regionale dell'economia, in base al successivo comma 7, la verifica del Piano operativo strategico (POS), del Piano dei servizi e del personale, del Piano economico annuale (PEA) e dell'andamento gestionale trimestrale delle società.

La materia ha poi trovato una più compiuta disciplina, riferibile a tutte le società partecipate, nell'art. 2 della L.R. 10 luglio 2018, n. 10²⁴⁹, contenente *“Disposizioni in materia di controllo sulle società partecipate”*, il quale, al primo comma, dispone che *“la Regione definisce secondo la propria autonomia organizzativa un sistema di controllo, direzione e coordinamento sulle proprie società partecipate”*,

²⁴⁹ Questo il testo della norma; *“1. La Regione definisce secondo la propria autonomia organizzativa un sistema di controllo, direzione e coordinamento sulle proprie società partecipate. Tali attività sono esercitate dalle strutture preposte dell'Assessorato regionale dell'economia, che ne sono responsabili.*

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo la Regione definisce preventivamente gli obiettivi gestionali cui devono tendere le società partecipate, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra la Regione stessa e le società partecipate, nonché la situazione contabile, gestionale e organizzativa, i contratti di servizio, la qualità dei servizi ed il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, la Regione effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio regionale.

4. In attuazione delle previsioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e sulla base dell'attività di indirizzo di cui al comma 1, le società controllate dalla Regione, fatte salve le funzioni degli organi di controllo societario previste a norma di legge o di statuto, predispongono:

a) specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale;

b) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

c) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario e con le strutture di cui al comma 1, riscontrando tempestivamente le richieste da questi provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

d) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

e) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

5. Le disposizioni per l'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo sono definite con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana”.

attribuendo il compito di esercitare tali attività a *“strutture preposte dell'Assessorato regionale dell'economia, che ne sono responsabili”*.

Proseguendo nell'esame della norma, il secondo comma riserva alla Regione anche i compiti di definire *“preventivamente gli obiettivi gestionali cui devono tendere le società partecipate, secondo parametri qualitativi e quantitativi”* e di organizzare *“un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra la Regione stessa e le società partecipate, nonché la situazione contabile, gestionale e organizzativa, i contratti di servizio, la qualità dei servizi ed il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica”*; il terzo comma introduce un monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate, finalizzato all'analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati ed all'individuazione delle opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio regionale; ai sensi del comma 4, le società controllate dalla Regione, in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 6 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, sono tenute a predisporre: *“a) specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale; b) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale; c) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario e con le strutture di cui al comma 1, riscontrando tempestivamente le richieste da questi provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione”*; *d) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società; e) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea”*; il comma 5, infine, dispone che l'Assessore regionale per l'economia debba dettare le modalità attuative delle previsioni sopra esaminate.

In esecuzione della superiore disposizione, è stato emanato il D.A. n. 2731 del 26 ottobre 2018; vengono in rilievo, in particolare, gli artt. 2 e 4, riferiti a tutte le società a controllo pubblico (riguardanti rispettivamente l'adozione obbligatoria dei regolamenti di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 175/2016 e la specifica attività di monitoraggio semestrale da esercitarsi da parte della Ragioneria Generale), e l'art. 5²⁵⁰, applicabile alle sole società *in house*. Completano il contesto normativo, la

²⁵⁰ *“Sulle società in house la Ragioneria Generale esercita, altresì, l'esame preventivo delle decisioni degli organi societari relative a:*

- *budget annuale di previsione, economico e finanziario, accompagnato da una relazione degli amministratori e dal parere del Collegio sindacale;*
- *variazioni al budget di previsione, ove ricorrano;*
- *pianta numerica del personale e relative variazioni, ove ricorrano;*
- *contratti di collaborazione;*
- *consulenze esterne, secondo le disposizioni dell'art. 24 della legge regionale 15 maggio 2013,*

circolare n. 24/2018, disciplinante i regolamenti interni e i documenti programmatici da redigere da parte degli organismi partecipati, la circolare n. 5/2019, esplicitante il monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi gestionali e la disciplina del controllo sulle società *in house*, e, per ultimo, il D.A. n. 1 del 4.1.2021, che integra il D.A. n. 2731/2018, al fine di considerare il coordinamento del controllo analogo esercitato sulla partecipata *in house* IRFIS – Finsicilia S.p.a. (che svolge attività di intermediazione finanziaria) con i controlli spettanti alla Banca d'Italia.

7.2 Attività istruttoria

Nella logica che il rapporto tra enti territoriali ed organismi partecipati assume un ruolo strategico per gli equilibri finanziari degli enti proprietari, con delibera n. 3/2023/SS.RR./INPR del 19.4.2023, le Sezioni Riunite per la Regione siciliana, nell'ambito del programma di lavoro per la decisione e relazione sul rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2021, hanno previsto che una specifica parte del referto fosse dedicata al sistema delle società e organismi partecipati.

Nell'ambito di tali analisi, è nata l'esigenza di approfondimenti istruttori, effettuati attraverso apposite e dettagliate richieste, da parte di queste Sezioni Riunite, con note prot. Cdc n. 41 del 25.05.2023, n. 64 del 06.06.2023.

L'Amministrazione ha provveduto al riscontro istruttorio con le missive prot. 62278 del 16.06.2023 (prot. Cdc 88 del 16.06.2023), prot. 65768 del 23.06.2023 (prot. Cdc 102 del 23.06.2023) e prot. 75376 del 14.07.2023 (prot. Cdc 142 del 14.07.2023).

Successivamente, per ulteriori approfondimenti istruttori, si sono effettuate ulteriori richieste di chiarimento, giusta nota di queste Sezioni Riunite, prot. Cdc 144 del 19.07.2023, riscontrata dall'amministrazione con comunicazioni prot. 88172 del 14.08.2023 (prot. Cdc 181 del 16.08.2023) e prot. 98258 del 15.09.2023 (prot. Cdc 202 del 15.09.2023).

• *bandi di concorso e selezioni di personale a tempo indeterminato e determinato, tenendo conto dei vigenti vincoli alle assunzioni.*
Ai fini del predetto controllo preventivo, gli amministratori delle società in house inviano formalmente gli atti ed i documenti soggetti al controllo, alla Ragioneria Generale, almeno quindici giorni lavorativi prima della loro prevista formale adozione.
La Ragioneria Generale, entro cinque giorni dal termine di scadenza, formula un parere tecnico per l'Assessore regionale per l'Economia, il quale esprime formalmente il proprio indirizzo politico vincolante agli amministratori della società in house. La mancata comunicazione formale alla società, entro il termine previsto, equivale a silenzio assenso, salvo il caso in cui la Ragioneria Generale richieda eventuali chiarimenti o integrazioni, i quali, nelle more, sospendono i termini per la formulazione del predetto parere e dell'eventuale formazione del silenzio-assenso. Ricevuti i suddetti chiarimenti, la Ragioneria Generale, entro dieci giorni, formula il parere tecnico all'Organo politico, che esprime il proprio indirizzo politico, vincolante per la società.
Al fine di svolgere un puntuale controllo concomitante sull'attività delle società in house e garantire la piena riconducibilità dell'attività di queste agli interessi pubblici perseguiti, la Ragioneria Generale può svolgere, con proprio personale, ispezioni, accessi e verifiche in loco"

In vista dell'adunanza per il contraddittorio preliminare, la Regione ha fatto pervenire apposita memoria, prot. 124852 del 08.11.2023 (prot. Cdc. 236 del 09.11.2023).

7.3 Ambito d'indagine

7.3.1 Società partecipate

La Regione siciliana detiene partecipazioni dirette nelle seguenti 14 società, di cui 13 attualmente attive; quattro sono partecipate al 100%, di cui due "in house". Le società "in house" sono, complessivamente, cinque.

SOCIETA' PARTECIPATE		
Denominazione	% PARTECIPAZIONE ²⁵¹	IN HOUSE
AST S.p.A.	100%	NO
IRFIS S.p.A.	100%	<u>SI</u>
RESAIS S.p.A.	100%	NO
SICILIA DIGITALE S.p.A.	100%	<u>SI</u>
AIRGEST S.p.A.	99,96%	NO
RISCOSSIONE SICILIA S.p.A.	99,96%	Cessata d'ufficio dal 30.09.2021 ²⁵²
MAAS S.C.p.A.	95,33%	NO
INTERPORTI S.p.A.	89,71%	<u>SI</u>
PARCO TECNOLOGICO SCIENTIFICO S.C.p.A.	88,29%	NO
SAS S.C.p.A.	82,72%	<u>SI</u>
SEUS S.C.p.A.	53,25%	<u>SI</u>
SICILIACQUE Spa	25%	NO
Consorzio di ricerca per l'innovazione tecnologica, Sicilia Trasporti Navali, Commerciali e da Diporto S.C.aR.L.	7,20%	NO
Consorzio di ricerca per l'innovazione tecnologica, Sicilia AgroBio e Pesca ecocompatibile S.C.aR.L.	7,05%	NO

Fonte: Ricostruzione delle Sezioni Riunite inserita nella nota istruttoria prot. Cdc n. 64 del 06.06.2023 e confermata con la nota di

riscontro pervenuta al prot. Cdc. 102 del 23.06.2023

²⁵¹ Le percentuali di partecipazione sono state desunte dalla relazione al rendiconto 2021, pag. 346.

²⁵² Come si evince dalla relazione al rendiconto 2021, pag.341.

Al fine di giungere a dei risultati quanto più completi e attuali sul livello di efficacia raggiunto dalla *governance* regionale in materia di partecipazioni societarie, come base di partenza, sono stati assunti i risultati di esercizio ottenuti, nel periodo 2017-2021, dalle singole società partecipate dalla Regione pervenendo ai dati esposti nella tabella a seguire.

RISULTATI DI BILANCIO						
SOCIETA'	% di poss.	2017	2018	2019	2020	2021
AIRGEST S.p.A.	99,96	-1.753.218,00	-5.148.001,00	-4.294.788,00	-4.577.336,00	-3.932.746,00
AST S.p.A.	100	-851.122,00	-3.279.253,00	339.594,00	936.777,00	Non depositato al 26.09.2023
INTERPORTI S.p.A.	89,71	-565.015,00	-350.753,00	-1.071.103,00	107.528,00	134.136,00
IRFIS S.p.A.	100	524.443,00	94.421,00	67.582,00	351.025,00	294.553,00
MAAS S.C.p.A.	95,33	-1.590.521,00	1.890.081,00	-1.199.333,00	1.656,00	51.145,00
PARCO TECNOLOGICO SCIENTIFICO S.C.p.A.	88,29	-2.330.524,00	-398.037,00	-352.785,00	-361.510,00	-136.139,00
RESAIS S.p.a.	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-117.351.879,00
RISCOSSIONE SICILIA S.p.a.	99,96	18.125.587,00	-451.944,00	-254.016.003,00	-23.090.425,00	Cessata
SAS S.C.p.A.	82,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEUS S.C.p.A.	53,25	369.016,00	56.249,00	15.906,00	68.091,00	76.631,00
SICILIACQUE S.p.A.	25	4.698.586,00	1.863.417,00	3.147.499,00	1.755.357,00	2.781.190,00
SICILIA DIGITALE S.p.A.	100	-2.111.942,00	2.517.340,00	46.443,00	-1.408.329,00	190.382,00
Consorzio di ricerca per l'innovazione tecnologica, Sicilia AgroBio e Pesca ecocompatibile S.C.aR.L.	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consorzio di ricerca per l'innovazione tecnologica, Sicilia Trasporti Navali, Commerciali e da Diporto S.C.aR.L.	7,2	-23.103,00	-190.638,00	57.097,00	29.440,00	12.893,00

Fonte: Ricostruzione delle Sezioni Riunite

7.3.2 Società in perdita

Relativamente alle società registranti costanti e consistenti perdite di esercizio, non è stata fornita dalla Regione replica esaustiva alla richiesta di conoscere le misure adottate al fine di rendere la gestione più efficiente (*Punto 2. della prima nota istruttoria*).

Di seguito si riportano le valutazioni di queste Sezioni Riunite sulle società *de quibus*.

- AIRGEST S.P.A

Per la società Airgest S.p.a., la Regione ha asserito: «*In merito ad AIRGEST, dalle risultanze del bilancio 2021, si precisa che la società ha avuto una leggera ripresa nei mesi estivi del 2021, mentre i livelli di attività del primo semestre e dell'ultimo bimestre dell'esercizio 2021, estremamente depressi, hanno inevitabilmente avuto riflessi negativi sui risultati economici ed in particolare sui ricavi operativi dell'azienda.*

Tale risultato è scaturito da una crisi di ricavi a fronte della crisi sanitaria per COVID-19 che ha colpito il settore della mobilità ed in particolare quello aeroportuale a livello europeo, nonostante l'intenso e costante lavoro di programmazione che la Società ha portato avanti, in particolare nel biennio 2020/2021 e le azioni che si sono perseguite per favorire una rapida ripresa delle attività attraverso iniziative di stimolo all'operatività complessiva.» (cfr. nota di riscontro prot. Cdc 88/2023).

Come evidenziato in sede di parifica del rendiconto della Regione siciliana per l'esercizio 2020, la società avrebbe, per ragioni legate principalmente agli impatti negativi dovuti dalla pandemia, ricapitalizzato la società per un importo pari ad euro **9.499.998,59** destinato alla copertura delle perdite 2019 e di quelle pregresse.

Si ribadisce, che le ricapitalizzazioni appaiono strutturate su perdite che si perpetuano dal 2014, come emerge dalla successiva tabella indicante le perdite che la società ha subito dal 2014 al 2021 e le operazioni di ricapitalizzazione operate dalla Regione.

Airgest S.p.a.									
SOCIETA'	2014	2015	2015 da bilancio al 31.12.2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	1.470.447	-3.178.989	-14.064.147	-9.082.227	-4.927.861	0	-5.148.001	0	-4.577.336
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	-4.649.436	-2.029.706	-226.776	-2.438.931	-1.753.218	-5.148.001	-4.294.788	-4.577.336	-3.932.746
		-5.208.695	-14.290.923	-11.521.158	-6.681.079	-5.148.001	-9.442.789	-4.577.336	-8.510.082
RICAPITALIZZAZIONI									

Verbale Assemblea Straordinaria		8 agosto 2017	19 luglio 2018		12 novembre 2020	
Apporto totale da parte del Socio Regione		5.000.000,00	12.495.000,00		9.499.998,59	

Fonte: InfoCamere - Telemaco

La progressiva tabella mostra che la società, in perdita per tre esercizi consecutivi (2014-2015-2016), è stata ricapitalizzata con apporto da parte della Regione siciliana, con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria in data 8 agosto 2017.

Successivamente, a seguito delle ulteriori perdite emerse con l'approvazione dei bilanci d'esercizio relativi al 2017, 2018 e 2019, la Regione siciliana ha proceduto ad ulteriori ricapitalizzazioni, come risulta dai deliberati dell'Assemblea Straordinaria del 19 luglio 2018 e 12 novembre 2020²⁵³.

Infine, in merito al piano di risanamento presentato per il triennio 2020-2022, trasmesso con nota prot. 118016 del 21.12.2020 e acquisito al protocollo Cdc 7772 del 30.12.2020, appare evidente che le previsioni sono state disattese, come dimostrato, sinteticamente, nella tabella che segue, in cui vengono comparate le perdite subite, risultanti dai bilanci d'esercizio 2020, 2021 e 2022 e le perdite attese secondo il piano di risanamento.

Anno	Descrizione	Perdita attesa da piano di Risanamento	Bilancio d'esercizio	Differenziale
2020	Perdita d'esercizio	-4.438.367,00	-4.577.336,00	138.969,00
2021	Perdita d'esercizio	-2.173.493,00	-3.932.746,00	1.759.253,00
2022	Perdita d'esercizio	-430.762,00	-2.334.331,00	1.903.569,00

Fonte: Elaborazione delle Sezioni Riunite

²⁵³ Si richiama quanto già esposto nella parte relativa al fondo perdite società partecipate laddove si evidenzia, che, se da un lato, l'Assemblea Straordinaria in data 12 novembre 2020 ha deliberato di aumentare il capitale sociale in modo da <<garantire anche la copertura delle perdite maturande per l'esercizio 2020 nonché la ricostituzione di un adeguato capitale sociale conforme anche a quanto previsto dal D.M. 521/97 e comunque all'art 2327 del codice civile>>, dall'altro, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio 2020, la Società ha disatteso detto obiettivo considerato che, come detto, non ha provveduto alla copertura della perdita dell'esercizio 2020 né in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, né successivamente; ciò si evince anche dal bilancio d'esercizio 2021 dal quale emerge che la perdita 2020, pari ad euro 4.577.336, figura, per l'intero importo, tra le perdite portate a nuovo della voce "patrimonio netto" dello stato patrimoniale.

Tale aspetto è stato oggetto di approfondimento in contraddittorio con l'Amministrazione regionale che, con apposita memoria, prot. 124852 del 08.11.2023, ha precisato che la struttura dei costi di gestione aeroportuale ha sofferto, per il 2021, della contrazione del traffico passeggeri, a causa dell'emergenza Covid e, nel 2022, agli effetti della pandemia si sono aggiunti gli effetti della guerra tra Russia e Ucraina.

L'Amministrazione regionale ha, altresì, comparato i risultati economici al 31 dicembre 2021 e 2022 con i risultati previsti dal piano di risanamento 2020-2022 e relazionato in merito ai dati differenziali più significativi.

Sul punto, queste Sezioni riunite si riservano le dovute valutazioni in sede del prossimo giudizio di parificazione.

- PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO S.C.p.A.

Passando alla società Parco Scientifico Tecnologico S.C.p.A., si rammenta, preliminarmente, che la Regione, nel corso 2020, ha ricapitalizzato la società per la copertura delle perdite 2019 e parte di quelle del 2018 (Assemblea Straordinaria del 16 dicembre 2020). L'importo della ricapitalizzazione 2020 ammonta ad euro **499.736,34** (impegno 2/2020 sul capitolo 615609). La scelta di ricapitalizzare la società era stata motivata come segue: *«Per quanto attiene al Parco Scientifico Tecnologico S.c.p.a., a seguito dell'approvazione del piano industriale 2020-2022 finalizzato a rilanciare le attività della società, dedicate all'innovazione tecnologica ed alla ricerca dello sviluppo del territorio, nonché a ricostituire una liquidità minima necessaria a realizzare i progetti approvati, si è ritenuto necessario procedere alla ricapitalizzazione al fine di assicurare la continuità aziendale, avviata nel 2020 allorché la Regione Siciliana, stante la carenza di sufficienti risorse finanziarie disponibili in quel momento, ha provveduto ad un parziale aumento del capitale sociale. Infatti, in considerazione delle finalità della società che si occupa dei progetti di ricerca e sviluppo, in collaborazione con i centri di ricerca e le Università Siciliane, l'intervento di ricapitalizzazione costituisce un fattore indispensabile per ricostituire la liquidità necessaria a realizzare i progetti approvati, costituendo un fondo di rotazione per la gestione dei progetti di ricerca e sviluppo in corso ed in fase di avvio, nonché ad avviare il progressivo rilancio delle attività regionali dedicate all'innovazione tecnologica ed alla ricerca; diversamente la mancata ricapitalizzazione avrebbe comportato la rinuncia ai progetti ed ai connessi finanziamenti ottenuti a seguito di un lungo e faticoso iter di valutazione comparativa.».* (cfr. nota di riscontro prot. Cdc 146 del 8.8.2022).

Nel corso del 2021, l'Amministrazione regionale ha ricapitalizzato ulteriormente la società per perdite 2020 (Assemblea Straordinaria del 16 settembre 2021), per un importo pari ad euro

499.736,34, (impegno 2/2021 sul capitolo 615609), così come risulta dalla nota di riscontro prot. Cdc 88 del 16 giugno 2023.

Nella predetta nota di riscontro, l'Amministrazione regionale rappresenta, altresì, che : «Si è proceduto ad un secondo aumento di ricapitalizzazione considerato la perdita di euro 361.510,00 che la società aveva maturato alla chiusura del bilancio di esercizio 2020 e tenendo conto delle azioni previste nel Piano industriale 2020/2022, approvato dall'Assemblea dei soci del 13/11/2020, ed in particolare al finanziamento di circa 2 milioni di euro (da ottenersi mediante l'aumento di capitale) ritenuto condizione indispensabile per garantire la continuità aziendale della Società.

Tale circostanza, in uno alla valutazione delle finalità di ricerca e di sviluppo in collaborazione con i centri di ricerca e le Università Siciliane di competenza della società, ha indotto questa Amministrazione ad assicurare la continuità aziendale ed evitare la perdita dei finanziamenti derivanti dall'attuazione dei progetti di ricerca avviati mediante ricapitalizzazione, finalizzata, oltre che al ripianamento delle perdite, anche all'attuazione del piano industriale 2020-2022 da essa presentato. » (cfr. nota di riscontro prot. Cdc 88 del 16.06.2023).

Appare, quindi, che le ragioni sottese alla ricapitalizzazione avvenuta nel 2021 siano le medesime rispetto a quelle del 2020.

Considerato, altresì, che le operazioni di ricapitalizzazione sembrerebbero non essere state effettuate ai sensi dell'art. 2447 e 2482-ter del Codice civile, si pongono motivati dubbi di essere in presenza di una fattispecie in contrasto con le previsioni dell'art. 14, comma 5, del D.lgs. n. 175/2016²⁵⁴.

Nel corso dell'istruttoria finalizzata al giudizio di parificazione del rendiconto per l'esercizio 2020, l'Amministrazione regionale asseriva, altresì, che «[.]L'importo totale degli investimenti di PSTS [.] verranno rimborsati a PSTS, al 100% dei costi sostenuti, solo a seguito di rendicontazione totale; pertanto, l'esigenza di ricapitalizzare la società è determinata, si ribadisce, dalla necessità di disporre di un sufficiente capitale circolante per finanziare dette attività, in attesa del rimborso che avverrà a seguito della rendicontazione, rappresentando altresì che si è provveduto a ricapitalizzare per quote annuali invece di procedere ad un unico aumento di capitale.» (cfr. nota di riscontro prot. Cdc 146 del 8.8.2022), con ciò lasciando intendere che la società versava in momentanea carenza di liquidità fronteggiabile, tuttavia, tramite finanziamenti di enti terzi.

²⁵⁴ In sede di parifica del rendiconto della regione siciliana per l'esercizio 2020, in merito alle ricapitalizzazioni effettuate era stato chiesto all'Amministrazione regionale di motivare se l'operazione di ricapitalizzazione è stata effettuata ai sensi dell'art. 2447 e 2482-ter del Codice civile. In riscontro l'amministrazione regionale esponeva che «la società PSTS S.c.p.a. non rientra nella suddetta fattispecie[.]» e che le operazioni di ricapitalizzazioni sono avvenute «al fine di assicurare la continuità aziendale[.] , oltre che per ripianare le perdite anche per consentire alla società di dare attuazione al piano industriale 2020-2022 e di evitare le perdite dei finanziamenti derivanti dall'attuazione dei progetti di ricerca avviati» (cfr. nota prot. CDC 146 del 08.08.2022) .

Ciò alimenta ulteriori dubbi sulla opportunità di utilizzare lo strumento della ricapitalizzazione, da cui discende un aggravio di spese per l'Amministrazione regionale, a fronte del quale non è previsto alcun rimborso da parte della società.

Si evidenzia, inoltre, che, in sede di parifica del rendiconto della Regione siciliana per l'esercizio 2020, era stato chiesto all'amministrazione di far conoscere se la società avesse adottato *«un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore, e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario entro tre anni»*. L'Amministrazione regionale ha riscontrato la richiesta come segue: *«La società PSTS S.cp.a. ha adottato un piano industriale 2020/2022 approvato dall'assemblea dei soci il 13/11/2020, che prevedeva un finanziamento di € 2.000.000,00 mediante aumento di capitale, finalizzato alla ricostituzione della liquidità necessaria per la realizzazione dei progetti approvati.*

La Regione siciliana ha dilazionato il finanziamento, la prima tranche è stata deliberata nell'Assemblea Straordinaria del 16/12/2020, la seconda tranche nell'Assemblea Straordinaria del 16/09/2021; ciò ha consentito all'Amministrazione di monitorare l'andamento degli equilibri di bilancio, al fine di ottemperare all'obbligo dell'equilibrio finanziario entro tre anni dall'aumento di capitale. In tale ottica si è constatato che già nel bilancio 2021 si è registrato un decremento delle perdite e si stima che l'equilibrio di bilancio possa essere raggiunto in piena coerenza con i tempi previsti dall'art. 14 del D. Lgs n. 175/2016. Sulla base di tale costante monitoraggio, si reputa che possa anche evitarsi il ricorso al raggiungimento dell'aumento di capitale per l'importo di € 2.000.000, così come deliberato nell'assemblea del 13/11/2020, tanto che è intendimento della Regione di ridurlo.

Ad ogni buon fine, si trasmette in allegato (all. 1) il Piano Industriale 2020-2022 della società che pone le linee guida del risanamento finanziario e del potenziamento delle linee di attività del PSTS S.c.p.a.» (cfr. nota di riscontro prot. Cdc 146 del 8.8.2022).

In merito al piano industriale 2020-2022 più volte richiamato dall'Amministrazione regionale, si evidenzia che lo stesso sembrerebbe non dimostrare *“la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte”*, come disposto dall'art. 14, comma 4, del D.lgs. 175/2016 e non evidenzia *“il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni”*, come disposto dall'art. 14, comma 5, del D.lgs. 175/2016, atteso che gli unici prospetti economico-finanziari indicati nel piano industriali 2020-2022 attengono ai budget 2019-2020.

Peraltro, si evidenzia che il risultato d'esercizio atteso nel budget per l'esercizio 2020 è indicato in euro -147.788,00 e la perdita effettiva dello stesso esercizio risulta essere pari ad euro -361.510,00, e ciò denota che l'obiettivo non è stato pienamente raggiunto neppure per l'unico esercizio indicato nel piano industriale.

Tale aspetto è stato oggetto di approfondimento in contraddittorio con l'Amministrazione regionale che, con apposita memoria, prot. 124852 del 08.11.2023, dopo aver illustrato in un quadro sinottico le cause delle disattese prospettive di recupero dell'equilibrio economico e finanziario previste per l'annualità 2020, ha precisato che *“ In sintesi, come si può osservare dai dati sopra rappresentati, il rinvio dell'avvio di diverse attività di diversi progetti (I KNOW, REINVENTER e 3DLAB) a causa dell'emergenza Covid-19, ha generato minori ricavi di competenza per l'anno 2020 (€ -515.274,15), e nonostante l'attivazione di misure di contenimento dei costi (€ -300.062,15) non si è realizzata una ottimale ripartizione dei costi fissi, determinando una perdita di esercizio di € 361.510,00.*

Si fa, comunque, presente che l'Amministrazione, in conformità alle determinazioni assunte nel Piano annuale di riordino, ha già provveduto con nota prot. n. 110574 del 11/10/2023 a richiedere la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci per la messa in liquidazione della società Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.p.A”.

Sul punto, queste Sezioni riunite, preso atto della volontà della Regione di procedere alla messa in liquidazione, si riservano le dovute valutazioni in sede del prossimo giudizio di parificazione.

- AST

In merito alla società AST S.p.a., che non risulta aver approvato il bilancio d'esercizio 2021, nel corso dell'istruttoria, dalla nota di riscontro prot. Cdc 81/2023, è emerso che *«..tale inadempimento ha dato luogo alla revoca per giusta causa del Consiglio di Amministrazione pro-tempore con decisione assembleare del 18 aprile 2023, peraltro, come evidenziato dal Collegio sindacale ai sensi dell'art. 25 octies del CCII, la società versa in crisi di impresa e di insolvenza.*

La nuova governance sta ultimando tutte le attività prodromiche alla definizione del bilancio 2021 per l'approvazione entro il mese di giugno 2023 ed alle successive azioni di contabilizzazione per la presentazione del bilancio relativo all'anno 2022, dalle cui risultanze finali scaturiranno le determinazioni di questa Amministrazione in ordine alla partecipazione societario».

Alla luce delle superiori considerazioni, queste Sezioni Riunite si riservano le dovute valutazioni in sede di prossimo giudizio di parificazione.

- SICILIA DIGITALE

In merito a Sicilia Digitale S.p.A., ricapitalizzata nell'anno 2021, per un importo pari ad euro **606.398,00** (impegno 1/2021 sul capitolo 615609) (cfr. Verbale Assemblea Straordinaria del 4 agosto 2021) per la copertura della perdita 2020, è stato chiesto (cfr. nota prot. Cdc 41/2023) di motivare la scelta operata in ordine alla ricapitalizzazione ed al ripiano della perdita societaria.

In sede di riscontro, l'Amministrazione regionale ha rappresentato che: «*Sicilia Digitale spa ha chiuso il bilancio di esercizio 31/12/2020 con una perdita pari ad euro 1.408.330, determinata dagli oneri connessi alla procedura di esodazione del Direttore Generale, il cui rapporto di lavoro si è concluso in data 31 ottobre 2020.*

A giugno 2020 la Società aveva sottoscritto un accordo con la rappresentanza sindacale dei dirigenti dell'azienda proponendo la sospensione al Direttore Generale, giustificata dal fatto che "nel corso di quasi 15 anni, mutando l'indirizzo strategico del Socio, la Società è stata reindirizzata verso il mantenimento di un circoscritto ruolo di "gestore" dei sistemi informatici, dovendo cessare quello di "sviluppatore" degli stessi, così come operato, invece, nel periodo di start-up dal 2005 al 2013.

In tale contesto, le figure manageriali altamente specializzate sono risultate eccedenti per le reali necessità operative.

L'iter di esodazione è stato seguito in applicazione dell'art. 4 "Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro" della Legge n. 92/2012 che così recita: "Nei casi di eccedenza di personale, accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di quindici dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale possono prevedere che, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori più anziani, il datore di lavoro si impegni a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere all'INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento."

In base a detta previsione normativa la Società nel corso del mese di ottobre 2020 ha corrisposto all'INPS la parte relativa alle "retribuzioni" spettanti al dirigente ed i restanti contributi a copertura del periodo di 5 anni e mezzo restanti al naturale pensionamento.

Tale fattispecie ha comportato l'applicazione in bilancio del principio contabile OIC24 "Immobilizzazioni immateriali il quale, al paragrafo 45, recita: "I costi straordinari di riduzione del personale per favorire l'esodo o la messa in mobilità del personale e dei lavoratori ad esso assimilabili, per rimuovere inefficienze produttive, commerciali o amministrative e simili, non sono capitalizzabili nell'attivo patrimoniale in quanto, oltre a sostanzarsi in una eliminazione di fattori produttivi, vengono sostenuti in contesti della vita della società nei quali l'aleatorietà della loro recuperabilità è talmente elevata da non soddisfare i requisiti per l'iscrizione enunciati al paragrafo 40."

Pertanto, il relativo importo ha gravato per intero sull'esercizio 2020 che, altrimenti, si sarebbe chiuso con in risultato netto positivo in sostanziale equilibrio.

Pur non di meno, anche alla luce delle risultanze della successiva relazione ispettiva del 16 aprile 2021 redatta dal dott. Mario Giannone e dal Rag. Salvatore Sgroi, è emersa una erogazione nei confronti dell'INPS per detta sospensione per un importo maggiore rispetto a quello effettivamente dovuto, che la società è stata invitata a recuperare in sede di approvazione del bilancio 2020.

In relazione alle valutazioni di interesse pubblico al mantenimento della società, assunte con delibera della Giunta regionale n. 619 del 31.12.2020 in ragione alla importanza ed essenzialità delle prestazioni informatiche da essa rese a beneficio dell'intero apparato burocratico della amministrazione regionale, si è ritenuto di dover procedere alla ricapitalizzazione della società, alla luce delle risultanze del bilancio di esercizio 2020, come anche richiesto dal Collegio Sindacale con parere del 19.7.2021 per garantire la continuità aziendale.

Detta ricapitalizzazione trova la sua base normativa nell'art. 2447 CC "Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale", ed è stata finalizzata a ripristinare l'ammontare minimo del capitale per le società per azioni, previsto dall'art. 2327 del codice civile pari a € 50.000,00, coprendo anche la perdita di euro 556.397,61.» (cfr. nota di riscontro prot. Cdc 88/2023).

*Sulla scorta del primo riscontro fornito, sono stati chiesti ulteriori chiarimenti sul punto (cfr. nota istruttoria prot. Cdc 144/2023) ed è emerso che l'importo che ha gravato sul bilancio d'esercizio 2020 di Sicilia Digitale S.p.A. per la corresponsione all'INPS delle retribuzioni spettanti al dirigente, è pari ad euro **1.545.630,93**, di cui **460.693,87** risulterebbero versati in eccesso per la posizione contributiva dell'ex direttore generale. L'Amministrazione regionale ha comunicato anche di aver avviato le procedure per il rimborso, e, quindi, sembrerebbe, che ad oggi il recupero delle somme non sia ancora avvenuto (cfr. nota di riscontro prot. Cdc 181/2023).*

Sul punto, con le controdeduzioni offerte, prot. 124852 del 8 novembre 2023 (acquisite al prot. Cdc 236 del 9 novembre 2021), l'Amministrazione regionale asserisce che «Allo stato attuale, in riscontro alla richiesta di rimborso presentata da Sicilia Digitale S.p.A. con nota prot. n. 860 del 13/04/2022 alla Direzione Provinciale dell'INPS di Palermo, risulta che l'INPS ha restituito alla Società l'importo complessivo di €427.575,04 (mediante una serie di bonifici effettuati nel mese di luglio u.s.), con un residuo (a tutt'oggi non corrisposto) di €33.118,83. », e che «Allo stato attuale, ancorché sollecitata, non risulta ancora quantificata e rimborsata dall'INPS, la somma versate in eccedenza rispetto a quella già anticipata dalla Società il 15/10/2020 (€1.545.630,93)».

In sede istruttoria, è stata, altresì, acquisita una nota che Sicilia Digitale S.p.A. ha trasmesso alla Direzione Provinciale INPS (cfr. allegato 3 alla nota prot. Cdc 181/2023), nella quale si legge quanto segue: «A conclusione del procedimento INPS.CMBDR.25/10/2021.6271253, in riscontro alle richieste avanzate dalla scrivente Società, Codesta Direzione Provinciale, come esposto nella nota/pec del 7.4.2022, ha quantificato, nell'importo di €.460.693,87. la contribuzione in eccedenza versata in favore del Dott. Dario Colombo (in iso-pensione dal 1.11.2020).

In forza di detto pronunciamento, in pari data, questa Società ha dato mandato allo Studio Di Rosalia per l'inoltro della consequenziale domanda telematica per il recupero del credito vantato, attraverso la procedura disponibile sul Vostro sito.

Con la presente, stante la consistente riduzione dell'importo contributivo sul quale è stato definito il Piano di Esodo n.1391A2020N01, di cui ha beneficiato il Dott. Dario Colombo, si RICHIEDE la tempestiva rimodulazione del suddetto Piano di Esodo sulla base della corretta contribuzione di pertinenza, come quantificata da Codesta Direzione, nella citata nota/pec del 7.4.2022.

All'esito del processo di rimodulazione del Piano di Esodo n.1391A2020N01, cui seguirà inevitabilmente una riduzione in peius dell'attuale assegno di iso-pensione erogato al Dott. Dario Colombo, SI RICHIEDE, sin d'ora, la restituzione delle somme in eccedenza rispetto a quelle già anticipate a copertura integrale del Piano di Esodo in parola (pari ad €.1.545.630,35). Disponendo, nelle more (come già richiesto con nota Siese n.559/2022), una sospensione cautelativa dell'intero

assegno di esodo in erogazione.

Si confida in un tempestivo riscontro, ciò in forza, anche, del recente procedimento avviato dalla Procura regionale della Corte dei Conti (RG n.68636/2021), riguardante la prospettazione di un asserito danno erariale, quantificato in €.828.275,58, interamente ed esclusivamente ascritto alla errata posizione retributiva del Dott. Dario Colombo (ex Direttore Generale della Società), da cui sarebbe scaturito il versamento, a Codesto Istituto previdenziale, di contributi in eccedenza su quanto effettivamente dovuto.»

Da quanto sopra esposto parrebbe, dunque, che l'importo da recuperare sia superiore rispetto ai **460.693,87** euro già quantificati dall'INPS.

Sul punto, queste Sezioni riunite si riservano le dovute valutazioni in sede del prossimo giudizio di parificazione.

Inoltre, ulteriori chiarimenti sono stati richiesti, con note prot. Cdc 41/2023 e prot. Cdc 144/2023, stante che alcuni aspetti sembravano non chiari e confliggenti e, precisamente:

- dal verbale dell'Assemblea dei soci del 04 agosto 2021, di approvazione del bilancio d'esercizio 2020 (pagina 32 del bilancio depositato al R.I.), emerge che «.... è stata

convocata (il 1° luglio) una Conferenza di Servizi, a cura del Ragioniere Generale, con il coinvolgimento del Capo di Gabinetto dell'Assessore all'Economia, del Dirigente Generale dell'Arit, del Dirigente Generale del Dipartimento delle Finanze, del Dirigente del Servizio 6 Partecipazioni e dello scrivente. Nel corso della stessa, si è discusso delle modalità per rendere finalmente liquidi ed esigibili una serie di crediti, anche molto risalenti nel tempo, vantati da Sicilia Digitale spa nei confronti del Dipartimento delle Finanze e del Credito, del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale, nonché dell'Arit. Ciò con l'obiettivo di ripristinare celermente, una volta neutralizzata l'aggressione portata dal ripetuto ex Socio, il regolare flusso finanziario indispensabile al regolare funzionamento di Sicilia Digitale spa. Da parte sua, il Ragioniere Generale, con riferimento alle iniziative da intraprendere per contrastare le pretese azionate dal creditore pignoratizio, ha ventilato la possibilità (condizionata ad un parere in itinere dell'Avvocatura dello Stato) di: effettuare un pagamento, a favore di quest'ultimo, di un importo pari alla sorte capitale del credito vantato, mediante l'utilizzo di impegni già esistenti sui capitoli di spesa; della contestuale rinuncia, da parte di Sicilia Digitale spa, ai contenziosi attivati nei confronti della Regione Siciliana»;

- *la legge regionale 35/2021, all'articolo 10, dispone «1. Per garantire la continuità funzionale di Sicilia Digitale S.p.A., società in house della Regione siciliana, al fine di fronteggiare la spesa straordinaria finalizzata al superamento delle procedure esecutive intraprese da Engineering S.p.A. e Accenture Italia S.p.A. (succedute a Sisev s.c.r.l.) in forza della sentenza n. 3769/2018, emessa dal Tribunale Civile di Palermo, nei confronti di Sicilia Digitale S.p.A., il Dipartimento regionale dell'Autorità regionale per l'innovazione tecnologica (A.R.I.T.), nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni, è autorizzato a corrispondere nell'esercizio 2021 in favore delle predette società procedenti, rispettivamente la somma di euro 9.152.090,46 e di euro 3.189.754,62, corrispondenti alla residua sorte capitale di cui alla sentenza n. 3769/2018, nelle more degli esiti dei giudizi pendenti presso la Corte d'Appello di Palermo e senza acquiescenza alcuna nei confronti di tutte le parti in giudizio.*

Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi euro 12.341.845,08 per l'esercizio 2021 (Missione 1, Programma 8), si fa fronte previa rinuncia ai sensi dell'articolo 306 del codice di procedura civile agli atti dei giudizi pendenti tra la Regione e Sicilia Digitale S.p.A., con la quota parte delle risorse iscritte al Fondo rischi contenzioso spese legali per l'esercizio finanziario 2021 determinate sulla base delle valutazioni del rischio di soccombenza rese dal Dipartimento regionale dell'Autorità regionale per l'innovazione tecnologica (A.R.I.T.) (Missione 20, Programma 3, Capitolo 215740).».

I riscontri forniti dall'Amministrazione regionale, hanno chiarito che gli oneri derivanti dalla sentenza n. 3769/2018 sono stati fronteggiati con le modalità previste dall'articolo 10 della L.R. 35/2021 e che « ... *In ottemperanza all'articolo 14 del D.lgs. n.175/2016" richiamato dalla norma regionale, la Società, ha provveduto preliminarmente alla redazione del "Piano di Risanamento e Ristrutturazione aziendale", che si allega²⁵⁵, comprovante la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico/finanziario, approvato con la determina del 16/02/2022, esitato favorevolmente dalla Regione Siciliana nel corso dell'Assemblea dei Soci del 22/02/2022 ed apprezzato dalla Giunta di Governo con la delibera n. 91 del 24/02/2022.*

Al contempo, Sicilia Digitale ha rinunciato agli otto decreti ingiuntivi, relativi ad attività di gestione e conduzione progettuali eseguite nel periodo 2010-2013 per complessivi €53.210.115,13, pendenti nei confronti della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 306 cpc.». (cfr. nota di riscontro prot. Cdc 88/2023).

Ciò posto, è stato ulteriormente chiesto (cfr. nota prot. Cdc 144/2023), a fronte dei decreti ingiuntivi ammontanti, complessivamente, ad euro **53.210.115,13**, di indicare la probabilità di soccombenza originariamente stimata e la valutazione prognostica degli oneri futuri, l'ammontare dei correlati accantonamenti e della decurtazione complessiva dell'accantonamento a seguito della rinuncia agli otto contenziosi da parte della società.

In riscontro, l'Amministrazione regionale ha comunicato, unicamente, che la probabilità di soccombenza è stata stimata "alta" e che non sono state accantonate somme nel rendiconto 2020, nulla ha aggiunto in merito agli accantonamenti effettuati sul bilancio di previsione 2021 e sul residuo a tal uopo accantonato sul rendiconto 2021 (cfr. nota di riscontro prot. Cdc 181/2023).

Ciò ha lasciato supporre che l'Amministrazione regionale nulla aveva accantonato per i predetti D.I. e, pertanto, la quota parte delle risorse iscritte al Fondo rischi contenzioso spese legali per l'esercizio finanziario 2021, utilizzata per il pagamento dei complessivi euro 12.341.845,08, afferiva ad altre liti pendenti che, inevitabilmente, potevano trovarsi prive di copertura finanziaria.

Dalle controdeduzioni rese successivamente, prot. 124852 del 8 novembre 2023 (acquisite al prot. Cdc 236 del 9 novembre 2021), è emerso, invece, che «*l'amministrazione regionale ha accantonato nel fondo rischi contenzioso, in base al rischio di soccombenza un importo pari a euro 17.642.647,35 e, quindi, ben al di sopra dell'importo di euro 12.341.845,08 utilizzato per ottemperare a quanto previsto dalla L.R. n. 35/2021, art. 10 comma 2, pertanto, il pagamento della somma prevista aveva copertura finanziaria.*»

²⁵⁵ Invero il "Piano di Risanamento e Ristrutturazione aziendale" non risulta allegato.

Sulla scorta delle controdeduzioni fornite, può ipotizzarsi che l'accantonamento residuo, a tal fine apposto nel risultato di amministrazione 2021, dovrebbe essere pari ad euro **5.300.802,27** (17.642.647,35-12.341.845,08).

Inoltre, a fronte dei decreti ingiuntivi ammontanti complessivamente ad euro **53.210.115,13**, ai quali Sicilia Digitale ha rinunciato, è stato chiesto di indicare l'ammontare dei crediti iscritti nel bilancio d'esercizio al 31.12.2020 e al 31.12.2021 della società (cfr. nota prot. Cdc 144/2023).

Quest'ultimo quesito, è stato posto al fine di comprendere se tra i crediti iscritti nei bilanci della società, figurassero anche i crediti ai quali la società stessa ha rinunciato, posto che, l'eventuale successiva cancellazione del credito dal bilancio della società, al netto dell'eventuale fondo svalutazione crediti corrispondente, determina una perdita sul bilancio societario che, laddove non coperta, si ripercuoterà negativamente sui bilanci della Regione, obbligata, *ex lege*, ad accantonare nel fondo perdite società partecipate l'intero valore della perdita subita e non coperta, atteso che la società è partecipata al 100%.

Sul punto, il riscontro dell'Amministrazione regionale, offerto con la nota di riscontro prot. Cdc 181/2023, non è stato dirimente.

Le controdeduzioni rese successivamente, prot. 124852 del 8 novembre 2023 (acquisite al prot. Cdc 236 del 9 novembre 2021), hanno chiarito, invece, che «... *la società partecipata Sicilia Digitale S.p.A. ha effettivamente rinunciato ex art.306 cpc., in ottemperanza al disposto normativo L.R. n. 35/2021, art. 10 comma 2, agli otto decreti ingiuntivi determinando la consequenziale estinzione dei giudizi in corso; tuttavia, la stessa società non ha rinunciato al relativo credito che si ricorda ammonta a euro 53.210.115,13, inoltre, la rinuncia lascia impregiudicati i relativi diritti azionati in sede processuale, pertanto, lo stesso credito è stato correttamente rappresentato e contabilizzato nei bilanci 2020 e successivi. Di seguito si riporta, per i bilanci 2020 e 2021 la rappresentazione dei crediti verso la Regione Siciliana della società partecipata con l'indicazione del credito sopra menzionato*» -

Sulla scorta di quanto esposto emerge quindi:

- che a fronte del credito della società pari ad euro **53.210.115,13**, la cui probabilità di soccombenza è stata stimata "alta" per stessa ammissione dell'Amministrazione regionale (cfr. *supra*), l'accantonamento ipotizzabile nel fondo contenzioso del rendiconto 2021 dovrebbe essere pari ad euro **5.300.802,27**, corrispondente al 9,96% del credito complessivo;
- uno sbilanciamento tra il certo e immediato onere a carico della Regione sull'esercizio 2021, pari a complessivi euro **12.341.845,08**, derivante dal comma 1 dell'art. 10 della

L.R. 35/2021, e l'incerto beneficio prospettato al comma 2 per la medesima Amministrazione regionale, derivante dalla "rinuncia della Società, ai sensi dell'articolo 306 del codice di procedura civile, agli atti dei giudizi pendenti tra la Regione e Sicilia Digitale S.p.A.", atteso il permanere della passività potenziale a carico della Regione per l'intero importo di euro **53.210.115,13**.

In sede di contraddittorio preliminare del 13.11.2023, sul tema, il Collegio ha chiesto all'amministrazione regionale se fossero state previste, in riferimento ai crediti vantati da Sicilia digitale, somme nel fondo passività potenziali e se l'importo di €. **53.210.115,13** fosse compreso negli euro **95.100.084,82**, ulteriori crediti desunti dall'allegato 6) alla nota prot. Cdc 88/2023.

Il Ragioniere generale ha precisato in merito che nessuna somma è stata prevista nel fondo passività potenziali e che la somma di €. **95.100.084,82** comprende anche l'importo di €. **53.210.115,13**.

Queste Sezioni Riunite si riservano uno specifico approfondimento sul tema, con particolare riferimento ai rapporti di debito e credito con la società Sicilia digitale, in occasione del prossimo giudizio di parificazione.

Concludendo l'analisi delle società in perdita, ciò che emerge è il continuo ricorso a processi di ricapitalizzazione delle società, ai sensi dall'art. 14, comma 5, del D.lgs. 175/2016, sulla base di piani di ristrutturazione aziendale, dai quali, spesso, non risulta comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte. Ricapitalizzazioni che vengono riproposte, di anno in anno, anche in presenza del mancato raggiungimento dei precedenti equilibri e obiettivi prefissati, come nel caso di Aigest S.p.A..

In altri casi, la stessa Regione procede ad erogare alla società liquidità, attraverso anticipazioni, sulla base di ricapitalizzazioni verosimilmente non effettuate ai sensi dell'art. 2447 e 2482-ter del Codice civile e non contenenti concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico a regime della società, come nel caso del Parco Scientifico Tecnologico S.C.p.A.

Tale *modus operandi* pone serie perplessità sul pieno rispetto dei presupposti previsti dall'art. 14, comma 5, del D.lgs. 175/2016, al fine di scongiurare forme di soccorso finanziario vietate dal legislatore, e sarà oggetto di specifico approfondimento di queste Sezioni riunite in sede del prossimo giudizio di parificazione.

7.3.3 Siciliacque S.p.A.

In riscontro ai quesiti posti in sede istruttoria, in merito ai rapporti reciproci credito/debito tra Regione e società partecipate, l'Amministrazione regionale, nell'allegato 6) alla nota di riscontro prot. Cdc 88/2023, relativamente alla società Siciliacque S.p.A., comunicava un credito pari ad euro **17.433.216,90**, descritto come segue: «Credito da morosità Comuni ex EAS. Concessa anticipazione di € 23.653.650,12 ex art. 10 L.R. 16 del 10/08/2022 per riequilibrio ec.fin della Società (vedasi nota prot. 13565 del 14/03/2023 del Dip. Acqua e Rifiuti - Assessorato Energia)».

Sulla scorta della stringata descrizione fornita, con la nota istruttoria prot. Cdc 144/2023, allegato 1), sono stati chiesti ulteriori chiarimenti, che l'Amministrazione regionale ha riscontrato con la documentazione acquisita al prot. Cdc 181/2023, allegato 10), contenente all'interno molteplici allegati.

In particolare, dalla nota prot. 8154-GEN/2021²⁵⁶, avente ad oggetto «Atto integrativo alla Convenzione per l'affidamento in gestione degli schemi acquedottistici della Sicilia e del relativo servizio di erogazione di acqua per uso idropotabile- Disciplina di Riequilibrio economico ALL. A. – Notifica Cause di Deterioramento», si evince che Siciliacque S.p.A. comunicava all'Assessorato Regionale Energia e dei Servizi di pubblica utilità, Dipartimento Acqua e Rifiuti, il verificarsi della «... Causa di Deterioramento dell'Equilibrio Economico, di cui all'art. 3 dell'Allegato "A" dell'Atto Integrativo», causata dalla mancata individuazione del soggetto gestore del S.I.I. nei territori gestiti dall'Ente Acquedotti Siciliani ad oggi in Liquidazione Coatta Amministrativa senza previsione di esercizio provvisorio.»

Successivamente, con la nota prot. 1262-GEN/2022²⁵⁷, Siciliacque S.p.A. comunicava, all'Assessorato Regionale Energia e dei Servizi di pubblica utilità, Dipartimento Acqua e Rifiuti, la «proposta di riequilibrio Economico Finanziario», discendente dalla suddetta causa di deterioramento e con successiva nota, prot. 4869-GEN/2022²⁵⁸, notificava un aggiornamento degli importi al **30.06.2022**.

Nella nota prot. 36635 del 02.08.2023²⁵⁹, il Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti, nel riscontrare le richieste istruttorie formulate da queste Sezioni Riunite, asserisce che l'importo pari ad euro **17.433.216,90** corrisponde al credito maturato al 31.12.2021 da Siciliacque S.p.A. per le forniture idriche ai comuni ex civici EAS in l.c.a., e che il predetto importo è stato successivamente aggiornato al 30.06.2022 in euro **23.653.650,12**.

²⁵⁶ Acquisita al prot. Cdc 181/2023 allegato 10).

²⁵⁷ Acquisita al prot. Cdc 181/2023 allegato 10).

²⁵⁸ Acquisita al prot. Cdc 181/2023 allegato 10).

²⁵⁹ Acquisita al prot. Cdc 181/2023 allegato 10).

Sulla scorta degli eventi sopra sintetizzati, la Regione siciliana è intervenuta mediante l'articolo 10 della L.R. 16/2022, il quale, al comma 1, ha disposto che *“Ai fini del riequilibrio finanziario della convenzione di gestione rep. n. 10994/2004 in essere tra Regione siciliana e Siciliacque S.p.A., necessario ad assicurare la continuità del servizio pubblico essenziale, scongiurando interruzioni dello stesso, fermo restando il rispetto delle deliberazioni dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), l'Assessorato regionale dell'economia è autorizzato al trasferimento in favore di Siciliacque S.p.A. della somma complessiva di euro 23.653.650,12, a titolo di anticipazione, da iscrivere su apposito capitolo del bilancio della Regione (Missione 9, Programma 4), di cui euro 8.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2022 ed euro 7.826.825,06 per ciascuno degli esercizi finanziari 2023 e 2024, correlata alla complessiva morosità subita da Siciliacque S.p.A. a fronte delle prestazioni, rese in adempimento della convenzione citata, negli ambiti territoriali ottimali per i quali trova applicazione l'articolo 147, comma 2 ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.”*; e, al comma 2, ha disposto che *“ La somma anticipata è restituita alla Regione da Siciliacque S.p.A. in tredici rate con versamento della prima rata entro un anno dalla concessione (Titolo 5, Tipologia 300)”*.

Come si evince dalla nota di Siciliacque S.p.A., prot. 3918-GEN/23²⁶⁰, presuntivamente, alla data del 31.12.2023, in mancanza di individuazione del soggetto gestore del SII nei territori ex Civici EAS, l'importo per il servizio di fornitura idrica all'ingrosso effettuato da Siciliacque S.p.A nell'interesse della Regione e non coperto dall'Anticipazione di liquidità, di cui alla L.R. 16/2022, dovrà essere, ulteriormente, aggiornato in quanto stimato in euro **10.709.686**.

Nella stessa nota, in merito al recupero delle perdite della società derivanti dalle morosità legate alla problematica degli Ex Civici EAS al 31.12.2023, si legge che: *«Siciliacque, secondo quanto previsto dalla regolamentazione ARERA, potrà riequilibrare da un punto di vista economico le suddette perdite per morosità - in linea con quanto già effettuato e previsto nell'istanza di aggiornamento tariffario MTI- 3 - attraverso lo stanziamento di un credito da morosità;*

-Al fine di restare nei limiti della morosità massima prevista dall'ARERA ed evitare incrementi significativi della tariffa, il valore corrispondente all'importo delle perdite sino al 31.12.2023, considerando la morosità complessiva e pregressa subita dalla Società, sarà, dunque, ripartito in circa 13 anni (a partire dal 2022) nei VRG (e quindi nelle tariffe) dei relativi schemi regolatori successivi ed incassato nei singoli anni.»

Tralasciando ogni valutazione in merito alla mancata individuazione del soggetto gestore del S.I.I. nei territori gestiti dall' ex EAS in l.c.a., che non è stata oggetto di indagine ai fini del giudizio di parificazione del rendiconto regionale dell'esercizio 2021, sulla scorta della documentazione trasmessa emergevano dubbi circa la sostenibilità della tempistica prevista per il recupero dei crediti

²⁶⁰ Acquisita al prot. Cdc 181/2023 allegato 10)

per morosità di Siciliacque S.p.A., atteso che, quest'ultima, dovrebbe recuperare il credito mediante l'incremento delle tariffe, in 13 anni, già a partire dal 2022, affermazione che sembra scontrarsi con il fatto che, alla data del riscontro istruttorio, il soggetto gestore non era stato ancora individuato. Infatti, dalla già menzionata nota prot. 36635 del 02.08.2023²⁶¹ del Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti, emerge che *“Per quanto attiene all'individuazione del soggetto gestore del S.I.I. nei territori ex civici EAS (ricadenti negli ambiti territoriali di ME e TP), si rappresenta che, stante l'inerzia degli Enti di Governo d'Ambito di Messina e Trapani, in applicazione dell'art. 14 del D.L. n. 115/2022, è stato nominato, in via sostitutiva, rispettivamente con DD.PP. n. 501 e n. 504 del 04/01/2023, apposito Commissario Regionale con il compito di provvedere alla scelta della forma di gestione ed all'affidamento del SII.”*

Tale aspetto è stato oggetto di approfondimento in contraddittorio con l'Amministrazione regionale che, con apposita memoria, prot. 124852 del 08.11.2023, dopo avere indicato la disciplina normativa e negoziale alla base del riequilibrio finanziario della società *de qua*, evidenzia che *“ Il rimborso della anticipazione concessa dalla Regione Siciliana a favore di Siciliacque in forza della L.R. n. 16/2022 avverrà in base ai flussi di cassa derivanti dall'applicazione, nei diversi periodi regolatori e già a partire dal 2022, da parte della Società della tariffa all'ingrosso a tutti gli utenti contrattualizzati. Dunque, a tutti gli utenti dalla stessa forniti ad eccezione, alla data odierna, dei territori dei c.d. Ex Civici EAS in cui non è stato individuato un gestore del servizio.*

Entrando nello specifico, all'interno del VRG (Vincolo ai Ricavi del Gestore) delle tariffe di ciascun periodo regolatorio di Siciliacque è previsto e sarà mantenuto il valore parametrico massimo dei costi di morosità -pari attualmente al 7,1% -che coprirà la morosità complessiva subita da Siciliacque ivi inclusi i mancati incassi dei cd Ex Civici EAS “.

Nel confermare le proprie perplessità sulla capacità di Siciliacque S.p.A. di restituire, nei tempi previsti, l'anticipazione di liquidità concessa dalla Regione siciliana, preso atto di quanto precisato dalla Regione, queste Sezioni Riunite si riservano le dovute valutazioni in sede del prossimo giudizio di parificazione.

²⁶¹ Acquisita al prot. Cdc 181/2023 allegato 10)

7.3.4 Altri enti, società ed organismi partecipati comunque denominati

La Regione siciliana detiene, inoltre, partecipazioni indirette e partecipazioni in società in liquidazione, così come si desume nei successivi due elenchi.

PARTECIPAZIONI INDIRETTE	
Denominazione	Funzioni attribuite
Ast aeroservizi spa	Attività e servizio nel trasporto aereo e terrestre
Trapani Air Fueling Service s.r.l	Deposito e stoccaggio carburanti avio
Smia S.p.a.	Pubbliche relazioni e comunicazione

Fonte: Ricostruzione delle Sezioni Riunite inserita nella nota istruttoria prot. Cdc n. 64 del 06.06.2023 e integrata a seguito del riscontro pervenuto al prot. Cdc 102 del 23.06.2023.

ELENCO SOCIETA' PARTECIPATE IN LIQUIDAZIONE	
Denominazione	Funzioni attribuite
Stretto di Messina S.p.a. in liquidazione	Altre attività di lavori specializzati di costruzione
Biosphera S.p.a. in liquidazione	Altri servizi di sostegno alle imprese
INFORAC s.r.l. in liquidazione	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria
Terme di Sciacca S.p.a. in liquidazione	Servizi dei centri per il benessere fisico
Terme di Acireale S.p.a. in liquidazione	Servizi dei centri per il benessere fisico
Sicilia Patrimonio Immobiliare S.P.A.-SPI in liquidazione	Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione

Fonte: Ricostruzione delle Sezioni Riunite inserita nella nota istruttoria prot. Cdc n. 64 del 06.06.2023 e integrata a seguito del riscontro pervenuto al prot. Cdc 102 del 23.06.2023.

Si espone, inoltre, nelle successive due tabelle, l'elenco degli enti ed organismi strumentali sottoposti a vigilanza e l'elenco degli enti pubblici vigilati in liquidazione.

ELENCO ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI SOTTOPOSTI A VIGILANZA

DIPARTIMENTI DI COMPETENZA		ENTE/ORGANISMO
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI	ORGANISMO STRUMENTALE	CENTRO DI FORMAZIONE PER LA POLIZIA MUNICIPALE
DIPARTIMENTO REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE		
	ENTE	IRCA
	ENTE	IRCAC
	ENTE	CRIS
	ENTE	IRSAP
	ENTE	CAMERA DI COMMERCIO AG
	ENTE	CAMERA DI COMMERCIO CL
	ENTE	CAMERA DI COMMERCIO DEL SUD EST SICILIA
	ENTE	CAMERA DI COMMERCIO ME
	ENTE	CAMERA DI COMMERCIO PA-EN
	ENTE	CAMERA DI COMMERCIO TP
	ENTE	AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLE IMPRESE DELLA CAMERA DI COMMERCIO TP
	ORGANISMO STRUMENTALE	Fondo a gestione separata di cui all'art. 63, L.R. n. 6/1997 per il credito agevolato a favore delle cooperative c/o Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione (IRCAC) - controllo ascripto al dipartimento regionale delle attività produttive
	ORGANISMO STRUMENTALE	Fondo Unico a Gestione Separata di cui all'art. 64 L.R. n. 6/1997 per il credito agevolato a favore degli artigiani c/o Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane Siciliane (CRIAS) - controllo ascripto al dipartimento regionale delle attività produttive
DIPARTIMENTO REG.LE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA		
	ORGANISMO STRUMENTALE	PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO DELLA "VALLE DEI TEMPLI" DI AGRIGENTO
	ENTE	ENTE PARCO MINERARIO FLORISTELLA GROTTACALDA
	ORGANISMO STRUMENTALE	PARCO ARCHEOLOGICO SELINUNTE E CAVE DI CUSA
	ORGANISMO STRUMENTALE	PARCO ARCHEOLOGICO DI SEGESTA

	ORGANISMO STRUMENTALE	PARCO ARCHEOLOGICO NAXOS E TAORMINA
	ORGANISMO STRUMENTALE	PARCO ARCHEOLOGICO DI SIRACUSA, ELORO E VILLA DEL TELLARO
	ORGANISMO STRUMENTALE	PARCO ARCHEOLOGICO DI GELA
	ORGANISMO STRUMENTALE	PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO DI CATANIA E DELLA VALLE DELL'ACI
	ORGANISMO STRUMENTALE	PARCO ARCHEOLOGICO DI MORGANTINA E DELLA VILLA ROMANA DEL CASALE
	ORGANISMO STRUMENTALE	PARCO ARCHEOLOGICO DELLE ISOLE EOLIE
	ORGANISMO STRUMENTALE	PARCO ARCHEOLOGICO DI TINDARI
	ORGANISMO STRUMENTALE	PARCO ARCHEOLOGICO DI HIMERA, SOLUNTO E MONTE IATO
	ORGANISMO STRUMENTALE	PARCO ARCHEOLOGICO DI KAMARINA E CAVA D'ISPICA
	ORGANISMO STRUMENTALE	PARCO ARCHEOLOGICO DI LEONTINOI
	ORGANISMO STRUMENTALE	PARCO ARCHEOLOGICO DI LILIBEO
	ORGANISMO STRUMENTALE	CENTRO REGIONALE PER LA PROGETTAZIONE, IL RESTAURO E PER LE SCIENZE NATURALI ED APPLICATE
	ORGANISMO STRUMENTALE	CENTRO REGIONALE INVENTARIO CATALOGAZIONE E DOCUMENTAZIONE GRAFICA, FOTOGRAFICA, ETC.
DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO E DELL'IMPIEGO	ENTE	C.I.A.P.I. CENTRO INTERNAZIONALE PER L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE NELL'INDUSTRIA DI PRIOLO GARGALLO
	ORGANISMO STRUMENTALE	FONDO DI ROTAZIONE A GESTIONE SEPARATA EX BANCO DI SICILIA ED EX BDS DIVISIONE SICILCASSA DI CUI ALL'ART. 15 DELLA L.R. 55/1980 (EMIGRANTI) C/O UNICREDIT SPA
	ORGANISMO STRUMENTALE	FONDO SICILIANO PER L'ASSISTENZA E IL COLLOCAMENTO DEI LAVORATORI DISOCCUPATI dic ui al D.P Reg. n.25/1991
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE IN SERVIZIO	ENTE	FONDO PENSIONI SICILIA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI	ENTE	CONSORZIO AUTOSTRADALE SICILIANE
	ENTE	ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DI ACIREALE
	ENTE	ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DI AGRIGENTO
	ENTE	ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DI CALTANISSETTA
	ENTE	ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DI CATANIA
	ENTE	ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DI ENNA
	ENTE	ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DI MESSINA
	ENTE	ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DI PALERMO
	ENTE	ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DI RAGUSA
	ENTE	ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DI SIRACUSA
	ENTE	ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DI TRAPANI
	DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DEL DIRITTO ALLO STUDIO	ENTE
ENTE		ERSU DI CATANIA
ENTE		ERSU DI MESSINA
ENTE		ERSU DI ENNA
ENTE		CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI PALERMO
ENTE		ISTITUTO DEI CIECHI OO.RR. "FLORIO E SALAMONE"
ENTE		CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI AG
ENTE		CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE DI NOTO
ENTE		CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI CL
ENTE		CONSORZIO UNIVERSITARIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI ENNA (KORE)
ENTE		CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI ENNA
ENTE		CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA
ENTE		CONSORZIO UNIVERSITARIO ARCHIMEDE DELLA PROV. DI SIRACUSA
ENTE		CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROV. DI TRAPANI
ENTE		CONVITTO AUDIOFONOLESI DI MARSALA
ENTE		STAMPERIA REG.LE BRAILLE (ONLUS)

	ENTE	LICEOARTISTICO REG.LE "LUIGI E MARIANO CASCIO" ENNA
	ENTE	LICEO ARTISTICO REG.LE "RENATO GUTTUSO" BAGHERIA
	ENTE	LICEO ARTISTICO REG.LE "R. LIBERTINI" DI GRAMMICHELE
	ENTE	ISTITUTO TECNICO REG.LE "F.SCA MORVILLO" DI CATANIA
	ENTE	LICEO ARTISTICO REG.LE "CIRO MICHELE ESPOSITO" DI S. STEFANO DI CAMASTRA
	ENTE	LICEO ARTISTICO REG.LE "DON GASPARE MORELLO" DI MAZARA DEL VALLO
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA	ENTE	ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO
	ENTE	ISTITUTO REGIONALE PER L'INCREMENTO IPPICO
	ENTE	ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
	ENTE	BES CONSORZIO REGIONALE DI RICERCA BIOEVOLUZIONE SICILIA
	ENTE	CONSORZIO DI RICERCA GIAN PIETRO BALLATORE
	ENTE	CO.R.FI.LA.C.
	ENTE	CO.R.FIL.CARNI
	ENTE	CORIBIA
	ENTE	CO.RI.S.S.I.A.
	ENTE	CO.RE.RAS. CONSORZIO REGIONALE PER LA RICERCA APPLICATA E LA SPERIMENTAZIONE
	ENTE	CONSORZIO REG. DI RICERCA INNOVAZIONE TECNOLOGICA SERRICOLTURA "ITES"
	ENTE	STAZIONE SPERIMENTALE DI GRANICOLTURA PER LA SICILIA
	ENTE	CONSORZIO DI BONIFICA DI TRAPANI 1
	ENTE	CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO
	ENTE	CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO
	ENTE	CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA
	ENTE	CONSORZIO DI BONIFICA 5 GELA
	ENTE	CONSORZIO DI BONIFICA 6 ENNA
	ENTE	CONSORZIO DI BONIFICA 7 CALTAGIRONE
	ENTE	CONSORZIO DI BONIFICA 8 RAGUSA

	ENTE	CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA
	ENTE	CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA
	ENTE	CONSORZIO DI BONIFICA 11 MESSINA
	ENTE	CONSORZIO DI BONIFICA ORIENTALE
	ENTE	CONSORZIO DI BONIFICA SICILIA OCCIDENTALE
	ENTE	ESA (ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO)
	ORGANISMO STRUMENTALE	FONDO DI ROTAZIONE A GESTIONE SEPARATA DI CUI ALL'ART. 14 DELLA L.R. 21/195 C/O ESA
	ENTE	Consorzio Agrario di Agrigento
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE	ENTE	ENTE PARCO FLUVIALE DELL' ALCANTARA
	ENTE	ENTE PARCO DEI NEBRODI
	ENTE	ENTE PARCO DELL'ETNA
	ENTE	ENTE PARCO DELLE MADONIE
	ENTE	ARPA
DIAPRTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO, SPORT E SPETTACOLO	ENTE	ENTE AUTONOMO TEATRO VITTORIO EMANUELE DI MESSINA
	ENTE	ENTE AUTONOMO TEATRO MASSIMO BELLINI DI CATANIA
	ENTE	ENTE TEATRO STABILE DI CATANIA
	ENTE	FONDAZIONE THE BRASS GROUP DI PALERMO
	ENTE	ASSOCIAZIONE TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO
	ENTE	FONDAZIONE TAORMINA ARTE SICILIA
	ENTE	FONDAZIONE ISTITUTO ORESTIADI DI GIBELLINA
	ENTE	FONDAZIONE TEATRO LUIGI PIRANDELLO DI AGRIGENTO
	ENTE	FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA
	ENTE	ENTE AUTODROMO DI PERGUSA
	ORGANISMO STRUMENTALE	FONDO PER INTERV. STRAORD. DI CUI AL COMMA 3 DELLA L.R. 12 AGOSTO 2014, N. 21 ART. 59 (MUTUI PER RISANAMENTO AI TEATRI)

DIP. TO BILANCIO E TESORO	ORGANISMO STRUMENTALE	Fondo di rotazione per il sostegno e le agevolazioni del credito ex. Art. 2 l.r. 1/2019 c/o IRFIS FinSicilia (Fondo Sicilia) - Ascritto al controllo del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro
DIPARTIMENTO SALUTE	ENTE	ASP DI ENNA
	ENTE	AZIENDA A.R.N.A.S. GARIBALDI CATANIA
	ENTE	AZIENDA OSPEDALIERA PER L'EMERGENZA CANNIZZARO DI CATANIA
	ENTE	ASP DI PALERMO
	ENTE	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA A. MIRRI
	ENTE	AO PAPARDO/PIEMONTE MESSINA
	ENTE	AO CERVELLO/VILLA SOFIA PALERMO
	ENTE	ARNAS CIVICO PALERMO
	ENTE	ASP 1 AG
	ENTE	ASP 2 CL
	ENTE	ASP 3 CT
	ENTE	ASP 4 ENNA
	ENTE	ASP 5 ME
	ENTE	ASP 6 PA
	ENTE	ASP 7 RG
	ENTE	ASP 8 SR
	ENTE	ASP 9 TP
	ENTE	AOUP POLICLINICO PAOLO GIACCONE PALERMO
	ENTE	AOUP VITTORIO EMANUELE FERRAROTTO CATANIA
	ENTE	AOUP GAETANO MARTINO MESSINA
	ENTE	CEFPAS CALTANISSETTA
	ENTE	IRCSS BONINO/PULEJO MESSINA
	ENTE	AOUP "G. RODOLICO-SAN MARCO" DI CATANIA
	ENTE	AOUP "G. MARTINO" - MESSINA
ENTE	FONDAZIONE GIGLIO SAN RAFFAELE CEFALU'	

Fonte: Nota prot. Cdc 102 del 23.06.2023 - allegato 1

ENTI PUBBLICI VIGILATI IN LIQUIDAZIONE	
Assessorato/Dipartimento	Denominazione
Assessorato dell'economia - Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni	E.A.S. ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI IN LIQUIDAZIONE
Assessorato dell'economia - Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni	A.R.S.E.A. AGENZIA DELLA REGIONE SICILIANA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA IN LIQUIDAZIONE
Assessorato dell'economia - Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni	E.S.P.I. ENTE SICILIANO PER LA PROMOZIONE INDUSTRIALE IN LIQUIDAZIONE
Assessorato dell'economia - Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni	E.M.S. - ENTE MINERARIO SICILIANO IN LIQUIDAZIONE
Assessorato dell'economia - Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni	AZIENDA AUTONOMA TERME DI ACIREALE IN LIQUIDAZIONE
Assessorato dell'economia - Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni	AZIENDA AUTONOMA TERME DI SCIACCA IN LIQUIDAZIONE
Assessorato dell'economia - Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni	CONSORZIO ASI AGRIGENTO IN LIQUIDAZIONE
Assessorato dell'economia - Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni	CONSORZIO ASI CALTAGIRONE IN LIQUIDAZIONE
Assessorato dell'economia - Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni	CONSORZIO ASI CALTANISSETTA IN LIQUIDAZIONE
Assessorato dell'economia - Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni	CONSORZIO ASI CATANIA IN LIQUIDAZIONE
Assessorato dell'economia - Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni	CONSORZIO ASI ENNA IN LIQUIDAZIONE
Assessorato dell'economia - Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni	CONSORZIO ASI GELA IN LIQUIDAZIONE
Assessorato dell'economia - Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni	CONSORZIO ASI MESSINA IN LIQUIDAZIONE
Assessorato dell'economia - Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni	CONSORZIO ASI PALERMO IN LIQUIDAZIONE
Assessorato dell'economia - Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni	CONSORZIO ASI RAGUSA IN LIQUIDAZIONE
Assessorato dell'economia - Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni	CONSORZIO ASI SIRACUSA IN LIQUIDAZIONE
Assessorato dell'economia - Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni	CONSORZIO ASI TRAPANI IN LIQUIDAZIONE
Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca - Dipartimento della pesca mediterranea	Consorzio di ripopolamento ittico "Agrigento 1" IN LIQUIDAZIONE
Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca - Dipartimento della pesca mediterranea	Consorzio di ripopolamento ittico "Golfo di Castellammare" IN LIQUIDAZIONE

Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca - Dipartimento della pesca mediterranea	Consorzio di ripopolamento ittico "Eolie" IN LIQUIDAZIONE
Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca - Dipartimento della pesca mediterranea	Consorzio di ripopolamento ittico "Golfo di Catania" IN LIQUIDAZIONE
Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca - Dipartimento della pesca mediterranea	Consorzio di ripopolamento ittico "Golfo di Gela" IN LIQUIDAZIONE
Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca - Dipartimento della pesca mediterranea	Consorzio di ripopolamento ittico "Golfo di Patti" IN LIQUIDAZIONE
Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca - Dipartimento della pesca mediterranea	Consorzio di ripopolamento ittico "Golfo di Siracusa" IN LIQUIDAZIONE
Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca - Dipartimento della pesca mediterranea	Consorzio di ripopolamento ittico "Nebrodi" IN LIQUIDAZIONE
Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca - Dipartimento della pesca mediterranea	Consorzio di ripopolamento ittico "Peloritani Ionici" IN LIQUIDAZIONE
Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca - Dipartimento della pesca mediterranea	Consorzio di ripopolamento ittico "Taormina" IN LIQUIDAZIONE
Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca - Dipartimento della pesca mediterranea	Consorzio di ripopolamento ittico "Villafranca Pace del Mela" IN LIQUIDAZIONE
Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca - Dipartimento dell'agricoltura	Consorzio Agrario Interprovinciale di CT e ME in l.c.a.
Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca - Dipartimento dell'agricoltura	Consorzio Agrario di Palermo in liquidazione volontaria
DIPARTIMENTO REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	ENTE AUTONOMO PORTUALE DI MESSINA IN LIQUIDAZIONE

Fonte: Ricostruzione Cdc inserita nella nota prot. Cdc n. 64 del 06.06.2023 e integrata a seguito del riscontro pervenuto al prot. Cdc 102 del 23.06.2023

Ferma restando l'autonomia dell'Amministrazione regionale in merito alla gestione delle proprie partecipazioni, ciò che emerge dalle superiori tabelle è la presenza di numerosi enti in liquidazione, il cui processo si protrae per vari anni, con conseguenze economiche, relative anche ai costi della gestione commissariale, sulla finanza pubblica e sugli equilibri a tutela della legalità finanziaria.

Queste Sezioni Riunite auspicano una tempestiva attività, da parte degli organi regionali, al fine di completare l'iter normativamente previsto per tali enti, ritenuti, dalla stessa Regione, non più necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

7.4 Rapporti credito/debito tra la Regione e gli Organismi partecipati

Riguardo agli esiti della verifica dei reciproci rapporti credito/debito tra la Regione e gli Organismi partecipati, ex art. 11, comma 6, lett. j), del D.lgs. n. 118/2011, l'Amministrazione regionale si è limitata ad indicare, nella Relazione al Rendiconto 2021 (pagg. 342 e ss), i dati dei crediti e dei debiti

comunicati dalle società partecipate, **omettendo di segnalare i crediti e debiti risultanti all'amministrazione regionale.** Ciò premesso, si è reso necessario acquisire, con un'ulteriore richiesta istruttoria, chiarimenti integrativi, riscontrati mediante le note prot. Cdc 88/2023 (all.6) e prot. Cdc 181/2023 (allegato 10 contenente all'interno molteplici allegati).

Le informazioni acquisite, **sebbene, talvolta, siano risultate imprecise e parziali,** sono state elaborate nella tabella che segue.

ALLEGATO 1 alla nota istruttoria prot. Cdc 144/2023 integrata con i riscontri pervenuti prot. Cdc 181/2023 allegato excel e allegato 10

SOCIETA'	Assessorato/dipartimento	Crediti vantati dalla società al 31/12/2021	Debito riconosciuto dalla Regione al 31/12/2021	Scost %	Importo contabilizzato nel bilancio Regionale al 31/12/2021	Note	Rilievi
PSTS scpa	Agricoltura	43.177,13	42.175,16	-2,32%	0,00	L'importo del credito della società (43.177,13) è stato desunto dalla Relazione al Rendiconto pagina 343 e risulta asseverato dal Revisore Legale e dal Collegio Sindacale della società. L'Amministrazione regionale (d'ora in poi anche A.R.) ha trasmesso la nota prot. 61516 del 16.03.2023 del Dipartimento Agricoltura, acquisita al prot. Cdc 181/2023 allegato 10, dal quale emerge un debito dell'A.R. pari ad euro 42.175,16 di cui euro 26.222,87 inerenti al progetto "Interventi per lo sviluppo della frutticoltura in Sicilia - Costituzione di una collezione di specie e varietà frutticole virus esenti in screen house" ed euro 15.952,29 inerenti al progetto "Centrinnova". Dalla predetta nota parrebbe, altresì, che, per entrambi gli importi non risultano contabilizzati residui passivi.	Emerge una discrasia tra i crediti evidenziati dalla società e i debiti risultanti all'Amministrazione regionale. Il debito parrebbe privo di copertura finanziaria.
SICILIA ACQUE SPA						In merito alla situazione della società Siciliacque S.p.A., si rinvia al paragrafo 7.3.3. della presente relazione.	
Resais spa	Ente Minerario in liquidazione	2.715,70	Dato non fornito	-100,00%	Dato non fornito	Gli importi dei crediti della società sono stati desunti dalla Relazione al Rendiconto pagina 345 e risultano asseverati dal Revisore Legale.	Emerge una discrasia tra i crediti evidenziati dalla società e i debiti risultanti all'Amministrazione regionale,

	Attività Produttive	91.296,22	91.269,22	0,00%	0,00	L'A.R. ha trasmesso la nota prot. 32533 del 03.08.2023 del Dipartimento Attività Produttive, acquisita al prot. Cdc 181/2023 allegato 10, dalla quale emerge quanto segue: "... è stata inserita nel bilancio di previsione 2024-2026 la somma di € 91.296,22 che si provvederà ad erogare non appena la stessa sarà nelle disponibilità finanziarie di questo Dipartimento. ".	ad eccezione dell'importo par ad euro 91.269,22 che, al 31.12.2021, è privo di copertura finanziaria.
	Energia	326.068,75	Dato non fornito	-100,00%	Dato non fornito		
AIRGEST	Turismo	7.013.250,00	1.466.070,28	-79,10%	1.466.70,28	L'importo del credito della società (7.013.250) è stato desunto dalla Relazione al Rendiconto pagina 343 e risulta asseverato dal Collegio Sindacale. L'importo del debito dell'Amministrazione regionale al 31.12.2021, pari ad euro 1.466.070,28 (capitolo 474102, impegno 3/2021, interamente pagato il 25.02.2022) , è stato desunto dalla nota prot. 27309 del 07/08/2023, acquisita al prot. Cdc 181/2023 - allegato 10.	Emerge una discrasia tra i crediti evidenziati dalla società e i debiti risultanti all'Amministrazione regionale.
	Turismo	4.230.325,00	1.057.581,25	-75,00%	1.057.581,25	L'importo del credito della società (4.230.325) è stato desunto dalla Relazione al Rendiconto pagina 343 e risulta asseverato dal Collegio Sindacale. L'importo del debito dell'Amministrazione regionale al 31.12.2021, pari ad euro 1.057.581,25 (capitolo 474102, impegno 6/2021, interamente pagato il 25.02.2022) è stato desunto dalla nota prot. 27309 del Dip. Turismo del 07/08/2023, acquisita al prot. Cdc 181/2023 - allegato 10.	Emerge una discrasia tra i crediti evidenziati dalla società e i debiti risultanti all'Amministrazione regionale.

Sicilia Digitale spa	Famiglia/ Finanze e Ragioneria	126.304,83	126.304,83	0,00%	0,00	L'importo del credito della società è stato desunto dall'allegato 6 alla nota prot. Cdc 88/2023. Con la nota prot. Cdc 181/2023, allegato excel, l'A.R. comunica che "... da interlocuzione intervenuta con il Dipartimento Famiglia (nota n. 10013 del 13.3.2023), il Dipartimento interessato è il Dipartimento Finanze e Credito, in quanto trattasi di canone di locazione relativo ad utilizzo di locali, per l'importo di 73.431,777, oltre iva,, mentre la restante somma di€ 31.784,12 oltre iva afferisce ad oneri di contratti di lavoro. Con nota n. 81076 del 31.7.2023 di questa Ragioneria, è stato richiesto al Dipartimento Finanze informazioni inerenti l'avvio della procedura di riconoscimento di debito, procedura che sarà adottata anche da questa Ragioneria per le restanti somme".	Allo stato attuale il debito, in atto non riconosciuto, parrebbe privo di copertura finanziaria.
	Autonomie Locali	6.930,00	6.930,00	0,00%	8.454,60		
	Funzione Pubblica	1.459.960,33	1.747.389,30	19,69%	569.134,02	L'importo del credito della società è stato desunto dall'allegato 6 alla nota prot. Cdc 88/2023. Nello stesso allegato 6, l'amministrazione regionale espone: "Il Servizio 11 "Provveditorato e Servizi Generali" comunica che l'importo da corrispondere a Sicilia Digitale, relativo a forniture di energia elettrica in via Tahon de Revel, compensato per € 27.674,02 ed incrementato dell'IVA dovuta all'Erario, ammonta complessivamente a € 1.747.389,30. Per tale somma è stata avanzata richiesta di debito fuori bilancio con nota prot. 8229 del 25/01/2022 a valere sul capitolo 108559 e la Giunta Regionale ha determinato al riguardo con deliberazione n. 160 del 06/04/2022. Alla data del 31/03/2023 non è ancora avvenuta la variazione di bilancio propedeutica alla liquidazione (si veda la nota n. 31220 del 31/03/2023)". L'A.R. non ha indicato la copertura finanziaria eventualmente prevista per l'importo eccedente ad euro 569.134,02, asseritamente impegnati sul capitolo 413380 imp. 02/2021 per € 298.327,30 e sul capitolo 111208 imp.	Emerge una discrasia tra i crediti evidenziati dalla società e i debiti risultanti all'Amministrazione regionale che comunque, al 31.12.2021 ,risultava parzialmente privo di copertura finanziaria.

					8/2021 per € 270.806,72 per far fronte al debito. (cfr. dall'allegato 6 alla nota prot. Cdc 88/2023).	
Attività Produttive	227.981,38	273.591,09	20,01 %	Dato non fornito	<p>Gli importi del credito della società e del debito dell'A.R. sono stati desunti dall'allegato 6 alla nota prot. Cdc 88/2023. Nello stesso allegato 6, l'Amministrazione regionale espone che "Il credito vantato dalla società si riferisce al contratto di servizio stipulato in data 15/12/2009 e finalizzato alla realizzazione del progetto "Diffusione del Sistema regionale degli Sportelli Unici".</p> <p>Con nota prot. 11159 del 13/03/2023, il Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive rappresenta che il 90% del corrispettivo previsto di € 2.735.910,86 è stato già liquidato mentre il restante 10 % sarà erogato a seguito del collaudo, entro 30 gg. dalla presentazione della fattura; si evidenzia, inoltre, che l'originario capitolo 742018 risulta soppresso e che in bilancio non risultano iscritte somme residue". Parrebbe, dunque, che il debito residuo dell'A.R. è pari ad euro 273.591,09 (ossia il 10% dell'importo di euro 2.735.910,86). L'A.R. - ass. Economia Bilancio e Tesoro ha inoltrato al Dipartimento Infrastrutture la richiesta informazioni prot. 80682 del 28.07.2023, riscontrata con nota prot. 32534 del 03.08.2023 (entrambe le note sono state acquisite con nota prot. Cdc 181/2023 allegato 10), dalle quali non si evince alcuna ulteriore informazione utile alla riconciliazione.</p>	<p>Emerge una discrasia tra i crediti evidenziati dalla società e i debiti risultanti all'Amministrazione regionale. Non è stata indicata la copertura finanziaria prevista per far fronte al debito.</p>

	ARIT	95.100.084,8 2	Dato non fornito	-100,00%	Dato non fornito	<p>Gli importi del credito della società e del debito dell'A.R. sono stati desunti dall'allegato 6 alla nota prot. Cdc 88/2023.</p> <p>Nello stesso allegato 6, l'Amministrazione regionale espone che "I crediti vantati dalla società, inerenti al contratto di servizio del 12.10.2005, alla convenzione del 21.05.2007 ed ai contratti di servizio successivi per attività e servizi già ricompresi nella predetta convenzione, non risultano allo stato né certi, né liquidi o esigibili, trattandosi di crediti oggetto di reiterate contestazioni anche in sede giudiziale (la quasi totalità dei crediti è stata ritenuta insussistente e infondata dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 3343/2020). In merito al contratto di servizio 2020-2022, non residuano nel 2021, somme da corrispondere alla società (si vedano note prot. 1123 del 03/02/2023 e prot. 2289-del)". Sulla scorta di quanto affermato dal dipartimento interessato, considerato che per il contratto di servizio 2020-2022 non residuerebbero nel 2021 somme da corrispondere, parrebbe evincersi che il credito attestato dalla società, pari ad euro 95.100.084,82, sarebbe interamente ascrivibile "al contratto di servizio del 12.10.2005, alla convenzione del 21.05.2007 ed ai contratti di servizio successivi per attività e servizi già ricompresi nella predetta convenzione". Di contro, l'A.R. ritiene i suddetti crediti "né certi, né liquidi o esigibili, trattandosi di crediti oggetto di reiterate contestazioni".</p> <p>Si precisa, inoltre, che, dall'allegato 6 alla nota prot. Cdc 88/2023, emergerebbero impegni sull'esercizio 2021 per complessivi euro 2.875.762,91 (di cui: capitolo 212514 imp. 20/2021 € 2.428.765,18 e imp. 103/2021 € 6.268,42; capitolo 612027 imp. 7/2021 € 440.729,31) che si ipotizza siano afferenti al contratto di servizio 2020-2022. Ciò premesso, al fine di riconciliare il dato comunicato dalla società pari ad euro 95.100.084,82, sono state formulate alcune richieste istruttorie (cfr. nota prot. Cdc 144/2023 allegato 1), riscontrate dall'A.R. con le note dell'A.R.I.T. prot. 2289 del 07.03.2023 e prot. 1123 del 03.02.2023 (entrambe le note sono state acquisite al prot.</p>	<p>Emerge una discrasia tra i crediti evidenziati dalla società e i debiti risultanti all'Amministrazione regionale.</p>
--	-------------	-------------------	---------------------	----------	---------------------	--	--

						<p>Cdc 181/2023 allegato 10) che non aggiungono alcun nuovo elemento rispetto a quanto già sopra rappresentato.</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

	Formazioni	101.386,38	1.586.550,20	1464,86%	Dato non fornito	<p>L'importo del credito della società è stato desunto dall'allegato 6 alla nota prot. Cdc 88/2023.</p> <p>Nello stesso allegato 6, l'Amministrazione regionale espone che "Con riguardo all'anno 2021 non risultano partite debitorie relativamente ad Istituti e Licei regionali. Si rilevano, invece, debiti per € 13.952,00 verso il Convitto Nazionale Audiofonolesi di Marsala, per € 52.586,42 verso ERSU CT, per € 570.703,23 verso ERSU EN, per € 214.048,65 verso ERSU ME, per € 735.259,85 verso Istituto per ciechi Florio e Salamone (si vedano note prot. n. 9181 del 7/02/2023, prot. n. 11063 del 09/03/2023 e prot. n. 13868 del 29/03/2023)." Sulla scorta di quanto esposto, il debito residuo dell'A.R. sembrava essere pari ad euro 1.586.550,20, pertanto, sono stati richiesti approfondimenti ai fini della riconciliazione.</p> <p>L'A.R. ha riscontrato la richiesta dapprima comunicando che erano in corso approfondimenti presso il Dipartimento competente (cfr. allegato excel alla nota Cdc 181/2023); poi ha trasmesso la nota di riscontro del dipartimento, acquisita al prot. Cdc 202 del 15.09.2023 e relativo allegato, dal quale emerge quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'importo pari ad euro 13.952 discende dall'impegno 1/2021 sul capitolo di spesa 373374, per l'importo complessivo pari ad euro 69.760, di cui 55.808 sono stati pagati con il mandato 2 del 13.06.2022. Ne consegue che il residuo passivo al 31.12.2021 era pari ad euro 69.760; - L'importo pari ad euro 52.586,42 nei confronti dell'ERSU di CT viene rideterminato in euro 157.759,26. In particolare, il dipartimento interessato scrive: "...L'approfondimento svolto ha fatto rilevare che la somma di €. 157.759,26 non è stata impegnata né liquidata. Appurato, pertanto, che l'obbligazione esiste a favore degli Enti, è stata chiesta, con nota prot. n. 31787 del 18/07/2023, la reinscrizione nel pertinente capitolo di spesa della complessiva somma di €. 157. 759,26 al fine di poter 	<p>Emerge una discrasia tra i crediti evidenziati dalla società e i debiti risultanti all'Amministrazione regionale. Ulteriori euro 157.759,26, se non prescritti, meritano ulteriori approfondimenti.</p>
--	-------------------	------------	--------------	----------	------------------	---	---

						<p><i>liquidare, per il caso che ci occupa, €. 52.586,42 a favore dell'ERSU di Catania, entro l'esercizio finanziario 2023, previa prudentiale verifica di eventuale prescrizione. Di ciò si provvederà a fornire relativa comunicazione all'Ente.";</i></p> <p>- L'importo pari ad euro 570.703,23 viene distinto come segue: euro 238.277,98 discenderebbero dall'impegno 4/2021, sul capitolo di spesa 373312 interamente pagati con il mandato n. 1 del 13.04.2022 (detta informazione non convince, atteso che dalla consultazione del SIC l'importo di cui all'impegno 4/2021 risulta pagato con mandato del 01.07.2021, ne consegue che il residuo passivo al 31.12.2021 risulta pari a 0,00). Della restante parte, pari ad euro 332.425,25 (570.703,23-238.277,98), soltanto 153.427,07 risultano impegnati sull'esercizio 2021, impegno n. 9, capitolo 373375 e interamente pagati con mandato n. 2 del 09.02.2022; ne consegue che il residuo passivo al 31.12.2021 risulta pari ad euro 153.427,04; la restante parte pari ad euro 178.998,21 "è stata oggetto di riprogrammazione finanziaria POC con delibera di giunta n.257 del 17.05.2022 che ne prevede un aumento";</p> <p>- L'importo pari ad euro 214.048,65, dal riscontro fornito, parrebbe in parte incluso nell'importo pari ad euro 157.759,26 di cui sopra ed in parte è oggetto di riprogrammazione atteso che il dipartimento scrive "...in particolare la somma di euro 161.462,23 è stata oggetto di riprogrammazione finanziaria POC con delibera di giunta n.257 del 17.05.2022 che tra l'altro ne prevede un aumento";</p> <p>- L'importo pari ad euro 735.259,85 discende per euro 700.000,00 dall'impegno 1/2021 sul capitolo 373304, liquidato nel 2022 (detta informazione non convince atteso che dalla consultazione del SIC l'importo di cui all'impegno 1/2021 risulta pagato con mandato del 28.07.2021, ne consegue che il residuo passivo al 31.12.2021 risulta pari a 0,00); per la restante parte, pari ad euro</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>35.259,85, il dipartimento asserisce che "fa parte dell'impegno di €. 1.026.595,39 disposto con il DDS 3533 del 17/07/2019 -Imp. 3- a valere sul capitolo di spesa 373304 e risulta essere un accantonamento per atti di pignoramento, come riportati nel decreto di liquidazione 1^ semestre 2019 DDS n. 4946 del 19/09/2019, per i quali il contenzioso non risulta definito. Non è quindi un debito nei confronti dell'Istituto."</p> <p>Conclusivamente, sulla scorta di quanto sopra, i residui passivi al 31.12.2021 parrebbero essere pari ad euro 258.446,89 (69.760,00+ 153.427,04 + 35.259,85) di cui da pagare ad oggi euro 49.211,85 (13.952 + 35.259,85). Gli ulteriori euro 157.759,26 meritano ulteriori approfondimenti.</p>	
SEUS Scpa	Salute	3.254.239,45	0,00	-100,00%	-	<p>Gli importi dei crediti della società sono stati desunti dalla Relazione al Rendiconto, pagina 343, e risultano asseverati dal Collegio Sindacale della società. L'A.R. ha trasmesso la nota prot. 35097 del 22.06.2023 del Dipartimento Pianificazione Strategica - Servizio 6 Emergenza Urgenza Sanitaria, acquisita al prot. Cdc 181/2023 allegato 10, i cui dati riportati, ad eccezione dell'importo di euro 3.254.239,45 e di euro 200.000,00, non coincidono con i crediti della società desunti dalla Relazione al Rendiconto 2021 pagina 343. In particolare, in merito al credito della società di euro 3.254.239,45, il Dipartimento interessato ha comunicato che trattasi di una fattura contestata che ha generato contenzioso; in merito al credito di 200.000 parrebbe trattarsi di una fattura emessa nel corso del 2022.</p>	Non è stata fatta una riconciliazione puntuale dei debiti al 31.12.2021 rispetto ai dati dei crediti della società e non sono stati resi disponibili neppure i dati di eventuali debiti iscritti nella contabilità dell'A.R.
		200.000,00	0,00	-100,00%	-		
		2.747.703,98	Dato non fornito	-100,00%	Dato non fornito		
		8.253.163,11	Dato non fornito	-100,00%	Dato non fornito		

IRFIS Spa	Energia	4.359,71	Dato non fornito	-100,00%	Dato non fornito	<p>Gli importi dei crediti della società sono stati desunti dalla Relazione al Rendiconto pagina 343 e risultano asseverati dal Revisore Legale e dal Collegio Sindacale della società. Con la nota prot. Cdc 181/2023, allegato <i>excel</i>, l'A.R. comunica:</p> <p>- in merito al credito pari ad euro 4.359,71, l'Ass. Economia Bilancio e Tesoro ha inoltrato al Dipartimento Energia la richiesta informazioni prot. 81105 del 31.07.2023, ad oggi non riscontrata;</p> <p>- il debito di € 179.679, 20 è riconosciuto dal Dipartimento Attività Produttive con nota 28771 del 12.7.2023;</p> <p>- il credito di € 269.768, 62 è riferito al Dipartimento Lavoro, anziché Famiglia, il quale con nota n. 8241 del 18.2.2022 disconosce il credito.</p>	<p>La riconciliazione è stata fatta solo parzialmente. E' emersa una discrasia tra la contabilità della società e la contabilità della Regione pari ad euro 269.768,62, iscritto tra i crediti della società e disconosciuto dalla Regione. Non sono state indicate le coperture finanziarie previste per far fronte al debito.</p>
	Attività Produttive	179.679,20	179.679,20	0,00%	Dato non fornito		
	Lavoro	269.768,62	0,00	-100,00%	-		
Ast Spa	Infrastrutture e trasporti	167.848,00	Dato non fornito	-100,00%	Dato non fornito	<p>Gli importi dei crediti della società sono stati desunti dalla Relazione al Rendiconto pagina 343 e risultano asseverati dal Revisore Legale della società. E' stato chiesto all'A.R.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. di attestare la sussistenza del debito da parte dell'A.R. e il suo ammontare; 2. di indicare la copertura finanziaria specificando il capitolo, il numero dell'impegno e il residuo.; 3. considerato che a fronte del credito dichiarato dalla società, l'A.R. non ha dichiarato alcun importo, è stato chiesto di indicare le azioni intraprese e i risultati ottenuti ai fini della riconciliazione. <p>Dalla nota prot. Cdc 181/2023, allegato <i>excel</i>, si evince che l'ass. Economia Bilancio e Tesoro ha inoltrato al Dipartimento Infrastrutture la richiesta informazioni prot. 81069 del 31.07.2023, ad oggi non riscontrata.</p>	<p>Non è stata fatta alcuna riconciliazione e non sono stati resi disponibili neppure i dati di eventuali debiti iscritti nella contabilità dell'A.R.</p>
		9.691.761,00	Dato non fornito	-100,00%	Dato non fornito		
		7.340,00	Dato non fornito	-100,00%	Dato non fornito		
		37.303,00	Dato non fornito	-100,00%	Dato non fornito		
		362.386,00	Dato non fornito	-100,00%	Dato non fornito		

SAS Scpa		935.715,15	589.574,47	-36,99%	Dato non fornito	Gli importi dei crediti della società sono stati desunti dalla Relazione al Rendiconto pagina 344 e risultano asseverati dalla Società di Revisione. Con la nota prot. Cdc 181/2023, allegato excel, l'A.R. comunica: "La Ragioneria riconosce crediti per un totale di € 589.574,47 la restante somma afferisce a fatture annullate con note di credito, e ad altre somme parzialmente stornate dalla società con il fondo svalutazione crediti."	Emerge una discrasia tra i crediti evidenziati dalla società e i debiti risultanti all'Amministrazione regionale. Non è stata indicata la copertura finanziaria prevista per far fronte al debito.
Interporti Spa	Infrastrutture	172.468,54	Dati di dettaglio al 31.12.2021 non forniti dall'A.R.	-100,00%	-	Gli importi dei crediti della società sono stati desunti dalla Relazione al Rendiconto pagina 343 e risultano asseverati dal Revisore Legale della società. Il Dipartimento Infrastrutture, con la nota prot. 35001del 03.08.2023, acquisita al prot. Cdc 181/2023 allegato 10, ha comunicato che "... lo scrivente Dipartimento non ha alcuna posizione debitoria nei confronti della Società degli Interporti Siciliani S.p.A., in quanto ha già provveduto a liquidare, nel 2022, come si evince dalla documentazione allegata alla presente, le somme impegnate con i D.D.G. nn. 3738/2020 e 4474/2021, sul capitolo di spesa 273709, per un importo complessivo di € 800.000,00 (IVA inclusa), in favore della suddetta Società, relativamente alle prestazioni di attività e servizi resi nell'annualità 2021 per la realizzazione degli Interporti di Catania e di Termini Imerese, in attuazione della Convenzione 2020/2021 stipulata fra SIS e Regione Siciliana."	Non è stata fatta una riconciliazione puntuale rispetto ai dati dei crediti della società.
		655.737,26		-100,00%	-		
		12.048,00		-100,00%	-		
		699,54		-100,00%	-		
			0				
	Lavoro	76.623,97	78.623,97	2,61%	Dato non fornito	Gli importi dei crediti della società sono stati desunti dalla Relazione al Rendiconto pagina 344 e risultano asseverati	Emerge una discrasia tra i crediti evidenziati dalla società e

Sicilia Digitale Spa	Finanze	2.299.585,50	1.027.489,39	-55,32%	0,00	dal Revisore Legale dei Conti, gli importi dei debiti dell'A.R. sono stati comunicati con la nota prot. Cdc 181/2023, allegato excel, dalla quale emerge che: - il dipartimento del lavoro riconosce il debito pari ad euro 78.623,97; - "il Dipartimento Finanze e credito riconosce la minor somma di € 1.027.489,39, relativa a canoni pregressi, con nota n. 38401/23 e comunica l'attivazione della procedura di riconoscimento del debito."	i debiti risultanti all'Amministrazione regionale. Il debito pari ad euro 1.027.489,39 parrebbe privo di copertura finanziaria mentre, per gli ulteriori importi indicati, non è stata indicata la copertura finanziaria prevista.
	Salute	29.819,30	Dato non fornito	-100,00%	Dato non fornito		
	Salute	244.530,56	Dato non fornito	-100,00%	Dato non fornito		

SOCIETA'	Assessorato/dipartimento	Debiti rilevati dalla società al 31/12/2021	Credito Regione al 31/12/2021	Scost %	Importo contabilizzato nel bilancio Regionale al 31/12/2021	Note	Rilievi
Sicilia Digitale Spa	ARIT	6.214.138,45	211.274.334,23	3.299,90%	Dato non fornito	L' importo del debito della società è stato desunto dall'allegato 6 alla nota prot. Cdc 88/2023 L'importo del credito della Regione è stato desunto dall'allegato 6 alla nota prot. Cdc 88/2023 e dalla nota prot. Cdc 181/2023 allegato 1. In particolare, nell'allegato 6 suddetto, l'Amministrazione regionale espone che "Con nota prot. 2714 del 02/04/2021, l'Arit ha richiesto formalmente a Sicilia Digitale spa la restituzione ex art. 2033 c.c. dell'importo di euro 211.274.334,23 quale somma indebitamente corrisposta alla stessa società nell'ambito del contratto di servizio del 2005 e della convenzione del 2007, oggetti di contestazione in sede giudiziale (si vedano note prot. 1123 del 03/02/2023 e prot. 2714 del 02/04/2021)".	Emerge una discrasia tra i debiti evidenziati dalla società e i crediti vantati dall'Amministrazione regionale.

Conclusivamente, dalla ricostruzione sopra rappresentata, emerge che, ad eccezione di qualche caso, i valori dei crediti comunicati dalle società partecipate non coincidono con i debiti risultanti all'Amministrazione regionale e che, in alcune fattispecie, l'Amministrazione regionale non ha indicato la copertura finanziaria prevista per far fronte ai debiti. Emerge, altresì, che, talvolta, i debiti individuati dall'Amministrazione regionale parrebbero, totalmente o parzialmente, privi di copertura finanziaria, tanto che è stato comunicato che è in corso il riconoscimento del debito fuori bilancio.

In molti casi, gli importi dei crediti comunicati dalle partecipate sono asseverati dagli Organi di Controllo delle società, e ciò emerge per tutti i crediti delle società desunti dalla relazione al rendiconto 2021, pagine 343-345. Per gli ulteriori crediti e debiti, desunti dall'allegato 6) alla nota di riscontro prot. Cdc 88/2023, detta informazione non è stata comunicata, come non è stato chiarito, analiticamente, per ciascun credito o debito riconosciuto dell'Amministrazione regionale se i relativi importi siano stati asseverati dal Collegio dei Revisori.

Su quest'ultimo punto, si evidenzia che, come precisato dalla Sezione Autonomie con la deliberazione n. 2/2016, l'asseverazione da parte (anche) dell'organo di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate è sempre necessaria senza previsione di compensi aggiuntivi, a nulla rilevando che dal bilancio societario sia possibile individuare in modo analitico i singoli rapporti debitori e creditori esistenti nei confronti dell'Ente socio. In caso di inerzia da parte degli organi di revisione degli enti strumentali o delle società controllate e partecipate, il soggetto incaricato della revisione dell'ente territoriale è tenuto a segnalare tale inadempimento all'organo esecutivo dell'ente territoriale che assume, senza indugio, e, comunque, non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie (art. 11, comma 6, lett. j, D.lgs. 118/2011).

Si rileva, altresì, che, con le note istruttorie prot. Cdc 41/2023 e 144/2023, atteso che in nessun documento l'Amministrazione regionale esponeva i dati relativi agli esiti della verifica dei reciproci rapporti credito/debito tra la Regione e gli Organismi partecipati, ex art. 11, comma 6, lett. j), del D.lgs. n. 118/2011, è stato chiesto di indicare l'importo dei crediti e dei debiti, alla data del 31.12.2021, (anche se non riconciliati) fra la Regione e tutti gli Organismi partecipati, comunque denominati, gli Enti strumentali, le Società controllate, così come comunicati dagli enti e come risultanti agli atti e/o dalle contabilizzazioni dell'Amministrazione regionale. La richiesta è rimasta inevasa.

Su tale punto erano stati chiesti chiarimenti in contraddittorio con l'Amministrazione regionale, che non sono stati forniti con memoria prot.124852 del 08.11.2023. In sede di Adunanza di contraddittorio preliminare del 13.11.2023, su apposita richiesta del Collegio, l'Amministrazione

regionale, nel riconoscere la sussistenza di tale criticità, ha precisato che si sta attivando per la definitiva soluzione della problematica evidenziata.

Sul punto, queste Sezioni riunite, invitano l'Amministrazione regionale a provvedere tempestivamente, stante gli effetti che si potranno produrre sul bilancio regionale e sui relativi equilibri, sia in riferimento ai debiti privi, totalmente o parzialmente, di copertura, nonché in conseguenza della non chiara conciliazione dei debiti e crediti con le società partecipate.

7.5 Sistema informativo in ordine alla rilevazione dei rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra la Regione e le sue società partecipate

La predisposizione di un idoneo sistema informativo per la rilevazione dei rapporti finanziari è richiamata all'art. 2, comma 3, della L.R. 10/2018, in base al quale la Regione *“organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra la Regione stessa e le società partecipate, nonché la situazione contabile, gestionale e organizzativa, i contratti di servizio, la qualità dei servizi ed il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica”*.

Da ultimo, l'impianto normativo è stato rafforzato con l'adozione del D.A. n. 1/2021, in cui all'art. 4, dedicato al monitoraggio, si prescrive che la Ragioneria generale svolge il monitoraggio periodico attraverso l'esame della posizione finanziaria verso la Regione, con esposizione analitica di crediti, debiti, impegni e richieste di finanziamento.

Per il tramite tale forma di controllo, dunque, la stessa amministrazione imposta un proprio monitoraggio periodico sull'andamento delle gestioni degli organismi assoggettati a controllo, con l'indicazione degli adeguati correttivi da introdurre nei casi di scostamento dagli obiettivi assegnati *“anche con riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente”*.

Strategica in tale direzione è, dunque, l'adozione, da parte dell'Ente, di un idoneo sistema informativo, in relazione, ovviamente, ai servizi e alle attività affidate alla società partecipate, che deve riguardare: 1) i rapporti finanziari reciproci tra ente e società; 2) la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società; 3) i contratti di servizio; 4) la qualità dei servizi; 5) il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

L'intera durata della partecipazione deve essere, infatti, accompagnata dal diligente esercizio di quei compiti di **vigilanza** (es., sul corretto funzionamento degli organi societari, sull'adempimento degli obblighi scaturenti dalla convenzione di servizio, sul rispetto degli standard di qualità ivi previsti),

d'indirizzo (es., attraverso la determinazione degli obiettivi di fondo e delle scelte strategiche) e **di controllo** (es, sotto l'aspetto dell'analisi economico finanziaria dei documenti di bilancio e della verifica dell'effettivo valore della partecipazione detenuta) che la qualità di socio e natura pubblica del servizio e delle correlate risorse, comportano.

L'Amministrazione regionale, nella relazione annuale del Presidente della Regione sui controlli interni anno 2021²⁶², attesta che il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra la Regione e le sue società partecipate e che non è stata effettuata la riconciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'ente e gli organismi partecipati (art. 11, co. 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011. Su quest'ultimo punto, ha precisato che *“È stata attivata la ricognizione di tutte le poste creditorie iscritte nel bilancio delle società nei confronti della Regione e trasmessa ai Revisori dei Conti della Regione Siciliana per l'elaborazione di un documento conciliativo dei rapporti di credito e debito fra Società e Regione Siciliana”*.

Preme in merito precisare, come proprio l'assenza di un sistema informativo adeguato, determina, in primo luogo, una non chiara rappresentazione dei rapporti di debiti e crediti, così come ampiamente evidenziato al paragrafo 7.4 che precede.

Ciò premesso, è manifesta la necessità di dotarsi di un sistema informativo per rilevazione dei rapporti finanziari con gli enti partecipati, al fine di ottenere una piena *governance* e un effettivo monitoraggio sull'andamento delle società, il che dovrebbe consentire di prevenire fenomeni anomali e ricadute negative - a vario titolo - sul bilancio dell'ente.

In linea generale, in relazione al complesso rapporto che si pone - a legislazione vigente - tra ente pubblico e società partecipata, l'utilizzo di risorse pubbliche, anche se adottato attraverso moduli privatistici, impone, infatti, particolari cautele e obblighi in capo a tutti coloro che - direttamente o indirettamente - concorrono alla gestione di tali risorse radicandone, pertanto, sia la giurisdizione che il controllo della Corte dei conti.

Dall'altro lato, si sottolinea l'esigenza di prestare particolare attenzione allo sviluppo di strutture organizzative e di professionalità interne, capaci di consentire all'ente un adeguato espletamento delle funzioni sopra richiamate, grazie anche ad un efficace supporto agli organi di governo nell'esercizio delle attività di loro competenza nonché all'impiego di idonei strumenti di *corporate governance*.

In tale direzione, si richiama quanto contenuto nel Referto sulla relazione annuale del Presidente della Regione sul sistema dei controlli interni anno 2021²⁶³, in merito all'esigenza di creare un presidio organizzativo centralizzato, avente funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di

²⁶² Acquisita al prot. Cdc 1225 del 31 gennaio 2023.

²⁶³ Delibera Sezione di controllo per la Regione siciliana n.318/2023 /FRG.

riordino, riorganizzazione e controllo degli enti dipendenti e delle società partecipate in modo totalitario dalla Regione.

A tal riguardo, si precisa nel referto *de quo*, è auspicabile la costituzione di un'unica Cabina di regia per il monitoraggio dei contratti di servizio sottoscritti dalle varie articolazioni dell'amministrazione e dai suoi organismi partecipati, al fine di contenere i costi complessivamente posti a carico del bilancio regionale, anche in relazione ai costi di funzionamento di enti e società.

7.6 Revisione ordinaria delle partecipazioni dirette e indirette

Nelle tabelle che seguono si raffigurano gli esiti della razionalizzazione ordinaria ex art. 20 TUSP, per il 2020, approvata con la delibera di Giunta n. 619 del 31 dicembre 2020.

PARTECIPAZIONI DIRETTE			
NOME PARTECIPATA	% di poss.	Esito della rilevazione	Note
AST Spa	100	Razionalizzazione	Mantenimento
IRFIS Spa	100	Razionalizzazione	Mantenimento
SICILIA DIGITALE Spa	100	Razionalizzazione	Mantenimento
AIRGEST Spa	99,96	Razionalizzazione	Mantenimento
RISCOSSIONE SICILIA Spa	99,95	Razionalizzazione	Art. 28 L.R. 16/2017
MAAS Scpa	95,33	Razionalizzazione	Mantenimento
PARCO TECNOLOGICO SCIENTIFICO Scpa	87,9	Fusione	
SAS Scpa	82,72	Razionalizzazione	Mantenimento
SEUS Scpa	53,25	Razionalizzazione	Mantenimento
INTERPORTI Spa	89,71	Fusione	
SICILACQUE Spa	25	Razionalizzazione	Mantenimento
RESAIS Spa	100	Fusione	
Consorzio di Ricerca per l'innovazione tecnologica, Sicilia Agrobio e pesca ecocompatibile scarl	9,33	Cessione a titolo oneroso	

Consorzio di Ricerca per l'innovazione tecnologica, Sicilia Trasporti Navali, Commerciali e da siporto scarl	7,2	Cessione a titolo oneroso	
Fonte: Revisione partecipazioni anno 2020 Delibera Giunta Regionale n. 619 del 31.12.2020			
PARTECIPAZIONI INDIRETTE			
NOME PARTECIPATA	% di poss.	Esito della rilevazione	Note
Ast Aeroservizi spa	100	Cessione a titolo oneroso	
Jonica Trasporti spa	51	Cessione a titolo oneroso	
Trapani Air Fuelling Services srl	51		
Smia spa	0,05		
Conit srl	10		

Fonte: Revisione partecipazioni anno 2020 Delibera Giunta Regionale n. 619 del 31.12.2020

Il piano di razionalizzazione ha previsto alcune misure finanziarie per il 2021, pertanto, con la nota istruttoria prot. Cdc 41/2023, è stato chiesto all'Amministrazione regionale di relazionare in maniera puntuale sugli obiettivi raggiunti.

Il riscontro è stato reso con la nota acquisita al prot. Cdc 88/2023, dalla quale emerge:

a) che è stato rispettato il divieto di assunzione per tutte le partecipate, anche per IRFIS, SEUS e per Sicilia Digitale esonerate dal divieto con la delibera n. 619/2020;

b) che le società non hanno effettuato nessun reclutamento e, di conseguenza, l'obbligo di effettuare i necessari reclutamenti per il *turn over*, esclusivamente mediante applicazione del D.lgs. n. 175/2016, può ritenersi rispettato²⁶⁴;

c) che è stata rispettata anche la misura inerente alla riduzione delle spese di amministrazione e gestione del 5% annuo per un triennio, con base 2018 (ad esclusione dei costi necessari e/o funzionali ad una più efficiente gestione della società ed all'aumento dei ricavi e/o dei servizi offerti), sebbene non siano stati forniti dati numerici a conferma di quanto affermato;

d) che non è avvenuta la trasformazione in Agenzia della SEUS S.c.p.a., sebbene prevista nel piano, pertanto, detta misura può considerarsi disattesa. Sul punto, non sono stati forniti chiarimenti

²⁶⁴ Le affermazioni di cui alla lettera a) e b) non appaiono del tutto in linea con il prospetto di cui all'allegato 1) alla stessa nota di riscontro, prot. Cdc 88/2023, atteso che per alcune società il numero degli occupati al 31/12/2021 risultava superiore al numero degli occupati al 31/12/2020. Sul punto si fa rinvio al paragrafo 7.7.2.

in merito alle ragioni del mancato raggiungimento dell'obiettivo e alle azioni intraprese, sebbene richiesto;

e) che l'obiettivo di chiudere le liquidazioni entro il 31 dicembre 2021, con trasferimento degli eventuali contenziosi ad una struttura-veicolo, è stato raggiunto solo parzialmente, atteso che è stata definita la chiusura della liquidazione solo della Società CAPE Regione siciliana SGR in liquidazione, cancellata dal Registro imprese in data 10 settembre 2021; mentre è stata svolta l'attività propedeutica per la definizione delle liquidazioni per l'Ente Siciliano per la Promozione Industriale (ESPI) e per Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A. in liquidazione. (cfr. nota di riscontro prot. Cdc 142/2023);

f) che, con l'Assemblea Straordinaria di SAS S.c.p.a. del 16.03.2021, è stato deliberato l'aumento del capitale sociale, con conferimento in natura della partecipazione regionale di Resais in SAS S.c.p.a.. Inoltre, dalla deliberazione 603/2021²⁶⁵, emerge che «...La fusione per incorporazione in SAS S.c.p.a avverrà dopo la risoluzione del contenzioso che Resais ha con l'Agenzia delle Entrate.»;

g) che la concentrazione societaria tra Sicilia Digitale S.p.A., Parco Scientifico e Tecnologico S.c.p.a. e Società degli Interporti Siciliani S.p.A., prevista nel piano 2020, è stata rinviata, con deliberazione di Giunta n. 603/2021²⁶⁶, «ad un momento immediatamente successivo al ritrovato equilibrio economico finanziario di Sicilia Digitale in coerenza con la richiesta inoltrata alla stessa società relativa alla elaborazione del piano di ristrutturazione e della successiva approvazione ed attuazione».

Nelle tabelle che seguono, si raffigurano gli esiti della razionalizzazione ordinaria ex art. 20 TUSP, per il 2021, approvata con la delibera di Giunta n. 603 del 30 dicembre 2021.

²⁶⁵ Piano di revisione delle partecipazioni regionali anno 2021

²⁶⁶ Piano di revisione delle partecipazioni regionali anno 2021

PARTECIPAZIONI DIRETTE			
NOME PARTECIPATA	% di poss.	Esito della rilevazione	Note
AST Spa	100	Razionalizzazione	Mantenimento
IRFIS Spa	100	Razionalizzazione	Mantenimento
SICILIA DIGITALE Spa	100	Razionalizzazione incorporazione di Sicilia Digitale di Interporti	Mantenimento
AIRGEST Spa	99,96	Razionalizzazione	Mantenimento
RISCOSSIONE SICILIA Spa	99,96	Razionalizzazione	Art. 28 L.R. 16/2017 L. 106/2021 - L.R. 9/2021 - La società è cancellata d'ufficio con decorrenza 30/09/2021
MAAS Scpa	95,33	Razionalizzazione	Mantenimento
PARCO TECNOLOGICO SCIENTIFICO Scpa	87,9	Fusione	Si ritiene opportuno rinviare l'ipotesi di fusione al momento immediatamente successivo al ritrovamento dell'equilibrio economico finanziario
SAS Scpa	82,72	Razionalizzazione	Mantenimento
SEUS Scpa	53,25	Razionalizzazione	Mantenimento
INTERPORTI Spa	89,71	Fusione	Si ritiene opportuno rinviare l'ipotesi di fusione al momento immediatamente successivo al ritrovamento dell'equilibrio economico finanziario
SICILACQUE Spa	25	Razionalizzazione	Mantenimento
RESAIS Spa	100	Fusione	La fusione per incorporazione con SAS Scpa avverrà dopo la risoluzione del contenzioso che Resais ha con l'Agenzia delle Entrate
Consorzio di Ricerca per l'innovazione tecnologica, Sicilia Agrobio e pesca ecocompatibile scarl	9,33	Azione di recesso del socio Regione	Nota recesso prot. n. 122367 del 25/10/2021
Consorzio di Ricerca per l'innovazione tecnologica, Sicilia Trasporti Navali, Commerciali e da diporto scarl	7,2	Cessione a titolo oneroso	Contenzioso in ordine all'azione di recesso del socio Regione
Fonte: Revisione partecipazioni anno 2021 Delibera Giunta Regionale n. 603 del 30.12.2021			

PARTECIPAZIONI INDIRETTE			
NOME PARTECIPATA	% di poss.	Esito della rilevazione	Note
Ast Aeroservizi spa	100	Cessione da parte di AST della partecipazione a titolo oneroso	Ai sensi dell'art. 20 co. 2 lett. c) AST Aeroservizi SpA dovrebbe essere inserita in un piano di razionalizzazione che preveda la concentrazione in Airgest Spa
Jonica Trasporti spa	100	Fusione per incorporazione con AST spa	Con Assemblea straordinaria del 9/12/2021 si è proceduto alla fusione della società in AST SpA
Trapani Air Fuelling Services srl	51		Necessaria all'attività di Airgest in quanto fornitrice di carburante
Smia spa	0,05		

Fonte: Revisione partecipazioni anno 2021 Delibera Giunta Regionale n. 603 del 30.12.2021

Il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie possedute dalla Regione siciliana, per l'esercizio 2021, è stato, invece, approvato con D.P. Reg. n. 502/GAB del 17.1.2022, previa delibera di giunta n. 603 del 30.12.2021.

Dall'analisi del Referto sulla relazione annuale del Presidente della Regione sui controlli interni anno 2021²⁶⁷, emerge che alcune delle criticità risultano ancora sussistenti.

Nel Referto *de quo*, si precisa, infatti, che "Con riferimento all'individuazione del perimetro delle partecipazioni, emergono incoerenze tra le due forme di ricognizione (grafica e tabellare), relative agli organismi a partecipazione indiretta. Inoltre, è stato già evidenziato il mancato raccordo con gli indirizzi strategici dei partecipati contenuti nel DEFR.

Sempre con riferimento alla ricognizione rappresentata nel Piano, non si riscontra una sistematica ed unitaria esposizione delle principali caratteristiche qualitative del controllo per le singole partecipate, in quanto nei correlati prospetti identificativi si riporta solamente la percentuale di controllo, essendo gli altri elementi costitutivi del controllo esposti nelle singole schede di dettaglio: tale metodologia espositiva si ritiene inadeguata ad una immediata comprensione dell'assetto delle società partecipate. In molti casi, in correlazione all'identificazione della razionalizzazione come esito della revisione, si attesta, altresì, il mantenimento, in palese contraddittorietà.

²⁶⁷ Delibera Sezione di controllo per la Regione siciliana n.318/2023 /FRG.

Dall'esame delle singole schede di dettaglio relative agli interventi di razionalizzazione adottati, si evincono le seguenti criticità: a) l'insussistenza della stima dei risparmi di spesa attesi; b) in generale la mancata esposizione delle motivazioni delle azioni programmate e delle modalità di attuazione di tutte le misure, in relazione ai termini previsti per il completamento; c) in alcuni casi si indicano generiche azioni di razionalizzazione senza fornirne le modalità attuative (Airgest Spa; Siciliacque); d) in alcuni casi le misure adottate non sono chiaramente riconducibili alle fattispecie di contenimento dei costi/dismissione (Mercati agroalimentari Sicilia).

Si registra, infine, l'insussistenza di una situazione riepilogativa degli esiti della revisione prevista, articolata per le pertinenti misure.

Seppur con le criticità evidenziate, riassumendo le risultanze espresse nel piano per le sole partecipazioni dirette, delle 14 partecipazioni in altrettante società, sono state attivate in prevalenza n. 6 procedure di fusione. Si evidenzia poi che per una società (Irfis Finsicilia Spa) è stato richiamato l'allegato "A" del D.lgs. 175/2016, che esclude l'applicazione dell'art. 4 del medesimo sulle finalità perseguibili mediante la gestione delle partecipazioni; invece per le succitate 3 partecipate (Airgest Spa; Siciliacque; Mercati agroalimentari Sicilia) non sono rinvenibili chiaramente le modalità di intervento in conformità al D.lgs 175/2016:

Esiti del piano di razionalizzazione per l'esercizio 2021

Azioni di razionalizzazione	N° partecipate coinvolte
Fusione	6
Liquidazione	1
Cessione	2
Mantenimento senza interventi	1
Società richiamate nell'allegato "A" al D.lgs 175/2016	1
Azioni non riconducibili alle fattispecie previste dal D.lgs 175/2016 o non analiticamente esplicitate	3
Totale	14

Fonte: Piano di razionalizzazione 2021

Si riscontra, infine, la mancata adozione della relazione sull'attuazione del piano ai sensi del comma 4 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016 ²⁶⁸.

In merito, si rammenta l'importanza del processo di razionalizzazione delle notevoli partecipazioni detenute dalla Regione Sicilia, stante che le scelte politiche, proprio per il negativo e ingente impatto

²⁶⁸ Comma 4 del D.lgs. 175/2016: "In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano..."

che producono sulle finanze e sul patrimonio dell'ente partecipante (in maniera più o meno rilevante a seconda dell'entità della quota di capitale sociale posseduta), non presuppongono soltanto che quest'ultimo sia in grado di sopportarne i relativi oneri, senza pregiudizi per il proprio equilibrio finanziario e patrimoniale, ma richiedono, a monte, approfondite valutazioni in merito alla coerenza dell'attività societaria rispetto:

- alla missione istituzionale dell'ente;
- all'effettiva produzione di servizi di interesse generale, nonché in merito ai relativi costi/benefici;
- all'appropriatezza del modulo gestionale;
- alla comparazione con i vantaggi/svantaggi e con i risparmi/costi/risultati offerti da possibili moduli alternativi;
- alla capacità della gestione di perseguire in modo efficace, economico ed efficiente, in un'ottica di lungo periodo, i risultati assegnati, anche in termini di promozione economica e sociale.

Non si può, inoltre, prescindere a valle, da un costante e attento monitoraggio in ordine all'effettiva permanenza dei presupposti che hanno determinato l'iniziale scelta partecipativa, per adottare tempestivi interventi correttivi in relazione ad eventuali mutamenti degli elementi originariamente valutati, come ha più volte evidenziato la Sezione regionale di controllo per Regione siciliana²⁶⁹.

7.7 Organi societari, personale e consulenze:

7.7.1 Composizione organi e compensi amministratori

L'articolo 11 del TUSP "Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico", al comma 2, stabilisce che la società a controllo pubblico sia amministrata da un solo amministratore, ovvero che l'Assemblea, con delibera motivata riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, decida che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della

²⁶⁹ *Ex multis* Del. n. 112/2021.

sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del Codice civile. Nei commi 6²⁷⁰ e 7²⁷¹ dello stesso articolo vengono, invece, indicati i limiti relativamente ai compensi, prevedendo, al comma 6, per la concreta determinazione degli stessi, il rinvio ad un decreto del MEF, mentre al comma 7 si dispone che, in attesa dell'emanazione del decreto, debba trovare applicazione l'art. 4, comma 4²⁷², del DL 95/2012, convertito dalla L. 135/2012.

Il legislatore, a decorrere dal 1° gennaio 2015, ha limitato il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di società a controllo pubblico, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, parametrando tale limite all'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013 dalla stessa società.

Nel caso di società in procedura di liquidazione, considerata l'assimilabilità dell'Organo liquidatorio all'Organo amministrativo, i vincoli di finanza pubblica in tema di compensi degli amministratori sono applicati al compenso dell'organo di liquidazione, e ciò in quanto *“accumunati dalla medesima natura delle funzioni svolte, benché in fasi diverse della vita sociale, e dalla medesima natura “volontaria” del rapporto di lavoro instaurato tra gli amministratori (prima) ed i liquidatori (dopo) con la società partecipata interessata...”*²⁷³, natura volontaria sottolineata anche dalla Sezione delle Autonomie²⁷⁴. Peraltro, considerando la peculiare situazione delle società *“in liquidazione”* ed alla luce dei nuovi stringenti limiti codificati ai sensi del D.lgs. 175/2016, in tema di razionalizzazione dei costi e degli oneri degli organismi partecipati, il compenso previsto per i liquidatori non solo deve rispettare il vincolo *de quo* ma dovrebbe, in realtà, allinearsi su importi anche più ridotti, coerenti con il nuovo *“status”* liquidatorio della società amministrata²⁷⁵.

²⁷⁰ D. Lgs. 175/2016 - Art. 11 - comma 6: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (...), previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. (Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.) Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.

²⁷¹ D. Lgs. 175/2016 - Art. 11 - comma 7: Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.

²⁷² A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013

²⁷³ Giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Basilicata anno 2016, Deliberazione 07.08.2018 n. 33/PARI.

²⁷⁴ Corte dei conti, Sezione delle Autonomie Deliberazione n. 33/2016.

²⁷⁵ Giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Basilicata anno 2016, Deliberazione 07.08.2018 n. 33/PARI.

Sempre in tema di compensi, una particolare disciplina è contenuta nell'art. 21, comma 3, del TUSP che prevede che *“Le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante”*.

Inquadrate il contesto normativo di riferimento e passando all'oggetto del presente giudizio di parificazione, è stato espressamente richiesto (cfr. nota istruttoria prot. Cdc 41/2023) un prospetto relativo al numero degli amministratori e ai compensi corrisposti nel 2021, specificando il compenso corrisposto **nell'anno 2013**, al fine di verificare il rispetto dell'articolo 11, commi 6 e 7, del D.lgs. 175/2016 e, nel caso ricorra la fattispecie prevista dall'art. 21, comma 3, del D.lgs. n. 175/2016, se le società abbiano provveduto alla decurtazione dei compensi nella misura del 30%.

La Regione siciliana, in riscontro, ha trasmesso il prospetto sotto riportato e ha comunicato che *“Come già rappresentato in occasione della parifica 2020, con l'art. 33 della L.R. n. 9/2015 è stata disposta la decurtazione del 30% dei compensi corrisposti agli organi di amministrazione e di controllo di tutte le società, siano esse a controllo pubblico che meramente partecipate, nell'ottica generale del contenimento della spesa pubblica.*

La riduzione di cui all'art. 21 del D. Lgs n. 175/2016 richiamata da Codesta Corte dei conti trova ambito di applicazione esclusivamente con riguardo alle società in house, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo.

Appare di tutta evidenza il maggiore risparmio di spesa conseguito dalla Regione con l'applicazione della normativa regionale, che ha garantito di conseguenza un maggiore contenimento della spesa pubblica, avendo proceduto all'applicazione di una misura più restrittiva rispetto a quella prevista dalla normativa nazionale.

Pertanto, per le 5 società in house regionali nel triennio 2019/2020 non si sono registrate perdite continuative di esercizio, rientranti nell'ambito di applicazione della disposizione di cui all'art. 21, c.3, del TUSP.” (cfr. nota di riscontro prot. Cdc 88/2023).

Invero, la società Interporti Spa (società *in house*), sebbene abbia conseguito un utile nel bilancio 2020, aveva chiuso in perdita i bilanci 2017-2018-2019, quindi, nel 2020 la decurtazione prevista dall'art. 21, comma 3, del D.Lgs. 175/2016 avrebbe dovuto essere applicata, in aggiunta a quella prevista, nell'ottica generale del contenimento della spesa pubblica, mediante la L.R. 9/2015, tra altro, previgente all'entrata in vigore del D.lgs. 175/2016.

Preme, tra altro, precisare, che ai sensi nell'art. 21, comma 3, del TUSP l'ambito soggettivo di applicazione della norma *de qua* concerne tutte *“Le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzioneOmissis.....”*.

Tale aspetto è stato oggetto di approfondimento in contraddittorio con l'Amministrazione regionale che, con apposita memoria, prot.124852 del 08.11.2023, ha precisato che *“Con nota prot. n. 61385 del 22/06/2022, questa Ragioneria Generale ha già rappresentato che “La Regione con l'art. 33 della L.R. n. 9/2015 ha ritenuto di apportare la decurtazione del 30% dei compensi corrisposti agli organi di amministrazione e di controllo delle società, per cui avendo già ridotto l'importo dei compensi, non ha provveduto all'applicazione di quanto previsto dall'art. 21 del D.Lgs n. 175/2016”*.

Tale riduzione è stata applicata trasversalmente a tutte le società controllate, e non solo per quelle società a partecipazione pubblica che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, conseguendo un significativo risparmio di spesa mediante l'applicazione di una misura più restrittiva rispetto a quella prevista dalla normativa nazionale, all'art. 21 del TUSP.

Peraltro, con riguardo specifico alla società Interporti, preme evidenziare che nel periodo di riferimento 2017-2018-2019 si sono avvicendati due diversi Amministratori, e precisamente il Dott. Albanese dal 06/09/2016 all'11/06/2018 cui subentra il Dott. Turrisi fino al 28/07/2021.

L'applicazione dell'ulteriore riduzione del trenta per cento del compenso ai sensi del D.LGS. n. 175/2016 avrebbe finito paradossalmente per penalizzare il neo Amministratore non responsabile, peraltro, del risultato economico negativo degli esercizi antecedenti la sua nomina “.

Le argomentazioni utilizzate dalla Regione, a parere di queste Sezioni riunite, non risultano dirimenti. La decurtazione prevista dall'art.33 della L.R. n.9/2015 non assorbe, infatti, la riduzione prevista dall'art.21 del D.lgs. n.175/2016, che va applicata ai compensi percepiti alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo, tra l'altro, successivo alla legge regionale sopra richiamata.

Preme, tra l'altro, precisare che le due norme, art.33 della L.R. n.9/2015 e art.21, comma 3, del D.lgs. n.175/2016, hanno delle *ratio* diverse. La prima aveva lo scopo di ridurre i costi degli organi di *governance* delle società partecipate, per mera scelta del Legislatore regionale, l'altra, invece, è finalizzata a sanzionare, in termini remunerativi, la non efficiente gestione societaria.

Una diversa lettura, tra l'altro, porterebbe all'irrazionale conseguenza che i diversi Amministratori si vedrebbero garantiti lo stesso compenso a prescindere delle modalità, più o meno adeguate, di gestione ed amministrazione societaria, vanificando, di fatto, la *ratio* sottesa nell'art.21, comma 3, del D.lgs. n.175/2016.

La riduzione di cui all'art.21 del D.lgs. n.175/2016, dunque, secondo queste Sezioni riunite, va applicata sui compensi già decurtati da quanto disposto dall'art.33 della succitata L.R. n.9/2015.

Queste Sezioni Riunite, dunque, auspicano un tempestivo intervento degli organi preposti, al fine di ottemperare a quanto previsto art. 21, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016.

Società	Carica	Compenso	Totale compenso organo amministrativo Anno 2021	Totale compenso organo amministrativo Anno 2013	80% Compensi 2013
AST S.p.A.	Presidente	35.000,00	91.000,00	150.000,00	120.000,00
	Consigliere	28.000,00			
	Consigliere	28.000,00			
SAS S.C.p.A. (Società in House)	Presidente	34.000,00	78.000,00	100.000,00	80.000,00
	Componente	22.000,00			
	Componente	22.000,00			
IRFIS S.p.A. (Società in House)	Presidente	35.000,00	68.000,00	155.000,00	124.000,00
	Consigliere	10.000,00			
	Consigliere	10.000,00			
	Consigliere	13.000,00			
MAAS S.C.p.A.	Presidente CdA	35.000,00	<u>95.000,00</u>	100.000,00	80.000,00
	Consigliere	30.000,00			
	Consigliere	30.000,00			
PSTS S.C.p.A.	Presidente CdA (nominato da socio privato)	24.000,00	<u>43.200,00</u>	51.840,00	41.472,00
	Consigliere	9.600,00			
	Consigliere	9.600,00			
SEUS S.C.p.A. (Società in House)	Presidente C.D.A. e funzione direttore	24.000+66.000	<u>126.000,00</u>	75.366,00	60.292,80
	Consigliere	18.000,00			
	Consigliere	18.000,00			
Siciliacque S.p.A.	Presidente CdA	27.000,00	102.000,00	131.000,00	104.800,00
	Consigliere	25.000,00			
	Consigliere	25.000,00			
	Consigliere	25.000,00			
Interporti S.p.A. (Società in house)	Amministratore unico	35.000,00	35.000,00	80.000,00	64.000,00

Sicilia Digitale SPA (in house)	Amministratore unico	nessun compenso pensionato		(in liquidazione) 5.0000	
	Amministratore unico	nessun compenso pensionato			
Airgest S.p.A.	Presidente	35.000,00	85.000,00	Nell'anno 2013 la Regione non era socio di Airgest 166. 500	
	Consigliere	25.000,00			
	Consigliere	25.000,00			
Resais S.p.a.	Presidente	20.000,00	32.000,00	La partecipazione azionaria è transitata alla Regione Siciliana il 19/03/2019	
	Consigliere	6.000,00			
	Consigliere	6.000,00			

Fonte: Nota di riscontro prot. Cdc 88/2023 – allegato 3

In merito ai compensi degli amministratori, dalla tabella sopra rappresentata, posto che la Società SEUS S.c.p.a ha superato il limite imposto dall'art. 11, comma 7, del D.Lgs. 175/2016, si chiedeva di motivarne le ragioni e di specificare il riferimento normativo ai sensi del quale la società ha attribuito ad un unico soggetto la duplice funzione di Presidente del C.d.a e Direttore Generale. Ciò nella considerazione, altresì, del rispetto del principio di separazione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale.

Nella nota di riscontro prot. Cdc 181/2023, l'Amministrazione regionale esponeva quanto segue: *“in ordine all'attribuzione della duplice funzione di Presidente-Direttore Generale si fa presente che nell'assemblea dei soci del 13/6/2019, considerato che risultava necessaria la figura del direttore generale ai fini della gestione della società, è stato deliberato di attribuire al Presidente del CDA pro-tempore anche le funzioni di Direttore generale, stabilendone il compenso complessivo per entrambe le cariche pari ad euro 90.000,00, e ciò ai sensi del comma 3 dell'art. 33 della L.R. n. 9/2015, precisando che: “le funzioni del Direttore Generale non siano esclusivamente di amministrazione e gestione; e che “resta nella discrezionalità dell'ente ogni scelta in merito, tenuto conto, altresì, di eventuali profili problematici quali potenziali conflitti di interesse”, giusta orientamento ANAC n. 61/2014.”*

In merito, preme precisare, preliminarmente, che il parere dell'Anac richiamato, pone l'attenzione, esclusivamente, sui profili dell'inconferibilità della nomina, nell'ottica della disciplina dell'anticorruzione e demanda all'amministrazione la concreta valutazione degli eventuali profili problematici quali potenziali conflitti di interesse.

Ciò che nel caso di specie suscita, invece, delle perplessità è l'aver inglobato, in capo ad un unico soggetto, delle funzioni che il legislatore prevede distinte, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.165/2001 e dell'art.97 della Costituzione e, precisamente, quelli di “indirizzo politico – amministrativo” e “di gestione”.

Nel caso di esame, infatti, ci troviamo in presenza di una società *in house*, “plesso organizzativo”, “*longa manus*”, dell’Amministrazione regionale, nei confronti della quale, a parere di queste Sezioni Riunite, trovano applicazione i principi pubblicistici ivi richiamati.

Alla luce delle superiori considerazioni, è stato richiesto un approfondimento in contraddittorio con l’Amministrazione regionale, anche alla luce della sopravvenuta disciplina (rispetto al comma 3 dell’art. 33 della L.R. n. 9/2015), di cui all’art.11, comma 7, del D.lgs. n.175/2016, norma qualificata dalla Corte costituzionale di coordinamento della finanza pubblica (*ex multis*, sentenza n. 153 del 2022).

Con apposita memoria, prot. 124852 del 08.11.2023, la Regione ha precisato che “*Al riguardo si rileva che l’art. 33 della L.R.n. 9/2015 ha espressamente disciplinato tale possibilità, ed, infatti, il predetto art. 33 prevede espressamente, al comma 3, che “Qualora l’amministratore unico o l’amministratore delegato ricopra anche le funzioni di direttore generale, il limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo è pari a euro novantamila”.*

Va evidenziato che l’attribuzione al medesimo soggetto delle due cariche ha comportato peraltro un risparmio di spesa, non essendo stato previsto alcun compenso come Presidente.

L’esclusione dell’emolumento per la carica di Presidente appare coerente con le disposizioni del comma 12 dell’art. 11 del D.Lgs n. 175/2016”.

Passando ad analizzare le altre società, si rileva che la Mercati Agro Alimentari Sicilia S.C.p.A. e il Parco Scientifico Tecnologico S.C.P.A., hanno superato, per i compensi agli amministratori, il limite dell’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013.

Tale aspetto è stato oggetto di approfondimento in contraddittorio con l’Amministrazione regionale che, con apposita memoria, prot. 124852 del 08.11.2023, ha precisato che “*Con riferimento alla società MAAS si evidenzia che, dai dati in possesso di questa Ragioneria Generale, il totale del costo sostenuto dalla società nell’anno 2013 è stato pari ad Euro 136.000 per l’intero Consiglio d’Amministrazione composto da tre componenti.*

Quindi, il risultato del calcolo richiesto dal D.L. n. 95/2012 conduce ad un tetto massimo di euro 108.000, che risulta superiore rispetto al limite di euro 35.000 già previsto per ciascun componente del nominando CdA, dal sopra citato art. 33 della L.R. n. 9/2015”.

Queste Sezioni riunite prendono atto del dato aggiornato comunicato dalla Regione sui cui applicare, per la società MAAS, la decurtazione prevista dall’art.11, comma 7, del D.lgs. n.175/2016, per cui la criticità appare superata.

Rimane confermato, invece, per il Parco Scientifico Tecnologico S.C.P.A. il superamento del limite dell’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013.

In merito, queste Sezioni riunite invitano l'amministrazione regionale, nella qualità di socio pubblico, a porre in essere quanto necessario, al fine di ricondurre tali compensi nei limiti di legge di cui all'articolo 11, commi 6 e 7, del D.lgs. 175/2016.

Infine, in relazione al numero dei componenti degli organi amministrativi, stante quanto disposto dall'art. 11, commi 2 e 3, del TUSP, è stato chiesto di motivare le specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, che giustificano la presenza di un consiglio di amministrazione in tutte le società partecipate dall'Amministrazione regionale, ad eccezione della società Interporti S.p.A., inviando le relative delibere adottate.

Nella nota di riscontro, prot. Cdc 181/2023, l'Amministrazione regionale ha rappresentato che *"Per quanto attiene la presenza del Consiglio di amministrazione in molte società partecipate, la valutazione in ordine alle ragioni di adeguatezza organizzativa che ne richiedono la presenza in luogo di un Amministratore Unico è stata oggetto di specifica regolamentazione con D.P. n.590 del 11/9/2018 e D.P. n.510 del 8/2/2019 (in allegato - all. 8 e 9), avuto riguardo alla sussistenza di taluni indicatori di complessità organizzativa, con particolare riferimento al numero dei dipendenti."*

Sul punto, si evidenzia che il D.P. n. 510/2019 ha previsto che *".. sono amministrate con un consiglio di amministrazione di tre componenti le società partecipate in house della Regione Siciliana aventi i seguenti requisiti al 31.12.2016:*

- a) Forza occupazionale impiegata pari o superiore a (cento) unità;*
- b) Valore della produzione pari o superiore ad euro 5 milioni."*

Sulla scorta delle previsioni appena richiamate, trova giustificazione la presenza di un consiglio di amministrazione per le società partecipate *in house* della Regione.

Non vengono, invece, evidenziate, in sede di riscontro istruttorio, le "specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa" per le altre società, ossia AST S.p.A., Mercati Agro Alimentari Sicilia S.C.p.A., Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.C.p.A., Airgest S.p.A., Resais S.p.a., che sono amministrate da un Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 11 comma 2, lettera b) della L.R. 9/2015.

Tale aspetto è stato oggetto di approfondimento in contraddittorio con l'Amministrazione regionale che, con apposita memoria, prot.124852 del 08.11.2023, ha precisato che *"L'art. 33 della L.R.n. 9/2015 ha espressamente previsto che "A decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, all'amministrazione delle società controllate dalla Regione si applicano le disposizioni seguenti:*

- a) nelle società che svolgono attività di "in house providing" per la Regione, l'amministrazione è affidata, in linea con quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modifiche e integrazioni, per un periodo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, ad un amministratore unico;*

b) nelle altre società, a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, l'amministrazione è affidata ad un consiglio di amministrazione con durata triennale, composto da un presidente e due consiglieri, secondo le previsioni statutarie sulla rappresentanza dei soci, che può nominare tra i suoi componenti un amministratore delegato, stabilendone i poteri e le funzioni in conformità a quanto appositamente previsto dallo statuto di ciascuna società."

Pertanto, sulla base della predetta disposizione legislativa regionale, appare legittima la scelta di procedere alla nomina di un Consiglio di Amministrazione per le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione che non svolgono attività in house providing".

Le Sezioni riunite prendono atto.

Quanto invece al Consorzio di ricerca per l'innovazione tecnologica, Sicilia Trasporti Navali, Commerciali e da Diporto SCaRL e al Consorzio di ricerca per l'innovazione tecnologica, Sicilia AgroBio e Pesca ecocompatibile SCaRL nelle quali la Regione detiene una percentuale di partecipazione rispettivamente pari al 7,20% e 7,05%, l'Amministrazione regionale non ha fornito informazioni in merito alla composizione degli Organi amministrativi e ai compensi corrisposti.

7.7.2 Il personale

L'art.19, comma 2, del TUSP prevede che *"Le società' a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 "*.

Sulla materia, dunque, il richiamo alle disposizioni contenute nel D.lgs. 165/2001, delinea i canoni cui devono adeguarsi le procedure di reclutamento di personale delle società controllate, vale a dire: adeguata pubblicità della selezione, l'imparzialità e la trasparenza nello svolgimento della procedura, l'adozione di meccanismi oggettivi per l'accertamento della professionalità richiesta, la pari opportunità nell'accesso al lavoro.

A chiusura del cerchio, il legislatore individua la procedura da applicare in caso di mancata adozione dei provvedimenti di reclutamento, e, precisamente, l'applicazione della vincolante disciplina di cui l'art.35, comma 1, del già menzionato D.lgs.165/2001.

Ciò premesso, relativamente al personale delle società partecipate, con la nota istruttoria prot. Cdc 41/2023, sono stati chiesti chiarimenti in merito alla consistenza del personale al 31/12/2020 e al 31/12/2021 e di chiarire se, nel corso del 2021, le società partecipate hanno assunto personale a qualsiasi titolo, eventualmente specificando le unità per ciascuna società e le tipologie di contratto applicato.

In sede di risposta, l'Amministrazione regionale ha fornito un prospetto di sintesi (cfr. allegato 1) alla nota di riscontro prot. Cdc 88/2023) e ha rappresentato, altresì, che «Per l'anno 2021 è stato rispettato il divieto di assunzione da parte delle società. Anche Irfis, Sicilia Digitale e Seus, esonerate dal divieto con la delibera n. 619/2020, non hanno proceduto ad assunzione di personale» (cfr. nota di riscontro prot. Cdc 88/2023 punto 12).

Quest'ultima affermazione non appariva del tutto in linea con il prospetto di cui all'allegato 1) alla stessa nota di riscontro prot. Cdc 88/2023, atteso che per alcune società il numero degli occupati al 31/12/2021 risultava superiore al numero degli occupati al 31/12/2020. Ciò posto, sono stati chiesti ulteriori approfondimenti, che l'Amministrazione regionale ha riscontrato con la nota prot. Cdc 181/2023 e rispettivi allegati.

Dall'esame della documentazione acquisita, si perviene alla consistenza del personale rappresentata nella tabella a seguire.

Società	CONSISTENZA DEL PERSONALE 2020-2021					
	Anno	Dirigenti	Funzionari quadri	Impiegati amm.vi collaboratori	Operai	Contrattisti cocopro lavoro interinale e altre forme atipiche (specificare)
AST S.p.A.	2020	4	12	77	551	157
	2021	3	12	77	506	207
Variaz. Ass. 2021 rispetto al 2020		-1	0	0	-45	50
SAS Scpa	2020	4	258	351	1155	
	2021	4	247	348	1093	
Variaz. Ass. 2021 rispetto al 2020		0	-11	-3	-62	0
IRFIS FinSicilia S.p.A.	2020	1	34	20		
	2021	1	34	26		
Variaz. Ass. 2021 rispetto al 2020		0	0	6	0	0
MAAS S.C.p.A. ²⁷⁶	2020	20				7
	2021	20				6

²⁷⁶ Nella nota di riscontro prot. Cdc 181/2023, per la società MAAS, l'Amministrazione regionale non dettaglia le tipologie contrattuali specifiche ma genericamente rappresenta che " -nel 2020 il numero di dipendenti a tempo indeterminato era pari a 20; il numero dei lavoratori interinali era pari a 7 e il numero dei tirocinanti era pari a 1; -nel 2021 il numero di dipendenti a tempo indeterminato è rimasto invariato e cioè pari a 20; il numero dei lavoratori interinali è diminuito da 7 unità a 6 unità ed è aumentato solo in numero dei tirocinanti da n. 1 unità a n. 2 unità".

Variaz. Ass. 2021 rispetto al 2020			0			-1
PSTS S.C.p.A.	2020		2	2		
	2021	2	2			
Variaz. Ass. 2021 rispetto al 2020		2	0	-2	0	0
SEUS S.C.p.A.	2020		10	182	2932	
	2021	4	11	181	2905	1
Variaz. Ass. 2021 rispetto al 2020		4	1	-1	-27	1
SICILIACQUE S.p.A.	2020	2	12	67	90	
	2021	2	12	66	92	
Variaz. Ass. 2021 rispetto al 2020		0	0	-1	2	0
Sicilia Digitale S.p.A.	2020	3	12	69		21
	2021	3	12	70		30
Variaz. Ass. 2021 rispetto al 2020		0	0	1	0	9
Interporti S.p.A.	2020		1	9		
	2021	1	9			
Variaz. Ass. 2021 rispetto al 2020		1	8	-9	0	0
Consorzio AgrobioPesca Scarl	2020			1		
	2021			1		
Variaz. Ass. 2021 rispetto al 2020		0	0	0	0	0
Consorzio Navtec Scarl	2020			4		
	2021			4		
Variaz. Ass. 2021 rispetto al 2020		0	0	0	0	0
RESAIS SpA	2020		2	122	22	
	2021	2		124	35	
Variaz. Ass. 2021 rispetto al 2020		2	-2	2	13	0
Airgest S.p.A.	2020	1	4	40	29	
	2021	1	4	39	29	
Variaz. Ass. 2021 rispetto al 2020		0	0	-1	0	0

Fonte: Rielaborazione delle Sezioni Riunite sulla scorta del riscontro istruttorio prot. Cdc 88/2023 allegato 1 aggiornato con le informazioni fornite con la nota di riscontro prot. Cdc 181/2023 e allegati.

7.7.3 Le consulenze

Con la nota istruttoria prot. Cdc 41/2023, è stato chiesto di fornire, in formato tabellare, distintamente per ciascuna società partecipata, gli incarichi di consulenza conferiti nel corso dell'esercizio 2021, con specifica indicazione degli estremi degli atti di conferimento dell'incarico, del soggetto percettore, dell'oggetto dell'incarico, della durata dell'incarico e del compenso attribuito. In riscontro, l'Amministrazione regionale ha fornito un prospetto di sintesi (*cf.* allegato 2 alla nota di riscontro prot. Cdc 88/2023) da cui sono state estratte le informazioni di cui alla tabella a seguire.

Denimazione	% PART.	Numero incarichi di consulenza conferiti 2021	Totale compensi attribuiti
AST Spa	100%	Nessun incarico	
IRFIS Spa	100%	13	€ 132.285 oltre oneri, Iva e CPA
RESAIS Spa	100%	3	€ 16.627 oltre oneri
SICILIA DIGITALE Spa	100%	2	€ 24.789,96 + ulteriore importo n.d.
AIRGEST Spa	99,96%	9	€ 76.484,46 + ulteriore importo n.d.
MAAS Scpa	95,33%	3	31.864,50 €
INTERPORTI Spa	89,71%	4	41.617,00 €
PARCO TECNOLOGICO SCIENTIFICO Scpa	88,29%	4	51.475,43 €
SAS Scpa	82,72%	56	€ 233.506,80 + ulteriori importi nn.dd.
SEUS Scpa	53,25%	2	€ 17.500 oltre Iva e Cpa
SICILACQUE Spa	25%	Nessun dato comunicato	
Consorzio di ricerca per l'innovazione tecnologica, Sicilia Trasporti Navali, Commerciali e da Diporto ScaRL	7,20%	5	100.770,00 €
Consorzio di ricerca per l'innovazione tecnologica, Sicilia AgroBio e Pesca ecocompatibile ScaRL	7,05%	Nessun dato comunicato	

Fonte: Rielaborazione Cdc sulla scorta della nota di riscontro prot. Cdc 88/2023 allegato 2

8 LO STATO PATRIMONIALE

(MAGISTRATI EMANUELE MIO E GIUSEPPE DI PRIMA)

SOMMARIO: I. *La contabilità economico-patrimoniale. Premessa generale.* – II. *Lo Stato patrimoniale dell'esercizio 2021.* –1.1 *Attivo patrimoniale* –1.1.1 *Immobilizzazioni* –1.1.1.1 *Immobilizzazioni immateriali* –1.1.1.2 *Immobilizzazioni materiali* –1.1.1.3 *Immobilizzazioni finanziarie* –1.1.2 *Attivo circolante* –1.1.2.1 *Rimanenze di magazzino* –1.1.2.2 *Crediti* –1.1.2.3 *Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni* –1.1.2.4 *Disponibilità liquide* –1.1.3 *Ratei e Risconti attivi* –1.2 *Passivo patrimoniale* –1.2.1 *Patrimonio netto* –1.2.2 *Fondi per rischi e oneri* –1.2.3 *Trattamento di fine rapporto* –1.2.4 *Debiti* –1.2.5 *Ratei e Risconti passivi e Contributi agli investimenti* –1.3 *Conti d'ordine* –1.4 *Considerazioni riassuntive*

I. **La contabilità economico-patrimoniale. Premessa generale.**

L'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziari ed economico-patrimoniali.

Nell'ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, per rilevare i costi/oneri ed i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica al fine di determinare il risultato economico di periodo (quale differenza fra costi e ricavi) e rappresentare il capitale alla data di chiusura del periodo. La contabilità economico-patrimoniale basandosi sul "principio della competenza economica" (imputazione a ciascun esercizio di costi/oneri e ricavi/proventi indipendentemente dal momento dell'introito o dell'esborso monetario) differisce dalla contabilità finanziaria che è, invece, finalizzata a monitorare e rendicontare le diverse fasi di acquisizione dell'entrata e di erogazione della spesa e rappresentare la situazione finanziaria. Il "principio della competenza economica", analiticamente descritto nel principio generale n.17, è, pertanto, di fondamentale importanza per la determinazione del risultato dell'esercizio preso in considerazione, operazione che implica un procedimento contabile di identificazione, di misurazione e di correlazione tra le entrate e le uscite dei documenti finanziari e tra i proventi ed i costi dei documenti economici del bilancio di previsione e di rendicontazione. Il rendiconto, infine, deve rappresentare contestualmente la dimensione finanziaria, economica e patrimoniale dei fatti amministrativi che la singola amministrazione pubblica ha realizzato nel corso dell'esercizio.

A tal fine è necessaria anche l'adozione del piano dei conti integrato (finanziario, economico e patrimoniale) di cui all'art. 4 del d.lgs. 118/2011 e della matrice di raccordo per cui sotto il profilo operativo ogni operazione di gestione viene registrata secondo la struttura del Piano dei Conti, in una logica integrata in base alla quale, con una unica rilevazione, si rappresentano le informazioni di sintesi nei prospetti del rendiconto finanziario, del conto economico e dello stato patrimoniale.

Va precisato che fino all'esercizio 2018 l'amministrazione regionale aveva trasmesso anche il "Conto generale del patrimonio" unitamente allo "Stato patrimoniale" ed al "Conto economico"; dal 2019 ciò non avviene più alla luce dell'intervento del d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 158, recante: *"Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli"*, essendo ormai pienamente operanti in Sicilia le disposizioni dell'armonizzazione contabile.

II. Lo Stato patrimoniale dell'esercizio 2021.

Si ritiene opportuno -come negli anni precedenti- procedere all'analisi dettagliata del documento e delle sue voci, sia per esporre le variazioni rispetto agli anni scorsi, sia per dare specifica contezza in ordine alle grandezze patrimoniali, tenuto conto del fatto che ancora numerose anomalie investono le voci più rilevanti dello Stato patrimoniale.

Sul versante metodologico, si è seguito il metodo già impiegato per gli esercizi finanziari passati. In particolare, l'esame dello Stato patrimoniale per il 2021 ha riguardato, preliminarmente, la verifica dell'attuazione di interventi volti alla soluzione definitiva di annose problematiche che hanno investito l'esposizione dei valori patrimoniali nel tempo, dapprima nel Conto generale del patrimonio e, dal momento del passaggio alla contabilità armonizzata, anche nello Stato patrimoniale. Tali problematiche di carattere generale, incidendo sulla quantificazione del singolo valore della posta patrimoniale, hanno finito per inficiare la veridicità e l'attendibilità del documento nel suo complesso e hanno condotto annualmente alla dichiarazione di irregolarità.

La predetta verifica è stata attuata anche mediante apposita attività istruttoria²⁷⁷, laddove la "Nota integrativa" non abbia fornito informazioni esaustive. Sono state, altresì, esaminate

²⁷⁷ Richieste istruttorie prot. n. 59 del 5/06/2023, prot. n. 130 del 5/07/2023 e prot. n. 195 del 12/09/2023.

tutte le misure attuate dalla Regione siciliana a seguito dei rilievi esposti nella deliberazione delle Sezioni riunite per la Regione siciliana n. 2/2022/SS.RR/PARI.

In sintesi, è emerso che le criticità di carattere generale, già rilevate per l'esercizio 2020, così come anche nei precedenti esercizi, risultano -in massima parte- ancora presenti nello Stato patrimoniale per l'esercizio 2021.

Appare, infatti, ancora irrisolta la problematica riguardante la “**ricognizione straordinaria del patrimonio**” e la conseguente “**rideterminazione del suo corretto valore**”, così come previsto dal paragrafo 9.2 dell'allegato 4.3 del decreto legislativo n. 118/2011, sia con riferimento alla classificazione delle voci del patrimonio, sia per quanto riguarda i criteri di valutazione.

In relazione a tale aspetto è stato chiesto di specificare per quali componenti del patrimonio tale processo risulti ancora *in itinere*, chiarendo, in dettaglio, i motivi di tale ritardo o le cause ostative alla definizione delle singole procedure, stante anche la costituzione di un apposito gruppo di lavoro come da D.P. 606/GAB del 25/11/2022.

Con nota prot. n. 71272 del 6 luglio 2023 la Ragioneria generale della Regione siciliana, rappresentando preliminarmente che la predetta attività di ricognizione straordinaria interessa per specifiche competenze tutti i rami dell'Amministrazione regionale, ha comunicato che con nota prot. n. 57694 del 07/06/2023, sollecitata in data 27/06/2023 (nota prot. n. 66694), ha chiesto a tutti i Dipartimenti regionali e strutture equiparate di fornire ogni informazione utile.

Con successiva nota del 10/08/2023, prot. n. 86829 (prot. Cdc n. 177) la stessa ha trasmesso alle Sezioni riunite i numerosi contributi pervenuti dai vari uffici, unitamente ad un prospetto riepilogativo (all. 2 alla nota) che li riassume, come di seguito rappresentato.

N.	Dipartimenti e Uffici equiparati	Prot. IRIDE	Data IRIDE	Prot. Mittente	Data Mittente
1	Ufficio del Garante dei diritti dei detenuti - Sicilia	68527	30/06/2023	1370	29/06/2023
2	Segreteria generale	66512	27/06/2023	25451	26/06/2023
3	Ufficio legislativo e legale	60109	13/06/2023	12013	09/06/2023
4	Dipartimento della protezione civile	69877	04/07/2023	28774	03/07/2023
5	Dipartimento della programmazione				
6	Dipartimento degli affari extraregionali	60346	13/06/2023	3367	12/06/2023
7	Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia	65048	22/06/2023	15538	21/06/2023

8	Autorità di certificazione dei programmi cofinanziati dalla commissione europea	58625	08/06/2023	1878	07/06/2023
9	Ufficio speciale autorità di audit dei programmi cofinanziati dalla commissione europea	67040	27/06/2023	2041	14/06/2023
11	Ufficio di rappresentanza e del cerimoniale	68090	29/06/2023	1468	28/06/2023
14	Dipartimento delle attività produttive	64640	21/06/2023	24820	20/06/2023
15	Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana	63406	19/06/2023	29792	19/06/2023
17	Dipartimento delle finanze e del credito	67486	28/06/2023	36456	27/06/2023
18	Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica	68185	29/06/2023	5198	29/06/2023
19	Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni	64002	20/06/2023	1670	20/06/2023
21	Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti	63338	19/06/2023	28727	16/06/2023
22	Dipartimento dell'energia	63294	19/06/2023	19421	16/06/2023
23	Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali	63844	20/06/2023	25517	19/06/2023
24	Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative	63998	20/06/2023	18618	19/06/2023
25	Dipartimento della funzione pubblica e del personale	58927	09/06/2023	53022	08/06/2023
26	Dipartimento delle autonomie locali	63439	19/06/2023	13182	19/06/2023
27	Fondo Pensioni Sicilia	67239	28/06/2023	20929	28/06/2023
28	Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti				
29	Dipartimento regionale tecnico	63525	20/06/2023	85875	19/06/2023
30	Dipartimento della formazione professionale				
31	Dipartimento dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio	63393	19/06/2023	18529	19/06/2023
32	Ufficio spec. Per l'edilizia scolastica e universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF	67845	29/06/2023	6369	28/06/2023
33	Dipartimento dell'agricoltura	62784	19/06/2023	126848	15/06/2023
34	Dipartimento della pesca mediterranea	69857	04/07/2023	10199	29/06/2023
35	Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale	63214	19/06/2023	54655	19/06/2023
36	Dipartimento per la pianificazione strategica	68588	30/06/2023	36770	30/06/2023
37	Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico	63737	20/06/2023	21716	19/06/2023
38	Dipartimento dell'ambiente	65121	22/06/2023	46656	21/06/2023
39	Dipartimento dell'urbanistica				
40	Comando del corpo forestale della Regione siciliana	74706	14/07/2023	67230	13/07/2023
41	Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo				

Dall'esame delle numerose note dei dipartimenti trasmesse dalla Ragioneria generale sembrerebbe attualmente ancora *in itinere* la ricognizione ordinaria e straordinaria del patrimonio, perlopiù a causa del mancato rilascio dell'applicativo, da parte di Sicilia digitale S.p.A., di implementazione del sistema GECORS.

In merito agli **esiti dell'attività svolta dal gruppo di lavoro di cui al D.P. 606/GAB del 25/11/2022**, l'amministrazione regionale ha precisato che l'attività di analisi delle principali criticità in argomento si è dispiegata sino al 1° semestre 2023 e che si è concretizzata in quattro relazioni "*riservate*" che hanno analizzato le problematiche più rilevanti dello Stato

patrimoniale, nonché, suggerito le linee guida per la soluzione delle stesse, pertanto, *“i primi concreti benefici del lavoro svolto non potranno che iniziare a palesarsi soltanto a fine esercizio 2023 o più verosimilmente nell’esercizio 2024”*. Il gruppo di lavoro ha evidenziato le criticità più rilevanti che ostacolano il completamento della ricognizione straordinaria dei beni immobili nonché della loro corretta valorizzazione secondo i principi armonizzati, in particolare:

- a) il ritardo nel completamento della ricognizione fisica degli immobili;
- b) l’assenza di un unico software di inventariazione\gestione dei beni immobili secondo i principi contabili del d.lgs n. 118/2011 (istituzione del R.U.I. e registro dei beni ammortizzabili, calcolo degli ammortamenti e relativi fondi, corretta valorizzazione, corretta classificazione dei beni, etc.);
- c) l’assenza dei modelli informatizzati per la gestione degli immobili (modelli carico, scarico, etc.);
- d) l’assenza sino all’anno 2022, di una struttura di coordinamento per tale attività attribuita adesso al Dipartimento regionale Finanze.

Con riferimento alla selezione di un software adeguato viene riferito che oltre al programma utilizzato dall’Agenzia del Demanio l’amministrazione regionale ha preso visione anche di quello utilizzato dalla Regione Piemonte per un eventuale utilizzo con la formula del *“riuso”*.

L’assenza di ricognizione straordinaria dei beni immobili parrebbe causa anche della **mancata determinazione degli ammortamenti relativi ai *“Fabbricati”* e delle *“Plusvalenze patrimoniali”*** che sono state considerate per l’intero prezzo di cessione di terreni e dei fabbricati e non al maggior valore calcolato tra quanto iscritto nell’attivo patrimoniale e il valore della vendita, come riferito rispettivamente a pag. 11 e a pag. 71 della *“nota integrativa esercizio 2021”*; anche il Collegio dei revisori, in data 7 marzo 2023, ha rilevato nel proprio parere, a pag. 83, che *“non è stata completata la ricognizione straordinaria del patrimonio, prevista dal paragrafo 9.2 dell’Allegato 4/3 del D.Lgs. n 118 del 2011”*.

In sede di richiesta istruttoria è stato chiesto di riferire in merito ai valori iscritti per plusvalenze o minusvalenze patrimoniali stante l’assenza della predetta ricognizione straordinaria di tutti i beni immobili.

In merito la Ragioneria generale rappresenta che la Regione non dispone di tutti i dati necessari per il calcolo di eventuali plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla cessione dei beni, considerato che la mancata definizione della ricognizione straordinaria non ha permesso finora oltre ad una riclassificazione dei beni secondo il piano dei conti integrato anche la determinazione del valore del singolo bene secondo i principi armonizzati. Per tale ragione, come specificato nella pag. 71 della nota integrativa, i valori delle plusvalenze sono stati considerati pari all'intero prezzo di cessione di terreni e fabbricati rispettando il codice finanziario attribuito all'accertamento che nella matrice di transizione prevede l'imputazione a plusvalenza patrimoniale.

Con riferimento alla **ricognizione e stima dei beni immobili dell'ex "Azienda delle foreste demaniali"** (oggi Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale), in sede istruttoria è stato chiesto di riferire sugli esiti delle operazioni di aggiornamento di valore dei beni e sulla completa ricognizione generale del patrimonio forestale regionale.

In merito a tale richiesta non sono stati forniti particolari aggiornamenti.

Con memoria dell'8 novembre 2023, prot. n. 12 4852 (prot. Cdc n. 236 del 9/11/2023) la Ragioneria generale riporta quanto rappresentato dal Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale con nota prot. n. 99765 del 30/10/2023 (**non risulta trasmessa alla Corte**) nella quale si fa riferimento alla precedente nota del 30/08/2023, prot. n. 76268 (all. 25 e all. 26) nella quale si rappresenta che *"...è stata completata la ricognizione al 31.12.2022 del 100% dei dati relativi ai beni immobili gestiti, ed effettuato il loro caricamento sul Portale del MEF entro il termine ultimo fissato dal Dipartimento Tesoro al 15.09.2023.*

Nella nota trasmessa in allegato alla memoria (prot. n. 76268 del 30/08/2023) viene precisato che molti dati sono stati rifiutati dal sistema in quanto le coordinate catastali o l'indirizzo non risultavano presenti oppure risultano proprietari che coprono già il 100% della proprietà piena pertanto *"nel primo caso l'indirizzo, richiesto dal sistema come campo obbligatorio, non sempre è stato riconosciuto come valido, trattandosi di terreni con vegetazione di vario tipo in località extraurbane non censite a sistema e che, pertanto, non ne consentono la geolocalizzazione. Le coordinate catastali non presenti sono dovute ai frazionamenti effettuati di continuo dall'Agenzia delle Entrate e per i quali la particella principale, derivante da quella soppressa, non mantiene la stessa numerazione, come in passato, ma ne acquisisce una nuova, alla quale si risale solo dopo innumerevoli ricerche con il sistema QGIS e visure catastali".*

In memoria la Ragioneria prosegue rappresentando che *“È stata inoltre completata la ricognizione straordinaria del 44,4% dei beni dell'ex Azienda Foreste demaniali entro il 30 novembre 2023. Per tali beni si prevede ragionevolmente di concludere la ricognizione straordinaria sul 100% degli immobili entro il 31.12.2024, chiudendo finalmente l'annosa questione della valorizzazione del patrimonio dell'ex Azienda Foreste”*.

Quest'ultima affermazione non appare chiara sia in riferimento alla percentuale dei beni dell'ex **“Azienda delle foreste demaniali” (44,4%)** che differisce dalla precedente sopra citata (100%), sia in relazione alla data del 30 novembre dichiarata nel precedente periodo. Si è chiesto di conoscere, inoltre, il relativo valore inserito nello Stato patrimoniale al 31/12/2021 (euro 6.215.253 al 31/12/2020) e di specificare quale voce della tabella di pag. 11 della nota integrativa contenga il valore dei predetti beni è stato dato riscontro rinviando alla nota prot. n. 3035 del 12/04/2022 con la quale il Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale ha comunicato che a seguito di ricognizione straordinaria dei beni intestati all'ex Azienda Foreste, ancora in corso alla data della nota, il valore dei beni al 31/12/2021 è pari a euro 9.405.019,35; detto importo è stato adeguato movimentando la voce *“Terreni demaniali”* il cui valore al 31/12/2021 è pari a euro 76.927.718,37, come riportato a pagina 11 della nota integrativa. La Ragioneria ha precisato che con la medesima nota prot. n. 3035/2022 il Dipartimento ha fornito anche il valore dei terreni demaniali diversi dai beni intestati all'ex Azienda Foreste a seguito di impegni dell'esercizio 2021 pari a euro 145.777,91. Pertanto, la variazione riportata nella tabella di pagina 11 pari a euro 3.335.544 è composta euro 3.189.766,83 per rivalutazione valore ex Aziende Foreste ed euro 145.777,91 per impegni 2021.

Con riferimento alla **ricognizione straordinaria ed analitica degli oggetti d'arte (o di valore)** si è chiesto di riferire in merito all'attività di completamento ed aggiornamento del relativo inventario, affidata agli uffici periferici del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana.

La Ragioneria generale ha rinviato a quanto rappresentato dal predetto Dipartimento con nota prot. n. 29792 del 19/06/2023 (all. 1 alla nota) nella quale viene specificato che è stata riavviata una ricognizione straordinaria del patrimonio, nell'ambito degli *“oggetti d'arte”*, al fine di rideterminarne il corretto valore complessivo; per completezza di informazione è stato trasmesso anche il tabulato cumulativo dei dati ex modello 88 aggiornato alla data di

riferimento, nel quale risultano variazioni in aumento ed in diminuzione complessivamente pari ad euro 33.833.797,26. La sopracitata nota del 19/06/2023 riporta, invece, valori relativi alle variazioni intervenute nell'esercizio 2021 per rinvenimenti (€ 1.652.340,54), per sopravvenienze (€ 274.103,46), per rivalutazioni (€ 31.198.298,19), per donazioni (€ 84.485) e per acquisti (€ 28.583,55), complessivamente pari ad euro 33.237.810,74.

Si è chiesto, pertanto, di riferire in ordine alla discrasia rilevata tra i due valori, pari ad euro 595.986,52.

Con memoria dell'8 novembre 2023, prot. n. 12 4852 (prot. Cdc n. 236 del 9/11/2023) la Ragioneria generale rappresenta che la discrasia rilevata dalla Corte dei conti tra il valore rappresentato nello Stato patrimoniale ed il valore comunicato dal Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è da ricondurre alle differenti quantificazioni degli "Oggetti d'arte" effettuate dalla Ragioneria centrale BB.CC e Identità siciliana con nota prot. 18329 del 13.04.2022, il cui tabulato cumulativo dei dati ex modello 88 riporta variazioni per euro 33.833.797,26, e dal Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana con nota prot. n. 29792 del 19.06.23, il quale riporta un valore complessivo pari ad euro 33.237.810,74.

Anche alla luce di detta integrazione non risulta chiaro quale sia il valore corretto per l'esercizio 2021.

Con riferimento alla **mancata realizzazione completa dell'inventario unico e l'istituzione dell'apposito registro dei beni ammortizzabili**, il Collegio dei revisori ha rilevato la criticità nel proprio parere alle pagine 87 e 90.

In relazione a tale aspetto è stato chiesto di fornire dettagliate informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori per singole categorie di beni a seguito del "Protocollo d'intesa" siglato dall'Assessorato dell'economia con l'Agenzia del Demanio, finalizzato alla gestione informatizzata del patrimonio immobiliare, alla catalogazione e gestione dei beni demaniali e patrimoniali per la successiva migrazione delle informazioni di detti immobili, dalle scritture contabili cartacee alle previste nuove scritture contabili interamente dematerializzate sul R.U.I. (Registro Unico Inventariale) nonché, alla contestuale ricognizione straordinaria prevista dall'art. 64 D.Lgs. n. 118/2011, completando il riesame ed il riordino dei fascicoli cartacei.

In merito il Dipartimento delle finanze e del credito, con nota prot. n. 36456 del 27/06/2023 (all. 4 alla nota prot. n. 86829 del 10/08/2023 della ragioneria generale) rappresenta che alla data odierna non risulta ancora definita la migrazione delle informazioni relative ai beni immobili, dalle scritture contabili presenti solo su supporto cartaceo, alle previste nuove scritture contabili informatiche R.U.I. (Registro Unico Inventariale), nonché la ricognizione straordinaria prevista dall'art. 64 del d.lgs. n. 118/2011 in quanto dopo avere siglato l'apposito Protocollo d'Intesa con l'Agenzia del Demanio, per garantire, tra l'altro, la disponibilità del Sistema Informatico ADDRESS - REMS, per la gestione dell'intero Patrimonio Regionale e degli Enti Pubblici controllati dalla Regione, risulterebbero ancora in corso le attività di ricognizione, verifica e controllo dei beni appartenenti al Demanio e Patrimonio Indisponibile.

Il Servizio 7 "Locazione e Patrimonio disponibile" del citato Dipartimento avendo svolto nell'anno 2022, l'attività di ricognizione straordinaria e di classificazione dei beni ha individuato n. 1.358 beni, di cui n. 409 già caricati sul previsto supporto informatico, al fine di renderli immediatamente fruibili riferisce che la predetta attività verrà completata entro il corrente anno 2023.

Relativamente alla mancata realizzazione completa dell'inventario unico ed all'istituzione dell'apposito registro dei beni ammortizzabili sia il servizio 6 che il servizio 7 riferiscono che *"nelle more di una piena attuazione e completamento delle attività innanzi richiamate al momento non si può contare su una pronta visione complessiva della consistenza immobiliare e dello stato di utilizzazione e redditività dei beni, essendo la stessa rimandata alla definizione completa dello Stato Patrimoniale e del Registro Unico Inventariale"*.

Pertanto, la criticità permane.

Si è chiesto di riferire in merito alla **ricognizione straordinaria ed analitica dei beni mobili** a seguito dell'emanazione della circolare n. 4 del 22/01/2019 e **sull'adeguamento del sistema**

GE.CO.R.S. ai fini della redazione dell'inventario;

In ordine a tale adempimento la Ragioneria generale nella nota prot.n. 71272 del 6/07/2023, riferisce che il tentativo di adeguamento del sistema GE.CO.R.S. secondo i principi armonizzati (istituzione del R.U.I. e registro dei beni ammortizzabili, calcolo degli ammortamenti e relativi Fondi, corretta valorizzazione, corretta classificazione dei beni,

etc...) non ha prodotto i risultati sperati conseguentemente è stata istituita un'apposita Commissione per la selezione del programma in questione secondo la formula del "riuso", che ha preso visione anche di altri software più adatti allo scopo. Tale software dovrebbe interfacciarsi con la nuova piattaforma SCORE- ECONOMICO-PATRIMONIALE il cui rilascio era previsto per il 1° gennaio 2023 ma a causa del mancato affidamento del servizio di Tesoreria regionale per la mancata partecipazione degli istituti di credito ai bandi andati deserti, tale rilascio ha subito un rinvio.

Con la nota del 10/08/2023, prot. n. 86829 (prot. Cdc n. 177) la Ragioneria generale riferisce che la citata Commissione costituita, in data 02/05/2023, con l'obiettivo della selezione di un nuovo software di inventariazione e gestione dei beni mobili della Regione siciliana ha concluso la sua attività con la seduta del 20/07/2023 i cui esiti sono stati trasmessi al Dirigente dell'Agenzia Regionale per l'Innovazione Tecnologica in data 08/08/2023 con nota prot. n. 85600 (all. 3 alla nota prot. n. 86829).

Il nuovo programma dovrà gestire il patrimonio mobiliare, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista finanziario per la produzione integrata dello Stato Patrimoniale in base ai principi dell'"Armonizzazione contabile" e la scelta della Commissione sembra sia ricaduta sul software UNICO-EASY che sembra abbia le potenzialità per interagire con il sistema regionale economico-patrimoniale SCORE e per superare le criticità di ordine informatico ed economico sollevate dalla società "Sicilia digitale S.p.A." nella relazione prot. n. 1339 del 31/05/2023.

Si è chiesto di riferire in merito alle successive valutazioni dell'Agenzia Regionale per l'Innovazione Tecnologica e della predetta società ai fini dell'effettiva operabilità del software individuato.

Con memoria dell'8 novembre 2023, prot. n. 12 4852 (prot. Cdc n. 236 del 9/11/2023) la Ragioneria generale riporta quanto rappresentato dall'Autorità per l'Innovazione Tecnologica Regionale con nota prot. n. 7857 del 31/10/2023: *"Considerate le esigenze funzionali rappresentate da codesta Ragioneria, la scrivente Arit ha individuato nel catalogo "riuso" del portale dell'Agenzia per l'Italia Digitale il software "Uni.co.Easy" quale unica soluzione -tra quelle ivi presenti-più vicina alle richiamate esigenze.*

La commissione appositamente costituita da codesta Ragioneria in data 02.05.2023, per la valutazione dei software proposti, si è determinata in senso favorevole alla acquisizione del software “Uni.co.Easy”.

A valle della positiva valutazione funzionale espressa dalla predetta Commissione, Arit -al fine di verificare la misura della necessaria personalizzazione, i costi complessivi ma anche il superamento delle criticità paventate dalla società regionale Sicilia Digitale S.p.A. con la relazione (prot. 1339 del 31.05.2023)-ha effettuato una serie di interlocuzioni con la società realizzatrice del software “Uni.co.Easy”, la Tempo S.r.l., organizzando, tra l’altro, incontri tecnici alla presenza della società regionale citata. Risultano altresì ulteriori interlocuzioni tecniche svolte da Sicilia Digitale e Tempo S.r.l.

Le risultanze di queste interlocuzioni, inerenti alcune osservazioni circa il grado di presunta vetustà architettuale della soluzione, il raccordo economico-patrimoniale con il gestionale finanziario (SCORE) e gli scenari di interoperabilità con quest’ultimo, sono riassunte in un documento tecnico presentato dalla Tempo S.r.l., che descrive anche il cronoprogramma esecutivo delle attività complessivamente da porre in essere per garantire l’effettiva operabilità della soluzione includendo anche la migrazione dei dati dal precedente sistema (GE.CO.R.S.).

Dalle interlocuzioni si è anche rilevato che la soluzione “Uni.co.Easy” potrebbe essere complessivamente adottata per effettuare anche la ricognizione del patrimonio immobiliare della Regione Siciliana e pertanto, con nota prot. 7015 del 29/09/2023 si è proposta la valutazione e l’adozione della stessa al Dipartimento delle Finanze e del Credito, che è titolare della ricognizione di che trattasi.

Per quanto sopra, e al fine di effettuare un unico affidamento di servizi, lo scrivente Ufficio è in attesa di conoscere gli esiti delle valutazioni del Dipartimento delle Finanze e del Credito in ordine alla possibilità di utilizzare lo stesso software per la ricognizione del patrimonio immobiliare.

Alla luce di quanto sopra la criticità resta ancora non superata.

Sembrerebbe ancora in itinere il processo di ricognizione straordinaria prevista per l’avvio della contabilità economico patrimoniale per tutte le tipologie di beni, sebbene la Regione abbia precisato in passato di avere avviato sin dal 2016, in occasione dell’avvio della contabilità economico patrimoniale, la riclassificazione delle singole voci, secondo i nuovi principi dell’armonizzazione e secondo quanto indicato dall’allegato 4/3.

La “nota integrativa esercizio 2021”, alle pagine 11 e 71, contiene anche quest’anno un cenno generico all’assenza di ricognizione straordinaria soprattutto per quanto attiene al calcolo degli ammortamenti e delle plusvalenze.

Con riferimento alla **mancata conciliazione dei rapporti di credito e di debito** tra gli organismi partecipati e la Regione siciliana nella relazione al rendiconto viene riferito, a pag. 346, che “*Ad oggi non è stato elaborato un formale documento conciliativo dei rapporti di credito e debito fra Società e Regione siciliana*” né “*tra società in liquidazione e Regione siciliana e tra enti in liquidazione e Regione siciliana*” (cfr. pag. 353). Analoga criticità, già rilevata nello scorso giudizio, è evidenziata a pag. 51 della relazione al rendiconto tra la Regione siciliana ed i propri Enti e Organismi strumentali.

Con riferimento agli **organismi partecipati in liquidazione** la Ragioneria generale rinvia a quanto rappresentato dal competente Ufficio speciale per la chiusura delle Liquidazioni con nota prot. n. 1670 del 20/06/2023 che si allega (all. 2 alla nota prot. n. 71272) specificando, in relazione all’emendamento citato nella nota in argomento, che la norma recentemente approvata è in corso di pubblicazione.

Il predetto Ufficio ha comunicato che al 31/12/2021 non è stato definito un documento conciliativo dei rapporti di credito e di debito tra società e Regione siciliana sebbene lo abbia continuato a lavorare sui tavoli tecnici ai rapporti credito/debito tra Biosphera ed il Dipartimento Ambiente e nell’ultimo incontro del 12 aprile 2023, al quale ha partecipato anche l’Assessore per l’Economia, è stato affrontato l’iter burocratico relativo al contenzioso Biosphera/Assessorato Territorio, per il quale in atto è pendente un emendamento- in commissione bilancio. Al fine di coinvolgere i Dipartimenti interessati alla conciliazione dei debiti e dei crediti con le società in liquidazione, nell’anno 2023 con prot. n. 737 del 27 marzo 2023, è stata richiesta la compilazione del prospetto "dati contabili anno 2022 relativi ai residui attivi e passivi iscritti nel rendiconto della Regione Siciliana" al Dipartimento della Funzione Pubblica, al Dipartimento per le Attività Sanitarie, al Dipartimento dell’Ambiente ed al

Dipartimento Bilancio e Tesoro. Sembra che abbiano dato riscontro esclusivamente il Dipartimento- della Funzione Pubblica (prot. n. 33708 del 7/4/2023) ed il Dipartimento per le Attività Sanitarie (prot. n. 11396 del 24/3/2023), sebbene entrambi in maniera generica.

Si è chiesto di riferire in merito agli ulteriori eventuali riscontri.

Con memoria dell'8 novembre 2023, prot. n. 12 4852 (prot. Cdc n. 236 del 9/11/2023) la Ragioneria generale **con riferimento agli organismi partecipati in liquidazione** (pag. 10 della Bozza di relazione) riporta quanto rappresentato dall'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni con nota prot. n. 2856 del 23/10/2023 ossia che l'emendamento per la definizione del contenzioso Biosphera/Assessorato Territorio e Ambiente, è stato approvato dall'Assemblea regionale siciliana all'art. 18 della L.R. n. 8/2023 che recita testualmente: *"Fondo per l'accordo transattivo tra l'assessorato regionale del Territorio ed Ambiente e Biosphera S.p.A. in Liquidazione: Il Dipartimento regionale dell' Ambiente è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2023, a definire il contenzioso con la società Biosphera S.p.A. in liquidazione con un accordo transattivo, da stipulare previa acquisizione del parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato, nei limiti di un importo massimo di 2000 migliaia di euro"*.

Successivamente a tale adozione l'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni, con nota prot.n. 5628 del 4/09/2023, rappresentava al Dipartimento Ambiente la opportunità di addivenire al bonario componimento delle liti pendenti atteso che nei giudizi in atto afferenti ai contratti di servizio affidati dal Dipartimento dell'Ambiente alla Società emerge una prognosi sfavorevole a carico della regione.

Ha fatto seguito la nota prot. 69881 del 21/09/2023 con la quale il Dipartimento Ambiente, come disposto dall'art.18 della L.R. 8/2023, chiedeva all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo *"di volere riferire in merito agli esiti prevedibili per i giudizi in essere, considerando altresì i crediti esistenti"*, cui faceva seguito la relazione dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato sui giudizi incoati da Biosphera S.p.a./Assessorato Territorio e Ambiente. *Valutazione proposta conciliativa" di cui al prot. 2023/89498; AL 2018/4910"*.

Al riguardo l'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni, in data 18/10/2023 con nota prot.n. 2802/US del 18/10/2023, ha chiesto al DG Dipartimento Territorio di determinarsi in ordine a quanto rilevato nella relazione dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo sopra richiamata.

Il Dipartimento Ambiente ha successivamente comunicato la comune determinazione assunta con Biosphera spa in liquidazione di chiudere i contenziosi esistenti tra le parti, mediante corresponsione a Biosphera S.p.a. di 1,4 milioni di euro.

A tal fine ha già provveduto ad impegnare detto importo in bilancio.

Viene aggiunto che *“Peraltro, l'acquisizione della disponibilità di dette somme potrà consentire alla Società di avvalersi della definizione agevolata prevista per le cartelle esattoriali emesse dall'Agenzia delle Entrate, con conseguente rilevante risparmio in termini di interessi e spese”*.

Non appare chiare se per il predetto importo da corrispondere alla Biosphera S.p.a. (1,4 milioni di euro) sia stato preso in considerazione il relativo accantonamento al 31/12/2021 del risultato di amministrazione al fondo contenzioso e di conseguenza nel medesimo fondo allocato tra i fondi rischi ed oneri dello Stato patrimoniale pari ad euro 470.712.149. Anche il Servizio Partecipazioni della Ragioneria generale ha chiesto alle Società partecipate i dati relativi ai crediti ed ai debiti in essere al 31/12/2021 nei confronti della Regione Siciliana con nota prot. n. 20627 del 03/03/2022. I dati pervenuti dalle Società sono stati successivamente inviati ai dipartimenti interessati per l'eventuale conferma e successivamente elaborati con l'indicazione dei relativi capitoli e importi (all. 3 alla nota prot. n. 71272).

Il citato prospetto di raccordo dei crediti e dei debiti con le società partecipate, ulteriormente verificato, sarà inviato al Collegio dei Revisori per la successiva asseverazione.

In relazione ai valori dei crediti e dei debiti indicati nel citato prospetto di cui all'allegato 3 si chiede di specificare quali ed in quale misura siano contenuti nei crediti ed i debiti esposti nello Stato patrimoniale 2021.

Si è chiesto di riferire in merito alla **mancata evidenza contabile** delle refluenze delle **risultanze dei rendiconti degli enti strumentali della Regione siciliana sullo Stato patrimoniale** della medesima anche con riferimento a eventuali crediti e debiti e ad ogni altra posta patrimoniale interessata, stante che la Regione per il 2020 risultava priva di un adeguato sistema di controllo e di verifica sui rapporti finanziari e patrimoniali con tali enti.

Anche per l'anno 2021 viene confermata l'assenza di un supporto informativo finalizzato a dotare la Regione di un adeguato sistema di controllo e verifica dei rapporti finanziari e patrimoniali con gli Enti/Organismi, di conseguenza la Ragioneria Generale sottolinea la difficoltà della rappresentazione contabile dei dati in argomento.

Tuttavia, la stessa ha valutato positivamente un software, sottoposto all'analisi dall'Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica, che in futuro potrà agevolare il reperimento delle informazioni attraverso l'acquisizione dei documenti amministrativi - contabili, in vari

formati (pdf, excel, Word, etc.), dai soggetti controllati, tramite l'utilizzo di una piattaforma web.

Viene rappresentato che tale modalità di acquisizione dei documenti amministrativi – contabili: dati anagrafici degli Enti/Organismi, atti costitutivi, statuti, decreti di nomina degli Organi di Amministrazione e di Controllo, bilanci preventivi e consuntivi, relazioni semestrali, etc. semplificherebbe notevolmente la corretta redazione dello Stato patrimoniale della Regione, nonché la necessaria preventiva ricognizione straordinaria in materia nonché la verifica dei crediti e debiti reciproci di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, del D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i. e la redazione di un documento conciliativo dei rapporti di credito e debito tra gli Enti/Organismi e la Regione Siciliana.

In relazione alla non corretta esposizione dei valori tra le immobilizzazioni finanziarie delle **società partecipate con perdite reiterate** la Ragioneria con specifico riferimento alle società Airgest S.p.A. e Parco scientifico e tecnologico siciliano S.c.p.A rappresenta che *“ai fini della loro valutazione si è tenuto conto delle perdite pregresse”* ed *“è stato osservato il principio contabile 4/3 e il documento OIC 17 e OIC 21”*.

In merito alla valorizzazione dei ratei e dei risconti la ragioneria afferma che i documenti della contabilità economico patrimoniale espongono gli stessi elaborati dalla stessa sulla base dei dati forniti dalle Amministrazioni che gestiscono l'entrata e la spesa, su specifica richiesta del Dipartimento (nota prot. 38184 del 14/04/2022) applicando i corretti principi contabili di determinazione delle scritture di rettifica ed integrazione in questione; tale richiesta richiama l'attenzione dei Dipartimenti sia sui principi di corretta contabilizzazione sia sulle relative criticità segnalate da Codesta Corte dei conti in sede di istruttoria per la parificazione dei Rendiconti generali degli esercizi precedenti.

Si è chiesto di riferire in merito al mancato superamento delle problematiche relative alla **registrazione contabile concomitante** dei movimenti finanziari e dei correlati movimenti di natura economico-patrimoniale, come rilevato anche dal Collegio dei revisori nel proprio parere a pagina 83 (*“non è stato utilizzato un metodo di registrazione contabile concomitante e sincronico in partita doppia”*) al fine di consentire la tracciabilità di tutte le operazioni gestionali e la movimentazione delle voci del piano dei conti integrato di cui all'art. 4 del d.lgs. 118/2011, allegato n. 6.

La Ragioneria generale richiamando l'allegato 4/3 del d. lgs n. 118/2011 e s.m.i. che suggerisce "... l'utilità della concomitanza delle registrazioni contabili finanziarie ed economico patrimoniali, per garantire anche nel corso dell'esercizio la correttezza della rilevazione, evitando la "ricostruzione" delle scritture alla fine dell'esercizio", riferisce che l'Amministrazione regionale nell'anno 2020 ha avviato il progetto "SCORE - Sistema COntabile REgionale", che mira alla realizzazione di una piattaforma informatica integrata che permetterà anche la rilevazione concomitante dei fatti gestionali sotto i due profili contabili però allo stato attuale la piattaforma relativa all'implementazione della contabilità economico-patrimoniale non è stata rilasciata, pertanto, nessun progresso è stato registrato rispetto al rendiconto dell'esercizio 2020.

La Regione, comunque, "in attuazione delle disposizioni dell'art. 2 del D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i., adotta un sistema contabile integrato per garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale, adottando il piano dei conti integrato di cui all'art. 4 del citato decreto, per cui ad ogni transazione è attribuita una codifica applicata secondo le modalità previste dagli articoli 5, 6 e 7 del medesimo decreto, che consente la tracciabilità di tutte le operazioni gestionali e la movimentazione delle voci del piano dei conti integrato. Pertanto, le voci della contabilità finanziaria vengono correlate alle corrispondenti voci della contabilità economico-patrimoniale mediante gli schemi di transizione (cd. matrice di correlazione) appositamente predisposti dalla Ragioneria Generale dello Stato. In tal senso, il ribaltamento delle registrazioni finanziarie nel sistema economico patrimoniale è automatizzato, ancorché asincrono".

Pertanto, appare ancora irrisolta la problematica riguardante la "registrazione contabile concomitante" dei movimenti finanziari e dei correlati movimenti di natura economicopatrimoniale, al fine di consentire la tracciabilità di tutte le operazioni gestionali e la movimentazione delle voci del piano dei conti integrato di cui all'art. 4 del D.lgs. 118/2011 (allegato n. 6).

Dopo avere così riassunto le criticità preliminari, è possibile procedere all'esame delle diverse voci.

1.1 Attivo patrimoniale

L'attivo dello Stato patrimoniale, pari ad euro 14.549.959.006 (+5,60% rispetto al 2020), si compone di quattro macro aggregati:

- A. crediti verso lo Stato ed altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione;
- B. immobilizzazioni;
- C. attivo circolante;
- D. ratei e risconti.

I “Crediti verso lo Stato ed altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione”, risultano di importo pari a zero.

Il totale delle “immobilizzazioni” indicato nello Stato patrimoniale della Regione siciliana per il 2021, pari ad euro 5.338.059.639 (nel 2020 era pari ad € 5.171.676.179), costituisce il 36,69 per cento dell’attivo, l’aggregato “attivo circolante”, complessivamente pari ad euro (nel 2020 era pari ad € 8.599.201.951) incide per 63,28 per cento, mentre la posta dei “ratei e dei risconti”, pari ad euro 5.353.249 (nel 2020 era pari ad € 7.934.355), risulta presente in misura minima (0,04%).

Si procederà nei prossimi paragrafi all’esame delle diverse voci.

Tabella 1 – Composizione dell’attivo patrimoniale

ATTIVO	2019	2020	2021	Var. % 2020/2021	Inc. % 2021
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0	0	0	n.d.	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI	3.768.305.386	5.171.676.179	5.338.059.639	3,22	36,69
C) ATTIVO CIRCOLANTE	5.490.163.819	8.599.201.951	9.206.546.118	7,06	63,28
D) RATEI E RISCONTI	192.343	7.934.355	5.353.249	-32,53	0,04
TOTALE ATTIVO	9.258.661.548	13.778.814.505	14.549.959.006	5,60	100,00

Fonte: Regione siciliana - Stato patrimoniale per l’esercizio 2021, in euro; rielaborazione Corte dei conti.

1.1.1 Immobilizzazioni

In generale, gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall’ente sono iscritti nell’Attivo dello Stato patrimoniale tra le immobilizzazioni; la condizione per l’iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali tra le immobilizzazioni è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell’effettivo trasferimento della proprietà dei beni.

Le immobilizzazioni si suddividono, a loro volta, in “immobilizzazioni immateriali”, “immobilizzazioni materiali”, ed “immobilizzazioni finanziarie”. La posta, che più rileva

sul totale, è quella delle immobilizzazioni materiali (51,59%), a seguire quella delle immobilizzazioni finanziarie (47,05%) e, infine, con un valore pari al 1,37 per cento del totale sono presenti le immobilizzazioni immateriali.

Complessivamente la macroclasse delle immobilizzazioni ha registrato un lieve incremento dal 2020 al 2021 pari al 3,22 per cento, imputabile prevalentemente all'aggregato delle immobilizzazioni materiali (+10,45%), considerato che quelle immateriali decrescono del 3,40 per cento e le finanziarie del 3,52 per cento.

I paragrafi che seguono illustreranno in dettaglio le variazioni registrate dalla macroclasse delle immobilizzazioni con riferimento alle singole poste dalle quali la stessa è composta.

E. **Tabella 2 - Composizione e andamento delle immobilizzazioni**

IMMOBILIZZAZIONI	2019	2020	2021	Var. % 2020/2021	Inc. % 2021
Immobilizzazioni immateriali	82.114.272	75.535.973	72.964.126	-3,40	1,37
Immobilizzazioni materiali	2.303.892.432	2.493.166.753	2.753.695.110	10,45	51,59
Immobilizzazioni finanziarie	1.382.298.682	2.602.973.453	2.511.400.402	-3,52	47,05
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	3.768.305.386	5.171.676.179	5.338.059.638	3,22	100,00

Fonte: Regione siciliana - Stato patrimoniale per l'esercizio 2021, in euro; rielaborazione Corte dei conti.

1.1.1.1 Immobilizzazioni immateriali

Tra le immobilizzazioni immateriali rientrano i costi capitalizzati (costi d'impianto e di ampliamento, costi di sviluppo), diritti di brevetto ed utilizzazione delle opere dell'ingegno, costi per concessioni, licenze, marchi e diritti simili, l'avviamento, le immobilizzazioni in corso ed acconti, ed altre (diritti reali di godimento e rendite, perpetue o temporanee, ecc.). Le immobilizzazioni immateriali sono caratterizzate dalla mancanza di tangibilità ed entrano a far parte del patrimonio dell'ente a seguito di acquisizione di beni o di diritti da soggetti esterni.

Per il 2021 le "immobilizzazioni immateriali", che incidono sul totale delle immobilizzazioni per l'1,37 per cento, ammontano ad euro 72.964.126 al netto degli ammortamenti pari ad euro 19.994.867, decrementandosi rispetto al precedente esercizio di euro 2.571.847 (nel 2020 il decremento era stato di € 6.578.299) e, pertanto, in misura pari all'3,40 per cento. Tra le poste che compongono le suddette immobilizzazioni si assiste all'incremento di quella relativa alle "Immobilizzazioni in corso ed acconti" (+197,82%) stante che nel 2020 il valore era pari ad euro

788.998 e nel 2019 pari a zero. E dei “Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell’ingegno” (+119,80%); la voce generica “Altre” registra, invece, un decremento pari all’15,13 per cento, mentre le restanti sono, come per i precedenti esercizi, sono di valore pari a zero.

La voce “Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell’ingegno”, per quanto incrementatasi rispetto all’esercizio 2020, incide in realtà sul totale delle “immobilizzazioni immateriali” soltanto per il 16,02 per cento.

Le “Immobilizzazione in corso e acconti” ammontano ad euro 2.349.765, mentre la voce generica “Altre” è complessivamente pari ad euro 58.927.901.

Nella nota integrativa viene precisato che per le immobilizzazioni immateriali la Regione non si è avvalsa della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel d.lgs. 118/2011.

Per la voce generica “Altre” che incide in misura maggiore rispetto alle restanti (80,76%) non è noto il dettaglio delle sottovoci che la compongono; **per il 2020 la voce includeva n. 139 importi correlati ad impegni della contabilità finanziaria, prevalentemente sui capitoli di spesa 546029, 546057, 554229, 612010, 642076, 772420 e 872060 ma l’informazione è stata acquisita in fase istruttoria in quanto non presente in nota integrativa.**

Tabella 3 - Composizione e andamento delle immobilizzazioni immateriali

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2019	2020	2021	Var. % 2020/2021	Inc. % 2021
Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	n.d.	0,00
Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0	0	0	n.d.	0,00
Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	3.536.763	5.316.925	11.686.460	119,80	16,02
Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0	0	0	n.d.	0,00
Avviamento	0	0	0	n.d.	0,00
Immobilizzazioni in corso ed acconti	0	788.998	2.349.765	197,82	3,22
Altre	78.577.509	69.430.050	58.927.901	-15,13	80,76
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	82.114.272	75.535.973	72.964.126	-3,40	100,00

Fonte: Regione siciliana - Stato patrimoniale per l’esercizio 2021, in euro; rielaborazione Corte dei conti.

1.1.1.2 Immobilizzazioni materiali

Secondo il principio applicato alla contabilità economico-patrimoniale -Allegato n. 4/3 al d.lgs. 118/2011- le “immobilizzazioni materiali” sono distinte in beni demaniali e beni patrimoniali disponibili e indisponibili. La destinazione ad un uso durevole di un bene patrimoniale ne determina l’iscrizione tra le immobilizzazioni dello Stato patrimoniale. Alla

fine dell'esercizio, le immobilizzazioni materiali devono essere fisicamente esistenti presso l'amministrazione pubblica o devono essere assegnate ad altri soggetti sulla base di formali provvedimenti assunti dall'ente. Le immobilizzazioni vengono iscritte, nello Stato patrimoniale, al costo di acquisizione dei beni o di produzione, se realizzate in economia (comprensivo di eventuali oneri accessori d'acquisto, quali le spese notarili, le tasse di registrazione dell'atto, gli onorari per la progettazione, ecc.), al netto delle quote di ammortamento. Qualora, alla data di chiusura dell'esercizio, il valore sia durevolmente inferiore al costo iscritto, tale costo è rettificato, nell'ambito delle scritture di assestamento, mediante apposita svalutazione. Le rivalutazioni sono ammesse solo in presenza di specifiche normative che le prevedano e con le modalità ed i limiti in esse indicati. Per quanto non previsto nei principi contabili allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011, i criteri relativi all'iscrizione nello Stato patrimoniale, alla valutazione, all'ammortamento ed al calcolo di eventuali svalutazioni per perdite durevoli di valore sono quelli esposti dal documento OIC n. 16 "Le immobilizzazioni materiali".

Il costo delle immobilizzazioni è ripartito nel tempo attraverso la determinazione di quote di ammortamento da imputarsi al Conto economico in modo sistematico, in base ad un piano di ammortamento predefinito in funzione del valore del bene, della possibilità di utilizzazione del bene, dei criteri di ripartizione del valore da ammortizzare (quote costanti). Tanto premesso, va osservato che per le "immobilizzazioni materiali" sussistono le gravi criticità di ordine generale illustrate nel precedente paragrafo introduttivo.

Tabella 4 - Composizione e andamento delle immobilizzazioni materiali

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2019	2020	2021	Var. % 2020/2021	Inc. % 2021
BENI DEMANIALI:	456.762.029	491.610.626	551.031.855	12,09	20,01
Terreni	67.376.921	69.436.571	76.927.718	10,79	2,79
Fabbricati	299.855.361	307.505.268	300.753.865	-2,20	10,92
Infrastrutture	5.184.291	12.050.377	12.050.377	0,00	0,44
Altri beni demaniali	84.345.456	102.588.410	161.299.894	57,23	5,86
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:	1.844.339.616	1.997.187.408	2.190.299.306	9,67	79,54
Terreni	46.755	46.755	46.755	0,00	0,00
Fabbricati	84.490.779	111.278.551	147.763.516	32,79	5,37
Impianti e macchinari	4.228.328	4.440.171	4.512.633	1,63	0,16
Attrezzature industriali e commerciali	31.054.191	30.753.766	20.978.049	-31,79	0,76

Mezzi di trasporto	56.213.107	151.678.502	202.744.863	33,67	7,36
Macchine per ufficio e hardware	9.935.676	9.543.035	5.842.657	-38,78	0,21
Mobili e arredi	8.649.350	6.518.237	989.886	-84,81	0,04
Infrastrutture	60.784.266	77.229.895	113.748.689	47,29	4,13
Altri beni materiali	1.588.937.164	1.605.698.497	1.693.672.259	5,48	61,51
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI	2.790.787	4.368.719	12.363.949	183,01	0,45
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.303.892.432	2.493.166.753	2.753.695.110	10,45	100,00

Fonte: Regione siciliana - Stato patrimoniale per l'esercizio 2021, in euro; rielaborazione Corte dei conti.

Nel dettaglio, si rileva che il valore delle "immobilizzazioni materiali", pari al 51,59 per cento del totale delle immobilizzazioni, nel 2021 risulta accresciuto -rispetto al 2020- di una percentuale del 10,45 per cento, essendo passato da euro 2.493.166.753 ad euro 2.753.695.110, per effetto principalmente dell'incremento delle "altre immobilizzazioni materiali" (+9,67%), che incidono sul totale delle "immobilizzazioni materiali" in misura preponderante (79,54%) rispetto agli altri due aggregati.

I "beni demaniali", complessivamente pari ad euro 551.031.855, invece, registrano una crescita pari al 12,09% sebbene pesino in misura minore rispetto alle "altre immobilizzazioni materiali" sul totale delle immobilizzazioni (20,01%).

Il consistente incremento del valore delle "immobilizzazioni in corso ed acconti" pari al 183,01 per cento risulta, invece, neutralizzato dalla sua irrilevante incidenza sul totale complessivo delle "immobilizzazioni materiali" (0,45%).

Esaminando in modo più analitico le singole voci che compongono le "immobilizzazioni materiali" si osserva che, nell'ambito della classe dei "beni demaniali", rispetto all'esercizio precedente, risultano incrementati i "terreni" per il 10,79 per cento, gli "altri beni demaniali" per il 57,23 per cento, mentre il valore dei "fabbricati" decresce del 2,20%.

Per i beni demaniali non risultano calcolati ammortamenti; ciò viene ricondotto in nota integrativa a due ragioni: l'una è relativa alla mancata definizione dell'attività di ricognizione straordinaria di tali beni (fabbricati), ancora in corso, l'altra attiene al fatto che talune categorie di beni non sarebbero soggette per la loro natura ad ammortamento (flora, fauna, foreste, demanio idrico, demanio marittimo, altri beni demaniali).

Si rende necessario ribadire, anche quest'anno, che il principio contabile applicato alla contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato 4/3 d.lgs. 118/2011 prevede percentuali di ammortamento anche per i fabbricati demaniali e per le infrastrutture.

Nel corso dell'esercizio 2021 sono avvenute acquisizioni per euro 709.744 e rilevati "giroconti e riclassificazioni" per la rettifica della rivalutazione del valore del patrimonio "Ex Azienda Foreste" pari a euro 4.155.603 che per errore nell'esercizio 2020 era stata imputata alla voce "fabbricati" dei beni demaniali anziché alla voce "terreni".

Nei "beni demaniali" è compreso ancora il valore dei beni dell'ex Azienda delle foreste demaniali (oggi Dipartimento dello Sviluppo rurale e territoriale) in ordine ai quali è tutt'ora in corso l'attività per il completamento dell'inventario e per la ricognizione e stima di tutti i beni; sull'argomento si rinvia a quanto rappresentato nel precedente paragrafo sulle anomalie generali²⁷⁸.

Da quanto riferito lo scorso anno sembra che la ricognizione generale del patrimonio forestale regionale risulterebbe completata solo come elenco particellare catastale, fatte salve le variazioni d'ufficio effettuate dall'Agenzia delle Entrate e dovute ai frazionamenti.

Pertanto, in relazione a quanto rappresentato dall'Amministrazione regionale, allo stato attuale, l'attività di ricognizione e aggiornamento dell'inventario dei beni immobili dell'ex "Azienda delle foreste demaniali" sembrerebbe ancora *in itinere*.

Nella classe delle "altre immobilizzazioni materiali" rilevano per il forte incremento dei "mezzi di trasporto" (+33,67%), dei "fabbricati" (+32,79%) e delle "infrastrutture" (+47,29%), mentre le "macchine per ufficio e *hardware*" si decrementano (-38,78%), così come le "attrezzature industriali e commerciali" (-31,79%) ed i "mobili e arredi" (-84,81%); lieve, invece, l'incremento degli "impianti e macchinari" (+1,63%) e degli "altri beni materiali" (+5,48%), sebbene questi ultimi, costituendo il 61,51 per cento del totale delle immobilizzazioni materiali aumentano, in realtà, di un valore consistente, pari ad euro 87.973.762.

Infine, le "immobilizzazioni in corso ed acconti" registrano un andamento fortemente crescente essendo passate da euro 2.790.787 ad euro 4.368.719 dal 2019 al 2020 ed ad euro 12.363.949 nel 2021 incrementandosi del 183,01 per cento, sebbene l'incidenza sul totale delle "immobilizzazioni materiali" sia esigua in quanto pari allo 0,45 per cento.

²⁷⁸ Il Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale aveva riferito che, a seguito di operazioni di aggiornamento non ancora concluse a causa della grave carenza di personale e del difficile reperimento degli atti di acquisto/esproprio (taluni risalenti a diversi trascorsi decenni), aveva provveduto ad aggiornare il valore di tali beni, incrementatisi di euro 4.155.602,74, per cui il valore al 31/12/2020 risultava pari ad euro 6.215.252,74, comprensivo dell'importo di euro 2.059.649,78, rimasto per anni immutato (nota prot. n. 46677 del 31/05/2022, all. 1 alla nota della Ragioneria generale prot. n. 55932 del 10/06/2022).

Tra le “altre immobilizzazioni materiali” spicca la voce “altri beni materiali” complessivamente pari ad euro 1.693.672.259 comprendenti gli “oggetti di valore” per euro 1.561.187.375 (dall’allegato 4 alla nota del 6/07/2023 si rileva un incremento di € 33.833.797,26 rispetto al 2020).

In ordine all’attività di completamento e aggiornamento dell’inventario dei suddetti beni, si rinvia al precedente paragrafo II.

Pertanto, allo stato attuale, la predetta attività di completamento ed aggiornamento dell’inventario degli “oggetti d’arte” o “oggetti di valore” risulterebbe ancora *in itinere*.

In relazione alle **immobilizzazioni materiali** in sede istruttoria si è chiesto di fornire gli elenchi analitici relativi alle variazioni in aumento ed in diminuzione (acquisizioni, vendite e costruzioni in economia) che risultano complessivamente pari ad euro 240.814.533 (cfr. pag. 12 della nota integrativa) fornendo le necessarie informazione in merito alle causali delle predette variazioni e specificando, per quelle relative agli “Altri beni materiali”, pari ad euro 90.852.221, se le stesse includano variazioni correlate agli “oggetti di valore”. In riscontro la Ragioneria generale ha fornito i prospetti contenenti le variazioni riportate a pag. 12 della nota integrativa per un totale di euro 240.814.533 distinte per tipologia di immobilizzazione (all. 4 alla nota del 6/07/2023) dai quali si evince, quanto alla variazione in aumento di euro 90.852.221 relativa agli “altri beni materiali”, che la stessa comprende anche le variazioni degli “oggetti d’arte” per un valore di euro 33.833.797,26.

1.1.1.3 Immobilizzazioni finanziarie

Il principio contabile applicato alla contabilità economico-patrimoniale, al paragrafo 6.1.3, elenca i tipi di immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, titoli, crediti concessi, ecc.) e specifica le metodologie di quantificazione dei relativi valori, chiarendo che le stesse sono iscritte sulla base del criterio del costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data di chiusura dell’esercizio, si ritengono durevoli.

Le “immobilizzazioni finanziarie” comprendono le “Azioni”, le “Partecipazioni non azionarie”, i “Titoli”, “I crediti concessi dall’ente” ed i “Derivati di ammortamento”.

Si reputano opportune alcune premesse generali sui metodi e sui criteri di valutazione. Per le partecipazioni azionarie immobilizzate, il criterio di valutazione è quello del costo, ridotto delle perdite durevoli di valore (art. 2426 n. 1 e n. 3 codice civile); in particolare, le partecipazioni in società controllate e partecipate di cui agli articoli 11-quater e 11-quinquies

del d.lgs. 118/2011 sono valutate in base al “metodo del patrimonio netto”, secondo le modalità semplificate indicate nell’esempio 21²⁷⁹, sicché la perdita d’esercizio della partecipata, per la quota di pertinenza, è portata al Conto economico ed ha come contropartita, nello Stato patrimoniale, la riduzione della partecipazione azionaria; gli eventuali utili derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto implicano, invece, l’iscrizione di una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all’utilizzo del metodo del patrimonio ed hanno come contropartita l’incremento della partecipazione azionaria.

Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzerava. Se la partecipante è legalmente o altrimenti impegnata al sostegno finanziario della partecipata, le perdite ulteriori, rispetto a quelle che hanno comportato l’azzeramento della partecipazione vanno contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri. Ai fini della redazione del rendiconto, gli enti devono quindi adoperarsi per acquisire tempestivamente da ciascuna società almeno lo schema di bilancio dell’esercizio o di rendiconto; ciò è indispensabile per l’adozione del metodo del patrimonio netto e la corretta quantificazione del valore della partecipazione.

Nell’esercizio in cui non risulti possibile acquisire il bilancio o il rendiconto (o i relativi schemi predisposti ai fini dell’approvazione) **le partecipazioni in società controllate o partecipate sono iscritte** nello stato patrimoniale al costo di acquisto **o al metodo del patrimonio netto dell’esercizio precedente.**

Ove non sia possibile adottare il metodo del patrimonio netto dell’esercizio precedente per l’impossibilità di acquisire il bilancio o il rendiconto di tale esercizio, le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto; per le partecipazioni, che non sono state oggetto di operazioni di compravendita, cui non è possibile applicare il criterio del costo, si adotta il metodo del “valore del patrimonio netto” dell’esercizio di prima iscrizione nello Stato patrimoniale della capogruppo.

Per le modalità di iscrizione e valutazione, occorre far riferimento ai documenti OIC n. 17, “Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto” e n. 21 “Partecipazioni”²⁸⁰.

²⁷⁹ Modifica prevista dal DM 1° settembre

²⁸⁰ Modifica prevista dal DM 18 maggio 2017.

Relativamente alle “partecipazioni non azionarie” (ossia in enti, pubblici e privati, controllati e partecipati), i criteri di iscrizione e valutazione sono analoghi a quelli valevoli per le azioni; pertanto, tali partecipazioni sono valutate in base al “metodo del patrimonio netto”, eccettuate le ipotesi in cui non risulti possibile acquisire il bilancio di esercizio o il rendiconto (o i relativi schemi predisposti ai fini dell’approvazione); in tal caso la partecipazione è iscritta nello Stato patrimoniale al costo di acquisto o al metodo del patrimonio netto dell’esercizio precedente. Sono iscritte nello stato patrimoniale anche le partecipazioni al fondo di dotazione di enti istituiti senza conferire risorse, in quanto la gestione determina necessariamente la formazione di un patrimonio netto attivo o passivo. Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzerava. Se la partecipante è legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle che hanno comportato l’azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri.

In deroga ai documenti OIC n. 17 e n. 21 le partecipazioni e i conferimenti al fondo di dotazione di enti che non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante, sono rappresentate tra le immobilizzazioni finanziarie dell’attivo patrimoniale e, come contropartita, per evitare sopravvalutazioni del patrimonio, una quota del patrimonio netto è vincolata come riserva non disponibile. In caso di liquidazione dell’ente controllato o partecipato, per lo stesso importo si riducono le partecipazioni tra le immobilizzazioni patrimoniale e la quota non disponibile del patrimonio netto dell’ente. Le “immobilizzazioni finanziarie” accolgono anche i “Titoli” immobilizzati, per i quali si applicano i criteri previsti dall’art. 2426 codice civile, ed i “I crediti concessi dall’ente” il cui valore è determinato dallo stock di crediti concessi, risultante alla fine dell’esercizio precedente, con l’aggiunta degli accertamenti per riscossione crediti imputati all’esercizio in corso e agli esercizi successivi a fronte di impegni assunti nell’esercizio per concessioni di credito, al netto degli incassi realizzati per riscossioni di crediti. Non costituiscono immobilizzazioni finanziarie le concessioni di credito per far fronte a temporanee esigenze di liquidità in quanto nello Stato patrimoniale tali crediti sono rappresentati al netto del fondo svalutazione crediti riguardante i crediti di finanziamento.

Tanto premesso, va osservato che il valore complessivo delle “immobilizzazioni finanziarie”, che incide sul totale delle immobilizzazioni per il 47,05 per cento (cfr. tabella n. 2), nel 2021 si decrementa rispetto all’esercizio precedente del 3,52 per cento, essendo passato da euro 2.602.973.453 ad euro 2.511.400.402.

Tabella 5 – Composizione e andamento delle immobilizzazioni finanziarie

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	2019	2020	2021	Var. % 2020/2021	Inc. % 2021
PARTECIPAZIONI IN:	453.124.275	1.837.066.106	1.832.649.065	-0,24	72,97
imprese controllate	438.157.012	939.806.037	932.683.954	-0,76	36,11
imprese partecipate	14.967.263	12.260.069	14.965.111	22,06	0,47
altri soggetti	0	885.000.000	885.000.000	0,00	34,00
CREDITI VERSO:	876.642.410	714.305.401	625.057.314	-12,49	27,44
altre amministrazioni pubbliche	0	132.640.909	162.375.276	22,42	5,10
imprese controllate	285.600.695	222.725.368	197.053.599	-11,53	8,56
imprese partecipate	0	0	0	n.d.	0,00
altri soggetti	591.041.716	358.939.124	265.628.439	-26,00	13,79
ALTRI TITOLI	52.531.996	51.601.946	53.694.023	4,05	1,98
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.382.298.681	2.602.973.453	2.511.400.402	-3,52	100,00

Fonte: Regione siciliana - Stato patrimoniale per l’esercizio 2021, in euro; rielaborazione Corte dei conti.

Tale decremento è prevalentemente imputabile alla variazione in diminuzione, di valore pari allo 0,24 per cento, delle “Partecipazioni in imprese controllate, partecipate e altri soggetti” che incidono in misura preponderante sul totale delle immobilizzazioni finanziarie (72,97%) e dei “Crediti verso altre amministrazioni, imprese controllate, partecipate e altri soggetti” pari al 12,49 per cento che, invece, incidono in misura minore sul totale delle immobilizzazioni finanziarie (27,44%).

Dall’analisi in dettaglio delle tre voci che compongono le “Partecipazioni in imprese controllate, partecipate e altri soggetti” si osserva che le “partecipazioni in imprese controllate” decrescono (-0,76%), mentre le “partecipazioni in imprese partecipate” crescono in misura considerevole (+22,06%) in netta controtendenza rispetto all’esercizio precedente; entrambe le variazioni dei valori sono riconducibili essenzialmente ad operazioni di svalutazione/cessioni e rivalutazione/acquisizioni.

La tabella che segue evidenzia gli incrementi ed i decrementi di valore relativi alle partecipazioni in imprese controllate, in imprese partecipate ed in altri soggetti e risulta modificata rispetto a quella esposta a pag. 14 della nota integrativa a seguito del chiarimento

istruttorio fornito per le imprese controllate e partecipate con la nota prot. n. 98272 del 15/09/2023 (prot. Cdc n. 203) da parte della Ragioneria di riscontro alla nota delle Sezioni riunite prot. n. 195 del 12/09/2023; il totale degli incrementi nelle partecipazioni in imprese controllate è pari ad euro 28.960.247 anziché 51.276.427 e dei decrementi è pari ad euro 36.082.332 anziché 55.693.468, invece, il totale degli incrementi nelle partecipazioni in imprese partecipate è pari ad euro 2.705.053 e dei decrementi è pari ad euro 11.

Sebbene i dati relativi agli incrementi ed ai decrementi rispecchino, a seguito della correzione, la sommatoria degli incrementi e decrementi di valori verificatisi per le singole imprese controllate, il totale al 31/12/2021 appare inferiore di due euro rispetto a quello riportato a pag. 14 della nota integrativa e di conseguenza la discrasia si riporta anche sul totale delle partecipazioni esposto in tabelle e nello Stato patrimoniale - attivo, allegato n. 30 al rendiconto; di conseguenza tale differenza inficia il totale delle immobilizzazioni finanziarie, il totale delle immobilizzazioni e ovviamente il totale dell'attivo.

Tabella 6 - Movimentazione delle immobilizzazioni finanziarie in imprese ed altri soggetti

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE Partecipazioni in:	01/01/2021	Incrementi	Decrementi	31/12/2021
imprese controllate	939.806.037	28.960.247	36.082.332	932.683.952
imprese partecipate	12.260.069	2.705.053	11	14.965.111
altri soggetti	885.000.000	0	0	885.000.000
TOTALE PARTECIPAZIONI	1.837.066.106	31.665.300	36.082.343	1.832.649.063

Fonte: Regione siciliana - Stato patrimoniale per l'esercizio 2021, in euro; rielaborazione Corte dei conti.

Nella tabella che segue vengono riportati analiticamente oltre agli incrementi e decrementi di valore per singolo organismo controllato, anche i valori iniziali e finali al 31/12/2021, desunti dalla nota integrativa dalla pag. 15 alla pag. 22; dal confronto con la precedente tabella n. 6 si osserva che il totale del valore iniziale delle controllate è maggiore di due euro e la sommatoria degli incrementi diverge dal dato comunicato nella nota del 15/09/2023 è inferiore di un euro ed il totale maggiore di un euro.

Sebbene le discordanze siano di poco valore, comunque, le stesse si riverberano/riflettono sui macroaggregati e sul totale dell'attivo.

Tabella 7 - Elenco partecipazioni in imprese controllate

DENOMINAZIONE IMPRESA CONTROLLATA	STATO PATRIMONIALE ATTIVO			
	Valore al 31/12/20	incrementi	decrementi	Valore al 31/12/21

1	Ente Siciliano per la Promozione Industriale (in liquidazione) - capitale intermedio di liquidazione al netto degli acconti	11.435.004	30.378	400.000	11.065.382
2	Ente Minerario Siciliano (in liquidazione) - capitale intermedio di liquidazione al netto degli acconti	20.136.372	135.236	0	20.271.608
3	Sicilacque S.p.A.	19.153.059	727.561	0	19.880.620
4	Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia	1.263.335	541.456	130.979	1.673.812
5	Interporti siciliani S.p.A.	1.383.081	120.334	0	1.503.415
6	Sicilia Emergenza Urgenza Sanitaria S.C.p.A.	4.998.094	40.807	0	5.038.901
7	Cape S.p.A. in liquidazione	25.469	0	17.412	8.057
8	Servizi Ausiliari Sicilia S.p.A.	719.379	503.509	220	1.222.668
9	Sicilia@digitale S.p.A. (ex Sicilia e-Servizi S.p.A.)	0	240.383	4	240.379
10	Riscossione S.p.A.	0	0	0	0
11	Airgest S.p.A	9.781.350	5.391	3.931.067	5.855.674
12	Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A. in liquidazione	0	0	0	0
13	Terme di Acireale S.p.A. in liquidazione	0	0	0	0
14	Terme di Sciacca S.p.A. in liquidazione	2.134.448	0	284.734	1.849.714
15	Azienda Siciliana Trasporti S.p.A.	11.305.395	936.777	607.608	11.634.564
16	Mercati agro-alimentari Sicilia S.C.p.A.	17.561.568	50.333	0	17.611.901
17	Resais S.p.A	503.509	0	503.509	0
18	BIOSPHERA S.p.A. in liquidazione	645.766	0	0	645.766
19	IRFIS FinSicilia S.p.A. (ex Irfis S.p.A.)	222.379.677	294.553	2.063.947	220.610.283
20	Consorzio per le Autostrade Siciliane	473.581.937	613.488	13.232.162	460.963.263
21	Istituto regionale per il credito alla Cooperazione (IRCAC)	44.545.667	0	6.863.081	37.682.586
22	Cassa regionale per il credito alle Imprese Artigiane (CRIAS)	28.007.042	12.696.194	0	40.703.236
23	Consorzio di ricerche Bioevoluzione Sicilia (B.E.S)	25.187	0	0	25.187
24	I.T.E.S. - Consorzio Regionale innovazione Tecnologica Serricoltura	0	0	0	0
25	Ente Autonomo Regionale Massimo V. Bellini di Catania (LR 19/86, artt. 13 e 19)	10.329.138	0	8.047.609	2.281.529
26	Ente Autonomo Regionale TEATRO V.E. DI MESSINA	0	2.908.968	0	2.908.968
27	Consorzio " Coreras"	16.143	0	0	16.143
28	Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana	15.494	8.741.044	0	8.756.538
29	Consorzio di ripopolamento ittico "Eolie"	50.000	0	0	50.000
30	Consorzio di ripopolamento ittico "Golfo di Gela"	50.000	0	0	50.000
31	Consorzio di ripopolamento ittico "Golfo di Siracusa"	50.000	0	0	50.000
32	Consorzio Filiera Carni	36.152	0	0	36.152
33	Consorzio "Gian Pietro Ballatore"	69.722	0	0	69.722
34	Consorzio per la ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia di Ragusa	361.520	0	0	361.520
35	Banco di Sicilia - Divisione Sicilcassa S.p.A. In liquidazione coatta	59.196.051	0	0	59.196.051
36	Consorzio regionale "Co.Ri.Bi.A."	46.481	0	0	46.481
37	Fondazione The Brass group	0	373.834	0	373.834
38	Inforac S.R.L in liquidazione	0	0	0	0
	TOTALI	939.806.039	28.960.246	36.082.332	932.683.953

Fonte: Regione siciliana - Stato patrimoniale per l'esercizio 2021, in euro; rielaborazione Corte dei conti.

Tra le suddette partecipazioni quella nella CRIAS ha registrato l'incremento maggiore (€ 12.696.194,00) rilevato quale riserva da rivalutazione vincolata all'utilizzo del patrimonio netto per aumento del patrimonio netto a seguito di trasferimento ai sensi della L.R. 9/2020

art. 21 per euro 12.000.000,00 e riserva da rivalutazione vincolata all'utilizzo del patrimonio netto avendo rilevato un risultato positivo dell'esercizio 2021 per euro 696.194.

Anche in relazione alla Fondazione orchestra sinfonica siciliana si è rilevato un consistente aumento dovuto principalmente alla rettifica di valore del patrimonio netto erroneamente indicato nell'esercizio 2020 imputata a componenti positivi della gestione straordinaria per euro 8.639.264 e a utile esercizio 2021 imputati a riserva da rivalutazione vincolata all'utilizzo del patrimonio netto per euro 101.780.

Inoltre, nel 2021 viene rilevata la quota di pertinenza della Regione del patrimonio netto della Fondazione Ente autonomo reg.le Teatro V. Emanuele di Messina (L.R. 4/95) imputata come contropartita ai componenti positivi della gestione straordinaria, sopravvenienza attiva, per un valore pari ad euro 2.908.968.

Segue per consistenza di incrementi l'Azienda Siciliana Trasporti per la quale a seguito dell'approvazione del bilancio di esercizio 2020 è stato imputato l'utile di esercizio pari a euro 936.777,00 contestualmente imputato ai componenti della gestione straordinaria come sopravvenienza attiva; di contro, tra i decrementi è confluito il valore di euro 607.608,00 per adeguare il valore del patrimonio netto effettivo approvato con il valore precedente riferito a dati di preconsuntivo contestualmente imputato ai componenti a componenti negativi della gestione straordinaria quale sopravvenienza passiva.

La partecipazione in Sicili@ Digitale S.p.A. (ex Sicilia e-Servizi S.p.A.) che si era azzerata a fine 2020 s'incrementa nel 2021 a seguito del trasferimento da parte della Regione della somma di euro 606.398 di cui euro 556.398 a copertura delle perdite dell'esercizio precedente che avevano determinato un patrimonio netto negativo per lo stesso importo ed euro 50.000 quale aumento del patrimonio netto posseduto. L'incremento patrimoniale di euro 240.383 è composto da euro 190.383 quota utili esercizio 2021 imputata a riserva da rivalutazione vincolata all'utilizzo del patrimonio netto e da euro 50.000 come sopra determinato.

La somma di euro 4,00 di decremento è relativa ad una sopravvenienza passiva per adeguare il valore della partecipazione al valore effettivo del patrimonio netto della società; di fatto, la tabella di pag. 73 della nota integrativa denominata "Altre Sopravvenienze Passive" del Conto economico contiene il valore di euro 3 anziché 4.

In relazione alle immobilizzazioni finanziarie, sono stati compiuti specifici approfondimenti istruttori, che hanno fatto emergere alcune criticità con particolare riferimento alla presenza di società partecipate con perdite reiterate.

In ordine alle **immobilizzazioni finanziarie**, con riferimento alle “*partecipazioni in*” società controllate e partecipate, si è chiesto di chiarire se conformemente all’applicazione del metodo del patrimonio netto la Regione abbia tenuto conto delle reiterate perdite di talune società (AIRGEST e PSTS) nella determinazione del valore da esporre nello Stato patrimoniale, svalutandole o, ove la partecipante sia legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, se le perdite ulteriori rispetto a quelle che hanno comportato l’azzeramento della partecipazione siano state contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri, in osservanza a quanto previsto al paragrafo 6.1.3 - *Immobilizzazioni finanziarie*, del principio contabile applicato 4/3 e ai documenti OIC n. 17, “Bilancio consolidato e metodo del patrimonio

netto” e n. 21 “Partecipazioni”. In riscontro la Ragioneria generale ha rappresentato che con riferimento alle partecipazioni in società nell’applicazione del metodo del patrimonio netto, ai fini della loro valutazione, si è tenuto conto delle perdite pregresse delle società Airgest S.p.a. e PSTS S.c.p.A. ed è stato osservato il principio contabile 4/3 e il documento OIC 17 e OIC 21. In sede istruttoria è stato chiesto di chiarire se i valori esposti nello Stato patrimoniale 2021 tenessero conto dei bilanci d’esercizio approvati per il 2021 stante che la tabella n. 145 di pag. 348 della relazione al rendiconto non riporta i dati 2021 per le società controllate e a pag. 347 viene dichiarato “*non avendo le Società approvato i bilanci 2021, i dati si riferiscono a quelli riportati nei bilanci 2020*”; di contro, il parere del collegio dei revisori, contiene una tabella a pag. 78 con i risultati d’esercizio dal 2017 al 2021 ed un’altra a pag. 79 con il patrimonio netto dal 2017 al 2021 e valore del capitale sociale per il 2020 e 2021, ad eccezione dei dati riferiti alla società “Azienda siciliana trasporti”. In relazione a quest’ultima, partecipata dalla Regione siciliana al 100%, si è chiesto anche di fornire informazioni aggiornate in merito alle ragioni della mancata approvazione del bilancio d’esercizio 2021, così come in merito alle azioni avviate per il recupero delle informazioni aggiornate sui bilanci ed in relazione al criterio di valutazione adottato (se il costo storico o il metodo del patrimonio netto).

In riscontro la ragioneria ha confermato che i bilanci 2021 delle società partecipate sono stati tutti approvati, ad eccezione di AST S.p.a. per la quale il Collegio sindacale nella seduta del

17/10/2022 aveva evidenziato numerose criticità dandone segnalazione al socio unico Regione siciliana, all'organo amministrativo e alla Direzione generale della società, ai sensi dell'art. 25 *octies* del codice della crisi di impresa e di insolvenza, come modificato dal D. Lgs n. 83/2022.

In particolare, il Collegio sindacale aveva rappresentato che a seguito del monitoraggio condotto dallo stesso sui risultati di gestione e sull'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili era emerso un malfunzionamento e un disagio economico-finanziario patrimoniale nonché una condizione di sofferenza e squilibrio finanziario. Pertanto, al fine di valutare le azioni da porre in essere in relazione allo stato di crisi aziendale della società e le conseguenti scelte da operare sull'assetto societario, il Presidente della Regione ha convocato un tavolo tecnico per il giorno 10/01/2023, cui hanno partecipato anche i consulenti incaricati dalla società, i quali in data 24/01/2023 hanno relazionato sull'ipotesi di percorso da intraprendere per fronteggiare la situazione di crisi. Il CdA nella seduta del 21/02/2023, nella considerazione della carenza di personale interno, ha ritenuto di costituire una TASK FORCE mediante il conferimento di un incarico esterno alla società di revisione KPMG per la redazione dei progetti di bilancio 2021 e 2022, stimando in due settimane il tempo occorrente per la definizione del bilancio 2021.

È stato precisato, inoltre, che in precedenza, già dal mese di settembre 2022, con nota prot. n. 92750 del 15/09/2022, la Ragioneria generale, ai sensi dell'art. 2364 c.c., considerato il lungo lasso di tempo trascorso senza che fosse stata trasmessa la documentazione relativa all'approvazione del bilancio 2021, necessaria per la relativa istruttoria, invitava la società a convocare nel più breve tempo possibile un'assemblea dei soci con all'ordine del giorno "approvazione bilancio 2021".

Il protrarsi di tale inerzia è stato oggetto dell'ulteriore intervento dell'Amministrazione regionale con nota prot. n. 20934 del 28/02/2023 con la quale è stata intimata alla società la necessità dell'adozione del bilancio 2021, entro il termine improrogabile di 15 giorni. Successivamente, in relazione al perdurare di tali condotte omissive, è stato formulato invito, notificato con nota n. 32424 del 31/03/2023, di urgente convocazione dell'assemblea dei soci per la revoca e la nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione. Con l'Assemblea dei soci del 12/04/2023 è stato revocato il CdA, ai sensi dell'art. 2367 c.c. e dell'art. 18 dello statuto societario, per violazione dei termini di legge per l'approvazione del bilancio 2021, sollecitata in vari atti e incontri istituzionali, sia per il protrarsi della

indeterminatezza della situazione finanziaria della società che non ha consentito alcuna tempestiva valutazione in ordine alla gravità della crisi d'impresa ed alle prospettive di continuità o meno dell'attività aziendale.

In relazione alla partecipazione in imprese controllate **"The Brass Group Palermo"** è stata acquisita la corretta informazione in merito alla percentuale di partecipazione che risulta pari al 46,87 per cento come riportato a pag. 21 %) della nota integrativa e non al 100 per cento nella tabella di pag. 15.

In relazione alla partecipazione in imprese controllate **"Terme di Sciacca in liquidazione"** è stato chiarito che la perdita d'esercizio di euro 284.734 si riferisce al 2021 e non al 2020 come erroneamente indicato nella tabella di pag. 68 che elenca le svalutazioni registrate nel Conto economico.

In riferimento alla società **"CAPE S.p.a. in liquidazione"** che risulta cancellata dal registro delle imprese a settembre 2021 (cfr. pag. 349 della relazione) risulta in realtà al 31 dicembre 2021 un valore di euro 8.057 tra le immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni in imprese controllate; in sede istruttoria sono stati chiesti chiarimenti oltre a chiarire quale scrittura contabile fosse stata redatta in ordine al decremento di euro 16.843,00 quale *"rimborso parte del patrimonio netto di liquidazione accertato sul capitolo di entrata n. 7791"*. Infatti, il decremento subito dalla controllata in argomento, pari ad euro 17.412, risulta scomposto in euro 16.843,00 testé citati ed euro 569,00 relativo alla perdita finale di liquidazione, approvato con assemblea il 29/07/2021, ed imputata a svalutazione della partecipazione nel Conto economico.

Valore al 31/12/2020 euro 25.469 da nota integrativa 2020 pag. 16

Dalla risposta fornita dalla Ragioneria generale viene confermata la cancellazione dal registro imprese della società dal 10/09/2021 e riferito che *"...la partecipazione, il cui valore alla data di cancellazione risultava pari a euro 24.899,00, andava stornata ed imputata alla voce Crediti."*

La scheda relativa alla partecipazione CAPE trasmessa dall'*"Ufficio speciale chiusura delle liquidazioni"* riportava un saldo a titolo di partecipazione di pari importo; per tale motivo, erroneamente, è stata mantenuta tra le partecipazioni". In particolare, viene riferito che è stata accertata sul capitolo di entrata 7791 la somma di euro 16.843,00, imputata in aumento della voce patrimoniale *"Crediti da alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate"* ed in diminuzione di quella dell'attivo patrimoniale *"Partecipazioni in imprese controllate"*

incluse nelle Amministrazioni locali quota CAPE. La ragioneria ha comunicato che nell'esercizio 2022 è stata azzerata la partecipazione per un saldo di euro 8.057,00 corrispondente alla differenza tra euro 24.899,00 e 16.843,00.

In relazione alla partecipazione in imprese controllate "Servizi ausiliari Sicilia S.C.p.A." è stato necessario acquisire informazioni in merito alla scrittura contabile redatta in ordine all'incremento di valore di euro 503.509, descritto a pag. 17 della nota integrativa a seguito del conferimento delle azioni della Società Resais S.p.A., possedute dalla Regione, al fine di incrementare la percentuale di partecipazione che sarebbe passata dall'82,72% del 2020 all'89,04% dell'esercizio 2021.

In riscontro è stato comunicato che il predetto incremento è stato rilevato in "DARE" del conto "Partecipazioni in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni locali, quota S.A.S. S.C.p.A." ed in "AVERE" del conto "Partecipazioni in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni locali, quota RESAIS S.p.A.".

Con riferimento al Consorzio di ripopolamento ittico "Eolie", al Consorzio di ripopolamento ittico "Golfo di Gela" ed al Consorzio di ripopolamento ittico "Golfo di Siracusa" **non sono state comunicate** le relative percentuali di partecipazione e sebbene richieste in sede istruttoria la ragioneria generale ha rinviato alla nota prot. n. 1670 del 20/06/2023 del competente Ufficio speciale per la chiusura delle Liquidazioni che ha riferito *"i Consorzi di Ripopolamenti Ittico in liquidazione erano attribuiti alla competenza del Dipartimento Regionale della Pesca. La competenza all'Ufficio Speciale è stata attribuita dalla legge l.r. n. 13 del 25 maggio 2022, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 che così recita: "Al fine di pervenire alla soppressione dei Consorzi di ripopolamento ittico posti in liquidazione ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, la definizione delle operazioni di liquidazione già poste in essere è affidata all'Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni, incardinato presso l'Assessorato all'economia, cui transita il personale dedicato a tali competenze in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso il Dipartimento pesca, che è onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali"*.

In conclusione, parrebbe che il passaggio di consegne sia ancora in fase di completamento e, pertanto, l'ufficio non è allo stato attuale a conoscenza delle percentuali di partecipazioni richieste.

Con memoria dell'8 novembre 2023, prot. n. 12 4852 (prot. Cdc n. 236 del 9/11/2023) la Ragioneria generale in ordine alle immobilizzazioni finanziarie, con riferimento al Consorzio di ripopolamento ittico "Eolie", al Consorzio di ripopolamento ittico "Golfo di

Gela" ed al Consorzio di ripopolamento ittico "Golfo di Siracusa", rappresenta che non sono state comunicate le relative percentuali di partecipazione (pag. 30 della Bozza di relazione), riportando quanto precisato dall'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni con nota prot. n. 2856 del 23/10/2023: "come evidenziato nel parere n. 309 del 2003 dell'Ufficio legale e legislativo della Regione –gli stessi rientrano nell'alveo degli enti pubblici strumentali regionali.

In relazione al totale delle svalutazioni delle partecipazioni in imprese controllate pari ad euro 24.442.811 è stata rilevata una discordanza tra tale valore, riportato a pag. 68 della nota integrativa e quello dell'ultima tabella di pag. 67 (€ 24.472.811) ed in effetti a causa di un mero refuso a pag. 67 della nota integrativa, nella tabella riferita al valore delle svalutazioni, è stato riportato l'importo di euro 24.472.811 in luogo del valore corretto di euro 24.442.811 come riferito dalla ragioneria generale precisando che ciò altera anche il totale delle svalutazioni riportato a pag. 67; il valore corretto e coincidente con il conto economico delle svalutazioni è pari a euro 194.115.811, che corrisponde alla somma di euro 24.442.811+169.673.000.

Nella tabella che segue vengono riportati analiticamente oltre agli incrementi e decrementi di valore per singolo organismo partecipato, anche i valori iniziali e finali al 31/12/2021, desunti dalla nota integrativa dalla pag. 23 alla pag. 24.

Tabella 8 - Elenco partecipazioni in imprese partecipate

DENOMINAZIONE IMPRESA PARTECIPATA		STATO PATRIMONIALE ATTIVO			
		Valore al 31/12/20	incrementi	decrementi	Valore al 31/12/21
1	Mediterranea Holding di Navigazione S.p.A.	1.228.303,00	0,00	0,00	1.228.303,00
2	Stretto di Messina S.p.A. in liquidazione	9.956.601,00	3.739,00	0,00	9.960.340,00
3	Consorzio di ricerca per l'innovazione Tecnologica Sicilia Agrobio e pesca ecocompatibile S.c.a.r.l.	42.378,54	0,00	11,00	42.367,54
4	Consorzio di ricerca per l'innovazione Tecnologica Sicilia Trasporti Navali Commerciali e da Diporto S.c.a.r.l.	32.787,00	3.048,00	0,00	35.835,00
5	Fondo dotazione della Fondazione Istituto "G. Giglio" di Cefalù	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6	Fondazione Ignazio Buttitta	0,00	215.724,00	0,00	215.724,00
7	Associazione A.N.I.O. Onlus	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
8	Fondazione Tertium	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Fondazione Ospedale dei Bambini di Palermo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10	Associazione Dialoghi d'Aragona	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
11	ACTEA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12	C.S.A.T.I. Centro Studi Applicazioni Tecnologie Informatica	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13	Fondazione Diritti Genetici	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
14	Associazione Internazionale per la Medicina Umanitaria	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00

15	Associazione AGSAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16	Fondazione Giovanni Guarino Amella	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
17	Fondazione Gesualdo Clementi di Catania	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
18	Fondazione Leonardo Sciascia	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
19	Consorzio Terre di Corleone	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20	Fondazione Universitaria Italo Libica	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
21	Giuseppe e Marzio Tricoli	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
22	"Amici della Terra"	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
23	Associazione Alessia "Istituto Mediterraneo"	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
24	Fondazione "Sorella Natura"	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25	Fondazione Palazzo Intelligente	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26	Fondazione Frisone	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
27	Istituto Ricerca Biomedica del Mediterraneo	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
28	Fondazione Federico II	0,00	567.542,00	0,00	567.542,00
29	Fondazione "Don Giuseppe Puglisi"	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
30	Fondazione "Orestadi"	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
	TOTALI	12.260.069,54	2.705.053,00	11,00	14.965.111,54

Fonte: Regione siciliana - Stato patrimoniale per l'esercizio 2021, in euro; rielaborazione Corte dei conti.

Tra le partecipazioni in imprese partecipate, risulta elencata nella superiore tabella e a pag. 23 della nota integrativa quella al Fondo di dotazione "**Fondazione Tertium**" con valore di fine esercizio pari a zero; in proposito è stato chiarito dalla Ragioneria generale che la relativa quota di partecipazione è stata eliminata nell'esercizio 2019 poiché si trattava di un contributo erogato e non di partecipazione al fondo di dotazione della stessa e pertanto nella tabella di pagina 23 della nota integrativa, non doveva essere riportato.

Le medesime informazioni, in merito ai criteri di valutazione adottati e alle date di approvazione dei relativi bilanci, devono essere trasmesse anche in relazione alle "Partecipazioni non azionarie" e alle "partecipazioni al fondo di dotazione di enti istituiti senza conferire risorse". Invece, con riferimento alle "partecipazioni e i conferimenti al fondo di dotazione" di enti che non hanno valore di liquidazione, si è chiesto di chiarire se siano state rappresentate tra le immobilizzazioni finanziarie dell'attivo patrimoniale e, contestualmente se sia stata vincolata una quota del patrimonio netto come riserva non disponibile, in conformità al paragrafo del principio contabile applicato 6.1.3 - *Immobilizzazioni finanziarie, lettera b*).

In riscontro viene confermato che in conformità al paragrafo 6.1.3 del principio contabile 4/3, per la partecipazione al fondo di dotazione di enti che non hanno valore di liquidazione, è stata vincolata una quota del patrimonio netto come riserva non disponibile pari a euro 11.875.119. A pag. 37 della nota integrativa viene riportato il dettaglio della voce in questione.

Nella tabella che segue riporta il dettaglio degli incrementi e decrementi di valore dell'unica "partecipazione in altri soggetti", che risulta essere quella nel Fondo pensioni Sicilia, oltre ai valori iniziali e finali al 31/12/2021, desunti dalla nota integrativa alla pag. 24.

Il Fondo Pensioni Sicilia è stato istituito con Legge Regionale n. 6 del 14/05/2009 art. 15, con una dotazione finanziaria di euro 885.000.000. Il conferimento della dotazione avviene mediante un limite di impegno quindicennale ai sensi del comma 4 del citato art. 15.

In particolare, la partecipazione non ha subito variazioni del corso del 2021 e fino all'esercizio 2019 la stessa non risultava inserita tra le immobilizzazioni finanziarie.

Tabella 9 - Elenco partecipazioni in altri soggetti

DENOMINAZIONE IMPRESA PARTECIPATA	STATO PATRIMONIALE ATTIVO			
	Valore al 31/12/20	incrementi	decrementi	Valore al 31/12/21
1 Fondo Pensioni Sicilia	885.000.000,00	0,00	0,00	885.000.000,00

Fonte: Regione siciliana - Stato patrimoniale per l'esercizio 2021, in euro; rielaborazione Corte dei conti.

Delle immobilizzazioni finanziarie fanno parte anche i "Crediti verso imprese controllate, partecipate ed altri soggetti" complessivamente pari ad euro 625.057.314 e che si decrementano rispetto al 2020 del 12,49 per cento; sono prevalentemente relativi a Fondi a gestione separata presso altri soggetti che incidono infatti sul totale per il 42,50 per cento sebbene sia la voce che ha subito il decremento maggiore rispetto alle altre.

Tabella 10 - Composizione e andamento dei crediti verso

Immobilizzazioni finanziarie - Crediti verso	2019	2020	2021	Var. % 2020/2021	Inc. % 2021
altre amministrazioni pubbliche	0	132.640.909	162.375.276	22,42	25,98
imprese controllate	285.600.695	222.725.368	197.053.599	-11,53	31,53
imprese partecipate	0	0	0	n.d.	0,00
altri soggetti	591.041.716	358.939.124	265.628.439	-26,00	42,50
Totale CREDITI VERSO	876.642.410	714.305.401	625.057.314	-12,49	100,00

Fonte: Regione siciliana - Stato patrimoniale per l'esercizio 2021, in euro; rielaborazione Corte dei conti.

I "Crediti verso altre amministrazioni pubbliche" riguardano in particolare i crediti per altre attività Finanziarie PO FESR 2014.2020 O.T. 03 Az.3.6.1 - Sez. Speciale Regione Siciliana (capitolo 620501) pari ad euro 149.634.419, i crediti correlati al fondo di rotazione per le spese occorrenti per la progettazione di opere pubbliche di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 215 del 10/06/2019 (capitolo 684208) per euro 2.071.979, i crediti per il fondo di

rotazione per le azioni di miglioramento della performance delle PP.AA nelle fasi di progettazione e realizzazione di interventi ex art. 7, comma 25 l.r. 3/2016 (capitolo 684207) per euro 1.956.306, i crediti correlati al fondo di rotazione per le azioni di miglioramento della performance delle PP.AA nelle fasi di progettazione e realizzazione di interventi, ex art. 7, comma 25 L.r. 3/2016

(capitolo 684206) per euro 6.216.195, i crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato ai Comuni (capitolo 191335) per euro 1.167.468 ed infine i crediti di breve periodo a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione (capitoli 111208 e 111209) per euro 1.328.909.

I "Crediti verso imprese controllate", pari ad euro 197.053.599, includono i crediti presso IrfisFinSicilia S.p.A. relativi al Fondo unico a gestione Separata di cui alla L.R. 3/2016 e al Fondo Sicilia istituito con Decreto Assessoriale n. 17/Gab del 17/06/2019 in applicazione dell'art. 2 della legge regionale 22 febbraio 2019 n. 1 rispettivamente pari ad euro 98.668.257 e 98.385.341.

I "Crediti verso altri soggetti", pari ad euro 265.628.439, comprendono i crediti verso IGEA BANCA S.p.A. - Fondo di rotazione per gli interventi straordinari (R.I.S.) di cui all'art.59 della legge regionale 12 agosto 2014 n.21 per euro 18.940.266, i crediti verso Unicredit S.p.A. Fondo di rotazione a gestione separata (LL.RR. 55/80 art.15, 38/84 art. 17) per euro 2.647.295, i crediti verso l'Istituto per il credito sportivo - Fondo regionale di cui alla L.R. 16,4,2003 n. 4 art. 60 per euro 3.635.457, i crediti verso I.R.C.A.C. Fondo a gestione separata di cui all'art.63 della L.R. 6/97 per euro 92.008.915, i crediti verso CRIAS - Fondo a Gestione separata di cui all' art. 64 L.R. 6/97 per euro 130.698.209.

Infine, vi sono crediti della medesima categoria che non hanno avuto movimentazione nell'esercizio 2021 ed ammontano ad euro 17.698.298.

L'ultimo aggregato delle "Immobilizzazioni finanziarie" riguarda gli "Altri titoli" pari nel 2021 ad euro 53.694.023 relativi ad un fondo di investimento, il "Fondo Immobiliare Pubblico Regionale (FIPRS)" che si incrementa per euro 2.092.077; la somma *"imputata a rivalutazione di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni è relativa alla variazione di valore tra l'inizio e la fine dell'esercizio del FIPRS di cui la Regione è quotista per il 35% possedendo n. 147 quote del valore di euro 365.265,462 cadauna"*, come riferito dall'amministrazione regionale nella nota integrativa a pag. 30.

Enti strumentali

Infine, con riferimento agli “enti strumentali” della Regione siciliana, per il 2020 era stato chiesto un elenco aggiornato al 31 dicembre degli enti strumentali “non in liquidazione (distinti per ciascuna categoria: consorzi di bonifica, istituti autonomi case popolari, enti o consorzi per la ricerca, per la sperimentazione o per la certificazione nel settore agricolo o zootecnico, enti parco, enti regionali per il diritto allo studio, altri enti) e degli organismi strumentali. A tale richiesta ha fatto seguito la trasmissione della delibera di giunta n. 417 del

14/10/2021 con la quale l’amministrazione regionale ha approvato l’elenco 1 - Gruppo Amministrazione Pubblica della Regione siciliana anno 2020 e l’elenco 2 - Perimetro di consolidamento anno 2020.

In relazione alla mancata evidenza contabile in merito alle refluenze delle risultanze dei rendiconti degli enti strumentali della Regione sullo Stato patrimoniale della medesima, la Ragioneria generale aveva rappresentato che *“in assenza di un formale documento conciliativo dei rapporti di credito e di debito, non è stato possibile valorizzare eventuali poste di crediti e debiti relativi agli Enti Strumentali”*. Per gli enti strumentali in liquidazione la stessa rimandava a quanto rappresentato dall’Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni con nota prot. n. 2660 del 18/07/2022”. Quest’ultimo aveva comunicato: *“in relazione ai crediti e debiti della Regione per quanto riguarda gli enti in liquidazione attribuiti alle competenze dell’Ufficio Speciale, con nota prot. 863 dell’11 aprile 2022 è stato richiesto ai liquidatori di ESPI, EMS e dei Consorzi Asi, di trasmettere un’informativa contenente la verifica sui crediti e debiti reciproci al 31/12/2020, asseverata dall’organo di revisione. Si ha avuto riscontro dell’ESPI, dall’EMS e da 3 Consorzi Asi in liquidazione (Gela, Palermo ed Agrigento), questi ultimi comunicano di non poter trasmettere i dati richiesti in quanto non sono stati predisposti i bilanci degli ultimi 6 anni. I dati sono stati comunicati con note prot. 1173 del*

26 aprile 2021 e prot.1453 del 13 maggio 2021 al Servizio Vigilanza del Dipartimento Bilancio e Tesoro.

Per quanto riguarda l’EAS, è stato inserito tra gli enti che fanno parte del consolidamento del Bilancio Consolidato della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2016, pertanto sono state individuate le elisioni delle operazioni infragruppo EAS- Regione Siciliana. Con D.P. n. 1/2020 l’EAS è stato posto in Liquidazione Coatta Amministrativa e pertanto non sono stati richiesti i dati. Per quanto riguarda le Aziende Autonome delle Terme di Acireale e di Sciacca sono state verificate dall’Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni cui, è stata affidata la definizione delle operazioni di liquidazione ai sensi dell’art.4, comma 4, della legge regionale 9 maggio 2017, n.8”.

In ordine all'esame dei rendiconti per gli enti in liquidazione l'Ufficio speciale aveva segnalato la mancata presentazione dei bilanci dei Consorzi ASI in liquidazione dal 2015; i rendiconti mancanti sono stati presentati in parte solo a seguito dell'applicazione dell'art. 12 della legge regionale n. 33/2021, "Modifiche alla L.R. 12 gennaio 2012, n. 8 in materia di IRSAP. Disposizioni varie".

Invece, il Servizio Vigilanza della Ragioneria aveva dichiarato di non possedere le informazioni relative a tutti i rendiconti annuali degli Enti ed organismi strumentali non in liquidazione della Regione siciliana, in quanto gli stessi sono inviati alla Ragioneria Generale solo nei casi previsti dall'art. 53 della L.r. n.17/2004. Il controllo periodico costante dei documenti contabili dei predetti Enti ed organismi si intesta, infatti, ai Dipartimenti regionali che esercitano le funzioni tutorie.

Il predetto Servizio aveva, comunque, elencato alcune delle più rilevanti criticità gestionali riscontrate nell'anno 2020 dall'analisi dei documenti pervenuti:

- mancata approvazione dei Rendiconti dell'esercizio 2020 e di anni precedenti;
- incompleta e/o carente compilazione delle schede relative al rispetto delle norme di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica (*Spending Review*);
- mancanza dell'Organo di Controllo interno o sua incompletezza;
- inosservanza e/o errata attuazione delle norme sulla contabilità armonizzata di cui al D.Lgs.

23/06/2011 n.118;

- mancato riscontro ai rilievi formulati dagli Organi di Controllo Interno presso gli enti;
- irregolarità ed anomalie nelle procedure di acquisizione di beni e servizi.

In sede istruttoria per il giudizio di parificazione sul rendiconto per l'esercizio 2020 era stato richiesto un dettagliato riscontro in merito ai contributi o ai finanziamenti da parte della Regione siciliana in favore di enti ed organismi strumentali, avendo cura di indicare anche le refluenze sulla contabilità economico-patrimoniale e, specificamente, sullo Stato patrimoniale. La Ragioneria generale per il 2020 aveva rappresentato di non disporre delle informazioni richieste.

Con memoria dell'8 novembre 2023, prot. n. 12 4852 (prot. Cdc n. 236 del 9/11/2023) la Ragioneria generale **in relazione alla mancata evidenza contabile in merito alle refluenze delle risultanze dei rendiconti degli enti strumentali della Regione (pag. 35 della Bozza di relazione)** riporta quanto rappresentato dall'Ufficio speciale per la chiusura delle

liquidazioni con nota prot. n. 2856 del 23/10/2023: *“in ordine alle criticità relative ai bilanci dei Consorzi A.S.I. in liquidazione si riporta quanto riferito all’ARS con nota prot. n. 4392 del 16 dicembre 2022, avente per oggetto “Relazione annuale sullo stato delle procedure di liquidazione di enti, aziende e società regionali in liquidazione ai sensi della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, articolo 4 comma 5, anno 2022”.* Viene riferito che *“Al 30 giugno 2022 sono pervenuti i Bilanci degli esercizi dal 2015 al 2020, ed in alcuni casi anche per l’esercizio 2021, dei Consorzi A.S.I. di Catania, Enna, Siracusa, Ragusa, Caltagirone. L’Assessore Regionale per l’Economia ha illo tempore proceduto, ai sensi di quanto disposto all’art. 5, c.1, della L.r. 18.3.2022 n. 33 alla nomina di Commissari straordinari per l’espletamento delle funzioni dei Collegi dei Revisori dei conti per i Consorzi A.S.I. in liquidazione (D.A. dal n. 49 al n.59 del 23 settembre 2022 ed il D.A. n. 61 del 29 settembre 2022). Tuttavia, ben 22 Commissari straordinari con funzione di Collegio di Revisori hanno rinunciato al loro incarico. Soltanto i Commissari Straordinari del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio A.S.I. di Palermo si sono insediati ed a essi è stato chiesto di rendere relazione con il parere ed il visto di regolarità tecnico contabile, sul bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 31 dicembre 2021 la cui documentazione è stata integrata con nota prot. n. 739 del 7 dicembre 2022. Peraltro, di recente, i precedenti liquidatori dei Consorzi ASI sono stati revocati e sostituiti con il Dott. Giovanni Ilarda, nominato per i Consorzi A.S.I. per la Sicilia Orientale (Decreto Assessore Attività Produttive n. 1 del 3 gennaio 2023), e l’avv. Michele Cimino liquidatore dei Consorzi A.S.I. per la Sicilia Occidentale (Decreto Assessore Attività Produttive n. 15 del 21 aprile 2023). Con i nuovi liquidatori sono stati già effettuati diversi incontri, unitamente all’ Assessorato Attività Produttive, che continua a mantenere talune competenze nel procedimento di liquidazione, per chiarire le attività occorrenti per la definizione dei bilanci intermedi 2015/2021”.*

Pertanto, la criticità permane.

1.1.2 Attivo circolante

L’attivo circolante si compone delle “rimanenze”, dei “crediti”, delle “attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi” e delle “disponibilità liquide”. Rientrano, pertanto, in questo aggregato tutti gli elementi patrimoniali destinati a non permanere durevolmente nell’ente. L’attivo circolante per l’esercizio 2021 ammonta ad euro 9.206.546.118, crescendo rispetto al precedente esercizio del 7,06 per cento (€ 8.599.201.951) e confermando il medesimo andamento già rilevato anche in sede di esame dello Stato patrimoniale 2019; l’attivo circolante incide sul totale dell’attivo per il 63,28 per cento.

L'evoluzione complessiva dell'attivo circolante è riassunta dalla tabella n. 11 che segue. In sede istruttoria sono stati chiesti chiarimenti in ordine alle citate poste patrimoniali che lo compongono, i cui esiti sono contenuti nei paragrafi che seguono.

F. Tabella 11 - Composizione e andamento dell'attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE	2019	2020	2021	Var. % 2020/2021	Inc. % 2021
Rimanenze	0	0	6.738.001	n.d.	0,07
Crediti	4.031.569.958	5.476.666.214	5.114.435.250	-6,61	55,55
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0	0	0	n.d.	0,00
Disponibilità liquide	1.458.593.861	3.122.535.737	4.085.372.867	30,84	44,37
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	5.490.163.819	8.599.201.951	9.206.546.118	7,06	100,00

Fonte: Regione siciliana - Stato patrimoniale per l'esercizio 2021, in euro; rielaborazione Corte dei conti.

1.1.2.1 Rimanenze

Va premesso che le eventuali giacenze di magazzino (materie prime, secondarie e di consumo; semilavorati; prodotti in corso di lavorazione; prodotti finiti; lavori in corso su ordinazione) vanno valutate al minore fra costo e valore di presumibile realizzazione desunto dall'andamento del mercato (art. 2426, n. 9, codice civile). La voce "Rimanenze" per il 2021 si attesta al valore di euro 6.738.001, contrariamente agli esercizi precedenti per i quali il valore era pari a zero. L'amministrazione regionale, richiamando il punto 6.2, dell'allegato 4/3, del d.lgs. 118/2011, che definisce le rimanenze di magazzino in conformità ai contenuti dell'art. 2426, n. 9 del Codice civile, aveva dedotto che la norma, per quanto attiene alle rimanenze, fa riferimento al valore di presumibile realizzo desunto dall'andamento del mercato, fattispecie riconducibile allo svolgimento di attività produttiva o commerciale e quindi per tale motivo la Regione non aveva ritenuto di valorizzare tale voce per i precedenti esercizi.

In merito alle predette "Rimanenze", in sede istruttoria è stato chiesto di trasmettere l'elenco analitico con la descrizione di ciascuna fattispecie considerata.

In riscontro la Ragioneria ha rappresentato che al fine di implementare la voce in questione, con la nota prot. n. 113392 del 25/10/2022 indirizzata ai Dipartimenti regionali e alle Ragionerie centrali è stato richiesto di fornire il dato delle rimanenze di materiali di facile

consumo al 31/12/2021 reperibile dal mod. 2 - bis MF CRS. Di seguito il prospetto di riepilogo distinto per Ragioneria centrale.

Tabella 12 - Dettaglio riepilogo rimanenze finali per singola ragioneria

Ragioneria centrale	Importo 2021
Turismo e spettacolo	39.628,07
Salute	101.518,71
Risorse agricole	898.185,51
Presidenza e Autonomie locali	1.229.378,12
Istruzione e formazione	31.966,64
Infrastrutture	131.003,85
Famiglia e politiche sociali lavoro	523.233,93
Economia	201.214,84
Attività produttive	42.671,85
Beni culturali	1.017.259,48
Energia	2.521.939,51
Totale	6.738.000,51

Fonte: Regione siciliana valori in euro; nota prot. n. 71272 del 6/07/2023 della Ragioneria generale della Regione.

1.1.2.2 Crediti

Il principio contabile applicato distingue, tra i “crediti” dello Stato patrimoniale, quelli di funzionamento e quelli finanziari concessi dall’ente.

I crediti di funzionamento sono iscritti nell’attivo dello Stato patrimoniale solo se corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili, per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni.

La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l’ammontare dei crediti di funzionamento.

In merito all’asserzione riferita a pag. 31 della nota integrativa in merito all’assenza di crediti di finanziamento e finanziari concessi dall’ente, la ragioneria ha confermato che la stessa è riconducibile all’assenza, nel 2021, di residui attivi (crediti) riferiti al Titolo 6 delle Entrate (accensione di prestiti) e di crediti finanziari concessi dall’ente per fronteggiare esigenze di liquidità dei propri enti e delle società controllate e partecipate (punto b3 par. 6.2 All. 4/3).

Desta perplessità la suddetta asserzione considerati i crediti riportati nelle tabelle 143 e 146 della relazione al rendiconto colonna B) Debiti delle società nei confronti della Regione. I crediti sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di

realizzo, attraverso apposito fondo svalutazione crediti portato a diretta diminuzione degli stessi.

Il Fondo svalutazione crediti corrisponde alla sommatoria, al netto degli eventuali utilizzi, degli accantonamenti annuali per la svalutazione dei crediti sia di funzionamento che di finanziamento. L'ammontare del fondo svalutazione crediti dovrebbe essere, data la metodologia di calcolo dell'accantonamento al fondo stesso di cui ai punti n. 4.20 e n. 4.27, di pari importo almeno pari a quello inserito nel conto del bilancio. Però, il valore dei fondi previsti in contabilità finanziaria ed in contabilità economico-patrimoniale potrebbe essere diverso per due ordini di motivi.

In contabilità economico-patrimoniale, sono conservati anche i crediti stralciati dalla contabilità finanziaria ed, in corrispondenza di questi ultimi, deve essere iscritto in contabilità economico-patrimoniale un fondo pari al loro ammontare.

Inoltre, in contabilità economico-patrimoniale potrebbero essere iscritti dei crediti che, in ottemperanza al principio della competenza finanziaria potenziata, in contabilità finanziaria, sono imputati nel bilancio di anni successivi a quello cui lo Stato Patrimoniale si riferisce. Pertanto, mentre in contabilità economico-patrimoniale tali crediti devono essere oggetto di svalutazione mediante l'accantonamento di una specifica quota al fondo svalutazione, in contabilità finanziaria tale accantonamento avverrà solo negli anni successivi.

Nello Stato patrimoniale, il Fondo svalutazione crediti non è iscritto tra le poste del passivo, in quanto è portato in detrazione delle voci di credito a cui si riferisce.

A tal fine è necessario che il fondo sia ripartito tra le tipologie di crediti iscritti nello stato patrimoniale. Tale ripartizione non è necessariamente correlata alla ripartizione tra i residui attivi del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, in quanto: a)- i residui attivi possono essere di importo differente rispetto ai crediti iscritti nello stato patrimoniale; b)- il fondo svalutazione crediti può avere un importo maggiore del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Il Fondo svalutazione crediti ha le seguenti componenti: quella relativa al normale processo di svalutazione dei crediti, quella relativa alla presenza di crediti stralciati dalla contabilità finanziaria e quella relativa alla presenza, nello Stato patrimoniale, di crediti non ancora iscritti nel Conto del bilancio del medesimo esercizio.

I “Crediti finanziari concessi dall’ente”, invece, servono a fronteggiare esigenze di liquidità dei propri enti e delle società controllate e partecipate.

Sebbene la corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisca la corrispondenza tra i residui attivi e l’ammontare dei crediti, l’importo dei crediti valorizzato nell’attivo circolante, pari a euro 5.114.435.250 differisce dal valore dei residui attivi del conto del bilancio della contabilità finanziaria, pari a euro 5.412.974.857, poiché il valore del FCDE della contabilità finanziaria pari a euro 298.539.607 viene portato in diretta diminuzione del valore dei crediti.

La voce crediti dello stato patrimoniale accoglie inoltre le somme stralciate dalla contabilità finanziaria ma non ancora prescritte per un importo di euro 1.072.758 che vengono rappresentate nella contabilità economica mediante accantonamento ad un fondo svalutazione crediti di pari importo.

Tabella 13 – Riconciliazione Residui attivi conto Bilancio con Crediti Attivo patrimoniale

Denominazione voci	Importi 2021
a) Residui attivi di bilancio	5.412.974.857
b) Crediti per somme stralciate dalla contabilità finanziaria ma non ancora prescritte	1.072.758
c) Fondo svalutazione crediti componente crediti stralciati ma non prescritti	1.072.758
d) Fondo svalutazione crediti componente crediti FCDE contabilità finanziaria	298.539.607
Totale Crediti "C) ATTIVO CIRCOLANTE" F=(a+b-c-d)	5.114.435.250

Fonte: Regione siciliana - Stato patrimoniale per l’esercizio 2021, in euro; rielaborazione Corte dei conti.

Come già anticipato, i crediti dello Stato patrimoniale tengono conto di due diverse componenti, quella relativa al normale processo di svalutazione dei crediti e quella relativa alla presenza di crediti stralciati dalla contabilità finanziaria ma non ancora prescritti; questi ultimi risultano pari, nel 2021 ad euro 1.072.758 (nel 2020 erano € 1.265.024.212), e per gli stessi è stato iscritto nel Conto economico un accantonamento di pari importo e registrato nello Stato patrimoniale l’incremento del relativo fondo pari al 31/12/2021 ad euro 1.072.758.

L’altra componente del “Fondo svalutazione crediti” riguarda il F.C.D.E. che al 31/12/2021 risulta pari ad euro 298.539.607, per effetto degli utilizzi pari ad euro 10.232.671 e dell’accantonamento dell’esercizio di euro 139.506.002 rilevato come “svalutazione dei crediti” nel Conto economico; di seguito si riporta la tabella riferita al fondo di svalutazione.

Tabella 14 - Fondo svalutazione crediti componente FCDE

Descrizione	Valore al 31/12/2020	Utilizzo FCDE 2021	Accantonamento dell'esercizio	Valore al 31/12/2021
Fondo svalutazione crediti componente FCDE	169.266.276	10.232.671	139.506.002	298.539.607
Fondo svalutazione crediti componente crediti stralciati ma non prescritti				1.072.758
Totale complessivo Fondo di svalutazione				299.612.365

Fonte: Regione siciliana - Stato patrimoniale per l'esercizio 2021, in euro; rielaborazione Corte dei conti.

La Regione espone nello Stato patrimoniale un ammontare di crediti pari ad euro 5.114.435.250 che diminuisce complessivamente rispetto al 2020 del 6,61 per cento (€ 5.476.666.214 nel 2020); si ritiene utile sottolineare che l'incidenza percentuale di tale aggregato sul totale dell'attivo circolante è pari al 63,28 per cento, quindi in misura rilevante. Il predetto decremento deriva essenzialmente dalla variazione negativa dei "crediti per contributi e trasferimenti" che decrescono del 6,94 per cento con una incidenza sul totale del 77,79 per cento e da quella dei "crediti di natura tributaria" che decrescono del 18,66 per cento con una incidenza sul totale del 15,60 per cento.

Crescono, invece, del 75,31 per cento gli "Altri crediti" che incidono per il 4,96 per cento sul totale così come i "crediti verso clienti e utenti", dell'11,15 per cento (incidenza 1,64%). In particolare, i "crediti di natura tributaria" ammontano nel 2021 ad euro 798.056.223 e diminuiscono rispetto al 2020 in cui erano pari ad euro 981.079.974); di questi, in particolare, diminuiscono in modo considerevole i "crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità" per il 20,87 per cento mentre gli "Altri crediti da tributi" aumentano del 23,94 per cento, ma non correggono la variazione negativa in quanto la loro incidenza sul totale del 1,17 per cento.

Tabella 15 - Composizione e andamento dei crediti

CREDITI	2019	2020	2021	Var. % 2020/2021	Inc. % 2021
CREDITI DI NATURA TRIBUTARIA:	982.125.665	981.079.974	798.056.223	-18,66	15,60
Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	847.479.964	932.638.298	738.018.383	-20,87	14,43
Altri crediti da tributi	134.645.701	48.441.676	60.037.840	23,94	1,17
Crediti da Fondi perequativi	0	0	0	n.d.	0,00
CREDITI PER TRASFERIMENTI E CONTIBUTI:	2.689.067.479	4.275.308.613	3.978.642.044	-6,94	77,79
verso amministrazioni pubbliche	2.533.891.634	3.633.613.941	3.417.242.470	-5,95	66,82
imprese controllate	0	0	0	n.d.	0,00
imprese partecipate	0	0	0	n.d.	0,00

verso altri soggetti	155.175.845	641.694.673	561.399.574	-12,51	10,98
VERSO CLIENTI E UTENTI	68.246.333	75.486.312	83.905.277	11,15	1,64
ALTRI CREDITI:	292.130.482	144.791.314	253.831.706	75,31	4,96
verso l'erario	0	0	0	n.d.	0,00
per attività svolta per c/terzi	0	1.965	0	-100,00	0,00
altri	292.130.482	144.789.349	253.831.706	75,31	4,96
TOTALE CREDITI	4.031.569.958	5.476.666.213	5.114.435.250	-6,61	100,00

Fonte: Regione siciliana - Stato patrimoniale per l'esercizio 2021, in euro; rielaborazione Corte dei conti.

In merito ai “crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità” in sede istruttoria è stato chiesto di trasmettere un prospetto di conciliazione con l'indicazione dei capitoli di entrata della contabilità finanziaria ed i relativi importi in dettaglio; le informazioni richieste sono state inoltrate e indicate nella tabella che segue.

Gli importi comunicati risultano in linea con i residui riportati nell'allegato n. 34 al rendiconto per i medesimi capitoli e al netto del fondo svalutazione crediti comunicato e coincidono complessivamente con il dato dei “Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità” esposto nello Stato patrimoniale per il 2021.

Tabella 16 - Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità

Piano dei Conti Stato Patrimoniale		Capitolo	Importo 2021
1.3.2.01.03.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità	1608	685.975.670,00
1.3.2.01.03.04.001	Addizionale IRPEF - Sanità	1609	82.017.686,00
1.3.2.01.03.05.001	Addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionale	1616	14.414.390,00
2.2.4.01.01.01.002	Fondo svalutazione crediti 1 a		-44.389.364,00
Totale			738.018.383,00

Fonte: Regione siciliana -valori in euro; nota prot. n. 71272 del 6/07/2023 della Ragioneria generale della Regione.

In merito agli “altri crediti da tributi” in sede istruttoria è stato chiesto di trasmettere un prospetto di conciliazione con l'indicazione dei capitoli di entrata della contabilità finanziaria ed i relativi importi in dettaglio; le informazioni richieste sono state inoltrate e indicate nella tabella che segue.

Tabella 17 - Altri crediti da tributi

Piano dei Conti Stato Patrimoniale		Capitolo	Importo 2021
1.3.2.01.01.01.099	Crediti da riscossione Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	2002	41.596,13

1.3.2.01.01.01.020	Crediti da riscossione Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità	7003	60.000.000,00
2.2.4.01.01.01.003	Fondo svalutazione crediti 1 b		-3.755,80
Totale			60.037.840,33

Fonte: Regione siciliana - -valori in euro; nota prot. n. 71272 del 6/07/2023 della Ragioneria generale della Regione.

Anche gli “altri crediti da tributi”, pari ad euro 60.037.840, risultano in linea con i residui riportati nell’allegato n. 34 al rendiconto per i medesimi capitoli e al netto del fondo svalutazione crediti comunicato e coincidono complessivamente con il dato degli “altri crediti da tributi” esposto nello Stato patrimoniale per il 2021 e corrispondono al totale dei residui attivi riferiti al titolo 1 - *Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa*, tipologia 101 (Imposte tasse e proventi assimilati).

L’ultima voce facente parte dei crediti di natura tributaria è quella dei “Crediti da Fondi perequativi” che risulta pari a zero come nei precedenti esercizi, pertanto, si è chiesto di riferire in merito.

La Ragioneria ha chiarito che l’imputazione nella contabilità economica è stata effettuata sulla base del codice finanziario attribuito all’accertamento che mediante la transcodifica della matrice di transizione ha generato la corrispondente registrazione in partita doppia e che “i residui attivi rilevabili dall’allegato 1 al rendiconto – *Gestione Entrate – riguardano crediti riferiti alle tipologie 101 (imposte tasse e proventi assimilati) e tipologia 102 (tributi destinati al finanziamento della sanità) mentre non risultano residui attivi riferiti alla tipologia 301 (fondi perequativi da amministrazioni centrali)*” e pertanto nello stato patrimoniale la voce “Crediti da fondi perequativi” risulta pari a zero.

Si osserva che l’allegato 1 al rendiconto della Regione non riporta il rigo dedicato alla tipologia 301 del titolo 1 che invece è stato riscontrato solo nell’allegato 10 (composizione FCDE); i modelli ministeriali invece contengono tutte le tipologie di entrata per ciascun titolo.

Con memoria dell’8 novembre 2023, prot. n. 12 4852 (prot. Cdc n. 236 del 9/11/2023) la Ragioneria generale, nel prendere atto del rilievo della Corte, rappresenta che per l’avvenire si conformerà alle osservazioni poste.

L’aggregato “Crediti per trasferimenti e contributi” ammontano, invece, ad euro 3.978.642.044 e risulta decrementato del 6,94 per cento per effetto dei “crediti verso amministrazioni pubbliche”, che diminuiscono del 5,95 per cento ma incidono in misura

rilevante sul totale (66,82%) e ammontano ad euro 3.417.242.470, e dei crediti “verso altri soggetti” pari ad euro 561.399.574 (-12,51%) con un’incidenza del 10,98 per cento.

In merito ai “crediti verso amministrazioni pubbliche”, pari ad euro 3.417.242.470, e “verso altri soggetti” pari ad euro 561.399.574, in sede istruttoria si è chiesto di specificare a quali capitoli di entrata e a quali importi gli stessi facciano riferimento al fine di determinare i valori citati. In riscontro sono stati forniti due tabelle con l’indicazione dei capitoli di entrata della contabilità finanziaria e i relativi importi.

La prima relativa ai “crediti verso amministrazioni pubbliche” riporta analiticamente i dati di entrata per singoli capitoli, complessivamente pari ad euro 3.418.315.228,31, e in deduzione di questi l’ammontare totale dei crediti stralciati dalla contabilità finanziaria pari ad euro 1.072.758; **si osserva che l’allegato n. 35 al rendiconto (elenco residui attivi stralciati dal bilancio) riporta quali capitoli di riferimento delle somme stralciate capitoli non contenuti nella tabella di cui all’allegato 6 alla nota prot. n. 71272 del 6/07/02023.**

Si ritiene irregolare la modalità utilizzata, ossia la decurtazione in toto del Fondo Svalutazione Crediti stralciati, solo dall’elenco dei “crediti verso amministrazioni pubbliche” che non contiene i capitoli oggetto di stralcio, contenuti in parte negli altri elenchi inviati (“Crediti verso clienti e utenti” e “Altri crediti”).

La metodologia non è, infatti, conforme ai contenuti del paragrafo 6.1 del principio contabile applicato che recita:

*“I crediti sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo, attraverso apposito fondo svalutazione crediti portato a diretta diminuzione degli stessi”
.....*

“In contabilità economico-patrimoniale, sono conservati anche i crediti stralciati dalla contabilità finanziaria ed, in corrispondenza di questi ultimi, deve essere iscritto in contabilità economico-patrimoniale un fondo pari al loro ammontare”

“Nello Stato patrimoniale, il Fondo svalutazione crediti non è iscritto tra le poste del passivo, in quanto è portato in detrazione delle voci di credito a cui si riferisce.

A tal fine è necessario che il fondo sia ripartito tra le tipologie di crediti iscritti nello stato patrimoniale”.

Con memoria dell’8 novembre 2023, prot. n. 12 4852 (prot. Cdc n. 236 del 9/11/2023) la Ragioneria generale rappresenta quanto segue: *“sebbene ininfluente sul risultato economico, si*

conferma che l'Amministrazione ha decurtato il valore della svalutazione dei crediti "stralciati e non prescritti" esclusivamente dalla voce "Crediti verso amministrazioni pubbliche" anziché dalle singole tipologie di crediti interessate; al riguardo, nel prendere atto del rilievo di Codesta Corte, si rappresenta che per l'avvenire ci si conformerà alle osservazioni poste".

I "Crediti per trasferimenti e contributi" comprendono anche quelli "verso imprese controllate" e "verso imprese partecipate", i cui valori risultano pari a zero, come per i precedenti esercizi.

In sede istruttoria si è chiesto di motivarne la ragioni in considerazione degli esiti della verifica dei crediti e dei debiti delle società controllate e partecipate confluiti nella tabella 143 della relazione al rendiconto esercizio 2021²⁸¹; dalla stessa, infatti, risultano "asseverati" crediti per taluni organismi partecipati. Inoltre, prendendo atto di quanto rappresentato alle pagine 51 (enti strumentali), e dalla pag. 342 alla pag. 346 della medesima relazione in merito alla verifica dei crediti e dei debiti reciproci di cui all'art. 11, c. 6, lett. j), D. Lgs. n. 118/2011 ed alla mancata definizione di un documento conciliativo dei rapporti di credito e debito fra la società e la Regione siciliana, si è chiesto di riferire in merito all'eventuale aggiornamento della predetta verifica.

In riscontro la Ragioneria generale riconduce la mancata conciliazione all'assenza di un supporto informativo finalizzato a dotare la Regione di un adeguato sistema di controllo e verifica dei rapporti finanziari e patrimoniali con gli Enti/Organismi, sebbene la stessa stia valutando le caratteristiche operative di un software che servirà ad attuare la verifica dei crediti e debiti anzidetti e la redazione del documento conciliativo.

Invece, per quanto riguarda gli organismi partecipati in liquidazione il competente Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni, con nota prot. n. 1670 del 20/06/2023, ha rappresentato che al 31 dicembre 2021 non è stato definito un documento conciliativo dei rapporti di credito e debito fra società e Regione siciliana, ma proseguono le attività per la conciliazione dei predetti rapporti tra la Società Biosphera ed il Dipartimento Ambiente.

In particolare, viene riferito che nell'ultimo incontro del 12 aprile 2023, al quale ha partecipato anche l'Assessore per l'Economia, è stato affrontato l'iter burocratico relativo al contenzioso Biosphera/Assessorato Territorio, ed in atto è pendente un emendamento in commissione bilancio.

²⁸¹ Esiti della verifica dei crediti e dei debiti delle società controllate e partecipate.

Inoltre, al fine di coinvolgere i dipartimenti interessati alla conciliazione dei debiti e crediti con le società in liquidazione, nell'anno 2023, con prot. n. 737 del 27 marzo 2023, è stata inviata la richiesta di compilazione del prospetto "dati contabili anno 2022 della Funzione Pubblica, al Dipartimento per le Attività Sanitarie, al Dipartimento dell'Ambiente ed al Dipartimento Bilancio e Tesoro.

Hanno riscontrato il Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 33708 del 7/4/2023) ed il Dipartimento per le Attività Sanitarie (prot. n. 11396 del 24/3/2023), entrambi in maniera generica.

Si osserva che la Ragioneria generale in sede di parifica 2020 aveva riferito che: *"in assenza della nomina del Collegio dei Revisori della Regione siciliana non si è provveduto all'elaborazione di un formale documento conciliativo dei rapporti di credito e debito fra Società e Regione Siciliana.*

In merito ai "crediti verso clienti ed utenti" pari ad euro 83.905.277, si è chiesto di inviare l'elenco dei capitoli di entrata e relativi importi per giungere alla loro determinazione. A tale richiesta ha fatto seguito un prospetto di conciliazione con l'indicazione del capitolo di entrata della contabilità finanziaria e i relativi importi²⁸² che coincidono i crediti riportati sullo Stato patrimoniale.

Gli "Altri crediti" pari ad euro 253.831.706 crescono notevolmente (+75,31%) rispetto al precedente esercizio in cui ammontavano ad euro 144.791.314 con un'incidenza percentuale del 4,96 sul totale dei crediti; tale incremento è interamente imputato alla generica posta "altri", visto che sia i "crediti verso l'erario" che quelli "per attività svolta per c/terzi" restano pari a zero.

In merito a tale circostanza è stato chiesto di riferire alla ragioneria generale che ha inoltrato un prospetto di conciliazione con indicazione dei capitoli di entrata della contabilità finanziaria e i relativi importi²⁸³ giungendo alla determinazione del valore di euro 253.831.706 a seguito della decurtazione dal totale dell'elenco della somma di euro 177.882.514,06 imputata a "Fondo svalutazione crediti 4 c" come indicato nel predetto prospetto. **In relazione ai valori pari a zero dei "Crediti per attività svolta per c/terzi" e**

²⁸² Allegato 8 alla nota prot. n. 71272 del 6 luglio 2023.

²⁸³ Allegato 9 alla nota prot. n. 71272 del 6 luglio 2023.

dei “Crediti verso l’erario” la Ragioneria motiva genericamente rinviando tale circostanza all’assenza di residui attivi nell’allegato 1 al rendiconto (gestione delle entrate).

Infine, in sede istruttoria è stato chiesto di trasmettere un elenco dettagliato delle voci contenute negli accertamenti pluriennali indicati nell’allegato 21 al rendiconto, complessivamente pari ad euro 1.730.720.728,93, e di specificare le correlazioni con il Conto economico e lo Stato patrimoniale.

La Ragioneria generale non ha fornito l’elenco sopracitato seppur richiesto alla società Sicilia digitale S.p.a. la quale comunica che *“a seguito della verifica della procedura che estrae i dati degli accertamenti pluriennali, che detta procedura fa riferimento alla gestione e, pertanto, i dati relativi agli accertamenti sono in continua mutazione. Quindi in assenza di una base dati cristallizzata (risulta possibile ristampare solo il report in pdf), non si può fornire l’elenco richiesto”*.

Mentre in relazione alla refluenza dei predetti accertamenti pluriennali sul Conto economico e sullo Stato patrimoniale, la Ragioneria ha precisato che *“detti accertamenti non hanno avuto refluenze nella contabilità economico patrimoniale poiché tra le scritture di assestamento (par. 5 All. 4/3 del D. Lgs n. 118/2011) devono essere aggiunti i crediti corrispondenti agli accertamenti assunti negli esercizi del bilancio pluriennale successivi a quello in corso cui corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate per le quali il servizio è stato già reso o è avvenuto lo scambio dei beni, esigibili negli esercizi successivi. In assenza del requisito del servizio reso o scambio di beni non si è proceduto a rilevare i crediti nello stato patrimoniale”*.

Desta perplessità l’affermazione, sopra riportata, della società Sicilia digitale: “in assenza di una base dati cristallizzata (risulta possibile ristampare solo il report in pdf), non si può fornire l’elenco richiesto”.

Con memoria dell’8 novembre 2023, prot. n. 12 4852 (prot. Cdc n. 236 del 9/11/2023) la Ragioneria generale, in merito alla impossibilità di fornire l’elenco degli accertamenti poliennali richiesto, conferma la carenza del sistema informatico in quanto gli applicativi in uso non consentono un’estrazione dei dati cristallizzata alla data del 31/12/2021.

Pertanto la criticità permane.

1.1.2.3 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Le Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni accolgono le azioni e i titoli non azionari detenuti per la vendita nei casi consentiti dalla legge e sono valutati -secondo

quanto previsto dal principio contabile applicato al paragrafo 6.2- al minore fra il costo di acquisizione e il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato. Nello Stato patrimoniale per l'esercizio 2021 sono stati rilevati valori pari a zero sia per le "Partecipazioni" che per gli "Altri titoli".

1.1.2.4 Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono articolate nelle seguenti voci: "conto di tesoreria" (istituto tesoriere e presso Banca d'Italia), "altri depositi bancari e postali", "denaro e valori in cassa" ed "altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente".

Tabella 18 - Composizione e andamento delle disponibilità liquide

DISPONIBILITA' LIQUIDE	2019	2020	2021	Var. % 2020/2021	Inc. % 2021
Conto di tesoreria	2.971.249	0	4.054.939.957	n.d.	99,26
Istituto tesoriere	2.971.249	0	4.054.939.957	n.d.	99,26
presso Banca d'Italia	0	0	0	n.d.	0,00
Altri depositi bancari e postali	29.348.317	23.803.695	30.432.910	27,85	0,74
Denaro e valori in cassa (ex Conto di Cassa)	1.426.274.295	3.098.732.042	0	-100,00	0,00
Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0	0	n.d.	0,00
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.458.593.861	3.122.535.737	4.085.372.867	30,84	100,00

Fonte: Regione siciliana - Stato patrimoniale per l'esercizio 2021, in euro; rielaborazione Corte dei conti.

Tale classe dell'attivo patrimoniale pari ad euro 4.085.372.867 ha registrato nel 2021 un incremento (+30,84%) sebbene più contenuto rispetto a quello registrato nel 2020 (+114,08%) e riconducibile in parte all'incremento della voce "Altri depositi bancari e postali" (+27,85%) ed in parte alla variazione positiva della voce "Istituto tesoriere" per effetto del valore riportato fino allo scorso esercizio nella voce "Denaro e valori in cassa", e dal 2021 nella predetta voce che incide sul totale delle disponibilità liquide per il 99,26 per cento.

Il Conto di tesoreria nel 2021 risulta composto dalla voce "Istituto tesoriere" pari ad euro 4.054.939.957 e da quella "presso Banca d'Italia" pari a zero.

Il valore di euro 4.054.939.957 è rinvenibile dal mod. 01 Tes. - "movimento generale di cassa" comprendente sia la gestione di bilancio che la gestione di tesoreria (cfr. tabelle che

seguono)²⁸⁴ dal quale si rileva anche un miglioramento rispetto al precedente esercizio di euro 956.207.914,95 (cfr. prospetto “situazione del tesoro”).

La composizione della voce “Altri depositi bancari e postali”, pari ad euro 30.432.910 è rinvenibile dall’allegato al modello 02 Tes. che riporta in dettaglio i saldi dei vari conti correnti postali.

Tabella n. 19 - Movimento generale di cassa

ESERCIZIO 2021	INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
FONDO DI CASSA all' 1 gennaio 2021	3.098.732.042,25		
GESTIONE DI BILANCIO:			
1 - Entrate correnti (trib/ contr/ pereq)	12.707.429.803,94		
2 - Trasferimenti correnti	5.358.502.905,05		
3 - Entrate extratributarie	469.330.810,83		
1 - Spese correnti		15.406.803.589,05	
Risparmio pubblico			3.128.459.930,77
4 - Entrate in c/capitale	1.076.168.240,75		
2 - Spese in c/capitale		1.625.601.817,45	
Saldo in c/capitale			-549.433.576,70
5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie c/capitale	446.239.875,27		
3 - Spese per incremento di attività finanziarie c/capitale		531.563.578,07	
Saldo da impiegare (+) o da finanziare (-)	20.057.671.635,84	17.563.968.984,57	2.579.026.354,07
6 - Accensione di prestiti	1.500.000.000,00		
4 - Rimborso di prestiti		1.749.710.791,79	-249.710.791,79
7-Anticipazione da Istituto Cassiere	0,00		
5 - Chiusura anticipazione Istituto Cassiere		0,00	0,00
9 - Entrate c/terzi e partite di giro	3.063.910.073,27		
7 - Spese c/terzi e partite di giro		4.354.422.985,56	-1.290.512.912,29
Fabbisogno finanziario	24.621.581.709,11	23.668.102.761,92	953.478.947,19
- Acconti su titoli di spesa		0,00	
TOTALE GESTIONE DI BILANCIO	24.621.581.709,11	23.668.102.761,92	953.478.947,19
GESTIONE DI TESORERIA			
- Crediti di tesoreria	36.345.394.318,54	36.345.395.197,84	-879,30
- Debiti di tesoreria	1.138.473.853,73	1.135.744.006,65	2.729.847,08
TOTALE GESTIONE DI TESORERIA	37.483.868.172,27	37.481.139.204,49	2.728.967,78
TOTALE COMPLESSIVO	65.204.181.923,63		4.054.939.957,22

²⁸⁴ Mod. 01 Tes e Mod. 02 Tes (all. 6 alla nota del Dipartimento Bilancio e Tesoro Ragioneria generale prot. n. 70423 del 12/07/2022 (prot. Cdc n. 114 del 13/07/2022).

FONDO DI CASSA al 31 dicembre 2021		61.149.241.966,41 4.054.939.957,22	956.207.914,97
TOTALE A PAREGGIO	65.204.181.923,63	65.204.181.923,63	

Fonte: Regione siciliana - Stato patrimoniale per l'esercizio 2021, in euro; rielaborazione Corte dei conti.

Tabella n. 20 - Situazione del tesoro

SITUAZIONE DEL TESORO	Situazione al 31/12/2020	Situazione al 31/12/2021	DIFFERENZE (+ miglioramento - peggioramento)
Fondo di cassa	3.098.732.042,25	4.054.939.957,00	956.207.914,95
Crediti di tesoreria	0,00	879,30	879,30
Debiti di tesoreria	0,00	2.729.847,06	-2.729.847,06
SITUAZIONE DEL TESORO	3.098.732.042,25	4.052.210.989,24	953.478.947,19

Fonte: Regione siciliana - Stato patrimoniale per l'esercizio 2021, in euro; rielaborazione Corte dei conti.

Tabella n. 21 - Saldi cassa dei conti correnti

Saldi di cassa al 31/12/2021	Importo
Saldo C/C UniCredit	6.518.786,88
Saldo C/C UniCredit Sanità	0,00
Saldo C/C 305982 BankItalia	2.194.586.415,95
Saldo C/C 306694 BankItalia Sanità	1.853.834.754,37
Totale	4.054.939.957,20

Fonte: Regione siciliana - Stato patrimoniale per l'esercizio 2021, in euro; rielaborazione Corte dei conti.

Tabella n. 22 - Crediti dei c/c postali

ESERCIZIO 2021	Situazione al 01/01/2021	AUMENTI (Pagamenti)	DIMINUZIONI (Incassi)	Situazione al 31/12/2021
1. CONTI CORRENTI POSTALI				
1.1 C/CP N.229922 - CASSIERE AG - REG. S.	357.919,71	1.367.188,66	1.557.489,93	167.618,44
1.2 C/CP N.217935 - CASSIERE CL - REG. S.	541.863,80	1.026.120,68	788.210,43	779.774,05
1.3 C/CP N.12202958 - CASSIERE CT - REG. S.	1.245.897,61	2.365.663,95	2.647.475,16	964.086,40
1.4 C/CP N.11191947 - CASSIERE EN - REG. S.	464.430,18	516.351,31	912.282,97	68.498,52
1.5 C/CP N.11669983 - CASSIERE ME - REG. S.	780.555,73	1.470.206,40	1.840.708,05	410.054,08
1.6 C/CP N.10694974 - CASSIERE RG - REG. S.	271.195,91	628.805,37	746.960,46	153.040,82
1.7 C/CP N.11429966 - CASSIERE SR - REG.S.	401.116,81	1.307.855,95	1.397.212,23	311.760,53
1.8 C/CP N.221911 - CASSIERE TP - REG.S.	322.593,78	1.258.708,16	1.397.000,65	184.301,29
1.9 C/CP N.302901 - CASSIERE PA - REG.S.	5.404.359,69	8.764.461,82	8.906.588,33	5.262.233,18
1.10 C/CP N.784900 - R.S. TASSE AUTOMOB.	13.667.086,35	114.445.976,88	106.343.111,51	21.769.951,72
1.11 C/CP N.20626909 - R.S. IMP. SCOM. IPPICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12 C/CP N.20636908 - R.S. IMP. SCOM. CONI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13 C/CP N.17770900 - R.S. TASSE CC. GG. RE	109.634,36	1.598.377,46	1.583.456,27	124.555,55

1.14 C/CP N.10575900 - R.S. TASSE CC. REG. C	30.882,30	539.697,67	558.406,69	12.173,28
1.15 C/CP N.296905 - R.S. GURS - INSERZIONI	118.913,10	394.643,97	363.497,27	150.059,80
1.16 C/CP N.304907 - R.S. GURS - ABBONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.17 C/CP N.16628596 - R.S. DIP. TRASPORTI -	40.256,86	34.545,59	0,00	74.802,45
1.18 C/CP N.16631392 - R.S. DIP. TRASPORTI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.19 C/CP N.16633687 - R.S. DIP. TRASPORTI	46.988,67	0,00	46.988,67	0,00
1.20 C/CP N.59596122 - TASSE CONC. REGION.	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	23.803.694,86	135.718.603,87	129.089.388,62	30.432.910,11

Fonte: Regione siciliana - Stato patrimoniale per l'esercizio 2021, in euro; rielaborazione Corte dei conti.

In tema di disponibilità liquide e di cassa, va precisato che, in virtù degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n. 118 del 2011, le Regioni sono tenute a distinguere la cassa rivolta alla gestione ordinaria da quella destinata alla gestione sanitaria accentrata. Anche la contabilità economico-patrimoniale, pertanto, deve rilevare distintamente le variazioni del conto di tesoreria ordinario rispetto a quello destinato alla sanità. In sede di giudizio di parificazione per l'esercizio 2020, infatti, era stata rilevata l'assenza di informazioni sulle eventuali somme vincolate prelevate dal conto di tesoreria della sanità e temporaneamente utilizzate in termini di cassa per il finanziamento di altre spese (punto 6.2., ultimo periodo, del principio contabile allegato 4/3, d.lgs. n. 118 del 2011) e l'Amministrazione regionale aveva riferito circa le difficoltà del sistema di implementazione della contabilità economico-patrimoniale che non permetteva la distinzione della cassa destinata alla gestione ordinaria dalla cassa destinata alla gestione sanitaria e, pertanto, **in sede di rendiconto generale dell'esercizio 2021 avrebbe provveduto a dare attuazione alle disposizioni dell'ultimo periodo del paragrafo 6.2 dell'allegato 4/3 del D. Lgs n. 118/2011 mediante elaborazioni extra-contabili.**

A pag. 33 della nota integrativa 2021 viene riportata la tabella che segue che distingue i fondi presso l'istituto tesoriere/cassiere destinati alla gestione ordinaria da quelli presso l'istituto tesoriere/cassiere per fondi destinati alla gestione sanitaria accentrata.

Tabella n. 23 - Istituto tesoriere ex articoli 20 e 21 del d.lgs. 118/2011

Descrizione	Importo 2021
1.3.4.01.01.01.001 istituto tesoriere/cassiere	2.201.105.203
1.3.4.01.01.01.003 Istituto tesoriere/cassiere per fondi destinati alla sanità (solo per le regioni)	1.853.834.754
TOTALE	4.054.939.957

Fonte: Regione siciliana - Stato patrimoniale per l'esercizio 2021, in euro; rielaborazione Corte dei conti.

In sede istruttoria è stata richiesta copia del conto giudiziale 2021 dell'agente contabile Istituto Cassiere Unicredit S.p.a., munito del relativo decreto regionale di parifica; il predetto conto è stato trasmesso dalla Ragioneria generale in data 20 settembre 2023 con nota prot. n. 100361 unitamente al decreto di parifica DDG n. 1540 del 15/09/2023 (prot. Cdc n. 218 del 20/09/2023).

In sede istruttoria, in relazione al **"Conto di tesoreria"** dello Stato patrimoniale, è stata rilevata la discordanza tra lo stesso pari ad euro 4.054.939.957, coincidente con il "fondo di cassa" evidenziato nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (allegato 8 al rendiconto) ed il valore del fondo di cassa del "Quadro generale riassuntivo" pari ad euro 4.052.210.989,44 (allegato 6 al rendiconto); la differenza di euro 2.728.967,56 viene riportata quale saldo della gestione di tesoreria (Tab. - Risultato di cassa, pag. 67 della relazione al rendiconto).

In riscontro alla richiesta viene chiarito che il prospetto del "movimento generale di cassa" - Mod. 123 Tes - evidenzia un saldo al 31/12/2021 pari a euro 4.054.939.957,20 che comprende sia la gestione di bilancio il cui saldo è pari a euro 4.052.210.989,44 (corrispondente al saldo del quadro generale riassuntivo), sia la gestione di tesoreria il cui saldo è pari a euro 2.728.967,56. Ed ancora viene rappresentato che *"nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, al fine di allineare il saldo della gestione di bilancio con il saldo generale del "movimento generale di cassa", come, peraltro, raccomandato dal Collegio dei Revisori dei Conti con la nota prot. n. 112 del 06/02/2023, sono state apportate le seguenti modifiche:*

- *Diminuzione delle riscossioni in conto competenza per euro 879,30;*
- *Diminuzione dei pagamenti in conto competenza per euro 2.729.847,06;*
- *Accantonamento della somma di euro 2.728.967,76 pari alla differenza tra gli importi sopra riportati nella voce altri accantonamenti del risultato di amministrazione".*

Il citato accantonamento è stato riportato nello Stato patrimoniale tra i **"Fondi per rischi e oneri"** ed in particolare nell'aggregato "Altri accantonamenti" pari ad euro 884.144.777, il cui dettaglio analitico è esposto a pag. 39 della nota integrativa; la causale riportata in relazione all'importo di euro 2.728.968,00 è la seguente "Accantonamento per differenza tra saldo altri movimenti di tesoreria e pignoramenti".

È stato, inoltre, aggiunto che *"nel quadro generale riassuntivo i dati non sono stati oggetto di modifica e, pertanto, sono quelli relativi alla gestione di bilancio: essi riportano un saldo cassa di euro 4.052.210.989,44 ed un saldo a credito di tesoreria pari a euro 2.728.967,56".*

Il medesimo importo è stato rilevato anche tra le sopravvenienze attive/insussistenze del passivo (cfr. pag. 69 della nota integrativa) con la causale *“Rilevata sopr.za attiva per ripristino Crediti da altri movim. Tesorerie e pignoramenti da mod. 123 Tes”*, analogamente al valore di euro 6.629.215 con la causale *“Adeguamento valori conti postali 123tes”*; sulle due voci rilevate nel Conto economico sono state chieste ulteriori informazioni.

Riguardo al valore di euro 2.728.968 riportato tra le sopravvenienze attive, è stato confermato quanto sopra già rappresentato ossia che *“al fine di adeguare il valore della cassa al 31/12/2021 a quanto riportato nel movimento generale di cassa da mod. 123 Tes, si è reso necessario rilevare detta somma tra le sopravvenienze attive. Nella contabilità economica il saldo di cassa, prima dell’adeguamento descritto al superiore punto 13 (cfr. nota 86821 del 10/08/2023), corrispondeva al saldo della gestione di bilancio pari a euro 4.052.210.989,44”*.

Invece, in relazione al valore di euro 6.629.215 viene precisato che *“al fine di adeguare il valore dei conti correnti postali riportati nel mod. 123 Tes della Tesoreria è stata rilevata una sopravvenienza attiva”*.

1.1.3 Ratei e Risconti attivi

È opportuno premettere che il principio applicato alla contabilità economico-patrimoniale prevede che i ratei e risconti attivi siano iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall’art. 2424-bis, comma 6, c.c. I ratei attivi sono rappresentati, rispettivamente, dalle quote di ricavi/proventi che avranno manifestazione finanziaria futura (accertamento dell’entrata) ma che devono, per competenza, essere attribuiti all’esercizio in chiusura (ad es. fitti attivi). Le quote di competenza dei singoli esercizi si determinano in ragione del tempo di utilizzazione delle risorse (beni e servizi) a cui si riferisce il cui ricavo o provento. Non costituiscono ratei attivi quei trasferimenti con vincolo di destinazione che, dovendo dare applicazione al principio dell’inerenza, si imputano all’esercizio in cui si effettua il relativo impiego. I risconti attivi sono rappresentati rispettivamente dalle quote di costi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell’esercizio (liquidazione della spesa/pagamento), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi. La determinazione dei risconti attivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria. In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi ed i costi rilevati nel corso dell’esercizio sono

rettificati rispettivamente con l'iscrizione di risconti attivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza dell'esercizio successivo.

In sede istruttoria per l'esercizio 2020²⁸⁵ la Ragioneria generale con la nota prot. n. 55932 del 10/06/2022²⁸⁶, aveva dato riscontro auspicando per i successivi esercizi un miglioramento dei processi per la determinazione dei ratei e dei risconti attraverso l'adozione del nuovo sistema contabile SCORE (già ex E.S.C) - Sistema COntabile REgionale", finalizzato alla realizzazione di una piattaforma informatica integrata che permetterà anche la rilevazione concomitante dei fatti gestionali sotto i due profili contabili, finanziario ed economico-patrimoniale.

Si è chiesto di riferire in merito allo stato di avanzamento della procedura in argomento.

Con memoria dell'8 novembre 2023, prot. n. 12 4852 (prot. Cdc n. 236 del 9/11/2023) la Ragioneria generale, con riferimento alla contabilità economico patrimoniale, ed in particolare ai ratei e risconti, rappresenta che non risulta ancora implementato il modulo che li gestirà; i ratei e risconti, infatti, sono stati determinati extra contabilmente.

Alla luce di quanto sopra la criticità permane.

Tanto premesso, si osserva che anche nel 2021 i "ratei attivi" si rilevano valori pari a zero, sebbene venga riscontrata la presenza di proventi derivanti dalla gestione di beni e servizi e diversi, quali fitti attivi o fattispecie analoghe elencate in nota integrativa tra i componenti positivi del Conto economico.

In sede istruttoria è stato chiesto di motivare il valore pari a zero dei di ratei attivi in presenza di ricavi per fitti attivi ed altre voci analoghe (cfr. pag. 51 e ss. della nota integrativa - Conto economico).

In merito la Ragioneria ha rinviato alle informazioni trasmesse dalle Amministrazioni che gestiscono l'entrata e la spesa ed in base alle quali non sembrerebbero rilevabili ratei attivi per l'esercizio 2021.

²⁸⁵ Nota prot. Cdc n. 37 del 20/05/2022.

²⁸⁶ Nota prot. Cdc n. 70 del 13/06/2022.

Tabella n. 24 – Composizione e andamento dei Ratei e Risconti attivi

RATEI E RISCONTI ATTIVI	2019	2020	2021	Var. % 2020/2021	Inc. % 2021
Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	n.d.	n.d.
Risconti attivi	192.343	7.934.355	5.353.249	-32,53	100,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	192.343	7.934.355	5.353.249	-32,53	100,00

Fonte: Regione siciliana - Stato patrimoniale per l'esercizio 2021, in euro; rielaborazione Corte dei conti.

1.2 Passivo patrimoniale

Il passivo dello Stato patrimoniale si compone di cinque macro aggregati o macroclassi:

- A. patrimonio netto;
- B. fondi per rischi ed oneri;
- C. trattamento di fine rapporto;
- D. debiti;
- E. ratei e risconti e contributi agli investimenti.

In primis si rileva che la colonna 2020 dello Stato patrimoniale nel modello di cui all'allegato 10 al rendiconto generale, per la macroclasse A) Patrimonio netto, non riporta valori ad eccezione del totale (-€ 7.683.001.160) e che i valori riferiti al 2020 sono stati inseriti a pag. 36 della nota integrativa. Infatti, a seguito delle modifiche, introdotte con il DM 1/09/2021, al principio contabile, allegato 4/3, d.lgs. 118/2011, la Regione siciliana ha elaborato lo stato patrimoniale 2021 aggiornato al nuovo schema ai fini del rendiconto 2021, attribuendo "0" a tutte le voci del patrimonio netto della colonna 2020 salvo la voce "Totale Patrimonio netto (A)" cui è imposto l'importo dello stato patrimoniale 2020.

Il "patrimonio netto", anche per il 2021, appare esposto con valore negativo (-€ 6.841.810.965) sebbene minore rispetto all'esercizio precedente nel quale si attestava ad un valore negativo di euro 7.683.001.160) per la presenza del "fondo di dotazione" anch'esso negativo (-10.504.376.653); nel 2021, invece il "fondo di dotazione" è esposto con valore pari a zero. I "debiti" complessivamente incidono in misura preponderante sul totale del passivo

(85,76%) rispetto agli altri aggregati; i “ratei e risconti” incidono, infatti, per il 45,61 per cento, mentre i “fondi per rischi ed oneri” solo per il 15,65 per cento.

Tanto premesso, si procederà all’illustrazione delle diverse voci nei paragrafi che seguono.

Tabella 25 – Composizione del passivo patrimoniale

PASSIVO	2019	2020	2021	Var. % 2020/2021	Inc. % 2021
A) PATRIMONIO NETTO	-4.663.583.830	-7.683.001.160	-6.841.810.965	-12,29	-47,02
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	716.190.096	1.782.169.098	2.277.642.550	21,75	15,65
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	n.d.	0,00
D) DEBITI	12.064.852.759	13.936.723.875	12.478.486.062	-11,69	85,76
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	1.141.202.523	5.742.920.671	6.635.641.358	13,45	45,61
TOTALE PASSIVO	9.258.661.548	13.778.812.484	14.549.959.005	5,30	100,00

Fonte: Regione siciliana - Stato patrimoniale per l’esercizio 2021, in euro; rielaborazione Corte dei conti.

1.2.1 Patrimonio netto

Il principio applicato alla contabilità economico-patrimoniale, al paragrafo 6.3, con riferimento al “Patrimonio netto”, richiama espressamente i criteri e i principi indicati nel documento OIC

n. 28 per la definizione e la classificazione del capitale o fondo di dotazione dell’ente e delle riserve, nei limiti in cui siano compatibili con i presenti principi.

Il patrimonio netto, pari alla differenza tra le attività e le passività dello stato patrimoniale, è²⁸⁷ articolato nelle seguenti poste:

- a) fondo di dotazione;
- b) riserve;
- c) risultato economico dell’esercizio;
- d) risultati economici di esercizi precedenti;
- e) riserve negative per beni indisponibili.²⁸⁸

Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell’ente e può assumere solo valore positivo o pari a 0.

²⁸⁷ Modifica prevista dal DM 1 settembre 2021.

²⁸⁸ Modifica prevista dal DM 1° settembre 2021.

Il fondo di dotazione può essere alimentato mediante conferimenti in denaro o natura, destinazione dei risultati economici positivi di esercizio e delle riserve disponibili sulla base di delibera del Consiglio.

Le riserve del patrimonio netto di cui alla lettera b) possono assumere solo valore positivo o pari a 0 e sono distinte in riserve disponibili e indisponibili.

Le riserve disponibili costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è utilizzabile per la copertura, a garanzia del fondo di dotazione previa apposita delibera del Consiglio.

Le riserve disponibili sono utilizzate anche per dare copertura alle voci negative del patrimonio netto, prioritariamente alle “riserve negative per beni indisponibili” di cui alla lettera e), salvo quanto previsto per le riserve da permessi di costruire.

Le riserve indisponibili, istituite a decorrere dal 2017 rappresentano la parte del patrimonio netto posta a garanzia dei beni demaniali e culturali o delle altre voci dell'attivo patrimoniale non destinabili alla copertura di perdite, e sono costituite da: “riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali” e “altre riserve indisponibili”, costituite a seguito dei conferimenti al fondo di dotazione di enti le cui partecipazioni non hanno valore di liquidazione e dagli utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, in quanto riserve vincolate all'utilizzo previsto dall'applicazione di tale metodo.

Nella voce risultato economico dell'esercizio di cui alla lettera c), che può assumere valore positivo o negativo, si iscrive il risultato dell'esercizio che emerge dal conto economico. Il Consiglio destina il risultato economico positivo al fondo di dotazione o alle “altre riserve disponibili”, dopo avere dato copertura, in primo luogo alle riserve negative per beni indisponibili e poi alla voce Risultati economici di esercizi precedenti, se negativa.

Nella voce Risultati economici di esercizi precedenti di cui alla lettera d), che può assumere valore positivo o negativo, si iscrivono sia i risultati economici positivi degli esercizi precedenti che con delibera consiliare non sono stati accantonati nelle riserve o portati ad incremento del fondo di dotazione, sia le perdite degli esercizi precedenti non ripianate.

Alla copertura del valore negativo dei “Risultati economici di esercizi precedenti” si provvede, dopo aver dato copertura alle “riserve negative per beni indisponibili”, utilizzando i risultati economici positivi e le riduzioni delle riserve indisponibili derivanti dalla diminuzione di attività patrimoniali riguardanti beni indisponibili.

La voce “riserve negative per beni indisponibili” di cui alla lettera e), che può assumere solo valore negativo, è utilizzata quando la voce “risultati economici di esercizi precedenti” e le riserve disponibili non sono capienti per consentire la costituzione o l’incremento delle riserve indisponibili. Non può assumere un valore superiore, in valore assoluto, all’importo complessivo delle riserve indisponibili.

Lo Stato patrimoniale 2021 riporta i dati della colonna 2020 del “patrimonio netto” ad eccezione del totale in conformità a quanto precisato nel paragrafo 6.3 -Patrimonio netto, del principio contabile applicato alla contabilità economico patrimoniale aggiornato al DM 1° settembre 2021 alla voce 7): *“è elaborato lo stato patrimoniale 2021 aggiornato al nuovo schema ai fini del rendiconto 2021, attribuendo “0” a tutte le voci del patrimonio netto della colonna 2020 salvo la voce “Totale Patrimonio netto (A) cui è imposto l’importo dello stato patrimoniale 2020. Infatti, il nuovo principio contabile non è applicato retroattivamente a fini comparativi. Nella nota integrativa sono evidenziati gli effetti dell’adozione del nuovo schema del patrimonio netto per entrambi gli esercizi. In ogni caso gli enti possono valorizzare i dati relativi all’esercizio 2020”*.

L’amministrazione regionale già in sede di giudizio di parificazione del rendiconto 2020²⁸⁹ con riguardo alla presenza di un fondo di dotazione di valore negativo, aveva rappresentato che tale procedura era stata adottata dall’Amministrazione fino al predetto rendiconto per far fronte alla necessità di caricare nella BDAP i dati della contabilità economico patrimoniale: di fatti l’unica voce che accettava un valore negativo nel patrimonio netto era proprio il fondo di dotazione. A seguito delle modifiche introdotte nel principio contabile 4/3 dell’allegato con il DM 1° settembre 2021, operative dall’esercizio 2021, avrebbe provveduto in ossequio a detto decreto ministeriale a riportare il fondo di dotazione a zero e ad imputare il valore negativo alla nuova voce istituita “risultati economici di esercizi precedenti”, che accoglie valori negativi.

La nota integrativa valorizza i dati analitici del “patrimonio netto” riportati nello Stato patrimoniale del 2020 per cui la tabella che segue confronta questi ultimi con i relativi dati del 2021 tenendo conto dei movimenti nei conti avvenuti durante l’esercizio.

Pertanto, il patrimonio netto, al 31 dicembre 2021, risulta articolato nelle poste elencate nella tabella che segue.

²⁸⁹ Nota della Ragioneria generale ptot. n. 122080 del 10/11/2022 (prot. Cdc n. 224 dell’11/11/2022).

Tabella 26 – Composizione del patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO	2019	2020	2021	Var. % 2020/2021	Inc. % 2021
Fondo di dotazione	-7.181.105.182	-10.504.376.653	0	-100,00	0,00
Riserve:	1.935.272.196	1.934.343.222	1.994.395.088	3,10	-29,15
da capitale	37.692.887	38.699.113	53.125.726	37,28	-0,78
da permessi di costruire	0	0	0	n.d.	0,00
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali (voce inserita nel 2017)	1.897.579.309	1.895.644.109	1.929.394.243	1,78	-28,20
altre riserve indisponibili	0	0	11.875.119	n.d.	-0,17
altre riserve disponibili	0	0	0	n.d.	0,00
Risultato economico dell'esercizio	582.249.156	887.032.271	777.948.562	-12,30	-11,37
Risultati economici di esercizi precedenti	0	0	-9.614.154.615	n.d.	140,52
Riserve negative per beni indisponibili	0	0	0	n.d.	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO	-4.663.583.830	-7.683.001.160	-6.841.810.965	-10,95	100,00

Fonte: Regione siciliana - Stato patrimoniale per l'esercizio 2021, in euro; rielaborazione Corte dei conti.

Tanto premesso, va osservato che il patrimonio netto della Regione siciliana al 31 dicembre 2021 risulta negativo per euro 6.841.810.965, migliorando il suo valore del 10,95 per cento, sebbene il valore del patrimonio netto resti negativo (nel 2020 risultava - 7.683.001.160 euro); è stato azzerato, come già anticipato, il fondo di dotazione negativo iscrivendolo nel nuovo conto "Risultati economici di esercizi precedenti" con valore negativo pari ad euro 9.614.154.615, come precisato anche nella nota integrativa.

Le "Riserve", pari ad euro 1.994.395.088, facenti parte del patrimonio netto, si incrementano rispetto allo scorso esercizio del 3,10 per cento, per effetto dell'aumento considerevole di quelle da capitale (+37,28%) pari ad euro 53.125.726 e di quello di minore consistenza delle riserve "indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali" (+1,78%); si registrano nel 2021 le "altre riserve indisponibili" per euro 11.875.119 nel 2021 (nei precedenti esercizi pari a zero) derivanti da partecipazioni senza valore di liquidazione (cfr. pag. 37 della nota integrativa).

Il dettaglio di queste ultime è riportato nella tabella che segue.

Tabella 27 – Altre riserve indisponibili da partecipazioni senza valore di liquidazione

Altre riserve indisponibili	2021
-----------------------------	------

Accantonamento Fondi Rischi ed Oneri All. 4/3 par. 6.1.3 in deroga agli OIC N. 17 e 21	2.698.266
Accantonamento fondo rischi e oneri all. 4/3 par. 6.1.3 in deroga dell'OIC 17 e 21 per il valore della quota di CO.RI.BI.A che ai sensi dell'art. 23 dello Statuto non ha valore di liquidazione	46.481
Fondazione orchestra sinfonica siciliana - Accantonamento valore della partecipazione al riserve indisponibili poiché la partecipazione non ha valore di liquidazione	8.756.538
Accantonamento valore della partecipazione presso Fondazione THE BRASS GROUP Palermo. Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto della Fondazione non ha valore di liquidazione.	373.834
Totale altre riserve indisponibili al 31/12/2021	11.875.119

Fonte: Regione siciliana - Stato patrimoniale per l'esercizio 2021, in euro; rielaborazione Corte dei conti.

Le riserve da capitale sono relative agli utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, in quanto riserve vincolate all'utilizzo previsto dall'applicazione di tale metodo (Allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 6.13). Rispetto al valore al 31/12/2020 la voce ha subito un incremento pari a euro 14.426.613, il cui dettaglio è riportato nella tabella che segue.

Tabella 28 – Riserve da capitale

Riserve da capitale	Importi 2021
Saldo 1/1/2021	38.699.113
STRETTO DI MESSINA IN LIQ. SPA rivalutazione della partecipazione a seguito di conseguimento utile 2021	1.215
CONSORZIO SICILIA TRASPORTI NAVALI COMMERCIALI DADIPORTO SCARL - Rilevata rivalutazione per quota utili 2021	928
CRIAS- Rilevata rivalutazione per risultato economico positivo di gestione	696.194
CRIAS Rivalutazione partecipazione per trasferimento da Fondo Unico Gest. Sep. Art. 64 L.r. 6/97	12.000.000
SICILIA DIGITALE SPA rivalutazione partecipazione per utile esercizio 2021	190.382
MERCATI AGRO ALIMENTARI SICILIA MAAS - Rivalutazione partecipazione per risultato positivo 2021	48.757
INTERPORTI SICILIANI SPA - Rivalutazione partecipazione per risultato positivo 2021	120.334
SICILIA EMERGENZA URGENZA SANITARIA SCPA SEUS Rivalutazione partecipazione per utile 2021	40.807
IRFIS FINSICILIA SPA - Rivalutazione partecipazione per utile 2021	294.553
SICILACQUE SPA rilevata quota utili 2021	695.298
Rivalutazione valore partecipazione al valore del patrimonio netto presso PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DELLA SICILIA a seguito di ricapitalizzazione con variazione della quota da 88,29% a	96.462

ESPI in liquidazione Rivalutazione quota per utile esercizio 2021	4.668
EMS - Ente Minerario Siciliano, rivalutazione quota a seguito di utili 2021 maturati	135.236
FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA - rilevata rivalutazione della partecipazione per utile esercizio 2021	101.780
Totale incrementi	14.426.613
Totale complessivo	53.125.726

Fonte: Regione siciliana - Stato patrimoniale per l'esercizio 2021, in euro; rielaborazione Corte dei conti.

In particolare, le riserve "indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali" si incrementano di euro 33.750.134 a seguito dell'adeguamento del valore degli oggetti d'arte (cfr. pag. 37 della nota integrativa).

In sede istruttoria²⁹⁰ è stato chiesto di fornire ulteriori informazioni in merito all'importo della "rivalutazione oggetti d'arte - accantonamento a fondo di riserva beni indisponibili" per euro 33.750.134 ed al totale delle "Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali" pari ad euro 1.929.394.243 e alle correlazioni con l'attivo patrimoniale in conformità a quanto previsto al paragrafo 6.3 del principio contabile applicato allegato 4/3.

In riscontro la Ragioneria generale ha rinviato alla nota prot. n. 18329 del 13/04/2022 del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana che ha trasmesso il prospetto di aggiornamento del valore riferito agli "oggetti d'arte" per l'esercizio finanziario 2021.

L'incremento di valore riferito a rivalutazioni, rinvenimenti e sopravvenienze pari a euro 33.750.134 è stato accantonato a *Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali*, pertanto, accantonamento alle predette si compone dei valori di seguito specificati:

Valore riferito a "oggetti d'arte"	1.561.187.374,96
Valore riferito a "Terreni demaniali"	76.927.118,37
Valore riferito a "Altri Beni demaniali"	161.299.894,47
Valore riferito a "Fabbricati demaniali"	129.979.855,15
Totale	1.929.394.242,95

²⁹⁰ Richiesta istruttoria nota prot. n. 59 del 5/06/2023 e relativo riscontro del Dipartimento Bilancio e Tesoro Ragioneria generale prot. n. 71272 del 6/07/2023 (prot. Cdc n. 131 del 6/07/2023).

In merito alla voce “Risultato economico esercizi precedenti” pari ad un saldo negativo di euro 9.614.154.615, si è chiesto in sede istruttoria di fornire ulteriori informazioni relativamente all’inserimento della posta di euro 3.189.767 per “Adeguamento valore Patrimonio ex Az. Foreste a seguito di ricognizione”.

La ragioneria generale ha rappresentato che all’inizio dell’esercizio 2021, il risultato positivo dell’esercizio 2020 (€ 887.032.271,39) è stato stornato al Fondo di dotazione, il cui saldo di apertura negativo era pari a 10.504.376.653,38. Nel corso dell’esercizio 2021 a seguito di aggiornamento del valore del patrimonio “ex Azienda Foreste”, pari a euro 3.189.767, la Regione ha provveduto ad effettuare la registrazione prevista nel caso di componenti del patrimonio non rilevate nel primo stato patrimoniale di apertura, in quanto in corso di ricognizione o in attesa di perizia (paragrafo 9.2 del citato All. 4/3), rilevando nell’attivo patrimoniale il valore dei “Terreni demaniali” e contestualmente il “Fondo di dotazione” per euro 3.189.766,83.

La Ragioneria generale ha rappresentato, inoltre, che in ossequio all’aggiornamento del principio contabile All. 4/3 del D. Lgs n. 118/2011²⁹¹ è stato azzerato nel 2021 il valore negativo del “Fondo di dotazione” per l’esercizio 2020 pari ad euro 10.504.376.653,38 e tale importo è stato girato al conto 2.1.5.01.01.001 “risultati economici positivi/negativi portati a nuovo” che, considerato il risultato di esercizio 2020 (€ 887.032.271,39) e l’adeguamento di valore del patrimonio ex Az. Foreste a seguito di ricognizione (€ 3.189.766,83) si determina per un valore negativo pari ad euro 9.614.154.615,16.

1.2.2 Fondi per rischi e oneri

Il principio applicato alla contabilità economico-patrimoniale prevede che alla data di chiusura del rendiconto occorre valutare i necessari accantonamenti ai “fondi per rischi ed oneri” destinati a coprire perdite o debiti aventi le caratteristiche di natura determinata, esistenza certa o probabile e ammontare o data di sopravvenienza indeterminati.

Le passività, che danno luogo ad accantonamenti a “fondi per rischi e oneri”, sono di due tipi:

a) accantonamenti per passività certe, il cui ammontare o la cui data di estinzione sono indeterminati. Si tratta, in sostanza, di fondi oneri, ossia di costi, spese e perdite di competenza dell’esercizio in corso per obbligazioni già assunte alla data del rendiconto

²⁹¹ DM 1° settembre 2021.

della gestione o altri eventi già verificatisi (maturati) alla stessa data ma non ancora definiti esattamente nell'ammontare o nella data di estinzione. Gli stanziamenti per le predette obbligazioni vanno effettuati sulla base di una stima realistica dell'onere necessario per soddisfarle;

b) accantonamenti per passività la cui esistenza è solo probabile; si tratta delle cosiddette "passività potenziali" o fondi rischi.

Nella valutazione dei Fondi per oneri, occorre considerare i principi generali del bilancio e, in particolare, i postulati della "competenza" e della "prudenza", dato che i predetti fondi devono dare una corretta e tempestiva rappresentazione a passività di grande rilevanza.

Alla luce degli aggiornamenti operati sul principio contabile al 2021, il punto 4.22, relativo agli accantonamenti ai fondi in argomento, precisa che tali voci costituiscono uno dei collegamenti tra la contabilità finanziaria e la contabilità economico-patrimoniale e che accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione finanziario devono presentare lo stesso importo dei corrispondenti accantonamenti effettuati in contabilità economico-patrimoniale, esclusi gli accantonamenti effettuati in contabilità finanziaria in attuazione dell'art. 21 del decreto legislativo n. 175 del 2016 e dell'art. 1, commi 551 e 552 della legge n. 147 del 2013 (fondo perdite società partecipate), il Fondo di garanzia debiti commerciali di cui all'articolo 1, comma 862, della legge n. 145 del 2018²⁹² e il fondo anticipazioni di liquidità (FAL)²⁹³. Il fondo perdite società partecipate accantonato nelle scritture della contabilità finanziaria non è accantonato nelle scritture della contabilità economico patrimoniale con riferimento esclusivamente alle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto previsto dai principi 6.1.3 a) e 6.1.3

b) che produce sul risultato economico i medesimi effetti del fondo²⁹⁴.

Con riferimento alle partecipazioni in enti e società partecipate non valutate con il metodo del patrimonio netto, il fondo perdite società partecipate deve presentare un importo almeno pari al corrispondente fondo accantonato nelle scritture della contabilità finanziaria²⁹⁵.

²⁹² Modifica prevista dal Decreto ministeriale 12 ottobre 2021.

²⁹³ Modifica prevista dal Decreto ministeriale 1° settembre 2021.

²⁹⁴ L'art. 21 della legge n. 175 del 2016 prevede "Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore".

²⁹⁵ Modifiche previste dal Decreto ministeriale 29 agosto 2018.

Tabella 29 – Composizione Fondo per rischi ed oneri

FONDO RISCHI ED ONERI	2019	2020	2021	Var. % 2020/2021	Inc. % 2021
Per trattamento di quiescenza	0	0	0	n.d.	0,00
Per imposte	0	0	0	n.d.	0,00
Altri:	716.190.096	1.782.169.098	2.277.642.550	27,80	100,00
Altri Fondi (voce altri accantonamenti del risultato di amministrazione)	408.542.088	713.629.576	884.144.777	23,89	38,82
Fondo contenzioso	242.986.403	264.426.197	470.712.149	78,01	20,67
Fondo rinnovi contrattuali	23.728.098	23.556.930	76.298.732	223,89	3,35
Fondo rischi restituzione somme Minor gettito Covid-19	0	780.000.000	780.000.000	0,00	34,25
Fondo rischi Banco di Sicilia ex divisione Sicilcassa	0	556.395	59.196.051	10.539,21	2,60
Fondo rischi Banco di Sicilia su quota subentri fidejussori di difficile esazione	40.933.507	0	7.290.840	n.d.	0,32
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI	716.190.096	1.782.169.098	2.277.642.550	27,80	100,00

Fonte: Regione siciliana - Stato patrimoniale per l'esercizio 2021, in euro; rielaborazione Corte dei conti.

Tra i “fondi rischi ed oneri” esposti nello Stato patrimoniale della Regione risulta movimentata solo la voce “Altri” per euro 2.277.642.550 (+27,80%), mentre le voci “Per trattamento di quiescenza” e “Per imposte” continuano a registrare valori pari a zero.

Il valore della summenzionata voce “Altri” è la risultanza di decrementi pari ad euro 147.122.961 e di incrementi pari ad euro 642.596.413 rispetto al 2020 ed è composto dal valore degli “Altri fondi” (altri accantonamenti del risultato di amministrazione) per euro 884.144.777, da quello del “Fondo contenzioso” pari ad euro 470.712.149, dal “Fondo rinnovi contrattuali” pari ad euro 76.298.732, dal “Fondo rischi restituzione somme minore gettito Covid 19” per euro 780.000.000 dal “Fondo rischi Banco di Sicilia Ex Divisione Sicilcassa” per euro 59.196.051 e dal “Fondo Rischi Banco di Sicilia su quota Subentri Fidejussori difficile esazione” per euro 7.290.840.

Particolare attenzione è stata posta all’aggregato “Altri fondi” complessivamente pari ad euro 884.144.777,43 che si incrementa rispetto al 2020 di euro 317.081.767,27 e decrementa di euro 146.218.849,59; l’elenco analitico delle voci che compongono tale posta patrimoniale è esposto a pag. 39 della nota integrativa e diverge da quello inserito a pag. 82 della relazione al rendiconto (Tab. 22 - Dettaglio altri accantonamenti del risultato di amministrazione) per l’importo di euro 112.225.280,79 corrispondente ai debiti fuori bilancio emersi ex art. 73

d.lgs. 118/2011 ma non riconosciuti dall'assemblea regionale siciliana ed ai debiti fuori bilancio riconosciuti ma non ancora impegnati.

A tal proposito in sede istruttoria è stato chiesto di chiarire i motivi dell'inserimento dei debiti fuori bilancio emersi ma non ancora riconosciuti pari ad euro 112.097.719,42, relativi al periodo dal 2018 al 2021, lett. "A" ed "E"), e di quelli riconosciuti ma non impegnati pari ad euro 127.561,31 relativi al 2020 ed al 2021, tra i "debiti" dello Stato patrimoniale - voce "Altri" - e non tra i "fondi rischi ed oneri" dello Stato patrimoniale stante che entrambi sono inclusi negli "altri accantonamenti" del risultato di amministrazione per euro 112.225.280,73 (cfr. Tabella 22 a pag. 82 della relazione al rendiconto).

In riscontro la ragioneria generale fornisce la definizione della voce "Fondi rischi ed oneri" precisando che la stessa accoglie i necessari accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti aventi le seguenti caratteristiche: natura determinata, esistenza certa o probabile e ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell'esercizio.

Alla luce di questa premessa l'amministrazione regionale ritiene, stante che la somma di euro 112.225.280,73 per debiti fuori bilancio, si riferisce a debiti certi in termini di esistenza e di ammontare, che le due poste siano rilevate nel passivo patrimoniale tra i debiti.

Si ritiene che l'allocazione tra i debiti dello Stato patrimoniale e non tra i fondi rischi ed oneri sia irregolare considerato che le medesime poste vengono, invece, inserite tra gli "altri accantonamenti" del risultato di amministrazione unitamente alle altre voci che, secondo il punto 9.2.10²⁹⁶ del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 del

d.lgs. 118/2011, rappresentano passività potenziali corrispondenti ai fondi rischi ed oneri.

Con memoria dell'8 novembre 2023, prot. n. 12 4852 (prot. Cdc n. 236 del 9/11/2023) la Ragioneria generale con riguardo all'appostamento tra i Debiti delle somme afferenti ai debiti fuori bilancio emersi e non ancora riconosciuti nonché riconosciuti ma non impegnati, ribadisce che *"la scelta operata dall'Amministrazione risponde all'esigenza di dare corretta rappresentazione ai debiti in parola in quanto essi risultano certi liquidi ed esigibili.*

²⁹⁶ 9.2.10 La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (paragrafo 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le Regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

L'accantonamento risulta correttamente effettuato nella contabilità finanziaria nell'Allegato a/1 Risultato di amministrazione –quote accantonate in ossequio ai principi di cui all'allegato 4/2 al d. lgs. 118/2011 trattandosi di somme non coperte da impegno di spesa”.

Con riguardo all'appostamento tra i Debiti delle somme afferenti ai debiti fuori bilancio emersi e non ancora riconosciuti nonché riconosciuti ma non impegnati, la Ragioneria generale ribadisce che *“la scelta operata dall'Amministrazione risponde all'esigenza di dare corretta rappresentazione ai debiti in parola in quanto essi risultano certi liquidi ed esigibili.*

L'accantonamento risulta correttamente effettuato nella contabilità finanziaria nell'Allegato a/1 Risultato di amministrazione –quote accantonate in ossequio ai principi di cui all'allegato 4/2 al d. lgs. 118/201 trattandosi di somme non coperte da impegno di spesa”.

Si riporta il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/3 del d.lgs. 118/2011 c2) *Debiti verso fornitori I debiti di funzionamento verso fornitori sono iscritti nello stato patrimoniale solo se corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni. La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui passivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei debiti di funzionamento. I debiti sono esposti al loro valore nominale.*

Poiché le somme in esame non risultano impegnate, come asserito dalla ragioneria generale, le stesse non possono essere considerate tra i “debiti” dello stato patrimoniale.

Inoltre, alla luce dell'esempio 10.1 riportato nel principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, allegato 4/3, del d.lgs. 118/2011, stante che per i suddetti debiti fuori bilancio risulterebbe, al 31/12/2021, *in itinere* la procedura di riconoscimento degli stessi, le relative somme devono essere accantonate tra i fondi rischi ed oneri dello stato patrimoniale²⁹⁷.

²⁹⁷ Accantonamenti ai fondi rischi, per fronteggiare perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminabili o l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Esempio 10.1 nel corso del riaccertamento ordinario dei residui, a seguito dell'emersione del maggior importo di un debito dell'ente di € 8.000 esigibile riguardante il compenso ad un consulente per una prestazione resa due anni prima, è avviata la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio. In applicazione del principio contabile generale n. 9 della prudenza di cui all'allegato n. 1 al presente decreto, nelle more del riconoscimento del debito, in contabilità finanziaria, in sede di approvazione del rendiconto, sono accantonate le risorse necessarie alla copertura. In contabilità economico patrimoniale, nell'ambito delle scritture di assestamento, si procede alla seguente registrazione:

2.4.3.99.99.001	2.2.9.99.99.99.999	Altri accantonamenti n.a.c. – Riconoscimento debiti fuori bilancio XXX	a	Altri fondi – Riconoscimento debito fuori bilancio XXX	8.000
-----------------	--------------------	---	---	--	-------

Nell'esercizio in cui il debito fuori bilancio è formalmente riconosciuto, l'ente impegna la spesa di € 8.000. A seguito della liquidazione di spesa, in contabilità economico patrimoniale si registra:

Per quanto riguarda il “Fondo contenzioso” si osserva la concordanza tra il valore esposto nello Stato patrimoniale di euro 470.712.149 e quello riportato al capitolo 215740 nel prospetto “Allegato a/1 Risultato di amministrazione – quote accantonate”.

In relazione al Fondo rinnovi contrattuali inserito tra i “fondi rischi e oneri” per euro 76.298.732,10 è stato rilevato che lo stesso è inserito tra le poste vincolate del risultato di amministrazione al capitolo 212017 (denominato “*fondo destinato contrattazione economica biennale del personale dell'amministrazione regionale e degli enti regionali di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10*”), pertanto, **in sede istruttoria si è chiesto di motivare la mancata allocazione tra le poste accantonate.**

La Ragioneria generale ha rappresentato che in conformità alle disposizioni del punto 5.2, lett.

a), secondo capoverso, dell’Allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i., ha provveduto ad accantonare sul capitolo di Fondo 212017 le somme necessarie ai rinnovi contrattuali del personale regionale del comparto e della dirigenza non approvati nel triennio 2019-2021 e che su detto capitolo è stato apposto vincolo formale da parte dell’Ente, concorrendo alla determinazione del risultato di amministrazione, di conseguenza, nessuna evidenza in merito è stata operata nell’allegato a/1 del Rendiconto 2021.

Con memoria dell’8 novembre 2023, prot. n. 12 4852 (prot. Cdc n. 236 del 9/11/2023) la Ragioneria generale in aggiunta a quanto rassegnato in sede istruttoria con la nota prot. n. 71272 del 06/07/2023 al punto B)2, rappresenta che il cap. 212017 ha natura vincolata e, come per gli esercizi precedenti, le relative economie a fine esercizio 2021 sono confluite nell’avanzo di amministrazione vincolato in virtù delle espresse disposizioni del c.2, art. 3, della L.R. n. 19/2005.

Il principio contabile applicato dell’Allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 al citato punto 5.2 lett. a), secondo capoverso, prevede che per la spesa corrente, l'imputazione dell'impegno avviene:

a) per la spesa di personale:

2.1.2.01.08.001	2.4.7.04.03.01.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	a	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di collaborazione	8.000
a seguito dell'utilizzo del fondo accantonato nel risultato di amministrazione per il riconoscimento del debito fuori bilancio:					
2.2.9.99.99.99.999	2.1.2.01.08.001	Altri fondi – Riconoscimento debiti fuori bilancio XXX	a	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	8.000

... ..

- nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici. Nelle more della firma del contratto si auspica che l'ente accantoni annualmente le necessarie risorse concernenti gli oneri attraverso lo stanziamento in bilancio di appositi capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. In caso di mancata sottoscrizione del contratto, le somme non utilizzate concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione.

Il principio contabile parla di accantonamenti e non di vincoli sebbene si riconosca, in termini di risultati finali, che in entrambi i casi le somme sono, comunque, non utilizzabili per altri fini.

Si rileva, anche per il 2021, la presenza del "Fondo rischi restituzione somme minor gettito Covid 19" per euro 780.000.000 somma contestualmente vincolata tra gli "Altri vincoli" dell'allegato a/2 al Rendiconto 2021.

Infine, tra i fondi rischi ed oneri si rilevano il fondo rischi "Banco di Sicilia ex divisione Sicilcassa" per euro 59.196.051 ed il fondo rischi "Banco di Sicilia su quota subentri fidejussori difficile esazione" per euro 7.290.840.

In relazione a tali due poste patrimoniali si è chiesto, in sede istruttoria, di fornire ogni utile informazione a motivare la presenza tra i "Fondi rischi ed oneri" dei crediti da "Subentri fidejussori derivanti da garanzie prestate dalla Regione in forza di disposizioni legislative" (€ 7.290.840) e della partecipazione in imprese controllate al "Banco di Sicilia - Divisione Sicilcassa S.p.A. in liquidazione coatta" per euro 59.196.051.

In merito alla prima posta la ragioneria generale ha chiarito che i crediti derivanti da "Subentri fidejussori derivanti da garanzie prestate dalla Regione in forza di disposizioni legislative" riguardano le somme pagate da questa Ragioneria Generale per escussione di debiti garantiti.

La garanzia regionale che assiste il finanziamento opera dopo che l'Istituto di credito ha concluso tutte le azioni per il recupero del credito, sui beni del debitore, nonché su tutti quelli offerti a garanzia del finanziamento. Quindi, nella considerazione che l'attività di recupero di detti crediti nel tempo è risultata di bassissima entità (circa 1,12%), il credito è stato considerato di scarsa e dubbia esigibilità e si è provveduto ad accantonare la somma

tra i Fondi rischi ed oneri. La stessa ha precisato, inoltre, che nella tabella riportata a pag. 39 della nota integrativa, per refuso è stato erroneamente riportata la dicitura “Fondo rischi Banco di Sicilia su quota Subentri fidejussori” in luogo della dicitura corretta “Fondo rischi su quota Subentri fidejussori”.

In relazione alla seconda posta la ragioneria generale ha riferito che, alla luce dell’invito da parte della Corte dei conti, in sede istruttoria per la parifica del Rendiconto generale per l’esercizio 2020, a valutare il mantenimento tra le immobilizzazioni finanziarie del valore di euro 59.196.051,17 riferiti alla partecipazione al fondo di dotazione al Banco di Sicilia Divisione Sicilicassa S.p.a., la Regione nelle more di ulteriori approfondimenti e della definizione della ricognizione straordinaria del patrimonio, ha ritenuto opportuno accantonare detta somma tra i “Fondi rischi ed oneri” ove tali approfondimenti diano esito negativo, considerata anche l’interlocuzione con l’Ufficio Speciale per la chiusura della liquidazione, che con nota prot. n.

947 del 8/04/2021, aveva “comunicato di non aver mai gestito detta partecipazione”.

1.2.3 Trattamento di Fine Rapporto

Questa voce non risulta movimentata nello Stato patrimoniale della Regione nel 2021, così come nei precedenti esercizi.

La nota integrativa non fornisce alcuna informazione aggiuntiva in merito.

1.2.4 Debiti

I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, con scadenza e ammontare determinati e come i residui passivi devono corrispondere a obbligazioni giuridiche perfezionate; comprendono i “Debiti da finanziamento”, i “Debiti verso fornitori”, gli “Acconti”, i “Debiti per trasferimenti e contributi” e gli “Altri debiti” il cui andamento dal 2019 al 2021 è riportato nella tabella che segue.

Tabella 30 – Composizione e andamento dei debiti

DEBITI	2019	2020	2021	Var. % 2020/2021	Inc. % 2021
Debiti da finanziamento	8.005.983.399	9.119.066.682	6.887.019.589	-24,48	55,19
Debiti verso fornitori	159.545.753	286.957.817	323.722.393	12,81	2,59
Acconti	0	0	0	n.d.	0,00

Debiti per trasferimenti e contributi	2.228.969.410	2.948.763.982	3.225.323.229	9,38	25,85
Altri debiti	1.670.354.198	1.581.935.394	2.042.420.852	29,11	16,37
TOTALE DEBITI	12.064.852.760	13.936.723.875	12.478.486.063	-10,46	100,00

Fonte: Regione siciliana - Stato patrimoniale per l'esercizio 2021, in euro; rielaborazione Corte dei conti.

In particolare, i “Debiti da finanziamento” dell’ente sono determinati dalla somma algebrica del debito all’inizio dell’esercizio più le entrate derivanti dalle accensioni di prestiti riscosse nell’esercizio meno i pagamenti per rimborso di prestiti²⁹⁸. Tale voce comprende l’esposizione debitoria derivante dalle anticipazioni di liquidità ricevute ai sensi del decreto-legge n. 35 del 2013, del decreto-legge n. 34 del 2020 e di altri provvedimenti legislativi.

Invece, non comprende il debito delle Regioni per le somme anticipate dalla Tesoreria dello Stato per la sanità in attesa dell’adozione della regolazione contabile delle risorse spettanti alle

Regioni, che deve essere registrato alla voce D5 “Altri debiti”, lettera d).²⁹⁹

Quest’ultima pari ad euro 2.018.288.567 dettagliata nell’allegato n. 17 alla nota del 6 luglio scorso include infatti l’importo di euro 710.533.254,81 relativo a “Debiti da anticipazioni sanità della tesoreria statale”.

In particolare, per la Regione siciliana i “Debiti da finanziamento” sono composti dai “debiti per finanziamento riferiti a mutui verso amministrazioni pubbliche” per euro 2.762.229.448 riconducibili ad un mutuo per il piano di rientro del debito della Sanità ed ai contratti ex art. 2 e 3 del decreto-legge 35/2013 e art. 34 del decreto-legge 66/2014.

La seconda posta è relativa ai “debiti per finanziamento riferiti a mutui verso altri finanziatori” per euro 4.124.790.140, pertanto, il valore complessivo dei “Debiti da finanziamento” è pari ad euro 6.887.019.588, sebbene lo Stato patrimoniale e la nota integrativa riportino un valore pari ad euro 6.887.019.589, sicuramente imputabile ad arrotondamenti.

I “Debiti di funzionamento verso fornitori”, pari ad euro 323.722.393, vengono iscritti nello Stato patrimoniale solo se corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni. La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui passivi diversi da quelli di finanziamento e l’ammontare dei debiti di funzionamento; a tal fine si

²⁹⁸ Modifica prevista dal DM 1° settembre 2021.

²⁹⁹ Modifica prevista dal DM 1° settembre 2021.

riporta la tabella di riconciliazione tra il valore dei residui passivi e quello dei debiti esposti nello Stato patrimoniale inserita a pag. 42 della nota integrativa.

Tabella 31 – Riconciliazione residui passivi di bilancio e debiti del passivo patrimoniale

Denominazione voci	Importi 2021
a) Residui passivi di bilancio	4.087.206.173
b) Debiti per finanziamento riferiti a mutui verso amministrazioni pubbliche	2.762.229.448
c) Debiti per finanziamento riferiti a mutui verso altri finanziatori	4.124.790.140
d) Voce Altri - Debiti riferiti a residui perenti	791.795.020
f) Voce Altri - Debito verso Fondo Pensioni Sicilia	551.000.000
e) Voce Altri - accordo transattivo EAS aggiornato al 31/12/2021	49.240.000
g) Voce Altri - Debito Fuori Bilancio ex art. 73 d.lgs.118/2011 non riconosciuti dall'ARS e debiti fuori bilancio riconosciuti ma non ancora impegnati	112.225.281
Totale debiti voce D) dello Stato Patrimoniale $I=(a+b+c+d+e+f+g-h)$	12.478.486.062

Fonte: Regione siciliana - Stato patrimoniale per l'esercizio 2021, in euro; rielaborazione Corte dei conti.

I "Debiti" includono anche la posta patrimoniale "acconti" che permangono nello Stato patrimoniale per un valore pari a zero anche per il 2021.

I "debiti per trasferimenti e contributi", complessivamente pari ad euro 3.225.323.229 comprendono quelli degli "enti finanziati dal servizio sanitario nazionale" pari a zero, quelli "verso altre amministrazioni pubbliche" che crescono rispetto al 2020 del 10,43 per cento, essendo passati da euro 2.652.892.194 ad euro 2.929.509.402, i debiti verso "imprese controllate" che si incrementano del 56,01 per cento, verso "imprese partecipate" che aumentano notevolmente (+23.834,28%) e verso "altri soggetti" che invece decrescono in misura pari al 9,35 per cento. Relativamente ai debiti nei confronti delle società controllate e partecipate e degli enti strumentali della Regione e alla loro conciliazione si rinvia a quanto già esposto al paragrafo sui "Crediti" della presente relazione.

L'ultima voce dell'aggregato "Debiti" comprende gli "altri debiti" pari ad euro 2.042.420.852 che a loro volta si suddividono in debiti "tributari" che diminuiscono del 20,83 per cento, essendo passati da euro 14.021.507 ad euro 11.100.816, in debiti "verso istituti di previdenza e sicurezza sociale" pari ad euro 13.031.469 (-38,86%), in quelli per "attività svolta per c/terzi" pari a zero ed, infine, nella voce "altri" pari ad euro 2.018.288.567 (+30,50%). Questi ultimi sembrerebbero comprendere i debiti riferiti ai residui perenti per euro 791.795.019,96,

il debito verso il “Fondo Pensioni Sicilia” per euro 551.000.000, i debiti da accordo transattivo EAS aggiornato al 31/12/2021 per euro 49.240.000 ed i debiti fuori bilancio ex art. 73 d.lgs.118/2011 non riconosciuti dall'ARS e quelli riconosciuti ma non ancora impegnati per euro 112.225.281 considerato che vengono elencati nella tabella di pag. 42 della nota integrativa; **di fatto tali valori non sono rinvenibili nel citato allegato n. 17 considerato che lo stesso include un'ulteriore voce generica denominata “Altri debiti n.a.c.” pari ad euro 1.090.050.253,77.** In relazione ai debiti riferiti ai residui perenti si precisa che l'importo di euro 791.795.019,96 deriva dal valore degli stessi del 2020, pari ad euro 910.396.917, diminuiti di euro 118.601.896,78 per effetto delle “riproduzioni” di residui perenti (€ 67.431.198), alle quali hanno fatto seguito impegni di perenzione nella contabilità finanziaria e decreti di revoca (€ 51.170.699) come indicato a pag. 71 della nota integrativa nella quale viene precisato che *“per il meccanismo del ribaltamento automatico, gli impegni di perenzione hanno dato luogo a costi/attivo patrimoniale e al relativo debito del passivo patrimoniale nella contabilità economica. Nella considerazione che la reiscrizione in bilancio dei residui perenti nella contabilità finanziaria non costituisce un fatto di gestione rilevabile nella contabilità economico-patrimoniale, si è provveduto a rettificare la voce di costo/attivo patrimoniale generatasi dall'impegno, portandola in diminuzione della voce “Altri debiti n.a.c.” dove trovano allocazione i residui perenti. In tal modo è stata neutralizzata la rilevazione automatica in contabilità economica degli Impegni su residui perenti reiscritti in bilancio.* **In particolare, il debito verso il “Fondo Pensioni Sicilia” non risulta coincidere con l'importo indicato nella tabella di pag. 42 della nota integrativa in quanto la sommatoria dei pagamenti estratti dal sistema SIC ammonta ad euro 353.600.000,00 e pertanto il debito residuo al 31/12/2021 ammonterebbe ad euro 531.400.000,00 anziché 551.000.000.**

Con memoria dell'8 novembre 2023, prot. n. 12 4852 (prot. Cdc n. 236 del 9/11/2023) la Ragioneria generale: ha precisato che la Corte dei conti ha quantificato il debito residuo sommando i pagamenti estratti dalla piattaforma SIC riferiti al capitolo di spesa 511603 determinando un saldo di euro 531.400.000 con una differenza pari ad euro 19.600.000; ha confermato la correttezza dell'importo del debito riferito al Fondo Pensioni Sicilia indicato a pagina 42 della nota integrativa pari a euro 551.000.000 osservando che con DDG n. 4578 del 21/12/2017, a seguito di richiesta dell'Amministrazione regionale, il Fondo Pensioni Sicilia ha restituito la somma di euro 19.600.000, accertata e riscossa sul capitolo n. 7491 (acc.

N. 436 del 2017); ha, infine, indicato il valore corretto del debito verso il FPS in euro 551.000.000.

Dalla tabella n. 32 si evince l'incidenza preponderante dei "Debiti di finanziamento" sul totale della macroclasse "Debiti" pari al 55,19 per cento con un decremento del 24,48 per cento. A tale categoria di debiti, complessivamente appartengono quelli per "prestiti obbligazionari" pari a zero come nel 2020, quelli "verso altre amministrazioni pubbliche", pari ad euro 2.762.229.448 (-56,45%), i debiti "verso banche e tesoriere" pari a zero come nel 2020 e, infine, quelli "verso altri finanziatori" pari ad euro 4.124.790.140 (+48,58%).

I "debiti verso fornitori", pari ad euro 323.722.393, hanno subito un incremento nel 2021 del 12,81 per cento, sebbene la sua incidenza sul totale dei debiti si attesti solo al 2,59 per cento. I "debiti per trasferimenti e contributi", incidono sul totale dei debiti per il 25,85 per cento e sono aumentati rispetto al 2020 del 9,38

Infine, gli "altri debiti" pari ad euro 2.042.420.852 incidono per il 16,37 per cento e aumentano del 29,11 per cento rispetto al 2020.

Tabella 32 - Composizione e andamento dei debiti per tipologia

DEBITI	2019	2020	2021	Var. % 2021/2020	Inc. % 2020
DEBITI DA FINANZIAMENTO	8.005.983.399	9.119.066.682	6.887.019.589	-24,48	55,19
prestiti obbligazionari	0	0	0	n.d.	0,00
v/ altre amministrazioni pubbliche	5.151.869.544	6.342.966.575	2.762.229.448	-56,45	22,14
verso banche e tesoriere:	0	0	0	n.d.	0,00
verso altri finanziatori	2.854.113.855	2.776.100.107	4.124.790.140	48,58	33,06
DEBITI VERSO FORNITORI	159.545.753	286.957.817	323.722.393	12,81	2,59
ACCONTI	0	0	0	n.d.	0,00
DEBITI PER TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI	2.228.969.410	2.948.763.982	3.225.323.229	9,38	25,85
enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0	0	n.d.	0,00
altre amministrazioni pubbliche	1.979.353.204	2.652.892.194	2.929.509.402	10,43	23,48
imprese controllate	3.367.658	3.344.530	5.217.940	56,01	0,04
imprese partecipate	5.257.309	106.659	25.528.063	23.834,28	0,20
altri soggetti	240.991.239	292.420.600	265.067.824	-9,35	2,12
ALTRI DEBITI	1.670.354.197	1.581.935.394	2.042.420.852	29,11	16,37
tributari	2.290.188	14.021.507	11.100.816	-20,83	0,09
verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	16.907.936	21.313.909	13.031.469	-38,86	0,10
per attività svolta per c/terzi (2)	0	0	0	n.d.	0,00
Altri	1.651.156.073	1.546.599.978	2.018.288.567	30,50	16,17

TOTALE DEBITI	12.064.852.759	13.936.723.875	12.478.486.063	-10,46	100,00
---------------	----------------	----------------	----------------	--------	--------

Fonte: Regione siciliana - Stato patrimoniale per l'esercizio 2021, in euro; rielaborazione Corte dei conti.

In sede istruttoria si è chiesto di motivare la discordanza tra la sommatoria dei “debiti da finanziamento da altri finanziatori” (€ 4.124.790.140) e dei “debiti da finanziamento v/altre amministrazioni pubbliche” (2.762.229.448), complessivamente pari ad euro 6.887.019.588,00 (pag. 40 e 41 della nota integrativa) ed il totale dell'elenco inserito a pag. 356 della relazione al rendiconto, denominato “Sintesi passività finanziarie da prestiti e mutui”, pari ad euro 6.884.850.470,23; non sembrerebbero contemplati nel suddetto elenco i mutui della cassa depositi e prestiti per la bonifica dei siti di interesse nazionale di Biancavilla, Gela e Priolo accessi dall'ex commissario delegato emergenza bonifiche e tutela delle acque in Sicilia, evidenziati a pag. 41 della nota integrativa per un importo pari ad euro 2.169.119.

In proposito la ragioneria generale ha rappresentato che i tre mutui (bonifica siti dei Comuni di Biancavilla, Gela e Priolo) a seguito della cessazione nell'anno 2021 della gestione dell'ex Commissario Delegato all'Emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque in Sicilia, che li aveva originariamente contratti con oneri a diretto carico dello Stato a valere sull'apposita Contabilità speciale statale sono transitati nell'anno 2021 a carico del bilancio regionale.

Pertanto, la tabella denominata “Debiti da finanziamento v/ altri Finanziatori”, esposta a pag. 41 della Nota Integrativa, include il debito residuo pari a euro 2.169.119.

L'elenco denominato “Sintesi passività finanziarie da prestiti e mutui”, inserito a pag. 356 della Relazione al Rendiconto Generale 2021, espone gli indebitamenti contratti dalla Regione, autorizzati dalle leggi finanziarie per tempo emanate, a copertura delle correlative spese di investimento programmate, tali esposizioni debitorie sono direttamente gestite dalla Ragioneria Generale della Regione - Servizio Tesoro, che ne cura l'accensione, il pagamento delle rate e gli eventuali rifinanziamenti, rinegoziazioni ed estinzioni anticipate.

Si osserva che l'elenco denominato “Sintesi passività finanziarie da prestiti e mutui”, inserito a pag. 356 della Relazione non dovrebbe contenere anche il debito residuo pari ad euro 2.169.119 per i tre mutui (bonifica siti dei Comuni di Biancavilla, Gela e Priolo).

Con memoria dell'8 novembre 2023, prot. n. 12 4852 (prot. Cdc n. 236 del 9/11/2023) la Ragioneria generale prende atto della condivisione da parte di Codesta Corte, dei chiarimenti resi da questa Ragioneria con nota prot. n. 71272 del 06/07/2023, che ha rappresentato le motivazioni per cui il prospetto in questione non contiene il debito residuo

pari ad euro 2.169.119 per i tre mutui (bonifica siti dei Comuni di Biancavilla, Gela e Priolo); pertanto, la stessa ritiene che la presente osservazione possa intendersi come conferma delle procedure espositive adottate, sia a pag. 356 della Relazione al Rendiconto Generale 2021 sia a pag. 41 della Nota integrativa.

Si è chiesto, altresì, di trasmettere un elenco dettagliato delle voci contenute negli impegni pluriennali indicati nell'allegato 22 al rendiconto, complessivamente pari ad euro 10.299.417.766,75, avendo cura di specificare le correlate refluenze sul Conto economico e sullo Stato patrimoniale al 31/12/2021 e di comunicare anche l'ammontare degli accordi transattivi sottoscritti fino al 31/12/2021 e delle correlate poste coinvolte nella contabilità economico patrimoniale.

In riscontro la Ragioneria generale ha rappresentato che *“al fine di fornire l'elenco degli impegni pluriennali è stata effettuata apposita richiesta di estrazione dati alla società Sicilia digitale S.p.A. Con mail di riscontro del 22/06/2023 la società ha comunicato, a seguito della verifica della procedura che estrae i dati degli impegni pluriennali, che essa fa riferimento alla gestione e, pertanto, i dati relativi agli impegni sono in continua mutazione. Quindi, **in assenza di una base dati cristallizzata** (risulta possibile ristampare solo il report in pdf), non si può fornire l'elenco richiesto”*.

Quanto alla refluenza sul Conto economico e sullo Stato patrimoniale degli impegni pluriennali la Ragioneria generale ha specificato che detti impegni non hanno avuto refluenza nella contabilità economico patrimoniale poiché tra le scritture di assestamento (par. 5 All. 4/3 del D. Lgs n. 118/2011) devono essere aggiunti i debiti corrispondenti agli impegni assunti negli esercizi del bilancio pluriennale successivi a quello in corso cui corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate per le quali il servizio è stato già reso o è avvenuto lo scambio dei beni, esigibili negli esercizi successivi. In assenza del requisito del servizio reso o scambio di beni non si è proceduto a rilevare i debiti nello stato patrimoniale.

Ha comunicato anche che nella contabilità economico patrimoniale risulta inserito tra i debiti nella voce “altri” accordo transattivo EAS aggiornato al 31/12/2021 per un importo di euro
49.240.000,00.

1.2.5 Ratei e Risconti passivi e Contributi agli investimenti

Va premesso che i ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall'art. 2424-bis, comma 6, c.c. I ratei passivi sono rappresentati dalle quote di costi/oneri che avranno manifestazione finanziaria futura (liquidazione della spesa) ma che devono essere attribuiti per competenza all'esercizio in chiusura (ad esempio, quote di fitti passivi o premi di assicurazione con liquidazione posticipata). Le quote di competenza dei singoli esercizi si determinano in ragione del tempo di utilizzazione delle risorse economiche (beni e servizi), il cui costo/ onere deve essere imputato. I risconti passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio (accertamento dell'entrata/incasso) ma che vanno rinviati, poiché sono competenza di futuri esercizi. La determinazione dei risconti passivi avviene considerando il periodo della prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria. In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi rilevati nel corso dell'esercizio sono rettificati rispettivamente con l'iscrizione di risconti passivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza dell'esercizio successivo.

Tanto premesso, i "ratei e risconti passivi" ammontano per il 2021 ad euro 6.635.641.358 (+15,54%) e comprendono risconti passivi per euro 6.618.929.887 (+15,68%) che incidono sul totale in misura preponderante per il 99,75 per cento ed i ratei passivi per un importo di

16.711.471, diminuito del 20,38 per cento rispetto al precedente esercizio.

Tabella 33 - Composizione e andamento di ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti

RATEI E RISCONTI PASSIVI	2019	2020	2021	Var. % 2020/2021	Inc. % 2021
Ratei passivi	20.097.758	20.988.648	16.711.471	-20,38	0,25
Risconti passivi	1.121.104.765	5.721.932.023	6.618.929.887	15,68	99,75
Contributi agli investimenti	0	0	0	n.d.	0,00
da altre amministrazioni pubbliche	0	0	0	n.d.	0,00
da altri soggetti	0	0	0	n.d.	0,00
Concessioni pluriennali	0	0	0	n.d.	0,00
Altri risconti passivi	1.121.104.765	5.721.932.023	6.618.929.887	15,68	99,75
TOTALE RATEI E RISCONTI	1.141.202.523	5.742.920.671	6.635.641.358	15,54	100,00

Fonte: Regione siciliana - Stato patrimoniale per l'esercizio 2021, in euro; rielaborazione Corte dei conti.

La voce risconti passivi comprende anche il valore del “Fondo Pluriennale Vincolato” della contabilità finanziaria pari a euro 1.737.640.930,88, il cui dettaglio è riportato a pagina 44 della nota integrativa oltre ai “Contributi agli investimenti da Ministeri” per euro 280.774.525,64, al “Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)” per euro 155.013.551,37 (risconto passivo su contributi agli investimenti diretti ad acquisizione di immobilizzazioni) agli “Altri proventi n.a.c.” per euro 4.245.500.878,63, al “Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)” per euro 200.000.000 (risconti passivi da mod. A2 e A3 del risultato di amministrazione).

In sede di istruttoria per il giudizio di parificazione del rendiconto esercizio 2020³⁰⁰ era stato chiesto di chiarire se i “Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti” -relativamente ai beni immobili, ai beni mobili ed al patrimonio librario, non interamente ammortizzati, acquistati con contributi ricevuti da terzi- comprendessero la residua quota di contributi, al fine di coprire nel tempo gli ammortamenti residui.

La Ragioneria generale aveva rappresentato che: *“l'attuale sistema di implementazione della contabilità economico patrimoniale non permette di correlare il ricavo relativo all'accertamento in entrata con il correlato impegno da cui scaturisce un costo o un'acquisizione di una immobilizzazione. Tuttavia, per l'esercizio 2020, attraverso estrazioni extra contabili per valori complessivi si è provveduto a sospendere, mediante la registrazione di risconti passivi, i ricavi per contributi ricevuti da terzi e finalizzati ad acquisizioni di immobilizzazioni. La parte corrispondente al residuo da ammortizzare di dette immobilizzazioni è stata rinviata agli esercizi futuri in modo da potere compensare nel tempo i correlati ammortamenti. Nel conto economico è stata rilevata la sola quota annua di contributi agli investimenti afferente all'ammortamento dell'esercizio 2020.”*

Alla luce di quanto sopra si chiesto di chiarire se la modalità di rilevazione in argomento avviene ancora extra contabilmente.

Con memoria dell'8 novembre 2023, prot. n. 12 4852 (prot. Cdc n. 236 del 9/11/2023) la Ragioneria generale in ordine a quanto riportato a pag. 74 della Bozza di relazione per il paragrafo 1.2.4. Debiti: 1.2.5 Ratei e Risconti passivi e Contributi agli investimenti conferma

³⁰⁰ Nota prot. Cdc n. 50 del 1/06/2022 riscontrata dalla nota del Dipartimento Bilancio e Tesoro Ragioneria generale prot. n. 57486 del 14/06/2022 (prot. Cdc n. 78 del 15/06/2022).

che anche alla data odierna la quantificazione e rilevazione dei contributi agli investimenti avviene extra contabilmente.

La Ragioneria, per l'esercizio 2021 ha provveduto ad integrare la nota integrativa delle tabelle dei costi e dei ricavi complete delle correlate rettifiche ed integrazioni, il cui totale coincide con i valori dei ratei e risconti dello Stato patrimoniale.

1.3 Conti d'ordine

Anche negli enti pubblici devono essere iscritti, in calce allo Stato patrimoniale, i conti d'ordine, che registrano gli accadimenti che potrebbero produrre effetti sul patrimonio dell'ente in tempi successivi a quelli della loro manifestazione. Si tratta, quindi, di fatti che non hanno ancora interessato il patrimonio dell'ente, cioè che non hanno comportato una variazione qualitativa e/o quantitativa del patrimonio e che, di conseguenza, non sono stati registrati in contabilità generale economico-patrimoniale.

Le voci poste nei "conti d'ordine" non individuano elementi attivi e passivi del patrimonio, poiché sono registrate tramite un sistema di scritture secondario che è distinto ed indipendente dalla contabilità generale economico-patrimoniale.

Nello Stato patrimoniale della Regione siciliana tale voce ammonta ad euro 8.979.113 (€ 12.375.360 nel 2020 ed € 15.935.484 nel 2019) e corrisponde, come rappresentato in nota integrativa, *"al debito garantito dalla Regione siciliana al 31/12/2021. Trattasi di garanzie creditizie concesse ai sensi delle norme vigenti il cui ammontare è stato calcolato sulla base delle rate di piano di ammortamento ancora a scadere. Per le fattispecie gestionali in questione non si è proceduto ad accantonare somme nel passivo patrimoniale ma soltanto a darne evidenza tra i conti d'ordine"*.

Anche per il 2021 lo Stato patrimoniale espone come per gli esercizi precedenti valori pari a zero per le altre voci presenti tra i conti d'ordine, ossia: n. 1) *Impegni su esercizi futuri*, n. 2) *beni di terzi in uso*, n. 3) *beni dati in uso a terzi*, n. 4) *garanzie prestate ad amministrazioni pubbliche*, n. 5) *garanzie prestate a imprese controllate* e n. 6) *garanzie prestate ad imprese partecipate*.

In sede istruttoria per il 2019 la Regione aveva dedotto di avere rilevato le tipologie ivi indicate nell'unica voce n. 7 *"garanzie prestate ad altre imprese"*.

A pag. 46 della nota integrativa viene riportato l'elenco delle garanzie creditizie concesse ai sensi delle norme vigenti tempo per tempo e ancora in vita e per ognuna di esse sono indicati l'istituto finanziatore, l'importo del finanziamento, la relativa scadenza, la garanzia concessa, la data del decreto di concessione della garanzia sussidiaria e il residuo

finanziamento discendente dalle rate del piano di ammortamento ancora a scadere calcolato al 31 dicembre 2021.

1.4 Considerazioni riassuntive

Si riassumono le criticità più rilevanti con specifico riguardo a quelle di carattere generale e metodologico, che incidono negativamente sull'attendibilità e sulla regolarità complessiva dell'intero documento, tanto da determinarne l'irregolarità:

- 1)- non è stata completata la ricognizione straordinaria del patrimonio, prevista dal paragrafo 9.2. dell'Allegato 4/3 del decreto legislativo n. 118 del 2011, sicché non sono stati predisposti l'inventario unico dei beni e il registro dei beni ammortizzabili e conseguente mancata determinazione degli ammortamenti relativi ai *"Fabbricati"* e delle *"Plusvalenze patrimoniali"* e *"minusvalenze patrimoniali"*;
- 2)- non è stato completato l'inventario dei beni dell'ex Azienda foreste demaniali;
- 3)- non è stato utilizzato un metodo di registrazione contabile concomitante e sincronico in partita doppia;
- 4)- non è stata elaborata la conciliazione dei rapporti di credito e di debito tra le società partecipate e la Regione siciliana;
- 5)- non vi è evidenza contabile in merito alle refluenze delle risultanze dei rendiconti degli enti strumentali della Regione sullo Stato patrimoniale della medesima anche con riferimento a eventuali crediti e debiti e ad ogni altra posta patrimoniale interessata; la Regione, peraltro, risulta priva di un adeguato sistema di controllo e di verifica sui rapporti finanziari e patrimoniali con tali enti;
- 6)- non è chiara la valorizzazione dei ratei e risconti;

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE ATTIVO - Andamenti 2020/2021		DG 124 del 21/03/2023	DG 462 del 19/11/2021	Incremento o decremento 2020/2021	Var. % 2020/2021	Inc. % 2021
		2021	2020			
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		0	0	0	n.d.	n.d.
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		0	0	0	n.d.	n.d.
B) IMMOBILIZZAZIONI						
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>						
I						
1	Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	n.d.	0,00
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0	0	0	n.d.	0,00
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	11.686.460	5.316.925	6.369.535	119,80	16,02
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0	0	0	n.d.	0,00
5	Avviamento	0	0	0	n.d.	0,00
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.349.765	788.998	1.560.767	n.d.	3,22
9	Altre	58.927.901	69.430.050	-10.502.149	-15,13	80,76
Totale immobilizzazioni immateriali		72.964.126	75.535.973	-2.571.847	-3,40	1,37
<i>Immobilizzazioni materiali</i>						
II 1	Beni demaniali	551.031.855	491.610.626	59.421.229	12,09	20,01
1.1	Terreni	76.927.718	69.436.571	7.491.147	10,79	2,79
1.2	Fabbricati	300.753.865	307.535.268	-6.781.403	-2,21	10,92
1.3	Infrastrutture	12.050.377	12.050.377	0	0,00	0,44
1.9	Altri beni demaniali	161.299.894	102.588.410	58.711.484	57,23	5,86
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	2.190.299.306	1.997.187.408	193.111.898	9,67	79,54
2.1	Terreni	46.755	46.755	0	0,00	0,00
a	di cui in leasing finanziario	0	0	0	n.d.	0,00
2.2	Fabbricati	147.763.516	111.278.551	36.484.965	32,79	5,37
a	di cui in leasing finanziario	0	0	0	n.d.	0,00
2.3	Impianti e macchinari	4.512.633	4.440.171	72.462	1,63	0,16
a	di cui in leasing finanziario	0	0	0	n.d.	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	20.978.049	30.753.766	-9.775.717	-31,79	0,76
2.5	Mezzi di trasporto	202.744.863	151.678.502	51.066.361	33,67	7,36
2.6	Macchine per ufficio e hardware	5.842.657	9.543.035	-3.700.378	-38,78	0,21
2.7	Mobili e arredi	989.886	6.518.235	-5.528.349	-84,81	0,04
2.8	Infrastrutture	113.748.689	77.229.895	36.518.794	47,29	4,13
2.99	Altri beni materiali	1.693.672.259	1.605.698.497	87.973.762	5,48	61,51
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	12.363.949	4.368.719	7.995.230	183,01	0,45
Totale immobilizzazioni materiali		2.753.695.110	2.493.166.753	260.528.357	10,45	51,59
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie</i>					
1	Partecipazioni in	1.832.649.065	1.837.066.106	-4.417.041	-0,24	72,97
a	imprese controllate	932.683.954	939.806.037	-7.122.083	-0,76	37,14
b	imprese partecipate	14.965.111	12.260.069	2.705.042	22,06	0,60
c	altri soggetti	885.000.000	885.000.000	0	n.d.	35,24
2	Crediti verso	625.057.314	714.305.401	-89.248.087	-12,49	24,89
a	altre amministrazioni pubbliche	162.375.276	132.640.909	29.734.367	n.d.	6,47
b	imprese controllate	197.053.599	222.725.368	-25.671.769	-11,53	7,85
c	imprese partecipate	0	0	0	n.d.	0,00
d	altri soggetti	265.628.439	358.939.124	-93.310.685	-26,00	10,58
3	Altri titoli	53.694.023	51.601.946	2.092.077	4,05	2,14
Totale immobilizzazioni finanziarie		2.511.400.402	2.602.973.453	-91.573.051	-3,52	47,05
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		5.338.059.638	5.171.676.179	166.383.459	3,22	100,00

STATO PATRIMONIALE ATTIVO - Andamenti 2020/2021		DG 124 del	DG 462 del	Incremento o decremento 2020/2021	Var. % 2020/2021	Inc. % 2021
		21/03/2023	19/11/2021			
		2021	2020			
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE					
	<i>Rimanenze</i>	6.738.001	0	6.738.001	n.d.	n.d.
	Totale rimanenze	6.738.001	0	6.738.001	n.d.	n.d.
II	<i>Crediti (2)</i>					
1	Crediti di natura tributaria	798.056.223	981.079.974	-183.023.751	-18,66	15,60
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	738.018.383	932.638.298	-194.619.915	-20,87	14,43
b	Altri crediti da tributi	60.037.840	48.441.676	11.596.164	23,94	1,17
c	Crediti da Fondi perequativi	0	0	0	n.d.	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.978.642.044	4.275.308.613	-296.666.569	-6,94	77,79
a	verso amministrazioni pubbliche	3.417.242.470	3.633.613.941	-216.371.471	-5,95	66,82
b	imprese controllate	0	0	0	n.d.	0,00
c	imprese partecipate	0	0	0	n.d.	0,00
d	verso altri soggetti	561.399.574	641.694.673	-80.295.099	-12,51	10,98
3	Verso clienti ed utenti	83.905.277	75.486.312	8.418.965	11,15	1,64
4	Altri Crediti	253.831.706	144.791.314	109.040.392	75,31	4,96
a	verso l'erario	0	0	0	n.d.	0,00
b	per attività svolta per c/terzi	0	1.965	-1.965	n.d.	0,00
c	altri	253.831.706	144.789.349	109.042.357	75,31	4,96
	Totale crediti	5.114.435.250	5.476.666.213	-362.230.963	-6,61	55,55
III	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>					
1	Partecipazioni	0	0	0	n.d.	n.d.
2	Altri titoli	0	0	0	n.d.	n.d.
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0	0	0	n.d.	n.d.
IV	<i>Disponibilità liquide</i>					
1	Conto di tesoreria	4.054.939.957	0	4.054.939.957	n.d.	99,26
a	Istituto tesoriere	4.054.939.957	0	4.054.939.957	n.d.	99,26
b	presso Banca d'Italia	0	0	0	n.d.	0,00
2	Altri depositi bancari e postali	30.432.910	23.803.695	6.629.215	n.d.	0,74
3	Denaro e valori in cassa (ex Conto di Cassa)	0	3.098.732.042	-3.098.732.042	-100,00	0,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0	0	n.d.	0,00
	Totale disponibilità liquide	4.085.372.867	3.122.535.737	962.837.130	30,84	44,37
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.206.546.118	8.599.201.950	607.344.168	7,06	100,00
	D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	0	0	0	n.d.	0,00
2	Risconti attivi	5.353.249	7.934.355	-2.581.106	-32,53	100,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	5.353.249	7.934.355	-2.581.106	-32,53	100,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	14.549.959.005	13.778.812.484	771.146.521	5,60	

La colonna "incidenza percentuale 2021" indica per ciascuna voce quanto la stessa incida sul totale della relativa classe.

La colonna "Variazione percentuale 2020/2021" indica per ciascuna voce di quanto è variata la stessa in più o in meno rispetto al 2020.

Fonte: Regione siciliana - Nota integrativa; Rielaborazione Corte dei conti.

La colonna "incidenza percentuale 2021" indica per ciascuna voce quanto la stessa incida sul totale della relativa classe.

La colonna "Variazione percentuale 2020/2021" indica per ciascuna voce di quanto è variata la stessa in più o in meno rispetto al 2020.

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE PASSIVO - Andamenti 2020/2021		DG 124 del 21/03/2023	DG 462 del 19/11/2021	Incremento o decremento 2020/2021	Var. % 2020/2021	Inc. % 2021
		2021	2020			
	A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	0	0	0	n.d.	0,00
II	Riserve	1.994.395.088	0	1.994.395.088	n.d.	-29,15
a	da risultato economico di esercizi precedenti	0	0	0	n.d.	0,00
b	da capitale	53.125.726	0	53.125.726	n.d.	-0,78
c	da permessi di costruire	0	0	0	n.d.	0,00
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali (voce inserita nel 2017)	1.929.394.243	0	1.929.394.243	n.d.	-28,20
e	Altre riserve indisponibili	11.875.119	0	11.875.119	n.d.	-0,17
III	Altre riserve disponibili	0	0	0	n.d.	0,00
	Risultato economico dell'esercizio	777.948.562	0	777.948.562	n.d.	-11,37
	Risultati economici di esercizi precedenti	-9.614.154.615	0	-9.614.154.615	n.d.	140,52
	Riserve negative per beni indisponibili	0	0	0	n.d.	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	-6.841.810.965	-7.683.001.160	841.190.195	10,95	100,00
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0	0	0	n.d.	0,00
2	Per imposte	0	0	0	n.d.	0,00
3	Altri	2.277.642.550	1.782.169.098	495.473.452	27,80	100,00
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	2.277.642.550	1.782.169.098	495.473.452	27,80	100,00
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
	Trattamento di fine rapporto	0	0	0	n.d.	n.d.
	TOTALE T.F.R. (C)	0	0	0	n.d.	n.d.
	D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	6.887.019.589	9.119.066.682	-2.232.047.093	-24,48	55,19
a	prestiti obbligazionari	0	0	0	n.d.	0,00
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	2.762.229.448	6.342.966.575	-3.580.737.127	-56,45	22,14
c	verso banche e tesoriere:	0	0	0	n.d.	0,00
d	verso altri finanziatori	4.124.790.140	2.766.100.107	1.358.690.033	49,12	33,06
2	Debiti verso fornitori	323.722.393	286.957.817	36.764.576	12,81	2,59
3	Acconti	0	0	0	n.d.	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	3.225.323.229	2.948.763.982	276.559.247	9,38	25,85
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0	0	n.d.	0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	2.929.509.402	2.652.892.194	276.617.208	10,43	23,48
c	imprese controllate	5.217.940	3.344.530	1.873.410	56,01	0,04
d	imprese partecipate	25.528.063	106.659	25.421.404	23,83	0,20
e	altri soggetti	265.067.824	292.420.600	-27.352.776	-9,35	2,12
5	Altri debiti	2.042.420.852	1.581.935.394	460.485.458	29,11	16,37
a	tributari	11.100.816	14.021.507	-2.920.691	-20,83	0,09
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	13.031.469	21.313.909	-8.282.440	-38,86	0,10
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0	0	0	n.d.	0,00
d	Altri	2.018.288.567	1.546.599.978	471.688.589	30,50	16,17
	TOTALE DEBITI (D)	12.478.486.063	13.936.723.875	-1.458.237.812	-10,46	100,00
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	16.711.471	20.988.648	-4.277.177	-20,38	0,25
II	Risconti passivi	6.618.929.887	5.721.932.023	896.997.864	15,68	99,75
1	Contributi agli investimenti	0	0	0	n.d.	0,00
a	da altre amministrazioni pubbliche	0	0	0	n.d.	0,00
b	da altri soggetti	0	0	0	n.d.	0,00
2	Concessioni pluriennali	0	0	0	n.d.	0,00
3	Altri risconti passivi	6.618.929.887	5.721.932.023	896.997.864	15,68	99,75
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	6.635.641.358	5.742.920.671	892.720.687	15,54	100,00
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	14.549.959.006	13.778.812.484	771.146.522	5,60	
	CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	0	0	0	n.d.	0,00
	2) beni di terzi in uso	0	0	0	n.d.	0,00
	3) beni dati in uso a terzi	0	0	0	n.d.	0,00
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0	0	0	n.d.	0,00
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0	0	0	n.d.	0,00
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0	0	0	n.d.	0,00
	7) garanzie prestate a altre imprese	8.979.113	12.375.360	-3.396.247	-27,44	100,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE	8.979.113	12.375.360	-3.396.247	-27,44	100,00

Fonte: Regione siciliana - Nota integrativa; Rielaborazione Corte dei conti.

La colonna "incidenza percentuale 2021" indica per ciascuna voce quanto la stessa incida sul totale della relativa classe.

La colonna "Variazione percentuale 2020/2021" indica per ciascuna voce di quanto è variata la stessa in più o in meno rispetto al 2020.

I dati del "Patrimonio netto", colonna 2020, sono stati azzerati dalla Regione siciliana tranne il totale ai sensi del paragrafo 6.3 -Patrimonio netto, del principio contabile applicato alla contabilità economico patrimoniale, aggiornato al DM 1° settembre 2021, punto 7): *“è elaborato lo stato patrimoniale 2021 aggiornato al nuovo schema ai fini del rendiconto 2021, attribuendo “0” a tutte le voci del patrimonio netto della colonna 2020 salvo la voce “Totale Patrimonio netto (A)” cui è imposto l’importo dello stato patrimoniale 2020. Infatti, il nuovo principio contabile non è applicato retroattivamente a fini comparativi. Nella nota integrativa sono evidenziati gli effetti dell’adozione del nuovo schema del patrimonio netto per entrambi gli esercizi. In ogni caso gli enti possono valorizzare i dati relativi all’esercizio 2020”*.

9 IL CONTO ECONOMICO

(Magistrati Emanuele Mio e Giuseppe Di Prima)

9.1. La determinazione dei valori economici ai fini della rendicontazione economico-patrimoniale.

Le innovazioni introdotte dall'ordinamento contabile armonizzato pongono gli enti territoriali a confronto con l'obiettivo dell'ampliamento dell'area della rilevazione e della rendicontazione contabile e determinano un'estensione degli ambiti informativi concernenti i fatti e i risultati della gestione dell'esercizio³⁰¹ preordinata a una pluralità esigenze.

Una posizione di primo piano assume la garanzia volta ad assicurare una più intensa trasparenza, a garanzia della collettività amministrata, sull'impiego effettivo delle risorse pubbliche.

In tale più penetrante contesto conoscitivo, alimentato da un nuovo sistema di tenuta di scritture contabili, idoneo a consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il duplice profilo finanziario ed economico-patrimoniale, la determinazione periodica dei risultati conseguiti deve essere osservata anche attraverso la prospettiva della competenza economica che mira all'individuazione dei proventi/ricavi e dei costi/oneri annuali.

Il Conto Economico (CE) consiste nella rappresentazione delle ragioni economiche che determinano le variazioni degli elementi patrimoniali dell'ente – e, dunque, del patrimonio netto – per effetto del verificarsi di fatti modificativi della gestione esterna (o misti, cioè al contempo permutativi e modificativi), i quali, approssimativamente possono ricondursi alle seguenti due categorie³⁰²:

- operazioni di scambio sul mercato relative all'attività di acquisto o cessione di beni e servizi a fronte di un corrispettivo, che danno luogo, alternativamente, a entrate e uscite (immediate e/o differite) e che misurano finanziariamente, in corrispondenza, *ricavi* conseguiti e *costi* sostenuti;

- operazioni non riconducibili a logiche di mercato, ascrivibili piuttosto ad attività istituzionali ed erogative tipiche delle finalità della pubblica amministrazione che

³⁰¹ Art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011: “*Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale*”.

³⁰² D.lgs. n. 118/2011, allegato n. 4/3, *Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria*, § 1 *Definizione*.

originano, alternativamente, entrate e uscite (immediate e/o differite) e che misurano finanziariamente, in corrispondenza, *proventi* conseguiti e *oneri* sostenuti.

In base al principio contabile generale n. 17 inerente alla “*competenza economica*”³⁰³, la rilevazione contabile, e la conseguente imputazione a un preciso esercizio degli effetti delle diverse operazioni e attività poste in essere dall’amministrazione, segue il criterio del profilo temporale in cui le utilità economiche sono effettivamente acquisite e impiegate, anche ove non direttamente collegate ai relativi movimenti finanziari.

Se per l’ipotesi di ricavi e costi conseguenti a uno scambio sul mercato, il legislatore volge l’attenzione al principio contabile n. 11 dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), nel diverso caso delle operazioni a carattere istituzionale e dei processi erogativi della pubblica amministrazione, il principio contabile applicato si sofferma sulla peculiare declinazione della competenza economica ai fini della rilevazione dei corrispondenti proventi e oneri, con le seguenti specificazioni ³⁰⁴.

Riguardo ai *proventi*, l’imputazione economica all’esercizio scaturisce dal contestuale verificarsi, in generale, di due condizioni: a) “*è stato completato il processo attraverso il quale sono stati prodotti i beni o erogati i servizi dall’amministrazione pubblica*”; b) “*l’erogazione del bene o del servizio è già avvenuta, cioè si è concretizzato il passaggio sostanziale (e non formale) del titolo di proprietà del bene oppure i servizi sono stati resi*”.

Per taluni proventi sono operate le seguenti puntualizzazioni:

- per quelli acquisiti ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali dell’amministrazione, come i *trasferimenti attivi correnti* o i *proventi tributari*, l’imputazione economica consegue alla manifestazione finanziaria (accertamento) ove tali risorse risultino impiegate per la copertura degli oneri e dei costi sostenuti per le attività istituzionali programmate;
- i *trasferimenti attivi correnti a destinazione vincolata* sono imputati economicamente all’esercizio di competenza degli oneri alla cui copertura sono destinati;
- per i *proventi/trasferimenti in conto capitale*, vincolati alla realizzazione di immobilizzazioni, l’imputazione, per un importo proporzionale all’onere finanziato, avviene negli esercizi nei quali si ripartisce il costo/onere dell’immobilizzazione (es. quota di ammortamento).

³⁰³ D.lgs. n. 118/2011, allegato n. 1 *Principi generali o postulati*.

³⁰⁴ D.lgs. n. 118/2011, allegato n. 4/3, § 2 *Principio della competenza economica*.

Quanto agli oneri, la rilevazione contabile e l'imputazione economica segue il criterio della correlazione con i proventi e i ricavi dell'esercizio o con le altre risorse rese disponibili per il regolare svolgimento delle attività istituzionali.

Per gli oneri derivanti dall'attività istituzionale, il principio della competenza economica, dunque, si realizza: a) *“per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione di servizi o cessione di beni realizzati”*; b) *“l'associazione può essere effettuata analiticamente e direttamente o sulla base di assunzioni del flusso dei costi”*; c) *“per ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica, in mancanza di una più diretta associazione”* (es. processo di ammortamento); d) *“per imputazione diretta di costi al conto economico dell'esercizio perché associati a funzioni istituzionali o al tempo, ovvero perché sia venuta meno l'utilità o la funzionalità del costo”*.

In applicazione del principio contabile, inoltre, *“anche se non rilevati dalla contabilità finanziaria, ai fini della determinazione del risultato economico dell'esercizio, si considerano i seguenti componenti positivi e negativi:*

- a) le quote di ammortamento relative alle immobilizzazioni materiali ed immateriali utilizzate;*
- b) le eventuali quote di accantonamento ai fondi rischi ed oneri futuri. L'accantonamento ai fondi rischi ed oneri di competenza dell'esercizio è effettuato anche se i rischi e gli oneri sono conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio fino alla data di approvazione della delibera del rendiconto della gestione;*
- c) le perdite di competenza economica dell'esercizio;*
- d) le perdite su crediti e gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti;*
- e) le rimanenze iniziali e finali di materie prime, semilavorati, prodotti in corso su ordinazione, incrementi di immobilizzazioni per lavori interni e prodotti finiti;*
- f) le quote di costo/onere o di ricavo/provento corrispondenti ai ratei e risconti attivi e passivi di competenza economica dell'esercizio;*
- g) le variazioni patrimoniali relative agli esercizi pregressi che si sono tradotte in oneri/costi e proventi/ricavi nel corso dell'esercizio, nonché ogni altro componente economico da contabilizzare nel rispetto del principio della competenza economica e della prudenza (ad esempio sopravvenienze e insussistenze)”*.

In definitiva, costituisce corollario fondamentale del principio della competenza economica, in relazione ai fatti gestionali di ogni amministrazione pubblica, l'enunciato del principio contabile applicato che richiede l'imprescindibile correlazione tra i componenti economici positivi e quelli negativi dell'esercizio.

In punto di misurazione dei componenti del risultato economico, il principio applicato pone una regola e talune eccezioni³⁰⁵.

Quanto alla regola, al fine di consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, pur non esistendo una correlazione univoca fra le fasi dell'entrata e della spesa ed il momento in cui si manifestano i ricavi/proventi e i costi/oneri nel corso dell'esercizio, i ricavi/proventi conseguiti sono generalmente rilevati *“in corrispondenza con la fase dell'accertamento delle entrate, ed i costi/oneri sostenuti sono rilevati in corrispondenza con la fase della liquidazione delle spese”*.

Costituiscono, tuttavia, *“eccezione a tale principio:*

- i costi derivanti dai trasferimenti e contributi (correnti, agli investimenti e in c/capitale) che sono rilevati in corrispondenza dell'impegno della spesa;

- le entrate dei titoli 5 "Entrate da riduzione di attività finanziaria", 6 "Accensione di prestiti", 7 "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere" e 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro", il cui accertamento determina solo la rilevazione di crediti e non di ricavi;

- le spese del titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie", 4 "Rimborso Prestiti", 5 "Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere" e 7 "Uscite per conto terzi e partite di giro", il cui impegno determina solo la rilevazione di debiti e non di costi/oneri,

- le entrate e le spese relative al credito IVA e debito IVA, il cui accertamento e impegno/liquidazione determinano la rilevazione di crediti e debiti;

- la riduzione di depositi bancari che è rilevata in corrispondenza agli incassi per Prelievi da depositi bancari;

- l'incremento dei depositi bancari che è rilevata in corrispondenza ai pagamenti per Versamenti da depositi bancari.

In particolare, con riferimento ai titoli delle entrate 5, 6 e 7, e delle spese 3, 4 e 5, la registrazione dei crediti e dei debiti in contabilità economico-patrimoniale è effettuata anche con riferimento agli accertamenti e agli impegni registrati nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi (e non considera gli impegni e gli accertamenti imputati all'esercizio in corso se registrati negli esercizi precedenti)”.

Il principio applicato si sofferma, infine, sulle caratteristiche delle singole Macroclassi che compongono la classica struttura a *“scalare”* del CE³⁰⁶, la quale, come quella dell'art. 2425 c.c., raggruppa i componenti economici positivi e negativi in base alla loro natura (ossia alla

³⁰⁵ D.lgs. n. 118/2011, allegato n. 4/3, § 3 *La misurazione dei componenti del risultato economico.*

³⁰⁶ D.lgs. n. 118/2011, allegato n. 4/3, § 4 *I componenti del conto economico.*

causa economica che li ha determinati), consentendo l'individuazione di quattro risultati economici intermedi, che permettono di apprezzare il contributo delle diverse aree gestionali alla determinazione del risultato economico finale dell'esercizio, ossia: 1) il risultato della gestione ordinaria (o caratteristica); 2) il risultato della gestione finanziaria; 3) il saldo delle rettifiche di valore delle attività finanziarie; 4) il risultato della gestione straordinaria.

Nella predisposizione della rendicontazione economica a chiusura dell'esercizio finanziario, non è esatto limitarsi al formale recepimento dei dati rilevati e movimentati nel corso del periodo amministrato, poiché la rappresentazione dei risultati economici rischierebbe di appiattirsi sulla rilevazione puramente finanziaria delle operazioni di gestione esterna.

Infatti, il principio applicato rappresenta che la corretta determinazione del risultato economico implica l'accurata analisi dei singoli componenti positivi e negativi - la cui imprescindibile correlazione costituisce corollario della competenza economica - diretta all'individuazione del profilo temporale in cui l'utilità economica deve essere effettivamente considerarsi acquisita e ceduta³⁰⁷.

Talchè, occorre che siano svolti apprezzamenti, in via extra-contabile, per pervenire alla predisposizione delle cosiddette scritture di assestamento economico, il cui scopo è operare in rettifica e/o integrazione sui valori conseguiti in base alle operazioni di accertamento delle entrate e di liquidazione (di impegno, ove previsto) delle spese registrate nella contabilità finanziaria.

Le scritture di rettifica modificano quei proventi/ricavi e oneri/costi già contabilizzati che, però, non possono transitare nel CE per il valore al quale sono stati registrati. Le scritture di completamento o integrazione, invece, introducono nella contabilità economico-patrimoniale proventi/ricavi e oneri/costi che non sono stati registrati, ma che devono confluire nel CE. In assenza di tali rettifiche e/o integrazioni, deve presumersi che le operazioni già registrate abbiano dato luogo a una corrispondenza tra competenza finanziaria ed economica.

Sul punto, il legislatore si esprime nei seguenti termini: “[A]l termine del periodo amministrativo e alle scadenze previste dalle esigenze conoscitive della finanza pubblica, i costi/ricavi, e gli oneri/proventi rilevati nel corso dell'esercizio sulla base dell'accertamento delle entrate e la

³⁰⁷ D.lgs. n. 118/2011, allegato n. 4/3, § 5 *Le scritture di assestamento della contabilità economico-patrimoniale.*

liquidazione delle spese (impegno nel caso di trasferimenti) registrate in contabilità finanziaria, sono oggetto di rettifica, integrazione e ammortamento (scritture di assestamento economico). Nell'ambito delle scritture di assestamento economico sono registrati anche gli oneri/costi correlati agli impegni non liquidati ma liquidabili sulla base di idonea e completa documentazione pervenuta all'ente"³⁰⁸.

Ai fini della rilevazione unitaria dei fatti gestionali, infine, le amministrazioni sono obbligate alla tenuta di un piano dei conti integrato, costituito dall'elenco delle voci del bilancio gestionale finanziario e dei conti economici e patrimoniali³⁰⁹. La matrice di correlazione del piano dei conti consente la comparazione delle rilevazioni effettuate nei due sistemi di contabilità.

9.2. Il risultato economico dell'esercizio finanziario 2021

Sulla base della rendicontazione economico-patrimoniale approvata dalla Regione³¹⁰ con riguardo all'esercizio finanziario 2021, il risultato economico finale della complessiva gestione registra un valore positivo di euro 777.948.562³¹¹, ricavato per differenza algebrica tra l'insieme degli elementi positivi (ricavi e proventi) e negativi (costi e oneri) rappresentati nelle diverse sezioni a scalare del CE, corrispondenti, rispettivamente, ad euro 19.397.793.275 ed euro 18.619.844.712.

Tale risultato finale, chiaramente inferiore a quello di euro 887.032.271 dell'esercizio precedente, evidenzia un sostanziale peggioramento di euro 109.083.708 (-12,30% da euro 887.032.271 ad euro 777.948.562); nel confronto con l'anno 2020, il decremento dell'esercizio 2021 va ascritto alla crescita degli elementi economici negativi (costi e oneri) in misura poco maggiore rispetto alla crescita degli elementi economici positivi (ricavi e proventi), come da valori riprodotti nella seguente tabella.

Tabella 1 - confronto tra i risultati economici conseguiti negli esercizi finanziari 2020 e 2021

CONTO ECONOMICO	2020	2021	VARIAZIONE	VARIAZIONE %
RICAVI/PROVENTI	19.289.609.879	19.397.793.275	108.183.396	0,56%
COSTI/ONERI	-18.402.577.608	-18.619.844.712	-217.267.104	1,18%
RISULTATO DI ESERCIZIO	887.032.271	777.948.562	-109.083.708	-12,30%

Fonte: Elaborazione della Corte dei conti su dati del Conto economico. Valori in euro.

³⁰⁸ *Ibidem*.

³⁰⁹ D.lgs. n. 118/2011, allegati nn. 6/1, 6/2 e 6/3.

³¹⁰ Il Conto economico e la Nota integrativa sono contenuti, rispettivamente, all'interno degli allegati n. 29 e n. 32 del *Rendiconto generale* approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 54 del 25 gennaio 2023, successivamente rettificato con deliberazione n. 124 del 21 marzo 2023.

³¹¹ Lo schema del CE dell'esercizio 2021 è riprodotto a chiusura del presente referto.

Sull'evoluzione negativa del risultato economico finale nell'esercizio 2021 incide prioritariamente il rilevante peggioramento del saldo derivante dalla differenza tra componenti positivi e negativi della gestione, che subisce un ampio decremento rispetto al valore positivo del 2020, da euro 1.081.106.998 ad euro 648.882.030.

A tale risultato negativo si aggiunge il rilevante peggioramento, rispetto al 2020, del saldo negativo delle rettifiche di valore di attività finanziarie che aumenta in misura pari al 541,83%, da euro - 19.483.052 ad euro -125.047.751.

Tali dinamiche sono, di contro, bilanciate dall'evoluzione positiva dei risultati delle altre aree gestionali riconducibili alla gestione finanziaria e a quella straordinaria³¹², come osservabile nella successiva tabella:

Tabella 2 - confronto tra i risultati intermedi del CE conseguiti negli esercizi finanziari 2020 e 2021

CONTO ECONOMICO - RISULTATI INTERMEDI	2020	2021	VARIAZIONE	VARIAZIONE %
DIFFERENZA TRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE	1.081.106.999	648.882.030	-432.224.969	-39,98%
RISULTATO DI PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-283.222.256	-247.272.553	35.949.703	-12,69%
RISULTATO DELLE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-19.483.052	-125.047.751	-105.564.699	541,83%
RISULTATO DI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	174.048.724	561.580.204	387.531.480	222,66%
IMPOSTE	65.418.143	60.193.368	-5.224.775	-7,99%
RISULTATO DI ESERCIZIO	887.032.271	777.948.562	-109.083.709	-12,30%

Fonte: Elaborazione della Corte dei conti su dati del Conto economico. Valori in euro.

La differenza tra componenti positivi e negativi della gestione subisce un rilevante peggioramento di euro 432.224.969 (da euro 1.081.106.999 ad euro 648.882.030) derivante principalmente dall'aumento dei componenti negativi, pari ad euro 373.638.883 a cui si aggiunge la diminuzione dei componenti positivi, pari a 58.586.085.

Nell'esercizio 2021 il risultato intermedio negativo derivante dalle rettifiche di valore delle attività finanziarie ha subito una sostanziale crescita, da euro - 19.483.052 ad euro - 125.047.751, dovuta prevalentemente a maggiori svalutazioni delle partecipazioni iscritte nell'attivo immobilizzato.

Rispetto all'esercizio precedente il risultato intermedio della gestione straordinaria ha registrato un rilevante miglioramento di euro 387.531.480 (da euro + 174.048.725 ad euro + 561.580.204), ascrivibile ad una crescita dei proventi straordinari pari a + 92.708.586 e ad un decremento degli oneri straordinari pari a +294.822.895.

³¹² Ai fini della determinazione del risultato economico, il valore delle imposte è portato in riduzione alla somma algebrica dei risultati intermedi rappresentati nelle prime quattro righe della tabella.

Con riferimento alla connessione con il conto di bilancio, si evidenzia che le tabelle di raccordo tra il conto economico e la contabilità finanziaria illustrate nella nota integrativa risultano incomplete e le variazioni di collegamento tra i due sistemi di contabilità ivi riportate non sono adeguatamente esplicitate, sicché non risulta agevole individuare l'articolazione del risultato economico tra variazioni derivanti dalla gestione finanziaria di cui al conto del bilancio e variazioni provenienti esclusivamente dalle regole della contabilità economico-patrimoniale.

Cionondimeno, questa Sezione ha elaborato il raccordo tra la contabilità finanziaria e quella economico - patrimoniale come di seguito esposto.

Il risultato di esercizio è alimentato da elementi positivi e negativi generati dalle rilevazioni in contabilità finanziaria (gestione competenza, residui e variazioni delle componenti del risultato di amministrazione) integrati da componenti non riconducibili al conto del bilancio, derivanti dalle tipiche rilevazioni della contabilità economico-patrimoniale, inerenti alle scritture di integrazione/rettifica e dalle modifiche delle attività e passività dello Stato Patrimoniale (SP) che si ripercuotono sul CE, come può evincersi dalla tabella appresso riprodotta.

Tabella 3 - risultati del conto economico tra gestione del bilancio e gestione patrimoniale

COMPONENTI DEL CE ALIMENTATI DALLA GESTIONE FINANZIARIA DEL CONTO DEL BILANCIO	
accertamenti di competenza (A)	19.000.663.338
impegni di competenza (B)	16.999.500.353
risultato gestione di competenza (C)=A-B	2.001.162.985
saldo del FPV (differenza tra FPV di entrata e spesa) (D)	-680.514.413
variazione dei residui (saldo tra aumenti e diminuzioni) (E)	457.365.683
variazione diminutiva degli accantonamenti del risultato di amministrazione (F)	146.218.850
variazione aumentativa degli accantonamenti/vincoli del risultato di amministrazione (G)	-714.653.001
risultato derivante dalla contabilità finanziaria (H= C+D+E+F+G)	1.209.580.103
COMPONENTI DEL CE DERIVANTI DALLE REGOLE DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE	
accertamenti eliminati dalla contabilità finanziaria mantenuti tra i ricavi di esercizio (I)	1.072.758
risconti passivi su risorse vincolate nel risultato di amministrazione	35.930.450
risconti passivi su contributi agli investimenti	-252.413.901
totale risconti passivi (L)	-216.483.451
rivalutazione di attività finanziarie (M)	69.068.060
sopravvenienze attive e insussistenze del passivo (N)	146.177.295
Costi rilevati nel 2021 di competenza 2020 - Ratei passivi 2020 (O)	20.988.648
Costi rilevati nel 2020 di competenza 2021 - Risconti attivi 2020 (P)	-7.934.355
risconti attivi di competenza del 2021 (Q)	5.353.249
ratei passivi di competenza del 2021 (R)	-16.711.471
ammortamenti (S)	-67.697.502

svalutazione crediti (T)	-11.305.429
accantonamenti (U)	-75.663.744
svalutazione di attività finanziarie (V)	-194.145.811
sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo (W)	-98.484.179
altre variazioni (X)	14.134.391
<i>risultato derivante dalla contabilità economico-patrimoniale</i> (Y = I+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X)	-431.631.541
risultato di esercizio (Z)=H+Y	777.948.562

Fonte: Elaborazione della Corte dei conti su dati del Conto economico, informazioni della Nota integrativa e risposta istruttoria. Valori in euro.

Come si può notare, il risultato derivante dalla gestione finanziaria è positivo e pari ad euro 1.209.580.103 cui si aggiunge il contributo negativo apportato dall'applicazione delle regole della contabilità economico - patrimoniale pari ad euro - 431.631.541.

Gli accertamenti di competenza (euro 19.000.663.338) che generano ricavi di esercizio sono riferibili ai titoli 1,2,3 e 4 sono così articolati:

Tabella 4 -raccordo tra accertamenti finanziari e ricavi d'esercizio

riferimenti rendiconto	accertamenti	voce ricavi del conto economico
tit. 1	12.395.380.505	Proventi da tributi
tit. 2	4.464.168.910	Proventi da trasferimenti correnti
tit. 4, tip.200	1.520.186.031	Contributi agli investimenti
tit.3, tip.100, cat.3	21.223.847	Proventi derivanti dalla gestione di beni
tit.3, tip.100, cat.1	1.268.459	Ricavi dalla vendita di beni
tit.3, tip.100, cat.2	98.677.542	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi
tit.3, tip.200, 500; tit.4, tip.500, cat.3	401.566.820	Altri ricavi e proventi diversi
tit.3, tip.300,400	23.221.764	Proventi finanziari
tit.4, tip.300	69.019.944	Proventi da trasferimenti in conto capitale
tit.4, tip.400	4.847.782	Plusvalenze patrimoniali
Tit.4, tip.500, cat.4	1.101.736,00	Altri proventi straordinari
Totali	19.000.663.338	

Fonte: Nota integrativa. Valori in euro.

Gli impegni di competenza (euro 16.999.500.353) confluiti nei costi di esercizio sono riconducibili ai titoli 1 e 2 come schematizzato nella successiva tabella:

Tabella 5-raccordo tra impegni finanziari e costi d'esercizio

riferimenti rendiconto	impegni	voce costi del conto economico
tit.1, macroaggregato 1.03	1.507.171.947	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
		Prestazione di servizi
		Utilizzo beni di terzi

tit.1, macroaggregato 1.04, 1.05	12.966.563.261	Trasferimenti correnti
tit.2, macroaggregato 2.03	1.133.623.678	Contributi agli investimenti ad amministraz. pubbliche
		Contributi agli investimenti ad altri soggetti
tit.1, macroaggregato 1.01	610.227.598	Personale
tit.1, macroaggregato 1.09, 1.10	340.796.735	Oneri diversi di gestione
		Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo
tit.1, macroaggregato 1.07	272.928.157	Interessi passivi
tit.2, macroaggregato 2.04	102.534.106	Trasferimenti in conto capitale
tit.2, macroaggregato 2.05	1.165.266	Altri oneri straordinari
tit.1, macroaggregato 1.02	64.489.606	Imposte
Totali	16.999.500.353	

Fonte: Nota integrativa. Valori in euro.

La movimentazione del Fondo pluriennale vincolato genera, nel conto economico, un aumento dei ricavi per la parte rilevata in entrata ed una diminuzione dei medesimi corrispondente al FPV di spesa, il cui saldo è pari a euro - 680.514.413.

La dinamica dei residui attivi e passivi del rendiconto conduce ad un miglioramento del risultato economico pari ad euro 457.365.683, rilevato nella parte straordinaria del conto economico e nello stato patrimoniale a riduzione del fondo svalutazione crediti fino a concorrenza degli accantonamenti ivi allocati:

Tabella 6 - raccordo tra riaccertamento dei residui al 31.12.2021 e contabilità economico-patrimoniale

variazioni da riaccertamento dei residui al 31.12.2021	conto economico	
	importo	allocazione
incremento residui attivi	513.012.304,00	altre sopravvenienze attive e insussistenze del passivo
eliminazioni residui attivi non coperti dal fondo svalutazione crediti	-154.860.443,00	sopravvenienze passive e insussistenze del passivo
eliminazioni dei residui attivi tramite utilizzo del fondo svalutazione crediti (non rilevati a C.E.)	-10.232.671,00	riduzione del fondo svalutazione crediti dello stato patrimoniale
eliminazione dei residui passivi	109.446.492,00	altre sopravvenienze attive e insussistenze del passivo
totale	457.365.682,00	

Fonte: Nota integrativa e risposta istruttoria. Valori in euro. Dati rielaborati dalla Sezione.

La dinamica della parte accantonata e vincolata del risultato di amministrazione ha determinato differenti effetti sul conto economico; le variazioni della parte accantonata hanno generato componenti di reddito interamente confluiti nella competenza dell'esercizio 2021, invece lo sviluppo della parte vincolata ha originato sia rilevazioni a valere sulla competenza dell'esercizio (per i vincoli riferibili a potenziali rischi e oneri) che rettificative

dei ricavi ai fini del differimento agli esercizi di manifestazione dei pertinenti effetti economici.

Per quanto riguarda la parte accantonata nel risultato di amministrazione le variazioni dell'esercizio hanno generato nel conto economico effetti positivi derivanti dagli utilizzi dei fondi (diminuzione di passività dello stato patrimoniale) per euro 146.218.850, ed effetti negativi relativi agli incrementi dei fondi accantonati (incrementi di passività dello stato patrimoniale) per euro - 714.653.001.

Nel seguente prospetto si evidenziano le refluenze nel conto economico della parte accantonata e di quella vincolata del risultato di amministrazione rappresentate negli allegati 37 e 38 al rendiconto 2021 (con riferimento alla parte vincolata si espone la movimentazione dei vincoli che danno luogo alla rilevazione di accantonamenti del conto economico, escludendo quei vincoli la cui evoluzione ha comportato la rettifica dei ricavi a diretta diminuzione degli accertamenti di competenza, riconducibile al fenomeno dei risconti passivi): complessivamente l'effetto nel conto economico derivante dagli eventi contabili espressi nei predetti allegati è negativo, e pari complessivamente ad euro - 568.434.151 (per ulteriori approfondimenti si rinvia ai successivi paragrafi su accantonamenti e sopravvenienze attive).

Tabella 7 – raccordo con la parte accantonata del risultato di amministrazione

allegato 37 al rendiconto-quote accantonate		allocazione nel conto economico	
accantonamenti	saldo delle risorse per variazioni dell'esercizio (a)=b+c	proventi straordinari del conto economico (per utilizzo del fondo) (b)	accantonamenti dell'esercizio/oneri straordinari (per incrementi del fondo) (c)
fondo rischi contenzioso spese legali	-206.285.952,19	0,00	-206.285.952,19
Fondo crediti di dubbia esigibilità	-129.273.331,39	0,00	-129.273.331,39
altri accantonamenti	-180.127.899,70	146.218.849,59	-326.346.749,29
totale	-515.687.183,28	146.218.849,59	-661.906.032,87
allegato 38 al rendiconto-quote vincolate		allocazione nel conto economico	
vincoli	saldo delle risorse per variazioni dell'esercizio (e)=f+g	proventi straordinari del conto economico (per utilizzo del fondo) (f)	accantonamenti dell'esercizio/oneri straordinari (per incrementi del fondo) (g)
accantonamento rinnovi contrattuali	-52.746.968,00	0,00	-52.746.968,00
totale	-52.746.968,00	0,00	-52.746.968,00
risultato netto (a+e)	-568.434.151,28	146.218.849,59	-714.653.000,87

Fonte: Nota integrativa e rendiconto. Rielaborazione della Sezione.

Gli incrementi della parte accantonata e vincolata del risultato di amministrazione (714.653.000,87) hanno generato la seguente allocazione tra i costi del conto economico:

Tabella 8 – allocazione nel C.E. degli incrementi della parte accantonata/vincolata del risultato di amministrazione

voci del conto economico	importi
accantonamenti	576.114.688
svalutazione crediti	129.273.331

sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	9.264.982
totale	714.653.001

Fonte: Nota integrativa e rendiconto. Rielaborazione della Sezione.

Le riduzioni degli accantonamenti del risultato di amministrazione (euro 146.218.849,59) sono così articolati nel conto economico:

Tabella 9 - allocazione nel C.E. dei decrementi della parte accantonata del risultato di amministrazione

voci del conto economico	importi
sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	146.218.850
totale	146.218.850

Fonte: Nota integrativa e rendiconto. Rielaborazione della Sezione.

Le diminuzioni per utilizzo dei fondi/vincoli del risultato di amministrazione sono state iscritte tra i proventi straordinari del conto economico o a diretta detrazione degli impegni, invece gli aumenti della parte accantonata/vincolata hanno alimentato gli oneri per accantonamenti o gli oneri straordinari nel caso di incrementi di competenza degli esercizi precedenti.

Dalla parte accantonata del risultato di amministrazione vanno escluse le risorse che confluiscono tra i debiti dello stato patrimoniale e non refluiscono nel conto economico, gli accantonamenti al fondo perdite società partecipate in quanto gli effetti contabili si riverberano nella valutazione della consistenza delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto e le vicende contabili dei residui perenti che non generano rilevazioni nella contabilità economico-patrimoniale.

Le tipiche operazioni di assestamento della contabilità economico-patrimoniale conducono alla rilevazione di risconti passivi e ratei e risconti attivi.

In particolare i ricavi subiscono una rilevante diminuzione pari ad euro - 216.483.451 (cfr. anche tabella 3), derivante dalle rettifiche per risconti passivi connessi sia alla dinamica delle risorse vincolate del risultato di amministrazione che al rinvio dei contributi ricevuti per gli investimenti diretti, in correlazione al programma di ammortamento del costo di acquisizione dei cespiti alla cui copertura i predetti contributi sono destinati (per approfondimenti si rinvia alla parte del presente referto sull'analisi dei risconti passivi):

Tabella 10 - risconti passivi e conto economico

tipologie risconti passivi	effetti sul conto economico
risconti passivi su risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegati A/2 e A/3 al rendiconto 2021)	35.930.450
risconti passivi su contributi agli investimenti	-252.413.901
totale risconti passivi	-216.483.451,00

Fonte: Nota integrativa e rendiconto. Rielaborazione della Sezione.

Le voci della tabella n. 3 riferibili a *“rivalutazione di attività finanziarie”* e *“sopravvenienze attive e insussistenze del passivo”* insieme ai correlati componenti negativi *“svalutazione di attività finanziarie”* e *“sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo”* accolgono le risultanze derivanti dalle variazioni di valore delle partecipazioni negli

organismi societari, che sono rilevate nel conto economico fra le rettifiche di valore di attività finanziarie (per la variazione di competenza dell'esercizio 2021) e nell'ambito della gestione straordinaria (per le modifiche di competenza degli esercizi precedenti), nonché le perdite di valore di crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie.

Se si fa riferimento allo scostamento rispetto all'esercizio 2020, si evidenzia un peggioramento del risultato di esercizio di euro 109.083.709, da euro 887.032.271 ad euro 777.948.562, incidente al 12,30% sul risultato 2020. Tale risultanza negativa è causata dal rilevante saldo negativo della contabilità economica che subisce un sensibile ribaltamento, da positivo a negativo, da euro 46.859.266 ad euro - 431.631.541 (variazione di - 478.490.807), andando a vanificare il miglioramento del risultato della gestione finanziaria, da euro 840.173.005 ad euro 1.209.580.103 (+ 369.407.098):

Tabella 11 risultati del conto economico tra gestione del bilancio e gestione patrimoniale - confronto con il 2020

COMPONENTI DEL CE ALIMENTATI DALLA GESTIONE FINANZIARIA DEL CONTO DEL BILANCIO	2021	2020	Scostamento	% incidenza sul risultato esercizio 2020 (euro 887.032.271.271)
accertamenti di competenza (A)	19.000.663.338	18.002.127.156	998.536.182	112,57%
impegni di competenza (B)	16.999.500.353	16.086.081.990	913.418.363	102,97%
risultato gestione di competenza (C)=A-B	2.001.162.985	1.916.045.166	85.117.819	9,60%
saldo del FPV (differenza tra FPV di entrata e spesa) (D)	-680.514.413	63.978.246	-744.492.659	-83,93%
variazione dei residui (saldo tra aumenti e diminuzioni) (E)	457.365.683	70.387.879	386.977.803	43,63%
variazione diminutiva degli accantonamenti del risultato di amministrazione (F)	146.218.850	488.916.199	-342.697.349	-38,63%
variazione aumentativa degli accantonamenti/vincoli del risultato di amministrazione (G)	-714.653.001	-1.699.154.485	984.501.484	110,99%
risultato derivante dalla contabilità finanziaria (H= C+D+E+F+G)	1.209.580.103	840.173.005	369.407.098	41,65%
COMPONENTI DEL CE DERIVANTI DALLE REGOLE DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE	2021	2020	scostamento	% scostamento sul risultato esercizio 2020 (euro 887.032.271.271)
accertamenti eliminati dalla contabilità finanziaria mantenuti tra i ricavi di esercizio (I)	1.072.758	329.632.487	-328.559.729	-37,04%
risconti passivi su risorse vincolate nel risultato di amministrazione	35.930.450	-276.755.099	312.685.549	35,25%
risconti passivi su contributi agli investimenti	-252.413.901	-183.374.176	-69.039.725	-7,78%
totale risconti passivi (L)	-216.483.451	-460.129.275	243.645.824	27,47%
rivalutazione di attività finanziarie (M)	69.068.060	16.321.559	52.746.501	5,95%
sopravvenienze attive e insussistenze del passivo (N)	<u>146.177.295</u>	<u>828.263.880</u>	<u>-682.086.585</u>	<u>-76,90%</u>
ratei passivi e risconti attivi 2019	0	19.905.415	-19.905.415	-2,24%
Costi rilevati nel 2021 di competenza 2020 - Ratei passivi 2020 (O)	20.988.648	-20.988.648	41.977.296	4,73%
Costi rilevati nel 2020 di competenza 2021 - Risconti attivi 2020 (P)	-7.934.355	7.934.355	-15.868.710	-1,79%

risconti attivi di competenza del 2021 (Q)	5.353.249	0	5.353.249	0,60%
ratei passivi di competenza del 2021 (R)	-16.711.471	0	-16.711.471	-1,88%
ammortamenti (S)	-67.697.502	-31.480.441	-36.217.061	-4,08%
svalutazione crediti (T)	-11.305.429	-329.632.487	318.327.058	35,89%
accantonamenti (U)	-75.663.744	-1.562.621	-74.101.123	-8,35%
svalutazione di attività finanziarie (V)	<u>-194.145.811</u>	<u>-35.804.611</u>	<u>-158.341.200</u>	<u>-17,85%</u>
soppravvenienze passive e insussistenze dell'attivo (W)	-98.484.179	-277.564.748	179.080.569	20,19%
altre variazioni (X)	14.134.391	1.964.401	12.169.990	1,37%
risultato derivante dalla contabilità economico-patrimoniale (Y) =I+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X)	-431.631.541	46.859.266	-478.490.807	-53,94%
risultato di esercizio (Z)=H+Y	777.948.562	887.032.271	-109.083.709	-12,30%

Fonte: Elaborazione della Corte dei conti su dati del Conto economico, informazioni della Nota integrativa e risposta istruttoria. Valori in euro.

L'evoluzione negativa del risultato derivante dalla contabilità economico-patrimoniale è attribuibile principalmente alla rilevante contrazione dei proventi per sopravvenienze attive e insussistenze del passivo pari ad euro - 682.086.585 (da euro 828.263.880 ad euro 146.177.295) derivanti principalmente da minori incrementi di valore delle partecipazioni; l'ammontare delle sopravvenienze al 31.12.2021 si attesta ad euro 146.177.295 e fa parte del più ampio ammontare di euro 1.356.133.079 riferibile a differenti variazioni che coinvolgono le due tipologie di contabilità (per approfondimenti si rinvia al successivo pertinente paragrafo). Sempre nella parte straordinaria si assiste all'incremento delle svalutazioni di attività finanziarie pari ad euro 158.341.200, da euro 35.804.611 ad euro 194.145.811 (cfr. successivo paragrafo sul risultato delle rettifiche di valore delle attività finanziarie).

3. Il risultato della gestione caratteristica

Il risultato intermedio espresso dalla "differenza tra componenti positivi e negativi della gestione", pari ad euro 648.882.030, riconducibile alla gestione caratteristica, registra un notevole decremento rispetto all'esercizio precedente (euro 1.081.106.999).

In particolare, si osserva una variazione in diminuzione dei componenti positivi (-58.586.085) a fronte di una variazione in aumento dei componenti negativi (+373.638.883), come risultante dalla tabella sottostante.

Tabella 12 - risultato derivante dalla differenza tra componenti positivi e negativi della gestione

CONTO ECONOMICO	2021	2020	scostamenti	scostamenti %	incidenza degli scostamenti sul risultato 2021

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
Proventi da tributi	12.395.380.505	11.850.971.220	544.409.285	4,59%	83,90%
Proventi da fondi perequativi	-	-	-		0,00%
Proventi da trasferimenti e contributi	5.164.678.273	5.660.549.434	-495.871.161	-8,76%	-76,42%
<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	4.485.402.931	4.357.150.838	128.252.093	2,94%	19,77%
<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	13.158.531	4.278.975	8.879.556		1,37%
<i>Contributi agli investimenti</i>	666.116.811	1.299.119.622	-633.002.811	-48,73%	-97,55%
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	120.756.971	133.368.140	-12.611.169	-9,46%	-1,94%
<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	21.223.847	24.375.173	-3.151.326	-12,93%	-0,49%
<i>Ricavi della vendita di beni</i>	1.268.459	1.064.856	203.603	19,12%	0,03%
<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	98.264.666	107.928.112	-9.663.446	-8,95%	-1,49%
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	-	-	0,00%	0,00%
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-	-	0,00%	0,00%
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	0,00%	0,00%
Altri ricavi e proventi diversi	153.142.450	247.655.490	-94.513.040	-38,16%	-14,57%
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	17.833.958.200	17.892.544.285	-58.586.085	-0,33%	-9,03%
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	8.637.055	9.511.702	-874.647	-9,20%	-0,13%
Prestazioni di servizi	1.449.852.557	1.551.084.792	-101.232.235	-6,53%	-15,60%
Utilizzo beni di terzi	49.995.123	39.092.069	10.903.054	27,89%	1,68%
Trasferimenti e contributi	14.100.195.636	12.767.144.243	1.333.051.393	10,44%	205,44%
<i>Trasferimenti correnti</i>	12.966.571.958	11.953.573.868	1.012.998.090	8,47%	156,11%
<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	960.125.355	486.571.052	473.554.303	97,32%	72,98%
<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	173.498.323	326.999.323	-153.501.000	-46,94%	-23,66%
Personale	601.719.673	668.138.453	-66.418.780	-9,94%	-10,24%
Ammortamenti e svalutazioni	208.276.263	361.112.928	-152.836.665	-42,32%	-23,55%
<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	19.994.867	18.043.407	1.951.460	10,82%	0,30%
<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	47.702.635	13.437.034	34.265.601	255,01%	5,28%
<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	-	-	0,00%	0,00%
<i>Svalutazione dei crediti</i>	140.578.760	329.632.487	-189.053.727	-57,35%	-29,14%
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-6.738.001	-	-6.738.001	0,00%	-1,04%
Accantonamenti per rischi	66.486.891	780.556.395	-714.069.504	-91,48%	-110,05%
Altri accantonamenti	585.291.541	531.526.183	53.765.358	10,12%	8,29%

Oneri diversi di gestione	121.359.431	103.270.522	18.088.909	17,52%	2,79%
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	17.185.076.170	16.811.437.287	373.638.883	2,22%	57,58%
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	648.882.030	1.081.106.999	-432.224.969	-39,98%	-66,61%

Fonte: Conto economico. Valori in euro.

Il decremento dei componenti positivi (euro - 58.586.085) è principalmente riconducibile alla riduzione dei proventi da trasferimenti e contributi, il cui decremento (euro - 495.871.161) è pari al 76,42% del risultato finale (euro 648.882.030).

La dinamica dei predetti ricavi da trasferimenti e contributi subisce una rettifica diminutiva connessa al fenomeno dei risconti passivi sui contributi agli investimenti che rispetto al 2020 conduce ad un rinvio di ricavi agli esercizi successivi superiori di euro 69.039.725,02 (differenza tra maggiori risconti passivi del 2021 pari ad euro 252.413.901 e minori risconti passivi del conto economico 2020 pari ad euro 183.374.175,98).

L'aumento dei componenti negativi (euro + 373.638.883) ha interessato soprattutto i trasferimenti e contributi, il cui incremento di euro 1.333.051.393 (da euro 12.767.144.243 ad euro 14.100.195.636), ha inciso in misura pari al 205,44 % sul risultato al 31.12.2020 (euro 648.882.030), vanificando il beneficio apportato dalla consistente riduzione degli accantonamenti per rischi per euro 714.069.504, da euro 780.556.3955 nel 2020 ad euro 66.486.891 nel 2021.

4. Gli accantonamenti

Gli accantonamenti ai fondi rischi ed oneri (alimentati sia dalla contabilità finanziaria che da quella economico-patrimoniale) registrano, rispetto all'esercizio precedente, una notevole riduzione, da euro 1.312.082.578 a euro 651.778.432.

Tabella 13 - accantonamenti per rischi ed altri accantonamenti

Voce del conto economico	2021	2020	scostamenti	scostamenti %
16) accantonamenti per rischi	66.486.891	780.556.395	- 714.069.504	- 91,48%
17) altri accantonamenti	585.291.541	531.526.183	53.765.358	10,12%
totale accantonamenti	651.778.432	1.312.082.578	- 660.304.146	- 50,32%

Fonte: Conto economico. Valori in euro.

Con riferimento alla provenienza, euro 576.114.688 derivano dalla gestione della contabilità finanziaria, ed euro 75.663.744 discendono dalla gestione economico - patrimoniale:

Tabella 14 - raccordo degli accantonamenti tra le due contabilità

provenienza degli accantonamenti	importi
accantonamenti derivanti dalla contabilità finanziaria (allegato A/1)	523.367.720
accantonamenti derivanti dalla contabilità finanziaria (allegato A/2)	52.746.968
totale da contabilità finanziaria	576.114.688

accantonamenti derivanti dalla contabilità economico-patrimoniale	75.663.744
totale	651.778.432

Fonte: Nota integrativa. Dati rielaborati dalla Sezione

Gli accantonamenti derivanti dagli allegati A/1 e A/2 del rendiconto dell'esercizio 2021 si riferiscono alle variazioni aumentative dei fondi e dei vincoli del risultato di amministrazione. L'ammontare di euro 52.746.968 si riferisce ai vincoli del risultato di amministrazione per i rinnovi contrattuali, la cui variazione rispetto al 2020 confluisce tra gli accantonamenti del conto economico.

Gli altri accantonamenti (euro 75.663.744) si riferiscono principalmente ai potenziali rischi di perdita di valore delle partecipazioni immobilizzate.

Nella seguente tabella si evidenzia la relazione degli accantonamenti confluiti nel conto economico con la parte accantonata del risultato di amministrazione (euro 523.367.720):

Tabella 15 - Relazione tra parte accantonata del risultato di amm.ne e costi per accantonamenti

PARTE ACCANTONATA	ACCANTONAMENTO NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	QUOTA COSTO DI COMPETENZA 2021 RILEVATA TRA GLI ACCANTONAMENTI
fondo crediti di dubbia esigibilità	298.539.607,10	0,00
accantonamento residui perenti		
fondo anticipazioni liquidità		
fondo perdite società partecipate		
fondo contenzioso	470.712.149,05	206.285.952,00
altri accantonamenti	884.144.777,00	317.081.768
totale (a)	1.653.396.533,15	523.367.720,00
riconciliazione con la parte accantonata del risultato di amministrazione		
parte accantonata	importo accantonato nel risultato di amministrazione	NOTE
parte accantonata confluita nel conto economico	1.653.396.533,15	
accantonamento residui perenti	536.738.701,24	le correlate passività sono comprese tra i debiti del patrimonio netto
fondo anticipazioni liquidità	2.202.468.651,28	le correlate passività sono comprese tra i debiti del patrimonio netto
fondo perdite società partecipate	17.447.339,12	non vi sono incidenze sul conto economico: le implicazioni contabili di tale fondo sono già espresse dai risultati dell'applicazione del metodo del patrimonio netto
altri accantonamenti compresi tra i debiti dello stato patrimoniale	112.225.281,00	le correlate passività sono comprese tra i debiti del patrimonio netto

totale parte accantonata nel risultato di amministrazione	4.522.276.505,79	
--	-------------------------	--

Fonte: allegato 37 al rendiconto, Nota integrativa CE. Dati elaborati dalla Sezione. Valori in euro.

La parte accantonata del risultato di amministrazione solo in parte si riversa nel conto economico, per un ammontare pari ad euro 1.653.396.533,15 (sull'ammontare complessivo di euro 4.522.276.505,79) in quanto alcune tipologie non coinvolgono la contabilità economico patrimoniale (residui perenti), oppure rientrano nei criteri di valutazione e contabilizzazione delle poste patrimoniali (fondo anticipazione di liquidità, fondo perdite società partecipate e fondi ricompresi tra i debiti dello stato patrimoniale).

5. Il risultato delle rettifiche di valore delle attività finanziarie

Il risultato delle rettifiche di valore delle attività finanziarie registra un ampio peggioramento rispetto al 2020, con un saldo negativo pari ad euro -125.047.751.

Tabella 16- Rettifiche di valore del conto economico

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	2021	2020	scostamenti	scostamenti %
Rivalutazioni	69.068.060	16.321.559	52.746.501	323,17%
Svalutazioni	194.115.811	35.804.611	158.311.200	442,15%
TOTALE RETTIFICHE (D)	-125.047.751	-19.483.052	-105.564.699	541,83%

Fonte: Nota integrativa al Conto economico. Valori in euro.

La variazione peggiorativa da euro - 19.483.052 ad euro - 125.047.751 è dovuta prevalentemente alle svalutazioni di crediti immobilizzati e partecipazioni, attribuibili alla competenza dell'esercizio.

Con riferimento alle rettifiche di valore di competenza dell'esercizio 2021 degli organismi partecipati si rileva un saldo negativo pari ad euro - 24.442.811 corrispondente alla somma algebrica delle svalutazioni:

Tabella 17 - rivalutazioni e svalutazioni delle partecipazioni in organismi societari

Partecipazioni in imprese controllate	Rivalutazioni	Svalutazioni	Risultato
Fondo di dotazione dell'Ente Siciliano per la Promozione Industriale in liquidazione			
Fondo di dotazione dell'Ente Minerario Siciliano in liquidazione			
Sicilacque S.p.A.			
Parco scientifico e tecnologico della Sicilia	-	130.979	-130.979
Società degli Interporti Siciliani S.p.A			
Sicilia Emergenza-Urgenza Sanitaria S.C.p.A.			
CAPE S.p.A. in liquidazione	-	569	-569
Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.		219	-219
Sicili@Digitale S.p.A.			
Airgest S.p.A.	-	3.931.067	-3.931.067

Sicilia patrimonio immobiliare S.p.A. in liquidazione			
Terme di Acireale S.p.A. in liquidazione			
Terme di Sciacca S.p.A. in liquidazione	-	284.734	-284.734
Azienda Siciliana Trasporti S.p.A.			
Mercati Agro-Alimentari della Sicilia S.C.p.A.			
Resais S.p.A			
BIOSPHERA S.p.A. in liquidazione			
IRFIS FinSicilia S.p.A.			
Istituto regionale per il credito alla Cooperazione (IRCAC)		6.863.081	-6.863.081
Cassa regionale per il credito alle Imprese Artigiane (CRIAS)			
Ente Autonomo Regionale Massimo V. Bellini di Catania (LR 19/86, artt. 13 e 19)			
Consorzio "Coreras"			
Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana			
Consorzio di ripopolamento ittico "Eolie"			
Consorzio di ripopolamento ittico "Golfo di Gela"			
Consorzio di ripopolamento ittico "Golfo di Siracusa"			
Consorzio Filiera Carni			
Consorzio di ricerche Bioevoluzione Sicilia (B.E.S)			
Consorzio "Gian Pietro Ballatore"			
I.T.E.S. - Consorzio Regionale innovazione Tecnologica Serricoltura			
Consorzio per la ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia di Ragusa			
Banco di Sicilia - Divisione Sicilcassa S.p.A. In liquidazione coatta			
Consorzio regionale "Co.Ri.Bi.A."			
Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS)		13.232.162	-13.232.162
Inforac S.R.L in liquidazione			
Fondazione The brass group			
Ente Autonomo regionale Teatro V. Emanuele di Messina (L.r. 4/95)			
Totali	0	24.442.811	-24.442.811

Fonte: Nota integrativa CE. Valori in euro.

6. Il risultato dei proventi e oneri straordinari

Il risultato della gestione straordinaria ha registrato un rilevante miglioramento rispetto al 2020, da euro + 174.048.725 ad euro + 561.580.204 (+ 222,66%):

Tabella 18 - Proventi e oneri straordinari

voce di conto economico	2021	2020	scostamenti	scostamenti %
-------------------------	------	------	-------------	---------------

24	Proventi straordinari				
a	Proventi da permessi di costruire	-	-	-	-
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	36.208.435	29.607.042	6.601.393	22,30%
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.356.133.079	1.340.298.582	15.834.497	1,18%
d	Plusvalenze patrimoniali	2.221.982	1.296.920	925.062	71,33%
e	Altri proventi straordinari	77.381.755	8.034.122	69.347.633	863,16%
	Totale proventi straordinari	1.471.945.251	1.379.236.665	92.708.586	6,72%
25	Oneri straordinari				
a	Trasferimenti in conto capitale	102.438.203	70.015.051	32.423.152	46,31%
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	806.761.578	1.046.723.073	-239.961.495	-22,93%
c	Minusvalenze patrimoniali	-	-	-	-
d	Altri oneri straordinari	1.165.266	88.449.818	-87.284.552	-98,68%
	Totale oneri straordinari	910.365.047	1.205.187.941	-294.822.894	-24,46%
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	561.580.204	174.048.724	387.531.480	222,66%

Fonte: Conto economico. Valori in euro.

Rispetto all'esercizio precedente si evidenzia il rilevante decremento delle sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo che sono diminuite da euro 1.046.723.073 a euro 806.761.578 (-239.961.495) e, contestualmente, l'aumento complessivo dei proventi straordinari che hanno registrato una crescita del 6,72% pari a + 92.708.586 (da euro 1.379.236.665 nel 2020 a euro 1.471.945.251 nel 2021).

Le sopravvenienze attive e insussistenze del passivo (euro 1.356.133.079) contengono componenti derivanti sia dalla contabilità finanziaria che economico patrimoniale, come evidenziato nel seguente prospetto:

Tabella 19 sopravvenienze attive - raccordo tra le due contabilità

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	
<i>variazioni derivanti dalla contabilità finanziaria</i>	
riaccertamento residui passivi	109.446.492
riaccertamento residui attivi	513.012.304
utilizzo fondi accantonati da all. a/1 al rendiconto 2021	146.218.850
totale contabilità finanziaria (a)	768.677.646

<i>variazioni derivanti dalla contabilità economico - patrimoniale</i>	
adeguamento risconti passivi ai rilievi derivanti dalla deliberazione di parifica 2020 (ripristino risconti al 1.1.2021)	441.278.139
incrementi a titolo definitivo di passività patrimoniali e decrementi di valore di attività patrimoniali per perdite/eliminazioni	146.177.294
totale contabilità economico - patrimoniale (b)	587.455.433
totale sopravvenienze attive e insussistenze del passivo (a+b)	1.356.133.079

Fonte: Nota integrativa e rendiconto 2021. Rielaborazione della Sezione. Valori in euro.

Il collegamento con il conto del bilancio si riferisce agli esiti del riaccertamento ordinario e agli utilizzi della parte accantonata del risultato di amministrazione al 31.12.2021.

Per quanto riguarda le rilevazioni di natura economico - patrimoniale, sono ricomprese le operazioni di riallineamento dei risconti passivi al 1.1.2021 relativi ai vincoli del risultato di amministrazione al 31.12.2020 (allegati A/2 e A/3 del rendiconto), a seguito dei rilievi derivanti dalla deliberazione di parificazione dell'esercizio 2020 nonché le riduzioni a titolo definitivo di passività patrimoniali e incrementi di valore di attività patrimoniali.

Le sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo (euro 806.761.578) contengono componenti derivanti sia dalla contabilità finanziaria che economico - patrimoniale, come evidenziato nel seguente prospetto:

Tabella 20 sopravvenienze passive - raccordo tra le due contabilità

Soppravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	
<i>variazioni derivanti dalla contabilità finanziaria</i>	
<i>incremento di residui attivi da riaccertamento ordinario</i>	154.860.443
<i>al netto di accertamenti eliminati dalla contabilità finanziaria mantenuti tra i ricavi di esercizio</i>	-1.072.758
totale da riaccertamento residui	153.787.685
accertamenti diversi	231.850.048
totale contabilità finanziaria (a)	385.637.733
<i>variazioni derivanti dalla contabilità economico - patrimoniale</i>	
adeguamento risconti passivi ai rilievi derivanti dalla deliberazione di parifica 2020 di cui agli allegati a/2 e a/3 (ripristino risconti al 1.1.2021)	313.374.684

incrementi a titolo definitivo di passività patrimoniali e decrementi di valore di attività patrimoniali per perdite/eliminazioni	107.749.161
totale contabilità economico - patrimoniale (b)	421.123.845
totale sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo (a+b)	806.761.578

Fonte: Nota integrativa e rendiconto 2021. Rielaborazione della Sezione. Valori in euro.

Il collegamento con il conto del bilancio conduce ad un ammontare di euro 385.637.733, di cui euro 153.787.685 ascrivibile al riaccertamento ordinario dei residui attivi al netto degli accertamenti eliminati dalla contabilità finanziaria in quanto prescritti ma mantenuti tra i ricavi di esercizio.

Per quanto riguarda le rilevazioni di natura economico - patrimoniale, sono ricomprese le operazioni di riallineamento dei risconti passivi al 1.1.2021 relativi ai vincoli del risultato di amministrazione al 31.12.2020 (allegati a/2 e a/3 al rendiconto), a seguito dei rilievi derivanti dalla deliberazione di parificazione dell'esercizio 2020 nonché gli incrementi a titolo definitivo di passività patrimoniali e i decrementi di valore di attività patrimoniali.

Nell'ambito delle sopravvenienze attive e passive si rinvengono inoltre le modifiche del valore delle partecipazioni che non sono correlate al conto del bilancio ma derivano dalle regole della contabilità economico-patrimoniale, riconducibili a risultati economici positivi e negativi di provenienza degli esercizi precedenti; in particolare il risultato finale delle variazioni positive e negative è negativo e pari ad euro -13.467.329, come di seguito schematizzato:

Tabella 21 - Proventi e oneri straordinari derivanti dalle partecipazioni in organismi societari

Partecipazioni in imprese controllate	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	Risultato
Fondo di dotazione dell'Ente Siciliano per la Promozione Industriale in liquidazione	25.710		25.710
Fondo di dotazione dell'Ente Minerario Siciliano in liquidazione			
Sicilacque S.p.A.	32.264		32.264
Parco scientifico e tecnologico della Sicilia			
Società degli Interporti Siciliani S.p.A			
Sicilia Emergenza-Urgenza Sanitaria S.C.p.A.			
CAPE S.p.A.			
Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.			
Sicili@Digitale S.p.A.		3	- 3
Airgest S.p.A.	5.391		5.391
Sicilia patrimonio immobiliare S.p.A. in liquidazione			
Terme di Acireale S.p.A. in liquidazione			

Terme di Sciacca in liquidazione			
Azienda Siciliana Trasporti S.p.A.	936.777	607.608	329.169
Mercati Agro-Alimentari della Sicilia S.C.p.A.	1.578		1.578
RESAIS SPA			
BIOSPHERA SPA in liquidazione			
IRFIS FinSicilia S.p.A.		2.063.946	- 2.063.946
Istituto regionale per il credito alla cooperazione			
Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane		16.285.437	- 16.285.437
Ente Autonomo Regionale Massimo V. Bellini di Catania (LR 19/86, artt. 13 e 19)		8.047.609	- 8.047.609
Consorzio "Coreras"			
Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana	8.639.264		8.639.264
Consorzio di ripopolamento ittico "Eolie"			
Consorzio di ripopolamento ittico "Golfo di Gela"			
Consorzio di ripopolamento ittico "Golfo di Siracusa"			
Consorzio Filiera Carni			
Consorzio di ricerche Bioevoluzione sicilia (BES)			
Consorzio "Gian Pietro Ballatore"			
ITES-Consorzio regionale innovazione tecnologica serricoltura			
Consorzio per la ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia di Ragusa			
Banco di Sicilia - Divisione Sicilcassa S.p.A. In liquidazione coatta			
Consorzio regionale "Co.Ri.Bi.A."			
Consorzio per le autostrade siciliane (CAS)	613.488		613.488
Inforac S.R.L. in liquidazione			
Fondazione The brass group	373.834		373.834
Ente Autonomo regionale Teatro V. Emanuele di Messina (L.r. 4/95)	2.908.968		2.908.968
Totali	13.537.274	27.004.603	-13.467.329

Fonte: Nota integrativa al Conto economico. Valori in euro.

7. La sospensione dei componenti positivi di reddito e i risconti passivi

L'evoluzione dei risconti passivi ha generato nel conto economico una refluenza complessiva pari ad euro - 896.997.864, derivante sia dalla contabilità finanziaria che da quella economico - patrimoniale:

Tabella 22 - risconti passivi

Tipologie di risconti passivi	importi
saldo del FPV (differenza tra FPV di entrata e spesa)	-680.514.413
su risorse vincolate nel risultato di amministrazione	35.930.450

su contributi agli investimenti	-252.413.901
totale risconti passivi	-896.997.864

Fonte: Nota integrativa al Conto economico e risposta istruttoria. Valori in euro. Dati rielaborati dalla Sezione.

I risconti derivanti dalle risultanze del rendiconto 2021 si riferiscono alla variazione del FPV registrata nell'esercizio come differenza tra il FPV di entrata, pari ad euro 1.057.126.518 e il FPV di spesa, pari ad euro 1.737.640.931 (questi ultimi rappresentano i risconti passivi dello stato patrimoniale al 31.12.2021).

La variazione delle risorse vincolate del risultato di amministrazione rispetto all'esercizio precedente, che genera risconti passivi nello stato patrimoniale, ammonta ad euro 35.930.450. Tale ammontare si riferisce ai vincoli del risultato di amministrazione al netto delle risorse che non riguardano rettifiche di ricavi ma ineriscono ad accantonamenti per rischi e oneri, riclassificati pertanto tra i pertinenti fondi dello stato patrimoniale.

La determinazione dei risconti passivi sui ricavi relativi ai contributi destinati agli investimenti diretti genera una variazione nel conto economico di segno negativo, pari ad euro - 252.413.901, derivante dall'evoluzione di proventi provenienti dagli esercizi precedenti, nonché di competenza dell'esercizio.

Nei paragrafi successivi si approfondiscono le predette fattispecie derivanti dalle regole della contabilità economico - patrimoniale, relative ai vincoli del risultato di amministrazione ed ai contributi agli investimenti.

7.1. collegamenti tra i vincoli del risultato di amministrazione e i risconti passivi per la determinazione dei componenti economici positivi

La parte vincolata del risultato conduce alla sospensione dei correlati ricavi tra i risconti passivi al fine di rispettare il principio della competenza economica, in base al quale la mancanza di una correlazione con gli oneri/costi dell'esercizio genera il rinvio dei pertinenti ricavi agli esercizi successivi in cui si verifica il sostenimento dei rispettivi costi.

Con riferimento ai risconti passivi collegati alla parte vincolata del risultato di amministrazione al 31.12.2021, la Regione in ottemperanza a quanto rilevato nella precedente deliberazione di parificazione ha effettuato le rettifiche contabili di adeguamento al fine di ricomprendere tra i risconti passivi tutte le risorse vincolate del risultato di amministrazione, a differenza di quanto rilevato a chiusura dell'esercizio precedente in cui il bilancio conteneva solo parzialmente l'ammontare vincolato nel risultato di amministrazione al 31.12.2020. Pertanto, nel corrente esercizio è stata riallineata la situazione contabile alle risultanze dell'esercizio 2020 e sono state effettuate le rilevazioni contabili di competenza del 2021 per la determinazione dei risconti passivi al 31.12.2021, in conformità ai pertinenti vincoli del risultato di amministrazione, con un complessivo effetto positivo sul risultato economico dell'esercizio, pari al già citato ammontare di euro 35.930.450.

L'evoluzione dei risconti passivi è di seguito rappresentata:

Tabella 23 - riallineamento risconti passivi

descrizione	risconti passivi al 1.1.2021 (da bilancio d'esercizio al 31.12.2020) (A)	(+) maggiori rettifiche di ricavi per ripristino vincoli al 31.12.2020 (incremento passività S.P. ed effetto peggiorativo sul risultato di esercizio) (B)	(-) minori rettifiche di ricavi per ripristino vincoli al 31.12.2020 per scomputo quote dei vincoli già ricomprese nella parte accantonata (diminuzione passività S.P. ed effetto migliorativo sul risultato di esercizio) (C)	(+) incremento dei risconti passivi nel 2021 (variazione dei vincoli rispetto al 2020)-effetto peggiorativo sul C.E. per maggiori rettifiche dei ricavi (D)	risconti passivi al 31.12.2021 (E)=A+B-C+D
vincoli derivanti da leggi e principi contabili	0,00	20.500.542,78	0,00	0,00	20.500.542,78
vincoli derivanti da trasferimenti	4.314.533.613,76	0,00	416.533.114,00	101.974.278,72	3.999.974.778,48
vincoli formalmente attribuiti dall'ente	166.897.715,31	265.818.561,80	23.658.212,23	-10.001.273,16	399.056.791,72
parte destinata agli investimenti (allegato a/3)	0,00	27.055.578,65	1.086.813,00	0,00	25.968.765,65
totali	4.481.431.329,07	313.374.683,23	441.278.139,23	91.973.005,56	4.445.500.878,63
risultato finale nel conto economico (-B+C-D)			35.930.450,44		

Fonte: Nota integrativa al Conto economico e risposta istruttoria. Valori in euro. Dati rielaborati dalla Sezione.

Se ai risconti passivi del bilancio al 31.12.2020 (euro 4.481.431.329,07) si aggiungono le risorse vincolate e destinate a fine 2020 non considerate nei risconti di fine esercizio, pari ad euro 313.374.683,23, depurate dalla parte già accantonata del risultato di amministrazione al 31.12.2020 (euro 441.278.139,23) e si sommano le rettifiche di ricavi di competenza del 2021 (euro 91.973.005,56), si giunge all'ammontare dei risconti passivi da iscrivere nello stato patrimoniale pari ad euro 4.445.500.878,63, discendenti dalla parte vincolata e destinata del risultato di amministrazione al 31.12.2021 (al netto delle quote che sono state oggetto di accantonamenti) di cui agli allegati A/2 e A/3 del rendiconto.

La sommatoria delle predette variazioni di congiunzione tra i risconti iniziali e quelli finali è pari ad euro + 35.930.450,44 (maggiori rettifiche negative di ricavi per adeguamento al 31.12.2020 per euro - 313.374.683,23 al netto degli effetti positivi per l'esclusione della parte ricompresa tra gli accantonamenti per euro + 441.278.139,23 e maggiori rinvii di ricavi di competenza per euro - 91.973.005,56) e rappresenta il miglioramento del risultato economico dell'esercizio.

Si consideri che dall'ammontare dei vincoli del risultato di amministrazione al 31.12.2021 non è da ricomprendersi tra i risconti passivi l'ammontare di euro 76.298.732,10 riferibile ai rinnovi contrattuali del personale, la cui variazione rispetto al 2020, pari ad euro 52.746.968, è riclassificata tra gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri, posto che non è riconducibile a ricavi di competenza di esercizi successivi, bensì a costi di competenza per tener conto di passività certe che si manifesteranno in futuro, la cui data di sopravvenienza è incerta.

7.2. I risconti passivi derivanti dal rinvio alla competenza degli esercizi successivi dei ricavi da contributi destinati agli investimenti.

I ricavi relativi a contributi agli investimenti ricevuti da terzi per la realizzazione di investimenti diretti generano risconti passivi ai fini del rispetto del principio della competenza economica. In particolare, ai sensi del paragrafo 4.4.2 dell'allegato 4/3 del D.lgs. n. 116/2011 *“La quota di competenza dell'esercizio è definita in conformità con il piano di ammortamento del cespite cui il contributo si riferisce e rettifica indirettamente l'ammortamento del cespite cui il contributo si riferisce. Pertanto, annualmente il risconto passivo (provento sospeso), originato dalla sospensione dal contributo in conto investimenti ottenuto dall'ente, è ridotto a fronte della rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato. In tal modo, l'effetto sul risultato di gestione della componente economica negativa (ammortamento) è “sterilizzato” annualmente mediante l'imputazione della componente economica positiva (quota annuale di contributi agli investimenti). Si precisa che l'imputazione della quota annuale di contributi agli investimenti è proporzionale al rapporto tra l'ammontare del contributo agli investimenti ottenuto ed il costo di acquisizione del cespite”*

Nell'esercizio 2021 le rilevazioni dei risconti hanno originato una variazione peggiorativa del risultato di esercizio, pari ad euro -252.413.901.

Tabella 24 – evoluzione dei contributi agli investimenti

Evoluzione dei contributi	variazioni del C.E.	voce 3-b del C.E.
accertamenti 2021 per contributi	265.572.432,03	
quota di competenza 2021 (detratta e riclassificata nella voce 3-b del C.E)	-4.469.608,86	4.469.608,86
saldo netto	261.102.823,17	
rettifiche accertamenti (risconti passivi 2021)	-261.102.823,17	
quota di competenza 2021 derivante dalla variazione dei risconti di provenienza degli esercizi precedenti rilevata alla voce 3-b del C.E. (colonna “e” tabella successiva)	8.688.922,14	8.688.922,14
totali	-252.413.901,02	13.158.531,00

Fonte: Nota integrativa e risposta istruttoria. Valori in euro. Dati rielaborati dalla Sezione.

Gli accertamenti della contabilità finanziaria di competenza dell'esercizio 2021 hanno subito una rettifica diminutiva per risconti passivi pari ad euro - 261.102.823,17, da sommare alla quota di ricavi di competenza per la variazione dei risconti passivi rispetto al 2020 pari ad euro + 8.688.922,14 (differenza risconti iniziali al 1.1.2021 pari ad euro 183.374.175,98 e risconti finali di euro 174.685.253,83) riferibile esclusivamente alle rilevazioni della contabilità economica, per giungere ad un impatto negativo per complessivi euro - 252.413.901,02.

A seguito di specifica richiesta istruttoria sono stati forniti gli elementi informativi analitici connessi alla predetta dinamica, utilizzati per il calcolo della quota da attribuire alla competenza dell'esercizio 2021. Occorre preliminarmente rilevare che sussistono incoerenze in merito ai dati forniti, non esplicitate dalla Regione: in particolare, con riferimento ai contributi ricevuti nel 2021 si fa riferimento a correlati impegni per investimenti pari ad euro 272.603.032,17 che risulterebbero superiori alle acquisizioni delle immobilizzazioni materiali del 2021 esposte nella nota integrativa al bilancio d'esercizio.

Si espongono di seguito in forma riepilogativa le informazioni trasmesse dall'amministrazione regionale:

Tabella 25 - risconti passivi per contributi agli investimenti

Descrizione	Importo Impegno	contributo (risconti passivi degli esercizi precedenti e accertamenti del 2021)	Ammortamento 2021	Quota annuale contributi agli investimenti 2021	contributi sospesi con risconti passivi al 31.12.2021
	a	b	c	e	f= b-e
contributi ricevuti negli esercizi precedenti (iscritti tra i risconti passivi al 31.12.2020)	192.188.745,40	183.374.175,98	8.923.292,21	8.688.922,14	174.685.253,83
contributi ricevuti nel 2021	272.603.032,17	265.572.432,03	4.606.939,48	4.469.608,86	261.102.823,17
totale	464.791.777,57	448.946.608,01	13.530.231,69	13.158.531,00	435.788.077,00

Fonte: risposta istruttoria.

Se ai contributi espressi dai risconti al 31.12.2020 (euro 183.374.175,98) sommati agli accertamenti di competenza del 2021 (euro 265.572.432,03) si sottrae la correlata parte da riscontare al 31.12.2021 da iscriverne tra le passività del conto economico (euro 435.788.077,00), si perviene alla quota di competenza rilevata alla voce 3-b del conto economico, pari ad euro 13.158.531,00.

8. Gli impegni e accertamenti pluriennali.

In corrispondenza di impegni/accertamenti pluriennali riferibili ad eventi gestionali le cui utilità economiche si esauriscono nell'esercizio di ricorrenza, le connesse implicazioni contabili devono essere attribuite alla competenza dell'esercizio in cui si è verificato l'evento gestionale, indipendentemente dall'evoluzione temporale della manifestazione finanziaria.

In sostanza, gli impegni e accertamenti in contabilità finanziaria riferibili a beni e servizi fruiti nell'esercizio con obbligazione esigibile negli esercizi successivi dovrebbero confluire tra i costi di competenza dell'esercizio.

Tali implicazioni contabili dovrebbero essere raccordate con le risultanze della contabilità finanziaria espresse dagli allegati al rendiconto, relativi alla rappresentazione di impegni e accertamenti assunti nell'esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all'anno successivo cui si riferisce il rendiconto e seguenti, fornendo altresì una adeguata informativa di bilancio sugli esiti emersi.

Tali ultime indicazioni sono state evidenziate anche in occasione del precedente giudizio di parificazione; tuttavia, non risulta siano stati adottati i pertinenti interventi di adeguamento. Pertanto, nel corso dell'attività istruttoria destinata ad evolvere nella corrente parificazione, è stato chiesto di fornire un elenco dettagliato delle voci contenute negli accertamenti e impegni pluriennali indicati negli allegati 21 (accertamenti pluriennali) e 22 (impegni pluriennali) al rendiconto e le correlate refluenze sul Conto economico e sullo Stato patrimoniale al 31/12/2021. Era stato chiesto inoltre di comunicare l'ammontare degli

accordi transattivi sottoscritti fino al 31/12/2021 e delle correlate poste coinvolte nella contabilità economico-patrimoniale

Le risposte pervenute non sono risultate idonee a comprendere l'effettiva sussistenza dei descritti eventi contabili e le implicazioni sul bilancio d'esercizio (per ulteriori approfondimenti sugli esiti dell'istruttoria si rinvia alla parte della presente parificazione relativa allo stato patrimoniale).

Si invita pertanto l'ente a verificare la sussistenza di un adeguato trattamento contabile degli eventi derivanti da accertamenti e impegni pluriennali e di fornirne altresì una appropriata informativa di bilancio.

9. Considerazioni conclusive

Gli elementi conoscitivi forniti dall'Amministrazione regionale consentono di cogliere gli aspetti migliorativi connessi al recepimento dei rilievi maggiormente significativi rappresentati dalla Sezione nel precedente giudizio di parificazione. In particolare, si fa riferimento alla compiuta inclusione nella contabilità economico patrimoniale delle implicazioni derivanti dall'evoluzione della parte vincolata del risultato di amministrazione, diversamente dall'esercizio precedente il cui bilancio conteneva solo parzialmente le risultanze dei vincoli del risultato di amministrazione.

Permangono perplessità in merito alla regolare rilevazione nella contabilità economico patrimoniale degli eventi gestionali correlati ad accertamenti ed impegni pluriennali: per il principio di competenza economica gli impegni/accertamenti per eventi gestionali, i cui effetti economici (perdite/proventi, acquisizioni/vendite di beni e servizi) si concludono nell'esercizio di manifestazione, danno luogo a componenti di reddito di competenza del medesimo esercizio. L'adeguamento a tali regole contabili richiede rilevazioni contabili modificative delle risultanze finanziarie sottostanti a tali fattispecie gestionali.

Si auspica infine una maggiore chiarezza espositiva in merito al raccordo tra la contabilità finanziaria e quella economico - patrimoniale al fine di garantirne completezza, chiarezza e trasparenza.

CONTO ECONOMICO	2021	2020	scostamenti	scostamenti %
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
Proventi da tributi	12.395.380.505	11.850.971.220	544.409.285	4,59%
Proventi da fondi perequativi	-	-	-	
Proventi da trasferimenti e contributi	5.164.678.273	5.660.549.434	-495.871.161	-8,76%
<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	4.485.402.931	4.357.150.838	128.252.093	2,94%
<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	13.158.531	4.278.975	8.879.556	
<i>Contributi agli investimenti</i>	666.116.811	1.299.119.622	-633.002.811	-48,73%
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	120.756.971	133.368.140	-12.611.169	-9,46%
<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	21.223.847	24.375.173	-3.151.326	-12,93%
<i>Ricavi della vendita di beni</i>	1.268.459	1.064.856	203.603	19,12%
<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	98.264.666	107.928.112	-9.663.446	-8,95%
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	-	-	0,00%
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-	-	0,00%
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	0,00%
Altri ricavi e proventi diversi	153.142.450	247.655.490	-94.513.040	-38,16%
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	17.833.958.200	17.892.544.285	-58.586.085	-0,33%
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	8.637.055	9.511.702	-874.647	-9,20%
Prestazioni di servizi	1.449.852.557	1.551.084.792	-101.232.235	-6,53%
Utilizzo beni di terzi	49.995.123	39.092.069	10.903.054	27,89%
<i>Trasferimenti e contributi</i>	14.100.195.636	12.767.144.243	1.333.051.393	10,44%
<i>Trasferimenti correnti</i>	12.966.571.958	11.953.573.868	1.012.998.090	8,47%
<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	960.125.355	486.571.052	473.554.303	97,32%
<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	173.498.323	326.999.323	-153.501.000	-46,94%
Personale	601.719.673	668.138.453	-66.418.780	-9,94%
Ammortamenti e svalutazioni	208.276.263	361.112.928	-152.836.665	-42,32%
<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	19.994.867	18.043.407	1.951.460	10,82%
<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	47.702.635	13.437.034	34.265.601	255,01%
<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	-	-	0,00%
<i>Svalutazione dei crediti</i>	140.578.760	329.632.487	-189.053.727	-57,35%
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-6.738.001	-	-6.738.001	0,00%
Accantonamenti per rischi	66.486.891	780.556.395	-714.069.504	-91,48%
Altri accantonamenti	585.291.541	531.526.183	53.765.358	10,12%
Oneri diversi di gestione	121.359.431	103.270.522	18.088.909	17,52%
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	17.185.076.170	16.811.437.287	373.638.883	2,22%
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	648.882.030	1.081.106.999	-432.224.969	-39,98%
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
Proventi finanziari				
Proventi da partecipazioni	-	-	-	
<i>da società controllate</i>	-	-	-	
<i>da società partecipate</i>	-	-	-	

<i>da altri soggetti</i>	-	-	-	
Altri proventi finanziari	22.821.764	1.507.369	21.314.395	1414,01%
Totale proventi finanziari	22.821.764	1.507.369	21.314.395	1414,01%
Oneri finanziari				
Interessi ed altri oneri finanziari	270.094.316	284.729.625	-14.635.309	-5,14%
<i>Interessi passivi</i>	270.094.316	284.729.625	-14.635.309	-5,14%
<i>Altri oneri finanziari</i>	-	-	-	
Totale oneri finanziari	270.094.316	284.729.625	-14.635.309	-5,14%
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-247.272.552	-283.222.256	35.949.704	-12,69%
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
Rivalutazioni	69.068.060	16.321.559	52.746.501	323,17%
Svalutazioni	194.115.811	35.804.611	158.311.200	442,15%
TOTALE RETTIFICHE (D)	-125.047.751	-19.483.052	-105.564.699	541,83%
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
Proventi straordinari	1.471.945.251	1.379.236.665	92.708.586	6,72%
<i>Proventi da permessi di costruire</i>	-	-	-	0,00%
<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	36.208.435	29.607.042	6.601.393	22,30%
<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	1.356.133.079	1.340.298.582	15.834.497	1,18%
<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	2.221.982	1.296.920	925.062	71,33%
<i>Altri proventi straordinari</i>	77.381.755	8.034.122	69.347.633	863,16%
Totale proventi straordinari	1.471.945.251	1.379.236.665	92.708.586	6,72%
Oneri straordinari	910.365.047	1.205.187.941	-294.822.894	-24,46%
<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	102.438.203	70.015.051	32.423.152	46,31%
<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	806.761.578	1.046.723.073	-239.961.495	-22,93%
<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	-	-	-	0,00%
<i>Altri oneri straordinari</i>	1.165.266	88.449.818	-87.284.552	-98,68%
Totale oneri straordinari	910.365.047	1.205.187.942	-294.822.895	-24,46%
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	561.580.204	174.048.723	387.531.481	222,66%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	838.141.931	952.450.414	-114.308.483	-12,00%
Imposte (*)	60.193.368	65.418.143	-5.224.775	-7,99%
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	777.948.563	887.032.271	-109.083.708	-12,30%

10 LA LEGISLAZIONE DI SPESA E I MEZZI DI COPERTURA

(Magistrato Antonio Tea)

SOMMARIO 1. Premessa 2. La legislazione dell'anno 2021 della Regione siciliana: questioni rilevanti ai fini del giudizio di parificazione 3. Fase istruttoria 4. Analisi ed esiti del controllo 5. Conclusioni

1. Premessa

La materia concernente le tecniche di quantificazione degli oneri e la tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali forma oggetto, come è noto, di specifiche attività di controllo intestate alla Corte dei conti.

L'art. 1, comma 2, del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificato dall'art. 33, comma 2, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 116 prevede, infatti, che *«annualmente le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai Consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri»*.

Si tratta di un controllo di tipo referente, che rientra *«nell'alveo dei controlli di natura collaborativa»* (cfr., Corte cost., sentenza n. 39 del 2014, punto 6.3.3 del "Considerato in diritto") ed è svolto in posizione di ausiliarità rispetto alle Assemblee regionali, al fine di arricchire il loro patrimonio conoscitivo su un tema che riveste un elevato tasso di tecnicismo finanziario-contabile, contribuendo, in tal modo, a dare *«maggiore effettività al principio della copertura finanziaria sancito dal terzo comma dell'art. 81 della Costituzione, ai sensi del quale ogni iniziativa legislativa regionale, per non compromettere la permanenza degli equilibri finanziari, deve indicare le risorse necessarie a sostenere i nuovi o maggiori oneri che essa comporti»* (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 8/SEZAUT/2021/INPR).

Gli esiti di tale attività di controllo costituiscono, peraltro, una base informativa fondamentale per le analisi da svolgere nel contesto del giudizio di parificazione, essendo chiara l'incidenza che il profilo di corretta copertura finanziaria delle norme di spesa può assumere ai fini del giudizio di regolarità delle poste contabili.

Per tale ragione, *«[L]a Relazione deve necessariamente precedere il giudizio di parificazione del consuntivo regionale, in quanto quest'ultimo registra gli effetti anche della vigente legislazione onerosa approvata nell'esercizio da parificare, per gli oneri ad essa sottesi, effetti che si sono già*

prodotti nel corso dell'esercizio oggetto del successivo scrutinio in sede di parificazione da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

L'emersione di eventuali profili di criticità riferiti alla legislazione regionale potranno essere di ausilio sia in sede di analisi della verifica operata dalla Corte nella sede propria del giudizio di parificazione del conto consuntivo regionale, sia ai fini di un affinamento della legislazione di spesa da parte degli organi a ciò deputati (Consiglio regionale e Giunta)» (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 8/SEZAUT/2021/INPR).

Con specifico riferimento alla Regione siciliana, la Sezione regionale di controllo ha proceduto alla disamina della legislazione varata nel corso dell'esercizio 2021 attraverso la Relazione approvata con la deliberazione n. 225/2023/RQ del 18 luglio 2023.

In tale sede, sono state rilevate molteplici criticità riguardanti, tra l'altro, l'assenza o l'inidoneità delle relazioni tecniche, l'utilizzo non adeguatamente supportato delle clausole di neutralità finanziaria, il rinvio a stanziamenti di bilancio sul presupposto (non puntualmente dimostrato) della sussistenza, in essi, di sufficienti disponibilità, la carenza informativa alla base delle decisioni di storno o di riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, l'impiego della tecnica di copertura mediante rinvio alla legge di bilancio ai sensi del comma 1 dell'art. 38 del d.lgs. n. 118 del 2011, l'utilizzo del "tetto di spesa" quale modalità di copertura a fronte di posizioni soggettive di vantaggio non condizionate dalle disponibilità finanziarie, nonché le perduranti (e crescenti) complessità e farraginosità della tecnica legislativa.

Le odierne valutazioni tengono conto, pertanto, sia dei rilievi esposti nel menzionato Referto che delle risultanze dell'ulteriore attività istruttoria appositamente sviluppata ai fini del presente giudizio di parificazione.

Inoltre, in coerenza con la visione unitaria e ciclica del bilancio, poiché non tutte le poste contabili esposte nel rendiconto trovano titolo e fondamento sostanziale nella legislazione emanata nell'anno 2021, l'analisi non è circoscritta a quest'ultima, ma si estende anche alla legislazione formatasi negli esercizi pregressi, ogniqualvolta in relazione alla stessa sussistano problematiche ridondanti sulla legittimità delle partite esaminate (è il caso, ad esempio, del capitolo n. 476521, concernente "spese per l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale", che ha registrato, anche nel 2021, gli effetti della disposizione di cui all'art. 13 della legge regionale n. 13 del 2019, espunta dall'ordinamento con la sentenza n. 16 del 2021).

Come affermato dalla Corte costituzionale, del resto, «[C]iascun rendiconto [...] è redatto alla luce dello specifico contesto normativo inerente all'esercizio finanziario cui fa riferimento. Per tale motivo, in sede di giudizio di parificazione, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti valutano, ogni anno, il rendiconto generale dell'esercizio finanziario trascorso, rendiconto che può essere strutturato in modo differente da un anno all'altro, in sintonia con l'evoluzione del quadro normativo di riferimento in tema di spesa» (Corte cost., sentenza n. 244 del 2020, punto 2.2.1 del "Considerato in diritto").

2. La legislazione dell'anno 2021 della Regione siciliana: questioni rilevanti ai fini del giudizio di parificazione

Nel corso dell'esercizio 2021 sono state approvate dall'Assemblea Regionale Siciliana 33 leggi regionali³¹³.

Considerate le specifiche finalità del giudizio di parificazione, a fronte di tale complessiva produzione normativa, si è ritenuto di orientare l'attenzione, primariamente, verso quelle disposizioni dichiarate incostituzionali ovvero sospettate di incostituzionalità che potrebbero aver prodotto effetti «sull'articolazione della spesa del bilancio consuntivo» e «sul quantum della stessa» (Corte cost., sentenza n. 138 del 2019).

Con riferimento alle disposizioni dichiarate incostituzionali, una prima ricognizione è stata effettuata nell'ambito della richiamata Relazione allegata alla deliberazione n. 225/2023/RQ del 18 luglio 2023 della Sezione regionale di controllo.

Ai fini che qui interessano, si rileva che sono state colpite da pronuncia di incostituzionalità, tra le altre, le seguenti norme regionali approvate nel corso del 2021.

2.A) legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, legge regionale 26 novembre 2021, n. 29 (Modifiche alla legge regionale 15 aprile 2021, n. 9. Disposizioni varie) e legge regionale 27 dicembre 2021, n. 35 (Variazione al bilancio della Regione per il triennio 2021-2023) :

Con la sentenza n. 190 del 2022 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni:

- 1) art. 5, comma 1, lettera f), della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9³¹⁴;

³¹³ Per l'elencazione analitica di tali provvedimenti si rimanda ai contenuti della Relazione approvata dalla Sezione regionale di controllo con la citata deliberazione n. 225/2023/RQ del 18 luglio 2023 (par. 5, pag. 54).

³¹⁴ Che apportava la seguente modifica all'articolo 55 della legge regionale del 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni: «dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. Al personale del comparto in servizio a tempo indeterminato e determinato presso l'ufficio speciale - C.U.C., oltre al trattamento accessorio di cui al comma 7 dell'articolo 16 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni è riconosciuta, a valere sul Fondo istituito con Delib. G.R. n. 387 del 24 novembre 2004, una retribuzione annua sostitutiva dei premi di cui al comma

- 2) art. 14 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9³¹⁵;
- 3) art. 50 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9³¹⁶;
- 4) art. 53 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9³¹⁷;
- 5) art. 54, commi 2 e 3, della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9³¹⁸;
- 6) art. 55 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9³¹⁹;
- 7) art. 56 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9³²⁰;

4 dell'articolo 90 del CCRL vigente, nelle misure riconosciute dall'articolo 94 del CCRL vigente al personale del comparto in servizio presso l'UREGA. Trova, altresì, applicazione il comma 2 dell'articolo 94 del CCRL vigente».

³¹⁵ Così formulato: «1. Al personale già trasferito all'Agenzia regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modificazioni, per mobilità e transitato nei ruoli dell'Amministrazione regionale in applicazione dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modificazioni è riconosciuta, con effetti economici decorrenti dall'1 gennaio 2021, l'anzianità di servizio prestato presso le amministrazioni di provenienza. Tale servizio è equiparato a servizio prestato presso l'amministrazione regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, la spesa annua di euro 497.242,00 (Missione 1, Programma 10, capitolo 108157). A decorrere dall'esercizio finanziario 2024 si provvede ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118».

³¹⁶ Così formulato: «1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Aziende del Servizio Sanitario Regionale e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia procedono ad incrementare le ore di incarico a tempo indeterminato a ciascun medico veterinario specialista ambulatoriale interno, già titolare di incarico da almeno 5 anni, per il raggiungimento di almeno trenta ore di incarico settimanali per medico-veterinario.

2. Gli incrementi di orario eccedenti la quota di almeno trenta ore settimanali di cui al comma 1 devono essere motivati e autorizzati dall'Assessorato regionale della Salute, sulla base di una preventiva ricognizione del fabbisogno delle prestazioni e delle attività programmate o programmabili, relative alla specialistica ambulatoriale veterinaria, presso ciascuna Azienda sanitaria provinciale e presso la sede dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia e possono essere attribuiti nel rispetto del vincolo dell'equilibrio economico del bilancio aziendale.

3. I direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali e dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Sicilia sulla base delle criticità riscontrate e della programmazione delle attività, compatibilmente con il titolo di specializzazione di cui all'allegato 2 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, in possesso di ogni medico veterinario specialista e sulla base dei criteri di valutazione, di cui all'articolo 21 comma 3, del citato Accordo Collettivo Nazionale, possono disporre una sola volta il passaggio dell'intero effettivo delle ore di incarico a branche diverse, allo scopo di ottimizzare e concentrare le risorse sulle attività prioritarie, previa formale accettazione degli interessati.

4. In caso di transito da una branca all'altra, allo specialista è riconosciuta l'anzianità di servizio già maturata. Al fine di garantire l'appropriatezza delle prestazioni, il transito ad altra branca potrà avvenire a seguito di un adeguato periodo di affiancamento.

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 7.883.103 su base annua, trovano copertura sui fondi del servizio sanitario regionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

6. L'articolo 46 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 è abrogato»

³¹⁷ Così formulato: «1. In conformità alle indicazioni espresse dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA), nelle more dell'autorizzazione definitiva da parte dell'AIFA, è autorizzata la terapia genica "Zolgensma", già inserita dall'AIFA nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del servizio sanitario nazionale ai sensi del decreto legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento dei lattanti e dei bambini affetti da atrofia muscolare spinale (SMA) fino a 21 chilogrammi di peso, anche oltre i sei mesi di età. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del capitolo 413374 nella misura di 4.200 migliaia di euro (Missione 13, Programma I, capitolo 413374)».

³¹⁸ Disposizioni così formulate: «[...]»

2. Le donne residenti nella Regione sono escluse dalla partecipazione al costo per l'accertamento di eventuali rischi procreativi attraverso lo screening prenatale per la diagnosi delle trisomie 13, 18 e 21 "Non Invasive Prenatal Test", test del DNA fetale circolante su sangue materno, effettuato presso i centri regionali di cui al comma 1.

3. Al fine dell'adeguamento delle strutture e degli impianti tecnologici, operativi e strumentali finalizzato ad assicurare l'offerta dello screening prenatale di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di 4.000 migliaia di euro cui si provvede a valere sul fondo sanitario regionale».

³¹⁹ Il cui testo recita: «1. Al fine di garantire maggiore accessibilità alla terapia antidolorifica nelle pazienti affette da endometriosi, in ottemperanza a quanto stabilito dalle società scientifiche del settore, l'Assessore per la salute è autorizzato a consentire la prescrivibilità dei farmaci antinfiammatori non steroidei in fascia A in deroga ai vincoli previsti dalla nota AIFA 66 per tutte le pazienti in possesso del codice di esenzione 063. Ai relativi oneri nei limiti di un milione di euro si provvede a valere sulle risorse del capitolo 413374 (Missione 13, Programma 1, capitolo 413374)».

³²⁰ Così formulato: «1. Al fine di adottare politiche di prevenzione dei rischi epidemici dovuti all'emergere nel territorio regionale di patologie animali e zoonotiche provenienti dall'area nordafricana ed al riemergere di patologie ritenute eradiccate nel territorio regionale, è assegnato a Remesa (Rete Mediterranea per la Salute degli Animali), ufficio costituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia sotto l'egida dell'Organizzazione mondiale della sanità animale e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per

8) art. 57 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9³²¹;

9) art. 14 della legge regionale 26 novembre 2021, n. 29 (Modifiche alla legge regionale 15 aprile 2021, n. 9. Disposizioni varie)³²².

Inoltre, con la sentenza n. 84 del 2023 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni:

1) art. 36 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9;

2) art. 4, comma 1, della legge regionale 26 novembre 2021, n. 29 (Modifiche alla legge regionale 15 aprile 2021, n. 9. Disposizioni varie);

3) artt. 2, comma 5, e 3, commi 3 e 4, della legge della Regione Siciliana 27 dicembre 2021, n. 35 (Variazione al bilancio della Regione per il triennio 2021-2023).

2.B) legge regionale 3 agosto 2021, n. 22:

Con la sentenza n. 155 del 2022 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della seguente disposizione:

1) art. 12 della legge regionale n. 22 del 2021³²³.

2. C) legge regionale 19 novembre 2021, n. 28:

l'alimentazione e l'agricoltura, un contributo pari a 250 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2021, per lo svolgimento dell'attività istituzionale. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale. Il contributo va dettagliatamente rendicontato con la specifica individuazione della spesa e relativa tracciabilità».

³²¹ Così formulato: «1. Al fine di sopperire alle richieste derivanti dal rapporto di fabbisogno accertato dalle autorità sanitarie nazionali di produzione di "cannabis terapeutica", l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato, anche tramite i propri enti strumentali, all'avvio di progetti innovativi pure nelle forme del partenariato con le società presenti sul territorio nazionale, finalizzati ad avviare le procedure previste dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90».

³²² Avente la seguente formulazione: «1. Per il rilancio dell'economia della Sicilia mediante il ripristino dei flussi turistici post pandemia Covid, al fine di assicurare la fruizione dei luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, lettera e) del CCRL vigente è autorizzata per l'esercizio finanziario 2021 l'ulteriore spesa per il trattamento accessorio del personale a tempo indeterminato utilizzato per interventi di sicurezza e di vigilanza nei luoghi della cultura, pari a complessivi euro 1.061.600,00, di cui euro 193.600,00 quali oneri sociali a carico dell'amministrazione regionale ed euro 68.000,00 quale imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.) da versare (Missione 5, programma 2).

2. Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte mediante corrispondente riduzione della Missione 9, programma 5, capitolo 150032».

³²³ Così formulato: «1. Dopo il comma 19 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 è aggiunto il seguente:

"19-bis. I soggetti di cui al comma 19, titolari di contratto di lavoro subordinato attualmente in servizio presso gli enti locali che godono dei trasferimenti a carico dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, dipartimento regionale delle autonomie locali, per i quali il numero di anni necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità non risulta inferiore a cinque anni computati alla data di entrata in vigore della presente legge e non siano stati soggetti alla stabilizzazione presso l'ente locale di appartenenza, possono esercitare l'opzione per la fuoriuscita a fronte della corresponsione di un'indennità omnicomprensiva di importo corrispondente a cinque anni della retribuzione già in godimento, calcolata in relazione agli emolumenti corrisposti in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale, saltuario e transitorio. L'accertamento del possesso dei requisiti è condizione necessaria per consentire la corresponsione dell'indennità secondo le specifiche procedure indicate al comma 20.".

2. Al comma 20 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 e successive modificazioni le parole "al comma 19" sono sostituite dalle parole "ai commi 19 e 19-bis"».

Con la sentenza n. 200 del 2022 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della seguente disposizione:

1) art. 1 della legge regionale 19 novembre 2021, n. 28 (Norme in materia di funzionamento del Corpo forestale della Regione siciliana).

Quanto alle disposizioni risalenti ad esercizi precedenti, l'attenzione è stata rivolta, come anticipato, all'art. 13 della legge regionale n. 13 del 2019, avente ad oggetto la proroga dei contratti di trasporto pubblico locale, la quale, essendo stata espunta dall'ordinamento con la sentenza n. 16 del 2021 (pubblicata in G. U. 17/02/2021 n. 7), ha prodotto effetti anche sul bilancio dell'esercizio 2021.

3. Fase istruttoria

In fase istruttoria sono stati condotti approfondimenti finalizzati, da un lato, a comprendere se, e in che misura, le norme sopra indicate (in primo luogo, quelle dichiarate incostituzionali per violazione dell'art. 81 Cost.) abbiano trovato attuazione, producendo eventuali effetti sul bilancio e, quindi, sul rendiconto oggetto di giudizio e, dall'altro, a ottenere aggiornamenti circa le ricadute finanziarie e contabili derivanti dall'attuazione, nell'esercizio 2021, di leggi regionali emanate in anni precedenti e successivamente caducate dalla Consulta (si fa riferimento, in particolare, all'art. 13 della legge regionale n. 13 del 2019).

A tale scopo, è stata formulata la richiesta istruttoria prot. Cdc n. 174 del 8 agosto 2023, alla quale la Ragioneria Generale della Regione ha fornito riscontro con la nota prot. n. 97839 del 14 settembre 2023 (acquisita in pari data con prot. Cdc. n. 198).

4. Analisi ed esiti del controllo

All'esito degli accertamenti istruttori e del contraddittorio espletato, il Collegio ritiene che debbano essere confermati i seguenti rilievi.

4.1. Articolo 36 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, articolo 4, comma 1, della legge regionale 26 novembre 2021, n. 29 (Modifiche alla legge regionale 15 aprile 2021, n. 9. Disposizioni varie) e articoli 2, comma 5, e 3, commi 3 e 4, della legge regionale 27 dicembre 2021, n. 35 (Variazione al bilancio della Regione per il triennio 2021-2023)

Le disposizioni in esame sono state dichiarate incostituzionali con la sentenza n. 84 del 2023³²⁴.

Le prime tre norme indicate nell'ordine (*articolo 36 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, articolo 4, comma 1, della legge regionale 26 novembre 2021, n. 29 e articolo 2, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 2021, n. 35*), possono essere prese in esame congiuntamente, atteso che la prima di esse ha introdotto il testo base su cui le successive due sono semplicemente intervenute in senso modificativo³²⁵.

³²⁴ Quest'ultima pronuncia ha colpito, invero, anche l'art. 13, comma 22, della legge regionale n. 13 del 2022, intervenuto a modificare il comma 4, dell'art. 36, della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9. Tuttavia, trattandosi di una novella sopraggiunta nell'esercizio 2022, non ha formato oggetto di approfondimento istruttorio.

³²⁵ Pare opportuno riportare per esteso tali disposizioni.

L'art. 36, nella versione originaria, recitava: «1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 292 a 296 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono essere stabilizzati dagli enti utilizzatori a tempo indeterminato anche con contratti di lavoro a tempo parziale, secondo i parametri contrattuali minimi previsti dalla legge e dal CCNL di riferimento. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il dipartimento regionale del lavoro dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative provvede all'assegnazione dei soggetti di cui al comma 1 che svolgono attività socialmente utili in virtù di protocolli o convenzioni.

3. I soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 possono optare, in alternativa alla partecipazione alle attività socialmente utili per il triennio 2021-2023, per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza a fronte della corresponsione di un'indennità onnicomprensiva d'importo corrispondente a cinque anni dell'assegno di utilizzazione in ASU. La suddetta indennità è erogata per un periodo non superiore agli anni necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità e per un massimo di cinque anni, ed è corrisposta in rate annuali. Ai fini dell'applicazione del presente comma, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative provvede ad effettuare una ricognizione del personale presenti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014.

4. I soggetti che abbiano optato per la fuoriuscita dall'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni, che non abbiano percepito l'indennità all'uopo prevista, possono a domanda, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, richiedere di essere riammessi nel citato elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014.

5. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17, come modificato dal comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, è prorogato al 31 ottobre 2021.

6. Per le assunzioni di cui al presente articolo, a decorrere dalla data di assunzione, è riconosciuto su base annua un contributo per ciascun soggetto stabilizzato, parametrato all'importo dell'assegno di utilizzazione in ASU corrisposto alla data di assunzione, maggiorato per tenere conto del maggior costo sostenuto per l'assunzione a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale, entro il limite dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 7.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2021 e la spesa annua di euro 54.159.248,56 per ciascuno degli esercizi finanziari 2022 e 2023 (Missione 20, Programma 3), comprensiva delle somme occorrenti per l'eventuale prosecuzione delle attività socialmente utili dei medesimi soggetti di cui al comma 1, disposta nel rispetto della normativa vigente, nonché di quelle occorrenti per le finalità di cui al comma 10, da iscriverne in un apposito Fondo del dipartimento del bilancio e tesoro. Agli oneri di cui al presente comma per la quota parte di 10.000 migliaia di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023 si provvede mediante riduzione dei trasferimenti di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301). A decorrere dall'esercizio finanziario 2024 si provvede ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni.

8. Per l'anno 2021, la quota parte del contributo di cui al comma 6 parametrato all'assegno di utilizzazione in ASU è assicurata a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 8, comma 4, della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1.

9. Con decreto del Ragioniere generale, su proposta del dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, previa delibera della Giunta regionale, sono operate le conseguenti variazioni di bilancio.

10. Al fine di favorire la piena efficacia dell'impianto regolatorio di cui al comma 1, è altresì incentivata la fuoriuscita dei soggetti attualmente impegnati in attività socialmente utili che hanno maturato i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale per il pensionamento. Per tale finalità, il dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative è autorizzato ad erogare, a domanda, la differenza tra quanto erogato dall'INPS a titolo di assegno sociale e quanto previsto dall'assegno di sussidio per A.S.U. sino alla maturazione dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso al trattamento di quiescenza.

11. Gli enti che abbiano già provveduto alla trasformazione dei contratti dei soggetti già impegnati in attività socialmente utili sono autorizzati ad avviare le procedure di stabilizzazione».

Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4, dell'art. 3, della legge regionale 27 dicembre 2021, n. 35, invece, pur concernendo anch'esse la materia del personale, riguardano in modo più specifico la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale precario.

In ordine alle suddette previsioni normative, la Corte costituzionale si è espressa nei seguenti termini: «8.- *Le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, 3, commi 3 e 4, della legge reg. Siciliana n. 35 del 2021, e 13, comma 22, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, promosse in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), per violazione della competenza legislativa esclusiva riservata allo Stato in materia di «ordinamento civile», e all'art. 14, comma 1, lettera q), dello statuto reg. Siciliana, sono fondate.*

L'art. 36 stabilisce che a tutti i lavoratori inseriti nell'elenco regionale di cui all'art. 30, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 5 del 2014 «si applicano le disposizioni di cui ai commi 292-296 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178»; esso prevede, inoltre, misure indennitarie per favorire l'uscita dei lavoratori da detto elenco, misure finalizzate a favorirne il rientro per coloro che ne erano volontariamente fuoriusciti e interventi di sostegno al reddito.

La disposizione impugnata produce, in primo luogo, un ampliamento dell'ambito soggettivo delle misure di stabilizzazione di personale previste dal legislatore statale; infatti, la normativa statale richiamata si riferisce esclusivamente ai lavoratori socialmente utili e ai lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità già titolari di un contratto di lavoro con l'amministrazione pubblica, la normativa regionale riguarda una platea di soggetti più ampia (tutti quelli inseriti nell'elenco di cui all'art. 30, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 5 del 2014), il cui impiego da parte della Regione e dei comuni avviene anche in base a convenzioni e protocolli, non soltanto, quindi, in virtù di un contratto di lavoro. Perfino è previsto che i soggetti che avevano optato per la fuoriuscita dall'elenco di cui all'articolo 30 «ancorché senza formale atto di dimissioni», soggetti quindi privi di qualsiasi tipo di contratto, possono, a domanda, chiedere di esservi riammessi al fine della loro stabilizzazione.

Tale estensione della disciplina statale determina il contrasto della norma regionale con quella statale e, di conseguenza, la violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (sentenze n. 255 del 2022,

L'articolo 4, comma 1, della legge regionale 26 novembre 2021, n. 29, era così formulato: «Al comma 7 dell'articolo 36 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "e la spesa annua di euro 54.159.248,56 per ciascuno degli esercizi finanziari 2022 e 2023" sono sostituite dalle parole "e la spesa di euro 26.360.878,68 per l'esercizio finanziario 2022 e di euro 43.747.108,01 per l'esercizio finanziario 2023";

b) le parole "per la quota parte di 10.000 migliaia di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023" sono sostituite dalle parole "per la quota parte di 10.000 migliaia di euro per l'anno 2021"».

L'articolo 2, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 2021, n. 35, infine, prevedeva che «Per le finalità di cui all'articolo 36 della legge regionale n. 9/2021 e successive modifiche, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 della medesima legge è ridotta per l'esercizio finanziario 2021 di 1.000 migliaia di euro ed è incrementata per gli esercizi finanziari 2022 e 2023 rispettivamente di euro 27.798.369,88 e di euro 10.412.140,55 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215785)».

n. 146, n. 138 e n. 10 del 2019). Questa Corte ha infatti affermato che « “[l]a materia dell’ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, investe la disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici e ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro (ex plurimis, sentenze n. 175 e n. 72 del 2017, n. 257 del 2016, n. 180 del 2015, n. 269, n. 211 e n. 17 del 2014)” (sentenza n. 257 del 2020)» (sentenza n. 25 del 2021).

In particolare, con riguardo alla disciplina dei rapporti di lavoro pubblico e alla loro contrattualizzazione, è stato affermato che « i principi fissati dalla legge statale in materia “costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull’esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l’uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche alle Regioni a statuto speciale [...]” » (sentenza n. 154 del 2019; nello stesso senso, sentenze n. 232 e n. 81 del 2019, n. 234 del 2017, n. 225 e n. 77 del 2013). Ciò comporta che le regioni non possono alterare le regole che disciplinano tali rapporti privati (ex multis, sentenze n. 190 del 2022 e n. 282 del 2004).

9.– Le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti degli artt. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, 4, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 29 del 2021, 2, comma 5, 3, commi 3 e 4, della legge reg. Siciliana n. 35 del 2021 e 13, comma 22, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022 sono fondate in riferimento all’art. 81, terzo comma, Cost. con riguardo al principio dell’obbligo di copertura della spesa.

La stabilizzazione prevista dall’art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021 comporta, infatti, oneri obbligatori per la retribuzione del personale assunto con contratto a tempo indeterminato che si riflettono sull’iscrizione in bilancio delle relative spese per l’intera durata del rapporto lavorativo dei soggetti interessati. Una previsione di risorse finanziarie limitate nel tempo costituisce una lesione dell’equilibrio strutturale del bilancio nel medio e lungo periodo degli enti utilizzatori.

Peraltro, la copertura delle spese del personale a tempo indeterminato è una delle fattispecie tipiche e indefettibili di spesa obbligatoria continuativa e pluriennale in ragione del collegamento con la vita lavorativa del dipendente.

Oltre all’assunzione a tempo indeterminato dei predetti lavoratori l’art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021 e le novelle legislative regionali che incidono su di esso prevedono anche plurimi interventi non chiaramente definiti, né con riferimento al novero dei soggetti coinvolti, né con riguardo alla determinazione dell’entità delle risorse necessarie alla loro concreta attuazione e alla relativa disponibilità nel bilancio.

In particolare, il comma 3 dell’impugnato art. 36 consente ai soggetti inseriti nell’elenco di cui al comma 1 del medesimo articolo di optare, in alternativa alla partecipazione alle attività socialmente

utili per il triennio 2021-2023, per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza a fronte della corresponsione, in rate annuali, di un'indennità onnicomprensiva d'importo corrispondente a cinque anni dell'assegno di utilizzazione in ASU per un periodo non superiore agli anni necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità e per un massimo di cinque anni. In relazione a tale finalità l'art. 3 demanda al Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative di effettuare una ricognizione del personale presente nel più volte citato elenco di cui all'art. 30, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 5 del 2014; ciò comporta che l'entità del personale coinvolto al momento dell'entrata in vigore della legge regionale impugnata non è determinata.

Analoga indeterminatezza dei soggetti e della spesa si rinviene nel comma 4 dell'art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, ove è previsto che i soggetti che abbiano optato per la fuoriuscita dall'elenco di cui all'art. 30 e che non abbiano percepito l'indennità all'uopo prevista, possono, a domanda, chiedere di esservi riammessi al fine della loro stabilizzazione. A ciò si aggiunge la previsione introdotta dall'art. 13, comma 22, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, che modificando il comma 4 dell'art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, introduce tale possibilità anche per i soggetti fuoriusciti «ancorché senza formale atto di dimissioni», con ciò confermando l'incertezza sul numero dei soggetti interessati.

Infine, il comma 10 dell'art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021 prevede che, al fine di incentivare la fuoriuscita dei soggetti attualmente impegnati in attività socialmente utili che abbiano maturato i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale per il pensionamento, il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative eroghi, a domanda, la differenza tra quanto pagato dall'INPS a titolo di assegno sociale e quanto previsto dall'assegno di sussidio per attività socialmente utili sino alla maturazione dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso al trattamento di quiescenza. Anche questa previsione, per come è strutturata, non consente di conoscere previamente quanti beneficeranno dell'erogazione in questione e neppure di quantificare il costo complessivo dell'operazione.

Appare chiaro che il numero dei soggetti interessati dalle plurime misure previste nell'art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, come modificato, risulta indefinito o, perlomeno, non esattamente conosciuto dall'amministrazione regionale; tale indeterminatezza si ripercuote, inevitabilmente, sugli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione e sulla relativa copertura. Ciò comporta la violazione del principio dell'obbligo di copertura della spesa di cui all'art. 81, terzo comma Cost., tanto più se si considera che si tratta di spese obbligatorie a carattere pluriennale, che andranno a gravare sulla già difficile situazione finanziaria degli enti territoriali.

Questa Corte è costante nell'affermare che devono essere dichiarate costituzionalmente illegittime quelle leggi in cui «l'individuazione degli interventi e la relativa copertura finanziaria è stata effettuata dal legislatore regionale modo generico e risulta priva di quella chiarezza finanziaria minima richiesta dalla costante giurisprudenza di questa Corte in riferimento all'art. 81 Cost.» (ex multis, sentenza n. 227 del 2019). In proposito, deve essere ribadito che l'equilibrio finanziario «presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse: nel sindacato di costituzionalità copertura finanziaria ed equilibrio 'integrano una clausola generale in grado di operare pure in assenza di norme interposte quando l'antinomia [con le disposizioni impugnate] coinvolga direttamente il precetto costituzionale' [...]" (sentenza n. 274 del 2017)» (sentenza n. 155 del 2022).

L'art. 81, terzo comma, Cost., per costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, «imponesse che, ogniqualvolta si introduca una previsione legislativa che possa, anche solo in via ipotetica, determinare nuove spese, occorr[e] sempre indicare i mezzi per farvi fronte» (ex multis, sentenze n. 155 del 2022, n. 163 del 2020 e n. 307 del 2013). È stato, difatti, chiarito che «copertura economica delle spese ed equilibrio del bilancio sono due facce della stessa medaglia, dal momento che l'equilibrio presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse» (sentenza n. 274 del 2017).

In conclusione, le disposizioni regionali in esame sono costituzionalmente illegittime per violazione del principio dell'obbligo di copertura della spesa sancito dall'art. 81, terzo comma, Cost.

10.– Le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti degli artt. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, 4, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 29 del 2021, 2, comma 5, 3, commi 3 e 4, della legge reg. Siciliana n. 35 del 2021 e 13, comma 22, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022 sono fondate anche in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., con riguardo alla materia «armonizzazione dei bilanci pubblici», in relazione all'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011.

L'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011 impone al legislatore regionale, con riferimento alle spese obbligatorie e a carattere continuativo, di quantificare «l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione» e di indicarne l'onere a regime.

Nel caso di specie, le disposizioni impugnate violano l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. per contrasto con la norma interposta di cui all'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011, in quanto gli interventi in esse previsti non sono sostenuti da alcun riscontro in ordine all'onere a regime che va a gravare sul bilancio della Regione e, soprattutto, non contengono alcuna valutazione in ordine agli oneri a regime a carico dei bilanci degli enti locali su cui ricadono prevalentemente tali oneri.

Difatti, le assunzioni a tempo indeterminato in argomento comportano inevitabilmente un effetto incrementale permanente delle corrispondenti spese di personale determinando un onere economico particolarmente elevato per gli enti utilizzatori. A fronte di tale onere non risulta disposta una copertura finanziaria integrale in quanto il contributo previsto, ancorché maggiorato per far fronte al trattamento economico fondamentale e accessorio, è concesso entro il limite dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 7 dell'impugnato art. 36 – più volte modificato con le successive leggi regionali oggetto anch'esse del presente giudizio – inidoneo per la copertura delle spese a regime per quanto già detto.

11.– Le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti degli artt. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, 4, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 29 del 2021, 2, comma 5, 3, commi 3 e 4, della legge reg. Siciliana n. 35 del 2021 e 13, comma 22, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, sono altresì fondate in riferimento all'art. 97, primo comma, Cost.

Come già evidenziato, le disposizioni impugnate presentano i caratteri della incompletezza e indeterminatezza anche sotto il profilo della dimensione finanziaria degli interventi ivi previsti e della relativa copertura, incidendo negativamente sull'equilibrio di bilancio degli enti utilizzatori e, di conseguenza, sugli equilibri complessivi della finanza pubblica e sulla sostenibilità del debito pubblico, violando in tal modo l'art. 97, primo comma, Cost.

La giurisprudenza costituzionale è costante nell'affermare che l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche è inscindibilmente connesso all'esigenza di garantire l'unità economica della Repubblica, come richiesto dai principi costituzionali e dai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (sentenza n. 82 del 2015).

In tal senso si sono espresse anche le pronunce di questa Corte specificamente inerenti alle autonomie speciali (sentenze n. 54 del 2014, n. 229 del 2011, n. 169 e n. 82 del 2007, n. 417 del 2005 e n. 353 del 2004), nelle quali è stato affermato che i principi recati dalla legislazione statale si applicano anche nei loro confronti poiché «funzionali a prevenire disavanzi di bilancio, a preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e a garantire l'unità economica della Repubblica (sentenza n. 82 del 2015), dato che la finanza delle Regioni a Statuto speciale è parte della finanza pubblica allargata (sentenze n. 80 del 2017)» (sentenza n. 231 del 2017).

Le regioni sono quindi tenute, oltre che a indicare la copertura finanziaria delle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri, anche a utilizzare le metodologie di copertura specificamente previste a tutela dell'unità economica e finanziaria della Repubblica.

La mancata previsione di adeguata copertura finanziaria degli interventi di carattere pluriennale – previsti dall’art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021 e dalle successive leggi regionali che lo hanno modificato, che determinano una spesa obbligatoria e continuativa a carico dei bilanci degli enti utilizzatori pregiudicandone gli equilibri – viola pertanto l’art. 97, primo comma, Cost. che pone il «principio di equilibrio di bilancio delle amministrazioni pubbliche».

In merito alla loro eventuale applicazione e ai relativi effetti sul bilancio dell’esercizio 2021, la Ragioneria Generale della Regione ha rinviato «a quanto rappresentato in merito dal Dipartimento regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività formative con nota prot. n. 25346 del 24/08/2023».

Nel documento da ultimo citato, viene esposto quanto segue: «*Riguardo la sentenza della Corte Costituzionale n° 84 depositata il 4 maggio 2023 e pubblicata in G.U. il 10 maggio 2023, e gli eventuali effetti prodotti medio tempore dalle suindicate disposizioni sul bilancio regionale, si comunica che non vi è stato alcun aumento di spesa e il tutto è avvenuto a invarianza finanziaria, anzi giova precisare che si è avuto un risparmio di spesa rispetto agli altri lavoratori ASU attualmente in utilizzazione ai quali, a differenza dei soggetti fuoriusciti, è stato riconosciuto un aumento del sussidio in base all’adeguamento ISTAT (vedi circolare INPS n° 14 del 23 febbraio 2023).*

Per quanto concerne i soggetti fuoriusciti, pari a n. 15 unità, si allegano i prospetti contenenti i capitoli di bilancio interessati, gli impegni assunti e i pagamenti effettuati:

N°	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	N° DECRETO	DATA DECRETO	IMPORTO	N° IMPEGNO	N° E DATA MANDATO
1	CRUCIATA	GIROLAMA	18/02/61	1654	31/05/21	7151,16	184/2021	792-793 DEL 07/10/2021
2	CRUCIATA	SEBASTIANA	05/11/64	1746	07/06/21	7151,16	265/2021	722-723 DEL 18/08/2021
3	PIZZI	GIOVANNA	04/11/61	1759	07/06/21	7151,16	276/2021	804-805 DEL 07/10/2021
4	D’ALCAMO	GIOVANNA	22/05/59	1749	07/06/21	7151,16	267/2021	796-797 DEL 07/10/2021
5	CRUPI	ANNA MARIA	16/02/58	1747	07/06/21	7151,16	266/2021	794-795 DEL 07/10/2021
6	POLIZZI	DOMENICA	17/02/61	1760	07/06/21	7151,16	277/2021	806-807 DEL 07/10/2021
7	ZARZANA	FRANCA	05/06/61	1771	07/06/21	7151,16	285/2021	812-813 DEL 07/10/2021
8	PATERNO’	GIUSEPPE	17/09/59	1755	07/06/21	7151,16	272/2021	790-791 DEL 07/10/2021
9	VIRGADAMO	PAOLA	15/11/59	1769	07/06/21	7151,16	284/2021	810-811 DEL 07/10/2021
10	SAVALLO	ANTONINA	08/09/61	1766	07/06/21	7151,16	282/2021	808-809 DEL 07/10/2021
11	DI STEFANO	GIOVANNA	08/07/59	1997	21/06/21	7151,16	289/2021	798-799 DEL 07/10/2021

12	GERACI	RITA	23/04/60	1998	21/06/21	7151,16	319/2021	781-782 DEL 13/10/2021
13	GRACEFFA	CALOGERA	25/03/59	2000	21/06/21	7151,16	291/2021	800-801 DEL 07/10/2021
14	MERENDINO	CATERINA	12/07/62	2004	21/06/21	7151,16	294/2021	802-803 DEL 07/10/2021
15	BUCCIERI	SALVATORE	23/12/63	3023	19/08/21	7151,16	315/2021	822-823 DEL 07/10/2021
TOTALE ANNO 2021						107267,4		

[...]

Per completezza, si comunica che oltre i suddetti 15 soggetti, non sono più adottati altri provvedimenti di fuoriuscita ASU, a fronte di ulteriori 56 richieste pervenute e per le quali, a seguito della pronuncia di incostituzionalità, si sta provvedendo a comunicare il non accoglimento.

In ogni caso, si ribadisce che nessun aggravio di spesa si è verificato per il bilancio della Regione».

Questo primo parziale riscontro è stato successivamente integrato:

a) con la memoria prot. n. 132204 del 21 novembre 2023 (acquisita in pari data con prot. Cdc n. 251), con la quale è stato specificato che *«Per quel che concerne gli effetti sul bilancio derivanti dalle eventuali assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori che autorizzavano i commi 1, 2 e 7 dell'art. 36 della legge regionale 9 del 2021, si rappresenta che non è pervenuta a questo Dipartimento alcuna richiesta in tal senso e, quindi, non è stata effettuata alcuna assunzione, né vi è alcun effetto sul bilancio connesso all'applicazione di tali commi.*

Per quel che concerne il successivo comma 10 della norma succitata non è pervenuta alcuna pertinente richiesta né è stata effettuata alcuna erogazione in ordine al trattamento di fuoriuscita ivi previsto, pertanto, non vi è alcun effetto sul bilancio connesso all'applicazione di tale comma.

Per quel che concerne poi l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 2021 n. 35, si rappresenta che tali disposizioni non hanno inciso sulla spesa di bilancio in quanto con una norma successiva alla legge de qua, ed esattamente con l'articolo 18, comma 5, legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, è stata autorizzata la spesa a copertura dei cosiddetti "contrattisti" (id est personale precario di cui al comma 9, articolo 30, legge regionale n. 5/2014 e s.m.i.) per l'anno 2022 e per ciascuno degli esercizi dal 2023 al 2038. Tale norma (articolo 18, comma 5, legge regionale 25 maggio 2022, n. 13) è tuttora in vigore.

Con l'occasione, ad integrazione di quanto già rappresentato con la citata nota prot. 25346 del 24/08/2023, si specifica che un ulteriore risparmio di spesa per il Bilancio della Regione è derivato dal fatto che ai fuoriusciti non è stato attribuito l'emolumento dell'integrazione oraria previsto all'articolo 7, comma 2, legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, per il personale ASU rimasto negli elenchi.

Infine va evidenziato che in ordine alle 15 istanze ammesse alla fuoriuscita dal bacino ASU in forza dell'articolo 36 della legge regionale 9/2021, esse sono state accolte nell'anno 2021 in una fase di piena vigenza della norma citata e di cui, allo stato attuale, permane esclusivamente la corresponsione delle rate previste annualmente. Alla luce di ciò, la situazione potrebbe già considerarsi cristallizzata ed esaurita in considerazione del fatto che è stato emanato nell'anno 2021 un provvedimento definitivo cui sopravvive una mera corresponsione rateizzata del beneficio»;

b) con la memoria prot. n. 132425 del 22 novembre 2023 (acquisita in pari data con prot. Cdc n. 253) con la quale è stato ulteriormente ribadito che: «[...] in riferimento ai commi 3 e 4 dell'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 2021, n. 35 dichiarati illegittimi dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 84/2023, con la presente si comunica che oltre alla legge regionale n. 13 del 25 maggio 2022, art. 18, comma 5, che ha previsto la copertura finanziaria dei cosiddetti "contrattisti", da ultimo, il 15/11/2023, l'Assemblea Regionale Siciliana ha votato il disegno di legge n. 21/A stralcio III, articolo 27, "Disposizioni in materia di personale precario", in corso di pubblicazione, con il quale ha stabilito che: "I rapporti di lavoro a tempo determinato in corso del personale di cui al comma 9 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, inseriti nell'elenco di cui al medesimo articolo, che trovano copertura finanziaria nell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, a decorrere dall'anno 2022 e sino al 2038 (Missione 20, Programma 3, capitolo 217754), sono prorogati senza soluzione di continuità al 31 dicembre 2024". Pertanto si ritiene che, sotto ogni profilo, i contratti di lavoro del personale precario di cui all'elenco dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, non hanno più attinenza con l'art. 3, commi 3 e 4 della legge regionale 27 dicembre 2021, n. 35, né risentono degli effetti caducanti della sud detta sentenza della Corte Costituzionale».

La Regione ha quindi, per un verso, escluso che si siano verificate ricadute finanziarie sull'esercizio 2021 riconducibili alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 7 e 10 dell'art. 36 della legge regionale n. 9 del 2021 ovvero alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, dell'art. 3, della legge regionale 27 dicembre 2021, n. 35 e, per altro verso, ha confermato l'avvenuta applicazione del disposto concernente la fuoriuscita dei lavoratori ASU dal bacino di appartenenza.

Riguardo alle ricadute finanziarie connesse ai provvedimenti di fuoriuscita di n. 15 lavoratori ASU dal bacino di appartenenza, deve concludersi che si tratti di spese non parificabili in quanto prive sia di legittima copertura normativa che di valida copertura finanziaria (considerato che la fonte normativa è stata ritenuta costituzionalmente

illegittima, tra l'altro, «*per violazione del principio dell'obbligo di copertura della spesa sancito dall'art. 81, terzo comma, Cost.*»).

Ai fini del vaglio di regolarità di tali spese non assume rilevanza la circostanza, più volte evidenziata dalla Regione, per la quale non si sarebbe verificato alcun aggravio di spesa rispetto all'ammontare da corrispondere ove i medesimi soggetti avessero proseguito nel regime ASU, risultando per contro dirimente il fatto che l'erogazione sia stata sostenuta in diretta attuazione di una norma poi dichiarata incostituzionale e, quindi, *sine titulo*.

Né può aderirsi alla tesi secondo cui i rapporti sorti sulla base di tale norma sarebbero ormai esauriti, come parrebbe evincersi dal riferimento ad una situazione che «*potrebbe già considerarsi cristallizzata ed esaurita in considerazione del fatto che è stato emanato nell'anno 2021 un provvedimento definitivo cui sopravvive una mera corresponsione rateizzata del beneficio*».

Si osserva, anzitutto, che alcun rapporto esaurito può configurarsi nei confronti di questo Giudicante.

Infatti, le partite di spesa in questione formano oggetto specifico del presente giudizio e, in quanto tali, non possono in alcun modo essere considerate intangibili ovvero sottratte al pieno sindacato di questa Corte.

Come chiarito dalla Corte costituzionale, il procedimento di parifica si risolve «*nel valutare la conformità degli atti che ne formano oggetto alle norme di diritto oggettivo*» e risulta pertanto «*evidente che, ove queste ultime siano costituzionalmente illegittime e tali siano dichiarate, il citato giudizio di conformità non possa avere esito positivo e, quindi, condurre alla "parificazione degli specifici capitoli del rendiconto regionale, dunque delle spese che su di essi gravano"* (sentenza n. 146 del 2019)» (Cfr. Corte cost., n. 189/2020, par. 3.1.1. del considerato in diritto).

Ne segue che, ai fini della decisione da assumere, la norma legislativa dichiarata incostituzionale non può trovare applicazione nel presente giudizio, in conformità a quanto previsto dall'art. 136, primo comma, Cost. e dall'art. 30, terzo comma, della legge n. 87/1953.

In secondo luogo, considerate le caratteristiche della fattispecie in esame, non pare riscontrabile alcun rapporto esaurito neppure sul piano delle relazioni intercorrenti tra l'Amministrazione e i soggetti destinatari dei provvedimenti emessi in applicazione della norma.

I rapporti instaurati appaiono, in effetti, qualificabili come rapporti di durata atteso che si tratta di situazioni pendenti e destinate a perdurare, con la corresponsione di somme a carico del bilancio regionale, fino al 2025.

D'altra parte, neppure sono decorsi i termini prescrizionali per il recupero dell'indebito.

Pertanto, il capitolo n. 313728 non è parificabile nella misura in cui registra spese sostenute in attuazione del citato disposto normativo espunto (*ex tunc*) dall'ordinamento giuridico (vale a dire per l'importo di euro 107.267,40).

Sul piano rimediale, trattandosi di esborsi che hanno gravato il bilancio regionale in assenza di un valido titolo sottostante, i relativi importi dovranno essere recuperati in modo da ripristinare la disponibilità finanziaria illegittimamente erosa.

A tal fine, l'Ente dovrà istituire, già in sede di rendiconto 2021, un apposito fondo di accantonamento, di importo pari al suddetto ammontare (euro 107.267,40), quale rappresentazione contabile del suo dovere di recuperare spesa per cui non aveva potere di erogazione.

Tale fondo potrà essere ridotto nella misura in cui gli importi illegittimamente erogati vengano effettivamente recuperati (in merito alle modalità e ai criteri con cui attuare la ripetizione degli indebiti si rimanda alla ricostruzione e ai principi recentemente enunciati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 8 del 27 gennaio 2023).

In mancanza di effettivo recupero delle somme dai percettori, quanto accantonato ridurrà la parte disponibile del risultato di amministrazione aggravando il disavanzo e trasferendo così l'obbligo di recupero all'intero bilancio, sulla base delle ordinarie regole applicabili al disavanzo emerso.

Quanto alle conseguenze dell'avvenuta caducazione della norma sul bilancio in corso di gestione si rammenta il seguente principio enunciato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 227 del 2019: «*I relativi stanziamenti della spesa destinati a finanziare le iniziative della legge n. [...], rimanendo privi del presupposto giuridico, saranno espunti dal bilancio dell'esercizio di riferimento per effetto della sopravvenuta inesistenza delle ragioni del loro mantenimento, in conformità al principio generale del diritto contabile inerente alle condizioni di conservazione delle poste contabili di spesa*» (cfr. Corte cost., sentenza n. 227 del 2019, par. 3 del "Considerato in diritto").

4.2. Articolo 1 della legge regionale 19 novembre 2021, n. 28 (Norme in materia di funzionamento del Corpo forestale della Regione siciliana)

La disposizione in esame è stata dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 200 del 2022.

Al riguardo, la Ragioneria Generale della Regione, richiamando il contenuto della nota prot. n. 79569 del 17 agosto 2023 del Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana, ha comunicato che *«nel corso del 2021 non è stata data attuazione alla norma in argomento, pertanto, le risorse finanziarie recate dalla norma non sono state utilizzate»*.

Il punto richiede alcune precisazioni.

La norma dichiarata incostituzionale, nella sua formulazione originaria, prevedeva, al primo comma, che *«Per le finalità assunzionali di cui all'articolo 1 della legge regionale 20 luglio 2020, n. 16 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di euro 3.000.000,00 (Missione 9, Programma 5, capitolo 150521 - Spese per l'espletamento di concorsi per l'assunzione del personale del Corpo forestale della Regione. (CAP. 14210))»* e, al secondo comma, che *«Agli oneri di cui al comma 1 pari a complessivi euro 3.000.000,00 si fa fronte, per l'esercizio finanziario 2021, mediante riduzione delle disponibilità della Missione 9, Programma 5, capitolo 150001»*.

Anche a seguito delle modifiche apportate dall'art. 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 21 gennaio 2022, n. 1, l'indicazione del capitolo su cui assumere la spesa è rimasta immutata (*Missione 9, Programma 5, capitolo 150521 - Spese per l'espletamento di concorsi per l'assunzione del personale del Corpo forestale della Regione. (CAP. 14210)*).

Il citato capitolo 150521, all'interno del conto del bilancio del rendiconto dell'esercizio 2021, espone un Fondo pluriennale vincolato pari a euro 2.474.643,56.

Quest'ultimo è stato iscritto in ragione della reimputazione, in sede di riaccertamento ordinario per l'esercizio 2022 (Delibera di Giunta regionale n. 540 del 23 novembre 2022), all'esercizio 2022, dell'impegno assunto con il D.D.G. n. 5037 del 22 dicembre 2021 per l'importo pari a euro 2.474.643,56 sul capitolo 150521 *“Spese per l'espletamento di concorsi per l'assunzione del personale del Corpo forestale della Regione (CAP.14210)”* dell'esercizio finanziario 2021.

Ciò posto, si ritiene che la voce relativa al Fondo pluriennale vincolato iscritta sul capitolo 150521 del conto del bilancio in esame, nonché il prospetto di cui all'allegato n. 9 (FPV) al rendiconto per le parti in cui la recepisce, non possano essere parificati trovando causa e fondamento in un impegno di spesa espressione di una norma dichiarata incostituzionale.

Non sono chiare le motivazioni per le quali, al momento del riaccertamento ordinario, l'impegno sia stato mantenuto e reimputato anziché eliminato, atteso che la sentenza della

Corte costituzionale è stata pubblicata nel mese di luglio del 2022, mentre la delibera che approva il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021 risale al 23 novembre 2022.

La mancata parifica, comunque, assume, nel caso di specie, un significato essenzialmente “tecnico”, posto che risultano già assunte misure correttive.

L'impegno in questione è stato, infatti, azzerato con il D.D.G. n.5418 del 13 dicembre 2022 che ne ha disposto la riduzione nei seguenti termini: «è ridotto di €2.474.643,56 (eurodue milioni quattrocento settantaquattromilaseicento quarantatre/56) l'impegno assunto con D.D.G. n.5037 del 22/12/2021 sul capitolo 150521 “Spese per l'espletamento di concorsi per l'assunzione del personale del Corpo forestale della Regione (CAP.14210)” del bilancio della Regione esercizio finanziario 2021 e riaccertato sul medesimo capitolo al n. 1/2022».

4.3. Articolo 13 della legge regionale n. 13 del 2019 (dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 16 del 2021) e art. 7 legge regionale n. 14 del 2019 (dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 235 del 2020)

Come è noto, con la sentenza n. 16 del 2021, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 13 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13, avente ad oggetto la proroga dei contratti di trasporto pubblico locale.

Le conseguenze finanziarie e contabili di tale pronuncia sono state ampiamente trattate in occasione del precedente giudizio di parificazione concernente il rendiconto relativo all'esercizio 2020 (cfr., Relazione approvata con la deliberazione n. 2/2022/PARI, pagg. 139 e ss.).

In tale sede, all'esito di approfondita disamina, le Sezioni riunite per la Regione siciliana hanno statuito di non parificare gli impegni e i corrispondenti pagamenti assunti sul capitolo n. 476521 per l'importo di euro 94.701.366,41.

Dall'istruttoria condotta nell'ambito di tale giudizio, era emerso come la disposizione colpita dalla richiamata pronuncia di incostituzionalità avesse trovato attuazione anche nei primi due mesi dell'esercizio 2021 (precisamente fino al 17 febbraio 2021).

Per la disamina della questione si rimanda al pertinente paragrafo all'interno del capitolo 2.

5. Conclusioni

All'esito della disamina effettuata, risultano connotate da profili di irregolarità, con gli effetti e le precisazioni sopra indicate, le partite contabili e i documenti seguenti:

a) il capitolo n. 313728, nella misura in cui registra spese sostenute in attuazione dell'art. 36 della legge regionale n. 9 del 2021, dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 84 del 2023 (vale a dire per l'importo di euro 107.267,40);

b) la voce relativa al Fondo pluriennale vincolato iscritta sul capitolo 150521 in quanto collegata ad un impegno di spesa fondato sulla disposizione di cui all'art. 1 della legge regionale 19 novembre 2021, n. 28, dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 155 del 2022, nonché, per gli aspetti conseguenti sopra specificati, l'allegato n. 9 (FPV) al rendiconto.

Hanno collaborato per l'istruttoria e per l'elaborazione dei dati e delle tabelle i seguenti funzionari:

rag. Giuseppe	Amante
dott.ssa Loredana	Bologna
dott.ssa Maria	Bonomo
dott. Antonio	Caruso
ing. Ludovico	Ciancimino
dott.ssa Iolanda	De Lisi
dott.ssa Giuseppina	D'Ippolito
dott.ssa Grace	Fatta
dott. Antonio	Gangi
dott.ssa Patrizia	Geraci
dott. Angelo	Guerrera
dott.ssa Giulia	Gulli
dott.ssa Veronica	Iacopelli
dott.ssa Patrizia	Iovino
rag. Giancarlo	Lentini
dott.ssa Daniela	Lombardo
dott.ssa Annalisa	Mantegna
dott. Maurilio	Militello
dott. Luigi	Mortillaro
dott.ssa Antonina	Pecoraro
dott. Massimiliano	Puzzo
dott.ssa Giuseppina	Saccaro
dott. Francesco	Sacco
dott.ssa Monica	Sanzo
dott.ssa Lavinia	Vitanza
dott.ssa Donatella	Vullo
dott.ssa Enrica	Zagarella

Editing Vincenzo Giaconia

CORTE DEI CONTI - SEZIONI RIUNITE PER LA REGIONE SICILIANA

